60578
Racc. Vill. C. 396

ESAME

DELLE VANTATE CARTE, E DIPLOMI

DE' RR. PP. DELLA CERTOSA

DI S. STEFANO DEL BOSCO

IN CALABRIA

D'ordine del già quì Regnante, ora Augustissimo Monarca delle Spagne

CARLO III.

INTRAPRESO DAL CAVALIERE

D. FRANCESCO VARGAS MACCIUCCA

Avvocato in quel tempo del Real Patrimonio, al presente Consigliere del Sacro Supremo Consiglio, e Real Camera di S. Chiara, Delegato della Real Giuridizione, e Prefetto dell'Annona,

Per dimostrare come, e quanto siesi abusato contra le Leggi del Regno del nome del lor glorioso Patriarca S. Bruno,

IN SOSTEGNO

Delle Regalie, e Prerogative Giuridizionali da essi usurpate.

IN NAPOLI MDCCLXV.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Ome fin dall'anno 1514. che nelle Calabrie posero il piede i RR. Padri Certosini, si è fatto del lor nome risonare tutti i nostri Tribunali, per le continue liti e contese, che vi si sono agitate or contro a' Baroni e Città Demaniali alle lor Terre vicine, per Confini e Dritti Territoriali, or contro a' pretesi lor Vassalli per esercitar su di essi insolite gravosissime giuridizioni; egli è avvenuto, che dal loro Archivio di *S. Stefano del Bosco*, come dal ventre di un altro Cavallo Trojano, tal incredibil numero di Carte, Privilegj, e Diplomi, siesi prodotto, che da valentissimi Avvocati, con gran forza e vigore adoprati, han fatto sì, che non sia stato lor difficile o di opprimer colla lor moltitudine l'attenzione e avvedutezza de' Magistrati, o metter nella disperazione di una giusta e ragionevole difesa i lor Contradittori, diffidati di potergl' impugnare, perchè sforniti di mezzi e di arme proprie da combattergli: *Nos ridemus ineptas & spurias veterum Chartas, ac supposititia Regum Diplomata*, scrivea non ha guari un Uom consumatissimo in queste materie, *sed aliis oculis hæc ipsa Majores nostri intuebantur, sine hæsitatione, falsa pro veris amplexi: atque inde consequi consuevere ingentia commoda, sive incommoda, prout ad ejusmodi Chartas accedebat potentia utentium, aut impotentia Adversariorum* (a). Questa situazione, in cui sono stati i nostri Maggiori, non si deve andare a rintracciare ne' da noi troppo lontani tempi, perchè se vogliam dire il vero, la ritroverremo

a) *Murator. Antiq. Ital. Medii Ævi Tom. III. Dissertat. XXXIV. col.* 28.

Digitized by Google

nell'età noſtra, poco men che comune tra Noi, tra' quali il guſto per gli ſtudj del Diritto Pubblico, e dell' Arte Diplomatica non ſi è introdotto, ſe non dopo che, laſciando queſto Regno di eſſer Provincia, e innalzati alla bella ſorte di aver preſente, proprio Re, Padre, e Signore, più anche de' cuori, che delle perſone, ſi conobbe, che a illuſtrare il noſtro Foro, uopo era ingrandire e nobilitar le noſtre idee, migliorare i noſtri ſtudj, e ſollevarci nel modo di penſare ſopra la più baſſa, riſtretta, meſchina maniera, che vi era ſtata in voga per l' addietro. Baſtava prima, che ſi produceſſero Carte, Diplomi, e Privilegj, ſopratutto ſe uſcivan da' Monaſtici Archivj, perchè trovaſſero preſſo tutti quella venerazione e riſpetto, con cui ſi rende omaggio alle coſe, che più infallibilmente ſi credon vere: ma oggidì con molta agevolezza ognun sa, che in ogni età, e preſſo ogni Nazione, vi ſieno ſtati nel Mondo Uomini nati a ingannar gli altri per mezzo di falſe Carte e Diplomi.

Felice perciò la Gioventù ch' è venuta in tempi, in cui cominciando, donde Noi abbiam finito, con agevole ſpedito cammino, ſi vede anelare al conſeguimento di ogni più nobile ſcienza! Quanti eran quelli, che conoſceſſero *Pietro delle Vigne*, o il *Goldaſto*, per eſſer informati di quel che ſotto gli occhi di un Federico II. ſeppe fare un Monaco, falſificandone le Carte, e i ſigilli? (a) Quanti eran quelli che nel Foro s'impacciaſſero coll' opere di *S. Bernardo*, per leggervi: *periclitati ſumus in falſis Fratribus, & multæ literæ falſatæ, ſub falſato ſigillo noſtro, in manus multorum exierunt?* (b) Non è il *Muratori*, che ci ha fatta veder colle ſtampe, la ſentenza di morte profferita in Roma contro al Medico *Alfonſo Ciccarelli*, che oltre aver coniato teſtamenti, e altre ſcritture a favor di queſta e quella privata famiglia, ardì formare un iſtromento ſotto nome dell' Imperator *Teodoſio il Grande*, col quale veniva a confermare la tanto diſcreditata donazione dell' Imperator Coſtantino? (c) E pur di queſta donazione, ne' giovanili noſtri anni, alcuni Maeſtri di Legge, chioſandoci il *Proemio degl' Iſtituti*, c' inſegnavano a diſputare, ſe aveſſe potuto, o no farla quel Principe; ma forſe ardivan inſegnarci a dubitare, ſe foſſe vera, tuttochè gli Annali del

(a) *Petr. de Vineis Epiſtol. XXII. Lib. V. & apud Goldaſt. Imperial. Conſtitut. Tom. II. Reſcrip. XIX. pag.* 57. (b) *Div. Bernar. Epiſt.* 284. & 298.
(c) *Murator. nella Raccol. delle Scritture per le Controver. di Comacchio Tom.* 2. *pag.* 188. *Ediz. di Francfort dell' anno* 1713.

Digitized by Google

del *Baronio*, non dovevan eſſer loro ſconoſciuti? (*a*) Quanto ha, che ſiamo ſtati da uomini di chiariſſimo nome dell'Ordine Benedettino, e della Compagnia di Gesù, mercè le loro nobili letterarie conteſe, addottrinati a non creder ſempre illibata la fede de' Monaſtici Archivj, per le antiche Carte che vi ſi conſervano? Quanto è che dal *Germonio*, dal *Papebrokio*, dall' *Arduino* abbiam ſaputo che l'Arte di coniarne delle falſe abantico, e ſoprattutto dal Secolo XI. in poi, aveſſe preſa una gran voga, non ſolamente tra' Monaci e Preti, ma benanche tra' Secolari, Notaj, Scrivani, Maeſtri di Scuola, e ſin anche tra le donne? (*b*) Quanto ha che il *Mabillon*, grande, e ammirabile Maeſtro dell' Arte Diplomatica, la di cui memoria ſarà eterna nel Mondo, sì per la rara pellegrina ſua Letteratura, che per tanti, che avranno di che lodarſi, o dolerſi di lui, con regola generale, ci ammaeſtrò a mettercene in guardia, col dire: *Collegia prope nulla, pauciſſimas Eccleſias, aut Familias immunes eſſe a ſpuriorum Inſtrumentorum labe, ut a mendacio, nemo hominum?* (*c*) Ma ſe di ciò ſi potrebbon oggidì rintracciar le pruove tra tutte le Nazioni, ſin anche tra'Mandarini della Cina; (*d*) per l'addietro però ſcandaloſiſſima coſa reputata ſi ſarebbe il ſoſpicare, che aveſſe potuto penetrare ſin dentro gli Archivj di Santi Anacoreti una peſte cotanto deteſtabile. So che ſenza ſtento molti per propia ſperienza mi accorderanno, che le opere di queſti, e altri valentuomini in materia di Arte Diplomatica, ſe oggi non ſon comuni a tutti, pochi anni ſono, eran quaſi a tutti ignote, e appena qualche una o due copie in queſta Città ſene conſervavano, per ſingolar pregio delle più ſcelte pubbliche o private Biblioteche. Or ſenza le lodevoliſſime loro fatiche, ancorchè ſi aveſſe voluto dubitar della fede e verità di Carte e Diplomi, che per antichi ſi ſpacciavano; chi ſapeva o potea ſapere, donde prendere i principj, i lumi, i mezzi, e le armi propie e aggiuſtate da ſcernere i veri da' falſi, per indi impugnarne gli Apocrifi, ſenza incorrer in pericoloſe traverſie e preſſo i Magiſtrati, e preſſo il Pubblico? Maraviglia dunque non fia, che in tante conteſe e liti, che hanno avute i Certoſini ne' Regj Tribunali di queſta Città, quantunque ſienſi ne' proceſſi adottati nomi da farci credere, che ſi foſſe dubitato della verità delle loro Carte; ſieſi poi la coſa ridot-

(a) *Vide Annal. Baron. ad an. Ch.* 324. *n.* CXVIII. *ad ſeq. Tom. IV. Annal. Edition. Luc. an.* 1739. *pag.* 69. (b) *Germon. diſſert.* 1. *pag.* 28. *& ſeq. De Veter. Reg. Francor. Diplom.*
(c) *Joh. Mabillon de Arte diplom. lib.* 3. *cap.* 17. *n.* 10. *pag.* 242. (d) *The Modern Part. of an Univerſal Hiſtory from the Earlieſt Time compiled from Original Writers, from the authors of the Antient Part. Tom. VIII. edizione di Londra del* 1753.

Digitized by Google

dotta, a un mero formolario e ſtile di Procuratori, uſi a chiamar Cartole, ſin anche le più autentiche ſcritture de' lor Contraddittori; di modo che nell'eſame, che poi ſe n'è fatto, non ſi è andato più in là, che a ordinarſi la confrontazione della copia coll' originale. Ma trovataſene fedelmente traſcritta, l'una dall' altro, ſi andava per avventura più innanzi a eſaminare, ſe realmente foſſe o non foſſe, poteſſe o non poteſſe eſſere il Diploma contraſtato del Principe, a cui veniva attribuito? Si andava per avventura a diciferare, ſe eſſendo vera e fedelmente traſcritta la Copia, ne foſſe vero o falſo l' Originale; ovvero avea luogo la maſſima di chi diſſe, con avere avuto molti ſeguaci in appreſſo: *De eorum validitate amplius non eſt dubitandum, quoniam plenam fidem faciunt . . . & pro lege obſervari debent.* (a)

Il primo che io ſappia, ſi fu nel 1738. un Gentiluomo di Stilo, che da Avvocato della ſua Patria impreſe contro a'Certoſini di *Santo Stefano* a impugnare due lor Carte, al famoſo *Conte Ruggiero* attribuite, degli anni 1093. e 1094. eſaminandone i preteſi originali, con qualche lume di Critica Diplomatica, ajutandoſi colle regole della Cronologia, e della Storia a moſtrarle apocrife: ma il fece con tanta brevità e timore, che ſtampò in Meſſina la ſua *Allegazione*, che non ho potuta vedere, ma il ricavo dalla Riſpoſta che gli fece il ſuo Contraddittore (*b*) chiamandola: *miſerabile ſtraccio di quattro fogli, di falſità e di ſcempiaggini empiuti* (*c*). Ma che addivenne? Quegli che gli riſpoſe, volle il ſuo nome naſcondendo, imitare in parte la condotta di colui, che volendo confutare il Trattato del *Launojo*, circa la vera cagione della ritirata di *S.Bruno* nel deſerto, copriſſi ſotto il nome di *Ercole Commodiano*, per dirgliene delle tante, che quel diſgraziato ebbe a ſcrivere: *In eo ſupprimit nomen ſuum, quo facilius in meum, & ut ſibi videtur, magis impune graſſetur homo poſt homines natos maledicentiſſimus* (*c*). Così queſto Anonimo già nel ſecolo *Franceſco*, indi fra' Certoſini, Padre *D. Stefano Manfredi*, avendo al Gentiluomo di Stilo promeſſo *di dargli a volta a volta delle buone ſtincate, per conciarlo pe 'l dì di Feſta*, cacciò fuori colle ſtampe una riſpoſta, in cui riducen-

(a) *Vide Taſſon. de Anteſ. Alleg. pro Monaſt. S. Steph. de Nem. contra Univerſitatem Stili pag.* 245. *n.* 15.

(b) *Riſpoſta Apologetico-critica per la Real Certoſa di S. Stefano del Boſco al Fatto Iſtorico e Cronolog. di R. . . . . C. . . . . di Stilo pag.* 3. *&* 4.

(c) *Johan. Launoi. De vera cauſa ſeceſſus S. Brun. Tom. II. Par. II. Ejus oper. pag.* 326. *edit. Colon. Allobrog. an.* 1731.

Digitized by Google

cendo la *Satira Reale*, ch' è permeſſa nelle Conteſe Letterarie (*a*), a una Satira perſonale, anzi a un libello famoſo, che per quanto io ſo, da ogni Legge n'è proibito l'uſo, oltre averlo trattato da cima a fondo con mordaciſſima ſanguinoſa grazia *Bietolone*, *Calagnatore*, *Matto ſfrontato*, *Baccel da Vedove*, *Caparbio*, *Pazzo a bandiera*, *Moſca ſenza capo*, *Maſetto da Lamporecchio*, per renderlo ridicolo; di ciò non contento, paſsò a rinfacciargli di aver veſtito, e abbandonato l' abito religioſo, e finalmente a pubblicamente diffamarlo per nato di *razza di Schiavo*: coſe che ſe nulla contribuivano a difender la verità delle Carte al *Conte Ruggiero* attribuite, valſero a far sì, che i noſtri Tribunali perdeſſero in quel galantuomo, ingiuſtamente offeſo, un degno Profeſſore *magis triumphatus*, *quam victus*; e in controccambio acquiſtaſſero altre nuove Carte, non mai più per l'addietro vedute, che reſtaron ſenza riſpoſta.

Indi a due, o tre anni per altra ſtrepitoſiſſima cauſa inſorta tra la Certoſa, e i Cittadini della Serra, che ſi volevano ridurre ad *angarj*, e *perangarj*, furon queſte nuove Carte e Diplomi con ſomma franchezza, e come i più autentici documenti del Mondo, non poco felicemente adoperati contro a quei meſchini, da chi allora era nel più alto grado di ſtima tra' più famoſi Avvocati del ſuo tempo, che di là a non molto riſpettevole ſi reſe ne' più ſublimi poſti della Toga, ſenza trovar chi aveſſe ardito impugnargli, o perchè ſene conſideraſſe intollerabile la fatica, o perchè quei Cittadini, che volean procurare il ſollievo della propria Patria, ſi provvidero è vero di un Avvocato, ma quale il poterono trovare, corriſpondente alla miſera lor fortuna, che appena avendo domandato un compenſo di cencinquanta ducati per le ſpeſe, e fatiche da lui fatte, n' ebbe a ſoffrire una lite da quella Univerſità medeſima, la di cui libertà ſtava difendendo (*b*).

Soſtenute in tal fatta da due Valentuomini entro e fuori de' Chioſtri, le Carte Certoſine, ſarebbon per avventura paſſate alla poſterità intatte e illibate, e come monumenti degni della più alta venerazione del Pubblico; ſe non ſi foſſero ridotte le coſe a un ſegno, onde neceſſariamente ſi foſſe dovuto chiamarle a quell' eſame, a cui mai non erano ſoggiaciute *potentia utentium*, *& impotentia adver-*

(a) *Voyez Adrien Baillet Jugemens des Savans Tom. VI. des Satir. Perſonel. pag. 6. edit. d' Amſter. an. 1725.*

(b) *Atti ſeguenti per l' Univerſ. della Serra contro il Venerab. Moniſ. di S. Stefan. Novi Actuar. fol. 48. ad ſeq.*

Digitized by Google

versariorum, ed eccone in breve la storia.

Due poveri Cittadini della Serra *Domenico Ciancotti* Maestro Ferrajo, e *Santo Timpano* Maestro Pignattiere aveano fin dal mese di Agosto del 1751. mossa per via di Denunzia la più fiera lite, che la *Certosa di S. Stefano de Bosco* avesse mai per l'addietro sofferta, perchè avea le mire a torle tutto quel che possiede. Esposero con essa al Tribunal della Regia Camera: Che fosse una usurpatrice di sei Terre, per nome *Spatola*, *Serra*, *Montauro*, *Gasparrina*, *Montepavone*, e *Rivongi*, e di quante amplissime Giuridizioni fu delle medesime esercitavansi: Che quando anche si avesse potuto avverare la donazione, che dal *Conte Ruggiero* fattale si dicea, non conteneva però la Carta a lui attribuita veruna Concessione di Giuridizioni: Che quando anche si avesse voluto credere, che le conteneste per le altre, non potean distenderle alle due Terre di *Spatola*, e *Serra*, perchè *Spatola* era fuori la lega dal Conte a *S. Bruno* donata, e la *Serra* non era stata peranche in quei tempi edificata: Che a sciogliere queste difficoltà non potessero giovare le conferme, che se ne trovavan fatte dall' Imperator Carlo V. e dal Re Cattolico Carlo II. sì perchè nè l'una, nè l' altra avean potuto confermare quel che lor non era stato mai dal Conte donato, sì anche perchè in quella di Carlo II. essendosi quel Cattolico Re di chiara memoria dichiarato di confermare, *modo prout infra*, cioè a dire: *Fidelitate, samen nostra, Feudali quoque servitio, sive adoba, nostrisque aliis, & alterius cujusvis juribus semper salvis, & reservatis*; non avendo in adempimento di questa condizione mai i Padri Certosini per esse pagato nè adoe, nè rilevj, doveansi al Real Erario le Terre colle usurpate giuridizioni incorporare, a conto di ciò, che gli era dovuto, conchiudendo, doversene frattanto procedere al sequestro, per abilitargl'in tal modo a poter verificare le cose dinunziate (*a*).

Su di una tal Dinunzia essendosi di ordine del Tribunale formata una lunghissima relazione dal Razional del Cedulario di quel tempo (*b*), ci riportò tutte le Carte, e Diplomi, e Decreti, de' quali si era per parte de' RR. PP. Certosini fatto uso contro a' Cittadini della Serra nella causa delle *angarie*, e *perangarie*; ma, restonne da tanta divozione, e santo orrore quel buon vecchio sopraffatto, che anzi di vedere menomissima ombra di ragione a fa-

(a) *Acta pro Reg. Fisco, & Denunciant. cum Venerab. Cartus. S. Stephan. de Nem. fol. 2. ad 3.* (b) Ivi *a fol. 59. ad 132.*

Digitized by Google

favor del Fiſco e de' Dinunzianti, o menomiſſima differenza tra le liti altre volte trattate e deciſe tra la Certoſa, e altri Dinunzianti; gli parve di bene, ſantamente conchiudere, che la dinunzia fatta da *Santo Timpano*, *e Domenico Ciancotti*, non era già di nuova, ma ſibbene di cauſa altra volta deciſa, che fu quanto dire che nè eſſi, nè con eſſi il Regio Fiſco, meritaſſero altra volra ſentirſi nelle già ſpente loro ragioni (*a*).

Non eran che pochi meſi, che la Clementiſſima Real Munificenza mi aveva onorato della carica di Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, quando in virtù di Sovrano comando de' 31. Maggio 1753. per lo acceleramento di queſta cauſa (*b*); mi ebbero a venire ſotto gli occhi per la prima volta, per mezzo di queſta Relazione, le tante Carte, e Diplomi della *Certoſa di S. Stefano*. A dir candidamente il vero, colla lor moltitudine mi atterrirono, conſiderando quel che mi avrebbe avuto a coſtar di tempo e fatica, il farne quel ſerio e minuto eſame che meritavano. A ogni modo per non mancare a' miei doveri, eſſendomi accorto, ch' erano finanche ſforniti di quella legale autenticità, che regolarmente ſi ricerca nel Foro, perchè vi aveſſero potuto far qualche pruova, ſe non altro, nella eſtrinſeca lor forma, ſenza la quale ſi battezzano allo ſtante per cartole, di ogni fede immeritevoli; mi parve giuſto il domandare, che n' eſibiſse gli Originali: e perchè a volergli anche ammetter per veri, ſenza vedergli, pur dal tenore delle lor Copie, conceſſione veruna delle preteſe giuridizioni non ſapea ravviſarvi, a riſerba di una ſola attribuita a *Ferdinando I. d' Aragona*; ſtimai poter altresì domandare, che mi ſi accordaſſe frattanto, il ſequeſtro de' corpi denunziati: ma il Tribunale ſulle mie iſtanze, ſtimò ſoltanto ordinare a' 9. Settembre del 1754. *Infra dies viginti Venerabile Monaſterium Sancti Stephani de Nemore, exhibeat omnes Scripturas Originales, contentas in relatione magnifici Rationalis ad finem providendi, ſalva proviſione facienda ſuper petito ſequeſtro* (*c*).

Punto a' Padri Certoſini un tal decreto non piacque, onde ne portarono il rimedio della reſtituzione *in integrum* (*d*); accompagnandovi a ſoſtenerla una Scrittura data alle ſtampe, in cui, ſenza punto entrare nel merito delle Carte e Diplomi, con molta deſtrezza, ſe ne riduſſe la difeſa contra le domande Fiſcali, nel ponde-

(a) *Acta pro Reg. Fiſco & Denuncian. cum Venerab. Cartuſ. S. Steph. de Nem. fol. 59. ad* 132. (b) Ivi *fol.* 55. (c) Ivi *fol.* 173. (d) Ivi *fol.* 175.

Digitized by Google

rare la forza delle cose a di lei favore di tempo in tempo negli anni 1544. 1703. e 1705. giudicate. In risposta, con altra mia lunga istanza, feci vedere, qual conto si dovesse o potesse avere di tali vantate lor decisioni, e tralasciando di minutamente squittinar le più antiche lor Carte, mi contenni a dare un saggio del tristo conio della più recente, attribuita a *Ferdinando I.* unica e sola, che se fosse stata vera, avrebbe potuto dare qualche miglior colore alle loro pretensioni (*a*). Quindi odoratosene il merito, e della eccezione delle cose giudicate, niun conto tenendo il Tribunale, sì perchè eran cadute sopra altri punti, sì anche perchè riguardavan giudizio di *Possessorio*, e non già di *Petitorio*; a' 13. Settembre del 1755. diè sulla causa *termine ordinario* (*b*), contro il quale non essendosi verun rimedio prodotto, e ostinatasi saviamente la Certosa a non voler esibire gli originali delle Scritture presentate, perchè chi ne sostenea le parti, per avventura troppo ben ne conoscea il valore, e non credendo aver io bisogno di maggiormente insistere, perchè ubbidisse, mentre da questa sua renitenza, risultava una presunzione di buona ragione a favor del Fisco; parvemi che fin anche colle copie, avrei avuto tanto in mano, da farne conoscere l'insussistenza; restò ben presto compilato il termine, senza farsi veruna pruova, nè dall'una, nè dall'altra parte.

Ma mentre erasi per venire alla decisione della causa, ordinò la Maestà Sua al Tribunal della Camera, che dall'Attual Razionale del Cedulario *D. Giovanni Bruno*, se gliene dovesse formare una distinta relazione, per volerne preventivamente conoscere il merito (*c*). Tentò, ma invano, presso l'Augusto Trono, opporvisi la Certosa (*d*), perchè con molto buon disiderio avrebbe voluto, che altri non venisse a dimostrare, quanto poco si era nel 1751. compreso lo stato della presente controversia, e la natura de'decreti della Regia Camera, che a di lei favore si vantavano, come con somma esattezza e precisione si fece dal diligentissimo testè nominato attual Razionale del Regio Cedulario, nell'anzidetta a lui ordinata relazione, che alla M. S. presentata, ordinandone la stampa, la rimise al Tribunale, per averla a tener presente nella decisione della causa (*e*), a cui era stato destinato il giorno 8. di Agosto dello scorso anno 1758. Ma ecco uscir dalle stampe, colla data del 1. nuova inaspettata voluminosa Scrittura, di dugento novantotto facce, oltre 72. altre pe'documen-

(a) *Acta pro Reg. Fisc. & Denuncian. contr. Ven. Cartus. fol.* 183. (b) Ivi *fol.* 198. (c) Ivi *fol.* 237. (d) Ivi *fol.* 242. & 244. (e) *Relazione del magnif. Razionale del Reg. Cedul. fol.* 86.

Digitized by Google

menti, a cui l'Autore, nuovo Avvocato della Certosa, de'più dotti ed eloquenti, che oggi il Napoletano Foro illustrano, diede per titolo: *Difesa degli antichi Diplomi Normannici spediti a favore della Real Certosa di S.Stefano del Bosco ec.* Venutami in mano per la di lui gentilezza e onestà ben conosciuta, tre giorni prima, che si avesse a decider la causa, se mi avesse o no sorpresa, il lascio pensare, a chi legge; e tanto più lo fui, quando tre giorni dopo, a quel medesimo stante, che si dovea decidere, seppi che altre nuove Scritture riguardanti la decisione, di una causa tra il Principe di Squillaci, e i RR. PP. Certosini, cominciata nel 1530. e decisa nel 1542. rapportata dal Reggente *Revertera*, quantunque estratte dal Regio Archivio fin da' 5. Gennajo del 1754. si eran presentate a' 2. del medesimo mese di Agosto del 1758. (*a*) L'averle per quattro anni tenute nascoste, l'aver domandato licenza per estrarla dall' altro mio veneratissimo Collega, il Signor Marchese Mauro, per non rendermene avvisato, il non averne al Razional del Cedolario, nè a' Dinunzianti comunicata la giuridica notizia, com' era giusto e convenevole, fu un' arte propria di certi infelici Procuratorelli, usi a far le chiose, sotto nome di condotta di Causa, a' versi di chi disse:

Vincasi per fortuna o per inganno,
Il vincer sempre fu laudabil cosa:

poichè scarseggiando di ragione, a dispetto della giustizia, cercan procurar vittoria a' lor Clienti, studiandosi, come avvenne, coglier vantaggio per via di sorprese, non solamente sulla mia debolezza, ma benanche sull' avvedutezza e dottrina di un intero Supremo Magistrato. Ma come gli ordini della M. S. eran troppo precisi, che in ogni conto si dovesse agli otto di Agosto la causa decidere (*b*), non parendomi opportuno, che a mia istanza si trasgredissero, mi adattai al meglio che seppi, a resistere alla impetuosa improvisa piena, che mi era venuta sopra. Affinchè però ben s'intenda la sentenza che uscinne, e quelche indi si avrà a dire, giova premettere i seguenti punti, a' quali il Razionale del Cedulario ridotta avea la controversia tra il Fisco, e la Certosa.

I. *Dovrà esaminarsi e decidere, se il Termine ordinato dal Tribunale a'* 13. *Settembre* 1755. *sia, siccome la Certosa pretende, caduto sopra l'eccezione* rei judicatæ, *o pure sopra le vicendevoli cose dedotte, come si pretende dal Regio Fisco e Denunzianti.*

II. *Dovrà decidersi, se la Terra di* Spatola *sia o no compresa nelle*

(a) *Acta pro Reg. Fisc. & Denunc. contra Vener. Cartus. fol.* 283. *ad* 288. (b) Ivi *fol.* 280.

Digitized by Google

due miglia, che formano la lega conceduta dal Conte Ruggiero a S. Bruno nel 1090.

III. Se la Terra della Serra, *che fu edificata più di cento anni dopo detta Conceſſione, ſia o no uſurpata.*

IV. Se le cinque Terre Spatola, Serra, Bivongi, Gaſparrina, *e* Montauro *ſieno devolute alla Regia Corte, per non eſſerſi taſſate nel Cedolario, giuſta la clauſola appoſta nella confirma del Re Carlo II. nel* 1666.

V. Se le Giuridizioni di prime, e ſeconde Cauſe Civili, Criminali, e Miſte ſieno compreſe nelle prime Conceſſioni, non oſtante che in eſſe non ſe ne faccia menzione.

VI. Se i corpi Giuridizionali di Zecca di peſi, e miſure, di Portolania, Bagliva, Piazza, Scannaggio, Catapania, Doana, non eſpreſſati in dette Conceſſioni, ſieno o no in eſſe compreſi.

VII. E per ultimo: Se i Feudi di Montepavone, *e* Saginario *debbano incorporarſi a beneficio della Regia Corte, e condannarſi il Real Moniſtero di S. Stefano del Boſco a reſtituire i frutti, malamente percepiti, qualora non ſi dimoſtri eſiſtente la linea di Pietro Paolo Tucci (a).*

Tutti, a riſerva del primo, che riguarda più l'ordine, che la giuſtizia della Cauſa, ſembrano appoggiati ſulla idea della verità delle Carte della Certoſa di *S. Stefano del Boſco*, perchè non iſtimando della ſua incombenza, l'entrare a eſaminare, ſe vere o apocrife foſſero, parlonne ſoltanto colla condizione, ſe mai vere foſſero, avendone laſciato il carico all'Avvocato Fiſcale, il quale in quel turbine di Allegazioni ſtampate, e di nuove Scritture preſentate ſul momento che avea la cauſa, a deciderſi; non mancò di far le ſue parti, per dimoſtrare quanto quelle apocrife foſſero, e fuor di ſtagione l'allegata deciſione del *Revertera*; ma ſuccedette quel che regolarmente ſuol accadere, che:

Segnius irritant animos demiſſa per aures,
Quam quæ ſunt oculis ſubjecta fidelibus——

perchè vi ha molti tuttavia de' Signori Giudicanti, che mi renderanno autorevole e fedeliſſima teſtimonianza, che più che le mie voci, valſero le coſe che ſcritte e ſtampate, tumultuariamente ſi eran dovute da eſſi leggere, fra lo ſpazio di tre o quattro giorni. Quindi fu, che la più parte di eſſi, punto non entrando nell'eſame della verità delle Carte, ma attendendo alla deciſione del Re-

(a) *Relazione del magnifico Razionale del Reg. Cedul. fol.* 85. *& a t.*

Digitized by Google

Revertera, colla quale a riguardo de'Casali di *Montauro*, e *Gasparrina* (a), si era detto nel 1542. spettare alla Certosa *omnimodam Jurisdictionem cum mero, & mixto Imperio*, nelle prime cause, concorse a crederla adattabilissima, come *in causa status*, agli altri Casali dalla medesima posseduti, onde venne a formarsene la seguente sentenza.

Regia Camera declarat jurisdictionem secundarum causarum Civilium, Criminalium, & Mixtarum in Terris Spatulæ, Serræ, Bivonci, Montauri, & Gasparrinæ, esse incorporandam in beneficium Regiæ Curiæ, una cum fructibus, seu proventibus perceptis, pro quantitate, & tempore liquidandis, pro qua liquidatione facienda, in biduo audiantur Fiscus, & Partes: respectu vero primarum causarum, Civilium, Criminalium, & Mixtarum in prædictis Terris, absolvatur Venerabilis Carthusia S. Stephani ab impetitis per Regium Fiscum, & Denuntiantes: Cætera vero corpora jurisdictionis Siclæ Ponderum & Mensurarum, Portulaniæ, Catapaniæ, Scannagii, Bajulationis, Plateæ, & Dohanæ, incorporentur, una cum fructibus, in beneficium Regiæ Curiæ, a die petitionis factæ in anno 1751. pro quantitate liquidanda, pro qua liquidatione facienda, in biduo audiantur Fiscus & Partes. Respectu vero feudorum Montispavonis & Saginarii, Venerabilis Cartusia Sancti Stephani de Nemore infra mensem doceat de existentia lineæ, qu. Pauli Tuccio, alias providebitur super sequestro. Et demum respectu aliorum deductorum, & contentorum in instantia Regii Fisci, & relatione magnifici Rationalis Bruno, absolvatur Venerabilis Cartusia ab impetitis pro parte Regii Fisci, & Denunciantium (a).

Dal tenore di questa sentenza, troppo chiaramente si vede, con qual soda ragione avesse il Fisco cercato reintegrarsi alla Real Corona le Giuridizioni usurpategli dalla *Certosa di S. Stefano*, e per poco che vi si rifletta, da chi sa le Leggi del Regno, allo stante vedrà, che senza la sorpresa fatta al Tribunale, colla decisione del *Revertera*; avrebbe per la Giuridizione delle prime Cause Civili, Criminali e miste, deciso *ex identitate rationis*, lo stesso, che avea deciso per tutte le altre: poichè ugualmente di queste, che dell' altra, niuna concessione si legge nelle Carte, che dalla Certosa si eran prodotte. Quindi fu che pervenutane la notizia alla M. S.

di

(a) *Reverter. dec.* 391.
(b) *Acta pro Reg. Fis. & denun. cum Vener. Cartus. S. Steph. fol.* 283. *ad* 288.
(c) *Ivi fol.* 291.

Digitized by Google

di là a poco ſerviſſi mandare il ſeguente ordine alla Regia Camera. *La cauſa vertiente entre el Regio Fiſco y la Cartuja de S. Eſtevan del Boſque, por la Denuncia que hizieron Domingo Ciancotti y Santo Timpano, en puncto a las muchas Juriſdiciones y Cuerpos Juriſdicionales uſurpados de la miſma Cartuja, ſin titulo alguno, ſobre los cinco lugares de Spatula, Serra, Bivongi, Montauro, y Gaſparrina, que ſe ha tratado y ſentenciado en el Tribunal de la Camera, el dia ocho de eſte mes; Manda el Rey, que en el proprio Tribunal de la Regia Camera, ſe revea y examine, en grado de Reviſion, admittiendo la Inſtancia, que a eſte effecto hiziere el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio D. Franciſco Vargas Machucca, en cuia Reviſion deſtina S. M. por Miniſtros Adjuntos a los Conſejeros D. Joſeph Romano, al Marques Ulloa, y a D. Tiberio de Fiore . . Palacio 24. Agoſto 1758.* (a).

Or ſe i doveri di ogni oneſto Avvocato di privata perſona, ſono riſtretti tra due cancelli, da' quali non ſi può uſcire, ſenza conculcar le Divine e Umane Leggi, l'uno, di nulla celar delle ragioni, che a colui, che ſi difende, appartengono, l'altro, di non muover, ſenza ragion veduta, lite a chicchefſia: e ſe tra queſti cancelli medeſimi, oltra ciò che dettan le voci della coſcienza, e del propio onore, anche più religioſamente di ogni altro, deeſi contenere, chi ha l'onore di Avvocato del Re, perchè con eſpreſſa penal legge, gli vengon dall' Imperator *Coſtantino* preſcritti: *Fiſcus pœnas metuens, caveat ne Fiſcalia commoda occultet, neve ullo negotio exiſtente, Privatis audeat calumniam movere* (b); non vi è chi non vegga, quanto indiſpenſabil coſa per me ſia, il fare a tutto queſto Pubblico paleſe, che per adempiere i doveri della mia carica, nell' eſeguire colla dovuta oneſtà il Sovrano Comando, uopo mi ſia far sì, che ognun conoſca, che *Nec Fiſci commoda occultem, nec ullo exiſtente negotio, privatis calumniam moveam*. Siamo ſotto gli occhi di un Re, alla di cui Mente Sovrana, con amichevole concordia, ſervendo da fedeli ancelle, la giuſtizia e la pietà, non contento, che i ſuoi Magiſtrati ſien perſuaſi della giuſtizia della ſua Cauſa; comanda inoltre, che il Pubblico ſiane anche appieno informato, affinchè per la ſantità de' Religioſi, che vi ſono intereſſati, per la moltitudine delle Carte e Diplomi dal loro Archivio prodotti, per quattro allegazioni uſcite fra pochi anni da mani maeſtre, l'una più dotta dell'

(a) *Acta pro Reg. Fiſ. & Denuncian. contr. Venerab. Cartuſ. &c. fol.* 232.
(b) *L.* 3. *Cod. de Advocat. Fiſci.*

Digitized by Google

dell'altra, e colle ſtampe pubblicate per ſoſtenergli, ſenza che ſinora vi ſi ſia data riſpoſta; non ſi venga, ſe non a credere, alla peggio a ſoſpicare, o che naſconder ſi vogliano le ragioni da promuovere i vantaggi del Fiſco, o che capricciosamente ſi vogliano i Privati dal Fiſco inquietare. Ed ecco il motivo, per cui il Fiſco *undique laceſſitus*, non ha più dovuto, come *Salluſtio* altra volta diſſe, *reticere*, *ne quis modeſtiam in conſcientiam duceret*.

Dura invero, faſtidioſa e malagevole riuſcirammi l'impreſa, a cui mi accingo, di bene informare e i Magiſtrati e il Pubblico della vanità delle tanto vantate Carte, che al Fiſco ſi oppongono: poichè non ſi tratta di averne a eſaminar una o due, ma ſibbene delle dozzine: e quelle ſole, che ſi è ſervita la M. S. rimettermi, poſte come in un Arbore Genealogico da' Denunzianti, per preſentargliele, come falſe, non ſon meno che dieciotto, e ſe a eſaminarne un pajo, ſi ricerca la ſeria e non interrotta applicazione di meſi e meſi; a eſaminarne le dozzine, vi vorrebbon certamente anni e anni. Or chiunque sa, coſa ſia la carica di un Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, ſa puranche, che per qualunque menoma ſtraordinaria incombenza che gli ſopravvenga, uopo è che rubi alla notte l'ore del ſonno, per non ſottrarre quelle del giorno alle ordinarie e correnti pubbliche ſue occupazioni.

Come dunque ſi farà a trovare non dico anni, non meſi, non giorni, ma qualche ore almeno diſoccupate, e da altri pubblici e ſempre graviſſimi affari non interrotte, per uſcir con riputazione da tante difficili intricatiſſime quiſtioni, che ſi avranno a eſaminare? Ma manca ſoltanto il tempo? No. A chi ſi vuol mettere a eſaminare antiche Carte e Diplomi: *Magna prudentia, eruditione, & moderatione ſumma opus eſt, ut vetera inſtrumenta, legitime examinentur, nec cuivis illotis manibus, id tentandum*: mi avverte per la penna del più illuſtre ſperimentato Maeſtro dell'Arte Diplomatica della Francia, l'Avvocato de' Certoſini (a). Or francamente, ſenza che altri me lo dica, dichiaro, che mi manca appunto, tutto quel che mi biſognerebbe, per non atterrirmi dall'entrare in lizza, con chi da grande e dottiſſimo Uomo, quale il pubblico univerſal conſenſo lo confeſſa, ſi ſpiega aver eſaminate quelle della Certoſa di S. Stefano: *Colle regole più eſatte della Critica Diplomatica, onde non ſolamente riceveſſero una volta per ſempre, quella fermezza e pregio che meritano, per la lor verità eſtrinſeca e intrinſeca,*

(a) *Diſeſa de' Privileg. Normann. fac. 26.*

Digitized by Google

ſeca, ma ſerviſſero di lume e baſe ſicura a ravviſare, tra le tenebroſe oſcurità di que' tempi, e a diſcernere i veri dagli apocrifi, e in queſta guiſa ſi deſſe principio all' Arte o ſcienza Diplomatica del noſtro Regno (a). Siam dunque al principio dell' Arte o Scienza Diplomatica del noſtro Regno, dice chi ne ſa aſſai, e che dirò io, che non ne ſo nulla? ma che perciò? dura pur ſia, faſtidioſa, malagevole, intricata, quanto mai ſi voglia, l'impreſa, a cui mi eſpongo; gli Ordini Sovrani della M. S. ſi hanno da eſeguire. Buon per me, che a eſeguirgli, non mi tocca a ſtender ardimentoſo le mani, alle coſe più prezioſe e dilicate de' gabinetti di queſta nobiliſſima Arte o Scienza, che ſoltanto ſi aprono a' più ſublimi e pellegrini Ingegni: imperocchè le Carte e Diplomi, che ſi hanno a impugnare, non ſon di quelli *tanta arte, ingenioque conficta, ut in iis dijudicandis aqua hæreat ipſis etiam Criticorum acutiſſimis*; ma ſibbene di quelli, *in quibus, vel Tyronis Critici oculus impoſturam animadvertere poteſt* (b): perchè vi ha coſe così tonde e groſſe, che il ſolo buon ſenſo le rende acceſſibili, anche a chi non oſa andar più in là del cortile. Finalmente nella gloria di aver eſeguita la Real Volontà, con varj ſuoi Reſcritti manifeſtatami, altro male non potrà avvenirmene, ſe non che di averſi a dire, che una mala Cauſa ſia ſtata da Valentiſſimi Uomini difeſa, e la buona da un Uom deboliſſimo, e meritevole perciò di qualche compatimento, ſe nell'unico oggetto di rintracciare il vero, abbia per raggiungerlo, camminando *inſuetum per iter*, preſi anche notabili abbagli in un Volume, in cui di tante coſe tocca a favellarſi, e tante dottrine, documenti, e teſtimonj a impugnare o ſoſtenere, quanti ſene vedranno da chiunque avrà, o la bontà, o la neceſſità di leggerlo.

Tutte le quattro di ſopra accennate Allegazioni faranno l' oggetto del mio travaglio, qualunque mi ſia per riuſcire, ma la parte principale occuperalla quella dell' *Anonimo Certoſino*: perchè oltre eſſer più ricca delle altre di Carte e Diplomi, è più atta di ogni altra a ſedurre, chi ſpenſierato la legga nella ſua *Riſpoſta Apologetico-critica*. Egl' in difeſa della ſua Certoſa, involve così a propoſito di maledicentiſſima grazia, di ricercate erudizioni, di un nuvolo di Autori or di chiaro, or di oſcuro nome, il ſuo diſcorſo, che rieſce ben difficile a ravviſarvi l'artefizio, con cui mettendo di continuo per principio, quel che viene in quiſtione proponen-

(a) *Difeſa degli antichi Diplomi Normanni faccia 7.*
(b) *Murator. Tom. III. Scriptor. Med. Ævi Diſſert. XXXIV. ſtatim in princ.*

Digitized by Google

ponendo in pruova di cose incerte e dubbie, cose ancor più incerte e dubbie, facendo mostra di punto non deviare con cose estranee dal suo cammino; con molta destrezza nasconde de' suoi ragionamenti, e della disperata sua Causa la debolezza. Ei non cura le Dinastie de' Normanni, non s' imbarazza a cercar, di quante miglia possa essere una lega, non s' affatica ad assodare, che vi sia stato un *Lanvino*, e un *Lauduino* tra' compagni di *S. Bruno*, non s' impaccia a esaminare, cosa sieno i *Villani* o *Raccomandati*, quale la differenza tra la *Giuridizione Patrimoniale*, e *Territoriale*; quanto possibili le *Visioni*, e cose simili, tutte belle e buone a saversi, quando se ne cercasse la notizia, posti per veri i privilegj, ma fuor di stagione, quando ancor di essi la verità assodata non siasi. Quindi dovendo mostrargli apocrifi, per necessità debbo andar per le orme da lui segnate; e come ei cogliendo vantaggio sull' avergliene taluno di essi il suo Contraddittore accordato per vero, colle stesse sue armi cercò batterlo in rovina; così tocca a me l' esaminargli dal primo fino all'ultimo, per impugnarli tutti come Apocrifi.

Prima però che m' inoltri ad altro, mi dichiaro che di quanto sarò per dire contro la supposta lor verità, null'affatto debba, neppur da lontano, immaginarsi detto, per offuscar la gloria di un Ordine cotanto esemplare e rispettevole, quanto si è il Certosino. Scrivo con interna ferma credenza, che senza la somma santità, innocenza, e illibatezza di vita de' Religiosi, che lo compongono, e che si studiano, per quanto umanamente si può, a stare in una perfetta sconoscenza del Mondo; Carte Apocrife, nel loro Archivio di *S. Stefano del Bosco* mai non si sarebbono rinvenute. Francamente penso così, seguendo la bella riflessione che fa l' Abate *Lenglet de Fresnoi*, coll' accasione di rigettar per Apocrifa la visione di un certo Eremita della Sicilia toccante la dannazione di Teodorico Re d' Italia, narrata sull' altrui fede per vera dal Sommo e Santo Pontefice Gregorio il Grande: *Non vi è Uomo*, ei dicea, *per dotto e santo che sia, che possa assicurarsi di non aver mai a essere ingannato, e le persone le più oneste e virtuose sono anche le più facili a esserlo, perchè pensano cotanto vantaggiosamente del resto degli Uomini; che non si possono indurre a credergli capaci di voler per vie d' imposture e inganni, l' altrui bontà sorprendere* (a).

C Egli

(a) *Lenglet de Fresnoi: Recueil des Dissertations, Anciennes, & Modernes sur les Apparitions &c. Tom. I. Par. I. pag. 61.*

Digitized by Google

Egli è certo che gli Artefici di così indegno meſtiere, non mai vi ſon meglio riuſciti, che quando al lor diſegno han veduto concorrere la difficoltà di ſcovrirſi le loro impoſture, colla ſemplicità e credulità delle perſone, che han preſe di mira, per ritrarne profitto ingannandole. Illuſtre eſempio me ne ſia la ſempre celebre famoſa Univerſità di Bologna. Quali feſte non ſi fecero, quali ſegni di gioja non ſi diedero, quando fulle preſentato un diploma attribuito all' Imperador Teodoſio il Grande, con cui ſi facean vedere le ſue ſcuole niente meno antiche del 433? Non ſi ſtimò degno di conſervarſene la memoria eterna a' Poſteri ſu de' marmi inciſa entro una famoſa Baſilica? e pur falſo era quel Diploma, e tanto falſo, *ut ſuſpicari quis poſſit conficta hæc potius de induſtria fuiſſe, ut Bononienſium Academia, vel nimia illorum credulitas exteris deridenda propinaretur:* ma qual altra vi fu ragione, onde francamente il Falſario s' induſſe a coniarlo di pianta? il modeſtiſſimo *Muratori* riſponde: *Quia cum nullus eſſet, aut eſſe poſſet tantæ rei authenticus teſtis, charta conficta nullo labore fuit, quæ magnificam & vetuſtiſſimam Academiæ illius inſtitutionem credulæ Genti ſuaderet, immo perſuaderet* (a). A Santi Anacoreti di fuori Regno arrivati in Calabria ad abitare nel 1514. un Moniſtero mezzo deſolato e diſtrutto, *ignaris hominumque, locorumque*, per proprio Iſtituto da ogni ſecolareſco mondano commercio lontani, tutti al Coro, alla vita contemplativa, agli ſtudj Aſcetici, e non ſo ſe molto o poco alla ſtoria profana, alla cronologia, alle antichità applicati, perchè loro per tali coſe non avanza tempo, incapaci di ſoſpicar negli altri quel male, che tra l' innocentiſſimi lor coſtumi ſono incapaci di penſare, non che di fare; qual coſa era più facile che dar a credere, che per eſſi vi foſſero Titoli, e Titoli ſpecioſiſſimi da riacquiſtare Terre, Feudi, Baronie, Giuridizioni, e Vaſſalli *Angarj* e *Perangarj* lor conceduti dal Conte, dal Duca, dal Re delle due Sicilie Ruggiero, da Guglielmo, da Tancredi, da Federico II. *cum nullus eſſet, aut eſſe poſſet tantæ rei authenticus teſtis* da facilmente ſmentire, chi cercava ingannargli? Che maraviglia, che vi ſieno ſtati, chi gli ha uccellati con Carte attribuite a quei Sovrani di molti ſecoli da noi lontani, la di cui Storia in oſcuriſſime tenebre involta ſi ritrova; ſe ve ne ſono ſtati di tanti così sfrontati, che non oſtante che vi foſſero *mille idonei teſtes* da convincergli dell' indegno cri-

(a) *Murat. Script. Med. Ævi tom. III. diſſert. XXXIV. pag. 22.*

Digitized by Google

criminosissimo loro ardimento, si sono avanzati talora, anche per guadagnar pochissimo danajo, a falsificar a nostri giorni, e farsi valer per vere fin le firme di persone viventi, come a dire di un Secretario di Stato, o di alcuni Ministri, anche capi di Supremi Magistrati? *si hoc in viridi, quid in arido?* Che maraviglia se sieno stati essi ingannati, se lo furon Uomini, che lontani da ogni particolare loro interesse, e colla sola mira d'istruire il Pubblico nella Storia de' bassi tempi, impiegarono i loro studj, i loro stenti, il lor argento a raccogliere, a intendere, a esaminare antiche Carte, da formarne degl'interi volumi, senza punto accorgersi, quanta paglia andava mischiata in quel che credean grano? Testimonj ne sono l'*Ughelli* (a), il *Goldasto*, il *Lunig* (b). Ma che addurre costoro in esempio? Vaglia per tutti l'ultimo loro dottissimo Avvocato, la di cui onestà è così nota, che se non fosse stato più che persuaso della Verità delle lor Carte, non ne avrebbe certamente intrapresa la difesa. Ei l'ha intrapresa da Maestro espertissimo nell'Arte Diplomatica, l'ha arricchita di quanto mai si può desiderare di più nobile, di più erudito, di più ingegnoso, a rilevarne il merito: e pure io credo non lusingarmi invano, che povera e sfornita, qual è in mano mia la difesa del Fisco, di tutti quelli ornamenti, e pregi, di cui va fregiata la sua; tanto pur varrà a dimostrare, che *aliquid humani passus est* in averle per vere sì dottamente sostenute.

Entro è vero a impugnarle, e pur mi vedranno appassionatissimo Scrittore per la vera gloria del sempre venerevole loro Santissimo Ordine, più che gli stessi suoi Avvocati. Essi soltanto intenti a persuadere al Mondo, quanto avesse fatto acquisto di cose temporali il Santo Umilissimo lor Fondatore; han perduto di vista, quanto vi ha di più sodo e certo nella sua vita, onde si ricava il costante disprezzo, con cui riguardolle, fuggille, rifiutolle. Laddove io nell'esame, che farò per farne, cercherò che i miei argomenti tutta la maggiore lor forza ricevano appunto dalle massime e dottrina del Santo agli altri da lui insegnate, e glorioſamente eseguite, allontanando da lui tutto ciò, che mal si può con esse accordare.

Chi la di lui storia con attenzione vorrà considerare, troveralla come divisa in quattro periodi, e cose tutte vere ne' tre primi, cose tutte immaginarie nel quarto. Vero nel primo, ciò che riguarda

(a) *Murator. ibid. col. II.*
(b) Vide *Ludewig Tom. I. Reliq. Manuscript. in præfat. Tom. 1. pag. 77.*

Digitized by Google

quel ch' ei fece nella Chiesa di Rems, per liberarla da un Arcivescovo Simoniaco: Vero nel secondo, ciò che riguarda la famosa sua ritirata ne'deserti di Granoble: Vero nel terzo, ciò che riguarda la sua partenza da Granoble, per occultarsi nelle Calabrie. Ne' due primi il vedrà un Santo, luminoso sempre tra'grandi e a tutti palesi e manifeste virtù: Nel terzo vi ravviserà la maggiore di tutte, che si fu l'umiltà; mercè la quale studiossi a nasconderssi in tal modo alle glorie e laudi del mondo, che appena si potesse sapere, come partito da Granoble, si fosse ritirato nelle Calabrie. Immaginario nel quarto, ciò che riguarda il tempo, che vi si trattenne, in cui anzi che vedervelo, qual sempre fu umilissimo Eremita, il ravviserà con lustro e prerogative straniissime, divenuto potente rispettevole Barone. Quel che se ne ha de'tre primi, è vero, perchè tutto si ha da limpidi sicuri fonti, dalla uniforme testimonianza di quanti vi sono stati da' tempi suoi fino a più di quattro Secoli dopo, Santi, celebri, dotti, e accurati Scrittori di ogni nazione, che di comun consenso innalzandone i meriti e le virtù, e descrivendolo come un miracolo perenne di profondissima umiltà, e di penitentissima vita; fecero sì, che Santa Chiesa nel principio del XVI. Secolo, senz' altro processo, il dichiarasse, quale il veneriamo, Santo Ornamento del Celeste Regno. Quello poi, che si ha dell'ultimo periodo, è immaginario, perchè tutto si è roba per quattro secoli, a ogni sorta di Scrittori, non che a Santa Chiesa sconosciuta, e in abbondanza uscita da un angolo delle Calabrie dal 1530. in quà, mercè la quale tra perenni contese, si è venuto finalmente a formare una nuova di lui storia, da persuadere al Mondo, che il suo trattenimento nelle Calabrie, anzi che tempo di occultazione, fu tempo in cui di se altre memorie non lasciò, che di corteggiana assistenza a'Principi Normanni, onde con luminosissima comparsa veniisse a esser riconosciuto per illustre Fondatore di Baronie nel Terrestre Regno.

Se dunque trovo che per lo corso di quattro secoli e più tra gli Scrittori di ogni qualità, condizione, Nazione, e Religione, e fin anche Certosini, che han parlato del glorioso Patriarca *S. Bruno*, de'quali si potrebbe tessere un Catalogo da formare un ben giusto volume, che tutti per la costante fuga da ogni ombra di temporale dignità e grandezza, l'han riconosciuto di comun consenso, per Santo, senza che neppur uno l'abbia mai riconosciuto per Barone, e Barone ornato di Regalie, e di tutte altre più superbe Giuridizionali

Pre-

Digitized by Google

Prerogative, che fienſi mai a' più potenti accordate, non dirò già ne' ſuoi tempi, ma ben anche ne' poſteriori a noi più vicini; che altro a nome del Fiſco, mi accingo a fare, ſe non che impugnare le Carte uſcite dalla Calabria di mano in mano dal 1530. in quà, appunto perchè il voglion far riconoſcere per Barone, e ſconoſcerlo per Santo? Chi dunque ſi avrà per migliore Amico di un Ordine cotanto riſpettevole, chi fiaſi ſtudiato a farne conoſcere il glorioſo Fondatore per un gran Santo, e non per un gran Barone, o chi ſi è ingegnato di farlo riconoſcere per un gran Barone, e ſconoſcerlo per un gran Santo?

Dividerò pertanto queſta mia ſcrittura in due Parti, e ciaſcheduna di eſſe in due Capitoli.

Darò nel I. Capitolo della Parte Prima la idea generale di quel ch'ei realmente fu ne' primi tre periodi della ſua vita, affronte di quel che ſi pretende che foſſe ſtato nel quarto, e moſtrerò brevemente inveriſimili e irriconciliabili colla ſua Santità e Iſtituto i Titoli, e Carte, che per arricchir la Certoſa di temporali grandezze, ſi pretendono a di lui favore ſpedite. Nel II. ſi addurrano e confuteranno le pruove eſtrinſeche, che a ſoſtenerne la verità ſi ſono immaginate, riguardo al tempo in cui ſi pretende, che foſſe nelle Calabrie venuto. Nel I. della Parte Seconda dallo ſteſſo lor tenore ricaverò gli argomenti, onde conoſcere che vere non ſieno. Nel II. ſi farà vedere, che ammettendoſi per vere, a ogni modo avrebbe avuto il Fiſco giuſti motivi da dichiararſi gravato dalla Sentenza della Regia Camera; quindi ſi conchiuderà, che apocrife eſſendo, creſce la ſua ragione, non ſolamente per domandarne la riforma, ma ben anche, per doverſi alla Regia Corona tutte, ſenza veruna limitazione, incorporare le uſurpate giuridizioni, poichè per eſſe ſi contende, ed eſſe formano il vero ſtato di queſta Cauſa, e ſon le coſe preſe di mira dal Fiſco, per ſoddisfarſegli tutto ciò che in vigor delle Leggi del Regno può giuſtamente in conſeguenza di tale uſurpazione domandare.

Dunque a ſaper qual ſia tra il Fiſco, e la *Certoſa di S. Stefano del Boſco* la cauſa, mi dirà taluno ſi hanno a formar libri? E ſi vuole, e ſi crede, che ſi abbiano a leggere? a tal ſegno giunge l'abuſo, che ſi vuol fare della pazienza de' Magiſtrati? della ſofferenza del Pubblico? Eravi biſogno di tattamellar tanto in una Cauſa, per la cui deciſione, a diſpetto di tante dozzine di Carte e Diplomi, baſtava ricorrere a una ſola Legge del Regno, ſcorta ſicura e fedele, con cui tante e tante di ſomiglievoli a queſta, e

per

Digitized by Google

per l'addietro, e a' noſtri tempi ſi ſon deciſe? Che dirò mai io in mia diſcolpa? Dirò che compatiſco i primi, come quelli che per ragion del loro impiego, volendone, come ſempre ſogliono, con maturezza e rettitudine giudicare, ſon obbligati a leggergli; ma in quanto al ſecondo, reſta in piena ſua libertà il diſporſi o a ſoggiacere, o a ſottrarſi a una tal pena. Ma ſe quelli per ſoddisfare a' loro doveri, e queſto alla propria curioſità, prima di condannarne la rincreſcevole odioſa mole, vorran compiacerſi conſiderare, che ſi ſcrive a favor del proprio Sovrano, con replicati ſuoi comandi: che ſi ſcrive per dimoſtrare, che con giuſtizia ſi domanda il doverſi reintegrare alla Real Sua Corona de' pregi e prerogative di ampliſſime giuridizioni uſurpate e traſfuſe negli Eremi e ne' deſerti: che ſi ſcrive, perchè vuole che la difeſa di ſua ragione non reſti occulta e ſepolta tra le mura di un Tribunale, ma ſibbene con ſerena fronte cammini e paſſeggi per lo gran teatro del Mondo, affinchè ognun la conoſca, ognun che il voglia, l' eſamini, tutti poſſano giudicarne: che ſi ſcrive dopo una Relazione di Real Ordine formata, e di Real Ordine ſtampata, che il nudo fatto e giudiziario proſeguimento della cauſa contenendo, pur compie un volume di 197. facce, la più parte delle quali viene occupata da Carte, Privilegj, e Diplomi dalla Venerabil Certoſa prodotti: che ſi ſcrive dopochè con quattro dottiſſime Scritture date alle ſtampe ſi ſon ſoſtenuti a favore della medeſima per veri, e contro di eſſa per falſi al Sovrano ſi ſono rappreſentati da' Denunzianti, che aſſiſtono per la cauſa: ſpero che diranno e i Magiſtrati, e il Pubblico, che dall' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, che ha ordini di eſaminargli, e deve impugnargli, perchè meritevoli di eſſere impugnati gli ritrova; non ſi può pretender che ſia breve in poche Carte la ragione del Re riſtringendo, col correr più che ſicuro riſchio di tradire colla cauſa del Re il proprio onore, e che perciò meriti anzi compatimento, che rimproveri di eſſer lungo, quando non può eſſer breve ſenza delitto.

Ciò non oſtante, quantunque io lor prometta batter ſempre, e ribadire uno ſteſſo chiodo, e non menargli mai fuor di ſtrada; non voglio laſciar di ſuggerir un modo, mercè il quale la Difeſa delle Ragioni del Fiſco ognun poſſi trovare breve, o lunga a ſuo arbitrio, a miſura che più o meno voglia iſtruirſene. Troveralla breve e riſtretta a pochiſſimi fogli, chi letti che avrà le Carte e Diplomi, che a favor di *S. Bruno* ſi pretendono

ſpe-

Digitized by Google

ſpediti, reſtando perſuaſo dal Capitolo I. della Parte I. che incompatibili e irreconciliabili ſieno colle ſue Maſſime, e col tenor della ſua vita; non curerà di andarſi a ingolfare nel minuto eſame, che ſe ne farà in appreſſo, per rigettargli per Apocrifi. Troveralla poi lunga, chi curioſo di ſapere, con quali mezzi e ragioni ſiaſi procurato far veder veriſimile e probabile, che un umiliſſimo Anacoreta foſſe divenuto un potentiſſimo Barone delle Calabrie; vorrà leggerne il II. e paſſare al I. della Parte II. Se poi tal altro vi ſia, che per non ſentirſi un palato acconcio all' arido ſapore di Critiche, e *Diplomatiche* Diſcuſſioni, di lancio vorrà informarſi, come ſulle Leggi e Polizia del Regno, ſull' uſo delle coſe giudicate, e ſul conſenſo degli Scrittori più accreditati nel Foro la Ragion Fiſcale ſi ſoſtenga; altro non ha a fare, che ricorrere all'Ultimo Capitolo, e di queſta maniera facendo, e io non mancherò a' miei doveri, e potrò luſingarmi, che non ſarà per eſſervi tra quanti vorran leggerla, nè chi poſſa lagnarſi di trovarla troppo breve, nè chi dolerſi di trovarla troppo lunga.

PARTE PRIMA.

Le Carte, Privilegj, e Diplomi, che vanta la Venerabile Certoſa di S. Stefano del Boſco non ſono veri, perchè irriconciliabili e incompatibili colla vera ſtoria e documenti delle ammirevoli virtù del Patriarca S. Bruno.

CAPITOLO I.

PEr potere con maturo conſiglio paſſare al particolare minuto eſame delle Carte Certoſine, uopo è formarſene prima una giuſta, chiara e generale idea ſul ritratto, che del Gran Patriarca *S. Bruno*, della ſua indole, qualità, coſtumi, e auſteriſſimo Iſtituto ci han fatto quei, che il conobbero ne' primi tre periodi della ſua vita, che io chiamerò ſecolo di verità, e quale lo ci han voluto dipingere coloro, che nol conobbero, e pur vollero dipingercelo ne' tempi poſteriori; che io chiamerò ſecolo di conteſe, i primi rendendolo oggetto di ſtupore e ammirazione alla gente più ſanta e umile della Chieſa, i ſecondi rendendolo oggetto d' invi-

dia

Digitized by Google

dia alla gente più ambizioſa e potente del ſecolo: perchè così poſto il ritratto, che ne fecero i primi a fronte all' altro, che ne fecero i ſecondi, ſi ravviſeranno cotanto tra loro diſſimili e difformi, che per poco vi ſi fiſſi attento l' occhio dell' intelletto, non ſi potrà fare a meno di confeſſare non eſſer poſſibile, che ſieno copie di un medeſimo originale.

Nel ſecolo paſſato graviſſima quiſtione ſi accese intorno la vera cagione, per cui quel gran Santo dal Mondo ſi foſſe ad auſteriſſima vita ritirato: imperocchè eſſendoſi dalla Sagra Congregazione de' Riti riformate le lezioni del *Breviario*, e fra le altre quelle, che riguardavano *S. Bruno*, preſe quindi motivo *Giovanni Launojo* di fare un opera (*a*), in cui lodando la ſaviezza e dottrina degli Eminentiſſimi Cardinali, che la componevano, impreſe a dimoſtrarla derivata dalle conteſe avute con *Manaſſe*, Simoniaco Arciveſcovo di Rems, e colla ſua vivaciſſima, del pari che dottiſſima penna, rigettò per una mera favola ciò, che da quegli Eminentiſſimi Cardinali ſi era dal *Breviario* riſecato, e dal Certoſino *Lorenzo Surio* nella di lui vita ſi era avuta per una vera ſtoria; cioè a dire, che *S. Bruno* ſi foſſe ritirato dal Secolo, coll'occaſione che ritrovandoſi in Parigi, e preſente allo ſpaventevole caſo di un morto Dottor della Sorbona, ch' era nella Chieſa per ſeppellirviſi, in tre giorni, l'un dopo l'altro, alzò la teſta dalla bara, per dir nel primo a quei che in Chieſa ſi trovavano: *Juſto Dei judicio accuſatus ſum*: nel ſecondo: *Juſto Dei judicio judicatus ſum*: nel terzo: *Juſto Dei judicio condemnatus ſum*: ed eſſendo ſembrato a quel Religioſo molto proprio queſto caſo a illuſtrar la vita del Santo, ci laſciò fino un ſaggio d' infernal Poeſia ne' verſi, che poſe in bocca a quell' anima infelice (*b*). In ſua difeſa contro del *Launojo* preſero la penna e l' Padre *Policarpo della Riviera* Certoſino, e due Padri della Compagnia di Gieſù, il *Rainaldi*, e di là a qualche tempo il *Colombi*. A ogni modo però, come d'allora in poi, trovaſi per comun conſenſo di quanti ſi hanno più dotti Scrittori abbandonata queſta opinione (*c*); l'abbandono anche io, sì perchè la veggo dopo l'anzidetta riforma comunemente abbandonata da chi ſa infinitamente più di me, nè ſo, ſe oggi, così come per l'addietro, ſi curin molto i RR. PP. Certoſini di ſoſtenerla per vera,

sì

(a) *Launojus de vera cauſa Seceſſus S. Brunonis Tom.* III. *Par.* II. *ejus Oper.*
(b) *Surius in Vita S. Brunonis ad diem* VI. *menſis Octobr.*
(c) Vide *Mabil. Præfat. ad ſecul.* VI. *Benedict. pag.* 496. *Edit. Rotomag. an.* 1732.

Digitized by Google

sì anche perchè la contraria, quanto è più vera, è altretanto più glorioſa per lo Santo Patriarca. E invero ſe ad altri è ſembrato meglio tacer la vera, e metter in moſtra la falſa cagione dell' eſſer fuggito dal Mondo al deſerto, perchè ſtimò per avventura diſdicevole alla gloria del Santo, l' aver fatta parte in giudizio, preſſo il Sommo Pontefice, a far diſcacciare una ſporca Arpia dalla Chieſa di Rems; ad altri per lo contrario ſembrerà più glorioſa coſa per lo Santo, l' averlo Iddio chiamato a' deſerti, non già per lo mezzo ſtraordinariiſſimo del pari, che terribiliſsimo, d'un morto, rivenuto in Terra a pubblicar l'eterna ſua dannazione, ma ſibbene per la via dolciſsima di un ardente amore e zelo, di cui infiammollo, per opporſi con ottimo diſegno, e felice ſucceſſo alle ſcoſtumatezze di un lupo rapace, anzi che di un Paſtore dell' Eletto gregge del ſuo Divin Figliuolo, per farnelo diſcacciare. Adotti però chi vuole, qual delle due più gli piaccia, che non voglio entrar per terzo in ſimil briga, e ſoltanto ho voluto accennarla, perchè al ritratto che mi accingo a far del Santo, uopo è che mi ſomminiſtrino i pennelli e i colori i più illuſtri Scrittori del ſecolo della verità, per ben conoſcerlo, che certamente adatti al mio diſegno, non potea ſomminiſtrarmegli il *Surio*, preſſo del quale ſi può vedere, come *quidam inepti, & inſulſi homines, & ſibi & aliis perſuadere auſi ſunt, hunc Beatum Virum, eum eſſe doctorem, quem damnatum eſſe diximus* (a).

Ad averne pertanto vere e ſicure notizie, cominceremo da *Guiberto Abate del Moniſtero di S. Maria di Nogent*, perchè oltra l'eſſere uno Scrittore di molta riputazione, ſi è un teſtimonio, che de' ſuoi tempi viſſe, non eſſendovi tra la morte dell' uno, e quella dell' altro maggior diſtanza di 23. anni, eſſendo quella di *S. Bruno* avvenuta nel 1101. quella di *Guiberto* nel 1124. (b). Or ecco quel che ne laſciò ſcritto: *Fuit non longe ab his diebus* Bruno *quidam in Urbe Remenſi, vir, & liberalibus inſtructus artibus, & magnorum ſtudiorum Rector, qui Converſionis initia, ſubjecta hac nactus occaſione dignoſcitur. Manaſſes quidem, poſt Gervaſii famoſiſſimi Archiepiſcopi deceſſum, prædictæ Urbis regimini Simoniace ſe intruſit, vir quidem Nobilis, ſed nihil prorſus ſerenitatis, quæ prima ingenuitatem decet, habens. Tantos enim faſtus ex illa novitate conceperat, ut Regias Peregrinarum Gentium Majeſtates, im-*

D mo-

(a) *Surius in vita S. Brun. ad diem VI. Octob. Cap. XXVIII.*
(b) *Guilliel. Cave Script. Eccleſ. Tom. II. in Sæcul. Walden. pag.* 184. *col.* 2. *Edit. Baſil. an.* 1745.

Digitized by Google

mo Majeſtatum ferocitates imitari videretur . . . & dixiſſe aliquando refertur : Bonus eſſet Remenſis Archiepiſcopatus , ſi non miſſas inde cantari oporteret . Hujus ergo mores prorſus improbos , & ſtupidiſſimos habitus , cum omnis honeſtus horreret , Bruno *tunc in Eccleſiis Galliæ opinatiſſimus , cum aliis quibuſdam Remenſium Clericorum nobilibus , infamis illius odio , exceſſit ab Urbe . . . & Urbe deſerta , ſæculo etiam abrenunciare propoſuit , qui ſuorum notitias horrens , ad Gratianopolitanum proceſſit territorium* . Sin quì abbiam ben deſcritta l' indole , e le qualità di queſto gran Santo , e i nobili , ſanti e veri motivi , per cui s' induſſe a fuggire le pompe e i coſtumi del Secolo , che avean rovinato nell' anima e nella riputazione un Arciveſcovo , e più ſotto avrem luogo , da far vedere , quanta parte egli aveſſe avuta nella di lui Cauſa , fino a che dalla Chieſa Remenſe , fu diſcacciato.

Arrivato che fu in *Granoble* proſiegue a dire : *Ibi in arduo admodum , & terribili promontorio , ad quod difficillimum & valde inſolens iter intenditur , ſub eo enim præruptiſſimæ vallis vorago dehiſcit , habitare deligens , ejuſmodi mores inſtituit , & ſequaces ejus hodie ſic vivunt . . . . . Piſce & Caſeo Dominicis & valde feſtis diebus utuntur . Piſce dixerim , non quem ſibi ipſi emerunt , ſed quem bonorum aliquorum Virorum largitione ſuſceperunt* , aurum , argentum , ornamenta Eccleſiæ *a nemine . Nihil enim ibi , præter calicem argenteum . . . . Sub Priore degunt , vices autem Abbatis ac Proviſoris , Gratianopolitanus Epiſcopus , vir plurimum religioſus , exequitur . Cum in omnimoda paupertate ſe deprimant , ditiſſimam tamen bibliothecam coaggerant . . . in tantum inquam , ſuæ ſunt cuſtodes inopiæ , ut hoc ipſo , quo agimus anno , Nivernenſis Comes , Vir omnino Religioſus & potens , ex cauſa devotionis , & optimæ , quæ hinc emanat , opinionis , inviſerit , multumque ſuper ſæculari eos cupiditate , ut caverent inde , monuerit . Cumque reverſus ad ſua , eorum indigentiæ , quam viderat , meminiſſet , neſcio quæ argentea , ſcyphos videlicet , & ſcutras pretii plurimi eis miſit . Sed eorum , quæ dixerat illis , nequaquam oblivioſos invenit . Communicato namque mox conſilio , quæcunque miſerat , ad integrum refutata recepit . . Puduit itaque , prævaricatoriæ , contra ſuum ſermonem , oblationis Comitem , & tamen diſſimulata aſpernatione eorum , bovum juga , & pergamena plurima retranſmiſit , quæ pene inevitabiliter , neceſſaria eſſe cognovit . Vocatur autem locus ille Cartuſia* (a) .

L'A-

(a) *Guiber. Abbas Novigen. De Vita ſua lib. I.*

Digitized by Google

L'Abate di Clugny, *Pietro*, per la gravità de' ſuoi coſtumi, chiamato il *Venerabile*, ci ha deſcritta come l'anima di *S. Bruno*, nello ſpiegarci l'intimo di lui diſegno, nel fondare il ſanto ſuo Iſtituto, e come ei fu fatto Abate nel 1123. (*a*) è un buon teſtimonio d'accompagnarſi con *Guiberto*, perchè ugualmente freſche per ambedue eran le memorie del glorioſo Patriarca: *Servatur*, ei dice, *in Burgundiæ finibus, inter omnes Europæ noſtræ Monaſtici Ordinis Profeſſiones, Profeſſio quædam, multis aliis ejuſdem Monaſtici Propoſiti ſanctior & cautior, inſtituta noſtro tempore, a quibuſdam Patribus Magnis, doctis, & Sanctis*, Magiſtro Brunone *Colonienſi*, Magiſtro Landuino *Italico*, *ac quibuſdam aliis, & vere magnis, ut dixi, & Deum timentibus Viris, qui quorundam antiquorum Monachorum tepiditate, negligentia, ac deſidia prædocti, ſæculo abrenuntiare volentes*, cautius ſibi, ſuiſque in via Dei Sectatoribus conſuluerunt, & vigilanti oculo Ordinem, contra omnes pæne Sathanæ inſidias, circumſeptum inſtituerunt. *Nam ut contra Superbiam . . . & contra ejus nefandam ſobolem, invidiam dico, ambitionem, & vanam gloriam, Ordo ab eis inſtitutus, quantum juxta eorum ſcientiam, homini erat poſſibile, armaretur, veſtes viliſſimas, & ſuper omne Religionis propoſitum abjectiſſimas, ipſoque viſu horrendas, inſtituerunt .... Cupiditatem inſuper, quæ radix malorum dicitur, vel avaritiam, quæ Idolorum ſervitus vocatur, ne nimis venenoſa virgulta, quolibet tempore producere poſſet, ita radicitus avulſerunt, ut certos terminos, juxta locorum ſuorum fertilitatem, aut ſterilitatem in circuitu cellarum ſuarum, majores, minoreſve præfigerent*, extra quos, etiamſi totus Mundus offerretur eis, nec ſaltem quantum pes humanus occupat, terræ ſpatium acciperent; *& ut non eſſet eis quandoque neceſſarium, vel plus Terræ, poſſeſſioni ſuæ addere, aut numerum jumentorum ſuorum, vel pecorum augere, duodecim tantum Monachos, cum decimotertio Priore, ac octodecim Converſis, pauciſque* mercenariis, *nullo prorſus ſuperaddito, in ſui Ordinis Monaſteriis, eſſe perpetuo decreverunt. Ea etiam de Cauſa, animalibus, vel pecoribus ſuis certum, quem tranſgredi fas non eſſet, terminum inſtituerunt, bobus ſcilicet, aſinis, ovibus, capris, vel hircis &c.* (*b*).

Dopo queſte ſicure memorie, che della dottrina, ſantità, e umiltà di se, e del ſuo auſteriſſimo Iſtituto laſciò in Francia il glorioſo

(a) *Vide Guillel. Cave Tom. II. Hiſtor. Litter. Sciptor. Eccleſ. Sæcul. Walden. ad an.* 1124. *pag.* 210. *col.* 2.

(b) *Petr. Abbas Cluniacen. dictus Venerab. lib. II. De Mirac. cap.* 28.

Digitized by Google

Patriarca *S. Bruno*, altra certa notizia della sua partenza dalla Certosa di Granoble, e passaggio in Italia, il pocanzi lodato *Guiberto* Abate di *Nongent*, nelle seguenti parole, ci somministra. *Inde etiam, qua nescio ratione, mirabilis iste Bruno recedens, postquam his, quæ prælibavimus rudimenta, multa dictorum & factorum inculcatione præstiterat, ad Appulos, nescio, Calabrosve recessit, & ibidem huic quoddam simile vivendi genus instituit. Ibi cum multa humilitate se ageret, & omnimoda piorum exemplorum præstatione circumquaque fulgeret, ad Episcopi dignitatem ab Apostolica Sede quæsitus & tentatus, fugit, &c.* (a). Ecco dunque per fedelissima testimonianza di un celebre Religioso Scrittore del suo tempo, con nobilissimo elogio, uguale *S. Bruno* in Calabria, a *S. Bruno* in Francia. Nè a riserva di ciò che riguarda la fondazione della Certosa di Granoble, altre notizie particolari della sua vita, presso altro a lui contemporaneo Scrittore, si leggono, come poi presso a quanti Storici, e Cronografi, che dopo scrissero, e che ad altro proposito scrivendo, presso *Giovanni Launojo* si trovan raccolti (b); costante della di lui Santità, e de' seguaci del suo Istituto, trasfusa la memoria si ravvisa. Onde fu che nell' anno 1514. fosse stato dal Sommo Pontefice Leone X. annoverato tra' Santi del Paradiso, *omissa miraculorum inquisitione* (c).

Ma se Leon X. *sine inquisitione miraculorum*, dichiarollo quel gran Santo, che Noi il veneriamo, vi fu altri, che *cum formatione privilegiorum* procurò farlo conoscere, per tutt' altro verso, maraviglioso nelle Calabrie. Quivi per primo atto di memoria degno, ci si fa ravvisare per un Santo, che per gratitudine al Vescovo di Squillace, che gli avea donata una Chiesa, gentilmente si era dalla di lui giuridizione sottratto, laddove in Francia, al Vescovo di Granoble si era umilmente sottoposto (d). Successivamente ci si fa comparire un Santo, che fuggendo la Corte d' un Papa, arriva a tal segno di buona amicizia in Corte del Conte *Ruggiero*, sicchè divenutovi *quasi primus & magnus* (e), ne tenne, mentre visse, impiegata per lo corso di dieci anni la Cancelleria a spedir privilegj sopra privilegj a di lui favore, fin a tanto che venne fatto Barone di sei Terre *Cum Vassallis, cum Banco Justitiæ, & cognitione Primarum & Secundarum Causarum Omnium Civi-*

(a) *Guiber. Abbas Novigenti de vita sua Lib. 1.*
(b) *Launoj. De Vera Causa Secess. S. Brun. Tom. III. Par. II.*
(c) *Vide Lauren. Sur. in Vitis San. ad diem VI. Octob. & Hadrian. Baillet.*
(d) *Docum. Num. VIII. pag. X. col. 2.* (e) *Ibid. Num. XVII. pag. XIX. col. 2.*

Digitized by Google

vilium, Criminalium, & Mixtarum, cum Plena Jurisdictione, cum Mero & Mixto Imperio, & Gladii Potestate, & Criminis clandestini cognitione, cum potestate singulis annis creandi Capitaneos & Assessores, cum Bajulationibus, Catapaniis, Scannagiis, Dohanis, cum Compositionibus, & Pœnis Corporalibus & Pecuniariis, de jure impositis contra Facinorosos, cum Vassallis, Vassallorumque redditibus, & cum omnibus aliis Juribus, Jurisdictionibus Temporalibus & Spiritualibus, emolumentis & prærogativis, cum Aquis, Fluminibus, Piscationibus, Venationibus, Aquarum Decursibus, Molendinis, Battinderiis, Serris, & aliis artificiis, & artificiorum construendorum facultatibus, Montibus, Nemoribus, Terris planis cultis & incultis, ET CUM OMNI PLENITUDINE POTESTATIS (a). Vi ha invero anche più roba, che io non trascrivo, ma chi vuole meglio informarsene, prenda quanti gli possan venire in mano privilegj, a favore de'Baroni del Regno spediti da Alfonso I. di Aragona in poi, ne faccia un distillato, e ne ricaverà la quinta essenza di tutte le prerogative giuridizionali conferite a *S.Bruno* divenuto Barone, e da lui con tanta buona grazia ricevute, che per non perderne un jota, si vuole che con molta accortezza si avesse dal Papa procurata una Bolla, mercè la quale per poco che taluno contro di esse *temere venire tentaverit, Archiepiscopus, aut Episcopus, Imperator, aut Rex, Princeps, aut Dux, Comes, aut Vicecomes &c.* oltra la scomunica e perdita dell' onore, dovesse soggiacere anche a quella dell'impiego (b).

Or ei farà maraviglia, che l'Abate *Guiberto* abbia parlato della sua mossa verso la Calabria, ci abbia della rinunzia della dignità Vescovile la memoria lasciata, e nulla poi abbia detto dell'accettazione di tante Baronie! E che potea sapere, talun dirà, *Guiberto* in Francia, di ciò che facea *S.Bruno* in Calabria? Ma io rispondo, che niun meglio di lui, di una tale stupenda metamorfosi, qualora fusse realmente avvenuta, poteva stare informato. Chi può dubitare, che quivi non avesse fatto un gran rumore, e cagionatavi una grande invidia ne' Signori Normanni, interessati nella successione del Conte *Ruggiero*, non dico per impedire, ma almeno per lagnarsi e mormorare, in veggendo come egli a favor di un tapino Eremita, appena ivi arrivato, dimembrasse porzione cotanto considerevole della sua Contea della Calabria? Eravi tra costoro *Guglielmo di Grandemenil*, che aveva in moglie una di lui Nipote, cioè *Mabilia* figlia del di lui fratello

Ro-

(a) *Atti fra l'Università e Cittadini della Serra, colla Venerab. Certos. di S.Stefan. pag.* 140. (b) *Presso il Manfredi Rispo. Apologetico-criti. pag.* 75.

Roberto Guiſcardo, che la Storia lo ci dipinge per un Signore ambizioſiſſimo, tantochè eſſendoſi ſparſa una falſa voce nel 1093. che il Duca *Ruggiero* foſſe morto, ſenza molte cirimonie, *ſumma cupidine correptus, in inſolentiam proclivis declinans, Roſſanam Calabriæ urbem pervadens invadit, dicens ſibi jure competere, ut qui ſororem Ducis, filiam Guiſcardi, Mabiliam nomine uxorem habebat*: e la sì preſe di così buona voglia, che non l'avrebbe mai più reſtituita al Duca, ſe il Conte *Ruggiero* di ciò *plurimum indignatus, tamen ut ſapiens vir, quia Neptis Maritus erat*, non vi ſi foſſe poſto di mezzo, colle armi alla mano nel 1094. mettendolo a ragione (*a*). Or eſſendo ſtato queſto *Guglielmo di Grandemenil* fratello carnale dell' Abate *Guiberto* (*b*), è coſa troppo veriſimile a credere, che un Uomo cotanto ambizioſo, e che aveva una moglie, che non lo era meno, ma anzi più di lui, in tali circoſtanze, nelle quali per appunto ſi vogliono ſpedite le Carte del 1093. e 1094. a favor di *S. Bruno*, qualche coſa ne aveſſero avuto a ſcrivere, quegli al Fratello, e queſta al Cognato. Egli è certo che la rinunzia fatta da un Anacoreta di un Veſcovato, non è coſa cotanto ſorprendente, quanto l'eſſerſi mutato in gran Barone un grande Anacoreta. Onde ſe giunſe a *Guiberto* in Francia qualche oſcura notizia dell' arrivo in Calabria o in Puglia di *S. Bruno*, della rinunzia fatta della dignità Veſcovile, del rigido iſtituto introdottovi, a ſimiglianza di quello di *Granoble*; molto più chiare gli poteano arrivare di Calabria in Francia, le notizie delle liberalità del Conte, mercè le quali era divenuto un ſuo gran favorito, e un de' più potenti Baroni della Corte. Se dunque nulla diſſene, l' illuſtre ſua naſcita, l'abito religioſo che veſtiva, l'amor per la Storia, le corriſpondenze troppo ſtrette in Calabria e in Puglia colle perſone le più grandi del ſangue Normanno, e le più riſpettevoli della Corte del Conte, per eſſer bene informato di quel che vi ſuccedeva, la ſtima in cui teneva il Santo, e il ſuo Iſtituto; pienamente mi perſuadono a creder vero, tutto quel che ei dice, e della dignità Veſcovile dal Santo rinunziata, e del tenor di vita menata da lui in Calabria, uniformiſſima all' Iſtituto introdotto, e da lui rigidamente oſſervato e inculcato in Granoble, e a diſcredere a quel che altri dopo tanti ſecoli dicono, ſenza ch' e' nulla ne dica della temporal grandezza, alla quale arrivò per opera del Conte *Ruggiero*, ab-

(a) *Gaufrid. Malater. lib. 2. cap. 21. & 22. in Bib. Sicul. Tom. I. pag. 240. ad 241.*
(b) *Guillel. Cave hiſtor. litter. Tom. II. ad an. 1100. pag. 184. in Guiberto.*

Digitized by Google

abbandonando la oscurità di un tapino Eremita, per situarsi tra gli splendori luminosissimi di gran Barone.

Ma come pur vi saran di coloro, che mirando le cose del tempo di già col medesimo occhio d'indifferenza, col quale le rimiriamo oggi, non voglian meco andar di accordo a rigettar, come favolose le di lui Baronali Grandezze; uopo è contentargli, adducendo loro altra pruova più convincente, onde si mostri, che realmente gli antichi, e non già i moderni Scrittori, ne avessero preso dall'Originale il ritratto.

Ei si sa che i più grandi ed eccellenti Pittori, perchè di loro, un natural ritratto alla Posterità si tramandasse, si sono posti, come tra noi han fatto, e il *Giordano*, e il *Solimene*, innanzi allo specchio, e quivi da se stessi lo si han fatto. Or ei così fece il glorioso *S. Bruno*, imperocchè a tramandare a Noi il suo, senza pericolo di sconoscerlo, si pose innanzi lo specchio, che non inganna della Vita di Gesù Cristo, e quivi al vivo ci dipinse il suo ritratto, e lasciollo raccomandato a mostrarlo a chi il volesse ben conoscere, all'amorosa e attenta cura e diligenza di *Teodoro Petrejo*, Scrittor di gran riputazione fra' Certosini, che fedelmente lo ci ha conservato in due sue lettere (*a*). Va una di queste diretta a *Ridolfo Verde* suo grande amico e Preposito della Chiesa di Rems, in cui gli ricorda un voto, che insieme aveano fatto, l'esorta alla vita Eremitica e Contemplativa, e l'invita ad andarlo a trovare in Calabria, *saltem* per portarsi al Santuario di Bari, *Orationis causa*. Fu l'altra scritta a' suoi Discepoli o Compagni della Certosa di Granoble, e nell'una e nell'altra, nell'insinuare agli altri quel che doveano essere e fare, dà loro e agli altri a divedere, quel che ei realmente era nella via dello Spirito, e nella fuga di ogni temporale grandezza. A ben intender però la forza delle riflessioni, che se ne deducono, nel parallelo di quel che realmente era, e quello che realmente non era, e oggi vuolsi che fosse; uopo è prima leggerle per intero, quali al suo luogo tra' Documenti, stampate si ritrovano (*b*).

Egli è facile a immaginarsi, quanto all'arrivo della lettera del Santo, avesse dovuto il suo amico *Ridolfo* restar atterrito in veggendosi all'orlo dell'Inferno, se abbandonando l'onesta amicizia di un degno Prelato, che del suo consiglio ajutava, la dignità di Preposito della sua Chiesa, la sua Patria, la sua casa, la sua famiglia,

(a) *Vide Oper. Div. Brun. tributa a Petrejo edita Colon. Agrip. an. 1611. pag. 154 Tom. II.*
(b) *Documen. num. I. & II.*

Digitized by Google

glia, i ſuoi congiunti, non adempieſſe il voto da lui fatto, di ritirarſi in un Eremo. Sicuro di non eſſere ingannato da un Amico, che avendo ſeco fatto il medeſimo voto, eſattamente l'aveva adempiuto in Francia, facendoſi Autore di un Iſtituto, i di cui ſeguaci, tra mille ſingolariſſime virtù, chiamavanſi, *Avaritiæ triumphatores præcipui*, ed eran quelli, che ſopra tutti, *Hypocritarum nomen & notam cautiſſime & fideliſſime declinant* (a); Or fingiam che ſi riſolva ad accettar il ſuo invito, e tutto abbandonando, portarſi a viſitare *orationis cauſa*, il Santuario di Bari, e indi paſſare a trovarlo nel ſuo Eremo di Calabria. Quivi giunto, vede il famoſo nella Francia Anacoreta ſuo amico, con abiti di umiliſſimo Eremita far le funzioni di gran Prelato, ordinando e conſacrando, e divenuto Maggiordomo e Conſiglier di Stato del Conte *Ruggiero*, e gran Barone di ſei feudi, ſervito da cento e dodici famiglie di ſchiavi *ſempiterni* (b), quindi e quinci ſpedir patenti di Governatori, di Attuarj, di Doganieri, di Portolani, di Finanzieri, di Catapani, di Zeccatori di peſi e miſure: quì rivedere i conti a queſto e a quello degli Erarj de'ſuoi Feudi, e dare Udienza a migliaja di perſone: là riſonare del di lui nome le Corti, nella ſpedizione di Cauſe Civili, Criminali, e Miſte de' miſeri e tapini ſuoi Vaſſalli, altri in danajo condannandoſi, altri carcerandoſene, altri mandandoſene in eſilio, altri in galera, altri appiccandoſene: a di lui nome darſi la licenza da ammogliarſi, al di lui nome innanzi le porte dell'Eremo, altri tributar uova e galline, altri danajo, altri deſtinarſi alla raccolta de'campi, altri alla cura delle vigne, altri *ad zappandum* (c), e tutti finalmente ſottoporſi ad *angarie e perangarie*, ſenza eſentarſene neppur i Preti (d): e tutto ciò in lui trasfuſo per dono generoſo del Conte *Ruggiero*, a onor e gloria dell' Amorevoliſſimo Comun Padre Iddio, della gran Madre del ſuo Divin Figliuolo, del di lui gran Precurſore S. Gio: Battiſta, e del Santo Protomartire S. Stefano.

Entriam ora per un momento nel cuor del buon *Ridolfo*, e qual dobbiamo e poſſiamo immaginarci, che ſarebbe ſtata la ſua ſorpreſa, trovandolo divenuto Semiveſcovo, e tutto Barone, caricato di tali giuridizionali prerogative, delle quali non ſolamente niente di ſimile avea veduto, non dico già negli Anacoreti, ma neppur ne' Baroni della Francia, dond' eran uſciti qualche trenta o qua-

(a) *Vide Johan. Sarisberien. Carnoten. Epiſcop. lib. VII. de Nugis Curial. cap. XXI. & XXXIII.* (b) *Documen. num. XXIII.* (c) *Ivi num. XXIII.*
(d) *Riſpoſta Apologet. pag. 119. e ne' Docum. num. XVI.*

Digitized by Google

quarant' anni prima, que' Normanni, e quel Conte *Ruggiero*, che in Calabria ſignoreggiavano? Io penſo che avrebbe creduto di ſognare a vegghia, ovvero dolente di aver laſciate colla Patria le dignità Eccleſiaſtiche, di cui godeva, dall' amico ingannato e deluſo ſi ſarebbe ſtimato. Ei non era uomo da non conoſcere, quanta e quale vi foſſe differenza tra un Prepoſito di un Eccleſiaſtico Capitolo, aſſiſtito da pochi Eccleſiaſtici, e un Barone ricco e potente, con prerogative da metterlo ſino al diſopra di tutti i Sovrani della Criſtianità, niun de' quali ſi è mai vantato di avere famiglie intere di ſchiavi, co' figli de' figli, non ſolamente *in perpetuum*, ſino al giorno del giudizio, ma benanche *in æternum*, *& in ſempiternum*, cioè a dire, ſino a che finito il Mondo, ſi vada in Paradiſo, o all' Inferno. La differenza poi che vi è tra chi entro una Chieſa ſovraſta, *tamquam primus inter pares*, a qualche ventina di Eccleſiaſtiche Perſone, e chi dee ſovraſtare in mezzo al ſecolo a migliaja di Abitatori di ogni età, condizione, e ſeſſo in ſei feudi, tra chi in materie Eccleſiaſtiche amichevolmente conſiglia un Prelato quieto e pacifico, e chi è chiamato a far da Maggiordomo e Conſiglier di Stato di Principe ambizioſo e Conquiſtatore, che altra regola di giuſtizia non conoſca, che quella con cui *Liſandro* ſi guidava, quando mettendo la mano ſulla ſpada, *hanc qui habet*, diceva, *optime de finibus Imperii diſputat* (a); è troppo grande per non ravviſarſi da ogni mediocre ingegno. Poſto ciò, avrebbe potuto con molta giuſtizia dirgli, che avrebbe dovuto riſparmiarſi la fortiſſima predica, che colla ſua Lettera gli avea fatta, per iſpalancargl' innanzi agli occhi le porte dell' Inferno, facendogli veder quaſi ſul capo già cadente la folgore della Divina vendetta, ſoltanto perchè a' fianchi del ſuo Arciveſcovo ſi ſtava a far il Prepoſito della ſua Chieſa (b). E come avea cuore da dire a lui: *Dignitas Præpoſituræ non ſine magno periculo Animæ adminiſtrari poteſt*: mentre ei *ſine ullo periculo Animæ* ſi ſtava a far il gran Barone, reggendo popoli e ſchiavi in ſei Feudi? Con qual animo ſi avanzava a inſinuargli: *Ne pro Domini Archiepiſcopi neceſſitudine, qui plurimum ſuis conſiliis credit, & nititur*, ſi ratteneſſe di abbandonarlo, ſul preteſto, che *non omnia juſta & utilia facile dantur*: mentre ei non laſciava di eſſer *Primus & Magnus* nella Corte del Conte, che tanto a' ſuoi conſigli ſi affidava, ſenza pericolo di non ſuggerirgli ſempre *juſta & utilia*? Con qual ſincerità potea ſoſtenere, che per un Eremita

(a) *Plutar. in Lyſandro.* (b) *Documen. num. I.*

Digitized by Google

non era mancare al voto tra lor fatto di fuggire il Mondo, e chiuderſi in un deſerto, lo ſtarſi in aria di gran Barone e di gran Corteggiano di Principi tra Secolareſche dignità cure e penſieri, *CUM OMNI PLENITUDINE POTESTATIS*; e lo foſſe poi per chi ſtaſſe a ſua [illegible] figura di Prepoſito della Chieſa di Rems, *ſine ulla plenitudine poteſtatis*, per non privar del ſuo conſiglio, quell'Arci veſcovo, che ne lo richiedeva?

Ma ſe con queſta lettera niente corriſpondente alle temporali grandezze, a cui ſi pretende, che foſſe di que' tempi ſalito il glorioſo Patriarca, avrebbe dato motivo al Prepoſito *Ridolfo* di maravigliarſi di lui, che mentre ei contra le prime idee del ſuo Iſtituto vi aveva introdotte dignità e Prerogative Spirituali e Secolareſche, non peranche in altri Eremiti oſſervate, ſtaſſe poi a predicare agli altri a dovere abbandonare fin una meſchina Prepoſitura, dignità per altro abantico nella Gerarchia Eccleſiaſtica voluta, veduta, e oſſervata; e che altro non avrebbon di lui detto, que' ſanti e degni allievi, da lui laſciati ne' deſerti di Granoble, dopo aver letta la lettera loro ſcritta, piena tutta di ſentimenti umiliſſimi, e ſpiranti la più ſoda Morale Criſtiana? Di *Ridolfo* invero non ſi ſa, che ſi foſſe moſſo da Rems, per andare a trovare *S. Bruno* in Calabria, perchè Iddio lo avea deſtinato a divenir da Propoſito, Arciveſcovo della ſua Chieſa (*a*), e non avea permeſſo, che da Eremita, diveniſſe Barone; andovvi però *Lanvino*, che da lui era ſtato laſciato Priore della Certoſa di Granoble, e andovvi, come ſi dice, per conſigliarſi con lui, circa le regole, con cui l'eletto drappello de' ſuoi diſcepoli ſi volea guidare in quell' infleſſibile rigor di diſciplina loro inſegnato. Io non dubito, che uſcito ei dalle miſerie di Granoble, avrebbe dovuto reſtar ſommamente ſorpreſo, in veggendo il Santo Anacoreta ſuo Maeſtro divenuto Barone, ricoverto di Regalie, e ampie giuridizionali prerogative, dopo che avea colà predicato, più anche colle opere, che colle parole, che uopo era rinunziare fin anche alle dignità Eccleſiaſtiche, non che alle Baronie, per rintanarſi ne' deſerti.

Fingianci pertanto, diſcorrendo ſul veriſimile, che *Lanvino* gli aveſſe tenuto queſto diſcorſo: Noi, Venerato Maeſtro, ſeguendo il voſtro eſempio, anche più che i voſtri umiliſſimi inſegnamenti, abbandonammo Patria, amici, congiunti, e fortune del mondo: *reliquimus omnia & ſecuti ſumus Te*. Iddio tanto ſi compiacque di tale noſtra riſo-

(a) *Gallia Chriſtian. Tom. IX col. 80. ad an. 1106.*

Digitized by Google

risoluzione, che con sette luminose Stelle annunciò il vostro e nostro arrivo al Santo Vescovo di Granoble, e successivamente con altra visione, gli disegnò l'aspro luogo della nostra ritirata (*a*). Or vedete se dopo che ne partiste, abbiam procurato, al meglio che abbiam saputo, imitarvi. Voi, non ostante che il Sommo Pontefice *Gregorio VII.* avesse ordinato, che fossivo rimesso nel possesso delle dignità e benefizj, di cui vi aveva spogliato il Simoniaco Arcivescovo di Rems (*b*); tali ordini, non curaste, tutto abbandonaste, a' deserti correste. Voi da *Urbano II.* chiamato in ajuto e consiglio ne' Concilj da tenersi, alla sola aria di Corte, l' avete lasciato, temendo di contaminar la vostra anima, e con eroica costanza, gli avete rifiutata non so se di Vescovo o di Arcivescovo la dignità, e quì vi siete ritirato: tantochè giuntane la notizia in Francia, il vostro nome da' Uomini di santa vita s' innalza alle stelle, e si dice: *A Sede Apostolica tentatus & quæsitus fugit, & sæculum veritus, ne ea quæ de Deo gustaverat, amitteret, cum delatione tanti muneris, non Divina, sed secularia recusavit* (*c*). A tali pruove a cui vi vedeste allora voi esposto, e vittorioso ne uscisti, per la nostra debolezza, non ci ha voluto il Signor esporre: ma sappiate, che il *Conte di Nivers*, la nostra povertà veggendo ci volle tentare, con mandarci un ricco prezioso regalo di argento, allo stante glielo rimandammo indietro, e appena in appresso ne abbiamo ricevuto, per non isdegnarlo, qualche pajo di buoi con delli libri per la nostra Biblioteca: dimodochè, e sia detto per vostra consolazione, del vostro Istituto in Francia, per pubblica voce e fama si dice, che contenti noi tra' confini di poco terreno all' intorno le nostre Celle, *extra eos, etiamsi totus Mundus offertetur nobis, nec saltem quantum pes humanus occupat, terræ spatium acciperemus* (*d*). Ora però che io veggo, che sopra noi colà, quali ci lasciaste, *Vices Abbatis & Provisoris, Gratianopolitanus Episcopus exequitur* (*e*), e Voi quì alla Vescovile giuridizione vi siete sottratto, e totalmente ve ne siete rivestito. Ora che io veggo, che Noi colà abbiam trovato nel *Conte di Nivers* un Signore, che ci è venuto a trovare: *Multum super sæculari nos cupiditate, ut inde caveremus, monendo* (*f*): e alle pruove ci ha trovati ben costanti, e Voi quì avete trovato un altro Conte, predicatore a pigliare, che non vi ha indotto già a prendervi

(a) *Vide Sur. in vita S. Brun. ad diem VI. Octobr. num. VIII.*
(b) *Gregor. VII. Reges VII. Epist. XX. Tom. VI. Concilior. Par. I. col. 1442. Collect. Harduin.*
(c) *Guiber. Abbas Novigen. De Vita sua ubi supra.* (d) *Petr. Venerab. sup. pag. XXVII.*
(e) *Guiber. de Revigen. sup. pag. XXVI.* (f) *Petrus Vener. sup. pag. XXVII.*

Digitized by Google

qualche pajo di buoi, o pochi libri, ma sibbene a farvi servire da cento e dodici famiglie di schiavi, e da possessor di sei feudi, restar poco men che oppresso da una moltitudine d'impieghi, che quì chiamate alte e basse Giuridizioni, e Prerogative Reali o Baronali, con Vassalli *angarj*, e *perangarj* anche *Preti*, che io non so intendere, cosa significano, e che mi dite esservi state da lui regalate; ditemi perchè con misterioso silenzio di questi gran doni, e di questo generoso Benefattore nulla diceste nella vostra lettera al più grande de' vostri amici, e nulla ne dite in questa che mi consegnate per quei che chiamate dilettissimi vostri discepoli? Nasce ciò per avventura da ingratitudine verso lui, o da rossore, che altri sappia di esservi lasciato da lui abbacinare e sedurre, a ricever fra' pochi anni, che quì vi siete trattenuto, tante secolaresche grandezze, che quanto vagliono a farvi conoscere per un grande e potente Barone, altrettanto possono farvi sconoscere per quell' umilissimo Anacoreta, che da Granoble partiste? Ma quando sarò colà ritornato a' miei Compagni, e un tempo vostri Discepoli, non già di questa novella vostra dottrina di acquistar terrene grandezze, ma di quell' antica che lor predicaste un tempo, e pur ora fate mostra di voler predicar loro di fuggirle e sprezzarle; troppo certamente curiosi saranno di sentir da me novelle di voi, e contando loro quello che quì ho saputo e veduto; se essi leggendo questa lettera che loro indrizzate, e sentendo a voce da me quel che loro voi in essa nascondete, che risponderò loro, ove mi dimanderanno: Fa con essa per avventura il nostro Maestro atti di disperato pentimento, confessando il suo errore, di aver rallentato talmente l'inflessibil rigore dell'austerissime sue anacoretiche idee, fino a farsi tirare *inter fluctuantis Mundi multimoda pericula & naufragia* a farvi figura di gran Barone? Ammiriamo la tanta energia colla quale insinua a noi a non abbandonare *quietam & tutam stationem portus securioris*, di cui godiamo in questo Eremo: ma perchè ci l'ha già abbandonata, e mostra non curarla? e perchè s'è buona per noi, non la ripiglia per se? Forse perchè non avendo forza, nè spirito da rientrarvi, resta *inter multos illos, qui postquam postis fuere, sunt exclusi?* o vuol forse dire, che *tam optabili bono aliquando potitus*, avendolo perduto, *usque in finem dolebit*: insinuando a noi a guardarci bene dall' imitarlo in un tale suo traviamento, *si quis nobis respectus vel cura salutis animæ nostræ* (a)? Ovvero ci vuol con ciò dire, che si agevola

(a) *Documen. num. II.*

vola la via per la salute dell'anima in Francia, abbandonando, quanto più si può, e in Calabria acquistando, quanto più si può? poichè quel che ci narrate di quel che fa, punto non si accorda nè con quel che insegnocci una volta, nè con quel che ora ci scrive. In quanto a me, vi son troppo obbligato, che conosco da vicino quanto mi amate, perchè affinchè in me non si perda quel *respectus, vel cura salutis animæ meæ*, che tanto evangelicamente loro inculcate, m' invitate a patir con Voi, assistendovi nelle infermità del Corpo, ma non già a divider con Voi quelle dell'animo in mezzo alle Signorie, delle quali m' immagino, che non poco dobbiate essere inquietato, e che io punto non v' invidio; ma essi son troppo ancor novizj nel vostro Istituto, per arrivare alla elevatezza della vostra mente, per potere accordare quel che dite, con quel che fate: e perciò capaci di dire, che fin quando si fanno le comedie, a muover gli affetti, uopo è accompagnar le parole coll' azione per farsi credere:

Ut ridentibus arrident, ita flentibus adsunt
Humani vultus: si vis meslere, dolendum est
Primum ipsi tibi

Io invero non so, cosa di sodo si avrebbe potuto rispondere al ragionamento del Prepositо di Rems, e de' Santi Anacoreti di Granoble nel sistema adottato da' dottissimi difensori più degl' interessi della Certosa di Calabria, che della gloria del Santo di quella Fondatore, volendocelo far credere divenuto de' suoi tempi grande e potente Barone.

Inoltre *Urbano II.* fu un Papa, ch' ebbe troppo famose occasioni da dare a divedere, qual grande Uomo si fosse, per saper ben governare, come governò la Navicella di Pietro da mille parti combattuta; a ogni modo vuolsi, che pieno di umiltà e diffidenza di se stesso, ben propria degli Uomini più santi, e tutto a un tratto pien di gratitudine, di stima, e di rispetto per chi gli era stato un tempo Maestro, appena eletto al Pontificato, per averlo vicino nelle materie più gravi, a se il chiami *ad Ecclesiæ præstanda officia* (a). E in quali circostanze era la Chiesa, quando a se chiamollo? sentiamle da uno Scrittore contemporaneo: *Odo ex Monacho Cluniacensi Episcopus Ostiensis, contra Imperatorem & Guibertum fit Papa, & Urbanus nominatur. Hinc in Ecclesia Scandala, & in Regno augescunt dissidia; dum alter ab altero dissidet, dum Regnum & Sacerdotium dis-*

(a) *Surius in vita S. Brun. num. XVI.*

Digitized by Google

diſſentit, dum alter alterum excomunicat, alter alterius excomunicationem, aut ex cauſæ, aut ex perſonæ præjudicio contemnit, dumque alter in alterum excomunicandi authoritate, magis ex ſuo libitu, quam ex juſtitiæ reſpectu abutitur; authoritas illius, qui dedit poteſtatem ligandi & ſolvendi, omnino deſpicitur (a). Tempo quanto infelice per un Papa, altrettanto propio per aver a' fianchi Santi, prudenti, e dotti Uomini!

Vuolſi che il Santo Patriarca, che queſto ſtato deplorabile della Chieſa di Dio non poteva ignorare, con dolore abbandonaſſe l'amico ſicuro ſilenzio e quiete de' deſerti orridi di Granoble, e al Pontefice ne andaſſe. Vuolſi da lui accolto con amore, con tenerezza, e ſtima, e ſeco allo ſtante condotto in Sicilia, e di là riportato in Puglia: ma quivi arrivato, che vuolſi che faceſſe il Santo? Vuolſi che l'aveſſe abbandonato, per cercarſi un nuovo Eremo nelle Calabrie, non eſſendo ancora ſcorſi per avventura ſe non alcuni meſi che gli avea tenuta compagnia. Egli è certo che il Pontefice a ſe l'avea chiamato non già per divertirlo, facendogli veder la Romagna, la Sicilia, e indi il Regno di Napoli (b), ovvero perchè veniſſe tra noi ad aſſaporar Eremi di miglior condizione de' freddi e gelati di Granoble, ma ſibbene per dargli contraſſegni di amore e di ſtima, e per averlo compagno in qualità di fedel Conſigliere nell' amare circoſtanze, in cui vedea la Cattolica Chieſa. Dunque perchè ſi moſſe ad abbandonarlo? *quia tumultus, & mores Curiæ ferre non poterat*, dice il *Codice Remenſe*, copiato da quanti hanno della Vita del Santo trattato. Sia pur così. Ma ſe noi veneriamo per Santo il gran Patriarca de' Certoſini dal 1514. in quà, leggiamo pur di *Urbano II.* che fu anche tale riputato in vita, e in morte: *Licet memoria ejus in Urbe, ſicut & in toto Orbe Chriſtiano ſemper in benedictione fuerit, & nullo unquam cultu publico honoratus fuiſſe videatur, tamen nomen ejus in nonnullis Martirologiis, & ſacris faſtis cum Beati titulo occurrit* (c). Quali dunque doveano eſſere i tumulti e i coſtumi della ſua Corte, nella quale, ſe non eraſi potuto corromper l'animo dell'univerſal Padre e Paſtore, potea prevaricare il cuore di un Santo Anacoreta, per ridurlo a involarſene, prima di andar giù colla corrente? Baſterà legger la vita

(a) *Sigiber. Gemblacen. ad ann. 1088.*
(b) *Manſr. Riſpoſ. Apologetico-critic. pag. 37. in fin. & 54. ad 58. e 66.*
(c) *Franciſ. Pagi Breviar. hiſtor. Tom. II. ad Sécul. XI. num. LXVI. pag. 520. Edit. Antver. an. 1717. & Donizo in vita Mathil. apud Murator. Rer. Italic. Tom. V. Lib. II. Cap. XI. pag. 375. col. 1.*

Digitized by Google

ta di quel Santo Papa, per penſarne vantaggioſamente, e creder che gli undici anni, meſi quattro, e giorni 13. che governò la Navicella di Pietro, fu una ſpecie di continuo martirio di animo e di corpo per lui. Sempre in moto, ſempre in giro, *nunquam habens Civitatem permanentem*, or nella *Romagna*, or nella *Sicilia*, or in queſto *Regno*, or nella *Francia*: or a reſiſtere a un *Antipapa*, or a guardarſi da un Imperador che il ſoſteneva, e con un attività ammirabile, tutto a un tempo, or difendere il temporal della Chieſa, or procurar l'unione della Greca colla Latina, quivi convocar Concilj, per confermarne la purità della Dottrina, ivi per emendarne la corruttela nella Diſciplina, ſia ne' Principi, ſia ne' ſudditi, ſia nel Clero, altrove formar l'idea, e metter in opera le tanto famoſe Crociate per la conquiſta di Terra Santa. Era dunque e doveva eſſere, come lo fu, la ſua Corte una ſcuola di pazienza, di umiliazioni, di travagli, di diſagi, di perſecuzioni, di ſofferenza a promuover la quiete, l'unità, la riforma della Chieſa Univerſale, la pace tra'Prencipi Credenti, la guerra contro a' Miſcredenti, con tali mire, in tali circoſtanze, con tali diſegni, chiama in ajuto e conſiglio, anzi a patire, a ſoffrire, a travagliar con lui un Santo Anacoreta, e in ſommo diſcapito di quel nome che *ſemper in Urbe, & in toto Chriſtiano orbe fuit in benedictione*; ſi pretende che appena vi ſi affaccia, e ſolo il laſci e l'abbandoni, e perchè? perchè *tumultus & mores Curiæ ferre non poterat?*

Fingiamoci ora che quèl buon Papa, anzi che irritato, edificatiſſimo di queſta ſua riſoluzione, in una di quelle volte, che venne in Regno, e talora non molto dalle Calabrie lontano, colà ſi foſſe portato a vedere il Santo ſuo Maeſtro, e giunto, dove da' Cani del Conte *Ruggiero*, diceſi rinvenuto e ſcoverto, a que' boſchi rivolto, con divoto poetico eſtro aveſſe cominciato a dire verſi uniformi, a que' che già cantò con leggiadriſſima grazia, quando era tra noi nel Secolo il Certoſino *Manfredi*.

O Boſchi un tempo ſolitarj ed ermi,
Sol di belve e di augei ricetto e nido,
In cui Brunon fuggendo il Mondo infido
Rivolſe i piè per lunga etate infermi:
Quì tra voi co' penſieri in Dio ben fermi
Pace e porto trovò ſicuro e fido,
E del Ciel ſoſpirando al patrio lido
Gli aſſalti fe del rio nemico inermi. (a).

Se

(a) *Rime* di Franceſco Manfredi *Sonetto CXXVI. pag. 149. edit. di Firen.* 1730.

Digitized by Google

Se foſſe ſtato al meglio interrotto da un Ecco, che gli aveſſe riſpoſto:

Invan tra' boſchi ſolitarj ed ermi
Cerchi del tuo Brunone *Urbano il nido:*
Preſſo a Te ritrovò ſoggiorno infido,
E pace in Corte agli anni ſtanchi e infermi:
Laſciò i Compagni in povertate fermi,
Ed e' tra Signorie ha il cuor sì fido,
Che ſprezzando il dal Ciel ſegnato lido,
Regge Popoli e ſchiavi afflitti e inermi.

come ſarebbe quel buon Papa reſtato? e ſe le voci mentitrici dell' Ecco, le aveſſe trovate co' fatti verificate; crederem noi, che non ſe gli ſarebbon ſubito fatti innanzi i Deſerti di Granoble preſcelti colla prodigioſa direzione di Dio, abbandonati per ricever ſolitudini in Calabria, colla direzione di Principe terreno (a)? Quelle orride rupi, e balze cambiate in luoghi delizioſi e ameni, quanto il Santo gli deſcrive nelle ſue lettere? La dimenticanza di quelli, e i penſieri per queſta? La fuga dalla ſua Corte piena di afflizioni, e per ogni verſo berſagliata, mentre era tutto molle de' glorioſiſſimi ſudori, che alla giornata ſpargeva in ſervizio di Santa Chieſa, poſpoſta al ritiro in una Corte piena di gioja, di un Principe tutto gongolante di felicità, e intriſo di quel ſangue, in cui alla giornata bagnava le mani, nelle vittorioſe ſue conquiſte? Un Anacoreta che ſcandalezzato della ſua Corte, ſdegna ſtarſi preſſo di lui da Conſigliere *ad præſtanda Eccleſiæ officia*, e fugge a quella di un Principe, di cui reſta tanto edificato, che non ricuſa divenirvi *quaſi primus, & magnus*? Un anima così inteſa a guadagnarſi l'eterna ſalute, che ricuſa al di lui Predeceſſore la reintegrazione de' beneficj e impieghi, che aveva nella Chieſa di Rems, e rifiuta a lui la dignità ſia di Veſcovo o di Arciveſcovo, che gli aveva offerta, per timore di perderla, e che poi accetta da un Principe Secolare, il preſtargli *obſequia Baronis*, fatto Signor di ſei Terre, con le più alte prerogative, che dopo il Sovrano, può aver chi naſce Vaſſallo, per comandare Schiavi?

Ognun ben vede, che quante coſe ſi ſon poſte in bocca di *Ridolfo*, di *Lanvino*, e di *Urbano*, ſon tanti argomenti, che con molta evidenza ci conducono a rigettare per apocrife le Carte Certoſine: perchè non vi è modo di metterle in concordia colle Lettere del Santo, e con ciò che ne narrano gli Scrittori a lui contemporanei. E ſe la condotta de' Santi ſervir dee di eſempio a com-

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologet. pag. 66.*

Digitized by Google

comporre la noſtra, da quella del Santo, miſchiando il vero col falſo, ricaveremo, che una delle vie facili, ſpedite, e ſicure a ſalvarſi l'anima, ſia quella di fuggire e rifiutare le dignità della Chieſa, intanarſi in deſerti da Dio additati, queſti indi abbandonare, e procurarſene altri da' Principi della Terra, accettarne le migliori dignità che ſa dare il Secolo, predicarne ſempre il diſprezzo, e mai non laſciar occaſione di acquiſtarne, e così chiuder ſantamente i ſuoi giorni, e andarſene in Paradiſo. E chi mai ha così penſato! Sentiamo a' quali rifleſſioni ci chiami, uno de' migliori amici, che da gran tempo abbia avuto l'Ordine Certoſino, fermandoſi ſoltanto alla deſcrizione, che fa *S. Bruno* della ſua Stanza di Calabria: *Io ritrovo a dir vero, onde alquanto maravigliarmi, che il Santo Patriarca, ſcrivendo a* Ridolfo le Verd *Prevoſto della Chieſa di Rems, e ſuo grande amico, deſcriva un tal ſito in maniera, che il faccia ſembrar un luogo delizioſiſſimo*. E donde naſce, queſto ſuo *alquanto maravigliarſi*, ſe non che dall'eſſerſi veduto imbarazzato ad accordare ſoltanto le aſprezze dal Santo ſcelte in Granoble colla ſituazione deliziosa e amena del ritiro delle Calabrie? Ma come cerca ſpegnere in ſe, e negli altri queſto ſuo *alquanto maravigliarſi?* Eccolo: *Per due ragioni s' induſſe egli forſe a ſcrivere in ſimil guiſa, o per allettare vie più* Ridolfo *alla vita Criſtiana, proponendo a lui facile il tutto e ameno, o perchè il ſuo amore verſo Dio faceagli parer delizioſo ed amabile qualunque incomodo e patimento*: (a) cioè a dire, governando da gran Signore *Terre e Schiavi* in gran numero. Queſto inſigne Scrittore ſembra, che in buon linguaggio volle inſegnarci a mentire per divozione. Ma come chi propone e ſcioglie queſto nobil Problema, ſi è un *Dottor Teologo Collegiato, e Canonico nella perinſigne Collegiata della Baſilica di S. Petronio*, io che non ſo altra dottrina, ſe non quella con cui ci ſta preſcritto: *Ut ſermo noſter ſit, Eſt, eſt: Non, non*: non ardiſco mettermi a eſaminare, ſe queſta ſua doppia ſpiegazione, contenga una dottrina probabile, o deteſtabile, o ſalvabile per mezzo di *reſtrizioni mentali*, o *di atti rifleſſi*; dico però, che s' ei ſi vide cotanto imbarazzato a trovar modo come accordar ſoltanto la qualità dell' Eremo di Granoble con quello di Calabria; Dio sa qual altra nuova Morale ci avrebbe inſegnata, ſe ſi aveſſe voluto mettere ad accordare l' umiliſſimo ſtato, in cui concordemente gli Scrittori Contemporanei ci deſcrivon *S. Bruno* in Granoble, colla ſituazione di

(a) *Zanotti Storia di S. Brunone ſtampata in Bologna nel 1741. pag. 95. ad 96.*

Digitized by Google

gran Barone, in cui ce lo fingono e descrivono gli Scrittori del Secolo delle Contese.

Molte sono invero le maniere di accordare i Voti di povertà degli Ordini Religiosi cogli acquisti, che di tempo in tempo han fatto di ricchezze e Signorie; ma non è così quando si tratti di accordare in una medesima persona una teorica piena di veemenza a persuadere agli altri in piazza, a spogliarsi quanto più sia possibile di tutto, con una pratica di battere continuamente le porte delle Secretarie de' Principi per acquistar quanto più sia possibile di tutto, come mostrano, che avesse fatto *S.Bruno*, le Carte che si voglion fra lo spazio di dieci anni a lui accordate. Sin l'Autore di una di esse si avvide, che non era punto possibile l'accordare colla sua illibatissima teorica l'acquisto che gli voleva attribuire di troppo speciose temporali grandezze, onde trovandosi in molto maggiori angustie dell'anzidetto Reverendissimo Canonico, ecco il nobile ingegnoso partito, a cui appigliossi. A sostener del Santo la riputazione nell'odiarle, poco men che non pose il Conte *Ruggiero* prostrato a' di lui piedi *humiliter rogans* a degnarsi ricevere *largos reditus*, che gli volea donare: perchè fermo e costante il Santo nelle sue massime *renuens recipere dicebat*: che intanto avea la paterna casa abbandonata, *ut a rebus Mundi extraneus deserviret libere Deo suo*. Che bel pensare, che nobil ritrosia, ch' Evangelica costanza degna di un *S.Bruno*! Ma seppe poi fingerselo fermo a una tal tentazione? No: perchè se lo si finse ritroso a ricevere *largos reditus*, per non esser nella leggerissima applicazione di riscuotergli, impedito *ne libere deserviret Deo suo*, il fa poi soccombere all' eloquenza tentatrice di quel Principe, per riceversene il dono di sei Terre, accompagnato con l'altro di cento e dodici famiglie di schiavi (*a*). Or ella è cosa da ridere, o da credere alla storia, che costui ci conta, che San Bruno si fosse lasciato persuadere, ch' era assai più facile *libere deservire Deo suo*, comandando da Padrone a cento e dodici famiglie di Schiavi, e con aria e prerogative di gran Barone regger popoli in sei Feudi, che non ricevendo le larghe rendite, che se gli eran offerte? Non si è questo un avercelo dimostrato imitator delle finezze politiche di Augusto, di cui si narra: *Specie recusantis, flagrantissime concupivisse Principes juventutis appellari* (*b*) i suoi bam-

be-

(a) *Docum. num. XVI. pag. XIX. col. 2.*
(b) *Tacit. Annal. I. apud Clapmar. De Arcan. Rerump. lib. II. cap. XVI.*

Digitized by Google

berottoli, *ad futurum imperium titulus & omen?*(a) A mettere in concordia la costante aversione, ch' ebbe per le cose temporali, colla maniera, colla quale tutto in un colpo un grandissimo acquisto ne veniva a fare; vi vuol altro, che dire di aver ricusato *largos reditus*, e il chiamare *modicum munus*, un dono di ogni più alta Baronal prerogativa sopra sei Terre con cento e dodici famiglie di Schiavi. Se egli avesse per poco saputa la Storia Ecclesiastica, si sarebbe avveduto ch' ei facea con questa sua Carta soccombere il glorioso Patriarca a quella nuova sorta di persecuzione, che intentò l' astuto *Giuliano Apostata* nel principio del suo Impero, che fu creduta la più terribile di tutte le passate, appunto perchè battendo altre vie da quelle battute da' suoi Predecessori, fece con funestissima sperienza vedere, che laddove a nulla eran quelli arrivati, per abbatter la virtù e costanza de' Cristiani a forza di tormenti, arrivò egli a superarla, facendogli prevaricare a forza di onori e di ricchezze (*b*). Così va per chi vuole accordare il vero col falso! Chi davvero sprezza le temporali grandezze, opera uniformemente a' sentimenti co'quali scrivea *S. Bruno* a' suoi discepoli: *Opere ostenditis, quid amatis, quidve nostis*: ma chi ha il cuor guasto di avidità e ambizione, pensa come avrebbe operato lo sconosciuto Autore di questa Carta. Adunque se sappiamo, che *per Scripturas fruimur præsentia Sanctorum, habentes imagines non corporum ipsorum, sed animorum, quæ enim dixerunt, sunt eorum imagines animarum* (*c*); egli è chiaro, che abbiamo nelle Lettere del Santo Patriarca *imaginem non corporis ipsius, sed animæ*. Mettansi dunque affronte di questa sola Carta Certosina, e conoscendole piene di verità, piene di umiltà, piene di santo e costante orrore per tutto ciò che sentisse di Mondo, o di dignità, non dico secolaresche, ma benanche Ecclesiastiche, piene della più pura dottrina da imitare *opere & sermone* la povertà, e l'umiliazione insegnata da Gesù Cristo, piene in una parola di tutta quella sacra unzione dello Spirito Santo, per cui dagli Scrittori del secolo della verità, a lui contemporanei, a giusto titolo, con breve panegirico fu da taluno di lui detto, quando ancor era in Francia: *Bruno in Ecclesiis Galliæ opinatissimus*, e da tal altro,

 quan-

(a) *Lipsius ad hunc locum num. 22. pag. 3. edit. Antuer. 1668.*
(b) *Vide Gregor. Nazianz. in Oration. funebr. pro Cæsario apud Baron. Annal. Tom. V. ad an. 362. Tillemont. Histoir. Ecclesiast. Tom. VII. ad an. 362. Artic. IV. pag. 329. ad seq. edit. de Venis. an. 1732.*
(c) *Divus Chrisost. apud Patres Nicæn. II. Concil. Action. VI. Tom. IV. Concil. Collect. Harduin. col. 395.*

Digitized by Google

quando già era morto in Calabria : *Mirabilis Bruno* (a) *Vir religione ſcientiaque famoſus , honeſtatis , gravitatis , ac totius maturitatis quaſi quoddam ſimulacrum* , (b) e poi mi ſi dica , ſe vi è modo da conciliarle col ritratto che ne fe colui , che il finſe un uomo ſprezzator del poco , per acquiſtar il molto.

Pertanto ſe non ſi hanno nè documenti , nè argomenti , nè pruove , nè teſtimonianze più illuſtri , più ſicure , più certe , più autentiche della ſua ſantità , della ſua umiltà , de' ſuoi ſentimenti a riguardo del diſprezzo , della fuga , dell' abbandonamento di tutto ciò che alletta gli Uomini del ſecolo a metterſi al diſopra gli uni degli altri , per mezzo di Eccleſiaſtiche o Secolareſche dignità , quanto ſon quelle che ci ſomminiſtra il ſecolo della verità nelle ſue geſta , le piſtole de' Sommi Pontefici , e de' lor Legati a Latere , di cui a ſuo luogo parleraſſi , le edificantiſſime ſue Lettere ne' conſigli che dava , o per iſpogliarſene a chi n'era fornito , come lo era *Ridolfo* , o a non veſtirſene a chi n'era ſveſtito , come lo erano i ſanti ſuoi primi ſeguaci ne' deſerti di Granoble , il ritratto fedele e al vivo copiato , che di lui fanno Religioſi Scrittori di ſommo credito , e riputazione , ammiratori contemporanei delle incomparabili ſue virtù , facendocelo conoſcere ſempre a ſe ſteſſo uguale nelle opere e nelle parole , la maniera colla quale Santa Chieſa , ſenza inchieſta di miracoli , avendolo avuto per un vivo e perenne miracolo della Divina Grazia , formato ſul modello del Gran Precurſore del Divin Redentore , a predicarne ne' deſerti , con penitentiſſima non men che poveriſſima vita , la dottrina , annoverollo tra' più glorioſi Santi del Paradiſo ; può il Fiſco ſperare che preſſo chiunque imparzialmente vogli la ſua Cauſa colla *Certoſa di S. Stefano* eſaminare , ſe gli abbi a dar per vinta , ſoltanto che ſi rifletta , con quali ſicuri mezzi e pruove ha dimoſtrato , che le vittorie e trionfi da lui riportati ſul Mondo e le ſue pompe , in conſeguenza degli umiliſſimi ſuoi ſentimenti , ſieno affatto irreconciliabili colle carte e diplomi ſconoſciuti a tutta l'antichità , e cominciati a comparir nel Mondo , da che a di lei nome cominciarono le forenſi conteſe nel 1530. per fondar ne' ſuoi Diſcepoli quelle terrene grandezze , col cui vero e non finto diſprezzo acquiſtoſſi nome immortale in Terra , e gloria eterna in Cielo.

In

(a) *Guiber. Abbas Novigen. ubi ſupra.*
(b) *Guigo V. Prior Cartuſ. Gratianop. in vita S. Hug. Epiſc. Gratianopl. apud Sur. ad diem I. April.*

Digitized by Google

In quanto a me ſtupiſco, che vi abbia potuto eſſere, chi fingendo nulla ſaper delle ſue Lettere, che per ragion del ſuo abito dovea meglio di ogni altro ſaperle, per riveſtirla di ampliſſime Giuridizionali prerogative e Regalie, a pochi anche de' più grandi e potenti Baroni comuni, ne abbia voluto a lui rifonder l'origine, arrivando fino al ſegno di crederle così propie, così convenevoli, così bene aggiuſtate a quell'Umiliſſimo Santo, fin a chiamare *ſciocco* chi per avventura aveſſe per vero, che il Conte *Ruggiero* gli aveſſe procurato da' Veſcovi *le ſpirituali ne' Caſali e Territorj a lui donati*, e non gli aveſſe *ſu de' medeſimi concedute le Temporali*, e che ſcrivere il contrario, foſſe uno *ſcrivere milenſaggini da vergognarſene* (a): e in quanto agli altri, laſcio loro il decidere, chi meglio la diſcorra, chi avvalorato dalla dottrina delle ſue Lettere, e da' documenti ſicuri della ſua Vita, che il moſtran Santo *opere & ſermone*, rigetta per Apocrife le Carte, che il moſtrano Barone, o chi ammettendo queſte per vere, uopo è che dia per apocrife e le ſue Lettere riconoſciute per vere dall' intero Ordine Certoſino, e le memorie più ſicure, che della di lui vita ci reſtano negli Scrittori a lui Contemporanei.

Si propongono e confutano le pruove eſtrinſeche, che riguardano il tempo, in cui ſi pretende venuto il Santo in Calabria, e quivi a ſuo favore ſpedite dall' anno 1090. in poi, le Carte, Privilegj e Diplomi, ſu de' quali ſi fondano le Giuridizionali Prerogative e Regalie della Certoſa di S. Stefano del Boſco.

CAPITOLO II.

QUando nel 1738. impreſe l'Avvocato della Città di Stilo la difeſa della ſua Patria, contra la *Certoſa di S. Stefano*, riſtrinſe l' oggetto delle ſue fatiche a impugnar due ſole Carte del 1093. e 1094. al Conte *Ruggiero* attribuite, e tutta la ſua forza la fece ſull' autorità del *Baronio*; poichè come queſto lucidiſſimo ornamento del Sacro Collegio de' Cardinali aveva ſcritto, che *S. Bru-*

(a) *Manfred. Riſpoſta Apologet. pag. 204.*

Digitized by Google

Bruno si era nel 1086. ritirato in Granoble, che dilà venne in Roma nel 1092. e da Roma partì per la Calabria dopo il Concilio di Piacenza, che si tenne nel 1095. ei ne dedusse con giustissima conseguenza, che false doveansi riputare, perchè il Santo in quegli anni ancor non si era nelle Calabrie ritirato.

L'Anonimo Certosino, che gli ebbe a rispondere, non potè non accorgersi, che gli si movea contro una guerra, che ben maneggiata, andava a rovinare tutta la macchina de' privilegj della sua Certosa, non che quelli del 1093. e 1094. onde pose tutto il suo studio non solamente a confutar l'opinione del *Baronio* circa la venuta di *S. Bruno* in Roma nel 1092. ma benanche di alcuni altri che l'avean fissata all' anno 1090. Imperocchè come a dar qualche apparenza di verità a' suoi privilegj non vide adattabile nè l'una, nè l'altra; pensò che gli bisognava a ogni costo della verità e della Storia, farvelo venire ancor più di buon' ora, verso il 1088. o al più tardi nel 1089. (*a*).

Come ognun ben vede, di quale importanza sia alla Causa presente l'indagar l'Epoca vera della venuta del Santo in Roma; egli è ragionevole in conseguenza l'esaminare, donde derivi la diversità delle opinioni, che a fissarla s'incontra, tra il Cardinal *Baronio* che la mette nel 1092. che io recherommi a onore di mettere in più chiaro lume, e coloro che la fissano al 1090. poichè bene intese queste due, sarà facilissima la confutazione della terza adottata dal Padre *Manfredi*.

Tra lor non si contende, che *S. Bruno* fosse stato chiamato in Roma, sei anni poco più o meno dopo la sua ritirata in *Granoble*: ma come altri la vuol succeduta nell' anno 1084. come il *Surio* (*b*), e altri nel 1086. come il *Baronio* (*c*); quindi nasce che altri faccialo arrivato in Roma nel 1090. altri nel 1092. Sarebbe invero per lo Foro inutile questa contesa, se il nostro *Manfredi* non avesse impreso a gettar per terra sin l'autorità de' più antichi Certosini Scrittori della Vita di *S. Bruno*, come si furono il *Bleomenvenna*, il *Pozzi*, e il lor Parafraste *Lorenzo Surio*. Conciossiacosachè come costoro la di lui mossa per la Calabria la posero assolutamente dopo il Concilio di Piacenza, che come ognun sa, si tenne nel 1095. egli è chiaro, che niente importerebbe alla Causa presente o che nel 1084. o che nel 1086. si fosse ritirato in Granoble, o che nel 1090.

(a) Risposta *Apolog. dell' Anonim. Certos. pag.* 38. *ad* 40. [b] *Surius in vita S. Brunon. num. XII.* [c] *Baron. ad an.* 1086. *num. XVI. pag.* 576. *Tom. XVII. Edit. Luc. an.* 1745.

Digitized by Google

1090. o che nel 1092. foſſe venuto in Roma: perchè non eſsendo paſsato in Calabria prima del 1095. tutte le Carte che ſi dicono a di lui favore prima di quel tempo da *Ruggiero* ſpedite, ſi dovrebbono aver per Apocrife. Ma perchè a coſtui venne in teſta, ſenza menomiſsima teſtimonianza dell' antichità, farvelo andar prima, a oggetto di far vedere vera e poſsibile la data della prima Carta del 1090. che ſerve di baſe e ſoſtegno a tutte le altre, quindi è neceſsario fiſſar bene l'Epoca di queſta ſua famoſa ritirata alla Certoſa di *Granoble*.

Il *Surio* pertanto, che adottò quella del 1084., ha per se l' autorità di *Sigiberto* Monaco del Moniſtero di *Gemblours*; ma il *Baronio*, che ben conoſcea queſto Autore, che ſovente ebbe occaſione d' impugnare, avendone per ſoſpetta la fede, da altri fonti, che ſtimò più ſicuri e fedeli, cercò dedurre quella dell' anno 1086. Quindi come tra' più antichi Autori, credette che niun poteſse eſſere delle coſe di *S. Bruno* meglio iſtrutto, quanto *Guigone* quinto Priore della Certoſa di Granoble, di cui veſtì l'abito pochi anni dopo la di lui morte; queſto preſe per ſua guida. Imperocchè avendoci dovuto ſcrivere di ordine del Sommo Pontefice *Innocenzo II.* la vita del Santo Veſcovo di Granoble *Ugone*, famoſo Protettore dell' Ordine Certoſino, con queſta occaſione di *S. Bruno* così parla. *Hugo . . . necdum duobus poſt conſecrationem expletis annis . . . . Cluniacenſis factus eſt Monachus . . . Novitius annum fecit . . . . Poſthæc, cogente, qui ſe ſacraverat, præſule* Gregorio VII. *ad Epiſcopatum a Monaſterio . . . eſt reverſus . . . In his agebat, & ecce tribus necdum in Epiſcopatu, poſt Monaſterii reditum, completis annis, adeſt Magiſter Bruno &c.* (a). Su di queſte parole appoggiato argomentò così. *Cum ſuperius dictum eſt, Hugonem anno* 1080. *in Concilio Avinionenſi fuiſſe creatum Epiſcopum Gratianopolitanum, poſt duos vero annos adiiſſe Cluniacenſes, ibique moratum annum unum, inde ad Epiſcopatum reverſum, in eo tranſegiſſe tres annos; plane invenies ſexto anno a ſua ordinatione, cum ſociis, hoc nempe anno* 1086. *petiiſſe Carthuſiam* (b): ei non vi ha dubbio, che il calcolo corre netto e ſpedito, ſul chiaro ſenſo che di ſe danno le parole di *Guigone*.

Queſto argomento del gran Padre degli Annali, non trovò oppoſitori ſino all'anno 1634. allorchè il Padre *Severo* Priore della noſtra Certoſa di S. Martino, in una lettera ſcritta al Padre *Sirmondo* della Com-

(a) *Sur. in vita S. Hugon. ex Guigon. ad diem 1. Aprilis num. VIII. pag. 5. edit. Colon. Agrip. an. 1618.* (b) *Baron. ad an. 1086. Tom. XVII. Annal. pag. 577. col. 2.*

Digitized by Google

Compagnia di Gesù, fra varj dubbj, di cui domandogli lo ſcioglimento, toccanti *S. Bruno*, ve ne fu uno ſul tempo della ſua ritirata in Granoble: poichè avendola coll' autorità di *Sigiberto* fiſſata nell' anno 1084. ſoggiunſe: *quem male non ſecutus eſt* Baronius, *qui ex actis vitæ S. Hugonis Epiſcopi Gratianopolitani*, oſcitanter *a ſe expenſis*, errans *fixit ad annum* 1086. *Nam ex ipſis actis illius vitæ a* Guigone *conſcriptis, exacte perpenſis, liquido conſtat anno* 1084. *S. Brunonem cum ſociis, S. Hugonem adiiſſe, eiſque locum Carthuſiæ ſibi divinitus oſtenſum tradidiſſe* (a).

Or egl' in tanto credè che *oſcitanter* gli aveſſe letti, perchè ſuppoſe che gli anni di cui parla *Guigone*, ſi aveſſero a contare cominciando dal 1078., perchè immaginoſſi, che in quell'anno tenuto ſi foſſe il Concilio di Avignone, in cui fu eletto *S. Ugone* per Veſcovo di Granoble: *poſtulatus eſt deinde*, proſiegue a dire, *ad Epiſcopatum in Concilio Avenionenſi, ætatis ferme habens XXVII. quod neceſſario accidit ad ſummum anno MLXXVIII. & anno ſequenti MLXXIX. Romæ, quo etiam habita eſt a Gregorio VII. Synodus Epiſcoporum menſe Februario, ut ex ejus regiſtro patet, ab eodem eſt conſecratus* (b). Adunque come queſti mette il Concilio di *Avignone* tenuto *ad ſummum* nel 1078. e il *Baronio* il mette nell' anno 1080. quegli a contar i ſei anni dal 1078. ſi trova al 1084. e queſti a contar dal 1080. ſi trova all'anno 1086. Sicchè queſti due Scrittori convengon tra di loro nel ſenſo delle parole di *Guigone*, che ſei anni dopo l'Elezione a Veſcovo di *S. Ugone* arrivò *S. Bruno* in Granoble: onde non ſi ha da eſaminare, chi di lor due abbia meglio inteſo il *Teſto* di *Guigone*, ma ſibbene ſi ha da vedere, chi di lor due aveſſe meglio ſaputa la Storia de' Concilj. Sentiam ora come il *Sirmondo* con ſodiſſimi argomenti al Padre *Severo* modeſtamente del ſuo errore l' origine addita, e in chiariſſimo lume metta la verità della opinione dal *Baronio* ſoſtenuta, e comechè lunga ſia la ſua riſpoſta, a me giova però colle proprie parole dell' Autore, piuttoſto che colle mie traſcriverla, perchè non perdan di forza e vigore.

De auſpiciis Carthuſiæ, hoc eſt quo primum tempore, habitari cœpta ſit, dabit veniam P. V. ſi ipſius calculo non acquieſcam, & Baronianum, *quem rejicit, potiorem ducam. Etenim ſi verum eſt, anno ſexto*

Epi-

(a) *Epiſt. Domi Sever. de Neap. Jacob. Sirmon. col.* 483. *Tom. IV. Oper. Sirmondi Edit. Venet. an.* 1728.

(b) *Epiſtol. P. Severi ubi ſupra.*

Digitized by Google

Episcopatus Hugonis *Gratianopolitani, ad eum venisse S.* Brunonem: *& Concilium Avenionense, in quo Episcopus renunciatus est, anno MLXXX. convenisse, si compertum est, quid certius, quam* Brunonis *adventum, non anno* 1084. *sed* 1086. *contigisse? De Avenionensi igitur Concilio sic scribit ejus temporis Author* Hugo *Abbas Flaviniacensis in Chronico Manuscripto, quod extat in Bibliotheca Tiliana, de septem Conciliis agens, ab* Ugone *Diensi Legato celebratis.* Celebravit & septimum apud Avenionem, in quo depositus est *Achardus* Arelatensis invasor, & electi sunt *Gibelinus* in Arelatensem Archiepiscopum, *Antelmus* in Ebrodunensem æque Archiepiscopum, *Hugo* in Gratianopolitanum Episcopum, *Desiderius* in Cavallicensem, quos post expletionem Concilii secum Romam duxit, & consecrati sunt a Papa. *Sed ex his verbis,* l'avvedutissimo Sirmondo soggiunge, *quo anno celebratum sit Concilium non apparet: Paternitas vestra de anno* 1078. *suspicatur, Episcopos Avenione creatos, & Romæ postea consecratos in Synodo fuisse anno* 1079. *At Conjecturam istam refellit Gregorius VII. Epist. [illegible] lib. VI. post Romanam illam Synodum Kalen. Mar. scripta Clero & Populo Arelatensis Ecclesiæ, ex qua liquet nondum illo tempore designatum fuisse Archiepiscopum Arelatensem, qui postea designatus est in Concilio Avenionensi. Ad hæc ex Chronico Flaviniacensi, quod dixi, constat Concilium Avenionense posterius fuisse Lugdunensi, quod sexto inter* Hugonis *Concilia loco præcesserat. Lugdunense autem principio anni* 1080. *coactum fuisse, fidem faciunt partim Gregorii ejusdem epistola XII. lib. VII. ad* Manassem, *quo tempore Concilium hoc agebatur, scripta III. Non.* Januar. *partim Synodus Romæ post habita* Nonis Martiis, *in qua Lugdunensis Concilii adversus* Manassem *sententia confirmata est. Denique cum* Hugonem *Gratianopolitanum anno Christi* 1132. *consecrationis suæ anno* 52. *mortuum,* cum Guigone *omnes consentiunt, si calculos subducamus, uno eodemque anno* 1080. *& Avenione in Concilio creatum, & Romæ ordinatum Episcopum reperiemus. Ad hunc igitur annorum numerum sex annos si addimus, quos ante* Brunonis *adventum egerat in Episcopatu, duos nimirum post Consecrationem, tertium in secessu monastico, tres alios post reditum a Monasterio; quis* Baronium *errasse contendat, qui* Brunonis *adventum, Carthusiæque auspicia anno adsignat* 1086? Sigeberti *biennio ante collocantis, quæ opponitur authoritas, alicujus esset momenti, si* Sigibertum *ita scripsisse constaret. Sed rem suspectam fecit* Auberti Miræi *postrema editio cæteris castigatior,*

Digitized by Google

quæ verbis illis caret: ex quo intelligere eſt, non a Sigiberto *prodiiſſe, ſed ab aliis deinceps adjecta ad* Sigebertum. *Carthuſiæ porro exordium anno* 1086. *aperte tribuit Chronicum Lemovicenſe, cujus verba citat* Gallia Chriſtiana in Ugone Gratianopolitano. *Chronicum item alterum Clementis IV. temporibus conditum, quod apud nos extat, Johannique Fraſqueto inſcribitur, qui ſuperiorem, quam iiſdem verbis contexuit de* S. Hugone & S. Brunone *narrationem, ita concludit*: Sic cœpit ordo Carthuſienſis, inter cæteros ordines puritate mentium, & theoriæ ſtudio ſingularis anno Domini 1086. *Nec alios teſtes proferre operoſius foret, niſi omnium inſtar videretur illa noſtra ratiocinatio, cui Paternitatem veſtram minime refragaturam confido. QUARE MANEAT ANNO* 1086. *JACTA FUISSE FUNDAMENTA CARTHUSIÆ* (a).

Or come preſſo il *Sirmondi* non trovo, che a queſti ſuoi così ben fondati argomenti aveſſe il Padre *Severo* riſpoſto; così trovo che gli uomini più dotti, celebri, e famoſi della ſua Compagnia l'aveſſero ſeguitato nel fiſſar l'epoca della ritirata del Santo nel 1086. come il *Petavio* (b), il *Labbè* (c), il *Riccioli* (d), il *Bellarmino* (e), il *Gordon Leſmoreus* (f) *&c.* nè mi è venuto fatto di rinvenire preſſo quanti hanno adottata la contraria opinione del 1084. chi aveſſe avuto il coraggio di farſi carico de' ſuoi argomenti, per impugnargli.

Sicchè ſia per le ragioni intrinſeche da lui addotte, ſia per l'autorità de' famoſi Scrittori della ſua Compagnia, per nulla dir degli altri che il ſeguitarono; con franchezza ſi avrebbe con lui potuto dire: *Quare maneat anno* 1086. *jacta fuiſſe fundamenta Carthuſiæ*. Ma ecco un accidente fatale, mercè del quale ſi ſuſcitò contro, onde meno ſi credeva, un inaſpettato Contraddittore, non già a lui, ma a queſta già bene aſſodata ſua opinione, contra la quale ſarà mia cura il moſtrare, quali poveri e meſchini argomenti ſienſi adoperati, per confutarla.

Coll'eſſerſi, come ſi è detto, acceſa in Francia gran lite letteraria circa la vera cagione, onde il Santo ſi era indotto ad abbandonare il Mondo, tra *Giovanni Launojo*, e il Padre *Rainaldi* della Com-

(a) *Sirmon. Tom. IV. Ejus Oper. a fol.* 482. *ad* 486.
(b) *Petav. Rationar. Tempor. Par.* 2. *lib.* 8. *cap.* XIX.
(c) *Labbè Diſſertat. hiſtor. apud Bellar. & Tom. VI. Concilior. apud Harduin. col.* 1598. *in marg.*
(d) *Riccioli. Chronolog. Reſor. Tom. II.*
(e) *Bellarm. de Scriptor. Eccleſ. ab anno* 1000. *ad* 1110.
(f) *Gordon Leſmoreus in opere Chron. ad an.* 1086.

Digitized by Google

Compagnia, quegli rigettando come mera favola, questi come vera Storia sostenendo il triplice risorgimento del dannato Dottor Sorbonico, e quanto acremente si fossero tra loro battuti, si può nelle opere loro vedere (a); piacque al Padre *Briezio* pur della Compagnia seguitare il *Sirmondi* circa l'Epoca del 1086. per la ritirata del Santo, e circa la cagione seguitar l'opinione del *Launojo*, come quella che, non ostante la bilioſissima oppoſizione fattavi dal ſuo confratello *Rainaldi*, gli parve invincibilmente dalla verità asſiſtita, onde così ne ſcriſſe: *Quod credebatur olim*, S. Brunonem *converſum eſſe portento, in morte & anaſtaſi* Raimundi Diocres *Canonici Pariſienſis, qui tribus diebus ſe accuſatum, judicatum, damnatum aſſeruit . . . . . jam pridem ab eruditis exploſum eſt . . . Sed quid agas? Viri boni cum majoribus ſuis volunt errare, & placet eis error, quoniam antiquus eſt, atque in pariete & oleo depictus: inſulse ac parum erudite* (b). Queſte ultime parole, che aveano aria di una ſprezzevole deriſione, più per avventura, che la di lui opinione contraria a un tal riſorgimento, eſsendo diſpiaciute a' Certoſini della Francia, aviſatone il Padre *Oliva* Generale della Compagnia, ſtimò che a tal loro diſguſto qualche compenſo ſi deſſe. Quindi non parendogli ragionevole l'obbligare un Uom della riputazione del *Briezio* a ritrattarſi, pensò a far erigere in Autore qualche uno peranche di oſcuro nome nella Repubblica Letteraria: ordinando al Padre *Giovanni Colombo*, che contro di lui aveſſe preſa la penna. Egli ubbidì, ma pien di riſpetto per lo ſuo Confratello, ne tacque il nome, e additonne ſoltanto l'Opera, per farlo conoſcere a chi ſapeſſe indovinarlo: *Annales ab orbe condito ab homine Societatis noſtræ conſcripti* (c); e coll'occaſione di avere a ſoſtenere contro di lui per vera ſtoria queſto portento, preſe a impugnar per falſa l'epoca del 1086. aſſegnata alla ritirata di S. *Bruno*, ma ſenza punto nominare, non che moſtrarſi inteſo de' ſodi argomenti, co' quali l'avea il *Sirmondi* illuminata e ſoſtenuta, come avrebbe dovuto fare chiunque, non per precetto di ubbidienza, ma per affetto alla verità, aveſse voluto entrare in queſta lizza, ſi poſe a combatterla a ſpeſe del *Baronio*.

Ebbe ei la ſorte di trovare illuſtri ſeguaci non tanto nel *Mabillon*,

(a) *Launoi de vera cauſa Seceſ. S. Brun. Tom. III. Par. II. ejus oper. Rainal. in Hagiolog. Tit. Trinitas Patriarchar. Tom. IX. Ejus Oper.*

(b) *Brietius apud P. Johannem Columbi S. J. De Cartuſianor. Initiis pag. 46. num. 87. diſſertat. prima inter alias per eum editas Lugdun. an. 1668.*

(c) *Johan. Colum. pag. 46. ubi ſup. num. 87.*

Digitized by Google

quanto ne'dottiſſimi Autori degli *Annali* ***Benedettini*** : dico così, perchè quantunque portino in fronte il nome ſempre venerevole del *Mabillon*, non poſſo tralaſciar di avertire, a quel che il Padre *Renato Maſſuet* con molta candidezza ci ha laſciato ſcritto nella prefazione al Tomo V. *Is enim ipſe eſt, quem jam typis paratum nuntiaverat* Mabillonius *in præfatione IV. Voluminis: adeo ut talis fere detur, qualem reliquit vir Clariſſimus:* paucis quibuſdam exceptis, *quæ tum a Ruinarto, tum a nobis poſtmodum* addita ſunt, *ex variis*, quæ per amicos *nobiſcum communicata ſunt monumentis* (a). E come non ſi trova appoſta veruna diſtinzione tra ciò che *proprio jure* ſi appartiene al *Mabillon*, e ciò che *jure alluvionis* vi ſi è aggiunto; allegherò perciò piuttoſto talora nel decorſo del mio ragionamento gli *Annaliſti Benedettini*, che il *Mabillon*. Il *Manfredi*, a cui non giova premettere queſta notizia del *Maſſuet*, ſovente nella ſua riſpoſta Apologetica, il chiama in ſuo ajuto, ſenza far diſtinzione tra ciò che ſi ha ne' Tomi ſtampati lui vivente, e negli altri ſtampati lui morto, affinchè ſpaventata la gente al ſuono di un nome cotanto giuſtamente venerevole, chinaſſe la teſta, ſenza metterſi ardimentoſo a eſaminare, ſe quel che ne traſcrive, regga, o no a martello. Ben volentieri io più che ogni altro, avrei voluto chinarla, non avendo certamente voglia *inclareſcere magnis inimicitiis*, ſe ei non mi aveſſe poſto nella dura neceſſità di oppormi, quantunque pien di riſpetto e timore, a ciò, che ſebben talora poſſa non venire dal *Mabillon*, vien certamente da mani troppo maeſtre, per eſſer baciate e riverite, come io mi glorio di fare col cuore, pieno di obbligazione e riconoſcenza verſo la ſtupenda e ſempre ammirevole loro dottrina, mercè la quale, non che a me, che conoſco, e ben me ne duole, di non ſaper nulla, ma anche a molti, che ſanno aſſai, poſſon dire, a general nome della illuſtre lor Congregazione, e a particolar nome del *Mabillon*, quel che già il gran *Cujacio* dicea di taluno che ſi faceva onore di contraddirlo: *Catelli iſti, quidquid ſapiunt, ex jecore noſtro ſapiunt*. Ma ſe nelle conteſe Letterarie, non ſi ammetton opere di *ſopraerogazione*, perchè ſi dee ſervire alla verità; molto meno nelle Forenſi ſi poſſon praticare: perchè ſi dee ſervire alla verità e alla giuſtizia: onde ne ſpero corteſe compatimento, ſe per adempiere a'miei doveri, ardiſco colla maggiore venerazione, che mi ſarà poſſibile, cominciar da eſſi a eſaminare, ciò che di sfuggita, e non già per oggetto principale della nobiliſ-

(a) *Præfat. in Tom. V. Annal. Benedictin.*

Digitized by Google

lissima lor fatica, han detto contro l'opinione del *Baronio* dal *Sirmondo* sostenuta, per l'Epoca della ritirata del Santo nel 1086. appunto perchè, fuor di essi, è un poco difficile a trovare, chi in questa controversia, un tempo soltanto Letteraria, oggi di gran conseguenza nel Foro, mi si possa con più aria opporre alla ragione del Re mio Signore.

In due luoghi del *Tom. V.* se ne parla, la prima volta all'anno 1082. *num. XXXIV. in fin.* la seconda all'anno 1084. *num. LXIV.* A ben intendergli però, uopo è leggergli non già coll'ordine, come si trovano disposti: ma ben vero leggendo prima quel che si trova situato dopo, e dopo quel che si trova situato prima: mercecchè quel che s'imprende a provare nel *num. XXXIV.* dell'anno 1082. si appoggia a ciò che si suppone certo e provato al *num. LXIV.* dell'anno 1084. e per lo contrario, ciocchè poi al *num. LXIV.* dell'anno 1084. si vuol dimostrare, si fonda su di ciò, che si suppone di già dimostrato al *num. XXXIV.* dell'anno 1082. Affinchè però chi leggerà questi fogli, si assicuri della verità de'miei detti, e conosca allo stante la debolezza o fortezza de' loro argomenti, che si perde di vista colla maniera, con cui vi si trovan inviluppate le proposizioni del doppio lor Sillogismo, l'un dall'altro lontano; piacemi riunir quì sotto questi due luoghi l' uno affronte dell' altro.

Anno 1082 Num.XXXIV.

Juvat ad rerum consequentium illustrationem, hoc loco disquirere, quo præcise anno Hugo *factus & consecratus sit Episcopus. Hujusmodi solutio ex duplici capite pendet, ex anno scilicet habiti* Concilii Avenionensis, *in quo electus fuit ad Episcopatum: & anno fundatæ Carthusiæ majoris, quæ* anno ejus Episcopatus fere sexto *facta est. Ad primum quod attinet,* Avenionense Concilium *celebratum fuit post scriptam a Gre-*

Anno 1084. Num. LXIV.

In assignando anno, qui Carthusiæ principium dedit, variant Authores, cum recentiores, tum antiqui nonnulli. Alii quippe annum 1084. *alii insequentem, alii denique annum* 1086. *assignant. Postremam hanc sententiam,* quæ Baronii est, *propugnat* Sirmundus; *in Epis. ad* Severum *a Neapoli Carthusianum, qui ipsum hac de re consuluerat. His præiverat ante annos fere quingentos* Gerardus Prior Vosiensis.

Hæc

Digitized by Google

Gregorio Papa (a) Epiſtolam ad Arelatenſes, quos ad eligendum ſibi Epiſcopum hortatur, qui in prædicto Concilio electus fuit, uti & Hugo, ut conſtat ex Chronico Hugonis Flaviniacenſis. Atqui hæc Epiſtola ſcripta eſt Kalendis Martii indictione II. adeoque anno 1079. non ergo ante hunc annum, aut in ſequentem, utraque electio facta eſt. Ut vero potius anno 1079. factam exiſtimem, mihi duo perſuadent argumenta: Unum eſt, quod pro comperto habeam Carthuſiæ fundationem, quæ anno Hugonis fere ſexto facta eſt, collocandam eſſe anno 1084. Alterum eſt, quod Hugo deceſſerit teſte Guigone anno 1133. Kalendis Aprilis, ætatis ſuæ anno ad minus octogeſimo, erat autem annorum fere viginti ſeptem, quando electus fuit, conſecrationis autem ſuæ ad minus quinquageſimo ſecundo. Quos calculos ſi compares, ejus electionem anno 1079. conſecrationem ineunte anno ſequenti factam admittas neceſſe eſt (b). Hæc ſententia, uti & præcedens, fundamentum habet in libro de Vita S. Hugonis Gratianopolitani Epiſcopi, auctore Guigone, quinto Carthuſiæ Priore, ubi ſcribit: Brunonem ad eum acceſſiſſe anno circiter ſexto Hugonis Epiſcopatus, quem in Concilio Avenionenſi Epiſcopum renuntiatum fuiſſe, tradit Hugo, Flaviniacenſis eo tempore Abbas. Hoc autem Concilium anno 1079. habitum fuiſſe, ex iis, quæ ſuperius diximus (c), facile confici poteſt, non anno 1080. ut plerique volunt; atque adeo Hugonis conſecratio, ſi non eodem anno, ſaltem ineunte anno proximo, facile fieri potuit. Verum Carthuſiæ majoris fundationem anno 1084. antiqua Ordinis traditio eſt, cui multa ſuffragantur argumenta (d) &c.

Adunque Eſſi a fiſſare il tempo, in cui fu *S. Ugone* eletto e conſecrato Veſcovo, dicono, che uopo ſia indagare due coſe: la prima il tempo, in cui ſi tenne il Concilio di Avignone, in cui fu eletto: la ſeconda il tempo, in cui fu fondata la Certoſa di Granoble. A rintracciar l' uno e l'altro ricorrono all'autorità della lettera dal Sommo Pontefice Gregorio VII. ſcritta agli Arelateſi al primo di Marzo 1079. per eleggerſi il nuovo Veſcovo, come lo fu nel Concilio

(a) *Gregor. Epiſt. lib. VI.* 4. (b) *Annal. Benedict. Tom. V. Lib. LXVI. ad an.* 1082. *num. XXXIV. pag.* 177. *Edit. Luc. an.* 1740. (c) *Ibid. eod. XXXIV. edit. Lucenſ. an.* 1740. (d) *Ibid. ad an.* 1084. *ſub fin. num. LXIV. pag.* 190.

Digitized by Google

cilio di Avignone. Indi a determinare, che tenuto si fosse nel medesimo anno, con ordine retrogrado contando dalla morte alla nascita di S. Ugone, credono trovarsi appuntino all'anno 1079. Ciò premesso a dimostrare, che piuttosto nell'anno 1079. che nel 1080. si fosse tenuto, formasi così a nome del *Mabillon* il primo lor fillogismo.

Pro comperto habeo, che la Certosa fu fondata nel 1084. *anno circiter sexto*, in cui *Ugone* fu in Avignone eletto Vescovo: *prout in nu. LXIV.* Or *S. Bruno* andò da lui *anno fere sexto ejus Episcopatus*: Dunque il *Concilio di Avignone* fu tenuto nell' anno 1079. Siegue il secondo.

Il *Concilio di Avignone*, in cui fu eletto S. Ugone Vescovo di Granoble, fu tenuto nel 1079. *prout in numero XXXIV.*

Or *S. Bruno* andò da lui *anno Episcopatus ejus circiter sexto*: *prout in nu. LXIV.*

Dunque la Certosa fu fondata nell' anno 1084.

Per poco che si badi a questi due fillogismi, lasciando a miglior luogo l'esaminar se vada bene o male il lor calcolo, si troverà, che a rendergli conchiudenti, uopo era assodar nel primo il tempo in cui fu fondata la Certosa, e nel secondo, il tempo in cui fu tenuto il Concilio di Avignone, ed essendo ambedue queste cose dubbie e incerte, l' una non potea servir di base all' altra, per dedurne il tempo o dell' una o dell' altra, ma sibbene o per l'una o per l'altra, altronde doveansene dedurre le pruove. Veggiam dunque quali furon quelle, su delle quali appoggiati fan dire al *Mabillon*, *pro comperto habeo*, che la fondazione della Certosa avvenne nel 1084. e tra esse darò il primo luogo al *Codice Remense*, che ci si propone, come cosa di autenticissima autorità, poichè francamente ci assicurano, che *paulo post Guigonis obitum scriptus fuit*: e per avventura dal *Sirmondi* n' ebbero la notizia.

Non ho invero finora trovato, chi tragli uomini amanti delle cose agli Ordini Religiosi, e alla Storia Ecclesiastica appartenenti, si abbia presa la pena di conoscerne il vero merito, per avventura perchè alla Religione, alla Storia Ecclesiastica, ad autenticar la Santità del Glorioso Patriarca e del suo Istituto poco o nulla si è creduto importare, che la sua ritirata in Granoble sia avvenuta o nel 1084. o nel 1086. La cosa però non può camminar così tra noi gente del Foro, perchè quando in esso si producon testimonj, se ne vuol sapere nome, cognome, età, patria, qualità e mestiere, e leggersene

Digitized by Google

ſene l'intera depoſizione, per indi conchiudere, ſe vera, ſe veriſimile, ſe poſſibile ſia. Prevedo perciò che la curioſità ſvegliata in me di conoſcere e di aver ſotto gli occhi queſto Codice, naſcerà anche ne'Magiſtrati, e in chiunque altro, che conoſca, che a decider la preſente cauſa, ſia di molta importanza il metter nel 1084. o nel 1086. l'epoca di queſta ritirata. Quindi non meno per far coſa grata a chi legge, che utile alla cauſa, ſtimo rapportarne l'intero tenore, qual ſi ritrova riſtampato in un libro, che non è tra noi de' più comuni e facili a rinvenirſi.

De Inſtitutionibus Ordinis Carthuſienſis.

I.

De Magiſtro Brunone.

Magiſter Bruno Natione Teutonicus, ex præclara urbe Colonia, parentibus non obſcuris, litteris tam ſecularibus, quam Divinis valde munitus, Eccleſiæ Remenſis, quæ nulli inter Gallicanas ſecunda eſt, Canonicus & Scholarum Magiſter, relicto ſæculo, Eremum Carthuſiæ fundavit, & rexit ſex annis. *Qui cogente Papa Urbano, cujus quondam Præceptor fuerat, Romanam perrexit ad Curiam, eundem Papam ſolatio & conſilio in eccleſiaſticis negotiis juvaturus. Sed cum tumultus & mores Curiæ ferre non poſſet, relictæ ſolitudinis, & quietis amore flagrans, relicta Curia, contempto etiam Archiepiſcopatu Remenſis Eccleſiæ, ad quem, ipſo Papa volente, electus fuerat, in Calabriæ Eremum, cui Turris nomen eſt, ſucceſſit, ibique Laicis & Clericis quamplurimis adunatis, ſolitariæ vitæ propoſitum, quamdiu vixit, exercuit. Ibique defunctus humatus eſt, poſt egreſſum Carthuſiæ undecimo plus minus anno.*

II.

De Domno Landuino.

Landuinus natione Tuſcus ex Urbe Luca, litteris & ipſe Divinis & humanis eruditus annis decem. Qui cum ad Magiſtrum Brunonem pergeret, incidit in manus Guithberti Schiſmatici, quod multum horrebat. Adverſus cujus minas & promiſſiones, dolos & violentias,

Di-

Digitized by Google

Divina juvante gratia, modis omnibus perseveravit inflexus. Quem in suo defunctum errore lacrymabiliter planxit: adeo ut a circumstantibus argueretur, quod eum fleret, a cujus perversitate Ecclesiam suam Christi bonitas liberasset. Post ejus obitus septimum diem etiam ipse defunctus est, positusque in Monasterio S. Andreæ ad pedem Montis Siroptis, cui vicinum est Castrum, ubi captus in custodia tenebatur.

III.

De Petro Francisco.

Post hunc Petrus, qui cognominabatur Franciscus, eo quod in quodam Franciæ Castro, cui nomen Fælix-Mons, majore vitæ suæ parte moratus sit, natione Flandrensis, ex Castro Bethuna, anno uno. Qui Prælationis pondus, atque sollicitudinem graviter ferens, amore silentii & quietis, & cæterorum, quæ ad Cellam pertinent, studiorum, misericordiam petiit, & accepit.

IV.

De Johanne Tusco.

Qui successit Johannes, natione Tuscus, ex Castro Moriana, Scholasticis quidem studiis, non multum exercitatus: pæne quippe puer, sæculo vale fecit, sed in his quæ ad Religionem pertinent, nulli suorum secundus Antecessorum. Qui Prioratu annis octo prudenter administrato defunctus, Carthusiæ sepultus est. Colliguntur ita a primo Magistri Brunonis anno usque ad hujus ultimum anni vigintiquinque, qui ante obitum ejus, qui est Nonas Octobris, circa Nativatem B. Joannis Baptistæ, complentur. Tali quippe tempore a Magistro Brunone præfata cœpit habitari Carthusia.

V.

De Guigone de Sancto Romano.

Johannem secutus est Guigo *de Castro Valentinensis Episcopatus, cui Sancti Romani nomen est, claris de parentibus ortus, litteris sæcularibus & Divinis admodum eruditus, acer ingenio, memoria tenax, facundiæ admirabilis, exorator efficacissimus, in tantum ut nullus* Prædecesso-

Digitized by Google

rum ſuorum fama vel authoritate eum præceſſerit. *Hic Carthuſienſis propoſiti Inſtitutionem & ſcripto digeſſit, & exemplo monſtravit, & Divina favente gratia, in eadem Inſtitutione ſequaces multos habere promeruit. Sub eo ſiquidem Domus Portarum, Excubiarum, Durbonis, Sylvæ Majoris, Alvariæ & exordium accepit, & incrementum non modicum, tam in perſonis, quam in ædificiis, Deo miſerante, conſecutæ ſunt. Sed & in Aquitania prope Nannatenſem Urbem locus quidam Alaunus nomine, ſub manu Magiſtri Benedicti, circa idem tempus ſuſceperat ordinem ejuſdem propoſiti. Eremus quoque Montis Dei, anno vitæ ejus ultimo, ipſius ordinatione & conſilio, per manum viri valde Venerabilis Odonis, S. Remigii Abbatis in Archiepiſcopatu Remenſi, cœperat habitari. Hic ædificia ſuperioris pariter ac inferioris habitationis pæne omnia, vel nova contraxit, vel vetera renovavit, & aquæductus lapideos labore mirabili, & exquiſitis ingeniis fecit. Libris quoque authenticis perquirendis, perſcribendis, & emendandis ſtudium infatigabile præbuit, vitamque Beati Hugonis Gratianopolitani Epiſcopi, jubente Innocentio Papa, nobili ſtylo conſcripſit.*

Sub hujus Prioratu, quod reticeri non debet, anno vigeſimo tertio, *nives de altiſſimis rupibus impetu ſuo, & incredibili mole ruentes, cellas Monachorum omnes, præter unam, & cum iiſdem ſex Monachos, & unum novitium horrendo turbine rapuerunt, & vaſta ſua congerie ſubmerſerunt. Ad Conſolationem tamen ſuperſtitum, & teſtimonium beatitudinis oppreſſorum*, die ab eadem ruina duodecima, *quidam ex iiſdem oppreſſis, Arduinus nomine, Lotaringus natione, noviſſimus de profundo tantæ voraginis erutus*, ſtupendo miraculo, *non ſolum vivus, ſed & integro ſenſu, & illæſa memoria repertus, in clauſtrum deportatus, pauca quidem verba, ſed miræ dulcedinis, & ſuaviſſimi affectus alloquentibus reddidit. Ex more itaque, ſacra confeſſione data, & inunctione accepta, cunctiſque fratribus oſculatis, Dominici corporis & ſanguinis alimento, poſt tantam inediam ſatiatus, placidiſſimo fine quievit in Domino.*

Anno itaque a nativitate ſua quinquageſimo circiter quarto, a conſervatione ejus triceſimo, & a Prioratu viceſimo ſeptimo, *cum ab exordio Carthuſienſis Eremi annus quinquageſimus tertius ageretur, ſexto Kalendas Auguſti prædictus Prior beatorum gaudiorum, & piorum actuum finem faciens ſanctum Domino ſpiritum commendavit* (a).

Il primo che aveſſe cercato di ſapere il merito di queſto Ano-

ni-

(a) *Labbè Tom. 1. Bibliot. Mſs. pag. 637.*

Digitized by Google

nimo Codice, e c' insegnasse a dubitar della sua fede, fu l' anzidetto nostro Priore di S. Martino, il Padre *Severo*, ne' dubbj, che su di esso propose al Padre *Sirmondi* nella di sopra divisata lettera: imperciocchè avendogli dimandato, *cujus vetustatis esset*: va poi a dirgli, *mihi alienum a vero videtur, quod dicit, Sanctum Patrem nostrum* Brunonem, *Archiepiscopatum Remensem, ad quem, ipso Papa volente, electus fuerat, contempsisse*: dimostrando, che ciò non poteva esser vero, perchè sino all' anno 1096. non vi era stata in quella Chiesa vacanza, e che perciò *errari potuisse, & pro Regiensi, Rhemensem supposítum fuisse, ut pejus erravit Philippus Ferrarius in Catalogo Sanctorum Italiæ, qui supposuit Rothomagensem*. Al che il *Sirmondi* rispose: *Quam vetustus sit Codex Rhemensis, ubi brevis illa de primis Carthusiæ Prioribus deprompta fuit narratio*, quia in manus meas non venit, pronuntiare non possum. *Qui vidit, manuque sua descripsit, Amicus noster, rerum istarum* Judex idoneus, *etsi quænam alia, præter hunc libellum, in illo volumine contineantur, non meminerit, libelli tamen Authorem, quisquis est*, Guigonis, *in quo desinit, ætate vixisse putat, idque ex Scripturæ ipsius antiquitate colligi posse, quam illo sæculo minime inferiorem esse testatur. Quo mirandum certe magis, in repudiati a Sancto* Brunone *Episcopatus nomine tam cito errari, vel ab Authore potuisse, vel ab Antiquario, ut Remensem posuerit, pro Regiensi* (a). Da questa sua risposta si ricava, come anzi che diminuire, ne accrebbe e avvalorò con molta modestia i sospetti. Egli è pertanto certo, ch' ei non vide quel manoscritto, nel di cui originale il suo amico lesse essere avvenuta questa rinunzia per l' Arcivescovato di Rems, e non di Reggio, come lo avea letto anche nella sua Copia il Padre *Severo*: è certo altresì che la stampata dal *Labbè* la porta per l' Arcivescovato di Reggio, e non di Rems: egli è anche certo, che il *Mabillon* mai non lo vide, perchè così nella prefazione al VI. Secolo Benedettino, che nel Corpo dell' Opera, in quanto alla rinunzia dell' Arcivescovato di Reggio, alla Copia dal *Labbè* stampata si ricorre (b): quantunque ove se ne fissa l' antichità, *paulo post Guigonis obitum scriptus fuit*; si dice sulla parola dell' Amico, di cui si avvalse il *Sirmondi*, alla di cui lettera si rapporta (c). Sic-

(a) *Sirmon. in epist. ad Patr. Sever. col.* 485. *Tom. IV. Ejus Oper.*
(b) *Mabillon. præfat. ad VI. Sæcul. Bened. §. X. Institut. Sac. Ord. Cartusien. pag.* 437. *edit. Rotomag. an.*1732.
(c) *Ibid. pag.* 496.

Digitized by Google

chè della molta o poca sua antichità nè il *Sirmondi*, nè il *Labbè*, nè il *Mabillon* possono render testimonianza fedele, ma tutta dee dipendere da quell' Amico del *Sirmondi*, che a istanza del Padre *Severo* ne fece tirar la Copia. A ogni modo par che la ragione ci detti a credere piuttosto all' amico del *Sirmondi*, che da testimonio *de visu*, e pratico di leggere antiche Carte, dice avervi letto *Remense*, che non al *Labbè*, che nulla ci ha fatto sapere di quale abilità si fosse stato il suo Copista, da cui si lesse e trascrisse *Regiense*: poichè tutti poi non saranno del buon gusto del *Morozio* (*a*), o del *Zanotti*, (*b*) seguitato dal *Manfredi*, (*c*) che per non offender nè il copista del *Labbè*, nè l'amico del *Sirmondi*, gli accorda tutti e due insieme: perchè dicon che *S.Bruno* nel 1090. rinunziò all'Arcivescovado di Reggio, e nel 1096. a quello di Rems: e io non dubito che Autori di tal fatta, se avessero letto nella lettera del Padre *Severo*, che il *Ferrari* l' avea fatto Arcivescovo di *Roven*, ei l'avrebbon fatto ben anche Arcivescovo di *Roven*, e di quanti altri Arcivescovati cominciano dalla lettera R, tanto era grande la loro divozione verso il glorioso Patriarca *S.Bruno*.

Incontrò il Padre *Severo* due altri dubbj in questo Codice, che riguardavano la poca conoscenza, che il di lui Autore mostrava delle cose a' primi tempi della Certosa appartenenti, e propriamente a quelli in cui visse *Guigone*. Il primo fu, che avendo letto in *Pietro Sutore*, che *Guigone* era morto di 50. anni, ventesimo settimo del suo Priorato, non istimò verisimile, che a una tale gelosa carica si avesse potuto promuovere un giovane di 23. anni, dovendosi credere *tunc non defuisse* nella Certosa *viros ætate & religione provectiores*. Quindi sospicò *mendum irrepsisse in numeris*; non solamente nel testo del *Sutore*, che stimava potersi in qualche maniera emendare con quello del *Codice Remense*, in cui 54. e non 50. anni di vita se gli danno, ma ben anche nel Codice stesso: *Cum ex eodem Codice Remensi alios quatuor annos ætati additos legerem, alios forte, & sine forte, decem addendos censeo, ut LIV. LXIV, & amplius reponi debeant*. A un tal dubbio, ragionamento, e correzione nulla volle il *Sirmondi* rispondere, perchè per avventura a lui, così come ad altri illustri Scrittori, che han parlato di *Guigone*, sembrò così strano, che dopo tre o quattro anni, che avea vestito l'abito Certo-

(a) *Morozius in Theatr. Chronolog. Sacr. Cartus. Ordinis par. 3. n. 1.* presso il Manfredi Risposta *Apolog. pag. 62. ad 63.*
(b) *Zanotti Vita di S. Bruno pag. 90. ad 92.*
(c) *Manfred. Risposs. Apologet. pag. 62.*

Digitized by Google

toſino, foſſe ſtato in età di ventiſette anni eletto in Priore, che ſtimaron meglio non parlarne: così ha fatto il Padre *Rainaldi*, panegiriſta eccellentiſſimo di quell'Ordine, del pari che amariſſimo nemico di chiunque ne aveſſe impugnata qualche tradizione (*a*); così il Padre *Natal Aleſſandro* (*b*); così anche gli *Annaliſti Benedettini* (*c*). Il ſolo *Manfredi*, conoſcendo che il metter pecca in quel Codice, potea diminuirne il credito, con pregiudizio della Cauſa che difendea, ſtimò zitto zitto, ſenza nulla farne ſapere a coloro, che aveano a leggere la ſua *Riſpoſta Apologetica*, e non il *Codice Remenſe*, farvi una picciola operazione di norcino, togliendo di netto venti anni dalle parole, che ne traſcriſſe, riformando il Codice, e il Priorato, per farlo cadere in età più provetta e matura, come ſiegue. *Anno itaque a nativitate ſua quinquageſimo circiter quarto, a converſione ejus trigeſimo*, & a Prioratu ſeptimo, *cum ab exordio Cartuſiæ quinquageſimus tertius ageretur annus, prædictus Prior . . . domino ſpiritum commendavit* (*d*). Ma queſta ſua confidenza in emendarlo a ſuo modo, riducendo a' ſette anni il di lui Priorato, che fu di 27. è del pari licenzioſa che infelice: imperocchè a farla valer qualche coſa, uopo era correggere pur anche pochi righi più ſotto *anno tertio*, ove ſi legge addivenuto il portentoſo caſo del Monaco Arduino, *anno vigeſimo tertio* del Priorato di *Guigone* (*e*). Comechè però accortiſſimo Uomo ei foſſe ſtato, pure

Incidit in Scyllam, cupiens evitare Charybdim.

perchè oltre avervi colla ſua correzione fatta naſcere una contradizione, per ſalvarlo da una inveriſimilitudine, ve ne introduce un altra maggiore, ed eccola. Di *Giovanni Tuſco* vi ſi legge che morì *anno* 25. *ab Inſtitutione Ordinis* (*f*), e di *Guigone*, che a lui ſuccedette nel Priorato, vi ſi dice morto, *cum quinquageſimus tertius ageretur annus*. E come, ſecondo la ſua correzione, ſuccedette a *Giovanni Tuſco* nel Priorato ſette anni prima di morire: dunque biſognerà dire, ch' ei non morì: *cum quinquageſimus tertius*, ma sì bene, *cum trigeſimus ſecundus ageretur annus ab inſtitutione Ordinis*:

ov-

(a) *Rainal. in Hagiolog. tit. Trinitas Patriar. Tom. IX. ejus Oper. pun. 3. pag. 15. ſub fin. n. V.*
(b) *Natal. Alexan. in hiſtor. ſæcul. XI. & XII. cap. 6. art. 9.*
(c) *Annal. Benedic. Tom. V. lib. 66. ſub num. 64. & Tom. VI. lib. 76. n. 156.*
(d) *Manfr. Riſpoſ. Apolog. pag. 21.*
(e) *Vide ſup. pag. 57. num. V.*
(f) *Ivi num. IV.*

Digitized by Google

ovvero biſognerà dire, che ſtiede la Certoſa per dieciotto anni in Sede Vacante, il che non è certamente credibile: o biſognerà finalmente dire, che l'Autor *Remenſe*, che tra *Giovanni*, e *Guigone* non conta altro Priore, ſtava troppo malamente informato delle coſe Certoſine, per doverci riposar ſulla ſua fede.

L'altro dubbio incontrato dal Padre *Severo* nel *Codice Remenſe* ſi fu, che il di lui Autore non ſeppe neppur bene i veri nomi delle Caſe Certoſine fino a' tempi di *Guigone* fondate, e lo propone così: *Uno errore admiſſo, alios etiam irrepſiſſe Authoris, vel Scriptoris vitio credendum eſt: ſicut in hoc eodem* Guigone *deprehendi in his verbis*: Sub eo ſiquidem Domus Portarum, Excubiarum, Durbonis, Sylvæ Majoris, *ubi legendum eſt*, Sylvæ, Majorevi &c. *quæ duæ diverſæ ſunt Ordinis noſtri domus, de quibus, præter ſtatuta noſtra antiqua par. II. cap. II. Petrus Venerabilis Cluniacenſis Abbas lib. VI. Epiſt. XII. & XXIV. diſtincte agit* (a). E nulla neppur ſu di ciò gli riſpoſe il modeſtiſſimo *Sirmondi*, perchè non avea che riſpondere in materia di un fatto, che ſtava fondato con buone muraglie e ripartizioni ſulla terra da poterſi vedere da ognuno, e non già ſopra fogli volanti. E pur ſi vuole che queſto Scrittore, che ignorava tali coſe, foſſe ſtato contemporaneo a *Guigone*, e informato a minuto della vita, elezione, anni, e morte de' cinque Priori, di cui parla! E pur ei parlò di *S. Ugone*, parlò della Vita ſcrittane da *Guigone*, e non ſolamente nulla diſſe della Viſione avuta toccante *S. Bruno*, che anzi il poſe al di ſotto di *Guigone*, quando ne innalzò tanto il merito, ſino a dirne, *ut nullus Prædeceſſorum ſuorum fama vel authoritate eum præceſſerit!* parole, che per avventura dovettero irritare il *Padre Severo* a diſcreditarne per tanti verſi l'Autore, come Uomo così da poco, che aveſſe potuto mettere *Guigone* al diſopra di *S. Bruno*.

Ma ſe a un Certoſino fu lecito per tanti verſi attaccarne la fede, per rinvenir la verità, ſarà anche a me permeſſo, che proponga anche io i miei dubbj, che mi fanno tenere opinione, che il di lui Autore non ſia ſtato a *Guigone* contemporaneo. Ei chiama *S. Bruno* Canonico Remenſe; e *Pietro Abate di Clugny*, ſcrittore non ſolamente di *Guigone*, ma ben anche di *S. Bruno* contemporaneo, non già da Canonico, ma ſemplicemente da Maeſtro lo tratta, dove parlando della Religione Certoſina, dice: *Inſtituta noſtro tempore a quibuſdam Patribus magnis, doctis, & Sanctis*, Ma-

(a) *Pater Sever. in epiſt. Simon. colum. 485. Tom. IV. Ejus Oper.*

Digitized by Google

Magiſtro Brunone Colonienſi (*a*). Ma chi meglio il potea conoſcere di *Ugone* Veſcovo di *Die* famoſo Legato della Santa Sede a ſpegner le Simonie, troppo in voga in quel tempo, che molto lo avea trattato, coll'occaſione del zelo, con cui ſi era adoperato a ſervizio della Chieſa contro al Simoniaco Arciveſcovo *Manaſſe*? E pur quando dovette il Santo per queſta Cauſa portarſi a Roma, volendolo al Papa raccomandare, non già lo denomina Canonico, della Chieſa Remenſe, ma ſoltanto *Dominum Brunonem, Remenſis Eccleſiæ in omni honeſtate Magiſtrum* (*b*). Chi meglio il potea conoſcere dello ſteſſo Simoniaco *Manaſſe*, che al medeſimo Legato della S. Sede, che preſedeva a un Concilio, ſcrivendo, tanto fu lontano da dargli titolo di Canonico della ſua Chieſa di Rems, che anzi con aſſolute parole di tal dignità all'intutto eſcluſive, de' ſuoi accuſatori parlando, ſpiegoſſi così: *Quorum unus ſcilicet* Bruno, *nec noſter Clericus, nec noſter natus, nec renatus eſt, ſed Sancti Cuniberti Colonienſis in regno Teutonicorum poſiti Canonicus eſt* (*c*)? Ebbe di queſta lettera apologetica qualche oſcura notizia il diligentiſſimo Padre *Severo*, sì veramente, che cercò ſapere dal *Sirmondi*, dove poteſſe trovarla, per aſſicurarſi che vi ſi leggeſſe trattato *S. Bruno* da Canonico di *S. Cuniberto*, e n' ebbe in riſpoſta: *deſcriptam habeo ex ſchedis Petavianis*: e ora per intero la leggiam tutti ſtampata per opera del chiariſſimo *Mabillon*. Onde queſto Canonicato del Santo nella Chieſa di Rems, a buon dritto, può chiamarſi ſogno dell'Autor del *Codice Remenſe*, e non verità d' un Autor contemporaneo, che mai non gli avrebbe attribuita queſta dignità in una Chieſa, dove mai non l' ebbe, per privarnelo in una Chieſa, dove certamente l'ebbe.

Altro nuovo ſoſpetto o dubbio mi naſce dal racconto, che vi ſi fa del caſo avvenuto al Monaco *Arduino*, che con buona ragione ſi dee chiamare *ſtupendo miracolo*: imperocchè ſe ſtupendo e degno del braccio onnipotente del Figliuol di Dio fu il riſorgimento da morte a vita di un *Lazaro quatriduano*, ſtupendiſſimo anche dee riputarſi quello di un *Arduino Dodicimano*, che ſepellito vivo ſotto le rovine della ſua Cella, e ingojato in una voragine di peſantiſſimo violente turbine di nevi, rivenne dopo dodici giorni al Mondo vivo e ſano, per prendervi i Santi Sacramenti, e dopo dolci e ſanti colloquj e abbracciamenti di partenza co' ſuoi Religioſi, volo-

(a) *Petrus Cluniac. Abbas lib. II. Miracul. cap. XXVIII.*
(b) *Collect. Concil. Harduin. Tom. VI. part. 1. col. 1751. col. 2.*
(c) *Apolog. Manaſ. apud Mabillon. Itiner. Ital. pag. 121.*

Digitized by Google

loſſene l'anima ſua benedetta al Cielo.

Or egli è da ſaperſi, che il più volte ricordato *Pietro* il *Venerabile* Abate de'Clugny, avendo avuto in mente di fare una raccolta de'miracoli avvenuti *ſuo tempore vel circa, quorum cognitio indubia daretur*; preſe anche di mira l'allor naſcente, e ſuo amiciſſimo Ordine de' Certoſini, l'odor della cui ſantità da per tutto ſi ſpandeva, ed era da lui tenuto in quella ſtima e venerazione, in cui allora e ſempre ſi è mantenuto, onde loro ſcrivendo dicea: *Semper ſupremam pectoris mei arcem vobis, veſtrique Ordinis viris ſervavi. Inſtituta Cartuſienſia, univerſarum Religionum Inſtitutionibus prætuli, a primis pæne Adoleſcentiæ annis ſincero affectu ſacrum Religionis veſtræ propoſitum colui. Unde quando vacare potui, quædam antiquiora veſtri Ordinis loca adire frequenter non pigritavi &c.* (a), ma di eſſi ebbe però a dire: *Multa quidem in illo Sacro Ordine miracula contigiſſe a pluribus accepi; ſed quia ipſius humilitatis virtute, qua ſemper ſervi Dei miranda opera ſua, quanto poſſunt niſu occultant, vix aliquid ex his prodere alicui voluerunt, rara imo rariſſima, quibus omnimoda fides accomodanda eſſet, ad me pervenerunt* (b). E in fatti appena ne racconta quattro, tra'quali però non ſi legge lo ſtupendiſſimo di *Arduino*, il quale ſe davvero foſſe accaduto ſotto *Guigone*, per quanto ſi voglia aver per grandiſſima l'umiltà de' Certoſini a naſconderlo, era moralmente impoſſibile il ſottrarlo alla notizia del volgo, non che de' migliori loro amici.

E invero come ei fu *noviſſimus de profundo tantæ voraginis erutus*, coſa che regolarmente ſi fa da villani con zappe, vanghe, e pale; chi avrebbe mai potuto chiuder la bocca a quei tanti che le aveano in mano, e che neceſſariamente dovean concorrere alla grande opera di pietà di diſſotterrar quei ch' erano reſtati ſotto le deſcritte rovine oppreſſi, per non far render loro da per tutto teſtimonianza di quanto *mirabilis ſit Deus in Sanctis ſuis*, gridando, Miracolo, Miracolo, in trovandovelo vivo dopo tanti giorni? Il fatto fu vero, e fece, com'era ragionevole, un gran rumore per la morte miſerevole di quei Monaci ſotterrati vivi dal furioſo turbine delle nevi, tantochè giuntane la funeſta novella a *Pietro il Venerabile*, egli al loro Priore *Guigone*, per conſolarlo, in queſti ſenſi ſcriſſe: *Beatiſſimis & ſin-*

(a) *Petr. Cluniac. Abbas dictus Venerab. lib. VI. Epiſt. XXV. ad Prior. Carthuſ. Majorevicen.*

(b) *Id.*

Digitized by Google

ſingulariter honorandis & nominandis Dominis ac Patribus Cartuſienſibus, Domino Guigoni Priori & cæteris Fratribus, Frater Petrus humilis Cluniacenſium Abbas, æternam a Piiſſimo Salvatore Jeſu Chriſto ſalutem, & a Conſolatore Spiritu pleniſſimam recipere conſolationem. Audita, dilectiſſimi, & vix credita Apoſtolici numeri, & Cæleſtis Collegii veſtri tam ſubita & inopinata imminutione, fateor, quaſi in ecſtaſi raptus, diu obſtupui. Occurrebant mihi, & quaſi violenter cordi meo ſe immergebant hinc rei novitas, illinc abyſſus Conſiliorum Dei, hinc pretioſa in conſpectu Domini mors Sanctorum ejus, illinc mortis ejuſdem ex humano affectu dolor, qui etſi Sanctorum funeribus non debeatur, e diligentium tamen cordibus ipſa vi dilectionis extorqueretur. Proſiegue poi a dire, che o a piedi, o a cavallo ſarebbe andato a trovargli, ſe la malagevolezza del cammino non glielo aveſſe proibito, e che in vece in tanto di affligerſi, ſi doveſſero rallegrare, che i lor Compagni con ugual ſorte, ſe ne foſſero iti a godere immortal vita in cielo: *Si quis tamen dolori locus eſſe poteſt, hic tantum videtur, quod eis quieſcentibus, vos adhuc laboratis: quod eorum curſu jam conſummato, vos anhelantes curritis: quod eis jam victoriæ palmam tenentibus, vos adhuc in certamine deſudatis. Sed huic cogitationi facilis occurrit conſolatio, quia quod illis jam contulit gloriam, vobis proficit ad coronam* (a). Ma del grande e ſtupendo miracolo di *Arduino* nulla dice! Eravi occaſione più propria, mezzo più efficace per un Servo di Dio a conſolar ſervi di Dio, quanto il rilevare quell' arcano mirabile della ſua provvidenza, di averlo tra tutti i morti ſuoi Compagni conſervato vivo, perchè colle ſue tenerezze, co' ſuoi abbracciamenti, col premunirſi de' Santi Sacramenti, laſciaſſe loro una invincibil ſicurezza della eterna felicità, a cui era ſtato chiamato? Ma ſe di lui, tuttochè grande loro Amico, tuttochè ſtudioſiſsimo Compilator di Miracoli, tuttochè non men pio, che dotto ed eloquente Scrittore de' ſuoi tempi, ſi voglia credere che non aveſſe voluto ſtancar la penna a rilevar la gloria e ſantità de' ſuoi Amici, era poi un carattere degno di un ſervo di Dio, di un amante della ſua gloria ne' ſuoi Santi, il non farne almeno qualche menzione, e contentarſi ſoltanto di conchiudere: *Dominus dedit, Dominus abſtulit*: per laſciar all' *Anonimo Remenſe* il grande onore di avere ſpiato così addentro i Secreti de' Certoſini, ſino a eſſer arrivato a diſotterarvi per una ſeconda volta il monaco *Arduino*, per renderne viva e miracoloſa la

(a) *Petrus Vener. lib. IV. Epiſ.* 12.

Digitized by Google

memoria al Mondo ? Ed essa è a mio credere, cosa degna a riflettersi, che il Padre *Reinaldi*, tuttochè del *Codice Remense* spesso abbia prodotta l'autorità a sostener le sue amichevolissime idee per l' Ordine Certosino (*a*) ; a ogni modo volendo pur nella sua *Trinità Patriarcale*, a imitazione di *Pietro il Venerabile*, dimostrare che a illustrar la Religione Certosina non vi sien mancati de' miracoli, molti ne narra, ma dello stupendo, che si deve unicamente all' Autor del *Codice Remense*, vergognossi far parola, come cosa troppo rancida e grossa a inghiottire in grazia di un Anonimo.

Parmi perciò, se non m' inganno, che dovrebbe bastare a togliergli tutto il pregio della bell'antichità, che molto prodigamente da taluni se gli è accordata, la sola Storia che vi si conta del Monaco *Arduino*, troppo alterata da quella, che senza verun miracolo ci si narra da uno de' più grandi amici de' Certosini, conosciuto per nome, cognome, professione, santità, dottrina, che indubitatamente contemporaneo a *Guigone*, con tanta cura andava raccogliendo miracoli a illustrarne l' Ordine. Onde egli è da dire, che se il dottissimo *Mabillon* con tre o quattro parole fece uso di questo Codice, ad assodar la ritirata del Santo in Granoble nel 1084. il fece senza metterne all'esame delle sue rigidissime bilance il merito, poichè questo non era l'oggetto delle nobili e pietose sue fatiche, ma di dir soltanto qualche cosa del Patriarca *S. Bruno*, per rilevare la propagazione della Regola Benedettina dal Santo nel nuovo suo Istituto adottata : come bastevolmente spiegossene col dire : *De Sacro Cartusianorum Ordine, ejusque Sancto Institutore Brunone*, etsi nihil ad nos proprie pertineret, nonnihil dicere *suadet hic locus : tantum enim splendoris, & ornamenti toti Ecclesiæ, nedum Ordini Monastico ex eo accessit, ut data hac occasione, de eo silere penitus sit nefas* (*b*).

Ma s' ei si fosse potuto sognare, che avesse un giorno a venire, chi avesse a far uso di cotesta *Carta Remense*, da lui alla sfuggita, e ad altro innocentissimo proposito veduta, *cum nihil ad se proprie pertineret*, per far diventar potenti Baroni della Calabria i Certosini di *Santo Stefano* ; al solo leggere in essa innalzato al grado di stupendissimo miracolo un fatto da *Pietro Venerabile*, studiosissimo raccoglitor di miracoli, rapportato con tutte le tenerezze sante Cri-

(a) *Rainal. in Hagiolog. tit. Trinitas Patriar. Tom. IX. ejus oper. pun. III. in fin. n. 5. pag. 15. & Pun. X. §. 2.*

(b) *Mabillon. præfat. in VI. secul. Benedict. §. X. n. 85.*

Digitized by Google

Criſtiane ed eloquenti di un buono, e Religioſo amico, che piange, e in un conſola i ſuoi amici, per la morte di altri loro amici, morti come tutti gli altri morti, e non già poſti in freſco *velut in colo nivario* per dodici giorni, per venirſi a licenziar cogli amici, prima di volarſene al Cielo; non dubito punto, che quel grand' uomo, con tali Cartucce alla mano, non avrebbe voluto batterſi col degno ſuo Avverſario *Germonio*, che per molto meno di queſto gli diede molto da ſudare (*a*), e tuttavia gl' illuſtri e dottiſſimi ſuoi diſcepoli ancor ſudano a difenderne la glorioſa memoria, e che anzichè metterſi a un tal cimento, da ſe l' avrebbe battezzata per coſa degna di annoverarſi tra quei due ſecoli, che corſero dal 1298. in cui morì *Giacomo di Varaſio*, Arciveſcovo di Genova, per ſoprannome poi detto *de Voragine*, ſino a tanto che con miglior diſcernimento s' incominciaron a ſcriver le Vite de' Santi ſul torno della Verità, e non più delle favole. (*b*)

L' argomento il ricavo da quel che leggeſi nella *Cronaca Anglicana* a riguardo di *S. Bruno*, che forſe è il primo fonte, donde deriva tutto ciò, che ſi trova ſcritto di più della ſua ſtoria, che invano ſi cercherebbe negli Scrittori a lui Contemporanei: *Circa hæc tempora, Ordo Cartuſienſis incœpit ſub* Brunone, *qui Natione Teutonicus, & Urbe Colonia oriundus, Magiſter Scholarum fuit. Hic relicto ſeculo, Eremum Cartuſiæ circa feſtum S. Joannis primo fundavit, & rexit ſeptem annis. Tandem cogente Papa Urbano II. cujus quondam præceptor erat, Romam perrexit in negotiis Eccleſiaſticis Papam juvans. Sed cum tumultus & rumores Curiæ ferre non poſſet, relictâ Curiâ, contemptoque Archiepiſcopatu Riſenſi, ad quem jubente Papa electus fuerat, in Eremum Calabriæ, cui Turris nomen eſt, ſeceſſit & deceſſit.* (*c*) Chi paragonerà queſta Cronaca, che ſi è di Autore del fine del XIII. e principio del XIV. Secolo, narrandoviſi coſe che appartengono all'anno 1298. come ce ne aſſicura un teſtimonio *de viſu*, e gran giudice di tali coſe, (*d*) colla *Cartuccia Remenſe*; troverrà l'una formata ſu dell' altra,

(a) *Voyez Hiſtoire des Conteſt. ſur la Diplomatiq. per tot.*
(b) *Voyez Adrien Baillet. Diſcours ſur l' hiſtoir. de la Vie des Santis Edit. de Paris de 1724. a n. XXXII. col. 33. ad 34.*
(c) *Vide apud Launojum de Vera Cauſa Seceſſ. S. Brunon. Tom. II. par. II. ejus Oper. pag. 340.*
(d) *Vide Johan. Selden. Judicium de decem Scriptorib. Anglic. inter ejus Oper. Edit. Lond. an. 1726. Tom. II. par. II. a col. 1162. num. VII. ad colum. 1169. in prin.*

Digitized by Google

tra, a riſerba del Canonicato di *S. Bruno*, e dello ſtupendo miracolo avvenuto ad *Arduino*. E a quali ſegni ſi ha da credere, che la *Remenſe* ſia poſteriore all' *Anglicana*, e non l' *Anglicana* copiata dalla *Remenſe*? Niun altro per mio aviſo, ſe non quello appunto di mancar nell' *Anglicana* queſte due coſe che ſi trovano nella *Remenſe*, e ſopratutto il miracolo del Monaco Ardoino, il di cui Autore volle inſerirvelo, ſeguendo il cattivo guſto de' tempi di *Giacomo de Voragine*, d'illuſtrar le Religioni, e i Santi più a forza di favole, che di verità, coſa che tanto diſpiacque al famoſo Veſcovo delle Canarie, che n'ebbe a dire, *ut eorum me non ſolum pudeat, ſed etiam tædeat* (a). Guſto adottato anche dal *Surio*, che amò meglio ammetter il maravigliosò riſorgimento del dannato Sorbonico Dottore, che non vi è oggi dotto Scrittore, che glielo mandi buono, che far parola della vera ragione additata dagli Scrittori contemporanei per la ritirata di *S. Bruno*: e ciò perchè gli parve, che aveſſe più del maravigliosò a illuſtrarne la vita, che un anima dannata lo ſcoteſſe ad abbandonare il mondo, che l'orror concepito contro a' vizj del Simoniaco *Manaſſe*: non oſtante che la memoria più antica, che ſene poteſſe additare, cade appunto pochi anni dopo, ove finiſce la Cronaca Anglicana: *quam hiſtoriolam ſub finem ſæculi tertii decimi vulgari cæptam fuiſſe colligimus ex veteri Codice Cartuſiæ Montis Dei anno MCCCXXIII. ſcripto, in quo hæc reperitur*. (b) Sicchè è molto veriſimile, che queſte due iſtoriette ſien germane ſorelle tra di loro, e l'una nata poco dopo dell' altra, e non già *paulo poſt Guigonis mortem ſcriptæ*.

Come però non vi ſarà chi facendo giuſtizia al merito delle perſone, non voglia piuttoſto, che a me, al *Mabillon*, e a' ſuoi dottiſſimi Succeſſori preſtar fede, voglio ch'eſſi mi ajutino a gettar per terra, con una pruova inſuperabile, l'antichità di queſto Codice. Non è il *Mabillon*, e con lui i Continuatori de' ſuoi Annali, che ci han fatto ſapere, che *Landuino* Prior di Granoble ſi partì dalla Francia, e ſi portò in Calabria da *S. Bruno*? Tanto è, perchè così ſi legge in quegli Annali. E come il provano? il provano della maniera più convincente, che ſi poſſa pretendere: colle Lettere che lo ſteſſo *S. Bruno* gli conſegnò in Calabria, per portarle a' ſuoi Compagni in Francia, promettendo loro di andargli a rivedere

ſu-

(a) *Melchior Canus Epiſ. Canarien. de Locis Theologic. Lib. 12. Cap. VI. pag. 323. Venet. edit. an. 1739.*

(b) *Mabillon. Præfat. VI. Sæcul. Benedict. §. X. pag. 496.*

Digitized by Google

ſubito che poteſſe (*a*) . Ma che avvenne ? ſentiamolo da eſſi : *At neque Brunoni datum eſt in Galliam reverti , neque Landuino ipſi* , qui in reditu *a Guiberto Antipapa comprehenſus , inflexuſque ad ejus minas , & promiſſiones , tamdiu in carcere detentus eſt , quamdiu ſchiſmaticus ſuperſtes fuit , ſcilicet uſque ad annum ſequentem* . (*b*) Ma come ſi racconta queſto fatto dall' Autor del *Codice Remenſe* , che ſi dice *ſcriptus paulo poſt Guigonis obitum* ? ſentiamolo da lui : *Landuinus . . . . . cum ad Magiſtrum Brunonem* pergeret , *incidit in manus Guithberti ſchiſmatici , quod multum horrebat . Adverſus cujus minas , & promiſſiones , & dolos , & violentias , divinâ juvante gratiâ , modis omnibus , perſeveravit inflexus* ſino alla morte , che accadde ſette giorni dopo quella dell' Antipapa . (*c*) Adunque l' *Anonimo Remenſe* ci fa ſapere , che *Landuino* non arrivò in Calabria , perchè , *Cum ad Magiſtrum Brunonem pergeret , incidit in manus Guithberti Schiſmatici* , nè mai più uſcì dalle ſue mani , e il *Mabillon* co' ſuoi Continuatori ci aſſicurano , che ciò avvenne *in reditu ex Calabria* . (*d*) Si poſſon dare due coſe tra lor più contrarie ? No certamente .

Dunque ſe il *Mabillon* co' ſuoi Continuatori appoggiati ſu l'irrefragabile autorità delle Lettere di *S. Bruno* , in cui ſi dice il ſuo arrivo , e indi la partenza di *Landuino* dall'Eremo di Calabria , ſmentiſcono la fede di quel Codice , di cui altrove lo diſſero *ſcriptus paulo poſt Guigonis obitum:* avrò io dal canto mio col Padre *Severo* il *Mabillon* e i ſuoi Continuatori , per giuſtificarmi , ſe a lui non preſto credito , e dico , che non ſi può tenere in conto di un Autor poco meno che contemporaneo a *S. Bruno* , un Anonimo , che ſi moſtra ignorantiſſimo delle coſe più rimarchevoli dell' Ordine Certoſino : e che avendo in pochi verſi preſi tanti abbagli , quanti ſon quelli , che ſinora ſi ſon notati , fin da coloro , che han fatto moſtra di più venerarlo ; ſia perciò una guida troppo infedele da ſeguitarſi da chi voglia con ſicurezza iſtruiſene. Certamente è coſa difficile a intenderſi , come laddove il *Mabillon* , o i ſuoi Continuatori dicono il contrario a quel che ſi legge preſſo l' *Anonimo Remenſe* , appunto l' *Anonimo Remenſe* chiamino in teſtimonio de' lor detti : e mentre danno un argomento da dimoſtrare l'attenzione , colla quale ne aveano letto il Codice , corrigendolo dove avea detto , che *Landuino* era ſtato

(a) *Document. num.* 11.
(b) *Annal. Benedet. Tom.V. ad an.* 1099. *lib.LXIX. num.CIX. pag.*381.
(c) *Vide ſupra pag.* 56.
(d) *Annal. Bened. ubi ſup. Tom.V. num.CXXVIII. pag.*390.

Digitized by Google

ſtato ſeppellito *ad pedem montis Siraptis* in vece di *Soracti*s, (a) non abbian piuttoſto dato avviſo, a chi doveva i non mai abbaſtanza lodati loro Annali leggere, che intanto aveano ſcritto il contrario di quel che vi ſi legge ſul fatto di *Landuino*, non già perchè attentamente non lo aveſſero letto, ma sì bene perchè i ſuoi detti venivano dalle Lettere di *S.Bruno* ſmentiti.

Ma coſa mai, dalla ſingolar maniera, con cui compilò queſto Codice il di lui ſconoſciuto Autore, può ricavarſi per aſſodar l'Epoca del 1084. o del 1086. per la ritirata di *S.Bruno*? Vi leggo io è vero, e vi leggeranno altresì gli altri, che *S.Bruno* uſcì dalla Certoſa, per andare dal Papa a capo di ſei anni che vi era entrato: che undici anni dopo in Calabria finì di vivere: che *Landuino* andò colà a trovarlo: che a lui morto in carcere al ritornarſene ſuccedette nel Priorato *Pietro Franceſco*: che a capo a un anno rinunciollo, e gli ſuccedette *Giovanni Tuſco*: che coſtui a capo a otto ſene morì: che dalla fondazione dell' Eremo ſino alla ſua morte n' erano ſcorſi 25. che *Guigone* ſubentrò nella medeſima carica: che dopo averla eſercitata per 27. ſe ne morì alle calende di Agoſto di età di anni 54. in circa, dopo 30. di Religione, correndo il 53. dall' origine del ſuo Iſtituto. Ma da tutto ciò, ſenza eſſere indovino, come ſi può mai dedurre, in quali annidomini la Certoſa fu fondata? quando partiſſene *S. Brunone*? quando o egli, o *Guigone* paſsò a miglior vita, una volta che agli anni, diciam così, del ſecolo Certoſino non ſi accompagnano gli annidomini, per punto fiſſo, onde cominciare a contare? Egli è vero, che ſi hanno delle Bulle, delle Lettere Pontificie, de' Privilegj e Carte ſpedite da Pontefici e Sovrani, ſenza metterviſi gli annidomini, ma ſemplicemente quei del loro Ponteficato, o del lor Regno, o della lor Coronazione, o almeno l'Indizione: ma ben può una di tali coſe ſervir di punto fiſſo a trovare a' quali annidomini corriſponda l'elezione di un Pontefice, il principio del regnare di un Sovrano, e le loro geſta più famoſe: perchè intereſſandoviſi tutto il Mondo, ſomminiſtran ſicuri modi da trovar le date delle lor Carte. Ma quando un tal punto fiſſo manchi, come manca a riguardo dell' Epoca, in cui un Monaco parte da un luogo, e va in un altro, o che muore un Priore, e ſe n' eligge un altro, che ſon coſe in cui non ſolamente non s' intereſſa il Pubblico, ma appena s' intereſſa talora la Comunità, di cui è membro o Capo; allora è impoſſibile a ve-

(a) *Annal. Benedictin. Tom.V. ubi ſupra num.CXXVIII.*

Digitized by Google

a verificare, a'quali annidomini corriſpondano quelli, che in tali minuti accidenti ſi conſumano, ſempre che non vi ſi apponga qualche Epoca illuſtre, in cui il Mondo Civile vi ſi truovi intereſſato. Quindi ſino a tanto che il *Codice Remenſe* aveſſe voluto tralaſciar gli anni, in cui *S. Brunone* fondò la Certoſa, gli altri, in cui laſciolla, per andare in Roma, quelli in cui morì, e aveſſe almeno annotato col nome di un Papa, altresì l'anno del di lui Pontificato, in cui tali coſe voglionſi avvenute, via via, perchè ſarebbe ſtato facile il rinvenir gli annidomini, a cui le lor date corriſpondono. Ma col dirle avvenute *tempore Urbani*, ſenza dir ſe primo, o ſecondo, nè in qual anno del ſuo Pontificato; ſi è una maniera tutta propria da ottenebrare, ma non già da riſchiarare la ſtoria: almeno non mi vergogno confeſſare, che ſenza altronde ſapere la particolare ſtoria del Santo, non ſo intendere, come ſull' autorità di queſta Cartuccia, ſi poſſa indovinare l'anno, in cui addivennero le coſe, che di lui vi ſi narrano.

Ma mi ſi dirà, che importa, che non la intendiate Voi? baſta, che abbian ſaputa indovinarla altri più felici ingegni. Sì, è vero: ma in corteſia, come mai han potuto indovinar, che nel 1084. ritiroſſi *S. Bruno in Granoble?* Eccone l'ingegnoſa maniera. *Guigone* morì nel 1137. il *Codice Remenſe* vuole, *& omnes conveniunt*, che la di lui morte foſſe avvenuta 53. anni dopo la fondazione della Certoſa: dunque la Certoſa fu fondata nell'anno 1084. perchè tanti appunto reſtano, ſe da anni 1137. ſe ne ſottraggan 53. e non vi ha dubbio, che il conto Aritmetico vada a dovere. Io non voglio entrare a diſputare del vero tempo della morte di *Guigone*, intorno al quale gli Annali Benedettini dicono, *Omnes conſentiunt*; tuttochè non ne abbiano additato verun contemporaneo Scrittore che lo dica, e il Padre *Severo* non andò più in là della teſtimonianza di *Pietro Sutore*: ma voglio io a danni miei, produrne un altro, che ſi è il *Tritemio*, Scrittore aſsai più del *Sutore* celebre e famoſo, che realmente all'anno 1137. la rapporta (*a*). Ma quindi creſce la forza del mio argomento, che per intenderlo, vi è biſogno, che altronde ci ſi ſomminiſtri la chiave del tempo della morte di *Guigone*, ch'era un Prior di Granoble, e non già qualche Pontefice, di cui col dirlo morto *anno Pontificatus ſui quinto, aut decimo*, ſi poteſſe allo ſtante individuarne l'anno corriſpondente agli annidomini. Scriveva ei, come ſi pretende, poco dopo la di lui morte, e aveva a ſcrivere, con

(a) *Abbas Tritem. de Scriptorib. Eccleſiaſ. n. 376. in Bibliot. Fabric. pag. 96.*

Digitized by Google

con un gergo tanto ſtravagante, *ut crucem figeret lectoribus ſuis ?* e perchè? non ſi uſava per avventura di quei tempi metter gli Anni del Mondo? gli Annidomini ? gli Anni del Re Regnante? gli Anni del Pontefice vivente? la Indizione? o ſoltanto queſto inſigne ſconoſciuto Autore, ebbe il privilegio di non dover uſare di niuno di tali ſegni Cronologici, per farſi intendere, ma ben vero di doverſi ſervire d' indovinelli, affinchè ſi credeſſe aver toccato il Cielo col dito, chi aveſſe potuto ſciogliere queſto gran Problema Algebraico della fondazione della Certoſa ? Ella è dunque coſa evidente, che a intender queſta ſua grande Opera: *De Inſtitutionibus Ordinis Cartuſienſis*, abbiam biſogno o di andare a cercare dalla Certoſa di Granoble la fede della morte di *Guigone*, o a informarcene da un Autor, che ne fu qualche quattro in cinque ſecoli lontano, per indi aſſicurarci del vero tempo della ritirata del Santo, e della fondazione e progreſſo del ſuo Iſtituto, cominciando a contar da' piedi e non dalla teſta. Ei mi ſembra, che coſtui abbia voluto imitar gli Aſtrologi, che per quanto mi ricorda aver letto in gioventù, lor non importa molto il non ſaper il punto fiſſo, in cui ſi trovino gli Aſtri nelle Caſe Celeſti, in cui quegli o queſti naſca; poichè è cura loro il ritrovarlo per mezzo delle loro *Rivoluzioni*, argomentandolo da certi Accidenti notabili della loro vita, da' quali riſalendo in ſu, ſanno ritrovare ore e minuti, in cui ſono nati, e quindi poi indovinano le più belle coſe del Mondo, e anche i proprj loro maggiori malanni, come il fece *Giambattiſta Morino*, che ſi può dire gran Maeſtro di un' arte così bella da far ridere, chi preſſo a lui ne legga la ſua Storia (a), forſe non meno di chi rifletterà alla ſtrana maniera, colla quale ci volle l'*Anonimo Remenſe* deſcrivere i cinquantatre anni, che ſcorſero tra la fondazione della Certoſa, e la morte di *Guigone*.

Conchiudiamo intanto, che coloro che diſſero, *pro comperto habere*, che la ritirata del Santo in Granoble avvenne nel 1084. il diſſero ſu la fede di un Autore, che ci ſi vuol dar a credere a *Guigone* contemporaneo, ſu di cui il P. *Severo* con molta candidezza, quantunque Certoſino, notò quel che vi trovò di ſconcio, il *Sirmondi* quel che v'incontrò d'inveriſimile, il *Manfredi* quel che vi conobbe di difetti, tantochè a naſcondergli, ne propoſe adulterato il Teſto a un Supremo Magiſtrato, per farlo credere uniforme e favorevole non già a una conteſa Letteraria, ma a una cauſa di grandiſſi-

(a) *Johan. Bap. Morinus Aſtrolog. Gall. lib. XVII. a pag. 396. ad ſeq.*

Digitized by Google

dissima conseguenza. Quindi se non ostante che *tanti essent*, & *esse possent authentici testes* da convincerlo col *Labbè* alla mano, di quel che avea fatto, pur non si rattenne da farlo in una Causa gravissima; non fia maraviglia, che qualche altro sul poco che gli parve di sapere delle Cose Certosine, abbia lavorato di testa, aggiugnendovi altre sue mal fondate idee, per innalzare per pura divozione le glorie dell'Ordine, senza pregiudizio del terzo, con risalto di antichità, credendo che, *cum nullus esset, aut esse posset* di una tal pietosa fraude *authenticus testis*, non avrebbe trovato chi l'avesse potuta conoscere, per ismentirnelo, come è addivenuto, dopo che uscite al Mondo le Lettere di *S. Bruno*, ci han potuto evidentemente persuadere a non dargli quel gran merito di venerevole antichità, che taluno gli attribuisce.

Ma via passiamo a esaminare quel che nel medesimo numero LXIV. si dice a sostener l' Epoca del 1084. *Denique id ipsum evincit, ipsius Brunonis Epitaphium, in veteri Codice repertum*:

Anno milleno, quarto quoque, si bene penses,
Ac octogeno sunt orti Cartusienses,
His ortum tribuit excelsus Bruno Magister (*a*).

A dirla con ischiettezza, non mi sento troppo portato a credere a Epitaffj, e molto più si è accresciuta questa mia incredulità, dopo aver veduto, come il Padre *Courayer*, Uomo che per la varietà delle sue Opere ha fatto troppo rumore nel Mondo, soprattutto per potersi far tenere in conto di accorto e diligente Storico, pur ha voluto darci a credere, che realmente si fosse al famoso *Fra Paolo Sarpi*, eretto un nobil mausoleo di ordine della Sereniissima Republica di Venezia, con quell' Epitaffio che presso lui si legge, (*b*) che però dalla testa del Patrizio *Giovanni Antonio Veniero* non passò mai a incidersi su de' marmi di quel nobil mausoleo, che niuno ha peranche in Venezia veduto (*c*). A ogni modo se per mezzo di tali sorte di Epitaffj si vuol provar l' Epoca del 1084. eccone un altro *in veteri Codice repertum*, con cui l' Epoca del 1086. con chiarezza si descrive:

Octoginta annis placeat tibi jungere mille

(a) *Annal. Benedictin. lib. 66. n. 64. & Mabill. in Præfat. in VI. Secul. Benedict. §. X. n. 86. prope fin. pag. 497.*

(b) *Courayer Histoir. du Concil. de Trent. . Vie de l'Auteur pag. LXXIII. Edit. d'Amsterdam. an. 1736.*

(c) *Memorie Anecdote spettanti alla vita &c. di Fra Paolo Servita di Francesco Griselini pag. 252. ad 253.*

Digitized by Google

Amplius his ſenos, hoc tempore Cartuſienſes
Magnus Bruno dedit, ſtellis præeuntibus, Orbi.

Onde da queſto dovrei darmi le buone feſte, e francamente conchiudere: *denique evincit epocam* anni 1086. *Brunonis Epitaphium in veteri codice repertum*. Il mal ſi è che i Tribunali ſono compoſti di gente cotanto ſchizzinoſa e diffidente in tali materie, che ſe non vede e tocca le coſe colle mani, ancorchè

Tertius e cælo caderet Cato . . . .

prima di credere o al *Mabillon*, o a me, tuttochè Avvocato del Re, ſenza troppo cirimonie, allo ſtante ci ſaluterebbono con que' lor decreti di *Exhibeat originales Codices*, che meglio di tutti altri ſanno i RR. PP. di *S. Stefano*, quanto ſieno incomodiſſimi, e con quanto ſtento ſonoſi indotti a produrne, quando loro lo è ſtato ordinato; e non dubito punto, che io così bene, che il *Mabillon* ſtenteremmo a tirarci di un tale imbarazzo. Gente del Foro! Guardi Dio, non ſene truova più incredula, quando ſi tratta di torre la roba a uno, e darla a un altro! Vi ha degli *Epitaffj*, che da ſecoli ſi ſon veduti, letti, e traſcritti da' marmi ſu de' quali furono abantico inciſi, e pure? e pure vedremo a ſuo luogo, quante ingegnoſe coſe ſi ſon penſate, per non ammettergli per veri, perchè alla *Certoſa di S. Stefano* non fanno troppo buon ſervizio (*a*).

Parmi però che tanto l'Epitaffio da me, quanto quello dal *Mabillon*, e da qualſivogliano altri vetuſti Codici ſi dican traſcritti, ſi abbiano ad avere per parti di ozioſi o divoti ingegni, che addetti alla poeſia, abbian preſo per ſoggetto di eſercitarla il ſepolcro di *S. Bruno*, figurandoviſi per Epitaffio, ciò che la immaginativa lor fece veder degno di poeticamente eſprimere, per eternarne la memoria. Se così non foſſe, qual ragione vi ſarebbe da creder più veri gli Epitaffj da me, e dal *Mabillon* rapportati, che non quello che rapporta il dotto e pio Certoſino *Lorenzo Surio* (*b*), che lo dice inciſo ſul Sepolcro del Santo? E pure tanto è vero, che quelli otto ſuoi verſi foſſero mai ſtati, come dice, inciſi ſul ſepolcro del glorioſo Patriarca, quanto è vero che dalla bocca del morto e riſuſcitato Dottor Sorbonico foſſero uſciti quelli altri ſette verſi, con cui l'introduce a narrar cantando l'orribile e breve ſtoria del-

(a) Difeſa de' *Privileg. Norman. a pag.* 108. §. Or quì
(b) *Surius in vita S. Brunon. ad diem VI. Octob. n. XXVIII.*

Digitized by Google

della eterna sua dannazione (*a*). Ma lasciando stare a lor luogo sia la sepolcrale, sia l'infernale poetica co' Poeti, a' quali così come a' Pittori

Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas:

E poichè siamo a pruove di epitaffj, io ne vo addurre uno in prosa, che smentisce il mio, quello del *Mabillon*, e l'altro del *Surio*, e mi viene da mano di chi si fu amicissimo de' RR. PP. di *S. Stefano*, non men che informatissimo delle cose loro, fino a esser depositario delle Originali loro Carte. Egl' il *Surio* narra, che quando nel 1514. s'impossessarono di quella Certosa, non si sapea neppur dove fossero sepolte le ossa del Santo (*b*): ma il nostro *Camillo Tutini*, che ne seppe assai più di lui, racconta, come per mezzo di una triplice Celeste Visione avuta da un tale *Antonio Sabino*, credendo trovare un gran tesoro di mondane ricchezze, venne a trovare un tesoro di sante reliquie; e si furono le Ossa così di *S. Bruno*, che del *Beato Lanuino*, separatamente collocate in un monumento marmoreo, e in una parte vi stava scritto: QUESTE SONO LE OSSA DI MAESTRO BRUNO: e in un altra parte: QUESTE SONO LE OSSA DI MAESTRO LANUINO (*c*). Ed ecco andati in fumo colle lor Epoche tutti gli Epitaffj del *Surio*, del *Mabillon*, e anche dell' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, che nulla per altro sene cura: poichè non possion certamente contendere di verità con quel del *Tutini* con triplice celeste visione trovato: tuttochè, lode al cielo, senza veruna Epoca di tempo, che se vi fosse stata, troppo vi sarebbe stato da dire.

Cose però a esaminarsi più serie e gravi, e tutt'altro ch' epitaffj di sconosciuti Codici, ci somministrano due carte, l'una del mese di Giugno, l'altra del mese di Luglio del 1084., colle quali si è creduto invincibilmente dimostrare la vera Epoca della ritirata del Santo in Granoble. Se le lasciassi senza farmene carico, si potrebbe credere che io m' infingessi di non averne avuta notizia, per quindi far mostra d' intrepidamente impugnar colla penna una verità di cui fossi internamente persuaso: cosa che se non vorrei fare, quando anche me ne avesse a costar la vita, così voglio ben guardarmi, per quanto mi è possibile, che altri possa sospicarmene capace. Scrivo per la verità, di cui son

(a) *Sur. ibid. n. II.* (b) *Id. ibid. n. XXXIV.*
(c) *Tutini Istoria MS. della Sacra Religione Cartusiana pag. 34. ad 35.*

Digitized by Google

persuaso, e la verità cerco agli altri mostrare e persuadere. A che dunque talun dirà, tanto affaccendarsi a sostener l'Epoca del 1086. se da due antiche Carte costa che avvenne nel 1084? e io risponderò. A che dunque il *Renaldi*, indi il *Colombi*, dopo gli *Annalisti Benedettini*, il *Pagi*, il *Manfredi* consumar tanta carta, mettere alla tortura il testo di *Guigone*, ricorrere a una Cartuccia Anonima, *sine die & consule*, qual si è la *Remense*, pensare a sconvolgere la vera Epoca del Concilio di Avignone, per impugnar l'Epoca del 1086. quando essi aveano per se due Carte, ch' evidentemente dimostravano quella del 1084? Un che venga per terzo a imparzialmente giudicare di una tal proposta e risposta, m'immagino che dirà, che essi stessi che le han prodotte, sono stati i primi a diffidarne e dubitarne. E s' essi ne han diffidato e dubitato, non sarà impertinenza che ne diffidi e dubiti io, che me le sento opporre: e s' essi non hanno spiegati i secreti interni motivi de' lor dubbj e diffidenze, io son obbligato a francamente pubblicar i miei.

Di queste due Carte non furono ugualmente informati il *Colombi* e il *Mabillon*: perchè l'uno non ebbe notizia di quella, di cui l'ebbe l' altro.

Quella del *Colombi*, di cui non mostrossi inteso il *Mabillon*, è del mese di Giugno 1084., e riguarda la fondazione e dotazione della gran Certosa di Granoble (*a*), e l' altra, che si accenna presso il *Mabillon* (*b*), di cui il *Colombi* nulla disse, è del mese di Luglio seguente, e contiene una proibizione fatta da *S. Ugone* a donne, a cacciatori, a pescatori &c. di non entrare ne' termini de' territorj a' Certosini assegnati, e tutte e due si vogliono dall'Archivio della Gran Certosa non prima del passato secolo uscite, non ostante di essere andato non men di sette volte in fuoco, cosa la quale ci viene contestata così dal *Renaldi*, che dal Padre *Colombi*. In un di questi incendj verso il fine del XIV. Secolo, essendo Generale Guglielmo Renaldi: *Primaria Cartusiæ domus in Gratianopolitana diœcesi constituta, cum fortuito quodam incendio ingentem cladem esset experta, atque in cinerem quodammodo redacta, longe melius quam ante fuit restaurata &c.* (*c*), e in un altro: *Domus majoris Carthusiæ, fortuito incendio magna ex parte consumpta fuit*, e di là a poco venne ri-

(a) *Apud Ioan. Coulm. Dissertat. de Cartusianor. initiis pag. 56. n. 106.*
(b) *Mabillon Præfat. ad VI. Sæcul. Benedictin. pag. 497. & in Annalib. Tom. V. pag. 190.*
(c) *Theodor. Petr. in Biblioth. Cartus. in Guillel. Rainaldo pag. 123.*

Digitized by Google

ristorata da *Francesco del Pozzo* (*a*). Il più funesto di tutti però si fu quello del 1611. in cui si perdettero le belle raccolte fatte da questo famoso Generale de' Certosini, di cui il *Colombi* lasciò scritto: *Universas de* Brunone *Chartas antiquissimæ domus non potuit non eas singulas legere, quæ de sui Ordinis initiis, ac* Brunonis *ac Sociorum accessu Cartusiam agunt, versare manibus, cum res ferebat, legereque, & universas pro sui muneris gravitate, ac totius Ordinis principatu habebat in promptu. Certe non istas solum, sed cæteras amplissimi tabularii mortalium laboriosissimus,* Franciscus a Puteo *annotavit manu sua, universarum fecit indicem, veroque & facili digessit ordine, & præcipuas cum exscribi curasset, compegit in volumina omnino tria, quorum tertium de rebus toto Ordini communibus igne periit anno* 1611. (*b*). O miracolo veramente stupendo! La famosa biblioteca Alessandrina di Tolomeo con un solo incendio andò tutta in cenere con settecentomila volumi (*c*), e con sette non si bruciarono queste due carte, ch'eran riserbate a dimostrare che la vera Epoca della ritirata del Santo in *Granoble* fu nel 1084! E il miracolo è sempre maggiore, ove si consideri, che de' tre volumi di *Francesco del Pozzo* il fuoco lascionne due intatti, e divoronne quel solo, che contenea le cose *toto Ordini communes*! Ma chi sa, se per l'importanza della materia non ne fu la Carta composta di stracci di tela di Amianto, che anzi che consumarsi, più bella col fuoco diventa?

Non so spiegare abbastanza, quanto avrei desiderato avere sotto gli occhi la vita ch' egli scrisse di *S. Bruno*, poichè avendo fatte tante belle fatiche in raccoglier notizie appartenenti al suo Ordine, e soprattutto in quel Terzo Volume, dovea sicuramente accompagnarvi l'epoche degli accidenti più illustri, che la riguardano, onde avrei ricavati lumi opportuni a ben esaminare la verità e il contesto di queste due Carte. Ma per molte diligenze fattene, non ho avuta la sorte di averla, e finalmente ho cominciato a credere, che per avventura non siesi mai stampata: mettendomi in questo dubbio il Padre *Teodoro Petrejo*, il quale avendo fatta la *Biblioteca degli Scrittori del suo Ordine Certosino*, rapporta anno e luogo, dove furono stampate le due sue opere, cioè l'*Aurea Catena super Psalmos*, e gli Statuti del suo Ordine; ma della vita di *S. Bruno* dice soltanto, *Scripsit*, e non già *edidit*, *etiam*

(a) *Petrerj Ibid. in Francis. de Puteo pag.* 93.
(b) *Columb. dissert. de Cartusian. initiis pag.* 11. *num.* 12. (c) *Vide Lometer. de Biblioth. cap. V. pag.* 93.

Digitized by Google

etiam vitam D.Patris noſtri Brunonis, quam deinde Surius paraphraſti-
cẽs reddidit (*a*). Ho puranche cercato, dovunque ho potuto, queſti antichi Statuti dell'Ordine, ma invano, e ho anche perduta la ſperanza di non mai più vedergli: perchè un Autor Franceſe ne dice: *Liure extremement rare, & que les Chartreux ſupprimẽt, autant qu'ils peuvent* (*b*). E un altro Autor Tedeſco, che dà la notizia della edizione fattane in Baſilea nel 1510. dice, che *in limine operis ipſius* vi ſi truovi: *& modus legendi ſtatuta, & de origine Ordinis Carthuſienſis brevis narratio &c.* ma va poi di accordo col Franceſe a darlo per tanto raro, che per averlo *vir ſummus, obtulit centum Joachimicos*: ſenza che però glielo aveſſe voluto vendere colui che il poſsedea (*c*). Finalmente avendo preſſo il *Launoio* letto, che avea veduto un antico manuſcritto, *Statutorum & conſuetudinum Ordinis, ubi vita Brunonis, & quatuor conſequentium Cartuſiæ Priorum ſummatim exaratur* (*d*), trovo che in riſpondendogl' il Padre *Colombi* gli dice: *Hæc vita Brunonis breviter atque ſummatim conſcripta, ut aliquando ſtatutis & conſuetudinibus Guigonis Cartuſiæ Prioris V. adjuncta fuit, ita ad novam collectionem non eſt adhibita*: (*e*) e ſia di chi legge il giudicare, perchè *non eſt adhibita* parimente in quella per la ſeconda volta ſtampata nel 1681. (*f*).

Io non ſo che mai vi abbia potuto eſſere in queſto libro, per renderlo cotanto raro e pregevole; a me baſti, che chi legge, reſti perſuaſo, che io per non muovermi a impugnare inconſideratamente queſte due Carte, ho cercato, per quanto mi è ſtato poſſibile, ricorrere piuttoſto a' fonti, che a' rivi. Per farmi pertanto ſtrada a impugnarle, voglia io, o non voglia, uopo è che talora dal *Surio* prenda i lumi, che mi biſognano toccante la vita di *S.Bruno*. Ei fu invero un degniſſimo Religioſo, e di una bontà cotanto ſingolare, che avendo in varie maniere alterati gli atti delle Vite de' Santi, che gli capitarono nelle mani, e poi diede alle ſtampe, candidamente, come di coſa innocentiſſima, volle che tutti il ſapeſſero, come ſi può vedere nel ſolo meſe di Gennajo nella Vita di *S.Mar-*

(a) *Theodor. Petrei Biblioth. Cartuſ. in Franciſ. de Put. pag.* 95.
(b) *Langlet de Freſnoy Catalog. des principaux hiſtor. pag.*59.
(c) *Chriſtophor. Colerus Antholog. edit. Lipſ. an.* 1725. *a pag.* 160. *ad* 171.
(d) *Launoi. de vera Cauſa ſeceſ. S. Brunon.*
(e) *Columb. diſſert. de Cartuſ. init. pag.* 23. *n.*37.
(f) *Nova Collectio ſtatutor. Ordin. Cartuſien. edita Correriæ an.* 1681.

Digitized by Google

S.Martino (a) di *S.Concordio* (b) di *Santa Genovefa* (c) di *S. Rigeberto* (d) de'*SS.Gulielmo e Baſiliſſa* (e) di *S.Guglielmo Bituricenſe* (f) di *S.Bonito d'Aruernia* (g) di *S.Speuſippo e S.Eleuſippo* (h) di *S.Sulpitio Biturigenſe* (i) di *S.Launomaro* (k) di *S.Pontiano* (l) di *S.Sebaſtiano* (m) di *S.Projetto* (n) di *S.Poppone* (o) di *S.Margarita* (p) di *S.Coſtanzo* (q) e per non annoverarne di vantaggio, di *S.Bruno* al meſe di Ottobre, eſſendoſi dichiarato ſcriverla *paraphraſticõs*: e chi vuol conoſcere, quanta roba vi ha, che non regge alle pruove, vada a riſcontrar le ſue Vite de'Santi coll'opera del medeſimo titolo preſſo il *Baillet*, che allo ſtante reſterà appagata la ſua curioſità. A ogni modo, dal *Baillet* in fuori, è l'Autore che più ſeriamente di ogni altro ha ſcritta quella di *S. Bruno* ſulle memorie del *Bloemenvenna* e del *Pozzi*: poichè gli altri che ſon venuti dopo di lui, come il *Piromalli*, il *Zaccharia*, il *Manzini*, e fin anche il *Zanotti* han creduto, che lo ſcriver le vite de' Santi ſi aveſſe a fare con quel guſto, con cui talora, per render più vaga e maraviglioſa a vedere una vite, un deſtro Agricoltore uve di diverſi colori e ſapori a ſuo talento v'inneſta.

Ei dunque narra quel che avvenne in *Granoble*, quando arrivovvi *S.Bruno* co'ſuoi Compagni, come *S.Ugone* gli accolſe, come per far pruova della lor coſtanza deſcriſſe loro la Certoſa cotanto erma e deſerta, *& ſolis feris pervia*, che il Santo ebbe a dire in veggendola: *Vere terribilis eſt locus iſte, Reverendiſſime Pater* (r): ma baſta legger queſta deſcrizione, che allo ſtante ſi conoſcerà, che vuol dire ſcrivere *paraphraſticõs*, cogli ornamenti con cui i Panegiriſti ingrandiſcono, e non colla ſemplicità, con cui gli Storici narran le coſe, di cui parlano: poichè quantunque aſpro e orrido erane il luogo, non per queſto laſciava di aver Padroni, e di eſſer atto a ſeminarvi grano, e paſcervi armenti, come ce ne aſſicura Scrittore di quel tempo, che narrava le coſe più da Storico, che da Oratore. Paſſa innanzi e fa dal Santo Veſcovo *Ugone* dire a *S. Bruno* e Compagni: *Jam nunc ad locum optatum & divinitus oſtenſum vos perducam: deditque eis Eremum Cartuſiæ, & quidquid in ea juris & actionis haberet: promiſit etiam ſe idem impetraturum ab aliis, qui*

(a) *Vide Sur. ad diem 1. Jan.* (b) *Id. ibid.* (c) *Id. ad diem 3. Jan.* (d) *Id. ad diem Jan.* (e) *Id. ad diem 9. Jan.* (f) *Id. ad diem 10.* (g) *Id. ad diem 15.* (h) *Id. ad diem 17.* (i) *Id. ibid.* (k) *Id. ad diem 19.* (l) *Id. ibid.* (m) *Id. ad diem 20.* (n) *Id. ad diem 25.* (o) *Id. ibid* (p) *Id. ad diem 28* (q) *Id. ad diem 29.*
(r) *Id. in vita S. Brunon. die VI. Oct. num. IX.*

Digitized by Google

qui aliquid ſibi in ea juris vendicarent: tum demum conſtructurum ſe domum in ponte, qui eſt inter rupes duas, ut poſſent ab ingreſſu arceri fœminæ, atque etiam viri arma ferentes: denique prohibiturum illic venationem & piſcationem omnem (a). Ognun ben vede, che tutte queſte coſe, che il Santo Veſcovo promiſe, non era in ſua balia di adempirle. Il proibirvi la caccia, e la peſca, non era della ſua Giuridizione Veſcovile: non lo era l'occupare il ponte, per fabbricarvi una caſa per *S. Brunone* e Compagni: non lo era l'impedire il paſſaggio da rupe a rupe per lo medeſimo ponte a pubblico uſo fatto: non lo era il vietare che uomini armati vi paſſaſſero, e molto meno l'occupar il terreno tra diverſi Padroni diviſo: e perciò *promiſit impetraturum ab aliis:* onde di neceſſità vi volea del tempo a pregare per ottenere. Or tutto ciò e più ancora, in quanto tempo il dice fatto? eccolo: *detinuit eos apud ſe, & ex itinere faticatos, pro ſua humanitate ad dies aliquot reficiendos curavit* (b). *Iis exactis diebus, aſcenderunt in montem atque incolere cœperunt Cartuſiæ ſolitudinem, circa ſolemnitatem feſtivitatis Sancti Johannis Baptiſtæ anno ſalutis noſtræ* 1084. *Extructa tum ab illis eſt in editiori Montis parte, quæ nunc dicitur ad Beatam Mariam de Caſalibus, Eccleſia & parva domicilia, vel cellulæ apud fontem haud procul ab Eccleſia diſtantes, ſed inter ſe tamen aliæ ab aliis ſeparatæ &c.* (c). Così fa, chi oratoriamente e *paraphraſticõs* parlando, vuol metter ſotto gli occhi del Lettore, come toſto e a un medeſimo tratto avvenute, coſe che non poteano avvenire, ſe non che in tempi molto tra lor diſtanti, uſando di quella figurata maniera di ſcrivere, di cui un gran Maeſtro dell'arte Oratoria laſciò ſcritto. *Et hæc eſt figura, qua res magnas diverſaſque celeritate quadam percurrimus. Habet in primis in narrando locum . . . . & diſtantia plura inter ſe percurrens, velocitate ipſa circumponit. Ut ſi velis dicere: Cæſar in Italiam evolarat, Corfinium præſidio deſertum cœperat, Urbe potiebatur, Pompejum perſequebatur* (d). Volle pertanto egl'imitar *Guigone*, quando ſu quel *Veni, Vidi, Vici* di Ceſare, volendo parimente deſcrivere, quanto avvenne alla venuta del Santo in Granoble, tra lui e *S. Ugone*, con elegante brevità, diſſe: *Suſcepit, tractavit, voti compotes fecit. Ipſo conſulente, juvante, comitante, Cartuſiæ ſolitudinem intraverunt*

(a) *Sur. in vita S. Brunon. VI. Octob. num. XI.*
(b) *Id. ibid. num. XI.*
(c) *Id. ibid. num. XII.*
(d) *Voſſ. Inſtitut. Oratoriar. lib. V. §. V. Tom. 3. ejus oper. pag. 253.*

Digitized by Google

runt (*a*). Profiegue a descrivere come avessero cominciato a fabbricarsi le Celle (*b*): come a lui si fosse unito anche *S. Ugone* a menar seco vita Eremitica: come *S. Bruno* sovente gli aveva a dire: *Ite ad oves vestras, eisque quod debetis exsoluite*: come non solamente *S. Ugone*, ma ben anche a lui unissi *Guglielmo* prima Prior di S. Lorenzo, indi Abate di *S. Teofredo*: come ritirati in una medesima Cella con *S. Ugone*, faceano a gara a chi più umilmente *non aliquam socius*, ma sibbene *tanquam famulus* a S. Brunone ubbidisse (*c*): e colla medesima figura accompagnata da un bellissimo *ysteron proteron*, con molta brevità tali cose in un raccogliendo, conchiude, come ammirato tutto il convicino paese di tanti esempj di austerità, umiltà, e santità, *Sancto Ugone instante & efficiente, circumvicini omnes, tam Ecclesiastici, quam nobiles, & plebeji, pari voluntate dederunt Beato Brunoni & fratribus ejus, perspectam sanctam, honestam, & religiosam conversatione, quidquid habebant in Cartusiæ montibus, & intra limites ejus deserti* (*d*).

Non vi sarà, come in cronologia, chi ciò ch' egli oratoriamente scrisse, col metter prima, quel che avvenne dopo, e dopo ciò che secondo l' ordine naturale delle cose accadde prima, letteralmente intender voglia, come realmente con un tal disordinatissimo ordine, addivenuto fra di sette o otto giorni: non essendo possibile che tante cose, che si dicon promesse da *S. Ugone*, si avessero potuto adempire, come totalmente adempite e perfezionate si dicono, prima di entrare il mese di Luglio del 1084. e molto meno che nel medesimo breve termine di pochissimi giorni avessero già gli Ecclesiastici, i Laici, i Nobili, i Plebej, non solamente fatta donazione delle loro respettive porzioni sul monte della Certosa a *S. Bruno* e compagni, ma pur anche sene fosse fatta la confinazione (*e*), posti in possesso, e in conseguenza di esso, pubblicatasi da *S. Ugone* la sua Carta, colla quale ordinò, che *infra terminos ipsorum possessionis* non passassero femine, non uomini armati, non vi si pescasse, non vi si andasse a caccia, nè di quadrupedi, nè di volatili, non vi si conducessero neppur *per transitum*, non che a pascere, nè capre, nè pecore, nè qualunque altro domestico animale: abbandonando

 in-

(a) *Sur. in vita S. Hugonis ad diem 1. Aprilis num. VIII.*
(b) *Id. in Vita S. Brunon. num. XIV.*
(c) *Id. ibid. n. XV.*
(d) *Id. ibid. in fin. num. XV.*
(e) *Mansr. Rispost. Apologet. pag. 28. e tra' docum. num. IV. pag. VII.*

Digitized by Google

inobedientes Divino Judicio, e compromettendosi *reos seculari judicio puniri facere* (a). Nulla, ripeto, crederà mai tante cose, così allo stante avvenute, come le descrive il *Surio* : imperocchè ciò che con quattro tratti di penna mette con ingegnoso disordine sulla Carta un eloquente Panegirista, con ugual celerità e disordine non si usa certamente in opera dagli Uomini nelle lor faccende.

L'inverisimiglitudine pertanto dell' essersi potuto da *S. Ugone* in pochi giorni ottenere, quanti bisognava ottener consensi, non solamente da Ecclesiastiche e da Laiche Persone, Nobili, e Plebee, perchè si spogliassero de' loro averi, per rivestirne *S. Bruno* e suoi Compagni : la comunicazione di tanti dritti proibitivi su de' Laici lor accordata, quanti se ne leggono nella sua Carta del mese di Luglio spiegati, prima di averne dal Sovrano l'approvazione : il vedervi espressamente notato, per un de' confini più sodi, certi e invariabili del territorio donato, *pontem*, *qui terminus possessionis eorum est*, laddove nella Carta della donazione avvenuta nel mese precedente rapportata dal *Manfredi* sulla testimonianza del *Colombi*, ove si cerca descriverne minutamente ed esattamente i confini di ponte, che vale a dire, del miglior termine e confine, nulla si dice : l'offervar in questa, che *Umberto* di *Miribel* si fa capo a donare il suo, e quello degli altri, fin del Monistero *Casa-Dei*, senza che nè ei, nè altri di tanti che dice con lui convenirsi a donare, si vegga all' atto della donazione soscritto ; tutte unite furon cose, che dal momento che presi a considerarle nel *Manfredi*, mi diedero motivo da dubitare, se realmente fossero così buone e vere, quanto ci le spacciava.

Le mie diffidenze si accrebbero, dopo che avendo voluto vedere nel *Du-Cange* il significato della parola *Malaris* ne' bassi tempi, la trovai spiegata : *ex Charta Humberti de Miribel anno 1086. apud Johan. Colum. lib. De Cartusianor. initiis* : (b) e molto più si avanzarono, quando leggendo la *Gallia Christiana*, mi avvenni in un luogo, dove di *Seguino* Abate del Monistero detto *Casa-Dei* dell'Ordine Cluniacense, vi sta scritto : *Cum Remis degeret* Seguinus, *iniit amicitiam cum* Brunone *Remensi Canonico, quem a Mundi studio avocavit, eidemque postea Cartusiæ solitudinem petenti* : Domnus Abbas Seguinus de CasaDei, cum suorum fratrum conventu, quidquid ibi juris

(a) *Manfr. Rispos. Apol. pag. 32. e tra' docum. num. III. pag. VII.*
(b) *Du-Cange Voc. Molaris edit. Paris. an. 1733. Patr. Congreg. S. Mauri.*

Digitized by Google

juris habere videbantur, ſupradictis conceſſerunt Fratribus, *nempe Brunoni & ſociis. Excerpta autem hæc ſunt verba, ex inſtrumento Donationis Cartuſiæ facto Gratianopoli in Eccleſia B. M. IV. Fer. II. Hebdom. Dominici Adventus, in præſentia Domini Hugonis Gratianopolis Epiſcopi, atque Canonicorum &c. celebrantium Sanctam Synodum V. Idus Decem. an.* 1086. *& relato apud Johannem Columbi Societatis Jeſu presbyterum in Diſſertatione, quam Typis vulgavit, de Cartuſianorum initiis* (a). Come, fra me diceva, il *Gloſſario* del *Du-Cange*, la *Gallia Chriſtiana* de' *Sammartani*, ſon libri uſciti da mani maeſtre, e da perſone totalmente indifferenti, e metton queſta Carta nell'anno 1086. e il *Manfredi* ardentiſſimo difenſore di una cauſa di molta importanza per la ſua Certoſa, nella ſua *Riſpoſta Apologetica* la mette nel 1084. e ne adduce altresì, com' eſsi fanno, il medeſimo *Colombi* in teſtimonio! Come domine un vi legge 1084. e altri 1086.! E' poſſibile, che ſienſi ingannati nel leggerla quelli, che vi han letto 1086. una volta che ne rapportano caratteriſtiche troppo minute, per deſignare la diligenza, colla quale moſtrano averla oſſervata? E' poſſibile che il *Manfredi* che vi ha letto 1084. ſi aveſſe potuto laſciar traſportare cotanto dalla paſſione per la ſua cauſa, che abbia potuto produrla adulterata più che a' curioſi Lettori, a' Magiſtrati, che ne aveano a giudicare, per averla conoſciuta tale, che poteva a' ſuoi danni illuminargli? A uſcir da queſti dubbj, non conobbi altro miglior mezzo, che andare al fonte, cioè al libro del P. *Colombi* per diſingannar me e gli altri.

Fummi impoſſibile il trovarlo tra miei Amici, anche più ghiotti, per non dirgli paraſiti di libri; fortunatamente però ho potuto averlo ſotto gli occhi nella pubblica Biblioteca di S. Angelo a Nido, e allo ſtante ſono uſcito d'imbarazzo: perchè vi ho veduto ciò che rende fedele la teſtimonianza del *Du-Cange* e del Padre *Dionigi di Santa Marta*, e infedeliſſima quella del *Manfredi*. Imperocchè queſti, dopo averne rapportato l'intero tenore della donazione, ne traſcrive, perchè favorevoli alla Epoca del 1084. queſte parole: *Præfata quidem Terra, his terminationibus concluſa, a Magiſtro* Brunone *& ab his, qui cum ipſo erant Fratribus, cœpit inhabitari & conſtrui anno ab incarnatione Domini* 1084. *Epiſcopatus vero Domini Hugonis Gratianopolitani Epiſcopi quarto, qui*

(a) *Gallia Chriſtian. opera & ſtud. Dionyſ. Sammarthani e Congreg. S. Mauri edit. Pariſ. an.* 1720. *Tom. II. Colum.* 330. *n.* 3.

Digitized by Google

videlicet laudat & corroborat hoc donum, quod fecerunt ſupraſcriptæ perſonæ cum omni conventu Clericorum ſuorum, & quantum ad ſe pertinet, quidquid ſui juris eſſe videtur, omnino concedit. Teſtes ſunt Hugo, decanus Joannes de Podio, & Roſtagnus, Guigo de Lanz &c. (a) ma con queſto *eccetera*, fece ciò che ſoglion far coloro, che voglion vincer le Cauſe a dritto e a roveſcio, rapportando degli Autori, di cui allegano la teſtimonianza, tutto ciò che lor credono favorevole, e tralaſciando ciò che di contrario vi ravviſano: onde non ſolamente riſeconne le parole che ſieguono, in cui ſi trova l' Epoca del 1084.: *Lecta eſt autem hæc Charta Gratianopoli in Eccleſia Beatæ & Glorioſæ ſemper Virginis Mariæ, Quarta Feria Secundæ Hebdomadæ Dominici Adventus, in præſentia prædicti Domini Hugonis, Gratianopolis Epiſcopi, atque Canonicorum ſuorum, aliorumque multorum, tam Sacerdotum, quam cæterorum Ordinum Clericorum celebrantium Sanctam Synodum V. Idus Decembris*: ma benanche il più che fu di eſſe diſſe il *Colombi*, per iſpiegarci queſta maniera oſcura, colla quale vi ſi legge additato il giorno 9. di Decembre dell' anno 1086. *Quarta ea Feria, anno milleſimo octogeſimo ſexto, incidit in diem quintum Idus, ſeu diem nonum Decembris. Illo igitur anno lecta eſt hæc Charta. Ecce laterculum, ex quo intelliges primam Dominicam Adventus incidiſſe in diem vigeſimam nonam Novembris, & proinde ſecundam, in diem ſextam Decembris, atque ab ea feriam quartam in nonam Decembris ejuſdem* (b).

An-

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologet. pag. 29.* (b) *Johan. Columbi S. J. in Diſſert. de Cartuſ. initiis pag. 56. ſub n. 106. e ne' Documen. num. IV. pag. VII.*

Digitized by Google

Annus	*Aur. num.*	*Littera Domin.*	*Paſcha*	*Dominica Adventus*	*Indictio*
1081	18	C	4. Aprilis	28. Novembris	IV.
1082	19	B	24. Aprilis	27. Novembris	V.
1083	1	A	9. Aprilis	3. Decembris	VI.
1084	2	G F	31. Martii	1. Decembris	VII.
1085	3	E	20. Aprilis	30. Decembris	VIII.
1086	4	D	5. Aprilis	29. Novembris	IX.
1087	5	C	28. Martii	28. Novembris	X.
1088	6	B A	16. Aprilis	9. Decembris	XI.
1089	7	G	1. Aprilis	2. Decembris	XII.
1090	8	F	21. Aprilis	1. Decembris	XIII.

Un che voglia tra noi altri Laici, ſenza impicciarſi in queſto *Laterculo*, intender con facilità, ciò che gli Eccleſiaſtici, ſenza menoma difficoltà allo ſtante vi ſan trovare, cerchi nell' *Arte di verificar le date*, opera utiliſſima, come lo ſono tutte quelle, ch' eſcono dalla ſempre venerevole Congregazione Benedettina de' Padri di *S. Mauro*, nella *Tavola Cronologica* alla faccia 44. nella prima colonna, l'anno 1086. e troverrà nella quinta, che l' è di rincontro, che la Lettera Dominicale era in quell'anno il D, e paſſando poi alla trediceſima colonna pur di rincontro, troverrà che la Paſqua del medeſimo anno 1086. cadeva a' cinque di Aprile. Paſſi indi a cercare nel *Calendario Perpetuo* l'anno, in cui la Paſqua cade nel giorno cinque di Aprile, e quivi troverrà, che la prima Domenica dell'Avvento, cadde in quell'anno a' 29. del meſe di Novembre, e la ſeconda a' ſei di Dicembre, e in conſeguenza la feria quarta, cioè il Mercoledì a' nove del medeſimo meſe (*a*).

Queſta regola però con cui le ha egli ſpiegate, ſi può adattare, a cominciar dall' anno XI. della naſcita del Signore, ſino all' anno 1101. in cui morì *S. Bruno*, a moltiſſime Epoche di differenti ſecoli e anni, ed ei ſe foſſe vivo, non mi negherebbe certamente, che s'egli aveſſe nel 1665. pubblicata queſta Carta, come pubblicolla nel 1668. e aveſſe detto: *Edita eſt hæc Charta, quarta Feria Secundæ Hebdomadæ Dominici adventus V. Idus Decembris*, ſapremmo, che l'avrebbe pubblicata a' 9. Decembre 1665. Ma riſtringendoci tra l'anno 1080. in cui *S. Ugone* fu eletto Veſcovo, e il 1101. in cui *S. Bruno* morì;

(a) *Art de Verifier les dates pag.* 174.

Digitized by Google

morì ; poſſon le parole della Carta di *Umberto Miribel* così bene deſignar l'anno 1086. che l'anno 1097. Imperocchè egli è certo, che gli anzidetti dottiſſimi Padri della Congregazione di *S. Mauro* fanno vedere colla lor *Tavola Cronologica*, unita al *Calendario Perpetuo*, che ſempre che la Paſqua cade a' cinque d' Aprile, la feria quarta della ſeconda Domenica dell' Avvento, caderà ſempre *V. Idus Decembris*, cioè nel Mercoledì nove Dicembre. Dunque ſe tanto nel 1086. (*a*) quanto nel 1097. (*b*) cadde la quarta feria della ſeconda ſettimana dell' Avvento *V. Idus Dec.* come ſappiam noi, ſe la Carta di *Umberto Miribel* foſſe ſtata letta nel Sinodo tenuto da *Ugone* piuttoſto nell' anno 1086. che nel 1097? perchè potrà ei metterlo nel 1086. e io non potrò crederlo tenuto nel 1097? Sia vero, che l' atto incoato della donazione foſſe avvenuto nel 1084. ne ſiegue da ciò, che l'atto che gli diè la perfezione, debbaſi piuttoſto credere avvenuto nel 1086. che nel 1097? Queſte ſon regole da fiſſar con ſicurezza, o da gettare in incertezze ineſtricabili l'epoche de' tempi? Fiſſollo dunque piuttoſto nel 1086. che non nel 1097. perchè così gli piacque.

Checcheneſia di ciò, poichè a lui piace così, così piace anche a me, eſſendo ben giuſto, ch' eſſendo ſtato un vero *Colombo*, ritrovator di un mondo nuovo in queſta Carta, ſe gli accordi qualche coſa di più, che un altro del Foro, per avventura non gli accorderebbe, ſempre che vogliaſi tra noi venire a un' amichevole tranſazione. Gliene accorderò per vero tutto il di lei tenore, purchè a me accordi per intruſe quelle poche parole: *Præfata quidem Terra, his terminationibus concluſa, a Magiſtro Brunone, & ab his, qui cum eo erant Fratribus cœpit inhabitari & conſtrui anno ab Incarnatione domini* 1084. *Epiſcopatus vero domini Ugonis Epiſcopi quarto*. La ragione della mia pretenſione naſce dallo ſteſſo conteſto della donazione che precede, e dal *Sinodo* che ſuſſiegue. La deduco dal conteſto della donazione, perchè ſi è coſa irragionevole a penſare, che *cœpit inhabitari & conſtrui anno* 1084. *Epiſcopatus Hugonis IV.* poichè non poteano i donatarj, prima di conſumarſi l'atto della donazione, ma bensì dopo conſumato, cominciar ſul fondo donato a fabbricare, e ſucceſsivamente ad abitar le Celle fabbricatevi: Or ſe nel *Sinodo* che ſuſſiegue nel 1086. ſi dice del Veſcovo: *qui videlicet laudat & corroborat, quod fecerunt ſu-*

(a) *Art. de Verifier les Dates Tab. Chronol. pag.* 68. *ad an.* 1665. *columel.* 1. *&* 13. *& Calend. Perpet. pag.* 174.
(b) *Ibid. pag.* 44. *ad annos* 1086. *&* 1097.

Digitized by Google

ſupraſcriptæ perſonæ, cum omni conventu clericorum ſuorum, & quantum ad ſe pertinet, quidquid ſui juris eſſe videtur, omnino concedit; dunque s' egli è certo eſſer da' Sacri Canoni ſotto graviſſime pene ordinato: *Neminem unquam poſſe ædificare, nec conſtruere monaſterium, aut Oratorii domum, ſine conſcientia ipſius Civitatis Epiſcopi* (a): come altresì: *Ne quis Monaſterium ædificet, priuſquam Epiſcopus Crucem fixerit* (b): e s'egli è altresì certo, che prima de'9. Dicembre del 1086. non avea peranche approvato quel che avean fatto gli altri nel 1084. nè cedute o concedute le ragioni, che ſu quei terreni ſpettavano alla ſua Chieſa, nè approvata l'alienazione che facea de' ſuoi beni, il Moniſtero Caſa-Dei; non potea dire che già ſin da due anni prima *cœperat inhabitari & conſtrui* la Certoſa ſulla montagna di Granoble, e nè punto nè poco vi poteva entrare il tempo del ſuo Veſcovato a ſervir di nota Cronologica a un atto a cui non era egli intervenuto, a un atto, che ſecondo le regole Canoniche, doveva averſi per Criminoſo, a un atto in cui non fuvvi in alcuna maniera *neque directe neque indirecte* nominato, a un atto che peranche non aveva approvato.

Per la qual coſa ſe mai non ſi è data, nè mai ſi è potuta dare, nè mai ſi darà fondazione di luogo Pio, Caſa, Chieſa, Moniſtero, a cui prima non preceda colla compra, o dono del fondo, da ſervir per dote della Chieſa o Moniſtero, che vi ſi vuol edificare, l' approvazione dell' Ordinario del luogo; dobbiam dire, che l' atto di quella donazione non fu concluſo e conſumato, ſe non nel giorno 9. Decembre 1086. in cui il Santo Veſcovo *Ugone*, e approvò la fondazione della Certoſa, e col conſenſo del ſuo Clero ſinodalmente concedette a *S. Bruno* tutte le ragioni appartenenti alla ſua Chieſa, e aſſentì all'alienazione di quella parte di terreno che toccava al Moniſtero Caſa-Dei, e lodò e confermò quanto dagli altri a favore di *S. Bruno* ſi era diſpoſto. Altrimente volendo ammettere per vere, e non intruſe le parole, che per intruſe da meſi dicono, dovrem rovinare il meglio della ſtoria della ritirata di *S. Bruno*. Imperocchè biſognerà dire, che *S. Ugone*, non oſtante che gli aveſſe Iddio colla viſione di ſette ſtelle, avviſata la venuta di *S. Bruno* e Compagni, fu cotanto renitente a rinunziare alle ſue ragioni ſulla montagna di Granoble, perchè vi ſi faceſſe un Romitorio, che ne avea fatti ſcorrere due anni, prima che vi condiſcen-

deſ-

(a) *Cap. IV. Synod. Chalcedonen. Cap. X. cauſ. XVIII. qu. 2.*
(b) *Synod. Carthagin. Can. 86.*

Digitized by Google

deſſe. Biſognerà dire che *Umberto* di *Miribel* con altri Gentiluomini e Plebej e Moniſterj, ſenza veruno ſtraordinario avviſo del Cielo, non tanto videro arrivato *S. Bruno* e Compagni a' principj di Giugno 1084. che meglio del Veſcovo conoſcendone la ſantità, e più di eſſo liberali in ſomminiſtrar loro i mezzi da ſoddisfare al ſanto lor deſiderio; allo ſtante, ſin da due anni addietro ſi erano ſpogliati de' loro poderi. Biſognerà dire che *S. Bruno*, *ſine conſcientia ipſius Civitatis Epiſcopi, & priuſquam crucem figeret*, ſenza prima avere nè la di lui approvazione per la fabbrica della Certoſa, nè per l'alienazione de' beni di un Moniſtero, nè ceſſione, nè conceſſione della porzione, e delle ragioni della ſua Chieſa ſul terreno, che le aveva a ſervir di fondo, facendo capo da altri, che dal Veſcovo, ſi foſſe impoſſeſſato de' loro poderi, e aveſſe ridotte le fabbriche del ſuo Romitorio a tal ſegno, che quando finalmente ebbe il neceſſario Sinodale Veſcovile aſſenſo e ceſſione di ragioni nel 1086. già erano ſcorſi due anni, che *propria authoritate cœperant conſtrui & inhabitari*: coſe che regolarmente non fanno i Santi, e ſe le fanno quei che Santi non ſono, lor ſuol coſtar ben caro.

Le medeſime ragioni vagliono anche preſſo a poco contro l' altra Carta delle proibizioni del meſe di Luglio del medeſimo anno 1084. di cui il *Mabillon* diſſe, *videtur decretoria*. Imperocchè ſe non prima del 1086. il Santo Veſcovo *Ugone* lodò e convalidò nel Sinodo tenuto in Granoble l'atto della donazione, che avean fatta gli altri, e che allora approvò, e accrebbe della ſua; non potea certamente due anni prima inviluppar con minacce di eterna dannazione l' altrui coſcienze, col far tutte le proibizioni, che in quella ſi contengono, e che poteano eſſere unicamente effetto da produrſi, non già prima, ma ben vero dopo l' atto ſolenne, che nell' anno 1086. ſi fece: e ſtrana coſa ſarebbe a penſarſi, che egli aveſſe voluto ſu' luoghi pubblici della montagna di *Granoble* proibire e peſca, e caccia, e paſtura, e paſſaggio a' Laici, alla ſua giuridizione non ſoggetti, non ſolamente prima di averne avuta l'approvazione dal Sovrano, ma pur anche prima, che aveſſe egli ſteſſo convalidato in Sinodo la donazione di quel luogo. E non dubito punto, che ſe la Carta del *Colombi* foſſe venuta ſotto gli occhi del *Mabillon*, forſe non avrebbe dato libero ſpaccio di bontà a queſta delle proibizioni, o almeno da quel grande Uomo avremmo imparato a ben intenderla.

Digitized by Google

E invero, ſe diremo, che ſin dal momento, che *S. Ugone* ebbe la celeſte viſione o ſogno della venuta di *S. Bruno* e compagni, ſi foſſe realmente adoperato a indurre e *Umberto Miribel*, e altri Nobili, e Plebej, e i Monaci del Moniſtero CaſaDei, a rilaſciare i terreni, che poſſedeano contigui a quelli della ſua Chieſa, ſul monte di Granoble, ma che non ne venne a capo, ſe non dopo qualche tempo, perchè coloro che ſu vi aveano qualche dritto, non avean vedute le ſette ſtelle, ch' egli avea vedute, per ſubito laſciarſi perſuadere a ſpogliarſene; troveremo uniforme alla ragione, alle diſpoſizioni Canoniche, e alla ſperienza di ogni giorno, chè non prima dell' anno 1086. *cœpit conſtrui & habitari* da *S. Bruno* la Certoſa di Granoble, perchè non prima del 1086. colla ſua mediazione ne ottenne *S. Ugone* la donazione da' Poſſeſſori del fondo, e ottenutala, v' interpoſe in un Sinodo Dioceſano la neceſsaria ſua Veſcovile approvazione, con accompagnarla delle ſue ſante liberalità. E troveremo che il *Manfredi* per troppa voglia di ſervire alla ſua Cauſa (*a*), e il *Pagi* per troppo voglia di trovar ſempre a dire ſulle ſpalle del *Baronio* (*b*), han propagata la lettera poſta in luce dal *Colombi*, ma per isfuggire le oppoſizioni, che queſta poteva incontrare, la rapportaron ſin dove vi ſi legge coſa che favoriſce l' Epoca del 1084. perchè queſta lor piacque, e troncaron quel che riguarda l' Epoca del 1086. che videro non poterſi tra loro concordare. Onde ſe io dico che queſta Carta, ſpogliata di ciò che vi ſi è intruſo toccante l'Epoca del 1084. è un ottimo documento a fiſſar quella del 1086. il dirò dopo averla, al meglio che ho potuto, eſaminata alle bilance della ragione, e avrò dal canto mio l'autorità di quella Scuola Benedettina, che mi ſi oppone: perchè nel *Gloſſario* del *Du-Cange* i dottiſſimi Padri della Congregazione di S. Mauro, che di tanto quanto ognun sa, co' nobili loro ſudori il migliorarono nella nuova edizione, che ne fecero (*c*), bene intendendo il Dritto Civile e Canonico, e la natura e convenevolezza delle umane coſe, portan queſta Carta del *Colombi* per teſto dell' Epoca del 1086. per la fondazione della Certoſa di Granoble (*d*), ſenza tener verun conto di ciò che vi ſi leggea d' intruſo per quella del 1084. come per l' Epoca del 1086. e non già del 1084. ſi adduce dal P. *Dionigi di Santa-*

 mar-

(a) *Manfred. Riſpoſta Apologet. pag.* 28.
(b) *Pagi ad Annal. Baron. ad an.* 1086. *num. XVI. Tom. XVII. pag.* 576. *col.* 2. *in not.*
(c) *Vide Præfat. ad Nov. Edit. Gloſſarii DD. Du-Cange Par. an.* 1733.
(d) *Du-Cange voce, Molaris.*

Digitized by Google

marta della medeſima Congregazione nella *Gallia Chriſtiana* (*a*). Onde a chi vorrà oppormi il *Colombi* ſcelto dal ſuo Generale a ſoſtener l'Epoca del 1084. io, oltra le ragioni addotte, gli metterò ſempre a fronte per l'Epoca del 1086. un Autore di tanto ſapere, quanto lo era il Padre *Dioniggi di Santa Marta*, per vederſi deſtinato dal Corpo intero del Chericato della Francia nel 1710. (*b*) a quella Opera cotanto famoſa e celebre, che anche ſenza inoltrarſi a leggerla, baſta, per conoſcerne il merito, la maniera con cui approvolla il non mai abbaſtanza lodato *Pietro de Marca* (*c*). Ma ſe di queſta Illuſtre Congregazione mi fo ſcudo a ſoſtener col *Baronio* l'Epoca del 1086. dalla medeſima l'Apologiſta Certoſino chiama a ſuo favore il *Mabillon* a ſoſtener quella del 1084. ma ei porta più in là, che non ſi dee, l'autorità di queſto grand'Uomo. Io la riſpetto e venero anche più di lui, e ſe nol faceſſi, mi tirerei le riſa addoſſo, e non mi mancherebbe, chi mi diceſſe, *Sus Minervam*, ovvero: *Ne Sutor ultra crepidam*. Ma ſe io il vedeſſi vacillante ſu queſta Epoca, dovrebbe queſta venerazione, giuſtamente a lui dovuta, arrivare ſino al ſegno di volerne anche più di quel che ei ne ha voluto? Tutto quel che a nome ſuo ſi è detto negli *Annali Benedettini*, ſi è appoggiato al *Codice Remenſe*, e alla Carta de' diritti proibitivi accordati da *S. Ugone* a *S. Bruno* nel 1084. poichè l'altra dal *Colombi* prodotta, non vi ſi nomina. Ma nè l'uno, nè l'altra laſciò ſcritto di averla veduta, non che eſaminata; Egli *a miſſis per varias regiones Monachis, qui Monaſteriorum & Eccleſiarum Bibliothecis & Archiviis perluſtratis, ex his colligerent, quæcunque in rem facere viderentur*, (*d*) formò quelle tante voluminoſe Opere, di cui arricchì il mondo, e per la grand'utilità che hanno recato alla Repubblica Letteraria, giuſtamente ſi può dire di eſſe:

Non ſunt longa, quibus, nihil eſt, quod demere poſſis.

Quindi s'egli aveſſe cogli occhi proprj vedute, o le Opere, nelle quali ne fece uſo, l'aveſſero obbligato a minutamente eſaminare la fedeltà e accuratezza, con cui gli furon traſcritti i documenti, che gli vennero traſmeſſi; avrei a me ſteſſo detto, quel che il noſtro Napoletano Poeta, alla ſua *Tebaide* rivolto diſſe:

nec

(a) *Gallia Chriſtiana Tom. II. pag. 330. col. 2.*
(b) *Niceron Memoir. pour ſervir à l'hiſtoir. des hom. Illuſtr. Tom. V. pag. 96. ad 98.*
(c) *Gall. Chriſt. Tom. 1. poſt Præfat.*
(d) *Vita Johan. Mabillon. præfixa Tom. 1. Annal. Benedict. pag. 111.*

Digitized by Google

——— *nec tu divinam Æneida tenta:*
Sed longe sequere & vestigia semper adora.

ma quei che gli trascrissero, per farne uso alla sfuggita, in un Opera, che tutt'altro oggetto avea per lui, che il mettersi il compasso in mano, per misurare i passi, l'orologio, per contare i momenti, il Calendario, per riscontrare gli anni, mesi, e giorni della vita di *S.Bruno;* non eran certamente altrettanti *Mabilloni*, sicchè fosse una soverchia temerità, l'esaminar le Carte da essi trascritte. Egli stesso mostrò, che non eran da tanto, che non potessero in qualche cosa travedere, onde della Carta delle proibizioni, con molta riserva disse *Videtur*; ma non già, *est decretoria*: perchè se l'avesse avuta assolutamente per decretoria, e con essa di ugual merito il *Codice Remense*; avrebbe altramente parlato dell'Epoca della ritirata di *S.Bruno*.

Quindi se per quel che riguarda questo punto, si voglia far la distinzione di sopra accennata tra il *Mabillon*, e ciò che del *Mabillon* porta il nome, spero che ognuno conoscerà, quanto fuor di proposito mi si meni contro la rispettevolissima sua autorità. Egl' in una delle dottissime sue Prefazioni agli *Annali*, entrando a parlar di *S. Bruno*, dice: *Brunonis secessum, atque adeo Cartusiæ fundationem, alii anno* 1084. *alii anno* 1085. *alii anno sequente contigisse volunt;* e quivi rapportando in parte le ragioni e documenti per l'Epoca del 1086. sostenuta dal *Sirmondi*, dopo aver detto di lui, *vir numquam sine laude memorandus*, affatto non ne impugna, nè l'opinione, nè gli argomenti, con cui la sostenne; anzi piuttosto sembra che gli avvalori: *Hæc sententia*, ei dice, *uti & præcedens, fundamentum habet in libro de vita S. Hugonis Gratianopolitani Episcopi, auctore Guigone Cartusiæ quinto Priore scribente Brunonem ad eum venisse* anno sexto *Episcopatus Hugonis, quem in concilio Avenionensi Episcopum renuntiatum fuisse, constat ex Ugone Diniensi. Hoc autem concilium anno MLXXXIV. celebratum fuisse, colligitur ex epistola Gregorii VII. Kalend. Martii anni superioris, scripta ad Clerum & populum Arelatensem, ad eligendum Archiepiscopum, qui in eodem Concilio designatus est.* Passa indi a dire: *Verum Brunonis secessum & Cartusiæ fundationem anno MLXXXIV. contigisse, antiqua Ordinis traditio est, cui multa suffragantur*: cioè a dire la Carta delle proibizioni del mese di Luglio 1084. il *Codice Remense*, il calcolo che forma su gli anni della morte di *S.Bruno*, e di *Guigone*, finalmente l'Epitaffio tro-

vato *in veteri Codice*; ma risolve poi in qual anno delle tre Epoche *S. Bruno* ritirossi? No: perchè per niuna delle tre si dichiara, ma soltanto riguardo a quella del 1084. così conchiude questo suo discorso: *Secundum hanc sententiam*, Guigonis *de annis Hugonis Episcopatus calculus non ita rigide, sed commode interpretandus est* (a). Riflettasi bene alle parole di quel grande Uomo; e troverassi che anno ei non fece, nè ebbe in mente di fare, se non che narrare da semplice Storico gli argomenti soliti a prodursi a favore così della prima opinione per l'anno 1086. che della seconda per l'anno 1084. e perciò senza impugnare, nè ammettere nè l'una, nè l'altra per vera, lasciò all'arbitrio e al giudizio di chi leggesse, lo scegliersi tra le due, come cosa al suo disegno niente importante, quella che più gli piacesse. Sicchè a voler dire il vero, per quanto si ha da questa sua Prefazione, ei non fa nè per chi sostiene l'opinione del 1086. nè per chi sostiene quella del 1084. ma lui morto, la cosa va altrimente.

Negli Annali, e appunto in quel tomo V. che fu dopo la sua morte stampato, quando, come averte il *Padre Massuet*, gli Amici nuove notizie, a chi n'ebbe la cura, inviarono, trovo in un luogo, che la ritirata di *S. Bruno* avvenne *anno Hugonis Episcopatus fere sexto*: (b) e in un altro rileggo trascritto dalla cennata prefazione, quanto vivo in buona parte avea detto intorno alle tre diverse opinioni che ne correano; ma ne trovo, così come sieguono, alterate l'ultime parole: *Itaque non ita rigide, sed commode interpretandus est* Guigonis *calculus, ubi agit de primis annis Hugonis Episcopatus*, cujus anno quinto *secundum hanc sententiam Bruno in Cartusiam accessit* (c). Trovo che in un luogo vi si legge appoggiata al Concilio, che vuolsi tenuto in *Avignone* nell'anno 1079. *et non ut plerique volunt anno* 1080. (d): e questi *plerique*, erano essi stessi, che in un altro luogo poco prima, lo avean detto nel 1080. tenuto: (e) tantocchè imbarazzatovisi il Compilator dell'Indice, ne formò due Concilj, uno per lo 1079. e l'altro per lo 1080. (f). E in questo modo a quel *Mabillone*, che vivo non volle dichiararsi per niuna delle tre cennate opinioni, morto poi se gli fa dire: *pro comperto habeo, Cartusiae fundationem, quae anno Hugonis* fere sexto *facta est*,

(a) *Mabillon. praefat. In VI. saecul. Bened. §. X. pag.* 497.
(b) *Annal. Benedictin. Tom. V. ad An.* 1082. *lib. LXVI. n. XXXIV. pag.* 177.
(c) *Tom. V. Annal. Benedict. lib. LXVI. n. LXIV. in fin. pag.* 190.
(d) *Ibid.*
(e) *Ibid. an.* 1080. *lib. LXV. num. LXXXII. pag.* 145.
(f) *Ibid. in Indi. Gener. ver. Concil. col.* 2.

Digitized by Google

eſt , *collocandam eſſe anno* 1084 (*a*), e in conſeguenza per chi il voglia, potrà trovarlo dal canto ſuo, per qualunque delle tre Epoche più gli piaccia 1084. 1085. 1086. per la di lei fondatione, e quella del 1079. e 1080. per lo Concilio di *Avignone*. Sicchè chi impugna i documenti, ſu di cui ſi appoggia quella del 1084., non impugna da temerario documenti, che aveſſe avuti per veri e ſodi il *Mabillon*, ma documenti, a cui non volle nè dinegare, nè preſtar fede, quando era vivo, e ſu de' quali, lui morto, ſe gli fa dire or sì, or no. Dunque diſtinguendo il *Mabillon* vivo dal *Mabillon* morto, il *Manfredi* non ha ragione di vantare a ſuo favore il di lui autorevol nome, nè vivo, nè morto: imperocchè egli è certo che mentre viſſe, mai nè per l'una, nè per l'altra opinione ſpiegò il ſuo ſentimento, più all'una che all'altra inchinato, e in ciò che, lui morto, negli *Annali Benedettini* a di lui nome ſi dice, come vi ſi trova il sì, e il no: non ſi può in conſeguenza allegar con ſicurezza nè a favor del sì, nè a favor del no.

Avrei però voluto, che avendoſi egli a torto immaginato, che il *Mabillon* foſſe dal ſuo canto; ne aveſſe ugualmente ſempre venerata l'autorità, imitandolo nel finiſſimo di lui critico giudizio. Imperocchè quel grand'uomo, che in molte occaſioni parla di *Sigiberto Gemblacenſe*, Monaco del ſuo Ordine Benedettino, la di cui Cronaca non laſcia talora di emendare (*b*); nè vivo, nè morto ſtimò prevalerſi della ſua teſtimonianza a ſoſtener la ritirata di *S. Bruno* nel 1084. non avendola neppur nominata, come nominò quella di *Gaufrido Prior Voiſienſe*, ſu di cui aveva il *Sirmondo* avvalorata la ſua opinione, ben ſapendo, quanto foſſe ragionevole il diſprezzo dal medeſimo *Sirmondi* moſtratone. Imperocchè ſe aveſſe ancor egli tralaſciato di farne parola, anzi che riprendere il *Baronio*, per non averla ſeguitata; mi avrebbe diſpenſato dal dovergli riſpondere, per far vedere con qual ſaviezza queſti tre inſigni e famoſi Scrittori, trattando il medeſimo punto di controverſia, per cui egli ſcriſſe contro l'Avvocato di Stilo, non iſtimaron ſeguire queſta Cronaca, di cui ei tanto ſi prevale, perchè di un Autor Contemporaneo a *S. Bruno* (*c*): ſcegliendo ſeguire in ciò, piuttoſto l'uſo medeſimo, che ne fece il Padre *Severo* al *Sirmondi* ſcrivendo, che il giudizioſo ſilenzio del *Baronio*, e del *Mabillon*, e la modeſtia con cui

(a) *Annal. Benedictin. dicto lib. LXVI. ad an.* 1082. *ſub. num. XXXIV. pag.* 177.
(b) *Annal. Benedictin. Tom. IV. pag.* 14. *& Tom. V. pag.* 199. *in fin. ad an.* 1085. *&c.*
(c) *Riſpoſta Apologet. pag.* 17. *in fin. ad* 18.

Digitized by Google

cui il *Sirmondi* gli rispose, per renderlo avveduto del poco conto, che dovea farsene.

Spiacemi invero che troppo seccamente abbia accennata la ragione, onde mosso si fosse ad averne per sospetta la fede, per non riputarla neppur degna di qualcheduna delle sue sempre savie riflessioni, per confutarla, *Suspectam*, dice il *Sirmondi*, *fecit Mirei editio cæteris castigatior, quæ verbis illis caret*, e nulla più: ciò è troppo poco per chi scrive in una controversia al Foro, comechè sufficiente sia per chi scrive una lettera di confidenza a un amico: onde quel ch'ei non fece, m'ingegnerò a farlo io, affinchè si conosca quanta soda ragione ebbe di non farne verun caso.

Generalmente parlando, ella è stata questa Cronaca di molto ne' suoi Manuscritti adulterata, secondo le mani in cui sono caduti: poichè come il suo Autore si trovò ne' tempi delle amarissime contese tra la Chiesa, e il Romano Imperio, si tenne talmente dal canto dell' Imperatore Errico IV. che non ebbe riparo di scrivere contro a due Sommi Pontefici *Gregorio VII. e Pasquale II.* (*a*): onde non è punto inverisimile, che avendosi avuta in gran conto, come di un Autor contemporaneo, vi si sia secondo il partito di chi ne ha posseduto il Manoscritto, potuto levare o mettere quelche è piacciuto o dispiacciuto, per rilevare o deprimere il merito delle proprie o delle altrui passioni. M' induce a parlar così un argomento, che me ne somministra il Padre Maestro del Sacro Palazzo *Fra Giammaria Brasichelle* nell' Indice *librorum expurgandorum* da lui stampato in Roma nell' anno 1607. *ex Typograp. Rev. Cam. Apostol.* che non è della mia incombenza il far vedere, perchè libro rarissimo sieci in Germania riputato, e perchè soltanto la prima, e non la seconda parte se ne stampasse. (*b*) Imperocchè quando viene nel *VII. Tomo, Biblioth. Patrum*, a dichiarar le cose da spurgarsi nella di lui Cronaca, vi leggo: *Anno* 854. *col.* 1452. *Tolle notam marginis:* Joannes Papa Femina, *& rescribe: Has quinque lineas, quibus de* Joanna Papissa *fit mentio, non esse a* Sigiberto, *ex autographo ipsius Codice Manuscripto, quod habetur in* Monasterio Gemblacensi, *ubi* Sigebertus *Monachi exercuit institutum, quod se vidisse testantur* Molanus *& alii, manifestissime liquet, ubi tota hæc stropha de* Joanna Papissa *abest . . . Putant, & merito ab* Henrico Stephano *Seniore, qui primus* Sigeberti *Chronicon excussit Parisiis anno Domini* 1513. *ex* Matthæo Florentino, *hunc cen-*

(a) *Vide Guiliel. Cave Scriptor. Ecclesiast. Histor. ad an.* 1101. *pag.* 186.
(b) *Vid. Observat. Halen. Tom. III. observ. VI.*

Digitized by Google

tonem Sigeberto *perperam assutum* (*a*). Tanto sarebbe potuto bastare, perchè il *Sirmondi* avesse potuto dire, che sospetta glien' era la fede, per le alterazioni, che si eran fatte ne' di lei Manoscritti. Va con lui di accordo ben anche il suo grande amico *Giovanni Launojo* (*b*): poichè questi nel suo Trattato *Della vera cagione della ritirata di* S. Brunone *nel deserto*, impugnando per favola il risorgimento del Dottor Sorbonico, volendo prevalersi della testimonianza di *Sigiberto*, che di *S. Brunone* e della vita Monastica ed Eremitica da lui abbracciata parlando, nulla ne avea detto, ne adduce le parole, e poi soggiunge: *Hæc in editione* Pistorii, *quæ in editione* Mirei *desunt . . . hæc omnia Lectorem celare nolui, ne sibi* fucum ex Sigeberto *fieri queratur . . . . Cæterum quæ de varia* Sigeberti *editione nunc observavimus, in causa est, cur* Sigebertum *extra seriem temporis, quo vixit, scripsitque, locaverimus* (*c*).

Un giudizio di questa fatta, venuto da questo altro Autore, di cui talun dice: *Nemo fuit inter seculi sui Scriptores, qui merito suo apud cordatos omnes majori in pretio sit habitus* (*d*): non è che un renderla sempre più che sospetta: perchè se nel *Pistorio* il suo Testo si legge in un modo, e nel *Mireo* in un altro; ei si è chiaro argomento, che i Manoscritti, donde fu tratta, sien tra loro difformi: e se lo sono, non si può più sapere, quel che ei realmente scrisse, e ciò che altri adulterando vi appose del suo.

Lo *Struvio* però che nell'anno 1726. diede di nuovo alle stampe l'edizione fattane dal *Pistorio*, ne conta fino a sette, con quella del *Mireo*, e la più antica dice essere quella di *Errico Stefano* stampata in Parigi nell' anno 1513. Io l'ho voluta riconoscere, perchè si trova nella Biblioteca pubblica di S. Angelo a Nido, e da quel che vi si legge nella lettera dedicatoria, appostavi da *Antonio Rufo* al Padre *Guglielmo Parvo*, si può comprendere, quali licenze sienſi presi sulla Cronaca di *Sigiberto* coloro che l' hanno avuta nelle mani: *Contuli*, scriveva, *& quamplurima scitu digna comperi, maxime quæ ad rem Ecclesiasticam & Religiosam pertinent. In tuo tamen exemplari, Religiosissime Pater, sunt quædam inserta ex historia Britannica Galfridi Monemutensis, ex antiquissimis Britannici Sermonis monumentis, in latinum Sermonem traducta: quæ quia sic reperi,*

(a) *Index Libror. Expurgand. F. Joh. Mar. Brasichellen. pag.* 246.
(b) *Vide Pope-Blount Cens. Celebr. Author. pag.* 1040.
(c) *Johan. Laun. De vera Causa Secess. S. Brun. Tom.* 2. *Par.* 2. *pag.* 342.
(d) *Apud Pope-Blount, ubi supra.*

Digitized by Google

peri, *intexta reliqui* (*a*): ficchè la più antica edizione che se ne abbia, e di cui dice lo *Struvio*, *plane convenit cum noſtra Piſtoriana*, ſi è una tal cattiva meſcolanza di roba di *Sigiberto* e di *Goffredo Monmutenſe*; che dell'ultima del *Mireo* ebbe a conchiudere: *Ultima vero, eademque optima editio ad fidem Gemblacenſis Codicis Manuſcripti, cum* ſupplementis *exarata, eſt Huberti Mirei* (*b*).

Di queſta edizione del *Mireo* parlando altresì *Vir mirabilis*, Gerardo Giovanni Voſſio, *& de quo merito dubites, utrum majorem a doctrina & ingenio, an a modeſtia laudem mereatur* (*c*), laſciò ſcritto: *Vetuſtus, & ſi non αὐτόγραφος, aut de eo ſaltem exſcriptus Chronici hujus Codex, eſt in Bibliotheca Gemblacenſi*, che ſi è lo ſteſſo di cui parlò il Braſſichelle, *in quo deſiderantur aliqua, quæ legas in pleriſque Manuſcriptis, aliqua etiam RECENTIORI MANU adjecta ſunt ad oram, ut Author eſt, qui eum cum aliis Codicibus contulit, HUBERTUS MIREUS, diſquiſitione de Virginibus Colonienſibus. Atque idem* Mireus *novam* Sigiberti *editionem Antverpiæ dedit anno* 1608. *Typis Verduſſii* (*a*).

Non oſtante queſta vantaggioſa idea, che ci dà il *Voſſio* dell'edizione del *Mireo*, non laſciò però di avere i ſuoi oppoſitori: *Chronicon Sigeberti . . . . tandem*, dice un altro Scrittore, *poſt alias omnes editiones ad Manuſcripti Codicis fidem recognitum, & a Galfridi Monumetenſis Epiſcopi quiſquiliis repurgatum edidit* Hubertus Mireus, *Antuer.* 1608. *qui etiam ſi ſuam editionem ſolam eſſe genuinam, & a nugis liberam glorietur; non deſunt tamen, qui eam veluti corruptam & depravatam criminentur* (*e*).

Comechè però quì non ſi dica chi ſien coſtoro, che cotanto ſiniſtramente han giudicato delle lodevoli fatiche del *Mireo*; a ogni modo lo *Struvio* ce ne addita l'Autore, e l'ingiuſta cenſura così ne rigetta: *Licet Robertus Widdringtonus* Sigebertum a Mireo *fuiſſe corruptum conqueratur*, Mireum *tamen excuſatum eſſe velim, dum ea quæ ex alio, quam* Gemblacenſi Codice *adjecit, minuto ſemper charactere imprimi fecerit, prout etiam ipſe teſtatur. Quæ igitur in* Piſtoriana *non extant, ex hac* Mirei, *alio tamen charactere*

re

(a) *Chron. Sigeb. an.* 1513. *Pariſ. apud Henr. Steph. in Epiſtol. Nuncupator.*
(b) *Burcar. Gotthelf. Struvius Rer. German. Script. Tom.* 3. *a pag.* 679. *ad* 685. *edit. Ratisb. an.* 1726.
(c) *Apud Pope-Blount Cenſ. Celebr. Auth. pag.* 969.
(d) *Gerar. Johan. Voſſ. de Hiſtor. Latin. lib. II. cap.* 48. *Tom. IV. ejus oper.*
(e) *Guiliel. Cave Secul. Wald. XII. pag.* 187. *col.* 2. *Tom. II. Edit. Baſil. an.* 1745.

Digitized by Google

re inſeruimus, licet diverſa quoque in hac Piſtoriana *habeantur, quæ* Mireus *non habet* (a).

Dalle coſe fin quì notate ſulle varie edizioni della Cronaca di *Sigeberto*, del demerito della prima di *Errico Stefano* nel 1513. del merito della penultima del *Mireo* nel 1608. della maniera, con cui a riguardo dell' una e dell' altra, ſi è diportato nella ſua lo *Struvio* nel 1726. che ſi può riſcontrar nella idea che ne dà, nella prefazione appoſtavi, per formare una terza ſpecie ſulle fatiche del *Piſtorio*, e del *Mireo*; chi non vede, con quanta ragione diſſe il *Sirmondi* nel 1634. *Sigiberti, quæ opponitur, authoritas, alicujus eſſet momenti, ſi* Sigebertum *ita ſcripſiſſe conſtaret. Sed rem ſuſpectam fecit Auberti* Mirei *poſtrema editio, cæteris caſtigatior, quæ verbis illis caret: ex quo intelligere eſt, non a* Sigeberto *prodiiſſe, ſed ab aliis deinceps adjecta ad* Sigebertum.

Reſta però ora a ſentir dallo ſteſſo *Mireo* il valor di una tal Cronaca, ſulla diligenza da lui uſata nella edizione fattane, per metterla al diſopra di quante ſe n' eran fatte prima, cominciando dalla più antica, onde derivaron poi le altre: *Magno nuper Eccleſiæ bono, Euſebii & Hieronymi Chronica comparata in publicum prodierunt. Excipit illa* Sigeberti Gemblacenſis *ex Brabantia Monachi Benedictini Chronicon, quod cum veteribus itidem libris calamo exaratis, a me ex fide, diligentiaque collatum, Eccleſiæ pariter juvandæ ſtudio, mi Lector, repræſento. Atque inter hos quidem* Gemblacenſis Codex, *ut* Domeſticus, *ſic & antiquiſſimus fuit, ipſius nimirum Authoris manu, ſi non ſcriptus, deſcriptus ſaltem, ex ejus, quantum ex literis pæne fugientibus conjicere licet, autographo. Secundus obtinet exemplar Aquicinctinum, a Benedictino itidem Cœnobii illius apud Duacum Monacho olim exaratum, ampliterque auctum: ut debemus illuſtri ac vetuſtæ D. Benedicti Familiæ ſcriptionem, a multis retro ſæculis, itemque conſervationem, omnis melioris doctrinæ. Tertius Codex fuit Clariſſimi Viri Juſti Lipſii* μακαρίτου, *quem pro ſua erga nos benevolentia, utendum libens tradidit. Quartus Abrahami Ortelii, Coſmographi Regii, eoque vita functo, Johannis Livenei, hominis eruditiſſimi, & noſtri quondam Collegæ fuit, nunc a Patribus Societatis Jeſu, Antuerpiæ adſervatur. Viſi nobis & alii Codices Manuſcripti, variis in bibliothecis, cum privatis, tum publicis. Cæterum ſemel id monuiſſe ſatis ſit,* quæ minori Charactere, *excudenda curavimus, ea* aut Gemblacenſi in Codice, *ut diximus*, domeſtico non reperiri, *aut ſi quæ erant*, recenti

(a) *Struvius ubi ſupra.*

Digitized by Google

manu, *esse agglutinata, ut culpam præstare alienam* Sigebertus *haud quaquam reneatur : qualia sunt, quæ a racematoribus plerumque indoctis adjecta, aut ex nugis, & quisquiliis Galfridi Monmerensis, seu Asaphensis insperſa leguntur : Quomodo Henrici Stephani Parisiis an.*1513. inquinatum hoc Sigeberti *Chronicon exiit* (a).

Sicchè se nella Edizione del *Mireo* fatta sul Codice di *Gemblours* sopra tutti gli altri d'irrefragabil fede, la diversità del Carattere ne fa conoscere, ciò che realmente a *Sigeberto* si appartiene, e ciò che per opera altrui vi si trova aggiunto, e nella Edizione del *Pistorio* trovasi sfigurato, qual per la prima volta su di corrotti e adulterati esemplari ne pose alla luce la Cronaca il vecchio *Errico Stefano*: piacemi quì sotto trascriver dall'una, e dall'altra, ciò che vi si legge toccante *S.Bruno*, perchè allo stante se ne conosca la diversità in ciò che manca nell'una, e soverchia nell'altra.

Edizione del *Pistorio* del 1583. presso lo Struvio *To.*1.*pag.*845.

1084. *Romani Imperatorem Henricum recipiunt in urbe, & eorum judicio Hildebrandus Papatu abdicatur, & Guibertus Ravennæ Archiepiscopus in sedem Apostolicam inthronizatus, Clemens nominatur.*

Bruno natione Teutonicus ex urbe Colonia, literis apprime eruditus, Rhemensis Ecclesiæ Canonicus, & Scholarum Magister, relicto sæculo, Eremum Carthusiæ fundat, propositumque Monasticæ Conversationis satis arduum instituit. Hujus sancti propositi cooperator & æmulator Episcopus beatæ memoriæ Hugo Gratianopolitanus Episcopus *ab eodem Brunone habitum Monachicum sumpsit*, cunctisque ibi habitantibus

Edizione del *Mireo* dell'anno 1608.

1084. *Romani Imperatorem Heinricum urbe recipiunt, & eorum judicio Hyldebrandus Papa abdicatur, & Guibertus Ravennarum Archiepiscopus in Sedem Apostolicam inthronizatus, Clemens nominatur. His, qui pro Imperatore erant, contendentibus juste Hyldebrandum esse depositum, tamquam Majestatis reum, qui contra Imperatorem alium Regem ordinaverit, & rebellando audaciam assumpserit. His autem, qui contra sentiebant, clamantibus universalem Papam non universali Concilio, paucorum judicio, laicali censura, imperiali potentia non posse a Pontificatu amoveri : et quod gravius est, in loco viventis Episcopi aliquem*

(a) *Auber. Mireus in præfat. præfixa Chron. Sigeb. Edit. Antuer. an.* 1608.

Digitized by Google

bus insigne exemplum præbuit. *Henricus Rex, Patricius Romanorum constituitur & a Clemente Papa in Imperatorem benedicitur. Comes Montensis Balduinus uxorem ducit Idam.*

quem suffectum contra Canonicam Authoritatem agere, & cætera id genus. Heinricus Rex, Patricius Romanorum constituitur, & a Clemente in Imperatorem benedicitur. Comes Montensis Balduinus uxorem duxit Idam.

„ Bruno in vasta Eremo, quæ
„ Carthusia vocatur apud Gratia-
„ nopolim, monasterium & Gellas
„ ædificare incipit.

Ex Mss. Justi Lipsii.

Chiunque per poco voglia riflettere alla storia, che abbiamo tessuta delle varie Edizioni della Cronaca di *Sigeberto*, e qual si legge nel *Mireo*, e quale nel *Pistorio*, penso, se non m'inganno, che debba piuttosto sentirsi portato a credere al Manoscritto trovato dal *Mireo* nel Monistero di *Gemblours*, e con altri di singolar pregio collazionato, come quello che si era conservato da' dotti Religiosi di quel medesimo Monistero, di cui già tempo era stato Monaco, piuttosto, che a quello dal Padre *Guglielmo Parvo* mandato a *Errico Stefano* nel 1513. confuso colle aggiunzioni ricavate da *Gualfredo Monmutense* da antichi Inglesi Scrittori da lui tradotti in lingua Latina. Quindi come troverrà nella *Pistoriana* edizione, che si è copia di quella dello *Stefano*, un Capitolo che riguarda *S. Bruno*, che affatto non si legge nel Manoscritto *Gemblacense*, e che quel poco che se ne ha nel margine del Manoscritto di *Giusto Lipsio*, sta trascritto dal *Mireo* con que' minuti caratteri da lui destinati a dinotare *aut Gemblacensi in Codice domestico non reperiri, aut si quæ erant, recenti manu esse agglutinata*; così non potrà fare a meno di non dire lo stesso, che il *Sirmondi* disse in rispondendo al Padre *Severo*, che coll'autorità di una tal Cronaca, credeva aver trovata un arma potentissima da impugnare l'opinione del *Baronio*, *Nova Miræi editio suspectam reddidit*, lasciando il più che poteane giustamente dire, per dimostrarla di niun valore. E invero, se non m'inganno, a tenerne sempre più minor conto, dee molto anche contribuire l'autorità del *Tritemio*. Ei si fu uno Scrittore, che dal giudizio che ci lasciò delle Opere di *Sigiberto*, e spezialmente della sua Cronaca, di cui dice: *produxit usque ad annum*

(a) *Chron. Sigeber. ex biblioth. Johannis Pistorii Francofurti apud Vechelium an.* 1583. *pag.* 605.

Digitized by Google

MCXI. (*a*) non si può dir che non l'avesse veduta e letta, ei che pur Cronache scrivea di cose, di cui componeasi quella di *Sigeberto*. Si sa altronde ch' ei raccolse fino a due mila volumi Manoscritti degli Autori più insigni de' suoi tempi conosciuti, che lasciò al suo Monistero di *Spanheim* per singolarissimo ornamento di quella Biblioteca. (*b*) Contuttociò venendo a parlar dell'Epoca della ritirata del Santo nell'Eremo, la mette nell' anno 1086. e non già nel 1084. (*c*) e quasi che trascrive in quel che ne dice, non già di *Sigeberto*, ma sibbene le stesse parole di *Guigone*. Questo si è a mio credere un segno manifestissimo, che nella Cronaca di *Sigeberto*, non trovò che avesse nè punto nè poco parlato di *S. Bruno*, come di non averne parlato, ci assicura il Manoscritto del Monistero *Gemblacense* dal *Mireo* stampato, il quale come meglio di ogn' altro ne conosceva il merito, ancorchè si vegga allegato dal *Manfredi* a suo favore (*d*), a ogni modo l'ebbe per cotanto apocrisa e sospetta a riguardo di questo punto, che anzi che appoggiar su di essa l'Epoca del 1084. si avvalse della testimonianza di *Lorenzo Surio* (*e*), Scrittore a lui presso che contemporaneo, come quegli che morì nel 1578. (*f*) cioè a dire cinque anni dopo, che nacque il *Mireo* nel 1573. (*g*) che pur in altra sua opera, recedendo dall' intutto dalla Cronaca di *Sigiberto*, non che dal *Surio*, mutò sentimento, adottando quella del 1086. (*h*).

Comechè però le cose sinora osservate, più che non bisogna, fan vedere qual fede possa questa Cronaca meritare, ei ve ne ha però ancor un' altra, che mette nell'ultimo grado d'evidenza, ciò che vi ha aggiunto di suo qualche persona ignorantissima della Vita di *S. Ugone*, appiccandovi un Anacronismo, che non potea di niuna maniera cadere in mente a *Sigeberto*, Imperocchè com' ei morì nel 1113. e la sua Cronaca finisce nell'anno 1111. gli fa dire, che *S. Ugone ab eodem Brunone habitum Monasticum sumpsit*, cosa che come non fece mai *S. Ugone*, così si avverò nel 1132. nel Successore da lui disiderato, che

(a) *Trithem. De Script. Eccles. in Biblioth. Eccles. Fabr. pag.* 90. *ar.*358.
(b) *Vide Guilliel. Cave Histor. litterar. Tom. II. Edit. Basil. an.* 1745. *in appen. fol.* 203. *ad* 204. *col.* 2.
(c) *Trithem. in Chron. Monaster. Hirsaugien. ad an.* 1086. *pag.* 107. *edit. Basil. an.*1559.
(d) *Rispost. Apologet. pag.* 20.
(e) *Auber. Mir. Origin. Cartusianor. Monaster. pag.*3. *edit. Colon. an.*1609. *ad calcem Biblioth. Carthus. Theod. Petr.*
(f) *Theod. Petr. Bibl. Cartus. in Lauren. Sur. pag.* 226.
(g) *Pope Blount Cens. Celebr. Aut. in Mir. pag.* 377.
(h) *Vide Mir. Auctar. de Scriptor. Eccles. in S. Brun. in Biblioth Eccles. Fab. pag.*56. *n.* 323.

Digitized by Google

che anche *Ugone* chiamossi, e da *Certosino*, passò prima a Vescovo di *Granoble*, e indi ad Arcivescovo di Vienna nell'anno 1153. (a) Testimonio me ne sia *Guigone*, il quale in dedicando la vita di *Santo Ugone I.* al Sommo Pontefice *Innocenzo II.* di cui ordine la scrisse, in narrandogli i meriti delle due persone, che più delle altre si distinsero nell'assistirlo in vita e in morte, l'uno chiamato *Airaldo* l'altro *Ugone*, quegli di *Morienne*, questi di *Granoble* Vescovo, gli dice del secondo: *Posterior vero ex nobis Monachus, ita ei in Ecclesiastico regimine successit, ut propter diuturnam ac vehementem ipsius infirmitatem, in ejus locum, ipso petente, vestraque pietate jubente, priusquam ipse obiret, consecraretur* (b): e nel fine della di lui vita di bel nuovo il disse: *migravit ad Dominum, successorem substitutum jam sibi Cartusiensem, sicut diu multumque desideraverat ante, relinquens.*

Per la qual cosa, com'è certo, che *S.Ugone* passò da Vescovo a vestir l'abito Cluniacense nel Monistero di Casadei, e che da Monaco passò quindi di ordine del Papa di nuovo a fare il Vescovo: (c) così è una mera favola, che avesse *ab eodem Brunone*, preso l'abito Certosino: e perciò debbe mettersi con tutta sicurezza tra le cose che *aut Gemblacensi in Codice domestico, non reperiuntur, aut recenti manu sunt agglutinata* da chi su di mal digerite notizie, senz'aver neppur letta la Vita di *S. Ugone I.* in *Guigone*, stimò promuover le glorie dell'Ordine *Certosino* col fingersi a dispetto di quel che quegli ne aveva scritto, che *S.Ugone* di *S. Bruno*, e non già di *S.Benedetto* l'abito avesse vestito, appropriando a *S. Ugone I.* l'abito Certosino di *Ugone II.* Vuopo è che il *Manfredi* avesse di ciò qualche cosa odorata, perchè colla solita accortezza, trascrisse dall'adulterata Cronaca di *Sigeberto* della edizione *Pistoriana* presso lo *Struvio*, quel che facea per l'Epoca del 1084. per la ritirata di *S.Bruno*, ma per non metterla in discredito, tralascionne la favola dell'abito Certosino dal Santo dato a *S. Ugone I.* perchè qualche accorto Lettore amico del *Baronio* non gli rispondesse in veggendosela opporre:

Non tali auxilio, nec defensoribus istis
Tempus eget.

Un altro consimil tratto di accortezza, mostrò anche in adducendo con-

(a) *Vide acta Sanctor. Bollan. Tom. I. Mens. April. ad diem I. ad Prolog. Vitæ S.Hugon. in adnotat. lit. B. pag. 37. col. 2. Edit. Antuer. an. 1675.*
(b) *Surius in vita S. Hugon. die prima April. num.XXVIII.*
(c) *Id. ibid. num.VII.*

Digitized by Google

contro il *Baronio* la Cronaca detta *Belgica* a favor dell'Epoca del 1084. (*a*), e poichè ci manda a leggerla presso lo *Struvio*, tralascio il giudizio, che ne diede il dottissimo *Gerardo Vossio*, (*b*) e per farla conoscere, rapporteronne quel che lo *Struvio* stesso ne dice: *Quod exhibemus Chronicon, Authorem habet non satis cognitum. De hoc tamen constat, ipsum fuisse Canonicum Regularem S. Augustini prope Nursiam. Quo tempore vixerit, patet ex ipso Chronico . . . . Incipit ab anno Christi MLIV. desinit anno 1474. Et vero est Rapsodia sine ordine, sine ornatu, ex variis collecta, quos ipse debita fide ad quamvis historiam alligavit, pauca de suo adjecit, &c.* (*c*) Tal dunque si è il merito, l'età, l'esattezza di questo Anonimo Autore, che visse poco men che quattro secoli dopo *S. Bruno*. Vegglam ora, come usi della sua testimonianza il *Manfredi*.

Egli a dimostrare, che *Vincenzo da Borgogna Religioso Domenicano*, che chiama *Vescovo Bellovacense*, e mai non fu tal cosa (*d*), avesse tenuta l'opinione del 1084. per la ritirata di *S. Bruno*, allegonne in pruova la Cronica *Belgica*, che così trascrisse *bona fide*, fin dove trovolla al suo disegno confacente: *Anno Domini* 1084. *anno Imperii Henrici hujus nominis IV. anno IX. Bruno natione Teutonicus, ex urbe Colonia, literis admodum eruditus, Rhemensis Ecclesiæ Canonicus, & Scholarum Magister, relicto sæculo, Eremum Cartusiæ fundat, propositumque Monasticæ conversationis satis arduum instituit: cujus Sancti propositi cooperator beatæ memoriæ Hugo Gratianopolitanus Episcopus* ab eodem Brunone sumpsit habitum Monasticum, *cunctisque per Mundum habitantibus insigne exemplum præbuit. Hæc* Vincentius. (*e*) Ma troppo *mala fide* tralascionne le parole, che immediatamente susseguono: *In quodam chronico sic habetur: Anno domini* 1086. *Pontificatus Victoris hujus nominis tertii, primo, Ordo Cartusiæ cœpit.* (*f*) Or come, e con che risponderebbe l'Eminentissimo *Baronio* a chi così occulta la verità, per far trionfar la propria passione? Nol so. Dico soltanto, per quanto fa al mio proposito, che la testimonianza della *Cronaca Belgica* fedelmente trascritta, ugualmente può prodursi e per chi tiene l'opinione del 1084. e per chi sostiene l'altra del 1086. per Epo-

(a) *Manfred. Rispos. Apolog. Crit. pag.* 18.
(b) *Voss. de histor. Latin. lib.* 3. *Cap. VI. Tom. IV. ejus oper. pag.* 177. *col.* 1. *edit. Amstelod. ann.* 1701.
(c) *Struv. in collect. Rer. German. Pistorii Tom.* 3.
(d) *Vide Guilliel. Cave Scriptor. Eccles. Tom. II. in Sæculo Scholast. ad an.* 1244. *pag. m.* 299. *& Galliam Christian. Tom. IX. in Episcopis Bellovacens. ubi de ejus Episcopatu, nulla mentio.*
(e) *Manfr. Rispos. Apologet. pag.* 18.
(f) *Apud Struv. in Collect. Rer. Germ. Pistor. Tom. III. pag.* 135.

Digitized by Google

Epoca della rititata di *S. Bruno*, ſenza, che nè quegli nè queſti ſe ne poſſa utilmente ſervire a dichiararſi piuttoſto per l'una, che per l'altra. Dico inoltre che *S. Antonino*, che preſſo il *Cave* per error di ſtampa ſi legge Arciveſcovo di Napoli in vece di *Fiorenza*, (a) mi mette in dubbio, ſe realmente, il *Bellovacenſe* aveſſe tenuta l' opinione del 1084. poichè per quella del 1086. ei l' allega: *Anno domini* 1086. *ſecundum ſpecul. hiſtor. lib. XXVI. cap. LXXXIII. qui hoc ref.t ex hiſtoria* Sigeberti, *habuit initium Cartuſienſium ordo. Dicit enim: Bruno natione Teutonicus, &c.* (b). Vuopo è perciò credere, che i Manoſcritti del *Bellovacenſe* neppur foſſero tra loro uniformi: imperocchè, qual ſi traſcrive dall' Autor della *Cronaca Belgica*, circa l'Epoca dell' anno 1084. per la ritirata del Santo, non va di accordo, con l'altro, ch' ebbe nelle mani *S. Antonino*, che vi leſſe *ex Sigeberto* aſſegnata quella dell' anno 1086. Laſciam però da parte l'autorità del *Bellovacenſe*, e di *S. Antonino*, e ricordianci di quel che ne ſcriſſe il famoſo Veſcovo delle Canarie *Melchior Cano*, illuſtre Membro del Concilio di Trento, e per ſantità e dottrina inſigne freggio dell' Ordine Domenicano: *De Vincentio Bellovacenſi, & divo Antonino liberius judico, quorum uterque non tam dedit operam, ut res veras certaſque deſcriberet, quam ne nihil omnino præteriret, quod ſcriptum in ſchedulis quibuslibet reperiretur. Hi ad hiſtoriam unamquamque æſtimandam, momentoque ſuo ponderandam, non auraficum ſtatera, ſed ne populari quidem trutina uſi ſunt* (c). Ma a qual mai altra Cronaca potè l' Autor della *Belgica* aver la mira, ove fiſſa nel 1086. la fondazione dell' Ordine *Certoſino*? Credo, ſe non m' inganno, che ce ne ſomminiſtra il lume il dottiſſimo *Sirmondi*. Gli *Annaliſti Benedettini* in rapportandone gli argomenti per l'Epoca del 1086. come il ſeguitarono nel diſprezzar l'autorità della *Cronaca Gemblacenſe*, perchè da veri ſeguaci del *Mabillon* (d) l' ebbero per ſoſpetta, non avendola neppur nominata, così ci han laſciato con quella occaſione ſcritto: *Cartuſiæ porro exordium, anno* 1086. *aperte tribuit Chronicum Lemovicenſe, cujus verba citat Gallia Chriſtiana in Hugone Gratianopolitano. His præiverat ante annos fere quincentos Gerardus Prior Voiſienſis*, (e) Come però ſi rimettono al *Labbè*, giova al mio propoſito in primo luogo traſcri-

(a) *Guillel. Cav. Hiſtor. Literar. Tom. II. pag.* 160. *col.* 2. *in ſecul. XV.*
(b) *Divus Antonin. 11. par. hiſtor. Tit. XV. Cap. XXII. apud Launoi. De vera Cauſ. Seceſ. S. Brun. Tom. II. Par. II. pag.*350.
(c) *Melchior. Can. de Loc. Theolog. lib. XI. cap. VI. pag.* 334.
(d) *Mabillon. de re Diplomat. lib. III. cap. III. n. XVI. pag.*230.
(e) *Annal. Benedict. Tom. V. lib. LXVI. num. LXIV.*

Digitized by Google

ſcriverne dal primo, e non già dal ſecondo Tomo, come ſcorrettamente ſi legge nella Edizione di Lucca, ciò che riguarda il pregio di eſſa, e indi le parole dell' Autore, che *Gaufrido*, e non *Gerardo* chiamavaſi: *Chronica Gaufridi Cœnobitæ divi Martialis Lemovicenſis, ac deinde Prioris Voiſienſis in eadem Diœceſi Cœnobii, a tempore Roberti Pii, Regis Francorum, uſque ad annum* 1184. *in duas partes diſtributa, ſuiſque titulis, quales in Manuſcriptis Codicibus reperti ſunt, ac ſectionibus numeriſque, ad vitandam deinceps Lectorum moleſtiam, confuſionemque illuſtrata. Ex veteri Turrium in Lemovicenſibus Codice, aliiſque Manuſcriptis, quorum quatuor habui autographa Virorum Clariſſimorum Henrici Juſtelli, Johannis Bouchetii, Joannis Beslii, & noſtrum* (a).

Quivi dunque leggiamo: *Ordo Cartuſienſium ſanctiſſimus incœpit hoc tempore, ſcilicet anno* 1086. *per Brunonem virum Sanctum, natione Alemanum de Colonia Agrippina, Magiſtrum in Theologia, cum ſex aliis venerabilibus viris in Diœceſi Gratianopolitanenſi. Hic Ordo, teſte B. Bernardo, inter omnes Eccleſiaſticos Ordines primatum tenet, non ratione temporis, ſed vigore ſanctitatis, unde ipſe vocat eum, ſpecioſiſſimam columnam Eccleſiæ* (b).

Chi metterà affronte dell' oſcuriſſimo *Codice Remenſe*, o dell' adulterata *Cronaca* di *Sigiberto*, queſta d' illibatiſſima fede di *Gaufrido* ſcritta ottanta due anni dopo morto *S. Bruno*, quella di *Giovanni Fraſqueto* parimente dal *Sirmondi* rapportata, (c) l' altra di *S. Medardo* di Soiſſons preſſo il *Dacerio*, (d) l' altra di *S. Martino di Tours* preſſo il *Launoio*, (e) che tutte convengono nella medeſima Epoca del 1086. e tutte paſſate in reviſta preſſo il *Padre Colombi*, zelantiſſimo partigiano delle Opinioni de' Certoſini (f), ſenza che aveſſe, neppur con una menoma parola, moſtrato dubitar della lor verità; allo ſtante conoſcerà, con quante buone e ſode teſtimonianze ſi giuſtifichi l' Epoca del 1086. contro chi a nome del *Mabillon* negli *Annali Benedettini* diſſe: *pro comperto habeo Cartuſiæ fundationem anno* 1084. *eſſe collocandam*. E come dopo ciò, ſtimo una fanciullaggine il riferire, quanti e quali inſigniſſimi

(a) *Apud Labbè Tom.* 1. *Biblioth. Manuſcriptor. in Syllab. Aut. Num.XI.*
(b) *Apud eund. ibid. fol.* 289.
(c) *Sirmon. in Epiſtol. ad Patr. Sever. Tom. IV. Oper. a fol.* 186. *edit. Ven. anno* 1718.
(d) *Chron. S. Medar. Sueſſionen. De temporib. quorundam ordinum apud D. Acherv Tom. II. Spicileg. pag.* 800.
(e) *Launojus de vera Cauſa Seceſ. S. Brun. pag.* 344. *Tom. II. Par. II. Teſtim. XXIV.*
(f) *Columb. Diſſert. de Cartuſian. initiis a pag.*25. *num.*43. *ad pag.* 27. *num.*44.

Digitized by Google

mi Scrittori han ſeguita l'Epoca del 1086. perchè ſe ne può trovar il Catalogo preſſo il *Zanotti* (*a*): così non laſcerò di ſoggiungere, che quel *Labbè*, a cui ſi dee la pubblicazione del Codice *Remenſe*, a cui egli e gli *Annaliſti* anzidetti ſi appoggiano, là ſteſso, dove l'allega, di *S. Bruno* parlando, ſeguì l'Epoca del 1086. e non già quella del 1084. (*b*) del pari che leggo averla ſeguitata il General de' Certoſini il Padre *le Maſſon*. (*c*) Onde parmi che col *Sirmondi* ſi poſſa conchiudere: *Quare maneat anno* 1086. *facta fuiſſe Cartuſiæ fundamenta*: e poichè con pruove dirette ciò ſi è dimoſtrato, paſſiamo a vedere, coſa poſſa indirettamente ricavarſene, indagando l'Epoca vera del *Concilio di Avignone*, che da' dottiſſimi *Annaliſti Benedettini* ſi addita come ſtella polare, donde ſi debba, e con ottima ragione il dicono, con ſicurezza dedurre quella della ritirata del Santo.

Il Padre *Severo* per gli tempi, in cui viſſe, non potea far più di quel ch' ei fece a rintracciar l'anno, in cui fu tenuto quel Concilio: imperocchè come ei non ebbe de' Concilj, le belle e magnifiche Raccolte, che da quel tempo in poi abbiam noi, ſi preſe la Vita di *S. Ugone* Veſcovo di *Granoble* per guida, come quella che ſcritta da *Guigone*, non men grande ſuo amico, che ammiratore della ſomma ſua ſantità, potea meglio di ogn' altro ſu di ciò illuminarlo. Ed ecco come preſſo di lui credè trovar argomento a rigettar l'Epoca del 1080. che il *Baronio* gli aveva aſſegnata: *S. Hugo, ut* Guigo, *probatæ fidei ſcriptor ait: Obiit anno Domini* 1132. 1. *Aprilis ætatis ad minus* LXXX. *& menſe quarto, & ſic oportuit eum naſci labente anno* MLI. *Poſtulatus eſt deinde ad Epiſcopatum in Concilio Avenionenſi ætatis ferme habens an.* XXVII. *quod neceſſario accidit anno* MLXXVIII. *Romæ quo etiam habita eſt a Gregorio VII. Synodus Epiſcoporum menſe Februario, ut ex ejus Regiſtro patet, ab eodem eſt conſecratus* (*d*).

Per un che aveva affronte un Uomo, *qui primus omnium totius Orbis Chriſtiani res geſtas, præſertim autem, quæ ad Eccleſiam pertinebant, in continuam ſeriem annorum ſic digeſſit, ut ſi unius urbis faſtos concinnaret, qui neſcio, unde ex abdito tam multa plane prius ignota primus prompſit in lucem . . . . . dignus ſine controverſia, cui omnes & veteres aſſurgerent, & faſces ſubmitterent*, come parlonne un dotto Scrittore, comechè Eretico,

(a) *Zanotti Vita di S. Brun. Ragionamen. II. pag.* 330. *ad ſequen.*
(b) *Labbè diſſert. ad Bellarm. de ſcriptorib. Eccleſ. de S. Brunone Cartuſ. pag.* 350. *col.* 2. *Edit. Venet. an.* 1728.
(c) *Helyot hiſtoir. des Ordr. Monaſtiq. Tom. VII. Cinquiem. Part. Chap. LI. pag.* 370.
(d) *P. Sever. in Epiſtol. ad Jacob. Sirmon. inter opera Sirm. Tom. IV. colum.* 483.

Digitized by Google

co, che intrapreſe a impugnarlo, (a) meritava qualche maggiore attenzione per doverne dire, come il Padre *Severo* il diſſe, che *oſcitanter* avea letto il Teſto di *Guigone*, onde gli addivenne che volendolo cenſurare, fece davvero moſtra, che *oſcitanter*, *& non diligenter* egli, e non il *Baronio* lo aveſſe letto: *Guigone* pertanto ſcriſſe così: *Anno itaque ab Incarnatione Domini milleſimo centeſimo trigeſimo ſecundo, ætatis porro ſuæ ad minus octogeſimo, menſe quarto, conſecrationis autem, itidem ad minus, quinquageſimo ſecundo, Kalendis Aprilis . . . migravit ad Dominum.* Facciamo queſto calcolo (b).

Dall'anno in cui morì	1132
Si ſottraggono que' della conſecrazione	52
Troverremo che fu conſecrato nell'anno	1080

E in conſeguenza, ſe aveſſe *diligenter, & non oſcitanter* badato al compito di *Guigone*, avrebbe trovato, ſpiegandolo a dovere, il *Concilio di Avignone* tenuto nell'anno 1080. e non già nel 1078.

Ma ſe vorremo fare il calcolo, quale egl'ideoſſelo, troverremo, ch'ei per ſituare il Concilio di *Avignone* nel 1078. guaſtò l'Epoca della naſcita e morte del Santo, facendolo morire, contro l'eſpreſſo Teſto di *Guigone*, nel 1130. eccone la pruova.

Natus anno	1051
Poſtulatus ad Epiſcopatum habens annos	27
	1078
A conſecratione ad mortem anni	52
Mortuus ergo anno	1130

Gli *Annaliſti Benedettini* ſembra che conobbero bene l'errore, in cui era caduto il Padre *Severo* in fiſſandolo all'anno 1078. e per farlo cadere nel 1079. tennero un'altra via, e ſi fu quella di metter la morte di *S. Ugone* nel 1132. e non già nel 1133. come ſcorrettamente ſi legge così nella edizione di Lucca, che in quella di Pariggi, indi formaron così il loro argomento: *Concilium Avenionenſe celebratum fuit poſt* ſcri-

(a) *Iſaac. Caſaubon. Prolegom. ad Exercit. ad Baron. Annal. Cart. 2. a r. edit. Genevan. 1663.*

(b) *Guigonis Vit. S. Ugon. apud Ber. ad diem 1. Aprilis num. XXVIII.*

Digitized by Google

ſcriptam a Gregorio Papa Epiſtolam ad Arelatenſes, qua ad eligendum ſibi Epiſcopum hortatur, qui in prædicto Concilio electus fuit: Atqui hæc Epiſtola ſcripta eſt Kalendis Martii indictione II. adeoque anno 1079. *Non ergo ante hunc annum, aut in ſequentem utraque electio facta eſt.* (a) Queſto ſillogiſmo è veriſſimo così nella maggiore, come nella minore. Imperocchè è vero che il Concilio di *Avignone* fu tenuto dopo che il Papa ſcriſſe quella lettera agli Arelatenſi: è vero altresì, che portando la data delle Calende di Marzo Indizione II. indica l'anno 1079. (b) ma la conſeguenza è in parte falſa, e in parte vera: poichè è vero che quel Concilio non fu tenuto *ante hunc annum* 1079. ma poi è falſo, che non foſſe ſtato tenuto *in ſequentem* 1080.

Or io la ſcorta del *Sirmondo* ſeguendo (c) a rintracciare il vero tempo, in cui fu tenuto, com' eſſi ſi avvalſero della ſola lettera del libro VI. di *Gregorio VII.* ſcritta al *Clero di Arles*, io ſceglierò delle altre dal VII. ſu la ſtoria troppo famoſa dell'Arciveſcovo di Rems *Manaſſe I.* che riguardan la parte più brillante e autentica della vita di *S. Bruno*, alle quali non trovo che abbian badato tanti, che l'hanno ſcritta.

Era nel ſecolo XI. a' tempi di quel Pontefice cotanto rendutoſi familiare il deteſtabiliſſimo vizio della Simonia, che uopo fu venirne a eſemplariſſimi gaſtighi, per darvi riparo. Celebre con queſta occaſione, ſi reſe il nome e l'invitta coſtanza di *Ugone* Veſcovo di *Die*, indi Arciveſcovo di Lione, in dieci Concilj, che tenne da Legato della Santa Sede, ne' quali ſi moſtrò un vero flagello de' Veſcovi Simoniaci. Le memorie dell'ordine, con cui furon da lui tenuti, le ci ha conſervate la Cronaca di *Ugone Abate Flaviniacenſe*, che de' tempi del *Sirmondo* conſervavaſi manoſcritta nella *Biblioteca Tiliana* (d), ma poi avendola data alle ſtampe il Padre *Labbè*, di eſſa laſciò ſcritto: *Chronicon Virdunenſe, a quibuſdam minus recte cognominatum Flaviniacenſe, Hiſtoriæ Eccleſiaſticæ, undecimi præſertim ſæculi, Theſaurus incomparabilis* (e): e chi vuole aſſicurarſene, baſta che volga gli occhi alle belle Raccolte de' Concilj, che da quel tempo in poi ſi ſono colle ſtampe pubblicate, che conoſcerà, quanto abbia giovato a illuminarne la Storia.

(a) *Annal. Benedic. Tom. V. Lib. LXVI. num. XXXIV. pag.* 177.
(b) *Art. de Verif. les dat. pag.* 44. *ad an.* 1079.
(c) *Sirmond. Epiſt. ad Patr. Sever. Tom. IV. ejus oper. colum.* 486.
(d) *Id. ibid.*
(e) *Labbè Biblioth. Nova Manuſcrip. in Syllabo eorum, quæ in I. Tom. continentur §. IV.*

Digitized by Google

Il primo pertanto di essi, ove presedè da Legato della Santa Sede si fu in *Anse*, il secondo in *Chiaromonte*, il terzo in *Diggion*, il quarto in *Hedua*, antico nome della Città Vescovile di *Autun* (*a*), il quinto in *Poitiers*, il sesto in *Lione*, il settimo in *Avignone*.

Adunque come il sesto Concilio da lui tenuto in *Lione* fu prima dell'altro tenuto in *Avignone*, in cui fu eletto Vescovo di *Granoble S.Ugone*, quindi il *Sirmondi* a fissar l'epoca di questo, cominciò dall' indagar quella del Concilio tenuto antecedentemente in *Lione*, ricavandola dalle lettere scritte a *Manasse I.* dal Sommo Pontefice *Gregorio VII.* presso il quale se ne'primi tempi del suo Ponteficato fu in qualche stima; (*b*) cominciò poi a perderla, quando nel Concilio tenuto in *Autun* dal Legato Apostolico, nel mese di Settembre 1077. *Accusatus in eodem Concilio* Remensis Ecclesiæ invasor Simoniacus Manasses *a Clericis Remensibus, fuit suspensus ab officio, quia vocatus ad Concilium, ut se purgaret, non venit. Qui cum Canonicis Remensis Ecclesiæ accusatoribus suis a Concilio redeuntibus plurimas paraſſet insidias, demum domos eorum fregit, præbendas eorum vendidit, & bona eorum diripuit. Inde cum a Roma litteras accepisset, ut in Concilio cum sex se purgaret Episcopis, Romam ivit.* (*c*) Quivi il seguirono i suoi Accusatori, *Pontio Manasse*, e il nostro *S. Bruno*, e questi ultimi due, furono accompagnati da una lettera, che a lor favore scrisse il Legato al sommo Pontefice di molta gloria per *S.Bruno* in questi sensi: *Manassem autem Amicum nostrum in Christo, qui in Claromontano Concilio Remensis Ecclesiæ male adquisitam Præposituram, in manu nostra dimisit, commendamus gratiæ Sanctitatis vestræ, sicut Catholicæ fidei defensorem, &* Dominum Brunonem *Remensis Ecclesiæ in omni honestate Magistrum. Digni sunt enim ambo, a vobis, & in his quæ Dei sunt, vestra authoritate confirmari, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati.* (*d*) Giunto eh' ei fu in Roma l' accusato *Manasse*, obbligollo il Pontefice, con rigoroso giuramento, a doversi sottomettere al suo Legato (*e*): ei però appena ritornato alla sua Chiesa, in vece di ubbidire alla chiamata del Legato di aversi a pre-

[a] *Corneille Dictionaire Universel. au mot* Hedua.
[b] *Vide Epistol. Gregor. Pap. ad Manas. Tom. VI. Concilior. collect. Hard. ad an.* 1074. *colum.* 1236. *num. LII. & col.* 1286. *num. XXXII. ad an.* 1075. *col.* 1306. *nu. LVI. & LVIII.*
[c] *Acta Concil. Augustodunen. Tom. VI. Concil. collect. Hard. ad an.* 1077. *col.* 1567. *& Chron. Flaviniacen. apud Labbè Biblioth. Mss. Tom. I. pag.* 133.
[d] *Epistol. Hugon. Episcop. Diens. Tom. VI. Concil. Par. I. colum.* 1572.
[e] *Formula juram. reperitur Tom. IX. Galliæ Christian. col.* 93.

Digitized by Google

a preſentare nell' imminente Concilio, ch'era per celebrarſi in *Poitiers* nel meſe di Gennajo 1078. ſcriſſe di nuovo al Papa, ſcuſando la ſua diſubbidienza, ſul motivo, che in ciò s'incontrava coſa contraria alle preminenze della ſua Chieſa, pregandolo a ſoſpendere ogn' altro ulterior paſſo, ſino a tanto che nella futura Paſqua ſi foſſe di nuovo portato in Roma (*a*).

Il Papa avendo ben conoſciuta la ſua indole, con altra lettera rigettando le frivole ſue ſcuſe, in riſpoſta fra le altre coſe gli diſſe: *Interim dilectionem veſtram ex parte beati Apoſtolorum principis Petri admonemus, ut quemadmodum vobis Romæ poſitis, conſtituimus, coram Dienſi Epiſcopo, & Cluniacenſi Abbati, quibus in his vicem noſtram commiſimus, occaſionibus cunctis, obſtaculiſque remotis, ſuper obiectis omnibus ſitis reſpondere parati, &c.* e fu ſegnata: *Data ad Sanctum Germanum XI. Calend. Septemb. Indict. I.* che contraſegna il giorno 22. di Agoſto dell' anno 1078. (*c*).

Nel ſeguente anno 1079. in cui ſi rapporta negli *Annali Benedettini* la lettera ſcritta dal Sommo Pontefice agli Arelatenſi colla data: *Kalendis Martii Indiction. II.* non ſi tenne verun Concilio dal Legato Veſcovo di Die, ma che lo aveſſe deſtinato per l'anno ſeguente, ſi ricava da un altra lettera dal medeſimo Pontefice ſcritta a *Boſone*, che vedeſi ſegnata: *Data Lateranis quarto Kalendas Julias Indictione ſecunda*, che ricade a' 28. Giugno 1079. in cui gli dice: *Quod ſi aliquid juſtitiæ in ſupradicta Eccleſia te habere confidis, ante Legatum noſtrum Dienſem Epiſcopum in Concilio, quod proxime celebraturus eſt, te præſentare debebis* (*d*).

Qual ſi foſſe il luogo per un tal Concilio deſtinato, chiaramente lo ci addita lo ſteſſo Pontefice in un' altra, che ſcriſſe allo ſteſſo *Manaſſe*, in cui rinfacciandogli i preteſti, de'quali ſi era per lo paſſato avvaluto, per non preſentarſi a'Concilj, dov' era ſtato chiamato per giuſtificarſi, gli dice: *Nunc vero immemor promiſſionis tuæ, qua Romæ te ſupra Corpus beati Petri obligaſti, aliam excuſationem obtendis, timore videlicet diſſidentis Regni*, ad Lugdunenſe Concilium, *ad quod vocatus es, venire non poſſe . . . quod ſi forte ad prædictum Concilium non iveris, aurem debitæ obedientiæ matri tuæ Romanæ Eccleſiæ, diu te ſupportanti, non inclinaveris, ſi quid contra te*, Dienſis *cum conſenſu Religioſorum Fratrum noſtrorum egerit*,

[a] *Concil. Tom. VI. Par. I. col. 1569.*
(b) *Epiſt. Gregor. VII. ad Manaſſ. Lib. VI. Regeſt. in Tom. VI. Concil. Par. I. col. 1394. num. II.*
[c] *Art de verifier les dates pag. 44. ad an. 1078.*
[d] *Gregor. VII. Lib. VI. Regeſt. Epiſt. XL. Tom. VI. Concil. Collect. Harduin. Par. I. colum. 1425.*

Digitized by Google

rit, non solum sententiam in te prolatam non immutabimus, verum etiam Apostolica Authoritate firmabimus. Ed ella è segnata: *Dat. Romæ tertio Nonas Januarii*: (*a*) che ricade a' tre di Gennajo 1080. (*b*) e questa si è quella lettera, di cui non fecero memoria gli *Annalisti Benedettini*, e che il *Sirmondo* additò al Padre *Severo* per metterlo in via a trovar l'Epoca vera del Concilio di Avignone, poichè il Concilio, di cui in essa si parla, e che ancor celebrato non era in Gennajo 1080. si è quello, di cui la *Cronaca Virdunense* dice: *Sextum nihilominus celebravit concilium* apud Lugdunum *pro quibusdam negotiis, quorum discussionem ei dominus Papa imposuit scribens ad eum, &c.* e quivi si può altresì vedere a quali abominevoli arti *Manasse* ricorresse, per corrompere l'integrità del Vescovo di Die, ad accordargli per giudici nel Concilio di Lione, a cui l'avea chiamato, sei Vescovi suoi suffraganei (*c*), e allora fu che gl'inviò quella sua Apologia, che il Padre *Severo* disiderava vedere, (*d*) e che poi dal *Mabillon* fu pubblicata, in cui allegando varie scuse e ragioni, onde a quel Concilio non potea, nè dovea portarsi, fra le altre cose gli scrisse; *In prima dixistis, ut accusatoribus nostris, scilicet* Manassæ *& sociis, responsuri ad Concilium veniremus: et ego dico vobis, quia ego &* Manasses, *pro omnibus sociis suis concordiam fecimus, exceptis duobus, quorum unus, scilicet* Bruno, *nec noster Clericus, nec noster natus nec renatus, est, sed Sancti Cuniberti Coloniensis in regno Teutonicorum positi Canonicus est, cujus societatem non magnopere affectamus, [illegible]ote de cujus vita & libertate penitus ignoramus, & quia quando apud nos fuit, multis beneficiis a nobis in eum collatis, male & nequiter tractati sumus &c.* (*e*).

Ma nè i suoi doni, nè le sue promesse, nè la sua Apologia valsero punto a rimuover dal suo proposito l'intrepido Pontificio Legato, che vedendolo contumace a ubbidire a' suoi ordini, e adempier le sue promesse di portarsi in Lione, per sottomettersi al giudizio del Concilio, passò a fulminar contro di lui la sentenza della sua deposizione. Or egli è certo, che questa, secondo la minaccia fattagliene dal Sommo Pontefice nella precedente lettera de' 3. Gennajo 1080. venne confermata, nel Concilio che tenne di que' tempi in Roma, che si fu il VII. del quale ne' suoi Registri leggesi: *Anno ab Incarnatione*,

[a] *Gregor. VII. Regest. lib. VII. Epis. XII. Tom. VI. Concilior. Par. I. colum.* 1435.
[b] *Art. de Verifier les dat. pag.* 44. *ad an.* 1080.
(c) *Concil. Lugdunen. Tom. VI. Par. I. Concil. ex Chron. Virdunen. col.* 1595.
[d] *Epis. Patr. Sever. Apud Sirmond. Tom. IV. Colum.* 482.
(e) *Mabillon Musei Italici pag.* 121.

Digitized by Google

ne milleſimo octuageſimo, Pontificatus vero Domini Gregorii VII. Papæ, anno ſeptimo, Indictione III. celebravit ipſe Dominus Papa Synodum Romæ. (a) E che ſia così, mi giova traſcrivere il tenore della lettera dal medeſimo Pontefice ſcritta poco dopo al già condannato *Manaſſe*, in cui ſi enuncia il *Sinodo* già tenuto in Roma, perchè colle benigniſſime Pontificie Riſoluzioni, vi ha coſa di grande onore del Santo Patriarca. *Sciat Fraternitas Tua, quod depoſitionis ſententiam a Legato noſtro Dienſi Epiſcopo* in Lugdunenſi Concilio *religioſorum virorum conſilio prolatam, & nos, dictante juſtitia*, in Romana Synodo *Apoſtolica authoritate firmavimus. Sed tamen contra morem Romanæ Eccleſiæ, nimia ut ita dixerim, miſericordia ducti, adjunctis tibi Sueſſionenſi, Cameracenſi, Catalaunenſi Epiſcopis, vel eorum ſimilibus cum aliis duobus, quorum teſtimonio æque confidimus, ſi de juſtitia confidis*, uſque ad feſtivitatem S. Michaelis *purgandi licentiam tibi indulgemus: ea videlicet conditione, ut* Manaſſæ, & Brunoni, *& cæteris, qui pro juſtitia contra te locuti fuiſſe viderentur, rebus ſuis in integrum reſtitutis, uſque ad adſcenſionem Domini proximam, Remenſem Eccleſiam a tua occupatione ex toto liberam deſeras, & Cluniacum, aut Caſſam Dei cum unico Clerico, & duobus Laicis, tuis ſtipendiis religioſe victurus ſecedas, &c. Data Romæ XV. Kalen. Maji Indictione III.* (b), ch' è quanto dire a' 17. Aprile 1080. (c) Finalmente eſſendoſi di tanta benignità, anzi che approfittato, ſcandaloſamente abuſato *Manaſſe*, le Lettere Circolari, che perciò ne ſcriſſe il Sommo Pontefice, dichiarandolo ſcomunicato, e depoſto ſenza poterè ſperare più di riveſtirſi della dignità Arciveſcovile (d), come compion la pruova, che il Concilio Romano, in cui fu confermato quel di Lione, fu tenuto nell'anno 1080. così forman la corona del trionfo, che riportò *S. Bruno* di aver con altri illuſtri Eccleſiaſtici liberata da un cotanto cattivo Arciveſcovo la Chieſa di Rems, di cui ſe diſopra coll' autorità di *Guiberto di Novigento* ſi è accennato qualche coſa, chi meglio ancor vorrà conoſcerlo, legga le due lettere, che *Guglielmo Abate Metenſe* gli ſcriſſe, che quivi ſcorgerà, quanto glorioſa fu per *S. Bruno* l'intrapreſa di farlo deporre da quella Sede, che troppo indegnamente occupava. (e) Tralaſcio di ad-

[a] *Tom. VI. Concil. Part. I. ad an.* 1080. *col.* 1587.
[b] *Gregor. VII. Regeſt. lib. VII. Epiſ. XX. Tom. VI. Concil. Part. I. col.* 1442.
(c) *Art. de veriſ. les dat. pag.* 44. *ad an.* 1080.
[d] *Greg. VII. Regeſt. lib. VIII. Epiſt. ad Cler. & Popul. Remen. XVII. Ad. Hebolum comit. XVIII. Ad Philip. Regem. Francor. XIX. Tom. VI. Concil. Par. I. col.* 1465. *ad* 1468.
[e] *Vide Mabilonii Vetera Analecta pag.* 460. *col.* 1. *Edition. Pariſien. an.* 1723.

Digitized by Google

addurre gli Autori, che mettono il Concilio di Lione nell' anno 1080. perchè parmi, che basti il vedere, che in quell' anno si truovi situato in tutte le magnifiche raccolte, che finora abbiamo de' Concilj, essendo essi una pubblica universale testimonianza, colla quale la Storia tutta della Chiesa si regola e si spiega. E se sotto il nome del *Mabillon*, che per comun consenso di quanti dopo lui son venuti dotti uomini nel mondo, luminosissimo luogo occupa nella Repubblica Letteraria, mi si oppongan da qualche seguace del *Manfredi* gli *Annalisti Benedittini*, che col mettere il Concilio di Avignone nel 1079. vengono in conseguenza ad anteporlo a quel di Lione tenuto nel 1080. io risponderò di aver davvero dal canto mio il *Mabillon*: poichè ei mentre era vivo così in pubblicando nel suo *Viaggio Italico* l' Apologia di *Manasse*, uscita dalla casa della gran Cristina Regina di Svezia (*a*), come nelle note apposte alle lettere di *Guglielmo Abate Mettense* (*b*), e nella Prefazione al VI. Secolo de' Santi Benedettini (*c*), costantemente il pose nel 1080. e a me basta che il VII. Concilio Romano, in cui fu confermato, si tenne in quell'anno.

Viene ora secondo l'ordine de' tempi additato dall' Abate *Flaviniacense* il Concilio di Avignone, celebrato dal Legato Apostolico, di cui lasciò scritto: *Celebravit & septimum apud Avenionem, in quo depositus est Achardus Arelatensis invasor, & electi sunt Gibalinus in Arelatensem Archiepiscopum, Lantelmus in Ebrodunensem aque Archiepiscopum*, Hugo in Gratianopolitanum Episcopum, *Desiderius in Cavallicensem, quos post expletionem Concilii secum Romam duxit & consecrati sunt a Papa* (*d*).

Egli è chiaro pertanto, ch'essendosi tenuto il VII. Concilio Romano nella quaresima dell' anno 1080. dovè questo di *Avignone* a tenor del Canone Niceno, in cui si stabilisce: *Concilia celebrari unum quidem ante quadragesimam Paschæ . . . . , secundum vero circa tempus Autumni* (*e*), tenersi nell' Autunno del medesimo anno 1080. e come la *Cronaca Flaviniacense* ci assicura, che *post expletionem Concilii* il Legato Pontificio *secum Romam duxit* tutti i nuovi Eletti, che poi *consacrati sunt a Papa* (*f*), e dall'altra parte *Guigone* at-

(a) *Mabill. in præfat. ad Apolog. Manas. Itiner. Ital. pag.* 118.
(b) *Id. Veter. Analect. in adnotat. ad dict. Epist. Guillel. Abbat. Metten.*
(c) *Id. præfat. Ad VI. Sæcul. Benedictin.* §. X. *pag.* 496. *num.* 86.
(d) *Chron. Flaviniac. apud Labbè Biblioth. Nov. Mss. Tom.I. pag.* 206.
(e) *Concil. Nicen.* 1. *Can. VII. Collect. Concil. Tom. I. colum.* 464.
(f) *Chronic. Flavin. apud Labbè Bibli. Mss. Tom.*1. *pag.* 206.

Digitized by Google

atteſta che *S. Ugone*, *Cunctis, præter Epiſcopi, a non ſine reverentia memorando Legato, ſumptis ordinibus* (*a*), da *Avignone* partiſſi con lui alla volta di Roma, dovette perciò una tal ſua moſſa avvenire dopo le quattro tempora de' 19. di Decembre, in cui ſecondo gli ſtabilimenti della Cattolica Chieſa, potè ricevere gli Ordini Maggiori ſino al Presbiterato (*b*): e in conſeguenza la ſua Conſecrazione in Veſcovo, dovette ſuccedere nella quareſima dell'anno ſeguente nell' VIII. Concilio Romano, in cui il ſommo Pontefice approvò gli atti di quel di Avignone, poichè *inter cætera ſententiam depoſitionis Archiepiſcoporum Arelatenſis, & Narbonenſis per Legatos Apoſtolicæ Sedis promulgatam, his, qui aderant, collaudantibus, firmavit* (*c*). Or che queſto VIII. Concilio Romano foſſe ſtato tenuto nel 1081. l'abbiamo da'Regiſtri dello ſteſſo Sommo Pontefice *Gregorio VII.* dove leggiamo: *Anno ab Incarnatione Domini milleſimo octuageſimo primo, Pontificatus vero Gregorii Septimi anno octavo nondum exacto.* (*d*) Dunque ſe la ſentenza contra *Accardo* Arciveſcovo di *Arles* fu in quel Concilio confermata, *Gibalino* deſtinatogli per ſucceſſore nel Concilio di *Avignone*, dovette dopo tal conferma, eſſer conſacrato, e ſe *Gibalino* con *S. Ugone* furon due de' quattro Eletti in *Avignone*, e il Legato Apoſtolico *poſt expletionem Concilii ſecum Romam duxit, & conſecrati ſunt a Papa*; egli è chiaro, che cogli altri fu *S. Ugone* in Veſcovo conſacrato nel giorno 21. Marzo in cui cadde in quell'anno il Sabato *ante dominicam Paſſionis*, (*e*) giorno ſolenne per la conſecrazione de' Veſcovi; (*f*) ed è chiaro altresì, che peranche non era compito l' anno ottavo del Pontificato di Gregorio VII. che finir doveva a' 22. del meſe di Aprile di quell'anno 1081. eſſendo ſtato eletto in Pontefice a' 22. Aprile 1073. (*g*) e che al primo di Aprile 1132. giorno, in cui morì *S. Ugone* correa già il cinquantadueſimo anno ch' era ſtato conſecrato; quindi ſi ſcorge l' error del Padre *Severo*, che poſe il Concilio di Avignone confermato nell' anno 1078. nel VII. Concilio Romano (*b*) tenuto per altro nel 1080. in vece di metterlo nell' VIII. del 1081.

P Cre-

[a] *Guigo in vita S. Hug. apud Sur. ad diem 1. April. num. IV.*
[b] *Vide late apud Gonzalez in cap.* de eo autem 111. *de Temper. Ordination.*
[c] *Concil. Roman. VIII. ex Regeſt. Gregor. VII. Tom. VI. Par I. Concil. col. 1607.*
(d) *Concilior. Tom. VI. Par. I. ad an.* 1081. *columm.* 1607.
[e] *Art de verifier les dates pag.* 44. *ad an.* 1081. *& au Calendr. perpet. au quatriem. jour. d' Avril pag.* 163.
(f) *Gonzalez ubi ſup.*
(g) *Art de verifier les dat. pag.* 380. *num. CLIV.*
[h] *P. Sever. in Epiſ. ad Sirmon. Tom. IV. ejus Oper. columm.* 483.

Digitized by Google

Credo, se non m'inganno, che non poteasi con maggior evidenza dimostrare non solamente l'Epoca vera del Concilio di *Avignone*, nel 1080. ma benanche quella della Consecrazione in Vescovo di *Granoble* di *S.Ugone* in Roma nel 1081.

Adunque ei mi sembra, che il *Colombi* nell' impugnare il *Baronio*, avendo affronte un de' più illustri membri, che da gran tempo avesse avuto l' Eminentissimo Collegio de' Cardinali, oltre tanti altri insigni Scrittori dentro e fuori la sua Compagnia di sodissima riputazione nella Repubblica Letteraria, se volea farsi onore, dovea cominciare dall' impugnar l' Epoca del 1080. dall' Eminentissimo Scrittore assegnata al Concilio di Avignone, e non isprecar sei facce della sua *Dissertazione*, (a) guardandosi più che da ferola fanciullo di nominarlo, non che rigettarne l'Epoca: e dopo che gli era sembrato *Ecclesiasticorum temporum Scriptor omnino accuratus*; non si era una maniera propia da trattar le materie critiche in fatto di Cronologia, il menar contro a chi si appoggia sulla Storia sicura de' Concilj, l'autorità di un *Errico di Kalkar*, la di cui opera, *de Ortu ac progressu Ordinis Cartusiensis numquam fuit promulgata*, fino a' tempi che scrivea *Teodoro Petreio*, (b) e dal nostro Padre *Severo* non era stata ancor veduta nel 1634. quando pregò il *Sirmondi* a procurargliela, se mai gli venisse in mano, e questi non degnollo su di ciò neppur darvi risposta (c); nè dopo quel tempo la vide uscita alla luce il *Launojo*, nè dopo lui lo stesso *Colombi*, e beato chi la vedrà. L'anzidetto Certosino *Petreio*, ci da invero un saggio di quanto ei valesse il *Kalkar* in Poesia, nell' Inno, o sia Salterio, che ne rapporta, di cinquantadue parole da lui fatto in lode di Maria Santissima, che incomincia.

Ave Virgo Virginum, laus & lux justorum,
Ad te clamat jugiter turba Populorum:
Nos a malis eripe, quos in via morum
Detorquere satagit tractus vitiorum &c.

e finisce:

Ave Virgo, suscipe mentis in conclavi
Verba, quibus veniam toties rogavi:
Et audito sæpius AVE tam suavi,
Facome quæso procul A VÆ gravi. (d)

Ma

(a) *Columb. ubi sup. pag. 53. a num. 101. ad pag. 58.*
[b] *Theod. Petr. Biblioth. Cartus. pag. 132.*
[c] *Epist. Patris Sev. in fin. ad Sirmun. col. 484. & Sirmun. ad Patr. Severt in fin. col. 486. inter oper. Sirmon. Tom. IV.*
[d] *Theodor. Petr. ubi sup. pag. 133.*

Digitized by Google

Ma che nella Critica e nella Storia Eccleſiaſtica, valeſſe altrettanto, quanto in Poeſia da indurre il Mondo Letterato a rigettare l'Epoca dal *Baronio* aſſegnata al Concilio di Avignone, col ſolo ſuo nome, e mercè la domeſtica ſua fede; ſinora non ſi ſa, e non potrà ſaperſi ſino a tanto che venga in luce qualcheduna dell' eccellenti ſue opere tuttavia manoſcritte, onde argomentare, che ſu di tali materie aveſſe fatto i profondi ſtudj, per gli quali, venerevole ſi reſe del *Baronio* il nome. Del rimanente ſinora, non mi è venuto fatto rinvenire un ſolo Scrittore tra quanti han ſoſtenuta col *Colombi* l'Epoca del 1084. per la ritirata del Santo, che abbia avuto il coraggio d'impugnar nel *Baronio* l'Epoca del 1080. per lo Concilio di *Avignone*, fuor del Padre *Severo*, perchè in quanto agli *Annaliſti Benedettini*, che alla sfuggita ne han trattato, diſopra ſi è fatto vedere come talora l'abbian poſto nel 1079, tal altra nel 1080. (*a*).

Ma dopo che ſi è dimoſtrato ad evidenza la vera ſua Epoca, e con eſſa quella della Conſecrazione di *S.Ugone* nel 1081. mi giova traſcriver quì ſotto il Teſto di *Guigone*, dove ſi parla dell'arrivo di *S. Bruno* in Granoble, affin di mettere ognuno in iſtato di giudicare, ſe realmente ſia così oſcuro, come ha voluto dipingercelo, chi ha preteſo farlo ſervire alle ſue idee, più che alla verità, e ho ſtimato accompagnarvi così l'argomento, che ne traſſe il *Baronio*, che il diſcorſo, che ſu di eſſo formò il *Colombi*, perchè la di lui Opera eſſendo in queſta Città molto rara, almen per me, che fuor della Biblioteca di *S.Angelo a Nido*, non ho potuto trovarla, ſi vegga, onde altri ha preſe l'armi ad impugnarla.

(a) *Vide ſupra pag. 90. ad 93.*

Digitized by Google

Guigo.

Hugo . . . . necdum *duobus post Consecrationem expletis annis . . . . Cluniacensis factus est Monachus . . . Novitius annum fecit . . . Posthæc cogente, eum qui sacraverat, Præsule Gregorio VII. ad Episcopatum a Monasterio . . . est reversus . . . In his agebat, & ecce tribus* necdum *in Episcopatu, post Monasterii reditum, completis annis, adest Magister Bruno, &c.* (a).

Baronius.

Cum superius dictum est, Hugonem anno 1080. *in Concilio Avenionensi fuisse creatum Episcopum Gratianopolitanum, post duos vero annos adiisse Cluniacenses, ibique moratum annum unum, inde ad Episcopatum reversum, in eo transegisse tres annos; plane invenies sexto anno a sua ordinatione, cum sociis, hoc nempe anno* 1086. *petiisse Cartusiam* (b).

Pater Johan. Columbi.

Baronius *sic interpretatur ejus verba, ut* Hugo *primum annos duos solidos post consecrationem Romanam exegerit, & in Casæ Dei Monasterio tertium: deinde e Casa Dei Gratianopolim reversus, alios fere tres in Episcopatu posuerit, ante adventum* Brunonis: *vult igitur* Brunonem *ad eum venisse, cum non longe erat a fine anni sexti Episcopatus. Neque* immerito *ita sentit, Guigonisque* voces *interpretatur. Omnino enim* si Episcopatus *anni, qui* necdum completi feruntur, *censeantur fluxisse post reditum e Monasterio Casæ Dei, quem tres anni* post consecrationem *Romanam præcesserant, ut* prima specie *videtur postulare* Guigonis *Oratio,* sex Hugo *circiter, non pauciores a consecratione sua, usque ad* Brunonis *adventum, duxisse annos existimandus est: Verum nihil cogit ita* Guigonem *interpretari, & quod dicitur* post Monasterii reditum, *sic possumus exponere, ut sit idem atque* secundum Monasterii reditum, *seu statim, neque multo post Monasterii reditum, & loco non suo, positum fuerit ante* vōces, completis annis. *Igitur erit hæc sententia*: Ecce tribus necdum in Episcopatu completis annis, adest modico post Monasterii reditum tempore, *magister Bruno. Sed vide,* qui necdum *completi feruntur, annos esse* in Episcopatu *post consecrationem, & Roma reditum positos, inque cura Episcopali collocatos. Nam si ab Hugonis consecratione Romana censeas annos, jam tres expleti erant, & quartus fluebat, cum* Bruno *ad ipsum venit, scilicet, ut dixerat* Guigo, *duobus post consecrationem expletis annis, Hugo fuit in Monasterio Casa Dei, novitius per annum unum* (c).

Que-

(a) *Guigo apud Surium ad diem* 1. *Aprilis in Vita S. Hugonis.*
(b) *Baron. ad an.* 1086. *Tom. XVII. annal. pag.* 577. *col.* 2.
(c) *Pat. Johan. Columbi differ. de init. Cartusian. pag.* 55. *a num.* 103. *ad* 104.

Digitized by Google

Queſto ſi è quel Teſto di cui il *Colombi* con maravigliosa chiarezza chiosa la ſpiegazione datane dal *Baronio* ſino alla parola *verum*, e di là in poi con uguale oſcurità, con lungo e sforzato giro di parole, vuol perſuadere, che in eſſo ſi additi un tempo di tre, e non già di ſei anni *a conſecratione Hugonis ad adventum Brunonis*: e avendolo a ſuo modo ſcompoſto e ricompoſto, ebbe a dire contro il *Briezio* ſuo confratello, che lo aveva ſpiegato per ſei, per ſituar la ritirata di *S. Bruno* in *Granoble* nel 1086. *Fallitur Scriptor ille Annalium*: e perchè vide, che ſi accompagnava con un fioritiſſimo drappello di Uomini eccellentiſſimi, de' quali era capo il *Baronio*, ſoggiunſe: *neque igitur graviter, aut turpiter, ſed non inerudite fallitur. Inter illuſtres viros ad illud ſentiendum Authores habet* Baronium, *pietate, eruditione non minus, quam honoris gradu Eminentiſſimum Virum*, (*a*). E per gli uomini illuſtri, che col *Baronio* gli valean di ſcudo, additar volle gli Scrittori più famoſi della ſua Compagnia, un *Sirmondo*, un *Petavio*, un *Riccioli*, un *Labbè*, un *Bellarmino &c.* ſcuſandogli nel loro *non inerudito errore*, per eſſervi ſtati indotti dal *Baronio*, che ſi era ingannato prendendo *non immerito* le coſe in quel ſenſo, che *prima ſpecie videtur poſtulare* Guigonis *oratio*, per ragione che *videns uni Guigoni credendum eſſe in re domeſtica, id in ipſo accepit, quod obvium eſt, ac omnibus ultro ſe offert, nihilque cogitavit, de oppoſita verborum ipſius ſententia, quæ ut ut ſit vera, minus, tamen occurrit legentibus Guigonem* (*b*): e come ciò altro non ſignifica, ſe non che egli Aquila e Fenice degl' ingegni, aveſſe prima di ogni altro inteſo quel Latino, di cui eſſi ſoltanto *voces* ma non già il ſenſo inteſero, che ſi è coſa per altro da preparar le mani alla ferola, quando ſi è alle ſcuole, mediconne l'amaro rimprovero con delle belle cirimonie, e buone parole, roveſciandone la colpa ſulla barbara maniera di ſcrivere di *Guigone*, un de' più illuſtri ſoggetti, che i Certoſini abbiano avuto, e che pur ſeppe tanto di Latino, quanto ne biſognava a ſceverar le falſe dalle vere piſtole di S. Girolamo (*c*).

Io trovo che un nemico giurato del nome Cattolico, ma giuſto ammiratore della dottrina a ben pochi comune del *Sirmondo*, ſi pregiò tanto di poterlo addurre in teſtimonio di una ſua opinione,

(a) *Columb. ubi ſup. pag.* 53. *n.* 101
(b) *Id. ibid. pag.* 57. *n.* 107.
(c) *Vide Guigon. Epiſtol. num. IV. Ad Durbonenſes Fratres inter opera divi Bernardi per Mabillon. edit. Pariſ. an.* 1690. *Tom. II. colum.* 1056.

Digitized by Google

ne, tuttochè tal altro della di lui Compagnia gli foſſe contrario, che ſcriſſe già tempo: *Qui Sirmundi, vel acumen & judicium, vel candorem & fidem novit, non dubitabit, quin ille hæc viderit, & ſecutus ſit: ac nec hoc quidem obſcurum, vel apud cordatos ambiguum eſt, hunc virum, ſive eruditionem, ſive judicium ſpectes, pluris eſſe unum, quam trecentos ſive Delrios, ſive Halloixios* (a). Onde ſe a favor ſuo aveſſe trovati uniformi di ſentimento col *Bellarmino*, col *Riccioli*, col *Labbè*, col *Briezio*, il *Sirmondi*, e il *Petavio*, che tutti uniti ho io dal canto mio contra le opinioni del Padre *Colombi*, ch' ei pretende che non aveſſero ſaputo intendere il Latino di *Guigone*: credo ben che contro a lui avrebbe detto quel che già diſſe al Geſuita *Halloix*, quando ebbe dal canto ſuo col ſolo *Sirmondi* anche il *Petavio* unito: *Videat* Columbus *quid agat, dum adverſus hos ſuæ Societatis tantos heroas, impar & infœlix recalcitrat* (b).

Checchenefia di ciò, ei però non niega che il Teſto di *Guigone* ſia così chiaro e netto, che a prima viſta moſtra dire quel che il *Baronio* e gl'illuſtri Autori, che il ſeguitarono, credettero che diceſſe, cioè che *S. Bruno* venne in Granoble a capo a ſei anni che *S. Ugone* n'era Veſcovo: ma di là a pochi verſi ſoggiunge, che per lo barbaro ſcilinguagliolo Valenziano, con cui aveva ſcritto, ben ſi poteſſe dire *impedita non injuria ejus oratio*; quindi a far vedere, come il *Baronio*, e i più famoſi Autori della Compagnia tuttochè ammirati fin dagli Eretici, ſi foſſero imbrogliati a intenderne il Latino, aviſoſſi moſtrarne a eſſi e agli altri, la diſopra additata, come dice, vera ſpiegazione. Or che a me paja non già *expedita*, ma ben vero *impedita non injuria ejus oratio*, non fia maraviglia, ma mi luſingo che ben molti altri mi terranno compagnia, dopo ch' egli ſteſſo dichiaroſſi non conoſcerla atta a farſi facilmente intendere e ricever per buona. Riflettaſi di grazia con attenzione a queſta obbiezione che fa a ſe ſteſſo. *Dices: Iſta verborum Guigonis expoſitio, de tribus necdum in Epiſcopatu completis annis, & quarto ab Hugonis conſecratione, per duos menſes, & quod excurrit, jam cœpto, cum Bruno ad Hugonem Gratianopolitanum Epiſcopum venit*, coacta eſt, ideoque videtur excogitata, *ut illi Carthuſiani, quos arguimus, antiquiſſimi quidem, ſed* Guigone minus vetuſti, *negentur ei contraria, & proinde falſa ſcripſiſſe de anno, quo Carthuſiam venit Bru-*

(a) *Dalle. de Libr. Suppoſit. Dioniſ. Areopag. & Ignat. Antiochen. lib. 1. cap. XXXVI. pag. 204.*

(b) *Id. ibid. Cap. XIII. in fin. pag. 87.*

Digitized by Google

Bruno. Respondeo ista expositio, necessaria omnino est, *ut ipse* Guigo *non asseratur falsa dixisse*. (a) E qual si è mai questo pericolo, che si corre, *ne falsa dixisse asseratur?* perchè vi è la Carta della Fondazione della Certosa, che porta la data del 1084. che vuopo è rifiutarla per apocrifa, se *Guigone* si spiega, *ut prima specie ejus oratio postulare videtur*: e come non si può credere, che *Guigone* non l'avesse veduta, ovvero che *illius verba potuit ignorare*, ei che n' era stato Priore ventisette anni: dunque *ipsis contraria scripsisse censeri non debet vir & sapientia & vita clarissimus* (b): *& antiquissimorum Cartusianorum lucubrationes, & Cartusiæ donationem Brunoni ac sociis, veras Guigonis interpretes esse* (c). Un Summolista indiscreto direbbe, che un argomentar a questo modo *continet petitionem principii*: perchè tutto è fondato a metter per principio la verità di Carte, della cui verità si contende.

Spieghiam noi l'artifizio di questo ingegnosissimo Scrittore, mettendone nel vero punto di prospettiva l'argomento. Scrittori Certosini men antichi di *Guigone* mettono l'anno dell' arrivo di *S.Bruno* in *Granoble* nel 1084., epoca, a cui il Testo di *Guigone* si oppone del pari, che si oppone alla pretesa Carta del 1084. della fondazione della Certosa. Qui non vi è mezzo, o a da dir cose false *Guigone*, se dicono il vero gli Scrittori Certosini, meno antichi di lui: o hanno a dire il falso costoro, se dice il vero *Guigone*. Non si niega che *prima specie Guigonis oratio postulare videtur*, che *S.Bruno* arrivasse in *Granoble* sei anni dopo che *S.Ugone* n'era Vescovo, e così *non immerito* l'hanno intesa Uomini di sodissima riputazione vivi e morti nella Repubblica delle Lettere: diremo dunque che i Certosini meno antichi di *Guigone*, e la Carta di fondazione del 1084. han detto il falso? guardi il Cielo e credere di essi, o che siensi, o che abbian potuto essere ingannati: e come si ha dunque a fare, *ut negentur ei contraria, ac proinde falsa scripsisse de anno, quo Cartusiam venit Bruno?* diremo che scrisse il falso *Guigone*? no, perchè questo è poi anche troppo. Eccovi dunque un rimedio agevole, comodo, e universalissimo per un tale e altri simili inconvenienti. Contorcete, sforzate, scomponete, e se pur bisogna, riformate a vostro modo le parole di un qualche Testo, sempre che colla sua chiarezza troppo luminosa vi offenda, e gettando le tenebre, dov' è la luce, fate in modo che quasi più non s' in-

(a) *Columb. ubi supra pag.* 55. *num* 105.
(b) *Id. ibid.*
(c) *Id. ibid. pag.* 57. *num.* 107.

Digitized by Google

intenda quel che un Autore ha detto, e molto meno quel che se gli vuol far dire da noi. Che se a taluno sembrerà *coacta & excogitata* la spiegazione, che ne risulterà, non importa, e francamente risponde tegli, che quantunque *coacta & excogitata* possa sembrare, ad ogni modo perchè *necessaria omnino est*, sarà sempre lodevole sì fatta manifestissima violenza, essendo privilegio particolarissimo della necessità, il non conoscer legge veruna a se superiore. Usate d. una tal regola, e troverrete come, con somma facilità non dirà *Guigone* cose contrarie a quel che si asserisce da' Certosini, che son venuti centinaja d' anni dopo di lui, essendo molto minor male storpiar un antico Autore, che minorar la riputazione d' un moderno.

Io però non la sento così, e penso, che non la sentiranno neppur così, quanti con attenzione leggeranno la sua ingegnosissima *Dissertazione*. Come vi sono stati di coloro, che han fatti de' panegirici o alla podagra, o alla cecità, o a Nerone, in modo però così leggiadro da far conoscere con una perpetua *antifrasi*, che scriveano per far pompa di bell' ingegno, ma non già che davvero avessero desiderata, o avessero voluto persuadere agli altri a desiderar la podagra, la cecità o i costumi di un Nerone; così parmi che il *Colombi* con ammirabile dilicatezza avesse fatto mostra di formare l'Apologia delle mal fondate opinioni de' Certosini *adversus Societatis suæ maximos heroas*, mentre con la debolezza de' suoi argomenti a sufficienza dissuadea ciò che mostrava voler persuadere. Molto agevole mi sarebbe il dimostrarlo in tutta la struttura della sua Opera, fin anche in ciò che riguarda il triplice risorgimento del Dottor Sorbonico, se la difesa del *Briezio* fosse l'oggetto delle mie fatiche, onde mi ristringerò a darne un saggio su di quel che tocca la mia Causa.

Egli è possibile, che un Uomo grande com' egli era, davvero si fosse immaginato, che come si son veduti su di un solo verso

Qui Lacedemonium pitilismate lubricat orbem

affanare a secco Uomini intendentissimi in lingua Latina, e formarvi sopra chiose e comentarj da stancar la stessa pazienza, senza peranche saperssi, chi meglio lo abbia inteso, o la più vera Lezione ne abbia trovata (*a*); parimente in un punto di Cronologia e di Storia Ecclesiastica a spiegare il Testo di *Guigone*, avessero fatto nel mare della pedanteria misero naufraggio col *Baronio*, il *Sirmondi*, il *Petavio*, il *Riccioli*, il *Bellarmino*, il *Briezio*, *il Labbè*, che

(a) *Vide Comment. ad vers.* 173. *Juvenal. Satyr. XI. ex edit. Lugd. Batav. an.* 1695

Digitized by Google

che con Opere immortali, han fatto vedere, quanto ſcorti Maeſtri foſſero nelle dotte lingue Ebraica, Greca, Latina, e ſinanche de'baſſi tempi, ſpiegandolo ſcorza ſcorza da ſcolarelli in grammatica, *id in eo accipiendo, quod obvium eſt, & non immerito prima ſpecie ejus Oratio poſtulare videtur*; quandochè *coacta & excogitata Oratione*, ma *omnino neceſſaria*, uopo era ſpiegarlo in modo, che a dritto e a roveſcio, in ogni conto aveſſe a ſervire alle idee Certoſine?

Ad impugnar bene e davvero il *Briezio* nel *Baronio*, vuopo era, come di ſopra ſi è accennato, indagare, dove, e quando fu *S.Ugone* eletto Veſcovo. Egli era troppo dotto per ſaperlo, ſe non meglio, almeno al par di ogni altro. Or ei tacendo, come il *Baronio* ne avea ſituata l'elezione nel Concilio tenuto in *Avignone* nel 1080. non è poſſibile che aveſſe ſcritto davvero, quando ſenza neppur nominarlo, non che rigettarne l'Epoca, ci vuol iſtruire del tempo, in cui fu conſacrato, ſenza nulla dirci del luogo e tempo, in cui fu eletto, ragionando come ſiegue: *Quantum vero temporis fluxerit ab expletis poſt conſecrationem Romanam annis tribus uſque ad diem, qua Bruno venit Gratianopolim, non poſſum dicere. Et vero quis diei conſecrationis ignarus hoc aſſerat* (a)? Come dunque trova che foſſe ſtato conſecrato Veſcovo nel 1080? Eccolo: *An in* S.Hugone *factum eſt, quod anno* 1074. *in Hugone Epiſcopo Dienſi, cujus erat diſcipulus, factum tradit* Hugo Flaviniacenſis, *ut ex eo retuli lib.* 2. *de Epiſcopis Dienſibus*? E che coſa è mai quella, che addivenne a *Ugone* Veſcovo di *Die*, Maeſtro di *S. Ugone* Veſcovo di Granoble nel 1074.? Eccolo: *Poſt ipſam ſuam electionem, quæ facta eſt menſe Octobrio, die decima nona menſis Decembris Romam venit . . . . . In menſe Decembris per manus Gregorii VII. uſque ad Presbyteratus gradum promotus eſt . . . . . in quadrageſima vero Sabato in presbyterum, & ſequenti Dominica ad miſſam in Epiſcopum conſecratus eſt*. (b) Or che può aver di comune ciò che con una teſtimonianza così fedele e ſicura, quanto ſi è la Cronaca di *Ugone Flaviniacenſe*, ſappiam che avvenne nel 1074. al Maeſtro, con ciò che ſi vuole avvenuto nel 1080. al Diſcepolo? Eccolo: *Certe Bruno* videtur *ad Hugonem veniſſe ſub initium Junii, qui Cartuſiam adiit circa feſtum Johannis Baptiſtæ. Igitur ſi, ut ſuſpicabar, Hugo Romæ in Epiſcopum unctus eſt die aut ſeptima, aut ſi magis placet, vigeſima octava Martii, quæ illo anno mil-*

(a) *Colum. Diſſertat. de Cartuſianor. initiis n.* 104. *pag.* 55.
(b) *Id. de Epiſc. Dienſ. a num.* 27. *pag.* 183. *ad n.* 28. *pag.* 184.

Digitized by Google

milleſimo octogeſimo præcedebat Dominicam de Paſſione, quartus a conſecratione Hugonis, agebatur jam per duos menſes & aliquot dies, cum Bruno *ad illum venit* (*a*).

Adunque tutta la forza del ſuo argomento ſi riduce a voler per mezzo or di un *videtur*, or di un *ſuſpicabar* perſuadere a chi legge, che ciò che avvenne nel 1074. al Maeſtro, abbia potuto avvenire nel 1080. al Diſcepolo. E così ſi confuta un *Baronio*, che appoggia quel che dice ſulla Storia de' Concilj, e del Teſto di un Autore a *S. Bruno* contemporaneo, e con lui ſi fa la Scuola in gramatica a tutti gli Autori più illuſtri della ſua Compagnia?

Ma ſi replica: vi è la Carta della fondazione della Certoſa, che portando la data del 1084. dee queſta riputarſi *vera Guigonis interpres*. Egli è vero, che da lui fu prodotta, ma ei la credè poi vera a ſegno da metterſi nel dritto di perſuaderci a sforzare il Teſto di *Guigone*, perchè non le faceſſe perdere il merito, che moſtrò attribuirle? Io dirò francamente di no. Ed eccone la pruova. Egli ſcriſſe la ſua *Diſſertazione* per confutare gli argomenti del *Launojo* prodotti contro al Padre *Renaldi* Geſuita, e al Padre *Policarpo della Riviera Certoſino* circa il Triplice Riſorgimento del Dottor Sorbonico. Or egli il *Launojo* al *Renaldi* aveva fra le altre coſe oppoſto, che o affatto non vera, o alla peggio adulterata ſi doveſſe riputare cotal Carta della fondazione della Certoſa, e ſentaſene l'argomento: *Et certe poſt ætatem* Franciſci de Puteo, *qui Cartuſiam ad annum MDXX. rexit, in genuino, ſi extet Codice Fundationis factam fuiſſe fraudem, non vana eſſet conjectura. Hic enim Cartuſiæ Prior Generalis in ea, quam confecit* Brunonis *hiſtoria, nihil habet de tali Codice, qui ut apparet, in poſteriorem illius hiſtoriæ partem, venire debuit: immo cum illo Codice, quem* Polycarpus, & Raynaudus *laudat, non conſentit in anno fundationis. Nam fictitius ille Codex ad annum MLXXXIV.* Brunonis *ſeceſſum, fundatamque Cartuſiam repræſentat*, Franciſcus *vero* de Puteo *ad annum MLXXXII. Neque ſi quid capis, iſte Auctor, cui Cartuſiæ foruli patebant omnes, ignoraſſet, aut reticuiſſet id monimentum, quod ſummam Hiſtoriæ ſuæ authoritatem conciliaſſet.* (*b*) Egli ſteſſo il *Colombi* a ſoſtenere la verità del Triplice Riſorgimento, ſi avvalſe pur dello ſteſſo argomento, che niun meglio di *Franceſco del Pozzi*, avea potuto ſapere,

(a) *Columb. De Cartuſ. Init. num.* 104. *dicta pag.* 55.
(b) *Launoi. de ver. cauſ. ſeceſſ. S. Brun. pag.* 374. *Tom. II. Part. II. edit. Col. Allobrog. an.* 1731.

Digitized by Google

pere, vedere, e leggere tutte le Carte della Certosa di *Granoble*: *Profecto Franciscus a Puteo, cum scribebat de secessu Brunonis & sociorum in Eremum ex ferali illo Parisiis redivivi hominis prodigio, non potuit non eas singulas, quæ de sui Ordinis initiis, & Brunonis ac sociorum accessu Cartusiam agunt, versare manibus, cum res ferebat, legereque, & universas pro sui muneris gravitate, ac totius Ordinis Principatu habebat in promptu*. (a) Ma si fece poi carico della difficoltà proposta contro al suo Confratello *Renaldi*, e al Padre *Policarpo* della *Riviera*, che la Carta della fondazione del 1084. o affatto non fosse vera, o alla peggio, adulterata? che il *Pozzi* tanto fu lontano di farne menzione, *cum res ferebat*, scrivendo la Storia di *S. Bruno*, e Compagni, che anzi come quegli che affatto non l' avea veduta, non sapendone più che tanto, mettendo la ritirata del Santo nel 1082. *contraria ac proinde falsa scripsit de anno, quo Cartusiam venit Bruno?* No: ma gentilmente, mena buona al suo Avversario, siffatta invincibile opposizione, fingendo non averla letta per iscanzarla al meglio che potesse, e così *silentio suo mendacibus obloquitur*, che dopo la morte del *Monarca* de' Certosini, o dall'intutto la finsero, o alla peggio, l'adulterarono: poichè se fosse stata esistente in tempo, che viveva il *Pozzi*, come non era possibile, che questi non ne avesse fatto uso, una volta che dovea servir, come di base alla Storia della Vita di *S. Bruno*, che aveva intrapreso a scrivere; così s' ei l'avesse avuta per vera, non avrebbe dovuto lasciare, per difender davvero il *Renaldi*, e il Padre *Policarpo*, di trattar da ignorante delle cose Certosine colui, che *pro muneris sui gravitate, ac totius Ordinis Principatu*, meglio d'ogni altro dovea saperle, e pur contro il Testo di *Guigone* a suo modo spiegato, ne avea fissata la ritirata in *Granoble* nell'anno 1082. Crederem dunque noi, ch'egli avesse scritto davvero, quando dicendoci *Cartusianorum lucubrationes, & chartam fundationis veras esse Guigonis interpretes*: e' insegnò a sforzare il di lui Testo, per farlo andar di accordo con carte, che fino al 1520. erano affatto sconosciute in *Granoble* fin a chi era tutto fuoco, tutto zelo e dottrina, per descriverne la Storia, e rilevarne le glorie? Si può negare, che distintissimo luogo abbiano ad avere *inter Lucubrationes Cartusianorum* quelle del lor Monarca, *Francesco del Pozzi*? A sforzar quanto si voglia il Testo di *Guigone*, potrà mai negarsi, che il più rinomato Uomo tra' Certosini, qual' ei ce lo descrive,

(a) *Columb. dissert. de Cartus. initiis pag. 11. n. 12.*

Digitized by Google

ei contraria & proinde falsa scripsit de anno, quo Cartusiam venit Bruno? E s' ei *contorta, & excogitata explicatione, sed omnino necessaria* ha fatto servire il Testo di *Guigone* alle idee di chi tra'*Certosini* pretese portarvelo nel 1084. riducendo i sei anni, di cui parla a tre, perchè la conobbe *omnino necessaria*; e che far dovremo per farlo servire alle idee del lor Monarca, che ve lo porta nel 1082? Come in servizio de' primi si è ridotto da sei a tre, il ridurremo per avventura da tre a due, in servizio del secondo, perchè *omnino necessarium est*, che gli si faccia il naso di cera, per metterlo di accordo con quel tanto famoso General de' *Certosini*? Finalmente ove si voglia riflettere alla maniera, colla quale la Carta dal *Launojo* impugnata come adulterata, o come Apocrifa si è veduta presso di lui per la prima volta stampata con due date, una tutta chiara a dinotar la ritirata nel 1084. l'altra tutta oscura ad additar la donazione fatta nel 1086. del luogo da fondarvi la Certosa, sembrerà ch' ei ciò avesse fatto a bella posta, perchè aprendo così la strada a potersi sostenere l'una e l'altra opinione, si stasse come dietro la portiera a ridersi di chi si riscaldasse a difendere, o a impugnar l'una, o l'altra, senza accorgersi ch' egli aveva voluto scrivere contro al *Briezio*, usando della eloquenza di un ingegnoso Oratore, più che del rigore e dell' esattezza di un Critico.

Ma lasciam, che altri giudichi, se un che così argomenta e scrive, faccia da senno, e voglio accordargli che gl' illustri Eroi della sua Compagnia su di quel Testo semibarbaro di *Guigone* si fossero cotanto miseramente ingannati, quanto ei mostra supporlo, e voglio gettarmi in qualche modo dal suo partito, e credere che non si possa spiegare il Testo di *Guigone* per sei anni compiuti, perchè l'anno intero del Noviziato di *S.Ugone* nel Monistero Casadei si trova tra due *necdum*, il primo ove si legge: *necdum duobus post consecrationem expletis annis*, il secondo ove dicesi: *Et ecce tribus necdum in Episcopatu post Monasterii reditum completis annis*. Suppongasi dunque che ognun di essi vaglia a scemar un anno dal Testo di *Guigone*, e così tutti i sei anni, che tanti valentuomini vi han letto, gli avrem ridotti a quattro. Ma che altro profitto da ciò si ricava, se non che rovinar da' fondamenti la verità dell' anzidetta Carta di fondazione, o sia della donazione di *Umberto* di *Miribel* da lui pubblicata, e l' altra de' diritti proibitivi, che si legge presso gli *Annalisti Benedettini*, che han la data de' mesi di Giugno, e Luglio del 1084? Imperoc-

chè

chè se il Concilio di Avignone fu tenuto nell' autunno del 1080. e la consecrazione di *S. Ugone* addivenne in Marzo dell' anno seguente 1081. chi non vede che agli annidomini 1081. aggiungendo i quattro interi anni, e qualche mese, che passarono tra la Consecrazione di *S. Ugone*, e l'arrivo del Santo in *Granoble*, ci troviamo nel 1085. e che a Giugno e Luglio di quel medesimo anno 1085. *quartus a consecratione Hugonis jam per duos ad minus menses agebatur annus?* Dunque apocrife sono, e la Carta della Donazione da lui, e la Carta delle proibizioni dagli *Annalisti Benedettini* pubblicate, perchè portano la data del 1084. quando avrebbon da trovarsi segnate con quella del 1085.

Ma se tal altro dicesse, che si è un pretender troppo, anzi cose contradittorie, il volere che la particella *necdum* additi anni compiuti e interi, quandochè di sua natura è addetta a dinotar anni, a' quali manca qualche tempo, per dirsi compiuti, e perciò si debba dare tanto valore a questi due *necdum*, quanto basti a scemarne per ognuno una metà, che unite formeranno un anno intero; troverremo che il Testo di *Guigone*, per gli anzidetti due *necdum*, deesi spiegare per anni cinque, e questi aggiunti all'anno 1081. in cui *S. Ugone* fu consecrato, uopo è che presso di lui nel 1086. *S. Bruno* arrivasse. E come sembra che il *Baronio* non gli avesse contati già *a consacratione* avvenuta in Marzo 1081. ma ben vero *ab Ordinatione* avvenuta nel fin dell'anno 1080. ben potè di *S. Bruno* con verità e precisione dire: *plane invenies sexto anno a sua ordinatione cum sociis, hoc nempe anno* 1086. *petiisse Cartusiam*, perchè in Giugno del 1086. correva il sesto anno, da che in Avignone era stato nel fin dell' anno 1080. ordinato Prete. E come tra quanti hanno della di lui vita scritto, si è andato di accordo, ch' ei fosse stato chiamato in Roma dopo sei anni, che avea governata quella Certosa; ne viene in conseguenza che aggiungendosi questi sei anni all'anno 1085. o all'anno 1086. della sua ritirata, sempre sarà vero, che nel 1091. se non anche nel 1092. trovavasi tuttavia in Francia. E finalmente a darla totalmente per vinta al *Colombi*, e creder che avesse parlato da senno in ammaestrandoci a sforzare il Testo di *Guigone*, per fargli significare tre anni e non più, per quindi fissar la ritirata del Santo nel 1084. pur non vi troverrà il *Manfredi* il suo conto, perchè se vi si aggiungano i sei anni della dimora in *Granoble*, tuttavia esser dovea nel 1090. in Francia. Conchiudiamo dunque che qualunque si scelga di queste tre Epoche, mai non potrano esser vere le

Car-

Digitized by Google

Carte, che a di lui favore si dicono nel 1090. in Calabria spedite; perchè in quell'anno non era peranche da *Granoble* partito, e così sarei in buon termine della tela da me ordita. Ma come nella di lui Apologia ——

——— *con mirabil arte*
Di falso il ver, e il ver di falso ha faccia,

passerò a confutare il disperato partito, a cui appigliossi per condurvelo anche prima del 1090. e successivamente a dimostrare, che se da *Granoble* fu chiamato nel 1090. realmente non partinne prima dell'anno 1091.

Com' ei tanto ardentemente, quanto si può presso di lui vedere, censurò il *Baronio*, per averlo colà portato nel 1086. e chiamato in Roma nel 1092. con sommo studio raccolse, quanto avea trovato scritto, per dimostrare che nel 1090. e non già nel 1092. fosse ciò addivenuto. La somma de' suoi argomenti è tale. Nel *Codice Remense* la fondazione della Certosa si vede posta a' 24. Giugno dell'anno 1084. e come quivi chiaramente vi si legge, che *relicto sæculo Eremum Cartusiæ fundavit & rexit sex annis*: dunque ciò addivenne nel 1090. e come il Santo morì in Ottobre del 1101. *undecimo plus minus anno post egressum Cartusiæ*, ne viene parimente in conseguenza, ch' egli avrebbe dovuto partirsi dall' Eremo di *Granoble* tra il mese di Giugno e Ottobre del 1090. A dimostrare che così si debba intendere quel Codice, produsse le parole del Padre *Antonio Pagi*, che contro al *Baronio* nell'anno 1092. dice: *Baronius, qui Ordinis Cartusiani fundationem cum anno* 1086. *alligavit, hæc ad præsentem retulit: Verum jam ostendimus, eam biennio ante factam esse: ideoque Bruno anno* 1090. *Romam ab Urbano II. vocatus fuit* (a). Trascrive altresì le parole del Padre *Francesco* di lui nipote, che parimente dice: *Cum itaque Sanctus Bruno Cartusiam fundaverit anno* 1084. *& post sex regiminis annos Romam vocatus fuerit, ejus Romam accessus ad annum* 1090. *pertinet* (b). Adduce l'Autorità degli *Annalisti Benedettini*, che nell'anno 1090. in cui parlan della nascita di *S. Bernardo*, hanno scritto: *Eodem tempore, quo natus est Bernardus*, Bruno *Cartusiæ majoris primus institutor, ab Urbano II. Romam evocatur* (c).

Al-

(a) *Annal. Baron. Tom. XVII. ad an.* 1092. *& ibi Anton. Pag. num.* 8. *presso il Manf. Rispos. Apologet. pag.* 37.
(b) *Francis. Pagi Breviar. Pontif. Roman. Tom.* 1. *secul. XI. num.*15. *presso il Manf. ubi sup. pag.* 36.
(c) *Mabillon. Annal. Benedic. Tom.V. lib.* 67. *ad an.* 1090. *num.* 92. *presso il Manf. ubi sup. pag.* 37.

Digitized by Google

Allega la teſtimonianza del *Morozio* dal *Mabillon* conoſciuto nel viaggio, che nel 1686. intrapreſe per l' Italia: (*a*) che pur diſſe: *Anno* 1090. *in Italiam a Supremo rerum ſacrarum Præfecto Bruno evocatur*. Ma come di coſtui non ho veduta l' opera, non ſo dire, qual gran Maeſtro ei ſi foſſe in Cronologia, o nella particolare Eccleſiaſtica Storia Certoſina; veggo però nel poco che da lui traſcrive il *Manfredi*, che il fatto de' Cani da caccia del Conte *Ruggiero*, che ritrovaron *S. Bruno*, il rifonde al Re Ruggiero (*b*). Non tralaſcia di allegare il *Colombi*, e chiude la ſelva de' ſuoi teſtimonj colle parole dal *Codice Remenſe* teſtè da me ricordate (*c*).

Avendo ei pertanto con tanta diligenza raccolti tutti i più inſigni Autori, che nell'anno 1090. avean poſta la venuta di *S. Bruno* in Roma, arditamente contro il *Baronio* ſi ſcaglia, che in mettendola nel 1092. avea preſo sì grave errore, onde poteſſe nobilmente paragonarſi, non oſtante la porpora, *a' cavalli più bravi, che inciampano bene ſpeſſo in ſul piano* (*d*). Or chi non crederà ch'ei foſſe ſtato meglio di ogni altro pienamente perſuaſo, che nell' anno 1090. foſſe ſtato a Roma chiamato, tanto maggiormente che contro una tale opinione non diſſe parola per confutarla? e pur non è così!

Come le ſue mire eran dirette a trovar modo da metter *S. Bruno* nella conoſcenza del Conte *Ruggiero* prima del 1090. affinchè quindi poteſſe far naſcere il privilegio, che in quell'anno pretende avergli ſpedito in Calabria, ecco con quale ingegnoſa via, degna ſoltanto di un par ſuo, aviſoſſi tirare fuor di ſtrada i ſuoi poco avveduti Lettori. Avendo il *Surio* intorno la chiamata del Santo detto: *Cum* non totos ſex annos *in illa exigua quidem, ſed ſancta ſodalitate exegiſſet, Pontifex Urbanus ſecundus . . . . accivit eum per literas ad Sanctæ Eccleſiæ præſtanda officia* (*e*): entra ei nel gigante, e ſopra le parole *non totos ſex annos* formatoſi un nuovo ſiſtema, con aria di maeſtrevole ſicurezza al ſuo Contraddittore rivolto, così lo ſpiega: *Se dunque nel meſe di Giugno dell' anno* 1084. *l' Ordine Certoſino ebbe il ſuo primo incominciamento, e la chiamata di* S. Bruno *a Roma fu dopo il corſo di anni ſei* non compiti, *dal dì che incominciò ad abi-*

(a) *Mabillon Itiner. Ital. Tom.* 1. *pag.* 277.
(b) *Moroti. Theatr. Chronolog. Ordin. Cartuſ. par.*3. *pag.* 36. *preſſo il Manſr. ubi ſup. pag.* 37.
(c) *Manſr. ubi ſup. pag.* 39.
(d) *Id. ibid. pag.* 47.
(e) *Surius in vita S. Brun. ad diem VI. Octobr. num. XVI. preſſo il Manſr. Riſpoſ. Apolog. pag.* 45.

Digitized by Google

abitarsi quel deserto; siete Voi così cieco, che non vedete, o almeno non toccate palpabilmente con mano, che la venuta di S.Bruno *a Roma nel* 1089. necessariamente *addivenne* (*a*).

Chi non ammirerà l'ardita maniera di esprimersi del nostro Apologista, che quando ha più dal canto suo il torto, talmente insulta gli altri, come se avesse ragione da vendere, sicchè al severo suo tribunale allo stante si comparisca *tamquam equus & mulus quibus non est intellectus!* Dunque perchè il *Surio* disse, che *non totos sex annos exegerat* nella Certosa di *Granoble*, tanto basta per avanzare, che la venuta di *S. Bruno* a Roma *necessariamente* addivenne nel 1089. e che cieco e insensato sia, chi la mettesse nel 1090? Ma egli è poi vero, che non conosca, *frustra laborari in firmanda sententia, quæ nullo vetustatis diserto testimonio nitatur?* (*b*) E s'è così, qual sorta di maggior coraggio bisogna a chi non solamente coll'autorità, anche malamente intesa, di un moderno Scrittore voglia venderci per vero un fatto antico, ma che voglia di più che i testimonj più antichi di fatti antichi cedan la mano a' moderni? Egli ha innalzato alle stelle il *Codice Remense*, e su di esso han con lui fabbricata l'Epoca del 1084. tutti gl' insigni Scrittori, di cui si è avvaluto contro al *Baronio*. Or il Codice *Remense*, non solamente ha detto, che dopo *sex annos*, che governò la Certosa, fu chiamato a Roma, ma benanche ch'ei morì *undecimo plus minus anno*, dacchè uscinne, donde egli stesso di accordo con tutti gli Scrittori moderni che ha prodotto a favor della Epoca del 1084. han dedotto che in Roma venne nel 1090. E perchè dunque si avrà a dar più fede al *Surio*, che visse poco men che cinquecento anni dopo una tal chiamata, che non all' *Autore Anonimo* di quel Codice, che si vuole poco men che a quella chiamata contemporaneo, *paulo post Guigonis obitum scriptus?* Non è egli che traendo argomento da quel Codice contro al *Baronio*, lo paragona *a' cavalli*, perchè avendo ei posta la morte di *S. Bruno* nel 1101. di necessità dovea metterne la chiamata nel 1090. e non già nel 1092? Dunque sarà anche un error di *bravo*, ma cieco cavallo il suo, che in vece di metterla nel 1090. la fissa nel 1089. e saranne un altro quello di aver posta la morte del suo Santo Patriarca nel 1101. perchè s' ell' avvenne *undecimo anno post egressum Cartusiæ*, ed

(*a*) *Mans. Rispos. Apologet. pag.* 45.
(*b*) *Petrus de Marca de Primat. Lugdun. num.* 68.

ed ei partisse nel 1089. dovea fissarla nel 1100. e non già nel 1101 (*a*).

Ma poichè siamo a contar sulle dita, chi fu che in cotali suoi calcoli lo servì da Computista, per dargli ad intendere, che a contar su del mese di Giugno 1084. sei anni ancor non compiuti, necessariamente debbon cadere nel 1089. e non già nel 1090.? Ognun sa che il mese di Giugno sta posto nella metà dell'anno: dunque a contar da' 24. Giugno 1084. sei anni compiuti, vuopo è arrivar fino a' 24. Giugno dell'anno 1090. E s'egli è così, in Gennajo, in Febrajo, in Marzo, in Aprile, in Maggio, e fin nel giorno 23. di Giugno del 1090. poteva il *Surio* con verità dire, *non totos sex annos esse elapsos* dall' anno 1084. della ritirata del Santo fino al giorno della sua chiamata nel 1090. fuor de' ragazzi, che ancor dicon pappa e dindi, vi è chi possa negarlo? *Bravo* dunque, ma cieco cavallo col *Baronio* fu lo *Spondano*, *bravi*, ma ciechi cavalli i due *Pagi* Zio e Nipote, *bravi*, ma ciechi cavalli gli *Annalisti Benedettini*, *bravo*, ma cieco cavallo il *Morozio*, *bravi*, ma ciechi cavalli col *Manzini* tutti i Certosini del 1674. a cui dedicò la sua Opera, *bravo* ma cieco cavallo il *Colombi*, che tante belle cose seppe pensare a sostenere tutte le opinioni più favorite de'Certosini, *bravo*, ma cieco cavallo il *Zanotti*, *bravi*, ma arciciechi cavalli quei che ne dedicarono l'opera al Sommo Pontefice Benedetto XIV. cioè il Padre Priore della Certosa di Bologna con tutti i suoi Monaci, che sull'Epoca del 1084. aggiungendo i sei anni, *quibus Cartusiam rexit*, il credettero in Roma venuto nel 1090. perchè non seppero vedere, nè intendere nel Latino del *Surio*, che que' sei anni ancor non compiti, di cui parla, *necessariamente* dovean cadere nel 1089. e non già in qualcheduno de' primi sei mesi dell'anno 1090! Guai a chi non chini la testa, e creda l'Epoche Certosine, perchè il minor male che gliene possa venire, si è di passar per Uom, che non sappia neppure intendere il Latino, o di un *Guigone*, o di un *Surio*, oltre l'evidente rischio, che corre di esser mandato a gastigo nella Cavallerizza del *Liliput*, ove per altro sono i più *bravi* ragionevoli cavalli del mondo.

Ma contentossi forse il *Manfredi* di averlo fatto partir da *Granoble* fin dall' anno 1089? Eh no perchè col penetrantissimo suo occhio di falcon pellegrino, si fece animo a farnelo partire fino dal 1088. e affinchè non si credesse temerario tale strano paradosso, così al suo Contraddittore rivolto disse: *Credete peravventura*, che

(a) *Manfr. Risposs. Apologet. pag. 47.*

Digitized by Google

che io parli com' ella viene? Eccovi la teſtimonianza di Camillo Tutino . (*a*) Ei ſi è queſti un Autore amiciſſimo de' *Certoſini* , *potiſſimum* , com' ei dice , *quod multi ex ejus familia centum annorum ſpatio Cartuſianæ militiæ nomina dederunt* (*b*) : e per la Storia della Sacra Religione Cartuſiana da lui meditata e ſcritta, ma non già data alle ſtampe, perchè non compiuta, almeno per quanto a me ne coſta ſul manoſcritto , che ſe ne conſerva in S. Angelo a Nido, nè riportò dal Padre *D. Franceſco Dethi* Certoſino de' Sonetti in lode , che ſi leggono in fronte al libro, che io tralaſcio di traſcrivere, per non dilungarmi più di quel che biſogna.

Egl' invero nel *Saggio* breviſſimo, che preventivamente ne diede alle ſtampe , realmente dice : *Anno* 1088. *eodem tempore, Petri Sedem Urbanus II. Brunonis antea diſcipulus Romæ conſcendit . Is ſanctum e Cartuſiæ montibus accerſivit , ut Conciliis, quæ celebrare conſtituerat, intereſſet* : e fin qui traſcrive il *Manfredi* (*c*) : ma per non far vedere lo ſconcerto della ſua Cronologia , di cui non è poſſibile immaginarſi , quanto poco conto tenne in quella ſua Operetta , che peravventura dovette compore in tempo, che per cagion di materie d'inconfidenza partì da Napoli (*d*) , e ſtampolla in Viterbo ſenza data dell' anno , ne tralaſcia quel che ſiegue , come coſa da aprir gli occhi , a chi dormiſſe : *Diu igitur apud ſe retinuit , hoc eſt uſque ad Placentinæ Synodi abſolutionem* . Narra poi come i ſuoi Compagni non vollero reſtare ſenza di lui in *Granoble* , che a ſua richieſta *in Placentino Concilio* ſi eran diterminate delle particolari preci alla gran Regina de' Cieli , per implorarne ajuto nella ſpedizione di Terra Santa , che aveſſe illuſtrata Siena , con due Moniſterj , e indi paſſa all' anno 1090.

Or queſto che ſi chiama *dottiſſimo antiquario* in queſto pezzo della Storia di *S. Bruno* in ventiſei righi, preſe due groſſi abbagli nella Storia Eccleſiaſtica , il primo perchè non è vero che nell' anno 1088. *Urbanus Romæ Petri Sedem conſcendit*, eſſendo la di lui elezione avvenuta nella Chieſa di *S. Pietro e Ceſareo* in Terracina (*e*), e il ſecondo mettendo tra

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologet. pag.* 39.
(b) *Tutin. in Epiſt. Lector. præfixa Oper. Proſpect. Hiſtor. Ordin. Carthuſ.*
(c) *Tutin. Proſpect. Ordinis Cartuſ. ad an.* 1088. *preſſo il Manfredi Riſpoſ. Apologet. pag.* 39. *in fin.*
(d) *Vide Top. Biblioth. Neapol. pag.* 55.
(e) *Tutin Proſpec. Hiſtor. Sacr. Ordin. Carthuſ. pag.*4. *an.* 1088. *ad pag.* 5. *an.*1090.
(f) *Petr. Diacon. Chronic. Caſſinen. lib. IV. Cap.* 2. *num.* 1600. *pag.* 417. *Edit. Pariſ. an.* 1668.

Digitized by Google

tra l'anno 1088. e 1090. il Concilio di Piacenza, che indubitatamente si tenne nel 1095. ond' ebbe ragione di trascriverlo per metà il *Manfredi*, affinchè non vi fosse chi si accorgesse, che s'ei meritava per lo studio, che usò in rintracciare e raccoglier Carte vecchie, il titolo di *dottissimo Antiquario*, non curò di guadagnarsi quello di accuratissimo Storico. E invero chi lo crederà molto in là nella Storia Ecclesiastica, in leggendo presso di lui, che *Urbanus Sanctum accersivit e Cartusiæ Montibus, ut Conciliis, quæ celebrare constituerat, interesset*, (a) e che poi lo avesse da se fatto partire *absolutis a Pontifice Conciliis* nel 1091 (b): quandochè allora n' era al meglio, non avendone celebrati, che tre degli otto, ne' quali personalmente intervenne, per nulla dir di quelli, che tenne per mezzo de' suoi Legati? (c) Ma chi non ammirerà la franchezza del nostro *Manfredi*, che a far partir *S. Bruno* da *Granoble* nel 1088. scelga per guida in Cronologia il *Tutini*, di cui cita la testimonianza della elezione colà in partendo fatta di *Lauduino* per succedergli al Priorato nel 1090 (d): e non si accorge che poco più sotto dice, che nel 1095. *Lauduinus a Sancto Brunone secundus Cartusiæ Prior eligitur?* (e) Chi non istupirà del bel suo spirito, che a portare il Santo in Calabria fin dal 1089. si avvaglia del *Tutini*, che ve lo porta nel 1091? Chi non ammirerà la sua intrepidezza, che avendo pochi righi prima sostenuto, che *S. Bruno* morì nel 1101. *undecimo plus minus anno post egressum Cartusiæ*, qui poi vuopo è che muoja nel 1099? perchè, se com' ei vuole partinne nel 1088. l'undecimo anno dalla sua partenza alla sua morte cadeva appunto nel 1099. Chi non ammirerà il suo coraggio, che il porti in Roma nel 1088. poco dopo il meni in Sicilia, e di là in Calabria nel 1089. per quivi fargli prender conoscenza col Conte *Ruggiero*, per indi poterne ottenere privilegj nel 1090. quando il suo *Tutini dottissimo Antiquario*, non lo fa incontrar con il Cacciator *Ruggiero*, se non nell'anno 1093? (f) ma esaminiano gli altri suoi argomenti.

Il Papa, ei dice, non tanto fu nel 1088. eletto, che due mesi dopo scrisse all' Abate di *Clugnì*, che il venisse a trovare: anzi il *Mabillon*,

(a) *Tutin. Prospect. Histor. Ordin. Cartus. ad an.* 1088. *pag.* 4.
(b) *Id. ibid. ad an.* 1091. *pag.* 5.
(c) *Art de verifier les dates pag.* 312. *col.* 2. *ab an.* 1089. *ad* 1099.
(d) *Tutin. Prospect. Histor. Ordin. Cartus. pag.* 5. *presso il Manfr. pag.* 42.
(e) *Id. ibid. pag.* 16.
(f) *Tutin. ubi supra ad an.* 1093. *pag.* 6.

Digitized by Google

che ne produce la Lettera, perchè gli ſembrò inveriſimile, che induggiato aveſſe due meſi a ſcrivergli, ſtimò che vi foſſe ſcorrezzione nella data, e che perciò in vece di leggervi ſi? *Datum III. Idus Maii apud Terracinam* vi ſi aveſſe a leggere *Datum III. Idus Martii* (*a*). Dunque ſe il Papa ſcriſſe a *S. Bruno* chiamandolo in Roma, egli è inveriſimile, che aveſſe induggiato a ſcrivergli ſino all'anno 1090. dunque gli ſcriſſe nel 1088. dunque il Santo già nel 1089. fu con lui (*b*). Chi ha mai inteſo argomenti di tal fatta? Primieramente il Papa non ſolamente all'Abate di Clugnì ſcriſſe dandogli parte della ſua Elezione, ma benanche, *ſtatim in ſequenti die, miſſis litteris omnibus Catholicis, ſuam ordinationem omnibus declaravit, &c.* (*c*) e che tra coſtoro aveſſe anche ſcritto agli Abati degli Ordini Regolari, è molto uniforme al genio di que' tempi; ma che aveſſe ſcritto agli Eremiti, ſi ha da provare, e molto più ſe ſi pretenda, che a talun di eſſi con maniera particolare ſcrivendo, lo aveſſe chiamato preſſo di ſe. Per l'Abate di Clugnì, e che il Papa gli aveſſe ſcritto, e ſcritto a ſe chiamandolo, gli *Annaliſti Benedettini* l'han dimoſtrato coll'anzidetta lettera, in cui gli dice: *Rogo igitur deſiderantiſſime, nimiumque te deprecor: ſi qua Filii & Alumni tui eſt tibi memoria, ſi quæ ſunt tibi pietatis viſcera, me multum id cupientem tua præſentia conſolari, &c.* (*d*) Or dov'è una conſimil lettera ſcritta a *S. Bruno*? dov'è che gli dica, che ſe ha memoria di chi un tempo gli fu diſcepolo, il venga a conſolar colla ſua preſenza, e ajutarlo col ſuo conſiglio?

Ma chi ha ſpirito e coraggio da ſpacciar tali argomenti, ſoggiunge, *Che il Patriarca* S. Bruno *ſtato foſſe con Urbano a Reggio e in Sicilia, non è coſa da dubitarne* (*e*). Oh quando ſia così, nè io, nè altri vorremo certamente paſſare per increduli ſenza ſcuſa. A nome di Dio dunque, chi è che di un fatto cotanto importante a queſta cauſa, ci mette in iſtato da non dubitarne? Eccone quì gli Autori, da' quali ci ſi aſſicura, che Urbano II. nel 1089. ſi portò in Sicilia, poichè da queſti biſogna cominciare, e ſono i due *Pagi* Zio e Nipote. *Urbanus II.* ſcrive il Zio ſugli Annali del *Ba-*

ro-

(a) *Annal. Benedict. Tom. V. lib. LXVII. num. LVI. preſſo il Manſ. Riſp. Apolog. pag.* 38.
(b) *Manſr. Riſpoſ. Apolog. pag.* 38.
(c) *Petrus Diacon. apud Baron. in Annal. Tom. XVII. ad an.* 1088. *n.* 1. *& in Chron. Caſſin. lib. IV. Cap. II.*
(d) *Epiſt. Urbani II. Hugon. Abat. Cluniac. apud Mabillon. Tom. V. Annal. lib.* 67. *nu.* 56. *ad an.* 1088.
(e) *Riſpoſ. Apologet. pag.* 57.

Digitized by Google

ronio all' anno 1089. *quem num. 2. hoc anno Concilium Romæ celebraſſe diximus, Terracina, hodiernæ Campaniæ Romanæ oppido, in Siciliam venit* teſte Malaterra *lib. IV. cap. XIII. eaque trajecta, Troinam ad Rogerium Comitem inviſendum acceſſit: qui ſoluta confeſtim obſidione Buteræ, Pontifici obviam occurrit* (a). Non accade traſcriver le parole del Nipote, perchè ſono le ſteſſe del Zio (b). Vi ha poi il *Maurolico*, che pur dice: *Anno* 1089. *menſe Aprilis, dum Rogerius Buteram obſidebat, Urbanus Pontifex Summus, in Siciliam veniſſe dicitur* (c). Vi ha il *Fazzello*, che pur anche ſcriſſe: *Anno deinde ſalutis* 1089. *Rogerius ad Buteræ expeditionem ſe compoſuit, ubi dum occupatur, Urbanus Romanus Pontifex . . . . Siciliam trajectus, Troynam ad eum inviſendum venit.* (d) Vi ha l'*Ughelli*, il quale dice che *Arnolfo* Arciveſcovo di Reggio *Urbanum ſecundum anno* 1089. *Rhegii hoſpitio excepit poſt celebratum Trojanum Concilium* (e).

Via dunque, come queſti Autori non ſono *teſtimonia vetuſtatis*, per farſi credere, ma avvalorano i lor detti col nome riſpettevole del *Malaterra*, di cui non ſi può dire, che non ſia *diſertum vetuſtatis teſtimonium*, ſe il *Malaterra* dice, quel che ſulla ſua autorevol fede hanno eſſi ſcritto; vuopo ſarà confeſſare, che il *Manfredi*, almen per metà, avrà ben provato il ſuo aſſunto, cioè a dire, che Urbano II. nel 1089. fu in Sicilia, ma non ne avrà poi affatto provata l'altra metà, che con lui foſſe andato anche *S. Bruno* in compagnia. Ma ſe ai *Pagi*, al *Maurolico*, al *Fazzello*, non troveraſſi uniforme il *Malaterra*, mancherà da' fondamenti per l'una e per l'altra parte il nuovo *Manfrediano* ſiſtema.

Parli dunque *Gaufrido Malaterra*, ed ei che ſcriveva di ordine del Conte, quel che vedeva, queſto punto decida: *Igitur Comes Rogerius omni Sicilia adverſus ſe fœdere compoſito ſedata, excepto quod Notenſes, quo uxor Benarvet cum filiis transfugerat, & Buterenſes adhuc pro poſſe incaſſum recalcitrabant, exercitu admoto, Buteram obſeſſum vadit*, anno Dominicæ Incarnationis milleſimo octogeſimo octavo, *inchoante Aprili . . . . . Sed dum machi-*

(d) *Anton. Pagi ad Annal. Baron. ad an.* 1089. *num. IX. pag.* 608. *Tom. XVII. preſſo il Manfredi ivi pag.* 55.
(c) *Fran. Pag. Breviar. Pontif. Roman. Sæcul. XI. in Pont. Urb. II. nu.* 10. *pag.* 596. *preſſo il Manfredi ibid.*
(f) *Franciſ. Maurol. Sicanic. Rer. lib.* 3. *preſſo il Manfredi ivi pag.* 56.
(a) *Thom. Fazel. de Reb. Sicul. decad.* 2. *lib. VII. preſſo il Manfr. pag.* 57.
(b) *Ughel. Ital. Sacr. IX. tit. Rheg. Archiep. n.* 17. *pag.* 435. *preſſo il Manfr. pag.* 59.

Digitized by Google

chinamentis ad caſtrum affligendum apparatis attentius inſudaret, Legatus Papæ Urbani cum literis ab ipſo ſigillatis adveniens nuntiat eundem Apoſtolicum virum Siciliam intraſſe, eique, ut apud Trainam ſibi locutum accedat, mandare; eum longo itinere fatigatum, a Terracina enim digrediens adveniebat, præ laſſitudine corporis & montoſis ſaltibus adhuc interpoſiti itineris progredi nolle. Comes vero quid potiſſimum ageret ſollicitus . . . . tandem vir prudens, conſilio accepto, agit, ut neque ſedem belli deſerat, neque Apoſtolico non occurrendo inobediens exiſtat. Exercitu nempe fidelibus ſuis prudentibus viris, & talibus negotiis peritis delegato, hoſtes infeſtare inſtruit, ipſe cum paucis ſe invitanti Apoſtolico obvius apud Trainam occurrit (a).

Dunque *diſerto vetuſtatis teſtimonio* abbiamo, che i due *Pagi*, il *Maurolico*, il *Fazzello*, l'*Ughelli* ſienſi ingannati nel metter nel 1089. queſto rimarchevole fatto, che il *Malaterra*, a cui ſi riferiſcono, e come teſtimonio di veduta unicamente potea ſapere il vero, il mette nel meſe di Aprile del 1088. Non così il *Mabillon*, o ſiano gli *Annaliſti Benedettini*, che a torto a favor del ſuo ſiſtema immaginario chiama il *Manfredi* in ajuto, per conteſtare l'incontro del Conte *Ruggiero* con *Urbano* nel 1089. che anzi per lo contrario il metton nel 1088. e ſoltanto entrano in dubbio, ſe la dedicazione del Moniſtero di Bantino foſſe ſucceduta dopo partito da Terracina per la Sicilia, ovvero al ritorno che di là fece (*b*).

Ma ſe ——————— *amphora cœpit*
Inſtitui, currente rota, cur urceus exit?

come ci entra *S. Bruno* in queſto viaggio fatto dal Papa in Sicilia, ſia nel 1088. o nel 1089., una volta che gli anzidetti Autori nulla ne dicono? Eccone di quelli, che il dicono. S'è così, biſognerà chinar la teſta, e credere. Il *Bonardi* Veſcovo di Gerace, il dice con una chiarezza tanto maraviglioſa e deciſiva, quanto ſe foſſe ſtato un Maeſtro di Cirimonie del Papa: *Cæterum cenſeo de adventu & electione Brunonis*, intende in Arciveſcovo di Reggio, *ſtatuenda, ipſum initio Pontificatus Urbani ex Cartuſia advocatum, atque cum ipſo Pontifice Regium & in Siciliam ad Rogerium adverſus Saracenos belligerantem perrexiſſe* (c). E in un altra ſua opera: *Cum Urbano Sanctus Bruno in*

(a) *Gaufr. Malater. lib. IV. num. XII. & XIII. pag. 234. in Bibl. Sicul. Caruſ. Tom. I.*
(b) *Mabillon. Annal. Benedict. Tom. V. lib. LVII. n. LVI. preſſo il Manfr. pag. 55.*
(c) *Vincent. Benar. de Rebus Rheg. lib. 9. cap. 2. preſſo il Manfr. ivi pag. 57.*

Digitized by Google

in Siciliam devenit, & ab eo in amicis habitus est (a). Si può meglio di quel che ha fatto il *Manfredi* dimostrare, che nel 1089. *S. Bruno* passò in Sicilia con Urbano II. e quivi col Conte *Ruggiero* contrasse quell' amicizia, donde poi nacquero que' tanti privilegj, onde di là a poco divenne potentissimo Barone delle Calabrie, una volta che colla sua somma diligenza ha saputo ritrovar poco men che la Casa dove fu albergato? Si può non credere, quando a tal segno si riducon le cose?

Ma chi si è questo *Bonardi*? io nol conosco in quanto ad Autor di tai libri: dimandiamone perciò a chi studiossi a ben conoscerlo, e a farlo agli altri anche conoscere, a un Patrizio di Reggio, ornamento un tempo del Foro Napoletano, e ora degnissimo Vescovo della Chiesa di Andria, il quale tra le poche cose, di cui ha regalato il Pubblico, in cui chiunque ama le grazie della pura Latina o Toscana favella in prosa, o in rima, altro non vi trova a ridire, se non che per esser poche, muovon la saliva, ma non saziano l'appetito, che appieno ce ne informerà colla dottissima lettera scritta nel 1756. al Padre *Paolo Pacciaudi* Procurator Generale in Roma della Religione Teatina, Uomo da tutti noi qui conosciuto di squisitissima letteratura fornito, nella quale gli dice: *Non dubitem tibi mittere lucubratiunculam, quam Musarum ingratiis, subcisivis horis conscripsi, ut* Johanni Angelo Spagnolio *municipi meo libros ab eodem compositos circa annum vulgaris æræ* 1618. de rebus Rheginis, *quos nunc* error *paucorum hominum, ne dicam* temeritas, Vincentio Bonardo *Locrensium Episcopo immerito adjudicat*. Quindi passa a narrare, come coll' occasione della Causa insorta tra i Cittadini della Serra, e i Padri Certosini di S. Stefano, *acriter de Jurisdictione decertaretur, ea occasione ad constabiliendam fidem diplomatum Comitis Rogerii Normanni, quibus Cartusianorum jura nitebantur, non levis oborta esset controversia, cui potissimum anno & mensi adsignandus esset, divi Brunonis ad Bruttiorum oram adventus. Pro Cartusianis Vincentius Quattromanus, Jurisconsultus Clarissimus forensem edidit dissertationem, in qua, ut quamplurium Auctorum testimonia, sic & meminit, verbaque refert cujusdam operis* de Rebus Reginis, *quod lucubratum existimat a* Vincentio Bonardo *Ordinis Prædicatorum, qui Romæ Sacri Palatii Apostolici Magistri munere functus, postmodum ad Locrensem Ecclesiam adsumtus est*. Soggiunge, come una tale testimonianza fosse sta-

(a) *Vincent. Bonar. in Amphit. Histor. lib. 17. cap. 1. presso il Manfr. pag. 57.*

Digitized by Google

ſtata da un Padre Certoſino, che aſſiſteva per la Cauſa, ſomminiſtrata a quell' illuſtre Avvocato morto non ha guari ne' più alti onori della Toga, le diligenze da lui fatte per indagare, ove o ſtampata, o manoſcritta una tale opera poteſſe trovare: che informatoſene finalmente dal medeſimo Certoſino, queſti gli avea detto trovarſi manoſcritta nel Convento de' PP. Domenicani di S. Domenico Soriano, che invano quivi fattene le ricerche, finalmente ſi era perſuaſo *ſi quod Mſs. ejuſmodi apud Surianenſes Dominicanos, aut alibi forte extaret, aliud non eſſe, niſi purum putumque exemplar operis* de Rebus Rheginis *luculenter ſcripti a cl. viro Johan. Angelo Spagnolio Rhegino Canonico, cujus authographum, poſt Auctoris funera, Rhegii in urbe cunctis adeo patuit, ut nemo unus ab illo exſcribendo, quandoque voluerit, prohiberetur*: e avendo ſucceſſivamente con invincibili argomenti dimoſtrato l' opera eſſer realmente dello *Spagnolo*, e da lui ſteſſo nell'Italiana favella recata, e non già del *Bonardi*, conchiude finalmente *præclarum hoc opus . . . Rhegii poſt annos 126. damna paſſum fuiſſe, quæ illi urbi truculenta intulit peſtilentia, & prius quam publicam videret lucem, lamentabili, heu, fuiſſe abſumptum incendio* (*a*).

Sicchè nè io, nè altri potendo mai vedere l' opera immaginaria al *Bonardi* attribuita, che mai non fu da lui meditata, non che data alle ſtampe, nè eſſendovi ſperanza di poterſi più vedere il Manoſcritto del vero ſuo Autore *Giovan Angelo Spagnolo* perduto colla peſte, che nel 1746. toccò *Reggio*, almeno ci gioverà riflettere che il noſtro *Manfredi*, ſapendo beniſſimo che *in ore duorum vel trium ſtat omne verbum*, e non potendo unirne neppur due, non che tre per ſoſtenere il nuovo ſuo ſiſtema, ingegnoſamente di un Autore, ne ha fatti due, onde ciò che traſcrive in Latino, il rifonde al *Bonardi*, che nulla mai ſcriſſe *de Rebus Reginis*, e ciò che ne traſcrive in Italiano, il dice tratto dalla *Storia delle memorabiliſſime coſe di Reggio* di *Giovan Angelo Spagnolo* (*b*).

Ma pur quando anche ne voleſſimo creder fedelmente da lui la teſtimonianza traſcritta, che altro potrà ricavarſene, ſe non che un Autor del 1618. ſiaſi il *Bonardi*, o lo *Spagnolo* aveſſe di ſuo capo piantata una Storia toccante il paſſaggio di *S. Bruno* nella Sicilia nel 1089. che ſi trova contraria alla vera ſtoria del viaggio fattovi da Papa Urbano II. nel 1088. che ſi ha da un Autor contemporaneo al Conte *Ruggiero*, e che di ſuo ordine la ſua ſtoria ſcrivea?

Ma

(a) *Franciſci Fervante nunc Epiſcop. Hadrien. Opuſcul. Neap. edit. an. 1756. a pag. 38. ad 49.*
(b) *Manfr. Riſpoſ. Apologet. pag. 57. & 64.*

Digitized by Google

Ma talun per avventura potrà dirmi, che io abbia tralaſciato per effetto di giuſto timore di farmi carico, che uno de' più inſigni Autori, di cui ſi pregi la Repubblica Letteraria, qual ſi è il non mai abbaſtanza lodato *Claudio Abate Fleury*, pur ha detto che *S. Bruno* fece nel 1089. il viaggio di Puglia con *Urbano II.* è veriſſimo [*a*]: ma qual teſtimonio, come per altro era uſo a fare, di ciò adduce? Niuno. Ed egli è da avvertire, che queſto dottiſſimo Scrittore, con quella ſincerità propia degli Uomini più grandi, dichiaroſſi diffidato di ſeguir con eſattezza la Cronologia nell' ammirabile Storia, che intraprendeva a ſcrivere, perchè com' ei dicea nello ſvoltar antiche Carte vi avea del travaglio e fatiche, a cui *la vie de Noè, n' y ſuffiroit pas . . . . Encore peut-on les ſouffrir dans des faits, dont il importe ſcavoir le tems : mais combien il y en a-t-il, qui ne ſont d'aucune conſequence?* (*b*) Quindi come al groſſo della Vita del Santo poco importava che la ſua moſſa per la Italia foſſe avvenuta nel 1089. o nel 1090. punto non badò a ricercar con eſattezza, quando realmente accadde, perchè l'ebbe per coſa di niuna conſeguenza, non prevedendo che, quando ſe ne aveſſe avuto a far uſo, per trasformare un Eremita in Barone, ſi era nel caſo da lui additato *dans das faits, dont il importe ſcavoir le tems*. Ei pur diſſe che *S. Nilo* era nativo di Roſſano Capitale della Calabria, (*c*) ma com' egli avea le mire non già alle antichità di Calabria, ma benvero alla ſantità di *Nilo*, che non diveniva nè più grande, nè più piccolo dall' eſſere, o non eſſere quella Città Capitale della Calabria, non andò a beccarſi il cervello a indagare, ſe realmente lo foſſe, o no: ma come non perchè ei lo ſcriſſe, noi diremo che lo era; così eſſendo ei tutto intento a far conoſcere al Mondo la ſantità del gran Patriarca de' Certoſini, e non già in andarlo ſeguendo paſſo paſſo nelle ſue moſſe, non perchè ei ſcriſſe che nel 1089. aveſſe accompagnato il Papa ne' viaggi della Puglia; come coſta che accompagnollo l'altro *Bruno* Veſcovo di Segni (*d*); dovremo ſulla ſola ſua autorità creder realmente che foſſe ſtato della partita. Si è in ſomma queſto viaggio di *S. Bruno* in Sicilia nel 1089. un ſogno tale, che l'ultimo dottiſſimo Avvocato della Certoſa, avendo nel principio della ſua *Difeſa de' Privilegj Normannici* promeſſo dimoſtrare, che foſſe in Roma venuto ſotto il ſommo Pontefi-

S ce

(a) *Fleury Hiſtoir. Eccleſ. Tom. XIII. an.* 1089. *pag.* 481. *Edit. de Bruxel.* 1721.
(b) *Id. Tom.* 1. *Prefac. au regiſtre* 2. *a t.* §. *Mais il eſt de la bonne foi &c.*
(c) *Fleury Hiſtoir. Eccleſiaſ. Tom. XII. Lib. LVII.* §. *V. pag.* 220. *ad* 221.
(d) *Concilior. Tom. VI. Par. II. Colum.* 1628. *&* 1642.

Digitized by Google

ce *Urbano II.* nel 1089. (*a*) affatto poi non parlonne nel decorſo dell' Opera, avendo ben ravviſato, che diſperata ne ſarebbe l' impreſa, del pari che prima di lui il *Canonico Zanotti* nella vita di *S. Bruno*, da lui ſcritta ad iſtanza de' Certoſini di Bologna, e tenuta da eſſi, come un Capo di Opera, non ſolamente degno della loro approvazione, ma benanche meritevole di eſſer da eſſi dedicata, come il fecero, all' illuminatiſſimo Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* riprovò come una opinione totalmente erronea, quella di chi prima del 1090. la venuta del Santo in Italia voleſſe ſituare (*b*). Diſſi ſcritta a iſtanza de' Certoſini di Bologna, contro l'opinione di chi crede, ch' egli ſcriveſſe a inſinuazione de' Certoſini di Calabria, facendovi entrare, Dio ſa come, i punti, di cui di quel tempo vigoroſamente ſi piativa nel Tribunale della Camera, come ſi era la Cauſa per le angarie ſu de' Vaſſalli di *Spatola*, e *Serra* [*c*], perchè facendovi di continuo uſo *delle particolari veritieri memorie di Calabria*, che ſotto la penna del Certoſino *Manfredi* potean ſembrar ſoſpette, ſotto quella di un Autor Foraſtiere riceveſſero luſtro, fede, e ſplendore, perchè

Major e longiquo reverentia ————

Ma o che l'aveſſe ſcritta a iſtanza di queſti, o di quelli Certoſini, pur il *Manfredi* pien d' invitto coraggio ſu di queſto punto l'abbandona con tutta l'approvazione data alla ſua Opera da' Certoſini di Bologna, e la dedicazione da eſſi fattane al Sommo Pontefice, e coll' autorità dell' *Ughelli* forma queſto altro Argomento, che non è punto miglior degli altri. *S. Bruno*, ei dice, fu nel 1090. eletto Arciveſcovo di Reggio; dunque egli era ſtato già in Calabria prima di quel tempo.

Ei ſi poſſon contare intorno alla di lui elezione di Arciveſcovo ſino a cinque diverſe opinioni: la prima è di coloro, che appoggiati alla fede del *Codice Remenſe*, la dicono per la Chieſa di *Rems* (*d*): la ſeconda fu del *Ferrari*, per quella di *Roven* riprovata dal Padre *Severo* Prior della noſtra Certoſa di *S. Martino*, come diſopra ſi è veduto (*e*), e ſeguitata ciò non oſtante in appreſſo da *Auberto Mireo*, dove fa *S. Bruno* Maeſtro di *Gregorio II.* ſtraniſſimo Anacroniſmo, ſe non ſi ri-

(a) *Diſeſa de' privileg. Norman. pag.* 11.
(b) *Zanotti Vita di S. Bruno pag. capo XV. pag.* 78. *ad* 79.
(c) *Id. ibid. pag.* 135.
(d) *Vide Epiſt. Domni Sever. ad Sirmon. Colum.* 483. *Tom. IV. ejus Oper.*
(e) *Idem ibid.*

Digitized by Google

rifonda ad error di ſtampa (*a*), la terza del *Surio*, e di altri, che gli ſon venuti appreſſo, che la mettono per la Chieſa di *Reggio* (*b*): la quarta di alcuni più recenti Scrittori, che a maggior gloria e onor del Santo ce la voglion far credere per la Chieſa di *Reggio* nell' anno 1090. e per quella di *Rems* nel 1096. preſſo il *Morozio* (*c*): la quinta di alcuni altri, che la pongon prima per quella di *Rems*, e indi per quella di *Reggio*, come l'aſſentano i due Bolognesi Scrittori della Vita del Santo, il *Conte Carlo Antonio Manzini*, (*d*) e il Reverendiſſimo Canonico della Baſilica di S. Petronio *Ercole Maria Zanotti* (*e*).

Il nobile oggetto però delle Poeſie del Padre *Deti*, intendo *Camillo Tutini*, colla cui autorità ſi vuol che *S. Bruno* anche prima del 1090. aveſſe toccate le Calabrie, ſu di queſto punto non vien dal *Manfredi* nominato, e con ſommo giudizio ſecondo il ſuo coſtume: imperocchè come queſti prima di menarlo in Calabria nel 1091. vuole che rinunziaſſe alla dignità Arciveſcovile, era il nominarlo, un volerſi fare ſmentire volontariamente da uno de' più favoriti amici del ſuo Ordine. A ogni modo quel ch' ei non ha fatto, vuopo è che il faccia io, e cominciando dal *Saggio*, ch'egli ſtampò della meditata Storia Certoſina, vi leggo: *Anno* 1091. *Abſolutis a Pontifice Conciliis, multis precibus ab eodem, Bruno facultatem ad ſuam Eremum redeundi impetravit. Ante diſceſſum vero in Regienſem Epiſcopum, vel ut aliis placet in Archiepiſcopum, ſive Rhemenſem, ſive Rothomagenſem eligitur, verum ipſe aſſenſum præbere noluit: adjunctis deinde aliquot viris . . . . in Calabriam tendit . . . Barium deflectit . . . . poſtea Baſilicam Michaelis Archangeli in Gargani Montis vertice veneratur, ibique Cæleſti lumine afflatus, quot ab illo in Calabriæ finibus Eremi collocandæ eſſent, divinitus edocetur* [*f*].

Non ſi è queſta una bella pruova del *Dottiſſimo Antiquario* da valerſene contro a chi preteſe portarlo prima del 1090. in Calabria, e quivi in quell' anno fargli rinunziare l' Arciveſcovato di Reggio, quando egli ſteſſo nulla volle diterminare per quale delle

(a) *Auber. Mir. Origin. Monaſtic. lib. II. Cap. XXXIV. pag.* 202. *edit. Col. Agrip. an.* 1620.
(b) *Surius in vita S. Brun. Tom. V. cap. XVII.*
(c) *Veggaſi il Morozio in Theat. Chronol. Sac. Cartuſ. Ordin. par.* 3. *n.* 1. *preſſo il Manfredi Riſpoſ. Apolog. pag.* 63.
(d) *Manzini Vita di S. Brunone cap. XXI. pag.* 210. *&* 212.
(e) *Zanotti Vita di S. Brunone Capo* 18. *pag.* 91. *ad* 92.
(f) *Tutin. Proſpect. Hiſtor. Cartuſ. pag.* 5. *ad an.* 1091.

Digitized by Google

tre Chieſe foſſe ſtata la di lui rinunzia? A ogni modo però nell' Opera grande tuttavia manoſcritta ci aſſicura, che dopo aver fatte uſare *diligenze eſquiſite* nella *Chieſa di Reggio*, non vi ſi era trovata memoria veruna, per diterminarſi per quella Chieſa, onde paſſa ad addurre una ragione d' inveriſimilitudine, molto onorevole e glorioſa per la memoria del Santo Patriarca, in eſcluſione di quella di Reggio, e a favor di quella di *Rems* in queſte parole: *Probabile eſſendo, per eſſer egli ſtato non ſolo Canonico, ma Propoſito cinque anni di quella Chieſa, e ſtimato e tenuto in grande opinione non ſolo da Clerici di Remis, ma da tutte le Chieſe della Francia per le ſue lettere e ſantità, come racconta* Guiberto Abate di Novigento: *e ſi rende certo, perchè il Santo non volle altrimente ritornare in Francia, ma in lontani Paeſi non conoſciuto volle andare: poichè ſe da quei di Reggio foſſe ſtato eletto, ſenza nulla difficoltà non ſi ſarebbe trasferito in quella Provincia, eſſendo il Santo diſprezzatore delle Terrene grandezze* (a). Egli è certo che per la Chieſa di *Rems* par che ſtia la più antica tradizione dell'Ordine *Certoſino*, come ſi può vedere preſſo il *Dorlando* morto tra eſſi nell'anno 1507. (b): e verrebbe ſoſtenuta dal *Codice Remenſe*, ſe non ce ne metteſſe in dubbio la Copia ſtampatane dal *Labbè*, leggendoviſi *Regienſis, & non Remenſis*, ſe pur non vogliaſi credere che, in pubblicandola, avvertito de' dubbj ſu di ciò promoſſi dal Padre *Severo*, e aumentati dal *Sirmondi*, per l'una e per l'altra; aveſſe ſcelta come più veriſimile l' elezione di *S. Bruno* in Arciveſcovo di Reggio, e perciò corretto il *Codice Remenſe*. Nè il così penſare ſarebbe per avventura un penſar temerario, qualora ſi rifletta che nella raccolta, di cui compoſe la ſua Biblioteca, così dichiara il modo tenuto in darla alla luce: *Chronica itaque varia, antiqua, nova, primæ, mediæ, poſtremæque ætatis, Vitas Sanctorum, Sanctarumque, virorum illuſtrium elogia, geſta Pontificum, Abbatum Catalogos, Necrologiorum excerpta, ſimiliaque ad illuſtrandam præcedentium ſæculorum hiſtoriam, monumenta qua mea, qua amicorum ſolerti diligentia undequaque conquiſivi, deſcripſi, pleraque propria ipſe manu emendavi, recenſui, interpunxi, &c.* (c) A ogni modo come la difficoltà propoſta dal Padre *Severo* al *Sirmondi* nacque dall' aver creduto, che *S. Bruno* foſſe ſtato eletto Arciveſcovo dopo il 1095. nel qual tempo la Chieſa di Rems non va-

(a) *Tutin. Stor. Mſs. della S. Relig. Cart. pag. 21. a t.*
(b) *Theodor. Petr. in Biblioth. Carthuſ. pag. 252.*
(c) *Labbè Biblioth. nova Manuſcrip. in Præfat. Tom. I.*

Digitized by Google

vacava, e il *Sirmondi* assicurollo che nel 1096. vi era stato eletto *Manasse* II. (a) non per questo si può con certezza conchiudere che non vi avesse potuto esser eletto *S. Bruno*, soltanto che si rifletta alla più pura disciplina della Chiesa, e alla Storia particolare di quella di *Rems*.

La disciplina Canonica c' insegna per bocca di un Santo Vescovo e Martire, che *Episcopus deligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissime novit, & uniuscujusque actum de ejus conversatione prospexit* (b): e un Sommo Pontefice: *Alter in alterius Provincia nihil præsumat, nec emeritis in suis Ecclesiis Clericis peregrini & extranei, & qui ante ignorati sint, ad exclusionem eorum, qui bene de suorum civium merentur testimonio, præponantur* (c). Or come *S. Bruno* era di que' tempi affatto forastiere sconosciuto in *Reggio*, e all' incontro disopra si è fatto vedere, quanto e qual merito, quanta e quale riputazione si avesse acquistata nella *Chiesa Remense* liberandola dal Simoniaco *Manasse*, a costo dell' ecclesiastiche dignità che vi possedeva, e degli emolumenti, che vi andavan congiunti: *Fama est*, dice la Gallia Cristiana, *Manasse exauctorato, Brunonem, quem ille beneficiis spoliaverat, a multis expetitum, quod doctrina, morumque gravitate in Ecclesia Remensi pridem enituisset* (d). La cosa invero non potè riuscir allora, perchè *Elinando* a forza di doni e amicizie, e più anche col favor della Corte di Francia l'ottenne: ma essendo stato costretto a dismetterssene nel 1083. dopo molte brighe vi entrò *Rainaldo*, il quale morì a' 21. Gennaro del 1096. e di là ad un mese e giorni fuvi sorrogato *Manasse* II. prima discepolo indi compagno di *S. Bruno* contro *Manasse* I. (e) onde ben si potrebbe dire che *S. Bruno* potè esser *eo tempore postulatus* per quella Chiesa per opera del Papa, ch' allora era in Francia.

Or tra tante e sì svariate opinioni, chi sarà per credere all' immaginaria opera del *Bonardi*, o alla vera di *Giovannangiolo Spagnolo*, o all'*Ughelli*, che francamente senz' addurne veruna pruova il dicono eletto Arcivescovo di *Reggio* nel 1090? Ma come di essi si è det-

10

(a) *Domn. Sever. Epist. ad Sirmon. colum.* 482. *& Sirmon. ad Patr. Sever. Col.* 485. *Tom. IV. Oper. Sirmon.*
(b) *Divus Cyprian. ad Fratr. Hispan. pag.* 289. *edit. Fellii. Oxon.* 1700.
(c) *Cœlestin. Pontifex Epist. II. ad Epis. Narbon. n. IV. (Tom. II. Concil.) apud Bingam. Origin. Ecclesias. lib. II. cap. X. §. II. Tom. I. pag.* 147.
(d) *Gallia Cristian. Tom. IX. colum.* 75.
(e) *Gallia Christiana Ibid.*

Digitized by Google

to abbastanza, facciam giustizia all'*Ughelli* in quanto al bene, e in quanto al male. Parla da uom di giudizio, quando della nomina di *S.Bruno* in Arcivescovo di *Reggio* nel 1090. per morte di *Arnulfo* dice: *Clericorum Senatus . . . . . delegisse fertur . . . . . eam dignitatem humiliter respuisse scribunt*: per farci così comprendere che non dovessimo volerne più di lui, che tali cose scrivea sulle opinioni e dicerie del Volgo, non potendo produrre Autor di credito, che ne parlasse. Ma quando poi dice che *Arnulfo* alloggiò nel 1089. il Papa in *Reggio* di ritorno dalla Sicilia, si fa scorger per quello, che presso gl'Intendenti è stato riputato, Uomo di gran fatica, ma non di gran giudizio (*a*): imperocchè lasciando da parte, che il dice colà arrivato dalla Sicilia *post celebratum Trojanum Concilium*, che non già nel 1089. ma sibbene nel 1093. fu tenuto, errore rilevato anche dal *Manfredi* (*b*), egli stesso, che il mette eletto nel 1081. e morto nel 1090. adduce una carta di donazione fatta dal Duca Ruggiero alla Chiesa diPalermo nel 1086. che si trova presso il *Pirri*, in cui vi si soscrisse da Arcivescovo di *Reggio* W. (*c*) onde per necessità doveva *Arnulfo* esser già morto prima del 1086. e in conseguenza non poteva esser vivo nel 1090.. per dar luogo a *S.Bruno*.

Se dunque tra tanti recentissimi Scrittori vi è tanta discordia circa il tempo, e la Chiesa, di cui si vuol eletto Arcivescovo *S.Bruno*, non potendo creder più a uno che a un altro, essendo tutti lontani poco men che sei secoli dal tempo, in cui tal cosa avenne, e avvendo scritto da'testimonj del secolo delle contese, dovremmo certamente ricorrere a qualche Autor contemporaneo, che ce ne facesse con sicurezza qualche cosa sapere, e tra questi non avendone noi niuno di maggiore riputazione, niuno più lontano dal secolo delle contese, niuno più vicino al secolo della verità, nè più al Santo contemporaneo di *Guiberto* da *Nongent*, e questi dicendoci che la di lui rinunzia fu di Vescovato [*d*], e non già di Arcivescovato, tanto ci dee bastare almen per ora, a escludere sull' autorevol sua testimonianza, quanto da moderni si è detto della di lui elezione in Arcivescovo sia di *Roven*, sia di *Rems*, sia di *Reggio*: e che perciò vanissimo argomento sia quel che si deduce dalla mal co-

no-

(a) *Vide Murat. Antiquit. Med. Ævi Tom. III. Dissertat. XXXIV. col.* 10.
(b) *Manfr. Risposs. Apolog. pag.* 54.
(c) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.IX. de Rhegin. Archiep. a num. XVI. ad XVIII. Col.* 324. *edit. Ven.*
(d) *Guiber. de Novigen. lib.* 1. *de vita sua.*

Digitized by Google

noſciuta ſerie degli Arciveſcovi di *Reggio*, per farvi capitare nel 1089. *Urbano II.* a farvi conoſcer *S.Bruno*.

Sentiam ora di che peſo ſieno due pruove di fatto, che dal *Manfredi* ſi adducono, per dimoſtrare che già prima del 1095. e ſin dal 1090. era *S. Bruno* in Calabria, e che di là, divenuto, mercè la ſua ritirata, come un Conſiglier ſempre ſulle poſte, ſi portaſſe a conſigliare il Papa, quando a se il chiamava, per averlo vicino ne' biſogni della Chieſa, come fece nell'anno 1091. Ei ricava la prima dal ſuo *Suriano*, ma non ſo ſe realmente ſe la inghiottiſſe, accorto e ſaputo com' egli era, del pari che la diede a inghiottire agli altri: *Urbano extra urbem poſito, Guibertus Romæ recipitur. Henricus Rex Mantuam capit. Contra Urbanus Generalem Synodum Salerni colligit, & ſententiam Anathematis adverſus Guibertum ſchiſmaticum confirmat habens in comitatu ſuo Sanctum Brunonem* (a). Per poco ſi ſappia la Storia di quel tempo, ſi vede come quel buon Certoſino in così poche parole aveſſe preſi due gravi errori. Il primo perchè l'Antipapa *Guiberto* fu da Urbano ſcomunicato la prima volta nell' anno 1089. nel Concilio tenuto in Roma, e la ſeconda nell' altro tenuto in Benevento nel 1091. (b) Ma così nel 1091. che in tutto il corſo del ſuo Pontificato non tenne mai Concilj in Salerno (c). Il ſecondo, perchè è vero che *Urbano II.* fu in Salerno non già nel 1091. ma ſibbene nel 1092. quando avvenne la celebre conſecrazione del Moniſtero e Chieſa della Cava, e ſeco vi fu un *Bruno, inſigniſſimus & ſplendiſſimus Eccleſiæ Doctor* (d); ma il *Suriani* ingannoſſi in prendendo per compagno di quel Pontefice in Salerno *S. Bruno* Patriarca del ſuo Ordine Certoſino, in vece di *S. Bruno* Veſcovo di Segni dell'Ordine Benedettino: e baſtava gettar un occhiata, ſe non altro, ſul *Baronio*, per accorgerſene (e), e non moltiplicar così coll' error ſuo, l'altro preſo poco tempo prima da *Teodoro Petrejo*, che attribuì a *S.Bruno* Certoſino, le Opere del medeſimo *S.Bruno* Benedettino (f), tuttochè per diſingannarſene, le avrebbe potuto

(a) *Georg. Surian. in Chronotaxi ad Vitam S. Brunon. ad an.* 1091. *pag.* 99. *preſſo il Manfred. Riſpoſta Apologet. pag.* 88.
(b) *Concil. Tom.VI. Par.II. Collect. Harduin. colum.* 1683. *ad an.* 1089. *& colum.*1095. *ad an.* 1091.
(c) *Art. de verif. les dates pag.* 312. *ad* 313.
(d) *Petr. Diacon. de Viris Illuſtrib. Caſinenſ. cap. XXXIV.*
(e) *Baron. Annal. Tom. XVII. ad an.* 1092. *num. XVI. pag.* 635. *& Concil. Tom. VI. Par. II. Collect. Hard. Col.* 1638. *ad* 1692.
(f) *Theodor. Petrei Biblioth. Cartuſ. pag.*32.

Digitized by Google

to leggere in *Pietro Diacono* una per una descritte (*a*), come al vero suo Autore si veggon ristituite dal Padre *D.Mauro Marchese Cassinese* nell' edizione, che ne fece in Vineggia nell' anno 1651. cosa benanche avvertita da *Teofilo Renaldi*, grande Amico de' Certosini (*b*). Sicchè questa prima pruova dell'officio di Consultor Pontificio per le poste conferito a *S. Bruno*, dà piuttosto motivo da compatir gli abbagli presi da chi immaginossela, che pena alcuna a confutarla.

Più felice non è la seconda, che il *Manfredi* ritrae da un Breve scritto da Urbano II. nel 1097. a *Lanuino*, ordinandogli che lo andasse a trovare in Salerno, per avvalersi della sua prudenza, di cui aveva avuti buoni riscontri dal Conte *Ruggiero*, imponendogli tratanto che in suo nome salutasse *Reverendum Magistrum Brunonem* (*c*). Due cose fan dubitar della sua verità, la prima che Urbano fu in Salerno nel 1098. e non già nel 1097. la seconda il Cirimoniale, con cui gli scrisse dandogli del *Confratri nostro*: perchè da Innocenzo III. a scerner le vere dalle false Pontificie Carte, ci si descrive così lo stile della Corte Romana: *Scire debes, Sedem Apostolicam in suis literis consuetudinem hanc tenere, ut Universos Patriarchas, Archiepiscopos, & Episcopos*, Fratres, *cæteros autem, sive Reges sint, sive Principes, vel alios homines cujuscunque ordinis*, Filios *in nostris literis appellamus* (*d*). E a contestar questo stile si può legger presso lo stesso *Manfredi* altra Carta del medesimo Pontefice nella quale da *Figlio*, e non già da *Confrate* lo tratta (*e*), e fuor de' casi di qualche Abate Mitrato, che non lo era sicuramente *Lanuino*, non si troverrà praticato il contrario. Comechè però vero si voglia credere, potrà ben dedursene, che nel 1097. *S.Bruno* fosse in Calabria, ma non già che vi si fosse ritirato fin dal 1090. e molto meno che di là poi andasse dal Papa a consigliarlo ne' gravi bisogni della Chiesa.

Ma per ritornar, donde son partito all' Epoca della sua chiamata a Roma, potrei coll' autorità degli *Annalisti Benedettini* situarla al più presto nel 1090. o nel 1091. poichè essi ne parlano di una maniera

(a) *Petr. Diacon. de vir. illustr. Casin. cap. XXXIV. & ibi adnot. per Johan. Baptis. Mari in Biblioth. Eccles. Fabric. pag.* 185. *ad* 186.

(b) *Rainald. de Bonis ac Mal. Libr. Partit.* 1. *Erotem. X. pag.* 133. *in fin. &* 138. *nu.* 217. *edit. Lugdun. an* 1653.

(c) *Si legge presso il Manfr. Risposs. Apologet. pag.* 87.

(d) *Cap.* quam gravi tit. de falsar. *in sexto: & apud Baluzium in collect. Epist. Innocen. III. Epis.* 573. *ad Antibarens. Archiepis. Tom. I. pag.* 573. *edit.*

(e) *Manfr. Risp. Apolog. pag.* 75.

Digitized by Google

niera un po vacillante, mentre al principio dell' anno 1090. dicono, che *Annus ſupra milleſimum nonageſimus, aut certè proxime ſubſequens . . . protulit Sanctum Bernardum, &c.* (a) parole che ſi tralaſciano dal *Manfredi*, e ſe ne adducono le ſeguenti: *Eodem tempore, quo natus eſt Bernardus, Bruno Cartuſiæ Majoris primus inſtitutor ab Urbano II. . . . . Romam evocatur* (b). Ma s'ei parla così il *Mabillon* morto, quando però era vivo, tanto fu lontano dal mettere in dubbio il tempo preciſo della naſcita di *S. Bernardo*, che anzi nella ſeconda edizione che nella età più matura fece delle Opere di quel Santo ci laſciò ſcritto: *Anno Chriſti* 1091. *Urbani Papæ* II. 4. *natus eſt Bernardus* (c). A ogni modo ſia il *Mabillon* vivo, ſieno gli *Annaliſti* ſuoi continuatori, che così ſpeſſo chiama a favor ſuo il *Manfredi*, de' quali monca non pertanto porta la teſtimonianza; in ogni caſo gli ſon contrarj circa la chiamata di *S. Bruno* in Roma prima del 1090. . Affinchè però meglio ſempre ſi conoſca la verità, che ho dal canto mio, mi reſta ſu di queſto punto un' altra coſa ancor da fare, e ſi è che ſi confeſſi dal *Manfredi* colle medeſime ſue parole, e colle Scritture de' migliori amici del ſuo Ordine, che *S. Bruno* prima del 1090. non fu dalla Francia chiamato.

Non credo che ſi poſſa uſare maggior deferenza e riſpetto nelle conteſe Letterarie, o Forenſi ad un Contraddittore, quanto ammettergli per vere, per ſode, per incontraſtabili, quelle delle ſue Scritture, che poſſon fare e fanno il principal fondamento della ſua intenzione. Non vi ſarà perciò Certoſino, nè ſavio e giudizioſo Avvocato della lor Cauſa, che meco non confeſſerà, che ammettendoſi da me per ſincera, e per non adulterata la Cronaca di *Sigiberto Gemblacenſe*, per vero altresì il Codice dell' *Anonimo Remenſe*, e ſin anche la Carta del *Colombi*, verrei ad oppormi i documenti, che ſi ſono creduti i migliori, i più efficaci, i più valevoli, a fiſſar l'Epoche delle moſſe di *S. Bruno* nella conteſa nata tra il *Baronio*, e i più dotti Autori, che ſonoſi allontanati dal ſuo ſentimento, ſe pur merita nome di vera Letteraria conteſa, un punto di Storia alla sfuggita da eſſi toccato, e non mai a fondo eſaminato. Ciò non oſtante voglio per un momento docilmente farmi tirare, ove il

(a) *Annal. Benedictin. Tom. V. ad an.* 1090. *num. XCI. pag.* 250.
(b) *Manfr. Riſpoſ. Apologet. pag.* 36. *in fin.*
(c) *Chronolog. Bernardin. inter Opera divi Bernar. collecta a Mabillon. Tom. I. poſt. columm.* 1574. *Pariſin. Edit. ſecun. an.* 1680.

Digitized by Google

Manfredi mi vuole, affinchè si scuopra l'artifizio, con cui saltellando di quà e di là, ha cercato sorprendere i suoi Lettori.

Ei dunque ben conoscendo che a sostener l'Epoca del 1084. non insufficiente l'autorità degli Scrittori del suo Ordine dal 1500. in quà, rivolto al suo Contraddittore dice: *Ma perchè voi siete caparbio e date nel duro; passiamo agli Autori Stranieri*. Tra questi annovera fra' primi la Cronaca di *Sigiberto*: (a) che come si è detto, mette la ritirata del Santo in *Granoble* nell'anno 1084. e successivamente trascrivendo dal Codice *Remense* (b) le seguenti parole: *Relicto Sæculo Eremum Cartusiæ fundavit* & rexit sex annis. *Qui cogente Papa Urbano, cujus quondam Præceptor fuerat, Romam profectus est*. (d) *In Calabriam secessit . . . ibique defunctus, humatus est undecimo plus minus anno post egressum Cartusiæ*, adduce l'argomento, che sul medesimo Codice con queste parole dagli *Annalisti Benedettini* si trova fatto: *Bruno decessisse perhibetur undecimo plus minus anno post egressum e Cartusia*, quam sex annis rexit. *Itaque septimo decimo a primo in eam ingressu decessit, & quidem anno* 1101. *ut omnes consentiunt: quo ex numero si annos septemdecim subduxeris, restabit annus* 1084. *qui primus annus erit ejus in Cartusiam ingressus* (e). Or ecco come chiosandolo contro al suo Contraddittore si rivolge: *Non occorre addurvi altri Autori, perchè il morto è sulla bara. Essendo dunque manifesto che* S. Bruno *rese lo spirito al Signore nell' anno* 1101. dopo sei anni, *ch' egli governò la Certosa di Francia, e* dopo altri undici, *da che partisse da quel deserto, nè seguita di necessità, ch'egli morì dopo anni diciasette dal suo primo ingresso nella rammentata Certosa. Se dunque dagli anni* 1101. *i riferiti diciasette se ne sottraggano, non vedete ad evidenza, Messere, che restano gli anni* 1084. *in cui la fondazione dell'Ordine Certosino, viene infallibilmente a concorrere?* (f) e da' medesimi *Annalisti* illuminato, aspramente il *Baronio* riprende, che ammettendo per vera la morte del Santo nel 1101. non avesse saputo tanto di Abbaco da conoscere, che quindi evidentemente l'anno 1084. per la fondazione della Certosa si ricavasse (g).

Non

(a) *Manfr. Risposta Apologetico crit. pag.* 17.
(b) *Id. ibid. pag.* 21. *ad* 23.
(c) *Id. ibid.* 22. *ad* 23.
(d) *Id. ibid. pag.* 39.
(e) *Tom. V. Annal. Benedict. lib. LXVI. Sub num. LXIV. presso il Manfr. pag.* 24.
(f) *Manfr. Risposta Apolog. pag.* 23.
(g) *Id. ibid. pag.* 24.

Digitized by Google

Non vi ha dubbio che il di lui Contraddittore non potea non dichiararsi vinto e abbattuto a un argomento così ben fondato, come per tale mi dichiaro anche io: basta intendere la seconda delle prime quattro operazioni dell'Arimmetica, per non avervi che rispondere. Ma come chi sa la seconda non può ignorar la prima, essendo la prima, pruova della seconda, e la seconda, pruova della prima, poichè da lui col Codice *Remense* ci s' insegna, che *si da nel bue* a non vedervi, quel ch' ei vi vide, parmi che quello argomento ch' ei fondò felicemente colla sottrazione, con uguale felicità si possa contro di lui per via di addizione, in questo modo rivolgere. *Essendo manifesto, che la fondazione dell' Ordine Certosino infallibilmente cadde a'* 24. *Giugno del* 1084. *se agli annidomini* 1084. *aggiungerete i sei anni, che governò la Certosa di Francia, in quale anno ci troverremo? Non occorre addurre altri Autori, o altre pruove, perchè il morto è sulla bara: Non vedete a evidenza, mio Reverendo Padre, che a'* 24. *Giugno del* 1090. *la chiamata di* S.Bruno *a Roma viene infallibilmente a concorrere?* Non vi è omicciattolo o donnicciuola, che non sappia formare questo agevolissimo calcolo, e che possa non conoscerne l' evidenza infallibile. Dunque colle stesse sue Scritture, e colle stesse sue parole, vuopo è che confessi questa verità che prima del 1090. non era partito da *Grenoble*, e se non era ancor di là partito, dunque è tutto un mero sogno il sistema da lui immaginato di farnelo partire nel 1088. per portarlo in Calabria fin dal 1089. e buggiarde sono *le particolari veritiere notizie di Calabria*, che colà fin dal 1090. il mettono a riceversi donazioni dal Conte *Ruggiero*.

Ciò bene inteso, come ognun vede, che gli anzidetti calcoli, co'quali tanto bizzarramente insulta il suo Contraddittore, si fondano e sulla ipotesi che sia vera la Cronaca di *Sigiberto*, che mette fondata la gran Certosa nel 1084. e che sia vero che il Santo morisse a 6. Ottobre del 1101. così ravvisa che poste per vere queste due Epoche, si può soltanto intender l'*Anonimo Remense*, che nulla spiega di netto nè per l'anno 1084. per la ritirata del Santo in *Grenoble*, nè per l'anno 1101. per la sua morte. Ma egli è poi vero, che la morte del Santo avvenne nel 1101? e chi può dubitarne, se gli *Annalisti Benedettini* l' ebbero pertanto certo, che stimaron cosa inutile l'additarne menoma pruova, talmentechè con tutta si-

curezza ci fan sapere che in ciò *omnes consentiunt*? (a) Tanto vero che il *Manfredi* volendo, se non m'inganno, [illegible] quel Triplice risorgimento del Dottor Sorbonico, tanto [illegible], ha voluto co' suoi calcoli mostrarlo vero in *S.Bruno*, facendolo morir certamente tre volte, la prima nel 1099. se partì da *Granoble* nel 1088. la seconda nel 1100. se partinne nel 1089. la terza nel 1101. se partinne nel 1090. contuttocciò quando fu a questa terza volta, per non farlo più risuscitare, saviamente coll' autorità del Codice *Remense*, del *Surio*, e di *Pietro Sutore* conchiude: *Non occorre addurvi altra pruova a questo proposito, perchè il morto è sulla bara?* (b) e pur ei dovè *S.Bruno* risuscitar nel 1101. per dover l'ultima fiata morire nel 1102.! Non innarchi di grazia chi legge troppo presto le ciglia, quasi che io vada spacciando paradossi: con un poco di pazienza vedrà che nel 1101. il *morto non era sulla bara*: nè punto pretendo che a me, ma domando soltanto che agli Amici de' Certosini, e alle lor Carte si creda.

Ecco quel che il *Tutini* nel suo *Saggio* della Storia Certosina una volta ne dice: *Anno* MCII. *Hoc anno naturæ debitum a Brunone persolvitur* (c): e un altra: *Anno* MCII. *Hoc anno Beatus Bruno vitam cum morte, immo mortem cum vita commutavit, & in Domino obdormivit* (d): ma nella Storia Manoscritta andò più oltre, e scrisse, che *Rese l'anima a Dio a' 6. di Ottobre MCII. ond' errano coloro, che dicono che il Santo morisse nel MCI.* (e) Dirà peravventura taluno, che il *Tutini* è un *dottissimo Antiquario*, quando dice cose, che servano a sostenere, ma non quando ne dice di quelle, che possano opporsi alle grandezze Certosine di Calabria, e perciò se nel primo caso merita esser creduto sulla sua parola, nel secondo o ci ha da pagare con buone autorità, o se gli ha da dinegare ogni fede, per Certosinissimo che avesse il cuore? Egli è da credere che avesse preveduta questa difficoltà, e perciò facendola da buon galantuomo, lontano dall'ambizione di volerne esser creduto sulla sua parola, avvalorò i suoi detti con documenti di tanto peso, quanto son due Pontificie Bolle di Pasquale II. La prima di esse leggesi diretta *Dilectis in Christo filiis Brunoni & Lanuino & eorum fratribus*: ed è segnata: *Datum per manus Johannis S. R. E. Diaconi Cardinalis VI.* Ka-

(a) *Annal. Benedict. Tom. V. Lib. LXVI. num. LXIV. presso il Manfr. pag.* 24.
(b) *Manfr. Risp. Apologet. pag.* 23.
(c) *Tutin. Prospect. Histor. Ordin. Cartus. pag.* 14. *ad an. MCCII.*
(d) *Id. ibid. Breve Chronicon. pag.* 187.
(e) *Idem Stor. Manos. della Sac. Relig. Cartus. fol.*29. *a t.*

Digitized by Google

Kalen. Auguſti . Indiction. IX. Incarnationis Dominicæ MCII. (a): Dunque *S. Bruno* ſino a' 27. Luglio 1102. non era ancora in ſu la bara . La ſeconda va pur ſegnata : *Datum Romæ V. Kalendas Decembris an. MCII.* e va diretta a *Lanuino* , con cui ſi rallegra di eſſere ſtato eletto ſucceſſore al morto *S. Bruno* , e gl' incarica ad imitarlo (b) . Dal buon *Manfredi* ſi è queſta ſeconda Lettera ad altro propoſito per intero traſcritta , a ogni modo con un poco di fede Greca , di cui non rade volte ha fatto uſo nella ſua Apologia , ne ha ſoltanto reciſe le ultime poche parole , *Anno MCII.* (c) perchè gli guaſtavano i ſuoi calcoli , e le ſue idee di farlo veder morto in ſu la bara nel 1101. e perchè non vi foſſe modo da coglierlo in fallo , comechè uſo foſſe ad allegar i fonti , donde le ſue pruove ritrae , quivi , credo ſenza malizia , e forſe perchè mancò l'inghioſtro alla penna , laſciò di rimetterci al ſuo dilett*o Tutini* .

Quì però non finiſcon le pruove , che adduce a dimoſtrare ch' *errano coloro* che dicono , che il Santo morì nel 1101. imperocchè ne produce ancor delle altre di ugual valore . Come fin dall' VIII. Secolo ſi era introdotto il bel coſtume di Spirituale Fratellanza tra gli Ordini Religioſi , che conſiſteva nel comunicarſi ſcambievolmente l'aviſo di coloro che morivano , per ajutarne le anime co' reſpettivi loro ſuffragj ; (d) così alla morte di *S. Bruno* i ſuoi diſcepoli ne diedero con lettera Circolare l'aviſo a quaſi tutte le Chieſe dell' Europa , e il tenore di eſſa dal *Tutini* ſi rapporta per intero , a riſerva della profeſſione di Fede , colla quale reſe l'anima ſanta e glorioſa a Dio , ch' ei ſoltanto accenna , ma ſi può leggere preſſo altri Scrittori (e) , e le riſpoſte che ne riceverono , in buona parte ſi trovano preſſo il *Surio* , e più copioſamente preſſo il medeſimo *Tutini* , annoverandone fin a 164. venute dalle Chieſe d'Italia , Francia , Spagna , Germania , Fiandra , Inghilterra , e fin anche da luoghi di Terra Santa (f) .

Tra tante riſpoſte , che ſe n' ebbero , vi fu quella , che così il *Tutini* [g] , che gli *Annaliſti Benedettini* rapportano , di ſomma gloria alla memoria del

(a) *Tutin. ibid.*
(b) *Tutin. Stor. Manoſcr. &c. pag. 77. a t.*
(c) *Manfr. Riſpoſ. Apologet. pag. 87. in fin.*
(d) *Vide late apud Mabillon. Veter. Analect. pag. 160. Edit. Pariſin. an. 1723.*
(e) *Id. ibid. pag. 447.*
(f) *Tutin. Stor. Mſs. a pag. 38. uſque ad 57.*
(g) *Id. ibid. pag. 40. in fin.*

Digitized by Google

del Santo, indirizzata da *Mainardo Abate di Cormery* nella Turena *Dominis, & Patribus, Deo Omnipotenti in Monaſterio S. Mariæ de Eremo, quæ Turris dicitur ſervientibus*; che così comincia: *Mainardus, uti Mundo frui Deo: Anno ab Incarnatione Domini Noſtri Jeſu Chriſti* milleſimo centeſimo ſecundo, *Kalendis Novembris. Suſcepi rotulum iſtum, legi in eo beatam, ut puto, animam ſuaviſſimi Magiſtri mei Brunonis, ſeculi hujus vaporem tranſitorium, perſeverando in vera charitate efflaviſſe, penniſque virtutum cæleſtia Regna ſubiiſſe. Gaviſus utique ſuper tanti viri glorioſo fine, ſed quia intentio indefeſſa mihi inerat ad eum in brevi pergere, eumque videre & audire, omneſque animi mei æſtus in illum refundere, & vobiſcum ſub ejus ducatu Sanctæ Trinitati obedire, ultra quam dicere poſſim, de inopinato tranſitu ejus conturbatus ſum, nec retinere potui habenas ultro profluentium lacrimarum. Mainardus, inquam, ego in Cormarienſi Monaſterio Monachorum plurimorum nomine, non opere Prior, Remorum Civitatis Oriundus fui, Domini hujus Brunonis aliquot annis doctrinam audivi, Deoque volente admodum profeci, profectuſque mei grates Domino Brunoni, & ſi in hac vita reddere non potui, nunc ſaltem Animæ ejus exhibere ſtatui, &c.* (a).

Queſta lettera eſſi la dicono averla traſcritta *ex vita S. Brunonis*, e ſe ne ſpiegano così: *Extant in fine ejus vitæ, quæ tempore Leonis X. edita eſt, variarum Eccleſiarum tituli, ut vocabant, ideſt Lugubres verſus, qui in defuncti memoriam ab eiſdem Eccleſiis in rotulo ad ſe miſſo deſcribebantur . . . ſed præ cæteris Mainardus Cormaricenſis Abbas ortus ex urbe Remorum ſe gratum profitetur erga ſanctum Brunonem, Magiſtrum quondam ſuum, ut fidem facit ipſius hac de re Epiſtola, quam in appendice referemus* (b). E il *Tutini* parimente queſta cogli altri lugubri elogj fatti al Santo, dice trovarſi nel fine della di lui Vita ſcritta da *Franceſco del Pozzo* (c), che diſopra io ho creduto [d], che non ſi foſſe ſtampata, perchè preſſo il *Petreio* non lo avea trovato ſcritto. Onde come non credo, che con migliori e più ſicure pruove delle ſin qui addotte ſi poſſa aſſodare un fatto antico, così parmi che ogni ſenſato Lettore reſterà perſuaſo che ſe da me ſi aſſeriſce che *S. Bruno* morì nel 1102. con buone pruove ſi dimoſtra; perchè i Certoſini di

(a) *Annal. Benedic. Tom. V. in append. num. LV. pag. 633.*
(b) *Ibid. in Annal. ad an. 1101. lib. LXX. num. XXIX.*
(c) *Tutin. Stor. Mſs. pag. 38.*
(d) *Vide ſup. pag. 77. in fin.*

Digitized by Google

di S. Stefano lo ſcriſſero con centoſeſſantaquattro Lettere ad altrettante Chieſe, appunto quando *il morto era in ſu la bara*, e tanto in ſu la bara, che il Papa a' 26. Novembre del medeſimo anno 1102. approvò l'elezione del ſuo Succeſſore nel Priorato, inſinuandogli a eſſergli Succeſſore anche nella ſantità.

Adunque come, oltre due Pontificie Bolle, abbiamo due *Autori Remenſi*, uno ben conoſciuto per nome, cognome e patria, e certamente a *S. Bruno* contemporaneo, e un altro ſconoſciuto e Anonimo, che ha parlato nel ſuo Codice da Oracolo, e con eſſi di accordo tutti que' Padri che nel 1102. vivendo in quella Certoſa, onde ſono uſcite da poco in qua *le particolari veritiere notizie di Calabria*, diedero parte a tutta l'Europa, che il Santo era morto realmente nel 1102. mi ſia lecito di bel nuovo al *Manfredi* il ſuo argomento in queſt' altra forma ſu di coſe provate e non afferite rivolgere: *Eſſendo manifeſto che* S. Bruno *morì nel* 1102. *dopo ſei anni, ch' ei governò la Certoſa di Francia, e dopo altri undici, da che partiſſi da quel deſerto, ne ſeguita di neceſſità, ch' ei morì dieciſette anni dopo il ſuo primo ingreſſo in quella Certoſa. Se dunque dall' anno* 1102. *tempo di ſua morte, i riferiti dieciſette, che paſſarono tra quell' ingreſſo e la ſua morte ſi ſottraggano, non vedete ad evidenza, mio Rev. Padre, che reſtano gli anni* 1085. *in cui la fondazione dell' Ordine Certoſino viene infallibilmente a concorrere?* Dunque ſpiegandoſi a dovere l'oſcuro teſto dell'*Anonimo Remenſe*, ſervendoci di chiave del chiariſſimo teſto del ſuo Concittadino *Mainardo*, da cui abbiamo il vero tempo della morte del Santo nel 1102. la fondazione della Certoſa cadde nell' anno 1085. e non già nell'anno 1084., e ſe fu fondata nel 1085. addio Cronaca di *Sigiberto*, addio Carta di *Umberto Miribel*, rapportata dal *Colombi*, addio Carta de' diritti proibitivi rapportata dagli *Annaliſti Benedettini*, colle lor date del 1084. Che ſe agli annidomini 1085. *quibus fundavit*, aggiungeremo i ſei, *quibus rexit Carthuſiam*, troverremo l' anno 1091. per Epoca ben ſoda e vera del tempo, in cui partinne, e ad evidenza reſterà dimoſtrato che *S. Bruno* non potè eſſer nel 1090. in Calabria, una volta che nel 1091. non era peranche dalla Francia uſcito.

Ma per non laſciar ſenza riſpoſta qualunque oppoſizione poſſa farmiſi, vengo alla Carta attribuita a *Seguino* Abate del Moniſtero *Caſadei*, in cui ſi contiene la retroceſſione da lui fatta a' Compagni di *S. Bruno* della Certoſa di Granoble, e voglio contro me ſteſſo produrla, così come il *Colombi* contro il *Baronio* l'addusſe: *Bruno jam erat*

Ro-

Digitized by Google

Romæ anno sequenti: ecce chartam hujus rei ipsam a Seguino Abbate Casauriensi *scriptam, qua illo anno Cartusiam restituit Laudino & sociis concessam sibi a Brunone Romam eunte* (a). Da lui l'han trascritta il *Pagi* (b), gli *Annalisti Benedettini* (c), il Canonaco *Zanotti* (d), il Padre *Dioniggi di S. Marta* (e), e per ultimo il *Manfredi* (f). E come il *Colombi* nulla disse, donde l'avesse avuta, così si accorse che in chi la legesse, avrebbe potuto cagionar qualche sospetto della sua verità, il trovarvi che l'Abate *Seguino* ne dica rogato l'atto, *In præsentia Archiepiscopi Hugonis*: imperocchè essendo la Chiesa di *Granoble* Vescovile, e non già Arcivescovile, non potea *S. Ugone* a cui si apparteneva il confermarlo, chiamarsene Arcivescovo, come *Seguino* lo avea chiamato: onde, senza mettere in campo questa difficoltà, se la chiuse nel core, e assolutamente disse che *Seguino* avesse voluto accennare *Ugone* Arcivescovo di Lione, e non già *Ugone* Vescovo di Granoble, *Ugonem loquitur Archiepiscopum Lugdunensem* (g): nel che fu fedelmente seguitato dal *Pagi* (h) sfuggendo però non men l'uno che l'altro la noja d'insegnare agl'ignoranti pari miei, com'entrava ad esercitare atti giuridizionali nella Chiesa di *Granoble* l'Arcivescovo di Lione, il quale in quanto Arcivescovo null'avea che farvi, non essendo il Vescovo di *Granoble* suo suffraganeo (i), ma sibbene dell'Arcivescovo di Vienna (k), e nulla neppure come Primate, perchè i Primati, se aveano qualche Superiorità, o ingerenza sopra i Vescovi, lo era in caso di appello: *Ita demum Judicium Episcoporum ad Primates esse deferendum, si ad eorum audientiam fuerit appellatum* (l); e l'atto attribuito a *Seguino*, non era certamente un atto di giudiziaria contesa, e molto meno di appello *a judicio Episcopi*. Il primo perciò a sospicarvi qualche scorrezione fu il Padre Dionigi di *S. Marta*, additando nel margine doverviſi leggere *Episco-*

(a) *Colomb. de Cartusian. initiis num.* 107. *ad* 108. *pag.* 57.
(b) *Anton. Pagi ad Baron. Annal. Tom. XVII. ad an.* 1092. *num. XII. in notis nu. VIII. pag.* 534.
(c) *Mabillon Annal. Benedict. Lib. LXVII. num. XCII. pag.* 250.
(d) *Zanotti stor. di S. Brunon. cap. XVII. pag.* 88.
(e) *Gallia Christian. Tom. II. col.* 330. *& in docum. col.* 107.
(f) *Manfr. Rispos. Apologetico crit. pag.* 43.
(g) *Colomb. Disser. de Cartusianor. initiis pag.* 58. *num.* 10.
(h) *Anton. Pagi ubi sup.*
(i) *Vide Gall. Christian. Tom. I. in notit. Provinciar. Galliæ Civit. & in notit. moder. Archiepiscop. & Episcopatu. Galliæ.*
(k) *Apud eun. ibid. & vide Bingham. Tom. III. origin. Ecclesiast. lib. IX. Cap. VI. §. IV.*
(l) *Ivo Carnotens. Epist.* 134. *apud Petr. de Marca de Primat. Lugdunen. n.* 111.

Digitized by Google

ſcopi in vece di *Archiepiſcopi* (*a*): e confeſſo che poco men che la credei totalmente apocrifa, non oſtante la correzione da lui additata, e la ſpiegazione datale dal *Colombi*, quando m' incontrai a leggere preſſo i dottiſſimi *Bollandiſti*, che *Ugone* Veſcovo di Die era paſsato ad Arciveſcovo di Lione nell' anno 1092. (*b*) e perciò non potea far da Arciveſcovo nel 1090.. Ma poi la *Cronaca Virdunenſe*, che mette un tal paſſaggio nel 1082. (*c*) mi ha reſo avveduto della ſcorrezione, che vi è corſa, onde diſcorriamone, come di coſa vera.

Com' eſsa fu dal Conte *Carlo Antonio Manzini* nella Vita, ch' egli ſtampò di *S. Bruno* traſcritta colla ſola data del meſe, e non dell'anno; giova ſentirne da lui il perchè nelle ſeguenti ſue parole: *ella è riportata dal molto Reverendo Padre* Deſiderj, *nella ſua vita di S. Bruno, qual ella è ſtata da lui trovata coll'anno della data in bianco, forſe non ben conſervato nell' Originale il numero, o con caratteri non intelligibili in eſſo notato* (*d*). Sicchè dalle mani di quel Certoſino, che fu il primo a rinvenirla, uſcì per la prima volta nell'anno 1657. [*e*] ſenza data di anno, e la prima volta che vi ſi vide il 1090. fu nella *Diſſertazione* pubblicata dal Padre *Colombi* nel *1667*. Il *Zanotti* poi che ben conoſcea le difficoltà, che proponea, ma a ſcioglierle fu uſo a uſcirſene, come ſi ſuol dire, per lo rotto della cuffia credè contentar chi legge, dicendo: Il *Deſiderio, che nota la Scrittura di* Seguino, *laſcia in bianco l' anno, ma* Antonio Pagi, *ed altri non lo ommettono, ponendo il* 1090. (*f*).

Adunque come ſi vede, quando vi fu ſupplita la data, così non è da tanto da metterſi affronte alle Bolle e Carte, donde teſtè abbiam tratto l'argomento, che *S. Bruno* non uſcì dalla Francia prima del 1091. Ma come il gran Maeſtro dell' arte *Diplomatica*, trattando di alcuni privilegj di Ludovico II. figlio dell' Imperator Lotario, ne' quali vi ſi veggon preſſo l'*Ughelli* appoſti gli anni della Incarnatione, ſoggiunſe: *Sed vereor, ne a Recentioribus adjecti ſint iſti anni, quia unum Ludovici ipſius Diploma extat in Italiæ Sacræ Tom. VI. cum anno Incarnationis, quod idem abſque hac*

 nota

(a) *Gallia Chriſt. Tom. II. in docum. colum.* 107.
(b) *Acta Sanctor. Tom. IX. Menſ. April. Tom.* 1. *in adnotat. ad Vit. S. Hugon. edit. Antuer. an.* 1675. *pag.* 38. *in adnotat. lit. A.*
(c) *Chron. Virdunen. ſeu Flaviniac. in Biblioth. Nov. Manuſcrip. Labbè Tom.* 1. *pag.* 227.
(d) *Manzin. Incentivi alla Vita ſolitar. promoſ. dalla notizia de' glorioſi geſti del Gran Maeſtr. degli Eremi Cartuſ. S. Brun. ſtamp. in Bologna nell' anno* 1674. *pag.* 207.
(e) *Zanotti Storia di S. Brun. nella pref. pag. XV.*
(f) *Preſſo il Zanotti Vita di S. Brunon. pag.* 89.

Digitized by Google

nota habetur in ſpicilegio Tom. V. ubi Chronicon Caſaurienſe editum eſt. Ex quo intelligas, multis aliis diplomatibus, adſcriptos fuiſſe a poſteris annos Incarnationis, nec illa ob eam additionem ſpuria cenſenda eſſe (a) : quindi dico io che ſe altri peravventura credette poterſi prender per innocente, l'arbitrio di mettervi nella copia mandatane al *Colombi* la data del 1090. ſarà a me permeſſo far vedere, che o biſogna rigettarla per apocrifa, o volendola ammetter per vera, vuopo è che la ſua data ſia del 1091. e non già del 1090. al che mi farò ſtrada, coll' indagare ancor più preciſamente, che ſia poſſibile, il vero tempo in cui fu *S. Bruno* dal Pontefice chiamato, e il vero tempo, in cui partì dalla Francia, e venne in Italia.

Come lo Sciſmatico Imperatore Errico avea nel 1090. preſe le mire d'invader l' Italia, ingeloſito oltre modo del matrimonio, che Urbano II. avea fatto contrarre alla Conteſſa Matilde, fedeliſſima figlia di S. Chieſa con Guelfo di Baviera, per far diſpetto all' uno e all' altra :

Rex ut Enricus factus gravis eſt inimicus
Eccleſiæ Sanctæ, Dominæque Mathildis amandæ (b).

avendola ſpogliata de' beni ereditarj della Madre, andò a metter l'aſſedio nel meſe di Maggio del 1090. a Mantova, che durò ſino al meſe di Aprile del 1091. onde il Papa, la Conteſſa, Guelfo ſuo marito, e tutti i buoni Cattolici, erano in grandiſſima coſternazione per la gran lena, che quindi avea preſa l'Antipapa *Guiberto* col ſuo partito. (c) Chi dia perciò un occhiata alle circoſtanze in cui era allora l'Univerſal Padre e Paſtore, vedrà ch'era in una guerra, in cui vi andava e dello Spirituale e del Temporale della Chieſa, e che perciò era in circoſtanze e biſogni, onde poteſſe chiamare *ad Sanctæ Eccleſiæ præſtanda officia* gli Uomini, nel di cui conſiglio, prudenza, e riputazione più poteſſe fidare : e come la Conteſsa aveva preſſo di se un Eremita chiamato *Giovanni*, così *Urbano II.* penſò che non potea metter l'occhio nelle critiche circoſtanze, in cui era ſopra perſona di più ſoda conoſciuta prudenza, dottrina, e probità, quanto ſull'Eremita *S. Bruno*, dalla di cui fede, potea prometterſi ogni più eſatta e profittevole aſſiſtenza, eſsendone ſtato diſcepolo. E come il *Manfredi* ſognoſſi un ſiſtema, mercè del quale vuole che ap-

(a) *Mabillon De Arte Diplom. lib.2. cap.27. num. 11. pag. 205. in fin.*
(b) *Domnizo lib. 2. Cap. IV. preſſo il Padre Manſi Memor. della Gran Conteſſa Matilde ſtampate in Lucca nel 1756. pag. 244.*
(c) *Veggaſi queſta Storia preſſo il Padre Manſi diſteſamente deſcritta nelle anzidette Memorie dall' anno 1090. pag. 244. al 1091. pag. 243.*

Digitized by Google

appunto in quell'anno lo aveſſe abbandonato, per andare a far l' Eremita in Calabria, o per dirla come la va, per andarvi a gettare le fondamenta delle Certoſine Signorie, così a me la Carta a *Seguino* attribuita, mi perſuade a gloria del Santo, che appunto entro l'anno 1090. lo aveſſe a ſe Urbano chiamato, poichè in eſſa leggo che *S.Bruno* diſponendoſi ad andar da lui, com'era riſoluto di non portar ſeco i ſuoi Compagni, queſti ſi riſolſero altresì ad abbandonar la Certoſa di *Granoble*, per ſeguirlo, coſa che ſommamente diſpiacendogli, ebbe a durar fatica a diſſuadergliela, fino a che *rogatu Urbani Papæ, & precibus Fratris Brunonis eiſdem fratribus, ut ibidem remanerent, a Patre eorum Brunone plurimum confortatis, fratrem Lauduinum, Magiſter Bruno diſcedens, cæteris Fratribus præpoſuit* (*a*). Manca è vero la lettera, con cui di tutto ciò ch' era avvenuto, ſi diede parte al Sommo Pontefice, ma di un tal carteggio, dalla riſpoſta, che ſe n'ebbe, e dal *Tutini* ci ſi è conſervata, baſtevolmente ſi ricava il tempo e il contenuto della propoſta. Eſſa incomincia: *Urbanus Epiſcopus ſervus ſervorum Dei: Dilectis Filiis Brunoni, Lauduino, & cæteris Fratribus ſalutem & Apoſtolicam Benedictionem*: e in eſſa dopo avere approvata l' elezione di *Lauduino* per Priore Succeſsor di *S. Bruno*, e ricevuto il ſuo Ordine ſotto l'immediata Apoſtolica Tutela, la ſegna: *Datum Beneventi Anno* 1091. *Indictione XIV. Pontificatus autem Domini Urbani Papæ Secundi anno IIII.* (*b*).

E come ſi ſa, che Urbano II. fu eletto a Papa a' 12. Marzo 1088.(*c*) dovette queſta lettera eſſer al più preſto ſegnata dopo il giorno 12. Marzo del 1091. per trovarci al quarto anno del ſuo Pontificato, in cui correva appunto l' Indizione XIV. (*d*) e altronde coſta, come diſopra ad altro propoſito ſi è detto, che in quell'anno 1091. il Papa era in Benevento, ove celebrò un Concilio, in cui ſcomunicò per la ſeconda volta l'Antipapa *Guiberto*, e l' Imperatore Errico. Adunque diſtinguendo il tempo della chiamata dal tempo della partenza, come da queſta lettera ſappiam di ſicuro, che ſino al meſe di Marzo del 1091. non era peranche partito *S.Bruno* da *Granoble*, per andar dal Papa, così ne ricaviamo che verſo il fine dell' anno precedente a ſe lo avea chiamato. Ma che in quell'anno,

(a) *Documen. num. V.*
(b) *Tutin. Stor. Manoſ. della Sacr. Relig. Certoſ. che ſi conſerva nella Bibl. di S. Angel. a Nido fol. 12. e tra Docum. num. IX.*
(c) *Art de verifier les dat. pag. 381. num. CLVI.*
(d) *Ibid. pag. 44. ad an. 1091.*

Digitized by Google

mentre ancora in Benevento si trattenea, vi fosse arrivato, lo abbiamo da un altra lettera pur dal *Tutini* rapportata, nel principio della quale a chiare note leggiamo che il Pontefice gli dice: *Sane, dilecte Fili Bruno, qui apud nos manens significasti, &c.* e come il Santo non volea lasciar la solita sua solitaria vita, a sua richiesta, con essa gli assegna stanza alle Terme Diocleziane fuori Roma, da trattenervisi *absque strepitu Curiæ cum Guarino socio suo* e nel fine va segnata: *Datum Beneventi, Pontificatus Domini Urbani Papæ Secundi anno IV.* (a) E come da questa lettera ricaviamo che nel 1091. arrivò dal Papa, non portando seco altro che *Guarino* per compagno, così con chiarezza rilevasi, quanto sienſi ingannati coloro; che contro le chiarissime parole, colle quali nella sua Carta *Seguino* disse che *discedens cæteris fratribus Lauduinum fratrem præposuit*, hanno scritto che i suoi compagni la vinsero, in Roma accompagnandolo (b). Egli è però da credere che avendo il Santo voltate loro le spalle, di là a poco si fossero essi mossi ad andarlo a cercare, ove si trovava, e che alle sue persuasive, dovendosene ritornare, si fosse intanto posto l'Abate *Seguino* in possesso dell'abbandonata Certosa di *Granoble*, sicchè vi fosse stato bisogno dell'autorità Pontificia, per farla loro ristituire, come il Certosino *Pietro Sutore* molto tempo prima del *Surio* lasciollo scritto in queste parole: *Bruno curavit literas Apostolicas ad Venerabilem Siguinum Abatem Casæ Dei mittendas, quibus mandabatur, ut Cartusianum montem ipsius discipulis intra triginta dies restitueret* (c).

Con quanta verità avvesse ei ciò detto, e qual fosse il tenore di queste lettere Apostoliche, *quibus mandabatur* che loro fosse ristituita la Certosa, e a chi fossero dirette, e con qual carattere fosse l'Arcivescovo di Lione intervenuto all'atto della ristituzione, che se ne fece, poichè nè come Primate, nè come Arcivescovo di Lione, avea veruna giuridizione nella Chiesa di *Granoble*, il medesimo *Tutini* lo ci fa sapere colla Carta che rapporta, colla quale ad istanza del Santo Patriarca, fu questo affare spezialmente delegato al Vescovo di *Granoble* e all'Arcivescovo di *Lione*, che ambedue portavano il medesimo nome di *Ugone*. In essa dichiarandosi il Pontefice Protettore della usur-

(a) *Tutin. ubi sup. pag.* 10. *a t. e tra Docum. num. X.*
(b) *Sur. in vita S. Brunon. ad diem VI. Octob. num. XVII. & XVIII. veggasi il Zanotti cap. XV. pag.* 81.
(c) *Petr. Sutor lib.* 1. *Tract. V. cap.* 2. *apud Columb. Dissertat. de Cartusianor. initiis pag.* 12. *num.* 16.

Digitized by Google

uſurpata Certoſa, tra le altre coſe, ſcriſſe loro: *Nuper a Magiſtro Brunone, ſignificatum eſt, quod Mons Cartuſianus, in quo plures annos, a ſuis Fratribus inhabitatum eſt, a Seguino Abate Caſæ Dei*, jam ſit occupatus, *quo diſcretioni veſtræ per Apoſtolica ſcripta mandamus, ut rei veritate diligentius perquiſita, ſtatim Fratribus prædictis reſtituatur, cum* ... Quì l'ingiuria del tempo ci priva di quel che ſeguir doveva, e ne allega il *Tutini* ſteſſo la ragione, dicendo: *Il rimanente di queſto breve è perſo, per eſſere ſcritto in un libro in pergameno, e la Carta ſuſſeguente, non ſi trova. Queſto libro ſi chiama la Cronaca di* Fra Maraldo Mſs. *Originale, che ſi conſerva preſſo di me* (*a*). Ciò però poco importa, perchè, come diſopra ſi è dimoſtrato che *S. Bruno* con *Guarino* arrivarono dal Papa dopo Marzo del 1091. dovette in conſeguenza queſta delegazione avvenire poco prima de' 17. del meſe di Settembre del medeſimo anno, poichè appunto in quel giorno ſe ne dice addivenuta la reſtituzione nella Carta dell'Abate *Seguino*. Sembra perciò coſa più che certa, che chi fu il primo a mandarne copia al Padre *Colombi*, ingannoſſi nell' avervi appoſto l'anno 1090., perchè avrebbe dovuto apporvi l'anno 1091. tanto che preſſo il *Tutini* ve ne ha due Copie, una traſcritta con qualche caſſatura, che porta la data del 1090. (*b*) e un' altra netta e pulita colla vera data del 1091. (*c*) e quindi credo che ſi foſſe avveduto del graviſſimo errore da lui preſo nel *Saggio*, che prima avea dato alle ſtampe della Storia Cartuſiana, mettendovi che *Lauduino* era ſtato da *S. Bruno* eletto ſuo ſucceſſore in Prior della Certoſa di *Granoble* nell'anno 1095. (*d*) Sicchè ſe con tanti chiari documenti reſta provato che prima del meſe di Marzo del 1091. *S. Bruno* non era da *Granoble* partito, ne vien per neceſſaria conſeguenza, che nel 1090. non potè eſſer in Calabria arrivato.

Per quanto io ſo, il primo a trarre alla luce del Mondo il privilegio del 1090. attribuito al Conte *Ruggiero*, ſi è ſtato il *Manfredi*, che fu perciò obbligato a mettere il Santo chiamato, partito da *Granoble*, e arrivato dal Papa fin dal 1088. per renderlo veriſimile e probabile, ſenza metterſi punto in penſiero, ſe bene o male ſi accordaſſe colla Storia della ſua vita, che qual ſi era ſcritta dal *Surio*, avea ſervito di norma a quanti dopo di lui ne hanno ſcritto qualche coſa. Quindi ammiro ſommamente, come a trovar modo da ſoſtener le imma-

gi-

(a) *Tutin. Stor. della Sacr. Religion. Cartuſ. pag.* 11. *a t. prope fin. E ne' docum. n.* XI.
(b) *Tutin. ubi ſupra pag.* 146.
[c] *Id. ibid. pag.* 136.
(d] *Id. Proſpect. Hiſtor. Ordin. Cartuſ. pag.* 16.

Digitized by Google

ginarie Prerogative Giuridizionali della sua Certosa colla Carta del 1090. non abbia avuto ribrezzo di adottare ogni più strana cosa, che abbiasi potuta immaginare, per renderne vacillanti i più importanti punti, che la sua Storia riguardano.

Qual cosa vi ha in essa di più glorioso e rimarchevole, quanto essergli stata da Dio con celeste visione per mezzo di un Santo Vescovo, prescelta la stanza del suo ritiro? qual cosa più gloriosa e rimarchevole, che averla dovuta lasciare, *cogente Papa graviter præcipiente, ne ad urbem venire cunctaretur ad Sanctæ Ecclesiæ præstanda officia?* (a) Con lacrime l'abbandona, lascia Dio per Dio, ubbidisce al Vicario di Gesù Cristo, perchè lo vuol compagno ne' bisogni della Chiesa, *sed tamen id fecit, ut omnino constitueret reverti cum suis ad Cartusiam* (b), come il dice il *Surio*, e dal Santo nella Lettera a' suoi Compagni scritta dalle Calabrie mirabilmente si conferma, quando raccomandando loro la salute di *Lauduino*, fa vedere che punto non avea mai abbandonata nè la qualità di lor Superione, nè la voglia di ritornar, donde era partito, dicendo loro: *Nostram vicem in hoc tantum vestræ caritati concedimus, ut liceat vobis reverenter eum cogere ad ea, quæ saluti suæ commodastis. De me, Fratres, scitote, quoniam mihi unicum post Deum est desiderium veniendi ad vos, & videndi vos, & quando potero opere adimplebo* (c).

Ma il Certosino *Giorgio Suriano*, si può dir che creda al *Surio*, a *Guigone*, alle Lettere del Santo, laddove scrive: *Admodum credibile est, eum eo illo primo tempore quo Curiam attigit, de Calabriæ solitudine cogitasse?* (d) per tale strana incostanza, diremo che sparito dal Mondo, ugualmente che dal suo cuore, fosse il luogo da Dio designatogli in Granoble? E il Certosino *Manfredi*, che ne crede? quanto il *Suriani* nè più nè meno, perchè pur dice che *Nutrendo* S. Bruno *il desiderio della solitudine, espose questo suo disiderio a Ruggieri Duca di Puglia*, il quale per liberarlo dal gran travaglio, in cui lo vedeva impacciato *non avendo rinvenuto* nel suo Stato luogo *atto al suo disegno, gli additò i deserti di Calabria, ne' quali poscia col suo indirizzo venne egli a ricovrarsi* (e). Dunque di quel gran Santo a cui per mezzo di Santi

(a) *Sur. in vita S. Brun. ad diem sextum Octobr. nu. XVII.*
(b) *Id. ibid. num. XVIII.*
(c) *Documen. num. II.*
(d) *Georg. Surian. in adnotation. ad vitam S. Brunon. cap. XVII. pag. 165. presso il Manfred. Rispos. Apolog. pag. 65.*
(e) *Manfred. Rispos. Apologet. pag. 66.*

Digitized by Google

ti Vescovi, in Francia si assegnano gli Eremi dal Cielo, *admodum credibile est*, che in Calabria, gli vada cercando a zonzo dagli Uomini, sol perchè con ciò si possa coglier vantaggio da farlo divenir *Barone*, per se suoi eredi e successori *in spiritu*, & *non secundum Carnem*?

Qual contrassegno di maggiore stima poteva a lui dare un Sommo Pontefice, quanto chiamarlo a se *ad Sanctæ Ecclesiæ præstanda officia*? Ma qual contrassegno di maggiore ingratitudine si potea da un Eremita dare ad un Pontefice, quanto in abbandonarlo appena da lui arrivato, per andar a far l'Eremita errante presso un Principe Secolare? Non è così, mi si risponde, perchè il Santo, non fece nè più nè meno di quel che si facesse *S. Bernardo*, di cui colla penna del *Suriani* si scrive dal *Manfredi*, leggersi *eum sexennio, & amplius a sua abfuisse Claravalle, variis pro sede Apostolica laboribus peregrinationibusque susceptis, ut de aliis taceam, qui ad commune restinguendum schismatis incendium ex remotissimis orbis partibus acciti fuere* (a). Non si può certamente negare che in ciò rese gran servizio alla Chiesa *S. Bernardo*: ma troppo mal se ne adatta l'esempio a *S. Bruno*: poichè se al par di *Bernardo* fu chiamato *ad extinguendum schismatis incendium*; e come si può dir lodevole la sua condotta, in essendosi voluto allontanar da' luoghi della Italia, ove la scisma ferveva, per ritirarsi, ov'eran Principi, che con orrore sentivano il nome dell'Antipapa? *In Apulia omnes Normanni Catholico Papæ, concorditer favebant* (b); e sopra tutti il Conte *Ruggiero* figlio ubbidientissimo di S. Chiesa, e grande amico del vero comun Padre e Pastore. Inoltre se *S. Bernardo* chiamato dal Papa lasciò la sua Chiaravalle *ad Sanctæ Ecclesiæ præstanda officia*, si sa ben da tutti quali e quanti gliene rese, ma si sa puranche, che indi alla sua Chiaravalle non tornossene a farvi il Barone. Laddove di *S. Bruno* si pretende, che avendo lasciata la sua Certosa di *Granoble*, per istarsene presso il buon Urbano impiegato a combatter la scisma, appena il vide che gli voltò le spalle, per andarne in Calabria a trovar Principi secolari, per trasformarsi presso di essi da Eremita in Barone.

Nel *Codice Remense*, come disopra si è veduto, si legge che dopo la chiamata, ch'ebbe *S. Bruno in Roma*, ristuccato di là a qualche tem-

(a) *Surian. in adnotat. ad Vit. S. Brun. cap. 22. pag. 193. presso il Mansr. Rispos. Apologet. pag. 85.*

(b) *Ordericus apud Pag. in notis ad Annal. Baron. Tom. XVII. pag. 592. col. 2. in fin.*

Digitized by Google

tempo dell' aria di Corte, per non mai più tornarvi, domandò la sua licenza, per ritirarsi in solitudine; onde rinunziato avendo la dignità Arcivescovile, che il Pontefice gli avea procurata, *in Calabriæ eremum secessit, ibique quamdiu vixit, solitariæ vitæ propositum exercuit*. Ma secondo le idee del *Manfredi* a nulla vale più l'autorità di quel Codice, perchè vuol che *S. Bruno* avesse dal 1089. sino al 1095. fatto il Corriere dalle Calabrie al Papa, e dal Papa alle Calabrie. Che se gli si opponga l'autorità del *Surio*, che additar volendo più precisamente del Codice *Remense* il tempo, in cui addivenne una tal sua mossa, lasciò scritto: *Antequam Pontifex e Placentia abiret in Gallias, multa precum instantia vix tandem obtinuit* Bruno *ad suam Eremum recedendi, aut certe aliam, si sic visum esset, expetendi copiam* (a): ei risponde che quando ne scrisse la Vita, come non avea vedute ancor le *particolari veritiere notizie di Calabria*, errò in mettendo *S. Bruno* sino al 1095. incerto e irrisoluto del luogo ove si avesse a ritirare, e che al vero si appose *Giorgio Suriano* scrivendo che si fosse diterminato pe' deserti di Calabria, sin da che arrivò alla Corte di Urbano (b). Se gli si dice che il *Surio* scrisse: *Per id tempus electus fuit vir Sanctissimus Reginensis Ecclesiæ Archiepiscopus, sed noluit electioni præbere assensum* (c): ei risponde che dalle *particolari veritiere notizie della Calabria* si ricava, ch' ei fu richiesto per Arcivescovo della Chiesa di Reggio, quando per colà passò con Urbano II. nel 1089. di ritorno dalla Sicilia, e non già quando ritirossi da lui, vedendolo nel 1095. disposto a partir per lo Concilio di Chiaromonte in Francia. Se gli si dirà che il *Surio* scrisse: *Tandem cum bona venia, & benedictione Pontificis a Curia discedens, Calabriæ deserta loca expetiit* (d), per non ritornar mai più da lui; ei risponde ch' errò, perchè secondo le *particolari veritiere notizie della Calabria*, tanto fu lontano *S. Bruno* da non ritornare dal Papa dopo la rinunzia dell' Arcivescovado di Reggio, che anzi d' allora in poi risolse, con licenza però rivocabile *ad nutum Pontificiæ Potestatis*, di servirlo da Consultore per le poste, *quando le bisogna della Chiesa il richiedessero*: e finalmente facendo man bassa su di quanti vi furon mai Uomini più rispettevoli nell' Ordine *Certosino*, risponderà: che questo Autore, tuttochè celebre per la sua rara erudizione, incorse in sì fatto errore

(a) *Sur. in vita S. Brun. num. XXII.*
(b) *Manfr. Rispos. Apologet. pag. 59. in fin. ad 60.*
(c) *Surius ubi sup. dict. num. XXII.*
(d) *Id. ibid.*

Digitized by Google

re di assegnare nell' anno 1095. la elezione di *S. Bruno* all' Arcivescovado di Reggio, per aver egl' in ciò seguito la opinione di *Francesco del Pozzo*, e di *Pietro Blomenvenna*, da' Commentarj de' quali compilò egli poi la Vita del Santo (*a*). Si può andar più in là? Sì, più in là si dee andare.

Chi negherà che il *Breviario* sia la voce Universale dell' Ordine Certosino, che su de' lumi creduti i più sicuri, perchè dal medesimo somministrati, a sua istanza sienfi formate le lezioni di *S. Bruno*, che da' suoi Religiosi per due secoli e mezzo, si sono recitate, e con esse le tradizioni della di lui Vita? Dunque se mai in esse si contenessero gli errori presi dal *Surio*, per non aver avuto *Gregorio XIII.* e indi *Urbano VIII.* le necessarie vere notizie, dagli Uomini più rispettevoli dell' Ordine Certosino per non incorrervi, vuopo sarà a tenor delle ultime diterminazioni del Tridentino Concilio riformarle colla guida delle *particolari veritiere notizie di Calabria*.

Si accingan dunque gli Eminentissimi Cardinali, a' quali ciò appartiene, a una tal correzione nella Seconda e Terza Lezione, che riguarda *S. Bruno*; e se celebre e famosa si rese quella, che a' tempi di *Urbano* VIII. ne fecero gli Eminentissimi loro Predecessori, per averne tolta la triplice prodigiosa risurrezione del *Dottor Sorbonico*; non minor gloria acquisteranno essi, se ne toglieranno i *Cani da Caccia del Conte Ruggiero*, che scovrirono la tana di *S. Bruno* e Compagni: perchè contro di essi gridano *le particolari veritiere notizie della Calabria*. In queste, secondo le idee promossene dal *Manfredi*, si ha che *S. Bruno* prese amistà col Conte, fin da quando il vide per la prima volta nel 1089. in Sicilia accompagnando il Sommo Pontefice Urbano II. Si ha che nel 1090. (*b*), aveasi presso di lui, colla guida del Duca suo Nipote, scelto il luogo della Ordinaria sua Residenza *inter locum, qui dicitur Arena, & oppidum, quod appellatur Stilum*: (*c*) Si ha che fin dal 1090. avea rinunziato all' Arcivescovado di Reggio, e di là poi colle poste andava a consigliare il Papa, quando a se il chiamava, avendo continuato un tale andirivieni fino al 1095. che ridotto al più non posso, ne prese la finale licenza. Adunque ei si è un error manifesto, e una favola, il rifondere all' abbajar de'cani i principj della conoscenza e stima contratta dal Conte *Ruggiero* verso *S. Bruno*, quandochè

 costa

(a) *Manfr. ubi sup. pag.60.*
(b) *Document. num. VI.*
(c) *Docum. num.XIII.*

Digitized by Google

costa con una Carta del Duca *Ruggiero*, che per opera sua, *ejus ductu*, (a) fu posto in grazia del Conte suo Zio, per ritrarne un Eremo acconcio al suo disegno: e si è un altro errore mettere avvenuto dopo l'ultima partenza, che fece nel 1095. *S. Bruno* dal Papa, ciò ch' era avvenuto cinque in sei anni prima, che già aveva intrapreso l'andar colle poste a consigliarlo. Quindi tutto quel che bisognerà risecare dalle Lezioni del *Breviario*, oltre la correzione fattavi nel Secolo passato, contiensi in ciò che siegue, trascrittovi quasi colle medesime parole del *Surio*: *Cum per aliquot annos Eremiticam vitam egisset, ab Urbano II. qui ejusdem Brunonis discipulus fuerat, Romam accersitur. Ejus consiliis ac doctrina Pontifex in tot illis Ecclesiæ calamitatibus per aliquot annos usus est, donec renunciato Archiepiscopatu Rhegiensi, discedendi facultatem obtinuit: . . . . . : Igitur solitudinis amore. Eremum quandam apud Squillacium in Calabriæ finibus petiit. Quo in loco, cum ipsum orantem Rogerius Comes Calabriæ inter venandum, latrantibus ad illius speluncam canibus, reperisset, sanctitate viri permotus, illum ac socios fovere & colere impense cæpit, &c.* (b) Non si potea dal *Breviario* parlar più a rovescio sulla Vita del Santo, se si metta affronte della Storia immaginatane dal *Manfredi*: basta riflettere che tutto ciò che il *Manfredi* dice avvenuto al Santo prima, il *Breviario* lo descrive avvenuto dopo, che per *aliquot annos* il Pontefice si era di lui servito *in tot illis Ecclesiæ calamitatibus*. E quando mai sulle *particolari veritiere notizie della Calabria*, tanto bravamente dal Padre *Manfredi* sostenute, si venisse al caso di avervisi a correggere ciò, che viene da esse contraddetto, come non ve ne ha in esse una, che dimostri in quai cose il Santo *Ecclesiæ servitia præstitit*, se ne avrebbe a togliere il versetto: *Iste est qui contempsit vitam mundi, & pervenit ad cælestia Regna*, e sostituirvi: *Iste est qui contempsit Curiam Papæ, & pervenit ad terrestria Regna*, perchè ve ne ha delle dozzine, colle quali ci si vuol provare, come acquistovvi a titolo di deserto sei buone Terre, cento e dodici famiglie di Schiavi, Giurisdizioni, Regalie, Meri e Misti Imperj, e Vassalli angarj e perangarj, &c. &c. Di questo modo tolti di mezzo gli errori dal *Surio* posti in campo sulla parola del *Monaca de' Certosini Francesco del Pozzo*, e del gran servo di Dio *Pietro Blomenuenna*, e spurgatone il *Breviario*, si troveranno

(a) *Documen. num. XIII.*
(b) *Vide Lection. III. S. Brun. ad diem VI. Octobr. in Breviar. Roman.*

Digitized by Google

ranno mirabilmente ſoſtenute a favor della Certoſa di S. Stefano le uſurpazioni fatte alla Real Corona, ed emendate e ſupplite tante coſe improprie, che per un ſecolo e più ha recitate giornalmente l'Ordine Certoſino, ſenz' eſſerſi avveduto che cantava il contrario di ciò che contavano le *particolari veritiere notizie* di Calabria. Ecco dove porta la maniera di penſare e ſcrivere di qualche Certoſino! Confeſso che dal primo momento, che cominciai a penſare e riflettere ſulla Vita del Santo, non ſeppi intendere, non che perſuadermi, come ſenz' atroce ingiuria alla memoria del Santo Pontefice Urbano II. e del Patriarca *S. Bruno*, mentre ci ſi deſcriveva ritirato in qualità di gran Barone ad eſſer *tanquam primus & magnus* nella Corte del Conte Ruggiero, poteſſe eſſer vero che ei per iſcandali ricevuti nella Corte di Urbano, *cum mores Curiæ ferre non poſſet*, lo aveſſe abbandonato, e per vani e inſuſſiſtenti timori, *ne Curiam ſequi videretur*, anzi che tornare a' ſuoi Compagni al deſerto da Dio ſceltogli in Granoble, foſſe andato pitoccando dagli Uomini Eremi in Calabria. Quindi contando ſulle giuſte idee, che abbiamo del ſublimiſſimo ſtato, in cui è il Vicario di Gesù Criſto nella Chieſa, e lo che vi rappreſenta un umiliſſimo Eremita, la Storia Eccleſiaſtica mi facea vedere che, ſe Urbano gli avea fatto il grande onore di chiamarlo a ſe per ajuto ne' biſogni della Chieſa, per ſeco conſigliarſene, ei non fu mai in circoſtanze da poterſene di ſua mera voglia onoratamente, e da buon Suddito verſo il ſuo Superiore allontanare, e che perciò l'eſſerſene allontanato, aveſſe dovuto aſſolutamente avvenire per motivi proprj e corriſpondenti al fine, per cui era ſtato chiamato per ſervizio di Dio, della ſua Chieſa, e del ſuo Univerſal Padre e Paſtore. Conſiderava perciò come buggiarde le *particolari veritiere notizie della Calabria*, perchè affatto inveriſimili, ſoprattutto mettendole affronte di quel poco, ma vero che della glorioſa vita del Santo la Storia di *Manaſſe* ci ſomminiſtra. Ei ne divenne Accuſatore, rifletteva entro me ſteſſo, ma in accuſando, qual condotta tenne? una condotta, per cui il Legato della Santa Sede Veſcovo di Die, al Papa il raccomanda, e il chiama *Remenſis Eccleſiæ in omni honeſtate Magiſtrum, quoniam dignus habitus eſt pro nomine Jeſu contumeliam pati:* una condotta, per cui il Papa, uſando pietà verſo il contumace *Manaſſe*, gliel' uſa a condizione di riſtituirgli, quanto ingiuſtamente gli avea tolto, *quia pro juſtitia contra eum loquutus eſſe videbatur:* una condotta, per la quale l'irritato *Manaſſe* non ſeppe trovare un neo nella di lui vita da rinfacciargli:

Digitized by Google

ma tutto ciò, che baſta a comporre un vero e compiuto panegirico dell' eroiche ſue virtù, contentò forſe quell' anima veramente ſanta e grande? No, poichè a rimuover ogni equivoco, che ſulla qualità di Accuſatore aveſſe potuto mai far naſcere qualunque più maledica lingua, e a tutti perſuadere che non ambizione, non voglia di dignità, o di beni, non animoſità, non odio, non vendetta, ma ſolo zelo dell' onor di Dio e della ſua Chieſa contro *Manaſſe* lo avea moſſo, depoſto ch' ei fu, più in *Rems* non ritorna, le perdute prebende e dignità non cura, delle beneficbe Pontificie inſinuazioni non uſa, a *Manaſſe*, al Legato, al Pontefice s'invola, ſi ritira, ſi naſconde, e nel Mondo più non ritorna a farſi vedere, ſe non per illuſtrarlo colla penitentiſſima ſua vita.

Seguitava a riflettere che avendo fatto tanto rumore, quanto ne fece queſta Cauſa al coſpetto di tutta la Cattolica Chieſa, e de' più illuſtri e ſanti Soggetti, che allora vi foſſero, quando anche non foſſe ſtato quel gran Santo, che fu, ma un Uom del comune; pur avrebbe avuto ribrezzo di farſi ſcorgere per lo Mondo, e dargli conto, come caricato ſi foſſe di que' gran doni di Terre, Schiavi, Vaſſalli, Giuridizioni, Regalie, &c., che ſi pretendon dal *Manfredi*, a lui fatti dal Conte *Ruggiero*, ſe non per altro, almeno per quel formidabil penſiero, del che ſi dirà di me, dopo l'ammirabile, non che irreprenſibile condotta da lui tenuta contro al depoſto, ſcomunicato e infelice, ma forſe ancor vivo *Manaſſe*, di fargli quindi prender motivo da rinfacciargli, ch'egli aveſſe abbandonata e la Certoſa di Granoble, e l'aſſiſtenza del Pontefice, per aver poſte le mire a provvederſi di que' beni e temporali grandezze, per le quali pochi anni prima aſpriſſima guerra aveva a lui moſſa: poichè dall'Apologia, che di se fece, ei ben ſi vede, che non era uomo da riceverſi in pagamento, l'addurre per iſcuſa, che non potendo ſoffrire *mores Curiæ* del Pontefice, *& ne Curiam ſequi videretur*; ſi foſſe perciò in Calabria ritirato: perchè tali riſpoſte avrebbon potuto avere color di verità, ſe al ritorno del Papa dalla Francia, ei ſe ne foſſe tornato in *Granoble*, o ſe in Calabria arrivato, non vi aveſſe fatto que' grandi acquiſti, che ſi millantano ſulle *particolari veritiere notizie* di là uſcite da poco tempo in quà.

Ma eſſendo dall'altra parte certo, che il *Santo* dopo il Concilio di Piacenza fu e fermoſſi in Calabria, e che di là non mai più allontanoſſi, non inutile fatica ſembrommi l'uſare ogni più eſatta diligenza da rintracciarne cagioni e motivi, ne' quali e del Santo e del Pon-

te-

Digitized by Google

tefice la gloria ſi trovaſſe. Quelli, che di una tal moſſa rende il Certoſino *Pietro Dorlando* ſenza tacciar la Curia del Papa, e ſenza ricorrere al vano timore *ne Curiam ſequi videretur*, ſono invero i più verisimili, i più degni e proprj di un gran Santo, e che moſtran buggiarde da' primi fondamenti le *particolari veritiere notizie di Calabria*. Imperocchè avendo parlato dell' aſſiſtenza, che ſino al 1095. in cui fu tenuto il Concilio in Piacenza fece al Papa, laſciò ſcritto: *Poſt renunciatum Archiepiſcopatum Remenſem, accepta licentia a Summo Pontifice, repedavit ad ſuos . . . . . manſit apud illos annis aliquot, ſed in votis habens Ordinis ſui terminos dilatare, & privatum bonum in commune deducere, acceptis ſecum pauciſſimis fratribus . . . Calabriæ partes ſua ſtatuit præſentia illuſtrare* (a); ciò non oſtante, non laſcerò io d' indagarne degli altri, onde e di lui, e di quel Sommo Pontefice la gloria riluca, e non ſi offuſchi, facendo qualche particolare rifleſſione alle circoſtanze, in cui era di que' tempi la Chieſa, alle idee, a' diſegni di quel gran Pontefice, per ſoſtenerla, e alla grande riputazione del Santo, per contribuirvi.

Tra le tante altre coſe, che refero immortale il nome di Urbano II. alla Poſterità, ve ne furon quattro, l'una più grande e difficile dell' altra. Fu la prima, l'unione della Chieſa Greca colla Latina, che gli fu tanto a cuore, che ſubito eletto Papa in Terracina, di là a pochi giorni partinne, e andò a conſigliarne i mezzi in Sicilia col Conte *Ruggiero* (b). Fu la ſeconda la ſciſma, da cui fu travagliata ſommamente l' Italia, che non finì, che in tempo del ſuo Succeſſore Paſquale II. e per liberarnela ſe non in tutto almeno in parte, ebbe a durar molta fatica, ſenza punto badare a verun ſuo comodo, ma ſoltanto al bene della Chieſa; di modo che a inſinuazione della famoſa Matilde non ebbe riparo di trasferirſi in Lombardia (c), dove già il partito *Guibertino* ſoſtenuto dallo ſciſmatico Imperatore Errico IV. avea fatta gran figura, deſtinando in Piacenza il celebre Concilio, che vi tenne nel 1095. La terza ſi fu la tanto famoſa riſoluzione, che vi ſi preſe, per le Crociate in Terra Santa, per cui ſi trasferì a tenere in Francia il Concilio di Chiaromonte. Fu la quarta il matrimonio tra Corrado Figlio di Errico IV. Imperatore, e la figlia del Conte *Ruggiero*.

Or

(a) *Dorland. Coran. ſive Chron. Cartuſ. lib. 1. cap. 2. pag. 22. Edit. Colon. Agrippin. an. 1608.*
(b) *Gaufr. Malater. lib. IV. n. XIII. pag. 234. in Bib. Sicul. Caruſ. Tom. 1.*
(c) *Veggaſi il Manſi nella Vita della Conteſſa Matilde lib. 2. pag. 263.*

Digitized by Google

Or di que' tempi gli Eremiti per la lor santità e dottrina, rendendo luminosissima la lor vita, erano in gran credito, e molto adoperati ne' pubblici affari. Ne aveva uno, come disopra si è detto, la Contessa Matilde presso di se, per nome *Giovanni*. Questi nel congresso tenuto in Carpineto su i progetti fatti dallo scismatico Imperatore Errico, per dar, come dicea, la pace all' Italia, sostenuti con gran forza da Eriberto Vescovo di Reggio, che non solamente avea disposto gli animi degli altri Teologi, che v' intervennero, ad abbracciargli, ma avea ben anche poco men che persuasa la Contessa ad accettargli, fu il solo che potè dissuadernela, scoprendone le maliziose conseguenze, che ne sarebbon derivate a danno della Chiesa, e del suo leggittimo Pastore (a).

Che poca cosa fosse in apparenza, ma qual gran cosa fosse in sostanza *Pietro l' Eremita* nativo di Amiens in Piccardia, che in figura di semplice Pellegrino potè indurre a farsi destinare, come Ambasciadore del Patriarca di Gerusalemme ad Urbano, per animarlo alla spedizione di Terra Santa, le Storie lo attestano, e quel che seppe dire e fare il dimostra. Ei giunto in Roma tirò al suo sentimento il Papa, e da lui eletto, *ut præcursoris officio functus auditorum mentes ad obediendum præpararet, ut facilius idem persuadere volens, obtineret propositum, & Universorum animos ad se compendiosius inclinaret* (b); passò di suo ordine le Alpi, e girata buona parte delle Corti Sovrane e Popoli dell' Europa, un Uomo solo, brutto a vedere per natura, e più brutto anche per la incolta maniera, colla quale il corpo e gli abiti componeva, in men di un anno, che impiegò in questo viaggio, in privato trattando co' Principi, e naturalmente proponendo loro col lustro della pietà anche quello di temporali grandezze, e in pubblico predicando a' popoli, qual gran merito si avrebbon fatto con Dio, se si disponeano ad armarsi per l'acquisto di Terra Santa (c); ebbe l' abilità d' introdurre in Signori e Plebei, in Uomini e Donne, in Giovani e Vecchi, come un anima sola, e un solo spirito a volere, comechè per diversi principj, *una inspiratione* (d) la medesima cosa: talmentechè, quando il Papa arrivò in Chia-

no -

(a) *Mansi. ibid. a pag.* 251. *ad* 258. *ex Domnizon. libII. cap. VII.*
(b) *Guille. Tyriuſ. lib.I. cap. XIII. apud Franc. Pag. Breviar. Geſtor. Romanor. Pontif. Tom. II. Sæcul. XI. num. XLVIII. pag.* 506. *Edit. Antuer. An.*1717.
(c) *Voyez Maimbourg hiſtoir. des Croiſad. des la pag.* 8. *juſque a la pag.* 17. *& ſuivan. edit. de Paris* 1682.
(d) *Sigeber. Chron. ad an.*1096. *apud Struv. Script. Germ. Tom.I. pag.*850.

Digitized by Google

romonte, trovò gli animi così ben disposti alle Crociate, che anzi che stentare a persuadergli, anelavano tra l'impazienza di muoversi: *Non erat in Regnis occidentalibus, qui aut ætatis, aut sexus, aut conditionis, aut status vellet esse memor, aut aliquibus persuasionibus deterritus ab incepto desistere; sed omnes indifferenter manus dabant, omnes unanimiter corde & ore votum profitebantur* (a).

Se tanto dunque di que' tempi valean gli Eremiti su gli animi de' Principi e de'Popoli, maraviglia non fia che anche *Urbano* avesse chiamato a se come propio ad impiegare a' suoi gran disegni, e alle vaste non men che sante sue idee, un Eremita cotanto illustre per Santità e dottrina nella Chiesa, quanto si era *S. Bruno*: sicchè quando trovassimo che lo avesse adoprato a riuscire, se non in tutte almeno in una delle quattro gran cose da lui meditate, potremmo certamente dire con gloria di ambedue, ch'era stato chiamato *ad præstanda Ecclesiæ officia*, e non già *ad declinanda*, come il voglion far credere coloro, che dal lato del Papa il portano al lato di un Sovrano a fare il *Primus & Magnus* nella sua Corte.

Comiaciando or dall' ultima, ognun sa, com' e quanto avesse fatto *Corrado* mutar lo stato delle cose in Italia, dopo che per sottrarsi al detestabil comando dell' Imperator *Arrigo* suo Padre, gli volse le armi contro, facendosi capo del partito Pontificio contro al *Guibertino* (b). Il Papa e la Contessa Matilde, che ben ne conoscean le conseguenze, per meglio fermarlo nella sua risoluzione, pensarono a dargli moglie, che di ricca dote fornita, il potesse nelle sue angustie sollevare, onde posero l'occhio sulla figlia del Conte *Ruggiero* (c), presso del quale era in grandissima stima *Roberto* Vescovo di Troina, e a farne la richiesta, stimarono avvalersi di Ambasciadore del Conte *Corrado* (d). Or perchè in un tal dilicatissimo affare, da cui dipendea la quiete d' Italia, e il sostegno della Cattolica Chiesa, contra lo scismatico Imperatore, che minacciavala nel Capo e nelle membra, riuscisse così bene, quanto riuscì, così il Pontefice, che la Contessa col suo fedel Consigliere *Giovanni Eremita* dovean troppo ben conoscere che vuopo era accompagnarlo, come per un Secretario di ambasciata, con persona che avesse qualità

(a) *Guillel. Tyrius lib.I. cap.XIII. apud Franc. pag. ubi supra num. L.*
(b) *Murator. Annal. d' Ital. Tom. VI. ad an.* 1093. *pag.* 309. *Edit. di Mil. dall' an.* 1744.
(c) *Id. ibid. ad an.* 1095. *pag.*318.
(d) *Gaufrid. Malater. lib. IV. ad ann.* 1095. *num. XXIII. pag.* 242.

Digitized by Google

lità da guadagnarsi l'animo di un Vescovo favorito del Conte. E quale a un tal disegno, e a portare *suasorias literas Apostolici* poteano persona più adatta trovare, di chi da Maestro del Pontefice era riputato *vir Religione, scientiaque famosus, honestatis & gravitatis, ac totius maturitatis quasi quoddam simulacrum?* (a) In fatti il matrimonio appunto dopo il Concilio di Piacenza si conchiuse, e per conchiuderlo il Vescovo di Troina fu quegli, che sopra gli altri, indusse il Conte a condiscendervi.

Che fosse stato adoperato nelle materie, che riguardavano la scisma, me ne somministran le pruove cinque Testimonj, che certamente non posson esser ricusati per sospetti da' Certosini. Il *Zanotti* ci assicura che il Padre *D. Fulgenzio Ceccaroni da Cagli*, Professo e Priore della *Certosa di Bologna*, gli avea fatto vedere nel primo de' *nove Tomi* manoscritti *contenenti la Storia degli Uomini Illustri dell' Ordine Certosino*, che quando il Sommo Pontefice gli accordò la licenza di partire, *imposto avendogli alcune gravi faccende, che in viaggio eseguir dovea, tra queste, una si era il ridurre a dovere il popolo di Siena, che trovavasi a quel tempo sotto la pena Ecclesiastica dell' Interdetto, a cagione che favoriva il partito dell' Antipapa Guiberto, e che a ciò fare, si fosse il Santo ricourato due miglia da Siena lontano, in un luogo detto le Tolfe, ov' essendo un poco di abitazione, e una piccola Chiesa, se ne fece egli tosto un Romitorio* (b).

Questo che dice il *Zanotti* sull'autorevol testimonianza del Prior *Ceccaroni*, vien contestato da *Sigismondo Tizio* nella Cronaca delle cose di Siena presso il *Tutini*, ch' è quanto dire presso un Certosino di cuore, e un Prete Secolare di veste, che dice averne avuto trascritta la notizia dal Padre *D. Ambrosio Scala*, Priore della *Certosa* di Pisa in queste parole: *Bruno peritus Canonista, qui Magister Urbani II. fuerat, & Cartusiensium, Prior Monachorum Primus. Hic Bruno Ecclesiam Beatæ Mariæ de Tulphis cum domibus in Monasterium Monialium erexit, ac Monasterium S. Joannis Baptistæ in Urbe Sena secus Abbatiam novam construi fecit, cum pœnitentiam apud Regionem illam feciſſet. Tum spatio temporis, jus gentilitium ad Sansedoniorum prosapiam devenit una cum Castello, atque Turri munitissima, quam construisse Tolphium de Griccis equitem Francum tradunt vetera monumenta. Mox pervenisse Castellum, & Turrim ad Malavoltos* (c). Queste *veritiere* no-

(a) *Guigo in Vita S. Hugon. ubi de Brunon. ad diem 1. April. num. XIII. apud Sur.*
(b) *Zanotti Vita di S. Bruno Capo XXV. pag. 124. ad 125.*
(c) *Apud Tutin. Storia Mss. della Sacra Relig. Cartus. pag. 10. a t.*

Digitized by Google

notizie Saneſi rapportate dal *Zanotti*, dal Prior *Ceccaroni*, dal Priore *Scala*, dal *Tutini*, ſon notizie, che a farlo comparire ſempre a ſe ſteſſo in ſantità e dottrina uguale, ci ſi ſomminiſtrano da un Autore Laico, che come niente intereſſato nelle Baronie di S.Stefano, e di paſſaggio ſemplice ſtorico delle geſta del Santo in compilando la Storia di Siena, ben ci fan vedere, quanto buggiarde ſieno *le particolari veritiere notizie di Calabria*, uſcite da mano di chi ſtudioſſi a far diventar Gran Baroni gli Eremiti più illuſtri per la profeſſata lor povertà, con dire *de Calabriæ ſolitudine cogitaſſe* appena toccata la Corte di Urbano.

Che dal Papa tra gli altri gravi affari, di cui fu incaricato il Santo, quando da lui allontanoſſi, vi foſſe ſtato anche quello di promuover le Crociate in queſto Regno preſſo i Principi Normanni, non ſi è coſa da me penſata, ma la dice eſpreſſamente il *Zanotti* (*a*), e per verità a promuovere una tale impreſa in queſte noſtre parti, non ſi potea fare ſcelta migliore, che avvalerſi preſſo Principi Franceſi di un Eremita troppo già illuſtre e famoſo nelle Chieſe di Francia, ſia in quella di *Rems*, ſia in quella di *Granoble*. Imperocchè ſe tanto profittevole era riuſcita a sì gran diſegno l' opera e l'eloquenza di Pietro Eremita, per farſi capo di centinaja di migliaja di Uomini per traſportargli in Oriente da Croceſignati; con ottimo conſiglio dovette Urbano un altro Eremita, qual ſi era *S.Bruno* ſtaccar da se, per farlo girar per l'Italia, e mandarlo in queſte noſtre parti a muovere i valoroſi Normanni, che facean del lor nome riſuonar tutta la Terra, a prender la Croce per la Soria, come infatti la preſero

——— Ligures, Itali, Tuſci, pariterque Sabini
Umbri, Lucani, Calabri, ſimul atque Sabelli,
Aurunci, Volſci, vel qui memorantur Etruſci:
Quæque etiam gentes ſparguntur per Appula rura,
Queis conferre manus viſum eſt in prælia dura
Sub juga Tancredi, & Boemundi corripuere
Et contra fidei refugas patria arma tulere (*b*).

il che avvenne nell' anno 1096. allorchè ſtando *Boemondo*, all'aſſedio di Amalfi col Duca e Conte Ruggiero, perchè *ex edicto Urbani Papæ expeditio verſus Hieruſalem ab undique terrarum frequentiſ-*

Y

(a) *Zanotti Vita di S. Bruno cap.XXV.pag.124.*
(b) *Fulco in Hiſtor. Viæ Hieroſolym. apud Pellegr. in notis ad Anonym. Caſſin. Bibl. Caruſ. Tom.I. pag.529.*

Digitized by Google

riſſima erat . . . videns plurimam multitudinem per Apuliam, ſed ſine Principe illorſum accelerare, ſi fece lor Capo, *ſignum ejuſdem expeditionis, crucem videlicet veſtibus ſuis apponens* (a).

Che ſe per l' eſecuzione di queſta terza grande opra del Papa, propriiſſima era la perſona di *S.Bruno*, molto più lo era per impiegarlo ad ottener l'intento della quarta. Imperocchè ſe fin dall' Inghilterra mandò a chiamare S.Anſelmo Arciveſcovo di Cantorberj, per avvalerſi della ſua conoſciuta dottrina per lo Concilio da tenerſi in Bari per l'unione della Greca colla Latina Chieſa, molto più dovette metter l'occhio ſu di *S.Bruno*, che l'avea vicino, e che come Uomo *in tota Gallia famigeratiſſimus*, da Maeſtro in Teologia avrebbe potuto nelle materie di profondiſſima Teologia, che vi ſi dovean trattare *circa proceſſionem Sancti Spiritus* (b), *& circa Azymum & Fermentatum* (c), *præſtare Eccleſiæ officia*, al quale oggetto avealo a ſe dalla Francia chiamato, e non già perchè ſotto preteſto di fuggir la ſua Corte, ſe ne andaſſe ad acquiſtare ſchiavi e Signorie in Calabria. E invero, come quivi eranvi delle Città contumaciſſime nel Rito Greco, come lo avea dimoſtrato quella di Roſſano, quando il Duca *Ruggiero* volle introdurvi un Arciveſcovo di Rito Latino (d) : era ben neceſſario che preſso di lui e del Conte ſuo Zio, che aveano in mano la Puglia e la Calabria, il prudentiſſimo Pontefice ſi avvaleſſe di un Uomo del ſuo conoſciutiſſimo merito, mandandolo colà, mentre ei ſi dovea trattenere nel lungo giro, che fece poi per la Francia, come ſuo Precurſore a promuover l'unione dell'una e dell' altra Chieſa, del pari che come ſuo Precurſore mandato avea *Pietro l'Eremita* ad altri Principi dell' Occidente, per riuſcire, come riuſcì, nell' importantiſſimo diſegno delle Crociate : e quanto aveſſe in fatti ben corriſpoſto *S.Bruno* a queſt' altra pur grande e ſanta idea di quel Pontefice preſſo il Conte *Ruggiero*, ce ne aſſicura la Carta della dotazione della Chieſa di Squillaci, in cui ſi vede qual parte nominatamente ei vi aveſſe avuto, inducendolo ad introdurvi Veſcovo, e Veſcovo di Rito Latino nell' anno 1096. (e).

A

(a) *Gaufrid. Malaterra ad an. 1096. lib. IV. num.XXIV.*
(b) *Eadmer. in Vita S. Anſel. apud Sur. ed diem XXI. April, num.XXXIX. & apud Franciſ. Pagi in Breviar. geſtor. Rom. Pontif. ad Secul. XI. num.LXX. pag.517. Tom.II.*
(c) *Gaufrid. Malater. lib.IV. num. XIII. in Bib. Cariſ. Tom.I. pag.234.*
(d) *Gaufr. ubi ſupra num. XXII.*
(e) *Ughell. Ital. Sacr. Tom. IX. de Scyllacen. Epiſ. n.X. Col. 426.*

Digitized by Google

A così nobili cagioni, onde il Santo con sua gloria e del Sommo Pontefice da lui dopo il Concilio di Piacenza allontanossi, vuopo è che altre ancora, come accenna il *Zanotti*, se ne fossero aggiunte di non minore importanza, di cui la lontananza de' tempi ci ha involate le notizie, ma si possono argomentare dalle ultime parole, colle quali finì la lettera scritta a' suoi Compagni di *Granoble*, colle quali bastantemente additò loro, ch' era adoperato in affari tali, che lo metteano in circostanze da non poter dalle Calabrie per allora partire, per soddisfare all' ardentissimo desiderio, che *post Deum* avea di rivedergli. E quindi troverremo altresì ne' meriti da lui contratti *præstando*, *& non declinando a præstando S. Ecclesiæ officia*: la ragione per cui quello Spirito promesso dal Divin Redentore nella persona di S.Pietro a' suoi Successori, avesse mosso Urbano quasi a tentarlo col lustro della dignità Vescovile, mentre era in Calabria, affinchè con memorando esempio si vedesse, che mentre in un secolo corrottissimo per le simonie, facea Santa Chiesa lodevolissima guerra a que'tanti, che essendone immeritevoli, a forza di oro se l'avean procurata, vi fosse chi sapesse ricusarla, ancorchè procurata dal zelo e gratitudine dell'universal Padre e Pastore. Quindi fu che da contemporanei Scrittori con immortal gloria di ambedue formossene il ben dovuto panegirico, che mentre quivi, non regolando già vaste Baronie, Schiavi, e Vassalli, con alte e basse giuridizioni e regalie di ogni specie, si avesse fatto merito di ricever da S.Chiesa *onus Angelicis humeris formidandum*, ma ben vero umile e abbietto *cum multa humilitate*, *& omnimoda piorum exemplorum præbitione circumquaque fulgeret*, *ad Episcopi dignitatem a Sancta Sede Apostolica tentatus & quæsitus fugit*, *sæculum veritus*, *ne ea quæ de Deo gustaverat*, *amitteret cum delatione tanti muneris*, *non divina sed sæcularia recusavit* (a); laddove chi l'ha voluto innalzare al grado di gran Barone *cum delatione tanti muneris*, *divina*, *sed non sæcularia recusando*, ha dovuto immaginarsene cose, che formano una storia falsa, inverisimile, difforme, e contraria a quanto abbiam di sicuro e certo delle sue massime e della sua condotta, dipingendocelo per un Uomo singolare in pensar da gran Santo, ma Uuomo del comune in operare come gli altri Uomini.

Queste sono a mio credere ragioni troppo ben contestate dagli Amici de' Certosini, che ad ognun, che consideri le cose per lo suo verso, sembreranno tanto degne del Santo e del Pontefice, per ispiegare il

(a) *Guiber. de Novigen. Lib. de vita sua.*

Digitized by Google

perchè l'un dall'altro si fosse disgiunto, quanto improprio e di disdoro di ambedue quelle di chi dice, che ciò fosse addivenuto, perchè *tumultus Curiæ ferre non poterat*, ovvero *ne non Curiam Papæ sequi videretur*, quando tanti e tanti altri non lasciaron di rendersi utilissimi alla Chiesa, senza detrimento veruno della loro santità e riputazione, seguendo la di lui Corte, e fra gli altri quel *S. Bruno* Vescovo di Segni, con cui alcuni Certosini han confuso il Santo lor Patriarca. E poichè, per quanto ho potuto, ho procurato sempre discorrere sull'autorità di testimonj del Secolo della verità, affronte di quelli prodotti dal Secolo delle contese, vi è forse alcun antico testimonio anteriore al *Codice Remense*, che abbia detto che *S. Bruno*, perchè *tumultus Curiæ ferre non poterat*, avesse abbandonato Urbano? No certamente: e pur qual fede meriti la testimonianza di un tale sconosciuto Autore, che forse è di molto più recente, che non si crede, disopra si è fatto vedere. Ma qual testimonio più antico, più contemporaneo Scrittore a *S. Bruno*, più informato, più ammiratore del suo Ordine di *Guiberto da Novigento*? basta leggerne l' opere. Ma se questo giudiziosissimo e sinceriſſimo Scrittore dice, non saper la cagione, per cui se ne disgiunse: dunque o con lui bisogna dire, *nescio qua de causa sive ad Appulos, sive ad Calabros concessit*: o volendosi gettare ad indovinare, vuopo è accennarne taluna, che persuada del verisimile, se non del vero. Quindi diasi quel credito, che più si voglia, piccolo o grande al *Ceccaroni*, al *Tizia*, allo *Scala*, al *Tutini*, al *Zanotti*, che quel che ho detto io per la sua penna, il rappresentarono alla gloriosa memoria di Benedetto XIV. i Certosini di Bologna; mi si potrà mai negare sulla Carta della fondazione della Chiesa di Squillaci, che *S. Bruno* fosse stato dal Papa con *Lanuino* e altri illustri Prelati della Calabria impiegato ad introdurre il Rito Latino, dove si osservava il Greco? Dunque ho per render vera, non che verisimile la mia conghiettura, un documento del 1096. che non arrivò all' orecchio di *Guiberto* da *Novigento*.

Ma se tai minute cose a sua notizia non giunsero, la fama però non gli nascose la gloria da *S. Bruno* acquistata: quando *ad Appulos sive Calabros concessit . . . . . & ibi . . . . . ad Episcopi dignitatem . . . a Sede Apostolica quæsitus . . . non divina, sed sæcularia recusavit*. Ma qual dunque fu la Chiesa da lui rinunziata? Eccola, se non m'inganno. Sopra si è fatto vedere, quante tra lor diverse opinioni e difficoltà sienſi promosse a fissare per qual Chie-

sa

ſa Arciveſcovile ſi aveſſe ad intendere la rinunzia, che ſe ne legge nel Codice *Remenſe*, e io a ſuo luogo farò vedere, ſe di que' tempi la Chieſa di Reggio era Arciveſcovile, o no. Ma chi è tra gli Scrittori del Secolo delle conteſe, che ſieſi fatto carico di ciò che dice lo Scrittor del Secolo della verità, ch' ei rinunziò *Epiſcopi*, e non già *Archiepiſcopi dignitatem*? Niuno. E s' egli è così, parmi poter con lui di accordo, conchiuder la Storia del Santo, col dire, che la ſua rinunzia foſſe ſtata per la Chieſa Veſcovile di Squillaci, che nel 1096. era vacante, e per cui ei tanto contribuì, quanto ſi legge nella Carta della ſua fondazione, a farvi innalzare un Veſcovo di Rito Latino, perchè queſto vuol dire *præſtare Eccleſiæ officia*, e non già abbandonare un Papa, affilando le forbici ſulla ſua Corte, in ringraziamento di eſſervi ſtato chiamato a conſigliarlo.

Ricapitolando le coſe ſinora eſaminate, ha potuto vedere l' accorto Lettore l'artifizioſa maniera, colla quale il *Manfredi* ha ſcritto. Come in ogni conto volea che *S. Bruno* foſſe divenuto un gran Barone per opera del Conte *Ruggiero*, conoſcendo che poſto per vero che nelle Calabrie ſi foſſe ritirato nel 1095. dopo il Concilio di Piacenza, come per vero da tutti ſi è tenuto, cominciando dai più antichi Certoſini e terminando alle Lezioni del Breviario, ne veniva in conſeguenza, che Apocrife ſi doveſſero riputare le Carte, che ſi pretendevano a di lui favore quivi ſpedite nel 1090. 1093. e 1094. aviſoſſi farſi un nuovo ſiſtema della vita del Santo, col portarlo colà fin anche prima dell' anno 1090. Moſtrò perciò volere impugnar l' opinione del *Baronio*, che nel 1086. il mette ritirato in *Granoble*, nel 1092. chiamato in Roma, dopo il 1095. paſſato in Calabria, e quaſi che davvero voleſſe ſoſtenere l'opinione di coloro, che fiſſan la prima moſſa del Santo per *Granoble* nel 1084. la ſeconda per Roma nel 1090. e la ritirata in Calabria nel 1095. tolſe da eſſi tutto ciò che avean ſaputo trovar di meglio ſu di ſuppoſte antiche Carte, per aſſodar queſte due Epoche contro del *Baronio*. Ma come ben previde che ugualmente e il *Baronio* e i ſuoi Contraddittori, coll'autorità de' quali lo aveva impugnato, o. col farlo in Roma chiamato nel 1090. o nel 1092. eran contrarj alle ſue idee, e favorevoli a quelle del Fiſco, che colle ſteſſe Carte e colle armi ſteſſe, colle quali aveva contro al *Baronio* pugnato, gli avrebbe fatta la guerra; chiuſe gli occhi per non veder la luce del vero, e ſi diè da diſperato ad abbandonar

Digitized by Google

nar le tradizioni più ricevute, e la testimonianza degli Scrittori più accreditati del suo Ordine, per avvalersi di quella di qualche modernissimo Autore sfornita di ogni quantunque menomissimo antico documento.

A coprir la sua arditezza fu di parole da costoro sputate in aria, o guastando la Storia de' Concilj, o violentando i Testi di Autori della più veneranda antichità, pensò portar *S. Bruno* da *Granoble* in Roma nel 1088. di là farlo passare nel 1089. in Sicilia con Urbano II. quivi metterlo in amicizia col Conte *Ruggiero*, di là ricondurlo in Regno, fargli toccar la Calabria, sbarcare a Reggio, alloggiare in Casa l'Arcivescovo, guadagnarsi la stima di quel Clero, esserne nominato Arcivescovo, rinunziarne la dignità, quindi ritornarsene in Roma, rimandarne i Compagni in *Granoble*, svogliarsi della Corte del Papa, partirne con licenza *rivocabile ad nutum*, per accorrer da lui, ove di lui avesse bisogno, cercar deserti dalla generosità del *Duca Ruggieri*, presso lui non ritrovarne, da lui guidato sceglierne uno negli stati del Conte suo Zio, impossessarsene prima, che il Conte Padrone del luogo gliene avesse data licenza, rintanarvisi a segno co' nuovi Compagni, seco da Roma portati, che senza l'abbajar de' suoi Cani da caccia, non mai sarebbe venuto in cognizione di aver nel suo Stato quel *Bruno*, con cui avea già contratta amicizia in Sicilia pochi mesi prima, onde si mosse a dargliene un contrassegno, col dono di una lega di terreno da fondarvisi un Eremo nel 1090. e quivi fermata l'ordinaria Residenza, fare non so se da Corriere, o da Consigliere sulle poste, in andare a consigliare il Papa otta per otta, a misura che ne veniva chiamato, fino a che stanco di tanti andirivieni, dopo il Concilio di Piacenza, cioè dal 1095. in poi, ognun di essi restò a farsi i fatti suoi, il Papa a badare alle bisogne della Chiesa, e *S. Bruno* a badare all'acquisto di nuovi stati e Signorie.

In somma come noi veggiam sovente quelle bambole, che ci portan di Francia le mode così ben composte e attillate, che i ragazzi se ne fanno un oggetto di violentissima passione, per trastullarsene, le donne di seria applicazione e studio per comporsi, e gli Uomini anche più gravi di una qualche passaggiera occhiata, per riflettere all'ingegnoso mezzo, con cui si hanno a votar le loro borse; se avvien poi che si vogliano svestire, ed esaminare se nel corpo che sotto quelli abbigliamenti si nasconde, il tutto corrisponda con dovuta simmetria e proporzione alle sue parti, altro non vi si truova,

che

Digitized by Google

che una bella teſtina, un pajo di manine, e due piccioli piedi attaccati a ruvidi, bruti e informi pezzi di legno. Così ei da buon Poeta, qual era, formoſſi di pianta tutta queſta ſua favola, abbigliandola in modo da farla comparire Storia del Santo, che ove ſi ſpogli de' fallaci ſuoi ornamenti, altro non vi reſta, che beffe, motteggi, maledicenze, contraddizioni, e moltitudine di Autori, or tronchi, ora ſviſati, or a dritto, or a roveſcio quindi e quinci affaſtellati, per rovinar da'fondamenti, quanto vi ha di vero e di ſodo della di lui vita.

Quindi ſe per le vite de'Santi, ſcritte dal *Metafraſte*, e dall'Arciveſcovo di Genova *Giacomo de Voragine*, cadute oggi in tal diſcredito, che o appena ſi trovano, o ſi vendono a peſo di carboni, per le favole, che in ſecoli d'ignoranza della Storia Eccleſiaſtica, e della buona Critica v'infilzarono; ad ogni modo però tra coloro ſteſſi, che di ciò gli accuſano, ve ne ha di quelli, che gli ſcuſano ſul pio diſegno, ch'ebbero di render più luminoſa ed eſemplare la lor virtù e ſantità (*a*), ſarà ben difficile il trovar per lui ſcuſa, che in un Secolo, in cui tanto fioriſce ogni genere di Letteratura, di cui non ſi può negare, che foſſe abbaſtanza fornito, ha diſtrutta, non che corrotta la vera Storia di quel Santo Patriarca, non già col pio diſegno di renderne più illuſtre ed eſemplare la ſantità, ma benvero col ſolo oggetto di aſſodare, a coſto della di lui glorioſa umiltà e diſprezzo del Mondo, le Calabreſi Certoſine Grandezze.

Tutt'altra condotta a nome del Fiſco ſi è da me tenuta. Come le mie idee ſono ſtate di far vedere apocrifa la Carta del 1090. al Conte *Ruggiero* attribuita, perchè ove caggia la verità di queſta, cadrà del pari la verità delle altre, che ſu di eſſa ſon fondate, quindi ho dovuto eſaminare così l'Epoche dal *Baronio* adottate, che le altre da'ſuoi Contraddittori ſoſtenute, perchè meglio ſi ravviſaſſe l'ardita ſtravaganza delle coſe dal *Manfredi* ſognate. E come ei ſi è ſtudiato a tutto potere di allontanare i ſuoi Lettori dalla ſorgiva delle coſe, intrattenendogli con artifizioſa maniera a divertirſi tra le penſate da alcuni Scrittori di un ſecolo a queſta parte, io per lo contrario ſeguendo la pratica non men lodevole, che utile e neceſſaria del Foro, nel quale, quando ſi tratta di coſe antiche, ſi voglion teſtimonj, che depongano averle ſentite da' lor Padri, e queſti

Da Avi, Biſavi, Atavi e Maggiori

ho procurato a tutto potere ritrargli da rivi, e menargli al puro fon-

[a] *Late Melchior Can. Epiſcop. Canar. de locis Theolog. lib. XI. cap. VI. practus pag. 334.*

fonte dell' antichità, ajutato da teſtimonj di ogni eccezione maggiori.

Per la qual coſa, ſeguendo l'inſegnamento dell' incomparabil *Mabillon*, com'ei riduſſe a tre tutte le opinioni, che riguardano la ritirata di *S. Bruno* altri nel 1084. altri nel 1085. altri nel 1086. (*a*) ſituandola, e convenendo tutti che *ſex annis Cartuſiam rexit*, prima di partirne per Roma, aggiungendo queſti ſei anni agli annidomini delle tre reſpettive opinioni, ho fatto vedere che menandoci o all' anno 1090. o al 1091. o al 1092. per qualunque delle tre ſi voglia abbracciare, mai non ſe ne può trovar partito prima del 1090.

Quindi non tanto per difender il *Baronio*, che per aſſodar la verità colla Storia de'Concilj, e Lettere di Sommi Pontefici in una Cauſa così celebre e famoſa, quanto ſi fu quella del Simoniaco Arciveſcovo *Manaſſe* in cui andava intereſſata la gloria di Dio, di Santa Chieſa, e di *S. Bruno*, ho dimoſtrato ch' eſſendoſi il Concilio di Avignone tenuto nel 1080. quivi eletto *S. Ugone* in Veſcovo, e nell' anno ſeguente 1081. conſacrato in Roma, ſenza accuſar di ſemibarbaro *Guigone*, Scrittore al Santo contemporaneo, ſenza battezzarne per oſcuro il Teſto, ſenza fargli alcuna violenza, ben ſi poſſa con molta chiarezza intender della maniera, che lo aveva ſpiegato il *Baronio*, per fiſſarne nel 1086. la ritirata in *Granoble*, e ſucceſſivamente la ſua venuta preſſo il Pontefice nel 1092. Indi ſon paſſato a far vedere che adottando anche per vera l'Epocha del 1084. ſoſtenuta dagli Autori prodotti dal *Manfredi*, e appoggiata ſulla Cronaca *Gemblacenſe*, ſull' *Anonimo Remenſe*, ſulle Carte del *Colombi*, e degli *Annaliſti Benedettini*, pur non ne abbia potuto eſſer partito prima del 1090. Finalmente coll' aver rintracciato il vero tempo della ſua chiamata nel 1090. della ſua partenza nel 1091. della ſua morte nel 1102. con Carte degli Archivj degli ſteſſi Certoſini, preſſo i loro Amici e partigiani rinvenute, ho fiſſata l' Epoca vera della ſua ritirata in *Granoble* nel 1085. la ſua chiamata per Roma nel 1090. e la ſua moſſa a quella volta nel 1091. donde ho dedotto, che per qualunque ſi voglia ſcegliere di queſte tre opinioni; non mai potendoſi trovar da *Granoble* partito prima del 1090. non abbia potuto in conſeguenza trovarſi in Calabria a ricever nel 1090. donazioni dal Conte *Ruggiero*, e molto meno a far que' viaggi in Italia e in Sicilia nel 1088. e 1089. che ha il *Manfredi* nel ſuo ſiſtema ſognati.

Non

(a) *Mabillon. Præfat. in ſex. ſæcul. Bened. §. X. num. 86. pag. 496.*

Digitized by Google

Non vi ha dubbio, che io avrei potuto avanti a' miei Giudici con molta brevità far valere la ragion fiscale, riggettando per Apocrife le Carte di *S. Stefano*, coll'avvalermi soltanto della testimonianza del *Surio* nella Vita del Santo, e dell' autorità del Breviario nelle sue Lezioni, che di accordo dopo il 1095. menandolo nella Calabria, mostrano Apocrife tutte le Carte, che quindi a di lui favore spedite prima di quel tempo si pretendono. Ma quando un Certosino con argomenti tratti da qualche Autore del Secolo delle contese ne ha formato un modello, in cui introducendovi un vero pirronismo, volendo e disvolendo le medesime cose, ne ha distrutta la fede; è stato per me più che necessario, con testimonianze del Secolo della verità, con Carte uscite da loro Archivj, per mezzo de' migliori amici del suo Ordine, e con argomenti proposti colle stesse sue parole, illustrarne la vita, onde si possa esser sicuro, con particolari pruove, di ciò che generalmente, se n' è accennato nel primo Capitolo sulle due edificantissime sue Lettere, che a tenor diesse, badò sempre a viver nella povertà de' Santi, e non già nell' auge de' gran Baroni, perchè Umil'è Santo il caratterizza la vera Cagione della sua ritirata dalla Corte del Simoniaco Arcivescovo *Manasse*: Umil'è Santo il descrive il famoso Legato della Santa Sede *Hugone Vescovo di Die* colle sue lettere al Sommo Pontefice *Gregorio VII.* Umil'è Santo il dinota lo stesso Sommo Pontefice, quando ordina che sii reintegrato nelle dignità e benefizj della Chiesa di Rems. Umil'è Santo la sua risoluzione di non valersi de' benigni ordini del Papa. Umil'è Santo l'eroica incomparabil sua modestia, che anzichè metter più il piede, in quella Chiesa, per non sentir gli applausi, e ricever le benedizioni, di averla liberata piuttosto da un Lupo che da un Pastore, andò a nascondersi ne' deserti più oscuri e più rigidi della Francia. Umil'è Santo il Sommo Pontefice Urbano II. che da'deserti di *Granoble* chiamollo a se per ajuto e consiglio ne'gravi bisogni della Chiesa: Umil'è Santo, perchè seppe con generoso celebratissimo rifiuto, sottrarsi alla dignità Vescovile, che da lui gli fu offerta. Umil'è Santo pe' gravi affari ne'quali realmente fu impiegato o quando presso di se il ritenne, o quando dalla sua Corte allontanollo. Umil' è Santo il giudizio che di lui diedero e *Guigone* Prior di *Granoble*, e *Guiberto Abate di Novigento*, e *Pietro il Venerabile*, e altri Scrittori, che se tutti non gli furon contemporanei, di poco si allontanarono dal tempo della sua morte. Umil'è Santo la testimonianza che di lui resero le Chiese della Fran-

Digitized by Google

cia, delle Spagne, della Inghilterra, della Germania, e fin della Soria, ne' funebri elogj, che di lui formarono fino al numero di 164. ne' quali la ſua dottrina, la ſua umiltà, la ſua povertà, la la ſua abbiezione ſi eſalta, onde Santo ſulla univerſale approvazione del Cattolico Univerſal Paſtore e Gregge, S. Chieſa dichiarollo, non eſſendovi ſtato fino a quel tempo per lo ſpazio di quattro Secoli, chi aveſſe ſognate memorie della facilità colla quale per ubbidire a' Principi del Secolo, dopo avere abbandonato nella Francia e rifiutato nella Ponteficia Corte ogni luſtro di Eccleſiaſtica dignità, per ſeguir la povertà, e l'oſcurità, con eterna gloria da lui abbracciata, ſi foſſe diſpoſto, come ſi pretende, a illuſtrar le Calabrie da Santo, circondato da ſchiavi perpetui, eterni, e ſempiterni, ſervito da Vaſſalli angarj e perangarj, e ſpandendo ſopra ſei Feudi, luminoſi raggi d' inſolita Baronale Potenza.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA.

Esame particolare delle Carte e Privilegj della Certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria.

CAPITOLO I.

CHiunque meco seguendo il Patriarca *S. Bruno* in que' primi periodi della sua vita, che riguardano lo stato della sua umiltà e povertà, ajutato dalla scorta della Storia Ecclesiastica per mezzo degli Scrittori a lui contemporanei sarà restato persuaso, che vere sieno le più antiche *Certosine Tradizioni*, che di Francia chiamato in Roma non venne in Calabria prima del 1095. senz' altra fatica rigetterà per apocrife tutte quelle grandezze e signorie, che prima di quel tempo si pretendon da lui acquistate. Come però tutti non pensiamo a un modo, uopo perciò si è di entrar nell' esame promesso delle Carte, che ne compongono gli acquisti, che dal *Manfredi* han meritato il nome di *Veritiere particolari notizie di Calabria*. Compongon esse tal tenebrosa nuvola di Carte e Privilegj, che cogli specioli nomi, che portano in fronte di Signori, Prelati, e Pontefici, atterriscono gli spiriti più incauti, colla lor varietà sorprendono i più deboli, colla lor moltitudine opprimono i più forti: tantochè veggomi imbarazzato a trovar donde cominciare, perchè non veggo dove finire. E come no? se quanto eloquente è stato il Secolo della Verità a somministrar luminosissime pruove dell' incomparabil suo distacoamento in Francia, e in Roma da tutto ciò, che potesse con mondani onori metterlo al disopra degli altri; altrettanto è stato loquace il Secolo delle Contese a produr documenti da persuadere, che avesse in Calabria cambiato sistema, per produrvi la stupenda metamorfosi d'innalzarsi dallo stato di umilissimo Eremita a quello di gran Barone? Il vederci mettere in disputa ciò, che più ci accomoda e piace, si è stata di ogni tempo cosa del pari rincrescevole, che odiosa. Quindi fu che il Vescovo Carnotense *Giovanni Sarisberiense*, allorchè nel XII. Secolo avendola contro a' Monaci, che per farla da Santi, e viver da Signori, cercavan sottrarsi *per fas & nefas* alla Ordinaria Giuridizione de' Vescovi, come vuolsi, che facesse Bruno di Calabria avvertì, che a tor loro la maschera, ed entrare a esaminare i Titoli delle lor pretese Esenzioni, si correa rischio di essere accu-

fato di Miſcredenza : *Si eis obloqueris , Religionis inimicus , & veritatis diceris impugnator* (a) . Non altramente ha fatto a giorni noſtri l'ultimo Scrittor della Vita del Santo , poichè a chiuder la bocca a chi voleſſe mettere a ſquittinio la verità de' fatti, che contengon le Carte , che formano i Titoli delle ricchezze e Signorie , che voglionſi da lui acquiſtate in Calabria , non trovò via più agevole a ſpaventarlo , che mettendogli innanzi agli occhi gli errori da Santa Chieſa nel Concilio di Coſtanza condannati ne' tre Ereſiarchi *Giovanni Wicleffo*, *Giovanni Hus*, e *Girolamo da Praga*, come quelli, *che in veggendo, che i Santi Benedetto, Bernardo, Agoſtino*, e Brunone, *e altri accettato aveano le donazioni abbondantemente lor fatte da' Laici, giunſero a tal beſtemmia, che affermarono perciò eſſer tutti ſcomunicati , e giù in inferno ſepolti, e tale ancora eſſere i Principi , e quanti altri foſſero , che arricchito aveano il Clero, e i Monaſteri, condotti a così fare da iſtigamento Diabolico, come ancora Diabolica ſi era l' Iſtituzione degli Ordini Monaſtici* (b).

Grazie a Dio non ha niente a far con noi tal feccia puzzolente d'inferno: a ogni modo come non ho avuta mai voglia di legger le Opere di queſti Ereſiarchi, così dico francamente, che non preſero, nè poteron prender di mira *S. Bruno*, sì perchè a'loro tempi nel XV. Secolo non era ſtato peranche da S. Chieſa annoverato tra'Santi, come altresì perchè non ancora eran venute al Mondo quelle *Veritiere Notizie di Calabria*, mercè le quali lo aveſſero potuto conoſcere per un Eremita Barone. Ma s'egli è vero, che a riguardo degli altri Santi dican ciò, ch'ei ne rapporta, in quanto a me non ſolamente gli ho per Ereſiarchi, mà anche per peggio de'più ſtolidi Gentili, e Idolatri. Imperocchè per chi vanta il nome di Criſtiano, baſta che dia un occhiata al *Vecchio*, e *Nuovo Teſtamento*, che chiaramente vedravvi, che Iddio ha comandato , non che approvato , che gli Eccleſiaſtici abbiano ad eſſer dalla liberalità e divozione de' Laici mantenuti. Chiunque poi abbia data una ſcorſa ſulla Storia delle Nazioni Gentili, a cominciar dalle Sacre Carte in *Faraone*, il più oſtinato incredulo nemico del vero Iddio, e quindi ſia paſſato a far qualche oſſervazione ſulle dilettevoli, non men che utili memorie de' Viaggiatori , vi avrà trovato , che tra eſſe non ve ne ha una , ove non ſienſi onorati e arricchiti i Sacerdoti e Miniſtri delle falſe lor Dei-

(a) *Joan. Sariſber. lib.* VII. *cap.* XXI. *de Nug. Curial. pag.* 425. *Edit. Lug. Bat. an.* 1595.
(b) *Zanetti Stor. di S. Bruno Capo* XXVIII. *pag.* 136.

Digitized by Google

Deità: di maniera che meco forſe dirà, che come tra le *idee innate* ſi annovera per la principale quella dell'Ente Supremo, così con queſta, tuttochè corrotta dalla ſtoltezza del Gentileſimo, vi ſia paſſata anche quella, che coloro che ne ſon Miniſtri, debbano eſſere e riſpettati e beneficati dal rimanente della Società Civile. La difficoltà potrebbe naſcere circa il come e il quanto, ma i Santi Vangeli e Santa Chieſa di eſſi ſola ſicura e fedele interpetre, da pietoſa Madre del Popolo Fedele, non men pe' Laici che per gli Eccleſiaſtici, per mezzo de' Padri e de' Concilj ci ſomminiſtra regole cotanto amabili e dolci circa il ben uſare, e non abuſare de' beni temporali, che troppo ſaremmo felici, ſe Laici ed Eccleſiaſtici ſapeſſimo ben oſſervarle, che così *mundo utentes*, *tamquam non utentes*, non avremmo di che ſcambievolmente l'un l'altro riprenderci, ma ſibbene onde ſcambievolmente l'un l'altro amarci.

A ben intenderci pertanto col Signor Canonico *Zanotti*, ed altri ſuoi ſeguaci, non ſi debbe mutare ſulle Carte Certoſine il vero ſtato della noſtra Controverſia, riducendo a quiſtion di Diritto, quella che non è ſe non quiſtion di Fatto. Quindi ſe egli intorno la quiſtione che riguarda il Diritto, ha profuſo intempeſtivamente i teſori della ſua gran perizia nelle Controverſie Dommatiche, totalmente a lui le abbandoniamo, come coſe di Provincia a noi ſconoſciuta, e tutto il noſtro ſtudio ſarà nella quiſtione di fatto, che unicamente riguarda la verità de' Titoli, che vanta la Certoſa, che ſi è una quiſtione ſimile a tante altre, che tra' Cattolici ſi ſono agitate, e ſi agitano alla giornata, or tra Comunità e Ordini Religioſi, ora tra Superiori e Sudditi Eccleſiaſtici, or tra Laici ed Eccleſiaſtici, quando voglion più di quel che giuſtamente loro ſpetta, i quali con ciò che loro è uſcito dalla penna nel calor delle loro conteſe, ci hanno dati i primi Maeſtri a inſegnarci, quanto i loro Archivj di apocriſe Carte ſieno ſtati abbondevolmente forniti.

L'eſame particolare dunque, ch'entriamo a fare delle Carte Certoſine, non è già indrizzato a ponderare, ſe fecero bene o male que' Principi, di cui portano il nome, in ſollevare allo ſtato di un gran Barone un povero Eremita, ma ſibbene, ſe il lor tenore, colle coſe che vi ſi contengono ſia tale, che ſi poſſa prudentemente credere, che realmente ſieno di que' Principi, a' quali ſi attribuiſcono, ovvero di chi facendoſi ſcudo del ſempre venerevol nome del Patriarca *S. Bruno*, ha immaginato e finti Titoli da difendere uſurpazioni. Spero perciò che ſe un *Giulio Montano* ſervì di

Digitized by Google

funesto spettacolo a Roma, per aver conosciuto l'Imperatore, che si era coverto sotto la maschera di un servo (*a*), sia per essere di utile e giocondo trattenimento a questo Pubblico il conoscere sotto la maschera di Vescovi, Arcivescovi, Pontefici, Principi, Re, Imperatori, e Santi un qualche misero Artefice di Cartucce vecchie, tutto inteso a dar Titoli di Signorie alla Certosa di *S. Stefano*. Che s' egli è vero, che a esempio di ciò, che già fece il gran Poeta *Omero* (*b*):

——— *Licuit semperque licebit*
Signatum præsente nota procudere nomen (*c*):

come il *Menaggio* con grazia Francese chiamò *Dom Titrier* chi s'impaccia di tal mestiere (*d*), sarà a me permesso chiamarlo alla Italiana *Don Titolante*, per astenermi da que' nomi, che quantunque ben gli converrebbono, potrebbon però a darglieli, offendere la modestia e la carità.

Per le vicende che ha sofferte la Certosa di *S. Stefano*, sia passando come si pretende dopo sessant' anni della sua fondazione da'*Certosini* a'*Cistercienſi*, e da questi ritornando nelle lor mani dopo tre secoli e mezzo, sia per gl'incendj in due volte patiti (*e*), dovrebbe, se fosse vera, riputarsi poco men che miracolosa la conservazione di tutte quelle Carte, che a favor delle loro pretensioni si sono prodotte. Affinchè però chi legge, si metta in uno stato, se non altro d' indifferenza per giudicar della lor verità, e meco non vada in collera, che le creda opera di un qualche *Don Titolante*, m' introdurrò al loro esame con un esempio, che potrà dar lume al più che sarò poi per dirne.

Nella *Storia Manoscritta dell' Ordine Certosino* formata dal *Tutini*, che si conserva nella Biblioteca di S. Angelo a Nido, trovasi una lettera da lui scritta a un Cavaliere, a cui domanda le scritture di sua Casa, per arricchire la Storia, che avea cominciata a stampare *dell'Origine de'Seggi* (*f*), e sotto di essa, vi si legge da lui abbozzata di suo carattere quella Carta, di cui disopra si è parlato, della Cessione che pretendesi fatta da *S. Bruno*

(a) *Tacit. lib. 1. Annal. XXV.*
(b) *Vide Plutar. in lib. De Homer. ubi de Onomatopæa Tom. 1. Opusc. ex Interpret. Xylan. pag. 53. Edit. Francof. an. 1619.*
(c) *Horat. in Ar. Poet.*
(d) *Menag. Histoir. de Sablè Lib. 1. Chap. 2. pag. 9.*
(e) *Tutin. Storia Manoscrit. della Sacr. Religion. Cartus. pag. 73.*
(f) *Ivi pagin. 135.*

Digitized by Google

no a *Seguino* Abate del Moniſtero *Caſadei*, quando laſciò la *Certoſa* di *Granoble*, per andare in Roma, Carta che *Seguino* ſteſſo dice non averla potuto rinvenire neppur con minacce di ſcomuniche nel ſuo Archivio (*a*). Vedeſi concepita nella noſtra volgar favella con qualche caſſatura, come fa chi compone di ſua teſta, ma cominciata, e non finita. Naturalmente ſe non gli foſſe mancato il tempo, l'avrebbe compiuta, e recatala in Latino, ce l'avrebbe comunicata nella ſua Storia, come un teſoro fortunatamente da lui ritrovato tutto a propoſito a illuſtrar un punto controvertito della Vita di *S. Bruno*. Chi di noi ſarebbe mai entrato in menomo ſoſpetto, che il noſtro *Tutini* eruditiſſimo antiquario, ſi foſſe avviſato di fare del *Don Titolante* in formando di pianta un tal documento? Non lo avremmo anzi buonamente creduto vero veriſſimo e tale da poterſene far ſicuriſſimo uſo a ſoſtener le idee Certoſine, venendoci dalle mani di un Sacerdote, e trovandolo conſervato non già in un Archivio ſoſpetto, ma ben vero in una pubblica Biblioteca, tramandatovi per legato del Cardinal Brancaccio? Non ſon queſte belle circoſtanze da conciliar fede a un antica Carta? E pur ci ſaremmo ingannati prendendo un parto della divozione del *Tutini*, per Carta ſcritta da *S. Bruno*. Or ſe il *Tutini* nel ſecolo paſſato, Sacerdote come era, non ebbe ribrezzo di metterſi a fare il *Don Titolante* per divozione all' Ordine Certoſino, di cui tanti ſuoi Congiunti aveano veſtito l'abito (*b*), e per un fortunato accidente ne abbiam avuta la notizia; quindi è facile il comprendere coſa avrà potuto far per intereſſe prima di lui qualche altro *Don Titolante*, per guadagnarſi la buona grazia di que' ſanti Religioſi, che nel 1514. ripopolarono la Certoſa di *S. Stefano*, vendendo loro per Carte di Principi e Pontefici le ſue mal inteſe Cartucce, la di cui ſconcia e triſta teſſitura mi accingo a ſcoprire.

Affinchè però con ragion veduta, e non ſoltanto con anticipati ſoſpetti ciò ſi faccia, comincerò dal ricordarci ch' eſaminando la condotta del glorioſo Patriarca ne' due precedenti Capitoli, ſi è dimoſtrato che ſpaventato in Francia dall' aver veduto, come aveſſe l' Arciveſcovo *Manaſſe I.* ne' beni e nelle dignità ancorchè Eccleſiaſtiche trovato il ſuo precipizio, s' involò dalla ſua Corte, e per ſottrarſi a tutto ciò che il Mondo potea promettergli di lumino-

(a) *Documen. num. V.*
(b) *Tutin. Proſpect. Hiſtor. Ord. Cartuſ. in Epiſt. ad Lector.*

Digitized by Google

minoso, pensò ritirarsi in orridi deserti, menarvi povera, penitente, oscura vita, e talmente mostrossi di umiltà pieno, che prima di ciò fare, non fidandosi della sua vocazione, andò a consigliarsene con un Santo Eremita (a), che talun crede fosse stato *Roberto di Molesmo Abate* (b), da chi fu mandato a riceverne più sicuri lumi a *S. Ugone* Vescovo di Granoble, che per preventiva celeste visione avutane, non solamente l'assicurò che veniva da Dio, ma ben anche a nome di Dio gli assegnò il deserto, a cui si avesse a ritirare, e gli atti della sua vita, e gl' innumerabili Scrittori, che di lui han parlato, ci fan vedere con quanta austerità, tutto inteso al Celeste Regno, per sei anni vi avesse vivuto, fino a tanto che fu in Roma chiamato, col glorioso motivo di avere a soccorrer la Chiesa di Dio col suo consiglio nelle amarissime circostanze, in cui si trovava. Ma perchè di là per la Calabria si fosse partito, nè ei volle dirlo nella sua Lettera al suo grande amico *Ridolfo le Verd*, quando gli diede parte del luogo del suo ritiro, nè alcuna cosa ne seppe dire *Guiberto di Novigento*, che ne' suoi tempi vivea, nè vi è altro antico Autore, a lui vicino, che ce ne dia menomissimo lume, onde tutto quel di più che della sua Vita in Calabria ci si dice, tutto è fondato sulle Opere di *Don Tirolante*, uscite alla luce dal 1514. in qua, tantochè, come il *Manfredi* dice, *Francesco de Puteo il Blomenvenna*, il *Surio* e gli altri Autori, che la di lui vita scrissero, poco dopo che la Certosa nell' anno 1514. fu restituita all' Ordine Certosino, nulla ne differo, perchè non poterono così di fresco averne le necessarie *Veritiere Notizie di Calabria* (c).

Su di queste ei dunque lavorando a farci vedere, come quivi si avesse aperta la strada a farvi de' grandi acquisti e fortune, con indicibil franchezza ci dà di lui una idea tutta difforme dalla condotta da lui tenuta nella sua prima ritirata, facendoci comprendere, che laddove in Francia, temendo di essere illuso nella sua vocazione, dalla Corte di un Simoniaco Arcivescovo a' deserti passando, volle sentire il parere di un Santo Eremita; in partendo poi dalla Corte di un Santo Pontefice, nuovi Eremi cercando nelle Calabrie, dice che andò a consigliarne la scelta con un giovane e ricco Principe in questa nostra bella parte d'Italia, qual si era

(a) *Surius in Vita S. Brunon. ad diem VI. Octob.*
(b) *Annal. Benedictin. Tom. V. lib.* LXVI. *pag.* 192.
(c) *Manfr. Risposs. Apologet-critic. pag.* 93.

Digitized by Google

ſi era *Ruggiero* Duca di Puglia, e Calabria, da cui comechè gentilmente accolto, non trovando però ne' ſuoi Stati deſerto a propoſito, ſi fe guidare a un altro potente bellicoſo Principe, qual ſi era il Conte *Ruggiero* ſuo Zio (*a*), nel di cui Stato finalmente avendo trovato quel che andava cercando, divenne dal 1090. in poi così grande e potente Barone, quanto il moſtrano le Cartucce a lui attribuite dal noſtro *Don Titolante*.

Niente più di vero, ma molto di più miracoloſo ne conta il Canonico *Zanotti*, perchè non riputando coſa totalmente lodevole, che *S. Bruno* in Francia aveſſe ſcelto gli Eremi colla guida di Santi Eremiti, e Santi Veſcovi da celeſti viſioni illuminati, gli foſſe poi in queſto Regno andati cercando per mezzo o di ricchi, o di bellicoſi Principi Secolari; ſtimò perciò far qualche coſa di meglio, e come a far calare dal Cielo in terra gli Angeli, non gli aveva a coſtar altro, che un tratto di penna più, o meno, pieno come era di divote immaginazioni; gli fa comparire l'Arcangelo S. Michele per la prima volta nel Monte Gargano, che gl' inſinua a incamminarſi per l'*Adriatico ſino al Golfo di Squillaci, per prender terra nel lido del Saginario*. Quivi arrivato, glielo fa apparire di bel nuovo, o perchè con poco Angelica memoria ſi foſſe dimenticato di averlo altra volta conoſciuto, e moſtrategli la via, o perchè ſi foſſe mutata la veſte, gli fa domandar chi foſſe, e qual foſſe il ſuo deſiderio, e data competente ſoddisfazione a queſta Angelica curioſità, glielo dà per compagno del viaggio ſin dove *entra il mare il Fiume Ancinale*, e quivi avendolo condotto, fa che da lui e da *Lanuino* ſi diparta con dir loro: *andate, Cariſſimi, ſempre a ripa di queſto fiume infino alla ſua fonte, che ivi appunto ritroverete il felice luogo apparecchiatovi dal Signore* (*c*). Così ſoli ſoletti gl' incammina entro un boſco tra Arena, e Stilo, e quivi mercè l'Angelica libertà, che correa di que' tempi di pigliarſi la roba di altri ſenza prima chiederne licenza dal Padrone, ſi preſero terreno baſtante da metterſi a lavorar di canne, fraſche, e creta delle Celle, e delle Chieſe, con mandar poſcia a pregare il Conte Ruggiero, *perchè ei voleſſe donar loro un tal luogo, cui ſcelto aveano* (*d*), il quale generoſamente condiſceſe a quanto l' Eremitico Meſſo domandogli.

Aven-

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologetico-criti. pag. 66.*
(b) *Zanotti Storia di S. Bruno Capo* XVIII. *pag. 93.*
(c) *Id. ibid.*
(d) *Id. ibid. Cap. XX. pag. 99. ad 100.*

Digitized by Google

Avendolo dunque chi con terrestre, e chi con celeste guida in Calabria situato, e fissatovi il luogo del deserto, quivi fanno a capo a un mese (a) capitare il Conte, per divertirsi alla Caccia. Ma ecco che i suoi Cani, che andavano in busca di fiere, s'incontrano alla bocca dell'antro, ove l'Eletto Eremitico drappello stava per avventura ad orare. A un così nuovo insolito oggetto posti si ad abbajare, tiraron frettolosi a' loro urlamenti l'illustre Cacciatore, che in vece di trovar fiere e belve da far qualche bel colpo, con sua, e indicibile sorpresa fortunatamente in quel gran Santo si avvenne, il quale, per molto che abbajassero i Cani, punto non intralasciando l'incominciata Orazione, il buon Conte per maraviglia al par di lui estatico aspettò fino a tanto, che avesse finito, e tosto che l'ebbe finito introdotto con lui un discorso, qual possiamo immaginarci, sentissi muovere a fargli in iscritto quella donazione, che già a voce gli avea mandata a fare, e si contiene in una Carta, che ha la data del 1080. accompagnata per abbaglio coll'Indizione XV. in vece della XIII. Essa quantunque per ragion di tempo, e per essere il fondamento di tutte le Cenofine Signorie di Calabria, si è la prima di tutte, non è però uscita alla luce, se non a' giorni nostri, essendo stato di *Zavarroni* il primo a farne menzione (b), e il *Manfredi* il primo a stamparla (c), dico così perchè a tempi del *Tutini* (d), e fin da che uscirono gli *Annali Benedettini* (e) la prima Carta di donazione, che fosse conosciuta tra *le particolari veritiere notizie di Calabria*, si era quella del 1093. del che ne vennero ripresi dal *Manfredi* (f).

Checchè ne sia di ciò, e se bene, o male si accordi colla Storia immaginata dal *Zavarroni*, e dal *Manfredi* intorno al modo, con cui s'introdusse nella grazia del Conte, ecco come si prosegue la Storia acquistatrice di S. *Bruno*. Vuolsi, che il dono, che gli fece, consistesse in un tratto di terra tra Stilo, e Arena *in spatium unius Leugæ in omni parte adiacenti, cum tam silva, & terra, & aqua, & monte* (g). Che nel mese di Dicembre del medesimo anno se lo avesse fatto dal Vescovo di Squillaci *Teodoro Mesimerio* confermare con due sue Carte

(a) *Zavarroni Storia di S. Bruno pag. 99. ad 100.*
(b) *Id. ibid. Cap. XX. pag. 101.*
(c) *Manfred. Rispos. Apologetico critic. pag. 71. ad 72.*
(d) *Tutini Scor. Manos. pag. 18. & in Prospect. Histor. Ordin. Cartus. ad an. 1093. pag. 6.*
(e) *Annal. Benedictin. Tom. V. Lib. LXVIII. num. XXXII. pag. 274.*
(f) *Manfr. Rispos. Apologetico-crit. pag. 77. ad 78.*
(g) *Docum. Fiscal. num. VI.*

Digitized by Google

te una ſcritta in lingua Greca, un' altra in Latina (*a*). Che nell' anno 1092. vennero avvalorate coll' approvazione di una Bolla di *Urbano II.* (*b*) Che nell' anno 1093. il Conte foſſe paſſato a deſcriverne i confini (*c*), e che nell' anno ſeguente 1094. quel ch' egli avea fatto, venne approvato dal Duca *Ruggiero* ſuo Nipote (*d*). Che nel medeſimo anno 1094. il Conte procurò che ſi conſacraſſe nel luogo donato la Chieſa da *S. Bruno* fabbricatavi *ad honorem Dei, Beatæ Mariæ & B. Johannis Baptiſtæ* (*e*), e che di nuovi doni per dote con altra Carta del medeſimo meſe ed anno l'aveſſe arricchita (*f*). Di maniera che il noſtro *Don Titolante* ci mette in moſtra fra lo ſpazio di quattro anni non men che otto Carte di Principi, Prelati, e Pontefici, che procuroſſi l' Umiliſſimo Servo di Dio, per ben aſſicurarſi il dominio e 'l poſſeſſo di ciò che a titolo di deſerto gli era ſtato donato. Ei però formolle tanto dozzinalmente, che baſterebbe a non tenerne verun conto, così il vedervi dato per fondamento di tutte, quella che ha la data del 1090. che ſi è un tempo, in cui *S. Bruno* non era peranche di Francia partito, non che in Calabria arrivato, come il badar ſoltanto al cirimoniale di due di eſſe, per crederle piuttoſto uſcite dalla Cancelleria di qualche *Ruggiero di Calabria*, che da quella di un Conte, o di un Duca *Ruggiero* Normanno, a' quali ſi attribuiſcono.

E invero ella ſembra coſa da ridere, che a far eſſi ſapere non men l'arrivo di *Bruno e Lanuino* in Calabria, che il dono lor fatto di una Lega di terreno per Romitorio, indrizzi il Conte la ſua Carta *Omnibus Fidelibus ſuis, & Eccleſiæ Dei Filiis tam præſentibus, quam futuris in domino ſalutem* (*g*), e il Duca parimente: *Omnibus Fidelibus Chriſtianis, præſentibus, & futuris in domino ſalutem* (*h*). S' ei vi aveſſero aggiunto, *& Apoſtolicam benedictionem*, crederemmo che aveſſimo a fare con Pontefici, e non con Principi. Ma poi col cominciarle: *Notum eſſe volumus Fraternitati Veſtræ*; ei ſembrano de' Piovani, che ſull'altare eſpongono a' loro Figli *in Domino*, il luogo del S. Vangelo, dove l'Amabiliſſimo Divin Maeſtro ci dice:

(a) *Docum. VII. & VIII.*
(b) *Manſr. Riſpoſ. Apolog. pag. 73. & 74. e preſſo il Tutini nella Storia Manoſcrit. pag. 19.*
(c) *Docum. num. XII.*
(d) *Documen. num. XIII.*
(e) *Documen. num. XIV.*
(f) *Documen. num. XV.*
(g) *Docum. num. VI.*
(h) *Ivi num. XIII.*

Digitized by Google

Omnes vos Fratres eſtis: imperocchè quantunque mercè la perfezione della Carità Criſtiana dobbiam tutti come Figli dell' Eterno Padre, *qui in Cœlis eſt* (*a*), conſiderarci e amarci come Fratelli; a ogni modo i Sovrani, comechè non ſi diſpenſino da una tal virtù, pure perchè tra coloro che naſcon Sudditi, ei vi ha

——————— *Colui che porta il ceſto*,
E quell' altro che vende l'inſalata,
E quell' altro che vende il pollo peſto;

quindi è che non ſi troverrà, che abbian mai dato del *Fraternitati veſtræ omnibus Chriſtianis*, quando han parlato da Sovrani. E ſe l' ultimo dottiſſimo Avvocato de' *Certoſini*, coll' avere sfiorato con travaglioſiſſima ricerca il *Pirri*, l' *Ughelli*, il *Gattola*, per inſegnarci nella gran moltitudine delle Carte, di cui ſon piene le lor Opere, a non tener conto della diverſità dello ſtile delle Cancellerie de' Principi di queſto Regno (*b*), come non ardiſco appartarmi in ciò dal finiſſimo ſuo giudizio, così parmi poter francamente dire, che non potendoſi additare, quanto ſia un ſolo eſempio, in cui o il Conte o il Duca *Ruggiero* nelle lor Carte ſienſi abbaſſati a tal ſegno di umiltà, di aver dato del *Fraternitati veſtræ Omnibus Chriſtianis* o di avergli ſalutati coll' in *Domino ſalutem*, ciò ſignifica, che intanto il noſtro *Don Titolante* ci ha così caramente affratellati con quei Signori, in quanto che nulla ſapendo, come i Principi ſi ſpieghino co' lor pari, o inferiori, rubò lo ſtile delle Cancellerie Eccleſiaſtiche, per traſportarlo nelle Secolareſche de' Principi Normanni. Ma ſe mal conobbe coſtoro, molto meno fu iſtrutto della Diſciplina della Chieſa, e della vita di *S. Bruno*, per dar qualche ombra di veriſimile alle ridevoli ſue compoſizioni.

Antichiſſimo coſtume di Santa Chieſa fu, e di tempo in tempo rinnovato, che Laici, e Religioſi, e Chierici di ogni Ordine non partiſsero mai da un luogo, per andare a un altro, ſe non accompagnati dalle Lettere del Paſtore del luogo, donde partivano, e perciò ſi diceva: *Nobis totus orbis commercio Formatarum, in una communionis ſocietate communicat* (*c*): perchè *ſui portatorem commendabant tanquam hominem ſecundum Chriſtianos Canones, integrum fultumque Eccleſiaſtica Communione* (*d*). Trovaſi perciò dal Si-

(a) *Matth. cap. XXIII. 8. & 9.*
(b) *Diſeſ. de Privileg. Norman. pag. 118. ad 121. &c.*
(c) *Optat. Milevitan. Lib. I. Epiſ. 163.*
(d) *Vide Chriſtian. Lup. ad Canon. XI. Con. Chalcedon. ex Synod. Antioch. Tom. II. ejus Oper.*

Digitized by Google

Sinodo di Laodicea ſtabilito: *Non oportet Sacerdotem vel Clericum, ſine litteris proficiſci Canonicis* (*a*). E da' Canoni detti degli Apoſtoli: *Nullus peregrinorum Epiſcoporum, Presbyterorum, aut Diaconorum ſine Commendatitiis ad communionem ſuſcipiatur Epiſtolis* (*b*). Una delle ragioni, onde sì ſante diterminazioni nacquero, ci viene dal Sommo Pontefice *Zoſimo* in queſti ſenſi ſpiegata: *Ea gratia hoc ſtatuimus de Litteris Commendatitiis, quia plures Epiſcopi, ſine Presbyteri, ſive Eccleſiaſtici ſimulantes, quia nullum documentum Formatarum extat, per quod valeant confutari, in nomen venerationis irrepunt, & indebitam reverentiam promerentur* (*c*).

Dalla maniera, con cui ſi formavano tali *Commendatizie Lettere*, ſi ſcorge la neceſſità, che ſi avea, di andarne ſempre accompagnato, ed eccone un eſempio del ſeſto ſecolo in quella da *Ratbodo* Arciveſcovo di Treviri ſcritta a *Roberto* Veſcovo di Metz a favore di un Prete *Gislemaro* chiamato: *Decreta Sanctorum trecentorum decem & octo Patrum Niceæ conſtitutorum ſaluberrima ſervantes, Deo dignam piamque* Fraternitatem Veſtram *canonice aggredimur, & ſub nomine* Formatæ Epiſtolæ *reverenter Veſtram Sanctitatem adimus, vobis videlicet intimando, quia præſenti presbytero noſtro, nomine* Gislemario *has dimiſſorias dedimus literas, quem in noſtra Diœceſi Eccleſiaſtice educatum, de Ordine Clericatus ad Presbyteratus provexinus gradum, ut his Canonicis munitus Apicibus, cum noſtra licentia, ei in veſtra parœcia ſub defenſione ac regimine veſtræ caræ dilectionis degere liceat, illumque in ſinu Sanctæ Matris Eccleſiæ canonice fovendum, ac regendum vobis committimus. Hanc ergo Epiſtolam Græcis literis hinc inde munire decrevimus, & annulo Eccleſiæ noſtræ bullare cenſuimus &c.* (*d*). Chi tali lettere avea ricevute, era poi obbligato a preſentarle a' Superiori Eccleſiaſtici dovunque arrivava, *& maxime in eo loco, in qua prima Cathedra conſtituta eſt Epiſcopatus*, affine di eſſer eſaminato, ſe colla Commendatizia Lettera ben ſi accordaſſero i di lui detti, *ne ſubdoli & fraudolenti homines illas poſſent ex capite confingere* (*e*).

Che ſe taluno foſſe per credere, che de' tempi del Conte *Ruggiero*, nell' undecimo Secolo, tali Canoniche diterminazioni foſſero andate in diſuſo, reſterà perſuaſo del contrario coll' autorità del diſce-

(a) *Synod. Laodicen. Can.* 41. *apud eund. Lup. ad Concil. Chalced. Can.* 13. *pag.* 18. *col.* 1.
(b) *Canon. XLI. apud eun. ibid.*
(c) *Ex Can. XLIV. & XLV. Synod. Cabil. Epiſ. Zoſ.* 1. *apud eun. Chriſt. Lup. ibid.*
(d) *Apud Mendoz. ad Concil. Illiberit. canon.* 58. *cap.* 41. *pag.* 446. *Edit. Lugd. an.* 1665.
(e) *Dicto Can.* 58. *Concil. Illiber. apud eund. ubi ſupra, & ibi Genzalez pag.* 447.

Digitized by Google

polo di *S.Bruno*, *Urbano II.* che nel Concilio da lui tenuto in Melfi nel 1089. ne inculcò di bel nuovo l'osservanza (*a*).

Che se voglianſi esempj che ciò si fosse praticato fin anche nella propia persona di *S.Bruno*, ricordianci della stima, con cui il Legato della Santa Sede *Ugone* Vescovo di Die, formolle a suo favore, quando da lui partì, per portarsi al Sommo Pontefice *Gregorio VII.* in Roma contro *Manasse I.* e con quali contrassegni di uguale stima furon formate quelle, con cui il Sommo Pontefice accompagnollo, quando fu per ritornarsene da Roma in Rems (*b*).

Premesse queste notizie, ei si dee riflettere, che se vogliasi stare come si debbe al poco, ma vero che si sa della Storia di *S. Bruno*, ei si fu di quella gran riputazione, che di sopra si è dimostrato: e ove si voglia stare a quel che di lor testa ne immaginarono il *Suriani*, il *Zanotti*, e il *Manfredi* dopo lo *Spagnuolo*, ei si era un Uomo che fin dal 1089. avea contratta in compagnia del Papa somma amicizia col Conte in Sicilia, aveva indi assistito al Papa nel Concilio di Melfi, era di già stato eletto nel 1090. Arcivescovo di Reggio, ne avea rinunziata la dignità, dopo ciò lo avea lasciato, per andar cercando colla direzione del Duca *Ruggiero*, ove nascondersi, con licenza però revocabile *ad nutum Pontificiæ authoritatis*, rimanendo così Consultor Pontificio per le poste, quando fosse stato da lui chiamato. Era egli inoltre Uom dottissimo nella dottrina de' Canoni, e de' medesimi, come si dee credere, rigidissimo osservatore, come quegli ch'era stato a parte col Pontefice a rinnovarne la memoria; onde non si dee, e non si può dubitare, che prima di allontanarsi con inaspettata partenza dalla sua Corte, si fosse provveduto di Lettere *Formate* o *Commendatizie*, sì per giustificar le sue mosse presso chi il conoscea, come altresì affinchè non si potesse da chi nol conoscea pensare, che avesse voluto *in nomen venerationis irrepere*, *& indebitam reverentiam promereri*, facendo l'Eremita Errante, che andasse cercando fortuna, ove la trovasse. E come ei non veniva dalla Francia, ma sibbene da Roma, o da altro luogo, ove tratteneasi il Papa, la di cui Corte fuggiva, perchè *tumultus Curiæ ferre non poterat*; doveva in conseguenza ne' suoi viaggi indrizzati a cercar nuovi Eremi, andar molto bene di lettere *Commendatizie*, o *Formate* accompagnato, non men dell'Universal Padre e Pastore suo di-

(a) *Concil. Melphit. an.* 1089. *Tom. VI. Concil. Can. X. column.* 1686.
(b) *Vide supra pag.* 108. *&* 111.

Digitized by Google

discepolo, che del Santo Vescovo di Granoble *Ugone*, suo natural Ecclesiastico Superiore e suo insigne benefattore.

Or il nostro *Don Titolante*, che non avea trattata altra gente viva o morta fuor della sua Calabria, in tutte queste prime otto Carte non vi fa trovare, quanto sia un solo contrassegno da conoscere, se fuor del carattere di un Eremita errante, fosse qualche cosa di meglio il suo immaginario *Bruno*. E che sia così, osservisi che il primo, a cui vuolsi, che il Santo, disgiunto che si fu dal Papa, indrizzossi, fu il *Duca Ruggiero*: ma il nostro *Don Titolante* sotto la maschera di questo *Duca Ruggiero*, informando tutta la *Fraternità Cristiana*, che ne dice? nulla di Papa, nulla di suo Maestro, nulla di suo Consiglier per le poste, nulla di Roma, nulla di *Granoble*, nulla di rinunzia di Arcivescovato, ma soltanto: *Notum esse volumus* Fraternitati Vestræ *de duobus viris*, Brunone scilicet & Lanuino, *qui sanctæ Religionis studio accensi, cum sociis suis in terram Calabriæ* a Galliarum partibus *disponente Deo venerunt*, & meo ductu... *locum qui sibi conveniret, quæsierunt* (a): e il Conte suo Zio, a cui si vuole che lo avesse indi presentato, a informar parimente la *Fraternità Cristiana*, a cui il suo parlar rivolge, che ne dice? nulla di Papa, nulla di suo Maestro, nulla di suo Consigliero per le poste, nulla di Roma, nulla di *Granoble*, nulla di rinunzia di Arcivescovato, ma soltanto: *Notum esse volumus* Fraternitati Vestræ, *per Dei misericordiam a Galliarum partibus ad regionem istam Calabriæ*, *Sanctæ* Religionis viros, *Brunonem videlicet* & Lanuinum *cum sociis eorum perveniisse, qui contempta mundialis gloriæ vanitate, soli Deo elegerunt militare* (b).

Oh che poca obbligazione ha la *Fraternità Cristiana* a questi finti Principi! Che importava a questa il farlo sapere, che il Conte a insinuazione del Duca gli avesse donata una Lega di Territorio, per acquistarsi gloria di liberali, mentre la lasciavano all' oscuro delle pregevolissime qualità del Santo, che avean tutti e due, come si pretende, molto ben conosciuto un anno prima il Conte in Sicilia, e il Duca nel Concilio tenuto in Melfi, in grandissima stima presso del Papa? Sino a tanto che fossero state indrizzate le lor Carte a *S. Bruno*, e per non fare arrossire la di lui modestia e umiltà, se gli fossero fatti tacere que' pregi, che lo aveano renduto illustre nella Chiesa di Dio, e presso il Som-

(a) *Docum. num.* XIII.
(b) *Ivi num.* VI.

Digitized by Google

Sommo Vicario di Gesù Criſto, la coſa ſi potrebbe intendere; ma quando ſi mettono a informarne la *Fraternità Criſtiana*, doveano ſe non altro dire, che avea laſciato i dirupi alpeſtriſſimi della Certoſa di Granoble d'ordine del Sommo Pontefice, e i motivi pe'quali poi dal Papa ſi era allontanato, per fermarſi nelle Calabrie, e non deſcrivercelo come un Eremita errante, che anzi ch' eſſerſi preſentato loro con *Formate* o *Commendatizie Lettere* di Veſcovi e Pontefici, altro non ne aveſſero potuto trar di bocca, ſe non in termini generali, che, *e Galliarum partibus* eraſi partito a oggetto di trovare *aptum ſolitudinis locum* da ſervire a Dio, ſenza aſſegnar neppur qualche apparente ragione, come inetta a tal ſanto fine aveſſe ravviſata tutta quanto ella è grande la Francia, e ſin anche gli alti faſtidioſi gioghi de' Pirenei, per impartire sì fatto grande onore alle Calabrie *inter Arenam, & oppidum, quod dicitur Stilum*.

Ma s'ei ſi moſtrarono queſti Principi affatto Indiani a riguardo delle ſpecioſe qualità, che render poteano riſpettevole il gran Patriarca de'Certoſini preſſo la *Fraternità Criſtiana*; almeno troverremo che ne dovette eſſer bene informato il Veſcovo della Dioceſi, in cui coll' eletto drappello degli Eremiti ſuoi compagni andò a fermarſi, poichè indiſpenſabilmente, come ſi è detto, a lui dovea moſtrare le ſue *Commendatizie*, per far conoſcere, e chi era, e donde veniſſe. Ma ei come ſi ſpiega il noſtro *Don Tirolante* ſotto la maſchera di *Teodoro Meſimerio* Veſcovo di Squillaci, quando, come ſi pretende, confermò la Carta di donazione fattagli dal Conte *Ruggiero*? nulla di Papa, nulla di ſuo Maeſtro, nulla di ſuo Conſiglier per le poſte, nulla di Roma, nulla di Granoble, nulla di Arciveſcovato rinunziato, e ſoltanto, ſenza metter menoma diſtinzione tra *S. Bruno* e *Lanuino*, di ambedue nella Carta Latina dice: *Qui quidem in defertis locis degentes per tempus ſatis longum huc tranſmigrarunt, ad partes Styli in mea Diœceſi* (a); e nell' altra che ſi ſuppone ſcritta in Greco alla rinfuſa dice dal Conte fatta la donazione *Domino Brunoni, Landuino, ſociiſque, & eorum ſucceſſoribus* (b), ſenza neppure additarſi nell' una e nell' altra, che *e Galliarum partibus* non che da Roma foſſero colà venuti. Non ſi potea più ſeccamente parlare, ſe ſi foſſe trattato di Eremiti ſconoſciuti e vagabondi, di cui nulla ſi ſapeſſe o chi foſſero, o donde veniſſero! Inoltre ei ſi pretende che la rinun-

(a) *Documen. num. VII.*
(b) *Documen. num. VIII.*

Digitized by Google

nunzia dell'Arciveſcovado di Reggio foſſe avvenuta nell'anno 1090. era dunque freſchiſſima, poichè la Carta del Veſcovo di Squillaci vedeſi ſoſcritta nel Dicembre di quell' anno, e ſe *S. Bruno* ne aveſſe accettata la dignità, quel Veſcovo doveva eſſer ſuo Suffraganeo. Or s' ella foſſe vera, non era poſſibile che Monſignore ſi foſſe moſtrato cotanto all' oſcuro de' ſuoi meriti, che non ſapendo trovare motivo alcuno in uno de' più famoſi ſoggetti, che aveſſe avuto di que' tempi la combattuta Chieſa di Dio, da moſtrarne qualche ſegno di particolare ſtima, per concorrere alle liberalità del Conte, ſi foſſe indotto a dire di fare ciò che fece, perchè *non ſumma, tyrannica authoritate ſecum agens, gratis & non coactus, ſed Comitis Rogerii precibus, & conſilio plurimorum Procerum ſuorum acquievit* (a). Si potea con parole più adulatrici per lo Conte, e più diſprezzevoli per lo Santo, darci a comprendere che *S. Bruno* non era punto nel ſuo Calendario, che nol conoſcea per un Maeſtro del Regnante Pontefice, non per ſuo Conſultor Pontificio per le poſte, non per quello, che allor allora avea rinunziato alla Metropolitana Chieſa di Calabria?

Ma che nelle Carte, che ſi attribuiſcono, al Conte al Duca e a Monſignore, niente ci ſi dica di particolare di *S. Bruno*, via via: ma la Storia Certoſina, che ci dice di *Lanuino*? In eſſa ſi è avuto per vero che il *Landuino*, che reſtò in *Granoble*, quando partinne S. *Bruno*, ſia tutto altro da quel *Lanuino*, che accompagnollo in Calabria, perchè quegli era di Lucca, queſti del nobil ſangue Normanno, e tanto ſtretto congiunto del Conte, che nella Carta della fondazione della Chieſa di *Squillaci* ne vien chiamato Fratello (b). Ma di tal pregio dell' inſigne Ordine Certoſino di avere avuto tra' primi ſuoi Fondatori un Uomo così illuſtre, uopo è credere che nulla ſapeſſe il noſtro *Don Titolante*, altramente in così ſtretta parentela avrebbe trovato giuſti motivi, onde render veriſimili i doni del Conte e del Duca verſo *S. Bruno* e *Lanuino*, e non gli avrebbe poſti a parlar di eſſi a tutta la *Fraternità Criſtiana*, ſenza fargli in occaſione così acconcia, propia e neceſſaria, uſcir dalla penna quella ſtrettezza di ſangue, che paſsava tra il Conte e *Lanuino*, di cui vantoſſi nella Carta della fondazione della Chieſa di Squillaci (c).

Che

(a) *Docum. num. VIII.*
(b) *Diſeſa de' Privileg. Norman. pag. 194. ad ſeq. e preſſo il Manſr. Riſpoſ. Apologetico crit. pag. 41. & 42.*
(c) *Ughelii Ital. Sacr. Scyllacen. Epiſ. Tom. IX. colum. 426.*

Digitized by Google

Che se il riflettere che nulla il Conte, nulla il Duca, comechè parlando a tutta la *Fraternità Cristiana*, nulla Monsignore avessero detto o de' gran meriti dal Santo contratti colla Chiesa, o della parentela tra il Conte e *Lanuino*, per farci sapere chi fossero, da qual luogo venissero, e per qual motivo la Francia abbandonando, si fossero ritirati in Calabria, fa che non si possan creder vere le Carte, che lor si attribuiscono, per la medesima ragione dobbiam creder lo stesso di quella, che porta il nome di *Urbano II.* Imperocchè indirizzandola *Dilectis in Christo Filiis Brunoni & Lanuino salutem, & Apostolicam benedictionem*, gli uguaglia nel merito e nella stima, col dar loro del *Reverendissimo* (*a*). Ma in occasione così acconcia dice cosa, onde mostrar qualche gratitudine, se non una stima particolare del suo Maestro, facendo sapere all' età futura, ciò che avea fatto per isnidarlo da' deserti di Granoble, e ritirarlo alla sua Corte, come e perchè se ne fosse svogliato, il permesso datogli di allontanarsene colla bella condizione di star sempre pronto a prender le poste, per andarlo a consigliar ne' bisogni della Chiesa *ad nutum Pontificiæ Potestatis*, il generoso rifiuto da lui fatto di quella dignità Arcivescovile, a cui lo avea fatto eleggere? nulla di Granoble, nulla di Maestro, nulla di chiamata in Roma, nulla di Consiglier Pontificio per le poste, nulla di rinunzia di Arcivescovati! E perchè? perchè il nostro *Don Titolante* non conobbe, quanto un tal silenzio fosse sdicevole all' indole di quel Sommo Pontefice, anzi prodigo, che avaro di espressioni le più obbliganti e tenere, che si posan pensare a dimostrar la sua gratitudine verso coloro, che conosciuti avea per Maestri nella sua gioventù, del che chiarissimo argomento, ne somministra la lettera da lui scritta ad *Ugone Abate di Clugnì* suo Direttore, ad altro proposito disopra in parte trascritta (*b*).

Parmi se non erro, che fin quì il nostro *Don Titolante* ci abbia fatto bastevolmente conoscere, quanto poco sapesse non men la vera, che la favolosa Storia di *S. Bruno*, per poterla adattare alle Carte Titolari del suo *Bruno* di Calabria, dipingendoci tutti coloro che mette a parlar di lui, il Conte, il Duca, il Vescovo, il Papa tuttochè, insigni suoi benefattori, come congiurati a dipingercelo per un Eremita Errante, col non lasciare al mondo nè vestigio, nè memoria alcuna, onde conoscerlo, se non a' doni, che uni-

(a) *Presso il Manfr. Rispos. Apologetico-crit. pag.* 75.
(b) *Vide sup. pag.* 108. & 110.

Digitized by Google

unitamente con *Lanuino* si prendea da chi gliene volea fare, cosa, se non m'inganno, poco atta a far de' Panegirici a' gran Santi. Veggiamo ora se riesca meglio nelle cose, che in ciascheduna delle anzidette sue Carte va narrando.

Cominciam pertanto dal dono, che contiene la prima del 1090. colle seguenti parole, alla *Fraternità Cristiana* dandone conto: *Elegere quendam solitudinis locum situm inter locum, qui dicitur Arena, & oppidum, quod appellatur Stylum . . . . Hunc ego locum . . . . donavi eis . . . cum tota Sylva, & Terra, & aqua & monte, in spatium unius Leugæ, in omni parte adjacenti*, minacciando pena di cento libbre a chiunque tentasse recar molestia in essa a que' servi di Dio *pascuæ, vel agriculturæ, seu etiam piscationis, aut lignorum occasione, vel ex quacunque causa* (a).

Ognun vede che in essa non si contiene un vero dono ridotto ad effetto, poichè non ispiegandosi tra la vasta estensione di più miglia del territorio, che vi è tra Arena e Stilo, donde cominciasse, dove finisse, come specificamente si dinominasse il *quidam locus* scelto da *S. Bruno* e *Lanuino*, non poteano in conseguenza sapere, ove si avessero a prendere la Lega lor donata: essendo massima certa dalla Ragion Civile insegnataci, che *si quis fundum sine propria appellatione, vel hominem generaliter sine proprio nomine, aut vinum, frumentumve sine qualitate dari stipulatur, incertum deducit in obligationem* (b). Che s' egli è così, troppo strane idee dovette aver della giustizia il nostro *Don Titolante*, in immaginandosi nel Conte un' anima degna de' Giudici del *Burchiello*

Che faceano i decreti in sul tamburo:

per potergli venire in mente il condannare alla pena di cento libbre d' oro, chiunque fosse andato contro al suo divieto a pascere, a pescare, o a legnare in quella Lega, che donata *sine propria nominis appellatione*, e senza additarne fini, ne' confini, *incertum deducendo in obligationem* rendeva impossibile l'indovinare, non che conoscere il caso della controvenzione in un luogo bandito senza nome, senza principio, e senza fine.

Ma se così pensando mostrossi non dirò poco scorto nella Ragion Civile, ma ben anche ridevolmente sfornito del retto uso della Ragion Naturale; forse in quel che siegue, ci si lascerà conoscere della Ragion Canonica più inteso. Ei ci assicura, che co-

(a) *Docum. num.VI.*
(b) *L. ubi autem 75. ff. De Verb. Obl.*

Digitized by Google

tal Lega *erat in Episcopatu Squillacii* (a) : e s' egli è così, é come chiama il Vescovo di Mileto a esercitar giuridizione nell'altrui Diocesi, *cum inter Episcopos diœceses divisæ sint, ita ut unicuique & proprium Territorium, & propria jurisdictio assignaretur, variis Canonibus statutum est in alienos subditos jurisdictionem exerceri non posse* (b)? Ma abbia pur fatto a quel Vescovo per servile adulazione trasgredire le regole de' Canoni, adattandosi a' voleri di quel Signore, mostrò almeno intendere cosa fosse *Scomunica*, e cosa fosse *Anatema*? Niente affatto, poichè se l'avesse saputa, e avesse voluto far operare quel Vescovo da Vescovo, che intendesse la natura delle pene Canoniche, volendone far uso contro chi avesse nell'incerto luogo donato a *S. Bruno*, posto il piede per pescare, o legnare: non dovea metter prima l'*Anatema*, e indi la *Scomunica*. Ognun sa che di que' tempi la *Scomunica* andava prima dell'*Anatema*: ognun sa che per quella veniva il Fedele separato *ab Ecclesiastica communione*, e per questa *ab Ecclesiæ Corpore*: ognun sa che davasi quella a chi commettea delitto, per lo quale a tenore de' Sacri Canoni doveva allontanarsi *ab Eucharistia, ab ingressu Ecclesiæ, a consortio Fidelium ad tempus in parte vel totum*: e davasi l'altra a chi contumace nell'errore *separabatur a populo Dei, & ab ejus Ecclesia rescindebatur*: sicchè come per lei morto, si avea *tamquam Ethnicus & Publicanus, & Satanæ in interitum Carnis tradebatur*. Onde fu, che seguendo l'insegnamento di *S. Agostino*, e di *S. Giancrisostomo* fosse stata la *Scomunica* chiamata *Medicina* del Fedele, e *Morte* l'*Anatema* (c). E comechè ricevuta avesse qualche alterazione la Disciplina Canonica intorno a questa distinzione, coll' eservisi introdotti dopo il Secolo XII. i nomi di *Scomunica Minore e Maggiore*, a ogni modo si può dir ritenuta in quanto alla sustanza nel situarsi l'*Anatema* per l' ultimo de' fulmini di S. Chiesa nel *Rituale Romano*, dove trattandosi della regola e ordine da tenersi nello scomunicare, vi si notan tre specie di scomuniche *Minor*, *Major*, *Anatema*. Quindi col far dire al suo sognato Vescovo di Mileto: *Laudans & confirmans constitutionem hanc*, Anathemate vero & Excomunicatione *damnans eum, quicunque hanc infringere præsumpserit* (d), si mette la maschera di un Vescovo così perito nell' arte sua, in

(a) *Docum. num. XII. pag. XIII.*
(b) *Vide late apud Gonzalez ad cap.* Nobis *XXI. De sentent. excomun. Tom. V. sup. lib. V. Decret. pag.* 505.
(c) *Vide late apud Van-Espen in Tract. histor. de Censur. cap.* 1. §. 3. *Tom. IV. Par.* 11. *a pag.* 8. *ad sequen. Edit. Lovan. sive Paris. an.* 1753. (d) *Docum. num. VI.*

Digitized by Google

in medicando colle pene canoniche le Anime de' Fedeli, quanto lo ſarebbe un Medico, che a moſtrar la ſua ſufficienza e giudizio in curare i ſuoi infermi, prima gli uccideſse, e poi mandaſse le ſue ricette allo Speziale, per apparecchiargli un purgante, o un Giudice, che a punire i delitti, prima condannaſse un delinquente a eſsere appiccato, e ſucceſſivamente a eſſere fruſtato.

Ma dopo che abbiam veduto quanto, s'intendeſſe in Ragion naturale, Canonica e Civile, cerchiamo un poco ſe almeno ſi foſſe fatto ſcorgere in qualche modo illuminato nella Storia Eccleſiaſtica de' ſuoi paeſi. Vi fu, com'ei lo dice, nel 1090. nella Chieſa di Mileto un tal Veſcovo per nome *Gaufrido*? Fuor delle Carte Certoſine, non ſe ne truova altrove fatta menzione: anzi vi ha de' documenti, che ci dimoſtrano il contrario nella ſerie de' Veſcovi di Mileto preſſo l'*Ughelli* e il *Biſogni*, da eſſi per altro o poco bene inteſi, o non letti coll' attenzione che ſi dovea, per farne buon uſo.

Tutti e due metton per primo Veſcovo di Mileto *Arnulfo* nel 1073. ma il fanno morto nell' anno 1077. e gli danno per Succeſsore *Diosforo*, che lo pretendon vivo ſino al 1090. e a lui ſucceduto *Gaufrido*, non già perchè ſi vegga ſoſcritto alla Carta del Conte del 1090. perchè di queſta non ebbe notizia l'*Ughelli*, che ſcriſſe nella metà del ſecolo paſſato, nè il *Biſogni*, che ſcriſſe nel principio di queſto, che corre: ma perchè ſi vede nel 1094. ſoſcritto alla Carta della dedicazione della Chieſa di *S. Maria del Boſco*. Or ei non è vero che *Arnulfo* foſse morto nel 1077. e ciò ad evidenza ſi raccoglie dalla Carta, che tutti e due rapportano della dotazione della Chieſa di Mileto, quando le furono incorporati i beni delle due già ſoppreſse Chieſe di *Tauriana* e *Bivona*. Preſso l'*Ughelli* ſe ne rapporta il Teſto Greco recato alla Latina favella da *Nicola Alemanno* Prefetto della Biblioteca Vaticana, e nel di lui principio ſi legge: *Sigillum factum a me Rogerio Comite Calabriæ, & Siciliæ, & Chriſtianorum Adjutore, & datum tibi Militenſi Epiſcopo Domino* Arnulpho *Menſe Octobris Indictione Decima*, e nella ſoſcrizione: *Rogerius Comes Calabriæ, & Siciliæ anno* 6595. come correttamente ſi legge nella edizione Romana, e ſcorrettamente 1595. nella Veneziana (a). Così l'*Indizione decima* appoſta al principio, come l'anno 6595. poſto nella data, ci portano con ſomma ſicurezza all' anno 1087.

(a) *Apud Ughel. Ital. Sac. Tom. 1. De Meliten. Epiſcop. in col. 943. ad 950. Biſogni Gatti Hippon. ſeu Vibon. Valent. ſeu Montis Leon. hiſtor. a pag. 76.*

Digitized by Google

perchè a questo anno corrisponde l'Indizione X. (a) laddove all' anno 1077. corrisponde la XV. (b) e gli anni 6595. che sono gli anni del Mondo, ridotti agli annidomini, ci danno il medesimo anno 1087. Ad assicurarsene basta farne la pruova, colla regola insegnata dagli Scrittori interpetri di antiche Carte, (c) sottraendo

Dagli anni *ab Orbe condito* ——————————— 6595
Gli anni dell' era Costantinopolitana ——————— 5508

E si avranno gli annidomini 1087

Non so se l'*Ughelli* fosse stato all'oscuro di una tal regola, poichè se l'avesse saputa, o vi avesse fatta riflessione, del pari che sulla Indizione di questa Carta, non avrebbe certamente detto che *Arnulfo* fosse morto nel 1077. poichè l'avrebbe rinvenuto vivo dieci anni dopo nel 1087. Ma se per lui si può creder per abbaglio scambiato il 1077. per lo 1087. però per lo *Bisogni* dirò con sicurezza, che affatto ignorolla, e me ne porge argomento quello, che lasciò scritto, quando si volle provare a spiegare un' altra consimil data, concepita cogli anni *ab Orbe condito* in un' altra Carta del Conte, colla quale ci fa vedere che essendo ad *Arnulfo* succeduto *Diosforo*, questi era vivo qualche anno dopo il 1090. Essa contiene il dono, che il Conte [illegible] fece del Feudo di S. Agnese, e la conchiuse così: *Et ad majorem cautelam & confirmationem sigillatum fuit præsens sigillum bulla aurea mense Februario indictione XIV. & tibi Reverendo Episcopo datum anno a principio Mundi sexmillesimo quingentesimo nonagesimo nono*. Quì del suo vi appose il *Bisogni* la seguente spiegazione: *Anni sunt sexcentum quatuordecim, sed a nativitate Domini* 1093. (d) Non vi vuol molto a conoscere da queste poche parole, quanto il *Bisogni* era in bisogno d' imparare l'abicì della Cronologia. L'*Ughelli* che pur l'ebbe in mano, e la dice tradotta dal Greco nel Latino sin dal 1498. dal famoso *Costantino Lascari*, non fu di lui più felice in ispiegarne la medesima data, poichè credette che questi anni del Mondo additassero gli annidomini 1090. e tanto gli bastò per fargli francamente conchiudere che *Diosforo* essendo succeduto ad *Arnulfo* nel 1077. *pervenit usque ad annum* 1090. (e) A conoscere come e l' uno e l'al-

(a) *Art de Verifier. les dat. pag.* 44. *ad an.* 1087.
(b) *Ibid. ad an.* 1077.
(c) *Pirr. Sicil. Sacr. Tom.* 1. *in N. Pr. Eccles. Panor.* §. 1. *num.* VI. *a col.* 88. *ad* 89.
(d) *Bisogn. ubi supra pag.* 88.
(e) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.* 1. *Colum.* 951. *num.* 11.

Digitized by Google

l'altro si fossero allontanati dal vero, basta ripeter la disopra additata regola, perchè

Dagli anni *ab Orbe condito* ——————————— 6599
Sottraendo gli anni dell' Era Costantinopolitana ——— 5508

Restano gli annidomini ——————————— 1091

a' quali esattamente corrisponde l' Indizione XIV. (*a*), e non già l' anno 1090. che vi vide l' *Ughelli*, nè l' anno 1093. che vi trovò il *Bisogni*.

Ecco dunque con due Carte Greche tradotte da due celebratissimi Uomini assodato che *Arnulfo* era vivo nel 1087. e che il suo successore *Diosforo* era peranche Vescovo nel 1091. Or che a lui, non già *Goffredo*, ma benvero *Giraldo* gli succedesse, si rileva da un altra Carta di *Urbano II.* colla quale confermando ciò che a favor di quella Chiesa si era fatto in tempo del suo Predecessore *Gregorio VII.* gli diede anche il privilegio, che tutti i suoi Successori si avessero a consacrare dal Romano Pontefice, e la Bolla si vede segnata: *Datum apud oppidum Cajatiæ, per manus Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis, quinto nonas Octobris Indic. II. Anno Dominicæ Incarnationis* 1093. *Pontificatus Domini Urbani Papæ Secundi Sexto*. Non può dunque esser vera la Carta del 1090. attribuita al Conte *Ruggiero*, appunto perchè vi si mette nel 1090. a far da Vescovo di Mileto *Gaufrido* nell' altrui Diocesi, una volta che con due celebri documenti del medesimo Conte, e con un altro del Sommo Pontefice *Urbano II.* siamo assicurati che dall' anno 1087. fino a' 3. di Ottobre del 1093. vi furono in Mileto tre Vescovi, il primo ch'ebbe nome *Arnulfo*, il secondo che appellossi *Diosforo*, e il terzo *Giraldo*, e non *Gaufrido* chiamato.

Vegniamo ora alle Carte di *Teodoro Mesimerio* Vescovo di Squillaci, dico Carte, e non Carta, perchè non so dire, se sien due o una, parlandone il *Manfredi*, che le avea sotto gli occhi, come se fosse una, e ciò non ostante ce ne presenta due. Ei dice che il Conte pregollo a confermare il dono da lui fatto a *S. Bruno*, facendolo esente *dalla sua Spiritual Giurisdizione, al che di buon animo acconsentendo, con suo Diploma parte in Greco parte in Latino trascritto, la spirituale giurisdizione concedette in questo tenore* (*c*), e quì siegue

(a) *Art. de Verifier. les Dates pag.* 44. *ad ann.* 1091.
(b) *Bisogni Gatti ubi sup. pag.* 83.
(c) *Manfr. Rispost. Apologet. pag.* 73.

Digitized by Google

gue la Carta, che si legge al numero VII. *de' Documenti*, e poi soggiunge: *Qui termina il Greco Testo, traportato nella sudetta forma in Latino. Quel che siegue nel detto privilegio è scritto in Lingua Latina* (a), e si legge al num.VIII. de'*Documenti*. Sicchè dovrà essere nel suo Originale una tal Carta un lavoro Greco-latino fatto alla Mosaica. L'*Ughelli* a cui rimanda il suo Lettore, dopo aver posta la Carta della Dedicazione di S. Maria dell' Eremo nel 1094. soggiunge: *Sequenti anno* 1095. Theodorus Mesimerius *Brunonis Sanctitate illectus, eidem concessit plura bona prope eandem Ecclesiam. Concessio Græce & Latine scripta, atque ab Rangerio confirmata, sic se. habet in exemplari, quod extat in Archivio S.Stephani de Bosco Ordinis Cartusianorum* (b). Checchè sia delle sue familiari inavvertenze, nel rapportarla colla data del 1090. e poi per ordine Cronologico de' fatti, che narra, situandola nel 1095. egli è certo, che non ne rapporta che una sola Carta, presso a poco uniforme a quella che si legge nel *Docum. num. VII. pag.X.* e se intendiamo il suo Latino, nell' Archivio di Santo Stefano, non ve n' è già l'Originale, ma sì bene una Copia, poichè la voce *exemplar*, di cui si avvale, vuol dir Copia, e non già Originale, e dicendola *Græce & Latine scripta*, uopo fora che ve ne fosse colà un Testo Greco accompagnato colla traduzione Latina, e così l' avrei creduto, se il *Manfredi* non ne portasse due Concessioni, una come dice tradotta dal Greco, un' altra originalmente scritta in Latino, ch'essendo in cose essenzialissime difformi, e tra loro, e colla Carta del Conte, che dicon confermare, apertamente discordi, non ci facesse vedere che l' una non è, nè può esser traduzione dell' altra: il che meglio s' intenderà da chiunque con qualche attenzione vorrà tra loro riscontrarle.

Come però non voglio impiegare il mio tempo in cotal minuto nojoso travaglio, o che sia una, o che sien due tra lor niente uniformi, desidero soltanto che a poche cose per ora si rifletta per quel che si dirà appresso. Il Conte nella sua Carta dice, che *S.Bruno* e Compagni a sue preghiere si aveano eletto *quendam solitudinis locum, situm inter locum, qui dicitur Arena, & oppidum, quod appellatur Stilum*, e lor lo dona *cum tota silva, & terra, & aqua, & monte in spatium unius Leugæ in omni parte adjacenti* senza parlar di molini, nè di Chiesa, nè del nome del Luogo donato (c). Il nostro Monsignor per lo con-

(a) *Manfr. ibid. pag.* 74. *in prin.*
(b) *Ughell. Ital. Sacr. Tom.* IX. *Scyllacen. Epis. col.* 425.
(c) *Documen. num.*VI.

Digitized by Google

contrario nella ſua Carta al *num.* VII. dice, che abitavan già *in veneranda admodum Eccleſia Glorioſiſſimæ Dominæ Noſtræ Dei Genitricis, ac Sancti Johannis Precurſoris* nel luogo detto le *Torri*, e che avea donato loro *montem, campos, & molendina circa Eccleſiam uſque ad duo milliaria*. Ma ſe quì ſi vede aggiunta di teſta ſua, ſenza che nulla ne aveſſe detto il Conte, un *admodum veneranda Eccleſia*, i Molini, e il nome del luogo, che *ſine proprii nominis appellatione*, con termini generali avea promeſſo il Conte di donare; nel *num. VIII.* ſembra che con indicibile arroganza gli dia una ſolenne mentita: poichè come nella ſua Carta il Conte avea dettò voler *in terra ſua* donare a *S. Bruno* e Compagni la diſopra accennata Lega, Monſignor ne rifonde a se ſteſſo il dominio e la liberaliſſima alienazione, arditamente dicendo *dono gratis, non coactus, ſed Comitis Rogerii precibus, &* conſilio plurimorum Procerum ſuorum acquieſcens, *terram de Turribus, ſcilicet duo milliaria ex omni parte circa Eccleſiam, ſupra montem conſtitutam*. Nel *num.* VII. dal pagar le decime gli aſſolve, e nel *num.* VIII. non ne parla, ma in contraccambio gli eſenta da rendere *aliquod ſervitium Epiſcopo Squillacii, aut Comiti, aut cuilibet perſonæ*, e indi ſoggiunge: *Et ſi Ordinationem aliquam facere voluerint, aut Conſecrationem, prout libuerit, agant*. Nel *num.* VII. maladice alla Greca a nome della Santiſſima Trinità, e de' 318. Padri Deiferi, come lo fu *Ario* traditore della Divinità di Gesù Criſto, chiunque alla ſua Carta aveſſe contravenuto, e nel *num.* VIII. il maledicè alla Latina accompagnandolo con *Giuda*, che tradinne l' Umanità Santiſſima. Finalmente nel *num.* VII. leggeſi ſoſcritto *Rangerius Dei Clementia* Electus Archiepiſcopus *Sanctæ Metropolitanæ Eccleſiæ Regii* colla data dell' anno, meſe, giorno, e indizione, quantunque ſcorrettamente, perchè all'anno 1090. corriſponde l'Indizione XIII. e non già la XV. e nel *num.* VIII. mancandovi ogni nota Cronologica, vi ſi ſoſcrive ſoltanto *Rangerius Regii Electus*.

Se dunque fa andare Monſignor noſtro in coſe graviſſime mal di accordo le ſue Carte colla Carta del Conte, e il ſuo Greco col ſuo Latino; non ſaprei dire, quale idea di se, quale del reſto degli Uomini ſi aveſſe il noſtro *Don Titolante* formata: parmi però che come vi fu, chi diſiderò unite ſu di un ſol collo tutte le teſte de' Romani, per poterle a un ſol colpo recidere, e ſpegnerne la genia, così ei ſi foſſe poſto in mente di ſpegnere colle ſue Carte il ſenſo comune e l' uſo retto della ragione in tutto il genere Umano, per così

pian-

Digitized by Google

piantar la baſe delle Certoſine Signorie. Che ſtupenda abilità! Che ammirabil cervellone! Voler che ſi credan vere quelle Carte, che ne hanno a far le prime fondamenta, mentre ſe non altro ci mette con eſſe in iſtato da non potere ſapere, ſe la Lega foſſe del Conte donante; o del Veſcovo confermante! perchè da Padrone fa che la doni il Conte ſenza nominarla, e da Padrone fa del pari donarla nominatamente dal Veſcovo, in quanto al Temporale e allo Spirituale. Ci aveſſe fatto almeno ſapere con quale autorità ſi foſſe impoſſeſſato e poſto ad abitare il ſuo *Bruno* di Calabria e Compagni in quell' *admodum veneranda Eccleſia* dedicata alla Santiſſima Vergine e a S. Giambatiſta, in cui non gli vide il Conte, ma ben gli vide il Veſcovo, in un attimo ſpogliandola ſin anche della propia dote, che conſiſteva *in ſpatium unius Leugæ per duo milliaria circa Eccleſiam in omni parte adjacenti*!

La ragion Canonica c' inſegna per regola antichiſſima, che *Irrita erit Epiſcoporum donatio, vel venditio, vel commutatio Rei Eccleſiaſticæ abſque collaudatione, & ſubſcriptione Clericorum* (a). Ma il noſtro *Teodoro* nell' alienare con quella Lega anche l' *admodum veneranda Eccleſia*, che vi era in mezzo, ci ſi dipinge tanto lontano da richiederne il conſenſo, e la ſoſcrizione dal ſuo Capitolo, che anzi ſenza neppur nominarlo, ſi pregia e ſi vanta aver ciò fatto *Comitis Rogerii precibus, & conſilio plurimorum Procerum ſuorum.* Se lodevole o reprenſibile ſi poſſa reputare queſta condotta, che gli ſi fa tenere, lo ci additi un Sommo Pontefice, laddove a un Patriarca di Geruſalemme ſcrivendo, in queſti ſenſi ſpiegoſſi: *Novit plenius, ſicut credimus, tuæ diſcretionis prudentia, qualiter Tu, & Fratres Tui unum corpus ſitis, ita quidem, quod Tu caput, & Fratres Tui membra eſſe probentur: unde non decet Te, omiſſis membris, aliorum conſilio in Eccleſiæ tuæ negotiis uti, cum id non ſit dubium, & honeſtati tuæ, & Sanctorum Inſtitutionibus contraire* (b). Deeſi perciò credere che quando il noſtro *Don Titolante* ſi poſe a fabbricar le Carte di *S. Stefano*, non aveſſe ſaputo che al vero *S. Bruno* pe' dirupi e precipitoſe balze, che gli furon donate ſulla Certoſa di Granoble nel 1086., tutt' altra condotta ſi attribuiſce. Imperocchè quivi per acquiſtarvi quel poco che *ex juribus ſuis* vi dovea mettere il Santo Veſcovo *Ugone*, volle a ſeconda delle Canoniche Sanzioni che vin-

(a) *Cap. Irrita* 1. *De his quæ fiunt a Prælat. ſine Conſenſu Capitul. lib. III. Decretal. Tit.* X. *& late ibi Gonzalez.*

(b) *Alexand. III. in Capit. Novit. IV. ibid.*

Digitized by Google

v'interveniſſe non ſolamente il conſenſo del ſuo Capitolo, ma benanche l'approvazione di un Sinodo Dioceſano; laddove da lui ſi vuole che il finto *Bruno* di Calabria contra le Canoniche Sanzioni, per mezzo di Principi e Cortigiani, ſenza menomo conſenſo del Capitolo, non che con approvazione di un Sinodo, ſi aveſſe preſo in Calabria dalle mani di un Veſcovo delle miglia di terreno, di cui erane padrona *l'admodum Veneranda Eccleſia glorioſiſſimæ Dei Genitricis Mariæ, & Sancti Præcurſoris*. Creda per tanto chi può che quel *S. Bruno*, che in Francia non volle con tutto l'ordine del Sommo Pontefice ripigliar nella Chieſa di Rems, ciò che gli apparteneva, ſia lo ſteſſo con quel *Bruno*, che in Calabria ſi fa aſſolvere da un tal Veſcovo a preghiere di Cortigiani dal pagar decima o tributo qualunque, privandone ſe, i Veſcovi ſuoi Succeſſori, e que' Parrochi, a cui ſi apparteneа l'amminiſtrazione de'Sacramenti in quell' *admodum veneranda Eccleſia* alla Santiſſima Vergine dedicata, in un ſecolo poi, in cui con altiſſime querele e con ogni sforzo, per quanto fu lor poſſibile, i Veſcovi ſi oppoſero a' tentativi che ſi faceano da'Monaci per iſpogliar le loro Chieſe delle Decime (*a*).

Ma queſto ſi è un nulla a riguardo del più che ſull' autorità del noſtro *D. Titolante* pretende il *Manfredi* che aveſſe fatto quel Veſcovo, non ſolamente accordando al ſuo *Bruno* di Calabria l' eſenzione dalla ſua Giuridizione Veſcovile, ma ben anche conferendogliene la parte più nobile, che ſi è quella di *Ordinare* e *Conſecrare*: e crede o moſtra di creder ciò tanto vero, che quindi prende argomento da chiamare ſciocco chi non aveſſe altresì per vero che il Conte, che gli avea fatta dare la giuridizione ſpirituale da *Teodoro* Veſcovo Greco, non gli aveſſe poi del ſuo conferita anche la temporale (*b*). Ei però fece molto male ad andar appreſso il noſtro *Don Titolante*, che non ſeppe conoſcere che, per innalzare il ſuo *Bruno* di Calabria, attribuiva a un Veſcovo Greco, e all' undecimo Secolo coſe, che di niuna maniera gli ſi poſſon adattare. E come può eſſer vero che un Greco Veſcovo aveſſe accordata una tal eſenzione a un Eremita, quando ſecondo la Greca Eccleſiaſtica Diſciplina non ſi dovea tener conto di chi tal coſa pretendeſſe, ancorchè ne vantaſſe il patto o la Conceſſione *in limine fundationis*? Un de' più antichi Greci Chioſatori de' Sacri Canoni, quantunque Sciſmatico, ce ne

(a) *Vide de hac re late apud Van-eſpen Jur. Eccleſ. Tom.* II. *Par.* II. *Sect.* IV. *Tit.* II. *de Decim. & in Tract. De jure Parochor. ad Decim. Tom. eod. a pag.* 754. *ad ſequen.*

(b) *Manſr. Riſpoſ. Apologetico-crit. pag.* 204.

Digitized by Google

assicura così : *Etiamsi enim Fundator Monasterii , vel Ecclesiæ in suis statutis , vel Ordinatione sua decreverit non subiici eorum Monachos , vel Clericos Regionis Episcopo , non audietur , ut qui Divinis Sacrisque Canonibus contraria statuerit , & quæ stare non possunt , scripserit* (a).

Che una simile uguale osservanza de' Sacri antichi Canoni si fosse anche per lunga stagione mantenuta nella Chiesa Latina , ce ne assicurano gli Scrittori , che più accuratamente han trattato il punto Storico della Origine dell' Esenzione propiamente detta , pretesa e ottenuta dagli Ordini Religiosi , dalla Giuridizione Vescovile : *Satis compertum est quod ante sæculum XI. & XII. distinctio inter Monasteria exempta , & non exempta in Synodis , aut genuinis in scriptis illius ætatis non occurrat ; sed Monasteria passim generaliter , & indefinite Episcoporum Spirituali regimini subjecta dicuntur* (b). Appena però comincioffi a rilasciar in ciò l'antica disciplina , che gli Uomini più illustri per santità e dottrina riempiron di lor querele il Mondo , detestandone l'introduzione : *Horum aliorumque querelæ admodum verisimile reddunt* Exemptionum usum *Sæculo XII. vel initium sumpsisse , aut magnum tum incrementum accepisse , ut tot querelas præteritis temporibus ignotas excitarit* (c) : nè senza ribrezzo tali lor querele possonsi leggere nelle lor Opere , e contro chi le accordava , e contro chi se le procurava fino a fingersene le Bolle . *Pietro Blesense* ad Alessandro III. scrivendo nel XII. Secolo così se ne spiega : *Quid est eximere ab Episcoporum Jurisdictione Abbates , nisi contumaciam & rebellionem præcipere , & armare filios in parentes ? . . . . . Monasteria enim , quæ hoc beneficium* damnatissimæ libertatis , *sive Apostolica Authoritate , sive quod frequentius est , Bullis Adulterinis adepta sunt , plus inquietudinis , plus inobedientiæ , plus inopiæ incurrerunt : ideoque & multæ domus , quæ nominatissimæ sunt in sanctitate , & religione , has immunitates , aut numquam habere voluerunt , aut habitas continuo rejecerunt* : pregandolo perciò che , andando da lui l' Abate di Malmesbery , *illius non admittat privilegia , donec manifeste liqueat ex collatione scripturæ & Bullarum , quo tempore , & a quibus Patribus sint indultæ . . . . . Falsariorum enim præstigiosa malitia , ita in Episcoporum contumeliam se armavit , ut falsitas in omnium fere*

(a) *Theod. Balsamon ad Canon. Concil. Calcedonen.* VI.
(b) *Van-Espen Juris Eccles. Univers. Par. III. Tit. XII. n. XXI. pag.* 418. *Tom. II.*
(c) *Id. ibid. n. XXXIX.*

Digitized by Google

fere Monaſteriorum exemptione prævaleat, niſi in deciſionibus & examinationibus faciendis, Judex veritatis exactior diſtinctiſſimus intercedat (*a*).

Or come i Certoſini *Suriano e Manfredi* ſi han fatto gloria d' illuſtrar la Vita del Patriarca *S. Bruno* col paragonarlo a *S. Bernardo*, andrei troppo in lungo, ſe voleſſi traſcrivere, quanto egli appunto nel medeſimo Secolo XII. non molto dopo la morte di *S. Bruno* ne ſcriſſe o contra gli Abati del ſuo Ordine, o contra quelli dell' Ordine Cluniacenſe con vivaciſſimo ſtile al Sommo Pontefice Eugenio III. (*b*) baſterà a conoſcere, quanto le deteſtaſſe, e con quale orrore le riguardaſſe il ſentirlo eſclamare: *O libertas omni, ut ita loquar, ſervitute ſervilior! Patienter ab hujuſmodi libertate abſtineam, quæ me peſſimæ addicat ſuperbiæ ſervituti. Plus timeam dentes lupi, quam virgam Paſtoris. Certus ſum ego Monachus, & Monachorum qualiſcunque Abbas, ſi mei quandoque Pontificis a propriis cervicibus excutere jugum tentavero, quod Satanæ mox tyrannidi me ipſum ſubjicio* (*c*): e quaſi entrando nel fondo del cuore di coſtoro, che dalla Giuridizione Veſcovile cercavan ſottrarſi, ne riſonde il diſegno a un alto ſecreto principio di ſuperbia e vanità: *Verum aperte indicant quidam horum, quid cogitant, dum multo labore & pretio Apoſtolicis adeptis privilegiis, per ipſa ſibi vindicant inſignia Pontificalia, utentes & ipſi more Pontificum mitra, annulo, atque ſandaliis*. E pur il portar la mitra in teſta, l'anello al dito, e i ſandali a' piedi, ſi è tutt'altra coſa, che l'*Ordinare* e *Conſacrare*. Sicchè *Pietro Bleſenſe* e *S. Bernardo* ſon di buoni Autori da prender lumi da far una ſatira a *Bruno* di Calabria, per eſſerſi eſentato dalla giuridizion del ſuo Veſcovo, ma non già de' panegirici a un *S. Bruno* di Colonia.

Ei ſi ſa altronde, con quanta amicizia, venerazione e ſtima ei trattaſſe *S. Bernardo* cogli illuſtri germi di *S. Bruno* di Colonia in Francia (*d*), portandoſi fino in Granoble, per ammirar più da vicino le ammirabili loro virtù ſotto la direzione del lor quinto Priore (*e*) *Guigone*, che trovò di tale rigida diſciplina fornito, ch' ebbe con lui a giuſtificarſi di averlo ſcandelezzato, perchè ſul ſuo cavallo, ſenza che ſe ne foſ-

(a) *Petr. Bleſenſ. Epiſ.68.*
(b) *Div. Bernar. lib. 3. cap. 4. de conſiderat. Colum.43. ad Sequ. Tom.1. Ejus Oper. Edit. Mabillon. Pariſiis an.1696.*
(c) *Idem in tractat. de morib. & offic. Epiſcopi cap. 9. col. 475. ad 476. num.35.*
(d) *Id. Epiſt. ad Guigon. Prior. Cartuſ. 5. Tom. 1. n. 11. col. 28.*
(e) *Vita S. Bernardi Tom. 11. ejus oper. cap.16. col. 1254.*

Digitized by Google

ſe accorto, eravi una gualdrappa men cencioſa forſe di quel che avrebbe potuto eſſere (*a*). Così penſavano, e operavano gli Uomini più ſanti e illuſtri, nati nel fine dell' XI. e morti nel XII. Secolo. Poſto ciò io dimando, con qual faccia il ſucceſſor famoſo di *S. Bruno* nel Priorato di Granoble avrebbe fatto dello ſcandalezzato ſulla gualdrappa di *S. Bernardo*, ſenza temere che queſto gran Santo, che tanto gravemente ſchiamazzava contra l' eſenzioni preteſe da' Monaci e Abati del ſuo Ordine dalla Giuridizione Veſcovile, che non la perdonava a' Papi che l' accordavano, non gli aveſſe a rinfacciare, ch' ei col ſuo Maeſtro, coll'eſſerſene ſottratti, eran venuti a ſottoporſi al giogo tirannico del Demonio?

Ah che troppo gran torto ſi fa alla memoria del glorioſo Patriarca de' Certoſini da chi, ſeguendo lo ſpirito guaſto del noſtro *Don Titolante*, il mette tra coloro, che nel fine dell' undecimo, o principio del XII. Secolo furon gli Anteſignani a introdurre nella Chieſa quello Spirito di eſenzione, a cui con tanta forza e *S. Bernardo* e *Pietro Bleſenſe*, e indi molti Concilj vigoroſamente ſi oppoſero! Coloro che laſciarono eſempj della più umile rigoroſa Eremitica Vita, ſeguendo lo ſpirito della Primitiva Chieſa, ſtimarono che foſſe per eſſi una ſpecie di degradazione l' eſſer promoſſi al Sacerdozio, non che alle dignità Veſcovili: quindi un *S. Pacomio* non volea che i ſuoi Religioſi faceſſero alcuna funzione di Cheriſia: un *Abate Iſacco* fuggiſſene in Egitto per timore di eſſere innalzato al Sacerdozio: un *Archebio* promoſſo al Veſcovato lagnavaſi che lo avean diſcacciato dalla ſua ſolitudine: e alcuni altri arrivarono al ſegno di preſcrivere a' loro Compagni di evitare ſino il frequentare le caſe de' Veſcovi, affinchè col preteſto d'innalzargli al Miniſtero Eccleſiaſtico, non veniſſero a tirargli fuori del deſerto (*b*). Che potea far più il glorioſo *S. Bruno* di quel che fece, per renderſene rigidiſſimo imitatore? Di lui ſappiamo che fu Chierico, ma non già che foſſe mai divenuto Sacerdote: ſappiamo che anzi che laſciare i deſerti, per procurarſi la converſazione de' Veſcovi, abbandonò la lor compagnia, per ritirarſi a' deſerti: ſappiamo che anzi che ambire di concorrer nell' abuſo, che appena nato, eraſi cominciato a deteſtare ſul fine dell' XI. ſecolo, ſi gloriò di eſſer tanto alla Veſcovile Giuridizione ſottopoſto, che nel ſuo deſerto volle un luogo perenne deſtinato per abitazione de'Veſcovi di Gra-

no-

(a) *Vita Div. Bernar. ibid.*
(b) *Thiers Apolog. de Mr. L' Abbè de la Trappe Chapitr. V. pag. 49.*

Digitized by Google

noble (*a*), e per prima regola del suo Istituto volle che vi si vedesse il Vescovo far da Capo: *Episcopus vice Abatis fungebatur*, e con esempio d'immortal laude degno meritò perciò che a contender con lui di umiltà il Santo Vescovo *Ugone* se gli andasse a sottomettere (*b*). Sappiamo che anzi che aspirare a usurpare a' Vescovi le funzioni gerarchiche dell' *Ordinare* e *Consacrare*, con generoso rifiuto all' Arcivescovile dignità si sottrasse. Ma quale strana prevaricazione si è mai questa, che se gli attribuisce nell' operare in Calabria, tutto a rovescio dell' Istituto piantato in Francia, pretendendovi tutto a un tempo e l'esenzione dalla Vescovile Giuridizione, e il far da Vescovo di fatto e non di nome coll' *Ordinare* e *Consacrare*? Generoso fu il rifiuto fatto da Alfonso X. Re di Castiglia dell' Imperio offertogli; ma fu poi derisa l'avidità indi mostrata di averlo (*c*): ammireremo dunque noi per generosi e santi i rifiuti fatti da *S. Bruno* in Francia di tutto ciò che sentisse dignità Ecclesiastica, e la sua subordinazione al propio Vescovo; e sarà oggetto di derisione l'aver con diverso titolo quelle ambite, e questa fuggita in Calabria?

Diciamo quel ch' è: il nostro *Don Titolante* in formando la Carta del suo *Teodoro Mesimerio*, pensando all' uso de' tempi della più rilasciata Monastica Disciplina di sottrarsi alla Vescovile Giuridizione, si finse massime, pensieri, desiderj e opere, che se convenivano a *Bruno* di Calabria, o erano affatto sconosciute nel fine dell' XI. Secolo, o mai non vennero in testa a *S. Bruno* di Colonia: e s' egli avesse studiata un poco meglio la Storia della Chiesa di que' tempi, non si avrebbe finto il suo *Teodoro Mesimerio* tanto facile, quanto lo si finse a esentare gli Eremiti dalla sua giuridizione, e molto meno a trasferirne la parte più nobile nel suo *Bruno* di Calabria: poichè avrebbe saputo in quali amare contese trovavansi allora i Vescovi per lo giuramento di Ubbidienza, che alla loro Vescovile autorità voleano dagli Abati riscuotere. Basta che avesse letta quella, che nacque tra il celebre *Ivone* Carnotense e *Gaufrido* Abate del Monistero di *Marmou-tier les Tours*, e indi argomentare se *S. Bruno* di Colonia avesse potuto esser di umore di sottrarsi all' ubbidienza de' Vescovi, o che i Vescovi fossero stati di umore di accordar esenzioni e giuridizioni agli Eremiti, mentre gridavano: *Quomodo enim sibi connexa ad invicem poterunt esse membra Corporis Christi, nisi dispensatores Monasticarum vel*

(a) *Corneil. Diction. Geograph. au mot Chartreuse.*
(b) *Surius in vita S. Brunon.*
(c) *Marian. Histor. Hispan. lib.* XIII. *cap.* XXII. *pag.* 558. *&* 577. *Edit. Mogun. an.* 1605.

Digitized by Google

vel Canonicarum Congregationum eam obedientiam exhibeant Prælatis ſuis, quam ſibi exhiberi volunt a ſubditis ſuis ? (*a*) e quindi avrebbe anche potuto prevedere che come non erano i Veſcovi, coloro che a' Monaci accordavan le da lui ſognate eſenzioni, ma sì bene i Sommi Pontefici, che il potean fare, non avrebbe perciò trovato ſpaccio la Carta, con cui volea rifondere a'Veſcovi delle facoltà, ch' eran propie de' Sommi Pontefici.

A procurar però fede a una tal Carta, credette avvalorarla invano colla ſoſcrizione di *Rangerio* Arciveſcovo Eletto di Reggio, coſa invero che come le avrebbe dato un gran rilievo, avrebbe dovuto anche parlarne il Conte *Ruggiero*, quando nella ſua Carta del 1093. parlò delle Confirme da lui procurate al dono da lui fatto al Santo, ma come dimenticoſſene per la via, nulla ne diſſe: quindi è che come fuvvi chi ſeppe dalla miſura del piede conoſcer la giuſta ſtatura di Ercole (*b*), così poſſa io da queſta ſoſcrizione far conoſcere la cattiva ſtruttura di tutto il corpo di queſta Carta.

Che per la Chieſa di Reggio vi foſſe ſtato deſtinato nell' anno 1090. *Rangerio*, è notizia originale dell' *Ughelli*, e l' *Ughelli* altronde non la ricava, che dalla Carta di *Teodoro*, e beato chi ſi fidi alla ſua accuratezza ſu di queſto punto, perchè vi troverrà maraviglie. Ei dice che nel 1086. erane Arciveſcovo *Willielmo*, indi dice che vi fu *Arnulfo* nel 1081. il quale dopo avervi nel 1089. albergato *Urbano II.* moriſſene nel 1090. e gli venne a ſuccedere *Rangerio* (*c*). Chi non ſi ſarebbe accorto che, ſe *Arnulfo* funne Arciveſcovo nel 1081. uopo era che foſſe morto, quando nel 1086. erane Arciveſcovo *Willielmo*, e s' era già morto prima del 1086. non poteva eſſer certamente vivo nel 1089. per prenderſi l' incomodo di tornare a morire nel 1090?

Paſſa innanzi, e come trattando della Chieſa di Squillaci a dimoſtrare che nel 1095. era in quella Dioceſi capitato *S. Bruno*, ne porta in argomento la Carta di *Teodoro* a di lui favore ſegnata nel 1090. così trattando della Chieſa di Reggio, per dimoſtrarne Arciveſcovo *Rangerio* nel 1090. ne adduce in pruova la ſoſcrizione da lui fatta alla Carta di *Teodoro* nel 1095. Nè quì finiſce la di lui maravigliosa diligenza, poichè a dare un' altra pruova, che *Rangerio* foſſe ſtato Arciveſcovo di quella Chieſa,

ci

(a) *Vide Mabillon. Præfat. in VI. Sæcul. Benedictinor.* §. 3. *per tot. & præcip. n.* 21. *pag.* 442.
(b) *Aulus Gell. N. A.* 1. *cap.* 1.
(c) *Ughell. Ital. Sacr. Tom. IX. De Archiep. Regin. n. XVII. & XVIII. col.* 324.

Digitized by Google

ci rimanda alla soscrizione da lui fatta al Diploma di *Urbano* nel 1091. e nel 1092: alla Carta della Consecrazione della Chiesa e Monistero della Cava (*a*), senz' avvedersi che divideva in due anni, ciò ch'era avvenuto in uno, (*b*) e molto meno che in quegli atti troppo solenni e famosi *Rangerio* vi si soscrisse e vi fu trattato da Vescovo, e non già da Arcivescovo, come si legge nella Cronaca *Cavense*, che pur ei fu il primo a pubblicare (*c*).

Eccoci pertanto entrati in dubbio, se Vescovile, ovvero Arcivescovile fosse di que' tempi la Chiesa di Reggio. A farcela credere abantico Arcivescovile, ne rapporta in pruova tradotti dal Greco in Latino gli atti del Martirio di S. Stefano, ove si legge: *Martyrium Sacri, & Sancti Patris Nostri Pontificis, & Martyris S. Stephani, Metropolis Reginæ Ecclesiæ Archiepiscopi*, e più sotto vi si dice, parlandosi della conversione de' Regitani dal Gentilesimo al Cristianesimo per opera del grande Apostolo delle Genti S. Paolo, *creavit ipsis Archiepiscopum Stephanum &c.* (*d*). Ma chi mai sarà per inghiottirsi al par di lui per veri questi Atti, co'quali ci si vuole dar a credere che de'tempi di *S. Paolo* vi fossero Arcivescovi (*e*), e che di tale dignità fornito nell' anno di Nostro Signore 73. vi morisse S. Stefano? E pur egli stesso adduce gli argomenti da dimostrare essere stata da principio non già Arcivescovile, ma sì bene Vescovile quella Chiesa, e non lascian luogo a dubitarne le soscrizioni de' suoi Vescovi nel Concilio di Nicea II. in più luoghi (*f*), la Costituzione di *Leone* il Filosofo (*g*), e *Nilo Doxopatrio* nel suo *Trattato* scritto nel 1143. al Re *Ruggiero* (*h*).

Ma poichè nel 1086. *Willelmo* se ne chiama Arcivescovo nella Carta rapportata dal *Pirri*, e nella Cronaca Cavense, e nella Carta del Monistero della Cava *Rangerio* vi si soscrive da Vescovo, pensai che gli *Annalisti Benedettini* mi avrebbon potuto dare

(a) *Ughel. ibid. num. XIX.*
(b) *Concil. Tom.* VI. *Par.* II. *colum.* 1637. *ad* 1642.
(c) *Ughel. Ital. Sac. Tom.* VII. *colum.* 368. *&* 369.
(d) *Id. ibid. Tom.* IX. *colum.* 322.
(e) *Vide Paschas. Quesnel. ad Epis. IX. S. Leon. apud Van-Espen Jur. Eccl. Tom.* 1. *Par.* 1. *Tit. XIX. capit.* 11. *num.* VI. *pag.* 163.
(f) *Concil. Nicen. II. an.* 787. *Action.* 1. *col.* 30. *Action. II. colum. III. Action. IV. colum.* 270. *Action. VII. colum.* 459. *Tom. IV. Concil. Collect. Harduin.*
(g) *Constit. Leon. Philos. apud Leunclau. Jur. Græcorom. Tom. I. pag.* 89. *&* 97.
(h) *Nil. Doxopatr. Tract. de Quinq. Thron. Patriarchal. apud Leon. Allac. De Eccles. Occiden. & Orient. perpet. consens.*

Digitized by Google

dare quei lumi, che invano si vanno a cercar dall' *Ughelli*, per sapere cosa credere del Vescovato, o Arcivescovato di questo lor *Rangerio*. Vana però è stata questa mia lusinga, perchè lasciando star da parte che lo han troppo fedelmente trascritto sin ne' suoi abbagli, ho pur anche trovato ch' essi or lo chiamano Vescovo, or Arcivescovo di Reggio (*a*), e per questo specioso titolo ne adducono in testimonio un Monaco Anonimo del Monistero di *Marmoutier-les Tours*.

Confesso che non sapendo svilupparmi da un tale intrico, stimai per non mancar dal canto mio di far quanto si può per indagare la verità, scriverne al Signor Abate *D. Ferdinando Galiano* Uomo di ogni più pellegrina letteratura fornito, attualmente a nome del nostro Sovrano suo Secretario di ambasciata in Francia, affinchè come mio singolarissimo amico, e ardendo di un medesimo zelo di ben servire il nostro comun Sovrano, mi procurasse l'Opera dell' Anonimo Monaco di *Marmoutier*, e qualche lume da' RR. PP. della Congregazione di S. Mauro intorno il Vescovato, o Arcivescovato del lor *Rangerio*. Gentilmente, com' è suo costume, adattandosi alla fretta, che io gli avea data, come mancogl'il tempo di abboccarsi co'RR.PP.di *S. Mauro*, così soddisfece in parte al mio desiderio, se non col farmi aver l'Opera dell'Anonimo, almeno, col farmi sapere, che *questa è un picciolo Manoscritto posseduto già da* Lorenzo Bochel, *e fatto da lui stampare in Parigi l' anno* 1610. *presso lo Stampatore* Du-Fosè *sotto il titolo* : Anonymi Monachi Majoris Monasterii libellus *de dedicatione Ecclesiæ hujus Monasterii* apud Laurentium Bochellium, *libretto di poche pagine in* 8. *divenuto oltremodo rarissimo*. Ed ecco qual per intero si compiacque trascrivermene il luogo che riguarda *Rangerio*, che in parte negli *Annali Benedettini* trovasi trascritto : *Urbanus II. Papa glorioſus, & in nullo Apoſtolica dignitate indignus, ab Urbe Roma veniens, & ſola caritatis gratia Gallias inviſens, cum in Claromontano Concilio in præſentia quingentorum ferme Patrum, Archiepiſcoporum ſcilicet, Pontificum & Abbatum, ipſis univerſis una cum Radulpho Turonenſi Archiepiſcopo acclamantibus, & auctorizantibus privilegia libertatis & immunitatis, quæ ipſe Papa nobis & Cœnobio noſtro per manus Reverendiſſimorum Fratrum noſtrorum Domni Bernardi Rhemenſis, cognomento Pontii,*

tunc

(a) *Annal. Benedict. Tom.V. ad an.*1092. *num.* XXX. *pag.* 273. *& ad an.* 1095. *num.* XXII. *pag.*333.

Digitized by Google

tunc Prioris noſtri, dominique *Rangerii*, *qui poſtea Presbyter Cardinalis S. R. E. ac deinde* Rhegienſis Archiepiſcopus fuit, & Cardinalis ſedit, *ab Urbe Roma miſerat autorizaſſet &c.* Il frutto però che da ciò ricavai, non ſi fu già lo ſcioglimento, che deſiderava, ma sì bene l' accreſcimento de' miei dubbj, perchè in vece di trovarvi qualche via da conciliare una cotanto chiara contrarietà nelle varie maniere, con cui or da Veſcovo, or da Arciveſcovo *Rangerio* ſi ſoſcriveva, con queſto documento par che gettin per terra la verità della Carta di *Urbano* per lo Moniſtero della Cava, che ſi è una delle più famoſe tra le tante, che ne vanta l' Ordine Benedettino.

Qualche altro Amico domandato da me a ſuggerirmi qualche notizia, onde dibarazzarmi dalle difficoltà da me in ciò incontrate; mi ha detto, che queſta che a me ſembrava contraddizione, potea farſi ſparire ſoltanto che ſi rifletteſſe, ch' eſſendoſi *Urbano II.* nella Bolla per la Cava ſoſcritto *Urbanus Romanæ Eccleſiæ Epiſcopus*, ſarebbe ſtata una mala creanza per *Rangerio* il ſoſcriverviſi da Arciveſcovo, e che perciò in contraſſegno di modeſtia vi ſi ſoſcriſſe da Veſcovo. Parvemi la coſa ben penſata; ma mi ſon poi accorto non eſſer vera. In primo luogo perchè ſe ciò ſarebbe ſtato un atto di lodevole modeſtia in *Rangerio* a riguardo di *Urbano*; non potea sì fatta modeſtia aver luogo in *Urbano* a riguardo di *Rangerio*, perchè avendolo fatto Arciveſcovo, par che non dovea chiamarlo in quella Carta due volte Veſcovo, e non già Arciveſcovo (*a*): onde egli è da dirſi che ſe il Papa Veſcovo e non già Arciveſcovo chiamollo, ed ei da Veſcovo e non già da Arciveſcovo ſi ſoſcriſſe, ciò fu perchè era Veſcovo, e non già Arciveſcovo di Reggio. Trovai inoltre una Carta del medeſimo Sommo Pontefice, o ſia decreto di *Concordia tra' Canonici di S. Martino, e i Monaci di Cormery* nel Concilio tenuto in Tours nell'anno 1096. in cui ſotto la Pontificia ſua ſoſcrizione vi ſi veggon quelle di cinque Arciveſcovi (*b*): e nel famoſo Archivio di *S. Stefano* ve ne ha un' altra, che ſi vuole pur anche da *Urbano* ſcritta a *S. Bruno* e *Lanuino*, con cui confermando i doni lor fatti dal Conte, e dal Veſcovo di Squillaci *Niceforo*, comechè vi ſi ſoſcriva: *Urbanus Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus*, a ogni modo vi ſi vede altresì ſoſcritto: *Alphanus Salernitanus Archiepiſcopus* (*c*): e

E e ve

(a) *Tom.* VI. *Concil. Par. II. colum.* 1638. *&* 1639.
(b) *Concil. Turonen. in Collect. Harduin. Tom. VI. Par. II. colum.* 1746. *ad* 1747.
(c) *Ughel. Ital. Sac. Scyllacen. Epiſ. Tom. IX. col.* 427. *ad* 428.

Digitized by Google

ve ne ha puranche un'altra preſſo il *Pirri* del Sommo Pontefice *Paſquale II.* dell'anno 1100. con cui confermando la fondazione e dotazione fatta dal Conte *Ruggiero* nel 1093. della Chieſa di Mazzara, comechè in eſſa il Pontefice vi ſi ſoſcriva: *Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus*, non per queſto ſtimò l'Arciveſcovo di Siponto di mancare al riſpetto dovuto all'Univerſal Padre e Paſtore, ſe ſi ſottoſcrivea, come ſi ſoſcriſſe: *Ego Albertus Sipontinus Archiepiſcopus* (*a*): ficchè ſe *Rangerio* ſi attribuì il titolo di Veſcovo, attribuiſſelo perchè tal era, e non già perchè il darſi quello di Arciveſcovo foſſe ſdicevole, ove il Papa ſoſcriveaſi da Veſcovo.

Per la qual coſa come l'atto della dedicazione del Moniſtero e Chieſa della Cava ſi vede ſoſcritto dal Papa, da otto Veſcovi, de' quali *Rangerio* n'era uno, da tre Preti Cardinali, e da cinque Diaconi Cardinali, facendo lor da Secretario un altro Diacono Cardinale, e per lo contrario eſſendo l'autorità dell'*Anonimo*, in cui ſi denomina *Arciveſcovo*, autorità di un Anonimo, cioè a dire, di poco peſo, il ſenſo comune, e l'arte del giudicare ci dee portare a credere piuttoſto apocrifa quella, che ha per se il detto di un ſolo teſtimonio Anonimo, che lo chiama Arciveſcovo, che non l'altra, in cui vi ſi ſoſcrive da Veſcovo, della di cui verità fan fede dieciotto riſpettevoliſſimi Perſonaggi, un Papa, ſedici tra Veſcovi, e Cardinali, e un Cardinal Secretario.

Ma s'egli è così, e che diremo della carta del 1086. rapportata dal *Pirri*, che fin da quel tempo ci dà la prima memoria, che ſi abbia di un Arciveſcovo di Reggio? Credo che ſi potrebbe dire che ancorchè ſi ammetta per vera, ciò non pruova che fin d'allora ſi foſſe dinominata Arciveſcovile la Chieſa: imperocchè in que' tempi non era coſa ſingolare, che i titoli di Arciveſcovo ſi deſſero alle perſone, e non alla Chieſa, e di ciò ve ne ha de' molti eſempj, dimodochè eſtinta la perſona, che n'era ornata, il ſucceſſore di bel nuovo dinominavaſi Veſcovo e non già Arciveſcovo (*b*). Per la qual coſa fino a tanto che non ſi dimoſtri qual delle due Carte ſia vera, ſe quella, in cui in Sicilia nel 1086. ſi vede ſoſcritto *Guglielmo* Arciveſcovo di *Reggio*, o l'altra, in cui nella Cava nel 1092. vi ſi vede ſoſcritto *Rangerio* da Veſcovo, e da Veſcovo denominato dal Papa; ben può ſtare per chi voglia averle ambedue per vere, che ſe ſi trovan prima del 1092. i Metropolitani della Ca-

la-

(a) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. II. Mazarien. Eccleſ. Notit. pag.* 843.
(b) *Vide Du Cange in voce* Pallium *col.* 74.

Digitized by Google

labria dinominati talora Arciveſcovi ; ciò abbia potuto eſſere non perchè la Chieſa foſſe Arciveſcovile, ma perchè il Veſcovo *Guglielmo* ne aveva avuto il trattamento perſonale coll' uſo del Pallio dal Sommo Pontefice, e che non avendolo avuto *Rangerio*, ſe non dopo il 1092. perciò da Veſcovo in quell'anno ſi foſſe ſoſcritto, e da tale da *Urbano II.* foſſe ſtato trattato, ſino a che onoratolo dell'uſo del Pallio con verità, o abuſivamente prendendo per una medeſima coſa Metropolitano e Arciveſcovo, come ha fatto il *Barrio* (*a*) potè nel 1095. chiamarlo Arciveſcovo di *Reggio* il Monaco di *Marmoutier*, e ſenza verità trovarſi con tal titolo ſoſcritto nella Carta di *Teodoro* del 1090.

Meritava invero una tal difformità di ſoſcrizione di una ſteſſa perſona nelle diverſe Carte da noi additate qualche ſpiegazione ragionevole, onde chi le leggeſſe, non entraſſe in ſoſpetto della lor verità, o almeno nella incertezza di non poter dire, qual di eſſe foſſe la vera. Io per cagion di eſempio crederò apocrifa quella di *Teodoro Meſimerio*, perchè *Rangerio* nel 1090. vi ſi ſoſcrive da Arciveſcovo, quando che nel 1092. ſi truova da Veſcovo ſoſcritto nella Carta di *Urbano* per lo Moniſtero della Cava: e un altro che per avventura voleſſe credere coll' incomparabil Padre *Morino*, che queſta famoſa Carta di *Urbano II.* ſia un *Diploma evidenter ſuppoſitum, & a Monachis in commoda ſua confictum* (*b*), potrebbe produrne in pruova il vederviſi ſoſcritto *Rangerio* da Veſcovo, laddove in quella di *Teodoro Meſimerio* vi ſi ſoſcriſſe da Arciveſcovo. Un direbbe, a rilevare il merito di queſta, eſſervi la teſtimonianza dell' Anonimo Monaco di *Marmoutier*, che tra coloro, che intervennero con *Urbano II.* a conſegrarne la Chieſa, vi annovera *Rangerio* da Arciveſcovo, e un altro dirà che un altro Monaco Anonimo del Moniſtero della Cava tra coloro, che intervennero a conſegrarne la Chieſa, fuvvi *Rangerio* Veſcovo, e non Arciveſcovo.

Bolle dunque di quà, e bolle di là, Conſecrazioni di Chieſe di quà, e Conſecrazioni di Chieſe di là, Anonimi di quà, e Anonimi di là. Che faremo? che crederemo? Un mio amico veggendomi in un tale intrico anſanare a ſecco, ſi riſe di me, che mi prendeſſi tanta pena a indagar da qual canto foſſe la verità, e trovandoſi meco entro il mio Studio mi diſſe che in buona coſcienza potrei riputar apocrifa e la Carta del Veſcovo per la Certoſa di *S. Ste-*

(a) *Barrius De Antiq. & Situ Calabriæ Lib. III. Cap. III. Edit. Rom. an. 1737. pag. 197.*

(b) *Morin. de Adminiſ. Sacram. Pœniten. Lib. X. Cap. XIX. num. X. edit. Pariſ. an. 1682. pag. 767.*

Digitized by Google

fano, e quella del Pontefice per lo Moniſtero della Cava, e l'altra, che preſſo il *Pirri* ſi legge, e in ciò dicendo, preſe per farſi credere tra le tante Opere del *Thiers* quella, in cui intrapreſe la difeſa del piiſſimo non men che famoſo *Armando Giovanni Boutilliers de Rancè* Abate della Trappa. E a me rivolto, leggete quì, ſoggiunſe, come coſtui al coſpetto di tutta la Francia, anzi di tutta l'Europa dotta ebbe il coraggio di ſcrivere che in un Ordine de' più illuſtri della Chieſa ſi creavan Titoli a miſura che ne veniſſe il biſogno, che a queſto effetto ſi tenea ſempre pronto un buon ammanamento di carte vecchie di ogni impronta, che vi ſi ſapea l'arte di affumigar quelle di nuova fabbrica, o di metterle tra la pelle e il baſto di un mulo, che corra e violentemente ſudi, per dar loro aria di antichità, che vi era l'abilità di contraffare i caratteri di ogni ſecolo, e ſoprattutto de' mezzi e baſſi tempi, prendendone il modello nel libro del *Mabillon de Re Diplomatica*, talmentechè non vi era Moniſtero, in cui non ſi trovaſſe un *Dom Proces*, *Dom Chicane*, *Dom Minute*, *Dom Plaidaſſier*, *Dom Fauſſaire*, *Dom Tirrier*, come glie lo avea rinfacciato Monſignor *Pereſixe* Arciveſcovo di Parigi, ſino ad eſſerne ſtato taluno condannato dal Re a ſervirlo per nove anni nella Baſtiglia (*a*). Non v' immaginate perciò che di sì fatte ſconce coſe ſieno più ſgombri i deſerti di Calabria, che i Moniſterj della Cava, e della Francia: anzi dovete credere che quanto tra noi è ſtata maggiore la ſcarſezza degli Storici delle coſe noſtre ne' baſſi tempi, tanto è ſtata più facile la infeliciſſima coltura dell' arte di coniar Carte a piacere, per la difficoltà di rinvenire i modi e vie da ſmentirne e confonderne gl' indegni Artefici, che l' han perciò ridotta a ſegno di tal deteſtabiliſſima perfezione, che han fatto ſcomparire nel corpo di antiche Carte gli antichi contemporanei caratteri di coſe vere, e tra il capo e i piedi, vi han frapoſte poi le falſe imitando gli antichi, come ſe ne hanno, e voi il potete ſapere, freſchi gli eſempj nel voſtro Tribunal della Regia Camera.

A un tal diſcorſo

Irriguere comæ, & vox faucibus hæſit!

e per non farlo andar più innanzi, e ſentir anche di peggio, moſtrai rendergli le grazie per le notizie datemi, e mi contentai reſtarmi più confuſo che mai ſulla ſperanza luſinghiera che un giorno o un altro i Padri Benedettini, per non ſacrificare gl' intereſſi del

(a) *Thierſ. Apolog. de M. L' Abbè de la Trappe Chap. XIX. pag.* 236.

del lor Ordine a quello de' Certosini, abbondando di Uomini dottissimi, troverranno la via da spiegare co' loro lumi superiori, o come questo lor *Rangerio*, sosciveasi nel 1090. da Arcivescovo di Reggio nella Carta di *Teodoro Mesimerio*, e nel 1092. da Vescovo in quella di *Urbano* II. ovvero additarci perchè debbasi vera reputar la Carta del lor Monistero della Cava, in cui vi si sosciive da Vescovo, e apocrifa quella della Certosa di *S. Stefano*, in cui vi si sosciive da Arcivescovo. Trattanto per uscir da un tal laberinto, voglio credere senza pregiudizio del vero, che prima anche del 1090. fosse stata la Metropoli della Calabria tenuta per Arcivescovile, e che Arcivescovo ne fosse stato eletto nel 1090. il lor *Rangerio*, e ciò non ostante da' suoi viaggi per altra più spedita via m'ingegnerò dimostrare sempre più apocrifa la Carta di *Teodoro*, prendendone i lumi dall' anzidetto lor Anonimo Monaco di *Marmoutier-les Tours*. Affinchè però s'intenda la forza del mio argomento, ei si dee sapere che nell' anno 1090. *Bernardo* Abate di quel Monistero seco in Roma condusse *Rangerio*, per domandar dal Sommo Pontefice *Urbano II.* i privilegj amplissimi, che ne ottennero, con sua Bolla segnata: *Datum Romæ per manum Johannis S. R. E. Diaconi Cardinalis. Anno Dominicæ Incarnationis MXC. Indictione XIII. Pontificatus Domini Urbani Papæ II. Tertio, sextodecimo Kalen. Maji* (a). Eran dunque nel mese di Aprile del 1090. tuttavia ambedue in Roma. Ritiratisi in Francia, e quivi rinnovata la lite tra i Monaci di *S. Sergio*, e *S. Albino* avanti l' Arcivescovo di Tours, fra gli altri che intervennero, quando se n' ebbe a trattare nella Chiesa di *S. Maurizio*, fuvvi con *Ilgodo* anche l'anzidetto *Rangerio*. Il Monaco però di *Marmoutier* nulla dice di preciso circa il tempo, in cui dopo una tal lite fu fatto Cardinale, indi Arcivescovo di Reggio, ma dalla maniera come si spiega parlando di cose avvenute nel suo Convento nel 1095. egli è certo che fece le sue fortune qualche tempo dopo che fu ritirato in Francia, terminata che fu la sua assistenza nella lite tra que' Monaci. Ricordianci ora della disposizione della Disciplina della Chiesa, e in primo luogo, che un eletto in Vescovo fino a tanto che non era confermato, ei nulla avea di Vescovo, talmente che *committendi honores, vel præbendam, & alias disponendi de rebus Ecclesiæ, cum sua nondum esset electio confirmata, nullam habebat facultatem* (b): e ciò, perchè dovendosi dopo la elezione prender informa-

(a) *Annal. Bened. Tom. V. lib. LXVII. N. C. pag. 253. in fin. ad 255. N. CII.*
(b) *Cap. IX. lib. 1. Decretal. Tit. VI. De Election. & Electi potest. & ibi late Gonzalez.*

Digitized by Google

mazione de' ſuoi coſtumi e ſufficienza, potea ben darſi il caſo, come non una volta era avvenuto, che non ſi trovaſſe degno di eſſer confermato (*a*). Ricordianci in ſecondo luogo, che chi era eletto Veſcovo doveaſi dal Metropolitano confermare, chi Metropolitano dal Primate, chi Primate dal Patriarca (*b*): e perchè la Romana Chieſa *ſpecialiter ſumpta*, nel Sommo Pontefice aveva il Patriarca di tutti i Patriarchi, e il Primate di tutti i Primati; quindi egli è chiaro che i noſtri Metropolitani doveanſi dal Sommo Pontefice confermare (*c*).

Ricordianci in terzo luogo, che per coloro, ch'erano Eletti Arciveſcovi, correva un' altra ſtrettiſſima e rigoroſa obbligazione, e ſi era quella di non poter nulla fare da Arciveſcovo, ſe prima dal Sommo Pontefice non riceveano il Pallio: *Te ipſum*, ſcriveva il Sommo Pontefice Gregorio VII. all'Arciveſcovo Rotomagenſe, *non ignorare putamus, quam diſtricte ſanctorum Patrum Cenſura in eos judicandum ſtatuerit, qui poſt conſecrationem ſuam per tres continuos menſes pallium, quod ſui ſit officii, obtinere tepuerint*. E perchè ſenza di eſſo avea molte funzioni ſacre propie del ſuo Carattere eſercitate, acremente riprendendolo, in gaſtigo gli diſſe: *Proinde Apoſtolica tibi præcipimus authoritate, ut quia ſanctorum Patrum ſtatuta parvi pendiſti, nullum deinceps Epiſcopum, vel Sacerdotem ordinare, ſeu Eccleſias præſumas conſecrare, donec honoris tui ſupplementum, Pallii videlicet uſum ab hac Sede impetraveris* (*d*). La ragione perchè ſenza *il Pallio* non potea fare ciò che da Metropolitano gli era permeſſo, ed era proprio della ſua dignità, il Pontefice *Innocenzo III.* la rende in queſte parole in un caſo conſimile: *Cum id non tamquam ſimplex Epiſcopus, ſed tamquam Archiepiſcopus facere videatur* (*e*). In una parola, prima di riceverlo, l' Eletto Arciveſcovo di queſta o quella Chieſa, non poteva neppur Arciveſcovo dinominarſene, e la Storia, e il Dritto Canonico ce ne ſomminiſtra una bella e rimarchevole memoria in *Gualtiero de Polena*, o ſia *de Palearis*, Gran Cancelliere di Sicilia, e dell' Imperial ſangue di *Errico III.* Egli era ſtato fatto Veſcovo di Troja, ma eſſendo ſtato da queſta Chieſa dal Cardinal Cenci Legato del Papa in Sicilia tra-

sfe-

(a) *Cap.* Poſtquam III. *ibid.*
(b) *Vide Gonzalez ad idem cap. num. VI.*
(c) *Rouſſel hiſtor. Juriſdict. Pontif. lib.* II. *cap.* 2.
(d) *Gregor. VII. Lib. IX. Reg. epiſ.* 1. *Ad Archiepiſ. Rotomagen. apud Hard. Collect. Concil. Tom. VI. Par.* 1. *col.* 1477.
(e) *Cap.* XXVIII. *De Election.*

sferito all' Arciveſcovil Catedra di Palermo, ei ſenz' aſpettar dal Papa l' approvazione della traslazione, e ſenza portarſi prima da lui in Roma a prendere il Pallio, cominciò a intitolarſi *Arciveſcovo di Palermo*. Diſpiacque tanto al Papa queſto ſuo paſſo, che non oſtante le ſcuſe, che a lui ne addusſe il ſuo Legato, con amariſſimi ſenſi così gli riſpoſe: *Sane ſi poſtulatio Ven. Frat. Trojanen. Epiſcopi, Regni Siciliæ Cancellarii ad Panormitanam Eccleſiam, fuiſſet per Nos etiam adprobata, non tamen* deberet ſe Archiepiſcopum appellare, *priuſquam a nobis Pallium ſuſcepiſſet, in quo Pontificalis officii plenitudo cum Archiepiſcopalis Nominis appellatione confertur. Tu ergo ſicut vir providus & diſcretus, quod factum eſt, ſic ſtudeas palliare, ut in confuſionem tuam, & non Sedis Apoſtolicæ opprobrium redundet &c.* (a).

Premeſſe tali notizie, e poſto per vero che *Rangerio* dopo il meſe di Aprile del 1090. foſſe ritornato da Roma in Francia, ove ſi trattenne ad aſſiſtere nella lite anzidetta, eſſendo poi quivi ſtato Eletto Arciveſcovo di Reggio, ei ſi dee credere di quell' Uomo *ſummæ æſtimationis*, che dalla Francia menandolo il dritto cammino a paſſar per Roma, quivi ſi ſarebbe fermato qualche tempo per farſi confermare, conſecrare, e ricever dal Pontefice ſuo benefattore, ſuo Metropolitano, ſuo Primate, ſuo Patriarca il Pallio, *in quo Pontificalis Officii plenitudo, cum Archiepiſcopalis nominis appellatione confertur*. E s' egli è così, come poſſiamo indurci a crederlo così ſtolto, che foſſe andato per lo contrario cercando una via, che non so qual ſia, per cui ſenza toccar Roma, dalla Francia il menaſſe a dirittura in Calabria a farvi la magra figura di un Arciveſcovo Eletto o ſia di un Arciveſcovo in erba, che andaſſe in fregola di ſpacciarvi intempeſtivamente i futuri ſuoi titoli e autorità circa l' alienazione de' beni della Chieſa del futuro ſuo ſuffraganeo *Teodoro Meſimerio*? Imperocchè quando non ſi foſſe curato di urtare e contro le regole della prudenza, e contro le diſpoſizioni Canoniche geloſamente dalla Eccleſiaſtica Polizia preſcritte e cuſtodite, doveva almen temere di averſi a ſentire quattro buone parole da *Urbano II.* come ſentiſſele da *Gregorio VII.* l' Arciveſcovo Rotomagenſe, e da *Innocenzo III.* l'Arciveſcovo di Palermo. La ragione e il buon ſenſo ci sforza perciò a credere, che ſe realmente foſſe ſtato nel 1090. eletto Arciveſcovo di Reggio, partendo dalla Fran-

(a) *Cap.* Niſi ſpecialis *III. de Author. & uſu Pallii, & vide Pir. Sicil. Sac. Tom. I. in not. Eccl. Pano. colum.* 122. *edit. Panor. an.* 1733.

Digitized by Google

Francia, sarebbe passato per Roma, quivi si sarebbe fatto confermare e consecrare, e per non tornarvi di nuovo presovi il Pallio *honoris sui supplementum*, e con esso *pastoralis Officii plenitudinem, & Archiepiscopalis nominis appellationem*, assolutamente da Arcivescovo, e non già da Eletto leggerebbesi alla carta di *Teodoro* soscritto. Potrà dunque esser vero che dopo il 1090. *Rangerio* fosse stato Eletto Vescovo, o Arcivescovo di Reggio, ma non può esser vero che da Arcivescovo Eletto si avesse potuto in Decembre dell'anno 1090. soscrivere alla Carta di *Teodoro*: onde uopo è dire, che come il nostro *Don Titolante*, ci dà a conoscere con una tal soscrizione la sua imperizia nella Polizia Ecclesiastica, così ci viene ad assicurare che apocrifa sia la Carta al suo immaginario *Teodoro Mesimerio* attribuita.

Ma se a servizio della Certosa di *S. Stefano*, a farla valer per vera, le volessimo sacrificare la riputazione di *Rangerio*, e in vece di averlo, come lo fu, in conto di Uomo *magnæ æstimationis*, passarlo per un che fosse stato al par di lui in una totale oscurità dell'Ecclesiastica Polizia de' suoi tempi, e pieno d'irriverenza e ingratitudine verso il Pontefice suo benefattore; sarem poi sicuri che nel 1090. vi fu nel Mondo questo *Teodoro Mesimerio* Vescovo di Squillaci? E chi può dubitarne, se a riserva del *Surio*, che de' suoi tempi nulla ne seppe, l'*Ughelli* l'ha detto, sulla sua fede se ne son riposati i dottissimi *Annalisti Benedittini* (*a*), e con essi il *Suriani* (*b*), il *Tutini* (*c*), il *Zanotti*, il *Manfredi*, e gli Avvocati de'Certosini lo han creduto (*d*)! E se l'*Ughelli* con quanti gli sono andati dappresso lo han creduto, e su di qual fondamento ei cogli altri l'han creduto? Oh domande troppo importune e curiose! l'han creduto, perchè l'han letto soscritto alla Carta di *Teodoro Mesimerio*: che vale a dire, che se questa Carta non fa fede a se stessa, non vi è altri che ne faccia memoria, per autenticarne la verità. Oh quante cose nel Mondo si son credute, si credono, e si crederanno, che pur non dovebbon esser credute, se il rincrescevole travaglio, che seco porta l'esaminarle, potesse andar del pari coll'agevolezza, che s'incontra in crederle; ma come non vi è proporzione tra il travaglio di esaminare, e la facilità di credere, quindi è che finalmente si è fatto un Canone nella Vita Civile, con cui si prescrive, che il creder sia cortesia, e il non creder villania.

Or

(a) *Annal. Benedettin. Tom. V. ad ann.* 1092. *Num.* XXXII. *pag.* 273. *in fin. ad* 274.
(b) *Georg. Surian. presso il Manfr. Rispos. Apologetico-crit. pag.* 74.
(c) *Tutin. Stor. Manos. pag.* 21. *& in Prospec. pag.* 6. *ad* 7.
(d) *Zanotti Vita di S. Bruno cap.* XX. *pag.* 101. *&* 102.

Digitized by Google

Or come queſto Canone mi ſpaventa, non voglio che mi ſi rifonda a villania l'incredulità, che io ho per la Carta di *Teodoro Meſimerio*: piglianci perciò quella pena, che l'*Ughelli* non volle prenderſi di eſaminar ſe ſteſſo ſu di ciò che ſcrivea, del pari che chi a' ſuoi detti appoggioſſi, laſciò di prenderſela a riflettere su di ciò ch'egli aveva ſcritto. Venga dunque l'*Abate Ughelli*, a cui tanto ſi è voluto credere, e colla ſua autorità ci dimoſtri, ſe nel 1090. vi fu o no un Veſcovo di Squillaci chiamato *Teodoro Meſimerio*.

Egl' il degniſſimo Autore dopo aver con ſomma candidezza detto non aver trovata ſino al 540. memoria di alcun Veſcovo di quella Chieſa, ſoggiunſe trovarſene da quel tempo in poi ſotto *Vigilio*, ſotto *Simmaco* Pontefici nel VI. Sinodo tenuto in Coſtantinopoli, e finalmente ſotto il Sommo Pontefice *S. Gregorio* il Grande, ricavandone la notizia dalle Lettere, che ſcriſſe a *Giovanni* di quella Chieſa Veſcovo, e quì ſi ferma e dice: *Poſt hunc nulli reperiuntur hujus Eccleſiæ Epiſcopi uſque ad annum* 1096. (a) Non ſi può con più preciſione dire che tra il fine del ſecolo VI. e propriamente dal 590. in cui fu aſſunto al Pontificato *S. Gregorio* (b) ſino al fine dell' XI. ſecolo nel 1096. nulla ſi ſappia di alcun Veſcovo di Squillaci. Adunque ſe per ſua confeſſione in quella Chieſa ſin al 1096. non vi fu queſto ſognato Veſcovo *Teodoro Meſimerio*, è in conſeguenza apocrifa la Carta, che nel 1090. di lui rapporta.

Paſſa innanzi e dice: *Atque adeo Scyllacenſis Eccleſia pauperrima erat, & Latino viduata Præſule, ut pene deſolata jacebat, cujus miſeriæ* Rogerius Normannus *Siciliæ Comes, dominuſque Calabriæ compatiens provehendæ pietati adiutrices admovit manus, & illic Epiſcopalem Sedem ab Urbano II. inſtituendam curavit . . . . Scyllacenſis igitur Epiſcopatus, quaſi nova Inſtitutione revocatus*, Comitem Rogerium *agnoſcit fundatorem, qui illum opibus & divitiis locupletavit, territorium, ac Diœceſim diſtinxit* (c). Dunque s' egli aveſſe eſaminato ciò che qui dice, che non vi era nè Veſcovo, nè Veſcovato, quando *illic* il Conte *Ruggiero* nel 1096. *ab Urbano II. Epiſcopalem ſedem inſtituendam curavit*; avrebbe anche dovuto conoſcere e rigettar per apocrifa la Carta del 1090. che gli regalarono i RR. PP. della Certoſa di Calabria, per

(a) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.* IX. *Scyllacen. Epiſ. column.* 423.
(b) *Art. de Verifier les dates pag.* 366. *num.* LXIII.
(c) *Ughel. Ital. Sac. Scyllacen. Epiſ. Tom.* IX. *colum.* 422. *ad* 423.

Digitized by Google

arricchir di sì bella cosa la sua Opera, appunto perchè in essa vi ha un *Teodoro Mesimerio*, che si chiama Vescovo di Squillaci sei anni prima, che il Conte *Ruggiero illic Episcopalem Sedem ab Urbano II. instituendam curavit*.

Ma il più bello si è, ch' egli stesso che ce la dà per vera, indi a pochi verso ci somministra la pruova a farcela riputar tale, quale realmente è

Sogno d'infermo e fola di romanzo

nelle seguenti parole, che trascrive dalla Carta dello stesso Conte *Ruggiero*, sottoscritta da molti Signori di grande qualità, e da' Prelati di gran credito, e non già da qualche Arcivescovo in erba: *Anno ab Incarnatione Domini 1096. Indictione IV. Ego Rogerius Siciliæ Comes & Calabriæ, una cum uxore mea nomine Adelasia, attendentes in tota terra mea, tam in Calabria, quam in Sicilia Ecclesias constructas esse Sedes Pontificales, & ibi Canonicos assidue divinis insistentes laudibus, & super hoc non mihi, sed in Domino gaudens, Squillacensis Ecclesiæ cœpi condolere casui & ruinæ, tristis factus, & ingemiscens, quod in tam nobili Civitate, ubi tot Christicolæ, ubi tanta vigebat Normannorum copia*, Pontificalis & Latina nondum extiterat Ecclesia. *Ejus ego casum miseratus, & ruinam, atque meum pectus tundens, quoniam in Curia nostra Squillacensis Ecclesia sic muta erat, sic sine Patre, sine Consilio & opibus, sic a laudibus Divinis tacita, Consilio Cassanensis Episcopi . . . . . atque* D. Brunonis & Fratris nostri Lanuini *Eremitarum Sanctorum Virorum consiliis, D. Johannem de Nicephoro . . . . . ibi in Magistrum & Pontificem elegi &c.* (a).

Non credo che più enfaticamente di quel che fece il Conte, si possa descrivere lo stato di una Chiesa trovata nel 1096. senza Vescovo, senza Capitolo, senza Divin Culto, e senza beni, per ismentire l'apocrifa carta del 1090. attribuita a *Teodoro Mesimerio* ricco a segno di dispensar del soverchio a Viandanti Eremiti. Per la qual cosa se rapportando l'*Ughelli* le anzidette due Carte, colle quali

Destruit, ædificat, jungit quatrata rotundis,

taluno mi volesse accusare di zotica villania a non creder vera quella di *Teodoro*, io dirò a mia difesa, che a non credervi me l'abbia insegnato egli stesso con buone ragioni e buoni documenti, soprattutto perchè, come avverte il dottissimo Avvocato della Certosa, questo Diploma da lui pubblicato nella *Italia Sacra*, *comuni-*

[a] *Ughel. Ital. Sacr. ubi sup. num. 6. col. 426.*

Digitized by Google

nicatogli da Giuſeppe del Corno, già Veſcovo di Squillace, e poi di Orvieto, e conſervato nell' Archivio della Cattedrale di Squillaci, dee molto riputarſi, per eſſer un documento non eſtratto da qualche Archivio Certoſino (a). Se dee dunque molto riputarſi, da molto voglio anche io riputarlo, e perciò uopo è che creda più a queſto, che a quello che dice il contrario ed è eſtratto *da un Archivio Certoſino*.

Se dunque l'*Ughelli* non dovea, nè potea creder vera l' una e l' altra, perchè l'una diſtrugge ciò che ſi dice nell'altra, ſe aveſſe avuto tempo proporzionato da eſaminarle colla dovuta neceſſaria attenzione, avrebbe certamente tralaſciato di mettere alle ſtampe l'apocrifa di *Teodorio Meſimerio*, e pubblicata ſoltanto la vera del Conte *Ruggiero*. Perchè dunque ciò non fece? la riſpoſta non è difficile a darſi da chi ben rifletta alla natura di un Opera, qual ſi è la ſua, o di altre ſimili alle ſue, e alla maniera come ſe ne raccoglie il materiale. Sentiamola dalla bocca del *Ludwig* uomo che cogli eccellenti Trattati da lui dati alle ſtampe (*b*), fa ben vedere, quante Carte vecchie aveſſe voltate e rivoltate, e qual prudentiſſimo uſo ne aveſſe ſaputo fare. Ei dunque del *Lunig* parlando, che ha renduto tanto ſervizio all' Italia col ſuo *Codice Diplomatico*, così ci deſcrive il modo da lui tenuto in comporlo: *Multum operæ ponit* Lunigius *in Diplomatibus & Inſtrumentis nunc exſcribendis, nunc requirendis a Germanis Principibus, & Proceribus per literas. Qua in re nullis parcere ſolet impenſis, neque ab hoc ſtudio deterrent eum aliquorum ruſticitas, invidia, rigor, livor, reprehenſio, repudium, contemptus, repulſa. Omnia enim concoquere ſolet illius ſtomachus, dummodo voti ſui fiat compos. Eaſdem fores, idem ſæpe pulſat, iterumque ad habendum acceſſum: qua certe laudabili importunitate plurium animos, & tabularia demum expugnat. Verum enim vero parum illi curæ, quod pretium habeant, mereanturque tales codicilli. Id potius agit, ut omnia conſarciat, ſine diſcrimine, & ſelectu* (*c*).

Preſſo a poco lo ſteſſo fece l'*Ughelli* nel comporre la ſua *Italia Sacra*, Opera eccellentiſſima nel ſuo genere, ma che richiedeva altro che die-

(a) *Diſeſa de' Privileg. Norman. pag.* 128. *e veggaſi il Manſr. Riſpoſ. Apologetico cvit. pag.* 159.

(b) *Vide Opera Miſcellan. Ludwig. in duob. Tom. in fol. editi. Hal. Magdeb. an.* 1720. *& Edit. an.* 1748. *Ita'. Veaed. trib. tom. in* 4.

(c) *Ludwig. Reliq. Manuſ. in Præfat. tom.* 1. *pag.* 77.

Digitized by Google

ci anni, che impiegovvi per condurla colla dovuta esatezza al suo fine, perchè ei si sa da quanti grandi Uomini, e per quanto tempo per consimil lavoro siesi travagliato alla *Gallia Cristiana* dal Secolo passato fino al presente per ridurla a perfezione (*a*). Quindi è che il Varrone de' giorni nostri *Ludovico Antonio Muratori*, uomo che non credo vi sia chi sdegni venerare per grande, giusto, modestissimo giudice di tai materie, dopo aver parlato di quante apocrife Carte abondi la Cronaca di *S. Vincenzo a Volturno*, e l'altra di *Farfa*, ebbe con ragione dell'*Ughelli* a dire: *Longe plura habes in* Italia Sacra: *neque enim* Ughellio *sat Criticæ, aut profecto non sat diligentiæ semper fuit ad secernenda legitima documenta a spuriis. Ex his autem se nobis offerunt, quæ continuo impostura produnt &c.* (*b*).

In vero ei vi ha assolutamente della impertinenza a domandare a questo e a quello il mandarci le scritture della sua Casa, per pubblicarle a tutto l'Universo colle stampe; ciò non ostante la cosa si è fatta e si farà: ma come si è fatta e si farà? Ciascheduno terrà nascosto tutto e quanto gli potrà esser nocevole alla stima, o alla roba, e darà fuori tutto quello, che potrà metter fuori, vero o falso che sia, onde speri lucro, vantaggio e onore, avendo trovato come farsi scorgere, e nominare nel mondo, a spese altrui, senza sprecarci altro del suo che qualche misero straccio di Carta. A giorni nostri in Vineggia si è voluto ristampare il *Moreri*: per dargli spaccio uopo era arricchirlo di cose che vi dessero qualche grazia di novità, e perciò volaron da per tutto gl'inviti, per chiunque ne volesse somministrare il materiale. Non vi fu uno, che si fosse avvisato di somministrarne di quello, che avesse potuto servire a illustrar la verità della Storia, colle verità poco favorevoli agl'interessi o alla stima della sua famiglia, o del suo Ordine, o della sua roba, ma ve ne furon ben molti, che a spese della verità vi mandarono a stampare belle e grosse menzogne, per far credere o se o gli altri, quel che mai non furono, o avere avuto que' che mai non ebbero Onori, prerogative, titoli, roba, e Signorie: e pur questo è poco. So io di un Amico, in cui si trovan, quante si possan disiderare virtù Morali e Civili, nato in una famiglia da secoli illustrata con feudi, che a tutto altro

(*a*) *Vide Niceron Memoir. pour servir a l'Histoir des Hom. Illus. Tom. V. pag. 96. ad seq.*

(*b*) *Murator. Antiquitat. Medii Ævi Tom. III. Differt. XXXIV. col. 10. prope fin.*

altro penſando che a farne parlare nel *Moreri* di Vineggia, un emolo forſe ugualmente della ſua naſcita, che della ſua dottrina, ſi preſe la briga di farvi metter ſenza verun giuſto fondamento coſa da poterla offendere e oſcurare.

Non perchè però noi comperiamo sì fatte Opere con de' molti danari, abbiamo a ſtimarne perduta la ſpeſa; ma benvero le dobbiamo conſiderare come magazzini di una Doana, e i loro Autori come tanti Doanieri, che prendon buona e cattiva roba dovunque lor venga, e tanto più ſon contenti e allegri, quanto più ne immettono, ſenza punto impacciarſi di eſaminarle, o ſceverar l' une dalle altre, baſtando loro ſoltanto tenerle apparecchiate, per eſtrarle a richieſta di chi poi le mette in vendita, nella quale tocca al Compratore a ſtare attento di non prender il velluto di Genova per quel di Olanda, nè il panno di Francia per quello d' Inghilterra: e ſe avvien che ſe la laſci taluno accoccare, non ha a prenderſela nè colla Doana, nè col Doaniere, ma benvero o con chi glie l' ha venduto, o colla propia dabbenaggine. Così all' *Ughelli* furon mandate Carte dalla Certoſa di *S. Stefano*, e Carte dall' Archivio della Chieſa di Squillaci, ed ei ſenza beccarſi ſu di eſſe il cervello a ſquittinarne il merito, le accolſe nel ſuo magazzino alla rinfuſa confondendo l' une colle altre, dando il comodo a chiunque ne voleſſe far uſo o per ſe, o per venderne: onde ſe taluno ce le vogli vendere per quel che non ſono, a noi tocca a badar bene a non prender per oro l' orpello, e ſe diamo nella trappola, e mi perdoni in quanto a ciò il Signor *Muratori*, di noi ſteſſi, e non dell' *Ughelli* dobbiam dire *non ſat Criticæ, aut ſaltem non ſat diligentiæ nobis fuiſſe in ſecernenda legitima documenta a ſpuriis*.

Ma laſciando l' *Ughelli*, e ritornando al *Manfredi*, queſti per dar nuovo pregio e merito alla Carta del Conte, e all' altra di Monſignore, ricorre a una Bolla di *Urbano II.* rapportata dal *Suriani*, con cui le pretende confermate, e perchè ſuppoſe che negli *ſcartabelli* del ſuo Contraddittore, non ſi trovaſſe l' Opera di queſto Autor Certoſino, che la rapporta, caritevolmente gliela traſcriſſe (*a*): Io per altro ſono nel medeſimo caſo di non averla *ne' miei ſcartabelli*, a ogni modo nel *Tutini* ſi può leggere nella Biblioteca di S. Angelo a Nido (*b*), colla ſola differenza di non trovar.

(a) *Manfr. Riſpoſ. Apologet. pag. 75.*
(b) *Tutin. Stor. Manoſ. della Sacr. Rel. Carthuſ. pag. 19.*

Digitized by Google

varviſi ſegnato l'anno 1092. in cui il *Manfredi* ſulle orme del *Suriani*, non accade dir ſe bene o male, la mette ſegnata. Come però il Proverbio dice, che anche il lupo talora dà nella lungagnola, ſe non vado errato, non poteva ei far di peggio per la ſua cauſa, quanto ne ha fatto col dar notizia di queſta Bolla.

Quanto *Bruno* di Calabria foſſe ſtato accorto e attento in piantare e bene aſſodare l'Eremitica ſua Signoria, ce ne aſſicura la moltitudine delle Carte, che in quattro anni fingonſi da lui procurate: e come egli aveſſe dovuto fare il Conſultor Pontificio per le poſte, per eſſer ſempre allato di Urbano ſuo Diſcepolo, il fa vedere la favola teſſutane dallo ſteſſo *Manfredi*. Or ſe queſta Carta, che ſi vuole da Urbano ſegnata nell'anno 1092. ſi trovaſſe ſegnata nel 1091. avrebbe ſeco almeno in quanto all'anno portata qualche aria di veriſimile: perchè quel Pontefice realmente in quell'anno fu oſpite del Conte *Ruggiero* in Mileto, nè ci laſcia luogo a dubitarne la Carta da lui quivi ſpedita a favor del Moniſtero di *S. Bartolomeo* di Lipari (*a*). Poſto ciò ſe la Carta della donazione, che ſi vuole dal Conte ſegnata nel 1090. e nel medeſimo anno da *Teodoro Meſimerio* confermata a favor di *Bruno* di Calabria foſſe vera, come ei già trovavaſi ſecondo le idee del *Manfredi*, Conſultor Pontificio per le poſte del Papa ſuo diſcepolo, e Conſiglier *Primus & magnus* della Corte del Conte, o perchè allato del Papa doveva eſſer quivi venuto a riverirlo, o perchè a fianco del Conte quivi dovea dimorare per aſſiſterlo; non avrebbe certamente traſcurato in tempo ch'eran tutti in un medeſimo luogo nel 1091. di prevalerſi dell'amore e ſtima, che preſſo di loro avea, per farſi dal Pontefice ſuo Diſcepolo, colla Pontificia ſua autorità avvalorare le liberalità dal Conte e dal Veſcovo di Squillaci a lui uſate, ſenz'aſpettare che colà foſſe ritornato un'altra volta, per chiedergli una tal grazia.

Ad ogni modo come il *Suriani*, e poi il *Manfredi* la dicono in Calabria ſpedita nel meſe di Ottobre del 1092. e il *Tutini* del 1093. (*c*) non voglio ſu di ciò con eſſi contendere: anzichè fieſi, qualunque ſi voglia l'anno, l'indizione, e il luogo dove ſi vuol ſegnata, voglio ammetterla per un momento per vera; ma ſarà ei poi vero che con eſſa ſi confermino le coſe dal Conte *Ruggiero* e dal Veſcovo *Teodoro* a *S. Bruno* e *Lanuino* accordate? Oh queſto poi no. Ei dice che *Teodoro Meſimerio* a richieſta del Conte concedette loro *con ſuo diplo-*

(a) *Pirr. Sicil. Sacr. notit. Eccleſ. Liparen. Tom. II. Colum. 953. ad in princ.*
(b) *Tutin. Stor. Manoſ. della Sacr. Relig. Cartuſ. p. 196.*

ploma parte in Greco e parte in Latino la ſpirituale Giuriſdizione (a) : e invero nella ſua Carta vi ſi legge, *ſi ordinationem & Conſecrationem facere voluerint, prout libuerit agant* : ma la ſuppoſta Carta di *Urbano* tal coſa lor non accorda, e ſoltanto lor permette: *Si quid Epiſcopalis Officii indigueritis, ad quem potiſſimum vicinorum Antiſtitum volueritis, recurrendi præſenti decreto liberam licentiam concedimus* (b). Troppo è notabile la differenza che vi è tra l'aver trasferita in eſſi la Giuridizione Veſcovile, e l'aver loro permeſſo di ricorrere a qualunque Veſcovo più vicino, per ottener ciò che avrebbero dovuto attendere dalla Giuridizione Ordinaria del lor Veſcovo Diocesano. Inoltre nella Carta di *Teodoro* ſi legge: *Tributum vero, vel decimam, vel quamlibet vexationem vobis, cæteriſque ſociis, & ſucceſſoribus nullus, nec ego ipſe, vel alii, qui poſt me in Epiſcopos eligentur, inferant* (c). Nella ſuppoſta Bolla però di *Urbano* con molta riſtrizione ſi legge: *Decimarum quoque uſum ex veſtris, vel puerorum veſtrorum laboribus, veſtri juris eſſe cenſemus* (d).

Laſciando però alla conſiderazione di chi legge, il diterminare, ſe ciò che ſi attribuiſce a *Urbano II.* ſulla Carta di *Teodoro*, ſia confermare o diſtruggere, ſe abbandonando le favole, che ci ſomministra l'Archivio della Certoſa di *S. Stefano*, vorremo attenerci a' documenti più ſodi e veri, co' quali i Sommi Pontefici han dimoſtrata l'alta ſtima, in cui tennero l'inſigne Ordine Certoſino, da queſte due ſole coſe da me notate, trarremo chiariſſimo argomento, che le Carte di *Teodoro* e di *Urbano* ſon roba del noſtro *Don Titolante*. Dico così, perchè a dir così m'inſegna la condotta tenuta da'Certoſini uniti in Capitolo Generale nella Gran Certoſa di Francia nell'anno 1679. In quegli atti io trovo che per fondamental privilegio del lor Ordine non ſi metton già le Carte di Urbano di Calabria, ma benvero la Bolla di Aleſſandro III. del 1176. colla quale fu approvato e poſto ſotto l'immediata poteſtà della S.Sede, ſecondo la pratica in quel ſecolo introdotta di eſentarſi gli Ordini Monaſtici dalla giuridizione degli Ordinarj, per ſottometterſi immediatamente a quella del Sommo Pontefice (e) :

indi

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologet. pag.* 73.
(b) *Ivi pag.* 76.
(c) *Documen. num.* VII. *pag.* 73.
(d) *Manſr. ubi ſup. pag.* 76.
(e) *Nova collectio Statutorum Ordinis Cartuſienſ. Editio ſecund. Correriæ anno M. DC. LXXXI. ad calcem, ubi ſunt Bullæ quædam Pontificiæ ex Codice Privilegior. Ordinis Aſſumptæ pag.* 7. *Et extat in Bullar. Rom. Tom. V. pag.* 92. *Edit. Lugdunen.* 1632.

Digitized by Google

indi a questo essendo succeduto *Lucio III.* con sue Bolle *XII. Kalen. & VI. Idus Januar.* del 1184. confermò loro la grazia anzidetta, e accordò l'altra *Ecclesiasticos Ordines sumendi a quolibet sacrorum Antistite, si quando rogati, Diœcesani opera, uti nequirent* (a). Sotto Celestino III. nel 1192. ebbero l'altra grazia *ne Diœcesum Præfecti a Chartusianis obsequium extorqueant, quenquamve e Cella sua invitum abducant, neque illarum domos nummariis exactionibus premant* (b). Indi nel mese seguente fece loro l'altra: *De Laborum ipsorum, quos propriis manibus, ac sumptibus colunt, sive de nutrimentis suorum animalium nullus ab eis decimas exigat* (c). E questa fu loro confermata da *Onorio III.* nell'anno 1216. coll'occasione de' nuovi stabilimenti presi nel Concilio Lateranese IV. per dar sistema agli abusi introdotti circa le decime de' Monisteri, che con mille pretesti non voleansi pagare (d); *Vobis universis & singulis, ut laborum vestrorum de possessionibus tam ante quam post generale Concilium acquisitis, quas propriis manibus, vel sumptibus infra vestros terminos colitis, nulli solvere decimas teneamini ad instar fœlicis recordationis Clementis P. III. prædecessoris nostri, authoritate præsentium indulgemus* (e).

A tali cose riflettendo parmi non poter meglio spiegare ciò che sento di questa Carta di *Urbano*, che adottando le massime, il giudizio, e le parole, che mi suggerisce il Reverendissimo Signor Canonico *Mazzocchi*, luminosissima Stella dell'età nostra, e nella Repubblica Letteraria oggetto di lodevolissima invidia per l'impareggiabil sua dottrina, i di cui nobilissimi parti serviranno di glorioso monumenti per tramandarne immortale la memoria all'età futura. Avendo egli a far uso per la materia che trattava, della Vita Manoscritta di *S. Pellegrino*, roba uscita dalle raccolte del *Tutini*, e scorgendovi che l'Anonimo suo Autore, parlava di ciò che vedeva de' suoi giorni, come di cosa che parimente si fosse veduta trecento anni prima in tempo di *S. Pellegrino*, si spiega così: *De miraculo quidem vere omnia Scriptor iste narrat, sed quæ non* Peregrini, *sed scribentis ætati convenirent: Nam satis hoc familiare scriptoribus parum eruditis semper fuit, ut rebus diu ante gestis circumstantias adderent, suo tantum tempori convenientes.* E per-

(a) *Choppin. Monasticon lib. II. pag. 221. Edit. secun. Paris. an. M. DC. X.*
(b) *Apud eund. ibid.*
(c) *Apud eund. ibid.*
(d) *Vide Van-Espen Juris Eccl. Par. II. Section. IV. Tit. II. capit. VII.*
(e) *Apud Choppin. ubi sup.*

Digitized by Google

perciò scrivea *miraculum, quod jam suo tempore palam fiebat, idem & ante trecentos annos a* S. Peregrino *visum* (a). Non altrimente il nostro *Don Titolante*, Scrittore non solamente *parum*, ma ben anche *nihil eruditus* nel formar le sue Carte, ciò che vedea de' suoi giorni avvenuto, e praticato nell' Ordine Certosino, in virtù di quelle grazie e privilegj, che in varj tempi da più Pontefici con varie ristrizioni gli furono impartiti, immaginossi, che niun male vi fosse *rebus diu ante gestis circumstantias addere suo tantum tempori convenientes*: punto non badando quanto mal convenissero alla più pura Ecclesiastica Disciplina, che correa ne' giorni di *S. Bruno*, il quale pensò piuttosto, come rigidamente riformarla, che come ambiziosamente corromperla.

Egli è certo, che di que' tempi poco men che non si credeano *in statu damnationis* coloro, che tra' Monaci ambissero le decime, tanto che l'Ordine Cisterciense ebbe il suo fondamento sullo scrupolo, ch' ebbero alcuni Benedettini di conviver con coloro, che contra la regola di *S. Benedetto* voleansi impossessar delle Decime, e la Storia se ne legge presso *Sigiberto*, che ciò scrivea nel 1107. (b) Tanto vero che fu una particolar dispensa del *Concilio Trecense* nell' anno 1128. l'accordarle a' Templarj, qualora qualche Vescovo col consenso del Capitolo, ma non già di Cortiggiani, lor ne avesse voluta dar qualche porzione (c). Chiaro quindi si vede, che nel 1090. nè *S. Bruno* era Uomo da voler le Decime dovute alla Chiesa, e ai Parochi di Squillace, nè *Urbano II.* era un Pontefice da confermar nel 1092. l'alienazione fattane da *Teodoro* non già *de consensu communis Capituli*, ma sibbene *consilio plurimorum Procerum* della Corte del Conte. Egli è perciò da dire, che nulla avendo di comune *Bruno*, e i Certosini di Calabria con *S. Bruno*, e i Certosini di Francia, quelli vantino colle *veritiere notizie di Calabria* per la penna del *Manfredi* fin dal 1090. certi privilegj, che questi con pieno General Capitolo dell' Ordine deducono da' tempi di *Alessandro III.* in poi: cosa che certamente non avrebbon fatta, se il Prior di *S. Stefano*, che pur vi dovette intervenire, avesse potuto spacciarvi, e farvi ricever per vere cotali *Veritiere Notizie di Calabria*, che per vere si spacciano, e si voglion fare ammetter per tali a' Magistrati di Napoli.

Non ostante tali cose, son andato sovente tra me pensando, come

(a) *Alexii Symmachi Mazochii Dissert. Histor. de Cathedr. Eccles. Neapol. &c. Cap. V. pag. 51. colum. 1. prope fin.*

(b) *Sigiber. Chron. ad ann. 1107. in Collect. Struvii Tom. 1. pag. 759.*

(c) *Concil. Trecens. an. 1127. Tom. VI. Par. II. Concil. cap. LXVI. col. 1144.*

come fosse potuto nascere nella fantasia del nostro *Don Titolano* questo *Teodoro Mesimero*, che mai non nacque al Mondo, per esser Vescovo di *Squillaci*, e parmi, se non m'inganno, averne trovata come la fede del battesimo nella Carta del 1096. spedita dal Conte *Ruggiero* in fondando, e dotando quella Chiesa. Quivi ei dopo averla descritta, qual era *in Curia sua, neutra, inutilis, sine Patre, sine consilio, & opibus, & a laudibus Divinis tacita*, sicchè per innalzarla all' antico splendore, uopo gli era stato travagliar molto per indagarne da Diocesi *scrutinio veteranorum, per antiquissima & Græca ejusdem Sedis privilegia*, quando fu a dinotare i luoghi, i beni, e le persone, che le assegnava in fondo di dote, tra l'altre cose disse donargli *Ecclesiam S. Nicolai juxta balneum cum villanis sex, quos donaverat Episcopo Mesimerio*, senza però qualificarlo Vescovo di alcuna Chiesa (a). Di ciò dovette qualche notizia avere il nostro *Don Titolano*, e senza passar più innanzi stimò formarsene l'immaginario suo *Teodoro Mesimerio*: e credendo che la Carta della fondazione di quel Vescovato non sarebbe mai venuta alla luce, come sarebbe succeduto, se da Monsignor del *Corno* non se ne fosse data una Copia all'*Ughelli*, anzi che dipingerlo almeno Vescovo di una Chiesa sfornita di ricchezze, e di consiglio, mutola nella Corte del Conte, inutile, e priva di divini uffizj, si compiacque battezzarlo Padre e Pastore, e Vescovo delle Castella di Squillace, Stilo, e Taverna, e finanche Protosincello (b), dignità sublimissima nella Chiesa Greca (c), che avea tanto del soverchio da poterne donare i beni, e le prerogative a larga mano, e a forza di scomuniche Greche, e Latine, e di Ordinazioni, e Consecrazioni di Chiese, capace di far risonare nella sua Corte, e altrove formidabile, e rispettevole il suo nome.

Come però l'esistenza di un tal Vescovo vien affatto esclusa dal Conte colla sua Carta, se pur fedel ne sia la Copia mandata all'*Ughelli*, talun vorrà sapere chi mai, abbia potuto essere quel Vescovo *Mesimerio*, che vi si nomina? Sembrerà a prima vista cosa difficile il trovar risposta a una tal domanda, e pur credo, che la Canonica Disciplina possa somministrarcene qualche conghiettura, se vorremo adattarla alla Storia di que' tempi, e alla scisma famosa, che tuttavia ardea tra la Chiesa Latina, e Greca. La pietà della Chie-

sa

(a) *Apud Ughell. Ital. Sac. Tom. IX. Scyllacen. Epis. col. 427.*
(b) *Documen. num. VII. e presso il Wanfr. Risp. Risp. Apologetico-critic. pag. 73.*
(c) *Thomasin. Vetus & Nova Eccles. Discip. Tom. 2. lib. 2. cap. 100. num. 9. & 102. num. 6. & 7.*

Digitized by Google

fa essendo stata grandissima verso coloro, che nati e battezzati tra gli Eretici o Scismatici, al di lei grembo ritornassero, si estese poi fino a mantener l'Ordine e il nome delle dignità in coloro, che tra essi fossero stati o Ordinati Preti, o Consecrati Vescovi, e ne abbiamo un Canone nel Concilio di Nicea I. in cui leggiam permesso il poter ritenere il nome di Vescovi a coloro, che lo erano stati tra gli Eretici, qualora ritornassero tra' Cattolici, *Hæretici Cathari si qui Ordinati reperiantur, sint in eodem Ordine, exempli gratia, qui vere est Episcopus, sit Episcopus* (a). E perchè questa piissima disposizione era andata a mutarsi col tempo in una contraria rigorosissima opinione, *Urbano II.* prese questo altro temperamento: *Qui ab Episcopis quondam quidem Catholice ordinatis, sed in Schismate a Romana Ecclesia separatis, consecrati sunt, eos nimirum, cum ad Ecclesiæ unitatem redierint, servatis propriis Ordinibus, misericorditer suscipi jubemus, si vita & scientia eos commendat* (b). Adunque chi era il Vescovo *Mesimerio*, di cui si parla nella Carta del Conte? Niente più che un Vescovo consacrato tra gli Scismatici, che riunitosi alla Chiesa Romana, *servatis propriis Ordinibus*, si chiamava tuttavia Vescovo, e perchè *vita & scientia eum commendabant*, fu dal Conte accolto, ben veduto, e per dargli modo da vivere, regalato di sei Villani.

Quantunque però la Carta della Chiesa di Squillaci troppo chiaramente ci faccia vedere non esservi stati prima del 1096. nè Vescovi Greci, nè Latini, pure il *Manfredi* (c), e qualche Avvocato della Certosa di *S. Stefano* (d), tuttocchè confessino seguendo l'*Ughelli*, che *Giovanni Niceforo* ne fosse stato il primo Vescovo Latino eletto nel 1096. a ogni modo credono che prima di lui vi fossero stati Vescovi di Rito Greco, e tra costoro l'immaginario lor Vescovo *Teodoro Mesimerio*. Mettasi ciò per vero, e veggiamo quali conseguenze straniissime ne derivino, per sempre più assicurarci che Apocrifa sia e la Carta al Conte, e quella a *Teodoro*, e l'altra a *Urbano* attribuita.

Disopra abbiamo accennato, con quanto zelo *Urbano II.* fin dal primo momento che fu eletto Pontefice, avesse pensato a sedar la scisma, che

(a) *Vide late apud Christian. Lup. ad Canon.* VIII. *concil. Nicæn.* 1. *tom.*1. *a pag.* 248. *ad sequen.*

(b) *Vide Angel. de la Nuce in excurs. histori. ad Caput LXXII. Chronic. Cassinen. lib.* III. *num.* 1563. *pag.*416. *Edit. Lutet. Paris. an.* 1668. *ex Decr. Caus. IX. Quæst.* I. *Cap. Ordinationes.*

(c) *Manfred. Risposta Apologetico-critic. pag.*159.

(d) *Difesa de' Privil. Norman. pag.*128.

Digitized by Google

ardea tra la Greca e Latina Chieſa, eſsendone andato a conſigliarne i mezzi col Conte, avendo ſeco, come il *Manfredi* ſoſtiene, *S. Bruno* in ſua compagnia. *Edinero* e *Guglielmo Malmesburienſe* ci fan ſapere, quanto acremente ſi foſse poi nel Concilio a un tal effetto raunato in Bari nel 1098. diſputato tra' Greci, e Latini *circa proceſſionem Sancti Spiritus* (*a*), e ſappiamo altresì che nulla vi ſi conchiuſe. Abbiamo altronde da una Bolla di Paſquale II. ſpiegata l'idea, che ſi avea della Greca nella Romana Chieſa, in queſte poche parole a *Pietro* Veſcovo di Squillaci: *Conſtat ſiquidem Squillacenam, cui authore Domino Paſtor es per Nos inſtitutus, Eccleſiam prioribus longe temporibus ſpecialiter ſub Apoſtolicæ Sedis jure manſiſſe, ſicut verum indagantibus per authentica Beati Gregorii ſcripta monſtratur. Quia erga Deo authore per ſtrenuiſſimorum fratrum Roberti quondam nobilis memoriæ Ducis, & Rogerii Comitis labores, atque victorias*, tam ex illa, *quam ex cæteris Calabrorum Eccleſiis*, Græcorum tyrannica ceſsavit invaſio, *Nos Prædeceſſoris &c.* (*b*). Adunque *per labores & victorias* del Conte tra le altre nella già abantico Latina Chieſa di Squillaci non prima *Tyrannica Græcorum ceſſavit invaſio*, che quando nel 1096. ſituatovi dal Conte per Veſcovo *Giovanni Niceforo*, di bel nuovo *Pontificalis & Latina* divenne, qual era in tempo di *Gregorio Magno*. Che s' egli è così, uopo è dire che quel *Bruno* tanto famoſo e celebre nella Chieſa Latina, appena giunto in Calabria nel 1090. dimenticoſſi a tal ſegno del fervore, con cui *Urbano* ſuo diſcepolo meditato avea di riunire alla Latina la Sciſmatica Greca Chieſa, che non ebbe punto di riparo di gettarſi a' piedi di un Greco Sciſmatico Tirannico Invaſore della Chieſa di Squillaci, per ottenerne l' eſenzione dalla Veſcovile Giuridizione, per farla trasferire in ſe e ne' ſuoi Succeſsori, per farſi eſentare dal pagar le decime a chi eran dovute, per farſi confermare i doni dal Conte ricevuti, per far calpeſtare da *Rangerio* Arciveſcovo in erba le diſpoſizioni Canoniche Polizia della Chieſa: e diremo inoltre che dal Conſultor Pontificio per le poſte, ſedotto quell' *Urbano* ſuo diſcepolo, che da invitto Campione della Latina Chieſa, in Bari ebbe a gridare di là a poco *Anſelme ubi es* (*c*) *&c.* chiamandolo in ajuto a confonder i Veſcovi Greci, che il riduceano alle ſtrette colle ſciſmatiche lor ſottigliezze *circa*

Pri-

(a) *Concilior. Tom. VI. Part. II. col. 1753.*
(b) *Ughell. Ital. Sacr. Tom. IX. Scyllacen. Epiſcop. col. 249. ad 430.*
(c) *Tom. VI. Par. II. Concil. colum. 1753.*

Digitized by Google

Proceſſionem Sancti Spiritus, arrivaſse a dar *del Confratri noſtro* a quel *Teodoro Meſimerio*, come ſi legge nella Bolla, che di lui ſi è finta (*a*), che ſe mai foſse ſtato, come ſi pretende, Veſcovo di Squillaci, non era al dir del Sommo Pontefice *Paſquale II.* che uno Sciſmatico Greco invaſor Tirannico di quella Chieſa. E queſte ſon le glorie acquiſtate nella difeſa della Romana Chieſa da *Urbano II.* e da *S. Bruno* a tenor delle Particolari Veritiere Notizie di Calabria? Quindi chi baderà a queſte e ſimili altre ſtranezze, che s' incontrano ſulle Carte ſinora eſaminate, non incontrerà, ſe non m' inganno, veruna difficoltà a rifiutar per apocrifa la Carta del 1093. con cui ſi pretende, che il Conte aveſse confinata la Lega donata a *Bruno* di Calabria nel 1090. perchè nominandoviſi le confirme fattene da *Gaufrido* Veſcovo di Mileto, da *Teodoro Meſimerio* Veſcovo di Squillaci, da *Urbano II.* Sommo Pontefice, non è, nè può eſser vera, perchè *Gaufrido* nel 1090. non era Veſcovo di Mileto, *Teodoro Meſimerio* non lo era di Squillaci, e *S. Bruno* e *Urbano*, quando anche lo foſse ſtato, non eran capaci di riconoſcerlo per legittimo Paſtor di quella Chieſa, perchè come Veſcovo Greco Sciſmatico, lo avrebbon tenuto in conto di un Tirannico Invaſor della medeſima. Ad ogni modo priego chi legge ad aver meco la pazienza di far qualche altra più minuta ed eſatta rifleſſione su queſta Carta del 1093.

Di ſopra nella Carta di *Teodoro Meſimerio* abbiam letto, che il dono dal Conte fatto a *S. Bruno* nell'anno 1090. ſi fu di una Lega di territorio, *ſcilicet duo milliaria circa Eccleſiam in monte conſtitutam*, e poco più ſotto, *duorum milliariorum ab omni parte circa Eccleſiam in prædicto Monte conſtitutam* (*b*). Or il Conte non ſolamente in quella preteſa ſua Carta non deſignò i confini di una tal Lega, ma non diſse neppure il nome del luogo, ove volea che ſeguiſse il dono da lui fattone, e dopo tre anni pur tacendone il nome, gli venne in teſta, come ſi pretende deſcriverne i confini da se ſteſso, mentre era accampato col ſuo eſercito ne' prati di Squillaci, non ſo per quale ſpedizione, perchè lo Storico delle ſue geſta, nulla ne dice. Ma donde queſto illuſtre Agrimenſore da principio, e da fine a una tal confinazione? Da un Caſtello ſu la vetta di un Monte, e punto di Chieſa non parla! E Monſignore, e la *Platea* del 1533. che ne dicono? Monſignor vuole, e la *Platea* che gli

va

(a) *Bul. Urban. II. preſſo il Manſr. Riſpoſt. Apologet. pag. 75.*
(b) *Docum. Num. VII. & VIII.*

Digitized by Google

va dietro (*a*), che la Lega cominci da una Chiesa, e di Castello non parlano! Sicchè come nella Carta del Conte vi si mette per centro un Castello, e in quella del Vescovo e nella *Platea* un *admodum Veneranda Ecclesia*, venendo con ciò a dir cose tra lor contrarie; non è possibile a indovinare, donde avesse il suo cominciamento questo territorio donato *in spatium unius Leugæ in omni parte adjacenti* o a una Chiesa, o a un Castello. Ma via non c'inquietiamo di ciò, perchè per parte della Certosa, ci si è aperta la via a rischiarare i nostri dubbj, a svilupparci da tali contrarietà, e a dileguar le incertezze, in cui ci gettano le lor Carte, conducendoci caritevolmente quasi per mano sulla faccia della Lega colla *Pianta Topografica*, che ne hanno stampata (*b*) colla Scala di due miglia Italiane, alla quale chi non volesse credere, passerà per lo meno per *Uomo privo di senno* (*c*). Gran mercè pertanto alla lor carità, e a chi loro ha consigliato tal bellissimo mezzo da farci vedere aperta e chiara la verità di un tal fatto essenzialissimo per molti versi alla giusta determinazione di questa Causa.

Abbiasi pertanto per sacrosanta questa *Pianta Topografica*, foggiata a compiacenza de' RR. PP. della Certosa di *S. Stefano*, col disegno di farla comparire uniforme e corrispondente alla descrizione, che se ne legge nella Carta del Conte, per occultare le usurpazioni, di cui viene accagionata; contuttociò non si potrà mai negare, che così le Carte del Conte, come quelle di Monsignore ci dian per condizione del Territorio donato, dover essere di una Lega *in omni parte adjacenti* al luogo, che *S. Bruno* e *Lanuino* si aveano scelto per loro Romitorio. Come la sola figura circolare ha la proprietà, che tutte le linee tirate dal centro alla circonferenza, o dalla circonferenza al centro, siano tra loro uguali, quindi o si faccia centro della Lega la Chiesa, come dice Monsignore e la *Platea*, o il Castello, come dice il Conte, nell' un caso e nell'altro si ha da trovare da un tal centro alla sua circonferenza *in omni parte adjacenti* per suo semidiametro mezza Lega del Territorio donato, cioè un miglio, mettendola di due, come dice Monsignore. Ma come in un cerchio non vi può essere se non un centro, e la Chiesa e il Castello si veggon nella *Pianta Topografica* situati in

(a) *Atti dal 1717. tra l' Univer. e Cittad. della Terra della Serra contra i RR. PP. Certosini utili Padroni della medesima fol.195. & 202. a t.*

(b) *Trovasi presentata negli atti del 1751. Pro Regio Fisco & Denunciante contra Venerabile Monast. Cartus. S. Stefani de Nemore pag.250.*

(c) *Difesa de' Privileg. Norman. pag. 46.*

Digitized by Google

in luoghi molto distanti l'un dall'altro, fingiamo, che il Conte, avesse badato nel 1093. nel circoscriver questa Lega al più notabil punto della sua circonferenza, qual era il Castello, stimando superfluo il nominar la Chiesa, dopo che il Vescovo ne avea parlato, come di centro, di una circonferenza, che tuttavia non era stata circoscritta nel 1090., e che colle due miglia, di cui parla, non già avesse additato il diametro di una Lega circolare di due, ma il semidiametro di una Lega di quattro miglia. Or egli è chiaro che per andar di accordo colla *Pianta*, dovrebbe il Casale di *Spatola* trovarsi in sostegno della più diletta lor pretensione, dentro il semidiametro di due miglia di questa Lega di territorio lungo, e largo da punto a punto di ogni suo diametro miglia quattro, se poi non si volesse di otto, come da quì a poco dirò. Prendasi dunque coll'apertura di un compasso la misura di due miglia Italiane sulla scala, che se ne ha nella *Pianta Topografica*, e fermandone un piede dov'è la Chiesa, si porti l'altro in giro a' rispettivi opposti punti del suo perimetro, e ne avremo le seguenti misure (*a*).

Da S. Maria sin al Castello diruto . . . . . m. 3. passi 420.
sin'alla Via di Arena . . . . . m. 1. passi 460.
Prodotti delle due linee tirate agli opposti punti del perimetro. m. 4. pas. 880.

Da S. Maria sin'alla Via degli Aglioli . . . m. 1. passi 800.
sin' al Passo de' Cavalli . . . . . m. 2. passi 150.
m. 3. pas. 950.

Da S. Maria sin' a Malarepostа . . . . . m. 2. passi 000.
sin' a Santa Croce . . . . . m. 1. passi 550.
m. 3. pas. 550.

Da S. Maria sin' al Piede del Monte . . . . m. 2. passi 125.
sin' ad Embachat . . . . . m. 2. passi 570.
m. 4. pas. 695.

Da S. Maria sin' ad Astore . . . . . m. 0. passi 900.
sin' all'Ancinale . . . . . m. 3. passi 40.
m. 3. pas. 940.

Da S. Maria sin'al Casale di Spatola . . . . m. 2. passi 865.
Da Spatola all' inforcatura dell' Ancinale m. 0. passi 175.
m. 3. pas. 40.

Ognun ben vede sulla diversità di queste distanze, e prodotti, che una tal Lega si dilati in alcune parti a uno spazio non di due, nè di quattro, ma poco men di cinque miglia, che non sia vero quel che

(*a*) *Veggasi la Pianta Topogr. fol. 250. degli atti del 1751.*

che dice la Carta di *Teodoro Masimerio*, che la Chiesa di *S. Maria* sia centro di una Lega circolare, perchè non ha *in omni parte*, ovvero *ab omni parte adjacenti duo milliaria*, e finalmente, che neppur sia vero, che *Spatola* sia dentro un de'suoi semidiametri di due miglia, mentre se dalla linea di miglia 3. e passi 40. che uscendo dalla Chiesa di *S. Maria*, passa per *Spatola*, e termina alla *inforcatura dell' Ancinale*, si dedurranno i passi 175. che si è la distanza tra questa *inforcatura*, e *Spatola*, troverrassi questo Casale dalla parte, dove è situato miglia 2. e passi 865. distante dalla Chiesa, e in conseguenza passi 865. non già *infra*, ma *ultra fines* del semidiametro *duorum milliarium* della Lega. Dunque la Carta del Vescovo punto non corrisponde alla Lega descritta nella *Pianta formata da Persona di conto*.

Che se poi si riscontri colla Carta del Conte, in cui si vuol il *Castello diruto*, situato nella estrema parte della Lega, e propriamente nel confine del territorio dello Stato di S. Caterina, se da esso si tireranno linee a tutti i punti nella sua circonferenza additati, troverremo le seguenti distanze:

Dal Castello diruto sin all' Ancinale	m. 2.	passi 900.
Sin' a Spatola	m. 2.	passi 860.
Sin' a Embachat	m. 4.	passi 340.
Sin' a S. Croce	m. 4.	passi 400.
Sin' al Passo de'Cavalli	m. 5.	passi 350.
Sin' alla Via di Arena	m. 4.	passi 850.
Sin' ad Astore	m. 4.	passi 000.
Da Piede del Monte all'inforcatura dell'Ancinale .	m. 5.	passi 000.

Dunque di bel nuovo si conchiuderà non potersi accordar la Carta del Conte nè con quella del *Vescovo*, nè colla *Pianta*: poicchè non è vero, che la Lega da lui donata sia *in circuitu, & undique in omni parte adjacenti* di quattro miglia, che anzi quasi da per tutto con irregolarissima figura è considerevolmente più lunga, tantochè dal punto estremo d'Oriente, ov'è il *Castello*, fino all'opposto punto Occidentale del *Passo de'Cavalli* arriva a miglia cinque, e passi 350. e la linea, che dal punto Meridionale di *Piede del Monte*, passando per *Spatola*, va all'opposto punto Settentrionale *dell'Ancinale*, è lunga miglia cinque: dalle quali deducendo la distanza di 175. passi, ch'è tra l'*Ancinale*, e il Casale di *Spatola* restano miglia 4. e passi 825. e in conseguenza trovasi per passi 825. fuor della supposta Lega di quattro miglia. Neppur è vero, che il *Castello* a riguardo degli opposti suoi punti, abbia *spatium unius Leugæ in omni*

parte

adjacenti, che anzi secondo la *Pianta Topografica*, disugualissime sono le sue distanze da tutti i luoghi e punti della Lega donata, tanto è per ultimo lontano dal vero che il Casale di *Spatola* sia entro la Lega, che anzi se ne trova fuori novecento passi, e perciò sarà vero che la Certosa possegga oggi tutto quel che mostra la *Pianta*, ma non sarà vero che il possegga in virtù delle supposte Carte di Monsignore o del Conte, che di niuna maniera si posson con essa accordare.

Se si voglia attentamente considerare la storia di *Bruno di Calabria*, vi si troverà un aria della favola della fuggitiva *Didone*. Di lei ci conta il *Divino Mantovano Poeta* che avendo per pietà domandato al Re *Jarba* tanto di luogo da ricovrarsi,

Taurino quantum posset circumdare tergo,

immaginossi quel buon Re nato *sub Jove nondum barbato*, che il cuojo di un bue appena potesse occupar tanto di terra, quanto bastasse a piantarvi sopra una baracca, onde non ebbe difficoltà di accordargliene la grazia: ma la scaltra donna seppe tagliarlo così sottile, che avendo occupato nientemeno che venti stadj di paese, tardi si accorse come ne fosse stato deluso quel Sovrano.

——————— *ingentia cernens*

Mœnia, surgentemque novæ Carthaginis arcem. (a)

Non altrimente è andata la cosa per lo nostro *Bruno di Calabria*. Ei si mette venuto di Francia a domandare al Conte *quendam solitudinis locum*, in cui, *contempta mundialis gloriæ vanitate*, si potesse dare interamente a Dio: si vuole che quel Signore edificato di così santo proposito, glielo avesse accordato *in spatium unius Leugæ in omni parte adjacenti*, senza parlarvisi di Chiesa, di Molini, di Casali, di Vassalli, e molto meno di *Angari* e *Perangari*: in somma cotanto solingo, che vuopo fu dargli *Mule cum filiis suis ad custodiendam Sylvam*. Ma l'abilità de' tempi moderni che ha fatto? ha saputo a poco a poco distenderla in modo da farle occupare circa cinquanta miglia di paese, da farvi comodamente entrare e Chiese, e Ritiri, e Casali capaci a contener migliaja di persone. Sembrerà a taluno che io spacci ridicoli paradossi, e pur la cosa va tanto così, che se ne può dimostrare la verità con tanta certezza, quanta se ne potrebbe cercare da un *Archimede*, se risorgesse dalle sue ceneri di Siracusa, per venire a Napoli in servizio della Certosa di *S. Stefano*.

Dal Procuratore de' Dinunzianti si era detto in una sua istanza, che

(a) *Servius ad Libr. I. Divini Oper. Vers.* 371.

queſta Lega dal Conte donata a *S. Bruno* era di due miglia, come l'aveva ſpiegato in una ſua Carta *Urbano II.* e che fuor di eſſa trovandoſi ſituati i Caſali di *Spatola e Serra*, ſi doveſſero perciò riputare uſurpati alla Real Corona. In riſpoſta gli ſi è detto che *Urbano* mai una tale ſpiegazione non fece, e che *eſpreſſamente egli nella detta Bolla fa menzione di Lega, la quale per uno ſpazio di miglia quattro almeno, e non già di due miglia, come erroneamente pretende l' Autor dell' Iſtanza ſi dee intendere* (a), il che ſi avvalora coll'autorità della *Cruſca*, e del *Padre Mariana*. Poſtala dunque di *quattro miglia almeno*, com' eſſa doveva eſſer di quattro miglia *in omni parte adiacenti*, doveaſene in conſeguenza formare un circolo, il cui diametro eſſer dovea di otto miglia, per quindi aver dal centro alla circonferenza il ſemidiametro di quattro miglia *ex omni parte adiacenti*. A trovare quanto ſia la circonferenza di un cerchio, che abbia un diametro di otto miglia, e ſucceſſivamente quanto ſpazio di terra occupi l'intera ſua ſuperficie, *Archimede* lo ci ha inſegnato nell' aver poſta la proporzione del diametro alla circonferenza, come di 7 a 22 (b): ſicchè mettendo il propoſto diametro di otto miglia per terzo mezzo proporzionale, quindi colla *regola del Tre*, troverremo il quarto, che ci darà la circonferenza, che ſi cerca in miglia 25 $\frac{1}{7}$: e poichè ne abbiam trovata la circonferenza, ſe laſciando il rotto $\frac{1}{7}$ moltiplicheremo la trovata circonferenza di miglia 25 per 2. che ſi è la quarta parte del ſuo diametro 8 (c), troverremo miglia cinquanta per la intera ſua ſuperficie. Oh che modeſtiſſima gente erano gli Eremiti dell'XI. Secolo, che a contentargli, baſtava ſoltanto dar loro cinquanta miglia di terreno da fondarvi un Eremo grande quanto un Parigi, o una Londra!

Sono a fronte di un Contraddittore con cui eſſendo ſtato Convittore nel Collegio de' Nobili, vidi come nell'età di quattordici in quindeci anni con maraviglia e ſtupore di quanto vi era di meglio di Uomini più dotti e colti di queſta nobiliſſima Città, qual altro *Pico della Mirandola*, tenne pubbliche Concluſioni ſu tutti i *Trattati Fiſici Matematici*, onde come allor ſi credette che meritaſſe di accreſcer del ſuo nome il libro del *Baillet Des Enfans Celebres*, così niuno ingannoſſi, che aveſſe a riuſcire, qual' è riuſcito, uno de' più dotti ed elo-

(a) *Diſeſa de' Privileg. Norman. pag. 43. in fin. ad 44.*
(b) *Vide Wolf. Elemen. Matheſeos Tom. I. Elem. Geometr. pag. 172. Probl. LIX. num. 426. Edition. Geneven. an. 1743.*
(c) *Apud eund. ibid. pag. 173. Probl. LX.*

Digitized by Google

eloquenti Oratori, di cui sia andato mai superbo il nostro sempre per altro fioritissimo Napolitano Foro, onde più che da ogni altro, com'ei fu, che giovanetti quali eravamo, mostrommi i primi Elementi di così Nobili Scienze, così da lui attendo che negli anni avanzati in cui siamo, mi corregga, se io mi sia ingannato nel dimostrare, cosa importava il dono fatto a *Bruno di Calabria* di una Lega di terreno di *quattro miglia almeno in omni parte adjacenti*. La verità però si è, che quella immaginaria Lega, prima della nuova scoverta de' tempi nostri, non fu gia immaginata dal nostro *Don Tirolante* di quattro, ma ben vero di due miglia *in omni parte adjacenti*, che colle regole di sopra addittate formar doveva un circolo di 12 miglia e passi 571. e $\frac{4}{7}$, che per altro non si è una bagattella. Quindi se l'Autor della Istanza, sulla di lui autorità la disse Lega di due miglia, il disse senza errore in quanto alla sostanza, ma s'ingannò soltanto nell' attribuire alla Bolla d'un Papa, ciò che si ha dalla Carta di quel Vescovo *Teodoro Mesimerio*, che l' Autor dottissimo della *Difesa de' Privilegj Normannici* ha letta presso quell'*Ughelli*, a cui ci manda nella *Ital. Sacr. Tom. 9. pag. 398.* (a) poichè in essa facendosi come la Chiosa alla Carta del Conte, ove questi vuolsi che avesse donato *solitudinis locum . . . . in spatium unius Leugæ in omni parte adjacenti* (b), il Vescovo di Squillaci spiega *donavit montem, campos, & molendina circa Ecclesiam usque ad duo milliaria :* (c) e altrove di se stesso parlando e attribuendo a se il dono del Conte ritondamente dice : *Donavi . . . . . Terram de Turribus, scilicet duo milliaria circa Ecclesiam in Monte constitutam ex omni parte* (d), e poco più sotto : *Libere possideant montem & terram & boscum infra fines prædictorum duorum milliariorum ab omni parte circa Ecclesiam in prædicto monte constitutam* (e). Che se tra le tante Carte, che si chiaman Normanniche, si è temuto di metter colle altre sotto gli occhi de' nostri comuni Giudici quella di *Teodoro Mesimerio*, alla quale pur si ricorre, quando si crede opportuno ; sarà però sempre vero, che l' immaginaria Lega, che si vuole a *S. Bruno* donata, fu dagli Autori stessi delle Carte Certosine qualificata di due miglia, e che perciò potea si risparmiar la Censura fatta all'Autor della Istanza, se di due

(a) *Difesa de' Privileg. Norman. pag. 127. prope fin.*
(b) *Docum. num.* VI.
(c) *Ivi num.* VII.
(d) *Ivi num.* VIII.
(e) *Ivi num. eod.*

Digitized by Google

e non già di quattro la credette: poichè ſuppoſe il poverino che valeſſe ſempre più l'autorità di una Carta di gran conſeguenza per la Certoſa, che ſi vuole del 1090. che la dice di due miglia, che non tutta la *Cruſca* e il *Mariana*, che per altro ſe ci fan ſapere che vi ha delle Leghe di quattro miglia, non han detto che non ve ne ſieno anche di due: e ſe lo aveſſero detto e doveſſe valer pe' Certoſini più la loro autorità che quella di *Teodoro Meſimerio*, avrà parlato allo ſpropoſito *Teodoro Meſimerio*, e farà uno ſpropoſito chi crederà alle Carte Certoſine, perchè quelle che ſono le più antiche, e che fanno il fondamento delle lor pretenſioni, ſono le più ſpropoſitate, e ſarà uno ſpropoſito il pretendere che per virtù di Carte ſpropoſitate perda il Re le ſue Regalie, e i ſuoi liberi Vaſſalli ſi trattino da razza di ſchiavi *Angarj* e *Perangarj*.

Quindi ogni Uom ſavio giuſtamente rifletterà, che ſe con una *Pianta Topografica*, che ſi è coſa che cade ſotto i ſenſi, e ſu di cui può eſſere ſmentito chi la propone da ogni più ordinario Agrimenſore, pur ſi è trovato a giorni noſtri chi ha ſaputo vender luccio le per lanterne a' RR. PP. Certoſini, e arrivando a ſorprender ſin la ſomma avvedutezza del loro Avvocato, ha ſperato incaſtagnarla pur anche a un Tribunal Supremo, con molto maggior ſicurezza ſi ſarà potuto attentare dal noſtro *Don Titolante* a forza di Carte vecchie il ſorprender e ingannare gli occhi dell' intelletto, a ſquittinar certe coſe intricate, ſottili e difficili, alle quali non ſi arriva ſecondo il giudizioſiſsimo avvertimento del medeſimo dottiſsimo Avvocato della Certoſa (*a*), ſe non da que' pochi a' quali

De meliori luto finxit præcordia Titan:

da que' pochi dico, che ſe ne trovan oggi, e de' quali non ve n'era uno, quando già tempo eſſendo al bujo delle belle, ma formidabili Diplomatiche ſcoverte troppo facilmente ſi credeva a Carte fatte allo ſpropoſito.

Siegue or la Carta del 1094. che al *Duca Ruggiero* ſi attribuiſce, e in eſſa puoſſi dire data l' ultima mano al ritratto di un *Bruno di Calabria*, per non farvi trovar ſe non il nome di ſimile a quel *Bruno*, che fu chiamato *vir in tota Gallia famigeratiſſimus*. Colla prima Carta del Conte del 1090. come di ſopra ſi è oſſervato, donaſi in aſtratto una Lega di Territorio ſenza nome e ſenza confini, e come ſe ne aveſſe additato il luogo e i termini,

(*a*) *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.6. ad 7.*

Digitized by Google

ni, minaccia l'ira e maladizione di Dio, e cento libbre di oro in benefizio della sua Corte a chiunque ardimentoso vi avanzasse il passo, o vi stendesse la mano, *pascuæ, vel agriculturæ, seu etiam piscationis, aut lignorum occasione, aut ex quacunque causa servis Dei molestiam, aut injuriam faceret* (*a*). Corre *Bruno* all' immaginario, o scismatico Vescovo *Teodoro*, e con orribili scommuniche Greche e Latine fa che gli condanni all' inferno, nel caso non avessero emendato cotale audacissimo attentato (*b*). Di ciò non contento, quando a capo a tre anni si risolse finalmente il Conte a designarne la confinazione, nuove pene domanda contra di essi, e il cortese Conte gli condanna a pagare altre cento libre di oro *Principi Terræ, qui fuerit* (*c*). Basta ciò? non peranche. Ricorre al Sommo Pontefice, e questi, condiscendendo alle preghiere del buon *Bruno*, fulmina sentenze di separazione dal grembo di Santa Chiesa, e di privazione di onori e d' impieghi contra Arcivescovi, Vescovi, Imperadori, Re, Principi, Duchi, Conti, Visconti, Giudici &c. se mai tal di essi attentasse cosa contraria allo stabilito dal Conte, sempre che *secundo, tertioque commonitus, satisfactione congrua* non avesse emendato il mal fatto (*d*). Chiamasi con ciò sicuro chi si pose la maschera di colui, ch' ebbe pochi pari nel disprezzo de' beni temporali? non peranche, perchè conoscendo molto bene, come sperimentato nelle cose del Mondo, che tra il comune degli uomini poco si profitta con minacciar loro ciò che riguarda la vita spirituale dell'anima, come si è la separazione dal seno di S. Chiesa, accomunandogli o con un *Giuda traditore*, o co' *perfidi Arriani*: poco altresì minacciando loro ciò che riguarda la vita civile, cioè pene pecuniarie, o il privargli degli onori e degli officj, ma molto minacciando loro ciocchè riguarda la vita naturale, come a dire capestri, mannaje, galere, presidj, esilj &c. parvegli perciò che la Lega donatagli gli mancasse sotto a' piedi, fino a tanto che non se ne assicurasse il quieto possesso, col sottomettere a pene capitali chiunque avesse ardito in esso disturbarlo.

Io non so quanto costui, che si finse la Carta del Duca per fargli confermare la donazione del Zio con minacce di perpetui esilj e morte,

(a) *Docum. num.* VI.
(b) *Manfred. Risp. Apolog. pag.* 73. *ad* 74.
(c) *Docum.* XII.
(d) *Presso il Manfr. ubi sup. pag.* 75.

Digitized by Google

te, (a) conoſceſſe lo Spirito, la Dottrina, la Diſciplina di Santa Chieſa, noſtra benigniſſima Madre e Maeſtra di manſuetudine e pietà. So ben però che i di lei più ſanti illuſtri antichi Figli, al di cui ſpecchio compoſe la ſua vita il glorioſo Patriarca *S. Bruno*, niuna coſa ebbero tanto a cuore, quanto quella di moſtrarſi degni diſcepoli di quel Divin Maeſtro, che a comune iſtituzione del Popolo Fedele laſciò ſcritto: *Diſcite a me, quia mitis ſum, & humilis corde*. A ben eſeguir perciò tal dolciſſimo precetto, non ſoltanto ebbero in orrore di verſar eſſi il ſangue Umano, ma procuraron ben anche d'impedire che da altri non ſi verſaſſe, ancorchè foſſe colla ſpada vendicatrice della giuſtizia, rigoroſamente guardandoſi fin di eſſer preſenti, ove ſe ne verſaſſe. Eſſendo tra'Gentili abborriti i Criſtiani ſulla infamia dal nemico infernale contro eſſi ſuſcitata, che in notturni congreſſi nell'Uman ſangue le mani bagnaſſero, e di Umane Carni ſi cibaſſero, ecco come a dimoſtrarne l'impoſtura *Atenagora* ſi difeſe: *Quomodo enim quiſquam vel homicidii, vel humanarum Carnium epulationis inſimularet illos, quos ne juſte quidem occidendi hominis ſupplicium intueri velle aut poſſe cognoverit? Quis non ſpectacula illa, in quibus Gladiatores & belluas popolo præſertim Vos Imperatores exhibetis, maximi facit? Nos vero non ita multum, ſive ſpectator ſit aliquis, ſive Auctor cœdis, intereſſe judicantes, alieno ab his ſpectaculis animo ſumus. Quomodo igitur, quod ne ab aliis quidem fieri, ne quid inde ſceleris, & piaculi in nos redundet, videre ſuſtinemus, homicidium committemus ipſi?* (b). Andò anche più innanzi *Minuzio Felice* al medeſimo propoſito la perfezione della Criſtiana manſuetudine ſoſtenendo: *Nobis nec homicidium videre fas eſt, nec audire, tantumque ab humano ſanguine cavemus, ut nec edulium pecorum in cibis ſanguinem noverimus* (c). Ed eſſendo, come narra *S. Agoſtino* in mano della giuſtizia *plurimi Donatiſtarum, de homicidio, quod in Reſtitutum Catholicum Presbyterum commiſerant, & de cæde Innocentii alterius Catholici Presbyteri, atque de oculo eis effoſſo, & de digito preciſo confeſſi* (d): ciò non oſtante, ei non laſciò di ſcriver a chi avea l'autorità di punirgli, *Pœna ſane illorum quamvis de tantis criminibus confeſſorum, rogo te, ut non ſit pœna mortis* (e).

Nel

(a) *Docum. num.* XIII.
(b) *Athenag. in Legat. pro Chriſtian.*
(c) *Minut. Fœlix in Octav. pag. m.* 299. *edition. Ovzelii Lugd. Batavor. apud Hackium an.* 1672.
(d) *Divus Auguſt. Epiſ.* 133. *Tom.* II. *ejus Oper. colum.* 306. *Edit. Antuer. an.* 1700.
(e) *Id. ibid. Epiſt.* 139. *ad Marcel. colum.* 318.

Digitized by Google

Nel Concilio Sardicenſe eraſi proibito a' Veſcovi di andare a far la Corte a' Principi, ma con ſomma gloria del Veſcovile loro Carattere vi ſi appoſe queſta limitazione: *Sed quoniam ſæpe contingit, ut ad miſericordiam Eccleſiæ confugiant, qui injuriam patiuntur, aut qui peccantes in exilio, vel in inſulis damnantur, aut certe quamcumque ſententiam excipiunt, ſubveniendum eſt his, & ſine dubitatione petenda indulgentia* (a). Andò in ſomma così innanzi queſto loro tanto aborrimento di vedere verſare il ſangue umano, che lo ſpirito di manſuetudine, che avea dettato loro d' impedir colle lor preghiere l' eſecuzione delle pene capitali da' Sovrani, o da' lor Giudici deſtinate a' malfattori, degenerò in un zelo cotanto indiſcreto, che fu uopo porviſi qualche freno colle Leggi Imperiali di *Arcadio* e di *Onorio* ſopratutto contro a' Monaci, che uniti in drappelli tentavano l' eſimizione de' Rei dalle mani della giuſtizia (b). Non voglio su di ciò maggiormente dilungarmi, perchè non la finirei mai; ma non so rattenermi dall' additare la bella ragione addotta dal grande *Agoſtino* a ſalvar la vita di Uomini ſcelleratiſſimi, che tolta l' aveano a Uomini Santiſſimi. Prevedendo che *Marcellino* era per condannargli a morte, pregandolo a trattenergl' in carcere, per dargli tanto di tempo di appellarne all' Imperadore, così conchiuſe la ſua preghiera: *Hoc de clementia Imperatoris impetrare curabimus, ne paſſiones ſervorum Dei*, iniquiſſimamente ammazzati, *quæ debent eſſe in Eccleſia glorioſæ, inimicorum ſanguine deboneſtentur* (c).

Applicando ora queſta teorica di Criſtiana manſuetudine alla Carta del 1094. attribuita al *Duca Ruggiero*, laſciandone da parte la ſcorrezione nella Indizione I. in vece di II. e nulla badando al ridicolo trattamento, con cui queſto finto Sovrano dà del *Fraternitati veſtræ* a tutti i Criſtiani preſenti e futuri, troviam noi per avventura che colui il quale ſi maſchera del nome di *S. Bruno*, a tenor de' Canoni del *Concilio Sardicenſe*, ovvero de' ſentimenti de' più Antichi famoſi Padri della Chieſa, pieno di orrore per lo ſpargimento del ſangue umano, per ſalvar malfattori di graviſſimi delitti, o contra la Religione e Religioſe Perſone, o contra la quiete pubblica dello Stato, ſcannando, cavando gli occhi, troncando le mani a Perſone Santiſſi-

(a) *Concil. Sard. an.* 342. *cap.* 8. *apud Harduin. tom.* 1. *Concil. col.* 643.
(b) *L.* 6. *C. de Epiſ. Audien. &* 29. *C. de appellati. & C. Theodoſ. in l.* 16. *de pœnis: & videat. Divus Chryſoſtomus Homil.* 17. *ad Popul. Antiochen. tom. V. pag.* 133. *edit. Pariſin.*
(c) *Div. Auguſt. in Epiſ.* 139. *ad Marcell. Tom. I. colum.* 319.

Digitized by Google

tiſſime, aveſſe frequentata la Corte di quel Principe, per mitigarne il giuſto rigore, pregandolo a riſparmiar la vita a qualche ſventurato delinquente? Eh no. Le Carte di Calabria lo ci dipingono tutto intento a frequentar le Corti Secolareſche ed Eccleſiaſtiche, non già a mitigare il lor rigore, ma ben vero a far sì che con Cenſure Veſcovili e Pontificie, Greche e Latine da Veſcovi, Arciveſcovi, e Pontefici, e con pene pecuniarie, e con perpetui eſilj, e fin colla morte coll'autorità di Conti, e Duchi, ſantamente ſi eſtingua .... chi? *quicumque* nella Lega donata *paſcuæ, aut agriculturæ, ſive piſcationis, aut venationis, vel lignorum occaſione, aut ex quacunque cauſa ſervis Dei moleſtiam, ſive injuriam faciat*! Oh il bel cuoriccino di macigno del mio buon *Don Titolante*, che a ciglio aſciutto vedrebbe non ſoltanto un eſilio perpetuo, ma ben anche la morte di qualche miſerabile, che *ex quacunque cauſa* aveſſe recato qualche detrimento a un ſuo podere! Lungi dunque da noi certi animi effeminati e deboli, che battezzan per ferocia nel Sovrano di Kamboja lo aver condannato a morte un miſerabile, che avea rotto uno ſpecchio (*a*): dopo che colle *particolari veritiere notizie di Calabria* abbiamo imparato, che per coſa di minore importanza abbia tali ſevere inuſitate crudeliſſime ſentenze domandate il più manſueto umil Servo di Dio dell'undecimo Secolo, ed effergli ſtate accordate da un Principe della nobil generoſa indole del Duca *Ruggiero*. Poveri Popoli ſe ſulla condotta di un *Bruno* di Calabria ſi aveſſe a regolare la giuſta miſura da tenere in diſtribuir le pene corriſpondenti a tal ſorta di delitti!

Qual ſi foſſe ſtato *S. Bruno*, al vivo ſi è dipinto ne' due antecedenti capitoli, ma qual ſi foſse ſtato il Duca *Ruggiero*, baſti a farcelo ben conoſcere ciò che ne narra il *Malaterra*, che lo vide e trattò ne' ſuoi giorni. Ei ce lo deſcrive per un Principe di così dolce benigno temperamento, che non oſtante che *Guglielmo Granthemenil* aveſſe cercato involargli buona parte de' ſuoi Stati, che poi ebbe a ricuperar coll'armi alla mano; privollo è vero in pena di ſua fellonia di ciò che legittimamente prima vi poſſedea, talmente che povero e ramingo ſi ebbe a ritirare preſſo l'Imperador de' Greci: ma poi che addivenne? *ibi aliquantiſper commoratus, tandem cum multa pecunia rediens, Duci ut* pio & miſericordi viro *reconciliatus terram, quam amiſerat, excepto caſtro quod S. Mauri dicitur, recepit* (*b*). Tal dunque eſſen-

(a) *The Modern Part of an univerſal Hiſtory from the Earlieſt Account of time Tom. VII. pag. 415.*

(b) *Gaufrid. Malater. lib. IV. cap. XXII.*

Digitized by Google

ſendo *S. Bruno*, qual di ſopra ſi è deſcritto, e così avendo operato queſto gentil Signore, confeſſo che quel che non ho potuto credere poſſibile di eſſerſi accordato da lui a *S. Bruno*, molto meno ho potuto creder da *S. Bruno* a lui domandato. E non trovando mai di ſimili pene minacciate da' Principi Normanni nelle lor Carte a compiacenza di Santi Eremiti, o altre Religioſe perſone, parmi che, come a'ſegni ſi conoſcon le balle, così ſi poſsa da queſta ſola Carta ben conoſcere, come il noſtro *Don Titolante*, avendo lo ſtomaco affatto digiuno del latte di Criſtiana manſuetudine, e l'animo anelante a imitar le prepotenze de' Baroni di queſto Regno nel XV. ſecolo, appiccò a *S. Bruno*, e al Duca *Ruggiero* delle coſe, che di niuna maniera ſi poſſon di eſſi creder vere. Onde m' induco a ſperare che i RR. Padri della Certoſa di *S. Stefano* riflettendo con la loro bontà e manſuetudine al tenor di queſta Carta del 1094. e conoſcendola altrettanto Apocrifa, quanto ingiurioſa alla irreprenſibiliſſima Vita del Santo lor Fondatore, per farla ſcomparir dal Mondo, non che da' proceſſi, abbiano preſſo a poco con *S. Agoſtino* a ripetere a' noſtri giorni: *Hoc de Clementia Regis impetrare curabimus, ut memoriæ Servorum Dei, quæ debent eſſe in Eccleſia glorioſæ, talium* Chartharum *farragine non dehoneſtentur*.

Paſſiamo intanto coll'occaſione di eſaminare un'altra Carta del Conte del 1094. a dare un occhiata a ciò che ci narra la Storia Eccleſiaſtica de'gran travagli e anguſtie, in cui ſi vide in quell'anno immerſo il Sommo Pontefice *Urbano II.* per indi indagare com' e quanto penſaſſe dargli ajuto il famoſo ſuo Maeſtro *S. Bruno*. Viveva egli il buon Pontefice naſcoſto nelle caſe di *Guigone Frangipane*, reſiſtendo alla fazione dell' Antipapa, che ſi era impadronito della Torre di Creſcenzo. Arrivatane la notizia in Francia a *Gaufrido Abate Vindocinenſe*, talmente ſe ne moſſe a compaſſione, che allo ſtante a quella volta incamminoſſi, per eſſer con lui a parte delle ſue perſecuzioni e travagli. Sentaſi da lui, qual quivi giunto trovò il Papa: *Quaſi alter Nicodemus ad dominum Papam in domum prædicti Johannis nocte veni: ubi eum pene omnibus bonis temporalibus nudatum, & alieno ære nimis oppreſſum inveni. Ibi per quadrageſimam manſi cum illo, & ſi fas eſt profiteri veritatem, ejus onera, in quantum potui, caritatis humeris ſupportavi*. Tanto vero che avendo *Ferrucchio* Cuſtode del Palazzo di Laterano a nome dell'Antipapa offerto di tradirlo per danajo, nulla ſi potè

conchiudere, perchè avendone il Papa chiesto a' Vescovi e Cardinali, ch'eran con lui, ben poco trovò di che provedere a' suoi bisogni, *quoniam persecutione & paupertate premebantur*. Ma che fece il buon Abate *Gaufrido* a trovar rimedio opportuno a mali così gravi? *ibi aurum & argentum*, continua a scrivere, *nummos, mulos, & equos expendi, & sic Lateranense habuimus, & intravimus palatium* (a).

Or mentre questi che non era stato suo Maestro, che non era stato da lui chiamato *ad præstanda Ecclesiæ officia*, che non era Consultor Pontificio per le poste, da se si muove, lascia il propio paese, con lui si nasconde, per lui vende e spende oro, argento, danajo, muli, e cavalli per soccorrerlo, e che non avrà fatto il suo dilettissimo Maestro *S. Bruno*? Nulla ne dice la Storia Ecclesiastica, ma in vece di questa il nostro *Don Titolante*, col suo Archivio di *particolari veritiere notizie di Calabria* ci vuol far credere, che quantunque Consultor Pontificio per le poste, o all' oscuro di tali cose, o non istimando che l'afflitto Pontefice fosse in quei gravi bisogni, che meritassero il farlo correr fino a Roma ad ajutarlo, si stava perciò in Calabria, e quivi dopo aver assodato fin colle pene di morte il possesso della Lega acquistata, era tutto intento a far dedicar Chiese, e a procurar con questa occasione, a titolo di dote, di arricchir di Terre e Castelli, e di miniere di ogni metalli l'Eremitico suo Istituto.

Leggesene la Carta al Conte attribuita presso il *Pirri*, (b) e presso l'*Ughelli* (c), qual da me si è trascritta (d), con una sola differenza, che presso l' *Ughelli* comincia coll'anno 1093. e finisce coll' anno 1094. laddove presso il *Pirri* non vi è che la sola data del 1094. Essa originalmente viene dalla *Cronaca* di un Certosino per nome *F. Maraldo*, donde dice averla ricavata il *Turini*, da cui l'ebbe il *Pirri*, e da questo la trascrisse dopo di qualche altro anche il *Manfredi*: presso l' uno e l' altro però ugualmente manca, quanto vi si legge di soverchio presso il *Pirri* e l' *Ughelli* dalle parole: *In nomine Dei*, dove comincia a parlare il Conte fino alle parole: *Anno Domini nostri Jesu Christi* 1094. dov' ei finisce, e comincia l' Arcivescovo di Palermo *Alcherio Nic.* . . . . Questi presso il Pir-

(a) *Guiber. Abb. Vindocinen. epist.* VIII. *lib.* I. *inter Opera Sirmon. Tom.* III. *col.* 423. *ad* 424.
(b) *Pirri Sicil. Sacr. Tom.* I. *in Catanen. Eccles. Notit. Colum.* 524,
(c) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.* IX. *Scyllacen. Epis. Colum.* 425.
(d) *Documen. num.* XIV.

Digitized by Google

Pirri, l' *Ughelli*, e il *Manfredi* nulla dice in qual anno del suo Arciveſcovato ciò avvenne : ma preſſo il *Turini* vi ſi legge: *Archiepiſcopatus ſui anno* XIIII. (*a*) e com'ei dice averla ricavata dalla *Cronaca di Fra Maraldo*, che originalmente era preſſo di se ; ogni ragion vuole che queſta Copia più che ogni altra ſi debba attendere.

Chi ſia reſtato perſuaſo dalle coſe di ſopra eſaminate, che prima del 1096. la Chieſa di Squillaci *Latina & Pontificalis nondum erat Eccleſia*, al ſolo legger alla Carta, che parla della dedicazione della Chieſa di *S. Maria* e *S. Giambatiſta* ſoſcritto nel 1094. *Teodoro* Veſcovo di Squillaci ; ſtimeralla certamente apocrifa: ma perchè

Pro captu Lectoris habent ſua fata libelli.

non tralaſcerò di farvi alcune altre rifleſſioni, che naturalmente mi ſi fanno innanzi.

Il *Surio*, il *Zanotti*, il *Manfredi* pretendon che appena arrivato *S. Bruno* e Compagni *inter locum, qui dicitur Stylum, et oppidum, quod dicitur Arena* ſi foſſero poſti a fabbricare una Chieſa ſotto il titolo della Vergine Santiſſima, e del gran Precurſore S. Giambatiſta, ma come niun di eſſi diſſe che in un attimo per Angeliche mani ſi foſſe terminata, così le Carte in queſto anno al Conte attribuite eſcludon ogni Opera Angelica, e anzi ci fan vedere che vi s'impiegaron ſoltanto gli Uomini con molto lento travaglio per quattro anni, per ridurla in iſtato di eſſer in queſto anno 1094. dotata, dedicata, conſacrata. All'incontro il noſtro ſognato *Teodoro Meſimerio* nella Carta del 1090. chiaramente ci dice che il Conte l' avea pregato *pro prædictis Monachis, Brunone & Lanuino*, a dar loro *locum a Deo ſervatum, qui Turris dicitur, incolentibus in veneranda admodum Eccleſia Dominæ noſtræ Dei Genitricis, ac Sancti Johannis Præcurſoris* (*c*). Dunque ſe nel 1090. fu chiamata da un Veſcovo *veneranda admodum*, non le diede, e non potea certamente darle un tal titolo, perchè forſe nel luogo, dove ſi pretende che ſi foſſero ritirati, aveſſero meditato di fabbricarvi una Chieſa, per cui ſe ne aveſſero apparecchiati i materiali ; ma ben vero perchè già era fabbricata, dotata, dedicata, e conſecrata, non potendoſi chiamare *admodum veneranda* un' abitazione ſoltanto, perchè uno vi ſi ſia ritirato a far orazione, o deſtinatala ad eſſere Chieſa: altramente ſi avrebbe a chiamare anche *admodum ve-*

(a) *Tatin. Storia Manoſ. della Sacr. Relig. Cartuſ. pag. 21.*
(b) *Docum. num.* XIV.
(c) *Docum. num.* VI.

Digitized by Google

nerandum lo ſterquilinio, ove *Giobbe*: *admodum venerandum* il letto, ove *Ezechia*: *admodum venerandum* il loro, ove *Geremia*: *admodum venerandum* il ventre della Balena, ove *Giona*: *admodum veneranda* la fornace, ove i tre Fanciulli fecero orazione. Sin tra' Gentili un Tempio che non foſſe ſtato prima dedicato, non reputavaſi, che un ammanamento di legna, pietre e calce. *Dedicatio*, ei diceano, *eſt illa, quæ Deum inducit, quæ ſede deſtinata locat*: (a) e il Poeta laſciò ſcritto:

Templa vocant Auguſta Patres: Auguſta vocantur
Templa, Sacerdotum rite dicata manu (b):

e ſino a tanto che non ſia dedicato, c' inſegnano i Canoniſti: *domus profana ſemper erit, nec poterit miniſteriis Eccleſiaſticis deſervire* (c), perchè *domum Dei non lapidum congeries, ſed conſecrationis character conſtituit* (d): ed è celebre l'accuſa, ch' ebbe il grande *Atanaggio* preſſo l'Imperator Coſtanzo, per aver voluto in un caſo di neceſſità, e preſſo che di violenza. *In magna Eccleſia Alexandriæ Synaxin habere* (e), prima che ſi foſſe dedicata. Adunque ſe *poſtquam Templum dedicatum eſt*; *merito* ſanctum & venerabile *dicitur* (f): *& Eccleſia ante conſecrationem non dicitur Eccleſia* (g): per ragione che *ſicut homo conſtat ex corpore & anima, ſic ex domo conſecrata & altari unum quoddam fit, quod dicitur Eccleſia* (h); uopo è dire, che la Chieſa di S. Maria, e S. Giambattiſta dell' Eremo *inter Arenam, & Stylum*, era ſtata fin dal 1090. dedicata, una volta che dal ſuo Veſcovo *Teodoro* fin da quel tempo diceaſi *Veneranda Admodum Eccleſia*.

Che ſe nel 1090. era ſtata di già dedicata, uopo è dire pur anche, ch' era ſtata di già dotata, poichè i Canoni così lo hanno ſtabilito: *Unuſquiſque Epiſcoporum meminerit, ut non prius dedicet Eccleſiam, vel Baſilicam, niſi antea dotem Baſilicæ & obſequium ipſius, per donationis Chartulam, confirmatum accipiat* (i). *Aliter vero nos* ea-

(a) *Quintil. Declamat.* 323.
(b) *Ovid. lib.* 1. *Faſtor.*
(c) *Vide Gonzalez ad capitul. ſi* altare 1. *De Conſecr. Eccleſ. ſive Altar. num.* XI. *Tom.* III. *pag.* 767. *col.* 1.
(d) *Germon. De Sacror. Immun. lib.* II. *Cap.* II. *pag.* 135.
(e) *Divus Athanaſ. Apolog.* 1. *ad Conſtan. Tom.* 1. *pag.* 682. *&* 684. *Edit. Pariſ. an.* 1628.
(f) *Franceſ. de Eccleſ. Cathedr. Cap.* XXXIV. *num.* 37.
(g) *Gloſſa ad Capit.* nunc autem 1. *De Relig. Domib.*
(h) *Abb. Floriacen. apud De Marca in notis ad Concil. Claromont. Can.* VII. *col.* 262. *Edit. Franceſ. an.* 1708.
(i) *Concil. Bracaren.* II. *Cap.* V. *colum.* 287. *Tom.* III. *collect. Harduin.*

Digitized by Google

earum consecrationem sciant non impleturos (a). Come, e da chi fosse stata edificata, come, e da chi avesse avuta quella, in cui si pose ad abitare *Buuno* di Calabria co' suoi seguaci appena arrivato in Calabria, io nol so dire, perchè il nostro *Don Titolante*, che gli pose ad abitare in un *admodum veneranda ecclesia*, non pensò, come pensar doveva a farlo dire al suo *Teodoro Mesimerio*, affinchè non si avesse a credere che *Bruno* e Compagni si fossero posti ad abitare, come in casa propia nelle altrui Chiese, senza licenza di coloro, a'quali si appartenean: non potendosi avere per desolata, deserta, *& primo occupanti* abbandonata una Chiesa, che diceasi *admodum veneranda*. Ma suppongasi donata o usurpata, e posto che si vuole che nella Lega donata, eravi già questa *admodum Veneranda Ecclesia* dotata, edificata, dedicata, e consecrata, e come va che il Conte donando quella Lega nel 1090. non ne parla? com' è che nulla ne dice, quando col farne la confinazione nel 1093. era il caso, in cui ne avrebbe avuto a parlare, come parlò di tanti luoghi, che la componeano, tuttochè non fossero niente affatto *admodum venerandi*, com' ella era? Come, e con qual fronte si fa dire al Conte di essersi per lui fatta dedicare, consecrare e dotare nel 1094. *in honorem Beatæ Mariæ Virginis, & Beati Johannis Baptistæ inter Arenam & oppidum, quod dicitur Stilum*, quella *admodum Veneranda Ecclesia gloriosissimæ Dominæ nostræ Dei Genitricis, ac Sancti Joannis Præcursoris*, che Monsignore dice abitata fin dal 1090. da *Bruno* e *Compagni*? Chi dice il vero, il Conte, o Monsignore? E il nostro *Don Titolante* vegghiava, o dormiva, quando tali sue Titolari Carte componeva?

Non vi è cosa più certa nella Disciplina Canonica, quanto, che a'soli Vescovi si appartiene il dedicare e consecrare le Chiese, che di nuovo si fabbricano; ma del pari non vi è cosa più certa, che ciò sia lecito a ciascun Vescovo nella sua, ma non già nell' altrui Diocesi: *Episcopus in Diœceses alienas ad alienos Clericos ordinandos, vel consecranda altaria, irruere non debet; quod si fecerit, remotis his, quos ordinaverit, Altaris tamen Consecratione manente*, Transgressor Canonum *annua missarum celebritate cessabit* (b): quando anche fabbricata l'avesse a sue spese: *Si quis Episcoporum in alienæ Civitatis territorio Ecclesiam ædificare disponit, vel pro fundi sui negotio, aut Ecclesiastica utilitate, vel quacunque sua opportunitate,*

(a) *Concil. Valent. in Galliis coact. an.* 855. *Cap.* IX. *col.* 92. *Tom.* V. *Concilior.*
(b) *Concil. Aurelianen.* III. *Can.* XV. *colum.* 1426. *Tom.* II. *collect. Hard.*

Digitized by Google

rate , permiſſa licentia ædificandi , quia prohibere hoc votum , nefas eſt ; non præſumat dedicationem , *quæ illi omnimodis reſervatur , in cujus territorio Eccleſia adſurgit* (*a*) : e ſolamente era permeſſo di chiamare a un tal atto qualcheduno de' vicini Veſcovi , quando la Chieſa da dedicarſi ſi trovaſſe *in diœceſi viduata Paſtore* (*b*) , come ne troviamo un eſempio in *Girolamo* Veſcovo di Otranto , che *rogatu Eccleſiæ Syracuſanæ* , il di cui Veſcovo era morto, conſecrò la Chieſa di S. Maria di Priati (*c*) . E perchè ciò non ſi creda diſciplina Canonica andata in diſuſo ne' tempi di *S. Bruno*, egli è da oſſervare che ſe bene pe'Sommi Pontefici ſi voleſſe ſu dell'autorità di Papa *Gelaſio* da taluno ſoſtenere *Sine Authoritate Summi Pontificis novam non dedicari Eccleſiam* (*d*) , pure avendo *Fulcone* Conte di Angiò appunto nell' undecimo ſecolo edificata nel propio ſuolo , ma nella Dioceſi del Veſcovo di *Tours* una Chieſa , perchè il Sommo Pontefice a ſua richieſta ſi era indotto a mandarvi *Pietro Cardinale* , per conſecrarla a di lui nome , vi ſi oppoſero gagliardamente i Veſcovi della Francia : *quoniam indecens videbatur , ut is qui Apoſtolicam Sedem regebat , Apoſtolicum primitus , ac Canonicum violabatur præceptum* (*e*) . Or come va che a far ciò che di que'tempi non faceano i Papi , e ſe il voleano fare , non vi mancavan Veſcovi, che aveano il coraggio di lor dire, che *Apoſtolicum ac Canonicum violabantur præceptum* ; ne conferiſca il noſtro *Don Titolante* da Arcipapa l'autorità all'Arciveſcovo di Palermo ?

Ma ſe per aver voluto coſtui conſecrare nella Dioceſi altrui quella Chieſa, *tamquam Canonum Tranſgreſſor* poteva eſſer punito coll' eſser ſoſpeſo *ab annua celebratione Miſſarum* , non potea, nè dovea neppure metterſi a concedere indulgenze a un gregge, che non era ſuo : poichè egli è certo che per diſpoſizione Canonica non toccava a lui nell' altrui Dioceſi il concederle , ma benvero al Veſcovo di Squillaci : e ſino a' tempi di *Aleſſandro III.* (*f*) dubitavaſi , ſe i peccatori poteſſero da altro Veſcovo , che dal Dioceſano , ottener Remiſſione delle lor colpe nel dedicarſi le Chieſe , com' ei ce lo inſegna all' Arciveſcovo di Cantorbery

(a) *Concil. Araufican.* I. *cap.* X. *colum.* 1785. *Tom.II. Collect. Hard.*
(b) *Vide Savaron. ad lib.* IV. *Epiſ.* XV. *Sidon. Apollin.*
(c) *Pirr. in notit. Eccleſ. Syracuſ. tom.* 1. *pag.* 921. *col.* 1. §. 2.
(d) *Gratian. de Conſecrat. diſtin.* 1. *cap.* VI. *&* XXVII.
(e) *Vide Van-Eſpen Tom.* III. 651. *in obſervat. ad* 3. *par. Gratian. diſtinction.* 1. *de Conſecrat. ex Glabro Rodulpho hiſtor. Eccleſ. lib.* 2. *cap.* IV. *&* *Gonzalez ad Capit.* Tua Fraternitas II. *de Conſecr. in not. & Comment. Tom.* III. *pag.* 769.
(f) *Capit.* Quod autem IV. *& ibi Gonzalez Tom.V. pag.* 519.

Digitized by Google

bery risponendo in questi sensi: *Quod autem consuluisti, utrum* Remissiones, *quæ fiunt in* Dedicationibus Ecclesiarum, . . . *aliis prosint, quam his, qui Remittentibus subsunt: hoc volumus Tuam Fraternitatem tenere, quod cum a non suo Judice ligari nullus valeat, vel absolui,* Remissiones *prædictas prodesse tantummodo arbitramur, quibus ut prosint, proprii Judices specialiter indulserunt*, ed appena ne' tempi di Onorio III. fu permesso agli Arcivescovi il dispensar generalmente per tutta la lor Provincia le Indulgenze (*a*). Adunque come l'Arcivescovo di Palermo *non erat proprius judex* sopra i Sudditi del Vescovo di Squillaci, o di altri Vescovi, che potean concorrere a quella funzione; uopo è dire che il nostro *Don Titolante* il mette nell'XI. Secolo a gettare le sue Indulgenze a occhio e croce sopra coloro, a cui nulla potean giovare, perchè come *a non suo Judice nullus eorum poterat ligari*, così *nullus eorum a non suo Judice poterat absolvi*.

Offervisi inoltre che la formola, di cui vuolsi che si servisse in accordare una indulgenza di quaranta giorni *omnibus vere pœnitentibus & confessis*, ch' è quanto dire, una ugual grazia a qualunque diversi gradi di peccatori e peccati, non era ancor nell'anno 1094. nata nella Chiesa. Trae questa la vera sua prima origine dal Concilio tenuto in Chiaromonte nel 1096. da *Urbano II.* ove fu che a favore di chi si Crocesegnasse per la spedizione di Terrasanta, aprì il tesoro delle Indulgenze, da conseguirsi indistintamente da qualunque sorta di peccatori per qualunque peccati, sottraendogli a quelle rigidissime pubbliche pene Canoniche, a cui avrebbon dovuto di que' tempi sottomettersi e che d' allora in poi andarono a poco a poco in disuso, diterminando, che *Quicunque pro sola devotione, non pro honoris aut pecuniæ adeptione ad liberandam Ecclesiam Dei Hierusalem profectus fuerit, iter illud pro omni pœnitentia ei reputetur* (*b*).

Aveano è vero prima di quel tempo i Vescovi l' autorità di mitigare le poco fa accennate pubbliche penitenze canoniche, o coll' abbreviarne il tempo, o col commutarle, secondo che colla loro prudenza e discrezione conoscean potersi con ciò con più congruenza provvedere alla salute spirituale de' Penitenti: *sed ut pro uno eodemque opere*, dicon coloro, che più accuratamente degli

(a) *Vide Gonzalez ad Cap.* Nostro XV. *de Pœniten. & Remission. Tom. V. pag. 529. num. 6.*

(b) *Concil. Claromon. Tom.* VI. *Par.* II. *Concil. Collection. Harduin. Colum.* 1718. *can.* 2.

Digitized by Google

gli altri queſta materia han trattato, *omnibus indifferenter pœnitentibus partialis, vel totalis pœnitentiæ remiſſio, ſive indulgentia addiceretur, priſtinis Patribus fuit ignotum* (a). Or ſe il non mai abbaſtanza lodato *Giovanni Morino*, quantunque con quella profondiſſima dottrina e perizia, che avea della più antica e novella diſciplina della Chieſa delle ben belle coſe ci avrebbe potuto inſegnare, a farci ben conoſcere la qualità della famoſa Bolla del Moniſtero della Cava del 1092. a ogni modo coll' averci additato l'uſo, che vi ſi legge fatto d'Indulgenze ſimili a quelle, che ſi veggono nel 1094. diſpenſate dall' Arciveſcovo di Palermo, credette aver detto abbaſtanza, per quindi darcelo per un diploma *evidenter ad commodum Monachorum confictum* (b); parmi che concorrendo la medeſima ragione ſia lecito anche a me chiamar *confictum ad commodum Monachorum* colla Carta della Conſecrazione il Diploma pur anche del Conte del 1094. Imperocchè di aſſai più freſca data ſi conoſcerà paſſata da' Pontefici a' Veſcovi la facoltà di diſpenſare tal ſorta d'indulgenze, ſe pur vogliaſene indagar la vera origine. Egli è perciò da riflettere che come quel che potea fare il Sommo Pontefice, *qui ſolus in plenitudinem poteſtatis vocatus eſt*, credettero poterlo fare anche i Prelati inferiori, quindi abuſando di quella benignità, con cui nel Concilio di Chiaromonte ſi eran per coſa di gran conſeguenza le plenarie indulgenze accordate, cominciarono a diſpenſarle per coſe certamente di molto minor rilievo che la ſpedizione di Terraſanta, come a dire a chi contribuiva alla edificazione de' Ponti, delle Chieſe, e all'Anniverſarj delle loro Dedicazioni, di modo che di troppo avanzatoſene l'abuſo, per apporvi qualche freno, fu nel Concilio di Laterano IV. nel XIII. Secolo ſotto *Innocenzo III.* ſtabilito che in dedicandoſi una Chieſa, *non extenderetur Indulgentia ultra annum, ac deinde in anniverſario dedicationis tempore, quadraginta dies de injunctis pœnitentiis indulta remiſſio non excederet* (c). Chiaro è pertanto che nella Carta della dedicazione della Certoſa di *S. Stefano* del 1094. nell' XI. Secolo vi ſi pianta una conceſſione d'Indulgenze ſconoſciute in que' tempi, e verſo il XIII. Secolo nella Chieſa introdotte. Ei vi ſi ſoſcrive l' Arciveſcovo di Palermo: *Ego Alcherius Nic.* . . . . . come ſi può vedere, e preſſo il *Pirri* e preſſo l' *Ughel-*

(a) *Vide Van-Eſpen. Juris Eccleſ. Part.* II. *Sect.* I. *Tit.* VI. *num.* IV. *pag.* 471.
(b) *Morin. de Sacram. Pœniten. lib.* X. *cap.* XIX. *pag.* 767.
(c) *Innoc.* III. *in Concil. Lateranen. in collect. Hard. Tom.* VII. *colum.* 66.

Digitized by Google

Ughelli, e presso il *Tutini*, e presso il *Manfredi*, e supplendovisi quel che vi manca nelle ultime sillabe, si vuol che si chiamasse *Alcherio Nicodemo*. Ma ei vi fu realmente in quell' anno un tal Arcivescovo in Palermo?

Hoc opus, hic labor.

Vuole il *Pirri* che quando furono scacciati i Saraceni dalla Sicilia, si trovò che vi facea da Arcivescovo un che avea nome *Nicodemo* (*a*): il *Piccolo* gliel contende, e io non entro a decider chi di essi dica meglio; egli è però certo che dal 1083. fino al 1089. ve ne fu uno chiamato *Alcherio*, poichè ciò lo dimostra la Bolla di *Gregorio VII.* del 1083. (*b*) la Carta del Duca *Ruggiero* del 1086. (*c*) e la Carta di *Sichelgaita* moglie del Duca *Roberto* del 1089. (*d*). Ma com' ei non si sa di certo, quando fosse morto, così l' anzidetto *Pirri* nella nobilissima sua Opera, comechè gli avesse dato per successore *Gualtieri*, a ogni modo lasciò scritto che avendo per gran tempo dubitato, se tra *Alcherio* e *Gualtieri*, vi fosse stato qualche altro Arcivescovo, aveva finalmente avuta la sorte di vedere un diploma spedito in Mileto dal Conte *Ruggiero* nel 1093. a favor di *Nicodemo* Arcivescovo di Palermo (*e*). Colla testimonianza di un tal suo diploma potrei dire Apocrifa la Carta della dedicazione della Chiesa di S. Maria in Calabria nel 1094. fatta da *Alcherio*, poichè in quell' anno ei doveva esser morto, se fin dall' anno antecedente gli era succeduto *Nicodemo*. Invincibil sarebbe un tale argomento, se dall'avergli un suo Amico fatto capitar la notizia, che nella Cronaca di *Fra Maraldo* Certosino vi era questa Carta del 1094. in cui *Alcherio Nicodemo* vi si leggeva sottoscritto da Arcivescovo di Palermo, dubitando che taluno potesse quindi prender motivo da contrastargli l' esistenza del primo *Nicodemo*, che avea sostenuta contro il *Piccolo*, non gli avesse fatto venir voglia di mettere in concordia la Carta del 1093. rinvenuta in Sicilia con quella del 1094. mandatagli dall' Amico di queste nostre parti. Sentiamo pertanto come ei si spiega a riguardo di questo secondo *Nicodemo*, che nel 1093. tra *Alcherio* e *Gualtieri* si truova: *Erit ergo aliquis qui, existimet post* Alcherium *sedisse in Ecclesiæ*

(a) *Pirri Sicil. Sacr. Tom.* I. *Panorm. Eccles. Notit. colum.* 155.
(b) *Id. ibid. col.* 70.
(c) *Id. ibid. col.* 74.
(d) *Id. ibid. col.* 75.
(e) *Id. ib. col.* 75. *ad an.* 1094.
(f) *Id. ib. a col.* 76. *ad seq.*

Digitized by Google

Panormitanæ ſolio Nicodemum alium, *ac de eo allatum diploma loqui, ſediſſe vero ab anno* 1092. aut 1093. *neque quid huic rei obſtet aliud video, quam quod* Alcherius *dicatur anno* 1094. *templum conſecraſſe, ut retuli ex Manuſcripto Opuſculo Anonymi Authoris, quod adſutum eſt Operi* F. Maraldi, *ita enim intelligas velim, mea verba cum* F. Maraldum *laudavi, quod tamen faciles & plurimas reſponſiones habet. Si quis vero in hanc ſecundi* Nicodemi *opinionem veniat, is numerum Archiepiſcoporum in Panormitana Eccleſia augebit, neque, ea quæ de Archiepiſcopo ab Nortmannis reſtituto, quem* Nicodemum *appellavimus, deſtruet.*

Paſſa quindi a conghietturare, che trovandoſi la data di quel Diploma ſegnata cogli anni *ab orbe condito*, ſi foſſe per avventura preſo qualche abbaglio nelle note Cronologiche. Dice parergl' inveriſimile, ch' eſſendo ſtato il Conte in Mazara nel meſe di Ottobre, foſſe andato nel meſe ſeguente *Nicodemo* a trovarlo in *Mileto*. Produce un altro argomento, che ricava da una Bolla di *Caliſto II.* ſcritta a *Pietro*, che ſuccedette a *Gualtieri* nell'Arciveſcovato di Palermo, in cui confermando i privilegj a' ſuoi Predeceſſori per la ſua Chieſa accordati da *Urbano II.* e *Paſquale II.* nomina *Nicodemo* e indi *Alcherio*, e non parla di qualche altro *Nicodemo*, che ad *Alcherio* foſſe ſucceduto. Ma poi conoſcendo la debolezza di tutti queſti ſuoi argomenti va a dire che ſe pure ſi voleſſe ſoſtenere non eſſerſi preſo abbaglio nelle note Cronologiche dell'anno 6601. *atque adeo ſalutis* 1093. ſe gli preſentava un' altra via più ſpedita, per torſi d' impaccio, e ſi era quella di ſupporre che *Alcherio* aveſſe avuto anche il nome di *Nicodemo ſive uti ſecundum nomen, ſive uti cognomen, eundemque in allato diplomate dici Nicocodemum, qui in aliis dicitur Alcherius*, ricavando queſta conghiettura da ciò che gli avea ſcritto l' anzidetto ſuo Amico, *ſe in M. S. Codice Anonymi adnexo* F. Maraldi *Operi legiſſe ſubſcriptionem Alcherii ita eſſe conceptam:* ALCHERIUS NIC. . . . . E finalmente mal ſoddisfatto di queſti ſteſſi ſuoi argomenti conchiude che il nuovo diploma, che gli era capitato in mano, lo aveva indotto a creder probabile, ciò che prima non avea mai negato, di eſſervi ſtato dopo *Alcherio* un ſecondo *Nicodemo*: *Cæterum an ille primus Archiepiſcopus tantum dictus ſit Nicodemus, an vero poſt illum alius, res eſt parvi momenti, neque eam unquam negavi, quamvis vero hactenus non aſſerverim, nunc eam probabiliter ſtatuo, quia novum ſe mihi objecit diploma* (a).

Non

(a) *Pirri Sicil. Sacr. Tom. I. Panor. Eccl. Notit. a column. 76. ad Sequen.*

Digitized by Google

Non vi è cosa invero in tutto questo suo conghiettural discorso, che non sia debolissima: imperocchè le conghietture son belle, son buone, e si chiaman felici, quando si ha modo da sostenerle con delle sode ragioni; ma quando si riducono a mere assertive di chi le propone senza veruna pruova, restano nella linea di ghiribizzi di bell' ingegni. Ei dice per cagion di esempio in primo luogo: Si è potuto errar negli anni: è verissimo: ma come si pruova che siesi errato? Non se ne adduce ragione, anzi per lo contrario nel diploma da lui addotto accoppiandosi alle nota Cronologica degli anni 6601. o sia del 1093. quella della Indizione I. che correva in quell' anno (*a*) sembra troppo ardito sinistro pensare il sospicar errori nelle note Cronologiche di una Carta, quando esse ben corrispondon tra loro negli anni e nelle Indizioni: e sarebbe aprire una strada da accomodarci a voglia nostra l'. Epoche de' tempi, che si trovan nelle antiche Carte, senza recarne altra ragione, se non quella di giovare a' nostri disegni, il supporre errore, dove errore non si ravvisa.

Si dice in secondo luogo: Il Conte in Ottobre era in Mazara, dunque non è verisimile che *Nicodemo* in vece di andarlo a trovare in quel mese a Mazara, avesse aspettato di andarlo a trovare in Mileto nel mese seguente. Bel giuocar di fantasia e capriccio. Il Conte dice accordargli de' sussidj *eundo & veniendo ad Excellentiam nostram in partibus Calabriæ*; e se così frequenti erano e dovean esser per lui questi andirvieni da Sicilia in Calabria, e da Calabria in Sicilia, e qual si è mai questa inverisimilitudine, che quel bisogno, ch' ei non ebbe del Conte, o il Conte non ebbe di lui nel mese di Ottobre, fosse o all' uno o all' altro sopravvenuto nel seguente mese di Novembre?

Si dice in terzo luogo: *Calisto II.* dopo la morte di *Gualtieri* Arcivescovo di Palermo scrive al di lui successore *Pietro* nell'anno 1123. confermandogl' i Privilegj di quella Chiesa a' suoi Predecessori *Nicodemo*, *e Alcherio* accordati dalla Santa Sede, ma non nomina un secondo *Nicodemo*: dunque non vi fu un secondo *Nicodemo*. Maravigliosо argomento, se non peccasse di quel vizio, che in Loica s'insegna, cioè a dire, che un argomento, che *nimis probat*, *nihil probat*: imperciocchè se dal non essersi nominato un secondo *Nicodemo* dopo *Alcherio* dal Sommo Pontefice *Calisto II.* se ne ha da dedurre che questo secondo *Nicodemo* non vi fosse stato, io ne dedurrò che dopo *Alcherio* non

(a) *Art de Verifier Les Dat. pag.* 44. *ad an.* 1093.

Digitized by Google

vi fu neppur l'Arciveſcovo *Gualtieri*, perchè in quella Carta di *Caliſto* non vi ſi nomina un tale Arciveſcovo: e pur che vi ſia ſtato ce ne aſſicura la Carta della Conteſſa *Adelaide* a di lui favore ſpedita nell' anno 1112. dal medeſimo *Pirri* rapportata (*a*). Ed ei fia maraviglia che queſto per altro dottiſſimo e diligentiſſimo Scrittore non aveſſe ravviſata la vera ragione, perchè *Caliſto* non aveſſe fatta menzione ſe non ſe del primo *Nicodemo*, indi di *Alcherio*, e non del ſecondo *Nicodemo*, nè del ſuo immediato ſucceſſore *Gualtieri*, e pur ella ſalta agli occhi. Chi non sa che Santa Chieſa non diffonde per neceſſità ſopra ogni nuovo Veſcovo nuove grazie? E s'egli è così, come *Urbano II.* e *Paſquale II.* ne avean concedute delle molte al primo *Nicodemo* e al ſuo Succeſſore *Alcherio*, e niuna al ſecondo *Nicodemo* e al ſuo ſucceſſore *Gualtieri*, perciò *Caliſto* in confermando i privilegj della Chieſa di Palermo, dovette nominare i primi due, che ne avean ottenuti, e non già gli altri due, che non ne avean ricevuti. Del rimanente s' ei preteſe che ſi aveſſe a credere alle ſue Carte, ei doveva anche fiſſar con altro ordine la ſerie de' primi Arciveſcovi di Palermo mettendo primamente *Nicodemo*, indi *Alcherio*, poi *Nicodemo II.* come ſi ha dalla Carta del 1093. appreſſo a lui *Alcherio II.* di cui parla l'altra Carta del Conte *Ruggiero*, ch' ei rapporta del 1094. (*b*) e dopo *Gualtieri*.

Dice ei per ultimo: *Amicus retulit* che nel Manoſcritto Codice dell' Anonimo, anneſſo all' Opera di *F. Maraldo*, vi ſi truova ſoſcritto l' Arciveſcovo di Palermo. *Alcherius Nic* . . . . . dunque *Alcherio* potè aver un ſecondo nome o cognome, e perciò talora dinominarſi col primo, tal altra col ſecondo, e tal altra con tutti e due, ſicchè colui che nel Diploma del Conte chiamaſi *Alcherio Nicodemo*, ben poſſa eſſer lo ſteſſo con quello Arciveſcovo di Palermo, che ſoltanto *Alcherio* chiamò *Gregorio VII.* nel 1083. e tutti e due eſſer la medeſima perſona, che con due nomi nella Carta della dedicazione della Chieſa di S. M. ſi ſoſcrive. *Alcherius Nic* . . . . Quì sì che io pieno di ammirazione direi delle ſpiritoſe ſcappatoje della Diplomatica, quel che alla immaginativa facoltà rivolto dicea *Dante*:

O Immaginativa, che ne rube
Talvolta sì di fuor, che Uom non ſi accorge,
Perchè d'intorno ſuonin mille tube!

Abbiamo in quattro ſicure antiche Carte che un Papa come *Gregorio* VII. chia-

(a) *Pirri Sicil. Sac. Tom. 1. Notit. prim. Eccleſ. Panor. col. 80. num. 111.*
(b) *Id. ibid. col. 76.*

Digitized by Google

chiama il noſtro Arciveſcovo ſenza altro nome, o ſecondo nome, o cognome, che quello di *Alcherio* (*a*), che il Duca *Ruggiero* (*b*), che *Sichelgaita* ſua Madre (*c*), che il Conte ſuo zio (*d*), aſſolutamente pur *Alcherio* lo chiamano, abbiamo nell' altra pur del Conte che nel 1093. eravi in quella Chieſa un altro Arciveſcovo, che aſſolutamente dinominavaſi *Nicodemo*, e pure ci ſi vuol dare a credere che *Alcherio* e *Nicodemo*, che nelle Carte più autentiche della Sicilia ſon diſtinti, come due diverſe perſone, non ſieno realmente che una, e ciò perchè? perchè altramente non ſi può aver per vera la Carta di Calabria, in cui ſi truova la ſoſcrizione di un Arciveſcovo di Palermo dinominato *Alcherius Nicodemus*; almeno ci aveſſe additato, fuor delle Carte Certoſine, ove ſi truovi nel Secolo XI. nel Catalogo de'tanti Veſcovi, o Arciveſcovi, de'quali ha parlato, qualche eſempio di coloro, che aveſſero ſoſcritte le lor Carte o con due nomi, o con nome e cognome, o che talora ſi foſſero ſerviti del nome, tal altra del ſecondo nome, o cognome, tal altra di ambodue.

Ma poichè tanta impreſſione fece nell' animo del *Pirri* la Carta dell' Anonimo *Maraldiano* venutagli da queſto Regno affronte a quella ritrovata in Sicilia, giovami fare un parallello del merito di ambedue. Il Diploma dal Conte ſpedito a favor di *Nicodemo* nel 1093. fu originalmente, com' ei narra, ſcritto in Greco, e recato alla Latina favella fin dall'anno 1309. Queſta traduzione fu quella, ch' ei vide, ed ei che la traſcrive ci addita le ſollennità, che ſi uſarono per fedelmente riconoſcerla, e tradurla. L' atto rogoſſene in preſenza di *Bartolomeo di Antiochia* Arciveſcovo di Palermo; che davvero, oltra un carattere cotanto riſpettevole, era un buon galantuomo, poichè non era niente meno, che uſcito dall' Imperial Sangue di Federico Imperatore (*e*): v'intervenne da Giudice *Bartolomeo di Capua*, funne traduttore *F. Romano* Abate del Moniſtero di S. Bartolomeo *de Trigono*, dopo aver giurato *ad Sancta Dei Evangelia de transferendo fideliter ipſo privilegio*, vi ſi ſoſcriſſero dopo eſſer intervenuti alla traduzione, confrontazione, e lettura cinque teſtimonj, tre de' quali ſapean l' una e l' altra lingua, e tutti affermarono di aver riconoſciuto quell'

(a) *Pirri Sicil. Sac. Tom.* I. *Not. prima Panormit. Eccleſ. colum.*70. *ad an.* 1305.
(b) *Id. ibid. colum.* 74.
(c) *Id. ibid. col.* 75.
(d) *Id. ibid. col.* 76.
(e) *Id. ibid. col.* 155. *num.* XVIII.

Digitized by Google

quell' antico Greco diploma *non delineatum*, *non cancellatum*, *non abrasum*, *non interlineatum*, *non vitiatum in aliqua parte sui non minoratum*, *sed in prima sui figura illæsum existere*, *& omni vitio & suspicione carere*.

Rivolgianci alla Carta di *Alcherio Nic.*... rosa dalle tignuole. Questa dal *Pirri* non fu mai veduta, ma ne stiede a' detti degli Amici. Avea prima scritto trovarsi nella Cronaca Manoscritta di *Fra Maraldo*, ma poi si dichiarò che per Cronaca del *Maraldo* intendea parlare di un altro Manoscritto Anonimo cucito dietro la detta Cronaca: e che da un amico se gli era fatto sapere che vi si leggesse, *Alcherius Nic.*... ma in questo ei fu ingannato, poichè il *Tutini*, che la conservava originalmente, come ei ce ne assicura (*a*), dice che la Carta d' *Alcherio Nic.* . . . *si legge nella Cronica di Fra Maraldo*, e non già in altra Cronaca a questa cucita (*b*). Ei si dichiara dover al *Tutini* l'obbligazione di aver conosciuto un sì bel pezzo d'Antichità, tanto che in contrassegno di gratitudine e della buona letteraria amicizia con lui passata trattando della Coronazione del primo Re di Sicilia *Ruggiero* nel mese di Maggio del 1129. credette rischiararne la storia co' lumi ricevuti dalla Cronaca manoscritta di *Fr. Maraldo*, a gloria e onor del *Tutini* dicendo: *Cujus autographum apud eruditissimum*, *atque de antiquis monumentis benemerentissimum* Camillum Tutinum *Neapolitanum extat* (*c*).

Tutto dunque il merito della Carta Certosina altronde non nasce, che da questa Cronaca del *Maraldi* Certosino, o di qualche altra Anonima Cronaca, che le va appresso. Io al par di ogni altro non ho veduta nè quella, nè questa, nè io, nè altri abbiamo speranza di vederla, perchè se non l'hanno i Certosini, dalle mani de' quali *originalmente* passò in quelle del *Tutini*, vana è ogni lusinga di più rivederla; a ogni modo per chi volesse un saggio da conoscere il valore di questo eccellente *Autografo*, vada presso l'istesso *Pirri* a cercarlo, che ivi troverrà che l' *eruditissimo e benemeritissimo* dell' Antiquaria Letteratura suo Amico, era molto indietro nell'arte di scernere il vero dal falso, avendogl' imparato a sue spese a pentirsi di aver troppo buonamente creduto agli Antichi Originali Monumenti, che da lui gli erano stati mandati: imperocchè per virtù di tal Cronaca, ebbe a ritrattare nelle

(a) *Tutin. Stor. Manusc. della Sacr. Relig. Cartus. pag.* 11. *a t.*
(b) *Id. ibid. ead. pag.* 21. *ad marg.*
(c) *Pirri in Chronolog. Reg. Siciliæ Tom.* 1. *Sic. Sacr. fol.* XIV. *in fin.*

Digitized by Google

nelle *Notizie della Chiesa di Siracusa* (a), ciò che aveva ammesso per vero nella *Cronologia de' Re di Sicilia* (b) toccante le persone, che nella Coronazione di *Ruggiero* intervennero, modestamente, senza nominar il *Tutini*, rendendo colle seguenti parole di nessunissimo valore la fede della *Maraldiana Cronaca* da lui avuta. *Cæterum quid novi inveni in manuscripto mihi Neapoli allato* De Coronatione Regis Rogerii *celebrata Panormi anno* 1129. *scilicet quod interfuerint cum cæteris Præsulibus Siciliæ & Calabriæ* Rolandus Episcopus Syracusanus, Ansgerius Catanensis, & Tristanus Mazzarinus: *nullum tamen eorum, Episcopum egisse constat tunc temporis in Sicilia.*

Ma s' ei si avvide che *F. Maraldo* mettea di suo capriccio de' Vescovi nelle Chiese della Sicilia in tempi che non vi furono, l'*Ughelli*, che pur non era di quelli troppo schizzinosi, che van cercando il pel nell' uovo, a ogni modo dubitando se veramente fosse quella Coronazione avvenuta nel 1129. e vi fosse intervenuto il celebre Arcivescovo di Salerno *Romoaldo*, francamente spiegossi non esser sicuro l'asserirlo sull' autorità del *Pirri*, perchè il *Pirri* tratta ne avea le notizie *ex quodam* Maraldi *Chronico suspectæ fidei* (c). Prima di lui il giudiziosissimo *Cammillo Pellegrino*, pur ebbe motivo da modestamente riprenderlo, senza nominarlo, che troppo leggiermente avesse data fede al Manoscritto *Maraldiano* a riguardo della Coronazione di *Ruggiero*, coll' averla posta avvenuta *Anno* 1129. *Indiction.* VIII. *Kalen. Maii* (d): cosa la quale, che che ne sia dell' error nella Indizione, che alle Calende di Maggio 1129. era la VII. e non già l' VIII. gli aprì la strada d' immaginarsi che quel Principe si fosse coronato due volte, la prima in Maggio 1129. e la seconda nel Santo Natale del 1130. Eccone le parole: *Qui ejusce narrationis authorem se habere contestantur ineditum Chronicon* Maraldi Monachi Cartusiani, *nec dicunt quantæ antiquitatis, iis facile assentiri non possum, tacentibus omnibus antiquis, & præcipue* Alexandro Telesino, *qui Rogerii benevolus & familiaris coronationem eius summo sumtu, hominumque omnis conditionis frequentia in Dominicis Natalitiis, ac proinde in exitu anni* 1130. Antipapæ Anacleti *authoritate actam literis consignat* (c). E in fatti ebbe il *Telesino* a se concorde in questa storia

(a) *Pirri Sicil. Sacr. Tom.* I. *in notit. Eccles. Syracus. pag.* 620. *col.* 2. §. 2.
(b) *Id. in Chronol. Reg. Sicil. pag.* XIV. *col.* 2.
(c) *Ughel. Ital. Sacr. Tom. VII. de Saler. Archiep. col.* 397. *num. XLV.*
(d) *Camil. Pellegr. ad Falc. Beneven. num.* 35. *Tom. V. Rer. Italic. Murat. pag.* 106. *ad* 107.

Digitized by Google

ria *Falcone da Benevento* (a), e *Giovanni da Ceccano* o sia *Cronaca di Fossanova*.

Tanto dovrebbe bastare a farci scorgere qual credito possa meritare questa Cronaca di *F. Maraldo*, per non farci, per troppo credere, inciampar negli abbagli, in cui cadde il *Pirri*, e chi non peranche l' avesse abbastanza conosciuta potrà leggere lo svantaggioso giudizio, che ne han renduto altri, che hanno avuta occasione di parlarne, e tra essi chi ebbe l' onore di aver parte nell' amicizia del gran *Mabillon*, e non minor credito presso gli Avvocati della Certosa (b), ei si è il Padre *Tansi* il quale contro all' *Ughelli* scrivendo ci mostrò la stima, che dobbiam farne in queste parole: *Minus officit authoritas Chronici* Maraldi *ab Eruditis omnibus ex pluribus capitibus explosi, et quod ipsemet* Ughellius *ut suspectæ fidei traducit* (c), e a suo luogo verrammi per avventura acconcio dimostrare, qual bell'onore facciano all' Ordine Certosino coloro che stanno alla fede di *Fra Maraldo*.

Ma poichè questo degno Scrittore assolutamente ci fa sapere che *ab Eruditis omnibus exploditur*, mi giova ricordare a'miei veneratissimi Contraddittori il giudizio che ci dà, e di chi la conservava, e dell' Autore, a cui si attribuiva, un Soggetto troppo illustre per non chiamarlo in mio ajuto molto più opportunamente, ch' essi non han fatto prevalendosene contro del Fisco (c). Questi si è il disopra nominato Reverendissimo Signor Canonico *Mazzocchi*, il quale in dimostrando come il *Tutini* si fosse ingannato prendendo un lavoro del 1313. per opera de' tempi di *Costantino*, piccolo abbaglio di nove in dieci secoli ben compatibile in un eruditissimo Antiquario, così avverte i suoi Lettori a guardarsi di lui: *Quod ideo notamus, ne tibi, Vir optimus, at quod ætas illa peccabat, minime* κριτικὸς Tutinus *imponat* (c). Che se così di lui parla un uomo veramente κριτικώτατος, sentiam ora cosa ci dice della Cronaca cucita all'altra di *Fra Maraldo*, che presso il *Pirri* fu intanto pregio, quanto si è veduto: *Huic testimonio pone succedit alterum ex manu exarato* Maraldi Cartusiani *continuatore ductum, in quo Archiepiscopus cum Clero processisse obviam* Rogerio Regi

(a) *Falcon. Beneven. Chron. apud Murat. Tom. V. Rer. Italic. col.* 106. *& ibi Pelleg. num.* 35.
(b) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 124.
(c) *Tansi histor. Chronol. Monaster. S. Michael Montis Cavensi pag.* 55.
(d) *Difes. de Privil. Norman. pag.* 114.
(e) *Alex. Symm. Mazzoc. in Dissertat. Histor. de Cathedr. Eccles. Neapolit. semp. unic. Cap. V. Sect. I. pag.* 54. *not.* 44.

Digitized by Google

Regi *Neapolim ingredienti anno* 1140. *legitur una cum Capite & Sanguine S. Januarii. Vide locum apud* Tutinum *in vita S. Januarii pag.* 81. *Verum Cartusianus ille, qui nisi fallor Sæcul. XV. vixit, aut perdiu certe post Caroli II. tempora, rem ex more sui sæculi describsit &c.* (a) Invano dunque con tal sorta di Autori e di Autorità, *quæ passim ab Eruditis omnibus exploditur*, si affaticò il *Pirri* a metter di accordo col vero Diploma del Conte *Ruggiero* del 1093. la Carta apocrifa del 1094. ad *Alcherio Nicodemo* attribuita. E se il mio *Don Titolante* a forza di qualche sconcordanza e di parole punteggiate, in contrassegno di essere state rose dalle tignuole, ha lor voluto dare un aria di Antichità, mi sia lecito applicare a lui ciò, che con somma grazia in un caso non molto dissimile scrisse una volta il dottissimo nostro Primario Professor di lingua Greca ne' Regj Studj, insigne ornamento del Clero Napoletano, il Rev. Sacerdote *D. Giacomo Martorelli* di un che a forza di parole punteggiate volea far passar per antiche le cose più recenti: *Ut se lapideum veterem incidendi morem nosse ριζόθεν ostendat, apponit unicuique voci σιγμὴν, eique hoc affatim est, ut audiat lapidarius, & salutetur.* Vi vuol altro dunque di que' punti, virgole, e sconcordanze, che si mostrano nelle *Volusiane* o sieno *Maraldiane* Carte, perchè una Carta ben moderna *antiqua audiat, & salutetur.*

Mi giova inoltre ricordare a chi legge, ciò che disopra ho accennato di questa Carta della dedicazione di *S. Maria*, cioè a dire che quantunque vero non sia che venga originalmente da *F. Maraldo*, è però vero che originalmente venga dal suo Conservatore *Tutini*, onde dobbiamo considerarla qual si truova non già ne' rivi, ma sì bene nel fonte; cioè nella Manoscritta sua Storia Cartusiana. Or quivi il nostro *Alcherio* dice di se: *Ego Alcherius . . . Archiepiscopus Panormitanus consecravi . . . . .* e va a finire: *quadraginta dies de vera indulgentia . . . . pœnitentia relaxavit: Archiepiscopatus sui Anno XIIII. Ego Arche. . . Ni . . . Archiepiscopus Panormitanus* (b), e argomento così. Disopra si è dimostrato che per *Pallii usum*, *Pontificalis Officii plenitudo*, *cum Archiepiscopalis nominis appellatione confertur*, e abbiamo dalla Bolla di *Gregorio VII.* che nell' anno 1083. concedè ad *Alcherio* l'uso del *Pallio*; dunque se da quell'anno *per usum Pallii* gli fu conferita *Pontificalis Officii plenitudo cum Archiepiscopalis nominis appellatione*, gli anni del suo Arcivescovato

(a) *Mazzocch. ubi supra in Procurs. de Liquescen. &c. Par.* I. *pag.* 51. *colum.* 1. *vers. huic testimonio.*

(b) *Tutini Stor. Manoscrit. della Sacra Relig. Cartus. pag.* 21.

Digitized by Google

non doveano, nè potean cominciarsi a contare, se non dall' anno 1083. Or nel principio della carta a lui attribuita se gli fa dire averla spedita *Anno Domini nostri Jesu Christi* 1094. *Mense Augusti*, e nel fine poi conchiude *Archiepiscopatus sui Anno XIIII.* dunque aggiungendo agli Anni del Signore 1083. i quattordici decorsi nella sua Vita da Arcivescovo, ci troverremo all' anno 1097. e non già all' anno 1094. e se facendo un altro conto, torremo dall' anno 1094. i quattordici anni dell' immaginario suo Arcivescovato, il troverremo Arcivescovo nell'anno 1080. contra la Bolla di *Gregorio VII.* che non lo riconobbe per tale, se non nell' anno 1083. Essa dunque è fatta questa sua carta con tal finissimo giudizio dal nostro *Don Tirolante*, che non si può in men di ventun versi accordare il principio col fine, cosa che sola dovrebbe bastare, perchè il giudizioso Lettore da se decida, se debba darle menoma credenza.

Affinchè però sempre più apocrifa e questa e le due Carte del 1094. che contengon la dotazione e consecrazione della Chiesa di S. M. dell'Eremo si dimostrino, vagliami una Scrittura tenuta in altissima stima e riputazione da' RR. PP. della Certosa di *S. Stefano*, e loro Avvocati. Questa si è la *Platea* a loro istanza formata nell' anno 1533. dal Dottor *Nicola de Amettis*. Guardi il Cielo, e si trovasse chi non l' avesse per sacrosanta, e chi non volesse, crederne a me, vada ad assicurarsene nella nobilissima *Difesa de' Privilegj Normannici* (*a*). Noi ne abbiamo negli atti una Copia prodotta in un giudizio strepitosissimo nell'anno 1728. collazionata col suo Originale alla presenza del Presidente Commessario della Causa, e dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio di quel tempo (*b*). Contiensi in essa un Inventario, come si pretende, veracissimo, di quanto allora si possedea tra stabili e mobili dalla Certosa, e come con somma esattezza vi si descrive un Reliquiario ricco di rarissime reliquie, come a dire, *De loco ubi fuit baptizatus Dominus Noster Jesus Christus: Item de Ascentione Domini: Item de lapide, ubi fuerunt pedes Domini Nostri Jesu Christi, quando se transfiguravit; Item de Nativitate Beatæ Virginis Mariæ &c.* (*c*) così colla medesima esattezza vi si descrive anche la stoviglia della Cucina (*d*). Che se e Reliquario e Cucina, *a cedro* Libani *usque ad byssopum* con somma attenzione ocularmente osservò il diligen-

(a) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 226. 242. 243. 275. *&c.*
(b) *Atti del* 1717. *tra l'Univer. e Cittad. della Serra con li RR. PP. Certosini utili Possess. della medes. fol.* 171. *ad* 225.
(c) *Ivi fol.* 189.
(d) *Ivi fol.* 193. *a t.*

Digitized by Google

gentiſſimo *de Amettis*, non reſta luogo a dubitare, che anche con maggior attenzione aveſſe oſſervato nelle Carte di quell'Archivio, le coſe che riguardavano la Chieſa. Eccone le pruove.

Di eſſa e del Monaſtero di *S.Stefano* venendo a parlare, per farſi credere, ci dice: *Fideli relatione nobis conſtat, quod fuit dedicata per ſummum Pontificem Dominum* Urbanum *hujus nominis* ſecundum *ſub die primo Julii anno Incarnationis Domini* 1106. (a) Paſſa innanzi e in deſcrivendone un' altra Cappella, la dice pure *dedicata per eundem Papam* Urbanum ſecundum *ſub titulo Sancti Petri, adhuc vivente & inſtante dicto Beato Landuino Brunone* (b). Vien poi alla deſcrizione della Chieſa di S. Maria e S. Giambatiſta, e ſi ſpiega così: *Item dictum Monaſterium tenet & poſſidet aliam Eccleſiam diſtantem a prædicto Monaſterio ſuperius confinato per quinquaginta fere paſſus, quæ Eccleſia eſt fundata, ſub vocabulo* Glorioſiſſimæ Sanctæ Mariæ, & Sancti Johannis Baptiſtæ de Nemore, *quæ Eccleſia eſt æque principalis privilegiata, & dotata in dotibus & bonis donatis per retro Principes & Fundatores, & Benefactores, prout eſt dictum Monaſterium S.Stephani Protomartyris, quod nobis & noſtræ Curiæ* plene conſtat *per ampla privilegia per nos viſa, & lecta*, e quindi avendo accennate le conceſſioni non ſi ſa da quali Principi, perchè niuno ne nomina, fatte alla Certoſa di tutte quelle giuridizioni, per le quali oggi ſi contende, vi annovera anche quella di celebrarvi le Fiere franche *in planitie, quæ eſt juxta dictam Eccleſiam S. Mariæ; & tam tempore dictarum Nundinarum, quam etiam in quibuſdam aliis diebus cujuslibet anni, per præfatum ſummum Pontificem* Urbanum ſecundum *fuerunt conceſſæ nonnullæ Indulgentiæ, & idem ſummus* Pontifex Urbanus ſecundus *principaliter Eccleſiam jam dictam* ſuis propriis manibus ſacravit & dedicavit, *& ipſam Eccleſiam decoravit, & ei conceſſit infraſcriptas Indulgentias, quas ſeparatim & ſpecifice hic non duximus inſerendas &c.* (c) Adunque ſe *per ampla privilegia viſa & lecta* nel 1533. dall' *Amettis* a lui e alla ſua Curia *plene conſtitit*, che le Indulgenze furon da Papa *Urbano II.* impartite alla Chieſa colle ſue proprie mani conſecrata e dedicata a onore della *Santiſſima Vergine*, e di *S.Giambatiſta*, uopo è che non ſia vera la Carta di *Teodoro Meſimerio*, in cui ſin dal 1090. eravi queſta *Admodum veneranda Eccleſia*, nè vere le altre due del 1094. al Conte *Ruggieri* attribuite, nelle quali ſi dice eſſere ſtata da *Alcherio Nicodemo* Arciveſcovo di

(a) *Atti del* 1717. *fol.* 188.
(b) *Ivi fol.* 190. *a t.*
(c) *Ivi fol.* 194. *ad* 195.

Digitized by Google

Palermo dedicata, consecrata, e d'indulgenze arricchita, senza che vi si fosse neppur nominato non che accostato *Urbano II.* Non credo che vi sarà Uomo per ignorantissimo che suppor si voglia della Storia Ecclesiastica, che non si accorga, che le Carte che dice aver vedute e lette l'*Amettis*, quando non fosse per altro, per due cose non eran, nè potean esser vere, la prima perchè *Urbano II.* nel 1106. in cui si mette a fare le belle cose, ch' ei ne narra, dovea calar dal Cielo per farle, come quegli ch' era morto sin da sette anni addietro nel 1099. (*a*) la seconda perchè troppo ridevol cosa sia il leggervisi de' tempi di *Urbano II.* accordato il privilegio di far fiere, e mercati innanzi a Chiese di Eremiti, invitando la gente a concorrervi col dono delle Indulgenze. Uopo è dunque dire che nel 1533. non si era peranche fabbricata, nè la Cronaca di *Fra Maraldo*, nè la Carta di *Alcherio Nicodemo*, nè le tante altre che fin ora han fatto l'oggetto delle mie fatiche. Quando dunque furon formate le *particolari veritiere notizie di Calabria*? Chi formolle? Chi ne fece il bel dono dopo il 1533. alla Certosa di *S. Stefano*? Io non lo so; conchiudo però il mio discorso col dire, che se non furon, nè poteron esser vere quelle che si dicon vedute e lette dall'*Amettis*, non sono nè possono esser vere quelle che a vedere e a leggere a Noi oggi si danno, e che come con Carte fatte a capriccio, vi fu chi seppe uccellare nel 1533. un Giudice pedaneo, così chi gli è venuto appresso siesi ingegnato a farne delle altre, colle quali si è avisato sorprender Uomini e Magistrati incomparabilmente per dottrina e dignità all'*Amettis* superiori.

Dovrei qui dir qualche cosa sulla Carta del 1094. che contiene la dotazione di quella Chiesa, su della quale si è fatto pur gran fondamento e dal *Manfredi* e dal mio Contraddittore, che per error di stampa vi si accompagna l'Indizione I. (*b*) ma me ne astengo, perchè presso il *Tutini* leggo (*c*) che nella Cronaca del *Maraldi* questa, che contiene la dotazione, va prima dell'altra, che contiene la Consecrazione, e perciò se le ragioni, con cui si è impugnata questa della Consecrazione, si troverranno efficaci, andrà in conseguenza a cader l'altra della dotazione, serve di base e fondamento. Quì finiscono tutte le Carte, che si voglion far credere spedite a favore del vero *S. Bruno* in tempo che per anche non era arrivato in Calabria, come si è fatto vedere nel precedente Capitolo, quel-

(a) *Arte de Verif. les dates pag.* 382.
(b) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 204. *correttamente si legge* 11. *ne' Docum. pag.* 5.
(c) *Tutin. Storia Manos. della Sacr. Relig. Cartus. pag.* 19. *a tergo ad* 21.

Digitized by Google

quella però che ſiegue del 1096. (a) caderebbe nel tempo che diggià eravi arrivato, aſſicurandocene la Carta della fondazione del Veſcovato di Squillaci, ma ſu di eſſa, non è mio penſiere intrattenermi. Quindi ſervendo alla brevità, ſe ne ſono ſolamente traſcritti pochi nomi de' molti Villani, che compongon un numero di ſeſſanta famiglie di uomini, donne e Preti, che ſi trovano a diſteſo preſſo il *Tutini* (b) e il *Manfredi*, che gli dice a *S. Bruno* donate per *Angarie* ſin anche co' Preti, per prendere ſu di ciò molto caritevolmente occaſione di rivolgerſi verſo il gentiluomo di Stilo ſuo Contraddittore, per dirgli: *Dio il voglia, che voi non ſiate di queſta ſchiatta, perchè la ſcheggia ritrae dal ceppo, e chi è nato di gallina, uopo è che razzoli* (c).

——— *tantum animis Monachalibus iræ!*

Baſta oſſervarvi, che il Veſcovo ſuffraganeo vi ſi ſoſcrive prima dell'Arciveſcovo ſuo Metropolitano, e che ambedue ſi fingono autenticarla un ſecolo e più dopo la morte del Conte, ne' tempi di *Federico II.* (d) ſenza nulla dirviſi nè come foſſe lor venuta in mano, nè ove l'aveſſero trovata, nè donde l'aveſſero avuta, nè il perchè, nè a iſtanza di chi ſi foſſero moſſi a ciò fare. Laſciam pertanto da banda sì fatte bagattelle, per le quali non è di dovere, che ſi abbia a ſprecare il tempo, quando a ſe ci chiama la Carta del Conte del 1098. e 1099. (e) che affronte alle altre paſſa per *Capo d'Opera* di *Ruggiero* di *Calabria*, poichè ricca di doni di Caſtelli, di Vaſſalli, di ſchiavi, di miracoli, di viſioni, di battaglie, e di tradimenti inuditi, merita, che per eſſer trattata colla eſattezza dovuta, s'innalzino le noſtre idee a coſe grandi, per le quali col *Mantovano Poeta* ci convenga invocar le Muſe per ajuto e ſoccorſo:

Sicelides Muſæ paulo majora canamus.

Il troppo ingiuſtamente malmenato Gentiluomo di Stilo ammiſe queſta Carta per vera, perchè credette con eſſa poter ſenza molto ſtento rigettar per apocrife quelle del 1093. e 1094., che ſi diceano ſpedite antecedentemente a favor di *Bruno di Calabria*. Guai però a lui, che dal ſuo Contraddittore, rimproverandogli quanto avea su di ciò penſato, e ſpeſo per *la ſtampa del ſuo Scritto o ſtraccio di quattro fogli;* (f) glie-

(a) *Docum. num.* XVI.
(b) *Tutin. Stor. MSs. della Sacr. Relig. Cartuſ. pag.* 22.
(c) *Manfr. ubi ſup. pag.* 118. §. *Di più ad* 119. *e non già* 210. *come ſcorrettamente leggeſi ne' Documenti da me ſtampati.*
(d) *Tutin. ubi ſup. pag.* 22. *a t.*
(e) *Docum. num.* XVII.
(f) *Manfr. Riſpoſ. Apologet. pag.* 121. *&* 235.

Digitized by Google

gliene furon dette delle tante, da far credere, che per lui non aveſſe luogo il ſecondo di que' due precetti *in quibus conſiſtit tota lex & prophetæ*. Ecco qual' era il ſuo argomento. Il Conte dice in queſta Carta del 1098., che prima di allora inutilmente avea tentato indurre *S. Bruno* a riceverſi i ſuoi doni: dunque non ſono nè poſſono eſſer vere le antecedenti, colle quali appare averſene già prima preſi di molti. Le parole invero al Conte attribuite, ſembrano troppo evidentemente ciò dimoſtrare: *Rogavi quoque ipſum humiliter*, ſe gli fa in eſſa dire, *ut propter Dei amorem, in Terra mea Squillacii, ſumere dignaretur largos reditus, quos donabam. Renuens ipſe, dicebat, quod ad hoc domum ſui Patris, meamque dimiſerat, ut a Mundi rebus extraneus, deſerviret libere Deo ſuo . . . Tandem vix cum eo impetrare potui, ut gratis acquieſceret ſumere modicum munus meum* (*a*).

Egli è chiaro che sì fatta renitenza non ſi può accordare colle Carte, che ſi pretendono a di lui favore ſpedite prima di quell' anno. Baſta leggerle, per vedervi dipinto *Bruno* di *Calabria*, come un Eremita dociliſſimo a ſempre acquiſtare, e accortiſſimo a ſempre più aſſicurarſi il poſſeſſo delle coſe acquiſtate. Nella prima Carta del 1090. ſenza farſi molto pregare dal Conte, ſi ricevè il dono di una Lega di territorio, di capacità per lo meno venticinque miglia (*b*): Nelle Carte del Veſcovo *Teodoro* del medeſimo anno, ſi vede che docilmente, ſenza farſi pregare, ſi prende l' eſenzione di pagar le decime e qualunque tributo, e non diſprezza di ſpogliare il Veſcovo, per veſtir ſe ſteſſo e ſuoi ſucceſſori della di lui Veſcovile Giuridizione (*c*), e con eſſe, e con quella di *Urbano II.* (*d*) da uomo accorto cerca aſſicurarſi tali primi acquiſti, facendo piover terribili ſcomuniche a chi attentaſſe coſa contraria. Nel 1093. da uomo accorto volle che quel che docilmente aveva acquiſtato, ſi foſſe confinato dal Conte, e ſe ne foſſe da lui cautelato il dono con pene pecuniarie di cento libbre di oro (*e*), e nel 1094. dal Zio procuroſſi il ſuo Sovrano aſſenſo con minacce di morte, o almeno di perpetuo eſilio (*f*). Nel medeſimo anno 1094. a titolo di dotazione della Chieſa docilmente ſi ricevè il Moniſtero, or *Chieſa*, or *Arcichieſa*, or

Cap-

(a) *Docum. num.* XVII. *pag.* XIX.
(b) *Ivi num.* VI.
(c) *Ivi num.* VII.
(d) *Preſſo il Manſr. Riſpoſ. Apolog. pag.* 75.
(e) *Docum. num.* XII.
(f) *Ivi num.* XIII.

Digitized by Google

Cappella Palatina di S. Maria dell' Arsafia chiamato, coll' esenzione di non contribuire a nulla ne' pesi dell' Universitá di Stilo, e senza veruna renitenza docilmente si ricevè in dono i Casali di *S. Andrea*, e *di Roseto*, il luogo detto gli *Apostoli*, due Casali detti *Bingi*, e *Bivongi* liberi da ogni comunione coll' Universitá di Stilo, *la Chiesa di S. Fantino*, e il Casale di *Arungo in pertinentiis Civitatis Squillacii cum minieriis æris, & ferri, & omnium metallorum*, non solamente in que' luoghi, ma dovunque se ne incontrassero (*a*). Nel 1096. come testè abbiam osservato, colla medesima docilità umilmente si rassegnò a ricevere dalla liberalità del medesimo Conte l' impiccioisimo dono di molte *famiglie angarie* sino al numero di sessanta, che tra uomini, donne, figli, e fratelli, dovean fare un numero di centinaja di persone (*b*). Adunque se in tutti questi doni di liberalità *Bruno di Calabria* mai non si lasciò pregare, mai non oppose che non era per lui il ricevergli, perchè aveva abbandonati gli agi e le ricchezze della Casa Paterna, *ut a mundo extraneus libere Deo suo serviret*; parmi se non m' inganno, che non meritava punto l'argomento del buon Gentiluomo di Stilo il disprezzo, che mostronne il *Manfredi*: poichè a ragionar dirittamente, ciò che si fa dire a *Ruggiero di Calabria* nella sua Carta del 1098. per mostrarcelo inesorabile a riceversi i suoi doni, di niuna maniera potendosi conciliare con quella docilità in acquistare, e con quell' accortezza istancabilmente da lui usata in cautelar l'acquistato dall' anno 1090. fino al 1098. ben potea dire che volendosi ammetter per vera questa, non poteansi aver per vere le altre che la precedettero.

Io ammiro la felicissima maniera, con cui cercò sottrarsi a un tal argomento il *Manfredi*, con una distinzione più sottile dell' Etere di *Cartesio*. Pianta ei per principio, che il *dare senza obbligo precedente, è atto di liberalità, e di pietà Cristiana; ma il dare altrui dopo i benefizj ricevuti, si è atto doveroso di gratitudine*: quindi deduce, doversi le cose acquistate da *S. Bruno* prima del 1098. chiamar doni, perchè effetti di liberalità, e le acquistate dal 1098. in poi, doversi riputare soddisfazion di debito, come effetti di gratitudine, *per avergli campata la vita all' assedio di Capua*: e con sì bel discorso conchiude, non esservi contraddizione alcuna in questa Carta del Conte, perchè quando quì parlò della ritrosia del

(a) *Docum. num.* XIV. & XV.
(b) *Ivi num.* XVI.
(c) *Manfr. Risposta Apolog. pag.* 116. *in fin. ad* 117.

Digitized by Google

del Santo a ricever i ſuoi doni prima del 1098. volle additare que' doni, che provenendo da *atti di liberalità*, ſi avean a contar per un nulla, là dove quelli, che gli fece nel 1098. derivando *da ſoddisfazion di debiti di gratitudine*, dovean tenerſi in conto di qualche coſa. Meglio invero par che abbia penſato, chi ha detto che ricusò i primi doni, perchè troppo impiccioſi, conſiſtendo in rendite ſituate nella Città di Squillaci, e che accettò quelli del 1098. perchè di poco momento (*a*): e invero come del grande *Aleſſandro*, che pianſe, quando dopo le ſue conquiſte ſentì che troppo ancora vi era di Mondo da conquiſtare, vi fu chi diſſe:

Unus Pellæo Juveni non ſufficit Orbis:

così per *Bruno* di Calabria ſi può dire, ch'era ben poco tutto quel che ſi vuole a lui donato nel 1098. perchè ancor vi era molto di prontezza a ricevere ſe più facilità ancor vi foſſe ſtata donare.

Ma intanto che laſcio a chi ne ha voglia l'eſaminar la ſua coſcienza, ſe ſi ſenta perſuaſo, o no di così nuove ingegnoſe maniere di conciliar la manifeſtiſſima contraddizione, che s'incontra tra le precedenti ſue Carte, e queſta del 1098. io paſſerò a dimoſtrare che fra quante ſe ne ſono ſinora eſaminate, non ve ne ſia veruna peggio immaginata di queſta, perchè non è vero di aver *S. Bruno campata la vita a Ruggiero all' aſſedio di Capua*, per quindi muoverſi a innalzar la Certoſa per atto di doveroſa gratitudine a quelle Signorie e grandezze, di cui ſi contende.

L' ultimo Avvocato di eſſa conoſcendo l' importanza di queſta Carta, promiſe nelle prime pagine della ſua *Difeſa de' Privilegj Normannici* voler tra le altre coſe dimoſtrare: *L' Epoca dell' aſſedio di Capua nel* 1098. *La Verità della Storia del tradimento di* Sergio: *La verità della* Viſione *rapportata dal Conte nel ſuo Diploma del* 1098. *ſoſtenuta con documenti Eccleſiaſtici de' primi Secoli Criſtiani*. *La qual* Viſione *per altro ſe da uno Scettico Pirroniſta negar ſi voleſſe, ed attribuirſi a una ſemplice accenſione di fantaſia del Conte* Ruggiero, *non perciò ſe ne potrebbe arguire la falſità del Diploma da lui ſpedito nel* 1098. (*b*). Io invero non ho ſaputo rinvenire in quai luoghi della ſua nobiliſſima Opera queſte quattro coſe ſienſi dimoſtrate, onde ne laſcio la cura, a chi è più di me felice per rinvenirle, ſempre che il dimoſtrare, e l'aſſerire non ſieno una medeſima coſa. Vi ho però trovato che con una profondiſſima erudizione dalla pagina 145. fino alla 163. vi ſi raccolgon belliſſi-

(a) *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 70. *in fin. ad* 72. *&* 165.
(b) *Ivi pag.* 12.

Digitized by Google

liſſime notizie di *Viſioni* avvenute ne' primi ſecoli Criſtiani, e ſi sfiora il *Dodvvello*, che quantunque Eretico non laſciò di ammetter per vere, molte di quelle, che preſſo Autori Eccleſiaſtici de' primi quattro Secoli ſi leggono. Come ei però ſcrivea contra certi mal intenzionati Criſtiani de' ſuoi tempi, *qui quæ legunt in illius Sæculi Authoribus de Viſionibus, ea ad Montanum trahunt atque Montaniſtas, quaſi vero ab ipſis uſque temporibus Apoſtolorum Viſiones in Eccleſia defecerint* (a): par che sì degno travaglio non ſia punto applicabile alla controverſia, che ſi può muovere contra la verità della Viſione, che nell' undecimo ſecolo ſi pretende avuta dal Conte *Ruggiero*, e a dirla francamente truovo una gran debolezza in queſta maniera di argomentare. Vi furon delle Viſioni vere ne' primi quattro ſecoli della Chieſa, dunque è vera la Viſione, ch' ebbe il Conte ſotto Capua: e perchè è vera queſta Viſione, eſſa è una *marca in conſeguenza lampante della verità e ſincerità del Diploma*, che la rapporta. Quantunque ciò però ſia, un volere aſſumer per principio, ciò che fa il vero ſtato della preſente controverſia; paſſo a dimoſtrare che vera non ſia, nè la Viſione, nè la Carta.

Perchè le Illuſioni ſono ſtate aſſai più che le Viſioni, quindi troviam noi e preſſo il famoſo Gran Cancelliere di Parigi *Giovan Gerſone* (a), indi preſſo il Cardinal *Bona* (b), e a' noſtri giorni preſſo il Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* di ſanta e ſempre glorioſa ricordanza (c), regole ben degne degl' illuſtri e riſpettevoliſſimi Autori, che le propongono, colle quali ci s' inſegna a diſtinguere le vere dalle falſe. Come io però per lo tempo, che fui in Roma, non vi fu ſera, che aveſſi laſciata la converſazione di quel gran Pontefice, allora Secretario del Concilio, ebbi così la bella ſorte di ammirarne da vicino quella innocenza, quella candidezza, quella ſantità di coſtumi, quella incomparabile univerſal dottrina, colla quale ornava e arricchiva ogni ſuo diſcorſo, onde innalzato poi alla ſublime dignità di Vicario di Gesù Criſto ha rinnovate nella ſua Chieſa le memorie di un *Magno Gregorio*, di

(a) *Vide Dodwellum in princ. Diſſertat. de viſion. §. 1. pag. 14. poſt Oper. S. Cyprian. Edit. Oxon. an. 1700.*

(b) *Gerſon. De diſtinction. verarum Revelat. a falſis. Tom. 1. colum. 43. Edition. Antuer. an. 1706.*

(c) *Cardinalis Bona De Diſcretione Spirituum inter ejus Opera fol. 133. Edit. Antuerp. an. 1739.*

(d) *Proſper Cardinal. Lambertin. De Canonizat. Sanctor.*

Digitized by Google

un *Magno Leone*, di un *Innocenzo III.* quindi quasi per una tenera venerazione verso l' immortal suo nome piacemi trascriver dà lui più che da qualunque altro ciò, che credo opportuno a illustrar questo punto che si ha per le mani.

Dopo aver ei generalmente detto: *Quod attinet ad magnum volumen Visionum & Apparitionum & prophetiarum, rara sunt exempla approbationum* (a); ecco qual ci dà savio avvertimento per le approvate: *Sciendum est approbationem istam Revelationum & Visionum nihil aliud esse, quam permissionem, ut edantur ad Fidelium institutionem & utilitatem post maturum examen. Siquidem in hisce Revelationibus taliter approbatis, licet non debeatur, nec adhiberi possit assensus Fidei Catholicæ, debetur tamen assensus Fidei Humanæ*, juxta prudentiæ regulas, *juxta quas nempe tales Revelationes* sunt probabiles, & pie credibiles, *uti de Revelationibus Beatæ Hildegardis, Sanctæ Brigittæ, & Sanctæ Catharinæ Senensis* (b). Quindi fu, che se per qualche tempo la visione avuta da *S. Bruno* del triplice risorgimento del Dottor Sorbonico, *tanquam probabilis & pie credibilis, meruit assensum fidei humanæ*, essendo stata poi esaminata *juxta prudentiæ regulas*, venne tolta dal *Breviario*.

Dopo queste massime generali, discendendo alle più particolari dice: *Divinas Visiones & Apparitiones esse dignoscendas a persona, cui contingunt, a modo quo contingunt, & ab iis effectibus, qui ex iis sequuntur. Si enim persona, cui contigerunt, virtutibus prædita sit, si nihil in Visione, aut Apparitione sit, quod a Deo avertat, quin imo si omnia ad Dei cultum relata sint, si post Visiones, & Apparitiones, humilitas, obedientia, ceteræque virtutes Christianæ, non modo perseverarint, sed ad sublimiorem gradum in ea persona, cui contigerunt Visiones & Apparitiones, de earum qualitate supernaturali, & Divina, non erit ullo modo dubitandum* (c).

A conoscer dunque *juxta prudentiæ regulas* se essa fu una Visione Celeste *probabilis, & pie credibilis*, sicchè *de ejus qualitate supernaturali & Divina non sit ullo modo dubitandum*, o una mera illusione, o una mera finzione quella, che si dice avvenuta al Conte, non già a un Santo, perchè nella Carta del 1098. lo stesso *Bruno* di Calabria niega di essergli apparso in Visione, uopo è pri-

(a) *Id. Lamber. ibid. Lib.* 2. *Cap. XXXII. num.* 12.
(b) *Id. ubi supra num.* II. *cap.* 32. *num.* 11.
(c) *Idem ubi supra lib.* III. *Cap.* 51. *num.* 3. *pag.* 729.

prima esaminare, donde e da quali fonti a noi ne sia venuta la notizia primitiva, e quindi indagare, se uno spirito di divozione, o d'interesse abbia potuto farla inventare.

Ei si sa come avverte il *Perizonio*, che vi sono stati certi Autori, che a innalzare la nobiltà di alcune Nazioni e Città, altri si son gettati ad immaginare, altri ad abbracciare qualunque storietta, che abbian trovata atta a contribuire al lor disegno, e in iscusandogli, ne dà questo giudizio: *Id vero condonandum superioribus sæculis quinto & sexto decimo, quando homines ex barbarie priorum temporum recentes, communiter ferme laborabant isthoc pruritu, primordia rerum suarum augustiora ut facerent, ut ad auctores referrent Deos, vel Heroas quosdam, partim ex historiis notos, partim etiam ex terra subito natos & plane confictos* (a): e a un consimil prurito introdotto nella Storia Cristiana badando il gran Vescovo delle *Canarie*, pur lasciò scritto: *Ecclesiæ igitur vehementer incommodant, qui res Divorum præclare gestas, non se putant egregie exposituros, nisi eas fictis & revelationibus, & miraculis adornarint* (b). Or come tra tanti testimonj del Secolo della verità, che del glorioso Patriarca *S. Bruno* con somma lode, stima, e rispetto per la sua Santità parlarono, tra tanti che del valore, conquiste, e famose gesta del Conte *Ruggiero* scrissero, niuno ebbe, o mostrò aver notizia de' memorabili fatti a' quali si vuole, che nell' assedio di Capua avesse miracolosamente *S. Bruno* contribuito, a fargli felicemente riuscire, così il divotissimo Certosino *Pietro Dorlando* nato appunto nel XV. e morto sul principio del XVI. Secolo (c), si è il primo che trovasi avere abbozzato quel tradimento orribile, per cui in quell'assedio dovea col Conte perire l'esercito de' tre confederati Principi Normanni, mosso a ciò fare per avventura per lo prurito, che ancor durava nel suo secolo, e non so se sia finito nel nostro, d'innalzar le glorie del suo Ordine, con attribuir qualche cosa di sorprendente e miracoloso al suo Fondatore.

Come la di lui Opera non è tra noi molto comune, e al mio disegno è troppo indispensabile il far conoscere le prime linee, onde poi surse il *Capo d' Opera* dell' Archivio di S. Stefano, espresso nella *Carta Visionaria* del 1098. soffrirà chi legge, che gliene trascriva il luogo, comechè lungo esso sia: *Erat inter Ducem hunc*

(a) *Jacob. Perizon. in Præfat. ad Thesaur. Antiquit. Ital. Tom. 1. pag. 1.*
(b) *Melchior. Can. de Locis Theolog. lib. II. cap. 6.*
(c) *Petrejus in Bibliothec. Cartus. pag. 252.*

Digitized by Google

Calabriæ, & Capuæ Principem implacabile bellum. Hinc factum est, ut Dux ipse fortissima militum manu Capuam obsideret. At Princeps Capuæ videns tradendam esse Civitatem in manibus Ducis, ad callida ocyus stratagemata confugit, & dato magno auri pondere, nonnullos Tribunos ac milites Ducis corrupit, ut Dominum suum in suam traderent potestatem. Spondent illi sese id esse facturos, & tempus proditionis inquirunt . . Ipsa nocte, quæ debuit funesta proditio celebrari, cum Dux se sopori dedisset, venit ad illum Bruno, ostiis obseratis, quatraginta milliaria sub momento permetiens, *& dormienti propius adsistens, illum sic affatus est: Quid dormis, o Princeps? quid segniter agis? Surge ocyus, vigila, circumspice, intende tibi, alioquin jam pecunia venditus, hostilis præda fies. En prævaluerunt adversus te Viri fœderis tui, & qui tecum una prandent ad mensam, calcaneum levaverunt. Hoc dicto disparuit. Statim Dux e somno expergefactus e strato membra corripuit, & Nobiles suos, torturæ subjiciens proditionis fraudem reperit, quam quæsivit. Quos omnes jussit implicitos vinculis in ergastulo custodiri, morte plectendos die postera, quam meruissent. Sed sequenti nocte rursum ei per visum se* Bruno *sanctus exhibuit: Cave, inquiens, cave, ne quid mali his tuis militibus facias, ne sanguinem fundens reus divino judicio tenearis. Non enim cepisti eos gladio tuo, sed dum te Divina Pietas benigne protexit. Horum tibi perfidiam demonstravit, non ut eos perderes, sed ut liberatus Deo gratias haberes* (a).

Ha in vero questo racconto del grande, del miracoloso, dell' istruttivo, e toltone ciò che vi ha di contrario alla Storia, e qualche errore in geografia, non vi ha cosa per lo divoto spirito di chi immaginollo, che non rilevi di molto le glorie del Santo Patriarca de' Certosini, onde *secundum humanæ prudentiæ regulas* si avesse potuto rendere *probabilis & pie credibilis*. E in vero che importa alla edificazione del Popolo Credente, che la sua apparizione, quando fosse stata vera, fosse avvenuta a favor di *Ruggiero* Conte, o di *Ruggiero* Duca? che importa che Squillaci da Capua fosse distante dugento e forse più, e non quaranta miglia? lascerebbe per questo di non essere un gran miracolo il correr quaranta miglia in un momento? lascerebbe per questo di non essere un più gran miracolo, l' esserſi il Santo *clausis ostiis* fatto presente a *Ruggiero*, come già il Divin Redentore praticollo nel Cena-

(a) *Petr. Dorland. Coron.. sive Chronic. Cartusiens. lib. 7. cap. 111. pag. 25. Colon. Agrip. an. 1608.*

Digitized by Google

nacolo cogli Apoſtoli? (a) laſcerebbe per queſto di non eſſere un avviſo ben penſato quello, che gli ſi fa dire, di guardarſi dal tradimento, che ſe gli ſtava tramando, riſtringendolo, perchè non erraſſe a conoſcerne gli Autori, a que'pochi Nobili, che ammetteva alla ſua menſa, così come preſso a poco ſpiegoſſi il medeſimo Redentore, quando agli afflitti amoroſi ſuoi diſcepoli additò l' orribil tradimento, che meditava tra eſſi uno, che con eſſi ſedea con lui a menſa? (b) laſcerebbe di eſſer tutta degna di un giuſto Sovrano la preſa via giudiziaria della tortura, per individuarne gli Autori? laſcerebbe di eſſer degna di un Santo la riprenſione, che ſe gli mette in bocca, quando nell'apparir per la ſeconda volta al Duca *Ruggiero* gli fece conoſcere, che abuſava delle benigne grazie di Dio, volendo inferocire contra que'Nobili, che a danni ſuoi ſi erano congiurati?

Ma ſe poi andremo a riſcontrar tutto queſto pio non mal immaginato racconto ſulle particolari *veritiere notizie di Calabria*, queſte ci faran vedere che per migliorarne la teſſitura, ſi è ſtranamente corrotta da chi per uno ſpirito d'intereſſe a sì bella impreſa ſi accinſe: poichè quanto immaginò il *Dorlando* di più miracoloſo e ſtupendo, quanto di più proprio e degno di un Santo, tutto ſi riduce nel *Capo d'Opera* del 1098. a un mero ſogno, accompagnato da circoſtanze, che niente contribuiſcono nè alla gloria di Dio, nè del Santo. Finge ei dunque che mentre aſſediava Capua il Conte *Ruggiero*, gli ſi preſenta in ſogno non ſi ſa ſe l'Angel di Dio, come ſi fa dire a *S. Bruno*, o *S. Bruno* ſteſſo, come ſi fa dire al Conte, che lacerandoſi la veſte, e di dirottiſſime lagrime le vecchie gote bagnando, per compaſſione del ſangue, che di lui, e di altri Criſtiani ſuoi ſeguaci ſi dovea verſare, gl' inſinua perciò a prender l' armi e menar le mani ſenza però dargli menomo contraſſegno, onde riſolvere contra chi doveſſe muoverle, o da chi doveſſe guardarſi. Deſtatoſi il Conte corre furioſo a dar all' armi, e ſenza guardar più a'vicini, che agli ſtrani con notturna zuffa attacca la miſchia, e ſenza ſaperſi a quali diviſe o colori aveſſe conoſciuto i ſuoi traditori, gli mette in fuga col Capitan delle ſue guardie chiamato *Sergio*, che non ſi ſa per quale accidente ſopravenutogli nel fuggire e temere, venne poi denominato *Peſtilente*, che rifuggiatoſi in Capua gli laſciò con intera vittoria, cento ſeſſantadue prigionieri tra feriti e ſani, che ri-

(a) *Joban.* XX. 26.
(b) *Matth.* XXI. 21. 22. 23.

riſervoſſi a fargli morire con diverſe ſpecie di morte, ſubito che si foſſe ritirato nella Città di Squillaci. Quivi giunto dopo una infermità di quindici giorni, mentre già era per mettere in eſecuzione la deſtinata carneficina, vi ſi frapone *S. Bruno* perſuadendogli a commutarne l' amara ſentenza in un' altra più dolce, colla quale confondendo i rei cogl'innocenti, a onore e gloria della gran *Madre Maria* e del *Protomartire Stefano*, gliene regalò cento e dodici famiglie, per eſſer eſſe, *& filii filiorum ſuorum in æternum ſervi perpetui, ubicumque eſſent, & morarentur* (a).

Ecco una Storia cotanto mal ideata, che eſaminandola colle regole di ſopra accennate; troverraſſi ch'eſſa non ſolamente non contiene una viſione, ma neppure una illuſione, che ſi poteſſe dire *probabilis, aut pie credibilis*, ma sì bene una mera finzione, quando non foſſe per altro, che leggervi un Angelo, che piange, prevedendo il ſangue Criſtiano, che ſi doveva ſpargere, e per ciò evitare, parla in un modo cotanto oſcuro e perpleſſo in aviſando il Conte del vicino tradimento, che a indovinare il Traditore, era faciliſſimo a far ſuccumbere a crudeliſſime vendette gl' Innocenti, ugualmente che i Rei: coſa invero che ha più dello Spirito delle tenebre, che dell'Angel di Dio. Che ſe indi ſi paſſi a eſaminare, *an aliquid in ea ſit, quod a Deo avertat*, ovvero *omnia ad Dei cultum relata ſint*, ſi riconoſce allo ſtante inventata, perchè quindi ſi prendeſſe qualche apparente motivo da giuſtificare il maggiore ingrandimento di chi da ſemplice Eremita trovandoſi già *Primus & Magnus* nella Corte di un tal bellicoſo Principe, ſi reputaſſe ragionevole, che in guiderdone di una tal Viſione ſe gli aveſſero a ſottomettere per Servi e Villani *in eterno e in perpetuo* 112. famiglie accompagnate col dono del Caſtello di *Belvedere*, de' *Caſali di Santa Maria*, di *Olviano*, di *Gaſparrina*, della confinazione di *Arungi*, di *Montauro* col ſuo *Moniſtero*, del *Giardino di S. Nicola*, *della Eredità di Calogerico morto ſenza lingua e ſenza figli*, di un *Molino* ſotto Squillaci, e per non annoverar tutto, ſin della propria Caſa, Vigna, e Cantina *cum buttis*, ch' erano *de eadem domo* di quel Signore (b). Che ſe quindi voglia eſaminarſi *ab effectibus, qui ex ea ſecuti ſunt*, troveraſſi prodotto lo ſtrano effetto, ch' eſſendo que' cenſeſſanta due prigionieri la maggior parte di Squillaci, eſſendo poi ſtate 112. famiglie di eſſi donate al Santo, que-

(a) *Documen. num.* XVII.
(b) *Docum. Num.*XVII

Digitized by Google

queſti non ſapendo coſa farne, poſtoſi in orazione con un' altra viſione immaginata dal *Zanotti* (*a*), ſituolle nel Caſale di *Spatola*, e quivi con una ingiuſtizia, che grida pietà, ſe non vendetta al Cielo e alla Terra, ſi ebbe per comunicata per mezzo di eſſe la *Peſtilente* natura del *Peſtilente* lor Capo, onde tutta l'innocente miſera gente non ſoltanto di *Spatola*, ma degli altri Caſali benanche divenne, come ſi pretende a gloria di Dio, ſchiava angaria, e perangaria della Eremitica Famiglia di *S. Bruno*, e a ſuo luogo vedremo, che non oſtante queſta preteſa viſione, che ſi è un ſingolare celeſte favore impartito al Conte, queſto buon Signore pieno di belliſſima gratitudine, verſo Dio, ſeveramente incrudeliva contra chi aveſſe voluto laſciar Maometto, per ſeguir Gesù-Criſto.

Non ſo invero indovinare preſſo chi mai *ſecundum humanæ prudentiæ regulas* una Viſione come queſta potrà chiamarſi *probabilis*, *& pie credibilis*, e che in eſſa nulla vi ſia, *quod a Deo avertat*, ma benvero *omnia ad Dei cultum relata ſint*, e piuttoſto mi perſuado che molti vi ſaranno, che non avran riparo di adattare a chi ne fu Autore le giudizioſe parole, colle quali un che ſulla materia di Miracoli, di Apparizioni, di Rivelazioni, e Viſioni conſumò da cinquantacinque anni a bene intenderla, diede il ſaggio dell' Opera di *Ceſario* Monaco Ciſtercienſe (*b*) : *il ſe ſert d' un grand nombre de fauſſes apparitions, & de contes fabuleux, propres a tourner la Religion en ridicule, & incapables d'edifier les Fideles* (*c*). E pur queſto buon Religioſo parmi che poſſa meritar qualche ſcuſa, ſe ſi badi alle circoſtanze, in cui ſi vide, quando tal condotta tenne. Egli ſteſſo così le accenna : *Cum ex debito injunctæ ſollicitudinis aliqua ex his, quæ in Ordine noſtro noſtris temporibus miraculoſe geſta ſunt, & quotidie fiunt, recitarem Novitiis, rogatus ſum a quibuſdam cum inſtantia multa ea perpetuare* (*d*). Ciò vuol dire che dovendo come Maeſtro di Novizj, intrattenergli continuamente con Novelle Miracoloſe, e de' Miracoli non facendoſene ogni giorno, per poterne *perpetuare* la ſtoria in ſoddisfazione della loro curioſità, ei ne immaginava, quanti ne potea, ſulla credenza, che ciò ch' egli ſcrivea per uno ſpirituale lor trattenimento, anzi che ſervir di oggetto di applicazione di Uomini

(a) *Zanotti Storia di S. Bruno cap.* XXVIII. *pag.* 134. *ad* 135.
(b) *L'Abbe Lenglet de Freſnoi. Recueil de Diſſertations Anciennes & Novelles ſur les Apparitions, les Viſions, & les Songes edit. d'Avignon* 1751. *Prefat. pag.* 1. *tom.* 1.
(c) *Id. ibid. t.* 1. *Chap. VI. pag.* 95.
(d) *Ceſar. in præfat. libror. de Mirac. apud eund. parmi les auctorit. pag.* 317.

Digitized by Google

mini ſerj, ſi aveſſe a rifonder ſoltanto a quella libertà, di cui taluno crede potere innocentemente uſare di fingerſi le coſe a modo ſuo, quando ſi tratta di contar novelle e maraviglie per mezzo delle quali, ſi cerca inſinuar in Giovani Religioſi, così come ſi è fatto colle favole di *Eſopo* e di *Fedro*, pe' Giovani Secolari, amor per la virtù, odio pe' vizj, e ſtima, riſpetto, e ammirazione verſo l'iſtituto che hanno abbracciato o vogliono abbracciare.

Tali ſcuſe però non mi pajono in alcun modo adattabili alle *particolari veritiere Notizie di Calabria*, mercè le quali ſi è immaginata una Viſione, nella quale nulla trovandoviſi o a rileſtar le bellezze di noſtra ſanta Religione, o ad edificare il Popolo Fedele, tutta ſi vede diretta, non già per inalzarci al Cielo col diſprezzo delle coſe mondane, ma per attaccarci alla Terra, ſtabilendo in poveri Eremiti, Feudi, Signorie, Giuridizioni, colla ſchiavitù di migliaja di Uomini liberi, per indi inſegnarci la ſtrana Morale, che uno de' più gran Santi della Chieſa, ricuſava di prenderſi i doni di annue rendite, che da mera liberalità derivavano, per poi prenderſi quelli, che per debito di gratitudine ſe gli davano, in Signorie di miſera gente *angaria e perangaria*, quaſi in pagamento delle Viſioni, che ſotto le ſue ſembianze, gli Angeli andavan facendo.

Ma ſento tacitamente dirmi, eſſer inutil perdita di tempo l'intrattenermi a eſaminar ſe nella ſuſtanza ſia *probabilis*, *et pie credibilis* sì fatta Viſione, ove non ſi moſtri apocrifa la Carta, che la contiene. Imperocchè ben ſi può dare, e ſe n'è dato il caſo anche più ſovente che non ſi crede, che realmente uno ſcriva di avere avute delle Viſioni, delle Rivelazioni, e delle Apparizioni, le quali eſaminate colle regole diſopra accennate, non ſienſi trovate vere, e ſienſi ridotte a eſſer riputate ſogni, illuſioni, ed accenzione di fantasia; ma non per queſto han laſciato di eſſer vere le Carte e i Libri ove ſi leggono. Convengo pertanto col dottiſſimo mio Contraddittore, *che ſe uno Scettico Pirroniſta, negar voleſſe la Viſione*, di cui tra noi ſi contende, *ed attribuirſi a una ſemplice accenzione di Fantaſia del Conte* Ruggiero, *non perciò ſe ne potrebbe arguire la falſità del Diploma da lui ſpedito nel* 1098. (a) e in conſeguenza dico anche io che avrebbe potuto eſſer vera la donazione, tuttochè ne foſſe falſa la cagione o il fondamento, ſu cui ſi appoggia: ſarebbe perciò ſtato il Conte un *Viſionario*: ma non per queſto potrebbe mai dirſi, che la Viſione che vi ſi racconta, *ſia marca lampante*

bella

(a) *Difeſa de' Privileg. Norman. pag.*163. *&* 166.

Digitized by Google

bella, e brillante della verità e ſincerità del Diploma che la rapporta: (a) sì perchè la menſogna non può mai eſſer *marca lampante* della verità, ſi anche perchè, per quanto io ho letto, ho imparato che ſoltanto de' Sacri Libri, da Santa Chieſa riconoſciuti per Canonici, dobbiam credere che le Rivelazioni, Viſioni, Apparizioni, e Profezie che vi ſi contengono, e i Sacri Scrittori che le hanno a noi tramandate, vicendevolmente tra loro ſi faccian fede di verità e ſincerità.

Quindi come ho ſentito ſparger certe voci, che l'impugnar le Carte Normanniche, non poſſa eſſer effetto che di *accenzion di fantaſia*, e nullamente voglio paſſare per un qualche *Scettico Pirroniſta*; piacemi di ſpiegarmi su di quel che vado di accordo col mio veneratiſſimo Contraddittore, e su di quel che non poſſo aver l'onore di ciecamente ſeguirlo ne' ſuoi inſegnamenti, e così fiſſar ed eſaminare il vero ſtato della preſente controverſia. Tutto ciò ch'egli ha detto in 21. facce intorno a queſta viſione e Carta che la contiene, ſi riduce a un breviſſimo Sillogiſmo, la di cui prima propoſizione ſi è, che ſien poſſibili le Viſioni, e io l'ammetto per poſſibiliſſime. La Seconda ſi è che il Diploma del Conte *Ruggiero* contenga una Viſione, e io l'ammetto per tanto vera, che chiamerollo *Carta Viſionaria*. La terza ſi è, che vero ſia il Diploma del Conte, perchè quando anche ſi voleſſe credere un Viſionario, la *Viſione* che vi ſi contiene, *è marca lampante della ſua verità e ſincerità*; e in ciò non poſſiamo andar di accordo. Di che dunque tra noi ſi contende? di una bagattella, che conſiſte unicamente a indagare, chi ſia ſtato il Conte *Ruggiero* che un tal favor ebbe dal Cielo, ſe un Conte *Ruggiero Normanno*, all' aſſedio di Capua, ovvero un qualche Conte *Ruggiero* di Calabria, nel privato ſuo gabinetto? E com'ei *co' documenti Eccleſiaſtici de' primi Secoli Criſtiani*, non ha potuto dimoſtrarlo di *Ruggiero Normanno*, io mi accingo a dimoſtrare con documenti Eccleſiaſtici e Profani de' baſſi tempi Criſtiani, non già che il Conte foſſe ſtato un Viſionario, e molto meno che *S. Bruno* aveſſe ſaputo approfittarſi della dabbenaggine di un Viſionario, ma benvero che la Viſione e la Carta di cui ſi contende, realmente ſia roba che ſi appartenghi a un Conte *Ruggiero di Calabria*, e non già al Conte *Ruggiero* Normanno: primo perchè l' aſſedio in cui il *Normanno* intervenne ſotto Capua, non fu nel tempo che si dice avvenuto nel Diploma del 1098. ſecondo perchè tra quanti Scrittori Profani ed Eccleſiaſtici han parlato, e han dovuto parlar di quell'

(a) *Diſeſ. de' Privil. Norman. pag. 163. & 166.*

Digitized by Google

assedio, niuno ha parlato della Visione di cui si parla nel Diploma del 1098. terzo perchè la vera Storia di *Ruggiero Normanno*, direttamente si oppone al tradimento che nel Diploma del 1098. si racconta.

Egli è pertanto a saperſi, che sebbene sia per ordine di tempo, posteriore alle altre di sopra accennate Carte, a ogni modo fu il primo a vedersi ne' nostri Tribunali nell'anno 1536. benchè fosse comparso sulle stampe fin dal 1524. nell'ampio teatro del Mondo nell' Autor *Anonimo* della Vita di *S. Bruno*, e indi nelle *Vite de' Santi* del Certosino *Lorenzo Surio*, da cui lo trascrisse, e diedegli onorevol luogo ne' suoi *Annali* l'Eminentissimo *Baronio*. Se si maraviglierà taluno in veggendovi apposte due *date*, regolate da una sola *Indizione*, sappia che ciò non nasce o da mia inavvertenza, o da scorrezione dello Stampatore, che anzi si è fedelmente trascritto dalla Copia, che se ne produsse nella Causa agitata nel 1536. tra la Certosa di *S. Stefano* e il Principe di Squillaci (*a*), e potrà meglio assicurarse ne chiunque andrà a riscontrarne l'intero tenore, tra' documenti, che dal *Manfredi*, (*b*) dal mio veneratissimo Contraditore (*c*), e finalmente da me si sono stampati, perchè quivi osserverà, che realmente ha nel principio la *data* dell'anno 1098. *Indizione VII.*, e la *data* del 1099. *Indizione VII.* in fine.

Un che non avrà mai valicato il *Mare Magnum* della Diplomatica, m'immagino, che sarà curioso di sapere, com' ell' abbia potuto questa Carta esser segnata con due anni diversi tra il principio e il fine, e come a due anni diversi, come sono tra loro l' anno 1098. e l' anno 1099. siesi potuta apporre la medesima *Indizione VII.* Imperocchè essendo esse le Indizioni germane sorelle dell' anno e corso de' secoli, colla bella propietà, che muojono, e rinascono ogni quindici anni, e crescono di anno in anno nel lor periodo, come cresce il corso degl' anni, quindi se l' anno 1098. aveva per sorella una *Indizione di anni VII.* quando poi invecchiò di un anno nel 1099. doveva altresì invecchiare di un anno la di lui sorella, e trovarsi perciò non più nella VII. ma sibbene nell' *VIII. Indizione* del suo periodo.

Ebbi ancor' io il disiderio di sentirmi scioglier questo intrico, subito che presso il *Manfredi*, a disteso lessi l'intero tenore di questo *Capo d'Opera*: ei però quantunque stia di continuo colla ferola magistrale in ma-

(a) *Atti del 1536. del Monis. di S. Stefano del Bosco e l' Ill. D. Francesc. Borgia Prin. di Squillaci fol. 73. ad 76.*

(b) *Manfr. Rispos. Apologetico-crit. pag. 107.*

(c) *Difes. de' Privileg. Norman. ne' Documen. pag. 9. ad 15.*

Digitized by Google

mano, a ſpietatamente caſtigare i falli del ſuo Contraddittore in materie di Cronologia veri o ſuppoſti che ſieno, a ogni modo quì ſaltò il foſſo a piè pari, perchè non diè menomo contraſſegno di eſſerſi avveduto di coſa tanto ſtraordinaria, per iſtruire chi ſapea men di lui, come poteſſe ſpiegarſi. Mi rivolſi perciò, a chi difendendo *la verità de' Privilegj Normannici* avea promeſſo di voler *ragguagliare co' veri Critici Diplomatici aſſiomi*, a' veri calcoli *le Indizioni di que' tempi: e aſſodare l' Epoca dell' aſſedio di Capua nel* 1098. *e la verità della Viſione, quivi avuta dal Conte nel* 1098. *&c.* (*a*) Leſſi ove ragionaſi delle varie indizioni (*b*) e nulla vi trovai al mio propoſito: paſſai innanzi e dopo aver letto preſſo che due terzi di sì nobil *Difeſa*, mi avvenni nel luogo, dove ſeccamente di un tal privilegio, così ſcrive. *Altro Diploma ancora fu ſegnato da eſſo Conte al detto Santo l' anno della Incarnazione* 1098. della VII. Indizione, *che fu ſcritto e terminato a'* 2. *Agoſto dell' anno* 1099. (*b*) Reſtai invero anche più di prima inviluppato ne' miei dubbj, sì perchè non vi trovai ragguagliate *a' veri calcoli, le indizioni di que' tempi*, ſtando più che ſicuro che all' anno 1098. corriſponde l' *Indizione* VI. e al 1099. la VII. (*d*) sì perchè non ſeppi intendere come aveſſe potuto ſegnarvi il Conte l' anno della Incarnazione 1098. della VII. *Indizione*, una volta che fu *ſcritto e terminato a'* 2. *Agoſto* del 1099. Mi venne però in teſta, che il Conte aveſſe potuto dare, un foglio in bianco fin dal 1098. al ſuo Cancelliere, e a voce comunicargli la ſua volontà, e che non eſſendovi coſa più naturale, quanto l' impiegar molto tempo a far delle opere grandi, come ſi era queſta, l' aveſſe perciò incominciata nell' Agoſto del 1098. e vi aveſſe ſtentato un anno per finirla a' 2. del meſe di Agoſto 1099. Ma ecco inſorta su di ciò un' altra nuova difficoltà, ſomminiſtratami dal medeſimo ingegnoſo Autore della *Difeſa* di queſta Carta. Egli a far vedere, che *Lanuino*, e *Landuino* eran nomi di due diverſe perſone, dice: *parimente la differenza medeſima, rilevaſi da una Bolla del meſe di Settembre* 1098. *di Papa Urbano II. ſpedita in Salerno, rapportata dall'* Ughelli, *colla quale l' iſteſſo Pontefice conferma in benefizio di* S. Bruno, *e di* Lanuino *le conceſſioni loro fatte da* Giovanni Niceforo *primo* Veſco-

(a) *Difeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 12.
(b) *Ivi pag.* 113.
(c) *Ivi pag.* 206.
(d) *Art de verifier les dates ad ann.* 1098. *e* 1099.

Digitized by Google

vo Latino *di Squillaci*, *come dal Conte* Ruggiero, *diſegnando propriamente quelle contenute nel privilegio di eſſo Conte del* 1098. *in cui ſi parla della Viſione*. (*a*) Dunque con queſto bel documento, che ci ſomminiſtra una Bolla Pontificia, uſcita dall' Archivio di *S. Stefano*, ſappiam di certo, che ſe *Urbano II. confermò* nel meſe di Settembre 1098. la *Carta Viſionaria*, doveva in conſeguenza eſſer già *ſcritta e terminata*, non eſſendo poſſibile che ſi confermino coſe non ancora *ſcritte* nè *terminate*. Ma come il dotto Contraddittore la dice *ſegnata nel* 1098. e *ſcritta e terminata* nel 1099. dunque ſe Urbano II. confermolla nel meſe di Settembre 1098. venne a confermarla undici meſi prima che foſſe ſtata *ſcritta* e *terminata*, nel giorno 2. di Agoſto 1099. Io non ho punto di voglia d'imitar quel che ſi conta di *Ariſtotile*, che diſperato di non intendere la ragione del fluſſo e rifluſſo del mare, volſe affogarſi nell'Euripo (*b*), onde ſcelgo per mia quiete una via niente pericoloſa, e ſi è quella di confeſſar la mia ignoranza di non ſapere intendere nè come *Ruggiero* ſegnaſſe nel 1098. Carte che furono *ſcritte e terminate* nel 1099. e molto meno come *Urbano II.* confermaſſe in Settembre del 1098. Carte che furono *ſcritte e terminate* nel 1099.

Se però vorremo un poco attentamente conſiderare la Storia Normannica in uno de' più famoſi ſuoi periodi, che ſi è quello dell' aſſedio di Capua, non dubito che allo ſtante ci accorgeremo, che il noſtro *Don Titolante* infelice Autore di queſta Carta, intanto vi appoſe l'anno 1098. nel principio, e l'anno 1099. nel fine, perchè non ſeppe con ſicurezza l' anno vero in cui doveſſe fiſſarlo.

Infatti l'Epoca di un tale aſſedio è ſtata molto dibattuta, ed ha ſino a noſtri giorni dato motivo, di altro che di Letterarie e Diplomatiche conteſe intorno la famoſa Bolla di *Urbano II.* colla quale fu conceduta al Conte *Ruggiero* di ritorno vittorioſo da Capua la *Legazione Apoſtolica* nella Sicilia (*c*): altri mettendola nel 1097. altri nel 1098. altri nel 1099. ed ha ciaſcheduna di queſte tre opinioni, il ſuo fondamento, in antiche e accreditatiſſime Cronache. Per quella del 1097. vi è la Storia del *Malaterra* (*d*), e la *Cronaca dell'Anonimo Caſſineſe*: (*e*)

per

(a) *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 129.
(b) *Vide Lilium Gyral. Dialog. XXX. pag.* 912. *Tom. II. Oper. Edit. an.* 1696.
(c) *Vojez Ellies Du-Pin. Defen. de la Monar. de Sicile e l'Anonimo Storia della pretes. Monar. di Sicil. Rom.* 1715.
(d) *Malater. lib. IV. Cap. XXVI. in fin.*
(e) *Anonym. Caſſinen. ad an.* 1097. *apud Murat. Rer. Italic. Tom. V. pag.* 59. *colum.* 1. *not. Pelleg. num.* 29.

Digitized by Google

per quella del 1098. vi è la *Cronaca di Lupo Protospata* (*a*); quella della *Cava* (*b*), e l' altra di *Romoaldo II.* Arcivescovo di Salerno: (*c*) e per quella del 1099. vi è la *Cronaca di Fossanova* (*d*). Il Cardinal *Baronio* a impugnar la Legazione Apostolica de' Sereniſſimi Re di Sicilia, non negò la verità della Storia del *Malaterra*, nè la verità di una Bolla da *Urbano II.* immediatamente dopo l' assedio di Capua spedita in Salerno a favor del Conte *Ruggiero*, ma sostenne che adulterato se ne leggesse il tenore nella stampa del *Malaterra*. Nacque in lui un tal dubbio, perchè leggendosi nella sua Storia che all' assedio di Capua: *Anno Dominicæ Incarnationis* 1097. *ibi se impregnavit Comitissa Adelasia de Comite Roggerio*, trovasi poi la data della Bolla speditagli al ritorno che immediatamente di là fece in Salerno chiamatovi dal Papa, concepita così: *Datum Salerni III. Nonas Julii Indictione VII. Pontificatus Domini Urbani secundi* XI. ed egli è chiaro che all' anno 1097. non conviene nè la *Indizione VII.* nè l' anno XI. del suo Pontificato. Quindi anzi che sospicar errore nel *Malaterra*, lo credè occorso nella data della Bolla, e perciò stimò che si dovesse l' *Indizione VII.* mutar in V. e l' anno XI. del di lui Pontificato in X. saviamente soggiungendo: *Cum non adeo severi Exactores simus, ut ob ejusmodi librariorum vitia illapsa, velimus idem diploma rejicere* (*e*).

L' *Inveges* seguitò questa opinione del *Baronio* circa l' assedio di Capova avvenuto nel 1097. appoggiandosi alla *Cronaca di Fra Maraldo conservata in pergameno dal Tutini* (*f*), del pari che fece lo *Storico Anonimo* della Monarchia di Sicilia, (*g*) e il nostro *Giannone* senza però badar troppo a quel che scriveva. Imperocchè avendo adottata sulla fede del *Maraldo*, l'opinione di coloro, che il fissano nell'anno 1097. e che quivi si fosse impregnata la moglie del Conte, dice che alcuni han creduto che fosse venuta a partorire nel Dicembre del medesimo anno, e altri in Febbrajo del seguente, e poi soggiugne, che *speditosi da quella impresa*, si fosse col Duca suo Nipote portato in Salerno, ov' era stato chiamato dal Papa, e che qui-

(a) *Lup. Protospat. ad an.* 1098. *apud eum. Tom. eod. pag.* 47. *& ibi Pelleg. not.* 106.
(b) *Chron. Caven. ad an.* 1098. *apud eun. Tom.* VII. *Rer. Italic. colum.* 922.
(c) *Chronic. Romual.* II. *apud eund. Tom.* VII. *col.* 177. *sub an.* MXCVII.
(d) *Chronic. Fossanov. apud eun. ibid. Tom. eod. colum.* 867. *ad an.* 1099.
(e) *Baron. Ann. Tom.* XVIII. *ad an.* 1097. *pag.* 31. *& num.* XXIII. *ad fin.*
(f) *Inveg. Annal. di Paler. Par.* III. *pag.* 148. *nella Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 130.
(g) *Istor. della Pretes. Monar. di Sicil. dal Pontificato di Urbano II. &c. nella data di Rom.* 1715. *al Capo I. e VII.*

Digitized by Google

quivi *Ospizio il suo Zio colla Contessa e col picciolo figliuolo poco anzi natogli* (a) : poicchè come quell' assedio finì tra quaranta giorni, e la Bolla di Urbano in Salerno fu spedita pochi giorni dopo a' 5. Luglio, uopo è che cotesto infante fosse stato concepito e partorito fra qualche quarantina di giorni. Ciò però sia detto di passaggio.

Il mio veneratissimo Contradittore mi avea fatto credere, ch' egli avesse finalmente conciliate tra loro le anzidette tre diverse opinioni, colla promessa fatta nel principio della sua Difesa di *ragguagliare co' veri Critici Diplomatici Assiomi, e veri Calcoli le Indizioni di que' tempi, e assodar l'assedio di Capua nel* 1098. (b) Ella però è stata molto efimera questa mia speranza, perchè non so come dimentico della sua promessa, non ha impiegato neppur un verso ad assodarlo nel 1098. e anzi ci getta in un perfetto *Scettico Pirronismo* parlandone or come avvenuto nel 1097 (c) or nel 1098. (d) or nel 1099. (e). Ne scelgo alcuni luoghi più notabili. Come si è detto che il *Malaterra* e la supposta antica Cronaca del *Maraldi* il metton nel 1097. ed ei rispondendo al Capo IV. dell' Autor dell' Istanza a favor de' Denuncianti, a fargli vedere che *Ruggiero* talor di Sicilia, tal altra di Calabria Conte si chiamasse gli dice: *Ben poteva il nostro Critico osservare la tanto famosa Bolla della Legazione conceduta da Urbano II. al detto Conte, che fu segnata, secondo la più costante opinione degli Eruditi nel* 1098. *la qual vien registrata dal Malaterra nella fine della Storia* (f). Dunque egli ha per vera e illibata una tale storia, e in conseguenza ammette per vera l'Epoca di quell'assedio nel 1097. in cui *ibi se impræguavit Comitissa Adelais de Comite Rogerio*, e a confermarci in questa credenza, orna la sua Opera al medesimo proposito colle *Canzoni* fatte sull' aria del *Dies iræ dies illa* dal supposto Certosino *Maraldi* coll' occasione del parto della Contessa nel 1097. avvalorandone i detti coll' autorità dell' *Inveges* e dell' *Amico* (g), e altrove mette cotesto parto avvenuto o in Dicembre dell' anno 1097. o in Febbrajo dell'

an-

(a) *Giannon. Stor. Civil. del Reg. di Nap. Tom. II. lib. X. Cap. VII. in fin. pag. 94. ad 95.*
(b) *Difes. de Privileg. Norman. pag. 12.*
(c) *Ivi pag. 129. & 199.*
(d) *Ivi pag. 12. 48. 69. 70. 73. 129. 163. &c.*
(e) *Ivi pag. 51. 167. 169.*
(f) *Ivi pag. 40.*
(g) *Difesa de' Privileg. Norman. pag. 129. ad 130.*

Digitized by Google

anno seguente (*a*); Dunque secondo questo suo sentimento, dovrebbe riputarsi Apocrifo il *Capo d' Opera* dell' Archivio di *S.Stefano*, che quantunque accompagnato di due date diverse per l'assedio di Capua, niuna conviene con questa de' 1097. Ma ecco che in un altro luogo, volendo dimostrare, che *Landuino* successor di *S. Bruno* nel Priorato di *Granoble*, non fosse una medesima persona col *Lanuino* di cui si fa menzione da *Ruggiero* nella Carta del 1098. argomenta così: *Landuino di Granoble, di là mai non partì fino al* 1099. *a oggetto di visitare* S. Bruno *in Calabria, ma in passando per l'Italia dall' Antipapa Guiberto venne impriggionato nè mai libertate ottenne, se non morto l'Antipapa, a cui sopravisse sette giorni Or nel diploma del Conte Ruggiero del* 1098. *si parla di un* Lanuino *presente alla donazione che vi si contiene: dunque il* Landuino di Granoble, *non è lo stesso, che il* Landuino di Calabria, *ovvero il diploma suddetto esser dee evidentemente falso: giacchè o si voglia segnato nel* 1098. *o nel* 1099. *sempre il* Landuino di Granoble *non era in Calabria* (*b*). Pochi versi però più sotto quasi pentito della stima che aveva assodata del *Codice Remense*, sulla cui autorità aveva asserito che *Landuino di Granoble* mai non era stato in Calabria (*c*), giustamente su di ciò l'accusa di gravissimo errore, e colle Lettere di *S.Bruno* dimostra che *Landuino di Granoble* fu da lui in Calabria, e che al ritorno fu impriggionato dall'Antipapa (*d*). Or come a me nulla importa ch'ei da sè distrugga l'argomento da lui fatto per la diversità di *Landuino e Lanuino*, che fa una bella parte delle sue fatiche, così mi basta che si conosca, ch' ei si mostrò indifferente a determinarsi o per l'anno 1098. o per lo 1099. per lo suo Diploma, tantochè a lasciarci in piena libertà di scegliere o l'una o l' altra di queste Epoche, lo ha stampato colle due date in corpo del 1098. e 1099. e nel margine vi ha segnato sol tanto l' anno 1099. (*e*) in somma in quattordici luoghi della sua Opera, tutte e tre si trovan l'Epoche del 1097. 1098. 1099. e mai niuna di esse contraddetta.

Or chi sarà colui che qual pietosa *Arianna* ci somministri il filo da uscire da sì fatto Scettico Laberinto? Penso se non m' inganno, che il capo sia per darcene l' accuratissimo nostro *Cammillo Pellegrino*, che

(a) *Difes. de' Priv. Norm. pag.* 199.
(b) *Ivi pag.* 136. *ad* 137.
(c) *Ivi pag.* 137.
(d) *Ivi pag.* 138. *propo fin. ad* 139.
(e) *Docum. per la Difesa de' Privi. Norman. pag.* 9.

Digitized by Google

che fu per quanto io ſappia il primo che col lume della Storia di qualche Autor Contemporaneo, e collo ſteſſo *Malaterra*, fiſsonne il vero anno nel 1098. moſtrando ad evidenza, o che vi ſia errore nella ſtampa, ove ſi legge, che all'aſſedio di Capua nel 1097. ingravidoſſi la Conteſſa *Adelaſia*, o che qualche nota marginale del Manoſcritto, ſiesi intruſa nel Teſto ſtampato, o che le parole che il dicono, ſieno ſtate dal propio luogo slogate (*a*).

E invero ſe ſi badi al filo cronologico della Storia del *Malaterra*, troveraſſi che nell'anno 1095. mette il matrimonio della figlia del Conte, con *Corrado* figlio dell'Imperator *Errico*: indi paſſa a narrar nel 1096. l'aſſedio di Amalfi, e come mal contento aveſſe dovuto ſciorlo, e tornarſene in Sicilia, quindi paſſa a raccontare le diſpoſizioni da lui preſe in Maggio dell' anno 1097. per la partenza dell'altra ſua Figlia promeſſa in moglie al Re di *Ungheria*, l'arrivo, il ricevimento, e i doni fatti a coloro che colà l'accompagnarono, e finalmente il preſſo che miracoloſo lor ritorno in Sicilia. Dopo tai coſe fattoſi ſtrada a deſcrivere lo ſtato felice e glorioſo del Conte, dice che arrivò da lui nel meſe di Marzo la moglie del Duca ſuo Nipote, per indurlo a partirne, dice che partinne nel meſe di Aprile, per portarſi all'aſſedio di Capua, dice che ad aſsediarla, incamminoſſi nel meſe di Maggio: coſa che non può verificarſi ſe non per l'anno 1098. una volta che poco prima avea detto che nel Maggio del 1097. era in Sicilia (*b*). Egli è molto veriſimile, che nel Teſto del *Malaterra*, ſi foſſe ſcambiato un anno con un altro per quella ragione, che ne aſſegnano i Maeſtri più ſperimentati della Diplomatica, che talora nelle antiche Carte, ſon così equivocamente unite o mal formate le note Cronologiche, che con ſicurezza non ſi ſa ſe leggere I.o II.ſe II.o III.ſe III.o IV. o VI. ſe IIII.o VII.ſe VII.o VIII.uopo è gettarſi a indovinare, e così facilmente addiviene che un mal Copiſta, rieſca un cattivo indovino. E perciò puoſſi ben credere che il Copiſta del *Malaterra*, avvenutoſi in un Originale mal formato nelle note Cronologiche, in vece di leggervi MXCVIII. vi aveſſe letto MXCVII. perchè peravventura le tre ultime unità del MXCVIII. eran tra loro ſi congiunte, che ſi preſero per due, per formarne il numero MXCVII. (*c*). Checheneſia di ciò, com' egli è troppo evidente, per le ragioni accen-

(a) *Camill. Pellegr. Caſtigation. ad Lupum Protoſpat. ad an.* 1098. *apud Murator. Rer. Ital. Tom. V. pag.* 47. *num.* 106. *& ad Anonym. Caſſinen. ad an.* 1097. *apud eun. ibid. pag.* 59. *num.* 28. *&* 29.

(b) *Gaufr. Malater. Lib. IV. cap. XXV.*

(c) *Art. de verifier. les dates Diſſertat. pag. XLVI.*

Digitized by Google

cennate dal *Pellegrini*, e con maggior evidenza dimoſtreraſſi, da ciò che ſarò per dire in appreſso, che nel di lui Teſto uopo è leggere MXCVIII. e non già MXCVII. con molta facilità, ſi toglierà ogni contraddizione tra coloro che metton queſto aſſedio altri nel MXCVIII. altri nel MXCIX. come ſi ha nella Cronaca di *Foſſanova*, ſoltanto che ſi rifletta, che in queſta ſi computa l'anno alla maniera Piſana, cominciandolo a Marzo, laddove le altre Cronache il cominciano dal meſe di Gennajo, o da quel di Settembre. E ove così come ſi ſpiega la Cronaca di *Foſſanova*, ſenza ricorrere alla più aſtruſa maniera immaginata dal *Du-pin*, (*a*) ſi voglia ſpiegare la data della Carta di *Urbano II.* ſvanirà puranche l'errore che vi ſuppoſe il *Baronio*. Com'ei ſi ſa che quel Pontefice ſovente fece uſo di computar l'anno alla Piſana, (*b*) e che fu eletto Papa in Aprile del 1088. troverremo che le note Cronologiche III. *Non. Jul. Indict. VII. anno Pontificatus Urbani II. XI.* corriſpondano eſattamente coll'anno 1099. poichè val lo ſteſso dire a' 5. Luglio dell'anno 1098. principiando a contarlo da Gennajo o da Settembre, che dire a' 5. Luglio 1099. a principiar l'anno alla Piſana dal meſe di Marzo, come inſegnano i Maeſtri di Diplomatica, e Cronologia. Spiegate e accordate così come ſi è fatto, le varie opinioni che vi ſono ſtate circa l'anno in cui avvenne l'aſſedio di Capua; è ben facile a conoſcer la verità di ciò che ho detto, che l'Autore del *Capo di Opera* dell'Archivio Certoſino, non avendo ne' ſuoi tempi, que' be' lumi che ſi hanno inoggi della Storia Normannica, e non ſapendo perciò a qual partito appigliarſi, tra le diverſe Epoche aſſegnate a quell'aſſedio, poſe in teſta alla ſua Carta quella del 1098. e nel piede quella del 1099. non già perchè foſſe ſtata dal Conte *ſegnata* nel 1098. *e ſcritta e terminata nel* 1099. ma ſibbene per ſervirgli di contraſſegno alla memoria per poi laſciarvene ſoltanto una, quando ſi foſſe aſſicurato qual delle due foſſe la più vera, per ſervirſene a perfezionare il gran diſegno della ſua *Carta Viſionaria*, ma prevenuto per avventura dalla morte, laſciolla colla imperfezione che vi ſi rinviene, che poi ſi poſe in moſtra nel 1536. come perfetta, da chi n' era anche men di lui informato, e come tale ſinoggi ſi è conſiderata: ma paſſiamcene ora a dimoſtrare che ſe il noſtro *Don Titolante* non ſeppe l'anno dell'aſſedio di Capua, molto meno ne ſeppe il meſe.

(a) *Vojez Ellies Du-pin defenſ. de la Monar. de Sicil. Chap. V. pag. 16. Edit. in 4.*
(b) *Vide Franciſ. Pag. Breviar. Geſtor. Pontif. Sæcul. XI. Tom. II. num. LXII. pag. 513. Edit. Antuer. 1717.*

Digitized by Google

Bisogna perciò sapere, che quantunque si vegga oggi ricca di due *date* e povera di una *Indizione*, a ogni modo quando nel 1524. si fe vedere sulle stampe per la prima volta presso l'*Anonimo* Autor della Vita di *S. Bruno*, e nelle Vite de' Santi del *Surio*, vi comparve così misera e tapina, che anzi che averne due, non ebbe accompagnamento veruno nè di anno, nè d'Indizione, e qual da lui l'ebbe, trascrissela ne' suoi *Annali* il *Baronio*. Io non so se l'essere comparsa spogliata delle sue doti, fu perchè senza di esse si fosse fatta uscire da quel nobile Archivio, ove si conservano *le particolari veritiere notizie della Calabria*, ovvero perchè essendo troppo di date caricata, si fosse avuta vergogna di farla comparire al Mondo ornata di una tal ricchezza, che potea dare agli occhi, e a parlar di se più che agl' interessi della Certosa non conveniva. Egli è però da ammirare quanto buonamente il *Surio* scriveva le Vite de' suoi Santi: poichè egli che da *Eadmero* trascrisse quella di *S. Anselmo* Arcivescovo di *Cantorbery* (a), non seppe avvedersi, come da quì a poco dimostreraffi, che con essa si distruggevan le *Calende di Marzo* da lui assegnate all' assedio di Capua nella Carta di *Sergio Pestilente*. Egli è almeno da credere che troppo della riputazione di essa si dubitasse in *S. Stefano*, quando avendo somministrati all' *Ughelli* molti glorioſi monumenti del suo Archivio, per dargli come fece alle stampe, defraudollo nondimeno di questa *Visionaria Carta*, che tra tutte le altre, a starne a credito di chi la sostiene per vera, tanto tra le altre s'innalza e il capo estolle.

Quantum lenta solent inter viburna Cupressi.

E forse per la medesima ragione i dottissimi *Annalisti Benedettini* che molte Carte rapportano a favor delle Tradizioni Certosine, parimente nulla ne differo, quandochè se l'avessero reputata vera, secondo il disegno della eccellentissima lor Opera, non dovean passarla in silenzio: quindi m'induco a credere, che non trovandosi così forti di stomaco da poterla digerire; stimaron meglio non farne menzione, che dirne quel che naturalmente ne avrebbon potuto e dovuto dire, Uomini altretanto pe' Certosini affezionatissimi, quanto nella Storia e Carte de' bassi tempi illuminatissimi.

Comunque ciò sia, egli è però certo, che nell'antico processo della Regia Camera dell'anno 1536. leggevasene il principio così, come si è recentemente stampato. *In nomine Dei Æterni & Salvatoris nostri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejusdem millesimo nonagesimo octavo Indi-*

ctione

(a) *Vita S. Anselmi ex Eadmero apud Sur. ad diem XXI. Aprilis.*

Digitized by Google

tione VII. Gloriosus Rex David, Spiritu Sancto plaventus, narrabo inquit, omnia mirabilia ejus (a). Tutto ciò però manca nella Vita Anonima di *S. Bruno*, e in quella del *Surio*, col quale poi si va di accordo dalle parole: *Ego Rogerius &c.* fino alle altre *Monasterium S. Jacobi cum Castro* (b), dove il *Surio* finisce con un &c.

Or come in questa Carta narrandosi il motivo onde il Conte si fosse mosso a far la ricca donazione che vi si contiene, gli si fa dire: *Cum essem in obsidione Capuæ Kalendis Martii &c.* fu peravventura il *Baronio* il primo a sospicarvi errore, e senza mostrar di farsi bello di una tale scoverta, ove nel Testo si trova nominato il mese di *Marzo*, al margine vi appose quel di *Maggio* (c), e sa Dio se per avere con questa correzione, insegnato agli altri di aprir gli occhi in leggendola, si aveste tirata sopra la terribile tempesta, che sulle sue ossa, se piombare l'irato *Manfredi*: a ogni modo il P. Antonio *Pagi* che cercava col fuscellino ogni occasione da emendarlo, in questa nulla ne volle dir nè di bene, nè di male. Di là a qualche anno capitò nelle mani di *Camillo Pellegrini*, uomo di strettissima gola, e però poco atta a ber grosso, onde quantunque onorata l'avesse coll'attributo di *Percelebre Diploma*, perchè però non si credesse, che parlasse davvero, e si conoscesse che parlava per *Antifrasi*, còme noi diremmo:

Ut Bellum est bellum, ut Luci lumine lucunt,

disse aver su di essa alcuni scrupoli, se corretto o scorretto ne fosse il Testo, e che per farlo andar di accordo colla vera Storia Normannica, uopo era riformarvi più di una cosuccia, come a dire, mutare il mese di *Marzo* in *Maggio* come prima di lui, da altri si era avvertito, e cambiare o il mese di *Luglio* in *Giugno*, e legger *vigesima Nona Junii Mensis*, ove si legge *Vigesimanona Julii Mensis*, ovvero *Nonis Julii*, e in vece della *Indizione VII.* mettervi la *VI.* A scusar però cotali moltiplicati errori, da lui notati in quel che avea chiamato *Percelebre Diploma*, ricorse alla Farmacopea Diplomatica, che ha per certi mali di cui soglion patire le Carte Vecchie, sempre pronta una medicina efficacissima a sanargli, come si è l'imperizia de' Copisti, o gli errori dello Stampatore. Quindi leggendosi nella Cronaca di *Lupo Protospata*, sotto l'anno 1098.: *Hoc anno comprehensa est Capua a Rogerio Comite mense Martio*, conoscendo che ciò non poteva accordarsi colla

(a) *Atti del 1536. fol. 73. ad seq.*
(b) *Documen. num. XVII.*
(c) *Baron. ad an. 1097. Tom. XVIII. Annal. pag. 48. col. 2.*

Digitized by Google

verità della Storia di quell' assedio, soggiunse: *Mensem* Martium *pro* Majo, *sæpe alias suppositum, idque ex ea forte occasione natum, quod nomina propria, cum sub Normannorum ætate capitalibus tantummodo literis depicta compendiarentur*, Martius *mensis sic depictus, pro* Majo *a recentioribus librariis sæpe numero est acceptus*. onde argomentando a pari, privo com' egli era non men dell' Originale, che di copie fedeli di questo *Percelebre Diploma*, suppose in esso *legendum esse*, non già *Kalendis Martii*, ma benvero *Kalen. Maji, ut jam olim docti viri censuerunt, & vigesima Nona Junii mensis, non Julii, nisi mavis* nonis Julii *anno ab Incarnatione Domini* 1098. *Indictione VI. male nonnulli edunt Indict. VII.*(a).

Il fatto sta, che questo rimedio con tanta maestria da lui apparecchiato a sanare il *Protospata* nella cui Cronaca vi ha per altro delle frequenti scorrezioni, e indi adoprato a beneficio del *Percelebre Diploma di Ruggiero*, riesce affatto inefficacissimo a guarirlo de'suoi veramente incurabili mali. Tantochè accortosene il *P. Antonio Pagi* sebbene utilmente se ne fosse servito al par del *Pellegrino* a pro del *Protospata*, a ogni modo come infruttuosissimo per lo *Percelebre Diploma*, stimò non farne menomissimo uso (*b*). E invero sì fatte scuse di Copisti poco attenti e di Stampatori ignoranti possono valere qualche cosa, quando si può entrare in dubbio della fedeltà o abilità colla quale abbiano o copiato, o stampato; ma a nulla vagliono nel caso nostro: perchè noi ne abbiamo fedelissime copie, e fin anche dirò l'originale sotto gli occhi, ne' quali il mese di *Marzo* invincibilmente si sostiene, contro chi lo voglia metamorfosizare in mese di *Maggio*, e colle *Calende* di *Marzo* in testa, e colla data *Vigesima Nona Julii*, e non già *Nonis Julii*, ovvero *Vigesimanona Junii*, e colla duplicata data degli anni 1098. e 1099. regolata dalla sola *Indizione VII.* si avventa contra, e rende inutile lo sforzo, e sottigliezze di chiunque voglia o creda, che mutandone i mesi e i giorni, il possa rendere *schiavo angario e perangario* delle *Veritiere Memorie di Calabria*, come lo son divenuti gli Uomini liberi d' intere Terre e Casali sotto l'ubbidienza di una Eremitica Famiglia.

Cominciam pertanto dal *Manfredi* Uomo accortissimo a coglier vantaggio, quanto altro mai sul suo Oppositore. Ei non si era già qualche ignorante Copista o Stampatore, ma sibbene un Certosino del Mo-

ni-

(a) *Camil. Pelleg. Castigat. ad Lup. Protosp. ad ann.* 1098. *apud Murator. Rer. Ital. Tom. V. pag.* 47.

(b) *Pagi ad annal. Baron. ad annum* 1097. *Tom. XVIII. pag.* 47. *num. VIII.*

Digitized by Google

nistero di S. Stefano del Bosco, e ne avea ben bene rivoltato l'Archivio, e come trascrisse protesto *Percelebre Diploma?* La trascrisse con due *date* diverse, l'una nel principio, l'altra nel fine, colla stessa replicata *Indizione* VII. e vi dice il Conte: *Cum essem in obsidione Capuæ Kalendis Martii*: e che il *dì 29. Luglio* ne fosse ritornato (*a*).

Quando nel 1730. ardea la fatal causa della Università di *Spatola* e *Serra*, i di cui Cittadini voleano scuotere il duro giogo delle *Angarie e Perangarie* Certosine, il lor Proccuratore Certosino, sotto la direzione di un de' più illustri Avvocati di quel tempo, presentovvi un nuvolo di Carte e Diplomi, che a rendergli a tutti conti e palesi, stampati produsse in giudizio, e tra essi come si legge la *Carta Visionaria*? Pur con due date regolate da una medesima Indizione VII., col principio *cum essem in obsidione Capuæ Kalendis Martii*, e col *dì 29. Luglio* di ritorno. (*b*) Diremo che costoro come ignoranti Copisti o Stampatori, vi avessero letto due date di diversi anni, regolate dalla stessa *Indizione* VII. *Martii* in vece di *Maji*, e *die vigesimo nona Julii* in vece di *Nonis Julii* ovvero *vigesima Nona Junii*? Ma più, quando mai ha la Certosa di *S. Stefano* avuto un Avvocato più istrutto nella Storia Normannica, o più illuminato nella Diplomatica, di quello, che ultimamente ha preso a petto di far la *Difesa de' suoi Privilegj Normannici*, non già affronte di Avvocati di misera schiava gente, ma bensì dell' Avvocato del Re che gli combattea per apocrifi? Ognun vi avrà veduto, e potrà vedervi, quanto maestrevolmente abbia fatto servire a questa giudiziaria contesa, l' erudizioni e massime più squisite della Diplomatica, avvivandole colla vastissima lettura degli Scrittori più riputati, che si possano aver letti, per conquidere e atterrar chicchesia con armi cotanto rispettevoli. Egli ha avuto in mano gli Originali delle Carte Certosine, che pubblicamente produsse in Ruota, perchè le scomuniche a farle passare in mano di chi aveva a impugnarle per apocrife, non erano applicabili a chi dovea sostenerle per vere. Tra esse ei meglio di ogni altro ha ben ravvisato, che questa del 1098. si vuol per fondamentale di tutte le prerogative giuridizionali, da'RR. PP. Certosini pretese. Ma si trova forse, che siesi fatto carico, di qualche scorrezione nel suo Testo, come lo avea creduto o il *Baronio* o il *Pellegrini*? affatto. Nè questi si nominano, nè di scorrezione si sospetta, che anzi e nell' Ope-

(a) *Manfr. Rispos. Apologetico-criti. pag.* 107. *ad* 114.
(b) *Atti del* 1717. *tra la Univer. e Cittadini della Serra di S. Stefano del Bosco con li RR.PP. Certosini Utili Possessori della Terra suddetta a fol.* 334. *a t. ad sequen.*

Digitized by Google

Opera per vera si rapporta e difende, (*a*) e ne' documenti per vera si trascrive, e fedelmente si stampa, sulla certezza di due *date* diverse negli anni, ma uniformi nella *Indizione*, sulla certezza, che il Conte *Kalendis Martii*, e non già *Maji*, era *in obsidione Capuæ*, sulla certezza, che ne fosse ritornato *die vigesima nona Julii*, e non già *Junii*. (*b*) E ciò perchè? perchè così ha letto nella Carta Originale: Sicchè se coloro, che han creduto, che vi fosse scorrezione, l'han creduto discorrendo sullo stampato, senz'aver veduto l'Originale, e coloro che l'han prodotta, tal quale si legge nelle stampe, l'han prodotta con copia ritratta dall'Originale, affronte a chi per apocrifa l'impugnava; siam noi nel caso di averne a credere più a chi la difende sulla fede dell'Originale, che non a chi non avendo avuta la sorte di vederlo, ha creduto emendarlo sulla fede delle stampe, abbandonando su di questo punto fin anche l'*eruditissimo Antiquario Camillo Tutini*, che pur se non altro avvisossi, mutare il mese di *Marzo* in *Maggio* (*c*).

Ma perchè il Fisco ha la disgrazia, che mentre solo da se ha da pensare a difendersi, vi sono molti ad aguzzar l'arte e l'ingegno, a ogni sorta di sottigliezza, per indebolirne la ragione; mi giova, che così gli Uomini avvezzi alle Letterarie Contese Diplomatiche, come quelli immersi nelle Forensi, restino persuasi, che il *Manfredi*, e l'ultimo Avvocato de' Certosini, ce ne abbian fedelmente trascritta la copia qual realmente si truova nel vantato Originale dell'Archivio di *S. Stefano*. Sappiasi pertanto, che quando per la prima volta, venne nel 1536. in giudizio alla luce del Mondo questo *Percelebre Diploma* in quell'antico processo, della cui esistenza nulla pria sapeasi, e ora è a notizia di chiunque voglia vederlo, dopo che con qualche terrestre Visione, o Rivelazione hanno avuta la sorte i RR. PP. Certosini, di essere illuminati del luogo ove giacea sepolto, vi comparve pur colle sue diverse date nel capo, e ne' piedi, con una sola *Indizione* ad ambedue comuni, e coll'avere in fronte il nome del Conte, che dice: *Cum essem in obsidione Capuæ Kalendis Martii*, e che n'era ritornato *a' 29. Luglio*. I RR. PP. ne produssero allora la Carta che dissero Originale, se ne se tirar copia, si se collazionare questa con quella, vi si appose il *con-*

cor-

[a] *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 206.
[b] *Ivi ne' Docum. pag.* 9. *ad* 15.
(c) *Tutini Prospect. Histor. Ordin. Cartus. pag.* 13. *nella Difesa de' Privileg. Norman. pag.* 48.

Digitized by Google

cordat de verbo ad verbum, se ne rifituì l' Originale, e la fede della concordanza, fu foscritta dal Luogotenente della Regia Camera *Agoftino di Francefco*, dal Maftrodatti *Giammattifta Coronato*, e vi fi appofe peranche il Regio Sigillo. (*a*) Vi può effer dopo ciò chi voglia dire, che nella ftampa, vi fieno gli errori credutivi dal *Baronio*, e in maggiore abbondanza dal *Pellegrini*, una volta che ciò ch' ei ne videro ftampato, e noi ne abbiamo nelle Copie, è all' intutto uniforme alla copia tratta dalla Carta Originale, che fi vuol di *Ruggiero Normanno*, follennemente collazionata e prefentata in giudizio, e che perciò dee valer quanto valerebbe l' Originale ftefso?

Affodato così queflo fatto, paffo a dimoftrare quanto inutili fono a fanarla de' fuoi mali, fin anche le Medicine che dalla Farmacopea Diplomatica prefero il *Baronio* e il *Pellegrini*, a fpefe de' Copifti e degli Stampatori, mutando il mefe di *Marzo* in *Maggio*, e così farò vedere che quell' afledio realmente avvenne nel 1098. e non già o nel 1097. o nel 1099. che il Conte *Ruggiero Normanno* non lo intrapreffe nè alle *Calende di Marzo*, nè a quelle di *Maggio*, che finillo nel mefe di *Giugno* e non di *Luglio*, e quel ch' è più, voglio che mi faccian principalmente da teftimonj un che vi fi trovò prefente, venutovi da molto lontana parte, e un altro che o vedendo, o dalla bocca dello ftefso Conte, fentendo i fatti fuoi, potea tramandargli da Storico della fua vita quai veramente furono alla Pofterità, laddove non effendofi il povero *Don Titolante* nè vivo, nè morto trovato a quel famofo afledio, immaginoffi le cofe a capriccio: e indi farò conofcere la ragione per cui il *Pellegrini* a render per ogni verfo ridevole queflo *percelebre Diploma*, avvertì che uopo era mutarvi il mefe di *Luglio* in *Giugno*.

Il primo pertanto de' due accennati perfonaggi, per la dignità che già tenne nella Chiefa di Dio, per gli efempli che vi diede di fantità e dottrina, per le cofe che fcrive, di niun modo nè direttamente, nè indirettamente raccolte per fervire a qualche intereffe del fuo Ordine, nè per opprimer quello degli altri, fi è un teftimonio il più indifferente intero e degno di fede che fi poffa immaginare. Ei fi è queflo *Eadmero*, che rinunziando alla dignità di Vefcovo di *S. Andrea* in Iffcozia, ritiroffi nel Monifiero di Cantorbery, per darfi totalmente a Dio, impiegando qualche parte del fuo tem-

(a) *Atti del 1536. tra il Venerab. Monift. di S. Stefano del Bofco, e l'Ill. Principe di Squillaci a fol. 73. ad 76.*

Digitized by Google

tempo a scriver le Opere che di lui abbiamo. (a) Costei fu in tanta stima presso *Santo Anselmo* famoso Arcivescovo di Cantorbery, che avendolo chiesto al Sommo Pontefice *Urbano II.* per tenerlo in conto di direttor della sua coscienza, ficchè ne venne da lui chiamato *vitæ suæ corrector*, egli avvenne, che avendo dovuto quel Santo Arcivescovo per disgusti avuti col Re d'Inghilterra, portarsi in Roma dal Papa, il volle per compagno di un tal suo viaggio, e colla occasione di averne voluto fare come un diario nella Vita che ne scrisse, ci addita com'e in qual anno, e in quale stagione si fossero trovati all'assedio di Capua.

Narra ei dunque come si fossero d'Inghilterra partiti, e ne fissa così la data: *Anno ab Incarnatione Filii Dei millesimo nonagesimo septimo, acta sunt hæc Feria Quinta quæ fuit Idus Octobris*: (b) indi dice il loro arrivo in Francia in Clugny. *Cluniacum venimus, tertio die ante Nativitatem Domini*, e come quindi passarono da Lione, nel Marchesato di Susa in Piemonte: *Hinc Secusium venimus* e successivamente in Clusi picciola Città della Savoja nell'alto *Focigny* (c). *Celebratis dehinc in Cœnobio Sancti Michaelis Archangeli, quod in monte situm, Clusa vocatur* (d), *Passionis & Resurrectionis Dominicæ solemniis, in iter reversi, Romam festinavimus*. (e) Sicchè *se tertio die ante Nativitatem Domini* del 1097. erano in Francia, dovea correr l'anno 1098. quando celebrarono in *Clusi* la Pasqua che in quell'anno, venne a' 28. di Marzo. (f) Da quel che va poi dicendo circa il modo come faceano il lor viaggio, non già come avrebbe fatto un *Bruno di Calabria* Consultor Pontificio colle poste, o i Prelati de' giorni nostri, ma benvero da gente meschinissima, senz'altro mezzo da farsi conoscere per farsi albergare, se non colle prediche che *S. Anselmo* via via andava facendo, accompagnandole collo splendore di sue virtù, che da per tutto spandeva; egli è facile a comprendere, ch'ei dovettero, per passare da *Clusi* ne' confini dell'Italia in Roma dal Sommo Pontefice, metter molto tempo, e che non vi arrivarono che verso il principio del mese di Maggio 1098.

e nel

(a) *Vide Guilliel. Cav. Histor. Litter. Tom. II. ad an.* 1121. *pag.* 209. *col.* 1. *edit. Basil. an.* 1745. *& Selden. notas & Spicileg. ad Eadmeri Histor. Novor. in Præfat. Tom. II. Par. II. col.* 1592. *edit. Londin. an.* 1726.

(b) *Eadmer. lib. II. Novor. seu histor. Sæcul. sui cap.* 11. *apud Baron. ad an.* 1097. *nota* 111. *pag.* 45. *in fin. Tom. XVIII. & idem Eadmer. in vita S. Anselmi apud Surium ad diem* 21. *April. cap. XXXIII.*

(c) *Corneil'e Dictionair. Geograp,*

(d) *De hoc Monas. vide Mabillon. in Annal. Bened. Tom. III. Lib. XLVII. num. IV.*

(e) *Art. de Verifier les dat. ad an,* 1098. *pag.* 44.

(f) *Eadmer. apud Baron. ubi supra num.* VII. *pag.* 46.

Digitized by Google

e nel fine ne partirono come si ricava dalla ragione che rende, perchè dopo qualche giorni, dal Papa allontanaronsi: *Quia calor æstatis, in partibus illis cuncta urebat, & habitatio Urbis, nimis insalubris, sed præcipue peregrinis hominibus erat.* Proseguendo il suo racconto, soggiunge come invitati dall' Abate di *S. Salvatore di Telese*, portaronsi seco ad abitare, nella di lui villa detta *gli Schiavi in Provincia Capuana*, e quindi dopo aver narrato a quali studj il Santo Arcivescovo si fosse applicato, (*a*) entra a parlar così dell' assedio di Capua: *His diebus* Rogerius Dux Apuliæ *Civitatem Capuæ obsidebat, qui fama viri permotus, mittens rogavit eum venire ad se. Ascendimus, ivimus, & plures in obsidione dies exegimus, remoti in tentoriis a frequentia & tumultu perstrepentis exercitus.* (*b*) Passa indi a dire come tratanto, vi fosse arrivato il Sommo Pontefice, come vi fosse stato ricevuto, come trattato, e quale finalmente *obsidione soluta*, collui fosse stato il lor viaggio fino a Bari (*c*), e altronde noi sappiamo da una Bolla del medesimo Pontefice *Urbano II.* scritta all' Arcivescovo di Salerno, che nel mese di Maggio era peranche in Roma (*d*), e dal *Malaterra* che di là a qualche tempo *colloquium Ducis & Comitis desiderans, a Roma progrediens, apud Capuam, ubi obsidionem tenebant venit.* (*e*) Il che non potè avvenire, se non dopo che il Conte si partì dalle vicinanze di *Benevento*, verso la metà di Maggio come or ora farò vedere.

Ma se l' autorevol testimonianza di *Eadmero* non ci lascia luogo a dubitare, che nell' anno 1098. e non già nel 1097. o 1099. e nel mese di Giugno era Capua dal Conte assediata; ciò dovrebbe bastare a farci pienamente rivenire da una troppo mal fondata credulità circa la verità del *Capo di Opera* dell'Archivio di *S. Stefano*, che lo mette cominciato fin dalle *Calende* di Marzo, o come vogliono i Medici Diplomatici di Maggio: a ogni modo voglio far qualche cosa dippiù a contentare gli Oppositori del Fisco. Venga dunque il *Malaterra* fedelissimo Storico del Conte, e ci faccia vedere, che nel 1098 alle *Calende di Marzo*, era peranche in Sicilia, e a far presto prima *de' sedici di Maggio*, non fu all' as-

 sedio

(a) *Eadmer. in vita S. Ansel. apud Surium ad diem 21. April. num. XXXV. & apud Baron, ubi sup. ad an. 1097. num. IX.*
(b) *Id. apud eund. Sur. num. XXXVII. & apud Caruf. Bib. Sicul. Tom. II. pag. 974.*
(c) *Id. apud eun. Sur. num. XXXVIII. & XXXIX. & apud Anton. Pag. ad Annal. Baron. ad an. 1097. a num. V. ad VII. Tom. XVIII. a pag. 46. ad 47.*
[d] *Ughel. Ital. Sac. Tom. VIII. col. 393.*
(e) *Malaterra lib. IV. cap. XXVII.*

Digitized by Google

ſedio di Capua, e a far tardi per la fine di Giugno ſe n' era ritirato.

Dopo aver ei deſcritto come diſopra ſi è accennato, a qual alto ſegno di gloria era ſalito il Conte, dopo aver maritata nel Maggio del 1097. la ſua Figlia col Re di Ungheria, e come di quà da Roma, era conſiderato come un erario univerſal di Sapienza e Umana Prudenza, a cui unicamente ſi poteſſe nelle più gravi occaſioni ricorrere per domandare ajuto e conſiglio, ſoggiunge: *Unde accidit ut Riccardus Juvenis, Jordanis Principis filius, Princeps & ipſe Averſæ defuncto Patre, orbus, puſillus, ſuperſtes*, fraude Longobardorum, *Urbe Capuana injuſte jam dudum privatus*, eſſendo ricorſo a' ſuoi Congiunti per ajuto, mandò fra gli altri fino in Sicilia Adelaide moglie del Duca, per richiederne anche dal Conte, che con molta prontezza diſpoſtoſi ad accordarglielo, raccolto il ſuo eſercito, ſi moſſe dalla Sicilia verſo la Calabria: *Prima hebdomada Aprilis, ſecunda pace, Pharum tranſiens, illorſum accelerat*. Tralaſcio quel che indi narra del di lui arrivo e trattenimento in Calabria *in prato Marco*, aſpettando l' arrivo della ſua flotta, il di lui incontro col Duca ſuo Nipote in Oriolo, e le ſcambievoli lor moſſe, cioè del Duca verſo Melfi, e del Conte alla volta di Benevento, e il timore che di lui perciò i Beneventani concepirono, e come con eſſi ſi foſſe accordato. Proſiegue il ſuo racconto, e dice, *inde pertranſiens ſuper flumen, quod Sabatus dicitur, tentoria figens, Pentecoſten celebravit*, per quivi aſpettare gli Ambaſciatori, che in Capua aveva inviati, per buonamente accordargli col lor Principe Riccardo. *At ubi legatis regredientibus, eos nil moliri, ſed potius in malitia ſua, ſuperbe perſiſtere, audit, inde commovens, Capuanos fines pervadit*: dove disfatta una partita nemica; *ad caſtra ſua reverſus, in craſtinum cum toto exercitu, urbi ſe viciniorem conferens, a meridiana plaga obſidione vallando, a ripa Orientali, uſque ad Occidentalem cingit. Dux autem & Princeps, cum ſuo exercitu, ab Aquilonari parte obſidentes Urbem, tendunt prægravare* (a).

Dal tenor di queſta Storia abbiam dunque con chiarezza, che il Conte alle *Calende di Marzo* era peranche in Sicilia, che non partinne prima degli otto di Aprile, e che nel giorno di Pentecoſte era peranche nel dintorno di Benevento. Sieſi dunque avvenuto quell' aſſedio nel 1097. troverremo che la Pentecoſte venne a' 24. Maggio

(a) *Gaufr. Malater. Lib. IV. cap. XXV.*

Digitized by Google

gio (a): Sieſi nel 1098. la troverremo a' 16. (b) ſieſi nel 1099. (c) la troverremo a' 29. ſicchè per qualunque di queſti tre anni, che ſi ſcelga, tanto è lontano che vi ſi foſſe trovato il Conte alle *Calende di Marzo o di Maggio*, che anzi a far preſto non vi fu ſe non dopo i 16. Maggio dell' anno 1098. . Dunque o che ſi voglia ſtare alla *Carta Viſionaria* del 1098. e 1099. col gran male delle *Calende di Marzo*, come ſi pretende dalla Certoſa, o che ſi voglia conſiderarla guarita co' medicamenti Diplomatici appreſtatile dal *Baronio* e dal *Pellegrino* mettendovi le *Calende di Maggio*, ella ſi troverrà ſempre incurabilmente male; perchè non eſſendoſi l'aſſedio di Capua intrapreſo dal Conte, ſe non dopo la Pentecoſte, e come queſta non può venir mai prima de' X. di Maggio, ciò fa che ſi eſcludan le *Calende* ſien di Marzo o di Maggio, come quelle che vengon ſempre al primo d'ogni meſe. Ma ſe coll'aver trovato il vero anno, il vero meſe, e quaſi il vero giorno, in cui fu da *Ruggiero* cominciato, ſi ſmentiſce la *Carta Viſionaria*, ci reſta ancor a trovarne la durata, e queſta corteſemente ce la ſomminiſtra *Romoaldo Salernitano*, Storico come ognun ſa di ſomma riputazione, perchè viciniſſimo a que' tempi, che la mette di quaranta giorni. Dunque ſe ſi ponga avvenuto nel 1097. in cui la Pentecoſte venne a' 24. Maggio, aggiungendovi quaranta giorni di durata, il troverrem finito a' quattro Luglio: ſe ſi ponga avvenuto del 1098. in cui il giorno di Pentecoſte cadde a' 16. di Maggio, aggiugnendovi quaranta giorni, il troverrem finito verſo i ventiſette Giugno: e finalmente ſe ſi ponga avvenuto nel 1099. in cui cadde la Pentecoſte a' 29. Maggio, aggiungendovi i quaranta giorni che durò, ci troverremo a' dieci di Luglio (d). Or ei del ſolo meſe di Giugno dell' anno 1098. poſſono verificarſi le circoſtanze di quell' aſſedio, quai ſi narrano da *Romoaldo*, e dal *Malaterra*: poichè quegli dice che durò quaranta giorni, queſti dice, che finito, il Conte col Duca ſuo Nipote ſi portarono in Salerno, il che dal Papa ſaputoſi; *nolens Comitem, donec ſibi loquatur, verſus Siciliam remeare, illorſum accelerauit*, e quivi a' cinque Luglio, ſpedì a ſuo favore la famoſa Bolla della

(a) *Art. de Verifier les Dates a l'an.* 1097. *pag.* 44. *&* *au Calendr. perpetuel. pag.* 170. *col.* 2. *&* 171. *col.* 1.
(b) *Ibid. a l'an.* 1098. *pag.* 44. *&* *au Calendr. perpetuel.pag.*122. *colum.*1. *&* 123.*col.*1.
(c) *Ibid. a l'an.* 1099. *pag.* 44. *&* *au Calendr. perpetuel.pag.*200. *colum.* 2. *&* 201. *col.*1.
(d) *Romuald.Salernit.apud Murat.Rer.Ital.Tom.VII. col.*178.*&* *Chronic.Anony.Caſſin.apud Pellegr. ad Lup.Protoſpat. ad an.* 1098.*pag.*59. *col.*2. *Apud Murat. Rer.Italic. Tom.V.*

Digitized by Google

Monarchia (a). Dunque ciò non potè succedere nell' anno 1097. perchè a contar quaranta giorni dalla Pentecoste che cadde a' 24. Maggio, si sarebbe trovato il Conte a' quattro Luglio ancor sotto Capua, e non già in Salerno: non potè neppur succedere nell' anno 1099. perchè a' 29. di Maggio in cui cadde in quell' anno la Pentecoste, aggiungendo quaranta giorni, il Conte si avrebbe avuto a trovare a' 10. Luglio sotto Capua, e in conseguenza a' cinque di quel mese, non potea trovarsi in Salerno ad aspettarvi il Papa. Ma se si metta avvenuto quell' assedio nell' anno 1098. nel quale cadde la Pasqua di Pentecoste a' 16. Maggio, aggiungendovi i quaranta giorni che durò, troverremo che terminò sul fine di Giugno, e che benissimo a' 5. Luglio, potè trovarsi col Papa in Salerno.

Dunque con esattissima armonia *Eadmero*, il *Malaterra*, *Urbano II.* e *Romoaldo Salernitano*, ciaschedun per lo suo verso, non ci lascian menomissima ombra di dubbio, di queste tre cose, la prima che l'assedio di Capua avvenne nel 1098. la seconda che cominciò a far presto almeno dopo i sedici di Maggio del 1098. cioè nel giorno 18. o 19. dopo disfatta la partita nemica: la terza che terminò verso i 29. o 30. di Giugno, trovandoci così esattamente col Conte a' cinque di Luglio, in cui ebbe l'anzidetta Bolla in Salerno, ove per dar gusto al Papa, ebbe qualche giorni prima a trattenersi, non ostante che da Capua fosse disposto a passare sollecitamente a dirittura in Sicilia. Ed ecco in controcambio dimostrate cinque frottole del povero Fabbro della *Cartuccia Visionaria* di *S. Stefano del Bosco*, la prima che vi apposse le due date del 1098. e 1099. perchè non seppe la vera del 1098. la seconda che mette il Conte già all' assedio di Capua alle *Calende di Marzo*, e pur non fu sotto quelle mura prima de' 18. o 19. del mese di Maggio: la terza che lo dice finito a' 29. Luglio; e pur terminò al fin di Giugno: la quarta che fissandolo alle *Calende di Marzo*, in vece di quaranta giorni, il fa durar cinque mesi quanti se ne contano dalle *Calende* o sia dal primo di Marzo, sino a' 29. Luglio. La quinta si è la più graziosa cosa che si possa immaginare, perchè laddove il *Malaterra* ci assicura, che il Papa, per timore che il Conte finito l'assedio non partisse per Sicilia, il chiamò in Salerno, *& illorsum iter acceleravit* per potersi abboccar con lui, e a' cinque di Luglio gli spedì la Bol-

la

(a) *Gaufrid. Malater. lib.* IV. *in fin.*

Digitized by Google

la della Monarchia ; il povero noſtro *Don Titolante* lo mette a travagliare ſin a' 29. di quel meſe intorno a Capua , e dandogli poi le ali, il fa trovar di ritorno in Calabria fra due in tre giorni , tanto che a' due di Agoſto ſpediva privilegj nella Città di Squillaci : e quel che vale un Perù , dopo averlo quivi fatto arrivare a' 29. Luglio , gli fa poi dire a' 2. di Agoſto , che quivi foſſe ſtato *per quindenam continuam infirmatus* (*a*). Qual mai rimedio a propoſito potrà apportare tutta la *Farmaceutria Diplomatica* a ſanar queſta infermità del Conte , che ſopravvenutagli a' 29. Luglio, e duratagli quindici giorni, trovaſi finita a' 2. di Agoſto ? Troppo dunque ebbe ragione il *Pellegrino*, allorchè dandogli al naſo i diſordini troppo evidenti di coteſto *percelebre Diploma*, diſſe che a liberarſi dagli ſcrupoli, che ſu di eſſo gli erano inſorti, biſognava riformarlo *in capite* , *& in membris* , ch' è quanto dire volercelo preſentare, non più , come vuolſi uſcito dalla mente di colui a cui ſi attribuiſce , ma benvero qual potrebbe uſcire dalla mente di chi ſapeſſe ben riformarlo , cambiando le *Calende di Marzo* in *Maggio*, l' *Indizione VII.* in *VI.* e il giorno *ventinove di Luglio*, o ne' *ventinove di Giugno* o nelle *none di Luglio* (*b*) .

Quindi ſe io ho chiamato povero il di lui Fabbro, giuſtamente tale ho potuto dinominarlo, perchè realmente fu troppo povero de' veri e buoni lumi della Storia Normannica, allorchè pensò a produrre queſta *Carta Viſionaria* dal tenebroſo fondo del ſuo cuore . Fidoſſi il buon Uomo alle circoſtanze de' tempi , in cui viveaſi tra Noi. in ſomma oſcurità delle coſe noſtre , perchè non ſi era peranche ſtampata la Storia del *Malaterra* , come quella che il *Zurita* al grande e per ogni verſo chiariſſimo Scrittore *Antonio Agoſtino* , *graviſſimo Veritatis Vindici* , *Cuſtodi* , *atque Antiſtiti* , intitolandola , ne parla come di un'Opera che dopo quattrocento anni *ſub ejus primum nominis præſidio* uſcì alla luce in Sarágozza nell' anno 1578. (*c*) Quindi il noſtro *Don Titolante* credè , ch' eſſendo nel caſo avvertito dal *Muratori*, che delle frottole, ch'era per immaginare a favor della Certoſa ſua favorita , *Nullus eſſet idoneus teſtis* da convincerlo di menſogna , poteſſe perciò, come fece, piamente e ſenza verun timore dirne quante gliene veniſſero in teſta.

Ma ancor non baſta quanto ſinora ſi è detto, perchè vi manca qualche

(a) *Documen. num. XVII. pag. XIX. col. 1.*

(b) *Camil. Pellegr. Caſtigat. ad Lup. Protoſpat. ad an. 1098. pag. 47. col. 2. apud Mur. Rer. Italic. Tom. V.*

(c) *Vide Epiſtol. Nuncup. præfix. hiſtor. Gauſr. Malat. Hyeronym. Sur. ad Anton. Auguſ. in Biblio. Sicul. Caruſ. Tom. 1. pag. 134.*

Digitized by Google

che cosa di più che riguarda nella sua *Carta Visionaria*, i due strepitosissimi fatti, la verità de' quali il dottissimo Avvocato della Certosa, promise dimostrare nella nobil sua *Difesa de' Privilegi Normannici*, cioè a dire *la verità della Storia del tradimento di Sergio, e la verità della Visione del Conte* Ruggiero, *nel suo diploma del* 1098. (*a*). Quantunque però nulla abbia detto a provar l'uno, o l'altro fatto, a ogni modo sostiene per vero il Diploma, perchè essendo possibili le Visioni, la Visione che vi si contiene, *è una marca più lampante della verità e sincerità del medesimo*, (*b*) quindi mi veggo posto nella dura necessità di aver con nuove pruove a dimostrare, che una delle *marche più lampanti*, che apocrifa sia cotesta Carta, si è per appunto la Visione che contiene.

Come io però voglio rendermi il men che sia possibile, rincrescevole a chi legge, mi astenerò dal richiamargli alla memoria, ciocchè nel passato secolo *circa virtutem negantis argumenti*, scrissero civilmente tra lor contendendo il *Launojo* (*c*) e il *Thiers* (*d*), e nel secol nostro dottamente D. *Guido Grandi* Abate Camaldolense Professor di Matematica in Pisa, e S. E. il Signor Marchese D. *Bernardo Tanucci*, (*e*) di cui come ogni laude è minore di quelle che merita, e chiunque gliene dia, può di lui presso a poco dire, quel che a *Trajano* virtuosissimo Principe disse *Plinio* il giovane: *tantum absum a specie adulationis, quantum a necessitate* (*f*), così fra lo spazio ormai di ventisei anni, prima alla testa degli affari dilicatissimi di giustizia di questi due Regni da Secretario di Stato, ora come uno tra gli altri del rispettevolissimo Ordine degli Eccellentissimi Signori, che compongono il Consiglio di Stato e di Reggenza, colle particolari Letterarie, Dimestiche, Straniere Politiche gravissime cure, di cui si truova incaricato dalla mente perspicacissima del Re Cattolico, poc'anzi nostro Augustissimo e Amabilissimo Sovrano, alle quali or coll'ammirabil sua dottrina, or col suo impareggiabile avvedimento, or colla incomparabil sua destrezza dà il dovuto corso, ha fatto tra noi conoscere quanto sconciamente avesse tentato la dotta Grecia ingannare quel Cle-

(a) *Difesa de Privileg. Norman. pag.* 12.
[b] *Ivi pag.* 163. & 166.
[c] *Laun. de Auctor. negan. argum. tom.* II. *Par.* 1. *ejus Oper. Edit. Col. Allob. anni* 1731.
[d] *Chiers exercit. adver. Johan. Laun. dissert. de Auct. Negan. arg. Paris. an.* 1662. & *ejusdem defen. adver. Johan. Laun. append. ad disser. de Auctor. negan. arg. Paris.* 1664.
(e) *Difesa seconda dell' uso antico delle Pandette, e del ritrovamento del famoso Manoscritto di esse in Amalfi di* BERNARDO TANUCCI *contra le Vindicie del P. D. Guido Grandi &c. capo ultimo pag.* 238. *ediz. di Firenze dell'anno* 1729.
(f) *Plin. in princip. Panegyr. ad Trajan.*

Digitized by Google

Cleonte che disse : *Hebetiores , quam acutiores ut plurimum , melius Rempublicam administrant.* (a) Quindi prendendo lume da Uomini di così chiaro nome, mi appiglierò anche a quella via di mezzo, che venendo ammessa da uno Scrittore piucchè Certosino , che l'avvalora colla sempre venerevolissima autorità del Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* non dubito punto che mi si menerà buona , per la parte che può toccare il mio disegno , soprattutto da'RR.PP. Certosini e dagl'insigni loro Avvocati . Propone dunque lo Scrittore da me additato , che si è il Reverendissimo *Canonico Zanotti* la seguente massima , circa l'uso e la virtù che talora può avere un argomento negativo . *Se alcuno prende a dimostrare , che il tal fatto da un Moderno Storico , riferito , non sia vero , che si è una* Tesi negativa , *se in confermazione di questa si adduce , che i più antichi Scrittori e Contemporanei a quel fatto , non ne hanno giammai parlato , si vuole che tale argomento negativo , adequatamente sia per conchiudere* (b) . Or per me che dico non esser vero ciò che da qualche Certosino dal 1514.in quà si truova scritto , che il Conte *Ruggiero Normanno* avesse avuto all' assedio di Capua alcuna Visione , per virtù della quale fu campato da morte , credo potervi giustamente aggiungere , che molto più dovrà *adequatamente conchiudere* la mia *Tesi negativa* , perchè Scrittori antichi e contemporanei , quantunque fossero stati in circostanze , da non doverla tacere , se mai realmente l'avesse avuta , a ogni modo o nulla ne dissero , o dissero cose che di un fatto cotanto strepitoso e grande escludono affatto la sussistenza .

Quando leggo nella *Visionaria Carta* del 1098. il tradimento dal *Pestilente Sergio* tramato al gran Conte *Ruggiero Normanno* , mi viene subito nella mente l' orrore , lo sconcerto , il fracasso , che dovè svegliarsi nell' esercito di *Errico Terzo* , quando assediando Parigi , gli fu dentro la sua tenda , dall' infame *Giacomo Clemente* con perfida traditrice mano , vibrato l'esecrando colpo , che di là a un giorno gli tolse la vita . (c) Egli è di così odievole orribile natura un attentato di questa fatta , che dal ribrezzo che si sente soltanto a leggerne la Storia , si può dirittamente argomentare , come e quanto coloro che si trovaron sul fatto , si dovettero sentire tutte le passioni più nobili dell'animo , ondeggiar rivoltose tra lo spavento , l'or-

(a) *Thucidides Histor.* III. *pag.* 188. *Edit. Duker. Amstel. an.* 1731.

(b) *Zanotti Vita di S. Bruno Ragionam.* 1. *pag.*265. *ex P. Grande dissert.*3. *Camaldul. cap.*8.*n.* 9. *& Cardinal Lambertino postea Sum. Pontif. De servor. Dei Beatif. & Beator. Canoniz. lib.* 3. *cap.* X. *n.* 2.

(c) *Art. de Verif. les dates pag.* 537.

Digitized by Google

l'orrore, lo sdegno, e una rabbia ben giusta e ragionevole contra quello scellerato Sicario. M'immagino che l'avrebbero voluto vedere almeno morire cento volte, per potere ciascuno una volta per uno, trafiggergli con cento spade l'indegno petto, ricetto di sì indegno cuore, per fornir così quella vendetta, a cui ha diritto di concorrere chiunque è membro della Società Civile, che nel Capo riceve la ferita in ogni membro del suo Corpo. Quindi naturalissima cosa si è, che in simili casi chi non può sfogare contro la persona dell' Autore di tali scelleratezze lo sdegno colla mano, non lasci almeno di sfogarlo colla penna contra il di lui nome, per renderlo per quanto è in se presso tutti odievole e detestabile: e la Fama, che per altre cose dopo lungo corso si suole riposare, a ogni modo per tali misfatti sempre vola, mai non si stanca, mai non si ferma, e da per tutto pianta quasi a forza d'inchiostro salde piramidi di nero marmo, su di cui la memoria di simili mostri della natura con indelebili caratteri ne imprime, onde possa la Posterità imparare a sempre detestarla, odiarla, abominarla, maladirla.

Da quel che accadde in Francia nel 1589. e da quel ch' è accaduto con obbrobrio del Secol nostro a' nostri giorni, onde è a noi venuta una moltitudine ormai innumerabile di buoni e mali libri, possiam considerare qual rumore, e qual orrore avrebbe dovuto svegliare nell' esercito de' tre confederati Principi Normanni, il tradimento ordito sotto le mura di Capua nel 1098. Se da vero tal cosa vi fosse addivenuta, non era possibile di non trapelarne notizia veruna a quanti vi furono Scrittori di que' tempi, in guisa che d'allora in poi non ne venisse la prima novella nel Mondo, se non dopo quattro Secoli colla troppo intempestivamente mendicata occasione, di sostenere le Signorie e prerogative giuridizionali a nome di *S. Bruno* da' RR. PP. Certosini di *S. Stefano del Bosco* pretese. Il Conte *Ruggiero* non era invero un Re di Francia, fu però de' suoi tempi un Principe, del di cui nome risonava tutto l'Occidente, e forse anche buona parte dell'Oriente. *Sergio Pestilente*, che per danajo dovea tradirlo, non si era già nè qualche *Giacomo Clemente*, nè qualche *Giovanni Castelli*, nè qualche *Francesco Ravigliac*, nè qualche *Francesco Roberto d' Amiens*, mostri usciti dalla più vil poveraglia; ma un Officiale di primo grado, e di somma confidenza, *Princeps excubiarum*, *exercitus Magister*, onde quanto più il suo misfatto riceveva notabilissimo aumento d' infamia e d' indegnità a motivo della sua qualità e carica, tanto più avrebbe dovuto tramandarsene la notizia a' Posteri. I Favoriti di un Principe o lo sieno per

pru-

Digitized by Google

prudenza, o lo ſieno per capriccio, ſi ſtendon tanto in là col lor nome, quanto ſi ſtende il nome e le azioni de'Principi, preſſo a' quali ſono in favore. E ſe del preſunto noſtro Conte ſi vuol che dichiaraſſe con un Diploma, che *S.Bruno* era nella ſua Caſa quaſi *Primus & Magnus*, dobbiam quindi dedurre, quanti doveſſe avere e ammiratori delle ſue virtù, o adulatori delle ſue fortune, che poco men che a ſuon di trombe aveſſe da pertutto bandito l'eſito miracoloſo dell'aſſedio di Capua per mezzo della Viſione, con cui fu da lui avviſato del tradimento, che ſe gli era ordito.

Or parlò di quell'aſſedio *Lupo Protoſpata* Scrittor contemporaneo, e di coſa cotanto rimarchevole nulla diſſe (*a*). Dopo di lui parlonne *Romoaldo* II. Arciveſcovo di Salerno congiunto di ſangue a' Principi Normanni (*b*), e tirò la ſua Cronaca ſino all' anno 1178. (*c*) e nulla ne diſſe. Abbiam dopo di lui la Cronaca dell' *Anonimo Caſſineſe*, che arriva ſin all'anno 1209. che pur parlò dell'aſſedio di Capua, e nulla ne diſſe: (*d*) Parlonne altresì la Cronaca di *Foſſanova*, che arriva ſino all' anno 1217. (*e*) e nulla ne diſſe. In ſomma per non farla lunga, lo ſteſſo *Manfredi* con lodevoliſſima candidezza ci dice, che mai non avrebbe ſaputo il *Baronio* e gli altri Scrittori la fellonia di *Sergio* ſotto Capua, e l' apparizione di *S.Bruno* in ſogno al Conte *Ruggiero*, per camparlo dal ſopraſtante pericolo, ſe non l'aveſſe queſti col ſuo privilegio manifeſtata (*f*). Adunque ſecondo la regola del Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* la Novella del tradimento di *Sergio Peſtilente* non è vera, perchè preſſo gli antichi Scrittori, che viſſero o in tempo, o poco dopo dell' aſſedio di Capua dal 1098. ſin al principio del XVI. ſecolo niuna menzione ſi rinviene.

Mi ricordo aver letto del famoſo *Temur Bek* comunemente chiamato *Tamer lan*, che gravido e gonfio della brillante ſua fortuna ordinò, che ſi formaſſe come il giornale delle ſue geſta, da doverſi innanzi a lui verificare colla teſtimonianza degli Uomini più autorevoli del ſuo ſeguito (*g*): ma nè di lui, nè di altro Principe

(a) *Chron. Lup. Protoſpat. ad an.* 1098. *apud Murat. Rer. Itali. tom.V. col.*47.
[b] *Ex Petri Bleſen. epiſt. X. ad Gualter. Capellan. Guiliel. II. Reg. Sicil. in Biblior. Sicul. Caruſ. tom.*1. *pag.* 489. *& Joſeph Anton. Saxius in Epiſt. Nuncup. ad Lector. præfixa edit. Chron. Romual. Salernit. apud Murat. Rer. Italic. tom.* VII.
(c) *Romual. Saler. Archiep. apud eund. Rer. Italicar. Tom. VII. ſub an.*1097. *col.*77.
(d) *Chron. Anony. Caſſin. ad an.* 1097. *apud eun. tom. V. colum.* 140.
(e) *Chron. Foſſæ nov. ad an.* 1099. *apud eun. ibid. col.* 867.
[f] *Manfr. Riſpoſ. Apologetico-crit. pag.* 93.
(g) *The Modern part of an Univerſal Hiſtory &c. volum. V. Book. VI Chap.* 7. *pag.* 298. *Lond.* 1759.

Digitized by Google

mi è venuto ancor fatto di leggere, che foſſero ſtati cotanto amanti della verità, che aveſſero ſcelto qualche Storico della lor vita, ordinandogli di tramandare a' poſteri ugualmente colle lor glorie certe azioni, che ſe talora vinti da irregolari paſſioni da noi ſi fanno, come rientrati in noi ſteſſi vorremmo non averle fatte, così molto più vorremmo che non ſi ſapeſſero, per occultar così ciò che ci fa vergogna, e può recarci preſſo gli altri vituperò, e forſe ſe non matto, ſi riputerebbe almeno ingrato a Dio, e agli Uomini un che gli aveſſe ordinato, che liberamente narraſſe le ſue più biaſimevoli debolezze, ma ſi guardaſſe di propalare le grazie e miracoli ricevuti da Dio per la interceſſione de' Santi Servi ſuoi.

Or *Gaufredo Malaterra* fu lo ſtorico dal Conte eletto a ſcriver la ſua vita, e il buon Religioſo s'induſſe a ubbidirgli, *quia præcedente in me beneficio ſuo*, ei dice, *quidquid injunxit, negare nequeo* (a). Ciò non oſtante dovette pur come ſavio uomo ch'egli era, conoſcere che voglia dire *ſcribere, contra quem poteſt proſcribere*, e in conſeguenza credo che avrebbe voluto far di meno di bandir per lo mondo colla diſinvoltura che fece, che ridotto al pentolino *latrocinio armigerorum ſuorum ſubſtentabatur*, facendo il ladro di ſtrada, per rimediare alla ſua miſeria (*b*): e pur tali coſe le dovette ſcrivere, perchè gli aveva ordinato ſcriverne anche delle peggiori, onde per non paſſar per matto e temerario, così in ſua diſcolpa volle avvertirne la Poſterità: *Quod quidem ad ejus ignominiam non dicimus, ſed ipſo ita præcipiente, adhuc viliora & reprehenſibiliora de ſe ipſo ſcripturi ſumus, ut pluribus pateſcat, quam laborioſe, & cum quanta anguſtia a profunda paupertate ad ſummum culmen divitiarum, vel honoris attigerit. Habebat ſiquidem armigerum quendam Blettiva nomine, coram quo nil tuebatur, ad quod furandum intendebat. Hic ipſe penurioſus adhuc juvenis, poſtmodum ditiſſimus futurus Comes, cum eſſet cupiens quosdam equos, quos apud Melfam in cujuſdam domo viderat, ad hoc perſuaſit, ut ſecum vadens nocturno furto abſtractos abduceret* (c).

Ma s' ei per virtù di tal ſingolariſſimo comando fu così franco a dir tali vituperj del ſuo Eroe, non fu però men eſatto a rilevarne le coſe, onde il ſuo nome di glorioſi attributi ornato alla età futura paſſaſſe, ſoprattutto per dimoſtrarlo dal Cielo particolarmente nelle

ſue

(a) *Gaufr. Malater. in Proœm. Hiſtor.*
(b) *Id. ibid. lib. 1. cap. XXV.*
(c) *Id. ibid.*

Digitized by Google

ſue intrapreſe favorito con portentoſi ajuti. Scegliamone un eſempio, che ci farà conoſcere anche un poco meglio il carattere di queſto ſuo Storico. Ei deſcrivendo la famoſa battaglia data in Sicilia vicino il fiume di *Cerami* dal Conte racconta, che ritenendo preſſo di se non più che cento ſoldati mandò con altri trentaſei contro agli Arabi e Africani il di lui nipote *Serlone* con idea di attaccar con eſſi qualche ſcaramuccia, e così dargli tempo da raggiungerlo. Ma queſti impaziente di attendere il Zio ſi moſſe qual furioſo lione contro a quelli con tanto impeto e vigore, che empiè le campagne di ſtraggi: *Et cum triginta millia eſſent, exceptis peditibus, quorum infinita erat multitudo, quod mirum eſt, ipſe triginta ſex milites habens omnes in fugam vertit*. Ma da ſe conoſcendo che il far vincer trentamila Uomini da trentaſei era coſa troppo groſſa per inghiottirſi facilmente, ſenza ricorrere al dito della Divina Onnipotenza, *nam humanæ vires tam magnum quid, tamque noſtris temporibus inauditum nec præſumere quidem, nedum perficere potuiſſet*; ſtimò coll' autorità della *Sacra Bibbia* addurre degli eſempli da ſoſtenere la verità di un fatto cotanto rimarchevole. Quì però non finiſce l' affare, perchè paſſa innanzi e dice, che il Conte vedendo che gli conveniva coglier per intero il frutto della vittoria cominciata dal valoroſo ſuo Nipote, non avendo in tutto ſotto di se, che i già detti cento ſoldati, eraſi diſpoſto a voler di nuovo attaccare i Saraceni; ma ne' ſuoi non avendo trovato cuore e valore uguale al ſuo, fece loro un aringa piena di Criſtiani ſentimenti, per riſvegliare in eſſi lo ſmarrito coraggio, ma per avventura non gli ſarebbe venuto fatto il riuſcirvi, ſe mentre ei perorava, non ſi foſſe Iddio compiaciuto con ſenſibil maniera aſſicurargli di una miracoloſa aſſiſtenza: imperocchè *apparuit quidam eques ſplendidus in armis equo albo inſidens, album vexillum in ſummitate haſtilis alligatum ferens, & deſuper ſplendidam Crucem, & quaſi a noſtra acie progrediens, ut noſtros ad certamen promptiores redderet, fortiſſimo impetu in hoſtes, ubi denſiores erant, irrumpens*. Quindi renduti accorti que'cento ſoldati, che queſto Cavaliere era *S. Giorgio*, pieni di lacrime miſte di gioja e tenerezza, tanto maggiormente perchè *viſum etiam a pluribus in ſummitate haſtilis Comitis vexillum dependens, crucem continens, a nullo niſi divinitus appoſitum*, ſi poſero arditi a ſeguire il Conte, con cui ottennero una memoranda vittoria, ammazzando niente meno che 15. m. nemici (a).

Io non ne voglio più di quel che ne volle il *Caruſo*, accuratiſſimo e giu-

(a) *Malater. lib. 2. n.* XXXIII. *pag.* 190. *ad* 192.

Digitized by Google

giudizioſiſſimo Scrittore delle coſe di Sicilia, quando riflettendo a queſto memorabile avvenimento dice: *Vittoria ſenza dubbio miracoloſa*, s'è vero, *quelche il* Malaterra *ci atteſta dell' apparizione dell' accennato guerriero, che militava a favore de' Criſtiani; ma quando ciò non ritrovaſſe credenza preſſo di tutti, non può negarſi che ſenza particolare aſſiſtenza del Cielo non avrebbe un piccioliſſimo numero di Normanni debellato un eſercito così grande di Saracini* (a). Or io ſeguendo le ſue tracce argomento così. Se noi chiameremmo il *Malaterra* fedele a Dio nel narrare l'opere ſtupende della ſua onnipotenza nel governo del Mondo, e fedele al ſuo Eroe in manifeſtando al Mondo, quanto eran da Dio favorite le di lui impreſe, perchè narrò il vero della maniera portentoſa, con cui uſcì vittorioſo nella giornata di *Cerami*; dovremmo anche chiamarlo a Dio e al ſuo Eroe infedele e ingrato, ſe aveſſe tralaſciato di ſcrivere, come miracoloſamente per mezzo dell'apparizione di *S. Bruno*, ch'era *Primus & magnus* nella ſua Corte, foſſe ſtato liberato dal tradimento orditogli all'aſſedio di Capua dal Greco *Peſtilente Sergio*, reſtituendone a *Riccardo* il Principato. Che ſe poi ſi voglia dar retta alle ſofiſticherie degl' increduli, e vorremo dire che il *Malaterra* volle figurarſi a gloria del ſuo Eroe l'apparizione di *S. Giorgio* nella giornata di *Cerami*; ed ei ne viene in conſeguenza, che s' ei per renderne ſempre più ammirevole il nome, ſi finſe de' miracoli per la vittoria di *Cerami*, non avrebbe certamente laſciato di raccontare i veri avvenuti all' aſſedio di Capua, ſe mai ve ne foſſero realmente accaduti. Niun più di lui doveva e poteva acconciamente parlarne, perchè come fra le altre minute coſe che narra fatte dal Conte in quell' aſſedio dice, che *diluculo ante lucem ſurgens utrumque exercitum pontem tranſeundo inviſens, utrum attenti eſſent ad excubias viſum ibat.* Che ſe egli è così, ognun ben vede che mettendoſi a rilevare queſta di lui attenzione a invigilare ſulle ſentinelle de' due eſerciti, incontravaſi in una indiſpenſabile neceſſità di parlare di quel traditore *Peſtilente Sergio*, che dalla cancelleria del noſtro *Don Titolante* fu dichiarato *Magiſter excubiarum* del ſuo eſercito, e che perciò, anzi che ſprecar le parole a farci ſapere delle bagattelle, che *Ducemque & Principem adhuc ſomno oppreſſos inveniens ludibrio habebat*; ci avrebbe dovuto narrare, ſe mai da vero vi foſſe ſtato l' infame tradimento, con cui ſi era tramato venderlo a' nemici, e come ne foſſe uſcito vittorioſo, con ſanguinoſa notturna miſchia, fa-

(a) *Caruſ. memor. Iſtor. parte* 12. *lib.* 1. *cap.* 3.

Digitized by Google

facendo prigionieri oltra i morti, 160. uomini dello ſquadron *di Sergio Peſtilente*.

Or ei per lo contrario queſto Scrittore non ſolamente teſtimonio *de viſu* delle coſe del Conte, ma che ci aſſicura che ſotto la di lui dettatura ne ſcrivea la ſtoria, obbligato a dirne il meglio e il peggio con molta eſattezza minutamente iſtruiſce la Poſterità della origine della di lui moſſa dalla Sicilia, per venire in Regno in ſoccorſo del Principe di Capua *Riccardo*, per fargliene riacquiſtare il dominio, che *fraude Longobardorum* ne avea perduto, quando partì, quali truppe ſeco conduſſe Criſtiane e Maomettane, ma non già Greche, come quegli che a queſte avea minor fede, e con buona ragione, che non alle Pagane, ciò che vide, ciò che fece per lo viaggio, come, per donde, e con quali modi cinſe quella Città di aſſedio, con quanta attenzione di buon mattino ne viſitaſſe le ſentinelle, quali vi furon propoſte e riſpoſte tra gli aſſedianti e gli aſſediati, quanto ſi foſſe adoperato il Sommo Pontefice fin dentro la Città portandoſi, per metter tra lor pace, e con qual modo finalmente la rimiſe alla ubbidienza del Principe *Riccardo*, ecco tutto quel che di particolare intorno a quell' aſſedio ci narra: *Comes autem cum Duce & Principe in oppugnatione Urbis attentiſſime perſiſtens machinamenta ad Urbem capiendam artificioſiſſime aptant; Capuani primo ludibrio habere, contemnere, ad defenſionem ſe ſe ad invicem cohortari. Duci tamen, vel Comiti ſe ſi retinendo recipere velint, Urbem reddere attentant. Sed nobiliſſimi Principes hanc fraudem ſibi nullatenus aſſumere volentes, niſi ut Principi reddatur, acquieſcere paſſi non ſunt.* Nulla quì ſi dice di Viſione, nulla di arti infami uſate da' Capuani di procurarſi la libertà per via di danajo e di tradimento colla morte o colla prigionia del Conte, nulla della ſingolar protezione di lui da Dio tenuta, per liberarlo dall'ordito tradimento del Greco *Sergio*. Parla è vero della frode de'Capuani, ma ſi riferiſce a quella frode, o ſia tratto politico de'Capuani, con cui coll' offerire al Conte il Principato cercaron gettar ſemi d' ineſtinguibili diſcordie tra que' tre Principi confederati; frode ch' eſſi avendo reſa vana colla loro accortezza e generoſità, ben preſto fecero lor conoſcere, che le loro armi meritavano altro che deriſioni, e politiche infelici gherminelle, onde fu che i Capuani, *ubi machinamenta apparata verſus urbem* appropriare *vident, quæ prius ludibrio habebant, exhorreſcentes, deditione Urbis ſe ſe conſilio Comitis committunt: ſicque ipſo mediatore uſi vix ſuæ fraudis impunitas impe-*

tra-

Digitized by Google

tratur, Principi pro lubitu suo Urbs Capuana restituitur (a).

Ecco dunque che i Capuani si consigliano col Conte, il prendono per mezzano a ottenere il perdono dal Principe *Riccardo* lor Padrone della fraude, con cui dal di lui dominio si eran sottratti, finalmente l'ottengono, e a lui si rendono. Vi è chi possa immaginare che tanto nella sua bontà avessero potuto fidare, e tanto ottenere, se per via di tradimenti e di danari avessero cercato vivo o morto averlo nelle mani? e quel Conte *Ruggiero* che nella carta si descrive, come un Uom ferocemente vendicativo contra coloro, che o bene o male credette esser col lor Duce *Sergio* concorsi a macchinar contra la sua persona, fino a volerne con varj generi di morte trucidar 112. linee, che per grazia singolare furon poi condannati con tutta la lor posterità a un eterna servitù, è verisimile che di questo lor *Pestilente Greco Duce* e Capo del tradimento, e del Principe di Capua con tal indegnissimo uomo collegato, o non si ricordasse, o non parlasse, quando a lui Capua si rese? E quando anche nel Conte si voglia immaginare un anima cotanto eroica e generosa, quanto bisogna averla, per accordar perdono a uomini capaci di simili detestabilissimi disegni, meritava un atto de' più illustri, che avesse potuto fare, tenersi nascosto dallo Scrittor delle sue gesta, per defraudarlo della giusta lode, che gli era perciò dovuta?

Ei non vi ha inoltre cosa più certa, che in quell'assedio si trovarono amichevolmente confederati *Riccardo* Principe di Capua, il Duca, e il Conte *Ruggiero* suo Zio, che per lui aveano intrapresa quella guerra: *Comes cum Duce & Principe in oppugnatione urbis persistens machinamenta ad Urbem capiendam artificiosissime aptant*: così parla colui, *qui scribebat quæ inspiciebat*. Sentiam ora ciò che ci conta colui, *qui scribebat quæ somniabat*, introducendo *Ruggiero* a parlare del tradimento di *Sergio Pestilente* in questi sensi: *Satanica suasione præventus* Principi Capuæ *promittenti auri non modicam quantitatem ad invadendum me, meumque exercitum noctu aditum est pollicitus se præbere. Nox proditionis advenit*, & Princeps Capuæ *ejusque exercitus juxta promissum est paratus ad arma . . . . . illico sumpsi arma clamans, & militibus, ut armati equos ascenderent, visionem, si vera esset, satagens comprobare: ad quem strepitum & clangorem fugientes impius* Sergius, *ejusque sequaces, subsecuti sunt* Principem Capuæ, *sperantes in dictam Civitatem confugium habituros. Ceperunt milites inter vul-*

(a) *Malater. lib.* IV. *cap.* XXXVIII. *pag.* 247.

Digitized by Google

vulneratos & ſanos centum ſexaginta duos. Adunque *Riccardo* Principe di Capua era inimico del Conte *Ruggiero*? Era dunque inimico tale, che ſin co' tradimenti ne volea la rovina? *Riccardo*, ch'era a lui e al Duca congiunto? quel *Riccardo*, che *fraude Longobardorum* era ſtato da Capua diſcacciato? quel *Riccardo*, che per riacquiſtarla dichiaroſſi Vaſſallo del Duca, coſa a cui invano aſpirò il Padre? quel *Riccardo*, che al Conte aveva offerta la Città di Napoli, per averne ſoccorſo? quel *Riccardo*, col quale ſcherzava, quando ſonnacchioſo intorno alle mura di Capua il trovava a dormire col Duca ſuo Nipote entro le tende? quel *Riccardo*, a cui fece per forza delle ſue armi riſtituir con Capua il di lei Principato? quel *Riccardo*, che per opera ſua entrato in Capua, quivi *in altiori* Turri *triumphaliter habitavit*? Si poteva inventare favola più contraria alla vera Storia di quell' aſſedio, quanto ſi è quella, che ſi racconta nel Diploma a lui attribuito dall' Archivio di *S. Stefano*? E pur ha potuto trovar credenza tale, che ſi è potuto ſoſtenere dal mio ſempre veneratiſſimo Contraddittore, che *la viſione, che contiene, è una marca più lampante della verità e ſincerità del medeſimo*! Se tal è la verità, e a quali altri colori potrem più ravviſare la menſogna?

Il gran ſilenzio pertanto tra gli altri dello Storico fedele del Conte, in non dir parola di un tradimento cotanto infame, quanto ſarebbe ſtato quello del *Peſtilente Sergio*, ſe foſſe ſtato vero, e la ſtretta amicizia per lo contrario, che deſcrive tra il Conte e il Principe di Capua, come moſtran per ogni verſo *Apocrifa* la Carta del 1098. così mi fan ſoſpicare che il noſtro *D. Titolante* ſu di una ſtoria vera, ſi aveſſe fabbricata la ſua favola. E che forſe vi è ſtato nella Storia noſtra Napoletana qualche *Sergio*, che aveſſe giurata fede a qualche *Ruggiero Normanno*, che poi ſi foſſe collegato con qualche ſuo nemico *Principe di Capua*, per fargliene ricuperare il Principato, di cui lo aveva ſpogliato? Sì per appunto. Il Re *Ruggiero* figlio del Conte, mentre era in Salerno, vi vide giugnere *Magiſter Militum* Sergius *nomine*, che non dalla forza delle ſue armi, ma benvero dal pregio del ſuo valor militare, e dal terror del ſuo ſolo nome, dichiarandoſi vinto, gli reſe ubbidienza a nome di queſta Città, di cui il ſuo Storico dice, *quæ Civitas*, *mirabile dictu*, poſt Romanorum Imperium *vix unquam a quoquam ferro ſubdita fuit* (a). Indi però voltandogli le ſpalle ſi gettò dal partito del di lui nemico *Roberto Principe di Capua*, e ſe minor fede aveſ-

(a) *Alexan. Abbas Caleſ. lib. II. apud Caruſ. pag. 268. Tom. I. Biblioth. Sicul.*

Digitized by Google

avessero trovata in coloro, che a nome del Re la sosteneano, dal canto loro non mancarono di fare ogni sforzo per torgliela (*a*), cosa per cui entrato in gravissimo sdegno, protestossi che tal perfidia e spergiuro, se l'avrebbe perdonato al Principe di Capua, della stessa clemenza con *Sergio* non avrebbe usato (*b*). Riflettasi ora dal giudizioso Lettore a ciò che si finge dal nostro *D. Titolante* avvenuto intorno alle mura di Capua nel 1098. delle immaginarie inimicizie passate tra il Conte *Ruggiero e il Principe di Capua*, e del tradimento da questo per mezzo del Greco Duce *Sergio* tramatogli, e tutto metta a fronte di ciò che *Alessandro Abate Telesino* narra di vero della inimicizia del Re *Ruggiero con Roberto Principe di Capua*, e della perfidia e spergiuro di *Sergio* Comandante delle armi Napolitane, quando nel 1135. cercaron sedurre i Capuani, per abbandonare il partito del Re, e ripigliare quello del Principe, e alla giusta indignazione quindi conceputa dal Re, e meco forse andrà di accordo, che il nostro *D. Titolante* nel formar che facea de' *Titoli* a capriccio, di una tal creta formò il suo *Capo di Opera*, o sia *Idolo* della Certosa di *S. Stefano*. Troppo egli era sicuro che de' suoi tempi, non si sarebbe trovato, chi non s'inginocchiasse per riverenza ad adorar per vero tutto ciò che uscisse da un Archivio di Religiosi Anacoreti. In altro luogo farò vedere ciò tanto vero, che gli Avvocati che nel 1536. difendeano il Principe di Squillaci contro le pretensioni de' Certosini di *S. Stefano*, non vollero neppur guatare non che esaminar le scritture da essi prodotte, per molto che il Procuratore della Causa, di ciò gli avesse richiesti.

Ho letto presso l'Eremita *Luca Camaldolense* che da sincero amico della verità, come per altro conveniva all' esemplarissimo suo Istituto, non ebbe riparo di rigettar per Apocrifa la visione comunemente ricevuta per vera nel suo Ordine, che il famoso Santo suo Fondatore *Romualdo*, avendo veduta per una scala simile a quella di *Giacobbe*, fermata in Terra e appoggiata al Cielo, salir e calare di bianca veste ornata una quantità di Monaci, avesse quindi appreso a mutar da nero in bianco l'abito de' suoi Religiosi: e pur tutto il suo argomento fondollo sul non averne parlato lo Storico della sua Vita *Pietro Damiani*: (*c*) e di un tal silenzio lo stesso uso presso a poco

ha

(a) *Alexand. Abbas Telesin. lib.* III. *pag.* 283.
(b) *Id. ibid. pag.* 286.
[c] *Romualdina seu Eremitica Montis Corona Camaldulensis Ordinis Historia Auctore Luca Eremita Hispano* dedicata al Cardinale Antonio Carafa e stampata *in Eremo Rubensi in agro Patavino anno* 1587. *lib. V. pag.* 184.

Digitized by Google

ha fatto a'noſtri giorni il Padre Abate *D.Guido Grandi* pur *Camaldolenſe* per gran dottrina inſigne (*a*). Or ſe quantunque i più antichi *Camaldolenſi* aveſſero fatto metter nel *Breviario* queſta preteſa viſione del Santo lor Fondatore, pur vi ſono poi ſtati degli altri più illuminati, che pieni d'amore per la verità, l'han dimoſtrata Apocrifa ſul ſolo ſilenzio dello Storico della ſua Vita; e che non faranno i RR. PP. della Certoſa di *S.Stefano*, che ben poſſon gareggiare per ſantità d'Iſtituto, e di Fondatore co' *Camaldolenſi*, dopochè ſi è fatto lor vedere, non col ſolo ſilenzio dello Storico del Conte *Ruggiero*, ma con molti altri poſitivi argomenti, che l'accompagnano, che nulla mai vi fu di quanto ha loro venduto per vero il noſtro *D. Titolante* del tradimento a lui ordito dal Principe di Capua per mezzo del *Peſtilente Sergio*, per cui ſarebbe perito, ſe con opportuna viſione nol campava da morte *S. Bruno*? Ei vi ha invero gran differenza tra il dichiarare Apocrifa una viſione, che non importava altro, che mutar l'abito nero in bianco, e confeſſar per Apocrifa una viſione, per cui ſi pretende e ſi ſoſtiene mutato un Santo meſchino Eremita in grande e potente *Barone cum gladii poteſtate*, e *Vaſſalli angavi e perangari* &c. ma altrettanto andrà più glorioſo al diſopra de' Camaldolenſi il nome de' Certoſini, quanto di maggior conſeguenza ſarà l'omaggio, che renderanno alla verità i Certoſini, che non è ſtato quello, che le han renduto i Camaldolenſi.

Affinchè però ſempre più di buon animo ſi diſpongano a farlo, uopo è che adduca loro l'altro de' due teſtimonj da me promeſſi, ch' eſſendoſi trovato preſente in quell' aſſedio, ci può dir qualche coſa della grazia ben grande, che ſi pretende fatta da Dio al Conte, per non farvelo miſeramente perire. Queſti ſi è quell'*Eadmero*, di cui ſopra ſi è parlato, Autore da tutti ſommamente ſtimato, e ſpezialmente dal Certoſino *Lorenzo Surio*, che da lui traſcriſſe ne' ſuoi volumi la vita, che vi leggiamo (*b*) del Santo e grande *Arciveſcovo di Cantorbery Anſelmo*. Deſcrivendoci ei pertanto brevemente qual figura faceſſe in quell' eſercito de' tre Principi Collegati il Sommo Pontefice *Urbano II.* paſſando poi a narrare le ſerie applicazioni, in cui quel Santo Arciveſcovo, di cui era indiviſibil Compagno, impiegava le ore, che gli avanzavano predicando, e come benignamente *ſine perſonarum acceptione ſuſcipiebat omnes*, eſclamando ſoggiunge: *Et quos omnes? Paganos*

(a) *Abbas D.Guid. Gran. Diſſertat. Camaldulen. III. Cap.* II.
(b) *Surius die* XXI. *April.*

Digitized by Google

etiam, ut de Christianis taceam: siquidem nonnulli talium, nam eorum multa millia in ipsam expeditionem secum adduxerat homo Ducis, *Rogerius Comes de Sicilia, quorum etiam plurimi, ut comperimus, se libenter ejus doctrinæ instruendos submisissent, ac Christianæ Fidei jugo sua per eum colla subiecissent*, si crudelitatem Comitis sui *per hoc in se sævituram non formidassent. Nam revera* nullum *volebat* impune Christianum fieri. *Quod qua industria, ut ita dicam, faciebat, nil mea interest. Viderit Deus & ipse* (a).

Or quantunque ciò sia tutt' altro, che narrar miracoli e visioni contra *Sergio Pestilente*, a ogni modo avendo io a fare con Religiosi di austeriſſimo Istituto, e severissima Morale, non istarò quì a ricordare loro le regole del gran Pontefice Benedetto XIV. per esaminare *a persona, cui contigerunt*, la verità delle visioni, ma gli priego soltanto a rifletter per un momento alle idee e massime Ecclesiastiche degli andati tempi. Essi meglio assai di me sanno, quanto si trovin nella Storia del *Vecchio* e *Nuovo Testamento* detestate le confederazioni tra il Popolo Credente, e gl'Infedeli (*b*): sanno le Pistole del Sommo Pontefice *Giovanni VIII.* scritte a' Napoletani, e Amalfitani, nelle quali rinfacciando loro sì fatte Leghe, le chiamava *impium, nefandum fœdus, quod cum Saracenis pepigerunt: prophanum fœdus cum inimicis Dei: iniquam colligationem: impium pactum: impium scelus: societatem ad perditionem animarum initam: immane profundum* (*c*) *&c.* Essi sanno, quanto si fecero valere contra Federico II. a farlo deporre dall'Imperio nel Concilio di *Lione* o le sue amicizie co' Saraceni, o i danni da lui inferiti a' Cristiani, avvalendosi a lor danni di Truppe Saracine. Ricordo loro che si legge sulle impareggiabili *Veritiere Notizie di Calabria*, che nel gabinetto del Conte cotanto *miraculosius* dal Cielo favorito, *Bruno* di Calabria *erat quasi Primus & Magnus* (*d*), per consigliarlo e regolarlo ne' suoi più gravi affari. Ricordo anche loro che dagli Storici più fedeli delle sue gesta si ha, che come non menò mai seco de' Greci nelle bellicose sue intraprese, forse per tenerezza di coscienza di avvalersi di Scismatici nemici del vero Pontefice, così non ebbe mai ribrezzo di avvalersi a danni de' Cristiani di Truppe nemiche di

Ge-

(a) *Eadmer. in vita S. Ansel. apud Sur. die XXI. April. num. XXXVII.*
(b) *Videatur Alexand. Pacifici Mars Gallicus a cap. XXXI. pag. 378. ad seq. edit. an. 1636.*
(c) *Johan. VIII. Epist.* XXXVI. *pag.* 319. XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. *pag.* 321. & 322. XLV. *pag.* 327. LII. *pag.* 331. CCXXXIX. *pag.* 444. CCXLII. *pag.* 466. *Decretal. Epistolar. Summor. Pontif. Edit. Roman. anni* 1691. *tom.* III.
(d) *Docum. num. XVII. pag. XIX.*

Digitized by Google

Gesucristo, come fece nel 1094. contra *Guglielmo Gantemenil* (*a*), e nel 1098. contro a'Capuani (*b*). Ricordo loro altresì ch'era così poco inclinato a guadagnar le plenarie Indulgenze, per le quali di que' tempi si spopolava l'Occidente, che non so con quanta edificazione, o scandalo del Popolo Credente, a malincuore vedesse correre *Boemondo* suo Nipote a insanguinar le spade Cristiane su de' Saracini, per guadagnarle in Oriente (*c*), ed ei fermarsi a insanguinar quelle de' Saracini su de' Cristiani nell' Occidente. A me basta che *Eadmero* si fu un uomo di religiosissimi costumi, che troppo da vicino lo conobbe, e nulla disse della Visione da lui avuta in occasione da non doverla punto tacere, se non altro per rilevare la di lui poca o niuna corrispondenza a quel gran Dio, che per vie miracolose da morte lo avea campato, mentre ei con Anticristiana maniera incrudeliva contra que' miseri, che per abbracciarsi alla Croce del suo Divin Figliuolo voleano abbandonar *Maometto*. Lascio perciò loro il diterminare, se questi eran mezzi da tirarsi sopra Miracoli e Visioni, e se si debba creder verisimile e cosa degna di un *S. Bruno* di *Granoble*, o piuttosto di un *Bruno* di Calabria lo starsi *quasi Primus & Magnus* nella sua Corte, e anzi che riprenderlo di ciò, stimar parte del suo dovere il prendersi da lui santamente Feudi e Signorie, per esser con lui partefice del trionfo con tali mezzi riportato all'assedio di Capua, santificandone la condotta col dirgli che sotto le sue eremitiche sembianze, gli era comparso in visibilio l'Angelo del Signore.

Parmi pertanto che, *se co' documenti Ecclesiastici de' primi Secoli Cristiani* si è ben riuscito a dimostrare la possibilità e continuazione delle Visioni nella Cattolica Chiesa, cosa che niun Cattolico sarà mai per negare, lo stesso non si è fatto, nè potuto, fare per dimostrare che realmente ne avesse avuta una o vera, o falsa il Conte *Ruggiero Normanno*, quando fu a quell'assedio. Per lo contrario credo aver co'documenti de'bassi tempi Cristiani ad evidenza dimostrato, che quella, che se ne conta, non già sotto Capua avvenne, ma fu meditata entro il gabinetto di un *Ruggiero di Calabria*: perchè il tempo, in cui si dice spedita la Carta, il tradimento da *Sergio Pestilente* tramato al Conte *Ruggiero Normanno*, la parte, che vi ebbe il Principe di Capua, l'avviso in sogno, che *S. Bruno* ne diede al

(a) *Gaufrid. Malater.* [illegible]
(b) *Eadmer. ubi supra.*
(c) *Gaufrid. Malater. lib. IV. cap. XXIV.*

Digitized by Google

Conte, la miſchia, le ferite, le prigionie, la fuga di *Sergio Peſtilente*, e del Principe di Capua entro le mura di quella Città, tutte ſon coſe, che come ſull' autorità delle *veritiere notizie di Calabria* coſtituiſcono una indubitata *Viſione* avuta da un *Ruggiero di Calabria*, così affatto l'eſcludono da *Ruggiero Normanno*, perchè e tali coſe non dicono, e a tali coſe direttamente ſi oppongono i più accurati, eſatti e fedeli Storici, e teſtimonj delle ſue geſta. Mi luſingo perciò che da oggi innanzi piuttoſto che conſiderarſi una tal Carta, come per l'addietro ſi è fatto, per un ſodo fondamento delle vaſte Certoſine pretenſioni, ſi abbia a rimirare con quegli occhi di avvedutezza, con cui rimirò il non mai abbaſtanza lodato *Ludovico Antonio Muratori* il Diploma della Viſione, ch' ebbe Carlo Magno di *S. Pellegrino*: poichè vedendola lavorata parimente, come queſta del Conte, a ſol oggetto di aſſodare nel Moniſtero di *S. Vincenzo a Volturno* il dominio di 500. moggia di territorio, ci laſciò queſto belliſſimo avertimento: *Qui ſpurium, imo prorſus exibilandum non videt, nihil videt. Propterea ab eo evulgando abſtinuit* Du-cheſnius *in excerptis ad hiſtoriam Francorum ſpectantibus. Ego vero illud, aliaque hujuſmodi fidenter erumpere ſino. Eſt enim non contemnenda eruditionis pars, noſſe etiam*, quantopere fabulis indulgerent olim homines, & quam placide ficta venditarent. *Ab hoc vitio ſi ſæculum noſtrum immune cupimus, recta cupimus. Et quidem hac de re gratulandum temporibus meliora edoctis* (a).

Ma ſe le coſe ſinora dette han fatto a evidenza vedere che il ſogno, che ſi dice avuto dal Conte *Ruggiero Normanno*, ſia coſa che ſi appartenga a qualche *Ruggiero di Calabria*, le due Carte, che ſuſſieguono una del 1099. attribuita al Duca, e l'altra del 1102. attribuita al Conte ci confermeranno queſta verità. La Storia ci fa ſapere, quanto famoſo ſi foſſe ſtato quell'aſſedio non già per quel ſogno, che mai non inquietò la notturna quiete di que' Signori, che l'intrapreſero, ma benvero per le circoſtanze, che il precedero-no, tra le quali vi fu quella, che il giovane Principe *Riccardo*, per ricuperare il Principato della ribellata Capua, e dichiaroſſi Vaſſallo del Duca, onore invano ambito dal glorioſo ſuo Genitore *Roberto Guiſcardo*, e al Conte *fiducialiter conceſſit* la Città di Napoli, *quæ ſibi recalcitrabat* (b), ed eſſendo divenuto *Homo Ducis* il Con-

(a) *Chronic. Vultur. ab anno 703. ad 1071. lib. 1. & ibi Murator. Rer. Italic. Tom. 1. par. 11. pag. 361. in notis.*

(b) *Gaufrid. Malater. lib. IV. num. XXVI.*

Digitized by Google

Conte ſuo Zio, come altresì il Principe di Capua, ognun conoſce che il Duca dovea fare in quell' aſſedio la principal figura, e perciò ſe non più degli altri, almeno al par di eſſi, doveaſi ſentire intereſſato negli avvenimenti di quella guerra, in cui il meditato tradimento del *Peſtilente Sergio* potendo a tutti e tre apportare delle fataliſſime conſeguenze, da cui camparono mercè l' apparizione di *S. Bruno*, non era perciò coſa da perderne la memoria in men di un anno. Ciò non oſtante nella ſua Carta del 1099. vi ſi mette in aria di predicatore a diſcorrer del gran valore della limoſina, prendendone il ſoggetto dalla *Cappa di S. Martino*, luogo frequentatiſſimo nella *Topica Predicabile*, dichiaraſi eſſerſi moſſo a fare un dono di alcuni Villani alla Chieſa di *S. Maria*, così per amor di Dio, che per riverenza al Maeſtro *Bruno*, *qui tunc Monaſterio præerat* (*a*), e ſenza nulla accennare de' miracoloſi avvenimenti di Capua, ce lo dà a credere, ſe non morto, almeno Spriorato, comechè l' una e l' altra coſa ſia la più contraria, che ſi poſſa immaginare alle tradizioni Certoſine, che non lo voglion nè morto, nè Spriorato prima del 1101. (*b*) Si può cercar di più, per conoſcere ſotto la maſchera del Duca *Ruggiero Normanno*, un mal accorto Duca *Ruggiero di Calabria*?

Ma via laſciamo ſtare il Nipote, perchè alla meditazione della morte entro la ſtanza, ove infermo e moribondo giaceva il Gran Conte *Ruggiero* ſuo Zio, ci chiama il *Beato Lanuino*. Egli era il buon Signore arrivato a così cattivo ſegno, che di lui non ſi potea dire ſecondo la pratica de' Notai, ch' *erat ſanus mente, & corpore infirmus*, perchè era ugualmente infermo nel corpo, che nella mente. La gravezza del male del corpo non poteva eſſer più grande, poichè ſicuro della vicina morte, per farla da Santo, non volle aſpettarla nella ſua Caſa, ovvero in qualche Cappella della Chieſa della Santiſſima Trinità da lui edificata col magnifico avello da lui deſtinato a racchiuder le ſue oſſa (*c*), ma ſi fece traſportare in mezzo la piazza nella Cappella di S. Martino, dove fece non so ſe per teſtamento, o Codicillo a favor della Certoſa di *S. Stefano* il privilegio, che ſi legge nella Carta a lui attribuita dell'anno 1102. *Hoc privilegium*, dice chi lo ſcriſſe, *ſcriptum eſt quarto Junii menſis in Capella S. Martini, quæ ſita eſt in medio*

(*a*) *Docum. num. XVIII. pag. XXIV.*
(*b*) *Veggaſi il Surio, il Pentimalli, il Baronio, il Manſi, il Zanotti, il Manfredi &c.*
(*c*) *Vide Biſogni Hippon. &c. lib. III. Cap. I. pag.*

Digitized by Google

dio Civitatis Mileti, infirmo existente Domino meo Comite, per manus mei Fulconis Cappellani dicti Domini Comitis, & recitatum in Camera, ubi idem Dominus meus Comes infirmus jacebat. E come non trovossi in istato da soscriverlo, ci assicura che fu letto avanti riguardevolissimi personaggi *Incarnationis Domini nostri Jesu Christi anno millesimo centesimo secundo, indictione decima* (a).

Che l'immagine terribile della morte gli avesse poi in qualche modo alterata e depravata la mente, egli stesso il moribondo Signore chiaramente lo ci dimostra. Ricordianci ch'ei nel donare a'dilettissimi suoi Certosini di Calabria era caduto più volte in un maladetto costume, di cui mai non diede segno in centinaja di donazioni da lui ad altri fatte, di farne loro *in genere & non in specie*: come a dire nel 1090. donando loro una Lega di territorio, non additonne i fini e confini, se non all'anno 1093. Nel 1094. donando loro *Arungo*, neppur dinotonne i confini e le pertinenze, e a far cosa cotanto necessaria gli fece aspettare fino a quattro anni nel 1098. e finalmente avendo lor donato 112. famiglie di Schiavi in quel medesimo anno 1098. si era già arrivato all'anno 1102. e tuttavia non ne aveva spiegato nè i nomi, nè i cognomi. Conobbe *Lanuino* di Calabria quelche ognun sa, che un tal modo di donare può portare un seminario di liti, quindi questa Carta del 1102. ci fa sapere ch'ei pensando che se veniva a morte con sì fatta donazione *in genere, & non in specie* poteane gran danno avvenire alla Eremitica sua Comunità, stimò portarsi da lui, non già per raccomandargli l'Anima, ma benvero per ricordargli ch'eran passati quattro anni, che avea donato al Padre *Maestro Bruno* 112. famiglie, che dovean essere schiave in *sempiternum*, senz'averle contrasegnate per nome e cognome nel suo Chirografo. Onde fu che fattosi giusto scrupolo di tal sua strana maniera di donare disse: *Ad petitionem Fratris Lanuini* Prioris Ecclesiæ *Sancti Stephani, in isto privilegio jussi poni in memoriam sempiternam nomina et lineas dictorum servorum & Villanorum* (b). Parmi se non erro che più certo contrassegno non ci potea lasciare ch'egli era totalmente fuor di se in dettando quel privilegio, quanto lo aver dato per morto *S. Bruno*, e a lui già succeduto *Lanuino* nel Priorato, essendo cosa indubitata tra'Certosini, che fin che visse il Conte anche pochi mesi dopo n'era *S. Bruno*, e non *Lanuino* Priore, tanto che il *Suriani* dottissimo Certosino ci assicura che ei

[a] *Docum. num XIX. pag. XXV.*
[b] *Ibid. dicto num. XIX, pag. XXIV.*

Digitized by Google

ei ſe ne andò in Paradiſo ajutato dalle orazioni di *S. Bruno*, che di là a poco andò a tenergli compagnia nel meſe di Ottobre (*a*).

Oltra però l' aver dato per iſpriorato il Santo prima ch' ei moriſſe, oltre l' aver poſto l' aſſedio di Capua alle *Calende di Marzo*, che ſon due certiſſimi argomenti dello ſtordimento e alienazione di mente, in cui ſi trovava in quel fatal momento, chi tal dichiarazione dettava, ſentaſene un altro. Quando egli era tutto in se, avea nella Carta del 1098. detto che mentre era all'aſſedio di Capua, gli era apparſo in ſogno *S. Bruno*, ma che il Santo l'aveva aſſicurato che non ei, ma l'Angel di Dio, gli avea fatto sì gran favore; infermo però del male di morte, dimentico di un tal diſcorſo tenuto col Santo quattro anni a dietro, diſſe in queſta Carta, che con un vero ſtupendo miracolo non in ſogno, ma *viſibiliter* a occhi aperti ciò era addivenuto (*b*). Chi non aprirà parimente gli occhi a conoſcer *viſibiliter*, ch'ei vivendo, e morendo non trovò modo da farci ſapere che domine mai aveſſe veduto o ſognando, o vegghiando nell'aſſedio di Capua? imperocchè s' ei moſtrò una volta credere a quel che il Santo gli avea detto, un' altra poi volle a diſpetto ſuo creder quel che più gli piacque: ſicchè ſulle ſue Carte cotanto in ciò tra lor oppoſte, ſi può per divozione creder quel che ſi voglia, ma per ammettere uſurpazioni, che ſi voglion ſoſtenere, uopo è creder quel che ſi dee, cioè a dire nulla di quel che vi ſi dice, perchè tutto quel che vi ſi dice è contrario alla Storia vera del Conte, è contrario alle Tradizioni più coſtanti de'Certoſini, è contrario alle coſe, che in altre Carte a lui ſi fan dire.

Ma come tra le oppoſizioni troppo chiare, che contra una tal Carta ſi fanno, due ſono le principali, una che vi ſi mette per Priore *Lanuino* in vece di *S. Bruno*, l' altra che vi ſi mette la data del 1102. quando per comun conſenſo degli Scrittori al Conte o contemporanei, o vicini ei ſi dice morto in Giugno del 1101. e *S. Bruno* nel ſeguente Ottobre del medeſimo anno, e alla prima nulla ſi trova riſpoſto, perchè niun per anche l'ha propoſta, uopo è perciò che mi faccia carico di ciò che ſi è ſaputo penſare a perſuaderci che il Conte *Ruggiero Normanno* non foſſe già morto, ma vivo, quando ſi pretende formata la Carta a lui attribuita.

L'Autor della Iſtanza a favor de' Dinunzianti avea cercato dimoſtrare che era morto a' 22. Luglio 1101. adducendone in pruova l'Epi-

[a] *Georg. Surian. apud Biſogn. Hippon. &c. lib.* III. *cap.* I. *pag.* 114.
(b) *Docum. num. XIX. pag. XXIII.*

Digitized by Google

pitaffio, che si legge sul suo sepolcro nella Chiesa di Mileto, e quindi facendo un raguaglio tra l'*Era Pisana*, e la *Volgare*, che da quella vien prevenuta di nove mesi, ne deduſſe che non vi era modo da far trovar vivo nel 1102. un ch'era morto fin dal 1101. Per verità ben inteſa la differenza tra l'*Era Pisana*, e la *Volgare*, beniſſimo si potrebbe dir morto nell'anno 1102. ſecondo la *Pisana* uno, che ſecondo la *Volgare* si diceſſe morto nel 1101. ma come prima il *Manfredi*, indi il mio Contraddittore con ſodiſſime ragioni han fatto vedere che nella Sicilia, e Calabria in que' tempi punto non si uſava la *Pisana*, ma sì bene la *Greca*, quindi conoſcendo forſe fuor di ſtagione il cenſurarlo ſull'abbaglio preſo in ragguagliando la *Pisana* colla *Volgare*, imprende a confutarlo ſulle altre ragioni da lui addotte a dimoſtrar morto il Conte nell' anno 1101. in queſta maniera: *Or qui è uopo di dimoſtrare al Difenſor de' Denuncianti in quanti errori ſia egli in tale oppoſizione inciampato, e quanti pochi lumi abbia delle coſe iſtoriche, cronologiche, e diplomatiche* (a).

Niega dunque il mio venerato Contraddittore, che poſſa farci fede della morte del Conte l'*Obiit anno* 1101. che si legge ſul ſuo ſepolcro nella Chieſa di Mileto, ed eccone la ragione.

Preſſo l'*Autor della Storia Cronologica della Badia di Mileto nel fine del Sinodo quivi celebrato nel* 1698. vi si trovano ſenza veruna nota Cronologica ſoltanto queſti due ſeguenti verſi:

Linquens terrenas penetravit Dux ad amœnas
Rogerius Sedes, nam Cœli detinet ædes.

Rovinata quella Chieſa col tremuoto del 1659. il di lui ſepolcro, che *diu latuit in Cœmeterio Eccleſiæ proximo, poſt annos plures* fu rimeſſo con altra Iſcrizione nella medeſima Chieſa, e pur ſenza Note Cronologiche. Si ha inoltre preſſo il *Biſogni* il riſtoramento di quel Mauſoleo nell'anno 1700. in cui *novo extructo, & abſoluto templo* con recentiſſima Iſcrizione vi si legge il giorno, meſe, e anno in cui *XI. Kalen. Jul. anno* 1101. paſsò a miglior vita (b). Dunque, conchiude, eſſendo tali Note Cronologiche coſa del 1700. in qua, non debbon nè poſſon far ſicura pruova, che foſſe morto *XI. Kalen. Julii anno* 1101.

Se realmente la coſa andaſſe così, non vi ha dubbio che ſarebbe un deboliſſimo fondamento da appoggiarvi l' Epoca della morte del Conte; ma il fatto si è, che si hanno Scrittori più antichi del

(a) *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 108.
(b) *Ivi pag.* 108. *ad* 112.

Digitized by Google

del Croniſta di Mileto, che vi hanno lettē cento anni prima quelle note Cronologiche, ch'ei ſuppone non eſſerviſi vedute prima del 1700. *Giovanni Summonte*, la di cui Storia uſcì per la prima volta alle ſtampe nell'anno 1601. ſulla fede di un Manoſcritto del Duca di Andria la mette nel 1101. e a comprovarne la verità ricorre alla Iſcrizione del ſuo ſepolcro, e dice: *Ove ſin a' noſtri giorni ſi legge il ſeguente Epitaffio:*

Linquens terrenas migravit Dux ad amœnas
Rogerius ſedes, nam cœli detinet ædes,
Obiit anno MCI. (a)

e con lui va anche di accordo il *Pirri* a lui contemporaneo nello ſcrivere (b). Sicchè ſe queſti Autori prima della doppia riſtaurazione di quel Tempio dopo il 1659. e poi nel 1700. vi videro la Iſcrizione dell' anno 1101. in cui morì il Conte; poco importa che dopo il Tremuoto di quell'anno, eſſendone ſtata abbandonata per le rovine della Chieſa la lapide, su di cui ſi leggea, vi ſi foſſero guaſte, o cancellate le note Cronologiche, che non vi vide il Croniſta di Mileto nel 1698. La diſgrazia, per la quale con poca miſericordia ſi è trattato l'Avvocato de' Dinunzianti, per aver poſta la morte del Conte nel 1101. gli è venuta ſopra, perchè trovandoſi la giuſta di lui difeſa preſſo quel medeſimo *Biſogni*, da cui ſi ſon traſcritte dal mio Contraddittore le parole, che riguardano i varj accidenti del Sepolcro di *Ruggiero*, ſonoſi, per ſervir forſe alla brevità, tralaſciate le ſeguenti: *His omnibus a Rugerio peractis, præmortuis Jordano, et Gaufrido ejus filiis, parens ipſe . . . . obiit Mileti anno a reparata ſalute MCI. Kalend. Jul. Eo quidem anno, quo Beatus Bruno Cartuſiani Ordinis Inſtitutor, ejus Pater Amantiſſimus ac Magiſter, a Sanctificato Squillacenſi nemore ad Superos lætus evolavit, poſtquam præceſſiſſe eum vidit, de cujus ſalute cogebatur eſſe ſollicitus, ut ait Pater D. Gregorius Surianus Belga Cartuſianus in adnotat. in Vitam S. Brunon. §. 29. cap. 24.* Sicchè ha per ſe l'autorità di queſto Certoſino Scrittore chiunque voglia dar indubitatamente per Apocrifa la Carta del 1102. perchè indubitatamente il Conte morì prima di *S. Bruno*, il quale laſciò col Priorato la vita nell'Ottobre del 1101.

Si paſſa innanzi, e ſi dice che ſi potrebbe, ſe ſi voleſſe, *porre in dubbio anche la fede degli Storici, i quali vogliono che la morte del Conte foſſe ſeguita nel* 1101. poichè vi ha due Carte preſſo

(a) *Giovan. Summon. Stor. di Nap. Tom. 1. pag. 484. Edit. an.* 1601.
(b) *Pirr. in Chronolog. Reg. Siciliæ pag.* XIII.

Digitized by Google

Ughelli, dalle quali si ritrae, *ch' egli era vivente dopo del detto anno* 1101. l'una è per lo Monistero di *S. Maria del Patire*, in cui vi si legge soscritto il Conte *Ruggiero*: *In mense Septembris Indictio. XII. anno MCIIII.* e l'altra si è del Conte *Ridolfo Macabeo* dell'anno 1105. in cui vi si legge: *Signum manus Rogerii Comitis Calabriæ* (*a*). Ma il caso si è, che quando siamo all' *Ughelli*, vi è sempre da dire, come avvezzo a far troppo spesso di ogni erba fascio.

Per la prima che riguarda *S. Maria del Patire* del 1104. io, che di Diplomatica m'intendo anche men del cane d'Ulisse, non so dar verun giudizio, però priego chi soglia patire di flati ipocondriaci a usar della sua lettura, come uno specifico nobilissimo a sollevarsene, purchè non si voglia mettere in pena di andarvi cercando o costruzione, o significato, o sintassi, o gramatica, ma si contenti soltanto leggere con quanta grazia sia composta tra Latina; Italiana, Calabrese, e Jonadattica lingua. Basterà che fermisi a queste parole, che riguardano la confinazione: *Hiis finibus terminatis, videlicet incipiendo da li finaudi, et recte vadit [illegible] S. Viti, e la Terra ad hirta, esse per dicta Serra Gruinis, [illegible] monti aqua trondente inverso Toriliana*, ec. (*b*) e averanno fatto profitto, quanto se si mettesse in mano chi sullo stile del Guarino *Leporio* dicea della cara sua donna:

Maria, che merta un mirto, a morte m' urta.

Se non fosse stato per mero effetto di economia, l'avrei fatto per intero stampare, poichè vi ha delle cose assai pellegrine da istruirsi in materia Diplomatica; ma per quel che è a portata mia, ritrovo che nella soscrizione vi si dice dal Conte: *Testis Dom. Goffridus Episcopus Messanæ, et Dom. Robertus Borrellus, et Goffridus Fratres nostri*. Or quantunque il *Malaterra*, che annovera tutti i dodici figli, che Tancredi ebbe dalle due sue mogli, vi metta per fratelli del Conte, *Roberto Guiscardo*, e *Goffredo*, ma non già *Roberto Borrello*, credasi in cortesia che si abbia a intendere di qualche suo Fratel Cugino (*c*). Ma per quel che poi riguarda *Goffredo* Vescovo di Messina, egli è a saperssi che quantunque il secondo Vescovo di quella Chiesa ebbe un tal nome, a ogni modo se lo fu nell'anno 1108. (*d*) non lo era certamente nel 1104. che si è la *Data* della Carta di *S. Maria del Patire*, perchè nel

(a) *Difes. de' privil. Norman. pag.* 110.
(b) *Ughel. Ital. Sacr. Tom. IX. Archiep. Rossanen. col.* 291.
(c) *Vide Malater. lib. Histor. I. num. IV.*
(d) *Pirr. in Notit. Eccles. Messan. ad an.* 1108. *pag.* 386. *Colum.* 1.

Digitized by Google

nel 1104. vi era tuttavia quel *Roberto*, che ſi fu il Primo a eſſervi deſtinato dal Conte *Ruggiero*, del che ce ne aſſicura in una ſua Carta *Arnaldo* Veſcovo della medeſima Chieſa di Meſſina, il quale, facendo memoria di alcuni diritti dal detto *Roberto* alienati in beneficio del Moniſtero di *S. Bartolomeo* di Lipari, laſciò ſcritto: *Johannes Abbas cum Univerſo Conventu Liparenſis, & Pactenſis Monaſterii ſæpius calumniam fecerat, conſultus privilegio, quod* Robertus Primus Meſſanenſis Eccleſiæ Epiſcopus *ipſi fecerat, ſcripto anno Incarnat. Dominic.* 1104. *Indict. XII.* (*a*) e lo era altresì nel 1106. quando donò alla Chieſa di S. Agata di Catania la Chieſa di S. Giovanni di Taormina (*b*). Sicchè in queſta Carta del *Patire* pativa il ſuppoſto noſtro *Ruggiero*, quando formolla o di menzogna, o di ſmemorataggine, perchè nè mai lui vivente, nè ſino al 1104. vi fu un Veſcovo di Meſſina nominato *Goffredo*, ma benvero quel medeſimo *Roberto*, che fu il primo a eſſervi da lui deſtinato.

In quanto poi alla ſeconda Carta, che ſi dice ſpedita a favor del *Moniſtero di Piſticci* da *Ridolfo Maccabeo*, che ha la *Data* del 1105. quantunque vi ſi vegga ſoſcritto il Conte *Ruggiero*, prima di me però dal *Tanſi*, Scrittore, di cui ha fatto ſovente uſo il mio dottiſſimo Contraddittore, fu oſſervato, che ſcorrettamente vi ſi legga 1105. in vece del 1101. Imperocchè facendoviſi menzione dell'approvazione datavi dall' Arciveſcovo dell' Acerenza *Arnaldo*, e mettendolo *Lupo Protoſpata* morto nell'anno 1101. e ſorrogatogli nel 1102. *Pietro* (*c*): non potea certamente far da vivo nel 1105. un ch'era morto nel 1101. onde conchiude: *Ex quo apparet Privilegia a* Radulpho Maccabeo *in gratiam Monaſterii Piſticienſis conſcripta, & ab* Arnaldo *ſubſcripta* non anno 1105. *ut apud* Ughellium *legitur, ſed vel ante, vel* anno 1101. *quo mortem obiit* Arnaldus, *fuiſſe conceſſa* (*d*). Or laſciando da parte ſe bene, o male abbia rilevata queſta, ch' ei chiama ſcorrezione, avrei deſiderato che aveſſe detto qualche coſa a riguardo di una parola, che in queſta medeſima Carta ſi legge, laddove *Ridolfo* inculcando l' eſatta oſſervanza della ſua volontà per le coſe donate, ne condanna l' inoſſervanza: *Sub pœna Solidorum Michalottorum quingentorum Monaſterio, & totidem Regio Palatio* (*e*): poi-

(a) *Pirri ibid. ad an.* 1148. *pag.* 393. *col.* 1.
(b) *Id. ibid. pag.* 385. *fol.* 1.
(c) *Lupus Protoſpat. ad an.* 1101. *&* 1102. *apud Mur. R. Ital. Tom. V. pag.* 49.
(d) *Tanſi hiſtor. Chronol. Monaſt. S. Michael. Archangel. Montis Cavoſi pag.* 42. *in fin. ad* 43.
(e) *Ughel. Tom. VII. Sicil. Sacr. de Archiep. Acheruntin. col.* 28. *ad* 29.

Digitized by Google

chè se ben s'intende che i *Micalotti* dovean esser per avventura monete coniate coll'impronta dell'Angelo di Puglia, non si può ugualmente intendere, come *Ridolfo*, che nè di Conte, nè di Duca, nè di Principe, ma soltanto di *Seniore* il titolo si attribuisce, avesse potuto parlar di *Regio Palazzo*, che altro finalmente non vuol dire, che *Camera*, o *Fisco Regio* (a), in faccia a quel Gran Conte, che non mai di Duca, non che di Re il nome assunse, e nome di Re e di Reggio, come ognun sa, non si sentì in questi paesi prima dell'anno 1130.

Ma poichè il venerato mio Contraddittore ci presenta queste due Carte dell'*Ughelli*, come atte ad assodar contra gli antichi Epitaffi e Storici, che il Conte non fosse morto nel 1101. mi permetterà che io mi faccia lecito ricordargli che ad ammetterle per vere e per sicure, uopo è almen confessare che quel Conte *Ruggiero*, che in esse si sosCrive, non è quel Conte *Ruggiero*, a cui si attribuisce la Carta del 1102. ma ben vero il di lui figlio, che pur di *Ruggiero* portò il nome, e di Conte il titolo fino all'anno 1128. che fatta la pace col Pontefice Romano *Onorio II.* ne ottenne il titolo di Duca, e di là a due anni quel di Re di Sicilia dall'Antipapa *Anacleto* (b). Quindi vado a credere che ove ha scritto, ma prudentemente non ha sostenuto, che *si potrebbe mettere in dubbio la fede degli Scrittori, che il dicon morto nel* 1101. abbia voluto intendere di coloro, che della Storia Normanna sanno così poco, che prendendo per sosCrizioni del Conte *Ruggiero* padre quelle, che sono del Conte *Ruggiero* figlio, possono immaginarsi che il Conte *Ruggiero* morto fin dall'anno 1101. sia quegli stesso, che da vivo sosCrivea Carte nel 1104. e nel 1105. nel che più grossolanamente di ogni altro si è ingannato l'*Eruditissimo Antiquario Tutino*, scambiando il Duca *Ruggiero* Nipote col Conte *Ruggiero* suo Zio, perchè mal intendendo la Cronaca di *Romualdo Guarna* Arcivescovo di Salerno (c), prese il Duca *Ruggiero* morto nel 1111. per lo Gran Conte *Ruggiero* suo Zio morto nel 1101. (d) per difender così, come si è preteso fare a' giorni nostri, per vera la pretesa di lui Carta del 1102.

Affinchè però un tal equivoco nato dalla similitudine de' Titoli e del nome de' due *Ruggieri* Padre, e Figlio, non faccia mai a talun credere

(a) *Murator. Dissertat. Med. Ævi Tom.* 1. *Dissert.* XVII. *pag.* 918.
(b) *Vide Falcon. Benevent. Chronic. apud Murat. Rer. Italicar. Tom. V. fol.* 105. *colum.* 1. *& Romual. Salern. Chronic. apud Eun. Tom. VII. col.* 184. *sub anno* 1127.
(c) *Romual. Salernit. ubi sup. colum.* 179. *ad an.* 1111.
(d) *Tutini Stor. Manos. pag.* 81. *in fin. & ater.*

Digitized by Google

dere sulle due Carte dell'*Ughelli* vivo il Conte *Ruggiero* Padre fino al 1105. o sulla fede del *Tutini* fino al 1110. non dubito che resterà persuaso chicchesia non esser ciò vero, se coll'autorevol testimonianza del Conte *Ruggiero* suo Figlio venga assicurato, che fin dal 1102. il di lui Fratello Primogenito *Simone*, e non già il di lor comun Padre Conte *Ruggiero*, facea da Signore della Sicilia. Nell'anno pertanto 1145. essendo *Bonifacio* Abate di *S. Filippo di Fragala olim de Myrtirio* ricorso al Re *Ruggiero*, per farsi confermare i privilegj accordati dal *Conte Simone* suo Fratello alla sua Chiesa, fra gli altri confermonne uno, in cui gli dice: *Aliud Sigillum monstrasti cum bulla plumbea a Genitrice nostra bon. memor. & Fratre nostro Simone concessum & datum anno a Creatione Mundi 6610. Indict. X. in quo continetur &c.* (*a*). Or al mio dottissimo Contraddittore espertissimo nella Cronologica Scienza Diplomatica raccomando la difesa della mia Causa, perchè rivolto contra coloro, che per mezzo della sua dotta penna han voluto promuover l' anzidetto dubbio, senza sprecar tempo e parole, gli rimandi come in altra occasione ha fatto al *Pirri*, per assicurarsi che tanto vagliano *6610.* anni *a Creatione Mundi*, quanto 1102. *a Redemptione Mundi* (*b*), e quivi poi faccia lor avvertire, che se *Simone anno* 1093. *Salerni natus, ætatis annorum octo Rogerii Patris testamento sub tutela Matris Adelasiæ successit* (*c*), uopo è che per aver cominciato a regnare nel 1101. perciò spediva privilegj fin dal 1102. e così faccia lor chiaramente confessare, che i privilegj del 1104. e del 1105. son di *Ruggiero* suo Fratello, se son veri, e non già di *Ruggiero* suo Padre morto fin dal 1101. come il diremo anche noi dopo tutti i recenti Scrittori con somma sicurezza, e sulla testimonianza dell'antico suo Epitaffio veduto dal *Summonte*, e sull'autorità del *Manoscritto del Duca di Andria* da lui parimente veduto. Il diremo ben anche sulla fede del famoso Arcivescovo di Salerno *Romoaldo II.* che lasciò scritto esser morto *anno MCI. Indict. IX. mense Junii* (*d*). Il diremo sulla fede della *Cronaca* del Monaco Domenicano, che di lui scrisse: *Apud Miletum obiit anno MCI. Indict. IX. mense Iunii, & Corpus ejus in Ecclesia, quam ipse fundaverat; honorifice*

(a) *Pirr. Sicil. Sacr. Tom. II. Notit. XII. pag.* 1028. *col.* 1.
(b) *Apud eund. Sicil. Sac. Tom.* 1. *in notit. Eccles. Panormit. ad an.* 1144. *col.* 88. *ad* 91. *citat. nella Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 121. *lit. L.*
(c) *Apud eund. Chronol. Reg. Sicil. pag.* XIII. *col.* 2.
(d) *Romual. Salernit. Chron. apud Murat. Rer. Italic. Tom. VII. ad an. MCI. col.* 178.

Digitized by Google

rifice ſepultum eſt (*a*). Il diremo ſulla fede della Cronaca del Marcheſe di Giarratana, che finiſce all' anno 1265. dove parimente leggeſi: *Anno Domini* 1101. *Indict. IX. Menſe Julii obiit Maximus Comes Rogerius Pater Regis Rogerii* (*b*). Il diremo finalmente ſulla fede della *Cronaca* Cavenſe, che parimente il mette morto nel 1101. (*c*) onde a riguardo di queſto punto iſtorico parmi che poſſa avvalermi delle ſteſſe parole, di cui ad altro propoſito ei fece uſo il mio dottiſſimo Contraddittore contra l'Autor della Iſtanza de' Denuncianti: *Il negarſi che il Conte Ruggiero* foſſe morto nel meſe di Giugno del 1101. *è lo ſteſſo che dire, che Ceſare non foſſe ſtato Imperator Romano* (*d*).

Ciò non oſtante, com' ei crede che mediante le virtù dell' *Era Greca* e *Volgare* ſomminiſtri la Farmacopea Diplomatica un mirabile ſpecifico a farci trovar vivo in Giugno del 1102. quel buon Conte, che tante Cronache il portan morto fin dal 1101, ſoggiunge, *Fu dunque un tal privilegio ſpedito a' 4. Giugno dell' anno della Incarnazione del Signore* 1102. *Indizione IX.* (*e*) *Or egli è da ſaperſi, che in molte Regioni del noſtro Regno, e ſpecialmente nella Puglia, nella Calabria, e ancora nella Sicilia ſi dava principio all' anno dal primo di Settembre, dal qual tempo cominciava parimente l' Indizione ſecondo il coſtume de' Greci* (*f*).

A comprovar queſta varia maniera di computar l'anno ſi allegano la Cronica *Saracenico-Sicula* del *Caruſo*, il *Gattola*, l'*Ughelli*, e Monſignor *Fontanini*, le di cui parole ſono ſtate cotanto sfigurate dallo Stampatore, che per renderle intelligibili, dove in due volte ſi legge MDLIII. uopo è corregger MDLXIII. e dove ſi legge MDLIV. legger MDLXIV. (*g*) Si ricorre pur anche all'autorevol teſtimonianza del Signor Canonico *Mazzocchi*, e ſi fa gran fondamento ſu quella del *Pagi*, il quale a dimoſtrare che il Concilio di Bari non già nell' anno 1097. come erroneamente avea creduto il *Baronio*, ma sì bene nel 1098. ſi foſſe tenuto, ſi avvale di *Lupo Protoſpata*, e dell' Anonimo Autor della *Cronaca Barenſe*, i quali ſe ben il dican tenuto *Anno* 1099. *Menſe Octobr.* ciò non

(a) *Epiſt. Fratr. Com. Dominic. apud Caruſ. Bibl. Sicul. Tom. I. pag.* 47.
(b) *Appendix ad Hiſtor. Gaufrid. Malater. ex Codic. Marchion. Giarratan. apud Caruſ. Bibl. Sicul. Tom.* 1. *pag.* 249.
(c) *Chron. Caven. Apud Murator. Rer. Italic. Tom. VII. fol.* 913.
(d) *Diſeſ. de' Privil. Norman. pag.* 35.
(e) *Id. ibid. pag.* 111.
(f) *Ibid. pag.* 112.
(g) *Ibid. pag.* 115.

Digitized by Google

non oſtante ci hanno additato l'anno 1098. La ragion che ne rende ſi è, perchè dicendolo ambedue tenuto nel meſe di Ottobre 1099. e collocando ambedue ſucceſſivamente in Luglio del medeſimo anno 1099. la morte di *Urbano II.* e la Elezione di Paſquale II. uopo è che aveſſer computato l'anno all'uſo de' Greci, preſſo a' quali cominciando l'anno dal meſe di Settembre, vien quel di Ottobre prima di quel di Luglio, onde conchiude: *Ex his liquet* Protoſpatam, & Chronographum Barenſem *annum illum Chriſti* 1099. *a Kalendis Septembris inchoare exemplo Græcorum Apuliam, Calabriam, & Siciliam incolentium, qui tam indictionem, quam annum Mundi juxta Æram Conſtantinopolitanam a Septembri incipiebant*: Queſte ſono le parole, che ſe ne traſcrivono (*a*), ed ecco la conſeguenza, che ſe ne deduce contra l'Avvocato de' Denunzianti: *Infatti con tutta la chiarezza ſi ravviſa, che l'anno nel noſtro Diploma è ſegnato* all'uſo de' Greci: *giacchè ſe foſſe ſtato ſegnato coll'anno* a Nativitate, *o ſia coll'* Era volgare, *la X. e non già la IX. Indizione vi ſi doveva accoppiare* (*b*). *Se dunque era cominciato a decorrere l'anno notato nel noſtro Diploma dal* 1. *Settembre* 1101. *ſecondo il* coſtume de' Greci, *dovea per conſeguenza terminare al* 1. *Settembre* 1102. *Ed eſſendo il noſtro Diploma ſegnato col giorno de'* 4. *Giugno del medeſimo anno* 1102. *ſi va a toccar con mani, che il noſtro Conte era vivente, benchè infermo, ſiccome ſi ha nel ſuo Diploma a'* 4. *Giugno* 1102. *giorno, in cui fu il medeſimo ſegnato* (*c*).

Ei vi ha in tutto queſto diſcorſo tanta ſottigliezza, che per molto che più volte lo aveſſi letto e riletto, non mi è mai venuto fatto di penetrarne il fondo, comechè vi ſi dica che le coſe, che contiene, ſieno cotanto chiare e ſenſibili, che anzi che vederle, *ſi toccano colle mani*: e pur io brancicando di quà e di là, altro non ho potuto *toccar colle mani*, ſe non che diffuſamente dimoſtrato che in queſti Regni di Napoli, e di Sicilia ſeguendoſi l'*Era Greca*, vi ſia ſtato coſtume di mettere il meſe di Settembre per principio dell'anno, e dell'Indizioni, e che il Conte *Ruggiero* doveva eſſer vivo a' quattro del meſe di Giugno 1102. una volta che ſpediva privilegj in quel giorno, e del reſto a mia confuſione confeſſo non avervi ſaputo ravviſar nulla intorno al come coll'*Era Volgare* un ch'era morto nel 1101. ſi poteſſe trovar vivo nel 1102.

coll'

(a) *Pagi ad Annal. Baron. ad an.* 1097. *pag.* 81. *ad Num. CXLVI. ad CLIV. Tom.* 18.
(b) *Diſſ. de' Privileg. Norman. pag.* 112.
(c) *Ivi pag.* 115. *in fin.*

Digitized by Google

coll' *Era Greca*, ch'era la cosa, che si dovea dimostrare col mirabile specifico della Farmacopea Diplomatica, onde dubitando, com'era dovere, se sia stato bene, o male apparecchiato a sanar da'suoi mali la Carta del 1102. mi sono ingegnato andar come spiando piuttosto cosa abbia potuto avere in mente il mio Veneratissimo Contraddittore, che ciò che si truova additato nel suo discorso.

Tutti i Maestri più illuminati e dotti nella intricatissima Materia Cronologica hanno insegnato che non si debba correre a precipizio a creder tra lor contrarj gli Autori, che un medesimo avvenimento in anno diverso rapportano, ma rifletter prima a qual maniera di computarlo siensi appigliati: poichè si può ben dare il caso, che quantunque sien di accordo in quanto al tempo naturale, sembrin però discordi in divisarne il tempo artifiziale, o sia la maniera, con cui presso varie Nazioni siesi dato principio all'anno Civile, donde può derivare, che tra esse una medesima cosa un l'avesse potuta dire avvenuta nell'anno 1101. e un altro nel 1102. senza esser però tra loro discordi, ma ben anche perfettamente concordi (*a*), come di sopra ci ha fatto vedere il *Pagi*, che tra coloro, che mettono il Concilio di Bari nell'anno 1098. e gli altri, che lo mettono nel 1099. quegli cominciando l'anno dal mese di Gennajo, questi da quel di Settembre, non vi sia veruna contrarietà, ma ben vero somma armonia e concordia.

A ciò dunque badando il mio veneratissimo Contraddittore, con sommo giudizio, e da Maestro ha voluto prevenirci che in questo Regno uopo sia distinguer ne'tempi del Conte *Ruggiero* l'anno dell' *Era volgare*, che comincia da Gennajo, dall' *Era Greca*, che l'incomincia a Settembre, e secondo questa necessaria preventiva riflessione suppone che il Conte *Ruggiero* nel segnar la Carta del 1102. avesse seguitata la maniera *Greca*, e non già la *Volgare*. Or io non niego che *Lupo Protospata*, *e la Cronaca Barense* abbian computato l'anno alla maniera Greca, e che un tal uso sia durato in questi Regni, fino a che con Regie Prammatiche sia stato fermato il computo, secondo il quale oggi ci regoliamo (*b*), ma non so poi comprendere, come il mio Contraddittore spertissimo nelle Materie Diplomatiche, e tutto inteso *a ragguagliare a' veri calcoli le indizioni di que' tempi* (*c*), dall'aver veduto apposta alla Carta de' 4. Giugno 1102. l'Indizione IX.

avesse

(a) *Art de Verifier les dates Dissertation. sur les dates de Chartes & Chroniques pag. XXI.*
(b) *Difesa de' Privileg. Norman. pag.* 114.
(c) *Ibid. pag.* 12.

Digitized by Google

aveſſe potuto dire: *In fatti con tutta la chiarezza ſi ravviſa, che l'anno nel noſtro Diploma è ſegnato* all'uſo de' Greci: *giacchè ſe foſſe ſegnato coll'anno* a Nativitate, *o ſia coll'* Era Volgare, *la X. e non già la IX. indizione vi ſi doveva accoppiare* (a); imperocchè dalla Indizione appoſtavi nulla ſi può ricavare, onde iſtruirci, ſe aveſſe quel Signore voluto far uſo piuttoſto dell'*Era Greca*, che della *Volgare*, e mi perdoni, ſe io dico che *con tutta la chiarezza ſi ravviſa* che il noſtro *Ruggiero di Calabria* non intendea nè l'una, nè l'altra, perchè nè all'una, nè all'altra ſi conveniva a' 4. Giugno 1102. la IX. Indizione, come all'una, e all'altra ſi conveniva la X. (d).

A giuſtificar queſta mia propoſizione io rifletto che ſe tra gli antichi Scrittori trovaſſimo preſſo alcuni aſſolutamente ſenza meſi, e ſenza indizione poſta la di lui morte nell'anno 1101. e preſſo qualche altro nell'anno 1102. propriiſſima ſarebbe la medicina tolta dalla diverſità della *Era Greca*, e *Volgare* a guarir la Carta del Conte da' ſuoi Cronologici mali; ma come *Don Titolante* vi volle apporre la giornata de' 4. Giugno, e la IX. Indizione, miſeramente le ha tolta ogni virtù. Imperocchè io ricordo al mio Veneratiſſimo Contraddittore ciò ch'ei mi può da Maeſtro inſegnare, che la diverſità di contar l'anno tra l'*Era Volgare*, che lo comincia colle Indizioni a Gennajo, e la *Greca* che lo comincia colle Indizioni a Settembre, fa che quando noi ſiamo al primo giorno del meſe di Settembre, che ſi è l'ottavo meſe dell'anno noſtro, un Greco ſi è al primo dell'anno ſuo, e in conſeguenza non poſſon eſſer uniformi tra loro le note Cronologiche dell'anno, e delle Indizioni: paſſati però queſti primi quattro meſi dell'*Anno Greco* e gli ultimi quattro dell'*Anno Volgare*, da Gennajo in poi le note Cronologiche dell'uno e dell'altro, in quanto all'Anno e alle Indizioni, ſono le ſteſſe ſino a tutto Agoſto, dopo del quale di bel nuovo diventano tra loro difformi in quanto all'Anno, e in quanto alle Indizioni. Non iſdegni per un momento dare un occhiata al piano che ne ho formato, ſecondo il quale mi ſono ingegnato d'intendere, e ſucceſſivamente ho preſo l'ardimento di ſpiegare ciò ch'egli ha penſato, per ſoſtener la verità di una Carta, che l'intraprendentiſſimo *Manfredi* ſtimò gettarla diſperatamente nel dimenticatoio.

(a) *Diſeſ. de Privil. Norman. pag.* 112.

Digitized by Google

Anno nuovo dell' Era Volgare.			*Anno corrente dell'Era Greca.*		
	1100. Gennajo *Ind.*	VIII.		1100. Gennajo *Ind.*	VIII.
	1100. Febbrajo	VIII.		1100. Febbrajo	VIII.
	1100. Marzo	VIII.		1100. Marzo	VIII.
	1100. Aprile	VIII.		1100. Aprile	VIII.
	1100. Maggio	VIII.		1100. Maggio	VIII.
	1100. Giugno	VIII.		1100. Giugno	VIII.
	1100. Luglio	VIII.		1100. Luglio	VIII.
	1100. Agosto	VIII.		1100. Agosto	VIII.
	1100. Settembre	VIII.	*A.N.dell'E.G.*	1101. Settembre *Ind.*	IX.
	1100. Ottobre	VIII.		1101. Ottobre	IX.
	1100. Novembre	VIII.		1101. Novembre	IX.
	1100. Dicembre	VIII.		1101. Dicembre	IX.
A.N.dell'E.V.	1101. Gennajo *Ind.*	IX.		1101. Gennajo	IX.
	1101. Febbrajo	IX.		1101. Febbrajo	IX.
	1101. Marzo	IX.		1101. Marzo	IX.
	1101. Aprile	IX.		1101. Aprile	IX.
	1101. Maggio	IX.		1101. Maggio	IX.
	1101. Giugno	IX.		1101. Giugno	IX.
	1101. Luglio	IX.		1101. Luglio	IX.
	1101. Agosto	IX.		1101. Agosto	IX.
	1101. Settembre	IX.	*A.N.dell'E.G.*	1102. Settembre	X.
	1101. Ottobre	IX.		1102. Ottobre	X.
	1101. Novembre	IX		1102. Novembre	X.
	1101. Dicembre	IX.		1102. Dicembre	X.
A.N.dell'E.V.	1102. Gennajo *Ind.*	X.		1102. Gennajo	X.
	1102. Febbrajo	X.		1102. Febbrajo	X.
	1102. Marzo	X.		1102. Marzo	X.
	1102. Aprile	X.		1102. Aprile	X.
	1102. Maggio	X.		1102. Maggio	X.
	1102. Giugno	X.		1102. Giugno	X.
	1102. Luglio	X.		1102. Luglio	X.
	1102. Agosto	X.		1102. Agosto	X.
	1102. Settembre	X.	*A.N.dell'E.G.*	1103. Settembre	XI.
	1102. Ottobre	X.		1103. Ottobre	XI.
	1102. Novembre	X.		1103. Novembre	XI.
	1102. Dicembre	X.		1103. Dicembre	XI.

Digitized by Google

Ecco come quì a una occhiata ſi vede in quali meſi le Note Cronologiche, e dell' Anno e delle Indizioni tra loro concordano, o diſcordano nell' *Era Volgare*, e *Greca*; e ſeguendone la teorica, che vi ſi contiene, per meglio ſpiegarmi ſu de' fatti antichi, piacemi additarne l' uſo pratico con un eſempio di coſa avvenuta a' noſtri giorni, non men per noi memoranda, che doloroſa, avendone pur anche le gote molli delle lacrime, che abbondevolmente uſciron da' noſtri occhi, quando morto l' Auguſtiſſimo Re di Spagna Ferdinando VI. nel meſe di Agoſto 1759. partì da noi nel ſeguente meſe di Ottobre l' allora Auguſtiſſimo noſtro Re Carlo III. togliendo a noi per portare alle Spagne la felicità di aver preſente un Sovrano da noi amato e venerato, come un *Salomone* in pace, e uno *Aleſſandro* in guerra.

Fingiam che un di noi Napoletani, e un altro Greco aveſſimo voluto dar contezza alla poſterità di due fatti cotanto rimarchevoli, parlando della morte del Primo, tutti e due avremmo detto eſſere avvenuta nel meſe di Agoſto del 1759. Indizione VII. ma quando poi foſſimo venuti all'amara partenza, che da noi fece il Secondo, noi ſeguendo l' *Era Volgare*, avremmo detto eſſere avvenuta dopo la morte del Fratello in Ottobre del medeſimo anno 1759. Indizione VII. ma un Greco ſeguendo l'antico ſtile l'avrebbe detto partito da noi nel meſe di Ottobre dell'anno ſeguente 1760. Indizione VIII. Chiaro quì ſi vede che nella maniera di ſpiegarci, in quanto alla morte del Primo ſaremmo andati di accordo, perchè avvenuta tra gli otto meſi, ne' quali l' *Era Greca* concorre colla *Volgare* nelle note Cronologiche dell'anno e della Indizione; ma in quanto alla partenza del Secondo, quantunque riguardo al corſo naturale del tempo ambedue avremmo detta la medeſima coſa, a ogni modo in quanto alla maniera artificiale, colla quale ſi enuncia l' Anno Civile, ci ſaremmo ſpiegati di una maniera diverſa e contraddittoria in apparenza, e non già in ſoſtanza, perchè avvenne in quei quattro meſi, ch' eſſendo gli ultimi dell' anno noſtro, e i primi dell' anno Greco, l' *Era Greca* non concorre colla *Volgare* nelle note Cronologiche delle Indizioni, e dell' Anno.

Così parimente ſe uno Scrittore diceſſe morto il Conte *Ruggiero* in Settembre 1101. Indizione IX. e un altro in Settembre 1102. Indizione X. moſtrerebbe non intendere la varia maniera di computar l'anno, chi voleſſe accagionar di contraddizione queſti Scrittori, o di errore i loro Copiſti, potendoſi beniſſimo tra loro conciliare: poichè il primo aven-

Digitized by Google

do seguitata l' *Era Volgare* nel dirlo morto in Settembre 1101. Indizione IX. avrebbe detto [illegible] che colui, che seguendo l'*Era Greca* lo avesse detto morto in Settembre 1102. Indizione X. perchè quando l'anno 1101. dell'*Era Volgare* era nel suo ottavo mese, l' *Era Greca* era nel primo mese del suo anno 1102. Ma se un di essi lo dicesse morto in Giugno 1101. Indizione IX. e un altro in Giugno 1102. Indizione IX. invano si ricorrerebbe all'uso Greco, e Latino, per mettergli tra loro in concordia, perchè il mese di Giugno essendo fra gli otto mesi, in cui le note Cronologiche delle Indizioni e dell' anno computato così alla Greca, che alla Volgar maniera son tra loro uniformi, manifestamente e senza verun rimedio sarebbono irreconciliabilmente tra lor discordi e contrarj, uno dicendolo morto in Giugno 1101. Indizione IX. e un altro in Giugno 1102. Indizione IX.

Spiegato così l'uso, che si dee fare secondo le Regole Diplomatiche dell' *Era Volgare*, e *Greca*, per mettere in concordia gli Autori, che sembrino tra lor discordi, ed essendosi con ciò dimostrato che la Farmacopea Diplomatica se somministra un ottimo e mirabile specifico da rimediare a' mali, che si trovino nelle antiche Carte, o Cronache, quando si tratti de' soli quattro mesi dell' Autunno, Settembre, Ottobre, Novembre, e Dicembre, e che ha per disperati quelli, che cadono negli altri otto mesi dell'anno; sarà ben facile a conoscere, se bene o male siesi adoperato dal mio veneratissimo Contradditore. Ripetiamone le parole: *Se dunque*, ei dice, *era incominciato a correr l' anno notato, nel Diploma dal* 1. *Settembre* 1101. *secondo il costume de' Greci, dovea per conseguenza terminare al* 1. *Settembre* 1102. non si può dir cosa più vera: *Ed essendo il nostro Diploma segnato col giorno de' 4. Giugno del medesimo anno, si va a toccar con mani, che il nostro Conte era vivente, benchè infermo, siccome si ha nel suo diploma a' 4. Giugno* 1102. *giorno in cui fu il medesimo segnato* (a): Non si può da una premessa vera tirar conseguenza più falsa: imperocchè se l'anno *notato nel Diploma dovea cominciare dal* 1. *Settembre* 1101. *secondo il costume de' Greci, e dovea in conseguenza terminare al* 1. *Settembre* 1102. non si può nè co' piedi, nè colle mani tra il 1. di Settembre 1101. e il primo Settembre 1102. trovare il mese di Giugno 1102. perchè co' piedi e colle mani vi si tocca Giugno del 1101. e per trovarvi Giugno del 1102. bisogna esser

(a) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 116.

Digitized by Google

esser tra l'anno, che comincia al primo di Settembre 1102. e finisce al 1. di Settembre 1103. e perciò col rimedio dell'Era *Volgare*, e *Greca* non può mai farsi trovar Grecamente vivo in Giugno del 1102. come si legge nel Diploma, quel Conte *Ruggiero*, che leggesi in tutte le antiche Cronache Grecamente, e Latinamente morto in Giugno dell'anno 1101. del pari che dall'aver il finto Conte *Ruggiero* accompagnata l'Indizione IX. e non già la X. coll'anno 1102. non se ne può dedurre che avesse voluto servirsi piuttosto dell'Era *Greca*, che della *Volgare*, ma sì bene che poco intendendosi de' primi principj di Cronologia, ne avesse alterate le Note, dimodochè corrispondendo l'Indizione IX. all'anno 1101. in cui realmente il vero Conte morì, quando a colui, che usurponne il nome, venne voglia di farlo morire nel 1102. non seppe accorgersi che avanzando di un anno la falsa morte sopra la vera, avrebbe dovuto accompagnarvi anche cresciuta di un anno l'Indizione, e porvi la X. e non già la IX. perchè al mese di Giugno dell'anno 1102. così per l'Era *Volgare*, come per la Greca ugualmente la X. e non la IX. si appartiene (*a*).

Se mi sono ingannato in isvelare un abbaglio, che mi sembra evidente nel dottissimo mio Contraddittore su della retta intelligenza e applicazione dell'*Era Greca, e Volgare* a conciliar le antiche Carte, quando possono esser tra loro conciliabili, mi compatirà, perchè si tratta di materie, che poco, per non dir che affatto non intendo; ma se mai per lui, che ne sa assai, si accorgesse che *aliquid humani passus est*, io dirò quel che di *Giusto Lipsio* già tempo fa *Giacomo Guterio* disse: *Torquet se ipsum in* Taciti *interpretatione, & tenebrosum fingit locum, ut in eo lateretur . . . . Magnis autem ingeniis, ut laus ubique tribuenda est in iis, quæ perite scribunt, sic venia danda, si quando licentius errant: error enim illorum eruditionem semper aliquam habet* (*b*).

Affinchè però non vi resti menomissimo dubbio che il Conte fosse morto alla *Greca*, e alla *Volgar maniera* nel 1101. vagliami per ultima pruova la testimonianza di un Autore, che a lui sopravvisse almeno per quanto appare dalla sua Cronaca un anno di più, e che indubitatamente la compilò seguendo l'*Era Greca*, e si è quello stesso *Luca Protospata* addotto a dimostrare che ne' tempi del Conte correva in queste nostre parti l'uso Greco di computar l'anno dal primo di Settembre. Ei pertanto così lasciò scritto. 1101. *Hoc anno obiit Arnaldus Archiepiscopus Acheruntinus, & Rogerius Comes Siciliæ mense Iunii* (*c*).

Se

(a) *Art de Verifier les Dates pag. 46. ad an. 1101. & 1102.*
(b) *Guter. de Offic. Domus Augus. lib. III. pag. 827. Edit. Lipsien. an. 1672.*
(c) *Lupus Protospat. ad ann. 1101. apud Murator. Rer. Italicar. Tom. V. col. 49.*

Digitized by Google

Se dunque gli antichi marmi, se le Cronache più antiche, se ugualmente gli Autori, che hanno dell'*Era Volgare*, e della *Greca* usato, tutti di accordo metton la di lui morte nell' anno 1101. uopo è dire che la Carta, che il fa ancor vivo nel 1102. opera sia di un *Ruggiero* di Calabria, e non già di *Ruggiero Normanno*, appunto perchè quando anche vi mancassero tutte le sconce cose, di cui abbonda, vi si mette morto *S. Bruno*, che era vivo, e vi si mette vivo *Ruggieri*, ch' era morto, e lui vivente si spriora *S. Bruno*, che non lasciò di esser Priore, se non lui morto.

Dopo essersi sotto la maschera di Duchi e Conti fatto infelicemente conoscere il nostro *D. Titolante*, eccolo comparire più ardito che mai sotto le più rispettevoli divise de' Re *Normanni*, presentandoci delle Carte di *Ruggiero* primo Re di questi Regni, e di *Guglielmo II.* suo nipote. Son queste venute a nostra notizia, perchè il *Manfredi* si credette obbligato a produrle, per chiuder, com' ei dicea, la bocca al Gentiluomo di Stilo, che sostenea non doversi de' Privilegj del Conte *Ruggiero* tener verun conto, come quelli, che non erano stati confermati da'Re *Normanni* suoi successori (*a*). Dal fu Signor *D. Vincenzo Quattromani* Avvocato in quel tempo della Certosa, e da chi oggi è sottentrato a far le sue veci, si è di quella del Re *Ruggiero*, che ha la *Data* del 1144. soltanto parlato alla sfuggita, ma all'altra del Re *Guglielmo II.* segnata nel 1173. ambidue han fatto l'onore di farla comparire tutta intera, qual ella è sulle stampe. Ciò non ostante come l'una si riferisce all'altra, esaminarolle tutte e due, perchè ambedue mi porgon nuovi argomenti da dimostrare quanto ei sia stato spiritoso e franco chi si è ingegnato di arricchir di Apocrife Carte l'Archivio di *S. Stefano*.

La prima cosa invero, che avrei desiderata da chi le spaccia per vere, sarebbe stata il dimostrarci che in quel Monistero eranvi nel 1173. o almeno nel 1144. de' *Certosini*, a' quali avessero potuto que' due Sovrani accordare i privilegj, che loro vengono attribuiti. A prima vista passerà una tal difficoltà poco men che per un effetto *di accensíon di fantasía*, venuta per la prima volta in testa a un Avvocato Fiscale; ma non si crederà così, ove si voglia aver meco la pazienza di osservare la varietà delle opinioni, che s' incontra tra tutti coloro, che senza verun fondamento di antichi Autori han voluto parlar del tempo, in cui usciron i Certosini dal Monistero di *S. Stefano*, per darvi luogo a' Cistercienſi: poichè

(a) *Manfr. Rispost. Apologetico-critic. pag. 191. ad 204.*

Digitized by Google

chè mi lusingo che meco confesseranno a suo luogo, che molto prima del 1144. non che nel 1173. erasi perduta ogni notizia che vi fosse Eremo di Certosini in Calabria.

La prima volta che a lor nome si fece l' onore a' *Cisterciensi* di chiamargli senza veruna riserba gente intrusa ne' lor beni, fu quando si domandò all' Imperator Carlo V. nel 1530. che si formasse la *Platea* de' beni, che dopo trecento anni, che eran decorsi dall' occupazione fattane da *Cisterciensi*, e indi dagli Abati Commendatarj aveano finalmente ricuperati colla meditazione di Ferdinando il Cattolico, per grazia della Santa Sede nel 1513. (*a*) Adunque togliendo dagli anni 1513. i trecento, che gli tennero occupati i *Cisterciensi*, e gli Abati Commendatarj, troverremo ch' ei ne avrebbon dovuto esser discacciati i Certosini nell' anno 1213. e così l' ha creduto l' Autor dottissimo della *Difesa de' Privilegj Normannici* (*b*). Chi lo prevenne nell' assister da Avvocato della Certosa nell' anno 1731. pose l' ingresso colà de' *Cisterciensi* un poco più indietro, cioè nell' anno 1192. per virtù di Bolla di *Celestino III.*(*c*) seguitando in questa Epoca il *Manfredi*, che in un luogo la fissa nel 1191. (*d*) e in un altro nel 1192. (*e*) *Cammillo Tutini* nella sua Storia Manoscritta così ne descrive le circostanze: *Celestino III. spedì commissione ad alcuni Frati Cisterciensi, ch' erano vicini a* S. Stefano, *che visitassero detto Monistero con ritornare al pristino Stato la Regola Cartusiana: ma coloro non osservarono punto dell' Ordine Apostolico, e con diversi colori s' impadronirono del luogo, e da* Cartusiani Cisterciensi *divennero, e possedettero detto Monistero da 300. anni in circa, nondimeno da' Padri Cartusiani, che stavano in S. Maria, si osservò la regola, e andarono vestiti da Cartusiani, e sospettosi i Monaci Cisterciensi, che non ritornassero detti Padri ad ottenere il luogo, con gran diligenza tolsero via tutte le memorie loro fin dalle Scritture, e presero il Sacro Corpo di* S. Bruno *dal luogo, dove da' suoi Figliuoli fu seppellito, e lo collocarono in altro, e per occulto giudizio di Dio ces-*

(a) *Atti tra l'Univer. e' Cittad. della Serra co' RR. PP. Certos. della Certos. di S. Stef. pag.* 174.
(b) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 224. *a* 225.
(c) *Alleg. per la Certos. di S. Stefan. del Bosco del Sig. D. Vincenzo Quattromani. Registro F.* 2. *a t.*
(d) *Manfr. Rispos. Apologetico-Critic. pag.* 92.
(e) *Id. ibid. pag.* 7.

Digitized by Google

ceſsò di ſcaturire l'acqua, che dava ſalute agl' infermi (a). Bruttiſſimo invero è il ritratto, che quì ci fa l'*Eruditiſſimo Antiquario* de' *Ciſtercienſi* di quel tempo, come quelli che ſenza molte cirimonie, contra la volontà del Papa s' intruſero a prenderſi la roba altrui mettendo mano a inquietar le ceneri de' morti, ad annientar le memorie de' vivi, e a riderſi de' più ſtupendi miracoli, ſenza ſpaventarſi punto di vedergli all' improviſo ceſſare, come in deteſtazione divina delle lor violenze. Non oſtante però tali diſordini, ei ci vuol far credere che ſe molti Certoſini divennero di abito e di cuore Ciſtercienſi, ve ne furon di quelli, che reſtaron Certoſini di cuore, e Ciſtercienſi di abito, e degli altri, che in anima e corpo ſi mantennero Certoſini: di coſa però cotanto vituperevole pe' RR. PP. Ciſtercienſi non produce altro antico teſtimonio, ſe non una *Relazione* del 1523. a cui ſi rimette. Nell' Opera però ſtampata narra la coſa con molta ſemplicità, e di una maniera, che fa più vergogna a' Certoſini, che a' Ciſtercienſi, dicendo ſeccamente all'anno 1191. *Magiſter Guillelmus ad Ciſtercienſem Ordinem cum Monachis Cartuſianis ſe tranſtulit*, prima che di una tal ſua riſoluzione aveſſe ricevuta l'approvazione, che poi ottenne nel 1192. dal Sommo Pontefice Celeſtino III. (b)

Ho ſtimato cercar qualche ſicuro riſcontro di un tal fatto tra gli Autori Ciſtercienſi, ſulla fiducia, che ſe mai foſſero con autorità Pontificia ſubentrati a poſſeder la roba de' Certoſini, non avrebbon mancato per giuſtificazione dell' Ordine di rapportarci la vantata Bolla di *Celeſtino III.* Ne ho fatto perciò le inchieſte preſſo il *Manrique* famoſo Annaliſta de' Ciſtercienſi lor Generale e Predicatore del Re Cattolico Filippo IV., e queſti buonamente ſeguendo il *Surio* ſenza nulla dir di una tal Bolla, crede che i ſuoi Ciſtercienſi entraſſero nel Moniſtero di *S. Stefano* verſo l'anno 1157. per eſſerviſi quivi rilaſciati i Certoſini nella lor diſciplina (c). Son ricorſo all' *Ughelli* parimente illuſtre Scrittore e Abate Ciſtercienſe, e queſti modeſtamente ricedendo dal *Manrique* in quanto al tempo, ſenza nominar punto la Bolla di *Celeſtino III.* ſcrive: *E Cartuſienſi ad Ciſtercienſem Ordinem tranſiit juxta veriorem calculum anno* 1150. *idemque referunt indiculi Abbatiarum Ordinis Ciſtercienſium, qui paſſim in Monaſteriis viſuntur* (d), e ne adduce in pruova la lor ſucceſſione ſino all' anno 1499.

Avrei

(a) *Tutin. Stor. Manuſ. fol. 22.*
(b) *Id. in Proſpect. Hiſtor. Ord. Cartuſ. ad an.* 1191. *&* 1192.
(c) *Manriqu. Annal. Ciſtercien. Tom. II. ad A.C.* 1157. *Ciſters. 60. Cap. IV. a pag. 298. ad* 300. *Editi. Lugd. an.* 1642.
(d) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.* 1. *Melitenſ. Epiſ. colum.* 956. *n.* 16.

Digitized by Google

Avrei mancato del riſpetto dovuto al merito del Reverendiſſimo Sig. *Canonaco Zanotti*, ſe eſſendo egli il più novello, il più dotto, e il più accorto Autore tra quanti hanno ſcritto delle coſe di *S. Stefano del Boſco*, e come tale ha il pregio di ſmaltir le coſe più recenti del Secolo delle Conteſe, come ſe foſſero le più antiche del Secolo della Verità, aveſſi tralaſciato di ſpiare coſa di bello aveſſe ei penſato ſulle ſue tanto favorite *Memorie di Calabria* a riguardo dell' uſcita de' Certoſini, e ingreſſo de' Ciſtercienſi nel Moniſtero di *S. Stefano*. L' ho perciò attentamente letto, e l' ho invero trovato uguale ſempre a ſe ſteſſo, cioè a dire uno Scrittore, preſſo del quale con mirabil arte vi ſi trova quel che ſi vuole, per francamente aſſerire, e quel che ſi vuole, per vigoroſamente impugnare, quanto nel Secolo delle Conteſe ſi è immaginato intorno la Storia di S. *Bruno*, e or chioſando il *Tutini*, or contradiandolo, or aggiungendovi del ſuo, or debolmente proponendo le opinioni favorite de' tempi più recenti, or con gran forza rilevando gli argomenti in contrario, che naſcono da' più antichi, deſtramente porta chi legge a confeſſare coll' avvedutiſſimo *Melchior Cano*, che troppo ſia vero quel che queſto gran Prelato ci dicea: *Qui falſis atque mendacibus ſcriptis mentes Mortalium excitare ad Divorum cultum voluere, hi nihil aliud videntur egiſſe, quam ut veris propter falſa adimatur fides, & quæ ſevere ab Auctoribus plane veracibus edita ſunt, ea etiam revocentur in dubium* (a).

Ei dunque a diterminare, quanto tempo foſſe durato l'Ordine Certoſino in Calabria, vi ſi fa ſtrada col narrare che morto il Santo, dal ſuo ſepolcro uſcì un' acqua tanto miracoloſa, quanto ſi era quella della *Probatica Piſcina*, di cui parlano i Santi Evangelj (b); ma che ceſsò di fatto, quando a capo di cento anni, *occupando* i Ciſtercienſi il Moniſtero di *S. Stefano*, furono cotanto empj e temerarj, che togliendo il ſacro avello, in cui ripoſavano le oſſa del *Santo*, e del *B. Lanuino* dal luogo, dov' era ſituato, lo naſcoſero dietro l' altare della Chieſa di S. Maria: *Del dove foſſe un tal naſcondiglio, ne ſerbarono i Ciſtercienſi un gran ſilenzio, e in ſecreto ne trasferivano la notizia a' loro ſucceſſori, i quali formavano un gran giuramento di non mai ad alcuno, che non foſſe un di loro, manifeſtarla, temendo eſſi che i Certoſini al ſaperla uſaſſero qualunque mezzo, per avere appo loro un tal depoſito* (c). Ciò ſi oppone al *Tutini*, che conta nella ſua Sto-

(a) *Melch. Can. De Locis Theol. lib. 11. cap. 6.*
(b) *Zanotti Stor. di S. Brun. pag. 150.* (c) *Id. ibid.*

Digitized by Google

ria, che la Chiesa di S. Maria co' Corpi di que' Santi restò in mano de' Certosini, e non de' Cistercienſi, ſi è però un esempio ben raro che un ſecreto paſſato per mille bocche, pur ſi foſſe mantenuto un ſecreto dal 1191. ſino al 1514. Oh gran forza de' giuramenti antichi! Deh perchè a' giorni noſtri un ſecreto tra due non dura un' ora, e un giuramento fatto a nome del vero Dio val tanto, quanto un *Mebercle*, un *Medius Fidius*, per eſſer violato fra momenti! Proſiegue il ſuo racconto, e dice:

Ma ſe venendo i Ciſtercienſi ad occupare quel Moniſtero, ceſsò quel miracolo; toſto però Iddio fece paſſare quella prodigioſa virtù, che avea l' acqua proveniente dal Sepolcro alle acque del piccolo lago, in cui ſolito era immergerſi nel cuor d' inverno, e di notte tempo il Santo Padre: mentre in queſto lago a' noſtri giorni ancora continuamente ſi ricevono in sì gran numero e grazie e miracoli, che omai ſi è renduta impoſſibil coſa il farne un compiuto e intero regiſtro; e maſſimamente intorno a quelli, che poſſeduti dallo Spirito Maligno vengono liberati, volendo il Santo Patriarca in un modo particolare convincere ſopra ciò la pertinacia di quegli Eretici, che affermano, ſecondo l'empia opinione di Valdo, *e* Wiclefo, *non eſſer l' Eſorciſmo, che una vana Cirimonia inventata dagli Uomini, quando ſaper dovrebbono, che la poteſtà di liberare gl' Indemoniati ſi è un Ordine iſtituito da Gesù-Criſto, e conferito a' ſuoi Diſcepoli, e a' loro ſucceſſori, &c.* (a)

Quando un Profeſſor di Teologia dalla virtù miracoloſa dell' acqua fredda di quel Lago di cacciare i Diavoli da' corpi degli Oſſeſſi, tira argomenti da convincer chi negaſſe la verità e virtù degli Eſorciſmi eſſer d' Iſtituzione Divina, che ſi è un de' Dogmi eſſenzialiſſimi di noſtra Santa Fede, pe' quali tutte altre armi contra gl' Increduli hanno imbrandite altri Teologi, ſi avrebbe a credere, che aveſſe avute in mano ſicure memorie di due Epoche tanto famoſe, quanto ſono quella del diſſeccamento dell' acqua miracoloſa dell' Avello, e l' altra della trasfuſione delle ſue virtù anche più miracoloſe nel Lago. Ad ogni modo non trovo che contra *Valdo*, e *Wiclefo*, e loro ciechi ſeguaci ſieſi mai adoperato un tale argomento, e per lo meno fu ſconoſciuto a chi pochi anni ſono difeſe con Cattolica pietà e ſquiſitiſſima dottrina la verità dell' indiavolamento e prodigioſa guarigione delle *Orſuline* di *Loudun* che tanto ſtrepito fece in Francia tra' Cattolici ed Eretici nel paſſato ſecolo (*b*).

Tra

(a) *Zanotti Stor. di S. Brunon. pag.* 150. (b) *Examen & Diſcuſſion Critique de l' Hiſtoire des Diables de Loudun Par M. de la Menardaye Prevre. A Liege* 1749.

Digitized by Google

Tra più antichi Certosini Scrittori, l' Anonimo Autor della Vita di *S.Bruno*, quantunque generalmente dica *ejus sanctam vitam, mortemque preciosam secuta sunt miracula multa*, a ogni modo niuno ne annovera, e anzi tutto si diffuse con una sensatissima dissertazione a dimostrare che vi sieno stati de' gran Santi senz' aver fatti miracoli (*a*). Il *Surio* parla del disseccamento dell'acqua del Sepolcro, ma nulla dice di essersene comunicate le più miracolose virtù a quella del Lago (*b*), onde sembra che sensi cominciate a manifestare dopo il 1514. che in *S. Stefano* entrarono i Certosini, il che si conferma da ciò che scrive il Certosino *Jacopo Desiderj*, che l' acqua miracolosa dell' Avello avesse cessato di scorrere 300. anni dopo la morte del Santo (*c*). Uopo è perciò che il *Zanotti* primo a narrarci gli stupendi effetti dell'acqua del Lago, siesi ingannato nel dire che a fissar il vero tempo, in cui manifestaronsi, si avesse a dedurlo dalla Epoca, in cui vi entrarono i Cistercienssi, nel che incontrando ancor delle altre più grandi difficoltà, perciò scetticamente soggiunse: *Non giungo a rinvenire il perchè* Francesco du Puy, e Pietro Sutore *s' indussero a scrivere, che tal Certosa perseverasse ad osservare l' Istituto Cartusiano dopo Brunone per pochi anni più che cinquanta sotto il governo di soli cinque Priori, mentre non sarà mai da crederssi, che l' uno, e l' altro ignorasse avere avuto* infallibilmente *questa Certosa dopo il Santo Patriarca tredici Priori, e così essere quasi cento anni tenuta da' Monaci Cartusiani. Dovettero al certo e* Francesco du Puy, e Pietro Sutore *avere un qualche motivo assai ragionevole da numerare soltanto cinque Priori, ma qual egli fosse, non lo sappiamo. Mi faccio a credere che sulla loro autorità l'* Ughelli, *ed alcuni altri detto perciò abbiano, che il Monistero di* S. Stefano *passasse all' Ordine Cisterciense l' anno* 1140. *Ancor prima di un tal anno viene ciò assegnato dall'* Heluot Francese *nella sua* Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari, *mentre egli afferma, che sotto il Generalato di* Guigone, *il quale morì nel* 1137. *i Certosini furon fuori delle Calabrie.*

Avendo così mostrato abbastanza di esser come disperata cosa il fissar l'Epoca, vera in cui sottentrarono i Cistercienssi a'Certosini, indi passa a far vedere ugualmente incerta e inverisimile la cagione, che di una tal mutazione si adduce, e finalmente rifondendola di sua testa con poco onore de' primi Discepoli di *S.Bruno* a una guerra di monacale ambizione,

(a) *Author. Anonym. Vita S.Brunon. fol.* 307. *a* 1. (b) *Surius in Vita S.Brun. prope fin. Cap. XXXI.* (c) *Jacob. Desider.* presso il *Zanotti Stor. di S.Brun. pag.* 151.

Digitized by Google

ne, (a) conchiude *che il decimoterzo di quei Priori per nome* Guglielmo di Messina *volendo abbracciar l'Ordine Cistercienſe, mandò ad effetto il ſuo deſiderio, e allegando alcuni falſi motivi, ottenne ſu di ciò un Breve da Papa* Celeſtino III. *l'anno* 1191. *il tutto facendo ſenza che i ſuoi Monaci, eccettuatine ſoli quattro, alcuna coſa di ciò ſapeſſero. Laonde nel* 1191. *accadde una tale introduzione dell'Ordine Ciſtercienſe in* Santo Stefano: *e non già per legittimo diritto, eſſendo un tal Moniſtero eretto e dotato dal* Conte Ruggiero *pe' ſoli Monaci e Succeſſori di* S. Bruno, *onde ſi ha per coſa mirabile, che* Celeſtino *Papa nel Breve anzidetto non rivocaſſe le Coſtituzioni e Diplomi de' Pontefici Predeceſſori con queſte uſate parole: Non obſtantibus contrariis quibuſcunque* (b).

Non credo che vi ſia chi per poco rifletta alla maniera, con cui ſcrive il Signor *Canonico*, che allo ſtante non ſi accorga ch' ei ſcrive in modo da far che la gente ſi poſſa ridere di quelle recentiſſime *Memorie di Calabria*, a cui fa moſtra di preſtar fede, ſenza creder nulla delle Tradizioni Certoſine, che contengono. Ei dice che la virtù dell'acqua miracoloſa, che ſcaturiva dal Sepolcro del Santo, ceſsò all'arrivo de' Ciſtercienſi, e ſi trasfuſe nel Lago, ove fin oggi ſi cacciano i Diavoli coll'acqua fredda, e poi porta l'autorità del Certoſino *Jacopo Deſideri*, il quale dice che non ceſsò di ſcaturire, ſe non 300. anni dopo la morte del Santo. Ei dice che i più venerevoli Scrittori Certoſini il *Sutore*, e il *Pozzi* diedero la durata de' Certoſini in Calabria fino al 1140. ſotto cinque Priori, e poi dice che *infallibilmente* ve ne furon tredici, che vi ſi mantennero fino al 1191. e di coſa così *infallibile* non aſſegna verun documento. Ei rileva quanto sà e può l'opinione dell'*Helyot*, che fin dal 1137. non vi er an più Certoſini in Calabria, e poi ſenza darvi riſpoſta ve gli truova ſino al 1191. Ei dice che ne furon cacciati con Bolla di *Celeſtino III.* e poi dice che il Papa fece coſa, che non poteva fare, che illegittimamente diede a' Ciſtercienſi ciò che per giuſto titolo di Sovrano Padronato ſpettava a' Certoſini: e finalmente, ſe non m' inganno, coll'avere avuto per *coſa mirabile*, che *Celeſtino* Papa nel ſuo Breve non vi aveſſe apposte le uſate parole *Non obſtantibus contrariis quibuſcunque, &c.* volle darci a intendere ch' ei non ne credea nulla, perchè *coſa mirabile* certamente ſarebbe che un Canonico Teologo di Bologna aveſſe potuto aver per vero quel Breve, che cotanto amaramente cenſura, dichia-

(a) *Zanotti Storia di S. Bruno cap. XXXII. a pag.* 153.
(b) *Ib. ibid. pag.* 154.

Digitized by Google

chiarandolo parto d' illegittimo abuso della Potestà Pontificia contra i diritti del Sovrano Padronato, e come tale inetto a dar legittimo titolo a' Cistercienſi di occupar la roba de' Certoſini.

Checchè ne ſia de' veraci ſentimenti del ſuo cuore, egli è però certo ch' ei così come tutti i recentiſſimi Scrittori, di cui ſinora ſi è fatta menzione, con diſcorde incertezza ſi appartano da tutti gli Autori Certoſini più antichi, come a dire dal *Sutore*, dal *Pazzi*, dal *Surio*, dal *Petrejo* &c., tra' quali quantunque chi mette quaranta, chi cinquanta, chi ſeſſant' anni di tempo dalla morte di *S. Bruno* ſino a queſta preteſa traſmigrazione, niuno però le ha dato per fondamento queſta immaginaria Bolla *di Celeſtino*, ſu di cui dal *Tutini* in poi ſi è fatto durare l' Ordine Certoſino in Calabria ſin all' anno 1192.

Mentre però ſu di queſto punto ſtava ſcrivendo, mi ſon venute alle mani le Opere di *S. Bruno Veſcovo di Segni* atttribuite a *S. Bruno Patriarca* de' Certoſini, ſecondo l' error, che correva in que' tempi, che furono ſtampate, come ſi dice, per la prima volta in Parigi nell'anno 1524. preſſo *Giodoco Badio Aſcenſio*, di cui fa menzione anche il *Tutini* (*a*); e nel fine di eſſe vi è la diſopra accennata vita di *S. Bruno Certoſino* ſcritta da un Anonimo, che non laſcia dubbio di eſſere ſtato parimente Certoſino (*b*): perchè dopo il privilegio degli Officiali Regj vi ſi legge: *Cavit etiam Reverendiſſimus Cartuſiæ Magnæ Prior, & Ordinis Pater Generalis, ne dicto quatriennio durante quiſpiam Religioſorum ſuorum aliubi curet imprimenda, aut impreſſa coemat ſub ſolita Religioſis Pœna:*

G. Prior Cartuſiæ.

così additandoſi il General dell' Ordine *Guglielmo Bibauc* (*c*). Or queſto Autore Anonimo dell' anzidetta Vita, che io ſoſpetto che foſſe ſtato il Certoſino *Pietro Bloemenuenna*, che morì nell' anno 1536. tra le cui Opere ſi annovera la *Vita* di *S. Brunone* (*d*), fa parimente cotanto all' oſcuro di queſta vantata Bolla di *Celeſtino*, che conoſcendo eſſervi della temerità a diterminare il tempo, in cui erano uſciti i Certoſini dal Moniſtero di *S. Stefano*, o di aſſegnar la ragione, perchè vi foſſero entrati i Cistercienſi, ſoltanto diſſe parlando di *Leon X. Et nunc poſt quadrigentos ſcilicet & triginta annos Patrem noſtrum, & fundatam per eum domum S. Ste-*

(a) *Tutin. Stor. Manoſ. della Sacr. Relig. Cartuſ. can. XIV. fol. 36. a t.*

(b) *Vita S. Brunon. ad calcem operum Brunon. Patriar. Cartuſianor. Edit. Pariſ. an. 1524. fol. DXX.*

(c) *Veggaſi il Moreri alla parola Chartreux all'anno 1521. e il Pentimalli pag. 236. num. XXXIV. Edit. Rom. 1622.*

(d) *Vide Theod. Petr. Bibl. Cartuſ. in Petro Leiden. pag. 265.*

Digitized by Google

Stephani . . . . de manu alienorum redimere , & ſub noſtri Ordinis poſſeſſionem & obedientiam reſtituere dignatus eſt (*a*).

Parlò ei con queſta giudizioſa riſerva di neppur nominare i Ciſtercienſi, perchè a parlar così gli aveva inſegnato poco prima l'anzidetto cennato Benefattore de' Certoſini *Leone X.* Egli è certo che negli Archivj di Roma ſi conſervano le più belle, autentiche, veridiche memorie degli atti de'Pontefici, e delle coſe, che riguardano gli Ordini Religioſi, onde in niuna parte del Mondo, quanto in Roma, ſarebbeſi potuto meglio ſapere, ſe realmente in *Calabria* vi aveſſe *S. Bruno* fondata una Certoſa ſotto il nome di *S.Stefano*, quanto tempo vi foſſero durati i ſuoi Religioſi Certoſini, qual figura vi aveſſero fatta, o di grandi e riſpettevoli Eremiti, eſenti dalla Veſcovile Giuridizione, e alla ſanta Sede immediatamente ſoggetti, o di grandi e riguardevoli Baroni *cum gladii poteſtate*, *&c.*e qual mai aveſſe potuto eſſere il vero motivo, per cui eſſendo in quella tanto alta ſtima e riputazione preſſo i Principi Normanni, che il noſtro *D.Titolante* ci deſcrive, aveſſe potuto il Sommo Pontefice *Celeſtino III.* non oſtante l' acqua miracoloſa, che ſcaturendo dall'avello del Santo baſtevolmente indicava che vi foſſe gente da bene, averla per tanto cattiva da meritare la ſoppreſſione del ſuo Ordine, per darne il Moniſtero a' Ciſtercienſi. A ogni modo Leon X. nella Bolla della ſoppreſſione de' Ciſtercienſi, e ſurrogazione de' Certoſini, parlando ſulle aſſertive degli ſteſſi Certoſini, ſenza far menomiſſima memoria delle diterminazioni di *Celeſtino III.* ma ſoltanto della dimiſſione fattane in ſua mano da *Luigi* Cardinal del Titolo di S.Maria in Coſmedin, che n'era Commendatario, ſpiegoſſi così: *Ne Monaſterium ipſum longæ vacationis exponatur incommodis . . . . demum ad dilectos filios Fratres Cartuſienſes . . . . direximus oculos, ſperantes quod ſi in Monaſterio prædicto, in cujus Eccleſia* Corpus Sancti Brunonis *dicti Ordinis Inſtitutoris* dicitur *eſſe reconditum, & quod* ut ab aliquibus aſſeritur, olim ejuſdem Cartuſienſis Ordinis Domus fuit, *dignitas Abbatialis, & Ciſtercienſis Ordo perpetuo ſupprimeretur, & extingueretur, & Ordo Cartuſienſis hujus Monaſterii inſtitueretur & plantaretur, & de cætero Monaſterium ipſum, Domus, ſub eadem invocatione Sancti Stephani nuncuparetur . . . . ex hoc grata Deo & accepta in dicto Monaſterio bene beateque vivendi norma introduceretur, &c.* (*b*).

Sic-

(a) *Anonym. Vita D. Brunon. ubi ſup. pag. DVIII.*
(b) *Atti del 1536. Inter Princip. Squillac. & Monaſ. S. Stephan. fol.698. in fin. & a ter.*

Digitized by Google

Sicchè da queſta Bolla formata ſulle ſuppliche, e notizie date da' Certoſini a quel Pontefice, manifeſtamente ſi deduce che nel 1513. in Roma nulla ſapeaſi di ſicuro che un tempo per rilaſſamento della loro Eremitica diſciplina aveſſero perduto i Certoſini di Calabria il Moniſtero di *S. Stefano*, o che nella Chieſa di S. Maria vi ſi foſſe ſeppellito il Corpo di *S. Bruno*, e ſoltanto da taluni *dicebatur* che ſtaſſe ſeppellito nel Moniſtero di *S. Stefano*, *& ab aliquibus aſſerebatur, quod olim Cartuſienſis Domus fuit, &c.* onde fu che non diſſe *reſtitueretur*, avvertendogli a tornarvi, per riparare con eſatta oſſervanza quegli ſcandali, che per rilaſſamento di Diſciplina avean colà cagionati i più antichi diſcepoli di S. Bruno, ma sì bene *inſtitueretur & plantaretur Ordo Cartuſienſis* concedendo loro per grazia, che paſſando nelle lor mani il Moniſtero tenuto da' Ciſtercienſi ſotto il nome di *S. Stefano*, *de cætero ſub eadem invocatione* S. Stephani *nuncuparetur*.

Egli è pertanto evidente che quel che non era nel 1513. ſe non che mera aſſertiva di qualcheduno, da quel tempo in poi ſi è cercato nel Secolo delle Conteſe ridurre a un punto certo e fiſſo della Storia Certoſina col farvi naſcere una Bolla per mezzo ſin dal 1192. da *Celeſtino III.* ſpedita. Io bene intendo eſſer molto ragionevole che di eſſa, ſe foſſe vera, non moſtraſſero il tenore i Certoſini, perchè non ſi ſarebbe dovuta conſervare ne' loro Archivj una coſa, che facea torto alla riputazione del lor Ordine; ma per la contraria ragione dell' onor, che ne ridondava a' Ciſtercienſi, avrebbon dovuta queſti conſervarla. A ogni modo, di eſſa non fan menzione nè il *Manrique*, nè l'*Ughelli*, tuttochè Scrittori di gran riputazione nell'Ordine Ciſtercienſe, nel *Bullario* non ſi legge, preſſo il Certoſino *Suriani*, preſſo il *Tutini*, il *Colombi*, il *Zanotti*, il *Manfredi*, ed altri partigiani, o Avvocati della Certoſa non ſi truova, nè ſi dice dove poterla trovare, quantunque di troppo grande importanza foſſe per queſta Cauſa l' additarla, perchè fiſſando l'Epoca di una tal traſmigrazione, ſi veniſſe a dar qualche colore di verità alle Carte del 1144. e del 1173.

Veggendo pertanto in qual'incertezze ci abbian gettato coloro, che ſenz' allegare menomo documento dell'antichità, ſi ſono ſcelti per guida a determinare il tempo, in cui ceſſarono i Certoſini di eſſere in Calabria, non parmi che debba paſſar per temerario chi s' induca a credere che in quei tempi affatto ſconoſciuti foſsero i nomi delle Caſe Certoſine di *S. Maria dello Torri*, o di *S. Stefano del Boſco*. Come però non vi è coſa più rincreſcevole e grave alla noſtra men-

te,

te; quanto il vedercela involuere tra cose incerte, senza darle mai qualche sodo principio, ove fissarsi, e come riposarsi quieta e pacifica nel seno della verità, passo perciò a dimostrarlo colle migliori pruove, che possan pretendersi da un Uom ragionevole in tanta distanza di tempo, quanta n' è corsa dalla morte di *S. Bruno* in quà. Che prima del 1173. *Data* della Carta di *Guglielmo II.* non si sentisse neppur il nome di Case Certosine di Calabria, o sotto quello di *S. Maria delle Torri*, o di *S. Stefano del Bosco*, me ne somministra la pruova il *Colombi*, il quale dopo aver sull'autorità del *Sutore* detto: *Domus Calabriæ* S. Stephani *per quinquàginta annos & supra in Eremitica vita per* Brunonem *ostensa perseverans quinque Priores post* Brunonem *habuit*: indi secondo il suo solito, facendo mostra di non impugnare quelle più recenti tradizioni dell' Ordine, che pur voleva impugnare, mette in contrasto tra loro gli Scrittori Certosini, al più antico ch' era il *Sutore* così opponendo il *Suriani*, che scrisse un secolo e mezzo dopo: *Scio quidem, ut hoc addam, non quinque, ut habet* Sutor, *sed tredecim in veste Cartusiana Priores, illi domui præfuisse. Verum ego in toto Opere video* sapientis, & sinceri Scriptoris diligentiam, *ut existimem loqui de primis post* Brunonem *quinque Prioribus: certe illorum quintus fuit* celeberrimus ille Rodulphus de Crucifixo, *qui ut advertit* Surianus in Chronotaxi ad vitam S. Brunonis anno 1128. *B. Lanuino obedientiam promisisse legitur cum Collegis suis, cæteros in Prioribus non posuisse, quia sensim deflectebant a* S. Brunonis *Institutis, & ab iis denique nono post annum a capto Ordine centesimum, agente Guilielmo Priore XIII. omnino defecerunt ad Cistercienses Fossæ novæ Cœlestino III. Pontifice* (a). Io lascio stare da parte, che il *Suriani* tutto ciò che scrivea del suo Ordine, lo avea saputo nel tempo, che si era trattenuto in Calabria (b), e nulla dico che mette per vivo fino al 1128. il *B. Lanuino*, ch'era passato a miglior vita, come dice il *Tutini* fin dal 1118. (c) ma dico che o ingannossi *Marco Tullio*, ove scrisse: *Primam esse historiæ legem, ne quid falsi dicere audeat: deinde ne quid veri non audeat, ne qua suspicio gratiæ sit in scribendo, ne qua simultatis* (d): ovvero che così scrivendo il *Colombi* volle burlarsi de' Certosini vivi e morti con bella *antifrasi* il titolo di *Savio* e *Sincero* dando a questo loro Storico, il quale se potea meritar quello di *Savio* in occultar ciò che offender potea la stima del suo Ordine, tuttochè durato fosse per 109. anni in Calabria dopo la morte di *S. Bru-*

(a) *P. Colum. Dissert. de Cartusian. Init. pag.* 13.
(b) *Zanotti nella introduz. alla Vita di S. Bruno pag. XV.*
[c] *Tutin. Prospect. Histor. Ordin. Cartus. pag.* 191.
(d) *Cicero de Orator.*

Digitized by Google

S. Bruno sotto tredici Priori, a ogni modo non meritava quello di *Sincero* nel dirlo estinto a capo a cinquanta, per motivo che dopo il Quinto Priore *Ridolfo* Uomo dabbene, gli altri nove furon così cattivi, che quantunque ne avessero vestito l'abito, non osservandone l'Istituto, non dovea contargli per Certosini: nè fuor del *Tutini*, vi è chi siesi avisato darci successione alcuna di questi tredici Priori di *S. Stefano* in Calabria, come di *S. Bruno* la ci dan tutti per mezzo del Beato Lauduino in Francia a cominciar dal *Pentimalli* (*a*).

Non so se veramente l'introduzione delle *Ristrizioni Mentali* sia cotanto antica, quanto la ci mostra il *Colombi* in applicarne una buona dose al *Sutore*, con darci ad intendere che mentiva colla penna, ma non dicea bugia colla mente; comunque ciò però sia, abbiamo dal suo discorso che i Certosini lasciarono il lor Monistero di *S. Stefano* a' Cistercicensi nell'anno 1193. quanti appunto se ne formano, se all'anno 1084. in cui ei mette il principio di quest' Ordine, vi si aggiungan anni 109. Ma ecco con qual bellissima uscita tutta la *mental ristrizione* del *Sutore* si getta per terra: *Et vero in secunda parte Statutorum antiquorum Capitulo secundo habes, quæ sequuntur. Omnibus Sanctæ & Catholicæ Ecclesiæ Fidelibus præsentibus, & posteris notum sit, quod CVNCTI Cartusiensis Propositi Priores, Portarum videlicet B. & Excubiarum SO. necnon Silvæ OTH. & Majorævi HY. & Durbonis BER. & Arveriæ AR. & Montisrivi B. & Montis Dei GER. & Vallis Clusæ HY. & Angionis HY. & Repausatorii IO. & Vallis Sancti Petri HY. & Vallis Sanctæ Mariæ PON. pro tenore, & stabili firmitate Propositi a* Domno Basilio *Cartusiæ Priore, & ejusdem loci Fratribus petierunt, quatenus in eadem domo Capitulum liceret eis habere, obtentu correctionis, & emendationis totius Propositi, &c.* Sentasi ora qual riflessione vi faccia: *Ecce nomina universarum domuum, in quibus Cartusianæ Vitæ propositum servabatur, cum Priores illarum expetiere a* Basilio *Priore Cartusiæ, & obtinuere, ut in ea Capitulum Generale Priorum totius Ordinis annuatim in posterum conveniret. Inter ipsas autem non legitur domus* S. Stephani de Turri *in Calabria a* S. Brunone *erecta* (*b*).

Adunque se colla testimonianza troppo fedele di un Capitolo Generale dell'Ordine Certosino tenuto nell'anno 1151. sotto *Basilio* Priore della Gran Certosa di Granoble abbiamo che tra le Quattor-

 dici

(a) *Meleagro Pentimalli Cronologia di tutti i RR. PP. Priori della Gran Certosa &c. pag. 168.*
(b) *Pater Colum. S. I. in Dissertat. de Cartusian. Initiis pag. 13. num. 17.*

dici Case, che ne' suoi tempi costituivano *Cunctos Cartusiani Propositi Priores*, che si unirono a prendere degli stabilimenti importantissimi a tutto l' Ordine, punto non si nominò il Prior di *S. Maria delle Torri*, nè della Casa di *S. Stefano del Bosco*: uopo è dire che quella Casa e Monistero non vi era, e che perciò senza veruna *ristrizion mentale*, colla mente e colla penna disse quel che realmente credeva vero il *Sutore*, che cinquant' anni dopo morto *S. Bruno* si fossero estinti i Certosini di Calabria, perchè se fossero stati esistenti, il lor Priore si sarebbe nominato nel Capitolo Generale del 1151. Dunque se nel 1151. non si conoscea verun Prior Certosino o di *S. Maria delle Torri*, o di *S. Stefano*, non è, e non può esser vero che il lor Ordine Certosino continuasse in Calabria nel 1173. sicchè da *Guglielmo II.* si fossero potute confermare al *Maestro Benedetto* Priore della Certosa di *S. Stefano del Bosco* le grazie, che le avea concedute il Re *Ruggiero* suo Avo, e il Conte suo Bisavo.

Comechè il *Colombi* conoscesse benissimo la forza di questo argomento da lui proposto, a ogni modo in vece di dedurne che sin dall'anno 1151. non vi eran più Certosini in Calabria, si contentò soltanto dire che dal silenzio di quel Capitolo si ricava *Magnum argumentum, quod jam tum cogitabant defectionem a Cartusiensi proposito*. Ma chi mai rivelogli questo lor peccato di pensiero, per cui tutto l' Ordine Certosino gli sconoscea per membra del suo corpo, e indegni di nominarsi Certosini, tuttochè ne vestissero l'abito, lasciandogl' impuniti e prima del 1151. e sino a quarant' anni dopo che quel Capitolo e successivamente tanti altri, che sino al 1191. si dovettero annualmente tenere (*a*), senza curarsi nè dell' obbrobio, che ne ridondava all' Ordine, nè dello scandalo, che ne derivava nella Chiesa di Dio? E poichè erano in tale stato da non essere nominati, non che ammessi nel General Capitolo del 1151. coloro, che in Calabria viveano *in veste Cartusiana Priores*, e come il *Colombi*, che visse nel 1665. lesse nel lor cuore questo loro scandaloso rilasciamento nella Disciplina e Regola di *S. Bruno*, e non lo vi seppe leggere, per darvi qualche opportuno riparo il glorioso *S. Antelmo*, nè in que' dodici anni continui, che da General dell' Ordine nel Capitolo Generale da lui tenuto nel 1143. aveva stabilita l'esatta osservanza delle *Consuetudini dell' Ordine* (*b*), nè

(a) *Le Masson. Annal. Ordin. Cartus. lib. 1. Cap. XI. pag. 49. Edit. Correria an. 1687. col. 2.*
(b) *Id. Ibid. Lib. I. Cap. III. Section. 3. 2. & 3. a pag. 29. ad 30. & pag. 33. col. 1.*

nè quando fatto Veſcovo di *Bellai*, e in alta ſtima e riputazione preſſo a' Sommi Pontefici veniva per la eſemplariſſima ſua vita dal Generale, e Priori dell' Ordine conſiderato come lor Maeſtro, col ſuo conſiglio, e direzione governandoſi (*a*)? Come del malvaggio lor operare potè ſoffrire la continuazione lo ſteſſo *Baſilio* ne' Capitoli Generali, che *annuatim* ſi tennero per ventiquattro anni, che con rari eſempj di ſantità e dottrina (*b*) governando da Generale tutto l'Ordine, per la cui edificazione ſcriſſe i lodati ſuoi *Commentarj della Vita ſolitaria, e delle regole del ſuo Ordine*, ſalſe in tanta ſtima e riputazione, che il glorioſo Patriarca *S. Domenico* ſeco conſultò le regole fondamentali del ſuo Ordine, che tanto luſtro decoro, e utile ha recato e reca alla Santa noſtra Romana Chieſa (*c*).

Al certo ch' ei non ſi può penſare, non che credere ſenza fare un troppo gran torto e al glorioſo *S. Antelmo*, e a *Baſilio* ſuo ſucceſſore nel Generalato, e a tutti i Sommi Pontefici, che in quei tempi viſſero, che foſſero ſtati cotanto o ciechi, o impotenti a dar qualche ſiſtema a' Certoſini di Calabria, ch' erano in tanto abominio preſſo a' loro Confratelli, che ſdegnavan fino proferirne il nome nelle loro Generali e più ſolenni adunanze. A ogni modo com' ei ſi rideva il *Colombi* di coloro, che contra l'autorità del *Sutore*, e molto più del Capitolo del 1151. contavano in Calabria dalla morte di *S. Bruno* fino al 1192. tredici Priori di *S. Stefano* delle *Torri*, quindi per render traſtullo della ſua penna le Tradizioni Certoſine di Calabria, dopo averle involte nelle proprie lor contraddizioni, conchiude il ſuo diſcorſo, che non ſapea determinare con ſicurezza, ſe quei tredici da lui creduti *in Veſte Cartuſiana Priores* del Moniſtero di *S. Maria della Torre*, che furono chiamati *Magiſtri Eremi, etiam dicti fuerint Priores, & Cartuſiani* (*d*): e mettendo così in dubbio non ſolamente l'eſiſtenza degli ultimi otto, che de' cinque primi, in buon linguaggio volle dare a intendere che non ſapea, ſe vi foſſe ſtato il nome, non che Priori Certoſini in Calabria dopo morto *S. Bruno*.

Dopo infinite ricerche, mi ſon venuti ſotto gli occhi a queſto medeſimo punto, che ſi dovea dare alla luce queſto foglio gli *Annali del Reverendiſſimo Padre D. Innocenzo Le Maſ-*

(a) *Baillet Vie de S. Antel. au XXVI. Juin colum. 319. num. II. & colum. 322. num. VI. Edit. de Pariſ an. 1724.*
(b) *Caniſ. in Martirolog. ad diem XIV. Jun.*
(c) *Dionif. Rykel lib. de Præcon. Ordin. Cart. art. 8.*
(d) *Columb. ubi ſup. pag. 13. num. 17. in fin.*

Digitized by Google

ſon, Generale de'Certoſini. Eſſi ſono rariſſimi, e invano preſſo tutti i Venditori di libri si cercherebbono, sì per la ſomma umiltà, colla quale i Certoſini occultano le glorie loro, sì anche perchè laſcionne imperfetto il diſegno, dopo ſtampatone il primo volume, per le difficoltà incontrate nell' Ordine a continuarlo fino al Terzo, tantochè nella ſeconda editione del 1703. ebbe a mutarne anche il titolo (*a*). L'Opera può paſſare per uno ſpecchio di rigidiſſima Morale Criſtiana a regolare l'auſterità di sì ſanto riſpettevoliſſimo Eremitico Iſtituto, e io forſe non l'avrei mai veduta, ſe da taluno, che non potè ſoffrirne la rigidezza, per divozione non ſi foſſe ritenuta in memoria di averne una volta veſtito l'abito. Or chioſando queſto Generale le parole traſcritte dal *Colombi* del Capitolo del 1151. ſcrive così: *E nominibus Priorum, & domorum hic deſignatis apparet, quot domus eſſent in Ordine, quando forma iſta celebrandi Capitulum in domo Majoris Cartuſiæ fuit propoſita & admiſſa . . . . Ab omnibus ergo Prioribus Ordinis de utilitate Capituli Generalis inſtituendi plene convictis fit inſtantia, &c.* (*b*) Sicchè uopo è avere un grande amore per le favole, e niente affatto per la verità, per credere che nel 1151. vi foſſe Priore e Caſa di Certoſini in Calabria, dopo che un Capitolo Generale, e di là a cinque ſecoli in quà un General dell' Ordine ci fan ſapere, quali e quante foſſero allora i Priori e Caſe Certoſine, ſenza nulla dire nè di *S.Maria delle Torri*, nè di *S.Stefano*. Anzi vi è giuſto motivo da credere che l' anzidetto Generale *Le Maſſon* quaſi aveſſe tacitamente preſo di mira l' impugnare col *Colombi* chiunque abbia immaginato lo ſcandaloſo rilaſciamento negl' Iſtituti di *S.Bruno* di una delle più famoſe Certoſe dell'Ordine, qual doveva eſſer quella di *S.Stefano*, in più luoghi della ſua Opera fa vedere, che non mai nell'Ordine vi ſia ſtato un tal eſempio, e mi ſia permeſſo traſcriverne ſoltanto uno, onde ſi poſsa conoſcere il vero ſpirito Certoſino: *Non negamus quaſdam, licet pauciſſimae, Communitates in Ordine decidiſſe, prout ſunt quædam domus Monialium: ſed qualiter ſe geſſit Ordo in hoc caſu? Adhibitis prius, ſed fruſtra, omnibus mediis ad earum emendationem, illas a Corpore ſuo amputavit & rejecit: & ſic amputavit, ut numquam voluerit eas poſtea etiam voluntarie redeuntes & pulſantes recipere: nulla habita ratione jurium & bonorum Monaſterii, quæ certo Ordinis erant: inde demonſtrans quam parum curaret de temporalibus, cum*

(a) *Helyot Hiſtoir. des Ordres &c. Tom. VII. Chap. LIII. pag.* 402.
(b) *Le Maſſon Annal. Ordin. Cartuſien. Lib. II. Cap. IX. pag.* 131, *col.* 1.

Digitized by Google

cum de vendicanda observantia ageretur. Nihil tale unquam evenit in ulla domo Monachorum (a). Bella e precisa testimonianza, per cui si confutano senza troppo misterj i sospetti del *Colombi*, che senza rimedio avesse potuta sussister disordinata e incorreggibile per mezzo secolo la più celebre Casa Certosina, che abbia avuta l'Ordine!

Per far però sempre meglio conoscere, che se tra tutti i Priori delle Case Certosine, che intervennero nel Capitolo Generale del 1151. non v'intervenne quello de' Certosini di Calabria, non fu già perchè *jam tum cogitabant defectionem ab Institutis S.Brunonis*, ma benvero perchè un tal Monistero non vi era; ricordiamoci in qual alta stima sia stato presso ai Certosini l'Anonimo Autore del *Codice Remense*, come quello che il suppongono il più antico Scrittore della loro Storia, e poco men che contemporaneo di *S. Bruno*. E pur quivi quando si arriva a *Guigone*, in cui finisce la sua Cronaca, quantunque vi leggiamo annoverate ben anche tutte le Case Certosine esistenti fino alla sua morte, non vi si nomina però nè quella di *Santa Maria delle Torri*, nè quella di *S.Stefano di Calabria.* (b).

Or come tra il 1151. in cui si tenne sotto *Basilio* la generale adunanza de' Priori di tutte le Certose, e il 1137. in cui morì *Guigone*, e secondo i partigiani de' Certosini scrisse l'*Anonimo Remense*, non trovansi nominate nè Case, nè Priori Certosini in Calabria, sentiamo come l'*Helyot*, rimontando più in su del *Codice Remense*, e della morte di *Guigone*, gli credette colà spenti prima del 1137. e piacemi rapportarne l'argomento, non già colla propria lingua, colla quale da quel Religioso Francese fu proposto (c), ma quale con molta energia tradotto dal *Zanotti* si propone, come quegli che dal *Manfredi* a ogni passo più difficile, più che ogni altro, si chiama in ajuto. Ei dunque così scrive: *Ancor prima di tal anno, cioè del 1150. viene ciò assegnato dall'* Helvot *Francese, nella sua* Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari, *mentr'egli afferma, che sotto il Generalato di* Guigone, *il quale morì nel 1137. non eranvi oltre a quella di* Granoble, *che tre Certose, cioè delle* Porte, di S. Sulpizio, e di Meriac *riconosciute* da Innocenzo le Masson ne' suoi Annali, *per i più antichi Monisterj dell'Ordine, tolto già essendo a'Certosini quello di* S.Stefano *nella Calabria: imperocchè quan-*

tun-

(a) *Le Masson ubi supra lib. 1. cap. VI. num. 13. pag. 23. col. 2.*
(b) *Vide sup. Cap. II. pag. 11. 57. Num. V.*
(c) *Helyot Histor. des Ordr. Monast. Tom. VII. Cinquiem. Part. Chap. LII. pag. 381. ad* 382.

Digitized by Google

tunque il Surio *dice, ch' eglino l'abbian posseduto per sessant' anni, egli è probabile nondimeno che più non vi abitassero al tempo di questo Generale, poiche quando vi raccolse e pose in iscritto le prime costituzioni dell' Ordine, le indrizzò a' Priori delle tre sopradette Certose, niuna menzione facendo nella sua Lettera Dedicatoria di* S. Stefano *di Calabria, il che certamente omesso non avrebbe, se questo Monistero appartenuto fosse in quel tempo a' Certosini* (a). Or egli ammettendo per vero questo fatto, che non potea negare, e lasciando senza dire un acca in risposta all'argomento e obbiezione, che contra se stesso ne deduce, perchè non trovò via di risolverlo; ci dovrebbe bastare a poter dire bene assodato coll'autorità di un de' più parziali e dotti Scrittori, che abbian trattatto de' primi tempi della Storia Certosina, che fin da prima del 1137. tra i Certosini, non si udiva neppure il nome de' Certosini di Calabria.

Come io però in questa Causa ho cercato, per quanto mi è stato possibile, ricorrer sempre a' fonti, donde le cose son derivate; chiunque voglia avere il piacere di assicurarsi che l' *Helyot* realmente avea letto ne' primi antichi *Statuti di Guigone* ciocchè ne rapporta, potrà trovargli nella copia, che ne trascrisse *Cammillo Tutini* nella da me soventi volte allegata sua Storia Manoscritta (*b*), e presso gli *Annali del Generale Le Masson* poco fa da me additati, ove si legge: *Incipit Prologus consuetudinum Domini Guigonis Prioris Cartusiæ*, e indi siegue: *Amicis & Fratribus in Christo dilectissimis* Bernardo Portarum, Humberto S. Sulpicii, Miloni Majorævi *Prioribus, & Universis, qui cum eis Deo serviunt Fratribus Cartusiæ Prior vocatus Guigo, & qui secum sunt Fratres, perpetuam in Domino salutem. Carissimi & Reverendissimi nobis Patris Hugonis Episcopi Gratianopolitani, cujus voluntati resistere fas non habemus, jussis & monitis obtemperantes, quod vestra non semel dilectio postulavit, consuetudines domus nostræ scriptas memoriæ mandare curavimus* (c) &c.

Da ciò che quivi lasciò scritto *Guigone* due cose si ricavano, la prima che a' suoi tempi niuna memoria si facea di alcun Eremo de' Certosini di Calabria sia col nome di *S. Maria*, sia con quello di *S. Stefano*; la seconda che queste Consuetudini essendosi raccolte da *Guigone* per compiacere a *S. Ugone* allora Vescovo di *Granoble*, ne viene in con-

(a) *Zanotti Storia di S. Brun. Capo XXXII. pag. 252.*
(b) *Tutin. Stor. Manos. della Sacr. Relig. Cartus. fol. 92. a t.*
(c) *Le Masson Annal. Cartus. lib. 1. cap. VIII. pag. 32 col. 2.*

Digitized by Google

conſeguenza che ciò avvenne prima del 1132. poichè egli è certo per teſtimonianza di *Guigone* ſteſſo, che *S.Ugone* morì nel meſe di Aprile del 1132. (*a*) e ſecondo il calcolo del Padre *Le Maſſon* dovette compilarle verſo il 1128.o 1129. (*b*) onde ſembra troppo chiaro, che ſe in Calabria vi foſſe ſtata una Certoſa ſotto l'uno, o l'altro nome, avrebbe dovuto eſſere in ſomma venerazione, e far almen la ſeconda, ſe non la prima figura tra le altre dell'Ordine, sì perchè ivi ſantamente era vivuto, e ſantamente eravi morto il ſuo gran Fondatore *S.Bruno*, sì anche perchè eſſendo eſſa allora, come il ſoſtengono i ſuoi Avvocati, qual eſſa è oggi, ricca per opera del Conte e Duca *Ruggiero* di Feudi, Signorie, Giuridizioni di ogni ſpecie alte e baſſe, *cum gladii poteſtate*, e fin con Vaſſalli *Angarj* e *Perangarj*, non potea, nè dovea *Guigone*, quando raccolſe le Conſuetudini dell' Ordine, tralaſciar il nome del più potente e glorioſo Priore tra gli altri delle altre Caſe, a' quali dedicolle, e ne traſmiſe le Copie. Quindi ſe vogliaſi dir qualche coſa di ſodo, e non andar preſſo alle frottole di chi ciò, che ſi ſogna, ſpaccia poi ſenza veruno documento dell' antichità per verità infallibili, uopo è dire che intanto *Guigone* non nominolla, perchè nè ſotto l' uno, nè ſotto l' altro nome eravi Moniſtero di Certoſini in Calabria. Che ſe nel 1132. non ve n' erano, non poteano certamente aver lor tolto i Ciſtercienſi quello di *S. Stefano*, perchè più ſotto farò vedere che i Ciſtercienſi non vennero in queſte noſtre parti, ſe non nell' anno 1139. Sicchè ſe fin da prima del 1132. eraſi ſpento il nome de' Certoſini di Calabria ſia dell' Eremo di *S.Maria delle Torri*, ſia di quello di *S.Stefano*, non è, e non può eſſer vero che il *Re Ruggiero* nel 1144. e molto meno il *Re Guglielmo II.* nel 1173. aveſſero confermati a' Certoſini di *S. Stefano* tutti i privilegj, che ſi pretendon accordati loro da'loro Antenati.

Dopo argomenti da me ricavati da più ſolenni autentici documenti, di cui poſſano e debban pregiarſi i Certoſini, ſo che mi ſi oppone la diſcreditata Cronaca di *Fra Maraldo*, per eluderne la forza e l' evidenza (*c*), poichè in eſſa parlaſi di *Ridolfo del Crocifiſſo*

(a) *Apud Sur. menſ. April. in Vita S. Hugon. Epiſ. Gratianop.*
(b) *Le Maſſon Annal. Ciſter. lib. 1. Cap. VIII. col. 1. in fin. pag. 32.*
Nota che ſopra nel Capit. II. ſi è da me allegato queſto Generale per un teſtimonio dell' Epoca del 1086. per la fondazione dell' Ordine Certoſino ſulla fede dell' Helyot, ma ora riconoſciuto l' Autore in fonte, il ripongo tra coloro, che la mettono, com' ei dice, anno circiter 1084.
(c) *Diſeſa de' Privileg. Norman. pag. 130. ad 131.*

Digitized by Google

[illegible], onde non ostante quel che di sopra da me fu [illegible] per dimostrare qual fede essa meriti, non voglio [illegible] di ritoccarla di nuovo. Mi si dirà pertanto esser così vero che prima del 1132. vi eran le Case Certosine di *S. Maria*, e di *S. Stefano*, che in essa si narra che *Ridolfo del Crocifisso Priore dell' Eremo* si partì dalle Calabrie, per portarsi in Sicilia nel 1129. a veder la Coronazione di *Ruggiero* intitolatosi Re con Bolla dell' Antipapa *Anacleto*, e che tra le molte grazie, che in giorno cotanto celebre a molti dispensò quel Sovrano, vi furon quelle di aver confermato a *Ridolfo* i privilegj dal Conte suo Padre accordati al suo Monistero di *S. Stefano*.

Non tocca a me il minutamente dimostrare, quanto ei poco sapesse la Storia grande e più famosa di questi due Regni appunto toccante l'Epoca, in cui vi si cominciò a sentire il nome di Re, cosa che diede motivo a vedervi delle straniissime e celebri vicende, basterà soltanto riflettere ch' ei contra l'autorità degli Scrittori al Re *Ruggiero* contemporanei unico e solo dica ch' ei si coronò nel dì 15. Maggio del 1129. prima che morisse il Sommo Pontefice *Onorio II.* e che *Vita functo Honorio, Pontificem in Pastorem Universalem fuit adlectus Gregorius Diaconus Cardinalis dictus Innocentius II. qui noluit hanc coronationem Pontificio confirmare diplomate, & quoniam adversus Innocentium Petrus Cardinalis schismate fuit in Pontificem electus, & dictus* Anacletus, Rogerius *ab hoc fuit privilegiis confirmatus, qui multis multa concessit, & Magister* Rodulphus *obtinuit confirmationem gratiarum a* Rogerio *Comite eius Patre concessarum* (a). Ei confuse in ciò scrivendo le due brighe, ch' ebbe *Ruggiero* in due volte sotto due Pontefici. La prima quando nel 1127. succeduto alla Signoria di Salerno, conquistato l'intero Ducato di Amalfi, Troja, Melfi, e presso che tutto il rimanente della Puglia da se lasciando il titolo di Conte, assunse in Sicilia quello di Duca, il che pretendendo *Onorio II.* che senza il suo permesso non potesse fare, ancorchè tentato con ricchi doni di oro e di argento, e colla promessa della Città di Troja e Montefusco non volle per tale riconoscerlo (b), ma poi molto sangue sparso, vi condiscese nell' anno seguente 1128. per non cimentarsi nelle circostanze, in cui era colle forze di quel bellicoso e fortunato Principe

(a) *Chron. Maral. apud Pir. in Chronol. Sicil. Reg. pag. XV. col. 1.*
(b) *Falco Beneventan. ad an. 1127. apud Murator. Rer. Italicar. Tom. V. pag. 112. col. 11. ad pag. 113.*

Digitized by Google

pe (*a*), di cui indi moſtroſſi buon amico, ſin che finì di vivere a' 15. Febbrajo dell' anno 1130. del che ci rende ſicuri *Falcon da Benevento* (*b*), che da Scrivano del Sacro Palazzo trovavaſi allora preſſo *Onorio II.*

La ſeconda volta fu, quando morto *Onorio*, il Duca *Ruggiero* pieno com' era di fortune e di vittorie, quanto ſi può leggere in chi ne ſcriſſe le geſta, col conſiglio delle perſone più grandi e degli Eccleſiaſtici più degni del ſuo ſeguito, ſdegnando il titolo di Duca pensò intitolarſi Re (*c*), coſa che quantunque avrebbe ben potuto fare, ſenza richiederne da altri il permeſſo, eſſendo un mero effetto della Sovranità *Regalem Titulum pro arbitrio, ſua non aliena auctoritate accipere* (*d*); a ogni modo eſſendoſi incontrato coll' Antipapa in Avellino, per tirarlo al ſuo partito, gli accordò quanto ſeppe domandargli, e deſtinò il Cardinal Conti, che l'ungeſſe Re, come ſeguì in Palermo il giorno della naſcita del Signore 1130. (*e*) A queſto giorno ne fiſſa l'atto l'anzidetto *Falcon da Benevento*, che morto *Onorio* ſtava pure col medeſimo impiego a' fianchi d'*Innocenzo II.* (*f*) e al medeſimo lo fiſſa l'*Abate Teleſino* (*g*), che a ſcriver la ſua ſtoria *importuna Comitiſſæ Mathildis, Sororis Regis Rogerii precatio impulit* (*h*). A teſtimonj di tal fatta, comechè di partito contrarj, concordi però tra loro nel narrar la Storia di un avvenimento, che partorì effetti ſtrepitoſiſſimi per lo ſpazio di otto in nove anni, non ſi può certamente mettere a fronte *Fra Maraldo*, che vuol darci a credere che foſſe ſtato coronato a' 15. Maggio del 1129. prima che moriſſe *Papa Onorio*, con cui conteſe per lo Titolo di Duca, e non di Re. E s' egli è un grande errore il dirlo, come taluno ſulla ſua autorità l' ha detto, va in fumo in conſeguenza la moſſa del Prior della Certoſa di Calabria Maeſtro *Ridolfo del Crocifiſſo*.

Io non ſo per qual motivo venga chiamato *Celeberrimus* dal *Colombi* (*i*), a ogni modo la ſua *celeberrimità* ha fatto sì che il *Turini* lo aveſſe

(a) *Falco Benev. ad an.* 1128. *pag.* 105. *colum.* 1. *ad ſecun.*
(b) *Idem ibid. pag.* 106. *ad* 107.
(c) *Alexan. Abbas Teleſin. Lib. II. cap.* 1. *&* 2. 3. *&* 4. *Apud Murator. An. Ital. Tom. V. pag.* 622.
(d) *Ludovig. de jur. Reges Appellandi præcipue cap. III. pag.* 78. *Opuſcul. ſelector. tom.* 1. *Lib.* 1. *Edit. Hal. Magdebur. an.* 1720.
(e) *Falco Beneven. ad an.* 1130. *apud Murator. Annal. V. pag.* 106. *col.* 2. *ad* 107.
(f) *Vide Caracciol. & Peregrin. in Monit. ad Falcon. Beneventan. apud Murator. Tom. V. pag.* 79.
(g) *Alexan. Abbas Teleſ. de Reb. Geſ. Rog. Sicil. Reg. Tom. V. Rer. Ital. lib.* 11. *pag.* 622. *col.* 2.
(h) *Id. ibid. in Præfat. ad hiſtor. ſuam pag.* 615.
(i) *Colum. de Cartuſ. init. pag.* 13.

Digitized by Google

certamente or per quinto, or per sesto Priore di quella Certosa (*a*); il Padre *Colombi certamente* per Quinto (*b*), e l'ultimo mio dottissimo Contraddittore *certamente* per Terzo (*c*), e come *certamente* di lui altri non ha parlato, se non *Fra Maraldo*, e la di lui *Cronaca certamente* da altri non è stata mai veduta se non dal *Tutini*, ne siegue *certamente*, che se vacilla la fede di questa, chiunque l'ha presa per guida delle sue assertive a riguardo di questo or *Terzo*, or *Quinto*, or *Sesto Celeberrimo Priore* della Certosa di *S. Stefano*, ha presa una cattiva guida.

Ma si dirà il *Pirri*, e l' *Inveges* Scrittori Siciliani han creduto a questa *Cronaca*, e il dottissimo mio Contraddittore ha creduto e alla *Cronaca*, e al suo *Continuatore*, fino a mettere per un ornamento della sua *Difesa* de' *Privilegj Normannici* ciò ch' ei narra *dell' entrata solenne fatta nel* 1140. *dal Re Ruggiero in Napoli, e dell' Arcivescovo di Napoli, che uscì ad incontrarlo col Capo, e Sangue di S. Gennaro* (*d*): e io rispondo che, se il *Pirri*, e l'*Inveges* han creduto e all' una e all' altro sulla fede dell'*Eruditissimo Antiquario Tutini*, per lo contrario *Camillo Pellegrino* (*e*), e il nostro Reverendissimo Canonico *Mazzocchi*, non ostante l'autorità di un tal *Eruditissimo Antiquario*, non han creduto nè a *Fra Maraldo*, nè al di lui *Continuatore*, e m'immagino che se a giuste bilance si pesi la dottrina di questi due grandi Uomini rispettevolissimi ornamenti della Città di Capoa, e in conseguenza di questo Regno, si troverranno averne la meglio su di que' due pur anche insigni Scrittori della Sicilia, che al *Tutini* troppo buonamente han creduto: perchè per molto che vogliansi avere in conto di Scrittori di gran credito e il *Pirri*, e l'*Inveges*, mai non arriveransi al segno, d'indurci a prestar più fede ad essi, che scrissero qualche cinque secoli dopo la Coronazione di Ruggiero, che a *Falcon da Benevento* ch'era a' fianchi de' Pontefici, che tanta parte ebbero nella varietà de' titoli che assunse, e all'*Abbate Telesino*, che ne scrisse la Storia di ordine della sua sorella *Matilde*. Che si vuol fare, uopo è confessare che *dies diem docet*! Non ebbe

(a) *Tutin. Prospect. Histor. Ordin. Cartus. pag.* 193.
(b) *Colum. ubi sup.*
(c) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 131.
(d) *Ivi pag.* 130.
(e) *Vide Camil. Pelleg. Not. ad Falcon. Benevent. apud Murator. Rerum Italicar. Tom. V. pag.* 106. *n.* 35.

Digitized by Google

ebbe nè il *Pirri*, nè l' *Inveges* a' lor tempi i lumi, che abbiam noi a' nostri giorni, per lodare per la parte, che meritava il *Tutini*: poichè si sarebbero contentati di averlo per un laboriosissimo Raccoglitore di Carte antiche o vere, o apocrife, che gli capitavano in mano, e si sarebbon astenuti dal chiamarlo *Eruditissimo Antiquario*. Mi maraviglio perciò che il mio dottissimo Contraddittore, che ha letta l' Opera *del chiarissimo*, com' ei chiama con molta ragione, *Canonico Mazzocchi*, ne produca l'autorità a insegnarci, che fino ne' secoli XIV. e XV. quì in Napoli si compitava l'anno alla Greca (*a*); e che poi gli fosse uscito dalla memoria, ove a buone prove dimostra con quel discernimento, che merita rispetto e venerazione, che *il Tutini* fu *vir optimus, at quod ætas illa peccabat, minime κριτικὸς* (*b*), un Uom dabbene, che vuol dire che senza verun esame avea per buona ogni Cartuccia, che se gli dava per antica, modestamente riprendendolo per la sua troppo credulità, mercè la quale (*c*), come ei fu così facile a dar pregio di un' antichità, che punto non meritavano, al Mosaico di *S. Maria del Principio*, alla Vita di *S. Pellegrino*, e al *Continuatore* di *Fra Maraldo* (*d*), così da Uom dabbene com' egli era, pur anche prese per una scrittura del XII. secolo la Cronaca stessa di *Fra Maraldo*, tuttochè fosse roba di poco più in là de' giorni suoi, ne' quali dobbiam credere che nella oscurità, in cui ancor si vivea di buona Critica, fosse cosa assai più facile l' impostrare gli appassionati raccoglitori di anticaglie, che non dovrebbe esser oggi in un tempo cotanto illuminato, com' è il nostro, in cui ciò non ostante pur vi ha tanti, che si dolgono di avere a caro prezzo comperate cose moderne per antiche. Comunque ciò sia, egli è certo che tanto si sa di questa Cronaca, quanto se ne ha da qualche minuzzame, che il *Tutini* ne ha da se, o per mezzo di altri pubblicato, poichè non mai per intero uscì alla luce: sicchè sulla sua fede abbiamo a credere che *Fra Maraldo* fu Certosino, e che dove nel frammento da lui inviato al *Pirri* si parla di *Ridolfo del Crocifisso*, e vi si chiama *Magister Eremi*, per Maestro dell' Eremo, si debba intendere il Priore della Certosa di *S. Stefano*, perchè così ei l'ha creduto, facendo-

(a) *Difes. de Privileg. Normar.* pag. 114.
(b) *Mazocch. dissert. Histor. de Cathed. Eccl. Neapol. semper unic.* pag. 54. not. 44.
(c) *Tutin. Memor. della Vita &c. di S. Gianuario Martire* pag. 75.
(d) *Mazoch. ubi sup.* pag. 54. no. 44. *ubi locus Tutin. pendus est* pag. 75. *non* 95.

Digitized by Google

gli la sua gran divozione all' Ordine Certosino trovar Certosini da per tutto, senza esaminar con regola di buona Critica, se quel che dicea fosse vero, o no. Imperocchè a chi voglia aver per vera una tal *Cronaca*, io gli domando, a chi crederà più volentieri a *Fra Maraldo*, o a *S. Bernardo*? Oh io m' immagino che si avrà ribrezzo soltanto a sentirsi domandare sì fatta cosa, troppo rispettevole essendo il nome di *S. Bernardo*, per potersi mettere in dubbio, se la sua testimonianza vaglia più che cento *Fra Maraldi*. Ma che ha che fare *Fra Maraldo* con *S. Bernardo*? Assai più che non si crede.

Morto *Onorio II.* e immediatamente nata la Scisma tra il Sommo Pontefice *Innocenzo II.* e l' Antipapa *Anacleto*, essendosi di questo contra l'Universal consenso della Cattolica Chiesa dichiarato partigiano il nostro Re *Ruggiero*, se fosse vero come si vuole sull' autorità di *Fra Maraldo*, che nel tempo della sua Coronazione avesse ottenuta da lui quel *Ridolfo del Crocifisso*, che si vuole Priore de' Certosini di Calabria la conferma de' privilegj accordati loro da' suoi Predecessori; ne verrebbe in conseguenza che i Certosini di Calabria erano allora tra gli altri Scismatici seguaci di quel Re. Or della Scisma di quel tempo niuno fu meglio informato, quanto *S. Bernardo*, nè vi fu chi si fosse renduto al par di lui più celebre e famoso sostenitore della ragione del vero Pontefice, quasi che mai da lui allontanandosi, per ajutarlo de' suoi santi e savj consigli in un affare cotanto dilicato (*a*). Ei pertanto oltre le altre ragioni, delle quali si avvalse a sostenerne per legittima l' elezione, li fece molto valere l' universal consenso della più sana parte de' Principi, de' Prelati, e degli Ordini Religiosi, che per tale l'avean ricevuta, de' quali dice così: *Non autem debeo prætermittere Sanctos, qui Mundo mortui, Deo melius vivunt, quorum vita abscondita est cum Christo in gloria, ubi certe studiose inquirunt, & non dubie inveniunt, placitum Dei, qui solliciti sunt, quomodo placeant ei. Itaque* Camaldulenses, Vallombrosani, Cartusienses.... *Innocentio firmiter adhærent* (*b*). Dunque se è vero ciò che dice *Fra Maraldo*, non doveva esser un Prior de' Certosini di Calabria *Ridolfo del Crocifisso*, perchè non era *inter Sanctos, qui Mundo mortui Deo melius vivunt Innocentio firmiter adhærentes*: nè di lui, che lasciava la sua solitudine, per andare alle pompe e alle feste della Coronazione di un Principe Scismatico

(a) *Ernal. Abbas Bonæval. in vita S. Bernar. lib. 2. cap. 1. Tom. II. Edit. Mabillon. Parisian. 1690.*

(b) *Divus Bernar. Epist. 126. col. 135. ad 136. Tom. 1.*

Digitized by Google

matico, per guadagnarſene la grazia, e procurarſene la conferma de' privilegj delle temporali coſe del ſuo Eremo, ſi può dire, che *ejus vita erat abſcondita*, per entrare a parte del panegirico generalmente fatto da *S. Bernardo* a' Certoſini.

Io ho detto in quale alta confidenza era *S. Bernardo* col Sommo vero Pontefice, e or ſoggiungo ch' era in que' tempi in tale ſtrettiſſima amicizia co' Certoſini, che le Opere, che componea, così come gli uſcivan dalla penna, immediatamente le mandava al famoſo *Bernardo* Prior della Certoſa delle *Porte* in *Borgogna* (*a*), e tanto accuratamente s'informava di tutto ciò che riguardava i Certoſini, che ſi può dire che non laſciava neo in eſſi da riprendere, ove ſe ne foſſe avviſato. Baſterà per aſſicurarcene ſoltanto riflettere con quanta forza ſcriſſe al Papa e a *S. Antelmo*, quando ſeppe che qualche Certoſino era ricorſo al Papa contro il ſuo Superiore (*b*). Sicchè ſe i Certoſini di Calabria ſi foſſero gittati dalla parte Sciſmatica di *Ruggiero*, non era poſſibile che a lui ne foſſe naſcoſta la notizia, per aſtenerſi dall' annoverar generalmente tra i ſeguaci del vero Pontefice i Certoſini in tempo, che una Certoſa cotanto riguardevole, quanto era quella di Calabria, era del partito Sciſmatico. Ciò non oſtante per riverenza a *Fra Maraldo* ſuppongaſi ſenza pregiudizio del vero, che il Papa, e il *Prior* delle *Porte* nulla gli aveſſero fatto ſapere di un fatto così rimarchevole, e che non oſtante il carteggio che durante la Sciſma tenne coi Signori, Re, Imperatori, Univerſità principaliſſime d'Italia, e quaſi con quanto vi era di meglio in Occidente, pur mal informato dello ſtato vero delle coſe più da lui lontane, aveſſe creduto che i Certoſini Calabreſi foſſero dal canto del vero Papa, come lo erano i Franceſi. Veggiam dunque ſe da vicino, a faccia di Contraddittori aizzatiſſimi della Elezione del vero Pontefice, aveſſe mutato linguaggio, dopo eſſere in luogo e in iſtato da non potere, nè dovere ignorare ciò che avea ſotto gli occhi.

La Legazione che l'anzidetto Sommo Pontefice aveva a lui commeſſa facendolo Arbitro della pace tra lui, e il Re *Ruggiero*, come ſi è una parte luminoſiſſima della vita del Santo, così lo è altresì della Sacra e Profana Storia di quel ſecolo. Per adempier egli all'incarico datogli, portoſſi in Salerno, dove ſtava il Re, il quale fra gli altri gli poſe con-

(a) *Vide Baron. in Annalib. ad an.* 1137. *n. III & notas Pagii n. XV. Tom. XVIII. pag.* 560.

(b) *Vide apud Le Maſſon Annal. Cartuſ. lib. I. cap. VII. Section.* 1. *pag.* 27. *ad* 28.

Digitized by Google

contra *Pietro Cardinal Pisano*, e il Re stesso voll'esser presente al contraddittorio, che tra lor si tenne, sentendo per quattro giorni fino al tramontar del sole le ragioni del Papa, e per altrettanti quelle dell'Antipapa. Chi mai potrà immaginarsi, che in una discussione di tanta importanza, che dovea farsi avanti ad un Re *sagacis animi, providique consilii* (a), Avvocati cotanto illustri, non avessero con tutta esattezza badato a non avanzar fatti, che pienamente e costantemente non fossero veri? Or noi abbiamo un epilogo dell'aringa di *S. Bernardo*, nella quale fra le altre cose disse ch'essendo stata una l'Arca del diluvio, una doveva esser la Chiesa, e uno il Pontefice, e che perciò volendosi aver per vera l'Arca governata dall'Antipapa *Pietro di Leone*, uopo era che si sommergesse quella governata da *Innocenzo*, e quivi soggiunse: *Religio Camaldulensis, & Cartusiensis, & Cluniacensis, & Grandimontensis, & Cisterciensis, & Præmonstratensis, aliaque innumerabilia Servorum, & Ancillarum Dei Collegia, necesse est, ut sub uno turbine corruant in abyssum* (b).

Egli è troppo evidente che se in Calabria i Certosini fossero stati partigiani favoriti dello Scismatico Re *Ruggieri*, come sulle oscure parole di *Fra Maraldo* si vuol che fosse il lor Priore *Ridolfo*, non sarebbe stato certamente cotanto sconsigliato *S. Bernardo* di avanzare avanti quel grande e sapientissimo Re in Salerno, che nel suo Regno i Certosini così come tutti gli altri Ordini Religiosi più illustri nella Chiesa, stessero dal canto del vero Papa contra l'Antipapa, perchè il Re stesso l'avrebbe smentito colle grazie a lui chieste, e da lui accordate fin dal 1129. al *Celeberrimo Ridolfo del Crocifisso*, e *Pietro Cardinal Pisano* suo Contraddittore, gli avrebbe opposto che avanzava cose non vere, o almeno soggette ad eccezione, e non avrebbe in sentirlo abbandonato come fece il partito dell'Antipapa per riconciliarsi col vero Pontefice (c). Quanta obbligazione ha l'Ordine Certosino alla Certosa di *S. Stefano*! Dove ei troverrebbe, se non nelle *particolari veritiere notizie* di quell'Archivio i preziosi documenti, che il grande e glorioso lor Patriarca *S. Bruno* si fosse gettato nel 1090. a' piedi di *Teodoro Mesimerio* Vescovo Scismatico, per ottenerne grazie? Ove se non

(a) *Falco Benevent. in Chronic. ad an. 1137. apud Muratorem Rer. Italicar. Tom. V. pag. 125. col. 1.*

(b) *Ernal. Abbas Bonæval. in Vita S. Ber. lib. 2. cap. VII. col. 1110. n. 45.*

(c) *Id. ibid. num. 46.*

Digitized by Google

non colà [illegible] suoi Successori [illegible] un *Ridolfo del Crocifisso* [illegible] ad [illegible] gettati a' piedi di un Re [illegible] nel 1120. col [illegible] ne di ottenerne grazie [illegible]

Tocca dunque a' RR. PP. della Certosa di *S. Stefano* il farci sapere, se mentisca *Fra Maraldo*, o *S. Bernardo*, o se lor piaccia più di entrare a parte dell'onore, che al lor Ordine fece *S. Bernardo*, o ritener per essi soli il disonore, di cui gli carica il preteso loro *Fra Maraldo*.

Ma che diremo, se venisse *Don Titolante*, ad avendo a male che i Certosini di Calabria fossero stati Scismatici, si facesse innanzi, e gettasse per terra l'autorità di *Fra Maraldo*, di *Ridolfo del Crocifisso*, e del *Tutini*? Questa poi sarebbe una cosa graziosa, e pur la va così! Non son costoro di accordo che il Re *Ruggiero* nel 1129. confermò in Palermo a *Ridolfo del Crocifisso* le grazie da' suoi Predecessori accordate alla Certosa di *S. Stefano*, di cui era Priore? Or egli il *Manfredi* dopo un sacco d' ingiurie votate contro il Gentiluomo di Stilo così a lui rivolto dice: *Ma perchè voi siete pur troppo testerecchio, e tirate dietro al vostro asino, eccovi a vostra confusione le conferme de' Re Normanni, ed in primo luogo quella del Re Ruggiero, Figlio del Conte* (a). Ognuno crederebbe, che avesse prodotto contro di lui, la millantata conferma da quel gran Re fatta nel 1129. a *Ridolfo del Crocifisso*, e pur produsse una Carta non già del 1129. ma sì bene del 1144. a lui attribuita! In questa fe gli fa dire che riconciliatosi col vero Pontefice, mentre era in Messina, tutta la maggior sua sollecita cura avesse posta a ridurre *cuncta in meliorem statum, & præcipue, quæ ad libertatem Ecclesiarum pertinent, libentius confirmare, & serenitate nostri temporis validiora reddere*, quindi ordinando, *ut omnia privilegia Ecclesiarum, & subjectorum Regni sui antiquitus composita* si fossero a lui prodotti, per potersi dalla Real sua Clemenza esaminare, e da lui di nuova forza avvalorare. In esecuzione di un tal comando, vuolsi con questa Carta del 1144. che tra gli altri si fosse a lui portato *Frate Andrea, Magister Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Eremitarum* con un fascio di privilegj del Conte suo Padre fin al numero di quindici, che un per uno annoverando benignamente glieli avesse confirmati (b).

Che

(a) *Manfr. Risposta Apologetico-criti. pag.* 192.
(b) *Id. ibid. pag.* 192 *ad* 197. *e ne' documenti num. XX. pag. XXV.*

Digitized by Google

Che il Re *Ruggiero* dopo ristabilita nel 1138. la pace alla Chiesa avesse avuto in mente di rivedere le Carte e Privilegj de' suoi Maggiori, per indi confermargli, il dice anche il dottissimo mio Contraddittore, e ne produce in pruova una Carta da lui letta (*a*), e letta anche da me presso l'*Ughelli*, con questa differenza, ch'ei non ha curato esaminarne la Data, perchè ad altro oggetto che non ho io, ne ha fatto uso, e io ho dovuto riflettervi, perchè fa al mio proposito. In essa pertanto vi si legge che quel Re diede un tal ordine la prima volta negli anni del Mondo 6653. (*b*) che vale a dire nel 1145. il che è contrario a *Don Titolante* che lo mette nell'anno 1144. a ogni modo sieno il 1144. ovvero il 1145. coll'una e coll'altra viene ugualmente smentito per ogni verso *Fra Maraldo*. Ei dice, che *Ridolfo del Crocifisso* per curiosità d'intervenire alla coronazione di un Re Scismatico, portossi nel 1129. in Palermo, e quivi ottenne da lui la confirma de' privilegj del suo Eremo: ma nella Carta di *Don Titolante* si dice, che fu *Frate Andrea* quegli, che con tutti gli altri Ordini del Regno per comando del Re già riconciliato colla Chiesa ebbe nel 1144. a portarsi in Messina, e quivi sottoporre al par degli altri i suoi privilegj all'esame, che volle generalmente farne quel Sovrano prima di accordar loro la grazia di confirmargli. Di sopra io ho domandato a chi dovremmo piuttosto credere a *Fra Maraldo*, che ci fa trovar in Calabria de' Certosini Scismatici, o a *S. Bernardo* che tra essi non conobbe altri, che figli ubbidientissimi a Santa Chiesa, e quì ora domando a chi dobbiam piuttosto credere a *Fra Maraldo*, che vuole nel 1129. in tempo della scisma confermati a *Ridolfo del Crocifisso* i privilegj del suo Ordine in Palermo, mentre mettea sossopra la Chiesa, o a *Don Titolante*, che vuole, che ciò avveniisse in Messina quindici anni dopo in tempo che la scisma era già terminata? Ma poichè *S. Bernardo* smentisce *Fra Maraldo*, *Fra Maraldo* smentisce *Don Titolante*, *Don Titolante* smentisce *Fra Maraldo*, sentasi ora come il *Tutini* smentisce *Don Titolante*. Ei nella sua *Storia Manoscritta* dopo aver detto che la confirma de' Privilegj fu ottenuta da *Ridolfo*, soggiunge, che *Frate Andrea fu il Sesto Maestro dell' Eremo non meno per la sua prudenza, che per la nascita illustre*, e ciò lo ricava, *perchè in un antico Manoscritto, dove stanno notati tutti i Maestri, il suo nome con caratteri grandi ivi scritti si scorge, conforme apporta anche* D. Costanzo:

(a) *Difesa de' Privil. Norman. pag.* 58.
(b) *Carta Reg. Roger. apud Ughell. Italia Sacra Tom. IX. Archiepis. S. Severi. col.* 478.

Digitized by Google

zo : indi conchiude : *però delle ſue laudevoli azioni neſſuna notizia abbiamo, nè quanto ſia viſſuto, fuorchè ei morì a' 29. Luglio* (a). Sicchè ſe ne' ſuoi tempi, fuor di trovarſi ſcritto il nome venerevole di *Frate Andrea* con lettere majuſcole, e di eſser morto a' 29. Luglio, nulla ſi ſapea delle laudevoli ſue azioni nè dal *Tutini*, nè da *D. Coſtanzo*, a cui ei regolarmente ſi appoggia per tutte le coſe, che riguardano la Certoſa di *S. Stefano*, comechè ſi fuſſe un Certoſino, che da Bologna portoſſi in Calabria, quando nel 1514. andoſſi di Certoſini a popolar il Moniſtero de' Ciſtercienſi, e vi reſtò da primo Rettore ſin a nuovo ordine del Generale (*b*), quando, e da quale Angelica mano s' introduſse nell' Archivio di *S. Stefano* queſta Carta del 1144. che ci fa ſapere ben diſtintamente non già con lettere majuſcole il ſolo nome di *Frate Andrea*, ma una *delle ſue più lodevoli azioni?* chi fu colui, che ne fece ſparire la Carta del 1129. ottenuta dal *celeberrimo Ridolfo del Crocifiſſo*, per ſoſtituirvi quella del 1144. attribuita al Maeſtro *Frate Andrea?*

Accordi dunque chi può detti, fatti, nomi, perſone, e tempi tra *S. Bernardo*, *Fra Maraldo*, *Tutini*, e *Don Titolante*, che intanto a me pare che per tutte le ragioni addotte, giuſtamente ſi poſſa conchiudere che ſin da prima del 1130. non ſi avea più notizia veruna di Caſe da' Certoſini poſſedute in Calabria, nè ſotto il nome di *S. Maria delle Torri*, nè di *S. Stefano*, ſenza che vaglia a provare il contrario la diſcreditata erronea *Cronaca del Maraldi* finta e immaginata forſe anche più tardi di quel che ſi poſſa credere. Come egli è certo ſecondo le Lettere Circolari di propoſte, e riſpoſte, che ſi ſcriſſero dopo la morte di *S. Bruno*, che i di lui Diſcepoli s'intitolarono: *Heremitæ Calabriæ in Monaſterio Sanctæ Dei Genitricis Mariæ*, così è parimente certo che nè coloro che le propoſero, nè coloro che vi riſpoſero gli trattarono mai da *Eremiti di S. Stefano*, e come poco dopo la morte del Santo più non ſe ne trova alcuna legittima memoria nè ſotto l' uno, nè ſotto l' altro nome, ei biſognerà poi dire che poco dopo la ſua morte o diffidati gli Abitatori di quell' Eremo di ſoſtenerſi ſotto il rigidiſſimo ſuo Iſtituto, lo aveſſero abbandonato diſſipandoſi chi quà, e chi là, ovvero che ſi foſſero andati a riunire cogli altri della gran Certoſa di Francia, che ſotto la condotta e direzione di *Guigone* per la ſua

 ſan-

(a) *Tutin. Storia Manoſ. della Sac. Relig. Cartuſ. pag.* 89.
(b) *Id. ibid. pag.* 34. *a t.*

Digitized by Google

santità, e dottrina era da per tutto in altissima riputazione, e che perciò nè ei, nè indi il Cardinale *Basilio* ne avessero fatta veruna menzione. A senso mio il pensar così, si è un pensare di una maniera uniforme alla idea, che si debbe avere di uno Istituto così santo, perchè parmi che se gli faccia torto e disonore grandissimo, da chi senza menoma pruova spaccia che tra' primi seguaci di *S. Bruno* que' di Francia si fossero mostrati, ancorchè da lui lontani, degni e costanti imitatori della sua Angelica vita, e quei che in Calabria il videro tra lor morire, fossero talmente degenerati dall'esser loro, che rendutosene abominevole fino il nome nel lor Ordine, ne avessero fatte delle tante da poter meritare la soppressione, e lo sfratto da questo Regno.

Che s'egli è un bel pregio la modestia e la moderazione in chi scrive per la verità, e qual grandissimo difetto uopo è che sia il perder l'una e l'altra, quando si scriva per impugnarla? Or il *Maufredi* fu appunto in questo secondo caso, poichè con impeto di smoderatissime ingiurie caricò il suo Contraddittore, quando pieno di se stesso disse che a sua confusione gli facea presente la Carta del 1144. e del 1173. per infallibili documenti della conferma, che i Re Normanni fecero de' privilegj del Conte *Ruggiero*. Ma oh Dio e qual avrebbe dovuta esser la sua, e non l'altrui confusione, se punto non riflettendo a quanto sinora si è detto, che non sono, nè possono esser vere, perchè in que' tempi non vi eran Certosini in Calabria, le avesse almeno attentamente lette, per quindi trattenersi dal farle comparire al Mondo, come quelle, che anzi che confermare, distruggon più che mai la verità di tutte le altre, che dal nostro buon *Don Tirolante* si eran prima formate!

Dall'Archivio di *S. Stefano* si son prodotti soltanto sei Carte del Conte *Ruggiero*, e sono del 1090. 1093. 1094. 1095. 1098. 1102. a ogni modo quella del Re *Ruggiero* suo Figlio del 1144. si può dire un Indice, un Inventario, o un ricco Magazzino di Privilegj, perchè ne conferma fino al numero di quindici, che trovansi da me additati con *Numeri Romani* per più facile intelligenza di chi legge, avvertendo però bene che di quei del *Duca Ruggiero* non se ne rapporta veruno, neppur quello del 1094. quantunque *corroborante* la prima donazione fatta dal Conte (a), come si pretende, colla pena della vita, o di sempiterno esilio contro gl'inosservanti. Or ei nella Carta del 1144. annovera il Figlio dieci privilegj del Padre, di cui non

(a) *Difesa de' Privileg. Norman. pag.* 40. *in princip.*

Digitized by Google

non si ha veruna notizia, e de' sei, di cui si ha notizia, manca vi la prima fondamental Carta di tutte le di lui liberalità, spedita, come si vuole nel 1090. e tralasciata dal nostro *Don Tiradritto*, come bagattella da non tenerne conto a fronte alle tante altre con larga usura da lui inventate. Onde la prima mercatanzia di cotale Magazzino-Privilegiario (*a*) è si la conferma della Carta del 1093. della quale non mi trattengo, perchè trovo in qualche modo la Carta Confermante corrispondente alla confermata (*b*) del Conte a riserva di aumentarla col dono di cose mobili e immobili delle quali in essa non si parla.

Al *Num.* H. dunque si vuole che *Re Ruggiero* di *Calabria* confermasse la Carta del Conte suo Padre del 1094. in cui si pretende che a *S. Bruno* donasse *Ecclesiam Arsafiæ cum omnibus pertinentiis suis, ubicumque sint, absque aliquo servitio temporali, cum esset ad dedicationem Ecclesiæ* (*c*). Questa donazione, come di sopra si è veduto, si suppone ampliſſima, come quella, con cui il Conte si pigliò il piacere, di molto distintamente divisare i fini e confini, o sieno le pertinenze de' luoghi e poderi, che donava, come a dire, il luogo detto *gli Apostoli*, *i Casali di S. Andrea*, *di Rosero*, *di Bingi e Bivonci*, *la Chiesa di S. Fantino nel tenimento di Giraci*, *e il Casale di Arungo nelle pertinenze di Squillaci*, *le Miniere di Ferro*, *Rame*, *e di ogni altro Metallo*, in somma quanto mai vi aveva, o poteva avervi esso Conte (*d*). Ciò non ostante queste pertinenze di *S. Maria dell' Arsafia*, con tutti altri nomi si trovan descritte in questa Carta del Figlio: imperocchè dopo aver confermato con termini generali la donazione da lui fattane, ne torna a parlare, e molto minutamente a descriverle, nel numero *V.* in questa maniera: *Attulit aliud privilegium Græcum & Latinum sunt annis scriptum mense Julii Indictione IX. per quod Dominus & Pater noster beatissimæ memoriæ dederat Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Eremitarum terras in* pertinentiis Arsafiæ, *cum divisis, & tenimentis suis, videlicet, Terras de Barda, & Terras de Disuris, & Terras de Gallat, & de Sancto Parasceui, & terras de Ferici, & de Cariato, & de Carduſio cum divisis earum* (*e*). Or a chi noi crederemo al Padre, o al Figlio, una volta che nella Carta Confermata non vi è nulla nelle *pertinenze* di *S. Maria*

[a] *Docum. XX. Num. I. pag. XXVI.*
(b) *Docum. VI. pag. IX.*
(c) *Docum. XX. Num. II. pag. XXVI.*
(d) *Docum. XV. pag. XVI. ad XVII.*
(e) *Docum. XX. Num. V. pag. XXVI. col. II.*

Digitized by Google

di quelle cose, che vi descrive la Carta Confermante, e nella Carta Confermante vi si descrivono cose, che punto non si nominano nella Carta Confermata?

Inoltre uopo è che *Don Tiolante* in formando questa Carta Confermante, o non tenne presente la Carta Confermata, ovvero credette che con ridevole affettatura dicendola scritta *sine annis*, non vi sarebbe stato chi avesse potuto indovinarvi la *Data* dell' anno, per rinfacciargli la sua imperizia nel formar Carte vecchie: ma non vi vuol troppo a svelar questo fanciullesco suo arcano, per dedurne la destruzione, e non la confermazione della Carta, che accenna: imperocchè se nel *Numero VI.* coll' anno MC. accompagna l' Indizione VIII. non vi è chi sia così scarso nell' arte di conteggiare, che dalla Indizione IX. apposta nel num. V. al privilegio scritto *sine annis*, non sappia dedurre che dovesse essere scritto nell'anno 1101. il che si rende anche più chiaro col numero VII. in cui si accompagna l'Indizione IX. appunto coll'anno 1101. Per la qual cosa s' egli è certo che questa Carta, che dice il Re *Ruggiero* scritta *sine annis* appartiene al mese di Luglio 1101. e la Carta della donazione dell'*Arsafia cum pertinentiis suis* si dice nelle *memorie di Calabria* spedita dal di lui Padre nel 1094. (a) dunque una delle due non può esser vera, e qual sarà la vera non si sa, nè si può sapere.

In quella poi che si accenna al *Numero VI.* vi si dice: *Et attulit aliud sigillum Latinum scriptum anno Dominicæ Incarnationis MC. Indictione VIII. per quam dictus Dominus & Pater noster dederat eidem prædictæ Ecclesiæ . . . . Vineam de Aromathesia, quæ fuerat Roberti Guiscardi Ducis Fratris sui, & quam ei dederat Rogerius Dux Nepos ejus Carissimus, &c.* (b). Ma cotal dono ne' privilegi, che sono negli atti, si dice avvenuto nel 1098. e non già nel 1100. (c) e leggesi quella Vigna chiamata *Buetarium*, e non già *de Aromathesia*, dunque o mente il Padre, o mente il Figlio.

Al Num. VII. Ind. IX. confermasi il dono fatto a *S. Bruno* nel 1101. di un molino, *quod est subtus Squillacium, & appellatur Molendinum de Alexi* (d): ma tra le Carte del Conte trovasi un tal dono fatto pur anche nell'anno 1098. (e) e non già nel 1101. dunque o non dice il vero il Padre, o non lo dice il Figlio.

Al numero VIII. un altra Carta si attribuisce al Conte, che si chiama

(a) *Docum. XV. pag. XV.*
(b) *Docum. XX. Num. VI. pag. XXVI. col. 2.*
(c) *Docum. XVII. pag. XIX.*
(d) *Docum. XX. Num. VII. pag. XXVI. col. 2.*
(e) *Docum. XVII. pag. XXI. col. 2.*

Digitized by Google

Platea, e dalla Indizione IX. che vi si appone si conosce dell' anno 1101. e di essa si dice: *Attulit Plateam Græcam plumbea bulla sigillatam, scriptam mense Junii, Indictione IX. per quam prædictus Pater noster Tantissimæ memoriæ dederat Fratribus Eremitis in Territorio Squillaci, Casale, quod dicebatur* Arunco, *& Casale, quod dicebatur Montaurum cum omnibus suis pertinentiis, & Villanos in his duobus Casalibus* (a). Ma in ciò pure o mente il Figlio, o mente il Padre: perchè *Arunco* si porta dal Conte donato colla Carta del 1094. (b) e *Montauro* con quella del 1098. (c) e non già nel 1101.

Inoltre se le Carte al Conte attribuite, di cui si fa tanta pompa dalla Certosa di *S. Stefano* fossero vere, se vera fosse questa del Re suo Figlio, che le conferma, per cui acerbissimamente venne insultato dal *Manfredi* l'Avvocato di Stilo, egli è troppo evidente che *Frate Mæstro Andrea* non si sarebbe fatto uscir dalla memoria, o cader dalle mani tra tutte quelle, che *obtulit & attulit al Re Ruggiero* suo figlio nel 1144. le due del 1098. e del 1102. che riguardavan *Sergio Pestilente*, ogni ragion volendo che le avesse a quel Re portate a confermare prima di tutte le altre: e quando anche ei fosse stato uno smemorato, era tuttavia vivo il supposto *Fra Maraldo*, Autor delle *Cronache* di quei tempi, che gliele potea ricordare. Imperocch' essendo egli stato, come di sopra si è detto, generato quel Re in tempo dell' assedio di Capova, e quivi miracolosamente salvatosi, come si pretende col Padre e col Cugino dalle proditorie insidie del *Pestilente Sergio* per opera di *S. Bruno*, ed essendo stato scelto lo stesso *Bruno*, per battezzarlo, facendo da Parrocchiano *Lanuino*, e *Fra Maraldo* da Poeta; (d) non si può dubitare, che tali cose non le avesse avute in quella occasione a rimembrare con grata tenerezza, come quegli che più di ogni altro meglio poteva e doveva saperle. Ma ecco appunto il caso, per cui questo *Re Ruggiero di Calabria* ci fa sempre più conoscere nel *Num. XIII.* quanto malamente sia stato riputato Normanno, perchè quantunque si finga ricordevole di quell' assedio, confermando a *Frate Maestro Andrea* il privilegio, che gli mostrò del Padre, in esso però tutto altro vi si legge, che ciò che vi si dovrebbe leggere:

As-

(a) *Docum. XX. Num. VIII. pag. XXVI. col. 2.*
(b) *Docum. XV. pag. XVII. col. 2.*
(c) *Docum. XVII. pag. XX. col. 1.*
(d) *Difesa de' Privileg. Norman. 123. & Tutin. in Prosp. Hist. Certus pag. 9. ad an. 1097.*

Digitized by Google

Attulit & aliud ſigillum Latinum ſcriptum anno Incarnationis Dominicæ MXCVIII. Indictione VII. *in quo continebatur*, qualiter Rogerius Magnificus Comes Beatiſſimæ Memoriæ Pater noſter veniens ab obſidione Capuæ *audivit proclamationem factam a quibuſdam Squillacenſibus Villanis, ſuper Eremitis, videlicet Magiſtro Brunone & cæteris fratribus, ſicut in ipſo ſigillo continetur, quam propterea injuſtam fuiſſe reperit ex Chartis eorundem Eremitarum. Quatuor autem hominibus illius loci, qui aderant, Terram Oliviani, quæ pertinet ad Arſafiam, dividentibus per terminos, qui in illo ſigillo continentur, cum aliis adſtantibus, præfatus Sanctiſſimæ memoriæ Pater Noſter cauſam ruſticorum nil juris habere videns in præſentia Epiſcopi Squillacenſis, & conjugis ſuæ Adelaydæ . . . terram, ſicut in ipſo privilegio continetur, Fratribus Eremitis conceſſit, ita ut in ſuo dominatu tantum obtinerent, quantum octo paribus Bovum ſufficeret, & de reliquo juſtitiam reciperent* (a).

Io quì ripeto di nuovo le mie domande: A chi creder dobbiamo al Padre, di cui ſi vuole che al ritorno, che fece dall'aſſedio di Capova con tal larga mano profuſe i magnifici ſuoi doni di Terre e Signorie ſu i Certoſini di Calabria (b), che allo ſtante divennero potenti Baroni con Vaſſalli Angarj, e Perangarj *cum omnimoda juriſdictione Civili, Criminali, & Miſta*, o al Re ſuo figlio, a cui ſi fa dire che il Padre al ritorno di quell' aſſedio altro non fecé a favor degli Eremiti, che decider la Cauſa introdotta contro di eſſi da alcuni Bifolchi di Squillaci, ſtabilendo appartener loro tanto terreno in Oliviano, *quantum octo paribus Bovum ſufficeret*? Oh mirabili effetti della penna or Creatrice, ora Sterminatrice del noſtro *Don Titolante*! Quanta fatica è a me coſtato il diſtruggere il Capo d'Opera del Conte *Ruggiero di Calabria*, da lui creato a innalzare alle ſtelle la Certoſa di *S. Stefano* co' Viſionarj miracoloſi avvenimenti dell' aſſedio di Capua, unicamente per non eſſermi a tempo avveduto, com'ei ſi aveſſe riſerbato a ſterminar in queſta unica Carta del ſuppoſto Re *Ruggiero* di *Calabria* tutte quelle del Padre, e ſpezialmente quella di *Sergio Peſtilente*, facendo vedere che di là ritornando vittorioſo, altra coſa di grande non fece, ſe non che terminare una lite introdotta vivente *S. Bruno* di otto moggia di terra!

Spectatum admiſſi riſum teneatis amici?

Al Numero XIV. ſi parla di un altra Carta del Conte, e di eſſa

(a) *Docum. XX. Num. XIII. pag. XXVII. col.* 1.
(b) *Docum. XVII. a pag. XVIII. ad ſeq.*

Digitized by Google

fa in confermandola si dice dal Figlio : *Et ostendit aliud sigillum Latinum scriptum sine annis &, Indictione, in quo continebatur, qualiter jam dictus Pater Noster Beatissimæ memoriæ dederat eisdem Fratribus Eremi* Viridarium de Sancto Nicolao *ad usus eorum in perpetuum, quod ipse proprium tenebat in manu sua*, & hæreditatem Calogerii Villani sui, qui mortuus fuerat sine lingua, & filiis, *& hereditatem omnium Villanorum eorundem, tam fugitivorum, quam mortuorum* (a), e questa neppur va di accordo con la Carta confermata, ch'è negli atti: imperocchè questa donazione del *Giardino di S. Nicola*, e della *eredità di Calogero morto senza lingua* colle stessissime parole si legge fatta dal Conte nel privilegio della Visione di *Sergio Pestilente*, il quale, come disopra si è veduto, non solamente non è scritto *sine annis, & Indictione*, che anzi vi sono anni, e indizioni di soverchio, perchè in fronte ha la data : *Anno ab Incar.* 1098. *Indict. VII.* e nel piede: *Anno ab Incar.* 1099. *Indict. VII.* (b)

La dissonanza pertanto in cose essenzialissime, della quale qualche picciola parte si è toccata, tra la Carta Confermante del 1144. attribuita al Re *Ruggiero*, e le Confirmate attribuite al Conte suo Padre, in quanto al numero, al tempo, e alla qualità delle cose donate, troppo evidentemente scuopre la lor vicendevole magagna, e chi ciò non vede, uopo e dire che non vegga nulla, onde passo a un breve esame dell' altra del 1173. di cui si vuole autore *Guglielmo II.* (c) che pur promette confermare non men le Carte del Re *Ruggiero* suo Avo, che quelle del Conte *Ruggiero* suo Bisavo, che in tutto avrebbon dovuto essere al numero di sedici, e ciò non ostante le riduce tutte a sei, e poi ne conta nove, e sì per quelle, di cui parlò il Conte suo Bisavo, e non parlò il Re suo Avo, come per quelle, di cui parlò il Re suo Avo, e nulla disse il Conte suo Bisavo, non va di accordo nè coll' Avo, nè col Bisavo.

Discorda in primo luogo dal Bisavo, perchè quegli parla della Carta del 1090. fondamentale di tutti gli Eremitici privilegj, e *Guglielmo* nulla ne dice, come nulla ne disse il Re *Ruggiero* suo Avo.

Discorda in secondo luogo dall' Avo, e dal Bisavo a riguardo della Carta del 1093. perchè ei dice che il Bisavo in donando la Lega

a S.

(a) *Docum. XX. num. XIV. pag. XXVII.*
(b) *Docum. XVII. pag. XXI. col. 2. prop. fin.*
(c) *Docum. XXI. pag. XXVIII.*

Digitized by Google

a *S.Bruno* vi aveſſe accompagnato il *Caſale di Spatola*, ma l'Avo affatto nè per poco nè per molto nomina il *Caſale di Spatola*, e il Biſavo nomina ſoltanto *Spatola*, come confine della Lega, e non già come un Caſale a lui donato (*a*). Egl' invero il noſtro *Don Tirolante* ſebbene, quando formò la Carta del Conte ſuo Biſavo, badò a favoleggiar con qualche propiezza chiamando *Spatola* ſoltanto confine della Lega; uopo è però che aveſſe mandato a rimpedulare il ſuo ſenno, quando formò queſta di *Guglielmo*, additandola *tamquam ſolitudinis locum* in cui vi foſſe tutto intero un Caſale. Imperocchè coloro che dicono che *S. Bruno* arrivando in Calabria ſi aveſſe ſcelto un luogo cotanto ermo e rimoto, *aptum ſolitudinis locum* tra Arena, e Stilo, che il Conte *Ruggiero* nulla mai ne ſeppe, prima che i ſuoi cani da caccia col loro abbajare glie lo aveſſero fatto conoſcere, ſe credon vera queſta Carta di *Guglielmo II.* uopo è che a tale ſtorietta adattino le idee di qualche vaſtiſſimo intricato boſco, qual ſi era la famoſa ſelva di *Ardenna*, in cui tante bell' opere fecero i Cavalieri Erranti non ſo ſe dal *Bojardo*, o dall' *Arioſto* immaginati, ſenza talora ſaper nulla l'un dell' altro: perchè ove vi ha Caſali, vi ha gente, e ove vi ha gente, ſi viene in cognizione degli uomini per mezzo di umano e non di canino ajuto, nè vi ſi fanno Orazioni in mezzo le ſtrade, ſenza che altri ſe ne avvegga.

Diſcorda nel Num. II. dalla Carta Confermata dal Re ſuo Avo circa il dono dell' *Arſafia*, perchè ei vi aggiunge le miniere *Æris et Ferri*, di cui nulla diſſe l'Avo, ma sì bene parlonne il *Biſavo*.

Diſcorda nel numero III. dall' Avo, e dal Biſavo. Si ſuppone, che il Conte nell' anno 1096. aveſſe fatto a *S. Bruno* un dono di Villani nel territorio di Stilo, di cui brevemente di ſopra ſi è parlato. Il *Tutini*, che gli avea contati, dice colle ſtampe che furono *quinquaginta hominum familiæ, unius in eoſdem ligii & homagii* (*b*); ma ne' ſuoi manoſcritti ne traſcrive la Copia dall'Archivio di *S. Stefano*, e ne annovera 60. e nulla vi ſi dice di *Ligio & Homagio*: (*c*) Tutto per intero co' loro nomi ſi rapporta dal *Manfredi*, e quantunque fedelmente ſegua il *Tutini*, vi mette però del ſuo, di eſſere ſtati donati per angarj, ſpiegando per avventura così le di lui parole *unius in eoſdem ligii homagii*, che non accade dire, quanto bene le aveſſero inteſe l'uno e l'altro (*d*). Ciò però nulla impor-

(a) *Docum. VI. pag. IX.*
(b) *Tutin. Proſpec. Hiſtor. Ordin. Cartuſ. ad an.1096. pag.9. & pag.187.*
(c) *Tutin. Stor. Manoſ. della Sacr.Relig.Cartuſ. pag.22. prope fin.*
(d) *Manſr. Riſpoſ. Apologetico-Critic. pag.119. che per errore di ſtampa ſi truova 110. ſotto il Documen. num.XIX.*

Digitized by Google

porta, basta per me che il Re *Ruggiero* in confermandola dica che furon 60. (a) e il Re *Guglielmo*, che furono cento e dieci (b).

Nel numero IV. concorda colla Carta del Re suo Avo, in cui dice che dal Conte suo Padre fosse stato donato *a Frate Lanvino Molendinum in pertinentiis Arsafiæ in loco, qui dicitur Severati* (c): ma discorda dalla Carta del Conte suo Bisavo, che non solamente tra le pertinenze dell'*Arsafia* non nomina *Severato*, ma ben anche spressamente ne l'esclude, ordinando, che niuno avesse avuto ardimento di astringere i Villani e Vassalli a *S. Bruno* donati *ut communitates habeant aliquas cum Terra Squillacii, aut Seberati* (d).

Nel V. va di accordo col Bisavo, in quanto all'essere stato liberato sotto Capua dall'insidie del *Pestilente Sergio*, non già per le visioni, ma benvero per le Orazioni di *S. Bruno* (e); non si accorda però punto coll'Avo, poichè questo avvenimento, che chiama *Celebre Miraculum*, era in tempo del Re *Ruggiero* suo Avo, così poco *celebre* che per non averne saputo nulla, tanto fu lontano dal confermarne la Carta, che anzi nulla disse nè di Visioni, nè di Orazioni, nè di Miracoli.

Nel VI. va di accordo col Bisavo circa i nomi delle 112. famiglie dichiarate da lui Schiave del Santo nell'anno 1102. (f) ma discorda dall'Avo, che come un tal privilegio mai non vide, così punto non parlonne.

Nel VII. e VIII. non concorda, nè discorda nè coll'Avo, nè col Bisavo, perchè nè si han Carte del Conte, che ne parlino, nè Carta del Re suo Figlio, che dica averle vedute (g).

Passa finalmente al Privilegio del Re suo Avo al num. IX. in cui disse voler confermare quelli del Conte suo Bisavo e indi narra e conferma altre donazioni da altri Signori, de'quali come niuna se n'è prodotta in questa causa, nulla ne possiamo dire, e poi conchiude: *Quorum omnium largitio, & divisæ constiterunt Curiæ nostræ per instrumenta, & alia legitima documenta nobis exhibita, quæ ab eisdem Magistro Benedicto, & Fratribus cœpimus & in Archivio nostro jussimus conservari. Volentes, ut de ipsis cautelam habeant præsenti privilegio declaratam ad hoc, quod a Majestate nostra ea se gaudeant accepisse*. (h) Qui

(a) *Docum. XX. Num. III. pag. XXVI. col. 1.*
(b) *Docum. XX. Num. III. pag. XX. col. 1.*
(c) *Docum. XXI. Num. IV. pag. XXIX.*
(d) *Docum. XVII. pag. XX. col. 2. prope fin.*
(e) *Documen. XXI. Num. V. pag. XXIX. col. 1.*
(f) *Docum. XXI. Num. VI. pag. XIX. col. 1.*
(g) *Ivi Num. VII. e VIII.*
(h) *Ivi sotto il Num. IX. pag. XXIX. col. 1. ad XXX. col. 2.*

Digitized by Google

sì che trovo prudentissimo il disegno, ch' ebbe il nostro *Don Titolante* in fingendo un amor così fino in *Guglielmo II.* di voler custodire entro gli Archivj di Palermo le Originali Carte del buon Maestro *Benedetto*, dandogliene una, che valesse per tutte, perchè pensò che così sarebbe venuto a torre a chicchessia la speranza di vederle, e col troppo curiosamente esaminarle, metterle in pericolo di aversi per quel che realmente sono; ma la poco accortezza di chi è venuto dopo lui, ha fatto fallire il suo disegno, perchè credendo fare una gran cosa col farle trovare non più nell' Archivio Regio di Palermo, ove finse averfele ritirate il Re *Guglielmo* di *Calabria*, ma in quel di *S. Stefano*, sotto pena però di scomunica a farle passare in mano di Laici Magistrati, ma non già di darle alle stampe, te ci han fatto conoscere cartucce piuttosto risibili, che reprensibili, perchè sono così sconciamente formate, che posto anche da banda, quanto fu di esse si è detto considerandole a una a una, basta metter l'una a fronte dell'altra, per dedurre dalla maniera, con cui tra loro o non si accordano, o manifestamente si contraddicono, che sieno roba fabbricata nel Secolo delle Contese da cattivissimo Artefice, perchè *Hæc est mendaciorum natura, ut cohærere non possint* (a).

Come però la menzogna per farsi credere, debbe seco portare qualche velo di verità, vedendo come il nostro *Don Titolante* con queste sue Carte abbia immaginate tante cose, che di niuna maniera possonsi conciliare colla Vita, sistema, e Istituto del Santo Patriarca *Brunone*, ho cercato indagare su qual fondamento avesse potuto lavorare una storia all' intutto Immaginaria, e stimo che non sarà spiacevole a chi legge il produrgli le mie conghietture.

Disopra si è fatto vedere, come la Storia di *S. Bruno* quanto è luminosa fino alla sua ritirata alla Certosa di Granoble, altrettanto è oscura dalla uscita di Granoble fino a che si portò e visse in Calabria, tal' e tanta fu la sua profondissima umiltà, per tener nascoste al Mondo le ammirabili Angeliche sue virtù! Quanto attentamente in ciò fosse stato da' suoi Discepoli imitato, lo ci dà ad intendere l'Autore Anonimo della Vita del famoso *Dionigi Ryckel* detto l'*Estatico* con una nobile Apostrofe con cui al suo Ordine rivolto, perchè non avea permesso che si pubblicassero le Opere insigni de' suoi Religiosi, così seco si lagna. *Verum quid pro Dionysio hic expostulo, quando Institutori tuo etiam* Brunoni primo *Cartusiano, reliquisque tuis Alumnis fere omnibus idem*

(a) *Lactan. Divin. Institut. lib. V. cap. III.*

Digitized by Google

idem feceris? Nam hunc Brunonem, *quem omnis Cartusia veneratur, ut atrium etiam illud, quod pœnitentiæ & amoris lacrymis rigaverat, flexis circumiverat poplitibus, osculisque laverat, hactenus tu adeo servabas ignotum, ut extra illam patriam, quis* Bruno, *quisve Ordinis tui fuerit Auctor, pene Mundus ignoraverit. Unde factum est, ut non pauci historiæ veritatem ignorantes, illum ipsum Doctorem, qui Parisiis post mortem se damnatum revelavit, cujusque judicio territus* Bruno *cum aliis sex hoc genus vivendi, quod Cartusianum dicitur, instituit, falso putaverint esse* Brunonem *illum, quem propterea tantum abfuit reputari Sanctum, ut impie dicerent & damnatum, & a Deo prorsus fuisse alienum* (a).

Se in tanta dunque distanza di tempi, e mercè uno studio cotanto singolare di umiltà proprio dell' Ordine Certosino di nasconderſi a ogni stima del Mondo, erasi così all' oscuro delle cose più celebri della sua vita che tali sconce stranissime tradizioni poteron trovar luogo, maraviglia non fia, se altre più plausibili avessero trovata credenza. Eran sopra cinquecento anni già scorsi dalla morte del Santo, quando nel 1513. cominciossi a ravvivarsene la memoria, per renderlo oggetto del pubblico Religioso culto, onde a' Certosini non potea dispiacere tutto ciò che potesse ridondare a innalzarne la gloria, e quindi senza molto esame cominciossi ad abbracciar per cosa, che appartenesse a *S. Bruno* Certosino, ciocchè a qualche altro *Bruno* si conveniva.

Chi ha lette le due Operette intitolate: *Les Moines emprunter* e l'altra *Les Moines Travestis* (b) date alle stampe da *Mr ..... de Cavaillon*, che pur volle travestirsi e prendersi a prestito il nome di *Pietro Giuseppe*, avrà veduto con quanta facilità sulla somiglianza de' nomi tra tutti gli Ordini Religiosi, senza eccettuarne il Certosino (c), or si trova dato l' abito a persone, che mai non furon Monaci, or dato il nome di una Religione a persone che furon di un'altra, or cose appartenenti a diverse persone, attribuite per via di mal considerate tradizioni a una sola.

A qualchuno per cagion di esempio capitarono nelle mani le Opere manoscritte di *S. Bruno* Vescovo di Segni, e tantosto si credettero spettare in proprietà a *S. Bruno* Certosino, ed ecco fattone un regalo al General dell' Ordine *Guglielmo Bibò*, e questi pren-

(a) *Apud Johan. Launoi. De Ver. Caus. Secess. S. Brun. Oper. Tom.* II. *Par.* II. *pag.* 354.
(b) *Les Moines Empruntez. Tom.* 2. *in* 12. *A Cologne* 1696. *Le Moines Travestis. Tom.* 2. *in* 12. *A Cologne* 1698.
(c) *Moines Empruntez Tom. I. Chap. VI. pag.* 65. *ad sequ.*

Digitized by Google

dendole buonamente per roba del Santo suo Fondatore, le fece nel 1524. stampare apponendovi in fronte, *Opera S.Brunonis* (a), e così travestì in Monaci Certosino un Santo Vescovo dell' Ordine Benedettino, e trovò chi per lungo tempo lo stesso al par di lui avesse creduto. Tal altro disse che nella Consecrazione della Chiesa e Monistero della Cava vi era intervenuto un *Bruno*, ed ecco che fu creduto che *S. Bruno* Certosino fosse intervenuto col Papa a quella funzione, e pur fu *S.Bruno* Benedettino (b). Qualche altro avendo sentito dire, che ne' tempi di *Ruggiero* era venuto in queste nostre Parti un *Maestro Bruno*, da lui favorevolmente accolto, e di gran doni arricchito, per fabbricar case e Monisteri, ed ecco che subito fu creduto che altro *Bruno* non fosse stato, che il famoso Patriarca de' Certosini, e tantosto si formaron Carte e Privilegj a suo favore, e se ne ideò la successione di tredici Priori, mettendo dopo lui immediatamente *Lanuino Normanno* facendolo di più un Beato de' Certosini di Calabria, in vece di quel Beato *Landuino*, che realmente fu il primo Priore dopo *S. Bruno* nella Certosa di Granoble in Francia, dove ritornando dall' abboccamento avuto con *S. Bruno* in Calabria, preso tra via da Partigiani dell' Antipapa, morì di stento qualche giorno dopo che finì di vivere l' Antipapa, onde meritò annoverarsi se non tra' Martiri, almen tra' Confessori del vero Vicario di Gesù Cristo, come si trova in qualche Martirologio (c).

Qualche altro disse che i Cistercienſi erano stati da tre secoli indietro in gran favore presso *Ruggiero*, ed ecco che senza esaminar le cose colla dovuta attenzione, vedendosi che nel 1513. i Cistercienſi ancor qualche cosa possedeano in Calabria sotto gli Abati Commendatarj, francamente si espose da' Certosini al Papa, che ben potesse e dovesse restituir loro, anzichè donare la Chiesa, Monistero, e beni di *S. Stefano*, perchè *ut ab aliquibus asserebatur, olim Cartusiensis domus fuit*. Uopo era render qualche ragione, perchè l' avessero perduta, e questa poco dopo una tal indigesta assertiva, si fece cader sulle spalle de' più antichi Certosini, spietatamente accusandogli che poco dopo morto il Santo si erano talmente rilasciati dalla rigida lor disciplina, che andando di male in peg-

(a) *Brunonis Cartus. Patriar. Sanctiſ. Theolog. Pariſienſ. doctiſſimi & Remenſis Eccleſ. Canon. Moratiſſimi Opera & Vita Pariſ. anno* 1524. *In Typographia Aſcenſiana.*

(b) *Vide ſupra Capit. . . . pag. . .*

(c) *Caniſ. Martyrol.* 31. *Mar. & apud Piromall. Vita di S. Bruno Patriar. Cartuſ. pag.* 171. *ad* 173. *Editi. ſecon. in Roma anno* 1622.

Digitized by Google

peggio per la lontananza della Gran Certosa, donde dovean venire i Visitatori, finalmente avean meritata la Pontificia indignazione, fino a doverne abolire e supprimer colà l'Ordine, ed ecco travestito il Monistero di *S. Stefano* da Cistercienſe in Certosino.

So che mi si dirà che io avanzo sì fatte conghietture senza verun sodo fondamento, se avendo dimostrato come un *Bruno Benedettino* fu travestito in un *Bruno Certosino*, parimente non dimostri che qualche *Bruno Cistercienſe* siesi travestito pur anche in *Bruno Certosino*: ragionevole è la richiesta, e con molta facilità vi darò risposta.

In tempo che ardea la scisma nella Chiesa, e le animosità tra il Re *Ruggiero*, e il vero Pontefice *Innocenzo II.* si distinse molto col suo zelo *S. Bernardo*, e scrisse delle lettere molto amare a Personaggi, e Comunità riguardevolissime, malmenando e deridendo sì fattamente *Ruggiero*, che tutt'altro Principe, se l'avrebbe per avventura attaccata al dito, per non mai perdonargliela (*a*): ma quel Re grande e magnanimo in tutte le sue azioni, anzi che ricordarsi della maniera, come n'era stato trattato, spenta che fu la scisma, edificato del zelo, con cui avea sostenute le parti del vero Pontefice, gli fece sentire il disiderio, che avea di vederlo, e che si portasse da lui, per edificare nel suo Stato de' Monisterj del suo Ordine. Gli rispose il Santo con sentimenti degni di un gran Santo a un gran Re. *Si me quæritis, ecce ego, & pueri mei, quos dedit mihi Deus. Fertur namque mea humilitas, invenisse gratiam apud Regiam Majestatem Vestram, ita ut quærat videre me. Et quis ego sum, qui dissimulem placitum Regis?* A ogni modo come trovavasi cagionevole della persona, quindi prendendo motivo di scusarsi, se non ubbidiva al suo comando, gli mandò un drappello de' suoi Monaci, spiegandogli con indicibil tenerezza la pena, che soffriva in allontanargli da se, dicendogli: *Non mireris Rex, ante elegissem a corpore peregrinari, quam istos emittere . . . . . Suscipe illos tamquam advenas & peregrinos, verumtamen Cives Sanctorum, & domesticos Dei. Parum dixi Cives: Reges sunt. Ipsorum est Regnum Cœlorum jure & merito paupertatis. Non decet frustra e longinquo esse vocatos, & suis sedibus exules inutili peregrinatione vagari* (*b*). Fu questa lettera scritta nel 1139. e non solamente quel gran Re corrispose, ma anche oltrepassò le idee

(a) *Divus Bernar. Epist.* 127. *col.* 137. *ad Guillel. Comitem Pictavor. Epis.* 125. *col.* 128. *ad Januens. Epis.* 130. *col.* 140. *ad Pisan. Epis.* 139. & 140. *col.* 145. *ad Lothar. Imperator. Tom.* 1. *Edition. Mabillonaan.*

(b) *Id. ad Regem Rog. Epis.* 208. *col.* 196.

Digitized by Google

idee, che il Santo avea di lui, e della sua generosa pietà formate, onde ebbe a rilcrivergli: *Habetis, quod petiistis, feciſtis, quod promiſiſtis. Quos in verbo veſtro expoſuimus, & miſimus peregrinari, regia ſunt liberalitate ſuſcepti. Occurriſtis eis cum panibus, eduxiſtis eos in refrigerium, conſtituiſtis eos ſuper excelſam Terram*: e quasi per mostrargli il maggior segno di gratitudine, che sapesse, stimò tra essi mandargli la persona più cara, che avesse a' fianchi, soggiungendo: *Miſimus Vos*, Magistrum Brunonem, *olim mihi per dies multos, individuum comitem, nunc autem patrem multarum animarum lætantium in Chriſto, & egentium in ſæculo. Experiatur & ipſe munificam manum Regis. Quod illi facitis, mihi facitis: quia quod illi deeſt, a me exigitur . . . . At quia marſupium noſtrum minus ſufficiens eſt, ad veſtrum ſane, quod aliquanto groſſius eſſe liquet, pauperem Chriſti merito deſtinare curavi* (a). Ecco con qual glorioso, giusto e legittimo titolo, e non già da occupatori, o usurpatori di roba e case Certosine entrarono in queste parti i Cistercienſi: ecco a qual *Ruggiero*, e a qual *Bruno* si debba attribuire *ſuper excelſam Terram* la dovizioſa e agiata situazione, che nelle Calabrie ebbero i Cistercienſi, e quanto malamente nel 1513. attribuendo a un Maestro *S. Bruno* Certosino ciò, che era stato acquistato da un Maestro *Bruno* Cistercienſe, *ab aliquibus aſſerebatur* che il lor Monistero di *S. Stefano olim Cartuſienſis domus fuit*. Quindi io credo che ciò che colla testimonianza fedele di un *S. Bernardo*, si appartenne un tempo al Maestro *Bruno Ciſtercienſe*, ha servito a *D. Titolante* nel secolo ignorante, in cui schiccherava Carte Vecchie a suo piacere, di base e fondamento a coniarvi senza veruno ajuto di testimonj di verità, anzi contra ogni verità, Carte e Privilegj a favor di *S. Bruno* Certosino sulla sicurezza che avrebbe trovata quella facilità a farsi credere, che tanti altri suoi pari avean trovata prima che la buona Critica, e i felici studj e scoverte fatte nella Storia de' bassi tempi avesse imparato a conoscerne il troppo cattivo lor conio, e piacesse a Dio o che spenta se ne fosse la razza, o che tal pania più non teneſſe.

Coll'esame sinora fatto circa la qualità delle Carte da *D. Titolante* regalate all'Archivio di *S. Stefano*, si è sostenuta e la vera gloria del Patriarca *S. Bruno*, e quella del suo santissimo Istituto: perchè nè all'uno nè all'altro convenendo le cose che in esse si contengono, e l'una all'altra maravigliosamente opponendosi, servono a dimostrarsi tra loro scam-

(a) *Divus Bernar. Epiſ. 219. col. 196.*

Digitized by Google

ſcambievolmente apocrife. Ora mi tocca far vedere che quelle che i Certoſini pretendono eſſerſi loro comunicate da'Ciſtercienſi, e a'Principi Svevi ſi attribuiſcono, non ſieno punto di miglior guſto delle altre che de'Normanni ſi vogliono. Quando il fu Caporota del S.C.Sig. *D. Vincenzo Quattromani* difendea nel 1731. la Certoſa di *S. Stefano*, ſebbene ſi foſſe ingegnato da grande Avvocato qual era, di ſoſtenere per vere le Carte a di lei nome prodotte, a ogni modo allorchè ſi diſpoſe a parlare di quelle dell' Imperator *Federico II.*, come non ſi ſentì peravventura ugualmente perſuaſo della veracità delle une e delle altre, a prevenirne i Supremi Giudici a'quali ſcriveva, acciocchè metteſſero la dovuta diſtinzione tra quelle che ſi diceano da' Principi Normanni a favor de' Certoſini, e le altre che dall' Imperator *Federico II.* ſi pretendono a favor de' Ciſtercienſi ſpedite, avverte, che circa *il diploma del Re, indi Imperator* Federico *del* 1212. *a migliore intelligenza di eſſo, deveſi ſapere, che delle ſcritture ſinora additate*, il merito e demerito, è de' Certoſini, *delle ſeguenti cioè dal* 1212. *in poi ſino al principio del ſecolo XVI. che vuol dire per tre intieri ſecoli, ſarà de' Ciſtercienſi* (a).

A ſua imitazione la ſteſſa coſa inſinuò nella ſua *Apologia* il *Manfredi*: imperocchè avendo il ſuo Contraddittore rinfacciato a' Certoſini, ch' ei foſſero ſtati gli Autori delle Carte Apocrife, che a di lor nome ſi eran prodotte, e ſegnatamente di queſta del 1212. di *Federico*, dopo aver cercato difenderla a diritto e a traverſo per vera, a ogni modo conoſcendo la debilezza de' ſuoi argomenti, lagnoſſi che ſi voleſſe rifondere a' Certoſini una frode, che quando ſi voleſſe aver per vera, a' Ciſtercienſi ſe ne avrebbe dovuto domandar conto. (b) Forſe penſò così, perchè avendo que' del Moniſtero Curiacenſe in Calabria, con apocrifi privilegj fin da' tempi della minorità di *Federico*, preteſo appropriarſi ciò che loro non era dovuto, come il dichiarò *Innocenzo III.* (c), d'ogni Carta che apocrifa ſi poſſa moſtrare, fia lecito rifonderne in eſſi la colpa. Non ſo però quanto vaglia queſta ſua difeſa, sì perchè per diſpoſizione legale della ſincerità d'una ſcrittura che ſi produca, ne debbe riſpondere colui che la produce, o almeno additare il come gli ſia venu-

(a) *Allegat. a favor della Certoſa di S. Stefano del Boſco dell' Avvoc. D. Vincenzo Quattromani Carta* 32. *a t.*

(b) *Manfr. Riſpoſt. Apologetico-crit. pag.* 228.

(c) *Innocent. III. Abbati & Conventui de Floe Epiſt.* 99. *lib. XIV. pag.* 552. *Tom. II. Edit. Baluz.*

Digitized by Google

venuta in mano per animarsi a produrla, cosa la quale mai non si è additata, nè si additerà dalla Certosa di *S. Stefano*, sì anche perchè non si può concepire, come i Cistercienſi, che con poco lor gusto, come si pretende, si dovettero privar di quelle ricche e potenti Signorie, di cui or godono i Certosini, avessero potuto in grazia loro spogliarsi fin anche degli originali lor titoli, per non ritenere per se nella lor disgrazia, neppur le memorie autentiche della stima e onori in cui un tempo il lor Ordine era stato presso a'Sovrani di questo Regno. A ogni modo per lo rispetto che porto all'uno e all'altro Ordine, adatterommi soltanto a farne conoscere *il merito*, *o demerito*, senza entrare ad attribuirle piuttosto a'Certosini, che a' Cistercienſi: perchè se vi sarebbe della ingiustizia a crederne Autori coloro che non ne fanno uso, così vi potrebbe esser della temerità a rifonderne la colpa a coloro che oggi le producono, che han potuto essere ingannati.

Qualunque però ne sia stato l' Autore, e se gli possa giustamente attribuire ciò che di qualche altro scrisse un gran Padre della Chiesa: *Voluntatem mentiendi habuit, artem non habuit* (*a*); a ogni modo dipende per mio avviso il frutto che di se ricava la menzogna, non tanto dall' arte di chi la propone, che dalla facilità di chi la crede, perchè per uno che tra mille la conosca per quella ch' è, i restanti novecento novanta nove, l'accolgono, la credono, la difendono per una pretta verità. Quindi deriva che se questa riservatamente all'orecchio si dice degli amici, quella sfacciatamente per le conversazioni e per le piazze si manifesta: e quando poi finalmente si riviene dall' errore, vergognando di attribuirne la cagione alla nostra credulità, diciam per nostro onore, che sia stata arte di chi ci ha saputo ingannare. Guardi Iddio che il mentire si potesse ridurre ad arte: perchè se senz' arte ci lasciamo di leggiero ingannare, e che sarebbe se questa vi fosse? In somma senz' arte si mente con libertà, perchè si è sicuro che senza riflessione, si crede con facilità. *Apud nos in duodecim Tabulis cavetur, ne quis alienos fructus incantasſit*, dicea *Seneca* mentre si ridea, che tai cose *rudis adhuc antiquitas credebat* (*b*); ma non così *Columella*, che alla sterilità de'campi le Magiche Arti di *Dardano* in ajuto chiamava (*c*), e dopo lui quel che oggi tra noi addiviene soventemente con nostro

dolo-

(a) *Divus Hieronym. lib.* III. *contra Ruffin.*
(b) *Senec. Lib. IV. Natural. Quaſtion.*
(c) *Columel. De Cultu. Hort. lib. X. pag.* 186. *Aldin. Edit. an.* 1533.

Digitized by Google

dolore, ma senza maraviglia, tra la politissima Romana Gente *frugum egestas, & exorta ex ea fames in prodigium accipiebatur* (a): senza che tal ridevole credulità avesse punto perduto di pregio sin all'anno 795. di nostra salute, quando dopo due anni di fertilità, sopravenuta una scarsezza improvisa di grani, il grande e buono *Carlo Magno*, avendone cercato consiglio e rimedio a' Prelati congregati in Francfort, sentissi seriamente rispondere: *Omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad Ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a Dæmonibus devoratas, & voces exprobationis auditas* (b). Ed oh quanto andremmo in lungo se quì si volessero raccorre altri simili esempli, de'quali si è formato un giusto volume *Degli Errori Popolari*, tenuti per lungo giro di anni per altretante verità (c), a cui a nostre spese farà la Posterità le sue giunte!

Niuna cosa però meglio ci può istruire degli effetti di una troppo facile credulità, quanto la bella raccolta *Degl' Insigni Impostori* (d), che furon creduti essere, quei che mai non furono. Ricchi di una tal dote dovettero essere certamente coloro, che non più che dopo dodici anni morto *Federico II.* famoso Imperatore, affronte del di lui figlio *Manfredi*, osaron colle armi alla mano farsi forti su de' monti della Sicilia, per disputargli il pacifico possesso di questi Regni, per rendersi seguaci di un *Giovanni de Calcaria*, che da mendico avvezzo ad accattare il pane per le porte de'vicini, diede loro a intendere, esser egli il di lui Padre *Federico*, senza punto prevedere, che un capestro doveva esser la corona della sua opera (e). E di là a pochi anni l' infelice suo fine, si trovò per avventura nel 1285. men credula la gente, a non farsi ingannare a non prender di bel nuovo per lo Imperator *Federico*, un *Tilo Kolup* altro uomo vilissimo, che all'età di qualche ottantotto anni, non poteva avere nè arte, nè ingegno, nè spiriti così forti, o maniere così destre da tirar come fece al suo partito Città e Paesi riguardevolissimi, per disputare sotto quel medesimo Augusto nome, l' Imperial Diadema al gran Ridolfo? Con tutto che avesse finito costui i suoi giorni bruciato vivo (f), lasciò per questo un altro

(a) *Tacit. Annal. XII. Sect.* 43.
(b) *Capitul. Reg. Tom. I. fol.* 267. *Edit. Baluz.*
(c) *Enquiries into Vulgar and Common Errors. By Sir Thomas Brown London* 1686.
(d) *Les Impostеurs Insignes par M. de Rocoles. Tom.* II. *A Bruxelles* 1728.
(e) *Saba Malaspin. lib.* II. *cap.* VII. *in Bibliot. Sicul. Caruf. Tom.* II. *pag.* 762.
(f) *Conrad. Uspergen. Paralipomen. anno Domin.* 1292. *Histor. Austral. ad an.* 1084. *Alber. Argentin. ad an.* 1289. *apud Struvium Corpus Histor. German. tom.* I. *period.* VII. *sect.* VI. §. XXX. *pag.*479. *in calce colum.* 2. *Edit. Jenæ an.*1730.

Digitized by Google

di assumerlo, per ingannare la Città di Lubecca (*a*), o un altro nel 1295. per terminare i suoi giorni di ordine dell' Imperatore Adolfo tra le fiamme di Eslinga (*b*)? In somma i capestri e le fiamme spensero la voglia di far l'Imperatore, che durò per quarantacinque anni dopo la morte di *Federico*, ma non per questo si spense l' opinione di crederlo vivo, che anzi si arrivò al segno di crederlo posto placidamente a dormire, per isvegliarsi a tempo e luogo: *In montis* Kyfhusen *antro, vulgo persuasum fuit dormire* Fridericum II. *Imperatorem, atque aliquando evigilaturum, & inde exiturum ad Imperium recipiendum* (*c*). E finalmente per non farla più lunga, essendosi nel 1546. un Sartore posto in testa di fare il Sere *multa de Regnis ac Imperiis venditando*; uopo fu farlo scomparir dal luogo dov' era, perchè *credulum vulgus pro* Friderico II. *habebat, & convolabat ad ipsum summa frequentia* (*d*).

Or presso a quel tempo, che in Germania erasi giunto a tal grado di credulità, cominciarono a darsi anche da fare nelle Calabrie i *D. Titolanti*, i quali quantunque sforniti di ogni ombra dell' arte creduta necessaria in chi avesse la volontà di mentire, eran però ben forniti di sperienza della umana debolezza nel troppo facilmente credere. Quindi con soda ragione argomentarono, che se avean trovato seguaci coloro, che a ingannar i sensi del corpo assunsero il nome, la persona, e la dignità di *Federico*, or facendolo dopo morte credere ancor vivo, ora risuscitato, ora risvegliato, tuttochè ciò si fosse dato a credere talora in tempi, che migliaja di persone avean potuto trattarlo, non che conoscerlo, per facilmente svelare tutto il ridicolo di tali frottole; molto più agevolmente avrebbe potuto trovar fede alle sue idee, chi a di lui nome avesse tentato ingannar le potenze della mente mettendosi a spacciar Carte di grazia e giustizia: essendo incomparabilmente più difficile il dar altrui a creder vivi i morti per mezzo di finte persone, che il far ricever finte Carte per vere, soprattutto tra noi, quando dopo tre secoli eravamo al bujo della sua Storia. Infatti appena essendone uscita una dall' Archivio della Certosa di *S. Stefano* colla *Data* del 1224. non solo *credulum vulgus*, ma ben anche Uomini di grande auto-

(a) *Alber. Krantzius Vandal. lib.* VII. *cap.* XXXIX.
(b) *Annal. Colmarien. ad an.* 1295. *apud Struvium ubi sup. pag.* 486. *num.* 93.
(c) *Engelusi. Chron. ad an.* 1115. *apud eund. Struv. ibid. pag.* 479. *num.* 89.
(d) *Cyr. Spangenberg in Adelspiegel par.* I. *lib.* IX. *cap.* II. *apud Struv. ubi supra pag.* 480. *num.* 94.

Digitized by Google

autorità, credettero tra' ſuoi cenci vedervi tralucere i fulgidi raggi della Imperial Maeſtà di *Federico II.* e degna ſin anche da appoggiarvi deciſioni alle Regalie contrarie. Queſto felice accoglimento incontrato dalla prima, avendo dato coraggio a farne di mano in mano comparire delle altre, formate ſecondo ne venne l'occaſione e il biſogno, *ſumma frequentia* ſi è ad eſſe ricorſo, e tuttavia ſi ricorre come al fonte più puro, onde le Certoſine Signorie ſi abbiano a ſoſtenere, tuttochè abbian tanto del vero *Federico*, quanto n'ebbero in Sicilia e in Germania tutti coloro che ne aſſunſero il nome, e faccia Dio che il fuoco ſia di eſſe l'ultimo e degno fine.

Quel che in ciò vi ha di ſtravagante ſi è, che ſe noi altri Laici le voleſſimo opporre per vere contro certe antiche intrapreſe della Cheriſia, ſarebbe dell'intereſſe e dell'onor della ſteſſa Cheriſia impugnarle con tutto il ſuo vigore per apocrife, e pur eſſendo apocrife, vi ha degli Eccleſiaſtici, che le oppongon come vere a noi altri Laici! A far bene intender queſto ſtrano fenomeno, uopo è brevemente riandar la Storia di quell'Imperatore per quella parte, che riguarda le ſue brighe co' Pontefici de' ſuoi tempi, ſino a che ſi preteſe deporlo dall'Impero nel Concilio di Lione, non già per toccarne la quiſtione, che riguarda il Diritto andata oggi in diſuſo, ma ſoltanto la quiſtion di fatto, che conſiſte ſoltanto a eſaminare la verità de' fatti, che concorſero a volerlo deponere: e perciò mi ſia lecito ſul ritratto che ne han laſciato, e ſulla ſola autorità degli ſteſſi loro Eccleſiaſtici Scrittori, adottar il linguaggio, col quale parmi che dovrebbon rigettare per apocrife i Certoſini, e con eſſi tutti altri Ordini Regolari o Secolari le lor Carte, ſe voleſſimo Noi averle per vere in difeſa di *Federico*, per dedurne poi la irragionevolezza, colla quale pretendon eſſi proporre a noi per vere quelle, che ci ſtudiamo dimoſtrare apocrife.

Ei fu un Principe, *quem virtutibus magnis, vitiis etiam magnis præditum fuiſſe, nemo tam amicus, nemo tantus hoſtis eſt, qui neget*: (a) perchè chi fu vicino al ſuo ſecolo in poche parole deſcrivendone le virtù e i vizj di lui dice. *Fuit ſumme glorioſus, nam a Carolo Magno citra, non fuit alius Romanorum Imperator magnificentior, aut potentior eo:* e poi. *Fuit hæreticus, Epicureus, Excommunicatus . . Erat peritus artifex omnium fere artium Mechanicarum, quibus animum intenderat. Multarum linguarum doctus. Scivit enim*

(a) *Author. præfat. ad librum Friderici* II. *De arte venandi cum Avibus. Edit. Auguſ. Vindelicor. an.* 1596.

Digitized by Google

[illegible], scilicet Latinum, Teutonicum, Gallicum, Graecum, Saracenicum. Strennus in armis. Satis liberalis. Rigidus punitor. Delectabatur valde aucupio falconum, sed multo magis amplexibus fœminarum; habebat enim semper gregem pulcherrimarum. Et ut breviter dicam. Totus terrenus, magis cupidus Regni Mundani, quam Cœlestis (a).

Ma che fosse stato amico e benefattore di Preti e Frati, è cosa indubitata, se voglia starsene alla storia, che n'è corsa nel nostro Foro, in cui e *Cassinesi*, e *Cistercienzi*, e *Virginiani*, e *Certosini* &c. colle Carte che vi han presentate, lo han dipinto per un agnolo incarnato, tutto volto a far bene a Chiese, a Monisterj, e a ogni sorta di Ecclesiastiche Persone. Basta leggere in quelle del nostro *D. Titolante*, ch'ei fu un Principe cotanto religioso e pio, che oltre l'aver chiamato *Sacro Miracolo* (b) quel sogno, ch'ebbe *Ruggiero* di Calabria, allorchè all' assedio di Capua *fuit per miraculum somni, miraculosius liberatus* (c), fu cotanto straordinariamente innamorato fino alle ossa dell' Ecclesiastiche Persone, che avendo saputo per mezzo di *Ruggiero* Abate Cistercienze dell'oggi Certosino Monistero di *S. Stefano* che gli Uomini di *Montauro*, *Gasparrina*, *Arungi*, *e Olviano*, erano mostrata renitenza a sottomettersi al giogo de' gravissimi pesi, a cui volea colla Badial sua Clemenza sottoporgli, mancò poco, che non gli avesse fatti, peggio che *Teodosio* a' sette mila Tessalonicensi non fece (d), scannar tutti come pecore, se non ne avessero trattenuto l' ordine un Arcivescovo, due Vescovi e i Grandi della sua Corte, facendolo cambiare per somma grazia in una minaccia di ridurgli, ove tal cosa altra volta attentassero, a quella sempiterna servitù, a cui i loro Maggiori erano stati destinati (e).

Oggi però che non vi è studio alcuno di ogni più nobile Letteratura, che necessario non si creda a formare un degno e perfetto Giureconsulto, come tanti già ve ne sono e alla giornata ne sorgono, il troverrano tra le più autentiche memorie, che si conservano nel pubblico Archivio del Mondo che si è la Storia, descritto da' Cardinali

(a) *Benvenut. de Imola Comment. ad Cantum Inser.* XIII. *vers.* 74. *Dantis Comœdia apud Murator. Antiquit. Ital. Medii Ævi tom.* I. *colum.* 1053.
(b) *Docum. Num.* XXII. *pag.* XXXII.
(c) *Docum. Num.* XXIV. *pag.* XXXIX.
(d) *Voyez Fleury Histoir. Ecclesiast. a l'an.* 390. *liv.* XIX. *tom.* IV. *pag.* 591. *Edit. de Bruxel.* 1725.
(e) *Docum. num.* XXIV. *pag.* XXXX.

Digitized by Google

finali, da' Papi, da' Concilj per un Diavolo Incarnato, per un Figlio di Satanasso, per una Bestia coverta di nomi di bestemmie, per un Re della pistolenza *ab utero matris* formato a esser per teorica e per pratica giurato nemico della Chiesa e di tutta la Cherisia, di maniera che di tutti altri Principi, fuor che di lui, si avrebbon potuto fingere con qualche somiglianza di verità, le tante Carte che a innalzarla di lui si son finte.

Niccolò Rossellio di Aragona fatto Cardinale nell' anno 1356. nella vita, che ci lasciò scritta di *Gregorio IX.* lo ci dipinge di una maniera la più orribile, che si possa immaginare, ma troppo lunga per quì interamente trascriverne le parole. Basterà l' accennare al mio proposito, che dopo aver minutamente descritto, com' ei *multis Ministris Ecclesiæ tum exilio, tum morte damnatis, nec sanguine satiatus innoxio, propinquiores ipsorum, pæne non reliquit extorres*: passa a dire il tristo governo, che fece del Monistero di Montecasino, ove *aurea & argentea vasa loci ejusdem, Ministerio altaris addicta, in vasa ventris officium procurantia conflavit, manu sacrilega, sacra vestimenta deprædatus. Ejusdem quoque* Satanæ *Satellites, & Principis execrandi Ministri, tantæ verecundiæ templum, inquinamentis variis profanantes, pro solitis aromatibus incensorum, ibidem offerant fœtida lenocinia mulierum, Sanctum Dei, prostibulum statuentes, Matutinos & Laudes in præconia Cæsaris, & Hymnum Angelicum in lasciviæ cantica commutantes* (a). Tantochè, come ce ne assicura chi vivea ne' tempi del medesimo *Federico*, se n'ebbero a fuggire i Monaci, che vi abitavano, e portarsi in Roma *vestibus laceratis & veteribus, incomposiri comis & barbis, & vultu lacrimabili*, per chieder contra di lui giustizia e pietà dal Papa, che per consolargli in tanta disgrazia, disse loro: *Obedientia vestra salvabit Vos, & abierunt Monachi, plus a Papa non recipientes* (b), forse perchè si avvide che sotto quelle misere cencìose sembianze e vesti, teneano nascosto il gran tesoro di Scritture, Carte, e Privilegj, che poi si son trovate tra' favolosi Registri dell' Abate *Bernardo*, mercè de' quali si è voluto farci piamente credere che per cattivi che fossero stati i *Satelliti* di quel *Satanasso*, se ardiron convertire i Sacri Vasi dell' altare *in vasa ventris officium procurantia*, non ebbero però bisogno, o co-

rag-

(a) *Nicol. Cardin. de Aragon. in vita Gregor. IX. Apud Murator. tom. III. Rer. Italicar. a pag. 583. ad seq.*

(b) *Matth. Parisien. Monach. S. Alban. ad ann. 1239. Edit. Paris. an. 1644. pag. 330. col. 1.*

Digitized by Google

meglio di aggiungervi le Carte dell' Archivio, che perciò si fan conservate illese e intatte fin oggi?

Ma a che cercar dall'anzidetto Cardinale una più lunga descrizione di un tal detestabile Imperial *Satanasso*, quando possiamo averla dall'autorevole Pontificia testimonianza dello stesso *Gregorio IX.* col quale cominciarono, per non finir se non colla morte, le sue più gravi contese colla Chiesa e Cherisia, per condurci come per mano a illuminarci circa ciò che possa, o debba credersi intorno alle Carte che da' Certosini di Calabria si pretendon da *Federico* accordate a' Cistercienfi de' suoi tempi? *Ascendit*, egli scrivea, *de mari* bestia *blasphemiæ plena nominibus, quæ pedibus ursi, & leonis ore desœviens, ac membris formata cæteris, os suum in blasphemias divini nominis aperit, Tabernaculum ejus, & Sanctos, qui in Cœlis habitant, similibus impetere jaculis non omittit. Hæc unguibus & dentibus ferreis cuncta confringere, & suis pedibus universa desiderans conculcare, fidei occultos olim paravit arietes, & nunc apertas machinas instruit, Ismaelitarum gymnasia animas avertentia construit, & in Christum humani generis Redemptorem, cujus Testamenti tabulas, stylo pravitatis hæreticæ nititur abolere, forma testante, consurgit.* Tal si è l' acerbo principio di questa lunga Pontificia Lettera, molto più acerbo n'è il mezzo, ma acerbissimo si è poi ciò che siegue, e si contiene nel fine. *Sed quia minus bene ab aliquibus credi possit, quod se verbis illaqueaverit oris sui, probationes in fidei victoriam sunt præparatæ: quia iste* Rex pestilentiæ, *a tribus Baratatoribus, ut ejus verbis utamur, scilicet* Christo Jesu, Moyse, & Macometo *totum mundum fuisse deceptum, & duobus illorum in gloria mortuis, ipsum Jesum in ligno suspensum manifeste proponens: insuper diluci da voce affirmare, immo mentiri præsumpsit, quod omnes fatui sunt, qui credunt nasci de Virgine Deum, qui creavit naturam & omnia potuisse. Hanc hæresim & illo errore confirmans, quod nullus nasci potuit, cujus conceptum, viri & mulieris conjunctio non præcesserit, & homo debet nil aliud credere, nisi quod potest vi & ratione naturæ probare* (a). Non mi pare che bestemmie più orrende di queste, eransi mai immaginate per l'addietro a svellere ogni fondamento di Religione, e a formare un compiuto sistema di Ateismo, alla cui Teorica, come avesse fatta corrispondere la pratica, lo stesso Pontefice *Gregorio IX.* ce lo dà a comprendere quando tra gli altri

(a) *Integra Epist. ad Archiepis. Cantuar. & ejus Suffragan. habetur apud Matth. Paris. ad ann. 1239. a pag. 342. ad 346.*

Digitized by Google

altri capi delle sue iniquità, per cui fi ebbe per meritevole della fcomunica contra lui fulminata ne dice: *Item excommunicamus & anathemizamus eundem, pro eo quod in Regno Clerici capiuntur & incarcerantur, proscribuntur & occiduntur, & Ecclesiæ consecratæ Domino, destruuntur & prophanantur &c.* (*a*), e altrove. *Cathedrales Ecclesias . . . . & quasdam alias, nihilominus spoliando, fere omnibus bonis suis, & tallias ac exactiones indebitas Prælatis, Religiosis, & aliis Clericis secularibus imponendo, Nobilibus, Pauperibus, Orphanis, & Viduis, usque ad inanitionem extremam deductis, eos ad modicum, dura & crudelis exactorum suorum acerbitas, non patitur respirare, & sic totum fere Regnum, ... quantum in eo est, in favillam quasi & cinerem redegit* (*b*).

Ed invero è cosa degna di ogni più seria riflessione ciò che avvenne poco prima di una delle tante volte, che fu scomunicato, allorchè avendolo costituito in forma di Reo, i Vescovi di Erbipoli, di Wormatz, di Vercelli, e di Parma, come *Pontifici Ammonitori* gli diedero il *Monitus* sulle pruove che si aveano non già delle sue Resie, delle quali nulla differo, ma sibbene de' danni, violenze, ingiurie &c. da lui inferite alle Chiese ed all'Ecclesiastiche persone. Ei si sa da chiunque abbia menoma tintura della processura criminale, che i Rei bene ammaestrati a sottrarsi al rigor della giustizia han per regola, quando si tratta di far la loro deposizione, e indi su di essa interrogarsi col *Monitus*, di negar tutte le verità, che fan contro di essi, e di dir e di fingere ogni mensogna, che può lor giovare, e per niente, cosa che ci è toccata sentir talora con orrore, son capaci di paragonarsi in fatto d' innocenza al Figliuol di Dio, e alla sua Santissima Madre. Ma come in quell' illustre Reo svenevolissima cosa fora stata il dire a suo pro il falso, ancorchè dal Papa si chiamasse *Figulus Falsitatis, modestiæ nescius*, avvezzo a mentire senza punto arrossire (*c*), e imprudentissima quella di tacere a suo danno il vero, così mi si accorderà che a far di se una giusta evidentissima difesa, non vi era cosa più a proposito, più opportuna, più necessaria, quanto quella se non di produrre, almeno di accennare le tante Carte, che molto prima del 1239. si dicon da lui a favor della Cherisia, e fra esse principalmente le cinque graziosissime a favor de' Cistercienfi, spedite. Pur ei così non fece, ma debol-

men-

(*a*) *Apud eun. Paris. ad an.* 1239. *pag.* 329. *col.* 1. *ad* 2.
(*b*) *Gregor.* IX. *Lister. apud eun. Paris. ad an.* 1239. *pag.* 337. *col.* 1.
(*c*) *Gregor.* IX. *in Epist. Principibus & Prælatis Terræmot apud Mat. Parisien. ad an.* 1239. *pag.* 342. *col.* 1.

Digitized by Google

mente avendo palliato il male che se gl'imputava, e niun bene me-
ritato di aver fatto, piuttosto che addolcire avendo irritato l'animo
del Pontefice, fu da lui scomunicato (*a*): e per molto che vi fossero
state dipoi di amarissime Lettere tra loro da una parte di giustifica-
zione per una tale scomunica, e dall'altra a dimostrarne l'infussi-
stenza, delle quali per la dignità del Sacerdozio e dell' Imperio,
meglio fora che perduta se ne fosse la memoria, cotanto scortese-
mente sono scritte; mai però non s' indusse *Federico* a dir motto
in sua difesa sulle belle Carte, che sotto il di lui nome inondan
oggi il Napoletano Foro.

Ma se amare e gravi furon le circostanze, in cui la nemica Cherisia
posto lo avea nel 1239. amarissime e gravissime furon quelle, in
cui nel 1245. si venne con formal sentenza a volerlo deporre dall'
Impero nel Concilio di Lione, dove venne tra le altre cose, così come
siegue accusato. *Ecclesiarum autem ipsius Regni, non solum facultates
& bona fecit, prout voluit occupari, sed & Cruces, Calices, & thu-
ribula, & alios Sacros earum thesauros, & pannos sericos, velut cul-
tus divini contemptor, auferri: licet, ut dicitur, ipsis Ecclesiis, exac-
to prius pro eis certo pretio, in parte fuerint restituti. Clerici quip-
pe tolletis & talliis multipliciter affliguntur: Nec solum trabuntur ad
judicium Sæculare, sed, ut asseritur, cogantur subire duella: incarce-
rantur, occiduntur, & patibulis cruciantur, in confusionem & oppro-
bium ordinis Clericalis* (*b*).

Alla pubblicazione di una tal sentenza, la Storia ci dipinge *Taddeo
da Sessa, Gualtiero da Ocra, & omnes alios Procuratores Imperatoris*,
con quanti vi eran del suo partito, chi battendosi il petto, chi
percotendosi i fianchi, tutti spargendo fiumi di lagrime, e appresso
Taddeo gridando: *Dies ista, dies iræ, calamitatis & miseriæ* (*c*):
e pur tra di loro come se fossero tanti stolidi, non vi fu chi si ricor-
dasse delle Lettere, delle Carte, delle Sentenze da *Federico* a fa-
vor de' Cistercensi, o di altri Ordini Religiosi spedite, per farle
giuocare in suo ajuto in circostanze così fatali! Egl' in rice-
verne l' avviso arse di sdegno e di furore, e proruppe in
parole contro al Papa e al Sinodo, delle quali è bello a
tace-

(a) *Apud Matth. Parisien. extat integra hæc Epist. Pontific. Admonitor. ad an.* 1239. *a pag.* 333. *col.* 1. *ad* 335. *col.* 1.

(b) *Integ. Bulla habetur apud Matth. Parisien. ad ann.* 1245. *a pag.* 451. *ad* 454. *Re-
peritur etiam præfixa Tomo I. Epist. Petr. de Vin. pag.* 51. *Edit. Basil. an.* 1740.
deminuta autem extat in Sexto Decretal. Lib. II. Tit. XIV. Cap. ad Apostolicæ.

(c) *Matth. Paris. ad an.* 1245. *pag.* 454.

Digitized by Google

tacere : ma che fece ? Ille ſtante chiamò chi avea cura della ſua valigia di campagna, e fattela a se recare per vedere, ſe vi eran dentro [illegible] ſe foſſero perdute le ſue Imperiali Corone, *reperta una, impoſuit capiti ſuo, & coronatus erexit ſe, & minacibus oculis, voce terribili, & inſatiabili corde, dixit in propatulo: Non adhuc Coronam meam perdidi, vel Papali impugnatione, vel Synodali Concilio, nec ſine cruento perdam certamine* (a).

L'atto invero fu molto teatrale e tragicomico, ma ſarebbe ſtata coſa di gran lunga più degna della Imperial ſua Grandezza, e della ſerietà del caſo, che laſciando le lacrime e le parole alle femmine, la valigia di campagna al Guardaroba, la Corona al ſuo luogo, aveſſe penſato a' mezzi più pronti da riſparmiare il gran ſangue innocente, che di là a poco ſi ſparſe. Egli avrebbe dovuto piuttoſto volgerſi a riprendere nel ſuo *Taddeo da Seſſa*, in *Pietro delle Vigne*, in *Gualtiero da Ocra* la loro ſmemorataggine di non aver ſaputo penſare a ciò che valeva a fare una evidentiſſima difeſa per lui, ordinando perciò loro che allo ſtante faceſſero dalla Imperial ſua Cancellaria, o da' Regj ſuoi Archivj, tirar fuori i documenti delle Carte, e delle Sentenze da lui a favor della Cheriſia ſpedite: imperocchè vendetta più propria per un ſavio Principe, non ſi poteva in quelle circoſtanze più opportunamente e con giuſta lode praticare, quanto pubblicarle, e con tal ſicuro mezzo avanti a tutto il Mondo Criſtiano, moſtrar calunniose le accuſe contro di lui propoſte, render più cauta la giuſtizia, e più illuminata l'equità del Papa e del Concilio, e ſu di eſſe fondare alla peggio un capo di buona apparenza, tra que' di molto minor conſeguenza, che immaginò a dir di nullità della ſentenza contro di lui fulminata.

Ma chi leggerà la Lettera, ch' egli allora ſcriſſe a' Prelati, e a' Baroni d' Inghilterra, e l'altra ſimile al Re di Francia, con cui con molta ſerietà confeſsò di venerare nel Sommo Pontefice una ſuprema autorità *in ſpiritualibus*, ma niuna riconoſcerne ſul temporale de' Sovrani, troverrà ne' capi di nullità che propoſe, ch' ei diſceſe a tali minuzie, per cui moſtrò ſaper tanto di pratica civile e criminale, quanto il *Muſcatello*, lo *Scoppa*, e il *Ricci* ne han tra noi ſaputo (b); ma tutto a un tempo confeſſerà, che il gran

(a) *Apud eund. ad an.* 1245. *pag.* 458. *col.* 2.
(b) *Epiſt. Frid. Imp. Regi Fran. apud Petr. de Vin. Tom.* 1. *Epiſt. Cap. III. pag.* 84. *ad ſeq. & alia ſimilis ad Nobil. Angl. apud Matth. Pariſ. ad an.* 1246. *col.* 471. *ad ſeq.*

Digitized by Google

Legislator di questo Regno non seppe fare ciò che avrebbe saputo fare qualunque Avvocatuzzo del nostro Foro, che avesse avute in mano le Carte che di lui si fingono, per dir di nullità contra quella Sentenza *ex capite* di essersi profferita *contra publicas Scripturas*.

E poichè il *Manfredi* e altri dottissimi Avvocati de' Certosini di Calabria sostengono, che fin da molti anni prima di tali angustie erano state da lui spedite; e perchè *penes acta Concilii* nè ei, nè i suoi Ministri in sua difesa e discarico pensarono a presentarle? e se le potean presentare, e perchè mai non lo fecero? e se lo fecero, perchè mai non lo dissero? Penseremo per avventura, per adattarci a sostener con essi per vere cotali lor Carte, ch' e' fu un Principe senza senno, senza prudenza, senza consiglio, senza Consiglieri, senz' amici, e senza partiggiani, che per non saper conoscer da se, nè per mezzo di altri ciò che nella sua Causa, gli potesse giovare o nuocere, avesse lasciato di metterle a profitto? Uopo era esser troppo disensato e stupido per tacere, quando dopo essere stato accusato *a quatuor Mundi partes habitantibus* (a) per un Uomo *Juda*, *Herode*, *Nerone pejor* (b), sentissi indi condannare, scomunicare, deporre dall' Impero, rifiutare da una Principessa già accordatagli in moglie (c), perdendo ogni riputazione presso a' Principi Confederati, e la obbedienza presso a' Vassalli che si pretese scioglier dalla giurata fede, per coronar tutta questa grande opra, coll' andar mendicando di quà e di là immerso in guai, travagli, guerre, sangue, dispendj, Sicarj (d), e veleni (e), chi gli rendesse ragione contro quella sentenza, ch' era stato in sua balia allontanar da se, producendo que' brillantissimi documenti di beneficenza verso le Chiese e Ordini Religiosi, che a lui si attribuiscono, co' quali poteva invincibilmente smentir e confondere i suoi Accusatori e i suoi Giudici. Perchè dunque tralasciar ei di rimembrare, perchè non ricordarsegli a tempo, se non da *Pietro delle Vigne*, di cui è dubbia la fede (f), almeno da quel *Taddeo da Sessa* affezionatissimo e anche

(a) *Apud Matth. Paris. ad an.* 1245. *pag.* 449. *col.* 2.
(b) *Apud eun. ibid. ad an.* 1249. *pag.* 510. *col.* 1.
(c) *Apud eun. ad an.* 1245. *pag.* 459. *col.* 1.
(d) *Liter. Frid. apud eun. ad an.* 1246. *pag.* 478.
(e) *Apud eun. pag.* 511. *ad an.* 1249.
(f) *Benven. de Imol. Commen. in Dantis Comed. Can. Inser.* XIII. *vers.* 31. *apud Murator. Antiq. Italic. Med. Ævi Tom.* I. *col.* 1051.

Digitized by Google

anche ardito e coraggioso suo Ministro al Concilio, le tante benefiche Carte da lui soscritte, quante dopo molti secoli se ne veggon sotto il di lui nome far gloriosa prova di sua Religiosa Pietà verso le Chiese ed Ecclesiastiche Persone? Se altre non ne avesse additate se non le cinque a' Cistercienſi accordate, si può dubitare, che il Papa, che il Concilio o non avrebbon portate le cose all' estremità a cui le portarono, o almeno si sarebbono spiegati in termini e formole, con cui distinguendo tra tempo e tempo la mutazione de' suoi costumi da buono e religioso in cattivo ed empio Principe, ne avessero potuto con tutta verità dire il bene lor fatto quando fu buono, il male lor cagionato ritrattandolo quando divenne cattivo? Se l' anzidetto *Taddeo da Sessa*, quando da' Padri del Concilio fu interrogato sulle Resie del suo Signore, che finalmente non furon poi quelle cotanto orribili, che rinfacciategli avea *Gregorio* IX. ma come si ha da' due ultimi de' quattro Capi della Sentenza, si ridussero a rendernelo soltanto sospetto per lo mal che sempre avea fatto, e del ben che mai non avea voluto fare alla Chiesa e Cherisia, in vece di arditamente rispondere: *Quod non sit hæreticus, probabile potest haberi argumentum: non enim in Imperio, vel Regnis suis aliquem usurarium habitare permittit*: imprudentemente e intempestivamente con tal risposta mordendo di usura coloro, ch' eran per giudicarlo (*b*), avesse le sue Carte prodotte; non vi leggeremmo certamente quell' assoluta maniera di parlare, che vi si legge, con cui per renderlo abominevole senza veruna eccezione a tutta la Cristianità, di lui si disse: *Catholicorum Principum actus & mores respuens, neglecta salutis suæ, & famæ integritate, pietatis operibus non intendit, quinimmo, ut de suis nefariis dissolutionibus sileamus, cum didicerit opprimere, non curat oppressos injuriis misericorditer relevare, manu ejus, ut decet Principem Christianum ad eleemosynas non extenta, cum Ecclesiarum destructioni insiterit, Religiosas ac Ecclesiasticas* jugi *attriverit persequutione & afflictione personas, nec Ecclesias, nec ulla Monasteria, nec Hospitalia, seu alia pia loca, cernitur uspiam construxisse aut fundasse* (*c*). In un adunanza cotanto famosa, ove i Cistercienſi fecero pure la lor figura, poteasi così parlare di un Principe, che si era mostrato pronto a fare scannare per una lite civile di *Mio* e *Tuo* delle migliaja d'Uomini in grazia loro, non so se per pio o pazzo amore, e che *præter jus Belli ac Pacis, & cudendæ monetæ*, avea tra-

(a) *Apud Matth. Pariſ. ad an.* 1245. *pag.* 449. *col.* 1.
(b) *Apud Eun. ſenten. contra Frider. pag.* 453. *colu.*

Digitized by Google

sfuse in essi le più nobili prerogative delle sue Regalie, col Mero e Misto Impero armando la Monacale lor mano della Spada Vindice della giustizia su de' proprj suoi Vassalli, entro sei lor Casali.

Finalmente leggiam di lui, che nel colmo del maggior suo sdegno e ira, passione così violente, che anche senza volerlo ci fa svelar colla lingua gli arcani più secreti del nostro cuore, volle pur una volta rinfacciare *Ecclesiæ & ejus Rectoribus, quod omnes essent sibi ingrati, rependentes mala pro bonis*. Ma a che ridusse tutto il bene che avea lor fatto? A non altro che a innalzare i suoi travagli e fatiche, nella spedizione di Terra Santa: *quod fluctibus marinis, & mille generibus periculorum, se suaque pro promotione Ecclesiæ & Catholicæ Fidei incremento opposuisset. Et quidquid habet honoris Ecclesia in Terra Sancta, ejus labore & industria affirmavit acquisitum. Sed Papa invidens quod per adquisitionem alicujus Laici, Ecclesia tam falsa sentiret incrementum, qui tantum aurum & argentum, magis quam fidei incrementum cupiens, mihi paravit supplantationem &c.* (a)

Ecco con qual bella maniera volendo dichiararsi benefattore insigne della Cherisia, mentre amaramente l' insultava, non avendo saputo trovarne verun documento tra que' tanti, che avrebbe potuto averne nell' Occidente, se fossero veri quei che corron oggi per le mani di chiunque ne voglia nel nostro Foro, ebbe a cercarne delle pruove molto equivoche fin dall'Oriente, a riguardo delle quali bisogna non saper la sua storia, per non intendere, se per zelo di Religione, o avidità di avanzar la sua potenza, si era colà portato.

Se ben si rifletta a quanto sinora si è detto di un tal contumace silenzio di *Federico*, e de' suoi più zelanti difensori, di null' aver mai detto, in circostanze da far parlare i muti, di alcun bene fatto alla Cherisia, altra ragione non si può rendere se non quella, ch' e' riputò cosa troppo indegna del magnanimo cuore di un grande Imperatore, il mentire col vantarsi di avergliene fatto, quandochè e prima e dopo erasi dichiarato, che non già per qualche Resia, di cui avesse ingombro il cuore, ma sibbene per Ragion di Stato avea temuto rovinare il Regno, e per principio di Religione avea sempre creduto poco men che peccare, se gliene avesse fatto. Non se ne stia a' miei detti, ma credasene a lui, *quando monitus dicere veritatem* sopra lo avere *bonis mobilibus & immobilibus* spogliati i Religiosi Templarj e Spedalieri, fra le altre

(a) *Matth. Paris. ad ann. 1239. pag. 329. col. 2.*

Digitized by Google

alcune cose, come come la Ragion di Stato maneggiasse : *Nonnulla burgensatica, quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam Antiquæ Constitutionis Regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu Principis de Burgensaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam & diem aliis Burgensibus secularibus vendere & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis & perpetuo burgensatica liceret emere vel accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ, quod inter omnes Regiones Mundi, sibi habilius reputarent, emerent & adquirerent* (a).

Sentasi ora come spacciasse le sue massime di Religione, quando fin dal 1228. con una Lettera a sigillo d' oro scritta al Re d' Inghilterra suo Cognato, gli diede un saggio del sistema, ch' erasi formato a riguardo della Cherisia, come quella, che avendo a suo credere abusato della dabbenaggine de' Principi loro Antecessori, avesse convertiti a lor danni, e de' lor Vassalli, i benefici, e grazie che ne avea riportate. *Sicque fit*, per tralasciar ciò che di peggio vi si legge, *ut Ecclesias Sacras, pauperum refugia, Sanctorum Mansiones diripiant, quas* pii ac simplices Patres nostri *in refectionem pauperum, ac peregrinorum & Religiosorum sustentationem fundarunt. In paupertate siquidem & simplicitate fundata erat Ecclesia Primitiva, cum Sanctos, quos catalogus Sanctorum commemorat, fœcunda parturiret . . . . Porro quia in divitiis navigant, in divitiis volutantur, in divitiis ædificant, timendum ne paries inclinet Ecclesiæ, ne maceria depulsa, ruina subsequatur* (b).

Cresciuti poi a dismisura i suoi disgusti colla Chiesa, senza saversi più contenere, ecco in quali sensi al Re di Francia svelò per intero il già secreto e favorito suo sistema di riformare *in capite & in membris* la Cherisia. *Semper fuit nostræ intentio voluntatis Clericos cujusque Ordinis, & maxime maximos, ut tales perseverarent in fine, quales fuerunt in Ecclesia primitiva, Apostolicam vitam ducentes, humilitatem Dominicam imitantes. Tales namque Clerici solebant Angelos imitari, mirabilia struere, ægros curare, mortuos resuscitare, & sanctitate non armis sibi Reges & Principes subjugare. At isti sæculo dediti, deliciis inebriati, Dominum postponunt, quorum ex affluentia divitiarum, & opum, omnis Religio suffocatur. Talibus ergo subtrahere nocentes divitias, qui-*

(a) *Apud Matth. Parisien. ad ann.* 1239. *pag.* 334. *col.* 1.
(b) *Apud Eund. ad annum* 1228. *pag.* 240. *col.* 1.

Digitized by Google

quibus damnabiliter onerantur, opus eſt charitatis (*a*). Queſto documento di cui piccioliſſima parte io traſcrivo, perchè è ugualmente amaro, che l'altro del 1228. oltra il trovarſi tra le Lettere di *Pietro delle Vigne* (*b*), me lo ſomminiſtra quel *Matteo Pariſienſe Monaco Benedettino di S. Albano* in Inghilterra Scrittor a lui contemporaneo, nella di cui Opera *bona & libera judicia mireris ſi legas* ſcrivea *Giuſto Lipſio* (*c*): e di eſſa quantunque dica l'Eminentiſſimo *Baronio*, che a riſerva di certe eſpreſſioni forti contra la Corte Romana, e potea dire ancora e contro *Federico*, e contro altri Principi, e contro Prelati, Preti, Frati, e in ſomma contro chiunque, in cui trovaſſe coſa da riprendere, come Uomo avvezzo a parlar col linguaggio di Adamo, quando ſi diceva al pan pane, e alla gatta gatta, *aureum ſane dixeris commentarium, utpote quod ex publicis monumentis totidem verbis redditis, egregie contextum & coagmentatum reperies* (*d*). A ogni modo non laſciò di ſaviamente riflettere, che appena una tal dichiarazione giunſe ſotto gli occhi de' Sovrani ſuoi Congiunti ed amici, che allo ſtante *patuit luce clarius ipſis & eorum Magnatibus, quod* Fridericus *libertatem ac nobilitatem Eccleſiæ, quam* ipſe numquam auxit, *ſed magnifici Anteceſſores ejus* malo grado ſuo *ſtabilierunt, toto conamine ſtuduit annullare*: e che perciò caduto in ſoſpetto di Reſia, *omnem quem hactenus habebat, igniculum famæ propriæ, prudentiæ & ſapientiæ imprudenter, ac impudenter extinxit, atque delevit* (*e*). E pur a capo a cinque ſecoli ſi vuol da noi che contro ciò che *patuit luce clarius* a quanti eranvi in que' tempi Uomini illuſtri e grandi nel Mondo Cattolico, il crediamo ſimile a' ſuoi Maggiori, grande e famoſo Benefattor della Cheriſia, ſull'autorità di Cartucce, che in queſto e quello Archivio di ſoſpettiſſima fede ſi ſono intruſe!

Poichè però da' Certoſini ſi mettono innanzi agli occhi de' noſtri Supremi Magiſtrati quelle, che pretendono da quel Principe a' Ciſtercienſi accordate, io mi avanzo a credere che ſe queſti entrar voleſſero per terzi in queſta lite, da ſeriiſſima ch'ella è, diventerebbe molto comica, e ſe ne direbbon delle buone e delle belle tra di loro: perchè com' ei più che in ogni altro Ordine ſi diſtin-

(a) *Integra legitur hæc Epiſ. Imp. Frid. apud Matth. Pariſ. pag. 459. col. 1. ad 2.*
(b) *Petr. de Vineis lib. 1. Epiſ. cap. II. pag. 84.*
(c) *Lipſius Epiſt. 83. ad Wœver. Centur. V. Miſcellan. pag. 256. col. 1. tom. II. ejus Oper. Edit. Plantin. Antuer. an. 1637.*
(d) *Vid. Baron. apud Voſſ. De Hiſtor. Latin. lib. 2. cap. 51.*
(e) *Matth. Pariſien. ubi ſupra pag. 450. col. 2. lit. D.*

Digitized by Google

ſtinſero contra la Caſa de' Principi Svevi *ante Concilium*, *in Concilio*, *& poſt Concilium*, moſtrerebbono perciò loro, che a tutt' altri che a' Ciſtercienſi, ſi potrebbono attribuire: e comechè io non abbia ora alla mano i loro *Annali*, a ogni modo raccoglierò altronde tutto quel che mi è venuto fatto di leggere preſſo altri Scrittori a dimoſtrar queſta verità.

Per aprirmici più facile la via, prima di ogni altra coſa ei fa di biſogno ricordarci di quel che diſpoſe *Aleſſandro III.* che morì nel 1181. a riguardo de' Ciſtercienſi. Com' ei vide, che in eſſi ſi era cominciata a rilaſciare l' auſterità della diſciplina profeſſata da' loro Maggiori, ſcriſſe loro quella bella Lettera, che oggi fa parte del *Diritto Canonico*, in cui con paterna dolcezza cercò rinnovarne in eſſi lo ſtudio, e ſpingergli a imitarne gli eſempli. *Hi enim Monaſticæ frugalitatis contentiſſimi, optimum ponentes in paupertate principium, totius ſufficientiæ aſſequuti ſunt complementum, Eccleſiæ chari, Epiſcopis & Prælatis accepti, atque in conſpectu Regum, ac Principum fama, & merito glorioſi: nunc autem, quod dolentes dicimus, etſi non ab omnibus, neque in omnibus, a pleriſque tamen, & in pluribus ab illa Sancta Inſtitutione dicitur declinatum, in tantum ut aliqui ex vobis primæ inſtitutionis obliti penitus vel ignoranter, contra Ordinis veſtri regulam, aliqui ex vobis villas, & molendina, Eccleſias & altaria poſſident, fidelitates & hominia ſuſcipiunt, juſtitiarios, & tributarios. tenent, & omne ſtudium adhibent, ut termini eorum dilatentur in terris, quorum converſatio debet eſſe in Cœlis. Læditur hinc Ordo penitus, & vitiatur, nec eſt mutatio dexteræ Excelſi, quinimmo potius de dextera tranſeunt in ſiniſtram, qui relicto ſæculo, ſub paupertatis habitu Deo militare decreverunt, in negotiis denuo ſæcularibus implicantur. Inde eſt quod vobis ab iis, qui foris ſunt contentiones & litigia ſuſcitantur, & Abbatibus in cauſis forenſibus occupatis, plurimum in commiſſis domibus, & tepor Ordinis, & diſſolutio naſcitur charitatis*, e indi paſſa a inſinuar loro, com' ei ſi doveſſero diportare, per rimetterſi nella buona via, per la quale avean camminato i loro Anteceſſori (*a*).

Or quì priego a riflettere chi legge, ſe Federico tutto intento per Ragion di Stato, e principj di Religione a ridurre alla purità della primitiva Chieſa, cioè a dire al pentolino la Cheriſia, ſicchè non potea ſoffrire neppure di vedere in qualche agio i Frati Mendicanti Predicatori e Minori, poteva eſſer di umore d' ingrandire i Ci-

(a) *Cap. Recolentes lib. III. Decret. Tit. XXXV. Cap. III. & ibi Gonzalez.*

Digitized by Google

i Ciſtercienſi, avendo dal canto ſuo queſta Lettera di Alessandro III. ſcritta per altro, come chioſa il *Gonzalvo* a' Ciſtercienſi di Portogallo e delle Spagne, che in eſſi deteſtava, ciò che oggi in eſſi da lui o confermato, o conferito ſi pretende.

Intanto laddove vantano i Certoſini ma non moſtrano Carte a favor del Moniſtero di *S. Stefano* accordate da *Errico VI.* Padre di *Federico* a' Ciſtercienſi; io trovo un atto di queſti Religioſi a riguardo di quello Imperatore, che non ſo ſe mai ſia venuto ſotto gli occhi de' Certoſini, e dal più volte nominato *Matteo Pariſienſe*, che fu in tanta altiſſima ſtima e confidenza con Errico III. Re d' Inghilterra che innanzi a lui il facea ſedere, ſeco a tavola lo teneva, e di ſuo ordine le coſe di quel tempo ſcrivea (*a*), così come ſiegue vien rapportato. *Tempore ſub eodem, Imperator legavit Capitulo Ciſtercienſium tria millia marcarum argenti de redemptione Regis Riccardi ad Thuribula per totum Ordinem facienda argentea. Sed Abbates tam ipſum Imperatorem, quam donum ejus deteſtantes, renuerunt de turpi quæſtu adquiſitum donum ejus recipere. Quod cum Rex Riccardus audiviſſet, dictum & factum Abbatum, quod ſolita caruit avaritia, commendavit* (*b*). Atto invero tanto glorioſo pe' Ciſtercienſi, quanto obbrobrioſo per la memoria del padre di *Federico*, la di cui indole come non fu mai di perdonare a chi l'aveſſe offeſo, m' immagino che quindi foſſe cominciata quella grande avverſione che poi tra loro manifeſtoſſi, ſopra tutto ove ſi rifletta, ch' ei con ciò vennero a eſſere come i fomentatori a far metter tra' capi, per cui ſe gli accordò la Corona di Sicilia, queſto di avere a riſtituire un tal danajo (*c*).

Paſſo oltre e trovo, che mentre ſe la prendea co' Preti e Frati, i Ciſtercienſi furon quelli, che più altamente degli altri di lui ſi dolſero: poichè quando fu da Gregorio IX. ſcomunicato nel 1239. degli altri Ordini parlò con termini generali, ma i Ciſtercienſi ebbero l'onore di eſſer particolarmente nominati in primo luogo. *Item excommunicamus & anathematizamus eundem, pro eo quod in Regno, Eccleſiarum Prælati, & Abbates Ciſtercienſes & aliorum Ordinum, compellantur per ſingulos menſes dare certam ſummam pecuniæ pro conſtructione caſtrorum novorum* (*d*).

Tro-

(a) *Matth. Pariſien. Hiſtor. Angli. in Henrico III. ad an. 1247.*
(b) *Id. qui ſupra Matth. Pariſ. pag. 127.*
(c) *Vide Baron. Annal. Tom. XX. ad an. 1197. ex Hoveden. pag. 709.*
(d) *Senten. Excommunic. lata a Greg. IX. contra Federic. anno 1239. apud Matth. Pariſ. pag. 329. col. 2.*

Digitized by Google

Trovo che nel medesimo anno 1239. dopo la di lui scomunica, tra' Cistercienſi in ſegno della benevolenza cordialiſſima, che con lui paſſavano, ſi pensò, ſe non m'inganno, fargli l'onore di annunciarlo al mondo qual nuovo empio Baldaſſarre: imperocchè come a queſto infelice diſprezzator di Dio e profanatore della Religione, fu con mano inviſibile predetta la vicina ſua rovina, con quelle formidabili parole *Mane*, *Techel*, *Phares*, che all' improviſo vide ſcriver ſul muro della ſua ſtanza, così da eſſi uſcì la novella, che a un loro Ciſtercienſe foſſe apparſa, mentre dicea la Meſſa, una candida mano che ſcrivea ſul Corporale una terribile profezia, che incominciava: *Cedrus alta Libani ſuccidetur. Mars prævalebit Saturno & Jovi. Saturnus vero inſidiabitur Jovi. Erit unus Deus, ideſt Monarcha. Secundus Deus abiit. Filii Iſrael liberabuntur a captivitate infra undecim annos &c.* (a). Ridicola invero profezia, ma bene inteſa a ſpaventare un *Federico*, che troppo credeva all' Aſtrologia, la quale ſe ingannollo circa il luogo della ſua morte, non ingannò però lo Strolago Ciſtercienſe, poichè ei realmente morì nel 1250. appunto a capo agli undici anni, di cui quegli avealo minacciato.

Trovo, che quando nel Maggio del 1241. fu dalle galee Imperiali ſconfitta l'armata Genoveſe, che ſcortava i Prelati, che erano ſtati chiamati al Concilio deſtinato in Lione contro *Federico*, tra gli altri prigionieri, furonvi *Ciſtercienſis & Claravallenſis Abbates* (b), de' quali non accade parlare con quali carezze e gentilezze furon trattati, per divenir martiri della loro ubbidienza (c).

Trovo che poco prima che ſi adunaſſe quel Concilio, nel 1244. venne voglia al Santo Re Luigi di Francia di portarſi al Capitolo Generale de' Ciſtercienſi, e precedente diſpenſa del Sommo Pontefice, ſeco vi fece entrare anche la Reina Bianca ſua Madre, con dodici Dame, ed altri Signori della ſua Corte. Tratanto il Sommo Pontefice prendendo motivo di una occaſione così opportuna, ſcriſſe loro una Lettera prevenendo loro, che alla venuta del Re, *flexis genibus & junctis manibus ipſum efficaciter & devote deprecarentur, ut ſecundum antiquam, & conſuetam Franciæ conſuetudinem, & libertatem, Patrem ſuum & Paſtorem ſummum ac præcipuum Eccleſiæ Rectorem, videlicet Romanum Pontificem*, vo-

(a) *Apud Matth. Pariſ. ad an.* 1239. *pag.* 330. *col.* 1.
(b) *Riccar. de S. Germ. Chron. ad an.* 1241. *apud Murator. Rer. Ital. tom.* VII. *Col.* 1046.
(c) *Vide Matth. Pariſ. ad an.* 1241. *pag.* 381. *& apud Rainal. tom.* XXI. *ad an.* 1241. *pag.* 272. *col.* 2.

Digitized by Google

leſſe difendere contra gl' inſulti dell' Imperator *Federico figlio di Satanaſſo*. Fu il Papa eſattamente ubbidito, perchè fattiſi incontro a quel Sovrano l' Abate alla teſta di cinquecento Religioſi in proceſſione, ſe gli gittarono a' piedi, e colle mani giunte porgendogli l' inſinuata preghiera, moſſero quel piiſſimo Re a far altrettanto verſo di eſſi, promettendo loro, *quod quantum honeſtas permitteret, ipſius Imperatoris Friderici injurias ab Eccleſia propulſaret* (a).

Ma chi fu, che nel Concilio ſi aſſunſe il glorioſo incarico di alzar la voce di Accuſatore contra l' Imperator *Federico*, contandogli per filo e per verſo ciò, che più potealo rendere odioſo a quanti vi erano ivi adunati, convincendolo colle ſue Lettere? La ſtoria è ben grazioſa, e varrà molto a riſchiarare il bel teſoro, che i Certoſini vantano aver ricevuto da' Ciſtercienſi: *Quibus peractis*, leggeſi in quel poco, che ci reſta degli atti di quel Concilio, *ſurrexit Epiſcopus Calinenſis*, Ciſtercienſis Ordinis de Apulia, *qui exul erat, & mirabiliter deſcripſit vitam malam & ignominioſam, & progreſſum dicti Imperatoris a pueritia ſua, & quæ erat ſua intentio: quia ad hoc intendebat præcipue, ut Prælati & Clerici ad illam reverterentur paupertatem, in quam fuerunt tempore primitivæ Eccleſiæ, quod maxime patebat per litteras, quas per Mundum contra Eccleſiam & Clerum tranſmittebat* (b). Tantochè non potendo negare la verità del fatto *Taddeo da Seſſa*, e non potendo alle Lettere del ſuo Signore, ch' erano andate in giro per le Corti de' più grandi Re della Terra, opporre quelle Carte, che allora non eran *in rerum natura*, e poi dal nulla ſono ſtate create e intruſe nell' Archivio di *S. Stefano*, altro non ſeppe fare e dire, ſe non che ricuſar la fede del teſtimonio, ma non negar la verità del fatto: *Surrexit, & multa gravia propoſuit contra Epiſcopum Calinenſem, quod non ex zelo juſtitiæ, ſed ex malevolentia, ex eo quod ipſum & ſuos pro manifeſtis exceſſibus punierat, talia contra Imperatorem proponere curavit* (c). Nè di altra maniera ſeppe diportarſi contro quel Veſcovo Ciſtercienſe lo ſteſſo Imperatore, quando nelle ſue Lettere Encicliche, in cui ſpiegò tutte le nullità della ſentenza contra di lui fulminata, fra le altre vi appoſe queſta che ſiegue: *Inſurrexerunt in nos ſiquidem in Concilio, ſicut dicitur, aliqui Teſtes iniqui,*

ſed

(a) *Apud Matth. Pariſ. ad ann.* 1244. *pag.* 439. *col.* 1, *ad* 2.
(b) *Nota quædam ad Concil. Lugdun.* I. *in Collect. Hard. Tom.* VII. *ad an.* 1245. *col.* 379.
(c) *Acta Concil. Lugdun.* I. *in Collect. Hard. tom.* VII. *col.* 380.

Digitized by Google

ſed valde pauci, quorum aliquos velut Calinenſem Epiſcopum (*a*), *quem ſuus Frater, videlicet, & Nepos, per nos ex cauſa proditionis ad ſuſpendium legitime condemnatus, offenſa rationabilis, nobis reddit odioſum, & jure præterea repellendum.*

A meglio conoſcer però quanta parte aveſſero preſa queſti Ciſtercienſi, che tanto da *Federico* favoriti ci deſcrivono i Certoſini, e quanto ben ricevute foſſero ſtate le loro accuſe per rovinarlo, baſta leggere quel che avvenne dopo la ſentenza contro di lui fulminata, nella Lettera, colla quale *Innocenzo IV.* ne diè la notizia agli Abbati Ciſtercienſi *diverſorum climatum*, quando *Capitulum ſuum inſtante exaltatæ Crucis ſolemnitate, ſicut mos eſt catervatim adierunt*: di cui il tenore è tale, che ſtimo interamente rapportarlo: *Noverit Univerſitas veſtra ſtatum Eccleſiæ formidabiliter periclitantem, precum inſtantia ſolito vigilantius indigere. Subeſt enim urgens cauſa, quæ toti Chriſtianitati terribiliter comminatur, nec curabimus de cætero, gladio uti materiali, ſed tantum ſpirituali contra* Fridericum aliquando Romanorum Imperatorem, *validum Eccleſiæ Chriſti & obſtinatum inimicum. Obſtructum eſt os loquentium iniqua. Non vos moveant imperitorum, & veritatis ignarorum precamur obloquia, ut a nobis quaſi præcipitanter putetis, & abſque deliberato Fratrum noſtrorum, & multorum peritorum moroſo conſilio contra ipſum* Fridericum *fuerit ſententiatum. Non enim meminimus unquam cauſam cum tanta deliberatione & diligenti examinatione fuiſſe excuſſam, & peritorum, & Sanctorum mentibus libratam extitiſſe: adeo quod in ſecretis, aliqui Fratrum noſtrorum induerunt perſonam advocati pro ipſo: aliqui autem e contra perſonam adverſantis, ut ex objectionibus & reſponſionibus inquirentium & diſputantium, ut ſolet in Scholis, cauſæ veritas radicitus hinc & inde diſcuteretur. Nec aliquam*

(a) *Avvertaſi che* Calinenſem *leggeſi nell' ultima Edizione delle Lettere di* Pietro delle Vigne *ſtampate in Baſilea all' anno* 1740. *Tom.* 1. *lib.*1. *Cap.* III. *e non già* Calmenſem, *come ſcorrettamente ſi legge e preſſo l'* Harduino *nel luogo diſopra additato, e preſſo* Matteo Pariſienſe, *che queſta medeſima Lettera di Federico rapporta all' anno* 1246. *pag.* 472. *col.* 1. *non eſſendovi in Regno un tal Veſcovo* Calmenſe, *come ſi può vedere nell' Indice Geografico del medeſimo* Harduino. *Onde egli è da credere, che il Copiſta travedendo in vece di traſcrivere* Calvenſe, *ovvero* Calinenſe, *aveſſe traſcritto* Calmenſe *o prendendo l' u per* m, *o confondendo le due lettere* i *ed* n, *in un* m. *Preſſo* Riccardo da S.Germano *trovaſi nominato e un Veſcovo* Calinenſe, *e un Veſcovo* Calvenſe *quegli all' anno* 1259. *preſſo il Murat. Tom.* VII. *Rer. Ital. col.* 1041. *e l' altro col.* 1042. *Del rimanente circa* Calvi *e* Calinio, *ſi può vedere nella nota che ſa al num* 17. *e* 52. *a* Falcon da Benevento *preſſo il Murator. Rer. Italicar. Scriptor. Tom. V. col.* 126. *ciò che ne dice il dottiſſimo* Cammillo Pellegrino, *come altresì nella ſua* Campagna Felice Diſcorſ. II. *pag.* 442. *edit. di Nap.* 1651.

Digitized by Google

viam invenimus, ſine Dei injuria & gravi ejus offenſa, & Eccleſiæ ejuſdem læſione, & noſtrarum conſcientiarum vulnere, aliter procedendi, quam ut proceſſimus, licet inviti, & ejuſdem læſoris miſeriæ condolentes. Parati ſumus in hac cauſa, & pro illa uſque ad mortem ſtare, & pro ea, & in ea tam omnes Fratres noſtri, quam nos mori, immutabiliter pro cauſa Dei & ejus Eccleſiæ dimicantes. Potea quel Pontefice, ſe vi foſſero ſtate le tante Carte, che ſotto il nome de' Ciſtercienſi vantano i Certoſini, per nulla dir ora degli altri Ordini, in argomento della religioſa pietà di *Federico* ſcriver così come ſcriſſe agli Abati *Ciſtercienſi* congregati in Capitolo, ſenza che coſtoro aveſſero moſtrato qualche ſegno di compatimento per lo lor Benefattore, allorchè: *Hæc poſtquam ad audientiam totius Capituli, & Univerſorum Fratrum plenius pervenerunt, partem* Friderici *deteſtantes, & mirabiliter Papali parti inclinantes, Deum deprecabantur ut Eccleſiam ſuam, quam ſupra firmam petram ſtabilivit, & ſi laberetur, labi nullatenus ſineret in æternum (a)?*

Queſta picciola ſtoria da me teſſuta dell'affezione grandiſſima, con cui diportaronſi i Ciſtercienſi a riguardo dell' Imperator *Federico* ſenza mai o ricordarſi di que'tanti benefizj, e dal Padre e da lui ricevuti, o temere almeno di eſſerne una volta, o un altra o da lui, o da' ſuoi Miniſtri rimproverati d' ingratitudine, ſi coroni finalmente con ciò che in corriſpondenza di tale loro condotta praticò *Federico* verſo il lor abito a riguardo di quel Veſcovo Ciſtercienſe che tanto ſi fece contro di lui ſentire nel Concilio di Lione: *Odoardus*, ſcrive un Abate Ciſtercienſe, *qui in Concilio Lugdunenſi, mirabili zelo, & ardore* Friderici II. *Imperatoris conatus infringere auſus eſt, Lugdunum diſcedens a ſatellitibus Imperatoris captus, dum ad ſuam Eccleſiam reverti cogitat, in carcere pro Eccleſiæ immunitate fuit necatus, ut ferunt Annales Ciſtercienſes (b).*

Avendo pertanto noi moltiſſime Carte da queſto Principe ſcritte a Perſonaggi riſpettevoliſſimi, ſpubblicate per tutto l'Occidente, ſempre ſu di un medeſimo tuono parlando contro a' Papi ed Eccleſiaſtiche Perſone, avendone moltiſſime altresì de' Pontefici parimente contra di lui ſcritte in faccia a tutto il Mondo Criſtiano, avendo le memorie di ciò che avvenne nel Concilio di Lione tra' ſuoi Miniſtri, e il Veſcovo Ciſtercienſe, avendo la teſtimonianza di graviſſimi Scrittori a lui Contemporanei, avendo l' autorità

(a) *Apud Matt. Pariſ. ad an.* 1245. *col.* 1. *ad* 2. *pag.* 460.
(b) *Abbas Ughel. Ital. Sacr. Tom.* VI. *Calvan. Epiſcop. num.* 5. *col.* 477. *in fin.*

Digitized by Google

torità della Sentenza di un Concilio, che tutte collimano a dipingercelo per un Principe niente mai inclinato a favorire, ma tutto sempre propenso a malmenar la Cherisia, avendo inoltre atti di lui, in cui costituito a difendersi sulle pruove che se ne aveano, pe' gravi danni loro inferiti, se pensò a scusare al meglio che seppe il male lor fatto, mai non si fè uscir di bocca di aver loro fatto menomo bene, egli è da credere, che ricordevol del disprezzo, con cui ancor giovanetto, venne chiamato *Rex Presbyterorum* da Ottone suo competitore all' Impero, quasi che da' Preti, e non da Dio dovesse riconoscer la Corona (*a*), per dimostrare qual poco conto ne facesse in quanto a ciò che riguardava il temporale de' suoi Stati, si avesse recato a punto di gloria, bandir da per tutto di non aver avuto mai intenzione fin dalla sua fanciullezza d'innalzare, ma benvero di deprimer la Cherisia, lasciandoci così un gruppo di evidentissime pruove, onde poter dire francamente, ch' ei realmente fu per teorica e per pratica, quale nella Lettere lette in faccia a' suoi Ministri nel Concilio di Lione, senz' avervi che rispondere, da se stesso si descrisse *ab utero matris* nemico della Cherisia.

Quindi i Cistercienssi pregiandosi di aver ricevuti da lui carceri, esilj, e morti, e i Certosini all' incontro vantando pe' meriti de' Cistercienssi aver avuto da lui Feudi, Schiavi, Signorie, Regalie, e Giuridizioni di ogni sorte; parmi ch' essi, e quanti altri vi sono in questo Regno, che ogni giorno si fan forti su di Carte, che dicono piene di magnanima religiosa pietà a lor favore spedite da *Federico*, in sostegno di tante lor vaste pretensioni, che a danni del Padrone e del Suddito avanti a' Magistrati Laicali alla giornata si agitano, dovrebbon senza mai più parlarne, per esser costanti ne' lor principj prudentemente tutte ritirarsele come apocrise, e vergognarsi di farle comparir più tra noi, sulla vana speranza, che quasi ancor fossimo nel tempo diggià, dovessimo a lor servigio rinnegar ogni buon uso della ragione, col prestar piuttosto fede alle lor Cartucce, che a *Federico* stesso, a' suoi Ministri, agli Autori a lui contemporanei, a' Cardinali, a' Pontefici, a' Concilj.

Avendo io questi argomenti fin qui proposti comunicato con alcuni Ecclesiastici non già Regolari ma Secolari, per probità e dottrina insigni e rispettevoli, niente per la borsa, ma molto per la glo-

(a) *Chron. Riccar. de S. German. ad an. 1215. pag. col. 989. Tom. VII. Rerum Italic. apud Muratar. &c.*

Digitized by Google

gloria del lor Ordine interessati, non han saputo negarmi, che se si volesse da taluno impugnar la sentenza del Concilio di Lione, prendendone gli argomenti dalle tante Carte, che di *Federico* portano il nome, invincibilmente verrebbe a dimostrare la religiosa e mal ricompensata sua pietà verso l'ingrata a lui Cherisia. Come però vere non sono nè possono essere, toccherà a' Certosini, che le pretendon vere, contra di noi che le impugniamo per apocrife, difender i Cardinali, i Papi, e la sentenza del Concilio in tutta l'estensione, colla quale fu contra *Federico* pubblicata. A riuscir perciò bene in così bizzarra intrapresa, lascino i nostri Tribunali, e se le portino in Roma, e quivi nella Sacra Congregazione Interpetre del Concilio, si confessino a nome de'lor Ordini, autori di tutte quelle Scomuniche, che i Romani Pontefici scagliaron contra quel tanto per le loro querele bersagliato Principe, e rei di tutte le stragi, di tutte le rovine, di tutte le desolazioni, che sopravvennero in tutta l'Italia, e specialmente in questo Regno, dopo che fu dichiarato decaduto da tutti gl'Imperiali e Reali onori, di cui era stato da Dio fregiato, per aver essi ingannato Gregorio IX. Innocenzo IV. e con esso, per non parlar de' Cardinali, tre Patriarchi, cento e quaranta Arcivescovi e Vescovi, e altri inferiori Prelati e Abati di ogni Ordine, l'Imperator di Costantinopoli, il Conte di Tolosa, gli Ambasciadori e Ministri del Re di Francia, quei d'Inghilterra, quei di Spagna, e quanti altri furon mai coloro, che in quel Concilio intervennero (*a*), e quanti furonvi allora e in appresso abitatori del Mondo Cattolico. Imperocchè se iniquamente non avessero mentre vivea *Federico*, nascosto, ma avessero candidamente lor palesato tutto quel gran fascio di Carte, con cui a eterna memoria del suo amore e liberalità verso la Chiesa ed Ecclesiastiche Persone, le pretendono arricchite, e che molto tempo dopo la di lui morte si producono da'loro Archivj; non sarebbe stato mai possibile, che alla vista di documenti così autentici della di lui religiosa pietà, avessero potuto, e *Gregorio IX.*, e *Innocenzo IV.* e l'intero Concilio di Lione dir contro di lui tutto quel male, che ne dissero, tacer tutto quel bene, che di lui non dissero, fulminar tutte quelle scomuniche, che contro lui fulminarono, proceder contro di lui a quella funestissima sentenza, a cui procederono dichiarandolo decaduto da ogni temporale dignità, senza lasciarci menomissimo argomento da credere

(a) *Vide Matth. Parisien. ad ann.* 1245. *pag.* 448.

Digitized by Google

dere, che aveſſe avuto in qualche tempo viſcere di pietà ſe non di amore per meritarſi, ſe non laudi di gratitudine dalla Chieſa ed Eccleſiaſtiche Perſone, almeno qualche riſparmio negli obbrobrj, di cui fu caricato contro ogni verità facendo lor dire, che *Eccleſiaſticas jugi attrivit perſequutione & afflictione perſonas*.

Quivi pur confeſſino, che mercè la niquitoſa lor occultazione delle religioſe liberalità di *Federico*, fu un mentitore indegno del carattere Veſcovile, quel Ciſtercienſe Veſcovo di Calvi o di Carinola, che contra quella impareggiabil eſattezza, con cui ſcriſſe *Innocenzo IV.* al Capitolo Ciſtercienſe di eſſerſi eſaminata la di lui cauſa, da teſtimonio, e da accuſatore rinfacciogli, che *a pueritia ſua . . . tota ſua fuit intentio, ut deprimeret Eccleſiam juxta poſſe*, ei che meglio di ogni altro potea ben informare della verità de'fatti il Concilio di Lione, che furon perciò giuſte le nullità contro alla ſua ſentenza avanzate da quel Sovrano, che fu giuſta pur anche l'appellazione da *Taddeo di Seſſa* a di lui nome prodotta *ad futurum Pontificem, & ad futurum Concilium*, e finalmente ſi diano in colpa, ch' eſſi con queſte Cartucce, di cui oggi fan tanta pompa, ſon quelli, che per ampliare le loro Signorie e grandezze, fan vedere, che non ebbe tutto il torto quella combriccola di Eretici tutta inteſa a diffamare la Santa Romana Chieſa, quando diſſe, che le Bolle, e Piſtole di Gregorio IX. contengan preteſti finti per iſcomunicar *Federico*, perchè la vera cagione ne fu: *quia non ſivit Romanam Auriſugam, pro libitu Regnum Apuliæ ſibi ſubjicere* (a): e che Innocenzo IV. nel Concilio di Lione: *Tetra mendacia in optimum Imperatorem confinxit, ut ſacrilegium, perjurium, quorundam Clericorum captivitatem, & ejus generis alia pleraque* (b).

Fatta che avranno una tale generoſa confeſſione, e provveduti dell' aſſoluzione, che ne riporteranno,

Quando leves ſummo naſcentur in æthere cervi,

vengano poi di bel nuovo a preſentarſi avanti a' Magiſtrati Laicali, e fatto loro vedere, che da eſſi dipendendo la validità, o invalidità de'Concilj, la ſicurezza de'Sovrani, l'eſſere, o non eſſer più Vaſſallo, la quiete, o la ſovverſione de' Regni, ſieno nel dritto di francamente domandare in virtù di tanta loro ſtraordinaria potenza, che a queſte lor Cartucce, che vivo *Federico* per averle occultate ſerviron a' loro Maggiori a farlo dichiarare per un empio Principe, giurato nemico della Chieſa, decaduto dall' Impero, ſicchè ne foſſe andato a ſangue, ferro, e fuo-

(a) *Centuriat. Magdeburg. Gentur. XIII. Cap. X. col. 467. Edit. Baſil. an. 1624.*
(b) *Idem ibid.*

Digitized by Google

fuoco questo Regno, si dia ora che si son degnati metterle in mostra, in compendio di tanti singolarissimi loro meriti col Sacerdozio, e coll' Imperio, tutto il più libero spedito corso a favor delle vaste, ma sempre umili loro idee e pretensioni di coprir con rustiche anacoretiche lane, gli onori più ambiti del secolo.

Ma di ciò non ne sia più, e lasciamo che altri più felici ingegni si provino a mettere in concordia gli Ecclesiastici de' tempi di *Federico*, che fin colle stesse sue Lettere il bandirono per tutto il Mondo per un figlio di Satanasso, nato, nutrito, e poco men che morto da nemico della Chiesa, cogli Ecclesiastici, che da qualche tempo in qua, come se parlassero a Indiani, l' han canonizzato, e tuttavia fervorosamente si studiano a canonizzarlo, facendo altamente risuonar del suo nome il nostro Foro, come di un insigne benefattore della Chiesa, ed Ecclesiastiche Persone, e da queste qualunque sieno difficoltà che s' incontrano a rigettar generalmente per apocrife tutte le Carte, che di lui si producono, se non altro impariamo a metterci in una non mai abbastanza lodevole diffidenza, qualunque volta venga il caso di esaminare i particolari documenti; co' quali si pretende rilevare le religiose sue liberalità, com' or' ora faremo a riguardo di que' de' Cistercienſi, che sono al numero di cinque, il primo del 1209. e poi altri del 1212. del 1221. del 1222. del 1224. Come però quello del 1209. non si è mai prodotto in giudizio, o posto alle stampe, nè dal fu Signor Consigliere *D. Vincenzo Quattromani* quando era Avvocato de' Certosini, nè da chi attualmente gli difende, ma soltanto si trova presso il *Manfredi* (a), e non contenendo cose di conseguenza per la presente Causa, tralascio di sprecarvi il tempo a farne alcuna discussione, e perciò comincerò dalla Carta, che si crede del 1212.

Tra il *Manfredi* e il Gentiluomo di Stilo, non si andò più in là, che a considerarne la *Data* in quanto al tempo, e in quanto al luogo: imperocchè come in essa l' Imperator *Federico* di Calabria vi s'intitola: *Fridericus Divina favente Clementia Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ* (b), e nella *Data* dell'anno e luogo vi si dice: *Datum in Fœlici Urbe Panormi . . . . Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo duodecimo, menſe Aprilis quintædecimæ Indictionis, Regni vero Domini noſtri Friderici Dei Gratia Illuſtriſſimi Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ & Principatus Capuæ anno qua-*

(a) *Manfr. Riſpoſ. Apolog. pag.* 166.
(b) *Docum. num.* XXII. *pag.* XXXI.

Digitized by Google

quando scrisse Falcone Beneventano (a). Il Cenni dice, che Sicilia [illegible] nel mese di Maggio, evidentemente ingannato, [illegible] perchè essendo certo, che [illegible] nel mese di Aprile [illegible] trovavasi già [illegible] anno precedente [illegible], il che in quel mese era in Roma, e non già in Sicilia, fermamente conchiuse, che apocrifa fosse, e perchè vi manca il titolo di *Imperatore electo*, e perchè si mette in Palermo nel mese di Aprile, tuttochè ne fosse partito fin dal mese di Marzo.

Le pruove ch' egli addusse a dimostrare il suo assunto, non poteano trovarsi nè più chiare, nè più convincenti. Trasse la prima dalla *Cronaca di Fiorentini da Cascina* volgarmente detta di *Fossanova*, trascrivendone queste parole: *Anno* 1212. *Fridericus Rex Siciliæ, sola miseratione Dei, vocatus in Alemanniam, Electus Imperator, arripiens iter eundi in Alemanniam, XVI. Kalendas Aprilis, quod fuit Sabato Palmarum, applicavit Cajetam, ibique honorifice ministratus per menſem ivit Romam* (b). Trasse la seconda dalla Carta scritta al Sommo Pontefice *Innocenzo III.* da *Federico* colla *Data* da Roma, in cui confermandogli la donazione fatta da *Riccardo dell' Aquila* Conte di Fondi alla Chiesa Romana, vi si legge segnata la *Data* in questo modo: *Datum Romæ anno Dominicæ Incarnationis* 1212. *menſe Aprilis Indictione XV.* (c). In ciò ei non fece altro quel buon Galantuomo, che seguir le tracce del *Rainaldi* calcate, e dal Padre *Francesco Pagi*, il quale illustrando la Storia d'*Innocenzo III.* narra l'elezione fatta in Germania all'anno 1211. di *Federico* in Imperatore, e indi colla scorta della *Cronaca di Fossanova*, ne fissa la partenza dalla Sicilia, e il suo arrivo in Gaeta a' 17. di Marzo 1212. e [illegible] Carte da lui segnate in Roma, quivi lo mette giunto prima [illegible] metà di Aprile (d).

Egli è vero che il dottissimo *Muratori*, scrive all'anno 1212. del suo inestimabil tesoro degli *Annali d' Italia*, che *Riccardo da S. Germano* avesse una tal mossa situata nell'anno precedente, io però credo sulla stessa sua autorevol testimonianza essersi in ciò ingannato. Imperocchè trattando ei dell'anno, in cui *Ottone* Imperadore partì d'Italia,

(a) *Docum. Num.* XXII. *pag.* XXXIV.
(b) *Chron. Fossæ Nov. ad an.* 1212. *apud Murator. Rer. Italic. Tom.* VII. *col.* 892.
(c) *Apud Rainal. Tom. XX. Annal. Baron. ad an.* 1212. *pag.* 316. *col.* 2.
(d) *Franciſ. Pagi Breviar. Geſtor. Pontif. Roman. tom.* III. *ſecul.* XIII. *num.* LXIX. *&* LXX. *pag.* 205. *Edit. Antuerp. an.* 1718.

Digitized by Google

e ſoſtenendo con ſodiſſimi documenti al ſuo ſolito, che foſſe ciò avvenuto nel 1212. e non già nel 1211. ſoggiunge: *E Riccardo da S. Germano coerentemente laſciò ſcritto all' anno* 1212. *che Ottone Regnum* (di Puglia) *feſtinus egreditur menſe Novembris* (del precedente anno) *& menſe Martio* (del preſente) *in Alemanniam remeavit*: e quindi dieciotto verſi più ſotto paſſando a rilevare l' errore, che a *Riccardo da S. Germano* attribuiſce, dice: *Federico* in Sicilia *imbarcatoſi venne a Gaeta, e nel dì* 17. *di Marzo di queſto anno, e non già del precedente, come ha il Teſto di* Riccardo da S. Germano, *entrò in Benevento* (*a*). A fronte di un così grand' Uomo, ſe non m'inganno, com'è più che faciliſſimo, a me ſembra che quel Teſto nè così com' egli ha fatto ſi dee intendere, nè dice quel ch'ei credette che dica, il che affinchè dimoſtrativamente ſi conoſca, giovami rapportarlo qual nella ſua *Cronaca* ſi legge:

MCCXI. Petrus Caſinenſis Abbas menſe Januario, quinto Kalend. Februarii in Monaſterio obiit:

Innocentius Papa in die Sancto Jovis excommunicationem latam in Othonem, ac ejus ſequaces confirmat.

Dictus Otho cum totam ſibi Apuliam ſubjugaſſet, audito quod quidam Alemanniæ Principes ſibi rebellaverunt, mandato Apoſtolico Regnum feſtinus egreditur menſe Novembris, & menſe Martio in Alemaniam remeavit.

Eodem menſe Martio Fridericus Rex Siciliæ ab Innocentio Papa vocatus, navigio vectus a Cajetanis, relictis Panormi uxore, & Filio, Cajetam venit (*b*).

Quì debbeſi oſſervare un piccolo diſordine, che vi ha tra l'anno 1211. e 1212. nelle Note Cronologiche: imperocchè ſotto l'anno 1211. vi ſi metton coſe avvenute dal meſe di Gennajo ſino a Novembre, e poi ſi paſſa a Marzo ſenza accompagnarviſi la Nota Cronologica dell'anno ſeguente 1212. che poi per la prima volta ſi trova apposta al meſe di Giugno 1212. come potrà aſſicuraſene chiunque vada a riſcontrar ciò che io dico, su quel che ſiegue nella Cronaca ſteſſa (*c*). Accortoſi il *Muratori* di ciò, come il meſe di Marzo non può venir due volte in un medeſimo anno, con ſommo

(a) *Murator. Annal. d' Ital. tom.* VII. *Anno di Criſto* 1212. *pag.* 142. *ad* 143. *Edit. di Milan. dell' anno* 1744.

(b) *Chronic. Riccar. a S. Germun. ad an.* 1211. *pag.* 560. *apud Caruſ. Bib. Sicul. Tom.* II. *& apud Mur. Rer. Ital. tom.* VII. *col.* 984.

(c) *Ibid. col.* 984.

Digitized by Google

mo giudizio ci avvertì, che laddove si legge, che Ottone *Regnum festinus egreditur mense Novembris*, si debba intendere del mese di Novembre del 1211. e ove appresso si legge, *& mense Martio in Alemaniam remeavit*, si debba intendere del mese di Marzo del seguente anno 1212. Or seguendo questo sensatissimo discorso egli è chiaro, che ove si dice, che la partenza di *Federico* da Sicilia, e il suo arrivo in Gaeta succedette *eodem mense Martio*, si debbe altresì intendere del medesimo mese di Marzo del 1212. in cui *Riccardo* disse, esser Ottone partito per Lamagna. Onde s'egli una volta lo spiega per lo mese di Marzo 1212. e un' altra per lo mese di Marzo 1211. ei si dee dire, che ciò sia un mero abbaglio, che in quel grande Uomo si è come una di quelle, che si dicono macchie nel Sole, che punto non rendon men luminosissimo l' immenso ammirabil suo corpo.

Questa verità che *Federico* entro il mese di Marzo del 1212. fosse già arrivato in questo Regno, fu senza veruna esitazione ammessa dal *Manfredi*, ma non volle ammetterne la conseguenza che ne deriva. Imperocchè com' ei con sommo spirito al suo Contraddittore rivolto dice. *Non sapete che tutti i privilegj di* Federico *in data del* 1212. *son tutti segnati con questo titolo d' Imperatore Eletto* (a)? così la legittima sua conseguenza sarebbe stata, che apocrifa fosse la Carta, che si vuol da lui segnata in Palermo nel 1212. perchè un tal titolo vi manca. Ciò non ostante con molto maggiore spirito, ne deduce un' altra tutta contraria, a cui si fa strada col fargli una lezione di Cronologia, *che per non aver di questa erba nel suo orto, era provvisto nelle sciocchezze* di darla per apocrifa, e comechè non fosse roba di un par suo l' intendere un *Trattato di Epoche* (b), a ogni modo caritevolmente gliene spiega i primi principj, additandogli quanto diverso sia stato il costume di diverse Nazioni circa il primo mese dell' anno, quantunque uniformemente il cominciassero *Ab Incarnatione*, quanto varie le Indizioni, e quindi conchiude che coloro, i quali al par di lui *di queste materie non intendon boccicata, si danno a credere che sia abbaglio ed errore, ciò che ne' tempi antichi presso gli Autori, era uso vario di calcolare, secondo che a ciascheduno tornava a grado*. Ciò posto, soggiunge, *dovete sapere, che il privilegio di Re* Federico *conceduto colla data in Palermo del* 1212. *egli è segnato coll' anno del-*

(a) *Manfr. Rispos. Apolog. pag.* 215.
(b) *Manfr. Rispos. Apologet. pag.* 209. *ad* 210.

Digitized by Google

la Incarnazione all'Uso Pisano, il quale precede di nove mesi quello dell' Era Volgare, *e in conseguenza viene a corrispondere all'anno* 1211. *della Natività del Signore* (a). *Tempo in cui Federico era certamente in Palermo* (b).

Una conseguenza così mal dedotta dalle sue premesse, avea bisogno di troppo sode ed evidenti ragioni, per farla servir di eccezione in questa Carta alla pratica generalmente tenuta da *Federico* nel segnar tutte le altre a lui attribuite, nelle quali tutt'altra *Era* si può dir da lui adoperata, fuorchè la *Pisana*. Imperocchè se voglia supporvisi l'*Era Comune*, vi è ragione da crederla stabilita nella sua Corte, e tra'suoi Magistrati, ne' tempi della di lui madre *Costanza* Imperatrice, religiosissima Principessa, la quale avendo avuta tanta venerazione verso la Romana Chiesa, da lasciarlo sotto la tutela del Sommo Padre e Pastore Innocenzo III., naturalmente ne volle abbracciar il costume di cominciar l'anno secondo l'*Era Comune* al mese di Gennajo: e può formarsi questa conghiettura, sull'autorità di *Gervasio* Monaco di *Cantorbery*, e chiaro per le sue Opere fin dall'anno 1201. (c) il quale parlando della varia maniera di cominciar l'anno usata dagli Scrittori di Cronache, *quidam enim anni Domini incipiunt computare ab Annunciatione, alii a Nativitate, quidam a Circumcisione, quidam vero a Passione*, donde poi *multam inducebant in Ecclesiam Dei confusionem*, ci assicura che nella Romana Chiesa, era già in consuetudine l'*Era Volgare*. *Annus Solaris secundum Romanorum traditionem & Ecclesiæ Dei consuetudinem, a Kalendis Januarii sumit initium, in diebus Natalis Domini ideſt in fine Decembris sortitur finem* (d).

Se volesse dirsi che talora avesse in vece dell'*Era Comune* adoperata la Greca, la cosa pur sarebbe verisimile; poichè era cotanto di quella dottissima lingua innamorato, che ove acconcio gli veniva, studiavasi a lasciar de' monumenti alla Posterità, onde conoscesse quanto ne fosse stato perito, come chiaro argomento ce ne somministra, l'anello trovato nell'anno 1497. alle branche di un Luccio entro uno stagno nel dintorno di Heilbron, in cui eravi una greca iscrizione da lui fattavi incidere (e). Se voglia dirsi che talora avesse voluto adoperare l'*Era Fiorentina* in grazia de' Fioren-

(a) *Muns. pag. 212. ibid.* (b) *Id ibid. pag.* 214.
(c) *Vide Guill. Cave Script. Eccles. Hist. Tom.* II. *ad an. MCC. pag.* 277.
(d) *Voyez l'Art de corriger les Dates Disser. sur les Dat. pag.* XXII.
(e) *Apud Schelhor. Amanit. Literar. Tom,* XIII. *De exim. Suevor. in Literatura Orient. merit. pag.* 202.

Digitized by Google

rentini, tanto potremmo crederlo, poichè ebbe tra essi un grande e potente partito mentre ardeano tra loro le fazioni de' Guelfi e Gibellini, avendo ei protetto i secondi, e *Benvenuto da Imola* ne somministrerebbe la pruova, ove di lui lasciò scritto: *Vidi literam, in qua Fridericus lætatur, quod Gibellini de Florentia Amici sui, expulerint Guelphos. Imo Fridericus quosdam Nobiles Guelphos captos duxit secum in Apuliam, quos omnes fecit exoculari, & macerari in mari. Unde ipse Fridericus venit semel in Comitatum Florentiæ, sed nunquam voluit Civitatem intrare, quia audiverat ab Astrologis suis, quod ipse moriturus esset Florentiæ. Sed mortuus est tandem in alia Florentia, quæ est in Apulia* (a). Ma che poi fosse stato ugualmente innamorato de'Pisani, che per far loro la Corte avesse voluto adottarne la maniera di conteggiar l'anno, non si può credere da niuno altro, se non da chi affatto ignorante sia della di lui Storia, che ci fa sapere che nell' anno 1211. era tanto lontano da essere in buona amistà con essi, che anzi vennero in queste parti con quaranta galee in ajuto di Ottone, per torgli il Regno (b), onde l' illustre suo Tutore *Innocenzo III.* ebbe a ricorrere a' fulmini delle scomuniche (c), per allontanar da lui una tale formidabile tempesta, che prima avea tentato compor colle buone (d).

A me per altro non è venuto fatto rinvenire Autore, che dica essersi mai fatto uso in Sicilia o da *Federico*, o da altri Principi suoi Predecessori dell' *Era Pisana*, come ne ho trovati tra gli Stranieri di quelli, che passano per Maestri di Cronologia, come sono i due *Pagi*, che sull' autorità delle più antiche Cronache, dicon che l' *Era Greca* vi fosse stata in voga, e di sopra ne ho rapportate le parole, che si trascrivono dallo stesso *Manfredi* (e), e dall' ultimo dottissimo Avvocato della Certosa (f): e passando poi agli Scrittori paesani, come sono il *Caruso*, e il *Pirri* informatissimi delle cose di quella nobilissima Isola, avendo logorato gli anni sulle antiche Carte, delle quali son pieni i Siciliani Archivj, che forse non han sofferto le tante miserevoli catastrofe de'nostri, da essi ho appreso, che nelle

(a) *Benven. de Imola Comment. ad Dantis Comed. Inser. Cant. X. Vers. 46. presso il Murat. Antiqui. Italic. Medii Ævi Tom. I. col.* 1045.
(b) *Cæsar. Annal. Genuen. Lib. IV. apud Murat. Rer. Italic. Tom. VI. col.* 401. *e negli Annal. all' anno* 1211. *Tom. VII. pag.* 141.
(c) *Innocen. III. Epis.* 101. *lib. XIV. pag.* 554. *Tom.* 11. *Edit. Baluz.*
(d) *Id. Epis.* 80. *lib. XI. pag.* 171. *ibid.*
(e) *Manfr. Risposta Apologetico-crit. pag.* 210.
(f) *Difesa de' Privil. Norman. pag.* 112.

Digitized by Google

le tre teſtè da me diviſate maniere, ſieſi colà uſato il conteggiar l'anno: cioè a dire o adoperando l'*Era Greca* cominciandolo a Settembre, o la *Volgare* cominciandolo a Gennajo quattro meſi dopo la Greca, o la *Fiorentina* cominciandolo da Marzo tre meſi dopo la *Volgare*. Il primo dunque nella prefazione alla *Cronaca Saracenico-Sicula*, coll'occaſione di rilevare l'abbaglio preſo dal *Cave*, di crederne Autore il *Patriarca Eutichio*, in vece di un Arabo nativo della Sicilia, fra gli altri argomenti, che ne adduce leggiamo: *Attamen in Inſula noſtra natum .... nedum ex ipſa diligenti, & exacta temporum ſerie, ſed ex locorum, Pagorumque Siciliæ perfecta cognitione, maximeque ex ipſiuſmet Chronici annorum ſupputatione, in qua Siculorum calculum adamuſſim ſequitur. Etenim* anni initium petit a Kalendis Septembris, *quod communis erat fere omnibus Græcis, & annos Mundi* 5508. *Chriſti Salvatoris adventum præcedentes, non Alexandrinæ Eccleſiæ more* 5491. *aut* 5492. *enumerat, ſed Siculæ* (*a*).

Il ſecondo poi trattando della Prammatica colà pubblicata, con cui ſi volle, che in tutti gli atti pubblici, ſi aveſſe uniformemente a conteggiar l'anno cominciandolo dal meſe di Gennajo, ci laſciò ſcritto: *Licet quoto conditi Orbis anno natus ſit Chriſtus, haud certo conſtet apud Scriptores Chronographos, eam tamen rationem Majores noſtros in Sicilia tenuiſſe conſtat, ut anno Mundi quinquies milleſimo quingenteſimo octavo natum dicerent .... eam enim rationem optime conſtare aſſero, atque certiſſimam eſſe contendo, quam ſcilicet perpetuam video in iis omnibus Siculis Diplomatibus, quæ in meis notitiis afferam .... atque ut ſemel, quæ de annorum ratione a Siculis inita dicenda ſunt, expediam, addam hic pauca ad eam rem. In annis Chriſti numerandis, Sicilia ab aliorum more diſcedit. Sed is mos in Tabellionum tantum inſtrumentis viguit ad noſtram ætatem, ad annum ſcilicet* 1604. *Indict. II. ut anni initium ſtatuerent ipſi die* 25. *Martii, licet a Kalendis Januarii, numerarent Populus immo & Magiſtratus. Ubi ergo nos dicimus die* 18. *Februarii anni* 1630. *dixiſſent ipſi, die* 18. *Februarii anni* 1629. chiaro è quì l'uſo dell'Era Fiorentina... *quamquam non videam unquam, eos diſtinxiſſe annos ab Incarnatione, & a Nativitate .... In Indictionum numero, neque Tabelliones, neque Siculi, umquam a reliquis diſſenſere: Initium illius, ſemper fuit menſe Septembris* (*b*).

Non

(a) *Præfat. ad Chronic. Cantabrig. Hiſtor. Saracenico-Siculæ in Bibl. Sicul. Caruſii tom.* I. *pag.* 2.

(b) *Pirr. Sicil. Sac. tom.* I. *in notit. Eccleſ. Panor. ad an.* 1144. *col.* 88. *ad* 89.

Digitized by Google

Non credo che il *Pirri* in parlando del costume della Sicilia, avesse voluto intendere de' primi tempi, in cui per cagion di esempio, scrissero *Lupo Protospata*, l' *Anonimo Barese*, e l'Autore della Cronaca *Saracenico-Sicula*, ma benvero de' più bassi, ne' quali altri della *Volgare*, come i Magistrati e il Popolo, altri della *Fiorentina* come i Notai cominciarono a usare (*a*). Sicchè non essendo stato *Federico* qualche Notajo, o Uom della poveraglia, ma sibbene un Magistrato superiore a tutti i Magistrati, il cercar nelle sue Carte l' *Era Fiorentina*, che al mio disegno non si oppone, o la *Pisana* in vece della *Comune*, come pretende il *Manfredi*, si è una mera invenzione di chi invaghito del liscio e de'belletti, con cui sempre ornata ci si presenta la menzogna, chiude gli occhi dispettoso alle bellezze sempre semplici e pure della verità.

Era ei dunque obbligato il *Manfredi* per farsi credere, dirci in primo luogo la ragione, per cui non potendosi dubitare, che le Carte del 1212. tanto da lui vantate di *Federico*, costantemente tutte sien segnate coll'*Era Comune*, non lo sia poi questa del 1212. Indi ci avrebbe avuto ad assegnare qualche autorità o di Scrittori Siciliani, o di Stranieri, che ci avessero insegnato che talora avesse usato della *Pisana*, e non fondarsi su di quello, che scrisse il Padre *Francesco Pagi* da lui fuor di proposito allegato, perchè gli esempli da lui presi, son di un secolo prima di *Federico*, e son presi da Bolle di Urbano II. quando era in Francia, e non già di alcun Sovrano di Sicilia, e molto meno di *Federico*, quando era in Palermo, le cui Carte son tutte coll' *Era Comune* segnate.

Egli è vero, che quel valentuomo seguendo i Canoni de' Signori Antiquarj, mercè de' quali vien prescritto ne' privati loro gabinetti, che ove s' incontri dissonanza nelle Note Cronologiche di qualche pretesa antica Carta, siesi nella piena libertà di far servire senza menomissimo scrupolo o gli Anni alle Indizioni, o le Indizioni agli Anni, e adattarvi quell' uso di conteggiar l' anno, che più acconcio al caso si ravvisi, per non farla passare per apocrifa. Quindi per cagion di esemplo, se in taluna di esse trovassimo, come in quella di *Urbano II.* a favor del Monistero di *S. Egidio* in Francia. *Datum XVII. Kalendas mensis Augusti, Indict. IV. Incarnationis Dominicæ* 1097. *Pontificatus Domini Urbani II. Papæ IX.* non dobbiam dire che sia apocrifa, perchè all'anno 1097. non corrispondon le note Cronologiche dell'Indizione e dell'anno del di lui Pontificato: ma sibben diremo, che quel Pontefice fece uso dell'

Era

(a) *Pragm. Regn. Sicil. tom.* III. *tit.* 1.

Digitized by Google

Era Pisana, e che tanto vaglia il dir secondo questa il mese di Agosto dell' anno 1097. quanto dir il mese di Agosto dell' anno 1096. dell' *Era Comune*, colla quale perfettamente va poi di accordo, e la Nota Cronologica della Indizione IV. e quella dell'anno IX. del di lui Pontificato. In virtù di una consimile regola, avendo trovato che nella Carta della donazione fatta dal Conte di Fondi alla Romana Chiesa, alla *Data* dell' anno 1211. si accompagnava l' Indizione XV. il che si è un error manifesto, cortesemente perciò decise che ad emendarlo, lasciava in nostra pienissima libertà, o di leggervi *anno* 1212. *Indictione V.* ovvero *anno* 1211. *Indictione IV.*

Passa poi ad emendare colla medesima franchezza e libertà un' altra scorrezione da lui avvertita: *in subscriptione Diplomatis ab eodem* Friderico *dati*, *quod extat apud eundem* Rainaldum *anno* 1211. *num. V. quo electiones Episcoporum, libere fieri se velle declaravit*. Su di esso pertanto riflettendo dice . . . *Diploma dicitur datum* in Civitate Messanensi anno Dominicæ Incarnationis MCCXI. mensis Februarii, XV. Indict. *quæ tamen eo anno, ut jam dixi, erat tantummodo XIV. Cum nihilominus* Fridericus *in eo Diplomate non se dicat Romanorum Imperatorem electum, sed tantum Regem Siciliæ, existimo Diploma datum anno MCCXI. sicque corrigendam esse Indictionem*. Reverendissimo *inquit* Patri & Domino Charissimo Innocentio, Dei gratia S. R. E. Summo Pontifici: Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ, *cum ex altero Romæ dato anno* 1212. *mense Aprili legatur:* Sanctissimo Patri & Domino Innocentio Summo Pontifici, Fridericus Dei Gratia & sua Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ, in Romanorum Imperatorem electus, & semper Augustus. *Ex quibus sequitur Diploma de Canonica & libera Episcoporum Regni Siciliæ electione, datum esse mense Februarii anni* 1211. *& insuper Fridericum nondum in Imperatorem fuisse Electum* (a).

Io non so veramente se questa libertà, di cui usano i Signori Antiquarj Maestri in Diplomatica, siesi per anche introdotta, o siesi per introdurre nel Foro, quando su di Carte Originali, e non di Copie si tratti, non già di mostrar bell'ingegno, ma benvero toglier la roba a uno, per darla a un altro: non voglio neppur pensare a ciò che taluno ha già detto, che tai regole sieno uscite da' Chiostri, per coprire e difender le lor Carte, dopo che cominciossi a scoprirvisi del-

(a) *Francis. Pag. Secul.* XIII. *Innocen.* III. *num.* LXXI. *pag.* 206. *tom.* III. *Breviar. &c.*

Digitized by Google

delle magagne, delle quali non eraſi prima ſoſpettato (*a*), e molto meno che un ſimile oggetto abbia la nobiliſſima Opera, di cui abbiam già quattro Tomi, e ne aſpettiamo il reſto, per mezzo della quale ſi poſſano meglio difendere (*b*): dico però che l'autorità del *Pagi* non fa punto al caſo della Carta, che difende il *Manfredi*, perchè quegli usò dell' Impero Diplomatico, dove trovò diſſonanze e ſcorrezioni nelle Carte da lui emendate e lette ſulle Copie rapportate da queſto, o quello Autore, laddove ei nella ſua Carta del 1212. che originalmente dice conſervarſi nell' Archivio di *S. Stefano*, come non aſſegna veruna diſſonanza, o ſcorrezione nelle Note Cronologiche della ſua *Data*, viene ad eſſer fuori del territorio giuridizionale dell' Impero Diplomatico.

Ei però vi è di più, perchè la Carta, ſu di cui il *Pagi* il volle eſercitar, è tale, che per aſſolutiſſimo che ſi voglia venerare, egli ſteſſo trovollo inſufficiente a liberarla da' ſuoi mali: onde per ſoſtenere una Carta ſcorretta, non ſolamente ſi avalſe di un altra anche più ſcorretta, ma ebbe a ſvilirſi al ſegno di farvi un operazione da norcino, poichè manca e non intera ne traſcrive dal *Rainaldi* la *Data*, ricidendone quella parte, che riguarda gli anni del regnar di *Federico*, che a me giova perciò rapportarla, quale preſſo il *Rainaldi* ſi legge: *Datum in Civitate Meſſanenſi anno Dominicæ Incarnationis MCCXI. menſis Februarii XV. Indict. Regni vero Domini noſtri Friderici Dei gratia glorioſiſſimi Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ anno III. feliciter Amen* (*c*). Ecco quì come oltre l' errore da lui avvertito di accompagnarviſi all' anno 1211. l' Indizione XV. in vece della XIV. vi è l' altro più ſolenne, che vi fa dire a quel Sovrano nel 1211. che correva il terzo anno che regnava, quandochè n' erano ſcorſi già tredici.

Del *Rainaldi* Uomo ben iſtrutto in queſte materie, non ſi può credere, che foſſe ſtato cotanto cieco da non avvederſi nè dell' uno, nè dell' altro, onde avendola fedelmente traſcritta, quale gli fu mandata, laſciò all' avvedutezza di chi leggeſſe la ſua Opera il giudicar del ſuo merito. E com' ei fu uſo di additar ſempre i fonti, donde ricavava i documenti, co' quali avvalorar volea la fede degli *Annali*, che ſcrivea, quando fu a parlar di queſta, che pur ſi è una Lettera, che da *Federico* ſi pretende ſcritta al

(a) *Hickeſ. apud Germon. De Veter. Reg. Francor. Diplomat. pag.* 17.
(b) *Nouveau Treitè de Diplomatique a Paris* MDCCI.
(c) *Rainal. Continuat. Annal. Baron. ad an.* 1211. *pag.* 307. *col.* 1. *num. V. Tom. XX.*

Digitized by Google

Sommo Pontefice *Innocenzo III.* già suo Tutore, lasciolla parola quell' aria, null' affatto dicendo, donde ne avesse avuta la copia, o dove fosse conservasse l'originale, tuttochè avesse avuta la libertà di aver sotto gli occhi i libri de' Privilegj e Censi della Chiesa Romana (a), onde il crederla apocrifa non sarebbe un giudizio temerario. Imperocchè ei si è questo un sospetto, che acquisterà molto peso, se si consideri che il Cardinal *Baronio*, che anche più francamente di lui, come si può raccogliere dalla sua Opera, potè volgere e rivolgere gli Archivj Vaticani, per ricercarvi ogni minuzia, che facesse al suo disegno, quando imprese a impugnar la Legazione Apostolica della Monarchia di Sicilia, cosa per la quale incorse nella correzion fraterna del Cardinal Colonna, e nella pubblica e sovrana censura di *Filippo II.* (b) l'undecimo Tomo de' suoi *Annali*; a ogni modo in trattando distesamente il punto della libera elezione de' Vescovi non fece verun motto di questa Carta del 1220 spedita in Messina, ma ben vero ricorse soltanto all'altra spedita in Egra nel 1213. sottoscritta da' primi Signori della Germania, fregiata di bolla di oro, trascritta da lui pur da' libri de' Privilegi e de' Censi conservati negli Archivj del Vaticano (c), alla vista della di cui copia autenticata dalle sottoscrizioni, che vi apposero i Padri, ch' eran nel Concilio di *Lione*, anzi che ammetterla *Taddeo da Sessa* per sussistente (d), appellò al futuro Papa e Concilio, e in essa scorgesi che vi parlò *Federico* in un modo affatto esclusivo di averne segnata due anni prima altra simile in Messina sulla stessa materia della libera elezione de' Prelati.

Il *Baronio* dunque col non parlarne, il *Rainaldi* col lasciarne correre le scorrezioni, il Padre *Francesco Pagi* coll' emendarvi quella corsa nelle Indizioni, avendo avuto per disperata l'altra, che riguarda il tempo del regnar di *Federico*, innocentemente, com' è da credere, avendone perciò sottratta la notizia a chi senza ricorrere al fonte si contentasse di riposarsi sul suo *Breviario*, han fatto sì, che a rendercela men sospetta, il Padre *Mansi* più fedele di lui, ma non so se più felice, si avesse non ha guari avisato ripulirne gli errori col proporci un mezzo da spiegare, come quel Sovrano nel XIII. anno del suo regnare avesse potuto dire che ne corresse soltanto il terzo: *Cursæ illæ annum*

(a) *Rainal. ubi sup. Tom. XX. ad an.* 1219. *pag.* 420. *col* 1. *num. XXIII.*
(b) *Judic. Cardinal. Colum. & Ordo Philippi II. Hispan. Reg. circa undecimum Tomum Annal. Baron. habetur Tom. III. Monar. Goldasti a pag.* 616. *ad* 620.
(c) *Vide Baron. ad an.* 1097. *num.* LXXII. *pag.* 62. *Tom.* XVIII.
(d) *Nota quædam in Collect. Concil. Harduin. Tom.* VII. *colum.* 389. *&* 390.

Digitized by Google

num Friderici tertium ſignant, idemque ex anno 1209. *quo Fridericus. Nuptias, cum Conſtantia conciliavit, ducitur:* mandandoci a meglio aſſicurarcene a quel che avea notato su queſto propoſito all' anno 1209. Quivi per illuſtrare il *Rainaldi*, che di un tal matrimonio non producea verun più antico documento del *P. Mariana* della Compagnia di Gesù, allegò l' *Anonimo Caſſineſe* pubblicato dal *Pellegrino*, che all'anno 1209. laſciò ſcritto: *Fridericus Rex Siciliæ duxit in uxorem Sororem Regis Aragoniæ*, e ſucceſſivamente colla teſtimonianza dell' *Appendice* alla Storia del *Malaterra* pubblicata dal *Muratori*, ci fa ſapere il meſe e il giorno in cui avvenne, leggendoviſi: *Anno* 1200.... (*lege anno* 1209.) *XV. menſis Auguſti XII. Indictionis, Domina Conſtantia de Aragonia, applicuit Panormi, & Dominus Rex Fridericus in eodem anno deſponſavit eam:* e poi conchiude: *Ex hoc anno & menſe Epocham quandam Regni Siculi duxiſſe Fridericum opinor, cum annum MCCXI. menſe Februario Regni ſui tertium numeravit* (a).

Io ho ſomma ſtima per lo Rev. P. *Manſi*, e mi avanzo ad accompagnar l' ôſcura voce mia colla chiara e ſonora della Repubblica Letteraria, per rendergli i ringraziamenti ben meritati, per le belle ſcoverte di cui l'ha regalata ſulla ſtoria de'baſſi tempi; e pe'tanti buoni libri, di cui colle ſue riſtampe l'ha renduta e rende ricca, facilitandone l'acquiſto. Ciò non oſtante, ſe lo mi permette, col riſpetto che gli devo, mi ſo lecito dire, che mi è ſembrata molto bizzarra queſta ſua idea di volerci far credere, che *Federico II.* famoſo Cavalier Errante in fatti di amore, aveſſe voluto attaccar alla gonna di ſua moglie l' Epoca del ſuo regnare, tuttochè due in tre anni dopo, che l'ebbe accompagnata al ſuo Trono, non oſtanti tutte le ſue giovanili carezze, a ogni modo *teneræ Conjugis immemor* abbandonolla, per correre in Germania a renderſi degno coll'armi della Imperial Corona, a cui fu invitato. Ma pur quando anche ſi voglia aver per vero, ch' ei foſſe ſtato tanto *Uxorius Imperator* quanto lo fu il noſtro *Giuſtiniano*; a nulla credo che vaglia l' Epoca da lui immaginata, per fargli con verità dir l'anno 1211. *tertium Regni ſui*. Imperocchè *Innocenzo III.* non ſolamente Scrittore più antico e incomparabilmente più degno di fede dell' *Anonimo Caſſineſe*, e dell' *Autor dell' Appendice*, ma ben anche principal promotore di quel matrimonio, mi mette in un ragionevol dubbio, ſe realmente foſſe avvenuto a' 15. di Agoſto del 1209. Egli è certo che in que' tempi

(a) *Manſi in notis ad Rainal. ad an.* 1209. *pag.* 290. *Tom.* XX.

Digitized by Google

tal matrimonio da quel Sommo Pontefice si trattava, tanto vero che nel mese di Agosto di quell'anno, tuttavia non n'erano assodati i patti dotali, su de'quali al Re di Aragona spiegò i suoi sentimenti, per abbreviarne la conchiusione colla Lettera, che gli scrisse da Sora, segnata colla Data: *Datum Soræ VI. Idus Augusti, Pontificatus nostri anno undecimo* (a). Or com' ei fu eletto Pontefice agli otto Gennajo del 1198. viene a cadere l'undecimo anno del suo Pontificato appunto nell'anno 1209. Sicchè se a' X. Agosto 1209. scriveva al Re di Aragona su de' patti dotali tra Costanza sua Sorella e *Federico* Re di Sicilia, come può esser vero che a' 15. di Agosto del medesimo anno la di lui Sposa fosse arrivata a Palermo, e molto meno nel mese di Febbrajo, come leggesi presso il *Muratori* (b), e il *Caruso* (c), e non diremo piuttosto col *Pirri*, che vi arrivasse a' 28. di quell' anno (d)? E quando anche si voglia una così soda difficoltà inghiottire, e crederla col Padre *Mansi* arrivata a Palermo a' 15. di Agosto 1209. egli è più ch'evidente, che nel mese di Febbrajo del 1211. non era finito il secondo, non che incominciato il terzo anno dell' Epoca donnesca del regno di *Federico*.

Checchè ne sia però delle scorrezioni di questa Carta, egli è sempre certo, che il Padre *Francesco Pagi* a liberarla da' suoi difetti, come in essa *Federico* non s'intitolava Imperatore, perchè non lo era nel mese di Febbrajo dell'anno 1211. e all' incontro vi vedeva accompagnata l'Indizione XV. che corrispondeva all' anno 1212. in cui già lo era, disse che bisognava emendar nella sua *Data* l' Indizione XV. in XIV. per farla corrispondere all'anno 1211., per far così andar di accordo le Cronologiche Note della *Data*, colla vera Storia di quel Sovrano: perchè se avesse voluto cambiar l' anno 1211. in 1212. si sarebbe ben trovato corrispondente alla Indizione XV. ma ne sarebbe venuto a dimostrare apocrifo il contesto, per non vedervisi usato da *Federico* il titolo d' Imperatore Eletto, di cui aveva cominciato ad usare quasi dal fine del 1211.

Ma per molto che si voglia far valere questo suo discorso, emendando Carte scor-

(a) *Innocent.* III. *Epist.* 134. *lib.* XI. *Edit. Baluz. Paris. an.* 1682. *Tom.* II. *col.* 1. *pag.* 209.
(b) *Murat. Annal. d'Italia Tom.* VII. *all' anno* 1209. *pag.* 136. *edit. di Milano.*
(c) *Caruf. Memor. Istoric. di Sicil. stamp. in Paler. all' anno* 1737. *Par.* II. *Lib.* VIII. *pag.* 251.
(d) *Pirri Chronol. Reg. Sicil. in Tom.* 1. *Sicil. Sacr. pag.* XXVIII. *col.* 2. *dove invano si cercherebbono le tre Lettere* 1. 39. 93. *del* 1. *libro del Regest. d'Innocenzo* III. *a cui si rimette toccante un tal matrimonio, fu del quale se ne trovan due al libro* XI. *e sono la* IV. *e la* CXXXIV.

Digitized by Google

ſcorrette con altre più ſcorrette, non è in alcuna maniera applicabile al caſo, a cui vuole applicarlo il *Manfredi*: poichè nella ſua Carta di *S. Stefano*, a riſerva dell'error nella Storia, perchè vi manca il titolo d'Imperator Eletto, o che vi ſi voglia adoperata l'*Era Greca*, o la *Comune*, o la *Fiorentina*, le Note Cronologiche degli Anni, delle Indizioni, e del regnare di *Federico* van perfettamente di accordo, laddove volendoviſi per emendare l'error nella Storia, ſupporvi coll'*Era Piſana* l'anno 1211. in vece del 1212. uopo è ſconcertarle e metterle in diſordine, eſſendo coſa troppo evidente, che ſe van bene coll'anno 1212. non poſſano andar bene coll'anno 1211. Perchè però ſi conoſca quanto intempeſtivamente foſſe ricorſo a finger che aveſſe in eſſa uſato *Federico* dell' *Era Piſana*, e non già dell' *Era Comune*, piacemi affronte a queſta ſua Carta di *S. Stefano* ſegnata col numero 111. metter quì ſotto delle altre, che diconſi ſpedite dal medeſimo Sovrano col numero I. a favor del Real Tempio e Moniſtero di S. Maria Nuova di Monreale, col numero II. a favor della Chieſa di Coſenza, e col numero IV. a favor della Romana, che ſi è quella che gli fu oppoſta dal Gentiluomo di Stilo.

I.	II.	III.	IV.
Datum in Civitate Meſſanæ anno Dominicæ Incarnationis 1212. *menſe Februarii. Indictione XV. Regni vero Domini noſtri Friderici, Dei Gratia, Magnifici Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ in Romanorum Imperatorem Electi anno XIV. Fœliciter Amen* (a).	*Data in Civitate Meſſanæ anno Dominicæ Incarnationis* 1212. *menſe Martii. Indictione XV. Regni vero Domini noſtri Friderici Dei Gratia, Glorioſiſſimi Regis Siciliæ Ducatus Apuliæ & Principatus Capuæ, in Romanorum Imperatorem Electi anno XIV. Fœliciter Amen* (b).	*Datum Panormi anno Dominicæ Incarnationis* 1212. *menſe Aprilis XV. Indictionis, Regni vero Domini noſtri Friderici Dei Gratia, Illuſtriſſimi Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ anno quartodecimo* (c).	*Fridericus Dei Gratia & ſua Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ in Romanorum Imperatorem Electus . . . . . Datum Romæ menſe Aprilis anno Incarnationis* 1212. *Indictione XV.* (d).

Le

(a) *Vedi Gian Luigi Lello Deſcrizione del Real Tempio e Moniſtero di Santa Maria Nuova di Monreale. Edit. di Palermo an.* 1702. *pag.* 31. *Raccolta de' Privileg.*
(b) *Ughell. Ital. Sacr. Tom.* IX. *Archiepiſ. Conſen. Colum.* 209.
(c) *Docum. num.* XXII. *pag.* XXXIV.
(d) *Apud Rainal. Contin. Baron. ad an.* 1212. *Tom. XX. num.* II. *pag.* 316.

Digitized by Google

Le prime tre diconsi in Sicilia segnate, la quarta in Roma, e in tutte e quattro noi veggiamo uniformità somma nelle Note Cronologiche degli Anni, delle Indizioni, e del Regno di *Federico*, e con pari uniformità in tutte e quattro leggiamo, che vi si contan gli anni *ab Incarnatione*, e non già *a Nativitate Domini*, e dall' ordine successivo de' mesi di Febbrajo, Marzo, e Aprile accompagnati colla medesima Nota Cronologica dell'anno 1212. evidentemente in tutte e quattro veggiamo usata l'*Era Comune*: e altra differenza tra esse non si ravvisa, se non che nella III. che si è quella per *S. Stefano*, vi manca il titolo d'*Imperator Eletto*, che si truova nelle altre tre segnate al num. I. II. e IV. ciò ch' è cosa di molta importanza, di cui troppo caro costonne l' acquisto a *Federico* per dimenticarsene l'uso, e l'altra che in quella di Roma vi mancan gli anni del suo regnare, che trovansi nelle altre tre, che si è cosa di niun momento presso a'Maestri e Discepoli in Diplomatica.

Or se co' Canoni, che il *Manfredi* c'insegna, *quando nelle Bolle o ne' Privilegj, qualche sbaglio ritrovasi, tutti gli Scrittori convengono, che in essi o l' Anno, o l' Indizione si debba correggere . . . e niuno sognossi giammai di asserire in tal caso, che i Privilegi, e le Bolle sien false, ed apocrife* (a): quantunque molto agevole mi sarebbe dimostrare il contrario di un parlar così assoluto, pur chino la testa e credo: ma soggiungo che ciò può aver luogo, quando a' fatti veri contenuti nel corpo di esse, si attacchino Note Cronologiche difettose e discordanti nella *Data*; ma quando queste sieno esatte, e il difetto sia nel Corpo, non ho trovato chi abbia detto, che per supplire a' difetti che sono nel corpo, o sia sustanza della Bolla o Privilegio, sia lecito metterne in disordine le Note Cronologiche della *Data*. Egli è certo nella Storia che dal fine del 1211. *Federico* s'intitolava Imperator Eletto, ed egli è altresì evidente, che in tutte e quattro le divisate Carte, non vi è veruno errore nelle Note Cronologiche delle lor *Date*, il solo difetto è nel Corpo di quella di *S. Stefano*, in cui mancavi un tal titolo, che si trova nelle altre tre. Dunque o queste tre sono apocrife, e quella è vera, o questa è apocrifa, e quelle son vere. Per le tre, in cui vi si legge un tal titolo, non vi è ragione da dirle apocrife, perchè la Storia nel corpo, e le Note Cronologiche nella *Data*, van perfettamente di accordo: ma ei vi è poi tutta la ragione da credere apocrifa quella di *S. Stefano*, perchè alle Note Cronologiche vere esatte e uniformi alle altre, non corrisponde la Storia, che si con-

(a) *Manfr. Risposs. Apologetico-crit. pag.* 126.

Digitized by Google

contiene nel ſuo corpo: e in vano a ſalvarne il difetto, ſi è penſato ricorrer all' *Era Piſana*, perchè con ciò mettonſi in diſordine le Note Cronologiche della *Data*. Imperciocchè all' anno 1211. non coriſponde più l' Indizione XV. ma ben vero la XIV. e l' anno del regnare di *Federico* non ſarà più il XIV. ma benvero il XIII. eſſendo coſa indubitata ch' ei fu coronato verſo i principj di Maggio del 1198. come ce ne aſſicurano le Lettere ſcritte in *Data* dell' ultimo del precedente Aprile dalla Imperatrice ſua Madre a Bernardo Arciveſcovo di Meſſina, e al Senato di quella Città, colle quali grazioſamente diſpenſollo dallo intervenire alla di lui Coronazione (*a*).

Poſto dunque che la coſa vada così, non dovea dire il *Manfredi* a quell' oneſto Gentiluomo di Stilo, che a parlar con lui in Materie Cronologiche era lo ſteſſo che *imbottar nebbia*, *eſſendo appunto come l' aſino al ſuon della lira* (*b*): perchè in verità nell' opporgli che la Carta ſpedita in Roma nel meſe di Aprile 1212. facea vedere apocrifa quella, che nel meſe di Aprile 1212. ſi vantava ſpedita in Palermo a favor de' Ciſtercienſi di *S. Stefano*, punto non moſtroſſi ſfornito de' buoni lumi della Critica Cronologica, ma ſoltanto ignaro del ſingolariſſimo dono che ſi vuole impartire alla Certoſa di *S. Stefano*, di farvi ſorgere un Religioſo capace d' innalzar *Federico* ſin al grado di operare il gran miracolo della replicazione de' corpi, mercè la quale a un medeſimo tempo nel meſe di Aprile del 1212. aveſſe potuto e ſtarſi in Palermo ſoltanto da Re, e non da Imperatore a ſpedir Carte e privilegj a favor de' Ciſtercienſi, e ſtarſi a far lo ſteſſo da Re, e Imperatore in Roma.

Comunque ciò ſia, egli è però certo che dopo aver vomitato contro quel buon galantuomo, quanto vi ha di più atroce nell' intero Vocabulario delle ingiurie, per metterlo nel più infimo grado di deriſione e diſprezzo, gli fa poi l' onore d' impiegar nientemeno che diciannove facce della ſua *Apologia* (*c*), per ſalvarſi da queſta tanto da di lui vilipeſa difficoltà, che ſe *Federico* era nel meſe di Aprile del 1212. in Roma, non poteva eſſere in Palermo, ſi umilia a dire che ſe mai ſi trovaſſe qualche abbaglio nella ſua Carta, ciò dovrebbeſi riputar per nulla: perchè di ſimili abbagli ancor nella Sacra Scrittura ſi trovano, non accordandoſi il *libro* I. *de' Re*

(a) *Pirri Sicil. Sacr. Tom. 1. Notit. 11. Eccl. Meſſan. pag. 490. col. 11. ad 401. col. 1.*
(b) *Manfr. Riſponſ. Apologetico-crit. pag. 129.*
(c) *Id. a pag. 209. ad 228.*

Digitized by Google

Re cogli *Atti degli Apoſtoli* circa gli anni di *Saulle* , nè *il* IV. *de' Re col* II. de' *Paralipomeni* intorno agli anni del Regno di *Ocozia*, oltre altre ſimili diſſonanze tra il *Teſto Ebreo*, e la *Verſione de' LXX.* e alla fine dopo aver menato tanto fracaſſo ſulla *Data* di queſta Carta della ſua Certoſa, non ſentendoſi perſuaſo di ciò che avea cercato perſuadere agli altri , gentilmente a lui rivolto gli dice : *Quando poi queſto privilegio appieno non vi aggrada , ſcartatelo che poco monta* (a) . Or quì sì che mi convien con lui dire guarda guarda , che il ranno cuoce. Oh la bella coſa! Sacra Scrittura, *e roba da ſcarto* in una bilancia! Ei vi ha degli abbagli di anni nella Sacra Scrittura, e non laſcia di eſſere l' immacolato teſoro di noſtra Santa Fede . *Ergo a pari*. Se vi ha diſſonanza tragli anni e la ſtoria di *Federico* nella Carta a lui attribuita , non perciò dee laſciare di eſſere l' immacolato teſoro dell' Archivio Certoſino! Oh argomento degno di un Religioſo da proporſi a un Magiſtrato, anzi a tutto un Pubblico Cattolico!

A me non tocca rilevarne il peſo, ma ſoltanto mi fo lecito traſcriver quì poche parole, che mi ſomminiſtra l' Eminentiſſimo Cardinal *Paſſionei* , ove al mio propoſito ſcrive in queſto anno : *Non è coſa nuova, che per l' immenſa quantità degli eſemplari manoſcritti, e per le innumerabili Edizioni di queſto Divino Libro, e per la inavvertenza de' Copiſti, e degl' Impreſſori , vi ſieno diſcrepanze di varie Lezioni* (b). Or ei può dire altrettanto della ſua *roba da ſcarto*, che ſi prende eſſere una Carta Originale cotanto Sacroſanta da non poter uſcir dall'Archivio Certoſino ſenza incorrer nella ſcomunica, in cui l' errore non è negli anni, o in qualche varia lezione di diverſe copie, ma ſibbene nella Storia , che ne fa l' anima e la ſuſtanza?

Tal però mi dirà , che non avrei dovuto intrattenermi nè poco nè molto a confutar *roba da ſcarto* . Ma come avrei potuto ciò fare, ſe l' Autor dottiſſimo della *Difeſa de' privilegi Normannici* , molto men liberale di chi l' avea preceduto , niun carico facendoſi di quanto il Gentiluomo di Stilo avea detto contro di eſſa, nè della gran pena e del diſperato travaglio, a cui il *Manfredi* ſi vide inutilmente eſpoſto per difenderla, ha pubblicata nuovamente colle ſue ſtampe queſta *roba da ſcarto* , e innalzatala all' onore di preſentarſi al Gran Tribunal della Regia Camera, come uno de'

(a) *Manſr. ibid. pag.* 227.
(b) *L. Eminentiſ. Paſſionei nel Voto per la Beatificat. del Venet. Cardin. Roberto Bellar. pag.* 69. *Edit. di Venez. dell' anno* 1761.

Digitized by Google

de'più brillanti documenti delle pretenſioni Certoſine contra la quale nulla vi foſſe di che ſoſpettare, come nulla ha ei moſtrato ſoſpicarvi di male? Via dunque non parliam più della ſeccante materia della ſua *Data*, e tentiam la ſorte di farcela ſull'eſame del ſuo conteſto, condannar parimente per *roba da ſcarto* colla propia autorità di lui, che ha ultimamente creduto poterne far buon uſo a favor de' Certoſini ſuoi Clienti.

Ella è coſa da ridere in queſto degno parto di un *Federico di Calabria*, ma non già di un *Federico di Svevia* quel che vi ſi legge ſul bel principio, ove mettendolo a confermare al Moniſtero di *S. Stefano* tutti i Privilegj de' ſuoi Predeceſſori, ſe gli fa dire: *Videlicet magni Rogerii Comitis, Regis Rogerii, Regis Guillelmi, quæ ab ipſis noſtris progenitoribus ſunt indulta, præſertim ſicut ea nominatim & expreſſim privilegiis* dicti Patris noſtri Divi Auguſti, recolendæ memoriæ *continentur*: e pur del *detto Padre ſuo recolendæ memoriæ* non avea mai prima fatta alcuna memoria! e continuando il diſcorſo immediatamente ſe gli fa ſoggiungere: *Domini quoque Guillelmi & Domini Rogerii Fœlicium Regum Siciliæ*, come ſe foſſero altrettanti nuovi *Guglielmi* e nuovi *Ruggieri* diverſi da quei poco anzi nominati: e poi di là a molti verſi avendo fatta memoria del Re *Tancredi ſuo Illuſtre Predeceſſore*, ſe gli fa conchiudere, che confirma le coſe concedute *a temporibus Regis Rogerii, & Regis Guillelmi* (a) in eſcluſione di *Tancredi*! Si paſſa indi ad annoverare tutti i privilegj del Conte *Ruggieri* che da quindici annoverati in altre Carte, in queſta vi ſi riducono a ſei, e tra queſti vi ſi conta al *num.* V. quello conceduto *pro ſacro miraculo* avvenuto nel 1098. all' aſſedio di Capova, e l'altro del 1102. in cui ſi deſcriſſero i nomi delle 112. linee de'ſervi donati in virtù del medeſimo *ſacro miraculo*, e al *num.* VII. vi ſi dice eſſerſegli fatto preſente il ſettimo *Regis Rogerii Fœlicis Regis Siciliæ, ſignatum bulla plumbea, hæc omnia privilegia confirmans, tempore reſignationis privilegiorum in Palatio Meſſanæ* (b): e così alla favola del ſogno avuto ſotto Capova, vi ſi aggiugne una manifeſta menſogna, perchè in quella Carta del 1144. al Re *Ruggiero* attribuita (c), nulla affatto vi ſi legge, come di ſopra ſi è fatto vedere, nè di *ſacro miracolo*, nè di aſſedio di Capova, nè di no-

(a) *Docum. num.* XXII. *pag.* XXXIII.
(b) *Ibid. pag.* XXXII. *col.* 2.
(c) *Docum. num.* XX. *pag.* XXV. *ad ſeq.*

Digitized by Google

nomi di prigionieri colà fatti, e donati in servi perpetui a *S. Bruno*.

A render però più chiara l' audacia e l' ignoranza del nostro *D. Titolante*, dovrei trattenermi a rilevare ch' ei non seppe neppure il cognome del famoso Cancelliere di *Federico*, da cui si vuole spedita cotale Carta, poichè si vede segnata: *Datum in felici Urbe Panormi per manus Gualterii de* Pahlot *Venerabilis Catanensis Episcopi & Regni Siciliæ Cancellarii*, come si legge tra' documenti ultimamente stampati a favor della Certosa (*a*), e presso il *Manfredi* si chiama *Gualtieri Patillot* (*b*), tuttochè in più luoghi della *Cronaca di Riccardo da S. Germano* si dinomina *Gualterius de Palear* (*c*), e nelle Lettere d' Innocenzo III. *Gualterius de Palearia* (*d*). Tai bagattelle tralascio purchè si voglia soltanto riflettere alla maniera, con cui fa parlare questo suo *Federico di Calabria* a riguardo di *Tancredi* Re di Sicilia, dinominandolo *Illustris Rex Siciliæ Prædecessor noster*. Veggiam pertanto fu di un piccol tratto della sua Storia, in qual grado di parentela, o di amore fosse stato a lui congiunto, per aver potuto esser trattato e riconosciuto, per legittimo Re di questi due Regni.

Guglielmo II. non avendo figli, stimò per consiglio di Gualtiero Arcivescovo di Palermo maritar Costanza figlia del Re Ruggiero suo Avo, e perciò sua Zia, ed erede presuntiva del Regno, coll'Imperatore Errico VI. Prevedendo però quel che poteva alla sua morte addivenire, conchiuso un tal matrimonio, *procurante* lo stesso Arcivescovo, *factum est, ut ad Regis ipsius mandatum, omnes Regni Comites Sacramentum præstiterint, quod si Regem ipsum sine filiis mori contingerit, a modo de facto Regni tamquam fideles ipsi, suæ Amitæ tenerentur, & dicto Regi Alemanniæ Viro ejus* (*e*). Ciò non ostante, morto che fu, avvenne appunto quel che si era da lui preveduto, perchè tra' Baroni del sangue Normanno, sotto lo specioso pretesto del bene del Regno, di non farlo cadere in mano di un Principe straniero, palliando la propia ambizione coloro, che tra i più potenti aspiravano alla Corona; *posero tantosto il tutto in rivolta e contrasto, e dimenticatisi ugualmente del giuramento di fedeltà fatto a Co-*

(a) *Docum. num.* XXII. *pag.* XXXIV. *e tra quelli stampati a favor della Certosa pag.* 26.
(b) *Manfr. Rispos. Apologetico-criti pag.* 167.
(c) *Apud Riccar. de S. German. Chronic. ad an:* 1200. *memoratur Comes Gentilis de Palear, & ejus Frater Cancellarius Gualterius de Palear ad an.* 1202. *Tom.* VII. *Rer. Ital. Murat. col.* 979. *&* 980. *ad an.* 1207: *col.* 972. *in prin. & ad an:* 1221. *col.* 999. *&c.*
(d) *Gesta Innoc.* III. *Epistol.* 99. *lib.* XIV. *edit. Baluz. Tom.* II. *pag.* 552. *ad seqq.*
(e) *Chron. Riccar. de S. Germ. in Bibl. Sicul. Caruf. tom.* II. *pag.* 546.

Digitized by Google

a Costanza, e al suo marito Arrigo nella Città di Troja, mentre viveva il Re Guglielmo, chiamossi al Regno Tancredi (a), che Ruggiero Duca di Calabria aveva avuto dagli amori passati tra lui, e la figlia di Roberto Conte di Lecce (b).

Errico sentì una tal novella, con quel dolor e sdegno, con cui l' avrebbe sentita ogni altro, anche di temperamento men feroce e crudele del suo, in vedersi contro la fede giurata, tolto un Regno, che per diritto di sangue, e per volontà del morto Re, alla sua moglie credea giustamente appartenersi. Quindi ben armato con lei condottosi in Regno, e fattevi varie conquiste, ebbe a fermarsi più che non avea creduto all' assedio di Napoli, donde trattanto mandatala in Salerno, disperato di aver nelle mani questa Città, prese la via della Germania. Appena però voltate ch' ebbe le spalle, i Salernitani datisi al partito del suo emolo *Tancredi*, gli consegnaron come in caparra della lor fede, l' Imperatrice Costanza sua moglie (c), che poi Egidio Cardinal Diacono di Anagni, Legato spedito a Palermo dal Papa, da lui riebbe: *& honorifice duxit eam Romam, & sic Dominus Papa honorifice remandavit eam, cum suis expensis Imperatori in Alemanniam* (d). Quegli però nulla mosso dall' atto generoso e grande del buon Re *Tancredi*, morto che fu ritornossene in Regno, e sfogato all' uso suo con crudelissima vendetta l' odio conceputo contro a' Salernitani, passò in Sicilia, e avendovi trovata in armi la vedova Regina *multis falsis promissionibus, & cum multis fallaciis, & deceptionibus, & sacramentis* (e) di darle il Contado di Lecce, e al Figlio il Principato di Taranto, a condizione di rinunziare alla Corona, si pose in mano tutta quella infelice Real famiglia (f). Indi *in die Natalis Domini regens Panormi Curiam generalem, præfatam Reginam, & filium ejus, nec non & alios quamplures Præsides & Comites Regni, quibus Ipse proditionis notam imponebat, judicio Petri Comitis Celani, capi fecit, & eu ipsis, quosdam orbavit, quosdam incendio, quosdam suspendio, quosdam*

(a) *Capecelatro Storia di Napol. par.* I. *Tom.* I. *Lib.* IV. *pag.* 166. *Edit. di Nap.* 1640. *ex Riccar. de S. Germ. pag.* 547. *& Chronic. Fossæ Novæ ad an.* 1189. *Tom.* I. *Bib. Sicul. Caruf. pag.* 72.
(b) *Capecel. ubi supra pag.* 165.
(c) *Riccar. de S. Germ. Chron. ad an.* 1191. *pag.* 548. *ad* 549. *ubi supra.*
(d) *Chron. Fossæ Novæ ubi supr. ad an.* 1193. *pag.* 74.
(e) *Ibid. ad an.* 1194. *ead. pag.* 74.
(f) *Gesta Innocen.* III. *in Bibl. Caruf. tom.* II. *pag.* 638.

Digitized by Google

in Alemanniam exilio destinavit (*a*), e fra essi il misero Guglielmo III. *orbatum & exectis testibus* (*b*).

Ma non contento di aver fatto così trisso governo de' vivi, se trarre di sotterra, *non volendola neppur perdonar a' morti*, i cadaveri del Re *Tancredi* e del figliuolo Ruggiero, e se lor torre le corone reali, colle quali erano stati sepolti, *dicendo che l' aveano prese illegittimamente* (*c*): e perchè il Mondo ne restasse meglio persuaso, a tutti coloro, che ancor vi restavano di più stima del Real sangue Normanno, e che avean contribuito a metterglielo in testa, fe porre nelle lor teste *corone di ferro, e conficcandovele con chiodi di ferro acutissimi, privogli in tal guisa acerbamente di vita* (*d*).

Quantunque però egli avesse cercato di spegnere nel giovanetto Guglielmo III. e nella di lui Madre e Sorelle ogni memoria de' Principi Normanni, essendogli mancato il tempo più che la voglia di farle morire prigioniere in Alemagna, se la morte non lo avesse prevenuto; a ogni modo quegli vi morì, ma la Madre e le sorelle per opera d'Innocenzo III. (*e*) e pietà di Filippo Duca di Svevia uscite di carcere, e giunte in Francia, una di esse chiamata *Albiria*, o *Alteria*, prese in moglie Gualtieri di Brenna Fratello di Giovanni Re di Gerusalemme (*f*). Non istette molto *Federico* a sentir ancor bamberottolo i frutti e le conseguenze di un tal matrimonio. Imperocchè procurò Gualtieri di venirne subito in Italia, e come l'Imperator Errico li avea fatto valere colla forza i diritti della moglie alla successione del Regno di Sicilia, pretese egli altresì farsi valere le ragioni della moglie Albiria figlia di *Tancredi*, per la successione al medesimo Regno.

Egli al Pontefice Innocenzo III. espose doversele, se non altro, il Contado di Lecce, e il Principato di Taranto, com' erede di Roberto Conte di Lecce, cosa che se per questo titolo non se gli avesse voluto accordare, per giustizia non parea che se gli potesse dinegare, in virtù delle condizioni colle quali la Vedova Regina sua Madre, e il di lei Figlio Guglielmo III., a ogni pre-

(a) *Chronic. Riccar. de S. German. in Bibliot. Sic. Caruf. Tom.* II. *pag.* 552. *& Chronic. Fossa Novæ ibid. tom.* I. *pag.* 74. *ad an.* 1194.
(b) *Vide Pir. in Chronolog. Reg. Sicil. a pag.* XXIII. *ad* XXIV. *& Auth. Vita Innocen.* III. *apud Rainal. Tom.* XX. *ad an.* 1198. *pag.* 48.
(c) *Capecel. ubi sup. pag.* 176.
(d) *Id. ibid. pag.* 180.
(e) *Gesta Innocen.* III. *in Bibl. Caruf. Tom.* II. *pag.* 637. *ad* 638. *& Epistol.* 26. *Lib.* 1. *Edit. Baluz. pag.* 13. *col.* 1. *ad* 2.
(f) *Capecel. ibid. pag.* 184.

Digitized by Google

pretenſione alla Corona, avean rinunziato. Il Pontefice riputò così giuſta la di lui dimanda, che per timor di peggio, ne ſcriſſe con vigore alla Reggenza in Sicilia, ma mercè la prudenza e vigilanza del Gran Cancelliere *Gualtiero di Palear*, ne fu rigettata la propoſizione (*a*). Fattoſi da ciò accorto Gualtieri di Brenna, che vi voleva altro che parole a riavere il perduto dalla moglie, andò a provvederſi di armi e di armati in Francia, e ritornato in Roma, e provveduto più che di danajo, di molte Lettere di raccomandazione a'Baroni del Regno (*b*), quivi entrò menando ſeco ſua moglie nel 1201., e ſe foſſe ſtato ugualmente accorto e prudente, com' era prode e valoroſo, altro che Lecce e Taranto ſi avrebbe poſto in mano. Ma un intempeſtivo diſprezzo da lui uſato contra Diopoldo, che teneva in Sarno aſſediato, fe che nel meglio delle ſue vittorie e conquiſte, finiſſe di vivere nell'anno 1205. (*c*)

Colla di lui morte però non finirono gli Emoli di cui potea temere *Federico*, imperocchè *Albiria* ne reſtò gravida di un Maſchio, a cui poſe il nome del Padre, e paſsò indi a ſeconde nozze con Giacomo Sanſeverino Conte di Tricarico (*d*), di cui e de' ſuoi parteggianti temendo, non ſi quietò, ſino a tanto che con arti politiche chiamandolo in Sicilia, il fece ſuo prigioniero, e toltogli lo Stato, non laſciollo uſcir dalle ſue prigioni, ſe non a iſtanza di Papa Onorio coll' eſilio dal Regno *ſuis tamen Nepotibus obſidibus datis* (*e*), ed ella per non laſciarlo mai, ſenza chi lo aveſſe a tener ſempre all' erta, paſsò ſino a terze nozze (*f*).

Or volgendo gli occhi a queſta breve ſtoria, non ſo comprendere come il *Manfredi* in leggendo la ſua Carta del 1212., non ſi foſse ricordato che la prima regola da favoleggiar da buon Poeta, qual ei certamente lo era, ſi è quella di badare, come ſi faccian parlare le immaginarie perſone che produconſi in teatro:

Intererit multum Dauus-ne loquatur an Heros

per quindi accorgerſi, quanto ſconciamente il ſuo *D. Titolante* aveſſe fatto parlare il ſuo *Federico* di Calabria. Imperocchè quantunque non ſi voglia creder che *Federico* foſſe ſtato di cuore cotanto crude-

le,

(a) *Geſta Innocen.* III. *a pag.* 642. *ad* 644. *e preſſo Capecel: Stor. di Nap. Tom.* II. *par.* II. *pag.* 13. *ad ſeq. edit. di Nap. del* 1724.

(b) *Geſta Innocen. pag.* 647. *&* *Capecel. ibid. pag.* 23.

(c) *Chron. Ric. de S. Germ. ad an.* 1204. *&* 1205. *pag.* 557. *&* *Geſt. Inn.* III. *pag.* 646. *in Bibl. Sicul. Caruſ. Tom.* II.

(d) *Ferrante della Marra Duca della Guardia Diſcor. delle Famig. &c. Della Famig. Sanſever. de' Conti di Tricarico pag.* 417. *Edit. di Nap.* 1641. *Murat. Ann. d' Ital. Tom.* VII. *all' anno* 1205. *pag.* 123. *Capecelatro ubi ſupra.*

(e) *Chron. Riccar. de S. Germ. pag.* 572. *&* 573. *ad an.* 1220. *in Bibl. Sicul. Caruſ. Tom.* II.

(f) *Pir. Chronol. Reg. Sicil. pag.* XXXIV.

Digitized by Google

le, quanto lo fu Errico ſuo Padre, a ogni modo non vi ſarà chi ne conoſca la Storia, che il voglia credere a lui inferiore nell'ambizione di regnare, e nella geloſia di moſtrarſi giuſto e legittimo poſſeſſore di ciò che poſſedea. So che per un ſoſpetto conceputo contra il di lui Primogenito Figlio, perchè *cum humilitate & reverentia* l'avea pregato, *ut ceſſaret a perturbatione Eccleſiæ, quæ ipſum pupillum educaverat, & promoverat ad culmen Imperii*, e indi ſi era avanzato con maggior calore a diſuadernelo, *cœpit ſuſpicari, ne conjurationem faceret cum Eccleſia contra ſe... &* impoſuit ſibi falſo, *quod voluerat ſibi ſurripere Regnum Siciliæ, dum ipſe iret ultra mare in Syriam*: pur comechè già Re de'Romani, a'ſuoi paterni piedi ſupplichevole ſi foſſe proſtrato, *ipſum captum, carceri tradidit cum duobus Filiis, ubi inter catenas, & multa incommoda mortuus eſt &c.* (a). Or di un Principe così ſenſitivo e riſentito, figlio di Padre qual fu Errico, potè creder il *Manfredi*, potè luſingarſi darlo a credere agli altri, ch' eſſendo ancor vive perſone del ſangue di *Tancredi*, che avean pretenſioni da diſputargli il Trono, in cui ſedeva, in faccia loro, anzi del Mondo tutto, foſſe ſtato cotanto buono e dolce di ſale da autenticar la giuſtizia della lor cauſa, con una Imperial Carta chiamandolo: *Tancredus Illuſtris Prædeceſſor noſter?*

E che altro con ciò ſarebbe venuto a fare, ſe non che riconoſcerlo per legittimo Poſſeſſore del Regno che ne occupava, condannando la memoria del Padre, moſtrandolo Ingiuſto Uſurpatore, e Tirannico Invaſore del medeſimo, e dichiarando ſe ſteſſo più anche del Padre, Ingiuſto Continuatore della di lui uſurpazione e nequitia? E invero ſe il Padre còlla proſapia anche la memoria cercò ſpegner del Re *Tancredi*, ebbe almeno crudeliſſimo qual fù, tanto di roſſore e rimorſo per quel che far volea, che non fidoſſi ſedere ſul Trono della Sicilia, ſe non dopo che con mille ingannevoli vie, e con un pubblico General Parlamento, ne lo fece dichiarare più che illegittimo Detentore; come mai ſi può creder del Figlio, che per altro delle arti di Tiberio ſapea la parte ſua, che aveſſe voluto ſenza neceſſità, e ſoltanto per dar guſto ad un Padre Abate, mentre ne ritenèva il Regno uſurpato, pregiarſi di chiamarnelo: *Illuſtris Prædeceſſor noſter?* Non ſi è coteſto un modo di penſare e di operare quanto improprio e ſvenevole a un *Federico* di *Svevia*, altrettanto propio e convenevole a un *Federico* di Calabria? Non ſe ne

(a) *Benvenut. de Imola ad cant.* XIII. *Comæd. Dant. ad verſi.* 76. *apud Murator. Antiq. Ital. Medii Ævi Tom.* I. *col.* 1054.

Digitized by Google

ne creda a me, credaſene allo ſteſſo *Federico di Svevia*, che i fatti ſuoi gli ſapeva altrettanto bene, quanto troppo all'oſcuro n'era *Federico* di Calabria.

Inſtrumenta de donationibus aut conceſſionibus, aut quibuſcumque contractibus, ei dicea, dando Leggi a queſto Regno, e non già ſpedendo Carte a qualche Padre Abate, *in quibus nomen alicujus hoſtis, vel proditoris noſtri, & generaliter cujuslibet Invaſoris Regni noſtri, ſcriptum ſit, caſſa, & inania reputantes, nullam ex eis volumus in judiciis, vel extra Judicia probationem aſſumi, ſed ea igni cremari mandamus* (a). E altra volta: *Privilegia inſtrumenta Proditorum noſtrorum, aut Invaſorum Regni noſtri, quorumlibet nomina continentia, & quæ a Judicibus factis ab eis, aut Tabellionibus ſcripta, & ſubſcripta inveniuntur uſque ad annum a die inſinuationis Conſtitutionum noſtrarum, declarari & innovari decernimus, ac appoſitione noſtri nominis roborari, nulla ex inſtrumentis prædictis ex præſenti juſſione noſtra non declaratis, in judiciis, aut extra judicia, in poſterum fide aſſumenda* (b). Queſto *Tancredi*, di cui la Storia ci aſſicura, che per aver voluto contra il giuramento di *Ligio Omaggio* dato a favor di Coſtanza, da Suddito divenir Sovrano di queſto Regno, diede perciò motivo all' Imperador Errico di farlo dichiarare illegittimo Invaſor della Corona, e in pubblico Parlamento rei di fellonia e Moglie, e Figli, e quanti ne furon parteggianti, l'Archivio de'Certoſini di Calabria ci manifeſta, che vi ha una Carta del 1191. che porta il ſuo nome (c), colla quale rivocò, come ſi pretende, ciocchè Guglielmo II. ſi vuole che aveſſe fatto nel 1173. a favor de' Certoſini toccante il Caſale detto del *Conte*. E s'egli è così, crederem noi in ſervigio, che *Federico* aveſſe potuto confermarla, tuttochè vi foſſe ſcritto *nomen hoſtis, proditoris, Invaſoris Regni ſui*, ravvivandone la memoria con orrevol titolo chiamandolo *Illuſtris Rex Siciliæ Prædeceſſor noſter*, tuttochè con quella aveſſe abolito altre ſuppoſte Carte di Guglielmo II. per lo cui vero nome ebbe ſempre *Federico* ſomma venerazione e riſpetto, e mentre viſſe, e quando fu per finir di vivere?

Egl' invero tanto fu lontano dal riconoſcerlo per *Illuſtre ſuo predeceſſore* atto e capace di meritar da lui la conferma di ciò che avea fat-

(a) *Conſtit. Reg. Inſtrumenta tit.* XXVII. *de fide inſtrumentor.*
(b) *Conſtitut. Privilegia &c. de Revocat. Privileg.*
(c) *Manſr. Riſpoſta Apologetico-crit. pag.* 237.

Digitized by Google

fatto rivocando le Sovrane determinazioni di Guglielmo II., che anch' in virtù delle anzidette sue Sovrane Leggi noi troviamo, che quando nell' anno 1224. scrisse al Giustiziere di Terra di Lavoro, come si dovesse regolare circa il taglieggiar gli Ecclesiastici e i Laici, ordinò che per quelli si osservasse ciò, che si era praticato in tempo del Re Guglielmo II. (*a*) Quando nel 1228. passò per la Terra Santa, lasciando il Regno sotto il Baliaggio del Duca di Spoleti in quella specie di testamento in *procinctu* che allora fece: *proponi & legi fecit subscripta Capitula in modum testamenti, ut videlicet omnes de Regno tam Prælati quam Domini, & eorum subditi, omnes in ea pace & tranquillitate viverent & manerent, qua esse & vivere soliti erant tempore Guillelmi II.* (*b*). Quando volle reintegrare al Regio Demanio le cose, che se ne trovavan distratte, ordinò pure che alla Legge che per ciò fece, fossero sottoposti tutti coloro, che non avessero *privilegium Dworum Regum Rogerii & Guillelmi I. aut II.* (*c*). E finalmente quando fu vicino a morte nell' ultimo suo Testamento volle parimente in due Capitoli, che tutti i Sudditi e Baroni del Regno, si mantenessero nello stato in cui gli avea a lui lasciati Guglielmo II. (*d*).

Ma ci vi è di più un altro sicuro documento, onde ci si sveli l' intima più secreta parte del cuore di *Federico di Svevia*, per ispiarvi anche più che nelle sue Leggi o ne' suoi Testamenti, se realmente vi stasse *Tancredi*, qual ve lo descrisse *Federico* di Calabria, per *Illustre suo Predecessore*. Essendo stata al vero *Federico* in certe circostanze troppo spesso rinfacciata la sua ingratitudine verso la Santa Chiesa Romana, da cui presedendovi *Innocenzo III.* n'era stato educato, e alla di lui opera dovea l'Impero e il Regno, scrisse una Lettera al Re di Francia e a' suoi Baroni, co' quali volendo giustificare la sua condotta nelle brighe, in cui era allora con *Gregorio IX.*, imprese a narrarvi non i benefizj e amorevolezze, ma sibbene i torti, che credeva aver ricevuti da' Romani Pontefici, fra' quali annoverando il suo Balio *Innocenzo III.* di lui altamente si duole: *qualiter Comitem Gualterium de Brenna, qui velut gener* Tancredi *Regis Intrusi, mortem nostram & sanguinem sitiebat, sub defensionis nostræ specie, in Regnum misit* (*e*).

Que-

(a) *Chronic. Riccar. de S. German. ad an.* 1224. *pag.* 573. *in Bib. Sicul. Caruf. Tom.* II.
(b) *Id. ibid. ad an.* 1228. *pag.* 1581.
(c) *Constitut. Regni Dignum lib.* III. *tit.* IV. *de jure suo Cur. observand.*
(d) *Testam. Frider. in Biblioth. Caraf. tom.* II. *pag.* 670.
(e) *Petr. de Vineis lib.* I. *epistol. cap. XX. pag.* 137. *Edit. Basil. an.* 1740.

Digitized by Google

Queſte poche parole, quando tutte altre pruove ci mancaſſero a dimoſtrare, quali ſentimenti ei nutriſſe, o poteſſe nutrire a riguardo di *Tancredi*, baſtano a renderci avveduti, quanto poco ne ſapeſſe la Storia chi coverto del ſuo nome, il riconobbe per *Illuſtre ſuo Predeceſſore*, per quindi giuſtamente conchiudere che queſta Carta a lui attribuita, non già per generoſa liberalità del *Manfredi*, ma per forza della verità, ſia meritevole per ogni verſo di eſſer *poſta allo ſcarto*. Mancami però tuttavia a dimoſtrarla tale, come ho promeſſo, l'autorità del dottiſſimo Avvocato de' Certoſini. Ei debbeſi perciò ſapere che ciò che io più diffuſamente ho ſcritto toccante l'*Illuſtre Tancredi*, ſottomettendolo al giudizio di un Supremo Magiſtrato, fu da lui avvertito ſin da quando io ſoſtenendo le ragioni del Re mio Signore nella ſtrepitoſiſſima cauſa della ricompra dell' Arrendamento de' Sali di Puglia, ed ei quelle di coloro, che allora n' eran Conſegnatarj, e oggi ne ſono Aſſegnatarj, con molta brevità porgendo le ſue ſuppliche al propio Sovrano, con parole preſſo a poco dal *Giannone* traſcritte, così di *Federico* parlogli: *Rivocò ſolamente i privilegj conceduti da* Tancredi, *e da Guglielmo III. poichè ſi ebbero* per Invaſori e Intruſori del Regno: *Ed in effetti neppure ſi ebbero per validi gl' iſtromenti ſolennizzati da' Notaj, e Giudici da eſſi creati* (a).

Adunque a me non credano, le mie ragioni non aſcoltino, de' miei argomenti non curino, ma vadan eſſi i Certoſini da lui, e da lui, che al noſtro Sovrano rappreſentò, che *Tancredi* fu da *Federico* riputato *Invaſore e Intruſore nel Regno*, ſi faccian dire, ſe poſſano ſperare, che i Supremi Magiſtrati di chi ſiede ſul medeſimo trono di *Federico di Svevia*, ſieno per inghiottirſi ciò che ha preteſo dar loro a credere quel *Federico di Calabria*, che nelle ſue Carte chiamollo *Illuſtre ſuo Predeceſſore*, e ſe meritava eſſer dal *Manfredi* chiamato *baccel da vedove* (b) quel buon galantuomo, che ſulla ſola *Data* di queſta mal inteſa Carta del 1212. fu il primo ad avvederſi, che con *roba da ſcarto* ſi facea del Gradaſſo in ſoſtegno delle vane loro pretenſioni.

Non men di queſta debbonſi parimente trattar per *roba da ſcarto* le altre due, una delle quali contiene una immaginaria ſentenza profferita nel 1221. da un Imperial Giuſtiziere di Calabria, e l'al-

(a) *Memor. da umiliarſi a S. M. dell' Avvocato Carlo Franchi in nome de' Conſegnatarj dell' Arrendamento de' Sali di Puglia pag.* 48.
(b) *Manſr. Riſpoſt. Apologetico-crit. pag.* 100.

Digitized by Google

tra l'approvazione da *Federico* fattane nel 1222. Il dottiſſimo Autor della *Difeſa de' Privilegj Normannici*, quantunque ne faccia uſo nella ſua Allegazione; a ogni modo ſi è aſtenuto di darle alle ſtampe cogli altri documenti, co' quali accompagnolla: niente curando d' imitare chi nel 1738. vivente il *Manfredi*, e ſtampolle e preſentolle nel proceſſo della Cauſa graviſſima dell' *Angarie* (a) infelicemente terminata pe' poveri Vaſſalli de' RR. PP. Certoſini.

Per molto però che abbia meditato ſopra l' accennata Sentenza, per darne a chi legge un Epilogo, onde formarne qualche diſtinta idea; non mi ſon mai veduto in iſtato da riuſcirvi: perchè non vi è periodo, nè coſa che non moſtri l'imperita, e ſiami lecito il dirlo, temeraria mano del ſuo Autore. Chi crederà che *Federico*, che rendette chiaro il ſuo nome per la cognizione, ch' ebbe di molte lingue, oltre la Greca, e Latina, aveſſe coll'Imperial ſuo ſigillo avvalorata una Sentenza, in cui un ſuo Imperial Giuſtiziere unito a un Arciveſcovo mettendoſi in aria piuttoſto degna di un pedante, che di un giudice, quantunque ſapeſſero poco l' uno, e meno l' altro meſtiere, s' immaginaſſero che a fare ben intendere a lui e agli altri, coſa foſſe il legno, che nel Santo Natale, dalla gente di quattro Caſali condannata *ad zappandum* (b), ſi aveva a preſentare all'Abate di *S. Stefano*, vi foſſe ſtato biſogno ſpiegargliela col dire, eſſer quella coſa medeſima, che in lingua Greca chiamaſi *Buccella*, trasformando così il biſcotto, o pane *Circiforme* arido e ſecco *militaris Annonæ* (c) in un pezzo di legno? E qual altra nobile invenzione a metterſi in grazia di quel grande Imperatore per merito di Grecanica erudizione degli alti e baſſi tempi, ſi fu quella di dire della loro ſentenza: *Fecimus Chriſmum Monaſterio taliter continentem* (d), poco curando di ſtorpiare il Greco, e il Latino? poichè *Criſis* e *Crima* poſſon ſignificare una ſentenza, ma *Criſmon* addita il Monogramma ☧, uſato già tempo a dinotare il nome di Geſucriſto, ovvero il *Benevalete*, che a tutte altre Carte, che alle Sentenze accompagnavaſi (e).

Ma laſciamo ſtare sì fatte bagattelle, nè c' inoltriamo a far vedere, quan-

(a) *Proceſſ. dell' anno 1717. tra l' Univ. e Cittad. della Serra colli RR. PP. Certoſ. preſſo l' Attuar. Novi pag.* 341. *a t. ad* 343.
(b) *Documen. num.* XXII. *pag.* XXXVII. *col.* 1.
(c) Βίσκαρ τὸ πυρίτλοιδις λομιον καλέιται, *Buccella panis dicitur, in formam circuli factus. Vide Jacob. Gothofred. in Comment. ad Leg. VI. Lib. VII. Codic. Theodoſ. Tit. IV. de Erogat. Militar. Annon.*
(d) *Documen. num.* XXIII. *pag.* XXXV. *col.* 2.
(e) *Du-Cange voce Criſiſmos, & Benevalete.*

Digitized by Google

quanto ſia dal vero lontano, che in tempo di *Federico* vi foſſero Arciveſcovi *Delegati* per Giudici *ad omnes cauſas* de' Monaſterj, e *Procuratori Generali* de' Monaſterj, poichè niuna coſa ſarebbe più facile, che il dimoſtrare ſulle *Coſtituzioni* di queſto Regno, e fra eſſe con quella, che rapporta l'*Afflitto*, e non ſi truova oggi ſtampata colle altre (*a*), quanto il noſtro *Don Titolante* aveſſe per nulla conoſciuta la poteſtà e giuridizione de'ſuoi Giudici, l'ordine de'giudicj, la maniera di giudicare, la natura de'delitti, l'applicazione delle pene ſtabilite da quel ſaviſſimo noſtro Legislatore, quando a fare un gigante di un pigmeo, battezzò col nome di ribellione la renitenza, che ſi finſe negli Uomini di *Montauro*, *Arungo*, *Gaſparrina*, *e Olviano*, a non voler ſoggiacere alle *angarie* e *perangarie*, alle quali il lor Padre Abate volea ſottoporgli (*b*). Entriam perciò nel ſodo, cioè a dire, a ſvelare le menſogne ritondiſſime, ſulle quali appoggioſſi queſta mal ſognata ſentenza, togliendone i lumi dalle ſteſſe Carte Certoſine, ſulle quali ſi vede appoggiata.

Si finge il giudizio cominciato nel 1221. da un ricorſo a *Federico*, ch'era in Sicilia, umiliato dagli Uomini di que'quattro Caſali, lagnandoſi, che il loro Abate volea da eſſi riſcuoter ſervigj e rendite, a cui non eran obbligati, e che perciò ſe gli foſſe da quel Sovrano ſcritto in queſti ſenſi: *Ex parte hominum, quos in Caſalibus* Mentabri, Gaſparrinæ, Arunghi, & Olviani *Monaſterium Veſtrum habet, gravem pridem querelam Serenitas Noſtra excepit: quod cum ipſi in certis ſervitiis vobis ſervire debeant, & certos redditus ſolvere annuatim, ſicut in veſtris inſtrumentis olim a* Comite Rogerio *bonæ memoriæ, qui homines ipſos dicto Monaſterio contulit, plenius continetur, quæ inſtrumenta, redditus & ſervitia, quæ vobis tenentur exolvere, continent ſpeciatim. Vos eos his certis ſervitiis non contenti, pluribus & intolerabilibus gravaminibus hactenus afflixiſtis, collectas & exactiones eis multiplices imponendo, & alia gravamina irrogando*: ordinandogli perciò, che per l'avvenire *præter juſtitias & rationes debitas aliud extorquere non deberet* (*c*).

Come *Don Titolante* a ſottoporre quella povera gente a tutte quelle *angarie e perangarie*, che gli eran venute in mente, finſe che a quel Sovrano ne aveſſero gli Uomini di quei quattro Caſali conſentato il poſſeſſo ne' Monaci, e ne aveſſe domandato ſoltanto il riformarſi

(a) *Afflict. Sup. Conſtit. Reg. Capitaneorum lib. I. Rub. XLI. pag. 137. a ter. col. 1. in fin. ad ſecun. Edit. Venet. an. 1588. per. tot.*

(b) *Docum. num. XXIII. pag. XXXV. ad ſeq.*

(c) *Ibid. num. eod. pag. XXXV. col. 1.*

Digitized by Google

marsi tutto ciò che vi era di eccesso, oltra quel che distintamente trovavasi diterminato nella Carta del Conte, così fu de' medesimi principj innanzi al Giustiziere di Calabria *Ruggiero Artavo* introduce il Reverendo Padre Procurator Generale a giustificar la condotta del suo Abate: *Præsentavit Privilegium donationis bonæ memoriæ Rogerii Calabriæ, & Siciliæ Comitis, ubi continetur, quod idem Comes pro Miraculo, quo Orationibus Beati Viri Brunonis extitit ante Civitatem Capuæ de manibus hostium suorum divinitus liberatus*, ubi hujusmodi homines, seu Villani *cum odiosissimo* Sergio *proditionem nequissime procurabant: propter quod* idem Comes progenitores præfatorum hominum, seu Villanorum dictorum Casalium participes nefandæ proditionis hujusmodi, *eos, & heredes eorum in Servos perpetuos dicto Monasterio tradidit, & etiam indissolubiliter obligavit*: domandando perciò da Monsignore, e dal Giustiziere, *iuxta Monasterii privilegii tenorem cogi atque compelli ad perpetuam servitutem* (a).

Egli è chiaro che la Carta, che per fondamento di tali pretensioni quì si addita, si è quella del 1098. ovvero 1099. (b) perchè quivi fassi menzione del preteso dono lor fatto coll'occasione del sogno avuto dal Conte nell' assedio di Capua; ma questa basta a convincerci che più sporcamente, più sfrontatamente, più ridevolmente non si può mentire innanzi a Dio, al Mondo, a' Magistrati, di quel che si è tentato fare con cotale buggiarda sentenza, per ridurre a una misera deplorabilissima servitù tutti gli Abitanti di quattro interi Casali. Imperocchè, avendosi innanzi agli occhi le altre Carte Certosine, colle quali si può confrontare questa quanto immaginaria, altrettanto iniquissima sentenza, troppo col vilipendio della giustizia si è vilipeso l'onore, la sagacità, e la prudenza de' Magistrati, avanti a' quali si è osato parlarne, presentarla, e farla servire di base a quelle *angarie* e *perangarie*, per le quali tanto strepito si è fatto nel Tribunale della R. Camera.

Come? gli Uomini di questi quattro Casali ebbero parte con *Sergio Pestilente*? e ciò si dice nella Carta del Conte *Ruggiero di Calabria*? Ma quivi noi leggiamo, ch'egli era di Nazione Greco, *& Princeps super ducentos Armigeros Nationis suæ* (b). A nome della Certosa si è preteso sostener per Carta di *Ruggiero Normanno* morto nel 1101.

(a) *Docum. num.* XXIII. *pag.* XXXVI. *col.* 1.
(b) *Docum. num.* XVII.

Digitized by Google

1101. quella di *Ruggiero di Calabria* vivo nel 1102. e in essa vi si contano un per uno i nomi e cognomi de' Soldati di *Sergio Pestilente*, tra' quali vi è quello di *Gregorio Maccarone*, che forse come inventore di sì gustoso cibo, fin da quel tempo attribuissene il glorioso cognome (*a*). Ma quivi dove parla il già morto *Ruggiero*, se gli fa dire: *& hi fuerunt quasi omnes de tenimento Squillacii, & Suberati*. Che s' egli è così, come costui che la vuol far da Giustiziero, e l'altro da Arcivescovo, osan dire non già degli Uomini di *Squillaci*, e *Soverato*, ma sibbene *di Montauro, Arungo, Olviano, e Gasparrina*, che *cum odiosissimo Sergio, proditionem nequissime procurarunt*, chiamandone in testimonio le Carte del Conte, che il contrario dicono?

Il dono di questi quattro Casali si contiene nella medesima *Visionaria Carta* della storia di *Sergio Pestilente*: ma ecco a favor de'loro Abitanti qual cosa in essa *Ruggiero di Calabria* dispose: *Nemini infra has divisas licebit aliquid suum proprium dicere, vel habere cum omnibus, qui inibi possessiones habebant, voluntarium excambium dederim satis gratum, cui terras, cui denarios, quibusdam vero, quia Villani erant, perpetuas libertates* (*b*): e poco più sotto di *Arungo* parlando: *Dedi . . . . . vassallos & Villanos in eodem Casali commorantes*, & in eadem libertate, & usu tranquillo, quo sunt, *& alia loca superius condonata, & per meam voluntatem liberata ab omni jugo servili . . . . omnique libertate gaudebunt in isto loco, qui dicitur Arungum, & in omnibus locis, qui conjungi valeant his divisis* (*c*). Or che razza di Giustiziero si fu cotesto *Ruggiero Attavo*, che razza di Arcivescovo Giudice Delegato *ad omnes causas Monasterii* si fu *Landone*, che razza di Procurator Generale si fu *Fra Stefano*, che razza di traveggole e cataratte chiare caddero loro negli occhi, quando i due primi chiamarono *proditionis participes cum odiosissimo Sergio* gli Abitatori di quei quattro Casali tanto ben considerati e favoriti dal Conte, e quando il secondo ebbe lo spirito di domandare in virtù di questa medesima Carta *cogi, atque compelli ad perpetuam servitutem* non solamente coloro che tra essi, essendo nati come si pretende servi, meritaron dalla bontà del Conte di riceverne, *quia Villani erant, perpetuas libertates*, ma ben anche coloro che vi eran nati, e restati *in eadem libertate & usu tranquillo, quo sunt, liberi ab omni servili jugo?*

Passa

(a) *Documen. num. XIX. pag. XXIV. col.* 1.
(b) *Docum. n.* XVII. *pag. XX. col.* 1. *&* 11.
(c) *Ibid. pag.* XXI. *col.* 1. *ad* 2.

Digitized by Google

Passe innanzi questo ardito formator di Carte Vecchie, e dopo aver colle ridicole sentenze di questo da lui sognato Imperial Giustiziere di Calabria, e Arcivescovo Delegato *ad omnes Causas* del Monistero di *S. Stefano* trasformate in adunanze di schiavi quelle, ch'eran Civili Società di Uomini liberissimi, vestesi dell' Imperial ammanto di *Federico*, e colla Carta del 1222. per render più infelice la lor condizione, a quel Sovrano parimente fa dire a riguardo di essi, che sul privilegio della donazione fattane a *San Bruno* dal Conte, che mai tal cosa non disse, e indi confermata dal Re *Ruggiero* suo figlio, che mai a tal cosa non pensò, *clamat* alla Imperial Calabrese Maestà sua, *quod proditione nequam ante Civitatem Capuæ cum infelicissimo Sergio conspirata*, fu il Conte *per oraculum somni miraculosius liberatus* dalle insidie, che gli avean tese i Maggiori degli Abitatori di que' Casali, di guisa che *conversus in stuporem* il di lui animo *nequitiam patrum propagatam in filiis perhorrescens, zelo confusi instigatus, nece, quam dirissimi Patres eorum meruerant, sequaces filii plecterentur* (a). E ciò si potea dire da *Federico* o Svevo, o Calabrese che si voglia, se avesse lette le Carte di quel *Ruggiero* o Calabrese, o Normanno che si finga?

Or s'egli è certo che sotto Capua un tal tradimento al Conte mai non fu tramato, s' egli è certo anche colle stesse Carte Certosine, che il finto loro Re *Ruggiero* mai non mostrò menomissima memoria di un tal troppo rimarchevole accidente della vita del Padre, s' egli è certo che nella Carta del 1098. ovvero 1099. che del Conte si pretende, a lettere di appiggionali vi si legge la gente di quei quattro Casali di lodevoli costumi ornata, e meritevole di essere di specioli privilegj di esenzioni arricchita, da quella stessa segnata sua generosissima mano, colla quale l'ordito tradimento del Greco *Sergio* cogli Uomini della sua nazione suoi seguaci, colla pena lor destinata descrisse; uopo è dire che colui, che tali cose finse a danni di tante innocenti Creature, o ebbe una fronte di bronzo, per poter così francamente mentire, o immaginossi che quanti fossero per leggere le sue inezie, avessero avuto a perder fin anche il più mediocre uso della ragione per prestargli fede. Oh che fondo d' iniquità consumata vi volle, a mettersi sul tavolino a formar cotali Vecchie Carte, colle quali per recar temporali vantaggi a' Santi Anacoreti, che mercè il loro Istituto ciò o non curano, o curar non debbono, si vollero innalzar questi al grado di gran Ba-

(a) *Documen. num.* XXIV. *pag.* XL.

Digitized by Google

Baroni, e deprimer poi al grado di miseri servi, e coloro che dal finto Conte ci si descrivon nati liberi, e coloro a' quali tra essi, *quia Villani erant*, avea date *perpetuas libertates*!

Ma poi ei fa venir voglia da ridere, se a fronte delle sue frottole, ch' ei battezza col nome venerevole d' *Imperial Costituzione*, si metta quella, che formò il vero *Federico di Svevia*, quando avvenissero i casi descritti dal finto *Federico di Calabria*. Quel grande e savio nostro Legislatore, per metter tra i dovuti cancelli la potenza de' Baroni a riguardo de' Vassalli, ed il rispetto de' Vassalli a riguardo de' Baroni, fece questa bellissima Legge: *Præsenti Constitutione decernimus, ut nullus Dominorum vassallos suos contra justitiam opprimat, vel ab eis contra Constitutionem nostram illicitum auferat. Quod qui fecerit, expensas Vassallo suo victori resarciat, & ablati duplum Curiæ nostræ componat. Vassallus autem qui Dominum suum occasione prædicta contra justitiam impetere calumniose tentaverit, in expensis victori Domino, condemnetur. Sic enim utrique consuluimus, dum nequitiam Domini, & Vassalli calumniam condemnamus* (a). Così pensa e comanda chi è nato a regnare, con equità somma più severamente ne' Baroni gli atti di prepotenza, che gli atti di disubbidienza ne' vassalli condannando: *quia cui plus datum est, plus repetetur ab eo*.

Non così l'Imperial Simia di *Calabria*: imperocchè questa dopo aver avuto l'ardire di dare a gente libera di quei quattro Casali l'obbrobioso nome di servi, & *contra justitiam calumniose impetere* per poterla per mezzo di apocrife carte, e sfacciatissime menzogne condannar per grazia e misericordia a' pesi di *angarie*, e *perangarie*, affinchè non osasse risentirsene, si finse il doppio, caso in cui o tutta l' Università, o le particolari persone cadute fossero nel gravissimo delitto di non farsi *angariare* a modo e voglia di un P. Abate, e per l' uno, e per l'altro diede queste providenze: ***Præsentis Constitutionis edicto sancimus, quod quandocumque ipsi servi generaliter omnes, aut eorum aliqui in futurum attentare præsumpserint simile, aut dicti Monasterii dominium denegare, vel servitia debita, quibus tenentur distrahere, siquidem omnes si fuerint, quinque millia tarenorum auri en integro nostræ volumus solvi Curiæ per eosdem. Quin aliqui eorum si fuerint, decernimus quantitatem quinque millia tarenorum prædictam, quæ eos tangeret in communi, nostræ Curiæ soluturos..... nullisque ipsis factis, & in antea relaxationibus faciendis, sæpe dictis***

(a) *Constit. Reg. de non opprimendis Vassallis a Dominis lib.* III. *Rub.* II.

ctis ſervis in aliquo valituris, ſed eorum bonis omnibus mobilibus, immobilibuſque ad jus, & proprietatem converſis Monaſterii memorati, nudæ, primæque mandamus ſervituti ſubjaceant, ſicut donatio ſupradicti Magni Comitis proteſtatur (a). Così penſa, e così comanda chi nato a far lo ſpazzacammini metteſi a far da Imperator di commedia, dando nome d'Imperial Coſtituzione alle ſue inezie e menſogne, le quali comechè atte ſoltanto a muover riſo a' Savj, nauſea a'Magiſtrati, e ſpavento a' bamberottoli, pur hanno incontrata la ſorte di render miſera e tapina e condannata *ad zappandum* gente nata libera, che tutt' altro dovea promettersi da' ſuoi Reverendi, ma poco pietoſi Padri Abati. Grazie a Dio che tali Imperiali Calabreſi Coſtituzioni, ſi trovano nel *Coſtituzionario Certoſino*, e non già nel Corpo delle Leggi del Regno.

Ma s' ella è capace di muovere a commiſerazione chicchefia la maniera, colla quale gli Abitatori di quei quattro Caſali da liberi, quali erano, ſi ſon fatti divenir ſervi *angarj*, e *perangarj*, molto più ſi accreſcerà, ove venga a ſaperſi, che una conſimil diſgrazia ſiaſi voluta comunicare anche a' Cittadini della *Serra*, e di *Spatola*. Egli è indubitato che la *Serra* in tutte le finte Carte Certoſine *Normanniche*, e *Sveve* non ſi nomina. Ed egli è un bel penſiere dal Reverendiſſimo Canonico *Zanotti* immaginato, che nato in paeſe libero, non ſapendo coſa voglia dire il far per via di ſognate apparizioni divenire ſchiavi *angarj*, e *perangarj* Uomini liberi al par di lui, a' noſtri giorni ci ha fatto ſapere, ch' eſſa fu edificata dopo che comparve *S. Stefano* Protomartire a *S. Bruno*, comandandogli che la edificaſſe, per dar luogo da abitare alla razza naſcitura degli *ſchiavi ſempiterni* donatigli dal Conte (b): coſa per cui il *Tufini*, comechè pur divotiſſimo dell' Ordine Certoſino, non iſtimò degna da incomodarne i Santi del Paradiſo, dicendola perciò per umana volontà edificata qualche ſecolo dopo. E per ciò che riguarda *Spatola*, quantunque nella Carta del 1093. ſi nomini per confine della Lega donata (c), l'Autor dottiſſimo però della *Difeſa de' Privilegj Normannici* ingenuamente da ſuo pari confeſſa, che in quei tempi nè l'uno, nè l'altro Caſale eraſi peranche edificato (d). Come dunque anche i miſeri Abitatori di queſte due Terre ſi ſon pretaſi razza di Schiavi, meritevoli di eſſer trattati colle *angarie*, e *pe-*

(a) *Docum. num.* XXIV. *pag.* LX.
(b) *Zanotti Stòria di S. Brun. cap.* XXVIII. *pag.* 135.
(c) *Docum. num.* XII. *pag.* XII. *ad* XIII. *col.* 1.
(d) *Difeſa de' Privil. Norman. pag.* 47. *ad* 49. & 52. 53. 54. 55. 77. 78. *&c.*

Digitized by Google

perangarie, a cui gli han ſottopoſti i Certoſini? Egl' invero il più gran miracolo fatto da *Bruno* di Calabria ſi è ſtato l'aver dato a credere, che aveſſe valuto a lui più il cappuccio a mettergl' in ſalvo la pelle, fatto che fu Padrone di quelle 112. linee di Soldati ribelli, volendogli trattar da Schiavi, che non la ſpada, e lo ſcudo a far ſicura tra eſſi trattandogli da bravi Soldati quella del Conte, da cui gli furon donati. Io non ſo poi ſe gli aveſſe tenuti racchiuſi in qualche luogo, come ſi tengon le pecore all' aria aperta, ovvero cuſtoditi *loco carceris* nelle loro patrie di *Squillaci*, e di *Soverato*. Come però in tali luoghi, non ne reſtò ſemenza, nè memoria; uopo è perciò credere qualche coſa di ſimile col Reverendiſſimo *Zanotti*, cioè che a forza di Angioli di ſua invenzione aveſſe fatto in un iſtante ſterminare tutti i già liberi Abitatori di quei quattro primi Caſali, e quivi ſoſtituite loro come in Lazzaretto le appeſtate reliquie del *Peſtilente Sergio*, colla condizion che laſciando libere da ogni contaggio le patrie lor contrade, ſeco la lor peſte ne' nuovi oſtelli portaſſero, di guiſachè a qualunque mai altra gente foſſe indi venuta nelle lor vicinanze a edificar nuovi Caſali ſotto l'aure ſantiſſime de' ſuoi Religioſi, doveſſero per divozione attaccar loro la medeſima peſte di ſchiavitù, di cui aveano infettati i primi quattro. Queſta, e non altra può eſſer la ragione, perchè abbian meritata gli Uomini di *Spatola*, e *Serra* la bella ſorte di eſſere ſtati dalla monacal pietà gentilmente ridotti ad eſſer trattati da *angarj*, e *perangarj*, voci per altro di cattiviſſimo ſuono, che appena ſentite fanno inorridire i Magiſtrati, ove vengan da Baroni del ſecolo, ma che poi dolciſſima melodia poſſon produrre, ove vengan ſantificate da' Baroni del deſerto. Nè dobbiam curarci che ſe legganſi e rilegganſi mille e poi mille fiate le Carte, che tanto eſſi vantano de' loro Calabreſi Principi *Normanni*, e *Svevi*, mai non troveraſſi che a riguardo di tutti e quattro queſti Caſali, che allora erano al Mondo, vi ſi parli di ſervitù, e ſervitù di *angarie*, e *perangarie*, ma ſibbene ſempre di eſenzioni e libertà a favor de' loro Abitatori: perchè ciò che coſtoro acquiſtaron per finta ſovrana conceſſione, non è gran coſa che l'abbiano a perder per angarica Monacal divozione.

Adunque con queſte *Sentenze e Coſtituzioni*, che le ſteſſe Carte della Certoſa, a cui ſi rimettono, evidentemente ce le additano per apocrife, poteron gli Uomini liberi di *Montauro*, *Gaſparrina*, *Arungo*, e *Olviano* divenir ſervi *angarj*, e *perangarj* della Rev. Certoſa. Con queſte Carte i miſeri Cittadini della *Serra*, e di *Spatola*, che ne' tempi del Conte

Digitized by Google

Ruggiero di Calabria non eran per anche *in rerum natura*, han dovuto comperar le larve della per essi perduta libertà, compensando con annui duc. 200. quelle *angarie*, *e perangarie*, alle quali senza titolo, nè ragione erano stati prima sottoposti. Con queste Carte io non vorrei di tali rendite in casa mia, ma che con queste Carte le abbiano in casa loro quei Santi Anacoreti, punto non ne invidio loro il godimento, ma su queste Carte ammiro le strane vicende del Mondo sotto gli arcani impenetrabili della Divina Provvidenza. Il glorioso Patriarca *S.Bruno* col suo nome e persona portò gloria e santità nella Chiesa di Rems, in Roma, ne' deserti rigidissimi di Granoble; ma ne'deserti di questo Regno, tramischiatosi il suo venerevol nome, tra le larve e sogni della notte si è prodotta la straniſſima e crudel metamorfosi di far divenire in vegghia servi e razza di schiavi, niente meno che tutti gli Abitatori di sei Casali della Calabria: e se non fossesi ritrovato un osso troppo duro da rodere, egli è certo che a titolo di legittima successione doveasi anche trasformare in razza di schiavi la gente tutta della bella Città e tenimento di *Squillaci*, e *Soverato*: perchè quivi, come in lor Patria, si avrebbon dovuto cercare i posteri e discendenti dalle 112. linee di coloro, che in servi *perpetui* e *sempiterni* si pretendon dal Conte a *S.Bruno* donate, ma non già ne' quattro Casali nella sentenza nominati, e molto meno negli altri due di là a molto tempo edificati. Ciò non ostante l' armi apparecchiate a rovina degli Squillacesi, perchè troppo forti per temer la mano imbelle di chi avesse voluto davvero contra essi adoperarle, tutte sono andate a piombare sopra povere innocenti creature, quanto facili a inghiottir per vere le Carte contro di esse immaginate, altrettanto deboli a potersene, o saperſene guardare e difendere!

Debbonsi perciò riputar felici gli Abitatori di *Oliviano*, che chiusero gli occhi sotto le rovine della propia Patria, per non vedersi involti nelle sciagure, a cui sono stati esposti quelli *di Montauro*, *Gasparrina*, *Arungo*, *Spatola*, *e Serra* dagli Artefici di Carte Vecchie. Povera gente! Un di questi vi tolse in onor di un finto *S. Bruno* fino a un palmo di terra da seppellirvi, col far dire al suo Conte *Ruggiero di Calabria*, che in tutto il tenimento della vostra Patria non vi fosse lecito *aliquid dicere proprium*, *vel habere*, ma almeno ebbe tanto di rossore di farvi la grazia, che quel suo finto Conte vi descrivesse per gente onesta e dabbene, a cui fosse perciò giusto, in ispogliandovi di tutto a gloria di tal Santo, darvi *in excambium satis gratum*, *cui terras*, *cui denarios*, *& quibusdam*, *quia*

Digitized by Google

quia villani erant, perpetuas libertates (a)! Or gridate, e implorate la tenerezza paterna dell' Augusto Clementissimo Sovrano, che ci regge e governa, e gridate con ragione: perchè questa fin a ciò sopportabile divozione vi si è renduta insoffribile, dopo che un Fabbro di Sentenze, e nuove Costituzioni del Regno con una penna sterminatrice vi ha tolto a un tratto onore, riputazione, roba, e libertà, facendovi divenire a petizione di un Padre Procurator Generale del Monistero di *S. Stefano* discendenti da Antenati Ribelli, Traditori, e Complici della perfidia del *Pestilente Sergio*, che ove da razza di schiavi *in æternum & in perpetuum*, non vi lasciassivo pacificamente *angariare*, avessivo a rifondere cinque mila tarì di oro all' Erario del Regio Fisco, per indi incorporarsi all'Erario Anacoretico di *S. Stefano*, quanto mai vi trovassivo possedendo di cose mobili e immobili (b)! Che si vuol fare?

Sperate, & vosmet rebus servate secundis.

Tra tutte le Carte però prodotte dalla Certosa di *S. Stefano* niuna si è creduta nè più pregevole, nè più atta a sostenerne le pretensioni, sulle Regalie, e Giuridizioni alla Corona usurpate, quanto quella che colla data del 1224. dell' Imperador *Federico II.* si finge. Quindi il *Manfredi*, comechè mostrato si fosse liberalissimo, che si mettesse *allo scarto* l'altra del 1212. quando fu a questa spiegarsi così: *Basta alla Certosa di S. Stefano aver l' altro diploma dell' Imperator* Federico *in data del* 1224. *col quale egli le confermò tutti i privilegj concedutile antecedentemente da' Re, e dagl' Imperatori predecessori, che furongli presentati da Pietro, Abate del detto Monistero, in esecuzione degli ordini da lui pubblicati* nella Gran Corte tenuta a Capua, *siccome egli stesso ne rende pienissima testimonianza in detta conferma con queste parole*: Quæ privilegia juxta generale edictum factum a nobis in Curia Capuana *de Privilegiis Resignandis*, dictus Abbas, & Conventus nobis humiliter resignavit. *Questo è il Privilegio, che la rammentata Certosa fe poi confermare dall' Imperator Carlo V. e da Carlo II. Re delle Spagne, e non già quello del* 1212. *e di questo la Certosa ha fatto, e fa uso* (c). Ei dice pur troppo il vero, perchè da che nacque questa portentosa Creatura, e cominciossene a far uso dal 1536. in quà, ha di se impresse idee tali di timori tra noi, che maggiori forse non si hanno de' *Bruccolacchi* nelle Isole dell'Arcipelago (d).

(a) *Docum. num.* XVII. *pag.* XX. *col.* 2. (b) *Docum. num.* XXII. *col.* XXXX.
(c) *Manfr. Risp. Apologetico-crit. pag.* 229.
(d) *Extrait de l'Huetian. chez l'Abbè de Fresnoi. Recueil des Dissertationes Ancien. & Moder. sur les Apparit. Tome* II. *pag.* 173.

Digitized by Google

Se aveſſe l'avvedutiſſimo *Muratori* a render ragione di un parlar, e di un operar così franco e ſicuro, al ſuo ſolito riſponderebbe: *Longe commodius, atque in promptu olim fuit Falſariis adulterinos ſuos fœtus procudere; atque audacter in publicum effundere, quod ſpem impoſturæ nunquam detegendæ faceret ignorantia literarum, & præſertim imperitia Artis Criticæ, qua univerſi ferme eorum ſæculorum homines laborabant. Poterant inſulſa, & undique falſitatem ſpirantia diplomata confingi: hæc bona gens eodem obſequio, parique credulitate excipiebat, ac firmiſſima & autentica monumenta* (a). A un tal però più che vero principio del felice accoglimento, che hanno incontrato, uopo è aggiungere, quando ſi tratta di Carte uſcite dalle celle Monaſtiche, la gran divozione, che negli andati tempi ſi avean guadagnata ſopra il reſto del Mondo gli Ordini Religioſi, della quale non uno, ma a ſtuolo Uomini illuminatiſſimi nella Dottrina Forenſe ci han dato un ſaggio, dove chioſando il Diritto Canonico ci hanno inſegnato: *Jus vetat in re propria dicenti teſtimonium fidem adhiberi, ſed fallit in Monachis Ciſtercienſibus, & Cartuſianis propter eorum Sanctimoniam* (b); pe' quali ſi andò anche più innanzi a dire che poteſſero far da Giudici in Cauſa propria, e il povero *Decio*, che a maſſima cotanto perniciosa s'oppoſe, provò tutte le sferzate, con cui ſeppe gaſtigarnelo il *Tiraquello*, che involgendolo in un ſacco di erudizioni Greche, e Latine dimoſtrogli, che chi la voglia contro a molti, ove ſi contenda d'ingegno, ne avrà ſempre la peggio (c), come quando ſi fa a' pugni, o a' ciotti. Quindi come per avere una volta *conjectura pietatis* deciſo un caſo particolare *Papiniano*, ſi è a noi, che per lo più mal riuſcendo a ſpiare gl' interni ſentimenti de' vivi, perchè *nemo ſcit hominum, quid agitur in homine, niſi ſpiritus hominis qui in ipſo eſt* (d), a ogni modo ci abbiamo aperta la ſtrada a intender bene in mille caſi quei de' morti, così a favor delle Carte Monaſtiche abbiam trovate le virtù dell'erba bettonica nel favor della *Cauſa Pia*.

Vantisi pur dunque il *Manfredi*, e chi altri ſiaſi con lui, che facendoſi *in re*

(a) *Murat. Antiqu. Ital. Medii Ævi Tom.* III. *Diſſert. XXXIV. col.* 5.
(b) *Speculator Tit. de teſtibus apud Franciſ. Bouſquet in notis ad Innocen.* III. *Regeſ.* XV. *Epiſt.* CLXV. *pag.* 227. *Tom.* II. *Edit. Toloſ. Tectoſag. an.* 1635. *Manriq. Annal. Ciſtercien. Tom.* I. *Cap.* V. *ad an.* MCXLI. *num.* 3. *pag.* 409.
(c) *Tiraquellus De Pœnis Temperandis Cauſa quinquageſimaprima num.* 60. *pag.* 438. *Edit. Lugdun. apud Guil. Rovil. an.* 1574.
(d) *Divus Auguſ. Confeſ. Lib. X. cap. III.*

Digitized by Google

re propria teſtimonj i Certoſini nel ſoſtenere, che alcune delle Carte, che producean fuori del loro Archivio, erano ſtate fatte dal Conte *Ruggiero*, e altri Principi Normanni a favor di *S. Bruno* Certoſino, e altre dall' Imperator *Federico II.* a favor de' Ciſtercienſi, ſiaſi buonamente per l' addietro avuta tutta la fede a' loro detti, come quelli, che *propter eorum ſanctimoniam* doveanſi riputare unici e ſoli ad eſſer eccezione della regola, colla quale lo Spirito Santo diſſe: *Omnis homo mendax*. Ma ſi permetta anche a me il riſpondere, che eſſendovi ſtati in tutti i tempi tra gli Uomini viventi nel ſecolo de' *Terziarj* di ogni Ordine, ne ammiro e lodo la divozione, colla quale moltiſſimi di eſſi, non potendone profeſſar l' Iſtituto col fatto, l' hanno abbracciato col cuore, dichiarandoſi lor partigiani, ſempre che han potuto incontrare occaſioni di aumentarne la gloria, e le ricchezze, ſulla idea di agevolarſi così la ſtrada del Paradiſo. Dico però che ſe ſi foſſero trovati a contender co'Certoſini, o Ciſtercienſi in qualche cauſa propia, e ne aveſſero veduta uſcire una deciſione appoggiata ſulla lor parola, o ſulla ſola fede delle Carte uſcite da' loro Archivj, ſto per giurare che avrebbono aſſordato il Cielo, e la Terra di lamenti e di querele contro a' Magiſtrati, che l' aveſſero profferita.

Vivendoſi pertanto ne' tempi da noi lontani, come vuole il *Muratori*, in molta ignoranza de' lumi della buona Critica circa la Storia di queſto Regno, e in molta divozione, come m' immagino io verſo gli Ordini Religioſi, egli avvenne, che nell' anno 1536. poſſedendo la Caſa Borgia il Principato di Squillaci co' Caſali di *Montauro*, e *Gaſparrina* per conceſſione avutane da *Federico* ultimo de' noſtri Re Aragoneſi, introduſſero i RR. PP. Certoſini lite nel S. C. pretendendo doverſi loro reſtituir ſu di eſſi la *Giuriſdizione Civile, e Criminale*, per eſſerne ſtati, come dicsano, ſpogliati fin da ſeſſant' anni prima i Ciſtercienſi, a cui eſſi eran ſucceduti (*a*), e con queſta occaſione uſcì alla luce prima il ſogno al Conte *Ruggiero*, indi la Carta del 1222. e l'altra del 1224. all' Imperator *Federico* attribuite (*b*). Compilatone il termine, paſsò la Cauſa nella Regia Camera, *in terminis*, *in quibus reperiebatur* (*c*), e il Reggente *Revertera* nelle ſue Opere ne rapporta la deciſio-

(a) *Atti del 1536. tra il Venerab. Monaſ. della Certoſa, e il Principe di Squillaci nell' Archivio della Reg. Cam. fol. 73.*
(b) *Ivi fol. 703.*
(c) *Ivi fol. 700. & 705.*

Digitized by Google

cisione a favor de' Certosini profferir nell' anno [illegible] firar la sua divozione, e nello stesso tempo [illegible] to nella Storia nostra, di sapere, che quantunque tra [illegible] e Laico ne avrebbe avuta la meglio il Principe, a ogni modo n[illegible] be la peggio per lo *favor della Causa Pia*, e con questa occasione parlò del merito della Carta del sogno di *Ruggiero*, e di questa altra del 1224. che attribuì a *Federico Barbarossa*, tratto forse in questo errore dall' autorità di *Baldo*, ch' era in quei tempi tra quegli Autori, a' quali dopo i Vangelj solamente si credea, e sopra i quali ogni studio si ponea, realmente nelle sue Opere leggendosi, che in un sol luogo prese molti granchi a secco in fatti di Storia, fra quali fuvvi quello, con cui attribuì all' Avo, ciocchè qualche settant' anni dopo avvenne al di lui nipote *Federico II.* e che fu Re di questo Regno, e indi Imperatore (*b*).

Quanto ei fosse stato costante esso *Revertere* nelle massime, che addottò in quella occasione, altrove più acconciamente vedrassi, ma più non si sapea tra noi di questa causa, che quanto ei ne avea lasciato scritto, e per ombra non si era mai dubitato, che la Carta di *Federico* potesse esser di altro tenore di quello, che si legge nelle conferme, che se ne dicon fatte dall' Imperator *Carlo V.* e indi dalla chiara memoria del Monarca delle Spagne *Carlo II.* Su di esse, che trovate avea presentate ne' processi correnti, avea fatte io le mie riflessioni prima che uscisse la nobile *Difesa de' Privilegj Normanni*. Ma avendo il diligentissimo suo Autore posta fuori la Copia autentica di questa sentenza (*c*), volli ancor io vederla nel processo originale, donde era stata estratta (*d*), e con questa occasione curiosamente riandandolo, mi avvidi, quanto fertile terreno a produrre Carte vecchie, o *nuove antiche* fosse l' Archivio di *S. Stefano*, avendovi trovata presentata dal Procurator di quel Monistero in un medesimo giorno una doppia Copia di questa del 1224. attribuita a *Federico*, senza però che vi fosse più in una, che nell' altra veruna autentica memoria da sapere, donde si fosse estratta, o dove se ne conservasse l'originale (*e*).

Le trovai tra loro presso che uniformi [illegible] principio, e nel fine, ma molto difformi nel corpo, ove si descrivono le prerogative e beni alla Certosa donati. A una di esse l' accorto *Don Titolante* diede

aria

(a) *Revert. decis.* 391. *& in proces. ann.* 1536. *fol.* 737.
(b) *Baldus in fin. ejus glos. in constitut. Pacis Constant.*
(c) *Difesa de' Privil. Norman. pag.* 360. *ad* 361.
(d) *Atti del* 1536. *fol.* 751. (e) *Ivi fol.* 700. *&* 705.

Digitized by Google

aria di antichità, portandovi mancanti in alcuni luoghi delle parole intere, ed in altri delle dimezzate, sì però che sembra, che il tempo con giudizioso risparmio ne avesse o in tutto, o in parte roso l'inchiostro nelle cose di minore importanza. L'altra poi vi comparve nella sua estrinseca forma intera e perfetta. Ma come tutte e due si dicon di un medesimo Sovrano, tutte e due sono spedite in un medesimo luogo, anno, mese, giorno, e indizione a favor delle medesime persone per la medesima cosa; la giusta idea, che imprime l'una e l'altra in chi con qualche attenzione le legga, non si è già che sieno copie di un medesimo originale, essendo, come si è detto, molto tra loro difformi, ma benvero che l'una e l'altra sieno state originalmente composte da *Don Titolante*, a cui non essendo piaciuto il suo primo componimento, ne avesse immaginato un altro, che meglio corrispondesse alle idee di chi se ne avesse a servire.

Or egli è troppo evidente che allora non si trattava di cosa indifferente, e di poco momento, come avviene nelle varie lezioni, di cui si caricano molti libri, che a far danajo ci vengono dagli Stampatori di Olanda, per le quali si lascia all'arbitrio di chi legge lo sceglierne piuttosto una che un altra, ma sibbene di due Carte prodotte in un giudizio *recuperandæ possessionis*, in cui per giudicar rettamente, non potendo tutte e due esser vere, era indispensabilmente necessario l'assicurarsi, qual delle due fosse l'apocrisa, o se tutte e due dovessero rigettarsi per tali, o alla peggio con quale pubblica, o privata autorità si avesse potuto supplire nella più recente ciò, che non trovavasi nell'altra, che mostrava di esser più antica, e nella più antica ciò, che nella più recente non si leggeva: tanto più che facendo tutto l'oggetto di quella causa, per le Giuridizioni pretese da' Certosini, quel *Banco della giustizia*, che nella Carta, che mostra la freschezza della sua età, si finge conceduto da *Federico*, manca nell'altra, che si mostra vecchia e sdentata. Poteasi su di tal vacillante titolo entrare a decidere senza verun esame? Chi formolle potea mai immaginare, che il suo valore potesse arrivare a tanto di far ricever per buone due delle sue produzioni, che su di una medesima cosa da un medesimo Sovrano spedite a favor di un medesimo Padre Abate, in un medesimo anno, in un medesimo mese, in un medesimo giorno, in un medesimo luogo, fossero nondimeno cotanto tra loro difformi e discordanti, quanto son quelle, che in quella occasione furon presentate? si potea far di peggio per perder una causa, che presentarle tutte e due uni-

unite ſenza ſaperſi, ove ſe ne conſervaſſe l'originale, ſenza entrarſi in menomo ſoſpetto della verità di tali Copie? Ma che non può *il favor della Cauſa Pia*! Baſtò per guadagnarſi, che ſi trattaſſe di Cauſa de' Certoſini, che per quanto ſi può raccoglier da quel che ci ha laſciato ſcritto il *Revertera*, ſenza ch' ei punto ſi diffidaſſe della difformità di queſte due Copie, in una coſa eſſenzialiſſima, come ſi era il *Banco della Giuſtizia*, ſenza farſi verun carico di quella, che moſtrava di eſſer più antica, in cui tal coſa non leggeaſi, tutto ripoſoſſi ſull' altra più moderna, onde ci aſſicura che con buona ragione non ſolamente il *Banco della Giuſtizia* in eſſa eſpreſſo ſi apparteneſſe a quella Certoſa, ma ben anche il *Mero e Miſto Impero cum omnimoda Civili & Criminali juriſdictione*.

Come quel che ho detto ſembrerà a più di uno un vero paradoſſo da non crederſi, perchè tutti non avran luogo, o tempo da aſſicurarſene cogli occhi proprj; ho perciò ſtimato ſupplire a ciò al meglio che ſi può, ſtampando le anzidette Copie in diverſo carattere, e l'una a fronte dell'altra (*a*), affinchè chiunque voglia ſpendervi un momento di attenzione, con pochiſſimo incomodo da se conoſca, che quantunque Carta più mal penſata, e peggio inteſa di queſta del 1224 non ſia uſcita dall' Archivio Certoſino, il *favor* nondimeno *della Cauſa pia*, o ſia la divozione e venerazione per gli Ordini Religioſi le han fatto meritare dagli andati ſino a' noſtri tempi il titolo di *pregevoliſſima*. Il Procuratore del Principe di Squillaci ebbe queſta, ed altre ſimili Carte per cartole, ma comechè aveſſe ottenuto il termine *ad impugnandum* (*b*), i di lui Avvocati gli ordinaron di riſpondere, *Franciſcus Barba de ordine Advocatorum dicit non indigere viſione ſcripturarum, & eo non vult uti* (*c*): non so però ſe così gli aveſſero impoſto di riſpondere, perchè eſſi ancor bevuto aveſſero il latte *della Cauſa Pia*, o perchè aveſſero creduto, che eſſendovi nel proceſſo Carte Reali in forma autentica dal Regio Archivio prodotte, che faceano il chiaro titolo del Principe (*d*), foſſe uno ſprecare il tempo a metterſi in diſputa con Carte uſcite ſenza veruna autentica formalità dalle mani della Parte contendente, dalle quali ſi voleva trarre ragion di Titolo: ſo però ch' ei fu mal difeſo, perchè non vi era chi le lor lodevoli fatiche aveſſe ben paga-

(a) *Docum. num.* XXIV. *pag.* XLI.
(b) *Atti del* 536. *fol.* 708.
(c) *Ivi fol.* 710. *a t.*
(d) *Ivi fol.* 22. *ad ſequ.*

Digitized by Google

pagate, tantochè il ſuo pupillo figlio trovoſſi ſenz' Avvocati, *quia omnes tamquam non ſatisfacti recuſant cauſam patrocinari* dicea per lui l'anzidetto ſuo Procuratore (*a*).

Ma il felice accoglimento, che il ſogno di *Ruggiero*, e la Carta di *Federico* ebbero contra il Principe di Squillaci nel Tribunal della Camera diede animo a'Certoſini di farne uſo nel S.C. nel 1552. contra il Duca di Nocera, per torgli *Arungo*, o ſia *Montepavone* producendone Copie, che ſi diſſero eſtratte dal Notajo Agoſtino Salſano ſu gli originali ebbitegli dal Procurator della Certoſa *D.Bruno di Francica* ſcritti in carta pergamena, e riveſtiti di nuovi ornamenti, cioè quella del Conte accompagnata dal ſuo ſigillo di piombo pendente da un antico filo di ſeta roſſa, e l'altro di *Federico* con ſigillo di cera cuſtodito in un boſſolo di legno, e poi fedelmente reſtituiti al medeſimo Padre Procuratore. Quantunque però ſi foſſe detto a nome di quel Notajo, che le avrebbe ſoſcritte, e col ſolito ſuo ſegno avvalorate; a ogni modo però preſentaronſi poi ſenza la ſua ſoſcrizione, ſenza data di tempo, ſenza il ſuo ſegno, ſenza dire di qual paeſe foſſe, ſenza in ſomma accennare in qual luogo ſi trovaſſe (*b*). Ma ſe bene appariſſe *Arungo*, *o Montepavone* donato alla Certoſa colle medeſime Carte, colle quali avea preteſo eſſerle ſtate donate le Terre di *Montauro*, *e Gaſparrina*, e che perciò luſingata ſi foſſe d'incontrar nel S. C. la medeſima buona ſorte, che incontrata avea nel Tribunal della Regia Camera; la coſa però non andò così, perchè dopo eſser durata cinquantaſei anni la lite moſsa al Duca di Nocera, ſi avvidero i buoni Padri di quel tempo, che con lui non era da fidarſi nè al *favor della Cauſa Pia*, nè alle finte lor Carte *Normanniche*, e *Sveve*. Stimaron perciò ricorrere all' Anacoretico loro Erario, da cui cavando piamente fuori la picciola ſomma di ducati quarantacinque mila, che tra compra, e tranſazione pagarono a' creditori del Duca, n' ebbero nel 1602. *Montepavone*, e *Saginario*, e con altri otto mila pagati al Fiſco, vi ottennero la Giuridizione delle Seconde Cauſe (*c*).

Accennata brevemente così la varia fortuna delle Carte Certoſine diſopra additate, reſta ora ch' eſamini il merito di queſta del 1224. che invero parmi tale, che uopo è conoſcere il già noſtro Re, Imperator *Federico II.* quanto il conobbe il *Revertera*, per creder-

(a) *Atti del* 1536. *fol.* 728.
(b) *Atti del S. C. inter Ven. Monaſ. S. Steph. de Nemor. cum Ill. Duc. Nucer. Pagan. Figliol. Mag. Actor. penes Scrib. de Marco Archivar. a fol.* 43. *ad* 61.
(c) *Relazione data alle ſtampe dal Razional del Cedol. fol.* 190.

Digitized by Google

la ſua. Ei fu per confeſſione de' ſuoi più aizzati nemici un Principe cotanto di filoſofia, e letteratura fornito, che ſe ne può avere come il riſtoratore nell'Occidente. Ma dove poi ſulla Copia più recente di queſta preteſa ſua Carta ſi leggerà nella Confinazione, che ſi vuol da lui fatta della vaſta eſtenſione di paeſe poſſeduta dal Moniſtero di *S. Stefano*, che manca nell'altra Copia piena di finta vecchiaja, come deſcriva il cammino di un fiume, che or va da ſu in giù, ed or da giù in ſu (*a*); allo ſtante diraſſi, che ſi ſomminiſtra a quell'avvedutiſſimo, e ne' ſuoi tempi dottiſſimo Sovrano un parlar così ſciocco e contrario alla natura delle coſe, che farebbe ſcorno ſino a chi ancor ſi trova fra pappa e dindi. Ei non ſi può negare, che in ciò vi ſi vegga lo ſtile delle Carte Certoſine, in cui anche il Conte *Ruggiero* confinava i territorj, col far camminare i fiumi da ſu in giù, e da giù in ſu (*b*); ma sì fatti miracoli non eran poi dello ſtile della Cancellaria di *Federico II.* Egli è pur dello ſtile della Cancellaria dell' Archivio di *S. Stefano* il far dare da *Federico* ora il titolo d' *Illuſtre ſuo Predeceſſore* a *Tancredi*, come nella Carta del 1212. (*c*) or di Sovrano per lui *piæ memoriæ*, come in una delle Copie di queſta del 1224. (*d*) ma nella Cancellaria di quel Sovrano, o vi ſi deſcrive per *Invaſore*, e *Re Intruſo*, o vi ſi dice, che il Regno di Sicilia era per lui *præclara maternæ ſucceſſionis hereditas* (*e*), e non già di *Tancredi* per crederlo di *pia memoria* degno. Ma per non ridire le medeſime coſe di ſopra già dette, paſſo a dimoſtrare, com' ei nel meſe di Marzo 1224. che ſi è la *Data* di queſta Carta, non fu, e non potè eſſere in queſto Regno, perchè fu, e dovette eſſere in quello di Sicilia.

Potrebbe a ciò baſtare l'autorità di *Riccardo da S. Germano*, il quale tra le memorie, che ci ha laſciate delle moſſe da *Federico* fatte, ci dice che tornato da Roma, e tentato vanamente di avere in mano a patti Celano, fu quindi prima del meſe di Marzo 1223. coſtretto a portarſi in Sicilia, chiamatovi a frenare i diſordini, che vi cagionavano i Saraceni, co' quali eſſendoſi venuto a qual-

(a) *Atti del 1536. fol. 700. e tra' Docum. num.* XXIV. *pag.* XLIV. *nella deſcrizione del luogo detto Caſamone, che ſi truova nel documento di carattere ritondo, e manca nel corſivo.*
(b) *Docum. num.* XII. *pag.* XIII.
(c) *Docum. num.* XII. *pag.* XXXIII.
(d) *Docum. num.* XXIV. *pag.* XLII. *nel corſivo, ma non nel ritondo.*
(e) *Epiſt. Frider.* II. *apud Matt. Pariſ. ad an.* 1239. *pag.* 335.

Digitized by Google

qualche trattato di accordo verſo i principj dell' anno ſeguente 1224. di là mai più in Regno non tornò ſino alla primavera dell' anno 1225. (*a*) Ma chi di tanto non ſia contento, reſteranne perſuaſo co' documenti, che ſi hanno, mercè i quali coſta che nel meſe di Marzo 1224. realmente era in Sicilia, e che non potè partirne, per portarſi nel Regno di Napoli.

Il primo di queſti documenti lo ci ſomminiſtra l'Archivio di Reggio di Modena, a favor della cui Chieſa avendo ſpedito un privilegio, nella ſua *Data* ſi legge: *Acta ſunt hæc anno Dominicæ Incarnationis* 1224. *Menſe Martii Indictione XII. Imperante Domino noſtro Friderico II. Dei gratia Invictiſſimo Romanorum Imperatore ſemper Auguſto, & Rege Siciliæ, Anno Romani Imperii ejus IV. Regni vero Siciliæ XXVI. Fæliciter Amen. Datum Cataniæ Anno, Menſe, & Indictione præſcriptis* (*b*).

Il ſecondo l'abbiamo da una Lettera, che ſi conſerva negli Archivj del Vaticano da lui ſcritta all' Arciveſcovo di Magdeburg, colla quale gli ordinò pubblicar nella Lombardia, ov' era Legato della S.Sede, la ſeveriſſima Legge già da lui fatta contra gli Eretici, che allora l'infeſtavano, che pur ſi vede ſegnata: *Dat. Cathaniæ Anno Dominicæ Incarnationis MCCXXIV. Menſe Martii* (*c*). Ma produciamone un altro, che parimente abbiamo dall' Archivio Vaticano, che valerà molto più de' due già deſcritti, per convincerci, che nel meſe di Marzo del 1224. ei fu ſempre in *Catania*, e quivi impedito a poterſene muovere da urgentiſſimi affari di quel Regno.

Ardendo in quei tempi di grandiſſimo zelo il Sommo Pontefice Onorio III. perchè pronti, e poderoſi ſoccorſi ſi portaſſero in Oriente contro a' Saraceni, che in quelle parti dopo la perdita di Damiata a mal partito avean ridotti, e tuttavia andavan riducendo i Criſtiani, ſcriſſe Lettere piene di fuoco, per infervorare i Principi di Occidente a intraprender con vigore un' opera di tanta importanza a tutta la Criſtianità, al qual effetto ſpedinne pure una a *Federico* inviandogliela per mano di *Ermanno* Maeſtro dell' Ordine Teutonico, colla quale adeſcandolo col promeſſo matrimonio di Jolanta figliuola di Giovanni di Brenna Re di Geruſalemme, ſollecitavalo a meterſi alla teſta di tutte le

(a) *Chron. Riccar. de S. German. ab anno* 1223. *ad an.* 1225.
(b) *Apud Ughel. Ital. Sac. Tom.*II. *col.* 304. *De Regii Lepidi Epiſcop.*
(c) *Apud Rainal. Contin. ad Annal. Bar. Tom.*XXI. *ad an.* 1231. *pag.* 40.

Digitized by Google

truppe, che eran deſtinate al ſoccorſo de' Criſtiani dell' Oriente. *Federico* in riſpoſta gli ſcriſſe, che quantunque foſſe reſtato perſuaſo dalla viva voce di *Ermanno* a intraprendere un tal viaggio, era ſtato poi coſtretto a mutar ſentimento per le ragioni, che così gli ſpiega: *Quod dum noſtro propoſito reſedisſet, & in procinctu eſſemus verſus partes illas dirigendi proſperum iter noſtrum, venit Mareſcalcus noſter Cathanienſis, qui fuerat in expugnatione Saracenorum Siciliæ conſtitutus, ducens ſecum Gaitos, & Seniores de omnibus Montanis Saracenorum Siciliæ, ex parte omnium ad noſtram præſentiam deſtinatos, per quos cæteri omnes expoſuerunt ſe mandata noſtra, & beneplacita noſtra propius impleturos. Super quo habita deliberatione cum Proceribus Curiæ noſtræ, viſum eſt omnibus conſultius expedire,* quod non deberemus in hoc articulo præſentiam noſtram de Siciliæ partibus abſentare, *ne pro noſtra abſentia, vel receſſu Saraceni a devotione propoſita declinarent, & facilius poſſent eorum ſata colligere, quibus collectis, difficile foret admodum in brevi termino ſubjugari; ſed præmitteremus eundem Magiſtrum ad Principes, propoſitum & voluntatem noſtram per eum ſingulis exponens, nobis ad recipiendum Saracenos, dum ſe ſpontaneos darent, inſtantem operam impenſuris. Propter quod eundem Magiſtrum de tam arduo negotio utile vidimus onerandum, injungentes ei legationem ad Principes faciendam, ſcribentes & promittentes per eum Duci Auſtriæ, Langravio Turingiæ, ac cæteris Principibus nominatim, nec non Regi Ungariæ, ac ſuis Magnatibus ad Terræ Sanctæ ſubſidium tranſituris paſſagium, victum, pecuniam, & alia neceſſaria in Regno noſtro liberaliter exhibenda, prout idem Magiſter, quem ad veſtram prius præſentiam deſtinamus, proponet in conſpectu veſtro ſingula ſigillatim* (a).

Or come fu queſta ſua Imperial Carta ſegnata parimente in Catania nel meſe di Marzo *XII. Indizione* 1224. (b), ognun ben vede di qual grave peſo erano i motivi, per cui Onorio ſollecitavalo a partir dalla Sicilia, e ognuno anche vede quanto gravi eran quelli, che allegava per non partirne, e altronde abbiamo da *Riccardo da S. Germano* che la ſperata concordia co' Saraceni ſvanì, e che in tutto quell' anno, e principj del ſeguente gli diedero molto da fare, per non poterſi muovere dalla Sicilia, e portarſi in queſto Regno, dove in fatti non venne, ſe non dopo il meſe di Aprile dell'

(a) *Apud. Rainal. Continuat. ad Annal. Baron. Tom.* XX. *pag.* 530. *a num.* VI.
(b) *Apud eun. ibid. pag.* 532. *num.* XII.

Digitized by Google

dell'anno 1225. allorchè arrivatovi anche *Giovanni Re di Gerusalemme*, lo stiede ad aspettare nella Città di Melfi: *Et tunc Imperator ipse Barones omnes, & milites infeudatos ad Saracenorum confusionem vocavit, & tunc ipse in Apuliam venit* (a): donde poi passò in Brindisi a sposarsi con Jolanta nel mese di Novembre del medesimo anno 1225. (b)

Se dunque sin dall'anno 1223. erasi dal Regno di Napoli portato in quello di Sicilia a debellarvi i Saraceni, e nel mese di Marzo 1224. scusavasi da Catania col Papa, e co' più potenti Principi dell' Occidente, che per non guastare i fatti suoi co' Saraceni, che il tenean bene all' erta, non potea lasciar la Sicilia, quantunque si trattasse del più grande affare Spirituale e Temporale, in cui stimavasi allora tutta la Cristianità interessata; sembrami che da oggi innanzi debba arrossir di vergogna, chi con Carte tratte dall' Archivio di *S. Stefano*, per sostener le pretensioni degli stessi suoi Conservatori, si lusinga poter tuttavia, contando sulla felicità degli andati tempi darci a credere, che per empier la scudella di qualche Monistero, si fosse di là potuto trovar in Brindisi nel mese di Marzo 1224. mentre in quel mese, e prima, e dopo egli stesso ci assicura, che dalla Sicilia nè partì, nè potea partire.

Quì però non finiscono le stranezze di questa mal sognata Carta del 1224. perchè in essa vi si adopra un mezzo da farla ricever per buona, inventato da tutti i *Don Titolanti*, che han voluto insampognarci colle Carte, che hanno sotto il nome di *Federico* spacciate, che per non mancare ai doveri dell'impiego, di cui mi onora il mio Re, uopo è che io metta in tutto il suo lume, perchè una volta, che sia ben inteso, potrà servire di sicura chiave e regola generale a svelare così le magagne di questa, come di ogni altra di quante di *Federico* si dicono.

Si hanno essi finto che avesse questo gran Principe fatta in Capua una Legge, o *Generale Editto De Privilegiis Resignandis*, col quale avesse quivi chiamato, come in un giudizio universale all'esame tutti i privilegj da' suoi Predecessori accordati a' loro Vassalli, e quindi in tutte le Carte da essi inventate, si han creduto aver toccato il Cielo col dito, soltanto che di un tal immaginario *Editto* vi avessero fatta menzione. La cosa fino a questo tempo è lor riuscita felicissima, perchè hanno avuta la sorte di tirare nella lor rete valentis-

(a) *Riccar. de S. German. ad an.* 1225. *in Bibliot. Carus. Tom.* II. *pag.* 574.
(b) *Id. ibid. ad an.* 1225. *pag.* 575.

Digitized by Google

tiſſimi Uomini, ſino a crederſi di aver trovato un tal chimerico *Editto* nella Coſtituzione di queſto Regno, che comincia *Cum Conceſſiones*(a). Quindi è avvenuto, che nella Carta, che abbiam per le mani, per farſi *Federico di Calabria* credere *Federico di Svevia*, alle domande fattegli da *Pietro Abate di S. Stefano del Boſco* di confermargli tutti i privilegj, che da' ſuoi Predeceſſori diceva al ſuo Moniſtero accordati, così gli riſponde: *Confirmantes ei Univerſa Privilegia . . . . . quæ juxta* Generale Edictum factum a nobis in Curia Capuana De Privilegiis Reſignandis, *dictus Abbas & Conventus nobis humiliter reſignarunt* (b). Or mi perdoni il *Manfredi* dall' altro Mondo, e il mio dottiſſimo Contraddittore, a cui auguro di vero cuore que' lunghi anni, che per favola ſi danno a *Neſtore*, ſe io m' ingegnerò dimoſtrare, che mai *Don Titolante* non ha fatto più da *Federico di Calabria*, e non da *Federico di Svevia*, che quando appoſe a queſta ſua Carta la bella inſegna dell'*Editto Generale* fatto nella *Curia Capuana De Privilegiis Reſignandis*.

Ei non ſi può negare che nella Coſtituzione *Cum Conceſſiones* vi ſi fa menzione della *Curia Capuana*, ma come queſta, così, come tutte le altre, che compongono il Corpo delle Coſtituzioni del Regno, va ſcompagnata di ogni ſorta di Note Cronologiche; non ſi può perciò ſapere in qual tempo fu eſſa pubblicata, e molto meno ſi può a noſtro capriccio determinare, per quindi aſſicurarci, ſe la *Curia Capuana*, che vi ſi accenna, ſia ſtata bene o male applicata alle Carte, che di *Federico* portano il nome, onde ſe potrò dimoſtrare, che ſia ſtata pubblicata molti anni dopo la *Data* della Carta di *Federico*, ne verrà in conſeguenza dimoſtrato, ch' eſſa ſia apocrifa, perchè vi ſi fa menzione di una Legge, che in quei tempi non ſi era ancor fatta.

A ſvilupparſi da un tale intrigo invano ſi ricorre a' più antichi ſuoi Chioſatori, poichè la moda de' lor tempi ſi era di oſcurar le Leggi de' baſſi tempi a forza d'infilzarvi delle quiſtioni dedotte dalle Leggi Romane, e Giuſtinianee, e non già di riſchiararle col lume preſo dalla Storia, che iſtruendoci della maniera di penſare, di parlare, di agire del Sovrano Legislatore a riguardo de' ſuoi Popoli, ſecondo le circoſtanze, che poteron dar motivo a pubblicar le ſue Leggi, ci può render chiaro ciò, che in eſſe di oſcuro ſi ravviſa.

Quin-

(a) *Veggaſi il Giannone Stor. Civi. Tom. 11. pag. 374. e la diſeſa de' Privil. Norman. pag. 59. ad 60. &c.*

(b) *Docum. num.* XXV. *pag.* XLI.

Digitized by Google

Quindi è che tra *Marino da Caramanico*, e *Andrea d' Iſernia*, diſputandoſi, *An fieri potuerit Curia Capuana*, e ſe le coſe in eſſa ſtabilite *circa revocationem privilegiorum* foſſero giuſte e degne d'un Imperatore, o piuttoſto proprie di un Tiranno, quegli a ſoſtenerne la giuſtizia ricorſe alle Leggi del Codice, e del Digeſto, e l' *Iſernia*, che in ogni conto da Secretario di Stato di Dominaddio volea l'anima di *Federico in pice, & non in pace* (*a*), con qualche Legge ſimilmente preſa dal Digeſto gli riſponde, *leges, quæ hic inducuntur, non faciunt pro allegante*, e con argomenti tolti da *Seneca de Clementia*, e dalla Chioſa: *Super Pſalmo illo: Tibi ſoli peccavi*, ne deduce l' ingiuſtizia (*b*). Ma del tempo, in cui fu convocata la *Curia Capuana*, e delle altre coſe, che nella Coſtituzione ſi accennano, nè l'uno, nè l'altro dice parola, onde nulla da eſſi poſſiam ricavarne, che faccia al noſtro propoſito, come nulla neppur ne laſciarono ſcritto quei, che ſi preſero la cura di riſchiarare ed emendare i Comentarj di *Andrea d' Iſernia*, o *Lionardo Liparulo* (*c*), o *Sigiſmondo Loffredo* (*d*), o *Luca di Penna*, che con migliori lumi del Diritto Pubblico tentò entrar di mezzo in sì fatta quiſtione, e più d'una volta ne ritoccò la materia (*e*).

Procurò invero dirci qualche coſa di meglio *Matteo degli Afflitti*, imperocchè volendo ſommarne il Teſto, tentò riſchiararne la ſtoria, che vi vide additata della maniera, che ſiegue: *Omnia privilegia Conceſſionum facta a Prædeceſſoribus in regnis utriuſq. Siciliæ diverſis perſonis, & ab ipſo Federico Imperatore, antequam fuiſſet factum Parlamentum in Curia Capuana, quæ poſt dictum Parlamentum non ſunt confirmata per ipſum Imperatorem, necnon omnia privilegia poſt dictam Curiam Capuanam celebratam conceſſa tempore turbationis Regni tam ab ipſo Imperatore, quam a Duce Spoleti, qui dux erat Conſanguineus Imperatoris, & aſpirabat ſubdole contra ordinationem Papæ Innocentii ad regimen Regni, revocat, caſſat, & annullat, &c.*

La ſomma, ch'ei ci laſciò di queſta noſtra Legge, baſta invero a dileguar gli abbagli, che più ſotto additeremo di coloro, che ſi ſo-

no

(a) *Andreas de Iſer. ad Regni Conſtit. Quanto cæteris lib.* 1. *Tit.* VII.
(b) *Vide gloſ. ad Conſtit. Reg. Cum Conceſſion.*
(c) *Liparul. in Addition. ad Iſerniam litter. R. verbo, Regis pag. m.* 566. *col.* 2. *De Capit. qui Cur. vend.*
(d) *Loffred. paraphr. feudal. Tit. de Capit. qui Cur. vend. in §. ſeu verſ. quæſitum eſt: pag.* 50. *a t. §. ibi.* 8. *col. edit. Ven.* 1522. *poſt ejus Conſil.*
(e) *Lucas de Penna ad Lib.* XI. *Cod. Tit.* 58. *L. Quicunque a pag.* 562. *a n.* 26. *ad ſeq.*

Digitized by Google

no imbrogliati ſenza ſaper perchè a intender coſa foſſe queſta *Curia Capuana*, e va a ſvelar quanto buonamente ci ſiam laſciati ingannar dai *Don Titolanti*, quando ci han dato a credere di eſſerviſi pubblicato un *Editto Generale De Privilegiis Reſignandis*, eſſendone troppo chiaro e facile il Latino. In vece però d'illuminarci intorno alla Storia, che vi ſi contiene, e circa il tempo, in cui fu pubblicata, può in altri ben gravi errori farci cadere, ſe ci vogliamo ripoſare in tutto ſulla ſua autorità, poichè ei moſtra non averne ben ſaputa nè quella, nè queſto, e ſe io quì mi ſtudio a rilevargli in lui, e altrove in altri, non è perchè voglia punto detrarre alla memoria e riputazione di quel grand' Uomo, o di chiunque altro ſiaſi, ma perchè e l'amor del vero, e la giuſta Difeſa della mia Cauſa a ciò mi obbliga, dichiarandomi che per quel che ho ſcritto, e proſeguirò a ſcrivere, ſtimerommi troppo fortunato, ſe troverrò che il mio capitale rendendomi l'un per cento, di ogni cento coſe da me penſate, almeno una poſſa paſſare preſſo gli Uomini di queſte materie intendenti per meritevole di qualche benigna loro approvazione.

In primo luogo non è vero che *Federico* aveſſe con queſta Legge rivocati generalmente tutti i Privilegj de' ſuoi Anteceſſori, poichè la reſtrinſe a' ſuoi, a quei della Madre, a quei del Padre, e a quei del Duca di Spoleti. In ſecondo luogo il Duca di Spoleti, che viſſe ne' tempi d' Innocenzo III. chiamavaſi *Diopoldo*, e quello, di cui parla la Coſtituzione ſi chiamava *Rainaldo*. In terzo luogo quegli, di cui parla l'*Afflitto*, non aſpirò già, come ei dice, *Subdole* a impadronirſi del Regno come congiunto dell'Imperatore, ma benvero venutovi da Conte, divenne Duca di Spoleti in premio di aver tradito il ſuo Sovrano, quando col Conte di Celano promettendo all'Imperatore Ottone di conſegnargli Salerno, e Capua, l'induſſero a invader queſto Regno per torlo a *Federico*, il che realmente fu coſa *contra ordinationem Papæ Innocentii*, perchè nell'atto, che coronollo Imperatore, gli fece giurare *de non offendendo Regem Siciliæ Fridericum*, e poi nel 1210. *ſpreto juramento, quod Romanæ Eccleſiæ fecerat, Regnum intravit per Reatinas partes* (a): e la Coſtituzione parla di un Duca di Spoleti, che fu in gran favore preſſo *Federico*, a cui anzi che torre, cercò mantener ubbidiente queſto Regno. In quarto luogo ei moſtra parlar di un Parlamento o Curia da lui tenu-

(a) *Riccar. de S. Germ. ad an.* 1210. *Tom.* II. *Bibl. Caruſ. pag.* 559.

Digitized by Google

tenuta in Capua ne' tempi d'Innocenzo III. che morì nel 1216. (a) ed egli è certo che *Federico* da che partì nell'anno 1212. dalla Sicilia per passar, come fece, in Germania ad acquistarvisi l'offertagli Imperial Corona, approdò in Gaeta, ma non toccò Capua, dove non fu, se non quando dalla Germania, coronatosi Imperatore in Roma, venne in Regno verso il fine dell'anno 1220. In quinto luogo le turbolenze cagionate in questo Regno da Ottone a suggestione di *Diopoldo* Duca di Spoleti accaddero nel 1210. quando *Federico* era Re, e non Imperatore, e Capua era in mano del suo Emolo e Nemico, e la nostra Costituzione fu pubblicata molti anni dopo, che già fatto maggiore era Re, era Imperatore, e Capua era alla sua ubbidienza, cose tutte, che da quì a poco più distintamente si dimostreranno.

Ma se nulla si può ricavar di buono dagli antichi nostri Scrittori Forensi toccante la *Curia Capuana*, di cui parla *Federico* nella sua Legge, neppur bastano a rischiararla i Cronografi a lui contemporanei. Egl' il dottissimo Autor della *Difesa de' Privilegj Normannici* in altra occasione scrisse, che *Riccardo* da *S. Germano ci abbia data esatta contezza della Curia Capuana* (b), e scrivendo poi per la presente causa ci dice di più, che in essa *egli ordinò, che tutti coloro, che possedeano feudi, avessero dovuto in essa* Gran Corte, *presentare le concessioni di tai feudi, e annullò e rendette di niun momento tutti que' privilegi, e concessioni di feudi ed altro, i quali non fossero stati da essa* Gran Corte *confermati* (c). Voglio credere che ciò che, allora, e di presente ha scritto, l'avrà letto in qualche edizione particolare, che avrà avuta di quella Cronaca, poichè in tre altre, che van per le mani di tutti, ed ho riscontrate presso l'*Ughelli* (d), il *Caruso* (e), e il *Muratori* (f), nulla di tali cose vi si legge, e tutta l'*esatta contezza*, che ce ne dà *Riccardo*, si riduce a ben poche parole. Imperocchè avendo narrato, come dalla Germania *Federico* dal Pontefice *Onorio III.* in Roma fosse stato chiamato, la sua Coronazione quivi avvenuta in Imperatore nel mese di Novembre *in festo S. Cæciliæ*, come ne fosse par-

(b) *Art. de verifier les dates pag.* 386.
(b) *Franchi Memoriale a S. M. &c. pag.* 47.
(c) *Difes. de' Privil. Norman. pag.* 219.
(d) *Ughell. Ital. Sacr. Tom. X. col.* 192. *ad* 193. *Edit. Venet.*
(e) *Chron. Riccar. de S. German. inter annum* 1218. *ad* 1221. *apud Carus. Bib. Sic. Tom. II. a pag.* 567. *in fin. ad* 568.
(f) *Murator. Rer. Ital. Script. Tom. VII. col.* 991.

Digitized by Google

partito, e come arrivato e accolto in S. Germano, ſoggiunge: *Sueſſam, Teanum, & Roccam Draconis in demanium revocat, quas Comes Rogerius de Aquila tunc tenebat, & ſe recto tramite Capuam conferens, & regens ibi* Curiam generalem *pro bono ſtatu Regni ſuas aſciſias promulgavit, quæ ſub viginti capitulis continentur* (a). Sicchè non ſolamente non addita, quali coſe in tali Capitoli ſi conteneſſero, che anzi per maggior diſgrazia nelle copie, che ſe ne hanno, tra l'anno 1218. e 1221. mancano appunto le Note Cronologiche degli anni 1219. e 1220.. Onde da eſſo non ſi può con certezza dedurre, ſe il meſe di Novembre, in cui dice che fu coronato Imperatore in Roma, foſſe dell'anno 1218. 1219. 1220. Ma ſe l'ingiuria de' tempi ne fa trovar in ciò manca la ſua *Cronaca*, altronde poſſiamo con molta ſicurezza ſupplirla. Imperocchè il *Marcheſe*, Cancelliere della Repubblica di Genova, Scrittor contemporaneo a *Federico*, che d'ordine di quel Poteſtà, o Doge continuò gli Annali del *Caffaro* cominciandogli dall' anno 1220. non ci dà luogo a dubitare, che in quell' anno ei ſi foſſe dalla Germania portato in Roma, per quivi coronarſi Imperatore: *Hoc anno*, ſcrivendo, *Dominus Federicus excelſus Romanorum Rex, & ſemper Auguſtus, atque Rex Siciliæ Theotonicos fines egreſſus ad ſuſcipiendum imperii diadema properavit ad Urbem* (b). Vi ſono inoltre le Lettere ſcritte dallo ſteſſo *Federico* dal ſuo campo vicino Bologna dirette al Pontefice coll'avviſo della ſua vicina moſſa per Roma colla *Data*, *In Caſtris prope Bononiam IV. Non. Octob. Indict. VIII.* (c) e che prima de' dieci di Novembre non vi foſſe arrivato, ce ne aſſicura una Lettera del Sommo Pontefice *Onorio III.* colle iſtruzioni, che diede *Epiſcopo Tuſculano, & Alatrino*, di portarſi a incontrarlo, e ſotto colore di fargli onore cercaſſe indagare i veri ſentimenti di quel Politico e prudente Principe, prima che arrivaſſe in Roma a coronarſi, che ſi veggon pur ſegnate: *Datum Lateran. IV. Idus Novem. Pontificatus noſtri anno V.* (d) che corriſponde a' 10. di Novembre del 1220. in cui correva il quinto anno del ſuo Pontificato, a cui era egli ſtato eletto a' 16. Luglio 1216. (e) E in quanto al preciſo giorno, in cui fu da lui coronato Imperatore, il medeſimo Sommo Pontefice in un altra Lettera, che ſcriſſe a

Pe-

(a) *Riccar. de S. Germ. ad annum . . . Tom. II. Bibl. Sicul. pag. 568.*
(b) *Caffar. Annal. Genuen. lib. V. pag. 421. apud Murator. Rer. Italicar. Tom. VI.*
(c) *Apud Rainal. ex Regeſt. Epiſt. Papæ Honor. in Biblior. Vatic, Contin. Annal. Baron. Tom. XX. pag. 474. col. 1.*
(d) *Apud eund. ibid.*
(e) *Art. de verifier les dates pag. 386. ad an. 1216.*

Digitized by Google

Pelagio Veſcovo di Albano, e Legato della Santa Sede nell' Eſercito Criſtiano di Terra Santa, in cui gli diede parte di un tale avvenimento di gran conſeguenza per quella ſpedizione, per le belle ampie ſperanze, che avea di ſe fatte concepire quell' Imperatore, con ſomma chiarezza l' addita dicendo : *Tuæ Fraternitati exponimus, nos Dominica ante adventum Domini proxima . . . Fridericum . . . . . in Principis Apoſtolorum Baſilica . . . coronaſſe*, ſegnandola : *Datum Lateran. XVIII. Kalen. Januar. Pontificatus noſtri anno V.* (*a*) e come la prima Domenica dell' Avvento nell' anno 1220. cadde a' 29. di Novembre, così la Domenica proſſima prima dell' Avvento cadde nel giorno 22. del medeſimo meſe (*b*), ed era la feſta di S. Cecilia, come dice la *Cronaca di Riccardo da S. Germano*, che così viene a ſupplirſi, e ad aſſicurarci, che verſo il fine del 1220. dovette incamminarſi alla volta di queſto Regno, dove ſucceſſivamente tenne *Curia in Capua*, coſa che terremo a memoria, quando ſaremo a eſaminare, qual fede poſſan meritare alcune Carte dall' *Ughelli* dal *Pirri*, e da altri rapportate.

Quindi, ſe non ſia per l' aver noi ſempre in bocca la *Magna Curia della Vicaria*, non intendo, perchè quel Parlamento dal dottiſſimo Autore della *Difeſa de' Privilegi Normannici* dopo il *Manfredi*, abbia potuto meritare gli attributi di *Grande*, e di *Celeberrima Curia*, una volta che *Riccardo da S. Germano* anzi che averla per tale, di uno ſtabilimento di tanto rilievo, quanto ſi è quello, che ſi pretende di eſſerviſi chiamato tutto il Baronaggio, anzi tutti i privilegiati a render conto e ragione delle lor Carte, non ne dice verbo, e appena in qualche altro luogo della ſua *Cronaca*, colla occaſione di parlare della demolizione di alcune delle fortificazioni fatte in varie parti del Regno, fa menzione ſoltanto di uno de' venti Capitoli in eſſa ſtabiliti: *Illis diebus*, ei dice nel 1221. *Rocca Janulæ ſuper S. Germanum de novo firmata diruitur juxta editam Capuæ conſtitutionem : De novis ædificiis diruendis* (*c*) : e all'anno 1222. *Serniæ mœnia diruuntur . . . Caſtellum Capenonis, & alia quamplura de novo caſtra firmata in Comitatu Moliſii, & per loca alia ſecundum ſtatuta Imperialia dudum Capuæ edita diruuntur. Pro implendis ſtatutis ipſis quidam Rogerius de Peſclolanzano executor ab Imperatore dirigitur* (*d*) : e all' anno 1224. *Muri Sancti Germani obtenta Magiſtri Petri, &*

(a) *Integr. Epiſ. Honor. habetur apud Rainal. dict. Tom. XX. pag. 474. col. 2.*
(b) *Art. de verifier les dates pag. 50. ad menſ. Novem.*
(c) *Chron. Riccar. de S. Germ. pag. 569.*
(d) *Id. ibid. pag. 572.*

Digitized by Google

Magiſtri Roffredi de Sancto Germano *Imperialis Curiæ judicum*, *integri remanent Imperatore mandante* (*a*): coſa la quale vien conteſtata dalla Coſtituzione del Regno: *De novis ædificiis* (*b*), nella quale realmente ſi dice, che *in Curia Capuana* aveva ordinato, che tutte le Caſtella e fortificazioni, che ſi foſſero edificate dalla morte di Guglielmo II. in poi, ſi doveſſero demolire a riſerba di quelle, per le quali ſi foſſe da lui dato il permeſſo di non diroccarſi. Sicchè tutto quel che ſi ha di certo, e da ſicura mano ci viene intorno a queſta *Curia in Capua* tenuta, ſi riduce a ſapere, che vi ſi preſero venti riſoluzioni, e che ſoltanto di una di eſſe trovaſi fatta memoria, che ſi è quella *De Novis Ædificiis*. Sentiam ora quel che ſe n' è detto cinquecento e più anni dopo da coloro, che ne han voluto parlare, come vi foſſero ſtati preſenti, da' quali, troppo alla lor freſca autorità fidando, ſembra che abbia traſcritto ciò, che di ſopra ce ne ha fatto ſaper di più l'Autor dottiſſimo della *Difeſa de' Privilegj Normannici*.

Debbeſi tra' primi annoverar il già Avvocato del noſtro Foro *Pietro Giannone*. Queſti divenuto famoſo per gli accidenti della ſua vita, che a miſero fine non avrebbe condotta, ſe nello ſcriver la ſua *Storia Civile del Regno di Napoli*, anzi che uſcir da' cancelli di una dovuta modeſtia e ritegno, aveſſe imitata quella tra le altre ſingolariſſime virtù di *S. Bernardo*, mercè la quale, comechè forſe ne diſſe aſſai più di lui contra le corruttele e abuſi introdotti ne' ſuoi tempi nella Cheriſia, a ogni modo, ſe ne venera la memoria di Santo in Cielo, e di *Dottor Mellifluo* in Terra (*c*), queſti, dico, mette la Coronazione di *Federico* per error di ſtampa a' 22. di Dicembre in vece de' 22. di Novembre del 1220. (*d*) e poi venendo a parlare del ſuo arrivo in Capua, e della Curia quivi tenuta ſoggiunge: *Allora fu che . . . . . ſi ſtabilì in Capua un nuovo Tribunale chiamato la Corte Capuana . . . . . ciò che abbiamo voluto avvertire, perchè non ſi creda, che* Federico *queſta Corte l' aveſſe iſtituita in Napoli, come ſi diedero a credere* Camillo Salerno, e il Tutini, *eſſendo ſtata quella eretta in Capua, e perciò chiamata Capuana* (*e*).

Or

(a) *Ritcar. de S. Germ. ubi ſup. pag.* 573.
(b) *Conſtitut. Regni: Caſtra, munitiones, &c. de novis edific.*
(c) *Vide Præfat. ad Divi Bernar. Oper. Tom.* I. §. II. *num.* XXII. *edit. Pariſ. Mabillonii.*
(d) *Giannon. Storia Civile del Regno di Napoli Tom.* II. *Lib.* XVI. *pag.* 371. *della edizion. di Nap. del* 1723.
(e) *Id. ibid. pag.* 374.

Digitized by Google

Or ſe quivi ei con giuſtizia riprende il *Tutini*, ſenz' alcuna ragione accuſa il *Salerno*: imperocchè il primo con quella poca accuratezza, colla quale affaſtella le ſue coſe, realmente dice, *che in Napoli vi era un altro Tribunale, e ſi nominava la Corte Capuana, iſtituita da* Federico II. *Imperatore, il cui inventore fu* Andrea di Barletta *famoſo Juriſconſulto, nella quale ſi revocano tutte le grazie* (*a*): ma tra gli errori, che quì aduna, proponendogli come avviſi di grande importanza, è inſopportabil quello di chiamarne per mallevadore il *Salerno*, che tal coſa non diſſe, anzi per contrario parlando della *Curia* in Capua tenuta laſciò ſcritto, *ibi*, non già in Napoli, *Tribunal a Federico indictum*, e non già o *conſtructum*, ovvero *ædificatum*: onde come malamente fu chiamato in teſtimonio del ſuo errore dal *Tutini*, così parimente con ingiuſtizia di errore accagionollo il *Giannone*, che ſenza averlo letto volle ſtarſene alla fede del *Tutini*. Checchè ne ſia però di coſtoro, quel compatimento, che merita il *Tutini*, ch' era un Sacerdote non obbligato a leggere i libri del noſtro Foro, nol troverrà preſſo tutti il *Giannone*: perchè ſe con maggior attenzione co' proprj e non cogli altrui occhi gli aveſſe oſſervati, avrebbe riſcontrato il luogo, che il *Tutini* ſteſſo gli additava nelle Chioſe fatte da *Matteo degli Afflitti* alla Coſtituzione del Regno, *Capitaneorum*, e quivi avrebbe trovato quanto gli biſognava, perchè da buono Storico, e buon Giureconſulto conoſcendo a fondo coſa foſſero le Curie, ſe volea riprendere il *Tutini*, che della *Curia Capuana* formò un Tribunale in Napoli, non ſarebbe ei caduto nell'altro di ergerlo in Capua, nel che fedelmente è ſtato ſeguitato dalla Società Ingleſe, a cui ſi debbe la bella giudizioſiſſima Storia Univerſale (*b*), che attualmente ſta traducendo il *Baron Roſſelli*: e perciò, ſe non m'inganno, con ragione, venne ei, quantunque non nominato, così ripreſo da un ſuo amico: *Con grande errore diceſi, che un nuovo Tribunale in quell' anno foſſe ſtato in Capua da quel Principe iſtituito* (*c*): e dal dottiſſimo Avvocato della Certoſa ſembra che venga annoverato tra *que' noſtri Autori, che ignorando affatto l'antico uſo di convocarſi nel noſtro Regno le Curie, ora in una delle principali Città, e ora in un altra . . . . ſi diedero ſcioccamente a credere, che aveſſe Federico iſtituito*

(a) *Tutin. Diſcorſi de' ſette Officj del Regno di Nap. pag. 9.*
(b) *The Modern part of an Univerſal Hiſtory from the earlieſt account of Time. Vol.* XXVIII. *pag.* III. *London. an.* MDCCLXI.
(c) *Grimaldi Storia delle Leggi, e Magiſtr. del Regno di Napol. lib. VII. pag. 27.*

Digitized by Google

tuito un Novello Tribunale nella Città di Capua (a).

Ella è veramente cosa da sempre più umiliarci per la debolezza della nostra mente, in vedere che cotesto [illegible] to, che quasi non ha fatto altro, sempre che gli è venuto acconcio, che recar dalla Latina alla Italiana favella la *Cronaca* di *Riccardo da S. Germano*, abbia potuto non solamente cadere in un tal errore, ma volerne anche per testimonio lo stesso *Riccardo*, che in tanti e tanti luoghi fa menzione di *Curie* tenute da *Federico* non solamente in Capua, ma in Taranto (*b*), in Messina (*c*), in Ravenna (*d*), in Verona (*e*), per nulla dire delle tante altre, che nell'anno 1233. trovansene in gran numero destinate da lui in varj luoghi dell'uno e dell'altro Regno (*f*). E quando ei per questa *Curia* tenuta in Capua nel 1220. ne voleva ergere *un nuovo Tribunale*, dovea darne la gloria non già a *Federico*, ma benvero al di lui padre Errico, che pur da Alemagna nel Regno venendo, fece a coda di Cavallo trascinar per Capua Riccardo Conte di Acerra, e poi vivo impiccare, *cum apud Capuam Curiam regeret generalem* (*g*).

Ma s'ei prese questo, che per altro non si è un picciolo abbaglio, formando della *Curia* in Capua tenuta un nuovo Tribunale, veggiamo quanto meglio delle cose quivi trattate c'informi: *In essa si ordinò*, egli scrivea, *che i Baroni, e i Comuni delle Città, e Terre, e ogni altra persona dovessero presentare tutte le Concessioni e privilegi della lor Castella e di altre cose, che teneano da lui e da' passati Re suoi Predecessori, ad esclusione però di* Tancredi, *e suoi figliuoli*, che gli ebbe per intrusi, *per riconoscergli se stavan bene, o fossero stati illegittimamente conceduti in tempo di turbolenze, ingiungendo, che coloro, che non gli presentassero, si tenessero caduti dalle Concessioni, che in esse si contenessero, e si applicassero alla sua Camera, rivocando altresì alcune di esse, ch'erano state frodolentemente estorte.*

Chi così scrive mostra di essere più che bene informato delle cose, che racconta: ma donde, come, da chi a capo a cinquecento anni fu così distintamente informato di queste risoluzioni, che

(a) *Franchi Memor. da umiliarsi a S. M. in nome de' Consegnat. dell' Arrendamento de' Sali di Puglia pag.* 47. *ad* 48.
(b) *Riccard. de S. Germ. Tom.* II. *Bibl. Sicul. ad an.* 1231. *pag.* 600.
(c) *Id. ibid. ad an.* 1221. *pag.* 569.
(d) *Id. ibid. ad an.* 1227. *pag.* 579.
(e) *Id. ibid. ad an.* 1222. *pag.* 570. *in fin. ad* 571.
(f) *Id. ibid. ad an.* 1233. *pag.* 608.
(g) *Id. ibid. ad an.* 1197. *pag.* 553.

Digitized by Google

che vi si prefero ? risponde con quelle testimonianze medesime, che si sono addotte dal venerato mio Contraddittore : *Oltra quel che ne scrisse* Riccardo da S. Germano , *ne abbiamo anche nelle nostre Costituzioni del Regno uno intero titolo :* DE PRIVILEGIIS A CURIA CAPUANA REVOCATIS (*a*) . Or pur questo *Titolo* malamente applicato alla nostra Costituzione , questa Costituzione malamente intesa , le Note Cronologiche erroneamente apposte nel fine della Compilazione delle nostre Costituzioni , *Riccardo* poco attentamente letto nella sua Cronaca sono state la vera cagione , che il *Giannone* in così scrivendo abbia fatto piuttosto mostra de' difetti di chi compone di suo capo , che delle virtù di chi si pregia scrivere da buono e fedele Storico! Se avesse *Riccardo* attentamente letto, avrebbe veduto , ch' egli oltra questa prima Curia da *Federico* tenuta in Capua nel 1220. ve ne tenne un altra nel 1227. Se avesse la nostra Costituzione ben esaminata, avrebbe veduto, che non le convenga il *Titolo*, che vi ci si trova apposto: che *Federico* non parla del luogo, ove ordinò o la rivocazione , o la presentazione de' privilegj , ma sibbene additò i tempi, a' quali volle che l'ordinata rivocazione dovesse adattarsi : avrebbe veduto che *Federico* la distese non solamente a' privilegj spediti *in tempo di turbolenze* , ma vi distinse con bastante chiarezza e il tempo della pace , e il tempo della guerra, e in un confuse e i legittimamente , e gl' illegittimamente accordati: avrebbe veduto che le cose, che vi si narrano, non possano senza manifestissimo abbaglio applicarsi al tempo della prima *Curia* tenuta in Capua nel 1220. poichè debbonsi riportare ai tempi corsi prima , e dopo la seconda del 1227. e finalmente come con molta verità ammette per erronea la *Data* , che si trova in fine della *Compilazione* delle nostre Costituzioni (*b*), così si sarebbe avveduto che questa , che comincia , *Cum Concessiones* non già nel 1220. ma sibbene molti anni dopo fosse stata pubblicata. Affinchè però si possa giudicare, se io dica bene, o male , soffrirà chi legge, che per isparmiargli la pena di mettersi un altro libro in mano, gliene trascriva l'intero tenore , per averlo sempre presente , ove voglia metter alle bilance della verità le riflessioni , che vi si faranno. *Cum concessiones & privilegia omnia tam a Divis Augustis Parentibus nostris , quam a Nobis ante Curiam Capuanam indulta , quæ per Nos post ean-*

(a) *Giannone Storia Civile Tom.* II. *lib.* XVI. *pag.* 374.
(b) *Giannon. Stor. Civil. Tom.* II. *lib.* XVI. *pag.* 376.

Digitized by Google

eandem Curiam Capuanam confirmata non essent: necnon ea, quæ proximæ turbationis tempore, post transfretationem nostram usque ad festum purificationis Beatæ Virginis a Nobis, aut Rainaldo Duce Spoleti concessa fuerunt, mandaverimus revocari, edicto præsentis Legis edicimus prædictis privilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi, sed malivolum eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retinent, prosequentes, jubemus prædictos omnes in tanta æstimatione damnari, nostræ Cameræ applicanda, quanta id quod concessum fuerit, dignoscitur extitisse (a).

In essa vi si additano più rimarchevoli fatti, che formano altrettanti punti famosi e celebri della Storia del nostro Regno. Vi si legge primieramente, che *Federico* vi parla di rivocazione de' privilegj da' suoi Augusti Genitori, e da lui spediti *ante Curiam Capuanam*, cosa, che riguarda tempo, e non luogo: vi parla successivamente di altri pur da lui, o dal Duca di Spoleti *post Curiam Capuanam* accordati, e ciò pur riguarda tempo, e non luogo: vi parla della sua *Transfretazione*: vi parla di una *prossima turbazione* avvenuta nel Regno, e parimente queste altre cose riguardan tempo, e non luogo: vi parla di un termine prefisso, in cui volle ristretta l'esecuzione del suo Ordine in parte condizionato, e in parte assoluto circa la rivocazione de' Privilegj *ante & post Curiam Capuanam* spediti: vi parla finalmente della pena stabilita contra coloro, che gli ritenessero. Or se io ingegnerommi dimostrare che tutte queste cose non si possono adattare a' tempi, che precedettero l'anno 1220. ma tutte ottimamente convengano a ciò, che avvenne prima e dopo il 1227. nè verrà in conseguenza, che abbracciando la rivocazione, di cui parla la nostra Legge, cose avvenute prima, e dopo la Curia tenuta in Capua nel 1229. fieno perciò apocrife tutte quelle Carte, nelle quali si fa prima di un tal anno menzione dell' *Editto Generale* in essa contenuto.

Con questa occasione mi aprirò forse la strada a sviluppare un nodo, che sembra intricatissimo nella Storia di *Federico*. Imperocchè com' egli è certo per quel che si ha da questa nostra Costituzione, ch' ei concedè Privilegj, una volta che alcuni di essi volle condizionatamente, altri assolutamente rivocarne, così è parimente certo, come di sopra si è fatto vedere colle stesse sue parole, ch' ei non avea mai avuto in mente di far bene a' Preti, o Frati, cosa contestata e da quel, che lui vivente ne dissero gli Scrittori

(a) *Constitut. Regni, Cum Concessiones lib.* II. *Tit.* XXIX.

ri contemporanei, e da ciò che si legge nella sentenza contro di lui pubblicata nel Concilio di Lione. Dal che sembra nascere una manifesta contraddizione, per conciliar la quale, uopo fora o negar la verità de' suoi detti, o la verità di ciò, che ne differo gli Scrittori a lui contemporanei, o la verità di ciò, che ne disse il Concilio di Lione, o la verità di ciò, che nella nostra Legge si accenna. E come svenevol cosa sarebbe il ciò fare, siami lecito riandarne brevemente la Storia per quella parte, che riguarda questo mio assunto, essendo precisamente necessario il farlo, se si voglia bene intendere a quali cose potè aver l'occhio in rivocando condizionatamente i privilegj dal Padre, dalla Madre, e da lui conceduti, quale la sua *trasfretazione*, quale la *prossima turbazione* in questo Regno avvenuta, qual figura vi fece il Duca di Spoleti *Rainaldo*, e in quale anno cadde il giorno della Festa della Purificazione della Vergine, che fu il termine, in cui ristrinse l'ordine condizionato, ovvero assoluto de' Privilegj, che intese rivocare. Essendo venuto a morte *Errico VI.* fece quel che si suol fare da molti, che avendo menata una vita disordinata, in quel punto dispongono con pietosa liberalità della roba, che non si possono portare appresso, onde per quel che se ne raccoglie dall' *Autor della Vita* d'*Innocenzo III.* nel suo Testamento, che dice trovato entro gli scrigni di Marquardo Marchese di Ancona nella rotta, ch'ebbe tra Palermo, e Monreale, oltre quanto ordinò, che si avesse a restituire alla S. Sede, ingiunse alla Imperatrice Costanza sua Consorte, e a *Federico* suo figlio pupillo, che dovessero rendere alla Romana Chiesa e Sommo Pontefice *omnia jura, quæ a Regibus Siciliæ consueverunt habere, & Domino Papæ securitatem facerent, &c.* e nel caso morisse senza figli, dovessero andare i due Regni di Sicilia in dominio della S. Sede (*a*).

Cadute così in mano di conocchia, tutrice di un pargoletto Principe le redini del governo, mandò questa *nuntios cum muneribus ad Papam devotissime postulans, ut Regnum Siciliæ, Ducatum, & Principatum Capuæ, cum cæteris adjacentiis sibi & filio suo concedere dignaretur secundum formam, qua Prædecessores ejus concesserunt illa Prædecessoribus suis*. L'effetto di questa ambascería fu quale si poteva aspettare da una Corte, quanto santa nelle risoluzioni, che riguardano la direzione dell' anime nelle vie di Gesù Cristo, altrettanto sagace in quelle, che riguardano la conservazione ed estensio-

(a) *Gesta Innocen. III. ex edit. Baluz. Paris. an. 1682. pag. 10. col. 2. num. XXVII.*

Digitized by Google

ne del suo dominio nelle cose temporali. Imperocchè come le circostanze, in cui vi si ricorse dalla Imperatrice, quanto eran per essa critiche in mezzo alle sediziose discordie, in cui si vide involta, altrettanto eran favorevoli alle pretensioni di Roma; *ipse sagacissimus Pontifex diligenter attendens*, prosiegue l'Autor della sua vita, *quod privilegium concessionis indultum primo ab Adriano, & renovatum postea a Clemente, super quatuor capitulis videlicet*, Electionibus, Legationibus, Appellationibus, & Conciliis, *derogabat non solum Apostolicæ Dignitati, verum etiam Ecclesiasticæ libertati, mandavit Imperatrici, ut illis capitulis renunciaret omnino, cum ea non esset aliquatenus concessurus. Tentavit illa propositum ejus muneribus immutare, quod cum efficere nequivisset, missis honorabilibus nuntiis, Anselmo Neapolitanensi Archiepiscopo, Aimerico Syracusensi Archidiacono, Thoma Justitiario, & Nicolao Judice, post tractatum diutinum obtinuerunt concessionis privilegium innovari, capitulis illis omnino remotis sub censu, fidelitate, ac hominio consuetis* (a). Nè di ciò contento l'accortissimo Pontefice, allo stante pensò a metterssi in possesso di quel che avea risoluto, spedendo in Sicilia il Vescovo di Ostia da Legato della S. Sede a ricevervi il giuramento di fedeltà dall'Imperatrice a nome del suo figlio (b). Ma questa, mentre in Roma eransi sacrificate alla volontà del Pontefice le prerogative di quella corona, passossene a miglior vita, lasciando in compenso di tali favori Balio del suo figlio lo stesso Pontefice Innocenzo III. con trentamila tarì di annua pensione per l'incomodo della Regia Tutela a lui raccomandata, oltre le spese, che per ciò avesse avuto a soffrire (c).

Com' *Errico* aveva avuta cura di far che nelle fasce fosse eletto Re de' Romani il pargoletto suo Figlio *Federico*, così lui morto si divise la Germania in tre partiti, uno era per *Federico*, un altro per Filippo, il terzo per Ottone, sicchè tutto a un tratto eranvi tre Re de' Romani, che contendeano per l'Imperio di Occidente. Ma essendosi ricorso a *Innocenzo*, per riceverne qualche opportuno parere, ei quantunque Balio di *Federico*, sul motivo della tenera sua età, n'escluse il Re suo pupillo, e sul motivo di scomuniche incorse, ed altro, n'escluse Filippo, e così venne a fermarsi sul-

(a) *Gesta Innocen. ubi sup. pag.* 5. *col.* 2. *num.* XXI.
(b) *Vide Epistol. super gentes & Regna* 410. *lib.* 1. *Epistol. Innocent. III. pag.* 241. *col.* 2. *Tom.* 1. *edit. Baluz.*
(c) *Gesta Innocent. pag.* 9. *col.* 2. *num.* XXIII.

Digitized by Google

ſulla perſona di Ottone (*a*), a di cui favore, dopo che Filippo fu proditoriamente ucciſo, pienamente dichiaratoſi, e chiamollo in Roma, e quivi nell'anno 1209. coronollo Imperatore (*b*).

Eſſendo ei però immediatamente venuto col Pontefice a diſguſtarſi, fra le altre coſe perchè contra il giuramento datogli di non dovere inquietare il Re ſuo pupillo, eraſi incamminato alla conquiſta di queſti Regni, invitatovi dalle traditrici intelligenze, che vi avea con *Diopoldo*, che in compenſo di avergli promeſſo, unito al Conte di Celano, di mettergli ſubito in mano Capua, e Salerno, n' ebbe il titolo di Duca di Spoleti, venne perciò il Papa a ſcomunicarlo, e fatti de' forti maneggi in Germania a favor del Re *Federico*, riuſcì finalmente a farvelo eleggere Imperatore in età di diecisſette in dieciotto anni. Quanti di lui han parlato o bene, o male, convengono che non vi è chi l'abbia uguagliato nell' arte di fare, disfare, e dare a intendere. Quindi o perchè da se, o ajutato dall' altrui conſiglio credeſſe, più che agl' intrighi del Papa, dover attender dal ſuo coraggio l' acquiſto dell' Impero, a ogni modo conoſcendo di qual peſo foſſe il tenerſelo amico, come quegli, che ſe pochi anni prima aveva avuta tanta potenza da far cadere l' Imperial Corona a lui da' Principi dell' Impero deſtinata, ſul capo di Ottone ſuo emolo, e allora da quello di Ottone la togliea, per ornarne il ſuo; avrebbe ben potuto, per poco che lo aveſſe diſguſtato, col medeſimo potere torla a lui, e in altri trasferirla; naſcoſe per allora quel mal talento, che poi manifeſtò, contro del ſuo Balio conceputo, e perchè avealo fatto una volta poſporre a Ottone, e perchè durante la ſua minorità avea fatto introdurre nel Regno *Gualtieri* di *Brenna* genero di *Tancredi*, per farſi colle armi valere le ragioni, che vi rappreſentava il Socero. Riſolutoſi pertanto nel meſe di Marzo del 1212. di portarſi in Germania, non vi fu corteſia di ſcrivere, promeſſe, giuramenti, eſpreſſioni dolciſſime di gratitudine e riconoſcenza, delle quali uſato non aveſſe, per darſegli a credere il più tenero pupillo, che mai uſciſſe dalle mani del ſuo Tutore, nè Figlio di lui più umile, più raſsegnato, e più obbediente alla Santa Sede: e il primo contraſſegno, che gliene diede, fu il confermargli, giunto che fu in Roma, la donazione del Contado di Fondi fattole l'anno precedente

(a) *Vide Append. ad Tom. I. Epiſtol. Innocen. Epiſt. 29. pag. 697. col. 1.*
(b) *Veggaſi gli Autor. contemp. negli Annal. del Murat. Tom. VII. pag. 135.*

Digitized by Google

te da *Riccardo* dell'Aquila, e delle Terre al Garigliano vicine (*a*).

Arrivato in Germania, perchè trovovvi Ottone, che coll'armi in mano volea disputargli l'Impero, eccolo tutto liberale ad accordare nel Regno di Sicilia la libera Elezione de'Vescovi, e le Appellazioni, il quieto possesso degli Stati, che la Santa Sede a se diceva appartenere, ajuto per ricuperargli, e difesa per mantenersegli: il chiamò *Reverendissime Pater, protector, & benefactor*, assicurandolo, che sopra le liberalità de' suoi Predecessori volea far anche di più, che meno: *nihil exinde volentes diminui, sed magis augeri, ut magis nostra devotio enitescat* (*b*). Conosce il di lui genio per le Crociate, e nello stesso tempo vede che ancora Ottone non si accheta per la sua deposizione, ed ei senza esserne richiesto, da se con voto solenne a' Crocesignati si arrolla (*c*). E per torgli ogni gelosia a riguardo della unione dell'Imperio co'Regni di Sicilia, indi a poco gli promette, che *postquam fuerimus Imperii coronam adepti, protinus filium nostrum Henricum, quem ad mandatum nostrum fecimus coronari, emancipemus a patria potestate, ipsumque Regnum Siciliæ tam ultra Pharum, quam citra penitus relinquemus ab Ecclesia Romana tenendum, sicut nos ab ipsa tenemus, ita quod ex tunc, nec habebimus, nec nominabimus Nos Regem Siciliæ, sed juxta beneplacitum vestrum procurabimus illud nomine ipsius Filii Nostri Regis, usque ad legitimam ejus ætatem per personam idoneam gubernari, quæ de omni jure atque servitio Ecclesiæ Romanæ respondeat, ad quam solummodo ipsius Regni dominium noscitur pertinere* (*d*).

Finalmente nel 1215. fu nel Concilio di Laterano IV. decisa a suo favore da Innocenzo III. per giusta e legittima la sua Elezione in Imperatore, e per giusta e legittima altresì la deposizione del suo Contraddittore Ottone (*e*).

Morto Innocenzo III. in Luglio del 1216. e succedutogli Onorio III. non mancò *Federico* di usar con lui delle arti col suo Predecessore usate, assicurandolo che a niuna cosa meglio ei pensava, che alla spedizione di Terra Santa, per la quale per farvi più nobil figura, desiderava che se gli ristituissero le Imperiali Insegne, ch'eran peranche in mano di Errico Duca di Sassonia, Fratel-

(a) *Diplom. Frider. extat apud Rainal. in contin. ad Baron. ad an.* 1212. *num. II. pag.* 316. *Tom. XX.*
(b) *Rainal. ubi sup. Tom.* XX. *ad an.* 1213. *a n.* XXIII. *ad* XXIV. *pag.* 340.
(c) *Id. ibid. ad an.* 1215. *n. XXXV. pag.* 385.
(d) *Id. ibid. ad an.* 1215. *n.* XXXVIII. *pag.* 386.
(e) *Chron. Riccard. de S. Germ. ad an.* 1215. *pag.* 564. *ad* 565. *Tom.* II. *Bibl. Caruf.*

Digitized by Google

tello del morto Ottone, nel che il Sommo Pontefice caldamente adoprossi a renderlo contento, mandandogli a questo effetto per suo Legato il Priore di S. Maria Nuova di Roma per richiederle dal Duca (*a*). Quelle ottenute, pensò tosto tentar, come troverrebbe il suo conto a dar qualche passo forte contra le pretensioni della S. Sede, e perciò passò a mettersi in mano delle Terre, e Città, che credeva esser di sua ragione, ma a' risentimenti e minacce, che gliene fece il Pontefice, *ut tegere verbis scelera noverat*, nome che dà il *Rainaldo* (*b*) a ogni passo alle arti sue politiche, ricorse subito alle sue arti di acconciare con buone parole il mal fatto, e sì gli scrisse a' 6. Settembre del 1219.: *Ut rancor igitur, vel opinio concepta, vel concipienda in animo vestro deleatur omnino, & Rex vester devotus Ecclesiæ Filius sit vobis more solito perpetuo commendatus, in visceribus charitatis, per has literas nostro sigillo communitas . . . . omnes concessiones & dona, quæ alicui fecimus, tam de Ducatu Spoleti, Terra Comitissæ Mathildis, quam de aliis, quæ Beati Petri Patrimonio pertinere noscuntur, duximus irritanda* (*c*).

Partitosi finalmente di Germania, per venirsi a coronare in Roma, fra gli altri Signori della sua Corte condusse seco quel *Rainaldo Duca di Spoleti*, che si nomina nella nostra Costituzione, e si vede soscritto al Diploma, che passando per Mantova spedì a favor di Azzo Marchese d'Este quivi segnato: *Datum XV. Kalen. Octob.* (*d*) Prevenuto da lui il Pontefice, che fra giorni era per arrivare in Roma, come della di lui troppo accortezza, e poca sincerità avea già cominciato a dubitare, mandogli de' Legati ad incontrarlo, fra le altre cose incaricando loro *prudenter & caute investigare ac perspicere Regium animum, & propositum tam super vitanda Regni, atque Imperii unione, quam super subsidio Terræ Sanctæ, quod videtur contra promissa & privilegia sua manifeste venisse, cum Filium suum Coronatum in Regem Siciliæ, in Romanorum Regem eligi procuraverit* (*e*). Ma com' ei sostenne con essi ciò, che già con molti pretesti avea procurato scusare colle Lettere preventivamente dalla Germania scrittegli (*f*); contentò il Pontefice collo spedire una Imperial Carta, con

(a) *Epist. Honor. III. ad Frider. apud Rainal. Tom. XX. Continuat. Ad Annal. Baron. ad an.* 1219. *num. XXIII. pag.* 459.
(b) *Rainal. Continuat. Baron. ad an.* 1219. *Tom. XX. pag.* 459. *& pag.* 460. *n.* XXV.
(c) *Epist. Frid. ad Honor. Pap. apud eun. ad an.* 1219. *num. XXV. pag.* 460. *Tom. XX.*
(d) *Murator. Antich. Estens. Par.* 1. *Cap.* 41. *pag.* 415. *Ediz. di Moden. dell' an.* 1717.
(e) *Epist. Pap. Honor. apud Rainal. ubi sup. ad an.* 1220. *pag.* 474. *col.* 1. *num.* XIX.
(f) *Litter. Frider. apud Rain. ibid. ad an.* 1220. *n.* XII. *pag.* 472. *ad sequ.*

Digitized by Google

con cui ordinò a favor della Santa Sede la restituzione delle Terre della Contessa Matilde, come vuole il Rev. Padre *Mansi*, contra il *Rainaldi*, che la mette spedita nell'anno seguente (*a*), e di là a pochi giorni fece la sua entrata in Roma, e quivi a' 22. Novembre del medesimo anno 1220. fu coronato Imperatore, e dall' allora Vescovo di Ostia, indi Gregorio IX. prese di nuovo con altri Signori della sua Corte la Croce, rinnovando il giuramento per la spedizione di Terra Santa (*b*). Ricevè quivi i doni, che gli vennero dalla Puglia, Sicilia, e Calabria, che arrivaron presso che a duemila Cavalli (*c*), e pubblicò le Leggi, che di lui abbiamo contro gli Eretici Patareni, e di là a tre giorni partitosi per lo Regno di Napoli, tra i primi passi, che vi diede, vi fu quello di mettersi in mano i feudi già dati a' Nipoti dal suo Tutore Innocenzo, e quindi portatosi in Capua, tennevi quel Parlamento, o Curia, in cui vi stabilì quei venti Capitoli, che riguardavano la buona Economia di questo Regno, che si accennano da *Riccardo* nella sua Cronaca. Furono dunque i privilegj e concessioni fatte da lui, e da' suoi Genitori alla Santa Romana Sede fino a questo tempo, quanto per questa luminosi e pregevoli, altrettanto poi da lui riputati per la sua Corona dannosi e pregiudizievoli.

Venuto l' anno 1221. sollecitato dal Pontefice con Lettere ben forti, perchè a tenor del doppio suo giuramento andasse a mettersi alla testa dell'Esercito de'Crocesegnati, per quindi portarsi in Terra Santa, ed ei se non in tutto, in parte il compiacque col mandar colà una armata di quaranta galee (*d*). Perchè però un tal soccorso fu tardo, venne a lui attribuita la perdita di Damiata (*e*), e come in questo anno cominciò a metter mano sulla elezione del Vescovo di Aversa, il Pontefice ebbe occasione di rinfacciargli l' infrazione de' suoi privilegj e promesse, e di minacciarlo, che se da ciò non desistesse, avrebbe a suo malincuore dovuto passare a passi forti, anche per iscagionarsi *intra & extra Ecclesiam* per le mormorazioni, che vi si sentivano, *quod ipse detudisset in pluribus contra Deum* (*f*). Ma per allora non essendo andate più in là le cose, invitollo nell'anno seguente 1222. a un congresso di più giorni in Ve-

(a) *Mansi in obser. ad Rainal. ad ann.* 1221. *pag.* 493. *Tom.* XX.
(b) *Riccar. e S. Germ. ad an.* 1220.
(c) *Reiner. Monach. in nota Patris Mansi ad Rainal. Tom.XX. ad ann.*1220. *pag.*475.
(d) *Apud Rainal. ad an.* 1221. *Tom.* XX. *pag.* 487. *num.* VI. *ad* VII.
(e) *Epistol. Honor.*III. *apud Rainal. Continuat. ad Baron. ad an.* 1221. *Tom. XX. pag.* 490. *num.* XVIII. (f) *Apud eund. ibid. pag.* 493. *a num.* XXXII.

Digitized by Google

Veroli, e quivi un altro più ſolenne ne deſtinarono in Verona, dove avea da intervenire anche *Giovanni di Brenna* Re di Geruſalemme, per colà concertare i mezzi più proprj da ſoccorrere gli afflitti Criſtiani di Egitto (*a*).

Non ebbe effetto queſto congreſſo, sì per la grave infermità ſopraggiunta al Papa, come per gli gravi affari, che obbligaron *Federico* a trasferirſi ſollecitamente in Sicilia, per reprimervi la baldanza de' Saraceni, come fece, nobil vittoria riportando di Mirabetto lor Duce (*b*). Di là ritornò in queſto Regno nel ſeguente anno 1223. per trovarſi all'altro congreſſo deſtinato prima in S.Germano, e poi tenuto in Firentino, ove anche intervenne il Papa, il quale per meglio diſporlo al paſſaggio in Terra Santa, gli fe quivi contrarre gli ſponſali con Jolanta figliuola del Re Giovanni di Brenna (*c*), unica erede del Regno di Geruſalemme, e così giurò di portarviſi a farne la conquiſta di là a due anni ſotto pena di Scomunica, prendendo un tal tempo per apparecchiarviſi a dovere, e congedatoſi dal Papa, dopo tentato di metterſi in mano Celano, che colle ſue truppe teneva aſſediato, ebbe a laſciarne la cura a' ſuoi Capitani, per imbarcarſi di nuovo per la Sicilia per gli gravi affari, che colà il richiamavano (*d*).

Quivi, come di ſopra ſi è accennato, trovavaſi molto imbarazzato co' Saraceni, che dalle montagne çalando, tenean di continuo agitato quel Regno, ma finalmente nell'anno 1224. gli ſtrinſe in modo, che gli riduſſe a intavolar ſeco trattati di concordia, e quindi prendendo motivo di ſcuſarſi col Pontefiçe, e Principi dell' Occidente di non poterlo ſoddisfare per allora, col portarſi in Terra Santa (*e*), non laſciò di ſcrivergli, di tenere a un tal effetto già pronte cento galee ne' ſuoi porti, e che faceva apparecchiar altrettanti legni da traſporto, co'quali avrebbe condotto in Soria due mila cavalli e dieci mila fanti (*f*).

Venuto l' anno 1225. nel quale a tenor del ſuo giuramento avrebbe dovuta fare una tal moſſa nel giorno di S. Giambatiſta, non avendo potuto ultimar la propoſta concordia co' Saraceni, co' quali più vive che mai eranſi ripigliate le oſtilità, chiamò a ſe in Sicilia

(a) *Apud eun. Rain. ad an. 1222. Tom. XX. pag. 499.* (b) *Riccar. de S. Germ. ad an. 1222.*
(c) *Epiſt. Honor. III. Regi Francor. apud Rainal. dicto Tom. XX. an. 1223. pag. 513. num. IV.*
(d) *Riccar. de S. German. ad an. 1223. Bib. Sicul. Tom. II. pag. 571. in fin. ad 572.*
(e) *Epiſtol. Frider. Imper. ad Honor. Pap. apud Rainal. Tom. XX. ad an. 1224. pag. 530.*
(f) *Apud Rainal. ibid. ex Gotheſrid.*

Digitized by Google

cilia *Barones omnes, & milites infeudatos ad Saracenorum confusionem*, e lasciata lor la cura di finir con essi la guerra, se ne venne in questo Regno (*a*). Ma come a misura, che cresceva nel Papa il desiderio che partisse per l'Oriente, tanto più se ne raffreddava in lui la voglia, sospettando che ciò si facesse per machinar qualche cosa contra di lui, mentre ne fosse lontano, più che alla Soria, pensò ad assodar le cose sue in Italia. A mostrar però di volerlo compiacere, andossene in Melfi, dov'era aspettato dal Re Giovanni, e prendendolo per mezzano a domandar dal Papa la dilazione di due altri anni per la sua partenza alla volta di Terra Santa, la ottenne fino al mese di Agosto del 1227. colla condizione d'incorrere in caso d'inosservanza nella pena di Scomunica Papale (*b*).

Per tutto l'anno 1226. vi fu qualche disgusto tra lui, e il Papa e circa l'Elezione de' Vescovi, e circa il taglieggiare gli Ecclesiastici sotto pretesto di ajuto per la spedizione di Terra Santa, vedendolo quanto riscaldato a far guerra contro a' Lombardi, altrettanto freddo per quella di Soria. Il tutto però si ridusse a Lettere di proposte, e risposte, mercè le quali, comecchè si fossero fomentati tra loro motivi scambievoli di diffidenza, soprattutto perchè *Federico* anzi che chiamarsi contento della Santa Sede per le cose avvenute in tempo della sua minorità, erasene cominciato a dichiarare apertamente mal soddisfatto, ed il Papa per lo contrario pretendendo mostrargli, che molto ne fosse stato favorito, con altrettanta dilicatezza, che vivacità rinfaccianvagli, ch'ei veniva di ciò convinto colle stesse sue parole, promesse, e privilegj in contracambio accordatigli (*c*). Tanto però furon lontani di venirne ad alcun atto di manifesta rottura, che anzi avendo spogliato Giovanni di Brenna suo Suocero di quel tanto, che non gli avean tolto i Saraceni, allorchè sposata che n'ebbe la figlia, *requisivit ut Regna, & Regalia jura resignaret* (*d*); s'interpose con lui nel 1227. perchè qualche assegnamento gli facesse, al che avendolo trovato ben sordo, fece ei con generosa mano per lo Socero quello, che non avea potuto ottenere dal Genero (*e*). Trattanto accostandosi il tempo della partenza promessa, non mancò di sollecitarla

(a) *Riccar. de S. Germ. ad an.* 1225.
(b) *Veggasi il Murator. Annal. d'Italia Tom.* VII. *all' anno* 1226. *pag.* 184.
(c) *Vide apud Rainal. ad an.* 1226. *mutuas Frideric. ad Honor. & Honorii ad Friderie. Epist. a pag.* 563. *n.* 111. *ad sequen. Tom. XX. pag.* 153.
(d) *Vide Jordan. apud Murator. Rer. Italicar. Tom.* IV. *pag.* 992.
(e) *Epistol. Honor. apud Rain. ad annum* 1227. *Tom.* XX. *pag.* 585. *a num.* II. *ad* V.

Digitized by Google

tarla fino a che finì di vivere a' 18. Marzo 1227. e con lui finì la pace e la quiete d'Italia, che con ſomma prudenza avea fin allora mantenuta (a).

Dal 1212. dunque fino a queſto meſe di Marzo abbiam veduto muoverſi *Federico* dalla Sicilia, e giunto in Roma abboccarſi coll'Illuſtre ſuo Tutore *Innocenzo III.* conciliarſene la benivolenza con atti di liberale amorevole gratitudine verſo i ſuoi Congiunti, e la S. Sede, di là partire e portarſi in Germania, e quivi mercè il ſuo valore, e le preventive diſpoſizioni datevi da Innocenzo, divenuto Imperatore e Croceſignato, di là tornare, e pacificamente e onorevolmente in Roma accolto, da *Onorio* coronarſi, quindi paſsar da Imperatore in Regno, donde era partito Re, e datovi qualche feſto, portarſi in Sicilia a frenarvi la baldanza de' Saraceni, e di quà e di là andare e venire, per conferire col Sommo Pontefice, perchè da lui ſempre riguardato, come l' unico ſingolar campione, dal di cui valore e condotta ſi poteſſe ſperare la riſtorazione delle perdite fatte in Oriente da' Criſtiani: e ſe vi furono alterazioni tra loro, queſte maneggiaronſi per Lettere, nelle quali ſi mantenne ſempre quello ſcambievole riſpetto, che vicendevolmente conveniva alla dignità dell' Impero, e del Sacerdozio, e ſon veramente degne di eſſer lette, per oſſervarvi l' eloquenza, la manſuetudine, e la prudenza, colla quale il Sommo Pontefice con aria di Padre e Paſtore cercava quel che credeva eſſergli dovuto, e dall'altra parte la deſtrezza e la coſtanza grave e riſpettoſa, colla quale con aria di Figlio e di Sovrano ſi ſchermiva *Federico*, per ſoſtenere, o per iſcuſare quel che avea fatto, o per non fare quel che ſi volea che faceſſe; ſicchè per tutto un tal tempo di qualche quindici anni non troviamo motivo veruno, per cui ci poteſſimo indurre a credere, che aveſſe voluto diſporſi a promulgar la ſevera e troppo amara noſtra Coſtituzione, *Cum Conceſſiones*.

E invero ſe conſidereremo le circoſtanze, in cui trovoſſi tra tal tempo, mercè le quali da una parte veniva trattenuto a non allontanarſi da queſto Regno, per metterne a ſegno i Baroni, e i Prelati, e da quel di Sicilia, per liberarlo da'Saraceni, che lo inquietavano, e dall'altra parte nobilmente violentato dalle ſue promeſſe, da'ſuoi giuramenti, dal Pontefice, e da'più gran Principi dell' Occidente a doverne partire,

(a) *Vide Greg.* IX. *Epiſt. Encyclic. ad Preſules, &c. apud Rainal. ad an.* 1227. *Tom.* XX. *pag.* 589. *num.* XVII. *col.* 1.

Digitized by Google

per portarsi in Oriente da capo dell'esercito destinato per Terra Santa; non era, nè poteva esser del suo gran giudizio e raffinata politica il trattenersi a inquietar questi e quegli, esaminando Carte e Privilegj, grande, e degno oggetto della idea, che ci han voluto dare di quel famoso Principe gli Autori di Carte Vecchie, ma troppo misero, tapino, e intempestivo per quella, che di lui si avea formata tutta la Cristianità, che a tutto altro sollecitavalo a dovere spendere il suo tempo. E inoltre in tutto il giro de' divisati quindeci anni non abbiam trovata cosa, per cui intendere qual fosse stata quella sua *Trasfretazione*, quale *quella prossima turbazione del Regno*, quale l'autorità di spedir grazie e privilegj in quel *Rainaldo Duca di Spoleti*, che nella Costituzione si additano.

Morto però *Onorio*, e assunto al Ponteficato *Gregorio IX.* aprissi la tragica scena, per cui fu immerso questo Regno, e l'Italia tutta in lagrimevolissime vicende, che non solamente duraron per quanto visse *Federico*, ma non finirono, se non quando in Corradino si estinse la di lui stirpe Sveva.

Cominciò questo nuovo Pontefice dalla prima Lettera, che gli scrisse, tra minacce, e predicabili Cristianissimi sentimenti a insinuargli a farsi superiore alle terrene delizie, a pensare alla morte, e a sentire il più, che a di lui nome *Fra Faulone Domenicano* gli avrebbe suggerito (*a*): ond' ei, che ben sapea che si avvicinava il termine, a cui sotto pena di Scomunica si era già due anni prima nel 1225. obbligato a partire per la spedizione di Terra Santa, per mostrarvisi disposto, impose una colletta generale per tutto il Regno, e dalla Sicilia quì portandosi, lasciata l'Imperatrice sua moglie in Otranto, andò a imbarcarsi in Brindisi, dove già erasi unito l'esercito de' Crocesegnati col Langravio di Turingia (*b*). Non rimembro la deplorabile catastrofe di quel fiorito Esercito, e l'infelice miserevol fine di quel buon Signore, nè l'infermità, da cui sorpreso *Federico*, ebbesene a ritornare in terra dopo poche miglia di viaggio per mare (*c*). Basta dire che per tali accidenti, si venne ad accendere, o a farsi palese il gran fuoco della discordia, che poi si nutrì tra il Pontefice, e *Federico*, perchè questa sua infermità si ebbe per un tratto di politica da lui usata, per non allontanarsi da' suoi Regni, e a far in parte perire, e in tutto dissipare l'esercito de' Crocesegnati

(a) *Epist. Gregor.* IX. *ad Frider. apud Rainal. ad an.* 1227. *Tom.* XX. *pag.* 589. *ad* 590.
(b) *Chron. Riccar. e S. German. ad an.* 1227. *pag.* 578. *Tom.* II. *Bibl. Sicul.*
(c) *Id. ibid. pag.* 579.

Digitized by Google

ti, e la morte del Langravio fu attribuita a veleno, che se gli era fatto a bella posta tracannare (*a*). Egli avvenne perciò, che il Papa a tali dicerie comunicategli da'Prelati, ch'eran presso *Federico* (*b*), prestasse forse più fede di quella, che meritavano, che invero eran troppo indegne, per credersi in realtà entrate nel cuore di un Imperatore, a ogni modo come di que'tempi non si era peranche introdotta la benigna usanza di assolver da'giuramenti, e commutare i voti per cose di molto minor conseguenza, che non era quella di abbandonar la cura de' proprj Regni, per andare a conquistar gli altrui, dichiarollo scomunicato nel giorno 29. del mese di Settembre del 1227. (*c*).

A una tal novella cercò *Federico* per mezzo di quattro suoi Ambasciatori, tra'quali eravi *Rainaldo Duca di Spoleti*, placare il Pontificio rigore, adducendo scuse e ragioni a giustificar la sua condotta, e la verità della sua malattia, chiamandone Dio in testimonio, e i bagni di Pozzuoli, ove s'era ritirato (*d*). Ma il Papa fermo nella conceputa idea, che tali cose fossero mere finzioni, gli diede in risposta il buono San Martino, di bel nuovo scomunicandolo nel giorno di quel Santo, come dice il *Muratori* (*e*), o tra l'ottava, come leggesi presso *Riccardo da S. Germano* (*f*).

A questo amarissimo regalo, che il Papa accompagnò con Lettere scritte per tutto l'Occidente, altamente diffamandone la condotta (*g*), corrispose *Federico* con altre ai Principi suoi corrispondenti, descrivendovi il Papa con tutta la sua Corte della maniera più vituperevole, che seppe immaginare (*b*), e lasciati i bagni, portossi a Sessa, indi a Gaeta, e di là a Capua, dove nel medesimo mese di Novembre di quell'anno 1227. tenne *Curia*, o Parlamento Generale. Chiamò quivi i Baroni del Regno, non già a presentarvi i privilegj accordati loro da'suoi Predecessori, che sarebbe stato un passo troppo falso, come di sopra si è osservato in quel politico Principe, mentre dovendo di quà partire per l'Oriente, avea che sperarne per partir quieto, e che temerne lasciandogli disgustati, ma per istabi-

(a) *Vide Cardinal. Nicol. de Aragon. in vita Gregor.* IX. *apud Murator. Rer. Italic. Tom. pag.* 576. *& apud Rain. Tom.* XX. *pag.* 592. *num.* XXVIII.
(b) *Epistol. Gregor.* IX. *apud Matth. Paris. ad an.* 1239. *pag.* 342. *col.* 2.
(c) *Riccar. de S. Germán. ad an.* 1227. *pag.* 579. *Tom.* II. *Bibl. Sicul.*
(d) *Id. ibid.*
(e) *Murat. Annal. d' Italia Tom.* VII. *all' annn* 1227. *pag.*
(f) *Riccar. de S. German. ad an.* 1227. *pag.* 579.
(g) *Epistol. Honor. ad Præsul. Regni habes apud Rainal. ad an.* 1227. *Tom.* XX. *pag.* 593. *& ad Præsul. Angl. Apud Matth. Paris. ad an.* 1228. *pag.*238.
(h) *Epistol. Frider. hab. apud eund. Matth. Paris. pag.*239. *ad* 340.

Digitized by Google

lir con essi quel che ciascheduno dovesse somministrargli nel mese di Maggio del seguente anno, in cui *ad Terræ Sanctæ subsidium transfretare disposuit* (a). Sicchè se a questa *Curia* del 1227. si volessin dare quegli attributi di *grande e celeberrima*, che da pochi anni in quà si son dati a larga mano, senza sapersene il perchè, a quella tenutavi nel 1220. da chi non ha badato a distinguer tra loro queste due *Curie* colà tenute; niuno di sana mente troverrà a ridirvi, ove rifletta alle circostanze, per cui fu convocata, alla gravità delle cose, che vi si risolsero, alle conseguenze, che ne derivarono, e tratto tratto farem vedere, come questa è quella *Curia*, a cui nella sua Costituzione, *cum Concessiones*, ebbe la mira *Federico* avvalendosene come di un termine distintivo tra il tempo della quiete finora da me descritta, che finì poco prima di questa Curia, e quello della *Turbazione* cominciata d' allora, per non finire in questo Regno, che or ora entrerò a descrivere, in cui volle, che avesse luogo l'*Editto Generale* da lui fatto circa la rivocazione condizionata, e la rivocazione assoluta de' Privilegj.

Andando le cose di male in peggio tra lui, ed il Sommo Pontefice, convocò questi un Concilio in Roma, dove *in Festo Cœnæ Domini* solennemente un' altra volta scomunicollo: e in una Lettera Circolare indi scritta a i Prelati del Regno a giustificarne la sentenza spiegò, in quante maniere piene di dolcezza avesse procurato il di lui Predecessore *Onorio* ammonirlo e farlo ammonire: *Super diversis articulis, in quibus Deum, & Ecclesiam graviter offendebat*, senza averlo potuto *ad pœnitentiam revocare*, e che anzi *ad nequiora* si fosse avanzato, con altre particolarità, che non accade rimembrare, onde avea dovuto non solamente scomunicarlo, ma benanche sottoporre all' Interdetto ogni luogo, ove fosse arrivato, fino a tanto che vi si fosse trattenuto, privando *officio beneficioque* tutti coloro *cujuscumque professionis, vel Ordinis*, i quali, dopo ch'era stato scomunicato, *divina sibi ausu temerario celebrarent*, minacciandolo di dichiararlo Eretico, *si de cætero Divinis Officiis se ingereret*, e che avrebbe sciolti dal giuramento di fedeltà i suoi Sudditi a tenor di un non so qual decreto di *Urbano II.* (b).

Federico, che per gl'interni suoi sentimenti da lui stesso in varie occasioni spie-

(a) *Riccar. de S. German. ad an.* 1227. *pag.* 579.
(b) *Epist. Encycl. Gregor.* IX. *Ad Appul. Epis. apud Rainal. ad an.* 1228. *pag.* 605. *ad* 606.

Digitized by Google

ſpiegatici, era un Principe, che come volea venerar ne'Sommi Pontefici a riguardo della direzione ſpirituale della Chieſa quella ſuprema autorità, che vi rappreſentan da Vicarj di Gesù Criſto, così pretendea, che ſi aveſſero a fare i fatti loro intorno al regolamento del temporale de'Sovrani, e che perciò foſſe un abuſar della lor poteſtà il voler per l'indiretta via delle ſcomuniche riſcuoter per violenza da lui ciò, che per compiacenza ſi avrebbe dovuto domandare (*a*). Dovendo dunque da lui, e non da altri dipendere il riſolvere, quando e come credeſſe opportuno il muoverſi per la ſpedizione di Terra Santa, non fia maraviglia, che come avrebbe ſtimata una impertinenza il domandar dal Papa, che ſimile al Paſtor Evangelico laſciaſſe l'ovile di Gesù Criſto dell'Occidente, per andar a ricuperar le pecorelle ſmarrite dell'Oriente, così aveſſe creduto non toccare al Papa il preſcrivere a lui di abbandonare i ſuoi Regni di Occidente, per andarſi a imbarazzar nelle guerre di Oriente. Quindi parendogli, che il Papa ſeco la voleſſe far da Padrone a Vaſſallo, ei volle con lui trattare da Principe a Principe, e così quàſi per via di rappreſaglia concitogli contro buona parte della Nobiltà e Popolo Romano, a ſegno che il fece da Roma fuggire per trovar ricovero in Perugia (*b*), ed in Regno emanò ordini ſeveriſſimi di eſilio, e privazione de'beni contro a tutti quelli, che per ubbidire al Papa, aveſſero tralaſciata la pubblica celebrazione delle Meſſe, e amminiſtrazione de' Sacramenti (*c*).

Indi a ſveller dall'animo de'ſuoi Sudditi la venerazione dovuta all'Ordine Eccleſiaſtico, avviſoſſi di un altro eſpediente da ſvituperarlo in un colpo da per tutto ſvelandone la diſſolutezza, perchè *Clericorum Focariæ* (*d*), *Filii & Filiæ juſſu Imperatoris capiuntur ubique per Regnum* (*e*). Indi *pro ſubſidio Terræ Sanctæ ab Eccleſiis, & perſonis Eccleſiaſticis*, ubique per Regnum *certam exigit pecuniæ quantitatem* (*f*): a diſpetto del Papa, che aveva ordinato con ſue Lettere Circolari *Univerſis Eccleſiarum Prælatis, & Clericis per Regnum Siciliæ conſtitutis, ſub interminatione Ultionis Canonicæ*, che nulla gli aveſſero dato (*g*), niente curando, che per ciò gli aveſſe ſcritto: *Aſcendit ad nos clamor*,

(a) *Vide Epiſt. Frider. apud Matth. Pariſ. ad an.* 1228. *pag.* 239.
(b) *Abbas Urſperg. apud Rainal. Tom. XX. pag.* 606. *col.* 2.
(c) *Petr. de Vin. Epiſtol. lib.* 1. *Cap.* IV. *pag.* 93.
(d) *Vide Du-Cange verbo* Focariæ.
(e) *Chron. Riccar. de S. German. ad an.* 1228. *pag.* 580. *Tom.* II. *Bibl. Sicul.*
(f) *Id. ibid.*
(g) *Id. ibid. pag.* 581.

Digitized by Google

mor, ululatus, & ſtridor miſerabilis, validus, & horrendus Eccleſiarum, & Clericorum Regni Siciliæ, & Apuliæ, quod in eos, quam de facili exprimi valeat, inique deſæviens, ipſos ultra affligis cruciatibus infinitis bona eorum diripiens, & extorquens, &c. (a).

Date tali diſpoſizioni, portoſſi in Barletta, e quivi congregati i Baroni, e Prelati del Regno, fattoſi alzare un trono a cielo ſcoverto, per la gran moltitudine di gente, che vi era accorſa, ſpiegata loro la ſua vicina partenza, fece leggere il ſuo teſtamento, e ne fece giurar l'oſſervanza, diſponendo con eſſo, che tutti del Regno, Prelati, e Baroni, e loro Vaſſalli doveſſero vivere e regolarſi in quel modo e maniera, colla quale eran vivuti, ed eranſi regolati in tempo del Re Guglielmo II. laſciando Balio e general Supremo direttore del tutto *Rainaldo Duca di Spoleti*, e conſiderando il caſo, in cui in quella ſpedizione poteſſe morire, diede le opportune provvidenze circa il modo da regolarſi la ſua ſucceſſione, e quindi portatoſi in Brindiſi nel meſe di Giugno 1228. ſenza nulla prevenirne al Papa *ad Crucis obſequium transfretavit* (b), e quindi riceviamo chiari lumi a ben conoſcere chi foſſe quel *Rainaldo*, di cui parla la noſtra Coſtituzione *Cum Conceſſiones*, e quale quella *Trasfretazione*, che vi ſi accenna.

Queſta ſua moſſa, con cui veniva a purgare la contumacia della ſua partenza, per cui era ſtato ſcomunicato, parea che aveſſe dovuto calmare l'animo irritato del Pontefice; ma punto non produſſe un così buono effetto, perchè il Papa pretendea che prima di partire, aveſſe avuto a ricorrer da lui per farſi aſſolvere dalla ſcomunica, e l'Imperatore pretendea che di aſſoluzione non aveſſe biſogno, perchè ſenza ragione era ſtato ſcomunicato, e la coſa ſi riduſſe, come con grazioſa brevità il *Muratori* ſi ſpiega, ad eſſer conſiderato in lui *delitto il non eſſer andato oltra mare, e delitto ancora l'andarvi* (c). Arrivato che fu più fornito di ſcomuniche, che di forze militari in Terra Santa, non vi trovò quella ubbidienza e riſpetto, che gli biſognavano per condurre a fine quella tanto ſoſpirata impreſa, ed ebbe a ſoffrirvi de' diſguſti e diſprezzi troppo ſenſibili, tantochè per non trovar Prete, nè Frate, che voleſſe far l'atto della ſua Coronazione, ei poſta la Corona ſull'Altare, da ſe ſteſſo coronoſſi Re di Geruſalemme (d). E comechè aveſſe pen-

(a) *Epiſtol. Gregor. ad Frider. apud Rain. Annal Tom.* XX. *ad an.* 1228. *pag.*607.
(b) *Riccar. de S. German. ad an.* 1228. *Tom.* II. *Bibl. Sicul. pag.* 581.
(c) *Murator. Annal. d'Ital. all'anno* 1228. *Tom.* VII. *pag.* 193.
(d) *Murat. ivi all'anno* 1229. *pag.* 197. *& vide Matt. Pariſ. ad an.* 1229. *pag.*246.*col.*2.

Digitized by Google

penſato aver fatto colà coſe così belle da conſolarne la Criſtianità (*a*), il Papa però ſulle Lettere ſcrittegli da *Geroldo* Patriarca di Geruſalemme, credette che per viltà aveſſe tradita la Cauſa del Criſtianeſimo, per fare il fatto ſuo (*b*).

Non erano ancor paſſati due meſi, che era partito, che il *Duca di Spoleti Rainaldo* andò ſopra i Signori di Popplito, che ſi erano all'Imperatore ribellati, e queſti ſpogliati della lor terra, o perchè gli aveſſe creduti fomentati dalla Corte Romana, o perchè avea preinteſo che armava per invadere il Regno, o per ordini ſecreti di *Federico*, o per propria malignità, ſi moſſe con un eſercito compoſto in buona parte de' Saraceni da *Federico* poſti in Lucera, ed entrò negli Stati della Chieſa dalla parte della Marca, e il di lui fratello Bertoldo da quella di Norcia, e vi fecero delle conquiſte, e con eſſe delle ſtragi orribili e crudeli ſopra Laici, ed Eccleſiaſtici (*c*). Il Pontefice non laſciò di vibrar contro di lui fulmini di ſcomuniche, ma ravviſandole inutili con lui, non ſolamente ſtimò mandargli contro il valoroſo già Re di Geruſalemme Giovanni di Brenna a ſcacciarlo dallo Stato della Chieſa, ma pensò altresì a portar la guerra nel Regno, facendo Capi delle ſue Truppe i due più aizzati nemici, che aveſſe *Federico* tra' malcontenti e diſgraziati ſuoi Baroni, Tommaſo da Celano, e Ruggiero dell' Aquila, a' quali unì Pandolfo ſuo Cappellano, che vi faceſſe da Legato, dando al loro eſercito per diviſa le Chiavi di *S. Pietro*, e a' ſoldati il nome di *Chiaveſegnati* (*d*), implorando trattanto ſoccorſi dalle Città della Lega di Lombardia, dalla Francia, Spagna, Inghilterra, e Svezia, ed eccitandogli a ribellione la Germania (*e*).

Riuſcì con tali mezzi nel ſuo diſegno di allontanar dallo Stato della Chieſa *Rainaldo*, per venirſene a difendere il Regno, che ſi fece il teatro della Guerra, perchè quivi uniteſi pur anche le forze Pontificie, vi fecero queſte de' gran progreſſi, nè vi uſarono eccеſſi di crudeltà minori di quelli praticati dal Duca di Spoleti, e dal di lui fratello negli ſtati della Chieſa, talmentechè

(a) *Epiſtol. Feder. ad Reg. Angliæ apud Rainal. pag.* 145.
(b) *Vide ad hanc rem Epiſtol. Gerol. ad Gregor.* IX. *pag.* 2. *Tranſumptum Capitulorum initor. inter Fridericum & Sultan. pag.*6. *Epiſtol. ejuſd. Gregor. Duci Auſtriæ. pag.* 7. *Jordanum pag.* 9. *apud Rainal. Tom.* XXI. *Annal. ad an.* 1229.
(c) *Nicol. Cardin. de Arag. in vita Greg. apud Murat. Tom.* III. *Scriptor. Rer. Ital. pag.* 576. *& Chr. Riccar. pag.* 582.
(d) *Chron. Riccar. ad an.* 1229. *pag.* 582. *ad ſeq.*
(e) *Annal. d'Ital. del Murat. Tom.* VII. *all' anno* 1229. *pag.*196.

Digitized by Google

techè il Pontefice ne ſcriſſe una Lettera piena di manſuetudine al ſuo Legato, perchè poneſſe freno alla licenza militare (*a*).

All' avviſo che di tali coſe ebbe *Federico*, e delle inſidie finte, o vere, che per lui erano apparecchiate nel littorale di queſto Regno (*b*), accommodatoſi alla meglio, o alla peggio che potè col Soldano, imbarcatoſi ſu due galee, ratto fece ritorno in queſto Regno, e fermatoſi in Brindiſi, quivi cercò unir le ſue forze per opporſi a *Chiaveſegnati*, e a coglier tempo ſpedì Ambaſciadori di pace al Pontefice, che nell' aria di vantaggioſa fortuna, in cui erano i ſuoi *Chiaveſegnati*, nulla avendone voluto ſentire (*c*), pensò di buon ſenno a metterſi in iſtato da far pentire i ſuoi nemici di quanto aveano oſato fare ſul ſuo Regno, mentre n' era lontano. Uniti perciò quei pochi *Croceſegnati*, che fecò avea condotti co'Saraceni, e altre truppe, che quì avea trovate, ſi volſe contro a' *Chiaveſegnati*, che al ſolo avviſo del ſuo arrivo, non che delle ſue moſſe, e ſciolſero l'aſſedio intrapreſo di Capua, e cominciarono paſſo paſſo a retrocedere, andando di giorno in giorno perdendo le loro conquiſte, e così portando da per tutto ſtragi, ferro, ſangue e fuoco potè alle Provincie ſue fedeli de' ſuoi fatali per altro trionfi ſu i debellati ſuoi nemici ſcrivere: *Non expectatis, aut expertis viribus noſtris..... fugæ ſuæ, ſibi præſidium elegerunt... & quod ipſi de Regno noſtro, nobis abſentibus, per anni dimidium occupaverant, Nos brevi dierum ſpatio recuperavimus* (*d*). Ridotto perciò il Papa a così mal partito, ſi diede a domandar ſoccorſo dovunque poteva, e queſti aſpettando, paſsò a nuove e più amare Scomuniche contro di lui, e con eſſe ad aſſolvere dal giuramento di fedeltà i ſuoi ſudditi (*e*).

Ma come a Dio piacque, quando meno ſi ſperava, fu nel meſe di Luglio 1230. conchiuſa la pace tra *Federico*, e il Sommo Pontefice, da cui venne nella feſta di S. Agoſtino dalle ſue ſcomuniche aſſoluto (*f*), e così fu poſto fine alle ſtrane turbolenze, colle quali trovoſſi queſto Regno diviſo in due partiti, altri ſeguendo chi abu-

(a) *Epiſt. Gregor.* IX. *Albanen. Epiſc. apud Rainal. ad an.* 1229. *Tom.* XXI. *pag.* 14. *col.* 1.
(b) *Epiſt. Thom. Comit. Atteranen. ad Frider. Imper. apud Matth. Pariſ. ad an.* 1229. *pag.* 243.
(c) *Chron. Riccar. ad an.* 1229. *pag.* 586. *ad* 589. *Tom.* II. *Bibl. Sicul.*
(d) *Chron. Ricc. ad an.* 1229. *pag.* 590. *ad* 591. *Tom.* II. *Bibl. Sicul.*
(e) *Formul. Excommun. latæ contra Frideric. apud Rainald. ad an.* 1229. *Tom.* XXI. *Annal. pag.* 12.
(f) *Vide Riccar. de S. German. ad an.* 1230. *& Rainal. ad eund. ann. Tom. XXI. continuat. Annal. Baron. a pag.* 21. *ad ſeq.*

Digitized by Google

abuſava della Croce, altri ſeguendo chi abuſava delle Chiavi, e ſconvolte le Divine, e Umane coſe, vi ſi videro ſventolar da una parte le bandiere ſegnate colla Croce, e dall' altra quelle ſegnate colle Chiavi, col far tra queſte e quelle la ſua figura la Luna Creſcente di Maometto. Il *Muratori* ſu di queſte coſe avvenute dal 1227. in poi dice in un luogo per additarne la ſtranezza: *Non potrà di meno di non iſtringerſi nelle ſpalle chi legge sì fatte vicende* (a): e poco appreſſo: *Non ſi può leggere ſenza patimento la ſtoria di queſta maledetta diſcordia piena d' invettive, e calunnie dall' una, e dall'altra parte, e quel ch' è peggio, di tanti guai de' Popoli, e danno della Criſtianità* (b), e queſta è quella Storia, che in una parola molto eſpreſſiva, fu da *Federico* chiamata *proſſima Turbazione* del Regno nella ſua Legge, *Cum conceſſiones*.

Con quanta ſincerità di cuore ſi foſſe quella pace conchiuſa, di là a non molto ſi fe paleſe, poichè non iſtiede troppo *Federico* a moſtrar la poca voglia, che aveva avuta di mantener le coſe promeſſe, ſpezialmente a riguardo de' ſuoi Sudditi, che aveano tenute le parti del Pontefice, come ſi raccoglie dalle Lettere, che gliene ſcriſſe, cercando pietà per gli Cittadini di Foggia, Caſalnuovo, San Severino, ed altri luoghi di Capitanata, perchè da lui venivano poco umanamente trattati (c), e indi per un ſemplice ſoſpetto, come il *Muratori* crede, che il Duca di Spoleti *Rainaldo* ſi foſſe accordato col Papa, e con lui paſsaſſe delle ſecrete intelligenze, totalmente precipitollo dalla ſua grazia (d). Egli è almeno indubitato, che per rovinarlo preſe il preteſto di chiamarlo a dare i conti della ſua Amminiſtrazione, e con queſta occaſione abbiamo da *Riccardo di S. Germano* l'ordine e proſeguimento della inquiſizione contro di lui intentata, il quale quaſi parlando colle medeſime parole della noſtra Legge, ci apre largo campo a ſempre meglio intenderla: *Anno* 1231. *menſe Januario ſuas Imperator litteras mittit ad Stephanum de Anglona Terræ Laboris Juſtitiarium, ut diligenter inquirat de promiſſis Imperiali Curiæ factis, & ſi qua poſt transfretationem ſuam facta ſunt conceſſionum privilegia per Rainaldum Ducem Spoleti, ſive ſuo, ſive ipſius ſigillo ſignata aliquibus perſonis, ea Imperiali Curiæ uſque ad feſtum Purificationis Beatæ Virginis præcipiat præſentari, alioquin ex tunc in antea nullam habeant firmitatem* (e). Durò la ſua cau-

(a) *Murator. Annal. d'Italia Tom.* VII. *all' anno* 1229. *pag.* 197.
(b) *Id. ibid. pag.* 198.
(c) *Epiſtol. Gregor.* IX. *ad Frideric. apud Rainal. ad an.* 1230. *tom.* XXI. *pag.* 27. *col.* 1.
(d) *Murator. Annal. d' Ital. Tom. VII. all' anno* 1231. *pag.* 206.
(e) *Chron. Riccar. de S. German. ad an.* 1231. *pag.* 600. *Tom.* 11. *Bibliot. Sicul.*

Digitized by Google

sa fino al mese di Maggio del medesimo anno, allorchè *cum non posset Imperatori sufficientem ponere rationem, vel fidejussoriam cautionem præstare, apud Foggiam jussu Imperatoris captus est, & custodiæ traditus, ac bonorum omnium amissione mulctatus: quare Bertoldus Frater ipsius Ducis contra Imperatorem in Introduco se recepit* (a): e invano nel mese di Giugno, e poi in quello di Luglio adoprò il Pontefice le sue Lettere a placar verso di lui l' animo di *Federico* (b), che allor lo fece uscir di carcere, per esiliarlo dal Regno, quando nel mese di Luglio 1233. *Bertoldo* suo Fratello gli rese Introdoco (c).

Per la qual cosa essendo la disgrazia del *Duca Rainaldo* avvenuta nel principio del 1231. colla sua inquisizione, e coll' ordine di *Federico* di doversegli presentare per tutto il giorno della festa della Purificazione della Vergine i privilegj, da lui o in suo nome, o coll' Imperial suo sigillo spediti; egli è chiaro, che la nostra Costituzione, che di ciò fa menzione non potè prima, ma sibbene dopo questa sua disgrazia pubblicarsi; onde m' immagino, che non vi sarà chi cortesemente non voglia accordarmi, che il nostro *Giannone*, e quanti mai lo han seguitato, sienſi ingannati, quando l' han creduta emanata *in Curia Capuana* del 1220. in vece di dirla pubblicata dopo l'altra del 1227. e propriamente dopo i due di Febbrajo del 1231.

Ma mi si dirà, che mettendosi nel fine della Compilazione delle nostre Costituzioni la *Data* del 1221. ovvero 1222. ha dovuto la Costituzione, *Cum Concessiones* esser pubblicata poco prima del 1221. o 1222. Io invero non ho a fare con gente della pannina di quel Gentiluomo, graziosamente descrittoci da *Galileo Galilei*, che quantunque se gli fosse fatto vedere, e toccar colle mani, che l' origine de' nervi fosse dal capo, e non dal cuore, a ogni modo non volle persuadersene, perchè il suo idolatrato *Aristotele* avea detto il contrario (d); e perciò non debbo augurarmi, che vi possa essere chi voglia, contra la sodissima verità della Storia da me tessuta, mettere in dubbio se la Compilazione delle nostre Leggi siasi fatta nel 1221. o nel 1231. a ogni modo perchè pur vi sono stati de' grandi Uomini, che poco curando di studiar le Storie nostre, son dati nell' errore di crederla formata

(a) *Apud Riccard. de S. German. pag. 601. Tom. II. Bibl. Sicul.*
(b) *Litter. Gregor. IX. ad Frider. apud Rainal. Tom. XXI. pag. 36. col. 1. & 11.*
(c) *Riccar. de S. Germ. ubi sup. pag. 607.*
(d) *Galileus Galilei in System. Cosmica. Dialog. 11. pag. 95. Edit. Latin. Lugdun. Batav. an. 1699.*

Digitized by Google

mata e pubblicata nel 1221. o 1222. piacemi mettere anche nel grado di ultima evidenza, che realmente ſia ſtata fatta nell'anno 1231.

Quantunque a conteſtar queſta verità ci potremmo col *Giannone* (*a*) contentare dell'autorità di *Riccardo* da *S.Germano*, che narra come di ordine dell'Imperatore nel meſe di Maggio dell'anno 1231. ſi travagliava in Melfi alla Compilazione delle ſue Leggi (*b*): a ogni modo ciò, ch'ei dice con nuova forza ſi avvalora colle Lettere, che a *Federico* poco o nulla adempiendo delle coſe convenute nella pace, il Pontefice moſſo da' ricorſi, ch'ebbe dalla gente del Regno, che per la ſperienza di ciò, che da lui avea ſofferto, e in atto ſtava ſoffrendo, era entrata in fortiſſimi timori, che per mezzo di una tal Compilazione voleſſe ſempre più contro di eſſa ſfogar l'animo ſuo irritato per le paſſate vicine turbolenze, ſcriſſe in queſti ſenſi: *Intelleximus ſiquidem, quod vel proprio motu, vel ſeductus inconſultis conſiliis perverſorum*, Novas edere Conſtitutiones *intendis*, *ex quibus neceſſario ſequitur, ut dicaris Eccleſiæ Perſecutor, & Obrutor publicæ libertatis, ſicque tibi contrarius, contra te, tuis viribus moliaris . . . . . Sane ſi ad id a te forte moveris, timemus multum Dei gratiam tibi eſſe ſubtractam, dum ſic patenter famam propriam contemnis & ſalutem: ſi vero impulſus ab aliis, miramur quod talibus Conſiliariis acquieſcas, qui ſpiritu vexati nequitiæ intendunt Deo, & hominibus te conſtituere inimicum, ut taceamus alia, ſilentio potius intelligenda quam verbo. Quæ utinam a te tacite intellecta fortius in auribus cordis ſonent, quatenus quieti tuæ, ac famæ noſtræ provide conſulens utrumque ab increpantibus populis ſerves immunem. Cum enim Montes pacem ſuſceperint, cur pauperes Populi debent eſſe pacis expertes, ut in pace amaritudo amariſſima ſit eorum, ut quis poſſet indurato corde ululatus, quos quodammodo prævidemus, tot flentium obaudire* (*c*).

Da queſta ſua Lettera però, che fu ſcritta a' 5. Luglio del 1231. altro frutto non ritraſſe, che una tal amara riſpoſta, ch' ebbe per meglio con un altra de' 28. Luglio ſcuſarſi con lui, che non dovevane andare in collora, avendolo per puro ſpirito di carità privatamente ammonito (*d*). Laonde ſeguendo *Federico* l'intrapre-

(a) *Giannone Stor. Civil. Tom.* II. *Lib.* XVI. *pag.* 376.
(b) *Riccar. de S. Germ. ad an.* 1231. *Tom.II.Bibl.Sicul.pag.* 602.
(c) *Epiſt. Gregor. ad Frideric. apud Rainal. Tom. XXI. Annal. ad an.* 1231. *pag.* 37. *col.* 1.
(d) *Apud eun. ibid. ad an.* 1231. *pag.* 37. *col.* 2.

Digitized by Google

so disegno, fece nel seguente mese di Agosto terminare e pubblicare in *Melfi* la Compilazione delle sue Costituzioni, come anche *Riccardo da S. Germano* lasciò scritto all'anno 1231. *Mense Augusti Constitutiones Imperiales Melfiæ publicantur* (a), cosa che forse fece venir voglia al Sommo Pontefice di far pubblicare nel medesimo anno 1231. la Compilazione delle sue Decretali (b).

Spiegata così, come sinora si è fatto, la nostra Costituzione, la storia, che vi si contiene, le scambievoli Lettere del Papa all'Imperatore, e dall'Imperatore al Papa, aggiuntavi l'autorità di *Riccardo da S. Germano* scrittore alla loro autorevolissima testimonianza contemporaneo, a nulla valerà checchè ne abbian detto in contrario Uomini di chiarissima riputazione nella Repubblica Letteraria, come al certo lo furono *Carlo Molineo*, il *Lindebrogio*, e indi il dottissimo *Montfaucon*. Il *Molineo* dunque, comechè detto il *Papiniano* della Francia, e di pulita letteratura fornito, a ogni modo nel medesimo luogo dove riprende *Baldo*, perchè confuse le cose riguardanti *Federico Barbarossa* con quelle, che eran propie del suo nipote *Federico II.* non mostrò però di aver con tutta l'esattezza, di cui era ben capace, parlato della sua Storia, o nel crederlo figlio di una madre Monaca, o nel darcelo per iscomunicato da Papa *Onorio*, o nel dire della Compilazione delle sue Leggi: *Idem Fredericus anno vel biennio post suam coronationem Constitutiones Regni Neapolitani edidit, quas novissime* Matthæus de Afflictis *Parthenopæus Doctor glossemate illustravit* (c). Ma ciò che questi disse dubitando senz' addurre pruova veruna de' suoi detti, fu ridotto a proposizione assoluta dal *Lindebrogio* ne' *Prolegomeni*, che aggiunse alle nostre Costituzioni da lui stampate nel 1613. in [illegible], trascrivendoci così la conchiusione della lor Compilazione: *Actum in solemni Consistorio Melphiensi anno Dominicæ Incarnationis MCCXXXI. mense Augusti Indictionis quartæ. Insinuatum vero mense Septembris sequentis quintæ Indictionis. Amen* (d).

Io per non tralasciar fatica, che mi potesse meglio agevolare il rintracciamento della verità, ho fatte tutte le diligenze, che ho potute, per averne qualche antico manoscritto, e vana n'è stata ogni mia inchiesta, come vana parimente è stata la non piccola pena sofferta,

(a) *Riccar. de S. German. ad an.* 1231. *pag.* 602.
(b) *Voyez Talon. Histor. du Droit Canon. cap. IX. pag.* 44.
(c) *Molinæus in Consuet. Paxisien. Tit.* 1. *de Fiefs pag.* 19. *num.* 92. *ad* 93. *col.* 2. *Tom.* 1. *Edition. Parisien. ann.* 1681.
(d) *Lindebrog. Corpus Leg. Antiq. edit. Francof. an.* 1619. *pag.* 822.

Digitized by Google

ferta, per trovarne almeno la prima edizione tra noi fatta, che fu sotto gli occhi di *Matteo degli Afflitti*. Imperocchè per lo disprezzo, che si è avuto per le più antiche, per la rozza, o almeno ancor fanciulla maniera de' caratteri, di cui allora usavasi, e che per volgare errore noi diciam Longobardi, e Gotici, ma non son nè dell' una, nè dell' altra Nazione, ma ben Romani mal formati (*a*); regolarmente sono state condannate a involgere le acciughe a'pizzicagnoli, o quando hanno avuta miglior sorte, panni, e drappi di seta, avendo ciascheduno cercato mutarle con le ristampe, che se ne son fatte.

Tra quelle, che da tal crudo scempio si son salvate, se ne conserva nella scelta Biblioteca del Signor Marchese *D. Matteo di Sarno* Avvocato Fiscale della Ruota de' conti una copia qui stampata nell'anno 1533. che per la rozzezza de' caratteri, e per non esservi distinti i Titoli per numeri, come poi fece il medesimo stampatore nell' edizione del 1545. e nell' altra più elegante del 1551. che in Carta reale turchina trovasi nella ricca Biblioteca de'RR. PP. Gerolimini, mostra esser forse la seconda dopo la stampa fattane ne' tempi dell' *Afflitto*. M' induce maggiormente a così credere *Pietro Paolo d'Anna*, il quale nella Lettera panegirica, che vi premette a innalzare il merito e dottrina del Dottor *Cesare Perrinis*, a cui ne fu data la cura, fra le altre laudi, che gli dà, dice di lui: *Cujus doctrina & solerti industria Deo propitio effectum est, ut ne dum pulsis, quam possibile fuit, erroribus jam dictis, mediantibus multis antiquis & novis Archetypis, & idiographis, & quandoque suo, ubi deficiebant*, divino ingenio, *præsens Constitutionum Codex cunctis fere erroribus expurgatus redditur*. Ora in questa antica Napoletana edizione del 1533. la sua conchiusione si legge con due parole diverse da quella, che si trova nella edizione di Francofort del *Lindebrogio*, e dice così: *Actum in solemni Conciftorio Melphiensi anno Dominicæ Incarnationis MCCXXI.* alias *MCCXXII. mense Augusti Indictionis quartæ, insinuatum vero mense Septembris sequentis quintæ Indictionis. Amen.* dove il nostro Chiosator *Superantio* nelle più recenti edizioni si diverte a dir maraviglie sopra la parola *Amen*, ma si resta più muto di un pesce a dir qualche cosa sulla incerta maniera, con cui son segnate le Note Cronologiche di questa *Data*, sulle quali, e non sull' *Ammenne* eravi realmente:

di-

(a) *Maffei. Stor. Diplomat. pag.* 113. *& vide Marmor. Felsin. Comitis Caroli Cæsavis Malvasia Cap.* X. *pag.* 181. *&* 191. *Edit. Roman. an.* 1680.

Digitized by Google

——— *dignus vindice nodus.*

Imperocchè niuno potendo saper meglio dell'Imperator *Federico II.* qual fosse il vero anno, in cui pubblicava la Compilazione delle sue Costituzioni, sarebbe un troppo stranamente offender la sua memoria in pensando, che volendovi accompagnar la *Data*, fosse stato capace di segnarla colla maniera, con cui segnata la leggiamo: *Anno MCCXXI. alias MCCXXII.*. Questa varia lezione, che si trova tra l'edizione di Francfort del *Lindebrogio*, e quelle di Napoli a cominciar dall'anno 1533. sino al 1552., e di Vinegia del 1580:, ci fa vedere, ch'egli intanto vi appose il *Perrinis* le parole *alias* MCCXXII. per darci a comprendere, che tra le varie copie, che glien'eran capitate in mano non aveva saputo indovinare, qual *Data* più vi convenisse.

Ma se pur taluno fosse ancor ostinato a non rendersi agli anzidetti argomenti, e volesse persuadere a se, e agli altri, che la vera sua *Data* sia quella del 1221. e non già del 1231. soggiungo, che a voler ciò mettere ulteriormente in disputa, ne venga in conseguenza, che se son veri come son verissimi i Titoli che *Federico* si diede nel Proemio della Compilazione delle sue Leggi, necessariamente debba esser falsa la *Data* del 1221. o 1222. e se vogliasi vera l'una, o l'altra di queste due incerte *Date*, non possono esser veri i Titoli che si diede. Ma mentre io perciò sempre più mi era invogliato di averne qualche antico Manoscritto, ecco che al mio disiderio ha in qualche maniera soddisfatto il dottissimo *Montfaucon*. Avendo ei voluto con incomparabile utilissimo travaglio insegnarci a leggere la scrittura degli antichi Greci Codici, quando si è a quella del XIII. secolo, ci parla di una per noi invidiabil gemma, che si truova nella Regia Biblioteca Parigina al numero 3370. e si è un manoscritto della Greca Compilazione delle nostre Leggi fatta di ordine del medesimo Imperatore, e come in essa non vi è alcuna *Data*, ei ne va a dedurre l'antichità, dalla elegante, e nobile maniera, con cui van fregiati, e scritti i Titoli, di cui usava quel Sovrano, e si ferma all'anno 1230. *Codex autem Græcus, de quo nunc agitur, ex autographo desumptus est, & quidem anno circiter* 1230. *adhuc Imperante & Regnante in Sicilia Frederico II. ut tum ex forma Characteris liquet, tum etiam ex notis, quas subinde inserit Scriba prima manu, ac minio descriptis, nempe &c.* (a).

Ma se dall'accuratezza e ornamenti, co'quali vide scritti questi Titoli, si per-

(a) *Montfaucon Palæograph. Græc. pag.* 489.

Digitized by Google

perſuaſe, che la ſua Copia foſſe ſtata fatta ancor vivente *Federico*, coſa la quale ſe non è vera per l'anno 1230. avrebbe però ben potuto verificarſi ſino all'anno 1250. in cui morì; a ogni modo fia meraviglia, come queſto grand'uomo, e prima di lui il *Molineo*, e poi il *Lindebrogio* da' medeſimi Titoli, che ſe gli danno, non ſi foſſero accorti, quanto andaſſer lontani dal vero nel creder compilate le noſtre Leggi nel 1221. Imperocchè andando ſu di eſſi il Greco manoſcritto antico ſuo Codice pienamente di accordo colle noſtre ſtampe Latine, non ſi può dubitare, che queſti ſieno quelli, co' quali *Federico* ornava il ſuo nome, tanto maggiormente che il Greco Copiſta non era qualche ignorante di quei, che copiano a pochi bajocchi a foglio, ma un uomo dotto, qual ſi dà a divedere ne' verſi Jambici, che vi appoſe al principio, e al fine, de' quali quì traſcrivo i primi, e tralaſcio i ſecondi:

Ῥώμης ὁ κλεινὸς Εὐτεβέστατος Μέδων,
Αἰλίας αὖ Ῥήξ, πρός δὲ καὶ Σικελίας
Φρεδερίκος κράτιστος ἐν στεφηφόροις
Νέον νόμον τίθητι Σικελλῶν κράτει,
Οὗ καὶ πέπομφε λυτρὸν ἠδικημένοις.
Βασιλεὺς Φριδερίκος ἀεὶ Αὔγυστος, Ἰταλικὸς, Ἱεροσολυμίτης,
Ἀρελατένσης, Εὐτεβὴς, Νικητὴς, καὶ Τροπαιοῦχος
Μετὰ τὴν τοῦ Κόσμου σύστασιν, κ. τ. λ.

Romæ inclytus Piiſſimus Imperator,
Æliæ (ſive Hieroſolymæ) *item Rex, pariterque Siciliæ*
Fridericus potentiſſimus inter coronatos
Novam Legem Siculorum Imperio ponit,
Quam miſit in redemptionem illorum, qui injuria afficiuntur.
IMPERATOR FRIDERICUS SEMPER AUGUSTUS, ITALICUS, HIEROSOLYMITANUS, ARELATENSIS, PIUS, VICTOR, TRIUMPHATOR.
Poſt Mundi machinam, &c. (a).

Or per poco, che ſi ſappia la Storia di *Federico*, ei ſi debbe anche ſapere, che tra' ſuoi Titoli, non potea nell' anno 1221. ovvero 1222. metter quello di *Arelatenſe*, nè quello di *Geroſolimitano*, nè l'altro d'*Italico*.

Imperocchè quantunque non ſi poſſa preciſamente diterminare, quando aveſſe cominciato ad uſar di quello di *Arelatenſe*, egli è però da credere, che ciò foſſe avvenuto dopo il 1226. perchè trovo, ch' egli in quell'anno ſcriſſe al Sommo Pontefice *Onorio III.* che ſi adoperò

(a) *Montfaucon Palæograp. pag.* 319.

Digitized by Google

adoperasse a fargli restituire da *Luigi* Re di Francia *Civitates, Castra, & alia loca ad Imperium pertinentia in partibus Provinciæ, ac Regni Arelatensis*, de'quali si era impossessato sotto pretesto di scacciarne per mezzo de'Crocesegnati gli Eretici Albigesi, su di che il Papa gli rispose, che avea già detto a voce prima di partir per quelle parti al Cardinal Legato, e che anche gli avrebbe scritto già giunto colà, che avendo ei sempre avuta cura di accrescere, e non diminuire i suoi diritti, e quei dell'Imperio, era sua volontà, che tali luoghi si avessero a tenere a nome della Santa Sede, durante la guerra, per dovergli ristituire fatta che fosse la pace, *ut jura Imperii servarentur illæsa* (a). Onde *Federico* per mantener sempre illesi i suoi diritti, e prerogative contra qualunque sorpresa o per parte della Francia, o degli Ecclesiastici, sospettoso qual era, dovette con tal occasione cominciar dal 1226. a intitolarsi *Arelatense*.

Ma ciò che non puossi con più scrupulosa esattezza di tempo stabilire a riguardo del Titolo di *Arelatense*, si riduce a dimostrazione per l'altro di *Gerosolimitano*. Imperocchè essendo nell'anno 1221. per anche nella mente di Dio il matrimonio, ch' ei dovea contrarre, e poi contrasse nel mese di Novembre 1225. con *Jolanta* unica figlia di *Giovanni di Brenna* Re di Gerusalemme, troppo ridevole cosa per lui sarebbe stata intitolarsi *Gerosolimitano*, prima che quel Re diveniste suo suocero, prima che la sua figliuola diveniste sua sposa. Uopo è perciò dire, che a far presto, prima dell'anno 1226. allorchè spogliollo de'suoi Regali Titoli, non poteva intitolarsi *Hierosolymitanus*. Questo fatto che non può ammetter menomo dubbio, perchè fu tale che chiamò a se la maraviglia, la mormorazione, e il compatimento di tutti, come si ha dalle Lettere fortissime, che gliene scrisse in quell' anno il Pontefice (b), e da quel che fece per dar modo da vivere al suo Suocero, che di tutto aveva spogliato, si conferma da' suoi Diplomi, in cui contando gli anni del suo regnare a riguardo degli altri suoi Regni, cominciò a contare dal 1226. per quello di *Gerusalemme*, e basterà che io ne additi tre de' più vicini a un tal principio. Il primo si è quello spedito da lui a confermare una concordia passata tra' Modanesi, e Ferraresi, il quale va segnato: *Anno Dominicæ Incarnationis MCCXXVI. mense Junii, XIV. Indictione, Imperan-*

(a) *Epist. Honor.* III. *ad Irider. Imperator apud Rainal. Continuat. ad Annal. Baron. Tom. XX. ad an.* 1226. *pag.* 573.

(b) *Epist. Honor.* III. *ad Frider. Imperator. apud eund. ibid. ad an.* 1226. *pag.* 566. *n.* XI.

Digitized by Google

rante Domino Noſtro Friderico II. Invictiſſimo Romanorum Imperatore ſemper Auguſto, Hieruſalem & Siciliæ Rege, Anno Romani Imperii ejus VI. Regni Hieruſalem I. & Regni Siciliæ XXVIII. (a) Il ſecondo ſpedito a confermare i privilegj della Città di Modena, fra' quali quello di batter moneta pur ſi vede ſegnato: *Acta ſunt hæc Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo vigeſimo ſexto menſe Junii, XIV. Indictione, Imperante Domino Noſtro Friderico II. Invictiſſimo Romanorum Imperatore ſemper Auguſto, Hieruſalem, & Siciliæ Rege, Anno Romani Imperii ejus ſexto*, Regni Hieruſalem *primo, & Regni Siciliæ vigeſimo octavo fæliciter. Amen* (b). Il terzo ſi è quello pubblicato da lui nel rivocar la ſentenza del 1204. circa lo ſtabilire i confini tra Modena, e Bologna, che parimente va ſegnato: *Data apud Burgum S. Donini, Anno Domini Incarnationis MCCXXVI. Menſe Junii XII. Indictionis, Imperante Domino noſtro Federico II. Dei gratia invictiſſimo Romanorum Imperatore ſemper Auguſto, Hieruſalem, & Siciliæ Rege, Anno Romani Imperii ejus VI. Regni Hieruſalem I. Regni Siciliæ XXIX. feliciter. Amen* (c); e non eſſendo prima del 1230. avvenuti i ſuoi trionfi in Italia, non potea nel 1221. intitolarſi *Italico* (d). Laonde uopo è neceſſariamente dire o che per error de' Copiſti, o delle Stampe, o per qualche poſtilla dal margine traſportata nel Teſto ſienſi le note Cronologiche appoſte alle noſtre Coſtituzioni MCCXXXI. *alias* MCCXXXII. mutate in MCCXXI. *alias* MCCXXII. ſe non voglia dirſi, che *Ceſare Perrinis* ve le aveſſe *ſuo divino ingenio* ſupplite, perchè gli parve male, che non ve ne ſteſſe alcuna, come alcuna non ſe ne truova nella Compilazione Greca.

Quindi parmi, che per ogni verſo, che ſi voglia eſaminare l'opinione del *Molineo*, del *Lindebrogio*, e del *Montfaucon*, ſia affatto inſoſtenibile, perchè contraria alla Storia, che nelle ſteſſe noſtre Coſtituzioni ſi addita, contraria alle cennate Piſtole, che ſcambievolmente ſi ſcriſſero il Papa, e l'Imperatore, quando nel 1231. era per pubblicarle, contraria agli Scrittori contemporanei, contraria a' Titoli, che *Federico* vi poſe in fronte, contraria a' Diplomi da lui ſpediti. E comechè nelle ſtampe, che abbiam per le mani, con ridicola incertezza ſe gli faccia dire *Anno MCCXXI. alias MCCXXII.* a ogni modo o l'error de' Copiſti, o degli Stampatori, o l'autorità di Ce-

(a) *Preſſo il Muratori Antiquit. Ital. Medii Ævi Tom.* IV. *diſſert.* XLIX. *col.* 415. *ad* 416.
(b) *Id. ibid. Tom.* II. *Diſſertat.* XXVII. *colum.* 705. *ad* 706.
(c) *Id. ibid. Tom.* IV. *Diſſertat.* XLVII. *a col.* 215. *ad* 218.
(d) *Riccar. de S. Germ. ad an.* 1229. *Tom.* II. *Bibl. Sicul. pag.* 590. *in fin.*

Digitized by Google

sare Perrinis con tutto il *suo divino ingegno*, [illegible] *neo*, del *Lindebrogio*, e del *Montfaucon* non son [illegible] tanto da [illegible] tersi al di sopra di *Matteo degli Afflitti*, il quale per quanto comportava la condizione de' suoi tempi, ci ha lasciati de' leggi, che andava al meglio che potea, rintracciando le memorie più sicure ed esatte delle cose nostre. Così fece quando chiosando la Costituzione *Capitaneorum* ci dà lume della varietà, che s'incontrava ne' Manoscritti, e nelle stampe delle nostre Leggi, col dirci che ve n'era una di *Federico* da lui molto vantata; che per malizia credendola sepolta nell' obblio, volle per tramandarne la memoria a' Posteri, tra le sue Opere interamente trascriverci, e quivi leggiamo: *Nec hæc rubrica, nec Constitutio sequens, quæ incipit* Capitaneorum, *communiter habentur, nec in Constitutionibus impressis, nec in multis aliis Constitutionibus antiquis, prout ego vidi. Et* Martinus de Caramanico *glossator non habebat ipsam in libro suo, quia nihil super ea scribit. Bene tamen* Andreas de Isernia *hic dicit, quod ipse habet in libro suo istam Constitutionem, & in libro meo etiam illam habeo* (a). E altrove chiosando la Costituzione *Cum Concessiones*, di cui stiamo trattando, dandoci contezza di un bel costume, che ne' suoi tempi era in voga, mercè del quale i Ministri Fiscali poteano a buon mercato, e non già come si costuma oggi, con gravissime spese formarsi una buona biblioteca, se ne han voglia, lasciò scritto: *Cum mihi supervenisset liber Literarum, quas composuit Petrus de Vinea in favorem Friderici Imperatoris contra Summum Pontificem, dictum librum consignavi Procuratori Fiscali, quia non licet libros reprobatos habere in domo* (b). Per la qual cosa essendosi posto a chiosare con indefesso studio le nostre Costituzioni, per gli gradi e dignità; in cui fu, e per la diligenza esatta, che usò a riscontrarle co' migliori Testi a penna, o stampati, che potè avere in mano, ci debbe perciò bastare, com'è bastato al *Giannone*, ch' egli uniformemente a quanto abbiamo di più autentici documenti dell'antichità, ci abbia senza veruna esitazione, e con sodissima verità lasciato scritto, che una tal Compilazione fu fatta *Mandante Imperatore per doctissimum virum Petrum de Vinea in anno MCCXXXI.* (c).

A promover perciò l'abbaglio degli Scrittori Regnicoli, e Forastieri, e quindi l'audacia degli Artefici di Carte Vecchie incapaci d' inten-

(a) *Matth. de Afflict. ad Reg. Constitut.* Capitaneorum *lib.* I. *Tit.* XLIII.
(b) *Id. ad Constit.* Cum Concessiones *lib.* II. *Tit.* XXIX.
(c) *Id. in Prælud. ad quæst.* 1.

Digitized by Google

tender bene la noſtra Legge, ha molto contribuito a farne creder pubblicata la Compilazione nel 1221. oltra la erronea *Data*, che vi ſi trova appoſta, l'eſſerſi attaccati più al Titolo, che al Teſto. Il dottiſſimo Padre *Bernardo de Montfaucon*, che ci ha data la notizia del diſopra diviſato manoſcritto della Compilazione Greca delle noſtre Coſtituzioni, ecco come ne traſcrive i tre Titoli del libro II. che riguardano la materia de' privilegj.

κζ'. Περὶ τῶν ἐγγράφων ἐν οἷς περιέχεται ὄνομα τίνος Ἐχθρῦ, ἢ προδότου τῦ Βασιλέως.

XXVII. *De Inſtrumentis, in quibus continetur nomen hoſtis, aut proditoris Imperatoris.*

κη'. Περὶ τῦ ἐμφανίζεσθαι τὰ προειρημένα Σιγίλλια τῇ κόρτῃ.

XXVIII. *De proferendis prædictis inſtrumentis ad Curiam.*

κθ'. Περὶ ποινῆς τῶν μὴ ἐμφανιζόντων προειρημένα Σιγίλλια τῇ κόρτῃ.

XXIX. *De pœna eorum, qui non produxerint privilegia ad Curiam* (*a*).

Or chi applicherà queſti tre Titoli ai medeſimi corriſpondenti numeri del medeſimo II. Libro delle noſtre Latine Coſtituzioni, quanto vi troverrà bene appropiati quelli, che vengono dall'antico Greco Codice Parigino, altrettanto vi ravviſerà fuor delle ſeſte quelli, che ſi leggono nell' Edizioni Latine, che noi ne abbiamo, e che chiunque mai di tali Titoli, o Rubriche ſia ſtato l'Autore, o non inteſe bene il Teſto, o ebbe cattivo guſto nello ſceglierne i Titoli, che adattovvi. Al Titolo XXVII. dopo la prima edizione del *Perrinis*, ſi truova ricevuta la Rubrica, *De fide Inſtrumentorum & Teſtium*, che mal ſi accorda col Teſto, e rigettata al margine l' altra, che più gli conviene, *De fide Inſtrumentorum factorum tempore invaſionis Regni*. Al Titolo XXVIII. ſi laſcia al margine quella, che ſe gli converrebbe, *De reaſſumptione inſtrumentorum facienda ſub nomine juſti Regis*, e come più buona e vera vi ſi ammette l'altra *De Revocatione privilegiorum*, che non vi va punto a propoſito. Il titolo XXIX. ha pure avuto due diverſe rubriche dal dottiſſimo mio Contradittore bene avvertite, e fedelmente da lui rapportate, una *De Privilegiis in Curia Capuana tempore turbationis indultis*, e l' altra *De Privilegiis a Curia Capuana revocatis*, e ſu di eſſe ei dopo gli altri ha fondato il ſuo diſcorſo di eſſerſi nella *Curia Capuana* preſentati privilegj, de' quali altri furon confermati, altri rivocati (*b*): laddove egli è chiaro, quanto è chiaro il Latino, con cui ſu la noſtra

(d) *Apud Montfaucon Palæograph. pag.* 423.
(b) *Diſeſa de' Privileg. Norman. pag.* 59.

Digitized by Google

ſtra Legge compoſta, che nè l'una, nè l'altra vi fu bene applicata: perchè *Federico* in eſſa punto non parla di privilegj accordati, o rivocati *in Curia Capuana*, ma benvero di due ſorti di privilegj, cioè a dire di alcuni condizionatamente *ante Curiam Capuanam indultis, & poſt Curiam Capuanam non confirmatis*, e di altri aſſolutamente *poſt Curiam Capuanam revocatis*. Sicchè nè l'una, nè l'altra rubrica è vera, come veriſſima ſi è quella della Compilazione Greca, *De pœna eorum, qui non produxerint privilegia ad Curiam*, ovvero *ad Aulam* come traduce il *Montfaucon*, ſenza l'attributo di *Capuanam*.

Chi ha avuta la pazienza di legger ſin quì la Storia della noſtra Coſtituzione, non vedrà con rincreſcimento, come e quando colle due altre teſtè accennate, che la precedono, aveſſe cominciato ad avere la ſua eſecuzione. Io ne debbo le notizie, che in accorcio ſarò per darne al Signor *D. Emanuele degli Afflitti* Arcidiacono della Cattedrale della Città di Scala, il quale accoppiando alla ſpecioſiſſima nobiltà de' ſuoi natali una indefeſſa applicazione alla ricerca delle coſe antiche della Coſtiera di Amalfi, ne ha fatta una raccolta, che ſarebbe deſiderabile, che la pubblicaſſe colle ſtampe, perchè non ſe ne perdeſſe la memoria, eſſendovi de' monumenti da mirabilmente riſchiarare la Storia noſtra, con quella di una Città cotanto a noi vicina, e negli andati tempi, quanto ognun ſa, famoſa e celebre. Pregato perciò da me a comunicarmi qualche lume su di queſto mio diſegno di riſchiarar queſta Legge del Regno, con quella gentilezza e corteſia, ch' è propria degli uomini nobili, e letterati, non ha mancato di farlo, ed io tanto più volentieri m' induco a valermene, quanto che nelle notizie, che mi ha date, ſi tratta di coſa di poco momento, nella quale non vi è chi vi ſia punto intereſſato, e vengono da un luogo, ove i *Don Titolanti* non ſono andati a ſoggiornare, non so ſe ſpaventati dalle illuſtri rovine, che tra quelle balze moſtrano la grandezza e ricchezza de' ſuoi antichi Abitatori, ovvero dal vedere che tra que' pochi, che vi rimangono, regnavi in buona parte quella onestà e candidezza, che noi leggiamo

——— Saturno Rege moratam
In terris, viſamque diu cum frigida parvas
Præberet ſpelunca caſas.

Per intelligenza però del documento, che ſi è compiaciuto comunicarmi, uopo è ricordarci, che tra gl'invaſori del ſuo Regno non ebbe *Federico* emolo più faſtidioſo dell' Imperatore Ottone, il quale eſſendoſi nell'

anno

Digitized by Google

anno 1210. con poderoſo eſercito introdotto in queſte noſtre contrade, già nella ſtate dell'anno ſeguente 1211. *Tota Apulia, & Terra Laboris, & maxima pars Calabriæ devenerant ad ejus fidelitatem*, e diſponeaſi a portarſi ſino in Sicilia, per quivi farlo sbalzar dal Trono (*a*). Ma come *Innocenzo III.* ebbe modo e maniera da fargli ribellar contro la Germania, fu coſtretto a interrompere le ſue vittorie, e a rivolger i ſuoi paſſi a cuſtodire e difendere gli Stati proprj. Prima però di ciò fare congregò i Baroni della Puglia, e Terra di Lavoro, e con eſſi *confirmavit pacem, & ſuam bonam voluntatem*, parole, ſu delle quali fa una chioſa il per altro modeſtiſſimo *Muratori* (*b*), che non gliela manderebbe buona il *Coſto* valente loro Apologiſta (*c*). Checchenneſia di ciò, la Città di Ravello fu una di quelle, che almeno ſino all' anno 1215. ſi mantenne ferma in riconoſcerlo per Imperatore. Leggaſi ora l'accennato documento, che in autentica forma mi ha inviato, di cui per eſſer troppo lungo, traſcrivo ſoltanto quel che fa al mio propoſito, e intero ſi troverrà preſſo gli Atti preſentato.

In nomine Domini Dei Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti Anno ab Incarnatione ejus milleſimo ducenteſimo quartodecimo ſeptimo die intrantis menſis Junii Indictione ſecunda Rabelli Nos Noveſſima filia quondam Domini Raymundi de Scimmoſa & relicta Johannis filii quondam Domini Muſchi Rigelli & Noveſſima filia quondam Domini Leonis Bonannu & relicta Johannis filii qu. Domini Contis Pardine & predicta Noveſſima Rigella pro parte Jacobi & Muſchi filiorum ſuorum & pro parte Melfeſie Nurus ſue filie quon. Domini Sergii Pardina & uxoris predicti Muſchi filii ſui & pro parte ipſius filie ſubſcripti Jacobi filii ſui quam genuit cum Benvenuta ejus uxore filia predicti Domini Sergii Pardine abſentium ac predicta Noveſſima Pardina pro parte Filippi filii ſui vendunt Domino Johanni filio Domini Filippi Ruſſi pro unciis duabus monete Sicilie petiam de vinea cum ipſis fabricis & medietatem unius canneti ſupra cauſam de ipſis Muſceptula cujus altera medietas eſt Carachille Oliva quam Marinus filius qu. Johannis Pardine habuit in pertinentiis Ravelli ad ſanctum Agnellum atque ob mortem ejuſdem Marini abſque herede & ſine judicio pervenit ſubſcriptis Sergio & Johanni Pardina viro ipſius Noveſſime & illius nepotibus ac ſubſcriptis ſuis Nuribus filiabus jam dicti Sergii Pardine. Fines ipſius vinee ſunt:

(a) *Chronic. Foſſæ Nov. ad an. 1211. in Bibliot. Sicul. Caruſ. Tom. 1. pag. 68. col. 2.*
(b) *Murator. Annal. d' Italia Tom. VII. all' an. 1211. pag. 241.*
(c) *Tommaſo Coſto Apolog. Iſtori. del Regno di Napoli.*

Digitized by Google

ſune: A ſupradicta cauſa dicti Johannis emptoris de ſubtus cauſa heredum Domini Leonis Muſceptule de Bernardo. De uno latere cauſa de ipſis Muſceptule. & de alio latere cauſa heredum Carachille Oliva &c. † Umfreda Judex filius Domini Leonis Mucilo teſtis eſt. † Lombardus Domini Urſonis Pironti filius teſtis eſt. † Ego Leo Presbiter Scriba Conſtantini Mutilionis Judicis filius ſcripſi -- Quia igitur edicto Imperialis Culminis per novas Conſtituciones manavit ut inſtrumenta tempore hoſtium & invaſorum Regni confecta per puplicam ſcripturam ſub ſuo felici nomine debeant innovari Ideo ſupraſcriptum inſtrumentum in preſentia Sergii de Griſone Judicis Ravelli & teſtium ſubſcriptorum tranſvectum & ab eis admiſſum non in aliqua parte ſui viciatum amotis tempore & nomine invaſoris per manum publicam fideliter reſcriptum eſt & renovatum ſub anno Dominice Incarnationis milleſimo ducenteſimo trigeſimo ſecundo menſe Madio Indictione quinta Ravelli Imperii vero Domini Noſtri Frederici Dei gratia glorioſiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti Jeruſalem & Siciliæ Regis anno duodecimo fideliter amen. ✠ Ego qui ſupra Sergius de Griſone Judex ✠ Leo Domini Johannis Frecza filius teſtis eſt ✠ Urſo Domini Leonis de Griſone filius teſtis eſt ✠ Johannes filius Domini Urſonis de Griſone teſtis eſt ✠ Ego Homodei puplicus Ravelli Notarius ſecundum Edictum Imperiale hoc reſcriptum ſcripſi & renovavi (a).

Come in queſto iſtromento a tenor delle due Coſtituzioni del Regno *Privilegia*, e *Inſtrumenta* ſotto i Titoli XXVII. e XXVIII. del II. Libro vi ſi tace il nome, e gli anni dell' Impero di Ottone, che nel 1214. per Imperatore in Amalfi ſi riconoſcea, così ſe ne vede fatta la rinnovazione col nome di *Federico* nell' anno 1232. pochi meſi dopo che fu pubblicata la Compilazione di quelle, che vi ſi chiamano *Nuove Coſtituzioni* del Regno. Un altro Iſtromento ho io pur avuto dal medeſimo Signor *D. Emmanuele* fatto ſotto *Tancredi* nel 1192. di cui pur ſi caſſa il nome, per ſoſtituirvi quel di *Federico*, e quantunque, per eſſerſene diſperſo non ha guari l'originale entro l'Archivio di un Nobile Moniſtero di Monache, non ha potuto mandarmelo ſinora in forma autentica, non voglio per ciò laſciar di traſcriverlo, perchè ſe non ad altro, valerà almeno a illuſtrar la Storia noſtra.

Kalendis Junii Indict. X. Rabelli 1192. *Gentilitia filia qu. Conte de Sancto Luca vendit & tradit Tadeo Tio ſuo filio qu. Leonis presby-*

(a) *Acta anni* 1751. *pro Regio Fiſco & Denunciante contra Ven. Monaſ. Cartuſ. S. Steph. de Nemore fol.* 296. *apud Stephan. Novi Actuar.*

Digitized by Google

sbyteri de Sancto Luca Avii ipsius Gentilicie medietatem de terra vacua, quam in commune habebat cum Tindicia vera germana sua in pertinentiis de Furcella ad S. Lucam in loco qui dicitur ad ipsa Campora &c. Quia igitur edicto Imperialis culminis per novas conſtitutiones *mandavit ut instrumenta tempore hostium & invasorum Regni confecta per publicam scripturam sub suo felici nomine debeant innovari ideo suprascriptum instrumentum in præsentia Ser de Grisone Judicis Rabelli & testium subscriptorum transvectum & ab eis admissum non in aliqua parte sui vitiatum amotis tempore & nomine invasoris per manum publicam fideliter rescriptum est & renovatum sub anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo mense Junio Indict. quinta Rabelli Imperii vero Domini nostri Friderici Dei gratia glorioſissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti Hyerusalem & Siciliæ Regis anno duodecimo feliciter amen.*

Fiſſato già in grado di ſomma ineluttabile evidenza il meſe di Agoſto dell' anno 1231. per l'Epoca della Compilazione delle noſtre Coſtituzioni, alla di cui pubblicazione andò di pochi meſi innanzi quella, che comincia *Cum Conceſſiones*, e riſchiaratane la Storia, che vi ſi contiene, mi reſta per darne ora tutta la più vera intelligenza, dir qualche coſa intorno a' principj e maſſime di Stato, a cui par che aveſſe avuto mira *Federico*, quando ordinò la rivocazione de' privilegj, de' quali vi ſi parla. Non s'incontra molta difficoltà a intenderne la ragione a riguardo di *Rainaldo* Duca di Spoleti, perchè ce la ſomminiſtra la Storia, che ci ha data *Riccardo* da *S. Germano*, della ſua avarizia, mercè la quale avendo malmenato l' Erario Regio, avea potuto da Balio del Regno abuſar del Regio nome, e dell' autorità conferitagli, rendendo venali le grazie e la giuſtizia. Ma ei non è poi altrettanto facile l'indagare, per quali motivi, non eſſendo ei nè più amico, nè più ſtretto parente del Conte *Ruggiero*, del Re *Ruggiero*, de' due *Guglielmi*, che lo foſſe de' ſuoi Genitori, anzi di se ſteſſo, ciò non oſtante aveſſe preſo di mira i ſuoi privilegj, quelli della Madre, e quelli del Padre, e non già gli altri de' ſuoi Predeceſſori Normanni dal Conte *Ruggiero* ſino a *Gugliemo II.* de' quali non fece mai verun motto in tutto il corpo delle ſue Leggi, e ne' ſuoi teſtamenti, ſe non per approvare quanto eſſi aveano fatto.

I motivi di queſta ſua, che ſembra ſtrana condotta, altronde non poſſon ricavarſi, che dai grandi e ſtrepitoſi avvenimenti della ſua vita, e da quel che ci ha ſvelato del ſuo ſiſtema nelle ſue Lettere, per far-

Digitized by Google

farci conoscere, quanto sentivasi mal contento, e di quanto avean fatto a favor de' Pontefici in tempo di sua minorità i suoi Genitori, e di quel ch' egli stesso avea dovuto fare, e promettere divenuto maggiore. Quantunque la Cherisia a lui nemica l'avesse dipinto per empio, miscredente, e anche per Ateo; a ogni modo ei da tali accuse bravamente si difese, come si può scorgere e dalla *Professione di Fede*, ch' ei fece in una sua Lettera scritta a tutti i Prelati (*a*), e dalla stessa sentenza del Concilio di Lione, in cui altro di lui non si potè dire di più amaro su questo punto, se non che si era avuto per sospetto di eresia, per aver mancato a certi atti estrinseci di pietà, per mancanza de' quali due terzi e più del Mondo Cattolico potrebbon battezzarsi per sospetti di eresia (*b*). Checchennesia di ciò a lui non si può negare la laude, che in qualità di Sovrano sia stato forse il più grande, il più accorto, valoroso, dotto, e temuto di quanti hanno l'Imperio di Occidente tenuto; ma ebbe a fronte un *Innocenzo III.* un *Onorio III.* un *Gregorio IX.* e un *Innocenzo IV.* che pur in linea di Sovrani ne seppero niente meno di lui delle arti più destre ed accorte, o per mantenere, o per ingrandire il loro temporale dominio. Quindi come avviene tra coloro, chè scambievolmente si temono, se in apparenza l' un mostrava tener gran conto dell'altro, in sustanza però l'un dell'altro era sempre in continua diffidenza. Volea *Federico* esser potente in Italia, e ai Pontefici dispiacea, che lo fosse, e perciò i Pontefici volean su di *Federico* farla da Papi, e da Sovrani, e *Federico* si era posto in mente, che il Papa dovesse esser tutto Papa, ed ei tutto Sovrano, onde potesse dispensarsi di stare a ciò, che una volta erasi stabilito, o promesso in tempo ch' erasi confusa ne' Pontefici l' Ecclesiastica colla Temporale Potestà. Questi il minacciavano di fargli provar la sorte dell' Avo, e perciò a cominciar da *Onorio III.* fino al Concilio di *Lione I.* sotto *Innocenzo IV.* generalmente il rinfacciavano, che fede, promesse, giuramenti, e Diplomi fosser presso di lui parole sparse al vento, alle quali non dava altra forza, che quanto potesse servire a' suoi vantaggi, e a' suoi interessi, e non altro (*c*). Quegli tutte le sue mire volte avea a voler ridurre gli

(a) *Litera Friderici* II. *Universis Prælatis apud Petr. de Vineis Lib.* I. *Cap.* XXXI. *pag.* 197. *& Cap.* III. *in Epis. ad Reg. Fran. pag.* 84. *ad sequen.*

(b) *Vide senten. contra Frideric. latam præfixam Tom.* I. *Epistol. Petri de Vineis a pag.* 59. *ad* 61.

(c) *Vide Rainal. Continuat. ad Baron. Tom.* XX. *pag.* 487. *num.* VI. *& pag.* 489. *num.* XVI. *& alibi passim.*

Digitized by Google

gli Ecclesiastici alla Vita Apostolica, & *maxime maximos* (a), fin a rinfacciar talora o d' imbecillità, o di codardia altri Sovrani, che non entravano ne' suoi sentimenti (b). Egli avvenne perciò che seguendo il suo modo di pensare stimava, che tutte quelle promesse, che si trovassero da' suoi Genitori, o da lui fatte con Carte, e giuramenti avvalorate, di non impacciarsi nella Elezione de' Vescovi, nelle Appellazioni, nelle Legazioni, di non far mai unir l'Impero con questi Regni, di riconoscergli in feudo dalla Santa Sede, di pagargliene il tributo, di farle restituir tutto quello, che si diceva appartenersele, le credeva altretante mortali ferite o per forza, o per sorpresa, o per adattarsi alle circostanze del tempo, da' suoi Genitori, o da lui fatte alla sua Sovranità. E non volendo riconoscer questa, se non da Dio, pretendeva in conseguenza di ciò che i termini di fedeltà, di securità, di omaggio, di tributo, di cui aveano usato, dovessero valer per lui, quanto valsero in Giovanni Re d'Inghilterra (c), o al più significar per lui ciò, che avea significato per altri Sovrani, de' quali si vantava maggiore, non che uguale, cioè a dire termini di umiliazioni, di divozione, di religiosa riconoscenza verso il Rappresentato, e non già di temporale soggezione verso il Rappresentante (d).

Di quanto si è quì da me sobbrevità detto del sistema di questo Sovrano, grande e famoso nella prospera, e nell' avversa fortuna, che si è ricavato da ciò che ritrovasi più distesamente da lui spiegato nelle sue Lettere, e presso gli Autori, che con qualche attenzione han maneggiata la sua Storia, fra' quali il *Rainaldi*, che non lascia punto, che la riguardi, in cui non abbia cercato svelar con amarissimi sensi la somma di lui politica avvedutezza, lo stesso Sovrano accennò le fondamenta, quando in aria di Legislatore nel proemio della Compilazione delle sue Leggi, ci lasciò scritto: *Nos itaque qui ad Imperii Romani fastigia, & aliorum Regnorum insignia* sola Divinæ Providentiæ dextera *præter spem hominum sublimavit, volentes duplicata talenta nobis credita reddere Deo Vivo in reverentiam Jesu Christi, a quo cuncta suscepimus, quæ habemus, colendo justitiam, & jura condendo, mactare disposuimus vitulum labiorum, ei parti nostrorum regiminum primitus providentes, quæ in præsentiarum nostrarum provisione nostra magis*

(a) *Petr. de Vin. Tom.* I. *Cap.* II. *pag.* 81.
(b) *Apud eund. Cap.* III. *pag.* 91. *Cap.* XV. *pag.* 120. *ad sequ. Cap.* XVI. *&c. lib.* 1. *& passim in ejusd. Frider. Epistol. apud Matth. Parisien.*
(c) *Vide Epistol. Frider.* II. *apud Matth. Parisien. ad an.* 1228. *pag.* 239.
(d) *Vide ad hanc rem Thomas. Veter. & Nov. Eccles. discipl. Tom.* III. *Par.* III. *lib.* 1. *Cap.* XXXII. *pag.* 112. *ad sequen. Edit. Lugdun. an.* 1705.

Digitized by Google

cognoſcitur indigere. Cum igitur Regnum Siciliæ, Noſtræ Majeſtatis hæreditas pretioſa, plerumque propter imbecillitatem ætatis noſtræ, plerumque etiam propter noſtram abſentiam præteritarum perturbationum incurſibus extiterit hactenus laceſſitum, dignum fore decrevimus ipſius quieti, atque juſtitiæ ſummopere providere, quod noſtræ Serenitatis obſequia reſiſtentibus aliquibus, etiam qui non de Ovili Regni præfati, nec de noſtro erat, promptum ſemper invenimus, & devotum. *Præſentes igitur noſtri nominis ſanctiones in noſtro Regno Siciliæ tantum volumus obtinere.*

Fermata così queſta ſua maniera di penſare, non vi ſarà di che maravigliarci, ſe nella noſtra Coſtituzione troviamo con evidenza dichiarato, ch' egli aveſſe ſpediti Privilegj, e fatte Conceſſioni, e all'incontro nella ſua Storia una oſtinata coſtanza a non mai avvalerſi della teſtimonianza delle ſue Conceſſioni, e Privilegj, per argomento a ben poterſi difendere contra la Cheriſia, che l'accuſava di non averne mai fatte a ſuo favore. Tutta la ſua oſtinazione naſcea dal non volere avere per ſue Conceſſioni quelle, che avea fatte contra ſua voglia, e contra la ſua intenzione, chiamandone Iddio e la ſua coſcienza in teſtimonio: *Habemus nempe conſcientiæ puritatem, ac per conſequens, Deum nobiſcum, cujus teſtimonium invocamus, quia* ſemper *fuit noſtræ voluntatis intentio* Clericos cujuſcunque Religionis ad hoc inducere, & præcipue maximos ad illum ſtatum reducere, *ut tales perſeverent in fide, quales fuerunt in Eccleſia Primitiva, Apoſtolicam vitam ducentes, & humilitatem Dominicam imitantes* (a). Trovandoſi quindi troppo ſenſibilmente punto per quel, che gli era avvenuto per parte degli Eccleſiaſtici colla occaſione della ſua moſſa per la Soria, non poteva penſare eſpediente più pronto ed efficace a metter giù la potenza, che di mal occhio vedeva introdotta nella Cheriſia, quanto facendo in un colpo manbaſſa ſopra tutti i privilegj, e conceſſioni da' ſuoi Genitori, o da lui ſpediti, che credea pregiudizievoli alla ſua Corona.

A ciò fare col preteſto di averla col Duca di Spoleti pubblicò, non già come ſognano gli Artefici di Carte Vecchie, un *Editto Generale de Privilegiis Reſignandis*, ma ſibbene un *Editto Generale*, con cui abbracciando, e deſignando il tempo della pace colla Santa Sede, e quello della guerra con eſſa avuta, diſſe voler condizionatamente rivocare quanti ſe ne trovaſſero da lui, o da' ſuoi Genitori ſpediti prima del 1227. che non foſſero ſtati confermati da lui dopo

(a) *Apud Petr. de Vin. Epiſt. lib. 1. cap. 2. pag. 83.*

Digitized by Google

po la *Curia* in quell' anno in Capua tenuta, e assolutamente tutti gli altri da lui, e dal Duca di Spoleti accordati dopo una tal Curia, e dopo il di lui passaggio in Terra Santa, mentre era in turbazione il Regno, dando per termine a presentargli la vicina Festa della Purificazione. Di questo ordine già da lui spedito ei ci volle dar notizia nella prima parte della sua Costituzione nelle seguenti parole: *Cum concessiones & privilegia omnia tam a Divis Augustis Prædecessoribus nostris, quam a nobis ante Curiam Capuanam indulta, quæ per nos post eandem Curiam confirmata non essent, nec non ea, quæ proximæ turbationis tempore, post transfretationem nostram usque ad festum Purificationis Beatæ Virginis a nobis, aut a Rainaldo Duce Spoleti concessa fuerint, mandaverimus revocari*: e tutto quel che volle fare nella seconda parte, ad altro non si ridusse, che a toglier loro con *Editto Generale* ogni fede, e vigore, dichiarando delitto di Stato il ritenergli per farne perder anche la memoria: *Edicto præsentis legis edicimus, prædictis privilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi, sed malivolum eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retinent, prosequentes, jubemus prædictos omnes in tanta æstimatione damnari, nostræ Cameræ applicanda, quanta id, quod concessum fuerit dignoscitur, extitisse* (a). Or quantunque ei con quel primo suo *General Editto* avesse fatto mostra di voler dar sussistenza a' suoi privilegj, o a quei de' suoi Genitori, che fossero stati da lui confermati *post Curiam Capuanam* del 1227. dopo la guerra avuta colla Santa Sede, furon però parole senza effetto, per lasciargli così tutti aboliti, il che si rende evidente, se si rifletta a quel che avvenne poco prima, che si passasse alla sentenza, colla quale nel Concilio di Lione fu deposto. Imperocchè quivi a rinfacciarlo di quel che avea fatto contra la Cherisia, fece Innocenzo IV. a *Taddeo da Sessa* mostrare e leggere i privilegj, e concessioni dal suo Sovrano, e suoi Predecessori accordati, e non osservati alla S. Sede da' tempi di *Onorio* in poi, richiedendolo perciò a dovergli ratificare col riconoscerne per valide le Copie autentiche da tutti i suoi Prelati soscritte. *Taddeo* però seguendo l' esempio del Ministro d'Inghilterra, da cui si pretendean cose simili a quelle, che si voleano da *Federico*, non volle per tali riconoscerle, perchè a tenor della Costituzione *Cum Concessiones* non gli vide dal suo Sovrano confermate: altramente intempestiva ne sarebbe

(a) *Constitut. Reg.* Cum concessiones. *Lib.* II. *Tit.* XXIX.

Digitized by Google

ſtata nel Papa la domanda, ed in lui la renitenza (a), e così diſperato ogni aggiuſtamento, tutta la ſua riſpoſta ſi riduſſe ad appellarſi al futuro Concilio, e a dar motivo al Pontefice ed al Concilio di aſſerir di lui, che mai non avea fatto bene alla Chieſa ed Eccleſiaſtiche Perſone, poichè co'fatti poſteriori avea disfatto quel che con paſſaggiera apparenza avea moſtrato prima di voler fare in lor pro: e per la medeſima ragione egli è da credere che tanto diſpettoſo ed aizzato contra di lui ſi foſſe fatto ſentire il Veſcovo Ciſtercienſe, di cui ſopra ſi è parlato: poichè nè egli avrebbe avuto motivo di così altamente di lui lagnarſi, nè il Pontefice di pretender quel che preteſe, s' egli aveſſe loro confermati i privilegj da' ſuoi Genitori, o da lui prima ſpediti.

Checchennesia di ciò, che io ſottometto, come ogni altro mio penſiero a chi ſa più di me, che per tali riconoſco quanti vi ſono, che ſan leggere e ſcrivere, avendo colla ſcorta della Storia di queſto Regno dimoſtrato, che queſto in parte condizionato, e in parte aſſoluto ſuo revocatorio *Editto Generale*, pubblicollo tra il meſe di Gennajo, e Febbrajo del 1231. ne viene in conſeguenza, che apocrife ſieno tutte quelle Carte, nelle quali prima dell' anno 1231. di queſto *Generale Editto* ſi fa parola, e debbonſi perciò avere per un parto infelice di Artefici di Carte Vecchie ignorantiſſimi della Storia del noſtro Regno, a' quali ſi è con noſtro ſcorno fatto un onore, che punto non meritava l'indegniſſimo loro meſtiere, da tutti quei per altro valentiſſimi Uomini, che riposandoſi ſulla lor fede, ſi ſon fatti ingannare a ricever per Carte e Privilegj di *Federico* le lor frottole, contenti di avervi letto, come in queſto del 1224. che tanto s'innalza a favor de' Certoſini, *Juxta generale edictum de Privilegiis Reſignandis in Curia Capuana factum*: ſenza accorgerſi, che profeticamente vi ſi parla di un *Editto*, che non fu fatto, ſe non ſette anni dopo.

Convengo io perciò col mio Veneratiſſimo Contraddittore in quel, che ſu di queſta Coſtituzione in altra graviſſima Cauſa dopo ſeria riflesſione ebbe a dirne, che *Gli abbagli, che ſi ſono preſi nella intelligenza di queſta Coſtituzione, ſono graviſſimi e importantiſſimi*. Convengo, dico, con lui, ove laſciò ſcritto, *Convocò adunque Federico nel* 1220. *la ſua Curia Capuana*, perchè ciò è vero, ma non poſſo concorrere, ove proſiegue a dire, *e con una ſua Coſtituzione pubblicata in quell' Adunanza rivocò tutti i privile-*

(a) *Vide Concil. Lugd. in Collect. Harduin. Tom. VII. col.* 379. *&* 380.

Digitized by Google

vilegj conceduti tanto da' ſuoi Auguſti Genitori , quanto da lui prima di quella Curia Capuana , e che non venivano nella medeſima Curia da lui confermati , perchè queſto non è vero : e dove poi ſoggiugne , *Rivocò parimente tutti i privilegj conceduti* prima delle ultime turbolenze *non men da lui, che da Rinaldo Duca di Spoleti* (*a*) , vado con lui di accordo in parte sì , e in parte no : perchè non è vero , che vi ſi parli di privilegj ſpediti da quel Duca prima , ma benvero in tempo delle ultime turbolenze : e per le medeſime ragioni debbo anche allontanarmi da ciò, che ne ha detto ultimamente nella *Difeſa* , che ha fatta de' privilegj della Certoſa di *S. Stefano* la medeſima Coſtituzione allegando, come fatta nel 1220. *coll' Imperial comandamento di eſibirſi da' Poſſeſſori de' Feudi i privilegj delle loro Conceſſioni nella medeſima Gran Corte , dalla quale vennero ſoltanto confermati quelli , che riputaronſi di eſſere ſtati legittimamente ſpediti* (*a*): perchè non è vero , che da *Federico* ſi foſſe mai ordinato colla ſua legge la preſentazione de' privilegj *in Curia Capuana* per eſaminargli , ma ſibbene come dalla Storia ſi ha , l'ordine fu di preſentargli *Imperiali Curiæ* (*b*): perchè non è vero , che nella *Curia Capuana* ſe ne foſſe alcuno di eſſi confermato , non trovandoſene neppur uno di quanti ſe ne pretendon da lui confermati , che porti la *Data* in *Curia Capuana*, ma tutti di diverſi luoghi : perchè non è vero, com' ei dice troppo al *Giannone* credendo, che *in quella Corte vennero ſoltanto confermati quelli , che riputaronſi di eſſere ſtati legittimamente ſpediti* , il buon uſo della ragione dettandoci, che i primi a eſſervi confermati , avrebbero avuto a eſſere i ſuoi, e quei degli Auguſti ſuoi Genitori, per gli quali, s' ei credette, conſigliandoſi colla ſua politica , eſſerſi fuor di propoſito accordati, non vi è certamente ragion veruna da credergli illegittimamente ſpediti: e quando non ci piaccia opinare a roveſcio della ſua Legge, ei ſembra evidente , che in eſſa non ſolamente non ci laſciò menomo argomento, ch'egli aveſſe voluto ſoltanto confermare quei, che legittimamente *foſſero ſtati ſpediti* : che anzi per lo contrario tutta la Legge, e la rivocazione de' privilegj, che vi ſi addita, a riſerva di quelli del Duca di Spoleti, riguardano ſoltanto privilegj *legittimamente ſpediti*, come lo erano indubitatamente e i ſuoi, e quelli degli Auguſti

ſuoi

(a) *Memoria per umiliarſi a S. M. dell' Avvocato Carlo Franchi in nome de' Conſegnatarj dell' Arrendamento de' Sali di Puglia pag. XVIII.*

(b) *Apud Riccar. de S. Ger. ad an. 1231. pag. 600. Bib. Sicul. Tom. II.*

Digitized by Google

ſuoi Genitori, e uopo è che così la intendeſſero *Marino da Caramanico*, e *Andrea d'Iſernia*, quando tra lor conteſero, *An Curia Capuana fieri potuerit*, altramente ſarebbe ſtata una conteſa affatto ridicola e indegna di que' grandi Uomini, il mettere in dubbio, ſe i privilegj *illegittimamente ſpediti*, ſi poteſſero rivocare. Ed egli altronde è certo che *Federico* altre Leggi fece per gli privilegj illegittimamente accordati, e ſon le due, che immediatamente precedono la Coſtituzione *Cum conceſſiones*, altra per quelli con legittima poteſtà conceduti, che ſon quelli, di cui ſi parla in queſta Coſtituzione, e diſopra ſi è fatto vedere, ch' ebbero la loro eſecuzione non già nell'anno 1220. ma benvero pochi meſi dopo la pubblicazione della intera compilazione delle noſtre Leggi nell' anno 1232.

Si paſſa innanzi, e a ſoſtener la verità di queſta Carta della Certoſa, ci ſi dice ch' eſſa venne confermata *con quelle formole e clauſole appunto, che ravviſaſi di eſſerſi da eſſa* Gran Corte *uſate nel confermarſi i privilegj degli altri Pii Luoghi, allorchè dalla medeſima ragionevole venne ſtimato di doverſi quelli per la loro legittimità confermare*: e ſi ricorre a una Carta, che vanta il Moniſtero di Montevergine, che dal Padre Abate *D. Amato Maſtrullo* ſi attribuiſce parimente a *Federico* (a). Confeſſo che tra l'una e l'altra non vi è maggior differenza, che tra lo ſtracciato e il rotto, potendo poco men che giuocar del pari l'un *Don Titolante* coll'altro nella volontà di arricchire d'inuſitatiſſime prerogative e privilegj l'uno e l'altro Moniſtero, forſe anche l'uno copiando dall'altro. In quello della Certoſa, per cagion di eſempio, ſe gli accorda il poter co' ſuoi animali *paſcua ſumere*, ed avere *uſum aquæ, piſcheram, mineram ferri, & ſalem in omnibus territoriis, & tenimentis, & locis* di queſto Regno, e il potervi i ſuoi Frati co' loro animali andar mercantando da per tutto, ſia ne' luoghi di Regio Demanio, ſia in quelli di privato dominio, franchi di ogni diritto, colla facoltà di prender l'acqua e ſito da formarvi molini, e fin anche quella di divertirſi alla Caccia, con che però ſe mai qualcheduno foſſe entrato a cacceggiare ne' territorj, tenimenti, e luoghi di eſſa Certoſa, doveſſe ſoggiacere a dare *ejuſdem Fratribus quarterium unicum de animalibus ſilveſtribus* (b). E nell'altro con qualche maggior liberalità ſi concede al Moniſtero di Montevergine il ritenere *quas ba-*

(a) *Diſeſa de' Privilegj Norman. pag.* 221. *& pag.* 59.
(b) *Docum. num. XXV. pag.* XLIV.

Digitized by Google

habet & in futurum poterit habere libertates per totum Imperium, & Regnum Siciliæ..., *& pascua libera* per totum Regnum, & Imperium *pro animalibus suis . . . . . & ligna viridia & sicca pro eorum justa utilitate semper accipere* per totum Regnum, & Imperium . . . *Et loca ejus, ac omnes homines, & Vassalli, Castri videlicet Mercuriani, Casalium, aliorumque locorum suorum omnium quocumque titulo ad ipsum ubique spectantes Monasterium, perpetuo ab omni molestia, inquietatione, collectis, adjutoriis, datiis, exactionibus, plateaticis, aliisque gravaminibus omnibus, & servitiis personalibus, realibus, & rebus personarum ipsarum, parti Reipublicæ, vel aliquibus Fidelibus debitis, penitus essent immunes* (a).

Non entro quì ad esaminare la sfrenata voglia d'ingrandirsi, che si ravvisa nella natura straniſſima de' doni, che con sovversione delle divine, e umane cose si contengon nell' una, e nell' altra Carta, i quali se si son creduti degni di approvazione da'nostri Maggiori, mi era lusingato che al finissimo discernimento del mio Contraddittore, anzi che chiamarsi l' una in ajuto dell' altra, l' una avesse dovuto servirgli di argomento a rigettar per apocrisa l' altra. Dico soltanto che, come a dimostrar tale la Carta della Certosa, si è fra le altre cose fatto vedere non poter esser vera, perchè si porta spedita da *Federico* in Brindisi nel mese di Marzo 1224. laddove ei si è dimostrato che in tutto quell'anno mai non si mosse, nè si potè muover dalla Sicilia; per la medesima ragione essa è apocrisa l'altra del *Monistero di Montevergine*, appunto perchè si pretende dal medesimo Sovrano spedita in Melsi nel mese di Febbrajo del medesimo anno 1224. E come l' una e l' altra fanno tutto il loro appoggio sull' *Editto Generale*, *de Privilegiis Resignandis* spedito nella *Curia* tenuta in Capua nel 1220. nè l'una, nè l'altra è vera, perchè l'*Editto*, che vi si accenna, nè fu spedito nella Curia tenuta in Capua nel 1220. nè *Federico* ordinò mai prima del 1231. che si avessero a presentar quei, che volle rivocare.

Per abbondanza di ragione a comprovar la verità della Carta di *S. Stefano*, a chi non bastasse la testimonianza del *Mastrullo*, per lo Monistero di Montevergine, si manda a cercarne delle altre all' *Ughelli*, e al *Pirri*, *e suoi Addenti*, *e ad altri Collettori di antichi privilegi*, presso a' quali si trovan Carte, nelle quali si parla dell' *Editto Generale* fatto da *Federico* nella *Curia* da lui tenuta in Capua. Io credo che tutte si saran vedute dal mio venerato Contrad-

(a) *Carta di Federico II. presso l' Abate Mastrullo Montevergine Sacro pag.* 656.

Digitized by Google

traddittore, ma a riserva della *Carta* fatta a favor della Chiesa di *Bovino*, che per error della stampa dice trovarsi al Tomo IX. in vece dell' VIII. dell' *Ughelli* (a), *tralascia per brevità* di additar dove cercar delle altre.

Ma come mi trovo alle mani, ed il *Pirri*, e l' *Ughelli*, e altri simili *Collettori*, ho avuta la curiosità di riscontrarne quante me ne son venute sotto gli occhi, cominciando dall' anno 1220. in cui si tenne la prima Curia in Capua, fino al 1233. perchè quindi possa chi legge riflettere a quel che ragionevolmente stimerà potersene dedurre.

Presso il *Pirri* per tanto si trovano cinque Carte di *Federico*. La prima a favor della Chiesa di *Patti* dell' anno 1229. colla *Data*, *in Castris apud Soccellam* (b), e la seconda a favor del Monistero di S. Salvatore dell' Arcimandritato di Messina colla *Data* di Catania del 1233. (c) in cui conferma loro i privilegj de' Re suoi Antecessori, che vale a dire, che quella dopo nove, e questo dopo tredici anni più in quà del preteso *Editto Generale* spedito in Capua nel 1220. contra il termine prefisso nella Costituzione del Regno, gli avrebbon impunemente ritenuti, e ottenutane in premio la conferma. Ad ogni modo nell' una, e nell' altra non si fa veruna menzione di *Curia Capuana*, o di *General Editto*, *De Privilegiis Resignandis*.

La terza si trova segnata, *Datum Catanæ Anno Incarn. Dom.* 1221. *mense Maii Indic. IX.* al Monistero de' Cistercienfi di S. Maria di Roccamatore (d), e la quarta *Datum Messanæ anno Incarnationis Dominice* 1221. *mense Maii Indict. I.* a favor del Monistero di S. Maria di Nocera pur dell' Ordine Cistercienfe (e), e con molta eleganza al medesimo anno 1221. vi si fa correre or la I. or la IX. Indizione, e in un medesimo mese si trova in Catania, e in Messina. La quinta è col *Datum Siracusæ anno Domin. Incar.* 1220. *die quarta Augusti* 1220. *Indic. XII.* a favor di S. Maria di Roccadia pur dell'Ordine Cistercienfe (f), e in tutte queste tre si confermano i privilegj in virtù del *General Editto*, *De privilegiis Resignandis* pubblicato, come si pretende, nella *Curia* tenuta in Capua, che

(a) *Difes. de' Privileg. Norman. pag.* 222.
(b) *Pirri Sicil. Sacr. Patlen. Eccles. notit. Tom. II. pag.* 777. *col.* 1.
(c) *Apud eund. ibid. Tom. II. Archimand. Mes. notit. pag.* 982. *col.* 2.
(d) *Adden. ad Roc. Pirr. notit. S. Mar. Roccamator. Sicil. Sac. Tom. II. pag.* 1283.
(e) *Ibid. pag.* 1293. *ad* 1294.
(f) *Ibid. pag.* 1299. *col.* 1. *ad* 1300.

Digitized by Google

che molto graziosamente in questo ultimo si mette in Agosto del 1220. tempo, in cui non avea *Federico* peranche toccata Roma per coronarvisi, non che arrivato in Siracusa.

Presso l'*Ughelli* poi ritrovò dodici altre Carte a lui pur attribuite, con nove delle quali conferma i privilegj de' suoi Predecessori in questo Regno, senza nominarvi per ombra il *General Editto* della *Curia Capuana*, *De Privilegiis Resignandis*, come il nomina in uno per la Chiesa di *Bovino*, in un altro per quella di *Penne*. Il privilegio per quella di *Bovino* porta la *Data* da S. Germano nel mese di Febbrajo 1223. (a) Per la Chiesa di *Penne* ve ne ha poi due, il primo de' quali, come di sopra si è accennato, senza nominarvisi la *Curia Capuana*, vedesi segnato: *Datum apud Norimberg. anno Dominicæ Incarnationis* 1220. *XIX. Novem. Indict. VIII.* donde bisogna, che fosse stato con tutto il suo esercito portato per l'aria dagli Angioli, per trovarsi a capo a tre giorni in Roma per coronarvisi Imperatore a' 22. del medesimo mese. L'altro poi segnato in Messina nel mese di Giugno 1221. fa conoscere di qual buon carato si possa credere il primo. In esso si nomina la *Curia Capuana* col *General Editto*, *De Privilegiis Resignandis*, e vi si legge pur anche, che un de' motivi da confermare un privilegio del Padre, si fu perchè *per injuriam erat ex parte consumptum* (b). Ma lasciando star da parte il cattivo inghiostro, che si adoperava in Messina nel 1221. come quello, che appena passati ventuno in ventidue anni tra *Errico* Padre, e *Federico* Figlio, era presso che consumato, quel che vale un Perù, si è, che non solamente vi si confermano i privilegi del Padre, ma ben anche vuolsi che avesse confermati quelli di *Ottone*, di quell'Ottone, che aveva invaso il suo Regno, ed a cui avea poi tolto l'Imperio, e il di cui nome volle colle sue Leggi, che si cancellasse da ogni qualunque pubblica scrittura. Delle altre nove Carte le *Date* sono le seguenti:

La I. è per la Chiesa di Teano: *Datum Messanæ anno Dom. Incar.* 1222. *mense Octobris* (c).

La II. è per la Chiesa di Rossano: *Datum apud Cutronum anno Dom. Inc.* 1223. *mense Maii XI. Indict.* (d).

La III. è per lo Monasterio di S. Maria di Nardò: *Datum Melphiæ*

(a) *Apud Ughel. Italiæ Sac. Tom. VIII. Bovinen. Episcopi col.* 260. *ad* 261.
(b) *Apud eund. Tom. I. Pennen. Episcop. col.* 1134. *ad* 1135.
(c) *Apud eund. Tom. VI. Theanen. Episcopi colum.* 563. *ad* 566.
(d) *Apud Tom. IX. Rossan. Archiep. col.* 297. *ad* 299.

Digitized by Google

anno Dom. Incarn. 1223. *menſe Auguſti* (*a*).

La IV. è per la Chieſa di Manfredonia: *Datum Foggiæ anno Domin. Incarnat.* 1225. *menſe Maji* (*b*).

La V. è per la Chieſa di Coſenza: *Datum Panormi anno Dom. Incar.* 1225. *menſe Julii* (*c*).

La VI. è per la Chieſa di Scala: *Data apud Capuam anno Dom. Incar.* 1227. *menſe Novem.* (*d*).

La VII. è per la Chieſa di Chieti: *Datum Brunduſii anno Domin. Incar.* 1227. *menſe Auguſti* (*e*).

La VIII. è per la Chieſa di Anglona: *Datum Tarenti poſt Curiam Capuæ celebratam anno Imperii noſtri vigeſimo primo* (*f*).

La IX. è per la medeſima Chieſa: *Datum Melphiæ anno Domin. Incar.* 1232. *menſe Septem.* (*g*).

Preſſo il *Gattola* ne ho trovato un ſolo ſpedito a favor dell'Oſpedale del Moniſtero di Monte-Caſino, in cui ſenza nominarviſi l'*Editto Generale* della Curia tenuta in Capua, ſi ſegna: *Datum in Civitate Neapoli poſt Curiam Capuæ celebratam anno Domin. Incarnat.* 1220. *menſe Januarii Indict. IX.* (*h*). Un altra ne truovo preſſo il Padre Abate *de Laude* ſpedita a favor del Moniſtero del Sagittario; in cui non ſi fa veruna menzione dell'*Editto Generale* fatto in *Curia Capuana*, ma va ſegnato: *Actum Tarenti poſt Curiam* Capuæ celebratam. *Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo primo, vigeſimo quarto menſis Aprilis Decimæ Indictionis Imperii vero Domini noſtri Friderici invictiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti & Regis Hieruſalem anno ſecundo & Regni Siciliæ vigeſimo quarto. Amen* (*i*). E queſto è della medeſima buona paſta della Carta della Certoſa, perchè a' 24. Aprile 1221. correva il primo, e non il ſecondo anno dell'Impero di *Federico*, e al 1221. tanto era lontano dall'averſi già da due anni arrogato il Titolo di Re di Geruſalemme, che come ſopra ſi è dimoſtra-

10,

(a) *Apud eund. ibid. inter addenda & corrigenda Tom. X. col.* 300. *ad* 301.
(b) *Apud eund. ibid. Tom. VII. Sipontin. Archiepiſ. col.* 832. *ad* 834.
(c) *Apud eund. ibid. Tom. IX. Conſent. Archiep. colum.* 211. *ad* 211.
(d) *Apud eund. ibid. Tom. VII. Scalen. Epiſ. col.* 331. *ad* 332.
(e) *Apud eund. ibid. Teatini Epiſcopi Tom. VI. col.* 718. *ad* 720.
(f) *Apud eund. ibid. Tom. VII. Anglonen. Epiſc. col.* 81. *ad* 82.
(g) *Apud eund. ibid. eod. Tom. VII. Anglon. Epiſc. col.* 82. *ad* 83.
(h) *Pater Gattula in Acceſſionib. ad Hiſtor. Abbat. Caſſinen. par.* 2. *pag.* 290. *col.* 2. *ad* 291. *col.* 1.
(i) *Magni divinique Prophetæ Beati Johannis Joachimi Abbatis Sacri Ciſtercienſis Ordinis Monaſterii Floris &c. Authore Reverendiſs. Patre D. Gregorio de Laude alias de Lauro &c. Neapol. anno* 1660. *pag.* 44. *ad* 46.

Digitized by Google

lo, non lo ebbe, nè potè avere prima dell'anno 1226. Da tutte le quì sopra notate [illegible] vere, o apocrife che sieno, ben si vede, che non sia vero l'*Editto Generale* pubblicato in Capua nel 1220. perchè se in qualche una di esse, se ne trova fatta menzione, in tutte le altre poi, che sono in maggior numero, affatto non se ne parla, neppure in quella, che rapporta il *Gattola* a favor dello Spedale di Montecasino, che sarebbe stata tra le prime, che si fossero presentate a *Federico*, mentre era in Napoli nel 1221. immediatamente dopo la Curia tenuta in Capua.

Non lascerò quì di dire, che tra processi, che per ragion della mia Carica mi son passati per le mani, mi sono incontrato in uno, in cui vi ha un privilegio singolarissimo, col quale i Monaci Cistercienssi di *S.Giovanni in Fiore* si han preso il terzo della vastissima Sila di Cosenza, e con esso ci si dà una notizia da non trovarsi altrove, che nelle Carte apocrife de' Cistercienssi a *Federico* attribuite, intorno a questo tanto a' giorni nostri decantato *Editto Generale de Privilegiis Resignandis in Curia Capuana factum*. Pretendendosi dunque, che se gli fosse domandata la conferma de' privilegj al loro Monistero accordati dagli Augusti suoi Genitori, della progenie Calabrese però, e non già Sveva, gli si fa dire: *Confirmamus omnes possessiones, donationes, libertates, ac confirmationes, quas hactenus a divis parentibus nostris, vel a nobis obtinuit, firmiter sancientes, ut eis* Generalis revocatio, quam de quibusdam de præteritis concessionibus nostris in Regno dudum fieri jussimus, *non obsistat, ad cujus evidentiam gratiæ &c.* e nel fine vi segnato: *Datum in Castris apud Castrum Sancti Petri prope Bononiam Anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo, mense Octobris, Indictione nona* (a). Oh che sieno pur benedetti cotali *Don Titolanti*, che han servito così bene chi dell' opera loro si è valuto, poichè finalmente, se hanno rovinato l'Erario Reale, ci hanno a dispetto di tutti gl' idolatri della *Grande celeberrima Curia Capuana* fatto il gran beneficio di farci sapere, se non il dove, almeno il quando questo lor *Federico* spedì il suo chimerico *Editto Generale De Privilegiis Resignandis*, cioè a dire *dudum*, poco prima che nelle pertinenze di Bologna si accampasse col suo esercito a' 20. di Ottobre 1220. prima che arrivasse in Roma, non che mettesse il piede in Capua, e chi ne dubitasse, può trovar

(a) *Atti a beneficio dell' Abate Commend. di S. Giovanni in Fiore, e Paganella presso l' Attuario della Regia Cam. de Laurentiis fol. 49. ad 53.*

Digitized by Google

nell' istesso luogo mese, ed anno, anzi nello stesso giorno confermata la medesima cosa con un'altra sua Carta (*a*). Ma dimentico di una tal geminata sua Imperial confessione, di là a poco con altra Carta segnata: *Datum in Civitate Messanæ Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo vigeſimo primo menſe Junii Indictione IX.* disse il contrario, vantandosi di aver fatto esente quel Monistero dall' *Editto Generale* pubblicato nella *Curia Capuana* (*b*).

Fra Jacopo Greco da Scigliano Presidente dell' Ordine Cistercienſe nelle Provincie della Lucania, e dell'una e dell'altra Calabria, ebbe a scrivere per comando del Prefetto delle due Sicilie *D. Giuſto Fontanini* la Cronologia dell' Ordine Cistercienſe di S. Giovanni in Fiore, e l'Opera, che a questo oggetto compose, mai per la sua rarità non avrei veduta, se il mio veneratissimo Amico Signor *D. Emilio Giannuzzi*, in cui fanno a gara pietà, cortesia, e Letteratura, non me l'avesse comunicata. Essa è scritta con una semplicità, candidezza, e amor per la verità, che innamora, perchè quasi a ogni foglio, in cui parla di quell' Archivio, deplora il cattivo uso, che vi trovò fatto delle Scritture, che vi si conservavano *pro cooperiendis colis fæmineis, puerorumque libellis* (*c*). Stimossi perciò fortunato di poter dare al Pubblico una sola Carta, che vi avea rinvenuta di *Federico II.* colla quale avea confermato alcuni privilegi de' suoi Augusti Genitori, ma senza farvisi menzione alcuna del *Generale Editto* della *Curia Capuana*, *De Privilegiis Reſignandis*, si vede spedita nell' anno 1237. come si ricava dalla *Data* con cui la porta segnata: *Datum in Caſtris in obſidione Januæ decimo octavo Auguſti decimæ Indictionis*. Per mala fortuna però questa *Data* basta a poterlo dichiarare apocrifo, perchè *Federico* nè nell' anno 1237. nè mai ne' suoi giorni assediò Genova, come si può vedere negli Scrittori contemporanei di quella Nazione (*d*). Per la qual cosa l'esservisi di là a pochi anni trovate le anzidette due Carte colla *Data*, *In Caſtris prope Bononiam*, e l'altra colla *Data* di Messina, s'è cosa da mettersi tra' miracoli dell' Abate *Giacchino*, perchè

(a) *Atti a benef. dell' Abat. Commend. di S.° Gio: in Fiore e Paganel. fol. 53. ad 54. presso l'Attuar. della Reg. Cam. de Lauren.*

(b) *Ivi fol. 54. ad ſequ.*

(c) *Joachimi Abbatis Florenſis Ordinis Chronologia. Fratre Jacobo cognomine Græco Syltaneo Ciſtercienſis Ordinis & Sacræ Theologiæ Magiſtro, & ejuſdem Ordinis in Provinciis utriuſque Calabriæ, & Lucaniæ Præſidente Authore. In Coſenza per D. Andream Riccio. MDCXII.*

(d) *Caffaro Annal. Genuenſ. lib. VI. an. 1237. apud Muratr. Rer. Italic. Tom. VI. fol. 475. ad ſeq.*

Digitized by Google

chè salvolle dal servir di coverta alle conocchie, non per questo valeranno punto per farci credere nell' anno 1220. pubblicato in Capua l'Editto Generale, *de Privilegiis Resignandis*.

Ma se la baldanza degli Autori di Carte vecchie, che si son serviti del fantastico loro *Editto Generale* promulgato nella Curia Capuana nel 1220. *De Privilegiis Resignandis*, ha potuto spaventare chiunque non si è curato d'intendere la sustanza della nostra Costituzione, non dovea meritar la medesima felice sorte colui, che formò la Carta, che si chiama *pregevolissima* della Certosa di *S. Stefano*, come quella, ch' essendo stata composta a rovescio di quel che comandò colla sua Legge *Federico*; colla sua corteccia, voglio dire col solo senso gramaticale delle sue parole, basta a convincere chiunque si fermi a considerarla, di essere la più scioccamente fatta tra quante se ne sono sotto nome di quel Sovrano coniate.

Si dice dal vero *Federico* nella sua Legge di aver ordinata la rivocazione di tutti i privilegj *ante Curiam Capuanam indulta* da lui, e dagli Augusti suoi Genitori, che non fossero stati *post eandem Curiam* confermati, comandando perciò, che non solamente non avessero a meritare in avvenire alcuna fede, ma a gravissima pena restasse sottoposto, chiunque soltanto avesse voluto ritenergli dopo il giorno della Purificazione. Se dunque fu pubblicata, come si pretende nel 1220. non potea l' Abate di *S. Stefano* senz' aver ottenuta la conferma de' suoi privilegj *junta generale edictum* della *Curia Capuana* aver l' ardimento di ritenergli, non che farne alcun uso avanti all'Imperatore, o a' suoi Magistrati. Che s'egli è così, apocrife debbon riputarsi tutte le Carte segnate *ante, vel post Curiam Capuanam*, che dall' Archivio de' Certosini si son presentate sotto il suo Imperial nome, perchè i Cistercienſi da' quali han causa, non si mossero a domandare una tal conferma prima dell' anno 1224. Apocrifa è la sentenza del 1221. profferita dall' Imperial Giustiziere di Calabria; perchè per ottenerla vi si annoverano varie Carte di *Federico* del medesimo anno 1221. dalle quali apparisce, che contra il suo divieto si fece avanti a lui uso del privilegio del Conte *Ruggiero* toccante il sogno da lui avuto sotto Capua, senza che ancor fosse stato confermato *junta Generale Edictum, de Privilegiis Resignandis*: e se non si voglian riputare scimuniti e *Federico*, e il suo Giustiziere, come non può esser vera la sentenza, che dal Giustiziere si vuol profferita nel 1221. a danni degli Abitatori di *Olviano*, *Arungo*, *Montauro*, e *Gasparina*,

Digitized by Google

vina, così non lo può essere l'approvazione, che da *Federico* II ne dice fatta nel 1222. perchè sarebbe stato lo stesso, che impartir nel 1222. grazie, e non gastigo a chi faceva uso di un privilegio non peranche confermato *juxta generale edictum*, che da lui si pretende pubblicato nell' anno 1220. Apocrifa è poi sopra tutte le altre la Carta del 1224. perchè a tenore dell'*Editto Generale* a lui si dovevano portare a confermare i privilegj suoi, e de'suoi Augusti Genitori, e non già quelli degli altri più antichi Sovrani della Sicilia, e pur contra lo stabilimento del suo *Editto* voglionsi a lui prodotti a confermare quei del *Conte Ruggiero*, del *Re Ruggiero*, di *Guglielmo II.* e fin anchè di *Tancredi* suo nemico, per gli quali tal cosa non aveva ordinato, e non già quelli degli Augusti suoi Genitori, nè i suoi, cioè la Carta del 1209. coll'altra del 1212. che si pretendon da lui *ante Curiam Capuanam* accordate. E se fosse stato vero, che *post Curiam Capuanam* avesse nel 1222. approvata la diffinitiva sentenza dall' Imperial suo Giustiziere profferita nel 1221. sarebbe venuto in conseguenza a confermar le antiche Carte, che ne faceano il fondamento, e ridevole cosa perciò sarebbe stata il cercar confermato per grazia nel 1224. ciò che già per giustizia erasi ottenuto nel 1221. Vi vuol cognizione di Storia, di Critica, di Cronologia, di Diplomatica, per conoscere a fronte della Legge del Regno, e delle stesse Carte Certosine, quanto sien tutte ridicole, e tra queste in grado eminentissimo quella del 1224. che alza bandiera di vittorie e trionfi, per vedervisi scritto *juxta generale edictum in Curia Capuana factum, de Privilegiis resignandis*? Si adotti pure ogni grado di più crassa ignoranza e della Storia, e della Critica, e della Cronologia, e della Diplomatica in contrassegno della somma stima e rispetto, che meritano i RR. PP. della Certosa di *S. Stefano*, e chi gli difende; ma dovrem perciò deprimerci e abbassarci tanto, di arrivare al segno di dare a creder di noi, che non abbiam saputo intendere il Latino della nostra Costituzione, e di questa Carta, *proinde quasi cum matre Evandri loquerentur* (a)?

Mi resta su di questa *pregevolissima Carta*, e di tutte le altre men *pregevolissime* dell' Imperator *Federico* un altra general riflessione a fare. Quando ho di sopra raccolto tutto il male, che di lui disse e pensò la nemica Cherisia, accennai che un de'capi, su cui si ebbe a giustificare avanti a'quattro Prelati, che nel 1239. gli diedero il *Monitus*

(a) *Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. 1. Cap. X.*

Digitized by Google

tus fu delle gravezze agli Ecclesiastici arrecate, fuvvi quello di non avere a tenor de' Capitoli della pace fatta nell' anno 1230. colla Santa Sede restituiti a' Religiosi *Templari*, e *Spedalieri* i beni, che avea lor tolti, e che in questa occasione ci diè notizia di un antica Legge del Regno, colla quale si eran prescritte le regole da tenersi circa i beni, de' quali a favor degli Ecclesiastici o in vita, o in morte si fosse disposto: *Nonnulla vero burgensatica, quæ emerunt*, ei dicea nelle amarissime circostanze, in cui trovavasi, *revocata sunt ab eis* secundum formam antiquæ Constitutionis Regni, *quod nihil potest eis sine consensu Principis de Burgensaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam & diem aliis Burgensibus Sæcularibus vendere & concedere teneantur*: soggiugnendo che fin abantico erasi ciò stabilito, affinchè a poco a poco in mano degli Ecclesiastici non andasse a piombare il meglio del suo Regno di Sicilia, e che in ciò erasi seguitato l' esempio di altre Nazioni Oltramarine (*a*).

Or quest' antica Legge, che tra gli sconvolgimenti del Regno disse andata in disuso, fu da lui rinnovata e fatta inserire nella Compilazione delle sue Costituzioni (*b*), a cui *Matteo degli Afflitti* seguendo la prima edizione, che se n' era fatta, appose la rubrica: *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis*, e in quelle, che vanno oggi per le mani di tutti, vi fr legge l'altra, *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*. Quivi egli, oltra una varia lezione di molta importanza, che rileva nelle varie copie da lui vedute, disse averla trovata senza Chiosa, o fuor di luogo situata, o affatto mancante, tantocchè non aveala neppur nominata *Andrea d' Isernia*. Quindi avendola avuta, come contraria alla libertà Ecclesiastica di acquistar Beni Stabili, per roba scomunicata, dichiarossi che non valendo per niente, se ne dicea qualche cosa, come il disse fuor di proposito, il facea, perchè si era stampata a' suoi giorni. Qualunque però fosse stata la varia sorte di questa Legge, e comunque fosse stata o alterata, o sprezzata, o fin anche dopo le varie vicende della sua vita, di privata autorità cancellata dall' intero Corpo delle sue Costituzioni; com' egli è avvenuto nella Greca Copia del Codice Parigino, in cui questo titolo non si rinviene (*c*), essa era tutta propia del suo sistema di ridurre la *Cherisia* allo stato della

(a) *Ex Litera scripta Gregorio* IX. *a quatuor Admonitorib. apud Matth. Paris. pag.* 334. *ad an.* 1239. *col.* 1.
(b) *Const. Reg. Prædecess. Tit.* XXIX. *Lib.* III.
(c) *Vide Montfaucon Paleograph. a fol.* 425. *ad* 427.

Digitized by Google

della Primitiva Chiesa. Imperocchè permettendole di poter sempre acquistare, e obbligandola a non mai poter ritenere Beni Stabili, per mantenerne sempre vivo, e non mai morto il Commercio nella Società Civile, la riduceva a uno stato di un quasi perpetuo fluſſo, e rifluſſo di dar e ricevere, in cui senza mai divenir potente, fatta mediatrice fedele e pietosa, a metter qualche sorta di equilibrio tra' poveri, e ricchi, diveniſſe l'oggetto di amore e venerazione a quelli, e questi, e non mai d' invidia, di sospetti, o di maladicenze per gli uni, o per gli altri.

Che se il tenebroso *Evangelista de' Feudi*, forse per far la corte al genio de' Sovrani de' suoi tempi, non istimò neppur far memoria di questa Legge, e l'*Afflitto* ebbe per fatica perduta l' arricchirla delle sue Chiose, ciò fu perchè non ne penetrarono lo spirito. Imperocchè ei non è vero, che *Federico*, anzi i suoi Predecessori l'avessero immaginata, per togliere alla Cherisia la libertà di acquistare beni stabili, ma benvero per promoverne la liberalità nel usarne, chi abbia letta a' nostri giorni quella, che dovremmo tutti leggere, la bella opera *Della Cristiana Pietà del Muratori*, anzi che trovar le idee di quel Sovrano così maligne, quanto si son credute, scorgerà che le sue mire furon quelle di far sì, che nella Santa Madre Chiesa Cattolica si trovasse in realtà, a riguardo de' beni stabili, quella *Dea Multimammia* immaginata da' Gentili, che ben nutrita da' grandi si trovasse nella necessità di sgonfiar la moltitudine delle sue poppe, dispensandone il prezioso latte della carità a' piccoli famelici suoi figli, o quella *Dea Multimana*, che colla moltitudine delle sue mani ugualmente sempre distese e pronte a ricevere e a dare, si potesse di essa dire: *Cujus nomen unicum, multiformi specie, ritu vario, nomine multijugo totus veneratur Orbis* (a).

Checchè ne sia di ciò, com'egli è certo, che nella conchiusione di questa sua Costituzione illibata si trova quella, di cui fece uso per giustificarsi cogli *Ammonitori Pontificj*, così egli è altronde pur certo, ch' ebbe in Regno la sua esatta osservanza fino ai tempi di *Carlo II.* di Angiò, che a compiacenza degli Ecclesiastici rimise con un suo *Capitolo* in uso ciò, che per grande abuso avea colla sua Legge abolito *Federico* (b). Chi tra questi due Sovrani la pensasse, o indovinasse meglio per lo bene dello Stato, non tocca a me il dirlo, dopo che le due Som-

(a) *Apud L. Apul. Metamorph.*
(b) *Capit.* Item statuimus quod possessiones.

Digitized by Google

Somme Potestà Reale, e Pontificia, han creduto necessario quel Concordato, che dall'Augustissimo Monarca delle Spagne fu pochi anni sono conchiuso tra la Santa Sede, e questo Regno, per iscaricare in qualche modo i Laici da quei pesi su de'pochi beni lor restati, da' quali con grave lor danno andavan esenti i molti, che in mano alla Cherisia eran passati. Dico però che se per chiccheſſia sono più che bastevoli gli argomenti, che si sono addotti a dimostrare apocrife tutte le Carte a *Federico* attribuite, a noi che siam obbligati a rispettare, e non censurare le sue Leggi, debbe bastare a rigettarle per tali il riflettere, che contra la Costituzione da lui rinnovata, e coraggiosamente sostenuta in questo Regno, contra ciò che di lui narra la Storia, contra ciò ch'ei sovente disse nelle sue Lettere, non possiamo indurci a credere sulla fede dell' Archivio di *S. Stefano* del Bosco, che innamorato di *mani morte*, per far divenir grandi e potenti i Frati Cistercienſi, avesse lor confermati e donati *in perpetuo* tutti quei gran beni stabili, e Signorie, che nelle Carte Certosine descritte ci si presentano.

Quantunque abbastanza sienſi da me esaminate le pretese Carte Normanniche dell' Archivio di *S. Stefano*, a ogni modo un obbligo di ben dovuta gratitudine fa, che ancor debba dirne alcune poche altre parole. Avendo accidentalmente saputo che tra le scritture della Chiesa di Squillaci, eranvi due antiche Greche Carte, che mi si diceano de' tempi de' Normanni, e per ventura trovandosene Pastore Monsignor *Queralt d' Aragona*, che al punto che scrivo, sento che Iddio l'abbia a se chiamato per coronarlo della santa irreprensibile vita, che ha menata, il pregai a volermele far da chi ne fosse capace trascrivere: ma come colà non trovò chi ciò potesse fare, ebbe la bontà di trasmettermele, perchè quì potessi indirizzarmi a chi al mio, e al di lui desiderio potesse soddisfare, e poi rimandargliele, come già poc' anzi ho fatto. Appena però pervenutemi in mano, e trovatane di a me sconosciute abbreviature troppo intricata la scrittura, oltre qualche non leggiera ingiuria cagionatavi dal tempo; pensai che niun meglio di *Monsignor Giuseppe Simone Assamani* Canonico di S. Pietro, e Prefetto della Biblioteca Vaticana, che l'Europa dotta venera come vero oracolo della sapienza Orientale, avrebbe potuto soddisfare alla mia curiosità. Come quando fu in Napoli, non ebbi la sorte di pormi nella sua conoscenza, ma soltanto mi era noto per quella gran fama, e riputazione, che si ha colle immortali sue Opere acquistata, e va ogni giorno sempre più luminosa ren-

Digitized by Google

dendo nella Repubblica Letteraria, nella quale se oscura la chiara memoria del *Bessarione* (a), non istarà molto ad uguagliarlo nelle dignità, ebbi modo di farnelo pregare dal Sign. Abate *D. Domenico Majella*, da me quì ben conosciuto, che per modestia e dottrina si rende degno rampollo di una famiglia, che giustamente si annovera tra le prime ristauratrici delle buone Lettere in questa Città. Questi aderendo alla mia per altro importuna richiesta, ha fatto sì, che quel degnissimo, e per ogni verso rispettevolissimo Prelato rubasse il tempo alle sue più nobili gravissime occupazioni, per render pago il mio desiderio, e lo ha fatto sì, che non solamente è arrivato alla cortesia di rimandarmi quelle Carte trascritte in Greco intelligibile, e accompagnate dalla sua traduzione Latina, ma si è compiaciuto ben anche aggiungervi di sua propria mano alcune note marginali, colle quali mi ha dato de' lumi, onde conoscere l'uso e abuso di quei secoli di scambiar le lettere, la proprietà di alcune voci Greche de' bassi tempi, e notizie da rischiararmene la Storia, e la Cronologia.

Una di queste Carte, che si è del Re *Ruggiero*, conferma quel che di sopra io ho scritto, come ei dopo la sciisma, avvisossi nel 1145. per la prima volta pubblicare l'ordine, che se gli dovessero presentare tutti i privilegj de' suoi Vassalli per confermargli. Tra questi fuvvene uno, che per la Chiesa della Roccella presentogli *Sicelsio eletto Vescovo* di Squillaci, nome, che come il dottissimo Prelato osserva, non trovasi nella Serie, che tesse l'*Ughelli* de' Vescovi di quella Chiesa. Era prima stato sigillato da lui, e dalla sua Madre nell' anno *ab orbe condito* 6617. o sia 1109. e quivi nel confermarlo leggesi: *Rogerius in Christo Pius, Potens Rex, & Adjutor Christianorum. Ad nostram inspectionem pertinet, ut omnes materiæ reducantur ad melius, & dupliciter, quæ ad divinorum Templorum commodum pertinent, libenter custodire, ac magis corroborare in hoc nostro pacifico dominio; ideo jubemus, ut omnia diplomata Ecclesiarum, ac reliquorum Fidelium mei dominii proferantur, & ostendantur, & confirmentur authoritate nostri Altissimi Dominii. Idcirco mense Martio Lunæ XX. anno* 6653. o sia 1145. *cum nos &c.* L'altra contiene la verificazione fatta ad istanza di *Aschetino di Bruys* nell'anno *ab orbe condito* 6696. o sia dell'Era Cristiana 1188. di un privilegio di Massimilla Contessa di Oppido in Calabria, Sorella del Re *Ruggiero* spedito nell' anno *ab orbe condito* 6646. o sia 1138.

(a) *Voyez le diction. de Moreri au mot* Bessareons.

Digitized by Google

1138. a favore di Guglielmo di lui Padre. Ma come un per me così pregevol dono, che avrebbe potuto dar qualche lustro a queste oscurissime mie fatiche, mi è giunto dopo ch' eran tirati i precedenti fogli, ne' quali avrei potuto acconciamente farne uso, e fuor di luogo, rincrescevol cosa riuscirebbe a chi legge, il richiamarne l'attenzione di bel nuovo a' punti già bastevolmente assodati; tralascio a malincuore il ragionarne, bastandomi che della gentilezza di quel gran Prelato, e di chi è stato autore di farmene sperimentar gli effetti, resti questo pubblico documento della grata e obbligata memoria, che ad ambedue ne confesso. Per chi poi abbia genio di vedere a disteso qual fosse nel tempo del medesimo Sovrano la maniera, che facea tenere, totalmente da quella, che si trova nelle Carte Certosine, diversa, per la verificazione delle Carte de'suoi Predecessori, prima di confermarle per mezzo de' suoi Ministri, potrà osservarla in quella da lui ordinata nell' anno 6655. o sia 1147. per la Carta spedita e firmata da *Mango*, ed *Emma* sua moglie Signori di S. Cherico a favor di Ninfo Abate di S. Arcangelo di Raparo nell' anno 6594. o sia 1089., e troverallà scritta in Greco, e trasportata in Latino fin dal 1402. e poi collazionata di bel nuovo nell' anno 1537. di ordine del S. C. nella causa ivi decisa nel seguente anno a favor dell' Abate di S. Arcangelo, e Uomini della Terra di Castel Saraceno (*a*).

Ritornando ora all' interrotto filo dell' esame delle Carte Certosine, quantunque il mio dottissimo Contraddittore dica: *Dopo essersi fatta parola del* pregevolissimo privilegio *di Conferma delle precedenti Concessioni segnate dall' Imperator Federico nella sua* Gran Corte *a favor della nostra Certosa, egli è ben di seguire l'ordine Cronologico, e ragionarsi del solenne atto di dichiarazione fatto a beneficio della medesima nell'anno* 1484. *da Ferdinando di Aragona natural figliuolo di Re Ferdinando I. e suo general Luogotenente in Calabria* (*b*); a ogni modo come il vero ordine cronologico porta, che dopo il *pregevolissimo privilegio di Federico* si abbia a parlar delle Carte de' Re Angioini; stimo perciò situarle al lor luogo, e sbrigarmene con poche parole, perchè essendo Carte, che vengon dagli Archivj

(a) *Vide pag. 627. Vol. 1. & fol. 867. ad 868. vol. 2. proces. causæ verten. inter excellent. Comit. Sapon. Rev. Abbat. S. Arcang. & Homin. Castri Sarac. ac Univer. & Homin. Cas. S. Chiric. & Ill. Princip. Hostil. Apud Isaiam Priscol. actor. magis. & Scribam S. C. Anton. Salernit. E se ne trova copia anche presso gli atti di Luca Florio Actuario della Regia Camera.*

(b) *Difes. de' Privileg. Norman. pag. 222.*

Digitized by Google

Regj, meritano altro rispetto; che non quelle, che vengon dagli Archivj delle Parti interessate, che sono in giudizio. Esse sono in tutto cinque, delle quali se ne trovan quattro tra' Documenti a favor della Certosa stampati, e un' altra nel corpo della *Difesa de' Privilegj Normannici*, e le quattro prime farò io, che si mettano in forma autentica negli atti correnti supplendo di buona voglia a ciò che non si è stimato fare per parte della Certosa (*a*). Tutte cinque contengono domande dell'Abate di *S. Stefano*, e risposte de'Sovrani Angioini, col *veris expositis*, senza che però siasi addotta veruna notizia di essersi verificato mai ciò, che loro fu esposto: cosa la quale se fa che non vagliono a somministrarle titolo per le Giuridizioni da essa pretese, vagliono a ogni modo mirabilmente a far vedere, che tutte le altre Carte, che in suo nome si producono oggi, e si battezzano per *Normanniche*, e *Sveve*, sieno roba lavorata molto tempo dopo i Re Angioini.

La prima di esse è del 1272. del Re Carlo I. di Angiò, e in essa si dice: *Ex parte Religiosorum virorum Abbatis, & Conventus Monasterii Sancti Stephani de Bosco devotorum nostrorum fuit expositum coram nobis, quod cum ipsi habeant, & possideant quamdam Grancium, quæ dicitur* Montauro, *& quædam Casalia in tenimento Squillacii existentia, Grancia ipsi subjecta juste pacifice, & quiete*, & homines ipsorum Casalium, a Catholicorum Regum Siciliæ temporibus usque ad hæc tempora nostra, Regias subventiones, & collectas consueverunt solvere, & solvunt ad præsens, *Universitas Terræ Squillacii homines ipsos ad conferendum compellit &c.* (*b*).

La seconda è del 1305. del Re Carlo II. dalla quale costa, che gli ordini del Re suo padre non ebbero veruno effetto, perchè l'Abate di *S. Stefano* gli espose contra l' Università di Squillaci le medesime querele, che trenta tre anni prima aveva esposte al Padre, e le medesime provvidenze ne ottenne (*c*).

La terza è del 1339. del sapientissimo Re Roberto, dalla quale si ricava, che l'Abate di *S. Stefano* gli espose, che il Casale di *Spatola* per la gravezza de' pesi fiscali era stato già da molto tempo *inhabitatum, & totaliter ab habitatoribus pristinis, seu suis incolis derelictum*, dal che era avvenuto danno al Monistero, e detrimento alla Regia Corte, per non averne potuto riscuotere i pesi fisca-

(a) *Atti del 1751. presso l'Attuar. Novi fol. 299. ad 304.*
(b) *Difes. de' Privil. Norman. pag. 235. ad 236. e ne' Docum. annes. pag. 32.*
(c) *Difes. de' Privil. Norman. pag. 236. Docum. pag. 32.*

Digitized by Google

fiscali, domandandogli perciò licenza di farlo riabitare, e per qualche tempo fargli esenti da' pagamenti fiscali: su di che quel Sovrano altra provvidenza non diede, se non destinar persone, che lo avessero a informare *de statu, & conditione Casalis eiusdem tam sicut ad præsens est, quam sicut ante exhabitationem ipsius erat, qualiter nunc etiam est, & esse consuevit in incolis, & si aliqui sint ad præsens habitatores illius, & quales eis suppetunt facultates, nec non & in qua quantitate pecuniæ de collectis ipsis fiscalibus, sive donis Casale ipsum ab hactenus per Curiam est taxatum, & si taxatur ad præsens, & in quanta similiter pecuniæ quantitate: nec omittas inquirere, qua de causa Casale ipsum dicitur sic de toto destructum, sive habitatoribus pristinis derelictum, & a quo tempore circiter* (a).

La quarta si è della Reina Giovanna dell' anno 1345. ma in essa non si parla d'altro, che de' rimedj cercati a reprimer le violenze, che contro a' cittadini di Montauro si commetteano da' vicini Conti, e Baroni (b).

La quinta finalmente si ritrova nel corpo della Difesa de' *Privilegj Normannici*, e in essa la medesima Reina Giovanna I. unitamente con Luigi suo marito sulla rappresentanza fatta loro dall' Abate di *S. Stefano* dello stato infelice, a cui si era ridotta *Spatola* per gli pesi fiscali, de' quali era stata aggravata, e per gli danni, che avea sofferti *per guerras, & incursiones* di *Rismbano*, che tiranneggiata avea quella Provincia, gli fecero grazia, che i pochi cittadini, che vi erano restati, e tutti coloro, che vi fossero venuti ad abitare, si facessero franchi per un anno da' pagamenti fiscali (c). Tutte queste Carte, che ho per verissime, van di accordo in quanto al pagamento de' pesi fiscali con quella copia della Carta del 1224. a *Federico II.* attribuita, che abbiam di sopra accennata, apparire la più antica tra le due prodotte in giudizio, come malmenata dal dente divoratore del tempo: poichè in essa, ove si parla di un Territorio detto *Camlanca*, il supposto *Federico* si spiega così: *Item concedimus & confirmamus culturam, quæ dicitur Camlanca, salvis tamen frumento & pecunia nostræ Curiæ debitis, sicut & aliæ nostræ culturæ, solvere & reddere solitæ sunt & debent* (d). Cosa tolta di netto, senza lasciarvene verun vestigio nell'altra Copia rifatta, e posta in

(a) *Difes. de' Privil. Norman. pag.* 231. *Docum. pag.* 33. *ad* 34.
(b) *Ibid. pag.* 237.
(c) *Ibid. pag.* 232.
(d) *Docum. num.* XXV. *pag.* XLIII. *col.* 2.

Digitized by Google

in bello non si sa per autorità di chi, di cui han fatto uso, e battezzano col nome di *pregevoliſſima* i Certoſini di *S. Stefano*, e chi gli difende.

Sicchè se in tutte le Carte, che si dicon del Conte, del Re *Ruggiero*, del Re *Guglielmo II.* e fin nella *pregevoliſſima dell'Imperator Federico* niuna cosa è più inculcata, e soventemente replicata, quanto la totale esenzione degli Uomini de' Casali alla Certosa donati da qualunque peso, prestazione, o servizio a qualunque persona di qualunque grado e dignità per eminentiſſimo, che fosse o nella Ecclesiastica, o nella Secolare Gerarchia dovuto, fulminando scomuniche ed anatemi contro chi attentasse il contrario, e dall' altra parte avendo buonamente confessato gli Abati Cistercienſi fin ventidue anni dopo la morte di *Federico*, che gli Uomini del loro Monistero sempre avean portato, come gli altri, i pesi fiscali, da che vi erano stati Cattolici Re in Sicilia; a chi dovremo noi credere a' Priori Certosini di *S. Stefano* colle Carte de'loro Principi, Re, e Imperatori di Calabria mascherati co' nomi di *Normanni*, e *Svevi*, e tratte dal loro privato Archivio, che tanto innalzano l' esenzioni degli Uomini de'Casali lor donati, o agli antichi Abati Cistercienſi di *S. Stefano*, che a cominciar dal 1272. dal *Re Carlo* I. e II. *Roberto*, *Giovanna*, e *Luigi*, con Carte tratte da' Regj Archivj ci assicurano, che da che vi erano stati Cattolici Sovrani in Sicilia, gli Uomini de' loro Casali avean prima pagati, e pagavano allora tutti i pesi fiscali, come gli altri vassalli del Regno? In tal conflitto di Carte, parmi che a conciliarle tra loro, non abbia io fatto male a supporre due diverse serie di Sovrani in questi Regni, una vera e reale di Sovrani *Normanni*, e *Svevi*, che da buoni Cattolici trattarono gli Uomini de'Cistercienſi, come tutti gli altri vassalli in far loro portare i pesi fiscali, un' altra tutta immaginaria di Sovrani Calabresi, non so quanto buoni Cattolici, o cattivi Cristiani, che sotto pretesto di fargli franchi da'pesi fiscali, a cui furono sempre, sono, e saranno sottoposti, apriron la strada a fargli divenir *angarj*, e *perangarj* de'loro non so se più pietosi, o Reverendi Priori.

A chi volesse dir con coloro, che si chiamano Denuncianti, e realmente non lo sono, perchè difendon la loro libertà, che il Casale della *Serra* fosse stato usurpato da' Cistercienſi, come non nominato nelle lor Carte, e fabbricato molto tempo dopo, avverte il mio dottiſſimo Contraddittore, *che chi sia vago di sapere da' suoi più rimoti principj la facoltà, che aveano i Padri della Certo-*

sa

Digitized by Google

ſa di coſtruire queſto nuovo Caſale per abitazione de' Villani, Servi, e Coloni donati alla Certoſa medeſima, legga le ſue antecedenti Critiche Diplomatiche Ricerche, o almeno dia una occhiata al diploma del Conte Ruggiero del 1098. *e nel medeſimo ritroverà le pregnantiſſime clauſole, di cui non ſi leggono le più ampie in tutt' i Diplomi di que' tempi*, che ſono le ſeguenti: *Habitationes Caſalium tibi, ſucceſſoribuſque tuis, quandocunque volueritis, commutare licebit* (a). Curioſo io di legger in quel diploma ciò che non ſi legge in tutti i Diplomi di que' tempi, dopo averlo ben letto e riletto, domando dove eranſi naſcoſte per iſgravarſi del groſſo feto, che avean nell' utero cotali *pregnantiſſime clauſole*, quando vergognaronſi di accompagnarſi nel 1339. coll'Abate di *S. Stefano*, per preſentarſi al Re Roberto, per muoverlo a pietà, facendogli ocularmente conoſcere, che facevaſi un gran torto a' privilegj del ventre pregnante, coll' andare con tante ſofiſticherie troppo a ſpiluzzico riguardando coſe, delle quali era inutile ogni eſame, e ogni informo, potendogli baſtare ch'eſſe, come le *Silfi*, e *Salamandre* del *Conte Gabalis* erano ſtate ingravidate in un ſogno del Conte *Ruggiero* della prolifica virtù di fabbricare, e sfabbricare, e traſportare i loro Caſali da luogo a luogo, non che far riabitare quei, che foſſero diſabitati, avendole il buon lor drudo concedute tutte quelle medeſime facoltà, delle quali *cum licebat* pria di donargli, egli ſteſſo poteva uſare? Diciamo quel che è: eſſe ne' tempi degli Angioini eran Verginelle ſimili alla roſa, ma la proſtituta lor pregnezza venne a manifeſtarſi, quando in tempo degli Aragoneſi ſcoppiò in un parto moſtruoſiſſimo, che mai non ſi ſarebbe aſpettato da' ſogni del *Conte Ruggiero*.

Comunque ſia andata la coſa, per narrarne la Storia, e così non appartarci dall' ordine cronologico, che dà alle Carte Aragoneſi il mio Contraddittore, dovrei cominciare da quella del 1484. di *Ferdinando* di Aragona figlio baſtardo di *Ferdinando*, primo tra' noſtri Re di queſto nome, a cui ſi attribuiſce l' altra del 1491. ma come credo, che all' una, e all' altra ſi faccia gran torto in dando loro tanta vecchiaja, pretendo rintracciar la vera fede del lor batteſimo, per reſtituirle in quella freſca giovanile età, di cui ſenza veruna giuſta cagione ſono ſtate ſpogliate, e nello ſteſſo tempo far conoſcere, che la Carta del 1484. che ſembra la più **vecchia, ſia nata dopo l' altra del 1491.**

Per

(a) *Difeſa de' Privileg. Norman. Ibid. pag. 276. ad 277.*

Digitized by Google

Per farmi a ciò ſtrada, uopo è ſaperſi che ſconcertati e rovinati i Regj Archivj ne' diſordini avvenuti in queſta Città nel 1701. con grave danno del Sovrano, e de' Vaſſalli, comparve ne' principj dell' anno ſeguente una dinunzia nel Tribunal della Regia Camera di un di quei, che dando a credere di volere illuminare, cercano ſorprendere il Fiſco, e con eſſa ſi diſſe, che la *Certoſa di S. Stefano* poſſedea ſenza titolo, nè conceſſione veruna la Terra della *Serra*, che ſpettava perciò al Fiſco una co'frutti, che ſe n'eran riſcoſſi. Se ne ſpedì il corriſpondente Mandato, che notificato al Procuratore della *Certoſa*, queſti riſpoſe che da una conſimil petizione erane ſtata aſſoluta con decreto della Regia Camera fin dall' anno 1544. Oppoſe il finto Dinunziante con altra ſua iſtanza, che la Copia prodottane non meritava fede, perchè non autentica, e quando anche lo foſſe ſtata, non ſi aveva a tener conto di un decreto, che ſi era appoggiato a un fondamento all' intutto immaginario, perchè ſi era ſuppoſto, che negli antichi privilegj de' Re Normanni confirmati dall' Imperator *Federico II.* nel 1224. vi ſi conteneſſe la conceſſione della *Serra*, il che non era, e non poteva eſſer vero, perchè ne' tempi di *Federico*, non che de' *Normanni* non era ſtata ancora edificata.

Queſta iſtanza portataſi al Procurator Fiſcale, queſti riſpoſe: *Procurator Regii Fiſci, ſalvis omnibus juribus Regii Fiſci, pro nunc inſtat pro exhibitione decreti originalis, de quo fuit extracta prædicta prætenſa copia* (a). Il Procurator della Certoſa, che ben vide con chi aveva a fare, di là a poco cavò fuori dell' Archivio della medeſima Certoſa per decreto originale la primitiva Copia, che diſſe eſtratta nel 1687. in Carta pergamena dal Maſtrodatti della Cauſa, di cui contentoſſi che ſe ne faceſſe, come ſi fece, la confrontazione coll' altra Copia, che prima ne avea preſentata, ſcuſandoſi non poter produrre il decreto originale, perchè nel paſſato tumulto erano ſtati ſaccheggiati i libri, ch'erano conſervati nella Secreteria della Regia Camera, e come che taluni di eſſi, ſi foſſero ricuperati, il libro però de' *Notamenti del* 1544. tra queſti non ſi rinvenne, il che avvalorò con fede del Secretario del medeſimo Tribunale, e produſſe di più un' altra fede dell' officio della Teſoreria di Calabria, con cui moſtrò che le Terre di *Spatola*, e *Ser-*

(a) *Atti del* 1717. *Tra l' Univerſità e Cittadini della Terra della Serra di S. Stefano del Boſco colli RR. PP. Certoſini utili Padroni della Terra ſuddetta preſſo l' Attuario della Reg. Cam. Novi fol.* 366. *a ter. ad* 367. *a ter.*

Digitized by Google

Serra, andavano unitamente taſſate per 216. fuochi (*a*).

I Procuratori Fiſcali de' noſtri tempi non ſi ſarebbon contentati di tali ſcuſe, che punto non diſcaricavan la pretenſione fiſcale: perchè poco, o nulla facendo al caſo l'eſſervi, o non eſſervi il libro *Notamentorum* del 1544. avrebbe dovuto domandare l'eſibizione del proceſſo, di cui non ſi diſſe motto, che foſſeſi diſperſo: e quando anche aveſſe corſa una ſimil diſgrazia, avrebbe dovuto almen chieder l'eſibizione de' privilegj nel decreto del 1544 accennati, poichè trattandoſi di verificare un punto di mero fatto, cioè a dire, ſe in eſſi vi ſi foſſe nominata, o no la conceſſione del Caſale della *Serra*, ſenza punto d'incomodo avrebbe veduto, ſe il Dinunziante avea detto il vero, o il falſo, e finir così in un attimo la lite. Ma forſe moſſo anche eſſo dal favor della *Cauſa Pia*, tutto il ſuo *pro nunc*, che additava le gran coſe, che in appreſſo avrebbe ſpiegate a ſoſtener l'evidentiſſima ragion del Fiſco, ſi riduſſe a dire: *Viſis* copia *decreti lati per Regiam Cameram ſub die* 22. *Martii* 1544. in rubrica cujus decreti deſcribitur Terra Serræ, *fide magnifici Secretarii Regiæ Cameræ, ac fide Magnifici Theſaurarii Provincialis, remittit ſe proviſioni faciendæ per Regiam Cameram, audito Domino Fiſci Patrono* (*b*)". Ma ſe per poco aveſſe badato, che dalla rubrica ſteſſa, ſu di cui fece tanto fondamento chiaramente appariva, che il Tribunale appoggiò il ſuo decreto del 1544. ſul privilegio di *Federico* da Carlo V. confermato, egli avrebbe mutato linguaggio ſoltanto che aveſſe letto il privilegio di *Carlo V.* e l'altro di *Carlo II.* ne' quali diſteſamente s' inſerì la conferma, che nel 1224. diceaſi fatta da *Federico II.* de' privilegj Normannici, ne' quali è coſa indubitata, che la *Serra* non vi ſi nomina. Quindi egli è da credere che affatto non ſi foſſe tenuto preſente un fatto di tanta importanza, quando dalla Ruota del Cedolario inteſo l'Avvocato Fiſcale, che niente opponea, fu deciſo: *Non procedatur ad ulteriora ſuper contentis in mandato expedito ad inſtantiam Regii Fiſci, ac proinde pro dicta Cauſa amplius non moleſtetur Venerabile Monaſterium Sancti Stephani nemoris ſiti in Provincia Calabriæ ulterioris* (*c*).

Eſſendo queſta cauſa cominciata agli undici di Marzo del 1702. e terminata felicemente a' 16. Ottobre 1703. a favor della Certoſa, non oſtante la ragion del Fiſco tanto chiara ed evidente, quanto chiaro

(a) *Atti del* 1717. *ubi ſupra fol.* 367. *a ter.*
(b) *Ivi fol.* 368.
(c) *Ivi fol.* 368.

Digitized by Google

ed evidente si è, che in tutti i privilegj, che si vantano dalla Certosa per *Normannici*, e *Svevi*, affatto non vi si nomina la *Serra*; a ogni modo a questo colpo, che avrebbe fatto gridar i sassi, non che il Dinunziante, se avesse fatto davvero, mostrò non sentirne il peso, tacque come un pazientissimo Giobbe, e di là a un altro poco, per non lasciar correr per gli suoi Principali senza profitto un tempo così felice, propose un' altra dinunzia, colla quale andò dicendo, che il Monistero comechè avesse col decreto del 1544. ottenuta la dichiarazione, che i cinque Casali posseduti dalla Certosa, si dovessero riputar conceduti *in burgensaticum*, ciò però si doveva intender de' Territorj di quelle Terre, ma non già delle Giuridizioni, facendo perciò istanza tassarsene il prezzo, e decorsi, e descriversi ne' libri del Regio Cedulario, come appartenenti al Fisco (*a*).

Il Procurator della Certosa a discaricar questa nuova opposizione, con cui si fingeva usurpata la *Giuridizione Civile, Criminale, e Mista* su quei Casali, produsse la *Platea* fatta da *Nicola de Amettis* nel 1533. confermata dall' Imperator Carlo V. nel 1536. in cui si conteneva un Inventario di tutte le Giuridizioni più speciose, che si possano immaginare, e che dicevansi concedute a quei Santi Anacoreti Baroni in virtù di antichi privilegj e concessioni, senza nomi de' Sovrani Concedenti, e senza descrizione de' tempi, ne' quali concedute si diceano: usando una pratica all' intutto contraria al vero modo, con cui pochi anni prima un Consigliere di Ferdinando il Cattolico aveva insegnato a far le Platee (*b*). Ma come in tutte le antiche apocrife Carte dell'Archivio Certosino non ve n' era una, in cui le *Giuridizioni* si leggessero loro accordate, si pensò a crearne una di nuovo, e si fu appunto quella, che porta il nome di *Ferdinando I. di Aragona* dell' anno 1491. senza punto mettersi in pena, se fosse bene, o mal fatta, poichè se l' anno prima erasi creduta la Certosa legittima posseditrice in virtù de' suoi privilegj della usurpata Terra della *Serra*, tuttochè in essi non vi si vedesse nominata, non che conceduta, essendo bastato trovarla *in rubrica decreti descripta*; giustamente si doveva argomentare una sorte ugualmente felice alle sue nuove straniissime pretensioni giuridizionali, mostrandone la fresca Concessione allora nata e battezzata per Originale.

Prese da principio questa seconda Dinunzia un migliore e più rego-

la-

(a) *Ivi fol. 388.*
(b) *Peris. de Puteo in Praxi Reintegrat. Feudor.*

Digitized by Google

lato aſpetto della prima a favor del Fiſco, perchè alle iſtanze e del Dinunziante, e del Procurator del Moniſtero colle Scritture nuovamente preſentate, a' 30. Marzo 1705. s'interpoſe il decreto uniforme alle domande Fiſcali, *quod Magnificus Rationalis Regii Cædularii, recognitis actis, ſcripturiſque noviter productis, ac Regiis Cædulariis, & Quinternionibus, jura Regii Fiſci referat* (a).

Il Magnifico Razionale del Cedulario nell' eſeguire gli ordini del Tribunale non ci ha laſciata memoria alcuna di aver riconoſciuto o i libri del Regio Cedolario, o i Regj Quinternioni, *ut referret jura Fiſci*; pieno però di venerazione e riſpetto per l'abito di *S. Bruno* riferì ſoltanto *jura partis*, cioè a dire quanto ſi oſſervava di favorevole per la Certoſa ſulle ſcritture a ſuo nome preſentate, onde conchiuſe la ſua relazione, che il Moniſtero avea ragione e per titolo e per poſſeſſo, di non eſſer moleſtato ſulle *Giuridizioni*, che dal Dinunziante gli venivan contraddette (*b*).

Avutaſi una relazione di queſta fatta, allo ſtante il Procuratore della Certoſa avvalorolla con una ſua iſtanza, e innalzando alle ſtelle la Carta di *Ferdinando*, dalla quale diſſe coſtare il titolo di tutte le ſue preteſe Giuridizioni, domandò non eſſere per eſſe moleſtata, ed eſſere aſſoluta *ab impetitis* dal Regio Fiſco, ed in fatti ſulla ſua iſtanza riſpoſe l'Avvocato Fiſcale: *Fiſcus viſis actis, & ſignanter enunciatis privilegiis remittit ſe* (*c*). E quantunque quel buon Razionale, non ſi ſa come, ſi aveſſe fatto ſcappar dalla penna, che dalla *Platea* coſtava, che il Monaſtero non aveſſe il *gius dello ſcannaggio nella Serra*, pur avendola poi affaſtellata nel conchiuder la ſua Relazione cogli altri quattro Caſali, fu la ſua ſorte in quel decreto pareggiata a quella degli altri, ſenza mai ſentirſi veruna delle cinque Univerſità, che vi erano intereſſate, facendovi ſoltanto una ſpecie di fantaſima quel Denunziante, poſtovi perchè ſi poteſſe dire, che vi foſſe Attore in giudizio, non apparendo nè che foſſe ſtato inteſo in tempo, che ſi fece, nè dopo fatta la relazione. Sicchè fu queſta graviſſima cauſa tanto eſecutivamente deciſa, che eſſendo ſtata cominciata ai 23. Marzo 1705. e ſoſcritta la relazione a' 5. Giugno, fu terminata a' 7. Luglio del medeſimo anno, perchè il Tribunale vedendo, che l'Avvocato Fiſcale del Real patrimonio n' era reſtato cotanto ben perſua-

(a) *Atti del 1717. fol. 365. a ter. ad 366. a ter.*
(b) *Ivi fol. 366. a ter. ad 370.*
(c) *Ibid. a ter. in fin.*

Digitized by Google

ſuaſo, quanto con pia credenza, lo era ſtato nella precedente dinunzia, per non trovarvi, che opporre, diede fuori il ſuo decreto a' 7. Luglio 1705., col quale, quantunque nella Carta di *Ferdinando I.* preſentata per fondamento del Titolo delle preteſe Giuridizioni, ſoltanto vi ſi parlaſſe delle *Prime*, e *Seconde Cauſe Civili*, *Criminali*, *e Miſte*; a ogni modo slargò la mano a dar anche più di ciò che in quella Carta ſi conteneva, ordinando, che il Moniſtero non foſſe moleſtato per gli capi contenuti nella Riſulta Fiſcale *pro oſtenſione tituli*, *& conceſſionis juriſdictionum primarum*, *& ſecundarum cauſarum civilium*, *criminalium*, *& mixtarum*, *bajulationis*, *Catapaniæ*, *Scannagiorum*, *Dohanæ*, *& Jurium Siclæ Ponderum & Menſurarum*, *Terrarum*, *Spatulæ*, *Serræ*, *Bombungi*, *Montauri*, *& Gaſparrinæ*, *& pro taxatione Adohæ dictarum Juriſdictionum*, *ac ſolutione Quindemiorum*, *&c.* (a)

Ei non andaron poi così di galoppo, come per l'addietro, queſti Santi Anacoreti nella cauſa, ch'ebbero nell'anno 1717. colla ſteſſa Univerſità della *Serra*, come quelli, che non contenti di aver ſu di eſſa ottenute coſe, che per avventura dovevano conſiderar ſuperiori alle loro ſperanze, preteſero ſottoporne i Cittadini a ſoggiacere alle loro Anacoretiche *angarie e perangarie*, eſſendoſi ſu di ciò armato un litigio de' più famoſi, ſtrepitoſi e lunghi di quanti a'noſtri giorni ſienſene trattati nel Tribunale della Regia Camera. Quantunque queſto giudizio ſi foſſe in termini di poſſeſſorio introdotto, come però le preteſe *angarie e perangarie*, ſecondo le Leggi di queſto Regno avvalorate da quelle della umanità, come ſtraniſſime oppreſſioni su di gente libera ſenza eſpreſſo Titolo non ſi poſſon poſſedere, e tra tutte le Carte ſino a quel tempo formate per la Certoſa niuna ve n'era, in cui per ombra ſe ne foſſe detta menoma parola, che anzi tutte per lo contrario gridavano a favor della libertà da ogni ſorta di peſo, o di ſervizio perſonale, ſi pensò formarne una, che a chiare note le conteneſſe, e ſi fu per appunto la Carta del baſtardo *Ferdinando di Aragona* colla data del 1484. (b). di cui a ſuo luogo ſi dirà con qual buona maniera ſiaſi fatta ſcomparire.

Qual foſſe ſtata la varia ſorte di queſta cauſa, non è della preſente ſituazione, in cui ſiamo, il trattarne. Baſta al mio propoſito che ſi ſappia, che ſul principio furon fortunatiſſime le pietoſe querele de'Cittadini della *Serra*, perchè non oſtante la Carta del baſtardo di

(a) *Ivi fol. 370. a ter.*
(b) *Ivi fol. 346. a ter. ad 347.*

Digitized by Google

Aragona, eſecutivamente anche in grado di nullità fu nel 1729. dato termine alle pretenſioni de' RR. PP. e ordinato che tratanto ſi aſteneſſero dal più riſcuoter le preteſe e già eſatte *angarie* e *perangarie*, e a dir la cauſa, perchè non doveſſero riſtituire tutto il malamente eſatto, e pagarne le pene corriſpondenti, e ne furono ſpediti gli Ordjni opportuni (*a*). A ogni modo di là a un anno mutoſſi la ſcena: perchè ammeſſa la Certoſa per un abuſo introdotto contra le Regie Prammatiche a portar il ſecondo gravame di Reclamazione contro a' due decreti uniformi della Regia Camera, ebbe la ſorte che ſi deſſe termine alle querele dell' Univerſità, e manutenzione alla Certoſa nelle uſate *angarie e perangarie*, il che fu confermato anche in grado di nullità, e ſoltanto fu permeſſo a quella meſchina Univerſità il congregarſi in pubblico parlamento a dichiarare, ſe le foſſe in piacere di eſſere *angariata* piuttoſto in danajo, che nella perſona (*b*). Pagò trattanto la Certoſa duc. quattromila per tranſazione al Fiſco, per non venirne berſagliata colle ſue pretenſioni per lo mal eſatto (*c*). Ciò non oſtante rinacque queſta cauſa per la pietà ſomma di S. M. Cattolica, e fu votata con quindici Miniſtri, otto de' quali furono per la Certoſa, ſette per la Univerſità (*d*), che finalmente fu così ben maneggiata da que' Religioſi, che trovatala ſtanca e aſſaſſinata dalle ſpeſe di sì lunga lite, che ſarebbe divenuta lunghiſſima, ſe ſi aveſſe avuto a compilare il dato termine, ottenne l'intento di vederſela ſottomeſſa a pagarle annui ducati 200. per tutte le *angarie e perangarie* ſu di eſſa preteſe (*e*), e queſto fu l'effetto, che produſſe la Carta di *Ferdinando* il Baſtardo.

Avendo così trovata la vera Storia della naſcita, vita, e miracoli delle due Carte ai due *Ferdinandi* attribuite, paſſo ad eſaminarne il contenuto. Ma ſe a *Giovenale* a iſcuſare il ſuo prurito di ſcriver ſatire, fingendoſi come aſſordato alle tante Poeſie, dalle quali ſi ſentiva intronar le orecchie da ogni parte, giovò il dire:

——— *Stulta eſt clementia, cum tot ubique*
Vatibus occurras perituræ parcere chartæ:

per me, che mi trovo come aſſorto in un mare di Carte apocrife, a cui non per mia voglia, ma per obbedire a' Sovrani Comandi

(a) *Ivi fol.* 272. *ad* 282. *&* 427.
(b) *Ivi fol.* 429. *&* 493.
(c) *Ivi fol.* 512. 514. 515. 525. 527. *& Acta ſequentia del* 1741. *fol.* 35.
(d) *Ivi fol.* 64., *ad ſequen.*
(e) *Ivi ſequen. fol.* 64. *ex Reſcrip. S. R. M.*

Digitized by Google

di debbo rispondere, spero che mi si renda [illegible] cito per un momento uscir dalla serietà convenevole [illegible] sa, per dire, che se il *Manni*, che non ha [illegible] vare Istorie vere nelle immaginarie *Novelle del Boccaccio*, avesse lette queste due Carte attribuite a i due *Ferdinandi* di Aragona Padre, e Figlio, avrebbe in esse, a riserba della ragion de' tempi, la vera Storia della confessione di Ser Ciappelletto, o Ciapperello rinvenuta. In essa leggo, ch' era *questo Ser Ciappelletto di questa Vita. Essendo egli Notajo, avea grandissima vergogna quando uno de' suoi strumenti, comechè pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato, de' quali tanti avrebbe fatti, di quanti fosse stato richiesto, e quelli più volentieri in dono, che alcun altro grandemente salariato*. Quantunque però ei fosse stato il piggior uomo, che forse mai qualche volta nascesse; non fu mai però più cattivo, che quando volle dar di lui a credere, che fosse l'uomo il più scrupoloso e coscienziato del Mondo. Tal perappunto sembrami essere stato il *Don Titolante*, che arricchì di Carte Vecchie l'Archivio di *S. Stefano*, poichè avendone delle ben molte coniate tutte apocrife, mentre con queste due del 1484. e 1491. facea la più iniqua malvagia operazione, che si possa immaginare, per inferire gravissimi danni al Fisco, e a gente innocentissima, volle farla da uom dabbene, dichiarandosi che ciò che faceva sotto il nome de' due *Ferdinandi di Aragona*, il faceva a discaricar di scrupoli la sua coscienza.

Chiunque abbia avuta la bontà di leggere da capo a fondo tutte le Carte, delle quali fino a questo punto si è trattato, in niuna di esse avrà letto mai che il loro Autore avesse voluto conferire al suo *Bruno* diritto di far Fiere innanzi la sua Chiesa, mai a lui, o a' suoi Successori concedute tutte le *Giuridizioni di prime, e seconde cause Civili, Criminali, e Miste, col mero, e misto Impero, &c.* su gli uomini de' Casali da essi posseduti, mai che avessero avuto a giurare a' Prelati del loro Monistero fedeltà da' Vassalli, mai di render loro il *Ligio omaggio*, mai che fossero tenuti *ad certa servitia personalia, & ad angariam*: anzi per lo contrario, a riserba de' sognati Schiavi del *Pestilente Sergio*, in tutte avrà letto di libertà, e di esenzioni amplissime gli Abitatori di quei luoghi onorati e favoriti. Ma il *Don Titolante* più moderno pieno di scrupoli finge, che avendo ottenuto *Ferdinando* dal Re suo Padre il Contado di Arena, si erano i suoi Officiali posti in possesso di tali giuridizioni e prerogative su de' Casali di *Spatola*, *Serra*, e *Bivongi* sul pretesto, che così si fosse altra

volta

Digitized by Google

volta praticato in tempo di *Cola di Arena*, e che perciò *ad exonerandum conſcientiam ſuam* ordinato aveſſe, che come coſe ſpettanti *per authentica documenta & antiquas ſcripturas* al Moniſtero di *S. Stefano*, toſto al medeſimo ſi riſtituiſſero (*a*).

Or la prima bugia, che ſotto nome *di Ferdinando* ci vende per verità lo ſcrupoloſo coſcienzioſiſſimo noſtro *Don Titolante*, ſi è, di fargli dire a' 17. Marzo 1484. che ſin dall'anno precedente 1483. era ſtato fatto Conte di Arena, e Stilo dal Re ſuo padre, e ciò non è vero. Imperocchè l'*Ammirato*, che avea veduti i proceſſi pendenti nel S. C. tra *Ferdinando* il Baſtardo, e *Gian Cola di Arena* circa la ſucceſſione a un tal Contado, ci fa ſapere che *Cola* uomo illuſtre per grandi azioni, e Signorie, fu il primo ad ottenerlo ſotto il Re Ladislao, e a poſſederlo ſino a' tempi di *Alfonſo I.* Morto che fu, ajutato come fu creduto dal ſuo baſtardo *Luigi*, queſti s'intruſe nella ſua ſucceſſione, togliendo lo Stato a' ſuoi figli legittimi (*b*). Adunque tra *Cola di Arena*, e *Ferdinando* di Aragona fuvvi *Luigi* a farvi da Padrone, ſicchè ſe mai vi foſſe ſtata l'accennata uſurpazione del diritto delle Fiere, di cui parla la finta *Carta* del 1484. avrebbe dovuta eſſere molto antica, introdotta anche prima del 1465. Imperocchè io trovo nel Regiſtro de' Quinternioni della Regia Camera Terzo, *fol.* 118. *a t. ad* 123. che nella compra, che fece *Luigi* di Monteſtarace dal Re *Ferdinando* I. nel 1465. ſin d'allora intitolavaſi Conte di Arena, e Stilo (*c*). E quantunque prima foſſe ſtato tra' ſuoi rubelli, poi ne riacquiſtò la grazia, coltivandola con quei ſingolari doni, di cui fa menzione il *Pontano*, e la perdè nella ſeconda congiura de' Baroni (*d*), ma lo Stato da lui uſurpato non paſsò in man di *Ferdinando* il Baſtardo nel 1483. ma benvero tra l'anno 1484. e 1487. come ſi ha dalle memorie, che tuttavia ſe ne trovano nel Regio Archivio, nelle quali ſi legge, che la Terra di Arena, e Stilo nell'anno 1484. *ſive eorum Comitatus extabant in poſſe Regiæ Curiæ* (*e*), e altrove in un Regiſtro, che va dall'anno 1465. ſino al 1487. ſi legge una *ricevuta, o albarano dell' Illuſtre Antonello Sanſeverino di ducati duemila per la paga della dote dell' Illuſtre Maria Sanſeverina moglie dell' Illuſtre D. Fer-*

(a) *Docum. num.* XXVI. *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 241. *e ne' docum. che l' accompagnano pag.* 36. *e atti del* 1717. *fol.*138.
(b) *Ammirato delle Famig. Nobili Napolet. Par.* II. *pag.* 186. *ad* 189.
(c) *Atti del* 1751. *fol.* 305.
(d) *Ammir. ubi ſupra.*
(e) *Atti del* 1751. *fol.* 306.

Digitized by Google

D. Ferdinando d' Aragona Conte di Arena, e [illegible] Generale nelle Provincie di Calabria, e figlio di S. M. (a). Sicchè non avendo potuto gli Ufficiali del Bastardo d' Aragona prendere a di lui nome possesso di cosa, che nel principio dell' anno 1484. ancor non gli era stata conceduta, non è vero in conseguenza, che avesse potuto avere quel rimorso di coscienza, che la Carta Certosina gli attribuisce.

La seconda bugia si è, dove se gli fa dire, che i suoi Ufficiali in prendendo possesso degli anzidetti tre Casali pochi giorni prima della spedizione di questa Carta *adduxerunt & associaverunt nostrum Vexillum in Nundinis, quæ fieri solent apud Spatulam* (b): imperocchè a una tale assertiva non si oppongon solamente tutte le Carte Certosine, che di *Fiere* concedute a *Bruno* di Calabria mai nulla dissero, ma la stessa lor vantata Platea, in cui si legge, che le indulgenze da guadagnarsi nel tempo delle *Fiere*, si era il terzo giorno delle feste di Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste (c). E come Pasqua di Resurrezione non viene mai prima de' 22. di Marzo (d), è chiara la menzogna, che prima de' 17. che si è la data della Carta del 1484. vi avessero esercitata la giuridizione gli Ufficiali del Conte di Arena *Ferdinando*.

La terza menzogna si è quella di fargli dire, che *per autentica documenta, & antiquas scripturas* se gli era fatto vedere *Omnem Justitiæ dictionem Civilem, & Criminalem, Merum & Mixtum Imperium dictorum Casalium pertinere, & spectare pleno jure præfato Monasterio* (e). Imperocchè in tutte le vantate antiche sue Carte non ve n'è una, che di tal cosa parli, a riserba della Carta di *Federico* di Calabria del 1224. in una delle cui copie si nomina il solo Banco di Giustizia accordato, che non si legge nell' altra.

La quarta menzogna si è, dove prosegue a dire: *Et dicti homines, & vassalli aliis omnibus Prælatis Monasterii prædicti præstitisse ligium homagium, & fidelitatem, & eorum jurisdictioni tantum omnibus modis subesse, ac teneri ad certa servitia personalia & angariam, maxime ad ferendum & portandum omnia victui ipsi Monasterio necessaria*, il che è contra quella libertà, che in tutte le lor Carte si decanta ac-

cor-

(a) *Ivi fol.* 207.
(b) *Docum. Num. XXVI.*
(c) *Atti del* 1717. *fol.* 194. *a terg.*
(d) *Art de Verif. les Dates Calendrier perpetu. pag.* 85.
(e) *Docum. num.* XXVI.

Digitized by Google

cordata agli uomini e vaſſalli delle lor Terre (*a*), e ſpezialmente a ciò, che ne han fatto dire allo ſteſſo lor *Federico* di Calabria nella medeſima finta Carta del 1224. *Volumus autem, ut nulla Eccleſiaſtica, vel Secularis Perſona . . . . homines prædicti Monaſterii, aut pariclas eorum* ad angariam, & perangariam, *vel eos ſervitium aliquod facere, vel exhibere compellat, neque eos nitatur aliqua infeſtatione, vel exactione gravare, ſed ſint ab omni ſervitio temporali, & moleſtia liberi, & ſecuri* (*b*).

Ma a che ſprecare il tempo a confutar la Carta dell'anno 1484. di *Ferdinando* Figlio, quando vi ha la Carta del 1491. del Re *Ferdinando* ſuo Padre, che apocrifa, qual ella è in ſe ſteſſa, pur moſtra ad evidenza tutto il ridicolo di quella del Figlio?

Due coſe noi ſappiam di ſicuro, perchè la notizia naſce dagli Storici, e da' Regj Archivj: la prima che realmente il Baſtardo di Aragona tra l'anno 1484. e 1487. fu creato Conte di Arena, mentre era Luogotenente nelle Calabrie a nome di *Ferdinando* ſuo Padre. La ſeconda, che il Re *Ferdinando* ſin dall'anno 1483. avea dichiarato il ſuo Secondogenito Figlio *Federico*, che poi fu Re di Napoli, Principe dello Stato di Squillaci, che avea tolto a Marino Marzano Ruffo ſuo Cognato in tempo della prima congiura de' Baroni (*c*). Del Baſtardo di Aragona non vi è chi dica, che ſi foſſe, mai ſognato di prender l'armi contra il Re ſuo Padre, o di ſottrarſi in qualunque modo alla ſua ubbidienza, che anzi ſopravviſſe al Padre, e a tutta la ſtirpe Aragoneſe, perchè ſe non col Contado di Stilo, e di Arena, che da Federico divenuto Re fu venduto per ducati quattromila al giovanetto *Gianfranceſco d' Arena*, rivocando qualunque alienazione prima fattane, e riducendo le coſe al piede, in cui erano in tempo di *Cola di Arena* (*d*), morì al certo col Ducato di Montalto dal Re ſuo padre concedutogli per gli ſuoi lodevoli portamenti, come coſta dalla iſcrizione, che nel 1540. appoſe alla Chieſa, che fondovvi (*e*). Molto meno ciò può dirſi di *Federico*, che con eterna gloria del ſuo nome fatto da' Baroni gentilmente prigione in Salerno, con generoſo è degno rifiuto ricusò la Corona, che gli veniva offerta, a danni del Padre e di Alfonſo II. ſuo Primogenito Fratello (*f*),

(a) *Docum. num.* XII. *pag.* XIII. *num.* XIV. *pag.* XIV. *num.* XVII. *pag.* XX. *col.* 2.
(b) *Docum. num.* XXV. *pag.* XLV.
(c) *Atti del* 1536. *fol.* 159. *ad* 168.
(d) *Acta pro Illuſtr. Marchion. Aren. cum Reg. Fiſco in Mag. Arch. Reg. Cam. cam.* 1. *Lit. D. Scan.* 2. *num.* 7.
(e) *Caputo Diſcenden. della Real Caſa di Aragona pag.* 74. *ad* 75.
(f) *Veggaſi il Summonte Stor. di Nap. Tom.* III. *lib.* V. *a pag.* 445. *ad ſeq. Edit. Nap. an.* 1640.

Digitized by Google

e tra il 1485. e 1487. in cui cominciò, e finì la guerra colla giuſtizia fatta contro a'Rei Baroni ſino al 1491. non n'ebbe il Padre alcun' altra inteſtina, per cui aveſſe potuto il ſuo buon figlio prender per se quel, che ad altri ſpettava. Per qual cagione dunque nell' anno 1491. gli Uffiziali del medeſimo Re *Ferdinando* con graviſſima ingiuria e del Figlio Legittimo, e del Naturale, ambedue a lui ſempre ubbidientiſſimi, poteron aver l'ardire d'impadronirſi della Giuridizione Civile, e Criminale di *Montauro*, e *Gaſparrina*, che eran Caſali dello Stato di Squillaci al Principe *Federico* donato, e degli altri tre di *Spatola*, *Serra*, e *Bivongi*, che eran dello Stato di Arena, e Stilo, che ſi appartenean al Conte *Ferdinando* ſuo Baſtardo, coſtringendone gli abitatori a riconoſcerne col ligio omagio e giuramento di Fedeltà per Padrone il Re lor Genitore? Come ſenza punto nominare i Figli potea toglier loro la roba già donata, e dire, *Decrevimus reſtituere tamquam rem Monaſterio ſpectantem, & liberare, & abſolvere, & relaxare dictos Vaſſallos a ligio homagio, & fidelitatis juramento noſtris Officialibus noſtro nomine præſtito* (a)? Che ſe nulla volea dire delle uſurpazioni e violenze, che ſi attribuiſcono al ſuo figlio legittimo, perchè non parlar della tenerezza di coſcienza del Baſtardo, che per gli Caſali di *Spatola*, *Serra*, e *Bivongi* già avea fin dall'anno 1484. *exonerando conſcientiam ſuam* dichiarato eſſere roba, che *pleno jure* ſpettava alla Certoſa? Contiamola però meglio queſta ſtoria rintracciando l'origine di quel che contiene, per quindi perſuaderci quanto ſia vera l'Epoca del 1702. che alla Carta del Padre, e del 1705. che a quella del ſuo Baſtardo ho io aſſegnata.

Egli è da ſaperſi, che fin dall' anno 1482. eſſendo ei Luogotenente di Calabria, nacque nella Regia Corte di Squillaci conteſa tra il Regio Governatore di quella Città, e *Pandolfo* Abate del Moniſtero di S. Stefano *de & ſuper cognitione Cauſarum Criminalium, & Civilium Gaſparrinæ, & Monteauri, ac ſuper* comitatu, & aſſociatione vexilli *tempore Nundinarum S. Fantini, & portatione lignorum, & paleæ per homines ipſorum Caſalium, quando Curia Domini Locumtenentis Generalis reſidet in dicta Civitate Squillacii*, motivo per cui il Baſtardo *Ferdinando* ſtimò porre tali conteſe giuridizioni ſotto ſequeſtro, elegendo per Governator di quelle due Terre Lorenzo Roccellano Secreto della Provincia di Calabria con facoltà di ſoſtituirvi altra perſona, che a ciò fare aveſſe ſtimata ido-

(a) *Docum. num.* XXVII.

Digitized by Google

idonea, e l'esecuzione di un tale ordine, il commise ad Alfonsetto Gasta a' dieci Luglio di quell' anno 1482. fino a che nel dovuto termine altrimente si stabilisse (*a*).

L'Abate gravossi di un tal decreto per via di appello al Re *Ferdinando* suo Padre, lagnandosi che contra le Legali disposizioni si era fatto un tal sequestro, e che perciò si fosse degnato scrivere a suo Figlio, che l'avesse a rivocare, e poi sommariamente procedere *partibus auditis tam super petitorio, quam super possessorio*, offerendosi pronto ad esibire il privilegio del Conte *Ruggiero*, in cui con chiara mensogna asserì trovarsi a favor del suo Monistero la concessione, che non vi si legge del *Mero, e Misto Impero* su degli anzidetti due Casali, sicchè *saltem præsumptione juris* appariva fondata la sua intenzione; ma più da quel Sovrano non ottenne in data de' 18. Settembre, che un ordine al Figlio, che avesse fatta giustizia *tam super petita sequestri revocatione, quam super ipso negotio, &c.* (*b*).

Qual esito avesse avuta una tal causa, e cosa siasi fatta del processo per essa formato, non si sa, nè credo che naturalmente si possa più sapere, essendosi fatto sparir dal Mondo per opera non so di chi, ma potrebbesene trovar qualche notizia tra le memorie, che se ne conservan forse in quel Monistero, restandone appena qualche barlume in quelle de'nostri Tribunali. Imperocchè quando nel 1536. introdussero i Certosini di *S. Stefano* la lite nel S. C. contra il Principe di Squillaci, pretendendo che si dovesse restituir loro la cognizione delle *Cause Civili, e Criminali* col *Mero, e Misto Impero*, di cui diceano essere stato spogliato quel Monistero, in argomento delle loro assertive, come gli accennati due ordini de' due *Ferdinandi* del 1482. cioè quello del Padre in Carta pergamena, e quello del Figlio in Carta bambagina originalmente dal loro Procuratore si dissero prodotti, così vi si dice, che ripigliossene gli originali, lasciandone le copie presso gli atti (*a*). Adunque tali ordini originali non si tennero chiusi nella Cancellaria di *Ferdinando* Figlio, a cui fu commessa l'esecuzione del primo, e neppure negli scrigni di Alfonsetto Gasta, a cui fu commessa l'esecuzione del secondo, essendo stati presentati presso gli atti della Causa introdotta nel 1482. nella Regia Corte di Squillaci; egli è ben chiaro che di niun altra maniera poteansi originalmente separati dall' intero pro-

(a) *Atti del 1536. tra il Monister. di S. Stefan. e l'Illustre D. Francesco Borg. Principe di Squillaci fol. 79. ad 80.*

(b) *Ibid. fol. 71. ad 72.*

Digitized by Google

ceſſo del 1482. preſentar in quello del 1536. dal Procurator del Moniſtero, ſe non coll'aver avuto in mano il proceſſo del 1482. il che dà a ſoſpicare, che dovette ſtrapparne quei fogli, che in qualche modo faceano a favor del Moniſtero, nabiſſandone il reſto, che gli era contrario, perchè non eſſendoſi il vantato titolo, non fu eſibito, ſe lo fu, eſſendoſi conoſciuto che con aperta menſogna ſi era detto, che dal Conte *Ruggiero* ſi foſſe conceduta colle ſue *Carte* la *Giuriſdizione Civile*, *Criminale*, e *Miſta* col *Mero*, e *Miſto Impero* al Moniſtero ſu di quei due Caſali, dovette a favor del Fiſco deciderſi la Cauſa.

Ma che ſia così, ſi raccoglie con molta evidenza da ciò che avvenne dal 1496. in poi in queſto Regno a riguardo dello Stato di Squillaci. Donò, come di ſopra ſi è accennato, il noſtro Re Ferdinando I. al miglior de'ſuoi figli *Federico* il Principato di Squillaci co' ſuoi Caſali nell' anno 1483. ma come nella inveſtitura, che glie ne fece, tralaſciò di nominar con diſtinzione, quali foſſero i Caſali, de'quali ſi componea (*a*), a ciò ha ſupplito coll'autorevol teſtimonianza del Principe ſuo figlio nella dichiarazione, che ne fece divenuto Re di Napoli in un contratto fatto in circoſtanze quanto calamitoſe, altrettanto delle più rimarchevoli, di cui parli la noſtra colla generale Storia di quei tempi.

Innalzato al Pontificio Trono *Aleſſandro VI.* cieco di voglia d'ingrandire per ogni ſorta di mezzo lecito, o illecito la ſua famiglia Borgia, che altri credea piuttoſto degna di eſſere ſpenta co'fulmini più ſpaventoſi dell'ira di Dio per le orribili ſcelleraggini, che vi ſi ſentirono, per le quali avrà ſempre di che arroſſire l'umana natura, avendo poſta perciò ſoſſopra la Francia, e l'Italia, e in eſſa queſto Regno, penſò d'imparentarſi col Sangue Aragoneſe, onde uopo fu che Alfonſo II. noſtro Re, per non iſdegnar un Pontefice di tal fatta, condiſcendeſſe a dar la ſua figlia naturale Sancia a *Goffredo Borgia*, non ſo dire in qual grado di ſtravagante parentela ſtrettamente di ſangue a quel Papa congiunto, coll' aſſegnarle in dote fra le altre coſe lo Stato di Squillaci, che ſi teneva dal Principe *Federico* ſuo fratello, il Contado di Cariati, ed alcune Terre, che furon ſeparate dallo ſtato di Arena (*b*). Aderì quel buon Principe alla volontà del Re ſuo fratello, ſi fece il matrimonio, preſe *Goffredo* il poſ-

ſeſſo

(a) *Atti del* 1536. *in margine fol.* 71. *&* 79.
(b) *Ivi fol.* 159. *ad* 168.
(c) *Voiez Gordon La vie d'Alexandre* VI. *Tom.* I. *a pag.* 1. *ad* 58.

Digitized by Google

ſeſſo della nuova Signoria acquiſtata in queſto Regno, ma non ſi venne all' atto della ceſſione, che dovea fare il Principe per le turbolenze quì cagionate dalle armi della Francia, per cui quell' *Alfonſo*, che era ſtato il terror della Italia, avendo perduto il coraggio, che in tante occaſioni grandiſſimo avea dimoſtrato, fuggiſſene in Sicilia, laſciando al ſuo figlio *Ferdinando II.* una Corona più di pungentiſſime ſpine, che di gemme ornata. Ma mancato di vita queſto Sovrano nel fior degli anni, e nel meglio delle giuſte concepute ſperanze del ſuo valore e lodevoliſſimi coſtumi, gli venne a ſuccedere il Zio *Federico*, in cui parve che la natura profuſe aveſſe le doti e virtù più pregevoli da formare un ottimo Sovrano, per render più illuſtre e compaſſionevole la ſua ruina. Queſti per tener contenti i parenti del Papa, che machinava fargli perdere un giorno il Regno, come poi fece, ſubito paſsò a formar la ceſſione e inveſtitura dello ſtato di Squillaci in perſona di *Goffredo Borgia*, e con queſta occaſione deſcrivendone i Caſali, che lo componeano, annoverovvi fra gli altri *Montauro*, *Gaſparrina*, e *Montepavone*, con tutte quelle Giuridizioni, Regalie, e prerogative, che nelle circoſtanze, in cui ciò avvenne, ſi credettero più ſpecioſe a illuſtrare un matrimonio di tanta conſeguenza (*a*), e a contentare le ambizioſe idee della Pontificia Famiglia.

Queſti due documenti della donazione fatta *da Ferdinando I. al Principe Federico* ſuo figlio dello Stato di Squillaci nel 1483. e della dotazione e inveſtitura fattane da *Federico* divenuto Re in beneficio di *Goffredo Borgia* nel 1496. trovanſi nella più autentica legittima forma preſentati negli atti della cauſa del preteſo ſpoglio intentata nel S. C. nel 1536. dalla Certoſa di S. Stefano, e poi terminata nel Tribunal della Regia Camera nell' anno 1542. Non mi mancherebbon però altri legittimi documenti a teſſer la ſtoria delle varie vicende, ch' ebbe in Caſa *Borgia* lo Stato di Squillaci cogli anzidetti due Caſali, dopo che a nome del Re *Ferdinando* il Cattolico impadroniſſi di queſto Regno il Gran Capitano *Ferdinando di Cordova*, e come per gli mali uffizj, che gli fece preſſo la Corte di Spagna (*b*), le anzidette tre terre entrarono, e uſcirono dalle mani di *Goffredo Borgia*, e del Fiſco, e *Montepavone* con buona parte delle ſue Signorie furon diſmembrate, e date dal Re Cat-

(a) *Atti del 1536. fol. 22. ad 31.*
(b) *Vide de Ponte Conſil. 60. & de Medicis Conſ. 59. & 60.*

Digitized by Google

Cattolico a Galeotto Carrafa, reſtandovene ne' Regj Archivj tuttavia le memorie (*a*), delle quali coſe altrove toccherammi forſe più opportunamente a parlare.

Or io argomento così, ſe foſſe vera la Carta ſuppoſta del Re *Ferdinando*, avrebbe dovuto per neceſſità o Egli, o l'Abate farvi menzione della Cauſa pendente fin dal 1482. nella Regia Corte di Squillaci tra il Fiſco, e il Monaſtero di *S. Stefano*, in quanto alla *Cognizione delle Cauſe Civili, e Criminali col Mero, e Miſto Impero* da quella Certoſa preteſa ſu de' Caſali di *Montauro*; e *Gaſparrina*, o dicendola deciſa a ſuo favore, o ancor pendente, e quindi o per grazia, o per giuſtizia, o per ſcrupolo di coſcienza ſpiegar la ſua volontà. Ma come niente di ciò vi ſi legge, non vi vuol troppo a intendere, che ciò ſia derivato, perchè chi formolla nell' anno 1702. nulla ſapea nè della Cauſa nel 1482. introdotta nella Regia Corte di Squillaci, nè dell' altra introdotta nel Tribunale della Regia Camera nel 1536. perchè il proceſſo della prima era ſparito in mano del Procuratore del Moniſtero, e il ſecondo giaceva involto tra le anticaglie dell' Archivio della Regia Camera, di cui appena oggi ſi è avuto lume, perchè alla Certoſa è ſtato opportuno valerſi della notizia datale, e io ſo da chi, di trovarviſi la deciſione originale della cauſa, di cui parla il *Revertera* (*b*).

Inoltre non mi ſi potrà negare che ſcrittura più bella, più chiara, più favorevole per la *Certoſa di S. Stefano* non ſi poteva immaginare per renderla contenta, e paga nelle ancor fanciulle, ma poi divenute giganti ſue pretenſioni, quanto una, che conteneſſe la dichiarazione di un Re, che *encnerando conſcientiam ſuam* riſtituiſſe la roba ingiuſtamente tolta al ſuo vaſſallo, e potea valere per quante altre mai ne aveſſero formate o i *Ruggieri*, o i *Guglielmi*, o i *Federici di Calabria*. Ma veggaſi ora qual traſtullo ſi vuol fare de' Magiſtrati, e di chiunque ſappia contare ſulle ſue dita ſino a dieci, e cominciamo ſeguendo l' ordine Cronologico additato dal mio veneratiſſimo Contraddittore a dar qualche ſaggio di tutte le cauſe, che diconſi a favor della ſteſſa Certoſa deciſe.

Pretendeſi dalla Certoſa, eſſerſi in ſuo nome dall' Imperator Carlo V. a' cinque Giugno del 1530. quando arrivato in Iſpruch correa le poſte, per ritrovarſi nel giorno prefiſſo alla famoſa Dieta

(a) *Atti del 1752. preſſo l'Att. Novi a fol.* 308. *ad ſeq.*
(b) *Veggaſi la Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag.* 260.

Digitized by Google

ta di Aquiſgrana , (*a*) domandata , ed ottenuta la conferma de' loro privilegi , e ſe ne ſpiega così : *Cum nuper pro parte Prioris , & Monachorum Monaſterii S. Stefani de Boſco Ordinis Cartuſienſium . . . . Nobis fuerit ſupplicatum , ut omnia & ſingula privilegia , & gratias dicto Monaſterio a* Comite Rogerio *primum , & deinde ab* Imperatore Federico , *& quam multis aliis utriuſque Siciliæ Regibus prædeceſſoribus noſtris conceſſa , & conceſſas , &* præſertim *privilegium dicti* Imperatoris Friderici , *cujus tenor talis eſt . . . . confirmare dignaremur* (*b*). Or che a quel grande Imperatore non ſi foſſe fatta menzione della pregevoliſſima ſcrupoloſa Carta del Baſtardo di Aragona, per ottenervi un *præſertim* di conferma, l'intendo : ma ſe vi foſſe ſtata quella , che ſi pretende del Re ſuo Padre che alla Certoſa concede quante *Giuridizioni* ha potuto ſognare il *Don Titolante* , che l'ha fornita di Carte Vecchie , non vi è chi non vegga , che avrebbe dovuta eſſer tra le prime a preſentarſegli , per ottenerſene la conferma con un *præſertim* , come ſi ottenne ſul preſentato ſuppoſto privilegio dell' Imperator *Federico* di Calabria , che nulla accordolle di Giuridizioni , ſe non il Banco della Giuſtizia , e pure a quel grande Imperatore nulla ſe ne diſſe !

Nel 1536. quando intentò nel S. C. e poi finì nella Regia Camera il diſopra cennato giudizio di ſpoglio contra il Principe di Squillaci , di cui fa menzione il *Revertera* , trattava la Certoſa di voler eſſer reintegrata nel poſſeſſo delle *Prime Cauſe Civili* , *Criminali* , *e Miſte col Mero* , *e Miſto Impero* ſopra i Cittadini di *Montauro* , *e Gaſparrina* , e pur nel S. C. e nel Tribunal della Regia Camera delle Carte , che conteneano le ſcrupoloſe ſincere confeſſioni del *Re Ferdinando* , e del ſuo Baſtardo nulla ſi diſſe , perchè *a Don Titolante* non era ancor venuta la voglia di formarſele.

Dall' Archivio di *S. Stefano* è pur uſcita la copia di altro decreto su di una cauſa agitata nel Tribunal della Regia Camera , di cui non ritrovaſi il proceſſo tra la *Certoſa di S. Stefano* , e il Regio Fiſco , che fu deciſa a relazione del medeſimo allor Preſidente *Revertera* a' 22. Marzo 1544. a favor della Certoſa , e per appoggiarne la giuſtizia ſi diſſe : *Super mandato expedito per Regiam Cameram Summariæ contra Venerabile Monaſterium Sancti Stephani de Bo-*

(a) *Sandoval de la Vida y Hechos del Emperador Carlo* V. *P.* II. *lib.* XVIII. §. XV. *anno* 1530. *pag.* 53. *a ter. ad* 54.

(b) *Atti del* 1717. *tra l' Univerſità , e Cittadini della Terra della Serra di S. Stefano del Boſco co' RR. PP. Certoſini utili poſſeſſori della Terra ſuddetta fol.* 347. *a ter.*

Digitized by Google

Boſco Ordinis Cartuſienſis ſuper adobis petitis, & tenatione dicta pro Terris, ſeu Caſalibus Serræ, Bumbugi, Montauri, & Gaſparinæ provinciæ Calabriæ ultra, & aliis, prout in mandato, & actis latius continetur. Viſis privilegiis productis ex parte Venerabilis Monaſterii ſuper conceſſionibus factis dictarum Terrarum per retro Principes, & Reges hujus Regni expeditis, videlicet Comitis Rogerii, Imperatoris Federici, *& confirmationis expeditæ per Cæſaream Majeſtatem, per quæ clarè apparet, quod dicta Caſalia, ſeu Terræ fuerunt, & ſunt penitus libera ab omni ſervitio, & ſolutione burgenſatica; fuit per eandem Regiam Cameram facto Verbo de eiſdem per Dominum* Franciſcum Reverterium *proviſum, conſultum, & decretum dictas Terras, ſeu Caſalia fore, & eſſe burgenſatica, non debere taxari pro dictis adobis, & per conſequens dictum Monaſterium non eſſe moleſtandum pro cauſa prædicta* (a). Non potea preſentarſi occaſione, in cui foſſe più neceſsario il far uſo della ſcrupoloſa Confeſſione fatta dal Re *Ferdinando*, come quella, che davvero metteva *gladium ad radicem* contra il mandato dalla Camera ſpedito, perchè in eſſa con molta chiarezza ſi dice eſſere ſtati queſti Caſali conceduti al Moniſtero *in allodium, & ſub natura burgenſaticorum abſque ullo onere, & Regali ſervitio* (b), che ſi è certamente un parlar molto più chiaro, che non ſi è quello, che trovaſi ne' preteſi privilegj del Conte *Ruggiero*, e dell' Imperator *Federico* da *Carlo V.* confermati, e pur allora non ſi produſſe, perchè tuttavia non era ſtata formata. Del rimanente ſu la copia di queſto decreto dobbiam dire che i privilegj, che allora ſi preſentarono nel Tribunal della Regia Camera, foſſero diverſi da quelli, che vi ſi trovan preſentati oggi, altramente ei non ſi potrà mai capire, come il Reggente *Revertera* Uomo di gran riputazione nel Foro, e ſulla ſua fede, come Commiſſario della cauſa, l' intero Tribunale della Regia Camera aveſſe potuto dire, che da' privilegj del Conte *Ruggiero*, dagl' Imperatori *Federico II.* e *Carlo V.* confermati *clare apparebat* la conceſſione di cinque Caſali fatta alla *Certoſa*, quando egli è certo, che tra eſſi, non vi ſi trova veſtigio del nome, non che della conceſſione della Terra della *Serra*, nè vi ſi potea trovare in un tempo, che ancora non era ſtata edificata.

Nel

(a) *Atti del 1717. inter &c. fol.367. e Diſeſ. de' Privil.Norm. pag.* 158. *ad* 159. *preſſo l'Att. Nov. fol.* 367.

(b) *Docum. num.* XXVII. *pag.* XXXVIII.

Digitized by Google

Nel *1666* volle il Moniſtero della Certoſa procurarſi una nuova conferma de'ſuoi privilegj dal Monarca delle Spagne di felice memoria *Carlo II.* e nelle ſue ſuppliche alla Maeſtà della Regina Governante Marianna ſpiegoſſi così:

SEÑORA -- El Convento de S. Eſteban de Boſco de la Cartuja de la Provincia de Calabria nel Reino de Napoles dize que por el Señor Rey Rugero, y Señores Reyes Guillelmo I. y II. y por el Señor Emperador Don Henrico, y Señora D. Coſtancia ſu Muger de feliz mem. le fueron concedidos, y confirmados diverſos privilegios, los quales tambien ſe ſirvio confermar el Señor Emperador Carlos V. que goza de Dios, como mas largamente coſta de la Copia autentica de ellas, que preſenta, y deſſeando los Religioſos del Convento ſupplicante gozar, y recibir alguna merced tambien de la Real Grandeza de V. M. ſupplican ſe ſirve de confirmarles los referidos privilegios conforme al tenor de ellos (a), e pur tra tanti privilegj al Monarca delle Spagne preſentati in quella forma autentica, che conſiſteva a non darſi alcuna altra autentica forma alle ſcritture, che uſcivano dall' Archivio della *Certoſa di S. Stefano*, ſe non che il ſolo ſuo nome, ſenza che verun altro Archivio abbia mai avuto l'onore di conſervarne alcun veſtigio, le belle confeſſioni fatte *exonerando conſcientiam* da' due *Ferdinandi*, non trovaron luogo da nominarviſi, perchè ſino a quel tempo, non ſe n'era fatto dono a quel Moniſtero.

Finalmente ſe vi fu tempo, e occaſione più propria da far uſo delle Carte del 1484. e 1491. de'due *Ferdinandi* padre, e figlio, lo fu certamente nell'anno 1702. quando trattoſſi la dinunzia, che la *Serra* non era ſtata mai conceduta al Moniſtero di S. Stefano, poichè chiaramente nell'una, e nell'altra ſi dice, che per *autentica documenta, & veteres ſcripturas* dichiaravano *exonerando conſcientiam*, che ſi apparteneſſe alla Certoſa: e pure come non era per anche piombata dalle nuvole nè l'una, nè l'altra in mano a que' Religioſi, non ſe ne fece motto, e uopo fu ricorrere per ajutargli in quelle loro pretenſioni alla rubrica del decreto del 1544.

Laonde eſſendoſi nella finta dinunzia ſopravvenuta nell'anno 1705. contro la Certoſa prodotta per la prima volta la Carta di *Ferdinando* padre, egli è troppo manifeſto, che fu formata allora, perchè allora le venne lo ſtrano appetito, e bizzarro chiribizzo di uſurparſi tutte quelle Giuriſdizioni, che or le contraſta il Fiſco, e

(a) *Atti del 1717. &c. fol. 362.*

Digitized by Google

già tempo fecero l'ornamento de' Principi del Real Sangue Aragonese. E non essendo comparsa allora quella del Conte *Ferdinando* suo Bastardo; egli è anche evidentissima cosa, che questa fu formata, e si fece comparire verso l'anno 1716. quando non ancor sazia di quanto avea con aure felicissime ottenuto di Giuridizioni, e Regalie sopra quei cinque Casali, volle sottoporre alle *angarie* l'Università della *Serra*, e si fece sparire quella del Padre, perchè come tra tante scrupolose amplissime restituzioni da lui fatte, nulla avea detto delle *angarie* il *Don Titolante*, che l'aveva immaginata, si ebbe giusto timore da chi la Certosa difendea, che un *Don Titolante* smentisse l'altro.

Del rimanente i fatti, che da me si son rapportati toccanti le Cause degli anni 1702. e 1705. vaglion tanto, quanto può valere la fede, che si debbe prestare alle tra lor difformi copie della Relazione del Razionale di quel tempo, che abbiam negli atti, quali si son fatte uscire dalle Monastiche Celle. Imperocchè quella presentata nel dì primo Decembre 1717. è molto breve, e soltanto vi si accenna, che la causa fosse stata decisa precedente relazione di quel Razionale, senza rapportarsene il tenore, come intieramente vi si rapporta l'istanza allora prodotta dal Procurator del Monistero, in cui due volte disse aver presentata originalmente la Carta della Concessione delle *Giuridizioni delle Prime, e Seconde Cause Civili, Criminali, e Miste* fatta da *Alfonso II. di Aragona* Re di Napoli (*a*). Ma come il granchio non era di quei, che soglion prendere i Copisti, chi se ne avvide, ne produsse altra copia nel 1730. in cui vi si trova tutta trascritta la relazione del Razionale, e nella istanza, che vi s'inserisce del Procurator del Monistero, si attribuisce la concessione al Re *Ferdinando I.* e non più al suo figlio *Alfonso II.* (*b*) Trovandosi pertanto coll'intero processo dispersa così la Relazione, che la pretesa original Carta, sia dell'uno, o dell'altro Sovrano, non si può più dir con sicurezza a chi de' due Re di Napoli *Ferdinando I.* o *Alfonso II.* si debba attribuire questa Carta, che io intanto ho chiamata di *Ferdinando I.* perchè a lui si trova attribuita, senza però farle l'onore di stamparla, dal mio dottissimo Contraddittore, e non è possibile, che senza un miracolo si possa uscire da un tale intrigo. Per chi però si volesse pren-

(a) *Atti del 1717. tra l' Univ. della Serra, e i RR. PP. della Certosa di S. Stefan. utili possess. della medesima Terra a fol. 142. ad 146. signan. fol. 144. a t. ad 145.*

(b) *Ibid. pag. 285. ad 302.*

Digitized by Google

prendere l'incomodo di andarne esaminando lo stile troppo sconcio, la ristucchevole ripetizione delle medesime cose, la discordanza tra di esse, priva in fronte del nome del Re, che l'invia, e delle persone, a cui si dirige, o se ne commette l'esecuzione, non da lui soscritta, non accompagnata dalla firma de' suoi Ministri, non registrata in alcun luogo, com' era uso di quei tempi (*a*), forse si crederà piuttosto opera di un fornaciajo, che di un Re qual fu *Ferdinando I.*

Un degli Avvocati della Certosa la trattò come meritava, col dichiararsi di non volersene avvalere in questa Causa, e così a sua gloria fu rappresentato alla Maestà dell' Augustissimo Re Cattolico nella Relazione, che per sua particolar notizia de' meriti di questa Causa ne ordinò all' odierno accuratissimo Razional Commissario del Regio Cedulario D. Giovanni Bruno, che poi servissi rimettere al Tribunal della Regia Camera per tenerla presente nel deciderla. Ma di là a poco un Procurator della Certosa in vece di seguire un così lodevole prudentissimo esempio, come se il disdirsi di ciò, che una volta si è fatto dire al Re, fosse un giucherello di parole, dichiarò con una sua istanza, che accortamente a niun fece palese, che la Certosa *ha inteso sempre e intende farne tutto l' uso, protestandosi di ogni qualunque assertiva in contrario* (*b*). Checchè ne sia di quest' arte, che or non voglio indagare, se figlia di *dolo malo*, o *buono*, mai non mi avrei immaginato, che avesse potuto tirar nel suo sentimento l' Autor degnissimo della *Difesa de' Privilegj Normannici*, tanto maggiormente che non avendola veduta stampata cogli altri documenti, di cui accompagnolla, mi era persuaso che l' avesse riputata indegna di comparir tra gli altri, e che io non avrei dovuto imbarazzarmi a parlarne, e svelar colle stampe ciò, ch' egli stesso ha cercato nascondere agli occhi del Pubblico. Mi son dunque ingannato, perchè nel decorso della nobilissima sua opera, e ne ha fatto uso, e ne ha voluto difendere il valore e la verità, ma di una maniera, siami permesso il dirlo, più degna di un Maestro in Rettorica, che in Diplomatica, e Giurisprudenza, qual io lo reputo, onde uopo è, che non lasci senza il dovuto esame ciò, che egli ha pensato per discaricarsi dall' opposizione fattagli, che

(a) *Docum. num.* XXVII. *pag.* XLVIII., *e negli atti del* 1717. *donde si è trascritto fol.* 369.

(b) *Atti del* 1751. *Pro Reg. Fisco, & Denunciante contra Venerab. Monast. Cartus. S. Stephani de Nemor. apud Actuar. Stephan. Novi pag.* 246.

Digitized by Google

questa Carta del 1491. non potesse giovar alla Certosa, *poichè di un tal privilegio non si vede affatto presentata copia negli atti, non avendosene altra notizia, fuor di quella, che ne dà il* Razionale Spada, *che nella sua relazione dice averlo presentato originalmente, e trascrittene moltissime parole* (a).

Ei dunque risponde così: *Molto breve risposta ricerca una tale opposizione dell' Autor della Istanza, nè merita che noi troppo ci affatichiamo a dimostrarne la insussistenza. Basta alla Real Certosa, che il* Razionale Spada, *eletto allora dal Tribunal della Reg. Camera per Commissario di tale affare abbia riferito, che la Regal Certosa presentato gli avesse* l'original privilegio del Re Ferdinando *del* 1491. *e che ne abbia egli nella relazione da lui formata di ordine dello stesso Tribunale moltissime parole trascritte, le quali nella causa allora agitata stimò il medesimo esser necessarie. Della di lui fede, probità, ed integrità di costumi il dubitarne sarebbe un troppo temerario giudizio. Egli è stato presso di tutti riputato per onestissima persona, tanto che meritò di essere promosso alla carica di Presidente del riferito Tribunale, e di venir decorato col titolo di Marchese, e con questa buona opinione di se terminò i suoi giorni* (b) . . . . E poco più sotto ripigliando il medesimo discorso: *Finalmente egli è sufficientissimo per la Regal Certosa il conservare il privilegio originale del Conte Ferdinando, e l'avere il Razionale Spada uomo probissimo, come già dicemmo, riferito di essergli stato dalla Regal Certosa esibito* l'original privilegio del Re Ferdinando, *il quale in quella occasione rimase disperso, e l'averne egli nella sua Relazione moltissimi pezzi rapportati* (c).

Lodato sia pure Iddio, che finalmente abbiam saputo, come vi possa essere un uomo infallibile nel Mondo! Senza divenir Papa, basta esser Razionale della Regia Camera, e che si faccia indi merito da divenirne Presidente, ancorchè idiota, e che quindi arrivi a esser Marchese, che tanto basterà, perchè il dubitar della verità di quanto mai abbia riferito in una qualche sua Relazione, debba aversi per un troppo *temerario giudizio*, dovendo essere la sua qualità *documento sufficientissimo* de' suoi detti. Il Canone è troppo bello e preciso, e merita che se ne dia parte oltra monti, ove tanto fracasso vi è stato circa l'infallibilità ne' fatti tra gli Appellanti, e non Appellanti su di non so qual materia: poichè ciò che fu detto a *S. Pietro* per gli Pon-

(a) *Difesa de' Privileg. Norman. pag.* 100. *in fin. ad* 101.
(b) *Ibid. pag.* 101.
(c) *Ibid. pag.* 202.

Digitized by Google

Pontefici, oggi ſta detto da un Avvocato della Certoſa di *S. Stefano* per gli Razionali della Regia Camera, e perciò, ſe per l'addietro ſi è creduto ſulla parola divina, che *in ore duorum, vel trium ſtat omne verbum*, per l'avvenire ſulla parola di così degno Avvocato dovrà baſtare, a chi però ſe ne contenti, il detto di un ſolo, purchè ſia Razionale della Regia Camera, e ſiane divenuto Preſidente idiota, e poi Marcheſe. Ciò non oſtante mi perdonerà, ſe ravviſerà in me renitenza di ſoſcrivermi a queſti ſuoi Canoni, per ſeguir piuttoſto gl'inſegnamenti, che a queſto propoſito mi dà il grande, e ſempre mai glorioſiſſimo Pontefice *Benedetto XIV.* in una cauſa graviſſima promoſſa con religioſiſſima pietà da *Ferdinando VI.* allora Re di Spagna, e dall' Auguſtiſſimo ſuo fratello Carlo III. da Re di Napoli, che ora glorioſo ſiede ſu quel medeſimo Trono.

Trattavaſi della Canonizzazione della Venerabile Serva di Dio *Suor Maria d'Agreda*, e tra preliminari di un affare di tanta conſeguenza ſi ebbe per vero, che biſognava aſſicurarſi non ſolamente ſe il famoſo libro *Della Miſtica Città di Dio* foſſe ſtato ſcritto di propria mano, ma ben anche ſe foſſe realmente ſtato parto del propio intelletto della Venerabile *Suor Maria*; or ſentaſi come ne narri la ſtoria, e come ſu di eſſa, la diſcorrea quel gran Pontefice.

Uſque ab anno 1668. *Tiraſonenſis Epiſcopus Vir doctus, & Venerabilis Mariæ nomini devotus, ſua ordinaria utens auctoritate non modo proceſſum confecit ſuper fama ipſius virtutum & miraculorum, ſed etiam quum ei relatum eſſet in Cœnobio Monialium de Agreda exiſtere* Autographum Operis de Myſtica Civitate Dei, *mandavit ipſum ſibi exhiberi. Quod quum factum eſſet, is quidem, inſpecto Codice, dixit illius Scripturam, exceptis Capitulorum Titulis, eſſe a Venerabili Sorore Maria a Jeſu, addiditque ſe ideo hoc aſſerere, propterea quod illius characteris forma ſibi cognita eſſet, ex inſpectione plurium Epiſtolarum ab illa ſcriptarum, ejuſque nomine obſignatarum. Procurator autem cauſæ, ut Epiſcopi dicto ampliorem fidem adſtrueret, tres alios Teſtes produxit, inter quos erat ipſius cauſæ Notarius, qui tamen non ſigillatim examinati fuerunt, ſed præſtito juramento de veritate dicenda, uno ore dixerunt, ipſum Codicem, exceptis titulis ut ſupra, Ancillæ Dei charactere jam pridem ſibi cognito, conſcriptum eſſe. Qua de re idem Epiſcopus juſſit hujuſmodi operis exemplum in forma authentica deſcribi, eoque proceſſu inſerto, prædictum aſſertum Autographum monialibus reddi, quæ omnia, ut ipſe juſſerat, impleta fuere* (a).

Pre-

(a) *Sanctiſſimi in Chriſto Patris, & Domini noſtri Domini Benedicti divina providentia*

Pa-

Digitized by Google

Premeſſi queſti fatti coll' eſatta deſcrizione delle più minute circoſtanze, che l' accompagnano, paſſa il gran Pontefice a ſpiegar ſu di eſſi i ſuoi ſentimenti, e così *ex abrupto* vi s' introduce : *Porro ſi S. Athanaſius in humanis ageret, hujuſmodi probationis genere forſitan contentus non eſſet. Quum enim ipſe ſeditioſas quaſdam epiſtolas ſcripſiſſe diceretur, eoque nomine apud Imperatores per calumniam accuſaretur, nil minus requirebat, quam ut Epiſtolæ ipſæ in medium proferrentur, cum aliæ invenirentur ipſius manu conſcriptæ, quæ cum illis conferri poſſent:* Primum quidem litteras ſaltem noſtras proferant : *& tamen id ſatis adhuc non fore aſſerebat dicens* : At nequaquam tutum illud fuerit, &c. Veſtras quippe Imperatorum manus ſæpe ſunt imitati, unde ſimilitudo illa ſcriptis authoritatem minime dederit : ut legitur Tom. 1. Ejus oper. Pariſ. impreſſ. anno 1698. pag. 299. *Quæ Athanaſii verba ideo attulimus, ut oſtenderemus huic Sancto Doctori minime perſuaſum fuiſſe ex Characteris ſimilitudine tuto evinci poſſe librum aliquem revera ſcriptum eſſe ab eo, cui tribuitur Teſtibus aſſerentibus, ideo ſibi cognitam eſſe illius Characteris formam, quod alias viderint chartas ab eodem ſcriptas, ſuoque nomine obſignatas. Ac de inſufficientia probationis ſcripturæ per Teſtes habentes notam manum, innumeras Juriſperitorum auctoritates hic colligere in promptu eſſet* (*a*).

Poichè ſiamo nella cauſa di un Re, abbandono anche io *innumeras Juriſperitorum auctoritates*, che vanno per le mani di tutti, e pretendo prevalermi ſoltanto di queſta di un Pontefice. Faceiam dunque un paragone tra il caſo, di cui trattavaſi in una particolar Congregazione di Eminentiſſimi Cardinali in Roma, con ciò che trattaſi quì nel Supremo Tribunal della Regia Camera, perchè poi ſi ſcorga chi ſien coloro, che ci abbian date migliori regole da ſeguire, o una colonna illuſtre di Santa Chieſa qual fu il grande *Attanagio*, e un Vicario di Gesù Criſto, quale a noſtri giorni è ſtato il gran *Benedetto* XIV. ovvero coloro, che difendon la Certoſa di *S. Stefano*, quando ſi tratti di ammetter per vera, o rifiutar come apocrifa una Carta, che per antica ci ſi propone, e non ſi ſa, e non ſi può ſapere, ſe ſia mai ſtata *in rerum natura*.

Trat-

Papæ XIV. Literæ una cum decreto Congregationis particularis coram Sanctitate ſua habitæ die 5. Decem. 1747. In cauſa Vener. Sororis Mariæ a Jeſu de Agreda, Romæ 1748. §. X. & reperitur dans le Recueil de Diſſertations Anciennes & Nouvelles ſur les apparitions, les viſions, & les ſonges par M. L' Abbè Lenglet Dufreſnoix Tom. II. pag. 353.

(a) *Apud eund. ibid. pag. 355. num. XI.*

Digitized by Google

Trattavaſi in Roma dichiarar Santa in Cielo, chi era vivuta da Serva di Dio in Terra: materia di fatto, che ha per oggetto lo Spirito. Trattaſi in Camera dichiarar gran Baroni in Terra coloro, che han giurato ſtato di abbiezione a Dio: materia di fatto, che ha per oggetto la Carne. In Roma punto non dubitavaſi, che il Veſcovo *Tiraſonenſe* aveſſe attribuita l'Opera *Della Miſtica Città di Dio* alla Venerabil *Suor Maria*; ma in Camera ſi dubita a chi abbia il *Razionale Spada* attribuita una Carta, di cui ritrovandoſi due Copie ne'proceſſi, uſcite ambedue dal medeſimo Archivio della Certoſa, in una ſi dice di *Alfonſo II.* e in un altra del Re *Ferdinando* ſuo padre.

In Roma non ſi dubitò punto, che il Veſcovo *Tiraſonenſe* uſando della ſua poteſtà ordinaria, ſi aveſſe fatto conſegnare dal Moniſtero, in cui viſſe *Suor Maria*, il manoſcritto originale alla medeſima attribuito; ma quì in Napoli non ſi mette in dubbio, che il Razionale Spada contra l'ordine del ſuo Tribunale di far le dovute diligenze *in libris Regii Cædularii, & Regiis Quinternionibus, ut referret jura fiſcalia*, ciò non fece, e ſenza verun ordine nè di poteſtà ordinaria, nè di ſtraordinaria, ma ben vero per mera volontà del Procuratore de' RR. PP. Certoſini ſi ricevè dalle ſue mani per originale una Carta al Re *Ferdinando I.* o al di lui figlio *Alfonſo* attribuita, *ut referret*, come fece, *jura Partis*.

In Roma non vi fu mai notizia, che nel Moniſtero, in cui viſſe la Ven. *Suor Maria*, aveſſero quelle Religioſe moſtrata renitenza a preſentare a' loro Superiori le loro Carte Originali, perchè a lor bell'agio ſe le oſſervaſſero; ma in Napoli coſta, che i RR.PP. Certoſini ſono ſtati cotanto teneri di coſcienza, e timoroſi d' incorrere non ſo in quali ſcomuniche, che anzi che far uſcire dal loro Archivio le loro preteſe Originali Scritture, non han punto mai badato a qualunque ſpeſa, che hanno avuto a ſoffrire, perchè i Regj Miniſtri con lor diſagio ſi portaſſero a riconoſcerle entro i loro Archivj, togliendo così loro luogo e tempo opportuno a ſeriamente conſiderarle.

In Roma non ſi dubitava che, fattaſi copia fedele dell'Opera della Venerabile *Suor Maria* in forma autentica, ne fu immediatamente riſtituito al Moniſtero l'aſſerto Originale: ma in Napoli coſta pur da Proceſſi, che qualora i RR.PP. Certoſini di *S. Stefano* ſono ſtati coſtretti a mettere in moſtra le lor Carte, ne han laſciate preſſo gli atti le Copie, e ſubito ſe ne han ritirate quelle, che hanno preſentate per originali; ma coſta pur anche che di una tal geloſa prudente cautela punto non ſienſi curati a riguardo della Carta la più importan-

te,

Digitized by Google

te e preziosa del loro Archivio, qual si è quella attribuita a *Ferdinando I.* o *Alfonso II.* avendone con raro esempio lasciato in processo non già la Copia, ma sibbene l'originale, senza mettersi mai più in pensiero di riaverlo.

In Roma non si dubitava, che il Vescovo *Tirasonense* avesse avuto per vero il Manoscritto della Venerabile. *Suor Maria*, per ragione di conoscerne molto bene il carattere, perchè aveva avuto occasione di aver sotto gli occhi altre cose scritte di mano della Serva di Dio, e accompagnò la sua testimonianza con quella di tre altri testimonj degni di fede: ma in Napoli si sa di certo, che il *Razionale Spada* nulla disse, se fosse, o non fosse vera la Carta di *Ferdinando*, o di *Alfonso II.* che se gli era presentata dal Procurator della Certosa, nulla di conoscerne il carattere, nulla di averla riscontrata con altre Carte del medesimo Sovrano, delle quali abbondano i Regj Archivj, nulla che avesse consigliata la sua testimonianza con quella di altre tre persone degne di fede, perite, e pratiche del carattere di quel Sovrano, nulla di aver trovato almeno qualcheduno, che fra lo spazio di due secoli in tante occasioni, quante di sopra si sono notate, avesse fatta menzione di aver veduta una tal Carta.

In Roma si ebbe per vero, che il Vescovo *Tirasonense* era un uomo dotto, ma con tutto ciò capace d'ingannarsi, e di essere ingannato, e in Napoli non si dubita, che il Razionale *Spada* fosse stato Razionale di Camera, indi Presidente, e poi anche Marchese, ma non già che fosse stato un uomo dotto, e dotto a segno, che a differenza di ogni altra umana creatura abbia potuto, incapace d'ingannare, o essere ingannato, tramandare per regole d'indubitata fede le sue assertive, e opinioni al Supremo Tribunale della Regia Camera.

In Roma non si negò, che il Vescovo di *Terrassona* da buon divoto della serva di Dio *Suor Maria* avesse adoperata gran diligenza, per assicurarsi che l'Opera, che se le attribuiva, fosse realmente sua, e di sua mano scritta, e in Napoli non si può negare, che il nostro Razionale fu gran divoto de' Servi di Dio della Certosa di *S. Stefano*, ma lo fu tanto, che non solamente non volle usar menoma diligenza ne' Regj Archivj, come gli era stato ordinato, per assicurarsi se realmente fosse o di *Ferdinando I.* o di *Alfonso II.* la Carta, che se gli presentò, per non inciampare nelle mani di taluno, che avesse saputo fare colle Carte de' Re di Napoli a danno del Fisco, ciocchè si seppe fare colle Carte de' Romani Im-

per-

Digitized by Google

peratori a danno di *S. Attanagio*, che anzi ci ha lasciato argomento, che o non lesse, o non volle neppur leggere i documenti, che se gli presentarono dal Procurator della Certosa, per riferire almeno, che nel privilegio di *Federico* confermante tutti i più antichi, mai non si era nominata quella *Serra*, di cui diceasi nell' ambigua Carta di *Ferdinando*, o di *Alfonso* costare per *antiqua documenta, & scripturas* appartenersi alla Certosa: e se disse di avervi letto, che le amplissime prerogative giuridizionali pretese dal Monistero fossero comuni a tutti cinque gli anzidetti Casali colla sola distinzione, che *in Casale Serræ tantum scannagium non extat* (a); a ogni modo per soprabbondanza di divozione dimentico di ciò che avea detto, francamente conchiuse, *che il Monistero possiede nelle Terre di* Spatola, e Serra *concedute in burgensatico la giuridizione di prime, e seconde Cause Civili, Criminali, e Miste, Bagliva, Catapania*, Scannaggio, *Doana, Molini, Battinderii, &c.* (b)

Per la qual cosa se in circostanze tanto vantaggiose per farsi credere, il Sommo Pontefice *Benedetto* XIV. sostenuto dall' autorità di *S. Attanagio*, non volle credere al dotto e divoto Vescovo di *Terrassona*, che fosse, com' egli affermava, realmente della Venerabile Serva di Dio *Suor Maria di Agreda* il manoscritto, che portava il suo nome; parmi che le svantaggiose circostanze, che accompagnano la testimonianza del *Razionale Spada* di avere avuto in mano l'Original Carta del Re *Ferdinando I.* o di *Alfonso II.* ci diano tutta la ragione di credere, e non già di dubitare, che quella, ch'ei sulla fede del Procurator della Certosa chiamò *Carta Originale*, fu una cartuccia foggiata di pianta a danni del Re con quell' arte pestifera, con cui tentossi rovinar *S. Attanagio*.

Che s' egli il mio dottissimo Contraddittore ci si vuol dare a conoscere verso lui cotanto rispettoso, quanto lo furono a riguardo del lor Maestro i Discepoli di *Pittagora*, a' quali bastava un *Ipse dixit* per creder tutto quel ch' ei dicesse, io gli posso dire che i Ministri, che non ha guari componeano il Tribunal della Regia Camera, furono cotanto lontani dal dimostrare la venerazione, ch'ei vuol far mostra avere a'detti di quel Razionale, che anzi niente scossi da quei titoli e dignità, che non vaglion punto a saper discernere, se vera, o apocrifa sia una Carta, che si smaltisce per antica, tutti furon con-

(a) *Atti del 1717. tra i Cittad. della Serra, e la Certosa di S. Stefano fol. 368. a t.*
(b) *Ibid. fol. 370.*

Digitized by Google

concordi ad averla per apocrifa: e comechè ancor ve ne fieri due soltanto di quelli, che poco fa v'intervenivano, a'quali auguro quella lunghissima vita, ch'è mancata agli altri, che possono autenticar la verità di quel che dico, basterà a contentare chiunque non voglia farla da Incredulo senza scusa, la sentenza da essi profferita in questa causa, sulla quale altro non troverrà accordato alla Certosa, che la Giuridizione Civile, Criminale, e Mista nelle prime cause, seguendo la decisione del 1542. rapportata dal *Revertera*, e nulla di ciò, che aveva ottenuto nel 1705. in virtù della Carta di *Ferdinando* I. o di *Alfonso II.*

Affinchè però non creda, che io abbia per gli magnifici Razionali della Regia Camera stima minore di quella, ch'ei ne mostra, sapendo benissimo per ragion del mio officio, ch' essi sono, come le braccia del Fisco, e come la base fondamentale, su cui si appoggia l'economia del Real Patrimonio, uopo è perciò che con lui mi spieghi fin dove possa andar con lui di accordo, e dove debbo dal suo sentimento appartarmi. Ei vuol che basti che quel Razionale nella sua Relazione abbia detto di avere avuto in mano la Carta Originale di *Ferdinando*, *niente importando che siesi dispersa in quella occasione*; e io vado con lui di accordo, che basta che abbia detto averla avuta in mano, per creder che realmente l'abbia avuta in mano. Ma che quella, ch' ebbe in mano, fosse stata Carta *Originale di Ferdinando I.* o di *Alfonso II.* perchè ei per *Originale* battezzolla, standone alla parola di chi per tale gliela presentò, questo è quel che da me si niega. E se il *Mabillon* ritornasse al Mondo, e fornito come lo fu di quei vastissimi opportuni lumi, co' quali insegnò a discerner le vere dalle apocrife Carte, si avanzasse a pretendere, che senza veruna pruova, nè precedente esame si avesse a ricever per vera e originale una Carta sparita dal Mondo, che s'impugnasse per apocrifa, coll'autorevolmente dire: *Basta che l'abbia io avuta in mano*, poco importando che non l'abbian veduta, e che invano pretendan altri vederla, per esaminarla, o farla esaminare; non troverrebbe Giudice che su la sua fede volesse decider della sorte delle altrui sustanze.

Nel secolo passato due personaggi nobilmente nati, e di bella Letteratura forniti, i quali non per motivo di vil guadagno, che in essi non si può supporre, potendosi anzi da quel che fecero, giustamente argomentare, che molto vi avessero impiegato del lor danajo, ma per una strana bizzarria d' ingegno fomentata da una crudelissima voglia di burlarsi del prossimo, si posero in testa di

fer-

Digitized by Google

ſervir da *Don Titolanti*, non già a qualche Razionale della Regia Camera divenutone poi Preſidente Idiota, e ſucceſſivamente Marcheſe, ma ben vero a chi carico di Signorie, e Titoli, dopo aver date varie lodevoli pruove della ſua dottrina al Pubblico, vi eſercitò lo ſteſſo impiego, di cui ora la Clemenza del Re mio Signore mi onora. Eſſi il regalarono di Carte, di Manoſcritti, di Epitaffj, e Reliquie di loro invenzione, ch'ei buonamente ſi ricevè come autentici monumenti di veneranda antichità, e talmente ſe ne perſuaſe, che ſtimò di compilare su di un tal materiale una Storia de' tempi più oſcuri delle coſe di queſto Regno, in cui credendo inneſtarvi ſconoſciute verità, vi frapoſe quanto di favoloſo gli avean coloro ſomminiſtrato, e arrivò a tirar nel ſuo inganno i Regj, ed Eccleſiaſtici Cenſori, che approvarono la pubblicazione di un' Opera così fatta. Ornata pertanto di tali fregi, e venendo dalle mani di una per ogni verſo riſpettevoliſſima perſona, ebbe modo di far sì che molti de' documenti, che vi ſi additavano, reſtaſſero originalmente nelle Segreterie del Real Palazzo, ed altre meritaſsero la ſorte di averſi a conſervare ne' Regj Archivj, dove tuttavia ſi conſerverebbero, ſe non ſi foſſero ne' popolari tumulti del 1701. perduti, e per non pochi anni, non ſi trovò chi ſi foſſe avviſato d'intenderne l'artifizio, che le avea dato fondamento, e ſino a' giorni miei ho veduto che qualche dottiſſimo Uomo ſi è valuto della ſua teſtimonianza, come di una Opera di ſeria Autorità. Ma il Marcheſe *D. Salvatore Spiriti*, che accompagnando di ogni più colta erudizione la Legal Diſciplina, che già tra' ſupremi Magiſtrati fa riſplendere, accreſcendo così il numero degli Uomini illuſtri morti, e vivi, che ha prodotti la ſempre dotta nobiliſſima Città di Coſenza, ci ha ſomminiſtrata la chiave da bene intenderne l'arcana teſſitura, col dirci, che *una tale malvagia invenzione non ſarebbe mai venuta in chiaro, ſe Iddio non facea, che Angiolo di Matera Gentiluomo Coſentino conſapevole, o complice inſieme di quella, tocco, e trafitto dal rimbrotto della coſcienza non l'aveſſe, prima di chiuder lo eſtremo de' giorni ſuoi, ſvelata in una ſcrittura diſteſa di ſuo carattere, avvalorata d'autorità di pubblico Notajo, laſciando diſpoſto, che ſubito dopo ſeguita la ſua morte, foſſe data in potere del Veſcovo di Martorano.. . . e con decreto della Inquiſizione di Roma nel 1680. furono dichiarate apocrife, e proibite tutte le ſcritture* con tale occaſione *pubblicate* (a). Adunque

(a) *Memorie degli Scrittori Coſentini raccolte da Salvatore Spiriti de' Marcheſi di Caſabona, Patrizio e Accademico Coſentino pag.* 150. *ad* 154.

Digitized by Google

meco si andrà d' accordo, che senza pericolo di commetter per *temerario giudizio* qualche peccato mortale, possiam ben dire che molto facilmente un Razionale della Regia Camera, quantunque fosse vivuto, e morto *in opinione di onestissima persona*, abbia potuto essere ingannato, ed aver tirato nel suo errore i pochi Ministri, che nel 1705. componeano la Ruota del Cedolario, dopo che abbiam l'esempio che chi per titoli, dignità, e dottrina fu molto al disopra di lui, e visse, e morì con giusta *opinione di onestissima persona*, fu ingannato, e tirò nel suo inganno forse tutto un Regno, e lo stesso rischio correrà chi troppo credulo seguendo i Canoni Diplomatici nuovamente additatici dal dottissimo mio Contraddittore, stimerassi esente dalla disgrazia di passar per vere le Carte Apocrife, sempre che qualche *proba onestissima persona* l' assicuri *di aver vedute le Carte Originalmente*, *con trasportarne molti pezzi* in qualche *sua Relazione* (a).

Ma mi si dirà: e dove mai è, che qualcheduno in punto di morte *exonerando conscientiam suam* abbia dichiarato, che per ingannar il prossimo a danni del Re, avesse formata la Carta, con cui finse *exonerando conscientiam* di *Ferdinando I.* o di *Alfonso II.* dar a' Certosini tutto quel che in virtù di essa ebbe nel 1705. la Certosa di *S. Stefano*? Così è, tal dichiarazione non vi è; ma si troverrà cosa, che l' uguaglia, se non la supera, soltanto che si sappia, come sia avvenuto che oggi non vi resti più modo di assicurarci, nè cogli Archivj Regj, nè co' Monastici, se vi sia mai stata nel Mondo una tal Carta. La cosa non è difficile per coloro, a' quali basta il dire, che sieno *dispersa in quella occasione*, per lusingarsi, che i Giudici si riposino su di ciò sulla sua parola. Ma come nè i piccioli, nè i gran Tribunali son usi a barattare a così buon mercato la roba altrui, egli è da riflettere, che mostrando il mio venerato Contraddittore niente aver saputo, se non della nascita, almeno della morte di quella Carta, cioè a dire quando, e come spar[illegible], uopo è che il faccia saper io, poichè son costretto a dirlo. La Carta che si vuol *dispersa in quella occasione*, che si dice presentata al *Razionale Spada* nel 1705. non si disperse già per qualche incendio, alluvione, tremuoto, tumulti popolari, o per qualunque altro immaginabile caso fortuito, ma sibbene andò a disperdersi, come costa dagli atti, tra le mani appunto di colui, che aveva il diritto di farla sparire, come lo aveva avuto di farla compari-

(a) *Difesa de' Privileg. Norman. pag.* 100. *in fin. ad* 102.

Digitized by Google

parire, cioè, a dirla col linguaggio di Adamo, tra le mani di quell' istesso Procurator della Certosa, che dopo averla presentata, e fattone a servizio di essa il buon uso, che ne fece, si prese per mai più non ristituire quel processo, in cui dicesi, che l'avesse originalmente presentata nel 1705. (a). Se poi a sminuir l'orrore di sì belle maniere, colle quali si son promosse le vaste pretensioni Certosine, e di colpi così destri, e maestri, basti il dir seccamente, *che la Carta Originale si disperse in quella occasione*, che fu presentata, si lascia alla considerazione del Supremo Magistrato, che ne ha da giudicare, per applicarvi il celebre *Cassiano* detto: *Cui bono?*

Che se a pensar sempre il più vantaggiosamente che si possa del nostro prossimo, e soprattutto de' Custodi dell' Archivio di *S. Stefano*, si voglia affermare *propter eorum sanctimoniam*, che cotale Carta non sia colà nata, nè morta, il creda pure chi il voglia, che io non mi ci oppongo; ma non dirò certamente lo stesso di coloro, che *propter mercimonium*, per farsi con essi merito, e venderla loro, sa Dio a qual alto prezzo, le diedero tanto di essere e vita, quanto bastasse a fargli in un attimo divenir Baroni forniti di ogni più specioſa Giuridizional prerogativa. So almeno io per propria sperienza, che mentre stava impugnando per Apocrife le Carte già uscite dalle celle di quella Certosa, si è scoverta la fucina di un Autor di Carte Vecchie, dove si è trovato che a danni del Re, aveane fabbricata un' altra in sostegno di quella di *Ferdinando I.*. Avendo ei veduto che io in servizio della Maestà del Re mio Signore in questa Causa, avea ridotto il vero stato della contesa a dimostrare, che alla Certosa mancava il titolo da sostenere le Giuridizioni da essa pretese, poco curando di esaminar a minuto tutte le apocrife Carte, che più antiche si diceano, come insufficienti a darglielo, ne aveva abbandonata nella prima istanza da me fatta l'impugnazione, coll'essermi ristretto ad attaccar la sola Carta a *Ferdinando I.* attribuita. Ei perciò a snervare il vantaggio, che ritraeva dalla malizioſa perdita, che se ne fingea, guadagnatasi qualche confidenza nella Casa di un onorato, ma per gran vecchiaja mezzo rimbambito Razionale, presso il quale si conservavano gli antichi regiſtri delle Lettere, che si dicono *de Taxis Adobæ*, faciliſſimi per la lor mole a nascondersi, se ne pose uno

(a) *Atti dell' anno* 1751. *pro Regio Fisco & denunt. contra Venerab. Monast. Cartus. S. Steph. de nemore fol.* 143. *& s.*

Digitized by Google

uno in mano, e con arte veramente diabolica, fattone sparire quel che di vero vi si trovava scritto, vi soprascrisse provisioni della Regia Camera colla data de' 29. Marzo dell'anno 1539. che conteneano, quanto di falso gli parve opportuno a sostener la Confessione al Re *Ferdinando* attribuita, e spentavi così spietatamente in un tratto la ragione, che vi era scritta di taluno, di cui s'ignorerà in eterno la disgrazia veramente lacrimevole, e fattavela nascere a favor di chi non vi ebbe mai scritto il suo nome; ripose il libro al luogo donde lo avea tolto, e per chi non abbia fatta qualche fatica a scovrire i velenosi frutti di tal detestabilissimo mestiere, non vi ha dubbio, che vedendo originalmente una tale Scrittura, allo stante la battezzerebbe per cosa sacrosanta, e vera, e crederebbe di temerario giudizio peccare, se si sentisse un pensiero di reputarla falsa.

L' informazione è già presa, negli adulterati libri già da' Periti si è riconosciuta la frode fattavi, molti di coloro, che di così indegna trama vengon rubricati, o per Autori, o per complici, o nelle Chiese, o nelle carceri stanno aspettando quel che sarà per farne la giustizia, e come nella minuta della provisione immaginata dal *Don Titolante*, che si trovò tra le altre ne' suoi ripostimi, eravi scritto il nome del Procurator della Certosa di *S. Stefano*, interrogato nel giudizio criminale, questi ha confessato la gentile offerta, che gliene avea fatta, ma ch' egli avea ricusato accettarla, e così voglio creder che sia andata la cosa. E perchè per quanto mi è possibile pretendo, che la mia penna niuno nominatamente offenda, poco importando saper le persone, quando basta saper le cose, che posson servire a dedurne o istruzioni per la Posterità, o conseguenze da amministrar sempre più con maggior attenzione la giustizia, taccio causa, nomi, e Banca, bastandomi che sia pur troppo noto al Tribunal Supremo, in cui io cogli altri ho l'onor di sedere, quanto con nostro sommo rincrescimento sia vero quello, che quì si è accennato.

Ella è cosa troppo chiara, che se l' Autor di una tal Cartaccia avesse trovate ne' RR. PP. Certosini, o nel loro Procuratore disposizioni opportune da comperarsene la notizia, e farsela avvalorare col documento estratto da un tale Archivio coll' altro corrispondente libro di rincontro, che si voleva introdurre in quel della Regia Camera, da quì a pochi anni, se si fosse prodotta in giudizio, pur troppo avrebbe valuto a ribadire il chiodo fisso nel 1705. alle pretensioni Certosine a danni delle Regalie del Sovrano. Che

se

Digitized by Google

se tanto temerario ardimento si è potuto trovare in tempi di luce, presso gli Autori di Carte vecchie a vendere per introdurle entro i Regj Archivj, chiunque ha fior di senno, allo stante comprenderà quel che si è potuto fare in tempi di tenebre, per arricchirne le Monastiche Celle.

Ma io stanco ormai d' intrattenermi su quelle, che si son prodotte dall' Archivio di *S. Stefano del Bosco*, credo inutile il discorrere delle due Carte de' Sovrani della Casa di Austria Carlo V. Imperatore, e Carlo II. Monarchi delle Spagne, come quelle che altro non contèngono, che la Conferma della creduta *pregevolissima Carta* del 1224. all' Imperator *Federico II.* attribuita, che lungamente si è dimostrato, che tutt'altro titolo si meriti, che quello di *pregevolissima*. Nè vi è altronde chi non sappia che i Principi dell' alto e basso Diplomatico Impero, ugualmente che tutti i Tribunali, e ogni sorta di Scrittori, contan per nulla le recenti *Carte*, quantunque vere, ove confermino le Antiche, che si scuoprano Apocrife. Quella medesima ragione che a tutti ha imparato, che i Sovrani Veri si recano a grandezza di animo generoso il confermare gli atti veri de' loro Predecessori a favor de' loro Sudditi, ha loro altresì persuaso che da niuna cosa sono stati, sono, e saranno sempre più lontani, quanto dall' avere volontà di avvalorar col loro sigillo le treccherie de' *Sovrani* da Commedia, colle quali altamente offendendosi la Maestà del Principato, sede lucidissima di Verità e Giustizia, han sempre sguainata la spada della giustizia, per vendicare i torti, che da costoro con sì detestabil disegno si macchinano a danni di chi comanda, e di chi serve.

Ma se due *Carli* da noi lontani, uno tutto immerso ne' gravissimi affari di Stato e di Religione nella Germania, l' altro fanciullo sotto la direzione della Regina sua Madre nelle Spagne, poteron essere in qualche modo sorpresi dalle *Carte Certosine*, per confermarle senza veruno esame, così non è avvenuto con un Terzo *Carlo*. Di quel *Carlo* intendo parlare, oggetto già tra noi del più tenero ossequioso amore, che mai altro Sovrano abbia guadagnato sull' universal consenso de' suoi Sudditi, mercè del quale se con piacere il veggiam oggi sedere sull'alto soglio della vastissima Monarchia delle Spagne, mai non lasciam però di rimembrare que' giorni felici, e avventurosi ne' quali l' avevamo presente. Ei fu quegli che a' 9. Settembre 1754. per la Secreteria che allora era appoggiata a S.E. il Signor Marchese *Tanucci*, del quale potendosi dire che abbia

letto

Digitized by Google

letto quanto si è scritto, e ritenga pronto nella memoria quanto ha letto, *nihil est quod discere velis, quod docere non possit*, avendo sentita l' aspra lite, che nel Sacro Consiglio aveano i Cittadini di Trocchio e Corvara, col Monistero di Monte Casino, avvertì a quel Supremo Senato con suo Real Rescritto *a non far uso di certe sospette, e per lo più favolose Carte, che da que' Religiosi si eran prodotte*. Tanto bastò perchè quella misera gente trovasse nell' Avvocato *D. Damiano Romano*, chi con varie dottissime Dissertazioni, tutte ben degne di esser lette, andasse a scoprire i deboliſſimi fondamenti, a'quali si era appoggiata la gran fede, che si era per l'addietro avuta alle Cronache, e Carte uscite dal loro Archivio, il quale quanto se ne mostra ricco a'tempi nostri, tanto n' era sfornito e povero ne' tempi di *Federico II.* da cui per ottener quel che ne ottennero, ebbero a ricorrere alla pruova testimoniale, per mancar loro la scritturale (*a*). Lo stesso, e anche più ha praticato a riguardo de' Cittadini della *Serra*, e degli altri, che sono alla *Certosa di S. Stefano* sottoposti. Imperocchè mosso a pietà delle loro lacrime, sposandone la *Causa*, come sua, ha lor somministrato l'Avvocato Fiscale del suo Real Patrimonio, comandandogli, che in difender le ragioni, che hanno comuni col Fisco, avesse seriamente le Carte dell' Archivio Certosino esaminate. Queste diterminazioni piene di giustizia e di equità di un Sovrano grande e glorioso per ogni verso, quando a noi presente vedea cogli occhi suoi, e colle sue orecchie sentiva gli sconcerti, che tra' suoi Amatissimi Vassalli avean queste Carte cagionati, perchè sempre venerate, ma non mai esaminate, queste diterminazioni dico, son quelle che han posto me, e debbo credere che metteranno gli altri in quella giusta libertà, di cui ci eravamo per l'addietro senz'avvedercene spogliati, e han valuto a me, e credo che dovranno agli altri anche valere di luminosa fiaccola, a muover ardito e franco il passo entro quelle tenebre, tra le quali gli Artefici di Carte Vecchie poterono involvere in qualche abbaglio non già un Razionale della Regia Camera, ma Ministri Supremi, che ne furono un tempo decoro e ornamento.

Sebbene, o male me ne sia io approfittato, ad altri tocca il giudicarne, e soltanto posso dire che a far sì, che la verità trionfasse sopra qualunque altra mia passione, ho cercato all' intutto allontanarmi da que' difetti, per cui venne l' *Ughelli* da un suo amico gravemente ripreso.

Egli

(a) *Vide Riccar. de S. Germ. an.* 1226. *in Tom. II. Bibl. Sicul. Caruſ. pag.* 577.

Digitized by Google

Egli avea con molta diligenza, come ſe ne vanta, rivoltato tutto l'Archivio della Cattedral di Fiorenza (*a*), e ſapea beniſſimo, che nel 743. quella Chieſa era rovinata, e il Popolo quindi, e quinci diſperſo; a ogni modo, non laſciò di ſituarvi in que'tempi un immaginario Veſcovo *Tommaſo*, chiamandone in teſtimonio il *Baronio* (*b*), tralaſciando però di traſcrivere da quell' Eminentiſſimo Scrittore ciò, che avea detto a render dubbia l'autorità di un Appendice appoſta a un Concilio Romano tenuto ſotto Papa Zaccaria, in cui un tal nome ſi legge. Egli usò di queſta poco buona fede verſo il Pubblico, a motivo di non diſguſtare i RR. PP. Carmelitani, che con un tal ſuppoſto Veſcovo credeano avvalorare un documento inventato a ſoſtenere l'antichità del lor Moniſtero di Fiorenza ſopra quel di Siena (*c*). Ma il P. *Papebrochio* inſigne ornamento della Compagnia di Gesù, e famoſo per la guerra co' Carmelitani ſofferta, per aver malmenata la favorita lor opinione intorno la genealogia del lor Ordine dal Profeta Elia in qua, eſſendo entrato in ſoſpetto, che vero non foſſe queſto vantato lor documento, ſtimò confidenzialmente del ſuo parere richiederlo, e quegli avendoglielo in riſpoſta dipinto per apocrifo, laſciò di lui ſcritto: *Hactenus* Ughellus, *membranarum veterum uſque adeo non ſeverus Cenſor, ut cum earum multis, quarum ecgrapha ſibi mittebantur, obelum figere poſſet, tamquam non ea, quam præferebant, ætate confectis, vel non bona fide tranſcriptis, non tamen niſi variſſime id fecerit, longe quidem melius de re Literaria id faciendo meriturus, ſed multum amiſſurus de gratia amicorum talia ſubmittentium, nec parvam moleſtiam ſuſcepturus æmulorum, illa reprobari non ferentium* (*d*).

Quindi ſe da' RR. PP. Certoſini troppo coſtanti nel creder vere le loro favole, *nec enim quia ex lectionibus de S. Brunone ad inſtantiam Academiæ Pariſienſis expuncta eſt occaſio converſionis vulgo jactata, deſinit Religioſiſſimus Patrum Carthuſianorum Ordo eandem adhuc ut veram tueri* (*e*), è ſtato ſcelto il mio veneratiſſimo Contraddittore a ſoſtener per vere le lor Carte, *longe melius de re literaria meriturus*, ſe quei vaſtiſſimi lumi, di cui va riccamente dotato in ogni più ſcelta erudizione, aveſſe adoperati a confutarle, condonerà a me ſe

(a) *Vide Epiſtol. Ughell. ſcrip. Papebroch. in ejus Propyl. Par.* II. *Cap.* II. *In Actis Sanctor. menſ. April. Tom.* II. *Edit. Venet. an.* 1738. *pag. XXXV.*

(b) *Ughel. Ital. Sac. Tom.* III. *Archiepiſ. Floren. Edit. Venet. an.* 1718. *col.* 21. *& vide not. ibi appoſ.*

(c) *Vide Papebroch. in Propyl. Par.* II. *Cap.* I. *pag. XXXIII. col.* 2.

(d) *Id. ibid. Par.* II. *Cap.* II. *pag. XXXV. col.* 2.

(e) *Apud eund. in Reſponſ. ad exhibition. error. per admodum Rev. P. Sebaſtian. a S. Paulo . . . evulg. Antuer. an.* 1696. §. *X. pag.* 58. *n.* 90.

Digitized by Google

in refutandis opinionibus iis, quas integræ Communitates ſic propugnant, ut vel in dubium revocaſſe piaculum habeatur, come dice lo ſteſſo *Papebrochio* (a) avendole eſaminate ſe non con quella ſufficienza maggiore, che mi ſarebbe ſtata neceſſaria, per meglio ubbidire a' comandi del Re mio Signore, al certo con tutta quella pochiſſima, di cui mi ha Iddio fornito, nulla curando, che *non parvam moleſtiam eſſem ſuſceperus æmulorum illas reprobari non ferentium*, ho cercato dimoſtrarle Apocrife, e col dovuto riſpetto, ma ſenza veruna contemplazione, non ho tralaſciato di far paleſi i difetti de' decreti su di eſſe appoggiati, non oſtante che per rimovermene un degli Avvocati della Certoſa, mi abbia colle ſtampe ricordato, che in quelli del 1702. e 1705. principaliſſima parte vi aveſſe avuta mio Avo, che v'intervenne da Commiſſario, non avendo creduto con ciò offender punto la ſua memoria, e ne voglio render la ragione. Il *Ludwig*, la cui ſomma dottrina non ſi può abbaſtanza ammirare, ſe non da chi ne abbia lette le Opere, quando colle fatte in freſca età riſtampò le altre fatte nella matura, eſaminando l'opinione di certi grandi uomini, che nella più avanzata ſi doleano, o vergognavano di quelle, che avean date alla luce in gioventù, ci laſciò queſto bel ſentimento: *Pudere crepundiarum, quibus pueri delectati ſumus, idem eſt, quam pudere ſuæ puritiæ, aut infantiæ, aut naturæ iraſci, quod fiant literati, non naſcantur* (b). Che perciò ſe conſidereremo, come per altro ben poſſiamo, pur diviſo il Mondo in età, vi troverremo puerizia, gioventù, e vecchiaja. Ma come ſappiam che abbia avuto principio, e debba aver fine, ſenza poter poi dire preciſamente in qual di queſte tre età ci troviamo (c), così niun può negare, che Iddio con mirabil provvidenza, a miſura che di giorno in giorno ci fa ſcuoprir nuove coſe nella Natura, nelle Scienze, e nelle Arti, a chiaro lume facendo a noi vedere ciò che sfuggì agli occhi, per altro, per quanto portava il lor tempo, perſpicaciſſimi de' noſtri Maggiori, ci fa conoſcere altresì, che ſe poſſiam talora riputar eſſi in qualche coſa fanciulli, e noi adulti, non perciò poſſiamo accuſargli, che non abbian ſaputo quel poco più che ſappiam noi, ſenza venir con ciò, come a lagnarci dell' Onnipotente Divino Autore e Diſpenſiero di quanto è, fu, e ſarà nel Mondo, che allo ſtante non abbia manifeſtato loro tutto

(a) *Papebroch. ubi ſupra Par. II. Cap. I. pag. XXXV. col. 1.*
(b) *Ludwig Opuſc. Miſcellor. Tom. I. Edit. Hal. Magdebur. an. 1720. pag. 14.*
(c) *Vide Jo: Alber. Fabric. Bibliograp. Antiquar. pag. 199. Edit. Secun. an. 1716. Hamb. & Lipſ.*

Digitized by Google

to ciò , che ha di mano in mano voluto manifeſtar a noi , e dopo noi manifeſterà agli altri . Adunque collo ſvelare qualche loro abbaglio , nulla ſi detrae dalla ſempre riſpettevole ſtima, che di eſſi debbeſi avere per quel zelo e dottrina , per cui illuſtre e glorioſo han tramandato a noi il lor nome . Altro ciò non importa , ſe non che riconoſcergli per intrinſeca Legge della Umana Natura degni di quel compatimento, che per noi vorremmo , i quali ſe da quel che loro è accaduto , argomenteremo quel che ſarà per accadere a noi , anzi che ingigantirci per qualche coſa di più, che il giro di lunghi anni ci ha fatto ſopra di eſſi ſapere nelle nuove ſcoverte , che ſi ſon fatte in certi ſtudj oggi ſommamente in voga , e nell' età loro affatto ſconoſciuti, ci ſentiremo il cuore pieno di una giuſta umiltà , ſulla ſicurezza , che i noſtri Poſteri , acquiſtando quei nuovi lumi , che a noi or mancano, avranno ſu di che riprenderci, e trattarci da fanciulli. Che ſe poi a taluno diſpiacer poſſa il ſentir che abbian potuto errare e ingannarſi, diremo per giuſta loro ſcuſa, che come tutte le Cauſe , che ha la Certoſa ſoſtenute nel Tribunal della Regia Camera dal 1536. ſino a queſti ultimi tempi or con Baroni , or con Univerſità , or col Regio Fiſco , ſi ſono ragirate intorno al lor preteſo poſſeſſo delle Regalie , e Giuridizionali prerogative alla Real Corona uſurpate ; ben poterono in qualche modo diſpenſarſi ne' loro decreti da quel più ſerio e maturo eſame , che ſeco porta il *giudizio petitorio* , in cui oggi ſiamo , e che perciò debbanſi per gratitudine ringraziare di averne laſciata intera la gloria , a que' dottiſſimi Senatori , che oggi con applauſo comune occupano i medeſimi lor poſti .

In quanto alla parte a me toccata in ſorte per contribuirvi, fin dal primo momento, che me ne diede il comando l'Auguſtiſſimo Monarca delle Spagne, parvemi eſſere in quelle faſtidioſe circoſtanze , e forſe anche molto più intricate , in cui ſi deſcriſſe uno de' più dotti Magiſtrati del Secolo paſſato nella Germania : *Obverſabantur animo judicia , quibus vel præſidere , vel adſiſtere juſſerat. Conſiderabam me totum juridicinæ mancipatum cogitare de rebus , quæ ad humaniores literas ſpectant , amplius non poſſe . Perpendebam ingenium ex quotidiano Cauſarum Forenſium uſu plane detritum & retorridum , mentis acumen in iſto ſtudii genere remiſſius , valetudinem afflictam , crebras Actuariorum , Tabulariorum , Tabellionum , Scribarum , & aliorum Miniſtrorum Publicorum , tum & ipſorum litigantium interpellationes , quibus omnibus quandoque*

Digitized by Google

doque me vix ſufficere lubens agnoſcebam (*a*). Onde non per elezione, ma per effetto di ubbidienza entrai con quel timore e diffidenza, che abbaſtanza non so ſpiegare, a ingolfarmi privo di ogni precedente ammanamento in un mare, di cui ſoltanto conoſce i pericoli, chi ſi pruova a valicarlo. Quindi chiunque getterà l' occhio su queſte mie fatiche, ma ſoprattutto i Supremi Miniſtri, che hanno a giudicarne, punto non ſi maraviglieranno colla loro ſopra di me incomparabilmente ſuperiore intelligenza, che per la mia imperizia troppo ſovente abbia potuto urtare ne' duriſſimi, non men che frequentiſſimi ſcogli, che vi s' incontrano, e che non abbia fatto poco di condurre molto ſdrucito, ma ſalvo da un totale naufragio, il picciolo mio battello al lido. Un che ſcrivea per elezione, ſi dilettava talora ſtampar qualche Carta, che ſtimava apocrifa, per dar piacere a chi l' aveſſe avuta a leggere: *ut Lectorum Curioſitatem expleam, qui aliquorum hominum Artes, quibus vel ad ſuam illuſtrandam exornandamque patriam, vel ob alias utilitates aucupandas, fabulas non inelegantes adornant ac inſtruunt, inſpicere delectantur* (*b*). Tal luſinga non poſſo aver io a riguardo dell' *Eſame*, che per ubbidienza, e non per elezione, e per ſervire alla giuſtizia, e non all' altrui curioſità, ho dovuto fare delle *favoloſe Carte Certoſine*, perchè ſon ſicuro, che chi lo leggerà, ſia per ſoddisfare la propria curioſità, ſia per meglio ſervire alla giuſtizia, ugualmente ne riceverà noia, come coſa, che per trattarla degnamente colla maeſtria e dottrina, che conveniva, avrebbe dovuta raccomandarſi ad altri omeri, che a' miei incapaci e inettiſſimi a ſoſtenere un tal peſo, nel che andando io pienamente d' accordo con eſſi, il più che poſſo promettermi, ſi è quel benigno compatimento, che merita chiunque per ubbidire, fa quel che può ſecondo le ſue forze e abilità, e per ottenerlo ricordo loro quel che il non mai abbaſtanza lodato *Carlo Sigonio* diſſe nel principio di una delle ſue eccellentiſſime Opere: *In re magna ac maxime neceſſaria quemcumque conatum opinor eſſe laudandum, &, ſi facultas fortaſſe deſit perficiendi, non improbandam tamen eſſe voluntatem experiendi*. (*c*)

(a) *Gaſpar Ziegler. in Præfat. Text. Edit. Adnotat. ad Grot. de Jure B. ac P.*
(b) *Ughell. Ital. Sac. Tom.* 1. *Aretin. Epiſcop. col.* 408.
(c) *Carol. Sigon. de Repub. Hebræor. Lib.* 1. *cap.* 1.

Digitized by Google

CAPO II.

Quantunque si ammettan per vere le Carte della Certosa di S. Stefano del Bosco, si è pur a nome del Regio Fisco con giusti motivi portato il Ricorso contra la Sentenza profferita dalla Regia Camera nel giorno 8. di Agosto 1758., perchè nell' ordinare in favor del Regio Erario l'incorporazione di tutte le altre Regalie e Prerogative Giuridizionali dalla Certosa usurpate, n' escluse la Civile colla Criminale Giuridizione delle Prime Cause: ma essendo apocrife, con molta maggior ragione ne domanda a tenor delle Leggi del Regno l'emenda.

Essendosi la M. S. per sua somma Real Clemenza, degnata avanzarmi a maggiori da me non meritati onori, avea pensato dare alla luce del fuoco, e non più del giorno, quanto avea scritto sin quì per questa Causa, ben conoscendo, che assumendo la Carica di Avvocato Fiscale, che io lasciava, il Signor Presidente *D. Giuseppe Caravita*, questi, che coll'antichità de'continuati onori delle Toghe, ha ben anche la dottrina e onoratezza de' suoi illustri Antenati ereditato, l'avrebbe con quel maggior valore, di cui abonda, e a me manca, sostenuta e difesa. A ogni modo avendo la M. S. preveduto, che con somma ragione, come affatto nuovo in essa, avrebbe domandato, e avrebbe dovuto accordarsegli tempo proporzionato a istruirsene, volle con suo Real Rescritto de' 14. Novembre dello scorso anno 1763., che per non ritardarsene il corso, dovessi continuare a farvi le parti del Fisco, sollecitandone per quanto fosse dal canto mio la decisione, ed ecco, che ubbidisco ripigliando il già da un anno intralasciato lavoro.

Avendo pertanto esaminate tutte le Carte di quella Certosa per dimostrarle apocrise, ora per adattarmi a'desiderj de'suoi Monaci, passo a considerarle come se fossero vere, per potere anche su questa ipotesi, giustificare i motivi, onde mi mossi a ricorrere alla M. S. contra la sentenza della Regia Camera del 1758. quantunque sembri alla Ragion Fiscale quasi all'intutto favorevole (a). Farò perciò vedere, che la gravezza infe-

(a) *Vide sup. pag.* 13.

Digitized by Google

ritale, consiste nel non essersi ordinata l'incorporazione al Regio Erario della da essi usurpata *Giuridizione Civile*, *Criminale e Mista delle Prime Cause*, su de'cinque Casali di *Spatola*, *Serra*, *Montauro*, *Gasparrina*, e *Bivongi*, e ciò perchè quando anche lor si voglia fare ogni più gran favore ammettendo per veri, e non apocrifi, i Titoli, che a sostenerne il possesso, prima, e dopo la compilazione del Termine, in lor nome si son prodotti, si troverranno insufficienti a sostenerla, e che in essendosi loro accordata, più che alle Leggi del Regno, più che alle stesse Carte e Diplomi da essi vantati, più che alle confessioni degli stessi loro Avvocati, siesi andato appresso a una decisione del 1542. del medesimo Tribunale della Regia Camera rapportata dal Reggente *Revertera* (*a*), di cui in vano si fanno scudo, e difesa, perchè ciò che in essa per particolari circostanze in un *Giudizio* di altra natura su allora pe'soli due Casali di *Montauro*, *e Gasparrina* deciso, non si dovea, nè potea tener per regola e norma da decider lo stesso nel presente *Giudizio*, per que' due, e molto meno per gli altri tre Casali di *Spatola*, *Serra*, *e Bivongi*: e così tratto tratto anderò divisando quanti e quali sieno i fondamenti, su de' quali si è voluto appoggiare quel Titolo che mai non hanno avuto, per pretender quel che lor si truova colla sentenza del 1758. accordato.

Per molto che sul principio di questo secolo fosse stato l'Archivio della Certosa di *S. Stefano* ben fornito di Carte vecchie, a ogni modo tra tutte quante se n'erano sin a quel tempo a suo favor coniate, neppur una potea sene produrre, che fosse atta a darle il necessario sufficiente Titolo, per metterle in mano tutte quelle Regalie, e Prerogative Giuridizionali, di cui si voleva investire. Sopravvenne perciò chi avvisossi di fargliene due di più, e attribuendone una, non so se a *Ferdinando I. di Aragona* (*b*), o al suo figlio *Alfonso II.* (*c*) colla Data del 1491. vi scrisse quanto gli parve opportuno a favor di que' RR. PP. per far sì, che con essa finisse ogni lite, che lor si volesse muovere dal Fisco: perchè realmente a chiare note, vi si legge espresso il Titolo per ognuna delle Regalie e Prerogative Giuridizionali, che han pretese, a riserva delle *angarie e perangarie*, e di queste si fece nascere il Titolo da

un'

(a) *Reg. Rever. Decis.* 291.

(b) *Docum. num. XXVII. pag. XLVIII. Atti del* 1717. *tra l'Univer. e Cittad. della Serra, e i RR. PP. Certosini fol.* 369. *presso l'Attuar. Novi.*

(c) *Ivi fol.* 144. *a t. & 145. in prine. & vide supra pag.* 530.

Digitized by Google

un'altra coniata a nome del ſuo Baſtardo, pur *Ferdinando* chiamato (*a*). Chi formolle però, e chi fattone il premeditato uſo, ne fece poi ſparire la prima, ſenza mai più produrre la ſeconda, ſe la penſaron bene da Artefici di Carte Vecchie, la penſaron poi male per Uomini, che intendeſſero il Foro: imperocchè non ſeppero prevedere, che ſe potean lor eſſer giovevoli, come lo furono ne'*Giudizj Poſſeſſorj* del 1703. e 1705. (*b*) non lo avrebbero potuto eſſer nel *Giudizio di petitorio* in cui oggi ſiamo, come quelle, delle quali, quando anche foſſe, come non è più eſiſtente, la prima, e ſoltanto eſibita ſi ritrova copia della ſeconda, e ſi aveſſero voluto aver per vere; a ogni modo eſſendo appoggiata alle antiche precedenti Carte, che tutte trovanſi già prodotte, ſenza punto parlarviſi di altro, che del ſolo *Banco di Giuſtizia*; ſempre da quelle, e non da queſte, ſeguendo i principj legali, ſi avrebbe avuto a prender norma per decider rettamente delle ſue pretenſioni: e quando anche non foſſero, come ſono, relative ad altri più antichi documenti, pure a nulla avrebbero potuto giovare a ſoſtenerle. La ragione ci ſi ſomminiſtra dall' antica pratica del Tribunal della Regia Camera, che oggi ſi ſa finanche da' più giovani ſuoi Portieri, non che dalla teſtimonianza, che ne rende il medeſimo *Reggente Revertera*, che vi preſedè da Luogotenente. *Compertum fuit*, ei ſcrivea, *judicatum in Regia Camera*, *quod* nunquam habuit rationem *de privilegiis conceſſis per Reges Aragoneos*, *exceptis illis Regis* Alphonſi Primi, *cui ſucceſſit Catholica Majeſtas*, *niſi fuerint a Rege Catholico*, *vel ab Imperatore Carlo V. confirmata* (*c*). Va di accordo, e conteſta con lui, il *Reggente de Marinis* ſuo Chioſatore, che prima n' era ſtato un de'Preſidenti, avendocene laſciata coll'autorità di altri inſigni noſtri Scrittori d'incomparabil fede, con queſte parole, avvalorata la verità. *Tu ad confirmationem*, *dic*, indubitatum eſſe, apud nos, *Sereniſſimos Reges noſtros Auſtriacos*, *nullo pacto adſtrictos eſſe ad obſervandum contractus*, *& privilegia conceſſa a Regibus* Ferdinando I. & II. Alphonſo II. & Friderico *Aragoneis*, *quamvis dicamus eos fuiſſe Regni hujus poſſeſſores*, *& Reges*, *ſed tantum teneri rata habere geſta per* Alphonſum Primum *legitimum Regem*, *cui legitime pariter ſucceſſit Rex Catholicus*, *ejus ex Patre Nepos*. *Ita annuit Dom. Reg. fuiſſe hic deciſum*, *& infra deciſ.*

(a) *Atti del* 1717. *tra l'Univer. e Cittadin. della Serra contr. i RR. PP. Certoſini di S. Steſano fol.* 226. *e* 346. *preſſo l'Attuar. Novi a t. e ne' Docum. ſtamp. a lor favore pag.* 36.
(b) *Ivi a fol.* 365. *a t. ad ſequen.*
(c) *Reg. Rever. Deciſ. XXXIII.*

Digitized by Google

286. & *Regens Moles in decis. X. art. 9. in tit. de Jur. devolut. post Loffredum conf. 4. num. 18. conf. 21. n. 12. ubi* testatur numquam vidisse, *privilegia dictorum Regum, fuisse in his Supremis Tribunalibus exequutioni demandata, nisi prius a Rege Catholico, vel Cæsarea Majestate Caroli confirmata apparerent. Camil. de Medic. conf. 60. num. 13. idemque scripsi ego lib. 2. mear. resolut. cap. 173.* (a) dove dimostrò, che il sapientissimo *Ferdinando*, che tra gli Augusti Sovrani delle Spagne fu il primo ad assumere l' attributo di Cattolico, non volle aggiungersi il numero di Terzo, per dar così a divedere, che la ragion che avea su questo Regno, non derivava punto da' due *Ferdinandi I. e II.* che l'avean preceduto, in portarne la corona, ma sibbene da *Alfonso I.*

Or allorchè presentò i privilegj del *Conte Ruggiero*, e dell' Imperator *Federico II.* egli è certo che di questa specios issima Carta, che del Re *Ferdinando I.*, o di *Alfonso II.* si disse, mai in casi, ne' quali era opportunissimo il presentarla, fece uso la Certosa. Nulla ne disse, quando sinodalmente si ebbe a decidere a suo favore la Causa, ch' ebbe nel Tribunal della Regia Camera col Principe di Squillace nel 1536. sino al 1542. (b). Tralascio di parlar della Carta al bastardo del Re *Ferdinando* attribuita, e mi attengo soltanto a quella del Padre, perchè se a nulla potrebbe giovare alle idee della Certosa, quella del Re Padre, molto meno potrebbe giovarle quella del suo bastardo per la *Giuridizione Civile, Criminale e Mista* sopra i Casali di *Montauro, e Gasparrina*. Nulla neppur ne disse due anni dopo nel 1544. quando contendendo col Fisco, per far dichiarare allodiale la natura de' beni, che su questi due, e altri tre Casali possedeva, presentò gli anzidetti due privilegj, accompagnandoli colla confirma avutane dall'Imperator *Carlo V.* (c), mai non n'ebbe, e mai non domandonne veruna conferma nè dal Re *Ferdinando il Cattolico*, nè dall'Imperator *Carlo V.* (d), nè successivamente dal Cattolico Re *Carlo II.* (e), il di cui privilegio è per altro l'unico e solo, che dee meritar tutto il rispetto, per essere indubitabilmente vero, quantunque di tutte le altre Certosine Carte da questi due ultimi Sovrani, si fosse la conferma domandata. Quindi fu che badando

(a) *Reg. de Marin. ad Decis. Rever. XXXIII.*
(b) *Reg. Rever. Decis. 391.*
(c) *Atti del 1717. tra l'Univer. e Cittad. della Serra co' RR. PP. Certosini &c. fol. 367.*
(d) *Ivi fol. 347. ad seq.*
(e) *Ivi fol. 362. ad seq.*

Digitized by Google

do alla pratica coſtantemente da' noſtri Maggiori offervata, e conoſciutaſi l'incoſtanza ; in cui erano gli ſteſſi Avvocati della Certoſa, altri pretendendo, altri ſprezzando il farne uſo, il Tribunal della Regia Camera, con ſomma avvedutezza non ne tenne nel 1758. alcun conto, ancorchè ſe ne diceſſe il ſuppoſto originale a nome della Certoſa preſentato nell'anno 1703. e 1705. per farle ottener con due decreti, quanto vi ſeppe domandare, che fu quanto oggi dal Fiſco ſe le contende.

Egli è pur troppo vero che le ſervì allora nel *Giudizio Poſſeſſorio* per Carta di Gloria a ſorprendere i Miniſtri del Regio Cedulario. Ma egli è altresì vero, che dall'anno 1718. in qua, è quella divenuta Carta per eſſa di vituperio, perchè paſſata in mano del ſuo Procuratore, unitamente con tutto il proceſſo, di cui ſi ha di ſua mano la ricevuta, ſi è dal Mondo fatta ſparire (*a*). E quantunque tra gli accorti ſuoi Difenſori, uno dichiaroſsi non volerſene valere (*b*), e un altro fingendo un' aria di ſempliciotto, o da tali noi trattando, la diſſe ſeccamente *ſmarrita*, e dopo compilato un *Termine Ordinario*, ſenz' averla voluta produrre, coraggioſamente aveſſe dichiarato volerne far uſo (*c*) ; a ogni modo, come teſtè ho detto, quanti furon Miniſtri, che nel 1758. componeano il Supremo Tribunale della Regia Camera, la rimirarono col diſprezzo, che meritava, e colla lor ſentenza, il diedero bene a divedere, totalmente diroccando quanto ſi aſſeriſce eſſerſi in eſſa a favor di quel Moniſtero diſpoſto, e per l'anzidetta ragione di non averla confermata il Re Cattolico, nè altri Sovrani ſuoi ſucceſſori in queſto Regno, e per averla conoſciuta apocrifa nella copia, che ſe ne legge nella Relazione del fu Razionale *Spada*, vedendola deſtituta di quelle formole, di cui uſava *Ferdinando I. di Aragona* nelle ſue Carte, come ſe ne ha un eſempio in quella da lui ſpedita a favore del Veſcovo di Mormanno, che vien rapportata dal Reggente *de Marinis* (*d*), e perchè la credettero, non già per colpa di fortuna, ma ſibbene malizioſamente con tutto il proceſſo degli anni 1703. e 1705. ſparita dal Mondo, per non ſottometterla al cimento di altro più rigido eſame, quando a tal fine nel 1754. ne fu per la prima volta, chieſta l'eſibizione (*e*).

Più

(a) *Atti del* 1751. *pro Reg. Fiſc. & Denunc. cont. Vener. Monaſt. Cartuſ. fol.*143. *a t.*
(b) *Relazion. in iſtamp. del Mag. Razion. D. Giov. Brun. pag. CLXXXII.*
(c) *Atti del* 1751. *&c. fol.* 246. *e nella Diſeſ. de' Privil. Norman. pag.* 100. *ad* 101.
(d) *Reg. de Marinis ad Deciſ.* 85. *Reg. Revert.*
(e) *Atti del* 1751. *&c. dict. fol.* 143.

Digitized by Google

Più dunque non può, e non debbe, ciò che ne' *Giudizj Poſſeſſorj* del 1703. e 1705. fu deciſo ſulla fede, che ſi ebbe a una tal Carta, ſervir di norma a regolare il preſente *Giudizio Petitorio*, perchè fa troppo vergogna alla Certoſa il farne più parlare, almeno per non ſentirſi rinfacciare un delitto, che farebbe vergogna a un *Marguttè*, non che a un Ordine altrettanto riſpettevole, e accorto quanto ſi è quel de' Certoſini, che non che volontariamente, ma ſoltanto a viva forza dell' autorità de' Magiſtrati, *ora*, come a lor nome ſi dice, *per la prima volta* ſi ſon ridotti a far oſſervar taluna delle lor Carte entro i lor Chioſtri, per averle nel lor Archivio, ſempre da ſecoli con ſomma geloſia cuſtodite, per non doverle mai originalmente produrre (*a*). E ſe a' noſtri dì per gran favore han permeſſo farne veder due quaſi per *ſpeculum in enigmate* entro il ſacrario delle Mura Certoſine di Napoli, dopo compilato il Termine, voglio credere, che a grave ſtento per non incorrer nelle cenſure, movendo da luogo a luogo sì ſante reliquie, ne abbian preventivamente domandata, e ottenuta la licenza da Roma.

Quindi avendo i ſavj ſuoi Avvocati creduto inutile l' eſibire originalmente altre ſei Carte al *Conte*, e al *Duca Ruggiero* attribuite, coll' eſſerſi riſtretti a preſentare ſoltanto i due ſuppoſti originali privilegj del Re *Guglielmo* II. e dell' Imperator *Federico* II., che a ciò dicon ſupplire colle lor confirme (*b*), e avendo per queſti due ſoltanto domandato e ottenuto con evento, a lor creder felice, il giudizio de' Periti (*c*), come vi ha certa Legge nel Regno, che preſcrive, che Regalie e Prerogative Giuridizionali, ſenza ſpecial conceſſione, non ſi poſſan poſſedere, lo Stato vero della preſente controverſia a un mero ſempliciſſimo fatto ſi riducea prima, e ſi riduce dopo la ſentenza del 1758. Se la Certoſa ſulle due ſue Carte, che ſuppone a ſuo favore verificate, poteva allora, o poteſſe oggi additare, qual ſia tra eſſe quella, in cui ſi trovino ſpecialmente concedute le Regalie e Prerogative Giuridizionali che pretende, come lo ſarei ſtato, e lo avrei dovuto eſſere allora, lo ſarei, e dovrei eſſere anche al preſente, prontiſſimo a dichiarare a nome del Fiſco, animoſa e ingiuſta la lite da' Denunzianti moſſale. Ma ſe non la potè allora, e non la può trò-

(a) *Atti del* 1751. *&c. pag.* 246.
(b) *Ivi fol.* 245.
(c) *Ivi fol.* 273. *ad* 279.

Digitized by Google

trovare, nè additar oggi, o nelle due originalmente presentate, o nelle copie delle altre sei non presentate a' Periti, se si pregia oggi come si dovea pregiar allora di onestà e coscienza, avrebbe dovuto allora, e molto più dovrebbe oggi confessare, che ardita e ingiusta sia stata e sia la sua pretensione, di voler più di quel che colle stesse sue Carte verificate, e non verificate se le truova accordato.

Non è dunque, se non aver voluto involvere questo semplicissimo vero Stato di nostra contesa in uno intricatissimo stuolo d' inutilissime quistioni, il parlar più con replicate Allegazioni della discreditata per ogni verso Carta di *Ferdinando I. di Aragona*, che nè prima, nè dopo la compilazione del Termine, si è potuta presentare non che verificare. La stessa mira sembra che siesi avuta, e si voglia avere nel tornar sempre da capo a mettere in su l' eccezione delle cose giudicate, che oltra il non aver punto che fare colla presente contesa, trovasi fino in grado del rimedio della *restituzione in integrum* prima della compilazione del Termine domandata, e dal Tribunale rigettata (*a*), seguendo contra al Fisco, la stessa costante pratica altra volta tenuta, quando in un caso al presente molto consimile, decise. *Reivindicante Regio Fisco Jurisdictionem Criminalem Casalis Grumi, in* pertinentiis *Civitatis Aversæ, Magnificus Philibertus Brancacius Possessor*, rei judicatæ opposuit exceptionem, *contendens de anno* 1456. *Regiam Cameram respectu dictæ Jurisdictionis pro ipso determinasse, sed Fisco replicante, determinationem illam, nonnisi in possessorio fuisse sequutam, non autem in proprietate . . . . . in Regia Camera fuit decisum, fore terminum in causa impertiendum, & interim dictum Philibertum, non esse sua possessione, seu quasi privandum* (*b*).

Tutti i nostri migliori Autori Forensi convengono, che per prodursi con profitto l'eccezion della cosa giudicata, debbon concorrere copulativamente tre cose: *nimirum quod sit eadem res, idem modus agendi, & inter easdem personas*. Mancano alla Certosa i due primi requisiti, perchè *non est eadem res*, mai non avendo prima di questi ultimi tempi il Fisco conteso colla Certosa circa la verità e sufficienza de' Titoli ch' essa vanta per le Giuridizioni, che oggi le contende: *nec est idem modus agendi*, perchè le cause, che si vo-

(a) *Atti del* 1751. *pro Reg. Fisc. & Denunc. contr. Venerab. Monast. Cartus. fol.* 175. *&* 198.

(b) *Apud Reverter. Decis.* 449.

Digitized by Google

vogliono altra volta decise tra la Certosa e il Fisco, furono in termini di *Giudizio Possessorio*, e oggi si agisce in termini di *Giudizio Ordinario*. Finalmente per la causa tra essa Certosa e il Principe di Squillace, alla di cui decisione rapportata dal *Revertera* si ricorre, manca anche il terzo, perchè allora espressamente dichiarossi il Fisco non volere assumere in se *onus judicii* (a), e ora è in giudizio direttamente il Fisco, contra la Certosa.

Come fin dove arrivo a intendere, ammiro quanto si è scritto dal dottissimo Autor della *Difesa de' Privilegi Normannici*, così mi dichiaro non comprendere, come da lui nell'anno 1758., e poi da chi delle sue spoglie si è vestito nell'anno 1763. sienſi formate le loro Allegazioni per la difesa de' Titoli, o sien documenti a nome della Certosa prodotti in sostegno delle Regalie e Prerogative Giurisdizionali, che se le contendono, e in esse sies potuto ricorrere all' altra eccezione della *Grazia della Centenaria* dal fu Imperator *Carlo VI.* nel 1720. a questo Regno accordata! Non son essi, che troppo lieti di se medesimi, ne trascrivono queste prime parole. *Possessionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum; & tutos reddere possessores bonorum, & Jurium Feudalium vel Regalium a quacunque molestia Regii Fisci, etiam si constaret de Titulo vitioso, infecto, vel invalido?* e perchè poi mostrano non avere avvertito, quanto lor sia contraria la condizione, che vi si appone nelle ultime, che pur trascrivono, *dummodo tamen Titulus prædictus, non sit exhibitus ab eisdem Possessoribus* (b)? Poteasi ricorrere a grazia più disgraziata di questa, per bene, o male difender la Certosa, o da chi svela, o da chi nasconde il suo nome, dopo esserſene esibiti, stampati, sostenuti, per belli, buoni, veri, e sufficienti i Titoli; e con formale istanza dichiarato volersene valere, come di monumenti di veneranda antichità (c)?

Mi ricordo aver letto presso l'acutissimo nostro *Orazio Montano*, là dove riflettendo sulla nostra Costituzione *Cum satis*, colla quale sta proibito alle Università del Regno *exercitium jurisdictionalium, non obstante quacunque consuetudine, sub gravissima pœna*, qualora non ne mostrassero la concessione, o sia privilegio, soggiunse: *& idea verior*

(a) *Atti del 1536. ad 1542. in Magn. Archiv. Reg. Cam. fol. 725.*
(b) *Difesa de' Privil. Norman. pag. 286. e risposta Anonima del 1763. per la Certosa di S. Stefano del Bosco pag. LXXI. Trovasi nel Vol. delle Graz. e Capit. Tom. II. num. 11. fol. 396.*
(c) *Atti del 1751. &c. fol. 245.*

Digitized by Google

rior est opinio, ut allegetur titulus Regiæ concessionis, & probetur ex immemorabili consuetudine: quoties autem constaret de titulo, & titulus ille esset vitiosus, consuetudo illa immemorabilis, ex vi illius tituli invalidi, nil operaretur: e la cosa fin quì va bene. Ma non così, quando da ciò prende motivo, piuttosto seguendo le massime *Divi Marci Imperatoris*, che *Divi Marci Evangelistæ*, insegna a coloro ch' entran nel Noviziato del Foro, come massima fondamentale del nuovo Istituto, che hanno a professare, che a volersene render degni, *cautela est, ut allegetur Titulus eo modo ut supra, sed non exhibeatur aliqua scriptura, & probetur immemorabilis usu, & tempore* (a). Non si può credere, che chi or difende la Certosa al par d'ogni altro non sappia, tuttocchè mai non la nomini, che coll' altra Costituzione del Regno, *Ea quæ ad speciale decus*, trovasi proibito a chicchesia l'esercizio delle Regalie, e Giuridizionali Prerogative, ove non se ne abbia Sovrana Concessione, o Privilegio. Da lui dunque non era da aspettarsi, che si avesse a mostrar quasi pentito e dolente del ben fatto di non avere imitata e seguita colla nobilissima sua *Difesa de' Privilegj Normannici* la rilasciata, o per meglio dire, troppo reprensibile Morale che si trova nella cautela insegnata dal *Montano*, ma le sante massime della più santa Cristiana Dottrina, di chi prima di lui difese la Certosa co' mezzi, che somministra la verità, e non l' astuzia. Pensò quegli giustificare il possesso delle sue pretese Regalie e Prerogative Giuridizionali, non col nasconderne i suoi mal sognati Titoli, ma stampandogli quai si leggono ne' processi (b), e a questi da colui creduti buoni e veri Titoli, e prima, e dopo compilato il Termine egli altresì era ricorso, ei gli avea prodotti, ei ne avea domandata, ottenuta, e approvata la verificazione, ei parimente gli avea stampati, a riserba della sentenza di *Ruggiero Astavo* (c), per avventura, perchè cosa più ridevole e sconcia mai non fu immaginata dagli Artefici di Carte Vecchie (d); ed ei finalmente erasi dichiarato nel principio della nobilissima sua allegazione, avergli dati alle stampe a oggetto d'illustrar la scienza diplomatica (e). Dunque con questi Titoli, e non più colla centenaria

(a) *Horat. Montan. de Regalib. in Prælud. sub num. 33. pag. 31. col. 2. ad 132.*
(b) *Atti del 1717. fra l' Univ. della Serra, e la Certosa di S. Stef. a fol. 333. ad 365.*
(c) *Difesa de' Privil. Norman. cogli annessi docum.*
(d) *Docum. num. XXIII. pag. XXXIV. & extat apud acta an. 1717. fol. 340. a t. ad 343.*
(e) *Difesa de' Privil. Norman. pag. 8.*

Digitized by Google

naria e millenaria poſſeſsione, parea che aveſſe dovuto difenderla, e non avendo in eſsi trovata veruna eſpreſſa Conceſsione per le coſe, che dalla Certoſa ſi pretendono, avrebbe certamente fatta coſa degna dalla ſua ſomma conoſciuta onestà, ſe facendo paleſe la ragione del Fiſco a que' RR. PP., aveſſe lor conſigliato a contentarſi di ſtarſene a farla da ricchi agiati Anacoreti, e non da potenti Baroni, con indoſſar delle prerogative, che al Santo lor Patriarca nè furon mai conceduté, nè mai venne, nè potea venire in mente il pretenderle. Una cauſa, che ſi ha col proprio Sovrano, dovea trattarſi con quell'arte, con cui i Poeti figurano, e sfigurano il lor *Proteo*?

Ma tuttochè per la confidenza che ſi ha cogli Avvocati del Re, non oſtante che fuor di propoſito ſi è voluto ricorrere alla *Grazia della Centenaria*, e dopo eſſerſi prodotti Titoli vizioſi, inetti, e invalidi, ſi è voluto parlarne, come mai non ſi foſſero prodotti; ſempre più ſarà vero, che per non eſſerſi potuto moſtrar dalla Certoſa, in qual delle tante ſue Carte troviſi l'eſpreſſo Titolo, o ſia Conceſsione, che giuſtifichi il poſſeſſo delle Regalie e Prerogative Giuridizionali da eſſa uſurpate, altro non ſi è voluto fare con tutte le belle coſe a ſuo favore ſtampate, che a bella poſta naſcondere il vero Stato di queſta conteſa. Quindi è che ſeguendo il buon ordine della tela giudiziaria, dovrei riſtringermi all'eſame del ſolo privilegio dell'Imperator *Federico II.* del 1224. che a iſtanza della Certoſa pretendeſi ſolennemente verificato, in cui ſe le legge accordato il ſolo *Banco della Giuſtizia*. Ma come al difetto di un giuſto, vero, eſpreſſo Titolo, che le manca per le altre Giuridizioni, che ſi ha uſurpate, ſi è voluto ricorrere alle altre Carte in eſſo enunziate; uopo è perciò, che faccia vedere la vanità e inſuſſiſtenza di quanto a ciò fare ſi è penſato in difeſa di una mala cauſa contra l'evidentiſſima ragione del Fiſco.

Scrivendo il *Manfredi* contra l'Avvocato ſuo Avverſario, che negavagli aver mai avuta la ſua Certoſa Conceſſione di Temporal Giuridizione, il chiamò *ſciocco*, come quegli, che aveſſe potuto creder veriſimile, *che il Conte gli aveſſe fatto concedere da* Teodoro Meſimerio, *e da* Giovanni Niceforo *Veſcovi di Squillace la Giuridizione Spirituale, che queſti aveano ne' Caſali, e Territorj da lui donati a* S. Bruno, *e fattagliela confermare parimente da Papa Urbano, e ch'egli non gli aveſſe conceduta la Temporale*. Quindi ſcla-

ma-

Digitized by Google

mava: *E che Domine voglion dire, queste parole del suo privilegio del* 1094. Et cum omnibus juribus, quæ ego, & Curia mea habuit? *Se voi le aveste ben considerate, vi sareste forse vergognato di scriver tante milensaggini. Ma vi compatisco, perchè non siete da tanto, che possiate capirle*, e a fargliele capire passa a dinotargli le parole, che trascrive dal privilegio di *Federico II.*, con cui si vuole alla Certosa conceduto il *Banco della Giustizia* (*a*).

Questo argomento ch'ei trasse dalla Concessione della Spiritual Giurisdizione fatta a *S. Bruno* a istanza del *Conte* da *Mesimerio* Vescovo di Squillace, e confermata da *Urbano II.* s'era vanissimo allora, lo è divenuto assai più oggi. Imperocchè, quantunque l'Autor della *Difesa de' Privilegi Normannici* trattò per vera la Carta così di quel Vescovo, che di quel Pontefice, e degne di appoggiarvi le sue dotte riflessioni per utile della Certosa (*b*), a ogni modo dopo che colle mie istanze (*c*) si cominciò a far conoscere, quanto tra lor si contraddicano la Carta del 1090. attribuita al Vescovo *Mesimerio* (*d*), e le altre del 1090. e 1093. che si dicon del *Conte Ruggiero* (*e*), la Certosa, a cui non manca modo da star sempre ben provveduta di Avvocati di ogni pasta, de' quali un possa dir sì, e un altro no, come meglio le torna conto, ne ha fatto comparire colle stampe un Anonimo, il quale ha negata la verità della prima di *Teodoro Mesimerio* del 1090., perchè vi ha trovata cosa, che troppo si oppone a' suoi disiderj, e si è servito ammetter per vera soltanto la seconda di *Urbano* II. del 1092. (*f*), perchè l'ha creduta a questi uniforme, quantunque tutte e due sieno uscite dal medesimo Archivio di *S. Stefano* per opera del *P. Manfredi* (*g*). Io ch'entro per terzo tra questi due grandi suoi Avvocati, de' quali un dice sì, un altro no, non posso andar di accordo nè coll'uno, nè coll'altro, perchè le ho tutte e due per apocrife, e credo non bastasse quel che altrove ne ho detto (*h*), a contentare colui, che vuol che si abbia per tale, quella di *Teodoro Mesimerio*, vegga

(a) *Manfr. Rispost. Apologet. pag.* 204.
(b) *Difesa de' Privil. Norman. pag.* 127. & 202.
(c) *Atti del* 1762. *Ricorsi fatti per parte del Reg. Fis. fol.* 4. *presso l'Attuar. Novi.*
(d) *Docum. num. VII.*
(e) *Ivi num. VI. & XII.*
(f) *Anonimo Allegation. a favor della Certos. pag. XLVIII. &* 51.
(g) *Manfr. Rispos. Apologetico crit. pag.* 74. & 75.
(h) *Vedi sup. a pag.* 318. *ad sequ.*

Digitized by Google

se i miei nuovi argomenti vaglian più de' suoi a confutare questa colle altre due. Vada perciò al *Bullario Romano*, che quivi si troverrà, che non già o *Teodoro Mesimerio*, o il *Conte Ruggiero* nel 1090. e 1093. o *Urbano II.* nel 1092. ma sibbene *Alessandro III.* nel 1176. fu il primo a metter l'Istituto Certosino co' suoi beni sotto la Pontificia protezione (*a*). Che non *Teodoro Mesimerio*, non *Urbano II.* non il *Conte Ruggiero*, ma ben vero *Gregorio IX.* nel 1232. comunicò questa grazia anche agli Oblati (*b*). Che non *Teodoro Mesimerio*, non il *Conte Ruggiero*, non *Urbano II.* ma *Urbano V.* nel 1363. accordogli tanto di Spirituale autorità, quanto si è quella di avere l'Altare Portatile (*c*). Che non *Teodoro Mesimerio*, non *Urbano II.* non il *Conte Ruggiero*, ma benvero *Bonifacio IX.* nell'anno 1391. fu il primo a dargli l'esenzione *a jurisdictione*, *visitatione*, & *correctione Episcoporum*, & *aliorum Ordinum* (*d*). Che non *Teodoro Mesimerio*, non *Urbano II.* non il *Conte Ruggiero*, ma ben vero *Martino III. alias V.* nell'anno 1418. gli accordò la grazia dell'esenzione dal pagamento delle decime (*e*). Di modo che a chiunque non abbia il coraggio di dar minor fede al *Bullario* per la prima volta stampato in Roma nell'anno 1638. sotto gli occhi de' Ministri della Camera Apostolica, per non parlar delle altre edizioni uscite da' torchi di Lione, e di Luxemburgo a' nostri giorni, che alle Carte uscite dalla Certosa di *S. Stefano*, molto facile si renderebbe il dimostrare la vanità dell'argomento dal Padre *Manfredi* proposto, discorrendola così. S'egli è indubitato, che l'Istituto Certosino non fu sottratto dalla Giuridizione de' Vescovi, se non nell'anno 1391., non può esser vero, che quel *S. Bruno*, che se, e il nuovo suo Istituto sottopose in Francia all'autorità del Vescovo di Granoble (*f*), fossesi in Calabria, come si finge nella Carta di *Teodoro Mesimerio*, di *Urbano II.* e del *Conte Ruggiero*, sottratto dalla Vescovil Giuridizione. Dunque se non è, nè può credersi vero, che *S. Bruno* da Fondator di un nuovo Istituto, e da riformator della rilasciata Ecclesiastica Disciplina del

suo

(a) *Bullar. Roman. Edit. Luxembur. an.* 1727. *pag.* 45.
(b) *Ibi fol.* 73.
(c) *Ibid. fol.* 262.
(d) *Ibi fol.* 274.
(e) *Ibid. fol.* 299.
(f) *Vide Natal. ab Alexan. Histor. Eccles. ex Guiber. Ab. S. M. de Novig. Lib.* 1. *de vita sua. Tom. VI. pag.* 588. *col.* 2. *edit. Paris. an.* 1699.

Digitized by Google

suo secolo, avesse voluto dare questo esempio di rilassazione nella Disciplina Ecclesiastica, a cui non pensarono i suoi Successori, se non dopo tre secoli, quando aveva un tale abuso avanzato talmente i passi, che finalmente uopo fu, che Santa Chiesa per mezzo di Generali Concilj vi apportasse rimedio: e se ciò non è, nè può credersi vero, molto meno è, o può credersi vero, che avesse potuto pensare a vestirsi di *Criminal Giuridizione*, e altre Baronali Prerogative.

Checchenesia di ciò, a chi è succeduto al *Manfredi* nella difesa della Certosa, è sembrato giustamente così ridicolo questo argomento *a concessione Spiritualium* a riguardo de' Pontefici *ad concessionem Temporalium* a riguardo de' Sovrani, che ha sdegnato proporlo, non che abbracciarlo, ma lo ha però imitato nell'aver voluto da alcune parole, alle quali dà nome di *pregnantissime clausole*, che si leggono nelle Carte, che si dicon *Normanniche*, dedurre *per æquipollens* la Concessione della *Criminal Giuridizione*, e lo ho fatto con tanta copia di dottrina, e maestria, che si renderan tanto famose, quanto è stato, e sarà l' *Agostino di Giansenio*, per cui da tanti e tanti anni è andata sossopra la Francia scrivendo, e rescrivendo, e non si sa, se siesi ancor finito di scrivere, per non sentir più dubitare, se in quell' Opera si trovino, o no le cinque proposizioni, che dalla S. Sede se ne sono condannate.

A sviluppar dunque al meglio che si possa il suo ingegnoso sistema, egli è da sapere, che pianta per principio, che avendo il *Conte Ruggiero* nel primo de' suoi doni, che si dicon fatti a *S. Bruno*, del quale si parla nella carta del 1090. e nell' altra di confinazione del 1093. detto di donare una Lega di boscoso terreno *in proprietatem, sicut nostra fuerunt sub omni immunitate, atque libertate* (a), fosse con ciò venuto a valersi *delle clausole le più ampie, le più solenni, le più distinte, che in quelli oscuri tenebrosi tempi usar si soleano* (b): *non essendosi ancor inventate quelle formole, che poi furono inventate da' Giureconsulti in tempi assai posteriori* (c), e che perciò *a ragione la Certosa afferma di avere il Conte co' proprj luoghi conceduteli alla Regal Certosa tutte quelle giuridizioni e diritti, che il medesimo, come* assoluto indipendente Signore aveva, e poteva esser-

(a) *Difes. de' Priv. Nor. pag.* 53.
(b) *Ivi pag.* 55.
(c) *Ivi pag.* 52.

Digitized by Google

esercitare *nel tenimento della Lega donata* (a), Per la medesima *ragione, che nelle antiche Carte del X. e XI. Secolo, non si poteano certamente rinvenire le formole delle nostre Investiture, a ciò suppliscono le Clausole pregnantissime* (b), *che in altri consimili Diplomi si leggono*, come per cagion di esempio, ove si dice nella Carta del 1093. *Ut nullus aliquando cujuscunque dignitatis sit, vel potestatis, noster, aut extraneus in toto prædicto spatio quidquam magnum, vel parvum sibi vindicet, nec nos ipsi* (c). Nell' altra del 1094. *Hæc omnia prænominata loca dono, & concedo cum omnibus juribus, quæ Ego, & Curia mea habere hactenus consuevit. Ita ut nemo ibi aliquid, nisi Ecclesia Eremi habeat, sicut nemo nunc ibi aliquid juris habuit, nisi Ego* (d). E in fine ci presenta, come *degne di tutta la riflessione le seguenti altre clausole, che leggonsi nel Diploma del* 1098. *Omnia enim quæcunque infra hos sunt terminos, tam Vassallos, qui in dictis Casalibus habitant nunc, quam qui habitaturi sunt, præter si personali servitio alicui Baronum meorum eorum aliquis teneatur, tui Juris, tuorumque Fratrum tibi succedentium, Pater Bruno, esse concedo. Concedo etiam, ut recommendatos habeas Tu, & Successores tui, tam de Comitatu meo Calabriæ, & Siciliæ, quam extra, undecunque sint, excepta causa superius nominata. Habitationes Casalium tibi Successoribusque tuis, quandocunque volueritis, commutare licebit, & etiam ipsum Monasterium S. Jacobi, quod donavi, & omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere poteram, cum licebat* (e).

Adunque pieno ei di rispetto per le formole e clausole fin quì trascritte ci vuol persuadere, che spogliatosi il *Conte* di sua Sovranità, avesse in *S. Bruno*, e ne' suoi Successori trasfusa la facoltà di poter fare ne' luoghi donati, quanto ei potea farvi da Sovrano assoluto, *cum licebat*, di guisa che piuttosto che inquietargli, per la *Giuridizion Criminale*, e per tutte altre Prerogative Giuridizionali, di cui finora han goduto i Certosini di Calabria, dovrebbe il Fisco render grazie a que' RR. PP. per la moderazione, colla quale ben parcamente hanno con sommo ritegno, e modestia usato della Sovranità in essi dal *Conte* trasfusa. E invero per quanto si può

(a) *Difesa de' Privil. Norman. pag.* 55.
(b) *Ivi pag.* 284.
(c) *Ivi pag.* 285.
(d) *Ivi.*
(e) *Ivi pag.* 285. *in fin.*

Digitized by Google

può raccogliere dalla lor *Platea*, ben si conosce, che gli umilissimi Successori di *S. Bruno* appena se ne abbiano attribuita qualche porzioncina di più, di quella che accordonne il Re *Ferdinando I. di Aragona* a *Federico* suo secondogenito in creandolo Principe di Squillace (*a*), del di cui Stato eran membri i Casali di *Montauro*, e *Gasparrina*, leggendosi nel privilegio, che gliene spedì, tutte quelle clausole, che furono inventate da' Giureconsulti de' tempi posteriori al *Conte*. Quindi guardandoci di aver per parto di qualche Monacale ridicola ambizione l'espressioni, che al *Conte* si attribuiscono, dovremo liberalmente credere, che tanto valsero le parole, di cui usò ne' doni fatti a *S. Bruno* di questi stessi due Casali, quanto se avesse detto donarglieli *cum Banco Justitiæ, cum cognitione primarum, & secundarum causarum, civilium, criminalium, & mixtarum, cum plena jurisdictione, cum mero, & mixto imperio, cum gladii potestate, & criminis clandestini cognitione, cum potestate singulis annis creandi Capitaneos & Adsessores, cum officio Actuariorum in Casalibus, Serræ*, allora non peranche edificato, *& Spatulæ*, in quel tempo distrutto, *cum bajulationibus, catapaniis, scannagiis, dohanis, cum compositionibus, & pœnis corporalibus & pecuniariis de jure impositis contra facinorosos, cum Vassallis, Vassallorumque redditibus, ac cum omnibus aliis Juribus, Jurisdictionibus Temporalibus, & Spiritualibus*, mancano le *Spirituali* nel dono fatto dal Re Ferdinando al Figlio, *emolumentis, & prærogativis, cum aquis, fluminibus, piscationibus, venationibus, aquarumque decursibus, molendinis, batzinderiis, ferris, & aliis artificiis, & artificiorum construendorum facultatibus, montibus, nemoribus, terris planis cultis & incultis, ac cum omni plenitudine potestatis super dictis Casalibus & Vassallis Spiritualibus, & Temporalibus . . . . . cum infrascriptis angariis, prout inferius puntudliter continetur, &c.* (*b*).

Non dubito, che più di uno troverassi al par di me imbarazzato a comprendere, come sotto le brevissime formole, di cui servissi il *Conte* nel fare i suoi doni a *S. Bruno*, si potesse contener tanta roba, quanta io ne ho trascritta dalla *Platea* della Certosa. Ma molto più crescerà questo imbarazzo, se troverrà documenti da dedurne, che il *Conte* non fosse stato qual testè ce lo ha descritto l'Autor dottissimo della *Difesa de' privilegj Normannici*, un *Indipendente assoluto Signore* e So-

(*a*) *Atti del* 1536. *tra il Prin. di Squill.*, *e la Certosa a fol.* 59. *ad seq.*
(*b*) *Platea di S. Stefano presso gli Atti del* 1717. *fol.* 205.

Digitized by Google

e *Sovrano* da poter far per *S. Bruno* quel che potea far, e fece il già nostro Re *Ferdinando* col suo Real Figlio *Federico*. Imperocchè si ha da sapere, che il medesimo Avvocato della Certosa ha stampata un'altra Carta (*a*), che al *Duca Ruggiero* di lui Nipote attribuisce, e quivi leggerà, che il Duca in confermando nel 1094. il primo dono, che si vuol fatto dal *Conte* suo Zio a *S. Bruno*, di niuna delle tante cose disopra trascritte fa menzione, e soltanto dice, che la Lega donata dal Zio a *S. Bruno*, era parte del suo Ducato, e non del Contato di suo Zio, che da lui vien chiamato *meus Patruus*, *& Fidelis*, parole invero, che lo degradano dalla condizione di *Assoluto indipendente Signore*, a quella di Vassallo; nel qual caso egli è chiaro, che le *clausole pregnantissime* del Conte suo Zio, *omnia facere, quæ ipse facere potui, cum licebat*, debbono avere quello sterilissimo senso, che lor si converrebbe in bocca di un Vassallo, e non il *pregnantissimo*, che lor sarebbe dicevole in bocca di un *Signore assoluto, e indipendente*.

Come di questa difficoltà, che nasce da una tal Carta, niun carico si fa il dottissimo Avvocato della Certosa, quantunque a nome di questa si metta tra le sei (*b*), che pretende confermate dall' Imperator *Federico II.* così a me, che altrove l'ho dimostrata apocrisa al par delle altre, mi basta averla accennata, per rivolger le sue pruove, e le sue Carte contro gli stessi suoi Clienti. Son sicuro però, che se nel produrla per adoperarla contra al Fisco, l'avesse con minor fervore per essi, e con maggiore attenzione per questo considerata, per sempre più far conoscere la sua prudenza, ingegno, e valore, si sarebbe astenuto dal farne l'uso, che ha fatto. Qui si ferma la mia penna, ma a suo luogo e tempo non tacerà la mia lingua, per far conoscere a' Supremi Venerevolissimi Giudici di questa Causa, che se ho impiegata la mia poca sufficienza a dimostrare apocrife le Carte de' Certosini di *S. Stefano*, non sia già stato per contendere con essi soltanto per la *Giuridizion Civile, Criminale, e Mista* accordata loro colla sentenza del 1758., ma benvero perchè con esse, e spezialmente con questa, si tenta sveller dalla Real Corona, una tutt' altra incomparabilmente più preziosa gemma che l'adorna:

—— *sed motos præstat componere fluctus*.

Se-

(a) *Docum. num. XIII. e ne' Docum. a favor della Certos. pag. 5. e presso gli atti del 1717. fol. 333. a t.*

(b) *Atti del 1751. pro Reg. Fis. & Denun. con Vener. Monast. Cartus. pag. 245.*

Digitized by Google

Seguitandolo tratanto nel ſuo ſiſtema, ei paſſa a ſpiare le più rimote antichità del Settentrione, e con queſta occaſione traſcrive con lodevoliſſimo travaglio quanto ſcriſſe l'*Eineccio*, e altri Autori della Germania ſulle conteſe tra eſſi inforte toccante l' origine della *Giuriſdizione Patrimoniale*: fa vedere con belliſſime ricerche, quale foſſe ſtata tra quelle allora feroci Nazioni ſopra i Servi, Coloni, Ruſtici, e Villani la *Poteſtà Erile*, o *Dominicale*: come queſta poi divenne *Giuriſdizione Patrimoniale, che comprende la cognizione delle cauſe Civili, e Criminali* (*a*): come indi piombaſſero colle lor armi ſulla Italia: come i Longobardi cacciaron da queſto Regno i Greci: come ſeco vi portarono, *coſtumi*, *riti*, *e leggi nuove colla introduzione de' Feudi*: come fu queſta lor polizia abbracciata da' Normanni (*b*), da' quali vennero diſcacciati da queſto Regno. E quindi per applicare tante belle coſe alla ſua Certoſa, vola come un áquila, e ſeco ne conduce a riflettere, *che la Regal Certoſa avendo avuta la Poteſtà Erile su de' Villani, e Servi lor donati da' Principi Normanni, colle loro menzionate conceſſioni, ſecondo le coſtumanze Settentrionali, queſta Poteſtà Erile per la condizione de' tempi addivenne Giuridizione Patrimoniale* mutato nomine *ſin dal tempo dell' Imperador* Federico II. *E ſiccome la novità del nome potea far ſorgere qualche dubbio nel moleſtarſi la Regal Certoſa, eſſo Imperadore lo tolſe nella confirma de' privilegj, in cui ſi leggono queſte parole*: Inſuper concedimus eiſdem Fratribus de hominibus, & Vaſſallis ſuis habere *Bancum Juſtitiæ* in omnibus terris & locis tum noſtri demanii, quam alias ubicumque habuerint incolatum (*c*): *Con queſti principj dunque Storico-legali*, proſiegue a dire, *e colla ſcorta de' coſtumi, e Leggi de' Popoli Settentrionali, che vennero in queſto Regno . . . . reſta evidentemente provata la vera origine, ed il giuſto titolo della Giuriſdizione eſercitata dalla Certoſa su de' Feudi dalla medeſima poſſeduta* (*d*). Poteaſi meglio illuſtrare l'Evangelico ſpirito di umiliſſimi Eremiti di quel che ſi è fatto, da sì belli fonti deducendo l' origine della *Criminal Giuridizione*, di cui voglion ornato il Santo lor Fondatore i Certoſini?

Alla ſomma diligenza però, colla quale è andato tra gli Scrittori della

[a] *Diſeſ. de' Privil. Norman. a pag.* 180. *ad* 181.
[b] *Ivi pag.* 190.
[c] *Ivi pag.* 193. *ad ſeq.*
[d] *Ivi.*

Digitized by Google

della Germania indagando l'indole e la natura della *Potestà Erile* nell'antico Stato de' Servi tra quella Nazione, spesso dell'autorità del *Potgiesser*, e del *Boemero* prevalendosi, non è mancato altro per renderla compiuta, che il prevenirci delle risposte da darsi, a chi forse si avesse voluto opporre al suo sistema, prendendone i lumi dalla gran mutazione, che tra essi avvenne coll'occasione delle Crociate, mercè le quali questo Regno, col resto dell'Occidente, da' tempi de' primi nostri Normanni fino a quelli di *Federico II.* cambiò di aspetto nella Disciplina Ecclesiastica, e nello Stato Civile circa il diritto pubblico, e privato. Imperocchè mentre i Laici di ogni stato, età, e condizione correano a rompicollo a cercar da Dio nell'Oriente quel perdono de' loro peccati, che prima dovean proccurarsi con pubbliche penitenze nelle loro Patrie, che lasciavano spopolate, i Santi Ecclesiastici, che di ciò non avean bisogno, se ne restavano nelle lor Case a far per essi Orazioni, onde, non che tra essi, ma tra chiunque si pregiava di bella e buona coscienza, non vi era più chi volesse, o potesse impedire, che ugualmente e Padroni, e Servi, e Rustici, e Coloni non si portassero colà per salvarsi l'anima, e tra costoro non è da credere, che non fossero stati i più lenti i servi del dominio Normannico, e specialmente quelli, che lo erano col dolce titolo di angarj e perangarj sotto la padronanza di Monaci, ed ei si sa, che dal 1096. in poi vi fu tempo, in cui i servi più servi di tutti i servi talmente si sottraffero al dominio de'loro Padroni, che uopo fu ricorrere a trovar gente libera, per pregarla, non che pagarla per la coltura de' campi (*a*), donde quel peso, che prima era personale ne' servi, potè divenir presso a poco reale, come lo è a nostri giorni, negli uomini liberi. Quindi è molto verisimile, che ne' tempi dell'Imperator *Federico II.* i *Servi*, i *Coloni*, i *Rustici*, e i *Villani*, schiavi sempiterni de' *Certosini*, o de' *Cistercienſi*, fossero a par degli altri corsi in Soria a salvarsi l'anima ajutati dalle buone esortazioni de'Santi loro Padroni. Su di ciò però non voglio trattenermi, perchè basta al mio proposito l'avere, il meglio che ho saputo, ristretto l'ingegnoso sistema del mio Contraddittore, per far vedere, che tutto poi finalmente si riduce a fare

[a] *Vide Potgiesser. in Commen. Jur. German. lib.* 1. *Cap. III.* §. 38. *apud Boem. ad Exercit. ad Pandect. exerc. VIII. De jur. innov. per exped. Cruc. Cap.* II. *Tom.* I. *pag.* 326. *not.* 2.

Digitized by Google

fare una lunga, e dotta chiosa sopra quel che avea detto con poche parole il *Manfredi*, cioè, che nel conceder che fece *Federico II.* nel 1224. alla Certosa il *Banco della Giustizia*, venne con esso a concederle tutte le Regalie, e Giuridizionali Prerogative, che oggi se le contendono.

Ma poichè c' insegna, esser cosa *indubitata*, mercè le sue riflessioni, *e principj istorico-legali, che le quistioni su di queste materie si debbano regolare co' principj della Giurisprudenza Germanica, e non Romana* (a); io con lui convengo, che se mai qualche Certosa della Germania avrà co' Sovrani di colà qualche causa simile a quella, ch' è tra la Certosa di *S. Stefano*, e l'Avvocato Fiscale del Re di Napoli, potrà utilmente ricorrere alla *Giurisprudenza Germanica*, e con suo vantaggio prevalersi di quanto quì si è scritto, per illustrarla, sempre che non troverrà colà per le Leggi del suo Imperator *Federico II.* più rispetto, e venerazione, che non ne incontra quì da nostro Re. Ma non posso io poi cotanto alla sua autorità deferire, che arrivi al segno di dovere sacrificare alla *Giurisprudenza Germanica* la propia di questo Regno, dove quell' Imperator *Federico II.* da cui crede essere state con ampiezza di nuove grazie confermate le Carte della sua diletta Certosa, è quello stesso, da cui si truova a noi con autorità Sovrana prescritto, che di tutte Leggi, Costituzioni, e Consuetudini, che fossero opposte e contrarie alle sue Costituzioni, non dovessimo tener conto (b): tanto più che senza ricorrere fino al Settentrione, la nostra Giurisprudenza ci somministra, e somministrerà sempre *principj istorico-legali*, da' quali si è avuto per lo passato, si ha per lo presente, e si avrà per lo tempo avvenire la vera, sicura, fedele scorta da ben decider questa, e ogni altra simil quistione giuridizionale. E io poi non credo i Certosini di *S. Stefano* di cuor così ingrato e duro, che ci vogliano insegnare a sommamente venerare quel Sovrano, quando si tratta delle grazie, che dicono averne ottenute, ma che quando si tratta delle sue Leggi, si abbia a considerare come non fosse stato un nostro Sovrano, che avesse avuta autorità bastante da prescrivercene l' osservanza.

Considero perciò, che in sostegno delle loro pretensioni, più che non conveniva, si è posto sempre innanzi il nome di *S. Bru-*

[a] *Difes. de' Privil. Norman. pag.* 190.
[b] *Constit. Reg. De Leg.* 1. *lib.* 1.

Digitized by Google

no, e del *Conte Ruggiero*, senza però mai darci menoma notizia nè delle circostanze, in cui venne quel Santo al Mondo, nè de' motivi e sentimenti, per cui ne volle fuggire ogni Temporale, sia Civile, sia Ecclesiastica Dignità, per quindi con qualche lume di soda verità dedurre, quali idee e pensieri avessero potuto nudrire a riguardo suo, e de' suoi Successori i Sovrani, che quì dominarono da' suoi tempi fin all' Imperador *Federico II.* Si è perciò con molta franchezza asserito, e sostenuto, come una cosa vera, non che verisimile, e confentanea alla sua vita, e confacevole anche a rilevarne il lustro, l'essere stato fin d' allora fornito di tutte quelle temporali grandezze e dignità, delle quali oggi si crede, che ben possano accompagnarsi colla vita Cenobitica da lui istituita, di cui vantansi esatti imitatori, e custodi fedeli i suoi Successori. Ciò mi obbliga a dimostrare, che ne' suoi tempi, e de' Sovrani Normanni, sotto a' quali visse, e fin anche dopo estinta la linea de' Svevi, ve n' eran di quelle, che si rimiravano con orrore da' Santi suoi pari, e anche da non Santi, perchè, e Santi, e non Santi di accordo co' Sovrani le credeano riserbate da Dio a' Sovrani, e incomunicabili agli Ecclesiastici, e perciò mi studierò a mettere in chiaro questa verità, col raccoglierne in succinto le pruove e dalla Storia Ecclesiastica, e dalla condotta tenuta verso i Preti, e Frati da' Sovrani del Regno delle due Sicilie.

Nel fine del secolo IX., e propriamente nell'anno 895. si tenne il Concilio Provinciale Tribunense, in cui si fece il seguente decreto: *Semel in Clero deputati, nec ad militiam, nec ad aliquam veniant dignitatem Mundanam, uti in Synodo Chalcedonensi statutum est, cap. VII. ne tales sint, sicut* Sanctus Isidorus *dixit esse*, similes hippocentauris, *qui nec equi, nec homines, sed quasi bruta animalia, libertate ac desiderio suo feruntur* (*a*). Ma per molto, che quei Padri avessero con queste parole voluto additare, che nel lor tempo aveasi per cosa mostruosa da fare orrore il vedere un Ecclesiastico vestito di temporale dignità, egli è però certo, che molti ve ne furono tra gli Ecclesiastici, che per mettersi al disopra de' Laici, punto non si curarono di far la brutta figura d' *Ippocentauri*, come non mancaron anche de' Laici, che per mettersi al disopra degli Ecclesiastici, ambirono lo strano nome di *Abbacomiti* (*b*).

Creb-

[a] *Concil. Tribur. Cap.* XXVII. *ad an.* 897. *in Collect. Concil. Gerduin. Tom.* VI. *pag.* 447.
[b] *Vide Gloss. Du-Gange. V. Abbacon, & Hotom. de Ver. Feud. V. Abbas Tom.* III. *Oper. edit. Gen. an.* 1599. *pag.* 906.

Digitized by Google

Crebbero questi abusi nel decimo seguente secolo: *Quod sui asperitate*, scrivea l'Eminentissimo Baronio, *ac boni sterilitate ferreum, malique exundantis deformitate plumbeum, atque inopia Scriptorum obscurum appellari solet* (a): e tale e tanta infelicità andò a ingombrar la bella faccia della Chiesa, che ne venne travagliata fin verso la metà dell' undecimo secolo, sicchè *ipsa Romana Ecclesia casura, & interitura penitus videri potuisset tot improbis, flagitiosis, sceleratis, impudicis, prædonibus, invasoribus, sanguinariis, & grassatoribus hoc sæculo, ut audistis, Sedem Apostolicam invadentibus, eamque depravatis moribus conspurcantibus, tam vitioso in primis ingressu, quam detestando pravorum morum exemplo, &c.* (b). Basta dare un occhiata alla Storia Ecclesiastica di que' tempi, per offervarvi, quanto ebbe a stentare Santa Chiesa a liberarsi nell' XI. Secolo dal solo vizio delle Simonie, pestifero frutto della Laicale ed Ecclesiastica ambizione e avarizia.

Ma la Divina Provvidenza intanto a consolarla, e sollevarla dalle sue afflizioni, fece sorgere, quando men si poteano sperare, molti soggetti pieni del suo spirito, i quali vedendo il rilasciamento della Disciplina Monastica fin nella famosa Congregazione de' Cluniacensi, in cui per l' abbondanza delle ricchezze, che aveva acquistate, vi si era introdotta l' ambizione, e una soverchia familiarità colla gente del secolo, risolsero abbracciar nuovi sistemi di vivere più austeri, e più conformi alla regola di *S. Benedetto*, e così la medesima professando nella sostanza, e qualche particolari usanze adattandovi, vennero nuove Religiose Congregazioni a formare. Tale fu quella, di cui fu Fondatore *S. Romualdo* nominata de' *Camaldolensi*. A similitudine di questa ne stabilì un' altra *S. Pietro Damiano* pur di Eremiti, in cui si vivea tra austerità molto straordinarie. *S. Giovan Gualberto* lasciò pure il suo primo Monastico Istituto, e formonne un' altra più rigida in Vallembrosa. Due Gentiluomini Viennesi diedero origine a quella di *S. Antonio* sotto la Regola di S. Agostino, *Roberto Abate di Molesmo* abbandonò puranche il suo Monistero seco portandosene ventuno Religiosi, per istituirgli sotto una nuova riformata regola. *Roberto d' Arbrisselles* Arcidiacono di Renne, pur ritirossi a

[a] *Vide Baron. Tom. XV. Annal. Eccles. ad an.* 900. §. I. *pag.* 500, *et ad an.* 912. §. VIII. *pag.* 571.

(b) *Apud eund. Tom. XVI. ad an.* 1012. §. *XXI. fol.* 407.

Digitized by Google

si a formare Monasterj per l'Ordine di Fronteurò; e finalmente celebre fu tra tanti Fondatori di nuovi austerissimi Ordini, e Religiosi Istituiti la risoluzione del nostro *S. Bruno*, mercè la quale abbandonando gli onori, e comodi, che avea nella Chiesa di Rems, dopo averla liberata dal Simoniaco suo Arcivescovo *Manasse I.* ritiroffi con pochi compagni a menar penitentissima oscura vita negli aspriffimi monti della Certosa di Granoble (*a*).

Or di niuno di costoro per le memorie sicure, che ci restano de'grandi esempli di santissima austera vita, co' quali illuminarono la Chiesa in terra, e accrebbero il numero de'Santi in Cielo, trovasi che, per accrescere, o almeno custodire la lor santità, si fossero procurati grandi ricchezze e signorie, e molto meno che avessero aspirato ad accompagnarvi la *Giuridizione Civile*, *Criminale*, e *Mista*, col *Mero e Misto Impero*, o altre Regalie e Prerogative Giuridizionali. Quindi abbia dato alla ritirata di *S. Bruno* la spinta la gloriosa vittoria da lui riportata nel liberare la Chiesa di Rems dalle detestabili simonie, e depravatissimi costumi del suo Arcivescovo, come ce ne assicura la verace sua Storia, o il triplice risorgimento del dannato Dottor Sorbonico, che talun crede essere favola, la pensi pure a suo modo chiunque sia de' suoi Successori, altri, che rettamente la discorra, non sarà mai per credere, ch' ei Riformator famoso de' rilasciati costumi della Francia avesse abbandonato i deserti di Granoble, per venirsene in Calabria ad accrescere il numero degl' *Ippocentauri* descritti da *S. Isidoro*, fino a voler tanto di temporali dignità sulle sue spalle, da comparirvi da gran Barone fornito di *Criminale Giuridizione* senza punto temere, che il debellato, e per mezzo suo degradato *Manasse* di vituperosa memoria, avesse contra di lui intrisa l'acuta sua penna in amarissimo inchiostro a deriderlo in faccia a tutto il Mondo assai più vigorosamente, che poco prima non avea fatto presso il Sommo Pontefice (*b*). E avendo noi nelle sue Lettere d' indubitata fede (*c*), a cui non isdegna ricorrer talora il dottissimo Avvocato della Certosa (*d*), i documenti autentici del suo distaccamento da ogni temporale lustro e dignità, si è un gravissimo torto e ingiuria,

[a] *Voyez Du-pin Novel. Biblioteq. des Auteurs Eccles. du Siec.* XI. *pag.* 458. *edit. de Par.*

(b) *Apolog. Archiep. Manas. apud Mabillon Itiner. Ital. pag.* 121.

(c) *Docum. num.* I. *&* II.

[d] *Difes. de' Privil. Norman. pag.* 139.

Digitized by Google

ria, che si è fatta alla memoria glorioſiſſima della ſua ſantità, non ſolamente coll'aver prodotte per vere le apocrife carte, che a favor delle ſue temporali grandezze ſi dicono da' Normanni ſpedite, ma molto più perchè ſi è voluto con eſſe a viva forza a diritto e a roveſcio moſtrarcelo, quaſi che ſitibondo dell' altrui ſangue, col proccurarſi la conceſſione della *Criminal Giuridizione*, per la quale vi è molta manſuetiſſima gente del ſecolo, che perde il ſonno e l'appetito, quando venga il caſo di eſercitarla. Ella perciò ſarà ſempre coſa da ſtupire, che ſenza verun fondamento di verità coprendoſi del glorioſiſſimo ſuo nome i ſuoi Succeſſori, abbian permeſſo, che colle ſtampe ſieſi ſoſtenuto, e ſieſi divulgato, che il non leggerſi ſpecificamente a lui conceduta, ciò ſia derivato non già dal non avervi penſato, nè potuto penſare, nè il Principe Concedente, nè il Santo Conceſſionario, ma ſibbene perchè mancarono all' uno nell' accordarla, e all' altro nel pretenderla le formole proprie da ſaperla ben additare.

Quanto ciò ſia dal vero lontano, può ben conoſcerlo chiunque abbia oſſervato ſulle antiche Carte de' Principi Normanni, quanto ſi moſtraſſero iſtrutti della più pura Eccleſiaſtica antica diſciplina. Come da *S. Paolo* eraſi ſcritto a' Criſtiani di Corinto di guardarſi dal portar le loro querele innanzi a' Giudici Gentili, per non dar loro motivo di ſcandalo, lor perciò inſinuando, che procuraſſero comporle, col rimetterſene all' arbitrio della gente più proba e dabbene, che poteſſero tra loro ſcegliere (*a*), così fu queſta ſua ſanta inſinuazione adottata generalmente da tutti i Fedeli delle altre Chieſe, onde in sì bella edificante ſituazione avendogli trovati l' Imperator Coſtantino, ne fu cotanto innamorato, che promulgò una Legge, con cui dando licenza a' Veſcovi di giudicar da arbitri ſu tutte le Cauſe, che di conſenſo delle Parti ſi portavan da eſſi a terminarle, volle che i loro arbitramenti foſſero anche inappellabili, e che ſi doveſſero dagl' Imperiali ſuoi Magiſtrati eſeguire, come ſe foſſero ſtati pronunziati dallo ſteſſo Imperatore (*b*). *S. Agoſtino* racconta di *S. Ambrogio* (*c*), e *Poſſidonio* narra di *S. Agoſtino* (*d*), ch'era così grande, e frequente il numero di coloro, anche Pagani, che richiedeano il loro arbitramento, che arri-

(a) *I. Ad Corinth.* VI. 4.
(b) *Sozomen. Hiſtor. lib.* I. *cap.* 9.
(c) *Div. Auguſ. Confeſ. Lib.* VI. *cap.* 3.
(d) *Poſſidon. in vita S. Aug. Cap.* XIX

Digitized by Google

arrivavano fino a vederſene oppreſſi, talmente che uopo fu, che finalmente ne divideſſero la cura con altri Eccleſiaſtici. Ma queſta ſorta di terminar per lor mezzo le liti riguardava ſoltanto le materie Civili, ma non già le Criminali, del che ne troviamo le memorie per le Spagne in un Concilio tenuto in Tarragona nell'anno 516. quivi leggendoſi: *Nullus Epiſcoporum, aut Presbyterorum, vel Clericorum Die Dominico propoſitum cujuſcumque Cauſæ negotium audeat judicare, cæteris vero diebus, convenientibus perſonis, illa quæ juſta ſunt, habeant licentiam judicandi, excepto criminali negotio* (a).

Dalla conceſſione dunque di *Coſtantino*, e de' ſuoi Succeſſori eſſendo derivata l'autorità temporale de'Veſcovi, e colla lor ſantità, dottrina, e imparzialità grandiſſimo credito, avendo acquiſtato, trovaron da per tutto in altri Sovrani conſimil ſomma fiducia in diſcaricar ſopra di eſſi molta parte del governo de' loro ſudditi in tutto ciò, che credeano poterſi ben accompagnare col manſueto, dolce, e pacifico Veſcovile Carattere. Nè più, nè meno degli altri fecero in queſte noſtre parti i Principi Normanni, nelle Carte de' quali frequentiſſimamente trovaſi accordata la *Giuridizion Civile* agli Eccleſiaſtici, ma alla lor Sovrana Poteſtà geloſamente riſervata la *Criminale*, come coſa da Dio alla lor cura ſpezialmente raccomandata, e per diſpoſizion de' Sacri Canoni agli Eccleſiaſtici incomunicabile. Egli è perciò, mi ſia lecito il dirlo, un ſogno il ſoſtenere, che quel *Banco della Giuſtizia*, che ſi vuol nel 1224. dall' Imperador *Federico II.* conceduto a' Ciſtercienſi, che allora erano nella Certoſa di *S. Stefano*, ſia una formola da lui inventata a torre i dubbj, che potean produrre le oſcure maniere, colle quali ſi eran concepute le Conceſſioni fatte da' Normanni a *S. Bruno*, alle quali appoggiano i Certoſini di oggidì il preteſo lor *Mero e Miſto Impero*: perchè realmente non volle additar più che quella infima ſorta di *Giuridizione*, di cui potean eſſer capaci ſecondo la maniera di penſare di que' tempi gli Eccleſiaſtici, e che avean ſaputo pur troppo bene additare, e ſpecificamente anche eſprimere prima di eſſo *Federico II.* i ſuoi Predeceſſori, quando lor venne voglia di concederla, e che mai non ſi legge nelle Carte Certoſine, o Ciſtercienſi a' Monaci di *S. Stefano* conceduta.

Che

(a) *Concil. Tarracon. an.* 516. *Concil. Hard. Tom.* II. *col.* 1041. *cap.* IV.

Digitized by Google

Che sia così, leggasi quel che fece più di due secoli prima di *Federico II.* il Conte *Ruggiero* per la Chiesa di Mileto. Tra gli ampj poderi di cui dotolla, con avervi compresi e Villani, e Rustici, e Coloni, e fin anche Preti Oblati, o sieno Raccomandati, ornò ben anche i suoi Vescovi della facoltà di avere il lor Luogotenente, *& Bancum & Judicem, ut judicent super eos, nec ullus alius super eos habeat judicandi facultatem* (a). Ma non per questo immaginaronsi mai que' Vescovi, che con ciò fosse stata lor conferita sopra di essi quella *Giuridizione Criminale*, che molto tempo dopo sotto i nostri Re Aragonesi ottenne l'illustre famiglia Sanseverino ne' suoi Conti di Mileto.

Lo stesso *Conte Ruggiero*, di cui oggi si pretende, che in avendo voluto nel 1093. conferire a *S. Bruno* la *Giuridizione Criminale*, non avesse saputo le buone formole da spiegarla, fu pur quelli, che nel medesimo anno 1093. in volendo usar delle sue liberalità verso gli Abati del Monistero di *S. Angelo di Brolo, alias Lisico* in Sicilia, volle anche ornargli di Giuridizione, ma perchè sapeva anche bene spiegare, quanta, e qual porzione ne volesse lor concedere, dopo avergli esentati dalla Giuridizione Vescovile, soggiunse: *Ex abundantia nostræ magnitudinis damus, & concedimus omnia Judicia hominum trium Casalium habitantium in Terra Ecclesiæ, Anza, Lisico, & Sancto Angelo, exceptis sanguine, & proditione*, addittando per ragione di questa riserba, *quæ pertinent a Deo Custodiæ Curiæ nostræ* (b). Chi ciò, e non più legga, crederà a chi gli dica, che questo stesso *Conte*, che mai non disse di conceder nè poca, nè molta parte della sua Giuridizione a *S. Bruno*, non l'avesse detto, perchè non seppe trovar formole propie da conceder *ea, quæ circa sanguinem, & proditionem* dicea da Dio raccomandate *Custodiæ Curiæ suæ*? Ma andiamo innanzi.

Questa verità che i Principi Normanni sapessero bene le più adatte e propie formole da spiegar senza verun equivoco, meglio che ogni altro *Giureconsulto de' tempi posteriori*, le Concessioni di ogni sorta di Giuridizioni, la ci dimostrano al par degli Uomini, fin anche le lor Femmine, le quali senza essere andate a scuola della Giurisprudenza de' tempi a noi più vicini, le aveano ben apprese assai più che per la Certosa di *S. Stefano* non si vorrebbe, sulle Divine,

(a) *Apud Ughell. Ital. Sac. Tom. I. fol. 943. ad seq.*
(b) *Pirr. Sicil. Tom. II. fol. 2021. notit. X.*

Digitized by Google

ed Umane Leggi. Me ne faccia fede testimonianza la Contessa *Adelasia* vedova del *Conte*. Standosi questa Principessa in Sicilia con Simone suo figlio, nel fondare e dotare il magnifico Monistero di *S. Maria di Gala*, nel privilegio, che ne spedì nell' anno 1105. che fu poi confermato con un altro dal *Re Ruggiero* suo figlio nel 1144. ci fa al nostro proposito legger queste parole: *Adhuc voluimus habere potestatem . . prædictum Monasterium judicare & condemnare præfatos homines de omnibus maleficiis secundum eorum delicta, hoc autem solum observantes, ratione Majestatis nostræ, & hæredum, & successorum nostrorum, homicidium, & proditionis culpam, quæ ipsis Monachis* secundum Divinos Canones, & Leges judicare non convenit. *Cætera autem jura habere, tenere, & dominari prædictum Monasterium, sicut per nostram potentiam dominabatur* (a). Questi pochi documenti dovrebbon bastare a dimostrare, con quanta buona ragione ho io detto, che gran torto fanno al santo Fondatore dell'Istituto Certosino coloro, che quantunque il dicano maestro in Canonica e Teologia, e professor d' incomparabile avversione per ogni temporal grandezza, lo ci dipingono poi o per un ignorantaccio, che non sapesse quei *Divini Canoni e Leggi*, che fin le Donne allor sapeano, ovvero così altamente invasato dello spirito di ambizione, che coprendosi sotto le sembianze di umile Romito avesse preteso strappar dal Conte quelle forze, e fregi di potente Barone; *quæ ipsis Monachis secundum Divinos Canones & Leges* non eran convenevoli, perchè allora si credeano *a Deo* alla cura e custodia delle Curie Secolaresche de' Sovrani raccomandate, e a quelle degli Ecclesiastici dinegate. Oh quanto avrebbon fatto meglio i buoni suoi Successori, se in vece di stare a sentire le Lezioni della Giurisprudenza de' nostri tempi, fossero per poco andati alla Scuola de' Principi, e Principesse Normanne, perchè quivi con molto lor profitto ne avrebbon sentite di quelle, che appoggiate alla buona cognizione de' Canoni, e de' Diritti e prerogative della Sovranità, avrebbon loro insegnato a guardarsi dal credere essi, e dare a credere agli altri, che il *Conte Ruggiero* non avesse saputo le buone formole da specificamente spiegar la *Giuridizione Criminale*! Oh con quanta maggior gloria del Santo, e lor onore avrebbon confessato, che intanto nulla se ne trovi detto, perchè nè il Principe Concedente potea pensare ad accordare, nè il Santo Concessionario a pretendere l' im-

(a) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. II. fol.* 1042. *ad* 1043. *Not. XVI. S. M. de Gala.*

Digitized by Google

impacciarsi direttamente, o indirettamente ne' giudizj criminali, perchè in que'tempi si credea quel, che oggi non voglion credere, che il concederlo sarebbe stata cosa dalle *Leggi e da' sacri Canoni* a' Preti e Frati proibita, e da Dio riserbata e raccomandata alla cura e custodia de' Sovrani!

Eccone altri argomenti del Re *Ruggiero*, che si è il terzo de' Sovrani Normanni, da cui dice la Certosa aver ottenuti privilegj, e veggiam, se avesse ei saputo al par del Padre conoscer le formole propie da concedere ad altri, e riserbare a se la *Giuridizione Criminale*. Stando egl'in Palermo nell'anno 1444. e quivi fattisi esibire con general editto i privilegj delle Chiese, per esaminargli e confermargli, quando fu a quello dell'anzidetto Monistero di *S. Angelo di Brolo*, *alias Lisico*, dopo aver rapportata una concessione fattagli dal Padre, volendone ampliar le liberalità, spiegossi così: *Præterea damus potestatem Abbati, & Monachis, omne Jus virorum suorum sitorum in Monasterio S. Angeli, ac in Sancto Angelo, Ansan, & Lisicon, Officiales, & Juratos constituere, & in omni jure gubernare Sanctum Monasterium, & ejusmodi viros sine crimine culpæ sanguinis, & homicidii, quod pertinet ad nostram Majestatem* (a).

In confermando e ampliando nel 1145. un altro privilegio pur dal *Conte* suo padre accordato al Monistero di S. Maria Annunciata nell'anno 1100. spiegossi così: *Præterea volumus habere potestatem Abbatem prædicti Monasterii judicare, & condemnare prædictos homines secundum delicta eorum, & hoc solum præservare nostræ Majestati & nostris successoribus, & heredibus, condemnationem proditionis, & homicidii, quæ ipsis Monachis* secundum Divinas Leges & Canones judicare non licet, *cætera vero jura habere, tenere, possidere, dominari* (b).

Dopo aver egli edificato il magnifico Monistero di S. *Giovanni degli Eremiti* in Palermo vicino al suo Real Palazzo, il di cui Abate si aveva eletto per suo specialissimo Confessore, tra le grandi prerogative, che volle accordargli, vi fu anche la Giuridizione, e spiegossi così: *Propterea providentes quieti, & paci ipsius Monasterii volumus, quod nullus alius de* contingentibus causis, & quæstionibus civilibus *emergentibus inter subditos & Vassallos ejusdem Monasterii, ad cognoscendum se modo aliquo intromittat;*

(a) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. II. Not. X. fol. 1021.*
(b) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. II. Not. XVII. fol. 1046. col. 2.*

Digitized by Google

eat ; ſed Abbas Monaſterii ipſius determinet & judicet per ſe, vel Officiales ſuos, &c. (a).

Avendo edificata e dotata la Chieſa di *S. Salvatore* nella Città di Cefalù, ed ornandola tra le altre prerogative della Giuridizione ſpiegoſſi così: *Concedimus prædictæ Eccleſiæ totam Civitatem & mare cum eorum* pertinentiis *quiete, & libere poſſidenda, eiſque uti in perpetuum, eique tam in ſpiritualibus, quam in temporalibus obediant. Redditus quoque, ac jura ipſius Civitatis, & maris quæcumque ad noſtram Dominationem pertineant, largitione perpetua eidem donamus*, ſalvis tamen Regalibus noſtræ Majeſtatis, *felloniæ videlicet, traditione, & homicidio* (b).

Il quarto de' Principi Normanni, di cui vanta privilegj la Certoſa, ſi è *Guglielmo* II. dinominato il Buono. Or ſe del ſuo Biſavo *Conte Ruggiero*, del ſuo avo Re *Ruggiero*, non ſi è potuto dire, che foſſero ſtati poco iſtrutti delle ſpecifiche formole di conceder Giuridizioni ſecondo il più o meno, che voleano accordarle in ampia, o riſtretta forma, di eſſo *Guglielmo* uopo è dire, che ne foſſe ſtato cotanto ottimo maeſtro, che ſe tutti que' Giureconſulti, di cui ha inteſo parlare il dottiſſimo Avvocato della Certoſa, aveſſero colla dovuta attenzione ſtudiate, e venerate le ſue Carte, non ſarebbe andata quaſi in diſuſo in queſto Regno in certe materie giuridizionali, che non poco ne hanno imbarazzata la quiete, quella polizia, che vi aveva introdotta così preciſa e chiara, che la Certoſa non ſi ſarebbe certamente avviſata neppur per ſogno pretendere, quel che con tanta franchezza e fervore vuol, che per via di *clauſole pregnantiſſime* di ſuo ſe le accordi da' Magiſtrati del Re delle due Sicilie.

Avendo ei dunque riſoluto il Re *Guglielmo*, che l'Arciveſcovo di Palermo, ſi aveſſe a conſiderare ornato di prerogative, che il metteſſero al di ſopra degli altri Prelati del Regno nell'eſercizio della Giuridizione, come Prelato di una Chieſa fondata *in Urbe Regia*, in cui era ſtabilito il Trono e Soglio Reale, e da lui con affetto di familiarità amata, dopo aver detto, che a' Prelati di tutte le altre Chieſe del Regno trovavaſi per Real benignità accordato il privilegio di poter procedere *in judicandis Clericis, & Adulteriis coercendis* (c), per additare con preciſio-

(a) *Apud Pir. Sicil. Sac. Tom. II. Notit. II. fol.* 1112. §. *XVIII.*
(b) *Apud eund. ibid. Tom. II. Eccleſ. Cephal. Notit. V. fol.* 800. *col.* 1.
(c) *Vide Conſtit. Reg. Majeſtati, De adulter. coercen. alias de Privil. Eccleſ.*

Digitized by Google

cisione, come si avesse ciò a intendere a riguardo di quell' Arcivescovo, affinchè non nascesse qualche equivoco tra il procedere a tenor delle Leggi del secolo, e il procedere a tenor de' Canoni penitenziali, essendo le pubbliche Ecclesiastiche penitenze allora tuttavia osservate, spiegossi così: *Volumus, ut siquis de Parochia, & Diœcesi prædictæ Panormitanæ Ecclesiæ de Adulterio accusatus, vel in eo fuerit deprehensus, ad judicium Curiæ ipsius Ecclesiæ, in qua adulteria ipsa judicari debent, consistat, & ut a Curia ejusdem Ecclesiæ judicetur, & corrigatur*, excepto si per insultum, & violentiam adulterium committatur. *Quod si acciderit, judicetur ab Ecclesia de ipso adulterio, & quod spectat ad judicium nostræ Curiæ, videlicet* de insultu & violentia, *judicetur ab ipsa Curia nostra*. Passa indi a risolvere quel che si avesse a fare in altre Cause o Criminali, o Civili, in cui si trattasse delle persone, o de' beni degli Ecclesiastici, e dice: *De personis autem Clericorum volumus & jubemus, ut si aliquis Clericus totius Parochiæ, vel Diœcesis prædictæ Ecclesiæ Panormitanæ de* aliquo foris facto, *de quo* de persona sua, *judicari, vel condemnari debeat, fuerit appellatus ab Ecclesia; & in Curia Ecclesiæ de hoc, quod* ad personam suam *spectat, judicetur & corrigatur, sicut convenit juxta Canones, & jus Ecclesiasticum*, excepto si aliquis Clericus fuerit appellatus de proditione, aut homicidio, vel de alio hujusmodi maleficio, *quod spectet contra Majestatem nostram; quod si acciderit, volumus & jubemus, ut de hoc, quod spectat ad judicium Curiæ nostræ, judicetur a Curia nostra. Si vero aliquis Clericus de hereditate, vel aliquo termino, quod non ab Ecclesia, sed ab alio, sive per patrimonium, sive aliunde in terris alicujus teneat, appellatus fuerit, volumus ut de hoc in Curia illius, in cujus terra possessiones, vel tenimentum habuerit, respondeat, & quod justum fuerit faciat, non tamen ut persona ejus exinde capiatur, aut incarceretur* (a).

Questo Principe dunque con questo privilegio troppo chiaramente ci mostrò, quanto bene avesse saputo spiegarsi, nell'ampliare, nel ristringere, e nel distinguere le *Giuridizioni*, che volea concedere, alla Curia Ecclesiastica, sempre però escludendone la *Criminale*, e così c'insegnò a pensare un poco più attentamente, di quel che oggi non si fa, alla Polizia de' suoi tempi, ne' quali tanto fu lontano di accordar la *Criminal Giuridizione* agli Ecclesiastici, che anzi volle insegnarci, quanto

(a) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. I. Notit. Eccles. Panor. col.* 109.

to in ciò rigorosamente osservasse i precetti de' suoi Maggiori, riunendo in esso due Costituzioni, che nel Corpo delle nostre Leggi si leggono, nella prima parte additando quella di *Ruggiero* suo Avo circa la facoltà accordata agli Ecclesiastici di procedere nelle cause di adulterio, soltanto in ciò che riguardava il Diritto Canonico, ma non già la violenza, che riguardava la *Giuridizion Criminale*, ch' era della ispezione del Magistrato Laico (*a*), e nella seconda parte l'altra fatta da lui stesso, con cui aveva stabilito, che i Preti chiamati in giudizio nelle cause appartenenti a' loro beni, che possedeano come propri, e non come porzione della Chiesa, alla quale erano incardinati, dovessero esser giudicati nella Curia, dov' eran situati (*b*).

Quando poi fu a innalzare a sommi onori, e ricchezze il Monistero di *S. Maria di Monreale*, a propie spese edificato, in cui vicino a morte destinò il suo sepolcro, oltra la speciosa prerogativa di avergli conceduta la devoluzione de' feudi, col dichiararlo *abdicative quoad alios*, suo *Giustiziero*, con questa sola parola, ma la più propia, che i migliori Giureconsulti del Foro, avrebbon mai saputa scegliere, a chiare note fece conoscere, tutta quell' ampia Giuridizione di cui volle arricchirlo: *Præterea providentes quieti & paci ipsius Monasterii, ne aliquo tempore, occasione aliquorum* Justitiariorum *molestias, vel venationes aliquas substineret, perpetuo concedimus, ut quicunque fuerit Abbas ipsius Monasterii constitutus*, sit Justitiarius *omnium terrarum, & tenimentorum ipsius Monasterii* . . . . . Nec liceat alicui Justitiariorum nostrorum *de causis, quæ inter homines dicti Monasterii emerserint, se aliquo modo intromittere, sed Abbas Monasterii eas determinet, & decidat* (*c*).

Ma volendo altra volta a istanza dell' Arcivescovo di Palermo diffonder sulla Badia di *S. Spirito* gli effetti di sua religiosa liberalità, ecco con quali formole limitò per lo suo Abate la Giuridizione, che accordogli: *Ad hoc, & si aliquis de hominibus, vel servientibus præfatæ Abatiæ fuerit appellatus de aliquo, non cogatur respondere, vel ad justitiam stare, nisi coram Abbate, aut Conventu ipsius*, præterquam si de Criminalibus *fuerit appellatus* (*d*).

Chi

(a) *Constit. Reg. Maiestati, De Adulteriis, alias de Privleg. Eccles.*

(b) *Constit. Reg. Si quis Clericus de Clericis convenien. pro possession. quas non tenent ab Eccles.*

(c) *Pirr. Sicil. Sac. Tom. I. Notit. Eccles. Monregalen fol.* 455. *col.* 1. *prope finc*

(d) *Apud eund. Tom. II. Notit.* 71. *Eccles. S. Spirit. Panor. fol.* 1289. *col.* 1. *prope fin.*

Digitized by Google

Chi ſugli eſempj fin quì prodotti de' cennati Principi verrà giuſtamente argomentare, ſe non voglia farſi ſchiavo delle idee Certoſine, non dirà mai, che ſcarfeggiando di formole adatte a ſpiegar bene la loro intenzione, ſi valean perciò di *clauſole pregnanti*, colle quali ſenz'adoperar punto, nè poco il nome di *Giuridizione*, poteſſero ſotto l'ofcuro lor velo nelle conceſſioni fatte agli Eccleſiaſtici comprendere ogni alta e baſſa *Giuridizione*: e confeſſerà per lo contrario, ch' eſſi nelle lor Carte parlavano, come dovean parlare perſone, che troppo ben ſapeano quel, che poteano o dovean fare, ſempre a ſe riſerbando la *Giuridizion Criminale*, come coſa, che credeano ſpezialmente lor data in cuſtodia da Dio, e dalle Divine e Umane Leggi dinegata agli Eccleſiaſtici.

Ma checcheſſia de' loro privilegj, era tra' Preti, e Frati ancor vivo quell' Evangelico Spirito, di cui abbondavano i più gravi, e ſanti Dottori, e Padri della primitiva Chieſa. Eſſi, come ognun ſa, nell' abborrire lo ſpargimento del ſangue umano furon così rigidi, che vietarono a' Fedeli l'avervi qualunque menomiſſima ingerenza, direttamente, o indirettamente che foſſe, ancorchè non ſi trattaſſe di altro, che intervenire a vederne per mera curioſità lo ſpettacolo: perchè eran perſuaſi di farſi un gran merito innanzi a Dio, e dar eſempj di grande edificazione alle ſue creature, ſe ne poteſſero impedire ogni occaſione. Quindi fu, che per andar troppo in ciò di accordo tra loro e Preti, e Monaci, e Cenobiti, arrivarono a volerne tanto, che, come altrove ſi è detto, gl' Imperadori *Arcadio*, e *Onorio* ebbero a metter freno alla loro qualche volta troppo indiſcreta, e intempeſtiva carità e zelo (*a*). Chi ne voglia guſtare un ſaggio, il cerchi nelle Opere di *S. Giovan Criſoſtomo*, ove troverrà, come profondeſſe tutta l'aurea ſua eloquenza a promovere, e a innalzar alle ſtelle la condotta de' Preti, e Monaci, quando a truppe ſi frapoſero a ſottrarre alla pena capitale preſſo gl' Imperiali Magiſtrati coloro, che in Antiochia avean tenuta mano a quel tumulto, in cui, fra le altre graviſſime impertinenze, ſi eran gittate per terra, le ſtatue innalzate in onore della già due anni prima morta *Flaccilla* (*b*). E ſe ſi badi bene all' argomento, che ſomminiſtrò a un Monaco, che colle ſue pre-

(a) *L. XVI. Cod. Theodoſ. de pœnis L. VI. Cod. eod. titul. & L. XXII. Cod. de appell.*
(b) *Div. Chriſoſt. Homil. XVII. ad Popul. Antiochen. Tom. V. ejus oper. pag. 133. edit. Pariſ.*

Digitized by Google

preghiere dovea placar l'irritata perciò Imperial giustizia ; scorgerassi , che si avrebbe voluto dal canto loro , se fosse stato possibile , spegner fino il nome delle pene capitali: *Homo cum sis* , insinuogli a dire a un Imperial Ministro , *ejusdèm naturæ consortibus imperas : parvo hominum natura ad imaginem , & similitudinem Dei condita est : ne igitur imaginem Dei adeo crudeliter , atque atrociter jugulari præcipias . Offendes enim Artificem , si ejus imaginem supplicio affeceris* (a).

E da una Lettera scritta da *Macedonio* a *S. Agostino* ricaviamo , quanto addolorati restavano , dolor che non vogliono sentire i Certosini di *S. Stefano* , quando inutili riuscivano le loro intercessioni : *Officium Sacerdotii vestri esse dicitis intervenire pro reis , & nisi obtineatis , offendi , quasi quod erat officii vestri , minime reportetis* . E perciò , come quegli , a cui , dopo la sua famosa conversione , santità , prudenza , e dottrina furon sempre compagne , conoscendo benissimo , che lo Stato Politico senza il gastigo di tali rei , non potea sussistere , trovandosi fin dalla Legge del Vecchio Testamento da Dio ordinata la pena capitale ad alcuni delitti , con varj argomenti cercò sostenere la pratica , di cui parlava *Macedonio* . Dopo avergli perciò fra le altre cose proposto quel , che avea fatto nella Legge della Grazia il nostro mansuetissimo e amabilissimo Redentore , per confonder la malizia de' Farisei , quando andaron per sorprenderlo , adducendogli la Donna adultera , per sentir da lui , se a tenor della Legge Mosaica doveasi condannare a esser lapidata , gli diede questo bello avvertimento : *Nec legem improbavit , quæ hujusmodi reas jussit occidi , & illos terrendo , ad misericordiam revocavit , quorum judicio hæc posset occidi* (b).

Ed ella è cosa ben degna di riflessione ciò , che fu nel IV. Concilio Toletano nel 633. stabilito . Aveano allora , come si è accennato , i Sovrani somma fiducia nella integrità degli Ecclesiastici , e quindi avveniva , che sovente commettean loro l'*inquirere contra quoslibet Majestatis reos* . I Venerevoli Padri però di quel Santo Consesso vollero , che a' comandi del Sovrano si ubbidisse , *quia vero a Christo ad ministerium salutis electi sunt , ibi consentiant Regibus fieri Judices , ubi jurejurando , supplicii indulgentia promittitur , non ubi di-*

scri-

(a) *Vide Teodoret. lib. V. Cap.* 20. *& Fleschier Vie de Teodos. Le Grand. lib. III. §. 79.*
(b) *Divus August. Epist.* 152. *Cap. IX. Tom. II. edit. Antuer.* 1700. *col.* 340.

Digitized by Google

ſcriminis ſententia præparatur (*a*). E nell'altro XI. Concilio ivi pur tenuto nell'anno 675. pur fu proibito il mischiarſi per qualunque maniera direttamente, o indirettamente ne' giudizj criminali (*b*).

In ſomma per poco, che ſi abbia qualche tintura di quella primitiva diſciplina di Santa Chieſa, di cui moſtraronſi tanto bene iſtrutti i Principi Normanni, quanto ne vogliono i Certoſini di *S. Stefano* ignorante l'ammirabile Fondator del loro Iſtituto, e preſſo i Padri, e preſſo i Veſcovi, e preſſo i Pontefici, e preſſo i Concilj altro non ſi troverrà, che ſentimenti, o ſtabilimenti, co'quali agli Eccleſiaſtici s'inculca, che in ciò che riguarda giudizj, o pene di ſangue, ſi aveſſero a tenere non direttamente ſoltanto, ma anche indirettamente pura la mente, il cuore, gli occhi, la lingua, la penna, e le mani: nè altronde ſi debbe cercar l'origine di qualche abuſo introdotto circa l'aſilo ne'Sacri Templi, ſe non in quella ſomma carità, colla quale gli antichi Eccleſiaſtici s'induſtriavano a dar tempo al tempo, perchè poteſſero col credito della lor ſantità implorar da' Sovrani non già grazie e privilegj da eſercitar la *Giuridizione Criminale*, come il pretendono i Certoſini di *S. Stefano* a coſto della gloria del Santo fondatore del penitentiſſimo loro Iſtituto, ma ſibbene *intervenire pro reis* per lo riſparmio di quel ſangue fedele, che non avrebbon voluto ſentire, o vedere ſparſo, ſenza rincreſcimento, ribrezzo, e dolore, ancorchè lo foſſe per mano de' carnefici, dalle vene de' Malfattori.

Egli altronde è certo, che nell'Ordine Ciſtercienſe non era ancora ſcorſo un ſecolo dalla morte del lor Fondatore, che pur fu, come *S. Bruno*, uno de' gran Riformatori delle corruttele, e rilaſciamenti della Eccleſiaſtica Diſciplina del ſuo tempo, quando i ſuoi Diſcepoli cominciarono ad appartarſi dal rigor del ſuo ſanto Iſtituto coll'aver voluto compagnare a quella umiltà, che profeſſavano colle parole, l'albagia, e ambizione, che nutrivano nel cuore, mettendoſi a far i Baroni. Ma è vero altresì, che giuntane la notizia al Sommo Pontefice *Aleſſandro III.* ad altro propoſito da me altrove riportata, amaramente ne rimproverò, e ripreſe i lor Prelati delle Spagne, e di Portogallo, appunto perchè avendone abbandonata l'oſ-

(a) *Cap. ſæpe Principes XXIX. Cauſ. XXIII. qu. VIII. extat in collect. Concil. Hard. Tom. III. Cap. XXXI. col.* 587.

(b) *Cap. His quibus XXX. Cauſ. ead. queſt. ead. extat in dicta collect. dict. Tom. III. Cap. VI. col.* 1024.

Digitized by Google

ſervanza, avean dato luogo all'ambizione di comparire, e diportarſi più da' Baroni, che da' Monaci: *Villas, & Molendina, Eccleſias, & Altaria poſſiderent, fidelitates, & hominia ſuſciperent, juſtitiarios, & tributa tenerent, & omne ſtudium adhiberent, ut termini eorum dilatarentur in terris, quorum converſatio deberet eſſe in Cœlis* (a).

Queſto lor difetto così pungentemente in eſſi ripreſo, eraſi pur nel dodecimo ſecolo comunicato in parte a' Prelati della Sicilia per lo più uſciti da' Ghioſtri, tra' quali non mancavan di quelli, che per Regal Munificenza ſi trovaſſero, come ſi è detto, di Temporale Giuridizione forniti, ma non per queſto eran peranche arrivati al ſegno di volerſi mettere in mano la vindice ſpada della giuſtizia *in animadvertendo in facinoroſos homines*. Dico così, perchè io truovo, che in quel medeſimo ſecolo in tempo del medeſimo *Aleſſandro III.* gli Eccleſiaſtici di quella nobiliſſima Iſola, anzi che pretendere, come oggi fanno i Certoſini di *S. Stefano* a nome di *S. Bruno*, d'impacciarſi in cauſe e giudizj criminali, ſi faceano ſcrupolo fin anche di ubbidire a' Sovrani, qualora ne volean conferire loro l'eſercizio. Il Diritto Canonico me ne ſomminiſtra le pruove nell' Areiveſcovo di Palermo *Ugone*, a cui avendo commeſſo il Re *Guglielmo* II., che aveſſe punito i Saraceni, che andavan rapendo donzelle, e donzelli per abuſarne, e talora anche per uccidergli; credette queſto ſuo Regal Comando così poco dicevole al ſuo Carattere, che non voll' eſeguirlo, ſenza prima ſcriverne al Papa, ch'era allora lo ſteſſo *Aleſſandro III.*, per ſentirne il ſuo Oracolo, che ſi contenne nella ſeguente riſpoſta: *Conſcientiæ tuæ remittimus, quod tales in Juriſdictione tua exiſtentes pecuniaria poteris pœna multare, & etiam flagellis afficere, ea moderatione adhibita, quod flagella in vindictam ſanguinis tranſire minime videantur. Si vero ita gravis fuerit exceſſus, quod mortem, & detruncationem membrorum debeat ſuſtinere, vindictam reſerves Regiæ Poteſtati* (b).

Queſta tanta tenerezza di coſcienza in quel buon Veſcovo, che non è nel Catalogo de' Santi a procedere di ordine del propio Sovrano contro a' Saraceni, rei di abominevoliſſimi delitti, può ſer-

(a) *Cap. Recolentes lib. III. Decret. Tit. XXXV. Cap. III. et ibi Gonſalez, de quo vide ſupra pag.* 391.

(b) *C. IV. De Raptor. Incend. & Violat. Eccleſ. Decretal. Lib. V. Tit. XVII.*

Digitized by Google

ſervir di ſcuola, a coloro che fingonſi aver ſantamente ereditata da un Fondatore, ch' è nel Catalogo de' Santi la *Giuridizion Criminale*, e perciò anzi che deſcriverlo imitatore di così illuſtre eſempio, lo ci dipingono di cuor così duro, che abbia voluto imbrattarſelo co' deſiderj di proceder a vendetta di ſangue contra quei Criſtiani, i quali procuravano vicino a' Moniſteri fondar le lor Caſe, che poi Terre, e Caſali divennero (*a*). Il lor diſegno fu il farſi ſcudo de' Monaſtici privilegj, ed eſenzioni, per iſtar ſicuri, e a coverto della ſevera *Criminal Giuridizione* de' Magiſtrati Laici, e non già per far pruova ſe meglio ſi ſarebbero trovati ſotto la *Criminal Giuridizion* de' Monaci, i quali per le maniere tenute nel punir i delitti entro a' Chioſtri, baſtevolmente avean potuto ſpaventar coloro, che n' erano di fuori, per non metterſene a ſperimentar la manſuetudine, perchè ſenza ſtarne a quel che a' noſtri giorni ne hanno ſcritto, o un *Voltaire* (*b*), o l'Autor della Storia *du Droit Public Eccleſiaſtique de France* (*c*), non ſi potea ne' tempi di *S. Bruno* ignorare ciò che poco prima *S. Pier di Damiano* da uomo informatiſſimo di queſta materia avea pubblicato di alcuni Abati de' ſuoi tempi: *Devotis, & ſibi ſubditis gratiam pollicentur repugnantibus* phalarica animadverſione *vindictam*, *ut potius videantur in Prætoris faſcibus agere, quam Eccleſiaſticæ humilitatis officio deſervire* (*d*). E invano potrebbon dire i noſtri Certoſini, che da *S. Bruno*, e ſuoi Succeſsori poteaſi raccomandar la cura ed eſercizio della *Criminal Giuridizione* a' Laici Officiali, perchè egli è degno di oſſervarſi, che in virtù della *Giuridizion* da' Sovrani Normanni agli Arciveſcovi di Palermo conferita, e da *Guglielmo* II. lor confermata, quantunque non andaſſe in eſſa compreſa la *Criminale*, parea che in virtù della particolar Delegazione, che ne fece a *Ugone* per quella cauſa, avrebbe ei potuto prevalerſi degli ſteſſi ſuoi Officiali Laici, di cui ſi prevaleva ad amminiſtrar giuſtizia nelle Cauſe Civili. Ciò non oſtante dalla ſua condotta ſcorgeſi, che appunto la ſua difficoltà, e i ſuoi ſcrupoli ſi ragiravano ad aſſicurarſi, ſe non procedendo direttamente da se, ma indirettamente per mezzo de' ſuoi Laici Miniſtri, poteſſe ciò fare in una cauſa capitale per adattarſi agli ordini del ſuo Sovrano, ſenza incorrer nel

(a) *Vide Muvator. Antiquit. Med. Ævi Diſſert. 65. ſignan. pag. 400. Tom. V.*, e nella Collez. *Ital. Tom. III. pag. 309. & 310.*
(b) *Voltaire Hiſtor. Univer. Tom. VIII. De la juriſdict. ſecret. des Moin. au. Tom. IV. pag. 32.*
(c) *Hiſtoir. du Droit Public, Eccleſ. de Fran. Tom. 1. pag. 409.*
(d) *S. Petr. Damian. opuſcul. 21. cap. 22.*

Digitized by Google

rigor de' Sacri Canoni, divenendone irregolare. Dalla risposta però del Sommo Pontefice testè rapportata si vede, che glielo proibì nell'uno, e nell'altro caso, assolutamente rispondendo, che l'eccedere ne' flagelli, non che il condannare a morte, o a mutilazione di membra fino a' suoi tempi credeasi cosa per ogni verso dinegata agli Ecclesiastici, e perciò alla potestà Regia solamente riserbata, il che riceve lume da quel che lo stesso Pontefice riscrisse con altra sua Decretale all' Arcivescovo di Cantorberj (*a*), appoggiandosi all'autorità del Concilio Toletano di sopra accennato, col quale nè direttamente, nè indirettamente si potea dagli Ecclesiastici aver parte in tal sorta di giudizj.

Sino al principio del XIII. secolo furon queste massime gelosamente custodite, e due esempj ce ne somministra il sommo Pontefice *Innocenzo III.* uno, allorchè per que' delitti atroci, in cui occorrea degradarsi un Ecclesiastico delinguente, per consegnarsi al braccio secolare, perchè indirettamente non venisse la Chiesa a concorrer nel suo supplicio di morte, dispose, che nel consegnarlo al Magistrato Secolare si dovesse efficacemente pregare, che *citra mortis periculum* contro al degradato la sentenza si eseguisse (*b*). L' altro, quando presedendo al Concilio Generale Lateranense nell'anno 1216. arrivò fino a vietare a' Principi il commettere agli Ecclesiastici l'esercizio della Giuridizione Criminale: *Sententiam sanguinis nullus Clericus dictet, vel proferat, sed nec sanguinis vindictam exerceat . . . non litteras dictet, vel scribat pro vindicta sanguinis destinandas: unde in Curiis Principum hæc sollicitudo non Clericis, sed Laicis committatur* (*c*).

Questa tanta dilicatezza, e scrupolo però sparì nel fine del medesimo secolo sotto *Bonifacio VIII.* Pontefice per altro quanto attento a deprimer la potestà temporale de' Principi, come si può raccoglier dagli atti delle contese, ch' ebbe col Re di Francia Filippo il Bello (*d*), altrettanto accorto a promoverla nel Sacerdozio. Ei da prima nel 1298. immaginò una sottilissima maniera, con cui abilitò gli Ecclesiastici ad accusare innanzi a' Magistrati Laici in cause capitali, senza scrupolo alcuno d'incorrer nella

(a) *Cap. Clericis V. Ne Cleric. vel Monac. secular. negot. Decretal. lib. III. Tit. II.*
(b) *Cap. novimus XXVII. de verbor. signif. lib. V. Tit. 40.*
(c) *Decret. lib. III. Tit. I. Cap. Sententiam sanguinis IX. Ne Cleric. vel Monac.*
(d) *Histoire du Differend d' entre le Pape Boniface VIII. & Philippe le Bel Roy de France a Paris an. 1655.*

Digitized by Google

la irregolarità: *Prælatis, vel Clericis quibuſcumque, qui de ſuis Malefactoribus querelam penes Judicem ſæcularem deponentes petunt emendam ſibi fieri, & provideri, ne contra eos talia de cætero præſumantur, proteſtando expreſſe, quod ad vindictam ſanguinis non intendunt, imputari non debet, quamvis alias in tali caſu de jure debeat pœna ſanguinis irrogari, juſtitia exigente* (a). Indi aperta queſta porta, ſpalanconne un' altra, colla quale a quei Prelati, che aveſſero *Giuridizione Temporale*, tolſe parimente colle ſeguenti parole ogni timore e ribrezzo d' irregolarità: *Epiſcopus, ſive quicunque alius Prælatus Juriſdictionem obtinens Temporalem, ſi homicidio, vel alio maleficio ab aliquibus in Juriſdictione ſua commiſſo, Ballivo ſuo, aut cuicunque alii injungat, ut ſuper hoc veritatem inquirens juſtitiæ debitum exequatur, irregularis cenſeri non debet, quamvis ipſe Ballinus alias contra malefactores ad pœnam ſanguinis, juſtitia mediante proceſſerit. Nam quamvis Clericis cauſas ſanguinis agitare non liceat, eas tamen, eum juriſdictionem obtinent temporalem debent, & poſſunt, metu irregularitatis ceſſante, aliis delegare* (b). Sicchè non fia maraviglia, ſe dopo queſte due Pontificie determinazioni oggi giorno non vi reſta, ſe non qualche veſtigio della più manſueta, e nello ſteſſo tempo più rigoroſa antica Diſciplina di Santa Chieſa tra quelli Eccleſiaſtici, che per tenerezza di coſcienza ſi fanno ſcrupolo di eſaminarſi per teſtimonj avanti a' Giudici Laici in cauſe criminali ſenza il permeſſo dell' ordinario lor Giudice, e guardi Dio, che a ciò fare ſi chiamaſſero i Certoſini, che certamente ſi moſtrerebbon cotanto ſcrupoloſi a render teſtimonianza in cauſe capitali, quanto ſi moſtrano non ſolamente eſenti da ogni ſcrupolo, ma ben anche volenteroſi, e quaſi obbligati in coſcienza a ſoſtenere, che a nome loro ſe ne debba eſercitar la Giuridizione da'lor Officiali Laici.

Quindi ſe voglian dire, che dal tempo, che per mezzo di tali loro Uffiziali hanno maneggiata la *Giuridizione Criminale*, non ſieno caduti nella irregolarità, perchè hanno la diſpoſizione del Sommo Pontefice Bonifacio VIII. dal canto loro, che da un tale ſcrupolo gli ha liberati, io ſarò con eſſi, e dirò: *Ita jus eſt*. Mà come queſto Pontefice introduſſe queſta nuova pratica poco men che due ſecoli dopo, che ſi vogliono ſpediti i privilegj a favor di *S. Bruno*, e più

(a) *Sext. Decretal. lib. V. Tit. IV. Cap. Prælatis 2.*
(b) *C. fin. Ne Cleric. vel Monach. ſæcular. negot. ſe immiſceant in 6.*

Digitized by Google

e più di un ſecolo dopo, che già era ſpento il nome de' primi e ultimi noſtri Principi Normanni, e anche Svevi, tra'quali correano maſſime e principj aſſai diverſi, e più confacenti alla manſuetudine dell'antica Eccleſiaſtica Diſciplina, non iſtian più a inviluppar nelle lor moderne criminaleſche idee quelle del gran Santo Fondatore del loro Iſtituto, quandochè nelle lor ſuppoſte Carte non poſſono in buona coſcienza dire eſſervi parola, da cui appaja a lui conceduta qualunque ſorta di *Giuridizione*, non che la *Criminale* in tempi, che ſi avea, non già per materia da' ſcrupoli, ma per coſa in un Eccleſiaſtico deteſtabile l' impacciarſene. E ſe per ben difenderl' il degniſſimo loro Avvocato, ha ſcritto, che ciò ſia accaduto, perchè a' Principi Normanni mancavan le formole propie da ſpiegarla coll' eſattezza e ſpezialtà, che hanno additata i *Giureconſulti poſteriori*, tutta ſia per eſſi la gloria, che non potendo trovar modo da ſoſtener la diſperata cauſa delle loro ſtrane pretenſioni o nella ſantità del glorioſo lor Fondatore, o nella Eccleſiaſtica Diſciplina de'ſuoi tempi, han dovuto ricorrere a'*principj iſtorico-legali* tratti dalla ferocia delle antiche barbare Nazioni, che fecero naſcere la *Giuriſprudenza Germanica*. Ma laſcino intanto, che i noſtri Magiſtrati appoggiati a'*principj iſtorico-legali* della *Giuriſprudenza Normannica* di queſti Regni reſtino perſuaſi, che i Sovrani di quella Nazione per principio di Religione ſempre a ſe riſerbata ritennero la *Criminal Giuridizione*, perchè ne credettero per diſpoſizione de' Sacri Canoni agli Eccleſiaſtici proibito ogni eſercizio, e che fino al tempo dello Svevo Imperatore *Federico II.* non che del Conte *Ruggiero* ſi truova in un General Concilio lor proibito non ſolamente dettare, o profferire *ſententiam ſanguinis*, ma neppur dettare, o ſcriver Lettere deſtinate *ad vindictam ſanguinis*, come faccende da trattarſi *in Curiis Principum*, per commetterle *non Clericis, ſed Laicis*, ſenza che ſe ne mutaſſe la pratica, ſe non dopo la ſua morte a tempo di *Bonifacio VIII.*

Io non ſo, ſe Laico, o Eccleſiaſtico, ſe Certoſino, o Ciſtercienſe ſia ſtato l'Autor delle Carte, che ſi dicon Normanniche, e da'RR.PP. Certoſini di *S.Stefano* a pro delle Secolareſche, e non già dell'Eremitiche loro idee ſi ſon prodotte, ma chiunque ei mai ſieſi ſtato, il trovo degno di lode in quella, che ſopra delle altre più da eſſi ſi ſtima, e che contiene il ſogno avuto dal *Conte* ſotto Capova. Imperocchè veggo, che tra le tante improprietà, che immaginò a ingrandire i Monaci di *S.Stefano*, ebbe tanto di riſpetto per la memo-

ria

Digitized by Google

ria del Santo lor Fondatore, che per dipingercelo qual conveniva essere ne' suoi tempi un vero, e buono Ecclesiastico, non che un Eremita, finse che avesse supplicato il *Conte*, affinchè in altra mutasse la pena di morte, a cui avea destinati i traditori suoi soldati della Compagnia di *Sergio Pestilente* (*a*). Ma chi sarà che trovi poi lodevole, che a' nostri giorni questa intercessione, tanto onorevole per quel gran Santo, si voglia da' suoi Successori rendere o all'intutto ridicola, o all'intutto maliziosa? Bella intercessione invero degna di un gran Santo! Mostrare o compassione, ovvero orrore, che un Principe bellicoso prenda giusta esemplar vendetta de' traditori suoi soldati, che perciò domandi, preghi, interceda, perchè venga risparmiata, o commutata la pena di morte a quella canaglia, e a qual fine? a solo fine che dandola in suo dominio a titolo di *sempiterna schiavitù*, trasferisse in lui anche la *Giurisdizione Criminale*, da insanguinarsi, se non le mani, la mente per mezzo de' suoi Ministri, non solamente sopra quei sognati ribaldi la più parte di Squillaci (*b*), e loro eredi, ma e sopra la gente dabbene, che allora abitava ne' Casali di *Arungo*, *Bivongi*, *Montauro*, e *Gasparrina*, e sin anche sopra quella, che sarebbe venuta ad abitare un giorno negli altri due Casali di *Spatola*, quando coll' ajuto di Dio si fosse riedificato, e della *Serra* quando di pianta si fosse edificato, quantunque niuna parte avessero avuta siffatte innocenti creature nella sognata cospirazione de' Soldati di *Sergio Pestilente*, e niun vantaggio ritratto dalla intercessione attribuita a *S. Bruno*!

Ma poichè ho fatto sinora a sufficienza conoscere la stranezza delle idee de' suoi Successori, che sotto il suo nome fervorosamente pretendon cose, che a lui mai non vennero, e per la sua immacolata vita, e santità, e per la Ecclesiastica Disciplina de' suoi tempi non poteron mai venire in testa, e in cambio di prender norma dalle sue Lettere, che sono un estratto della più pura Evangelica dottrina, e disciplina, per contentargli, si è voluto ricorrer alle regole prese dalle più feroci barbare nazioni, che negli andati tempi di sangue, stragi, e rovine ingombrarono l'Occidente, andiam di appresso al non men valoroso, che dotto lor Difensore, per esaminare, quanto ben regga alle pruove ciò ch' ei dice, che dall' esser la *Potestà Dominicale* diventata *mutato*

no-

(a) *Docum. Num. XVI. pag. XVIII.*
(b) *Docum. Num. XIX. pag. XXIII.*

Digitized by Google

nomine Patrimoniale, quando l' Imperator *Federico II.* aggiunse la conceſſione del *Banco della Giuſtizia* alla conferma, che fece delle Carte Certoſine, venne con ciò a rimover ogni dubbio, ſe vi ſi comprendeſſe, o no la *Giuridizione Criminale*.

Che in Germania la *Poteſtà Dominicale* divenuta *Patrimoniale* comprenda ſotto di ſe l' *eſercizio della Giuridizione Civile, e Criminale*, lo dice il degno Avvocato della Certoſa, e io ne abbandono l' eſame a chi abbia fatto, o voglia fare ſtudio ſulla *Giuriſprudenza Germanica*. Ma che nella Polizia, e ne' Tribunali di Napoli il *Banco della Giuſtizia* comprenda in se l'eſercizio della *Giuridizione Criminale*; è opinione del pari nuova, che originale, perchè non ſi troverrà preſſo niuno degli Autori più accreditati del noſtro Foro, chi tal coſa abbia ancor detta: alla peggio chi tra eſſi arrivò a' più ſublimi gradi della Toga ne' ſuoi tempi, prima da Preſidente della Regia Camera, indi da Reggente del Supremo Conſiglio d' Italia preſſo Filippo II. in Iſpagna, e finalmente da Reggente del fu Collateral Conſiglio in queſta Capitale, ci ammaeſtra a credere il contrario. Imperocchè avendo ſulle Leggi di queſto Regno trattato dell'autorità de' diverſi ſuoi Magiſtrati, e Ufiziali, e fatto vedere qual foſſe l' Officio del *Camerario*, o ſia *Secreto*, poſe per l' ultimo, e infimo tra tutti quello del *Bajulo* col ſuo *Banco di Giuſtizia*, in queſti ſenſi: *Erat etiam de officio iſtius Camerarii, ſeu Secreti, creare Defenſores, ſeu Bajulos in omnibus locis, & Univerſitatibus Regni* (a), *qui Bajuli in locis, ubi per Secretum deputabantur, exigere debebant pœnas damnorum datorum ab animalibus* (b), *ac pœnas fraudantium aſſiſias, pœnas falſorum ponderum, & menſurarum, pœnas contraventionis bannorum* (c). *Habebant etiam iſti Bajuli quandam cognitionem cauſarum civilium minimarum, & etiam mixtarum, & de furtis, ſeu delictis minimis, & levioribus* (d). *Verum hæc juriſdictio non erat propria ipſorum, ſed erat juriſdictio reſidens in perſona ipſius Camerarii, quæ tranſibat in Bajulum* ſub Banco Juſtitiæ *cum illa Univerſitate jurium, quæ erant ſub cuſtodia, & exactione Bajuli, & ejus Curiæ committebantur* (e).

Quan-

(a) *Conſtit. Regn. Magiſ. Camerar.*
(b) *Conſtit. Reg. Animal. in Vineis.* (c) *Conſtit. Regn. Ad Offici. Bajul.*
(d) *Conſtit. Regn. Locor. Bajul.*
(e) *Andr. ad Conſtit. Regn. Locor. Bajul. & ad Conſtit. Mag. Camerar. apud Regent. Moles in Deciſ. Supr. Tribun. Reg. Camer. De Jur. Bajul. §. IX. a num. 23. ad ſeq.*

Digitized by Google

Quanto ei dice, tutto avvalora coll' autorità delle Leggi, che corsero in questi Regni, poco dopo la morte di *S. Bruno* in tempo di quel Re *Guglielmo*, da cui si pretendon confermati i privilegj de' suoi successori, le quali ci fanno inoltre sapere, che queste Baglive talora dal *Camerario* si concedeano *ad credentiam* esercitandosi *nomine Curiæ*, e talora davansi a fitto, e diceansi *concessæ in gabellam*, e per l'uno, e per l'altro caso ei così spiegonne l'officio: *Civiles causas omnes, reales videlicet, & personales, quæ super feudis, & rebus feudalibus minime moventur, ad jurisdictionem suam noverint pertinere super minimis etiam furtis, & aliis offensis, de quibus comprobatio, pœnam sui corporis, vel ablationem membrorum incurrere non deberent, audientiam suam impartiri debebunt* (a). Furon essi questi Balj, o Baglivi introdotti da' Principi Normanni, per evitare, che per cause di poco momento, che alla lor cura poteano raccomandarsi, non fossero obbligati i poveri litiganti de' piccioli Luoghi ad andare, come vagando, per trovar chi lor rendesse giustizia, stabilendo perciò, che essi *de uno loco ad alium per vices, & tempora in quolibet ipsorum locorum sederent, & ibidem prout causarum qualitas, & numerus exigeret, commorantes justitiam petentibus ministrarent* (b). Doveasi la lor Curia comporre di un Assessore, e di un Mastrodatti, o Notajo dal Regio Erario salariato, e da essi doveansi emanare pubblici Bandi, onde ciascheduno venisse a sapere ciò che dovesse, o non dovesse fare, per non incorrer in controvenzione di ciò, che avessero ordinato, dovendo andare a carico loro il pagar co' loro beni qualunque grazia, o remission di pena, che volessero fare, la quale però non doveva ecceder l'augustale per ciascheduna volta. Era questo officio di tal natura, di tal rilievo, e così poco desiderabile, che uopo fu a quel Sovrano obbligar le gente ad accettarlo *pignoribus captis, vel per impositiones, & exactiones pœnarum*, e se non bastasse, e tali vi fossero, che con tutto ciò persistessero contumacemente a non ubbidire, minacciò loro di aversi a mandar carcerati in quel luogo, ove il Sovrano si trovasse a far residenza, ovvero a' Giustizieri delle respettive Provincie (c).

(a) *Constit. Reg. Locor. Bajul.*
(b) *Constitut. Regn. Magist. Camer.*
(c) *Constit. Reg. Magist. Camer.*

Digitized by Google

Quindi ſupponendo donati a' Certoſini da' Principi Normanni e Terre, e Caſali, e Territorj franchi, eſenti e immuni da ogni peſo fiſcale, ch' eran per altro immunità ſolite a concederſi in quei tempi alle Chieſe, e Moniſteri, sì per eſſi, come per gli loro Coloni, Ruſtici, e Vaſſalli (*a*); egli è chiaro, che al Baglivo, fuor de' caſi delle pene contravenzionali, poco, o niuna eſazione reſtava a farſi, mercè la quale aveſſe potuto render profittevole il ſuo officio al Regio Erario, o che *ad credentiam mediante ſalario*, ovvero *ad gabellam* ſe gli foſſe dato. Ammettendo dunque per vera la Carta di *Federico* del 1224. col concedere, come ſi pretende che aveſſe conceduto, a' PP. Ciſtercienſi, che allora eran nella Certoſa di *S. Stefano* l' officio del *Bajulo* colla ſua Curia *Bancum Juſtitiæ*; o ſia, come ſi eſpreſſe già il Conte *Ruggiero*, in dotando la Chieſa di Mileto, *Bancum, & Judicem*, altro non avrebbe fatto, che con profitto del ſuo Erario, e comodo de' ſuoi Vaſſalli caricar ſopra di eſſi, e diſcaricare dal ſuo Erario il peſo di ſtipendiare il *Bajulo* (*b*). Ma non ſi può negare, che trasferendo negli Abati Ciſtercienſi quell' autorità di elegerlo, che prima era prerogativa de' ſuoi Camerarj; ſarebbe venuto non già a ſpiegar le loro antiche Carte, ma ben veſo a conceder loro una grazia, che prima non avéano, ſicchè con tutta propietà poteſſe dire *concedimus*, e non già *confirmamus Bancum Juſtitiæ* (*c*), perchè coſa ſimile non ſi leggea da' Normanni a *S. Bruno* accordata.

Laonde ſe il dottiſſimo Avvocato della Certoſa aveſſe detto, che *Federico* II. poſe in chiaro ciò che prima era dubbio nelle preteſe Carte de' Principi ſuoi Predeceſſori, ſe la *poteſtà Erile* accordata a *S. Bruno* ſi aveſſe potuta diſtendere ſino a comprendere la *giuriſdizione* infima e baſſa, che ſeco porta il *Banco della Giuſtizia*, e perciò gliene aveſſe accordata una eſpreſſa conceſſione; avrebbe propoſta coſa in qualche modo uniforme a' coſtumi de' Principi Normanni. Ma ei ſi è poi ſtato un inventar bizzarri ſiſtemi, per promover più bizzarri paradoſſi, il dire, che da *Federico* ſotto nome di *Banco di Giuſtizia* ſe le foſſe accordato il *Mero*, e *Miſto impero*, o ſia il *Giuſtizierato*. Non voglio entrare a far ve-

(a) *Vide Murator. Antiq. Med. Ævi Diſſertat. LXVII.*
(b) *Conſtit. Reg. Cum juxta providum.*
(c) *Docum. Numer. XXV. pag. XLV.*

Digitized by Google

vedere, qual governo amabile, generoso e liberale avesse fatto quel Sovrano del Baronaggio, e degli Ecclesiastici (*a*). Chi ne abbia studiata la Storia, ben m'intende. Parlo con uomini, che si pregiano, e anche con somma e soda ragione, di saper bene colla polizia, e Leggi del Regno, la pratica del Foro. Or chi è tra essi che mi additi in tutta la Compilazione delle sue per noi Patrie Leggi, in cui ci descrisse tutti i Magistrati destinati nel Regno ad amministrar giustizia tra'suoi Vassalli, anche delle più piccole bicocche raccomandate alla infima cura de'*Bajuli*, quale, e dove sia quella, in cui ci abbia lasciato almen lontano argomento di aver raccomandata qualunque sorta di menomissima giuridizione, non che la *Criminale* alla cura de' Baroni, de' Preti, de' Frati, de' Romiti? In quanto a me so soltanto, che come per lo esercizio di essa, fatti arbitri i Principi della vita e morte de' loro sudditi, la fanno in terra da Vicarj di Dio, arditamente posso mostrar loro la sua Legge, con cui severamente proibì, *Quod nullus Prælatus, Comes, Baro officium Justitiarii gerat*, co' seguenti chiarissimi sensi spiegandoci su di ciò la sua generale perpetua Imperial diterminazione: *Ea quæ ad speciale decus, & merum Imperium celsitudinis nostræ spectare noscuntur, per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur nostræ Majestatis edicto in perpetuum valituro inhibemus Prælatis Ecclesiarum, Comitibus, Baronibus, & Militibus, locorum Universitatibus, ne Justitiaratus officium in terris suis exercere audeant, vel gerendum aliis demandare, sed Magistris Justitiariis, & Justitiariis ab excellentia nostra constitutis intendant. Contra præsentem autem prohibitionem nostri culminis satagentes, tam statuentes Justitiarios, quam statutos totius terræ suæ publicatione multamus* (*b*). A favor de'Certosini si è sfiorata ogni più rimota, attrusa, rara, straniera, lontana erudizione; ma di questa Legge non si è stimato ragionevole il farne motto, forse perchè troppo triviale, o perchè mandata in esilio nell'Impero della Cina. Ella però sta bella e stampata, avviverà a ogni momento l'obbligo, in cui siamo, su di un libro, che per venerarlo, si tiene sulle tancacce di ogni Ruota de'nostri Tribunali. E perciò se si vuol fare a riguardo di essa da Cinese, per non ubbidirvi, e dichiararsene sopraffatto e convinto, se può mostrare, che abbia avuta la felice sorte

(a) *Vide Cardinal. de Aragon. apud Murator. Rer. Italic. Tom. III. sign. col. 584.*
(b) *Constit. Reg. Ea quæ ad speciale decus.*

Digitized by Google

di rinvenirne qualche altra che insegna il contrario, venga pure, la mostri, la proponga, e avrem saldati i nostri conti.

Ma mentre invano l'aspetterò io, e l'aspetteranno gli altri, contentiamci trattanto di osservare, come con ugual gelosia, questa da me additata Legge sia stata illibatamente mantenuta dal Re *Carlo I. di Angiò*, non ostante che dall' Imperator *Federico II.* ottenendo il Regno, spense la stirpe. Ei per darci a comprendere, quanto religiosamente la volesse osservata, ce ne lasciò un esempio cotanto memorando, e celebre, che ha servito di norma direttrice del Supremo Tribunal della Regia Camera nel decidere, e di scorta fedele a quanti han voluto trattar delle Materie Giuridizionali: *Cum dedisses Civitatem Salerni*, sono parole di *Marino Freccia* già Presidente della Regia Camera, che ne avea letto il privilegio, *Carolo suo filio unigenito cum titulo Principatus, cum nonnullis terris, & Civitatibus Ravello, Amalphia, Surrento, Nuceria, Sarno, ut & aliis præclaris Oppidis* Jurisdictionem tantum Civilem *in his Civitatibus concessit. Verum in Civitate Salerni* Criminalem Jurisdictionem *etiam assignavit intra circuitum tantum murorum dictæ Civitatis, & non ultra*, & hoc propter titulum suæ dignitatis. *In Archiviis legimus privilegium, & habui librum donorum Investiturarum dicti Regis.* Ea tunc erat forma, & longe anterior. *Ideo dicitur in lege* Guillelmi de Officio Bajulorum *in fine, ei, qui loquitur irreverenter coram Bajulo litigando, pœnam imponi non excedentem unum Augustalem. Idem Carolus in suo Capitulo*, Item ad inquisitionem, *Comitibus, Baronibus, & feudatariis inhibet pœnam imponere ultra Augustalem unum, ex quo eo tempore Barones non habebant Jurisdictionem Criminalem* (a).

Dopo aver io soddisfatto al sommo desiderio di veder cogli occhi miei questa concessione dal Re Carlo fatta al Real suo Figlio, ora così per soddisfare a chi forse potrebbe averlo ugnale al mio, per farne uso nella Storia del Regno, o nella pratica del Foro, come anche per mantenerne dal canto mio, per quanto mi è possibile, più comune e perenne la memoria, avendo nell' esercizio da me tenuto di Avvocato Fiscale del Real Patrimonio per propia sperienza conosciuto, di che conseguenza sia al servizio della M.S. e alla quiete de' suoi Vassalli, l'ho fatto dall'Archivio Regio in legittima forma estrarre, l'ho fatto presentar negli

(a) *Freccia de subfeudis lib. 2. Author 2. n. 21. fol. 267. edit. Venet. 1579.*

Digitized by Google

gli atti di queſta cauſa, e ho voluto ſtamparlo in compagnia degli altri documenti, che vanno anneſſi a queſte mie fatiche (a).

Or ſe di que' tempi un Re Padre in atto, che voleva armar Cavaliere l'unigenito ſuo Figlio, *& congruis Excellentiæ ſuæ munificentiis decorare*, fu così ſcarſo e ritenuto a concedergli la *Criminal Giuridizione* chiamata da lui *titulum ſuæ dignitatis* entro le ſole mura di una ſola Città tra le tante aſſegnategli, per formargliene un Principato in appannaggio, è ella coſa da piangere, o da ridere; il volerci dare a intendere, che vi foſſe ſtato allora tra coloro, che predicano da pertutto di aver rinunziato *Satanæ & pompis ejus* qualche Romitello, che aveſſe avuto l'ardimentoſa sfrontatezza di ajutarſi a forza di *clauſole pregnanti*, per comparirgli davanti faſtoſamente ornato di quelle Supreme Regali Prerogative, di cui non aveva ſtimato convenevole ſpogliar la Maeſtà del Principato, per ornarne il Real ſuo Figlio deſtinato per mezzo di opere magnanime e grandi a ſoſtenere il luſtro, il decoro, la gloria, la corona del ſuo Regno? Era coſa da ſoffrirſi dal Padre? Era coſa da ſopportarſi dal Figlio? Era coſa da tentarſi da Eremiti? Ma laſciando, che i Padri della Certoſa ſi paſcano a lor voglia di tali ſogni la fantaſia, e ricordianci, che le noſtre Leggi ci fan ſapere di queſto Real Figlio, che aſſunto ch' ei fu al trono di queſto Regno col nome di Carlo II. ci laſciò ſicuro monumento, che non meno, che in tempo del Re ſuo Padre il *Mero Impero*, o ſia la vendetta del ſangue, anzi che accordarlo a' Preti, o Frati, geloſamente preſſo di se il ritenne, per eſercitarlo su' loro vaſſalli, ed ecco come in un ſuo Capitolo ſe ne ſpiega: *Item ſtatuimus, quod Juſtitiarii, & alii Officiales non trahant Vaſſallos Eccleſiarum coram ſe, vel ad eorum judicia*, niſi in criminalibus, *& ſpretis defenſis in portatione armorum, & aliis, quorum cognitio ad Curiam Regiam, vel Officiales ejus de jure pertinet* (b).

Figlio di queſto Re, fu Filippo Principe di Acaja, e di Taranto, Deſpoto di Romania, e Signor del Regno di Albania, e queſti quantunque aveſſe fatto un'ampliſſima conceſſione *ad vitam* di moltiſſimi feudi alla Principeſſa ſua moglie; ciò non oſtante, riſerbò per ſe, e per la ſua Curia colla dipendenza dal Padre l'eſercizio della *Giuridizione Criminale* ſu di eſſi (c).

Il

(a) *Atti del* 1751. *Pro Reg. Fiſ. Et Denunc. con. Vener. Monaſ. Cartuſ. fol.* 308. *ad ſeg. Docum. Num. XXVIII.*

(b) *Capit. Carol. II. Item Statuimus. II. De non traben. Cler. ad Jud. ſæcul.*

(c) *Atti del* 1751. *Pro Reg. Fiſ. & Denun. con. Vener. Monaſ. Cartuſ. fol.* *Doc. Num.*

Digitized by Google

Il noſtro ſempre di glorioſa memoria Re *Roberto*, giuſtamente riputato il Salomone della ſua età, coll'occaſione di non poter più ſoffrire le querele, che di continuo gli venivano all'orecchio, *quod Prælati Regni, Hoſpitalarii, Monachi, aliique Clerici diverſæ conditionis, & ſtatus Vaſſallos eorum, quos obtinent pro Eccleſiis, quibus præſunt, alioſque noſtros clientes, & ſubditos in perſonis, & rebus oneribus diverſis angariant, &c.* in volendo apportare le ſalutevoli provvidenze, che diede per rimedio a tali mali, ci laſciò ſcritta queſta bella dichiarazione della geloſia, colla quale il *Mero e Miſto Impero* preſſo di se ritenea ſopra ogni ſorta di perſone: *Nos igitur hæc audire murmura, & clamoroſas inſinuationes hujuſmodi tranſire ſub pallio nequeuntes, in examine rectæ rationis adduci, quod ad Regis officium ſpecialiter pertinet judicium facere, atque juſtitiam, & auxilium præbere pauperibus contra potentes maxime, & liberare de manibus calumniantium vi oppreſſos, quodque in eodem Regno Siciliæ* generali, & eminente præcipua poteſtate fungentes, omnium ibi degentium ſumus Domini perſonarum, in quas merum habemus imperium, & coertionem omnimodam, omni perſona prorſus excluſa, cujuſcunque præeminentiæ, dignitatis, aut conditionis exiſtat, *niſi id a nobis habeat privilegio ſpeciali, &c.* (b).

Ma ſe con queſte ſue parole ei ci laſciò una nobil chioſa alla Legge dell' Imperator *Federico II.* e della ſua oſſervanza fino a' ſuoi tempi, non men bella riuſcirà ancor la ſeguente, che ci ſomminiſtra un altro noſtro Re. Era nata lite nel 1433. tra il Veſcovo di Caſſano utile Padrone delle Terre di Mormanno, e Trebiſacce, e gli Uffiziali Regj, che colà ſi mandavano a eſercitar Giuridizione. Come queſti non laſciavano, che appena il nome al Veſcovo, di cui era la Civile, fu biſogno ricorrere all' autorità del Sovrano, perchè deſtinaſſe i cancelli, e dichiaraſſe i limiti, tra quali ſi doveſſe contenere la *Giuridizione Civile* ſpettante al Veſcovo, e la *Criminale*, che toccava a' Regj Miniſtri. Sotto il nome di *Giovanna* II. regnava allora quì da ſuo figlio adottivo *Luigi* terzo Duca di Calabria, Angiò, &c. Queſti in dando fuori la ſua diterminazione ſu queſta controverſia ſpiegoſſi così: *Nos autem, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, quæ Dei Deo attribui, & conſervari volentes, tenore præſentium de certa noſtra ſcientia, & cum noſtri nobis adſiſtentis Conſilii deliberatione matura decernimus, & declaramus*, quod cum ſe-

(a) *Cap. Reg. Robert. Ad Regal. Faſtig.*

Digitized by Google

cundum Regni hujus Conſtitutiones Eccleſiarum Prælati juſtitiariatum non habeant, criminum ſubſequentium cognitionem ad Curiam noſtram *pertinere, ſcilicet latrociniorum, magnorum furtorum, fracturæ domorum, inſultus excogitati, incendiorum, inciſionum arborum fructiferarum, & vitium, vis mulieribus illatæ, duelli, criminis læſæ Majeſtatis, armorum molitorum, defenſarum impoſitarum contemptarum ab aliis, vel pro aliis ab eiſdem, & generaliter omnium criminum, de quibus convicti pœnam ſui corporis, vel membrorum mutilationem ſuſtinere deberent, magnum autem furtum dicitur ultra viginti Auguſtales, etiamſi civiliter de ipſo furto agatur, nec non & civilium cauſarum, & aliarum quarumcunque, in defectu juſtitiæ Officialium Epiſcopi Prædicti*, ſecundum modum traditum in Regni hujus Siciliæ prædicti conſtitutione, *quæ incipit* : Juſtitiarii nomen, & normam jus & juſtitiam contulerunt, *ad cognitionem vero Curiæ Caſſanen. Epiſcopi, &c.* (*a*).

E ſebbene delle coſe avvenute in tempo del Re Ladislao, e della Regina *Giovanna* II. ſua ſorella pochi Regiſtri ci reſtano (*b*), per quivi oſſervar con qualche maggior eſattezza, come intorno a queſto punto ſi foſſe mantenuta, o alterata la polizia di queſto Regno, ſuppliſce a ciò la riſpettevol fede di *Matteo degli Afflitti*, che a confermare quanto quì ſopra abbiam letto de' ſentimenti del Re *Luigi*, ci fa ſapere, che ne' lor tempi, non ſi era tuttavia introdotto l'uſo di alienarſi a favor de' Baroni il *Mero Impero*, o ſia la *Giuridizione Criminale*, come che ſotto il femminil ſuo governo ſi foſſe cominciata a rilaſciare la più rigida geloſa maniera, con cui prima venivane cuſtodito l' eſercizio, avendoci laſciato ſcritto : *Ego vidi aliqua privilegia Johannæ II. conceſſa aliquibus Comitibus, & Baronibus, per quæ apparebat, quod Regina faciebat eos Regios Capitaneos ad vitam cum mero & mixto Imperio ad vitam in terris eorum* (*c*). Or ſe con tanta reſtrizione ne concedea l'eſercizio a' Baroni ſecolari, ella ci ha laſciato altronde un ſodo argomento, che a riguardo degli Eccleſiaſtici penſaſſe, come ſecoli prima avean penſato i Normanni, cioè che doveſſero tenerſi così lontani dall' impacciarſi in qualunque maniera ne' giudizj criminali, che non volle permettere, che vi faceſſero figura di teſtimonj, ſempre che ciò nol poteſſe-

(a) *Extat apud Regent. de Marinis in obſer. ad deciſ.* 85. *Regent. Reverter.*
(b) *Vid. Borrell. Vindex Neapol. Nobilit. pag.* 186.
(c) *Afflict. in Comment. ad Conſtitut. Regni, Ea quæ ad ſpeciale, &c. num.* 3.

Digitized by Google

teſſero fare a difeſa de' rei (*a*). Coſa invero altrettanto degna e propia della manſuetudine Eccleſiaſtica, quanto è contraria la voglia di chi pretende ſotto abito di Eremita arrogarſi l'eſercizio della *Criminal Giuridizione*.

E finalmente i Baroni di queſto Regno uniti in pubblico parlamento nell'anno 1442. coll'occaſione di ſupplicare il Re *Alfonſo I.* di Aragona a dichiarare per legittimo ſuo ſucceſſore alla Corona il ſuo baſtardo *Ferdinando*, credettero eſſer tempo favorevole, e opportuno altresì il domandargl' in grazia il confermar loro il *Mero e Miſto Impero*: contuttociò non lo trovarono allora, come il divenne appreſſo, tanto liberale, quanto ſe lo aveano immaginato, poichè altro non riſpoſe loro, ſe non che, *Placet juxta formam privilegiorum ſuorum* (*b*). Era per altro in lui allora ancor troppo freſca la memoria delle cataſtroſe, alle quali era ſoggiaciuto queſto Regno in tempo della Reina *Giovanna* II., e per propia ſperienza aveva imparato quali, e quante grandi uſurpazioni di Regalie, e Prerogative Giuridizionali trà' potenti Baroni del Regno foſſero avvenute. Nella ſituazione, in cui al preſente mi ritrovo, non ho il comodo di ſollecitamente aver dal Regio Archivio della Camera quelle notizie, che poteane aver per l'addietro, per così aſſicurarmi, ſe realmente ei foſſe ſtato il primo, *a quo fuit prophanatum merum imperium*, come dice il *Belluga* (*c*), ovvero il ſuo figliuol *Ferdinando* I., che ſi vide ne' principj del ſuo Regno in circoſtanze troppo amare di conciliarſi, e non d'irritare l'animo del Baronaggio per le difficoltà, che il Papa aveva ſvegliate, per non volernelo riconoſcer legittimo Re (*d*). Mi mette in queſto dubbio il *Reggente Galeota*, il quale narra, che da quel Sovrano nell'anno 1450. fu accordato a Franceſco Carraſa il *Mero e Miſto Impero* ſopra i tre Caſali di Napoli, Torre del Greco, Portici, e Reſina in *Capitania* per la ſua vita, e per grazia ſpeciale prorogato in uno de' ſuoi figli a ſua elezione, ma che non fu fatto ereditario, ſe non per privilegio del ſuo figlio Ferdinando I. nel 1458. come durò ne' ſuoi diſcendenti ſino alla mor-

(a) *Ritus M. C. V.* 144. *ſetund. ordin. Caravit.*
(b) *Grazie, e Capit. della Città di Nap. Tom. I. Cap. IX. edit. Neapolit. An.* 1730. *fol.* 7. *et* 9.
(c) *Vide apud Præſid. S. C. De Franchis in deciſ.* 379. *num.* 9.
(d) *Storia Civile del Regno di Nap. Tom. III. Lib. XXVII.*

Digitized by Google

morte avvenuta nel ſecolo paſsato della famoſa Principeſſa di Stigliano D. Anna Carrafa (*a*).

Checchè ne ſia di ciò, punto non debbo appartarmi dal coſtante ſentimento tanto de'noſtri Storici, quanto de'noſtri Scrittori Forenſi, che ſi accordano nel dire, che da *Alfonſo* I. in poi ſi cominciaſſe prodigamente a conceder a'Baroni il deſiderato *Mero e Miſto Impero* tanto geloſamente da' ſuoi Predeceſſori ritenuto incorporato alla Real Corona. Lo ſteſſo *Matteo degli Afflitti*, che non fu molto lontano da *Alfonſo* I. così di lui, e de'ſuoi Succeſſori il laſciò ſcritto: *Rex Alphonſus I. de Aragonia communicavit Comitibus, & Baronibus Regni, Merum Imperium per ſpecialia privilegia, & ſic alii Reges confirmaverunt* (*b*): ſoggiungendo però, *quod durat perpetuo inhibitio Imperialis, & Regia, niſi appareat de privilegio Regis in contrarium* (*c*). Ed altrove: *Hodie Reges de domo Aragonia peſſundarunt M. C. Vicariæ propter Merum, & Mixtum imperium conceſſum Baronibus Regni una cum cognitione primarum cauſarum* (*d*). E dopo lui non ſo, ſe ſi troverrà Scrittore di queſto Regno, che abbia aſſerito il contrario, come ſi può vedere preſſo *Proſpero Caravita* (*e*), *il Preſidente de Franchis* (*f*), *il Reggente Moles* (*g*), *il Reggente Galeota* (*h*), *Franceſco de Amicis* (*i*), *il Conſiglier Giuſeppe de Roſa* (*k*), *&c.*

Sopra tutti queſti grandi uomini però, per dignità, per dottrina, e per perizia delle coſe di queſto Regno, fulgentiſſimi luminari del noſtro Foro, vagliami l' autorità dello ſteſſo dottiſſimo Avvocato della Certoſa. Egli a colui, che lo era de' Denuncianti, perchè aveva in una ſua iſtanza detto non eſſer vero, che i Principi Normanni aveſſero conceduta la *Giuridizion Criminale* alla *Certoſa*, non trovandoſene nelle lor preteſe Carte fatta alcuna menzione, così a lui rivolto con amabile fierezza gli fa queſta ſcuola: *Dove ha egli letto di eſſerſi in que' tem-*

(a) *Reg. Galeot. Controv. Tom. I. in deciſ. ad Controv.* 53. *pag.* 557. *art.* 3.
(b) *Afflict. ad Reg. Conſtit. Ea quæ ad ſpeciale decus n.* 1.
(c) *Id. ibid. num.* 17.
(d) *Id. ad Regn. Conſtit. Contingit interdum aliquem, de crim. num.* 2. *in fin. lib. III. Cap. XXI. pag.* 45.
(e) *Proſper Caravit. Super Rit. Mag. Cur. Vicar.* 49. *a num.* 3. *ad* 5.
(f) *Præſ. de Franc. deciſ.* 370. *&* 510.
(g) *Reg. Mol. Deciſ. De Jure Bajul. §.* 9. *pag.* 133. *n.* 46. *ad ſequ.*
(h) *Reg. Galeot. Controv. Tom. I. in deciſ. ad Controv.* 53. *art.* 3. *pag.* 557. *Edit. Neap.*
(i) *Franciſ. de Amic. Repetit. Titul. De his, qui feuda dare poſs. a num.* 1. *ad* 7. *p.* 47.
(k) *Reg. Conſil. de Roſa in Prælud. Feud. Lect. II. num.* 16. *Conſult. Tom. II.*

Digitized by Google

pi conceſſa a' Baroni la Criminal Giuriſdizione ? In quale Autore mai ha trovato ſcritto , che ſoleano allora i Principi , concedere a' Baroni una tale ampia facoltà ? E non vede egli , che quel tanto, che ha creduto al ſuo propoſito , ben molto alla Regal Certoſa conferiſca ? Allora ſi potrebbe de' mentovati privilegj dubitare , quando in eſſi ſi foſſe fatta parola di Giuriſdizione Criminale, non uſandoſi allora di concederſi una tal Giuriſdizione. *Sono dunque tai privilegj all' uſo di que' tempi molto adatti , e all' intutto conformi . Il Re Alfonſo il quale cominciò a regnare pacificamente nell' anno* 1442. *fu il primo che a' Baroni conceduta aveſſe la Criminal Giuriſdizione* (a). Or s'ei con giuſto oſſequio alla verità non ha avuto menomo riparo di confeſſare, che prima de' tempi di quel Sovrano era coſa cotanto inſolita ad accordarſi , che ſarebbe un argomento da non creder vere le lor Carte, qualora vi ſi leggeſſe accordata; poſſo io, come Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio contra la Certoſa predicare queſto Evangelo Forenſe con più energia, con termini più chiari, più preciſi, più aſſoluti di quello, che egli ha fatto con queſte auree ſue parole? Poſſo io meglio di lui dimoſtrare, che ſe fino a' tempi d'*Alfonſo* mai non fu conceduta *Criminal Giuridizione* a' Baroni, non la dovettero certamente avere prima di quel Re o Preti, o Frati, o Eremiti? E pur chi l'ha predicato, è quegli ſteſſo, che per *illicitas præſumptiones* contra il Fiſco ha voluto ſoſtenere, che la *Giuridizion Criminale* fu a *S. Bruno* conceduta dal *Conte Ruggiero* , e poi da altri Principi *Normanni*, *Svevi*, e *Angioini* a' ſucceſſori di quel Santo confermata, tuttochè regnato quì aveſſero molto prima de' tempi di *Alfonſo* I. (a)! Gran fortuna invero della Certoſa ! Se ſi trovaſſe nelle ſue preteſe Carte conceduta la *Giuridizion Criminale* , dovrebbero riputarſi apocrife , perchè in quei tempi non ſi ſolea concedere, ma perchè non vi ſi legge conceduta, ſi hanno a reputar vere, perchè vi ſi debbe intender accordato ciò, che non uſavaſi allora concedere!

Ma laſciando quì da parte le liberalità di *Alfonſo*, parmi avere abbaſtanza fatto conoſcere, che per decider rettamante ſulla preſente Cauſa, o in tutte altre di ſimil natura, uopo è aver ſempre innanzi agli occhi la Legge dell'Imperador *Federico* II. colla quale avendo ordinato, che per *illicitas præſumptiones* non poteſſe chicchefſia metterſi in mano l' officio di Giuſtiziere , venne troppo chiaramen-

(a) *Diſeſ. de' Privileg. Norman. pag. 97. ad 98.*

Digitized by Google

mente a comandarci, che non si debba tener conto di chi per via di *clausole pregnantissime* ne volesse esser liberale a quei suoi Vassalli, che non ne potessero mostrare special concessione. A ogni modo con mio rincrescimento veggo, che con grandissimo rispetto si tratta qual Sovrano meritevole di esser ciecamente ubbidito, quando si pretende, che nel 1212. e 1224. abbia spediti Privilegj a favor della Certosa, ma quando poi da Legislatore ha date Leggi chiare e certe per questo Regno, che a' Certosini non piacciono, si ha per un Re delle Fate meritevole di esser deriso, e vilipeso, sicchè, senza neppur farne menzione, a onta sua, per vie di *clausole pregnanti* si vuol dare a Eremiti, ciocchè ei chiamò *specioso ornamento* della sua Imperial Corona, Re Carlo I. *Titolo della sua Real Dignità*, Re Roberto certo segno del suo Eminente Sovrano Potere e dominio sopra ogni sorta di Persona *cujuscumque præeminentiæ, dignitatis, aut conditionis*, e perciò nè ei volle, e non vollero neppure i suoi Successori, che si potesse possedere senza sovrana espressa concessione. Ma perchè taluno più che all' autorità delle Leggi, si scuote a quella de' privati Scrittori, stimo opportuno rapportare quel, che ha detto qualche Autore di sommo credito tra noi, trattando di espressioni o simili, o di maggior peso, che non son quelle, che si leggono nelle vantate, anzi idolatrate Carte Certosine.

In chiosando *Matteo degli Afflitti* la rubrica della Legge, *Ea, quæ ad speciale, &c.* scrisse così: *Dictum est supra, &c. Verum, quia interdum Prælati Ecclesiarum habentes Terras cum Vassallis, & jurisdictione, vel Comites, & Barones credunt, quod sub concessione eis facta de Terris cum Vassalis, & Jurisdictione, quod eis sit licitum in terris eorum etiam* Merum Imperium, *quia Doctores Juris Civilis tenent, quod per concessionem Jurisdictionis sic in genere, venit etiam concessio* Meri, & Mixti Imperii, *ut per* Johannem Andream, Baldum, Hostiensem, Bartolum, Albericum de Rosate, Alexandrum, *&c. Quæ quidem credulitas in hoc Regno est falsa per istam Constitutionem, quæ etiam imponit eis pœnam, si sub generalibus verbis concessionis exercent Merum Imperium* (a).

Passando indi dalla rubrica al corpo della Costituzione, dopo aver esaminato, se possa, o no vendere il Sovrano *Ea, quæ ad speciale*

(a) *Afflict. ad Regn. Constitut. Ea, quæ ad speciale decus Rub. XLVII. Lib. I. pag.* 150. *Edit. Ven.* 1588. *a t. col.* 2.

Digitized by Google

decus coronæ ſpectant, e manifeſtato il ſuo ſentimento di non poterlo fare, attenendoſi alla opinione di *Luca di Penna*, vien poi, cedendo alla conſuetudine in contrario introdotta da' Re Aragoneſi, a muover queſta quiſtione: *Quid autem ſi Baro habeat a Rege privilegium, ut in terris ſuis poſſit exercere* plenam, & omnem juriſdictionem, *an per iſta verba* plenam, & omnem *veniat in conceſſione Merum Imperium?* Ei non oſtante tali più che *pregnantiſſime clauſole*, che certamente non leggonſi nelle Carte Certoſine, ſi dichiara per la opinione negativa, e a meglio ſoſtenerla, ſi appoggia all' autorità di *Alberico Roſate*, preſso il quale trovaſene una, che ſembra da quelle *del Conte Ruggiero* traſcritta, e così proſiegue a ſpiegarſi: *Quod ſi Rex dederit alicui caſtrum* cum omni jure, quod ibi habet, *non videtur Rex concedere Jus Regium, quia per generalia verba non veniunt iſta majora affixa oſſibus Regis. Nam* Merum Imperium *nunquam venit in conceſſione Feudi, niſi ſpecialiter exprimatur, quia ademptum videtur, quod ſpecialiter conceſſum non fuit: Item quia ſeparatum eſt merum Imperium a Juriſdictione ſimplici, & illa verba*, cum omni juriſdictione, *vel* plena *intelliguntur de omni concernente Juriſdictionem Civilem, quia Rex duplex jus habet in caſtro, unum tanquam Dominus ſpecialis illius Caſtri, aliud tanquam Rex, & in tali generali conceſſione non videtur jus Regium transtuliſſe, niſi ſpecialiter concedat* (a).

Avendo ei con queſte, e altre ragioni aſſodata la ſua opinione, ſi propone due difficoltà, la prima che deduce dalla Chioſa: *In Clement. I. in verbo* Omnimoda *de Foro competenti*, ove ſi legge, *quod quando additur hoc verbum* Omnimodam Juriſdictionem, *tunc venit etiam* merum Imperium, *quia aliud eſt dicere* plenam, & omnem, *& aliud dicere omnimodam*: la ſeconda, che ſa naſcere da ciò, che laſciò ſcritto nel *conſ.* 260. *Ludovico Romano*: *Ubi dicit, quod ſi Rex conceſſit terram cum angariis, & perangariis, & cum jure exituræ, paſſagiis, aquarum decurſum, &* Bancum Juſtitiæ, *quod per expreſſionem dictorum jurium Regalium veniunt alia etiam jura regalia* (b). Ma dopo aver rapportate tutte queſte, ed altre ſimili opinioni, che riguardano conceſſioni, concepute con varj termini, che ſembrano più che equipollenti, e *pregnantiſſimi* a comprender tacitamente il *Mero Impero*, non eſpreſſamente conceduto; con

(a) *Afflict. ad Conſtit. Reg. Ea, quæ ad ſpeciale decus pag.* 151. *col.* 2. *a t. prope fin. a n.* 22. *ad colum.* 1. *pag.* 152. *ad num.* 22.

(b) *Idem ibid. dict. pag.* 152. *n.* 24.

Digitized by Google

compoche, ma ben gravi parole, così coll'autorevol sentimento del Sacro Consiglio vengon da lui ributtate: *Sed vidi, quod Regii Consiliarii, quando fuit allegatum dictum* Consilium Ludovici *dixerunt, quod illud Consilium non vendicat sibi locum in* Mero Imperio, *quod non venit per dicta verba generalia, quia in concessionibus solitum est semper reservari Regi* Merum Imperium, *quando expresse non concedit. Quia id quod est notatu dignum, & elegans præ ceteris, non venit per verba generalia, sed oportet, quod specifice de eo fiat mentio..., Item quia specialis provisio hujus constitutionis, quod* specialiter Merum Imperium *a Rege concedi possit Baronibus, facit cessare provisionem jurisdictionis generaliter concessæ, ut non intelligatur de Meri Imperii concessione.*

Distinguendo i tempi da tempi, e costumi da costumi, per risolver l'altra quistione: *An concesso castro, censeantur concessæ omnes jurisdictiones?* risponde così: *Sed ego hodie, stante hoc, quod omnes Barones a Rege habent,* Merum, & Mixtum Imperium *ex concessione Regia si aliquis Baro haberet privilegium de* Jurisdictione Omnimoda, *vel* Bancum Justitiæ *cum expressione aliquorum jurium regalium, dicerem, quod venirent etiam alia regalia, ut consuluit* Ludovicus Roman. *quia solitum est hodie ista concedi, & solita, & consueta interpretandum est, quod veniant in concessione, secus si non essent solita, & sic non consuetum istud jus regale concedi, non veniret* (a).

Ed egli è così vero, che il Sacro Consiglio, non tenne verun conto della opinione di *Ludovico Romano*, che anzi contra il suo sentimento rapporta deciso, che in termini più ampj delle concessioni, di cui ei parlò, non si ebbe per trasferito il *Mero Impero*, soltanto perchè non si leggeva espressamente nominato, ed eccone il documento: *Si Comes alienavit cum Regio Assensu Castrum* cum jurisdictione, & pertinentiis suis, nihil sibi reservando, *non tamen dixit cum* Mero, & Mixto Imperio, *quod ipse Comes habebat ab ipso Rege in dicto Castro, an videatur alienasse,* Merum *etiam, &* Mixtum Imperium, *quod habebat a Rege? Videtur quod sic, quia cum sit alienatum Castrum cum Universitate,* nihil sibi reservando, *videtur etiam alienatum, Merum, & Mixtum Imperium*: e dopo avere addotti molti Autori stranieri, che siffatta opinione tennero, passa poi a esaminar le Leggi del Regno, e conchiude: *Propterea fuit judicatum in Consilio*

(a) *Afflict. ad Regn. Constitut. Ea, quæ ad Speciale decus p. 152. col. 2. in prin. a num. 25. ad n. 26. per tot.*

Digitized by Google

filio in causa Comitis Consiæ contra Dominum Terræ Salvitæ, quod non sit concessum Merum, & Mixtum Imperium, *licet sit dictum*, nihil sibi reservando, *sed ipse Comes habebit* Merum, & Mixtum Imperium *in dicto Castro, prout habebat ante alienationem* (a).

Costante egl' in questi sodi suoi principj in un'altra sua Opera scrivendo sul medesimo proposito promove questo dubbio: *Pone quod Rex concedat mihi* castrum cum juribus, & pertinentiis suis, *utrum videatur concessum mihi Merum, & Mixtum Imperium?* Dice, e rapporta per una intera colonna, quanto su di ciò si era disputato, non già tra' nostri Nazionali, ma sibbene Stranieri Scrittori, e finalmente conchiude: *Et hæc procedunt de jure communi, sed in Regno, ubi Baro non habet Merum Imperium in Baronia sua, de natura feudi, nisi a Principe specialiter concedatur, & patet expresse in constitut. Regni*, Ea, quæ ad speciale decus, *tunc concesso Castro, non venit* Merum Imperium, *quod est de Regalibus, ut in cap.* 1. *quæ sint Regalia, & sic non est de accessoriis ad feudum, & per consequens non venit in concessione feudi habentis territorium cum Vassallis* (b).

Finalmente dopo aver da lui appreso, quanto bene sempre, appoggiato alle ragioni intrinseche della natura del Principato, e alle espresse determinazioni delle Leggi del Regno, e alle decisioni del S.C. avesse esaminato da maestro questo punto, gioverà riflettere, com' ebbe cotanto per certa questa massima: *In isto Regno appellatione Jurisdictionis non comprehendi* Merum, & Mixtum Imperium, *licet de jure communi, fortasse aliud sit*: che quasi per darci motivo di arrossirci, e guardarci dal dire, o sostenere il contrario, ci lasciò scritta la seguente notabile Storia: *Quod tenemenli, quia vidi quendam Doctorem peritum venientem de Studio Bononiensi, advocante prolixo sermone, quod de jure Baro habet in terris suis* Merum, & Mixtum Imperium, *etiam quod privilegia sua expresse hoc non dicant, fuit derisus, quia nescivit dictam Constitutionem*, Ea, quæ ad decus, *quæ vult*, quod non videtur concessum Merum, & Mixtum Imperium per verba generalia, *& in ejus concessione requiruntur verba specialia* (c): Oh maravigliosi effetti del tempo! Per tai cose allora da' nostri Magistrati si derideano i Dottori venuti

(a) *Afflict. in Decis. XXII.*

(b) *Idem Afflict. super III. Feud. Tit. De Capitan. qui Curiam vend. pag. 605. col. 1. num. 9. usque ad fin. Edit. Francofurten. an. 1598. in prin. n. 9.*

(c) *Id. in Prælud. ad Constit. Regn. quæst. 6. n. 8. pag. 6. col. 1.*

Digitized by Google

nuti di freſco da Bologna, e oggi i Certoſini per mezzo di Avvocati conſumati nel Foro Napoletano le fanno francamente ſoſtenere, e ne aſpettan gloria e favore da' noſtri Magiſtrati!

Le maſſime dell' *Afflitto*, ſeguendo il *Galeota* da Uomo iſtrutto a fondo nella Giuriſprudenza di queſto Regno, dopo aver colla ſua dottrina fatta luminoſiſſima figura nell' Avvocazia, indi ne' Supremi noſtri Tribunali prima da Conſigliere nel Sacro Conſiglio, indi da Avvocato Fiſcale del Real patrimonio, poi da Preſidente della Regia Camera, e finalmente da Reggente del Collateral Conſiglio entrò pur eſſo a eſaminar la quiſtione: *An conceſſo Caſtro, cenſeatur etiam conceſſa juriſdictio*, come coſa a ſenſo di alcuni Dottori inerente, acceſſoria, inſeparabile dal corpo donato. Dopo aver premeſſi, e bene ſpiegati alcuni loro principj, paſſa coll'autorità di una deciſione del *Capece* ad ammaeſtrarci, quanto s'ingannino coloro, che credono eſſer la Giuridizione una qualità inſeparabilmente inerente al corpo del Feudo, quandochè ben ſi può conſiderare *ſeparata a territorio, id eſt, quod unus habeat territorium, alter vero juriſdictionem, & ſic poſſint eſſe duo domini, unus territorii, & redditnum ejus, ſive corporum etiam feudalium, & de jure Baronis cum ipſius proventibus* . . . . E che ben poſſa darſi *juriſdictionem in feudum ſuper territorio burgenſatico, & e contra in allodium ſuper loco feudali*, coſa la quale narra ammeſſa dal *Bammacaro*, come quegli, che ſeguendo in ciò la dottrina del *Cujacio* ſi aprì la ſtrada a decider molte controverſie feudali, *præſertim in ſucceſſione feudorum antiquorum*, quibus juriſdictiones criminales, vel appellationes de novo quæſitæ ſunt, *ut diverſo jure reguletur ſucceſſio, ſcilicet reſpectu territorii, ſeu caſtri primo loco conceſſi, ut in feudis antiquis, in additamentis vero juriſdictionum de novo quæſitarum, regulabitur ſucceſſio, ut in feudo novo, quando ſcilicet utraque conceſſio fuit facta in feudum, quia uti feudum novum, & diſtinctum retinebitur juriſdictio criminalis primarum cauſarum, vel appellationum poſtea conceſſarum*. Indi a dimoſtrare, che le giuridizioni non ſi debban conſiderare, come coſa inerente, inviſcerata, acceſſoria, inſeparabile dal territorio infeudato, riprende il Reggente *de Ponte* per avere aſſerito, non eſſerſi mai nel Regno fatta a uno la conceſſione delle *Prime Cauſe*, e a un altro delle *Seconde*, e fa vedere, che per conſuetudine generale *unus poteſt acquirere merum Imperium, alius mixtum, tertius imam juriſdictionem*, tanto vero, che non oſtante i varj Ordi-

ni

ni Reali proibitivi di venderſi in queſto Regno le *Seconde Cauſe*, a ogni modo, così ne' tempi ſuoi, come ne' più lontani da lui, ſi era praticato il contrario nella Regia Camera, con eſſerſi vendute a lume di candela, e finalmente conchiude: *niſi iidem Barones per viam prælationis illos ſuperent & excludant, idemque obſervatur, quoad Caſtra, in quibus Barones habent Juriſdictionem Civilem tantum, prout antiquiſſimis temporibus* conceſſiones feudorum fieri ſolebant, antequam Sereniſſimi Reges Aragonii cæpiſſent communicare Merum, & Mixtum imperium ipſis inferioribus, quo tempore rigide ſervabatur prohibitio *Conſtitut. Dignum, & Conſtit.* Ea, quæ ad decus, *quibus inhibebatur, omnibus exercitium Meri Imperii abſque ſpeciali, & expreſſa licentia, quæ non erat ſolita concedi, & feuda, & caſtra concedebantur, retenta per Reges juriſdictione, quæ exercebatur per Capitaneos a Regibus deſtinatos, cum recurſu appellandi ad Juſtitiarios Provinciarum, quos hodie Præſides appellamus, & pleriſque Baronibus concedebatur exercitium Juriſdictionis, durante ipſorum vita, ſub nomine Capitanei, & in regiſtro Ferdinandi I. ann. 1457. in Reg. Cancell. legitur privileg. Alphonſi I. quo fuit creatus Franciſcus Caraſa Capitaneus, & Gubernator Caſalium Neapolit. Turris Octavæ, Reſinæ, & Portici ad juſtitiam, & bellum cum Mero, Mixto Imperio, & Omnimoda Juriſdictione... Durante ejus vita, &c.* (a). A riſerba dello ſcuſabile abbaglio da lui preſo nell'aver dato al *Cujacio* il non mai da lui meritato titolo di *Autor dannato*; non ſi potea dimoſtrare con maggior chiarezza e diſtinzione di quel, che fece queſto grande uomo, nelle coſe Camerali eſpertiſſimo, quanto han poco bene inteſa la dottrina feudale coloro, che han creduto *ex ſui Natura* inſeparabile la Giuridizione dal corpo del Feudo, per quindi, ſenza badare un poco più attentamente a quel, che diceano, proporre la quiſtione: *An conceſſo Caſtro, cenſeantur etiam conceſſæ Juriſdictiones.*

Preſſo a poco i medeſimi ſodi prinsipj adottando il *de Roſa*, prima celebre Avvocato, poi Conſigliere del Supremo Conſiglio di Santa Chiara, poi Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, famoſo Lettor nella pubblica Cattedra de' Feudi in queſta Univerſità, pur ſi propoſe la medeſima quiſtione: *An Conceſſo. Caſtro, cenſeatur etiam conceſſa Juriſdictio, quam Dominus concedens habebat in ipſo Caſtro, licet de ea nihil exprimatur?* e dopo aver canoniz-

(a) *Reg. Galeot. Tom. I. Controv. in deciſ. ad controverſ. 53. art. 3. per totum.*

Digitized by Google

nizzata la distinzione fatta tra tempo e tempo da *Matteo degli Afflitti*, conchiude così: *Et hinc patet vera ratio ejusdem Constitutionis*, Ea, quæ ad decus, *dum prohibuit, ne Barones exercerent* Merum Imperium. *Non enim fuit novi juris inductiva, nec Barones privavit* Mero Imperio; *quasi illud antea habuissent, sed declaravit illos nunquam habuisse, & prohibuit, ne illud usurparent, ut patet ex verbis, quibus utitur, ibi*: per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. *Usurpabant vero, ex quo illis concessum dici non poterat, tamquam Castris, seu locis concessis non cohærens. Idcirco ii, qui scripserunt, Concesso Castro, censeri etiam concessum* Merum Imperium, *&* Jurisdictionem Criminalem, *siquidem sunt Doctores exteri, qui loquuntur de jure communi, accipiendi sunt juxta superiorem distinctionem, quando scilicet Jurisdictio Criminalis Castro cohæret, si vero sunt Regnicolæ nostri, ut sunt* de Ponte dec. 2. Tapia decis. 10. *intelligendi sunt de concessionibus factis post tempora Regum de Serenissima Domo Aragonia*, qui cœperunt Jurisdictionem Criminalem, & Merum Imperium Baronibus indistincte communicare. *Alphonsus etenim primus cœpit concedere Baronibus Merum Imperium, ut bene cum Afflict. in constit. Contingit* 13. *not. & Gramm. Vot.* 28. *observavit D. Reg. Galeota in decis. ad controv.* 53. *art.* 3. *n.* 22. *Idcirco cum solitum sit hodie concedi cum quolibet Castro, imo in quolibet Castro exerceri, ideoque effectum sit de Castri pertinentiis, fit inde, ut Castro simpliciter concesso, concessum etiam intelligatur Merum Imperium cum Jurisdictione Criminali* (a).

Immersi i miei Contraddittori nel vasto sterminato mare delle loro erudizioni, di tai cose affatto non han parlato, fieri per avventura, e troppo sicuri di aver per se l'autorità del Tribunal della Regia Camera, che appoggiato ad alcune *clausole generali* ricavate dalle Carte Vecchie della Certosa, a suo favor decise nel 1542. in contesa col Principe di Squillace la *Giuridizion Criminale*, senza che se ne fosse prodotta alcuna speciale concessione. Il *Revertera* invero così in succinto ne rapporta la decisione: *Monasterium prædictum fore, & esse in Merum, & Mixtum Imperium cum omnimoda dictorum Castrorum Jurisdictione Civili, & Criminali reintegrandum* (b), e più a disteso eccola qual si legge nel processo originale allora formatone: *Venerabiles Priorem, & Fratres Monasterii S. Ste-*

(a) *Rosa Tom. II. Consultat. in Prælud. Feud. Lectura* 11. *a n. XI. ad XXVII. pag.* 8. *ad* 9.
(b) *Reverter. decis.* 391.

Digitized by Google

phani del Boſco eſſe reſtituendos, & reintegrandos ad Merum, & Mixtum Imperium cum Omnimoda Juriſdictione Civili, & Criminali, & ad ejus poſſeſſionem, ſeu quaſi Caſalium Montauri, & Gaſparrinæ, *& dictum Merum, & Mixtum Imperium cum dicta Juriſdictione Civili, & Criminali eſſe uniendum, & reintegrandum cum aliis juribus dicti Monaſterii, &c.* (a). Che più bel documento, dicon eſſi, ſi può addurre a dimoſtrare, che per forza di *Clauſole Generali*, e non già in vigore di ſpecial conceſſione, per autorità di quel gran Tribunale ſe le accordò colla *Criminale* ogni più ampia *Giuridizione*? E perciò ſino a tanto che queſta deciſione ſarà in piede, ogni ragione in contrario non debbe valere a nulla. Animo dunque, e poichè oggi l'original proceſſo, ſu di cui nacque queſta deciſione per la diligenza degli Avvocati della Certoſa è venuto alla cognizione di chiunque abbia voglia di vederlo, e ſapere, come quella Cauſa foſſe nata nel S. R. Conſiglio, e morta poi nel Tribunal della Regia Camera, mi ſi permetta, che quindi prenda que' più chiari lumi di fatto, che oſcuramente dal *Revertera* furon accennati, per poi dedurne, ſe così acconciamente, quanto ſi crede, ſieſi alla preſente Cauſa, che ha la Certoſa col Fiſco, da eſſi applicata, e dal Tribunal della Regia Camera nel 1758. in qualche modo nella ſua ſentenza abbracciata.

Era in quel tempo Principe di Squillace *Goffredo Borgia*, e come la ſua famiglia avea poſta ſoſſopra tutta l'Italia ſotto le aure del Sommo Pontefice Aleſſandro VI. la Giuſtizia Divina permiſe, che appena lui morto, tra gli altri, che vennero al Mondo a metter ſoſſopra la ſua Caſa, vi foſſe anche l'Eremitica Famiglia de' Certoſini, che introdottiſi nell'anno 1514. nelle Calabrie, gli moſſero lite per la *Giuridizione Civile, Criminale, e Miſta* ſu i Caſali di *Montauro*, e *Gaſparrina*, ch' eran parte dello Stato di Squillace, pretendendo appartener loro in virtù di privilegj accordati a *S. Bruno* dal *Conte Ruggiero*, e lor confirmati dall' Imperator *Federico II.* ed eſſerne ſtati ſpogliati colla quanto veloce, altrettanto preſſo che momentanea conquiſta, che pochi anni prima avea fatta di queſto Regno *Carlo VIII.* Re di Francia (b). Per lo contrario il Principe tra le altre coſe in difeſa di ſua ragione diceva, in quelle Carte *nullo pacto eorundem Caſtrorum Juriſdictionem Civilem,*

&

(a) *Proceſ. Mag. R. C. an.* 1536. *fol.* 701. *e Diſeſ. de' Privil. Norman. pag.* 260. *ad* 261.
(b) *Gordon Vie d'Alexandre VI. Tom. I. de la pag.* 137. *& ſuivan.*

Digitized by Google

& Criminalem eſſe comprehenſam, e che invano contra di lui, che n'era in poſſeſſo, ſi voleva intentar giudizio di ſpoglio, perchè a ſuo favore parlava l' allor freſcamente promulgata Legge del Re Cattolico *Ferdinando*, colla quale, dopo le calamità a queſto Regno accagionate da quella diverſità di partiti, che finalmente il fecero perdere, con una delle più illuſtri rovine, che nella Storia ſi leggano, alla Regnante allora Caſa di Aragona (*a*), ſtabilito avea, che per la pubblica anzi univerſal tranquillità del Regno non ſi doveſſe moleſtare affatto chiunque delle coſe, che ſi trovaſſe poſſedendo, ne giuſtificaſſe il poſſeſſo con atti provenuti dalla ſaviezza e giuſtizia del Re *Alfonſo I.* e del ſuo figlio *Ferdinando I.*: ma qualora ſe ne voleſſe mover lite a chi ne foſſe poſſeſſore per atti degl' infelici Principi ſuoi ſucceſſori *Alfonſo II. Ferdinando II. e Federico*, ſe ne doveſſe a lui dar parte, per riceverne le ſovrane ſue diterminazioni (*b*).

Su queſto giudizio di ſpoglio, o ſia di poſſeſſorio plenario ſi diede Termine. Se aveſſe allora potuto la Certoſa, oltre le antiche Carte, produrre le due più recenti attribuite a *Ferdinando I.*, e l'altra al ſuo baſtardo parimente *Ferdinando* chiamato; non vi ha dubbio, che la ſua ragione ſarebbe comparſa luminoſiſſima, perchè avrebbe dimoſtrato, che i ſuoi Titoli non venivano da mano degli anzidetti tre ultimi infelici Sovrani di queſto Regno, ma da quella di *Ferdinando I.* eccettuato e riconoſciuto per pacifico poſſeſſor di eſſo da *Ferdinando* il Cattolico nella ſua Legge. Ma come la cennata Carta di *Ferdinando I. di Aragona*, per nulla dire dell' altra del ſuo baſtardo, non era ſtata allora per anche foggiata, in vece di eſſa, ſi produſſero in primo luogo alcuni documenti, co'quali ſi cercò moſtrare, che fin dal tempo di eſſo *Ferdinando I.* ſi era da'Ciſtercienſi, di cui era allora la Certoſa di *S. Stefano*, intentata lite contra il Regio Governatore della Città di Squillace, perchè come coſa propria del Regio Fiſco, eſercitava ogni giuridizione ſugli anzidetti due Caſali (*c*), e ſucceſſivamente ſi produſſe a ſuo favore la Carta del *Conte Ruggiero* del 1098. (*d*), che contiene il ſogno ch' ebbe all' aſſedio di Capova, e tre Carte dell' Imperador *Federico II.* (*e*), oltre altri documenti, e pruove teſtimoniali, che non ſono della

(a) *Stor. Civil. del Regno di Napoli Tom. III. Lib. XXIX. pag. 525. ad ſeq.*
(b) *Pragm. IV. Reg. Cathol. Ferdin. De Poſſeſſorib. non turban.*
(c) *Proceſs. ann. 1536. inter Ill. Principem Squillacii & Cartuſ. S. Stephan. fol. 71.*
(d) *Ibid. fol. 73.* (e) *Ibid. fol. 700. ad 707.*

Digitized by Google

presente ispezione. All' incontro il Principe di Squillace produsse in sostegno del suo possesso la concessione col titolo del Principe fatta dal Re *Ferdinando I.* a *Federico* suo figlio secondogenito dello Stato di Squillace, di cui eran parte i Casali di *Montauro*, e *Gasparrina* (*a*): produsse inoltre la Carta, con cui lo stesso *Federico* si era spogliato di questo Principato a favor di *Goffredo*, per concorrer per la quiete di questo Regno nella volontà del suo maggior Fratello *Alfonso II.* succeduto alla Corona del comun Padre *Ferdinando*, che prima di rinunziarla a *Ferdinando II.* suo figlio, lo avea promesso, e trasferito in dote a *Sancia* sua figlia naturale in dovendola dar per moglie a esso *Goffredo* (*b*). Finalmente produsse la conferma, che ne aveva avuta dall' Imperador Carlo V. nell' anno 1517. (*c*) e quì pur tralascio di parlar delle pruove testimoniali.

Compilatosi il termine, quando erasi sul punto di doversi la causa nel S.C. decidere, venne a morte il Principe di Squillace, e volendone la Certosa continuare il giudizio col Procuratore a ciò da lui, mentre vivea, destinato, ebbe questi sovente a replicare, ch'ei nulla potea da se fare, prima perchè era estinta la sua facoltà colla morte del suo Principale: secondo perchè essendo nata lite tra la Marchesana d'Iliceto, e il Cardinal di Aragona circa la tutela de' figli del Principe, non essendo ancor legittimata la lor persona, ei neppur poteva esser per essi persona legittima: terzo perchè per essi non trovava Avvocati (*d*), poichè quantunque tali fossero e Giovannangelo Pisanelli, e Colajanne Pollio (*e*), questi andando in credito de'lor onorarj (*f*), non avendo ei modo da soddisfargli, non volean perciò assisterlo, tanto maggiormente, ch'ei non avea neppur tanto danajo di conto del morto suo Principale, quanto gliene bisognava a pagar l'Attuario, per prenderne gli atti *ad percontandum*, per bene istruirgli de' meriti della causa (*g*).

A questo segno essendo ridotte quelle immense mal acquistate ricchezze di Casa Borgia, che pochi anni prima avean sorpresa la Corte del Re di

(a) *Proces. Mag. Reg. Cam. fol. 59. ad seq.*
(b) *Ivi fol. 22. ad seq.*
(c) *Ivi an. 1536. fol. 32. ad seq.*
(d) *Ivi fol. 728.*
(e) *Ivi fol. 746.*
(f) *Ivi fol. 728.*
(g) *Ivi fol. 717. a t. ad 718.*

Digitized by Google

di Francia (*a*), avvisossi chiamar trattanto in giudizio il Fisco, lodandolo in Autore. Questi appoggiato alla novella allora Prammatica dell' Imperador *Carlo V.* del 1532. (*b*), con cui aveva stabilito, quali cause al S. R. C., quali al Tribunale della Regia Camera si appartenessero, per mezzo del suo Proccurator Fiscale nell' anno 1540. domandò rimettersi la causa al suo Tribunale della Regia Camera, protestandosi ciò fare *non animo tamen suscipiendi judicium* (*c*) : protesta invero giudiziosa e necessaria a serbare illesa la ragion fiscale : imperocchè non essendo stato, come si dovea, lodato in Autore dal Principe nel principio della lite, non l'obbligava la Legge a dovere stare a un processo già compilato, e molto meno soggiacere all' emenda di qualunque interesse, nè sarebbe potuto ridondare a danno di esso Principe nel caso che gli fosse toccato a succumbere. E non avendo prima voluto il S. C. deferire alla remission da lui domandata, in tempo che non restava altro a fare, che decider la Causa (*d*) : finalmente con ordine del Collateral Consiglio a' 21. Gennajo 1542. gliela rimise con dire : *præsens causa remittatur ad Regiam Cameram in terminis in quibus reperitur* (*e*). Passata così in Camera, quivi dopo sei carte, che contengono unicamente varj atti ordinatorj, con cui si trattò soltanto di aumentare a qualche giorni più de' tre accordati al Proccuratore del Principe di Squillace *ad acta percontandum*, a' 21. di Ottobre fu decisa la causa colla sentenza rapportata dal *Reggente Revertera*, allora Presidente Commessario (*f*), e fu anche confermata in grado di nullità (*g*), senza che il Fisco vi avesse fatta alcuna menomissima parte, quantunque dopo tutto ciò veggasi terminato quel voluminoso processo con una monizione alle Parti a sentir la provvidenza, che si sarebbe data su de' nuovi motivi prodotti a nome del Principe, perchè non si spedissero gli ordini corrispondenti alla sentenza dal Tribunale emanata a favor della Certosa (*h*).

Il vero Stato della controversia si era, e doveva essere allora l'esamina-

re

(a) *Voyez Gordon. Vie d' Alexand. VI. Tom. I. pag. 296. in fin. ad 297.*
(b) *Proces. an. 1536. fol. 722. ad 732.*
(c) *Ivi fol. 725.*
(d) *Ivi fol. 737.*
(e) *Ivi an. 1536. fol. 744.*
(f) *Ivi fol. 751.*
(g) *Ivi fol. 789.*
(h) *Ivi fol. 764.*

Digitized by Google

re, ſe in quel giudizio di preteſo ſpoglio, doveſſe aver luogo a favor del Principe, o della Certoſa la *Prammatica* fatta dal Re Cattolico *Ferdinando*, e non ſi dubitò, che queſta era a favor del Principe, ſe non per tutti e due i ſuoi Capi, com' ei diceva, e ſi vede dal principio, mezzo, e fine di quel giudizio, almeno per lo ſecondo di eſſi, come il *Revertera* ne aſſicura, chi quel proceſſo non abbia ſotto gli occhi: *Præterea*, ei dice, *nec obſtare dicebatur, Civitatem prædictam Squillacii cum dictis caſtris expreſſe mentionatis fuiſſe a Rege Friderico Aragoneo Goffredo Borgia conceſſam, ſicque fieri locum diſpoſitioni Regiæ Pragmaticæ editæ Thori in cap. 2. Nam reſponſum fuit, quod ſi caſus verſaretur in alio, quam in Eccleſia, vel Clerico, res dubium non haberet, ſed quia in Eccleſia dicebatur, quod diſpoſitio dictæ Pragmaticæ locum habere non poterat* (a). Chi ben intende coſa ſia Ragion di Stato, coſa ſia Principato, coſa ſia Ben Pubblico, coſa volle additare col ſuo eſempio accompagnato da un miracolo l' adorabiliſſimo noſtro Divin Redentore, quando entro le viſcere di un peſce fece trovare le quattro dramme neceſſarie, per pagar quel tributo a Ceſare, che ſi trovava impoſto al mantenimento dello Stato (b): chi ben intende la forza del nobil vanto, che il glorioſo martire *S. Giuſtino* ſi diede preſſo l'Imperator Antonino, per dimoſtrargli, che nel contribuire al Ben Pubblico dello Stato, eran eſſi i Criſtiani più eſatti, che gli ſteſſi Pagani (c), non può non intender benanche i veri ſenſi di *S. Ottato Milevitano*, quando ſcriſſe: *Eccleſia eſt in Imperio, non Imperium in Eccleſia* (d). Voll' ei con ciò farci ſapere, ch' eſſendo la Chieſa colle ſue membra parte dello Stato Politico, debba perciò concorrere e contribuir cogli altri a tutto ciò, che dal Capo della Società Civile ſi ſtima neceſſario ed opportuno a mantenerla ſalva, tranquilla e quieta, tanto che negli andati tempi tutta ſorta di Scrittori han creduto, che alla refezione de' ponti, delle mura di una Città, delle vie, delle Torri marittime, ec. vi foſſero obbligati gli Eccleſiaſtici niente meno, che i Secolari. Quindi recherà certamente ſtupore, che a' giorni noſtri ſi poſſa trovare, chi voglia far ſervir di eſempio, a pregiudicare i diritti del noſtro Sovrano la ſtrana diſtinzione poſta allora in campo a danni del Prin-

cipe

(a) *Reg. Reverter. Deciſ.* 391.
(b) *Matth. XVII. v.26.*
(c) *Div. Juſtin. Mart. Oration. ad Anton. Apolog.* 2.
(d) *Div. Optat. Milevitan. Lib. II.*

Digitized by Google

cipe di Squillace, per quanto ne rapporta il *Revertera*, cioè a dire, che avrebbe avuta in quella Causa la ragione, e la giustizia dal suo canto, se avesse avuto a fare con un Laico, ma che dovea succumbere, come gli toccò a succumbere, perchè avendola con un Monistero di Monaci venuti di fresco nelle Calabrie, doveasi al lor comodo sacrificar la ragione, e la giustizia, col fargli eccezione della regola generale senza veruna eccezione stabilita colla savia prudentissima Legge dal Re Cattolico, *De possessoribus non turbandis*, promulgata dieci anni prima, per restituire a questo Regno quella pubblica universal quiete e tranquillità, che n' era stata bandita con sommo detrimento non men de' Laici, che degli Ecclesiastici, mentre era giaciuto tutto sconvolto e diviso poco men che per dieci anni, che vi regnarono sette Re (*a*). Ma via lasciamo ciò da parte, e passiamo brevemente a esaminare, quali furono quelle foglia di oro, con cui s' indorò una pillola così amara a inghiottire.

Io vi veggo primieramente mutato lo Stato della Controversia, in leggervi, *de vulgata illa quæstione dubitatum extitit, an Concesso Castro, veniat Jurisdictio, si de illa specialis mentio facta non est*. Imperocchè come nel processo vi era quel privilegio del 1224. di *Federico II.* Imperatore, e nostro Re, che si vuol verificato a' nostri giorni, non si doveva entrare a esaminare *vulgata illa quæstio, an Concesso Castro, veniat Jurisdictio, si de illa specialis mentio facta non est*; mentre trovandosi in quella Carta espressamente alla Certosa il solo *Banco della Giustizia* conceduto, il vero e ragionevole dubbio, che si potea promuovere, sarebbe stato, *An Concesso Castro* limitatamente *cum Banco Justitiæ*, si dovesse con ciò intendere conceduta e la *Giuridizione Criminale*, e ogni altra Regalia, e Prerogativa Giuridizionale. Ch'egli scrivendo su questa decisione avesse attribuito quel privilegio, ch' era del Nipote, a *Federico Barbarossa*, che ne fu Avolo, è compatibile, e perchè poco giovava alla decisione di quella Causa il badar un poco meglio alla nostra Storia, e perchè potè esser tirato in questo errore dall'autorità di *Baldo*, che pur avea attribuito all' Avolo ciò, che doveasi metter tra le gesta del Nipote (*b*), tutti sapendo in quale, e quanto pregio le sue opere, e degli altri consimili scrittori di Giurisprudenza, sopra tutti altri si aveano, ne' tempi, che questa decisione si fece. Ma se gli farebbe un gran tor-

(a) *Giann. Stor. Civil. del Reg. di Nap. Tom. III. Lib. XXX. pag.* 537.
(b) *Baldus ad Constitut. Pacis Constant. in fin.*

Digitized by Google

torto, se volessimo di lui supporre, che avendoci fatto da Commessario, non avesse lette le due Copie, che [illegible] presentate, in una delle quali vi si leggea la Concessione del *Banco della Giustizia*. Ond' è piuttosto da credere, o che poco curando gli avvertimenti di *Marino di Caramanico* (*a*), si fosse spaventato di fondar la ragione della Certosa, su' documenti di un Principe i di cui atti, come di un Principe scomunicato, gli credette di niuna forza e vigore, tratto pure in questo errore dall' autorità di *Baldo*, che perciò ne venne aspramente ripreso dal *Molineo*, come ignorantissimo della storia di quel Principe (*b*), ovvero che si è cosa, che gli fa onore, perchè le avesse avute in quella stima, che meritavano, per non tenerne verun conto, e che perciò si fosse ingegnato rintracciare il fondamento della ragion della Certosa sulla Carta del *Conte* del 1098., della cui verità non avea così palpabili motivi da reputarla apocrifa, come gli saltavano agli occhi quelli, che nasceano dalle due Copie, che di quel medesimo privilegio si eran prodotte.

Avendo perciò a discorrer sulla Carta del *Conte*, in cui niuna special menzione di Concessione di *Giuridizione* si leggeva, pose come un dubbio svegliato in Camera, se *Concesso Castro* senza nominarvi Concessione di *Giuridizione*, ciò non ostante vi si dovesse intender conceduta sin anche la *Criminale*, non che la *Civile*. Ei dice, che prevalse l'affirmativa, come opinione comune, e senza punto distinguersi Scrittori Forastieri da Scrittori del Regno, Diritto Comune de' Feudi, e Diritto particolare di questo Regno, tempo anteriore, e tempo posteriore a' nostri Re Aragonesi, si ebbe per vero, ch' essendo state le Costituzioni del Regno di molto posteriori al *Conte Ruggiero*, perchè parto dell' Imperator *Federico II. concessio illa duorum Castrorum in feudum facta dici non poterat, cum de jure Constitutionum concessiones in feudum sint introductæ* (*c*). Io non so con quanta gloria di quei grand' Uomini, che allora il Tribunal della Camera formavano, [illegible] si possa attribuire questa proposizione colle conseguenze, che se ne dedussero, non essendo vero, che colle Costituzioni del Regno si fossero dall' Imperator Fe-

(a) *Marin. de Caraman, in Proœm. Constitut.*

(b) *Carol. Molin. in Consuet. Parisien. Tit. I. de Fiefs pag. 19. n. 92. ad 93. col. 2. Tom. 1. Edit. Paris. an. 1681. e il Giannon. Stor. Civil. del Reg. di Nap. Tom. II. Lib. XVI. pag. 419. Ediz. di Nap. del 1723. e Matteo degli Afflitti in Prælud. ad Constitut. Reg. Quæst. 1.*

(c) *Regen. Reverter. dict. decis. 391.*

Digitized by Google

Federico II. introdotte le Conceſſioni *in feudum*, com' è vero, che in qualche modo per un verſo ampliando, e per un altro riſtringendo, regolata ſe ne foſſe la ſucceſſione; dico però, ch'eſſendo ſtate promulgate cento e più anni dopo il *Conte Ruggiero*, la conſeguenza legittima, che aveva a dedurſene, ſi era che *ex generali illa conceſsione duorum Caſtrorum* fatta in tempo del *Conte Ruggiero* non ſe ne doveva dedurre la conceſſione del *Mero e Miſto Impero*, perchè *ex jure Conſtitutionum* ciò venendo proibito, ſi doveano le Leggi poſteriori oſſervare, e non qualunque altra Legge, o pratica, o abuſo anteriore.

Comunque ciò ſia, conoſcendo che quella, che aveva chiamata comune opinione de'Dottori avea le ſue limitazioni, contentoſſi ſoltanto rapportare, ciò che ſi era detto, per dileguarne l'oppoſizione, che ſe le facea: *Non obſtare dictum fuit communem hanc ſententiam Doctorum, bene procedere, quando Caſtrum, quod conceditur, per ſe habet juriſdictionem, & territorium, at ſecus ubi reperiretur ſub alicujus Civitatis juriſdictione, prout in caſu, de quo agebatur, in quo duo illa caſtra erant de termino, & ſub juriſdictione Civitatis Squillacii, unde illis conceſsis, juriſdictionem inſimul conceſſam affirmari non poteſt, niſi Princeps, qui concedendi poteſtatem habet, expreſſe juriſdictionem concedat*. A queſta legaliſſima oppoſizione, che diſſe ſoſtenuta *ab Innocentio in Cap. ex literis de jure Patronat. a Bartol. in L. Imperium, a Baldo in rap. 1. de allodio, a Caſtren. conſ. 4. verſ. IV. quæro*, narra eſſerſi riſpoſto *ex tenore privilegii conceſsionis Monaſterii juſtitiam eſſe in tuto, quandoquidem dictorum Caſtrorum conceſſio facta apparebat* cum pertinentiis, *quæ verba conceſsionem juriſdictionis important. Alex. in l. 1. ff. de juriſdict. omn. jud.* e inoltre *cum territorio limitato, & confinato Bald. in capit. 1. de Capitan. qui cur. vend.* (a).

Ma quì pure mutoſſi di bel nuovo lo Stato della quiſtione: poichè queſto dubbio allora promoſſo non riguardava già la quiſtione *an Conceſſo Caſtro cum pertinentiis ſuis*, ſi doveſſe intendere conceduta anche la Giuridizione, ma benvero un' altra, e ſi era quella, ſe eſſendo i due Caſali di *Montauro, e Gaſparrina de pertinentiis Civitatis Squillacii*, coll'eſſerne ſtati diviſi in quanto al terreno, ſe ne doveſſe intender anche la *Giuridizione* diviſa. Or come diſopra ſi è veduto coll'autorità de' più ſenſati noſtri Scrittori, che ſecondo i veri principj del Diritto Feudale non è di ſua natura

(a) *Reg. Reverter. dic. deciſ.* 391.

Digitized by Google

la *Giuridizione* così inſeparabile dal terreno, che ſi concede, ſicchè non poſſa uno eſſer Padrone di queſto, ſenza divenirlo di quella, ma è ſibbene una coſa, il cui eſſere, o non eſſere dipende aſſolutamente dalla volontà del Sovrano, nelle cui mani, come ogni coſa è libera, e niuna feudale, può perciò farla paſſar nell' altrui potere, o come libera, o come feudale, e ſe così gli piaccia, ciò che in mano ſua ritorna colla diviſa di feudo, farnelo di bel nuovo uſcir, come burgenſatico, e ciò che vi viene con qualità burgenſatica, farnelo uſcir veſtito di qualità feudale, e a ſuo modo può, o affatto di niuna, o di molta giuridizione ornarlo, o la parte più infima e baſſa, o la più nobile e alta concederne, o dividerla in molte ſpecie, e queſte a diverſe perſone ripartirle ſu di un medeſimo luogo. E perciò quando alcuni noſtri Scrittori han detto, che la Giuridizione a riguardo de' Feudi *eſt ſicut nebula ſupra paludem*, han con ciò voluto dire, che come il vento diffonde, e dilegua la nebbia ſulle paludi, così la volontà del Sovrano veſte, e diſveſte di *Giuridizione* i Feudi. Ma quando l' abbia tutta ſu di uno Stato nella ſua Sovrana Poteſtà raccolta, non può mai ſenza eſpreſſa ſua volontà ſentirſi tra molti diviſa, ancorchè tra molti ne divida il terreno.

Somminiſtra di queſta verità un eſempio lo ſteſſo Reggente *Revertera*, ove rapporta la deciſione fatta dal Tribunal della Regia Camera tra il *Veſcovo di Averſa*, e il *Barone di S. Arpino*, in cui entro quello ſteſſo Caſale, l' un vi avea la *Guridizione Civile*, l'altro la *Criminale* (*a*). Ne ſomminiſtra un altro il Reggente *Galeota* narrando quel che fece *Ferdinando I.* quando volle concedere a *D. Franceſco Carrafa* i Caſali della Torre del Greco, Portici, e Reſina, ch'erano *in pertinentiis*, e ſotto la medeſima Sovrana *Giuridizione*, di cui godea la Città di Napoli, che per fornirgli di propia *Giuridizione*, eſpreſſamente gli diviſe in quanto al terreno, e in quanto alla Giuridizione (*b*). Un terzo eſempio ſi ricava dalla deciſione dal S.C. rapportata da *Matteo* degli *Afflitti*, colla quale ci s'inſegna, che quantunque dal Conte di Conſa ſi foſſe col Regio Aſſenſo alienata la Terra della Salvia *cum Juriſdictione, & pertinentiis ſuis, nihil ſibi reſervando*, pure ſi ebbe per vero,

(a) *Regen. Reverter. Deciſ.* 468.
(b) *Regen. Galeota Tom.* 1. *controv. in deciſ. Controv.* 53. *per tot.*

Digitized by Google

vero, che in tali *pregnantiſſime clauſole* non ſi doveſſe intender compreſo, nè trasferito il *Mero e Miſto Impero*, perchè non ſe n'era nelle preci date al Sovrano, e nel ſuo Aſſenſo eſpreſſamente chieſta. la Conceſſione (*a*). Sicchè quando ſi deciſe nel 1542. per la Certoſa contra il Principe di Squillace, doverſi intender conceduta la *Giuridizione Criminale* ſu i Caſali di *Montauro*, *e Gaſparrina*, perchè a ſuo favore apparivano dal *Conte Ruggiero* alienati *cum pertinentiis ſuis*, dividendogli dalla Città di Squillace, per fatto, e per Legge *non erat in tuto* la ragion di quel Monaſtero, perchè quantunque ſi foſſero dal *Conte* diviſi in quanto al terreno dalla Città, di cui eran membri, non perciò per la clauſola *cum pertinentiis ſuis* ne veniva in conſeguenza, che per loro natura ſi aveſſero a intenderſene diviſi, anche in quanto alla *Giuridizione*, e *Giuridizion Criminale*.

Se così la coſa allor s'inteſe, ciò addivenne, perchè in trattandoſi di queſta cauſa, a ſoſtener la pretenſione della Certoſa, ſi poſe ogni più eſatta diligenza a rintracciare autorità di ſtranieri Scrittori, che non altronde, che dal ſolo Diritto Comune de' Feudi credettero dover prender lume a riſolvere la quiſtione, *An Conceſſo Caſtro*, *&c.* Ma ſe in vece di attenerſi a'ſentimenti di coſtoro, che o non ſeppero, o non curaron ſapere, o non tennero preſenti la Storia, e le Leggi del noſtro Regno, altrettanta diligenza ſi foſſe adoperata a rintracciar tra eſſe la Coſtituzione, *Ea quæ ad ſpeciale decus*, che neppur fu nominata; non vi è dubbio, che ſi ſarebbero imitati i noſtri più celebri Autori, che colla guida delle noſtre Leggi, e della noſtra Storia, nel trattare la medeſima quiſtione, tutti, com' era dovere, la riſolſero, guidandoſi colle maſſime geloſamente cuſtodite da' noſtri Sovrani di ritener per ſe, e ad altri non concedere *il Mero e Miſto Impero*, eſpreſſamente perciò proibendone a chicchefia l' eſercizio *per illicitas præſumptiones*, e non già per iſpecial conceſſione. Quindi credo, che mal per avventura digerendo il *Reggente de Marinis* illuſtre, e dottiſſimo Chioſatore del *Revertera* ciò, ch' egli avea troppo aſſolutamente avanzato in quella da lui rapportata deciſione, pensò a iſtruir la poſterità a metterſene in guardia, col rimandarla a oſſervare ciò, che a tenor delle Leggi del Regno altri noſtri Scrittori ſulla medeſima quiſtione aveano laſciato ſcritto, e nulla il *Revertera* ne avea detto: *Hic habemus*, ei dicea,

(a) *Afflict. Deciſ. XXII.*

Digitized by Google

dicea, *per Regiam Cameram deciſum ſub generali Caſtri conceſſione Juriſdictionem comprehendi, idemque ſcripſit D.Regens de Ponte deciſ. 2. num. 12. ubi expreſſis verbis dicit, quod Conceſſo Caſtro, vel Villa a Principe, Juriſdictio pariter conceſſa cenſetur, ac etiam Merum, & Mixtum Imperium, maxime in Eccleſia, eoque magis ſi ſolitum erat Merum, & Mixtum Imperium concedi. Sed* Marinus Freccia lib. 3. de ſubfeudis authorit. 13. num. 8. & 9. *& clarius* Bammacar. in cap. 1. §. *in generali* a n. 105. in tit. ſi de feud. defunct. contentio ſit inter Dominum, & Agnat. Vaſſalli *diſtinguit inter* Juriſdictionem Civilem, & Criminalem, *ut in primo dubitandum non ſit, ut Conceſſo Caſtro cum territorio, Juriſdictio Civilis in conceſſione comprehendatur, Criminalis vero nullatenus, niſi ſpecialiter nominetur*, præſertim in Regno noſtro, cum ſit illa de Regalibus, ut in Conſtitut. Regni. Ea quæ ad ſpeciale decus, *& quod ita intelligendus eſt* Cujacius, *qui contrarium ſcripſit* lib. IV. de feud. tit. 9. *niſi, addit* Bammacar. *ſub Caſtri conceſſione alias facta, Juriſdictio Criminalis fuerit comprehenſa*, il che non era ſtato altra volta fatto per gli Caſali di *Montauro, e Gaſparrina*, prima che ſi foſſero dalla Città, e Stato di Squillace colla preteſa Carta del *Conte Ruggiero* diviſi, *quia ſi poſtea Caſtrum illud generice, & ſimpliciter concederetur; adhuc Juriſdictio Criminalis ſub hac conceſſione veniret, ſicque concludit, tunc demum Caſtro ſimpliciter Conceſſo cum territorio, juriſdictionem non includi criminalem, nec Merum Imperium, ſi feudum de novo erigeretur, formaretur, concederetur* (a), come avvenne per gli anzidetti due Caſali.

Di modochè egli è evidente, che innalzando la Certoſa alle ſtelle il privilegio di *Federico*, in cui ſpreſſamente il ſolo *Banco della Giuſtizia* ſe le vede conceduto, e dallo ſteſſo *Federico* avendo noi altresì la Legge, colla quale a chicchefſia Secolareſca, ovvero Eccleſiaſtica Perſona eſpreſſamente vien proibito l'uſurpare *per illicitas præſumptiones* il *Mero, e Miſto Impero*; non può la Certoſa per virtù della deciſione rapportata dal *Revertera*, che non ſi fe menomo carico nè di queſta ſua Legge, nè del ſuo privilegio, ma ſoltanto della Carta del *Conte Ruggiero*, uſurparſi *per illicitas præſumptiones* di clauſole generali, come a dire, *cum pertinentiis, omne jus quod concedens habebat, &c.* quella *Criminal Giuridizione*, di cui il *Conte Ruggiero* non parlò, e da quel *Federico*, da cui eraſi per Legge eſpreſſa comandato, che da chicchefſia ſenza eſpreſſa conceſſione non ſi poteſſe eſercitare non al-

(a) *Regen. De Marin. ad deciſ. 391. Regen. Rever.*

Digitized by Google

altro, che nel ſuo privilegio leggeaſele eſpreſſamente conceduto; che il ſolo *Banco della Giuſtizia*.

Belle, e buone ſon le deciſioni de' Supremi Senati ſino a tanto, che ſien ben fondate ſul fatto, e ſulla Legge, o almeno direttamente non le ſi oppongano, come manca nel fatto, e opponſi alla Legge, queſta, che rapporta il *Revertera*. Egli è certo, che tutta appoggioſſi ſulle clauſole generali della Carta del *Conte*, che poſſon ricevere altra giuſta ſpiegazione, che punto non porti la Conceſſione del *Mero*, *e Miſto Impero*, o della *Giuridizione Criminale*, come di ſovra ce lo ha avvertito *Matteo degli Afflitti* con altri ſenſatiſſimi Scrittori del Regno, e ce lo inſegna altrove lo ſteſſo *Revertera*, dove ſcriſſe; *Quando Rex alicui concedat Caſtrum, cum omni jure ſibi competente*, che ſi è molto più che dire *cum pertinentiis ſuis, illud jus concedere intelligitur, quod Regi competebat, ut Domino, non autem jus illud, quod competebat Regi, uti Regi* (a). Poſto ciò per vero, com' è veriſſimo, egli è chiaro, che come le mancò il fatto, così anche ſi oppoſe alla Legge, che non ſi ebbe preſente. Imperocchè com' egli era certo, che il *Conte Ruggiero* mai non diſſe parola di eſpreſſa Conceſſione di qualunque menoma giuridizione, così era anche certo, che l'Imperador *Federico II.* era ſtato quegli, che col ſuo privilegio, con chiare ed eſpreſſe parole alla Certoſa il ſolo *Banco della Giuſtizia* avea conceduto, e ambedue queſte coſe apparivano per fatto indubitato ſulle Carte, che ſi eran preſentate negli atti della Cauſa. Dunque eſſendole ſtato con quella deciſione accordato il *Mero, e Miſto Impero*, che in niuna di eſſe ſi leggeva, e non già il ſolo *Banco* della *Giuſtizia*, di cui ne appariva l'unica e ſola eſpreſſa conceſſione nella Carta di *Federico*, ſi deciſe ſenza alcuno appoggio di fatto contro la ſua Legge, *Ea quæ ad ſpeciale decus*, colla quale aveva ſtabilito, che ſenza eſpreſſa Sovrana conceſſione non ſi poſſa *per illicitas præſumptiones* il *Giuſtizierato*, o il *Mero, e Miſto Impero* poſſedere. E come il Teſto dice: *Quod Principi*, e non già *quod Juriſperitis placuit*, *id legis habet vigorem*, e altronde è adagio, che va per le bocche di tutti, che *periculoſa res eſt exemplis judicare*; noi dobbiam perciò tenerci fermi tra' cancelli, che la Legge preſcrive, e non farci traſcinare da qualunque venerevoliſſima autorità, che ci dica il contrario, donde è na-

(a) *Reverter. deciſ.* 537.

Digitized by Google

è nata la pratica di ricorrere al rimedio delle *Nullità*, contra le ſentenze di ogni più ſublime Senato, quando ſi conoſcano contrarie alle chiare diſpoſizioni di qualche Legge, che ſia ſfuggita all'attenzione de' Giudicanti. Grande perciò fu la ſventura del Principe di Squillace nella deciſione contra di lui fatta nel 1542. perchè per quanto ſe ne ha dal *Revertera*, come della Legge, *Ea quæ ad ſpeciale decus*, non ſi fece alcuna menzione da' Giudicanti, così mancarono i ſuoi Avvocati nelle *Nullità* che ne produſſero di ricordarla loro, e perciò come gli uni, e gli altri ci han laſciato certo argomento di non averla neppur veduta, così conoſciamo il vero motivo, per cui andò a ſuccumbere in una cauſa, in cui per giuſtizia non parea, che così doveſſe ſuccedere.

Ma poichè noi abbiamo da *Matteo degli Afflitti* una deciſione del S. C. il quale appoggiato alla Legge del Regno determinò, che per via di clauſole generali mai non s' intenda conceduto quel *Mero e Miſto Impero*, che la Legge vieta poterſi ritenere ſenza eſpreſſa conceſſione, piacemi rapportarne un'altra, che trovo preſſo il famoſiſſimo noſtro Preſidente del Sacro Conſiglio *Vincenzo de Franchis*, colla quale ci fa vedere, quanto ſia neceſſario nella deciſione delle Cauſe di queſta natura l'aver preſente la ragion de' tempi, e la Storia di queſto Regno, per non errare. Avea la Conteſſa di Sireno in quella ſua Terra in virtù de' ſuoi privilegj tutte quelle ſpecioſiſſime prerogative giuridizionali, che ſenza alcuna Conceſſione, per mezzo di uſurpazioni, chiamate per politezza di parlare *clauſole pregnantiſſime* pretende la Certoſa, cioè a dire: *Merum, & mixtum Imperium, omnimodam Juriſdictionem primarum Cauſarum, & primarum appellationum Civilium, & Criminalium*. Dagli Uffiziali della Conteſſa fu un ſuo vaſſallo condannato alla pena dell'ultimo ſupplicio, e da un tal decreto avendo il reo appellato alla G. Corte della Vicaria, ſe ne ottenne la conferma. Naeque ſulla eſecuzione della pena controverſia tra la Conteſſa, e la Gran Corte della Vicaria, perchè queſta l'aveva a ſe riſerbata, in vece di rimetterla agli Uffiziali della Conteſſa. L' Avvocato Fiſcale ſoſteneva la deciſione del ſuo Tribunale dicendo: *Exequi debere per Magnam Curiam vigore* Ritus *ejuſdem Magnæ Curiæ dictantis Magnam Curiam ſervare, quod quando cauſa ad eam devolvitur remedio appellationis, ſive ſit Civilis, ſive Criminalis, ſive confirmetur, ſive reformetur, ſive etiam ſit deſerta, debeat per Magnam Curiam exequi*. Per parte però della Conteſſa *dicebatur*

non

Digitized by Google

non obstare Ritum *præallegatum*, *quia ille* Ritus *fuit factus tempore Reginæ* Johannæ II. *quo tempore Baronibus hujus Regni non erat comunicatum* Merum Imperium, *quod fuit eis comunicatum tempore Regis* Alphonsi Secundi. *Si ergo eo tempore non habebant Barones* Merum Imperium, *& sic non poterant proferre sententias in homines facinorosos, ergo de sententiis per eos proferendis, loqui non poterat, quia non entis nullæ sunt proprietates. Loquitur enim ille* Ritus, *de sententiis quæ proferebantur per Magistros Justitiarios, & alios Officiales demaniales hujus Regni, qui cognoscebant de Causis Criminalibus, & habebant jurisdictionem in officium, & non perpetuum, sed annale ab eadem Regina, quæ jurisdictio valde differt a jurisdictione, quæ habetur in proprietate, &c.* Trattatasi questa Causa nel S. C. *discusso negotio*, si ebbe per vero, che la G. C. *Gravaverat Baronem etiam respectu suorum privilegiorum*, in non rimetter l'esecuzion della sentenza alla Corte della Contessa, onde conchiude, *propterea de mense Augusti* 1592. *judicavimus carceratum esse consignandum Officialibus Comitissæ prout sic, me ut Præside jubente, fuit exequutum, non obstantibus prætensionibus Regii Fisci* (a).

Adunque da queste due decisioni del S. C. rapportate da due Magistrati di chiarissimo nome, una dall'*Afflitto*, che ne fu membro, che nelle Cause riguardanti *Giuridizion Criminale*, quando non sienfene presentati privilegj di espressa Concessione, mai non sieſi avuta per conceduta per via di conghietture, come riprovate dalle Leggi del Regno, l'altra dal *de Franchis* che ne fu Capo: con cui ci s' insegna, che quando si è trattato interpetrare privilegj, o Riti, si è ricorso alla ragion de'tempi, colla nostra Storia dimostrando, che non prima del Re *Alfonso I.* comincioſſi a concedere in proprietà, e non già in officio la *Giuridizione Criminale* a' Baroni. Ma come altronde il *Revertera* ne rapporta un altra del Tribunal della Camera, con cui fa vedere, che senza badare alla Legge, nè alla ragion de'tempi, nè alla nostra Storia, sieſi per via di conghietture creduta accordata secoli prima di *Re Alfonso*, che faremo tra sì contrarie decisioni di due Supremi Senati di un medesimo Sovrano? a qual di esse ci appiglieremo? a quelle, che si fondan sulle Leggi, sulla ragion de' tempi, e sulla Storia del suo Regno, ovvero a quella, dalla quale di tali necessa-

(a) *Præs. S. C. De Fran. decis.* 510. *a num.* 1. *usque ad* 16.

Digitized by Google

fariiſſime coſe niuna menzione ſi fece, e punto non vi ſi volſero gli occhi ? Ma chi ſarà così ardito, che alle private ſue bilance voglia peſar l' autorità di due Supremi, ma diverſi Tribunali ? Via dunque a torci da tanto imbarazzo, laſciam un poco a parte la venerevoliſſima autorità del S. C. e cerchiamo ajuto allo ſteſſo Tribunal della Camera, che preſſo il medeſimo *Revertera* pronto ci appreſta un mezzo, ſe non m' inganno, quanto efficaciſſimo a diſtrugger da' fondamenti la deciſione fatta a favor della Certoſa nell' anno 1542. altretanto propriiſſimo ad emendare ciò, che ſeguendola, ſi è fatto nel 1758.

Preteſe in un *giudizio di petitorio* nel Tribunal della Regia Camera il Veſcovo di Averſa contra il Barone di S. Arpino *in pertinentiis Civitatis Averſæ* eſercitar la *Giuridizione Criminale* ſopra alcuni ſuoi Vaſſalli *exiſtentes intus Caſale prædictum*, e a fondar queſta ſua pretenſione *præſentavit quoddam antiquum privilegium cujuſdam Jordani Principis Capuæ*, da cui appariva eſſere ſtato alla ſua Chieſa conceduto quel Caſale colle clauſole pregnanti *ad poſſeſſionem*, *poteſtatem*, *& dominationem*, *& cum omnibus pertinentiis ſuis*. Quantunque ſeguendo i ſoli lumi della Romana Giuriſprudenza ſi foſſe avuto per vero, che tali parole poteſſero dinotare il *Mero e Miſto Impero*; a ogni modo, come ſi era fatto nella deciſione emanata contra il Principe di Squillace, neppur nominoſſi, non che ſi fece uſo delle Leggi del Regno: ſi ebbe però riguardo alla ſua Storia in quanto alla ragion de' tempi, onde ſi ebbe per vero, che ciò non poteva in quella occaſione giovare al Veſcovo di Averſa fra le altre coſe, perchè *a die*, *quo dictum privilegium a Jordano Capuæ Principe conceſſum extitit*, *erant elapſi anni quatuorcentum*, *eoque conceſſionis tempore* Epiſcopi, cæterique Prælati, & Clerici Juriſdictionem non habebant Criminalem, *cum illis conceſſa videatur a Bonifacio Papa*, *qui ſedit longe poſt mortem dicti Principis Jordani* in cap. fin. ne Clerici, vel Monachi ſecul. negot. ſe immiſceant; *quare his & aliis in facto conſideratis*, fu dalla Regia Camera a favor del Barone contra il Veſcovo la *Criminal Giuridizione* ſoſtenuta (a).

Come non rapporta il *Revertera* la Data dell'accennato privilegio del Principe di Capova *Giordano*, nè addita di qual de' molti *Bonifacj*, che con tal nome governaron la Cattedra di S. Pietro, inteſe parlare, quì bre-

(a) *Reg. Reverter. deciſ.* 468.

Digitized by Google

brevemente accennerò l' una , e l' altra cosa , onde poi chiaramente si conosca , come e quanto sien tra loro contrarie la decisione fatta dalla Regia Camera nella causa tra il *Vescovo di Aversa*, e il *Barone di S. Arpino* appoggiata alla ragion de' tempi, e la decisione fatta nella Causa tra la *Certosa di S. Stefano*, e il *Principe di Squillace*, in cui de' tempi non si ebbe ragione. Il *Bonifacio* dunque, che addita, fu l'ottavo di questo nome, innalzato al Pontificato nel 1294. (*a*), e il *Giordano* fu uno de' due Principi di Capova, ch' ebbero questo stesso nome, un de' quali visse nel 1078., e l' altro nel 1120., cosicchè sia o l' uno, o l' altro, nulla fa al caso, perchè di tutti e due sempre sarà vero, che vissero qualche due secoli prima, che *Bonifacio VIII.* fosse Papa, e quattro secoli prima, che si decidesse la causa tra il *Vescovo di Aversa*, e il *Barone di S. Arpino*, e i documenti, per non cercargli altrove, se ne possono aver pronti nell'*Opera* due anni sono data alle stampe dal Signor *Duca di Aquaro*, in cui questo Cavaliere accoppiando allo splendor de' suoi nobilissimi natali un altrettanto lodevole, che indefessa applicazione a rischiarar le più oscure cose della Storia Napoletana, con incomparabile utilissima diligenza ci fa conoscere i tempi, in cui vissero i *Principi, e più ragguardevoli Uficiali, che hanno signoreggiato, e retto le Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli, &c.* (*b*). Or ei si vuole nella presente causa, che il *Conte Ruggiero* spedisse il privilegio a favor di *S. Bruno* nell'anno 1098., che vale a dire 196. anni prima, che *Bonifacio VIII.* fosse innalzato al Ponteficato, e che da lui *Episcopi*, *Prælati*, *& alii Clerici* fossero stati abilitati a potere la *Giuridizion Criminale* esercitar per mezzo de' lor Officiali, come io di sopra, quel che aveva appena accennato il *Revertera*, ho diffusamente dimostrato, appunto sulla idea di premetter le pruove, onde evidentissimamente si venisse a contestar quì la verità di ciò, che si sostenne dal Tribunal della Regia Camera a favor del *Barone di S. Arpino* contra il *Vescovo di Aversa*, per valermene contra la Certosa di *S. Stefano*. Dunque se a rigettar la pretensione del *Vescovo di Aversa*, che per via delle *clausole pregnanti* della Carta del *Principe Giordano*, *cum omnibus pertinentiis suis*,

(a) *Art de Verifier les dates pag.* 389.
(b) *Saggio di Tavola Cronologica, &c. pag.* 46. *all'anno* 1078. *e pag.* 47. *all'anno* 1120

Digitized by Google

ad poteſtatem, *ad dominationem*, ch' è quanto dire, che *per illicitas præſumptiones* voleva uſurparſi la *Giuridizion Criminale* su i Vaſſalli del Caſale di *S. Arpino*, fu con ſodiſſimo principio di fatto dimoſtrato, che pretendea coſe irragionevoli, perchè, ſe non per ragion delle Leggi del Regno, che non ſi ebbero preſenti, ma ſibbene per ragion di quei tempi, ne'quali da'Sacri Canoni eſſendo proibito agli Eccleſiaſtici l'impacciarſi di *Giuridizion Criminale*, uopo era dare a quelle clauſole una ſpiegazione adattabile a'tempi, e alle perſone del Concedente, e del Conceſſionario per la volgariſſima maſſima, che *omne, quod recipitur, per modum recipientis recipitur*; così per gli medeſimi principj alle qualunque mai ſieno le *clauſole pregnanti*, che ſi leggeano nella Carta dal *Conte Ruggiero* ſpedita *cum pertinentiis ſuis, &c.* nell' anno 1098. ſi doveva dare quella ſpiegazione, che foſſe, ſe non alle Leggi del Regno, almeno adattabile alle circoſtanze de'tempi, in cui era sì la perſona del Concedente, che quella del Conceſsionario, e non cercarvi *per illicitas præſumptiones* quella *Criminal Giuridizione*, di cui nel tempo, che viveva il *Conte Ruggiero*, e *S. Bruno*, del pari che nel tempo, che viveva il *Principe Giordano*, e il *Veſcovo di Arpino*, erano incapaci gli Eccleſiaſtici, e non ne divennero capaci, ſe non quando nel 1298. due ſecoli dopo volle diſpenſare al rigor de' Canoni *Bonifacio VIII.*

Ecco dunque come il Tribunal della R. Camera, quantunque neppur nominaſſe la Legge del Regno, *Ea quæ ad ſpeciale decus* da *Federico II.* promulgata nel 1231. con cui vietò a chicchefſia l'eſercizio della *Giuridizione Criminale* ſenza eſpreſſa Sovrana ſpecial conceſsione, ebbe almeno preſente, e poſe per principal fondamento della deciſione, che fece a favor del *Barone di S. Arpino* la Storia noſtra, e le diſpoſizioni de' Sacri più antichi Canoni di S. Chieſa, nell' altra però fatta a favor della *Certoſa di S. Stefano* contra il *Principe di Squillaci* per ſua diſgrazia, nè della Legge del Regno, nè delle diſpoſizioni de'Sacri Canoni, nè della Storia noſtra ſi tenne menomo conto.

Adunque a metter qualche concordia tra queſte due, che ſembrano, ſe non voglia dirſi, che ſieno diametralmente tra loro oppoſte deciſioni, uopo è ricorrere alla diverſa natura de'giudizj, ſu de' quali caddero. Direm perciò, che come in quella tra il *Veſcovo di Averſa*, e il *Barone di S. Arpino* trattavaſi di un *giudizio di proprietà*, in cui veniva principalmente in controverſia il Titolo, furon le coſe, che riguardavano il Titolo eſattamente, e maturamente eſa-

Digitized by Google

ſaminate, e perciò il Barone n'ebbe la meglio, e il Veſcovo la peggio. Ma come nella cauſa tra la *Certoſa di S. Stefano*, e il *Principe di Squillace* trattavaſi di un giudizio di ſpoglio, la di cui natura è tale, che tutta la mira del Giudice principalmente s' indrizza a rimetter lo ſpogliato nel poſſeſſo della coſa, di cui diceſi aver patito lo ſpoglio, e perciò in eſſo ſi ſuol guſtare alla sfuggita del Titolo, e non eſattamente e pienamente eſaminarlo, dovendo eſſer oggetto di altra azione, e di giudizio di diverſa natura; non ſia perciò maraviglia, che alla sfuggita guſtandoſi del Titolo, e badando a' ſentimenti di queſto, e quell'Autore, ſenza punto far menzione nè delle Coſtituzioni, nè della Storia del Regno, nè del Diritto Canonico, nè della ſavia diſtinzione, che avea fatta *Matteo degli Afflitti*, tra le conceſſioni, che precederono, e quelle, che ſuſſeguirono i tempi del Re *Alfonſo I.* n'ebbe la *Certoſa* la meglio, e il *Principe di Squillace* la peggio.

Or com' ei chiaramente ſi rileva dal tenor della ſentenza, che uſcì dal Tribunal della Regia Camera nel 1758. che in accordando la *Giuridizion Civile*, *Criminale*, e *Miſta delle Prime Cauſe* alla Certoſa, tenne una via di mezzo, concedendole molto più di quello, che porta ſeco la Carta dell'Imperador *Federico* II., e laſciandole molto meno di quel che ſi leggeva in quella di *Ferdinando I.* perchè non ebbe per vera nè l'una, nè l'altra; ciò ſi debbe rifondere alla ſorpreſa, che gli fu fatta coll' eſempio, che ſe gli addùſſe della deciſione rapportata dal *Revertera* contra il *Principe di Squillace*, nella quale non ſi badò nè alla Legge del Regno, nè alla ſua Storia, nè alle diſpoſizioni del Diritto Canonico, ſenza eſſerſegli laſciato tempo nè da riſcontrar la natura del giudizio, di cui trattoſſi nel voluminoſo proceſſo del 1542. che giacea ſepolto nel ſuo grande Archivio, nè da riflettere all'altra dal medeſimo Tribunale fatta a favor del *Barone di S. Arpino* contra il *Veſcovo di Averſa*, nella quale, ſe non la Legge, almeno la ragion de' tempi nella Storia del Regno, e le diſpoſizioni Canoniche ſi tennero preſenti. Quindi perciò derivano i ſeguenti motivi, per gli quali parvemi nel 1758. e molto più parmi ora giuſto il ricorſo, ch'ebbi a portarne alla M.S. come Avvocato Fiſcale del ſuo Real Patrimonio.

I. Perchè la cauſa, che trattoſsi nel 1758., e che ora di Real ordine di bel nuovo ſi deve trattare, riguardò la verità de' Titoli, e la loro ſufficienza in un *giudizio di peritorio*,

Digitized by Google

e quella del 1542. fu di tutt' altra natura, poichè trattavasi di emendare uno spoglio in un *giudizio di possessorio plenario*.

II. Perchè in questa, che ora si dee rivedere, vi ha fatto, e vi fa il Fisco la figura di principale Attore, e in quella v' intervenne da *Autor laudato*, colla espressa protesta di non volere assumerne il peso *non animo suscipiendi judicium*: di maniera che ciocchè si fece allora non dovea, nè potea servir di esempio a quel che si dovea decidere, e fu deciso nel 1758., in cui direttamente dal Fisco si trovava intentata l' azione contra la verità, e la sufficienza de' Titoli dalla Certosa vantati, in sostegno di non concedute, ma usurpate *Giuridizioni*.

III. Perchè ammettendo per vero a favor della Certosa il privilegio, che per essa si vanta dell' Imperador *Federico II.* dell' anno 1224. dall' Imperador *Carlo V.* e dal Re Cattolico *Carlo II.* confermato, niuna espressa concessione leggendovisi di qualunque altra *Giuridizione*, fuor di quella del *Banco della Giustizia*, contra la volontà di quel Sovrano, oltra l' espressa, e ristretta grazia, che le avea fatta della sola infima, e bassa *Giuridizione*, a cui si riduce la concessione del *Banco della Giustizia*, se le diede l' alta, e sublime, che seco porta il *Mero e Misto Impero*.

IV. Perchè contra l' autorità della sua Legge, nella quale, comprendendo anche gli Ecclesiastici, avea vietato il possederfi da chiunque senza espressa concessione il *Mero e Misto Impero per illicitas præsumptiones*; si trasferì nella Certosa per *illicitas præsumptiones* di conghietture, e *clausole generali*.

V. Perchè si volle accordare ad Eremiti la *Giuridizione Criminale*, non ostante, che ogni esercizio diretto, o indiretto se ne trovasse vietato agli Ecclesiastici da' Sacri Canoni ne' tempi del *Conte Ruggiero*.

VI. Perchè seguendo l' orme dell' Imperator *Federico II.* i Re suoi Successori in questo Regno cotanto gelosamente presso di se ritennero la *Giuridizion Criminale*, che sotto i Re Francesi un Re Padre, anzi che comunicarla a chicchessia, con avara mano al propio Figlio erede della Corona appena ne concedette l' esercizio entro le mura di una sola Città, menoma parte de' tanti, e tanti luoghi, su de' quali gli formò il ricco dovuto reale appannaggio, e ciò non ostante si credette sin dal 1098. a *S Bruno* accordata contra la fede, e unanime consenso di quanti hanno scritta la nostra Storia, o hanno trattata la materia forense, che

tut-

Digitized by Google

tutti han detto, e con essi fin anche gli Avvocati della Certosa, che prima del Re *Alfonso I.* a niun mai si era conceduta.

VII. Perchè la decisione del 1542., che si prese per Cinosura da regolar l'altra del 1758., essendo nata per gli soli Casali di *Montauro*, e *Gasparrina*, che si pretendean donati a *S. Bruno* colla Carta del 1098. non si potea distendere su quelli di *Bivongi*, di *Spatola*, e *Serra*, che per diversi motivi, principj, occasioni, e tempi se gli dicon donati colle Carte del 1090. 1093. e 1094. tanto maggiormente, che questi due Casali di *Spatola*, e *Serra* non erano stati o nel 1090. o nel 1098. ancora edificati in quella Lega di terreno, nel quale oggi si trovano. Ciò costa dalla Carta del 1090. fondamento di tutte le altre donazioni, che si voglion fatte al Santo, nella quale si legge, che al primo suo arrivo in Calabria cercò dal Conte *aptum solitudinis locum* per ritirarvisi a menar vita Eremitica, e che il Conte, per contentarlo, *aptum solitudinis locum* gli avesse donato (*a*). E se nella Carta del 1093. di una linea della confinazione di quel solitario luogo vi si dice, che passa, *sicut aqua decurrit per Spatolam* (*b*), egli è però vero, che se *Spatola* fosse stato un Casale compreso nella Lega, ne avrebbe nel dono, che gliene fece, conceputa la concessione *cum habitatoribus suis*, e non lo ci avrebbe descritto per un luogo così ermo e deserto, che vi fosse stato bisogno donargli, come si dice nella conchiusione di tutta la confinazione, *Mule cum filiis suis ad custodiendam silvam*, e senza mentire non avrebbe potuto *S. Bruno* da dentro quella Lega, ov'eravi non un Casale soltanto, ma anche due, scrivere al suo grande amico *Ridolfo Verde* un anno prima di morire: *Eremum incolo ab hominum habitatione satis undique remotam* (*c*).

Gli Avvocati della Certosa non sapendo come sottrarsi a queste difficoltà, da bravi difensori di *causa pia* han creduto esser loro lecito il supporre qualunque cosa lor piaccia, senza aver bisogno di produrne le dovute prove, e perciò dicono, che facendosi del Casale di *Spatola* menzione anche nelle Carte del 1173. del Re *Guglielmo II.* e in quelle dell'Imperador *Federico II.* del 1224. egli è da credere, che realmente vi fosse stato in tempo di *S. Bruno*, ma che si trovava distrutto e disabitato, come si dice, che lo era poco men che tre secoli dopo morto il *Conte*, e *S. Bruno* nel 1339. sotto Re

(a) *Docum. num. VI.* (b) *Docum. num. XII.* (c) *Docum. num. I.*

Digitized by Google

Re Roberto (*a*). Ma quando anche doveſſimo ciecamente ſtarcene alla fede dovuta alla ſola autorevol lor parola, il buon uſo però di noſtra ragione non può mai indurci a credere, che ſu di un mucchio di pietre aveſse potuto penſare o il *Conte* a concedere, o il Santo a domandare per se, e per la Eremitica ſua diſcendente famiglia la *Giuridizion Criminale*, per doverla eſercitare ſu di coloro, che forſe mai ne' futuri ſecoli foſſero venuti quel diſtrutto Caſale a riedificare e ad abitare.

Creſce la difficoltà a riguardo dell'altro Caſale detto la *Serra*, del di cui nome, non che della ſua Conceſſione non ſi truova veſtigio o nelle Carte del *Conte*, o in qualunque altra de' Sovrani ſuoi ſucceſſori in queſto Regno. Tra gli Scrittori più appaſſionati de' Certoſini, come ſarebbe il *Tutini*, ſi pretende entro quella Lega fabbricato due in tre ſecoli dopo la morte del *Conte* per comodo della moltiplicata razza degli Schiavi da lui a *S. Bruno* donati (*b*). Ma il Rev. *Canonico Zanotti* per lo contrario colla ſolita ſua maniera di metter ſeriamente in ridicolo i Manoſcritti della Certoſa di *S. Stefano* ſuppone, che tra i tre anni, ch' eran paſſati tra il dono degli Schiavi fatto al Santo nel 1098. e la ſua morte, che avvenne nel 1101. ſi foſſe cotanto moltiplicata la loro razza, che pieno di anguſtie, per non ſapere, come dar ricetto a tanti ſchiavoni, ſchiavone, e ſchiavetti, che le gli aggiravano intorno, e foſſe anche per liberarlo co' ſuoi compagni dalle tentazioni, a cui veriſimilmente potean ſoggiacere, tutti a uſo di zingari dormendo *ſub Jove frigido*, gli apparve il Santo Protomartire *Stefano*, che l'avvertì a fabbricare queſto Caſale della *Serra*, per quivi ricovrargli (*c*).

Ma ſe a me rincreſce, molto più rincreſcerà agli altri il più parlare delle frottole, che ſi ſono immaginate a favor dell' Eremitica Famiglia di *S. Stefano*, e perciò parmi opportuno il dovere in poco riſtringere il molto, che ſi è da me penſato per rigettarne le conſeguenze, che ſi è preteſo dedurne ammettendone per vere le Carte. Ho io dimoſtrato, che dal *Conte Ruggiero* nelle preteſe ſue Carte non fu a *S. Bruno* veruna *Giuridizione*, non che la *Criminale* eſpreſſamente conceduta. Ho dimoſtrato, che i Principi Nor-

(a) *Diſeſa de' Privil. Norman. pag.* 231. *e ne' ſuoi Docum. pag.* 33. *e negli atti del* 1751. *Pro Reg. Fiſ. Denun. cont. Vener. Monaſt. S. Steph. fol.* 301. *a t.*

(b) *Tutini negli Atti del* 1717. *tra l'Univerſ. della Serra, e la Certoſ. di S. Stef. fol.* 367. *a t.*

(c) *Zanotti Storia di S. Bruno Cap. XXVIII. pag.* 134. *ad* 135.

Digitized by Google

Normanni ſuoi ſucceſſori non ufare concederla agli Eccleſiaſtici, perchè la credeano da Dio ſpezialmente alla ſola Autorità riſerbata, e dalle Divine, e Umane Leggi agli Eccleſiaſtici denegata. Ho dimoſtrato, che alla Certoſa ſi dica ſoltanto conceduto il *Banco della Giuſtizia* nel 1224. da quel medeſimo Imperator *Federico II.* che con ſevera perpetua general Legge avea proibito, che ſenza ſpecial Sovrano privilegio la *Giuridizion Criminale per illicitas præſumptiones* non ſi poſſa ſoſtenere. Ho dimoſtrato, che dopo la ſua morte nell' anno 1298. *Bonifacio VIII.* fu il primo ad abilitare gli Eccleſiaſtici all' eſercizio della *Giuridizion Criminale*. Ho dimoſtrato, che mai non fu da' Re di queſto Regno Normanni, Svevi, e Angioini trasferita la *Giuridizion Criminale* ne' loro Vaſſalli di qualunque ſi vogliano condizione prima de' tempi de' Re Aragoneſi. Ho dimoſtrato, che così l'abbia inteſa fin l'Avvocato de' Certoſini. Ho dimoſtrato coll' autorità de' più inſigni Scrittori, e Magiſtrati di queſto Regno, che mai non ſi poſſa per forza di *Clauſole pregnantiſſime* intender trasferita la *Giuridizion Criminale*, ma che ci voglia eſpreſſa Sovrana Conceſſione. Ho dimoſtrato colle deciſioni del Sacro Conſiglio, che vi fu poſto in ridicolo un perito Dottore di freſco venuto da Bologna, che aveva impreſo a ſoſtenere il contrario. Quindi paſſando a eſaminare le varie deciſioni del Tribunal della R. Camera, ho dimoſtrato, che per eſſerſi troppo ſeguitata nel 1758. a' danni del Fiſco quella del 1542., ſi è urtato contra le chiare Leggi, e pratica del Regno, contra le chiare diſpoſizioni de' Sacri Canoni, contra quel che di se ſteſſo ſcriſſe *S. Bruno*, e preſcriſſe per gli ſuoi Succeſſori. Ho dimoſtrato, che il medeſimo Tribunale in altre ſue deciſioni, avendo avuto, ſe non preſenti le Leggi, almen la ragion de' tempi nella Storia di queſto Regno, ha dinegato l' eſercizio della *Criminal Giuridizione* a chi ne aveſſe vuluto ritener l' eſercizio, giuſtificandone l' uſurpazione non già per mezzo di eſpreſſa conceſſione, ma benvero per via d'argomenti dedotti da tempi anteriori a' noſtri Re Aragoneſi, da' quali ſoltanto ſi cominciò a concedere. Ho dimoſtrato, che quando anche foſſe ſtata, come non fu mai, conceduta la *Giuridizion Criminale* dal *Conte Ruggiero* a *S. Bruno*, o a' ſuoi Succeſſori da altri Sovrani Normanni, o Svevi, o Angioini, o Aragoneſi, a nulla avrebbe potuto alla Certoſa giovare, perchè mai non le fu dal Re *Ferdinando il Cattolico*, o da altri Sereniſſimi Sovrani di Caſa d' Auſtria *Carlo V.* e *Carlo II.* confermata. Ho dimoſtrato con quanta gravezza del

So-

Sovrano, e del Vaſſallo quella *Criminal Giuridizione*, che nel 1542. in un giudizio *poſſeſſorio plenario* di ſpoglio per gli ſoli due Caſali di *Montauro*, e *Gaſparrina* fu alla Certoſa accordata, che per altro eran luoghi a tempo di *S.Bruno* abitati, ſieſi nel 1758. in un *giudizio petitorio* benanche diſteſa a' Caſali *ædificandis*, & *reædificandis* co' loro Abitatori, ch' erano allora tra futuri contingenti della Divina Provvidenza, e non furon fabbricati ſe non molto tempo dopo la ſua morte.

Per la qual coſa trovandoſi oggi in grado di reviſione la Cauſa del Fiſco, o che ſi voglia ſtare, come conviene, a ciò che trovaſi colla Legge del Regno con ſomma chiarezza ſtabilito, ſenza badare alle diſpoſizioni de' Sacri Canoni, o che ſi vogliano attender queſti, e non curarſi di quella, parmi che, quando non foſſe per altro, che per la ragion de' tempi, con giuſtizia in ſuo nome potrei domandare al gran Tribunale della Regia Camera, che per bene diſtribuirla, ſi abbandonino le conghietture, e ogni mezzo termine preſo nel 1758. tra la Carta dell' *Imperator Federico II.* che ſi ſoſtiene per vera, e l' altra di *Ferdinando I. di Aragona*, che fa vergogna a parlarne, ſi emendino le gravezze inferite alla Real Corona, e le s' incorpori quella *Criminal Giuridizione*, che mal ſi conviene all'Eremitica famiglia, da cui ſi truova uſurpata. E che a ciò fare, tra le due deciſioni dal medeſimo Reggente *Revertera* rapportate, più non ſi parli di quella fatta tra il *Principe di Squillace*, e *Certoſa di S.Stefano*, come contraria, e ſi ſcelga l'altra interpoſta tra il *Veſcovo di Averſa*, e il *Barone di S.Arpino*, come all'intutto uniforme alle Leggi, e pratica del Regno, a'Sacri Canoni, e pratica di Santa Chieſa, alla ſantità di *S. Bruno* colle proprie ſue Lettere inſegnata, colla profonda ſua umiltà in pratica dimoſtrata, colla Carta del *Conte Ruggiero* autenticata, quando per fargli fare la figura di rigidiſsimo Eremita, donogli, entro certi confini *aptum ſolitudinis locum ab hominum habitatione ſatis undique remotum*, per farvi orazione e penitenza, e non già per iſtarvi a comandar le feſte, facendovi la figura di potente Barone. E perciò ſe i Ciſtercienſi, in eſſendoſi allontanati dal primo rigido loro umiliſſimo Iſtituto, ottennero dall'Imperator *Federico II.* la ſola eſpreſſa conceſſione del *Banco della Giuſtizia*, di tanto, e non più dovrebbe contentarſi chiunque, a cui tra i Certoſini piaccia farſi tener per quel ch'è nel cuore, vero e buon Succeſſore delle corruttele attribuite a' Ciſtercienſi, e non per quel che ſi vuol moſtrar colla lingua, vero e buon Succeſſore della umiliſsima ſantità di *S.Bruno*.

Quin-

Digitized by Google

Quindi ſe ammettendo per vere le Carte Certoſine, ben chiara ſi è reſa la ragion del Fiſco, per domandar qualche emenda alla ſentenza del 1758., molto maggiore la debbe ſperare, *ſi falſis inſtrumentis circumventam eſſe religionem judicantis . . . . . fuerit oſtenſum* (*a*). Prima però che ſpieghi qual e quanta dovrebbe eſſere nell' uno, e nell' altro caſo, uopo è che ne ritocchi l' eſame: perchè la quinta Allegazione data alle ſtampe a' 20. Luglio 1763. dall' *Anonimo* nuovo Avvocato della Certoſa, dopo aver io già laſciata la carica di Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, tali nuovi motivi, e rifleſſioni mi ſuggeriſce, che mi fan credere, che facendo come un epilogo delle coſe già da me dette, ſien per ricevere, mercè l'opera ſua, nuova forza e vigore.

Perſuaſi i RR. PP. della Certoſa di *S. Stefano* di non eſſere ancor baſtevolmente forti e ſicuri co' privilegj, de' quali ſi eran forniti, e avendo finalmente riſoluto preſentarne alcuni dopo la compilazione del Termine; gli accompagnarono con una *Pianta Topografica*. Preteſero con queſta dimoſtrare, che nella Lega del territorio a *S. Bruno* nell' anno 1090. dal Conte *Ruggiero* donata, e da lui ſteſſo confinata nel 1093. foſſero compreſi i due Caſali di *Spatola*, e *Serra*, e che perciò vane foſſero le idee de' Denunzianti, che gli diceano alla Real Corona uſurpati, o perchè ne' tempi del Conte *Ruggiero* non erano ſtati per anche edificati, o perchè ſe lo foſſero ſtati, non vi ſi potean trovar dentro, apparendo da una delle Carte fondamentali delle loro pretenſioni, che la maggior ſua eſtenſione non doveſſe oltrepaſſare due miglia. Il merito di una tal *Pianta* dall' Autor degniſſimo della *Difeſa de' Privilegj Normannici* venne ne' ſeguenti ſenſi rilevato: *Inoltre avendo la Real Certoſa per una maggior ſua quiete fatta gli anni proſſimi paſſati con una eſattiſſima diligenza* da perſona di conto, *e aſſai verſata nella ſcienza della Geometria formare la* Pianta *di eſſa Lega di territorio, dalla medeſima* chiaramente *rilevaſi, che i due Caſali di* Spatola, *e* Serra *ſieno ſituati e poſti nella medeſima Lega. Ma eſſendo ciò una materia di puro fatto, ſe mai il Regio Fiſco, ſu di tale* Pianta *incontrerà dubbio, ben potrà la medeſima verificare* (*b*).

Un tal bizzarro cartello di disfida parvemi un effetto della fiducia,

(a) *L. IV. Cod. ſi ex falſis inſtrum. vel teſtim.*
(b) *Difeſa de' Privil. Norman. pag. 229.*

Digitized by Google

che han ſempre avuta quei RR. PP. al valor della *Cauſa Pia*, mercè la quale, come avean ſempre empiuti i proceſſi delle lor Cauſe di Privilegj, e Diplomi coniati a lor favore per l' induſtria di *Artefici di Carte Vecchie*, ſenza che mai ſi foſſe ardito ſoſpicar della lor fede, per eſaminargli; così per empiergli di *Carte Topografiche*, ſi poteſſero con ugual felicità valere dell'opera di *Artefici di Piante Nuove*. Come penſarono, così eſeguirono: e perciò di propria autorità, ſoli ſoletti, modeſtamente ſi ſcelſero queſta tale per tutti, ma non per eſſi ſconoſciuta *Perſona di conto*, perchè la credettero ben capace di formar loro una *Pianta*, qual oggi la veggiamo, d'intera lor ſoddisfazione, e tutta propria, e corriſpondente al loro diſegno, per farle l' onore di preſentarla negli atti. Se lo abbia meritato, o no, da quì a poco il vedremo, ma intanto egli è certo, che non avendola poſta a notizia del Fiſco, nè di chi facea da Procurator de' Denunzianti (*a*), non vi fu chi contra di eſſa aveſſe propoſta alcuna difficoltà, nè ſu di eſſa fu data alcuna provvidenza dal Tribunale della Regia Camera, allorchè al giudizio de' Periti rimiſe a loro iſtanza l'eſame delle lor Carte (*b*): tanto ſi fu lontano o di domandarſi, o di ordinarſi di una tal *Pianta* verificazione alcuna ſulla carta, non che ſul terreno a ſpeſe, come ſarebbe ſtato di dovere, de' RR. PP. che l'avean prodotta, preſcrivendo le Leggi, che *ſcripturam prolator affirmet* (*c*). Deciſa che fu la cauſa, e diſpoſtomi di Sovrano comando (*d*) a ſeriamente eſaminarne le *Carte Vecchie* in grado di *Ricorſo*, ſtimai non dover laſciare queſta lor *Pianta Nuova* ſenza farvi le dovute rifleſſioni. A meglio intenderla, uopo è premettere primamente, che nella finta Carta del 1093. altro il Conte *Ruggiero* non vi deſcrive della Lega donata, ſe non che i nomi de' luoghi, per gli quali paſſa e confina il ſuo perimetro, ſenza nulla dir delle parti ſue interiori, contento averle additate col general nome di un luogo ermo e deſerto (*e*). Secondamente, che da' RR. PP. Certoſini, e loro partigiani, mai non ſi è negato, che il *Caſale della Serra* foſſe ſtato edificato qualche tre ſecoli dopo morto il Conte *Ruggiero*, e per lo *Caſale di Spatola* per parte de' Denunzianti ſi è ſempre conteſo, che queſto non foſſe ſtato dal Conte donato a *S. Bruno* colla Carta del

(a) *Iſtanza a nome della Certoſa negli Atti del* 1751. *Pro Reg. Fiſ. & Denunc. fol.* 244. *ad* 247.
(b) *Decreto del Tribun. della Reg. Cam. ivi dic. fol.* 247. *a t.*
(c) *Leg. I. Cod. Theod. ſi certum petatur De Chirograph.*
(d) *Atti del* 1751. *fol.*292. *ad* 294. (e) *Atti del* 1717. *fol.*333. *Docum. Fiſc. n.XII.*

Digitized by Google

del 1093. ma ſoltanto dinotato per un luogo ſituato raſente il perimetro, o linea di confinazione della Lega donata, quando con eſſo ſi arriva alle parole, *ſicut aqua decurrit per Spatulam*. Credetti da principio, che il volermi aſſicurare, ſe dentro, o fuori queſto Caſale ne ſteſſe, ſarebbe ſtato un travaglio inutile e ridicolo, perchè la *Perſona di conto*, che *per loro maggior quiete*, e per altrui maggior danno *gli anni proſſimi paſſati ne avea formata* la *Pianta*, avea potuto ſituarlo, e traſportarlo ſulla carta, dove più le foſſe piaciuto, con quella bella libertà, che non poteva avere ſul terreno; a ogni modo piacquemi paſſar innanzi, per vedere, ſe queſto *Artefice* di *Piante Nuove* con maggior arte degli *Artefici* di *Carte Vecchie*, aveſſe ſaputo impiegar la ſua divozione verſo di eſſi RR. PP.

Cominciai perciò a rilegger con maggiore attenzione tra le *Carte Normanniche*, che ſi erano ammeſſe da eſſi per vere, quelle che han qualche relazione particolare alla Lega donata, e ſanno il fondamento di tutte le lor pretenſioni, e nella prima, che ſi è quella del 1090. attribuita al Conte *Ruggiero*, vi leſſi, che ne donava il territorio ermo e deſerto, *In omni parte adjacenti, in ſpatium unius Leugæ*, ſenza nominarviſi nè Chieſa, nè Caſali, nè Molini, nè Caſtelli (*a*). Paſſai alle ſeconde, che ſon le due copie della Carta, o Carte attribuite a *Teodoro Meſimerio* Veſcovo di Squillace, e in una di eſſe trovai, che in confermando la donazione del Conte di lui diſſe: *Donavit montem, campos, & molendina circa Eccleſiam uſque ad duo milliaria*: ſenza nulla dirviſi di Caſali, o di Caſtelli. Trovai nell'altra, che di se, a prieghi del Conte queſto Veſcovo ſcriſſe: *Dono gratis.... terram de Turribus, ſcilicet duo milliaria circa Eccleſiam in Monte conſtitutam ex omni parte*, e poco più ſotto: *Montem, & terram, & boſchum infra fines prædictorum duorum milliariorum ab omni parte circa Eccleſiam in prædicto Monte conſtitutam*, ſenza farviſi alcuna menzione nè di Caſali, nè di Molini, nè di Caſtelli (*b*). Paſſai indi alla terza, che ſi è la Bolla del 1092. attribuita al Sommo Pontefice *Urbano II.* e quivi trovai, che confermando la Carta di queſto Veſcovo, e l'altra del *Conte* venne da lui deſcritto il donato territorio, come un luogo *omnino liber, cum tota ſylva, & monte, terra, a-*

(a) *Docum. a favor della Certoſ. pag.* 1. *e ne' Docum. Fiſcali num. VI. pag. IX.*

(b) *Trovanſi queſte due Copie preſſo il Manfredi Riſpoſ. Apologetico-Criti. pag.* 73. *&* 74. *e ne' Docum. Fiſc. num. VII. pag. X. e nell' Alleg. Anon. del* 1763. *pag. XLVIII. ad XLIX.*

Digitized by Google

qua, *in ſpatium unius Leugæ in omni parte adjacente*, ſenza ſpiegarne l' eſtenſione in miglia, e ſenza punto parlarvi o di Chieſa, o di Caſali, o di Molini, o di Caſtelli (*a*). Paſſai poi all' altra Carta del medeſimo *Conte* del 1093. e in eſſa dopo aver detto d' aver donato *Locum*, *& omnia undique in circuitu adjacentia*, *in ſpatium unius Leugæ*, tacendone parimente la eſtenſione in miglia, feccamente ne deſcrive il perimetro, o ſia la confinazione, e quivi, oltra il Molino, trovai nominati tra'ſuoi confini l'anzidetta acqua, *quæ decurrit per Spatulam*, e un *Caſtello* (*b*). Finalmente andai a legger la *Platea*, che ſi pretende fatta nel 1533. a ſeconda degli antichi Privilegj della Certoſa, preſentata già nella Regia Camera nella cauſa quivi introdotta nel 1717. e vi leſſi: *Deſcriptio Territorii*, *& adnotatio Territorii prædicti Monaſterii*, *quod Territorium* ex omni adjacente parte *juxta dictum Monaſterium*, *eſt per ſpatium unius Leugæ juxta formam antiquorum privilegiorum*, *&c.* (*c*). E poco più ſotto: *Quod tenimentum in univerſo includit omnia in ipſo exiſtentia latitudinis*, *amplitudinis*, *& longitudinis* ex omni adjacente parte *juxta dictum Monaſterium* (*d*), e poi vi ſi conchiude: *Facta deſcriptione confinium totius Territorii*, *& tenimenti* adjacentis ex omni parte *juxta dictam Eccleſiam*, *& Monaſterium S. Stephani per ſpatium unius Leugæ*, *&c.* (*e*) e nella minuta deſcrizione delle parti, che ne compongono il corpo, trovai notati non più uno, ma ſibbene due Caſali *Spatola*, *e Serra*, ſenza farviſi parola nè di Caſtelli, nè della eſtenſione della Lega in miglia (*f*).

Poco allor curando la difformità, con cui, tra lor queſte Carte ſi eſprimevano intorno a queſta Lega di territorio, mi fermai a conſiderar la uniformità delle parole, colle quali ſe ne additava la figura, e l' eſtenſione. Sapendo dunque, che formandoſi il Cerchio dal girar, che fa una retta linea ſu di un punto immobile e fiſſo di una dell'eſtreme ſue parti, come centro; ſi è la ſola figura, che terminando in una linea curva ha la proprietà di avere ogni punto della ſua

(a) *Manſr. Riſpoſ. Apologetico-Crit. pag.* 75. *Allegat. Anon. del* 1763. *pag. LI.*

(b) *Docum. Eiſcal. Num. XII. pag. XII. ad XIII. e preſſo il Manſr. Riſp. Apologetico critic. pag.* 79. *ad ſequ. e ne' Docum. per la Certoſ. pag.* 2. *e negli atti del* 1717. *fra l' Univ. della Serra co' Certoſ. di S. Steſ. fol.* 333.

(c) *Atti della Reg. Cam. an.* 1717. *tra i Cittadini della Serra, e la Certoſa fol.*195.

(d) *Ivi dic. fol.* 195. *a t.*

(e) *Ivi fol.*202. *a t.*

(f) *Ivi fol.* 195. *a t. & 205.*

Digitized by Google

ſua circonferenza ugualmente dal mezzo, o ſia centro diſtante, e perciò uguali tutte le linee, che da un tal centro a qualunque de' punti della ſua Circonferenza ſi tirano, quindi di eſſa unicamente potendoſi verificare, che abbia *omnia*, *& ex omni parte*, *& in circuitu*, *& undique adjacentia* al centro; parvemi che per dar in ſervizio de'Certoſini, il più favorevol ſenſo che poteſſi alle parole, con cui la conteſa Lega ci viene additata in tutte le Carte, che ne parlano, doveſſi crederne circolare la figura, crederne centro la Chieſa, crederne i Semidiametri quindi tirati alla ſua circonferenza egualmente lunghi *intra fines duorum milliorum*, e crederne in conſeguenza lunghi i diametri quattro miglia, e mettendone il Conte per punto principale un Caſtello diruto, il Veſcovo una Chieſa, ſtimai dovergli tra' lor metter di accordo nella maniera, che ſiegue. Come al Conte nella ſua Carta del 1090. ſe gli fa dire con termini generali, che donava a *S. Bruno* quel *ſolitudinis locum* ſenza nome, che ſi aveva ſcelto per ſuo Romitorio *in ſpatium unius Leugæ*, non ſi poteva indovinare, donde aveſſe dovuto cominciare, nè dove finire, ma che ciò riſchiarar ſi potea colla Carta del Veſcovo *Meſimerio*, il quale nel confermarne il dono nel medeſimo anno 1090. dice, che già in quel luogo eravi la Chieſa di *S. Maria*, e preciſamente individua, che un tal luogo, dovea contenerſi *intra fines duorum milliariorum ab omni parte circa Eccleſiam*, il che a ſenſo mio tanto valea, quanto dire, che la Lega doveva eſſer di figura Circolare con un diametro di quattro miglia, in mezzo al cui ſemidiametro doveva eſſer la Chieſa, non potendo verificarſi altramente, che ſteſſe *intra fines duorum milliariorum ab omni parte*. Nulla curando d' indagare, come tra que' pochi meſi, per non dir giorni, ch' eran paſſati tra il dono dal Conte fatto nell'anno 1090. perchè la ſua Carta non ha *Data* di meſe, e la confirma, che Monſignor ne fece nel Dicembre di quel medeſimo anno, aveſſe potuto trovar bella, e fatta quella *admodum Veneranda Eccleſia*, che al Conte parve così poco *Veneranda*, che non meritaſſe farſene menomo motto, nè come il Veſcovo aveſſe avuto per così poca coſa tutto il Caſale di *Spatola* da non meritar, che ne faceſſe parola; a ogni modo ſulla ipoteſi della verità delle lor Carte trovai ragionevole il fingermi, che niente Monſignore aveſſe detto nè del Caſtello diruto, nè di altre parti della ſua circonferenza, perchè tuttavia dal Conte non era ſtata deſcritta pe'ſuoi confini, ed altresì per ragionevole, che il Conte quando tre anni do-

po

po nel 1093. volle designare *per terminos certos* i confini del perimetro della Lega, cominciando dal Castello diruto, e successivamente dinominando le altre parti, di cui veniva composto, nulla avesse detto nè della Chiesa, nè delle dimensioni in miglia della Lega, sì perchè si finge, ch'ei ne descrivea le parti estreme, e non le interne, qual si era la Chiesa, sì anche perchè sarebbe stato superfluo il parlar più della Chiesa, e della sua distanza *ab omni parte* della sua circonferenza *intra fines duorum milliariorum*, dopo che ne avea distintamente parlato il Vescovo nella sua precedente Carta di conferma nel 1090. a cui è remissiva la Carta della confinazione dal Conte fatta nel 1093. (*a*). E data lor questa spiegazione credetti, che in tutte e due descrivendosi un medesimo luogo, in una parlandosi della Chiesa, come centro, senza nominar la circonferenza, e nell'altra additandosi minutamente le parti della circonferenza senza nulla dir del centro, dove era la Chiesa, uniformi se ne dovessero trovar le misure, o che se ne tirassero le linee dal centro alla circonferenza, o dalla circonferenza al centro.

Quantunque questo mio giudizio fosse fondato su di un principio, che non si può mettere in dubbio, se non da chi per mancanza di buona istituzione ne' suoi studj abbia avuta la disgrazia di non aver della nobilissima Matematica Scienza neppur la Piana Geometria conosciuta; a ogni modo non lasciai di riflettere, che questa stessa Scienza ci fa pur sapere, che un Cerchio, che così esattamente corrisponda alle qualità quì accennate, si può ben trovare nella viva immaginativa di un Geometra; ma non già descriversi realmente sulla carta, non che sulla terra, per qualunque più esatto modo, che fiesi dalla umana diligenza sinora pensato: e che perciò dovendosi considerare in pratica ogni Cerchio, come un poligono, o sia figura d' innumerabili piccioli lati composta; non può mai avere una così perfetta fisica circonferenza, sicchè tutte le linee, che dagli estremi suoi punti passan per mezzo del suo centro, ovvero da questo, come tanti raggi si tirano alla sua circonferenza, possano essere tra loro perfettamente uguali, che anzi sempre di ogn' intorno vi si troverranno de' piccioli pezzi di terra, che per le irregolari loro figure si dinominano *trapezj*. Basta perciò quando si voglia circoscriverlo sul terreno, per dar-

(a) *Docum. Fiscal. num. XII. Atti del* 1717. *pag.* 333. *Docum. per la Certos. pag.* 2. *Manfr. Risposta Apol. pag.* 79.

Digitized by Google

darne la confinazione, che le linee, che si tirano a' punti, che vi si disegnano per principali, e se non altre, almeno quelle, che debbon dinotare i quattro cardini della Terra, come son le due, che s'intersecano nel centro, una tirandola dall' estremo punto della sua circonferenza da Mezzogiorno a Settentrione, e poi l' altra da Oriente a Occidente, per quindi ritrarne una figura, se non circolare, almeno cicliforme: e diterminata, che se ne sia una volta la misura del diametro, o semidiametro o in passi, o in piedi, o in miglia, o in Leghe colle regole, di cui si valgono gli Agrimensori, derivate da quelle, che insegnano i Geometri, se ne trova facilmente poi la circonferenza, come su questa ipotesi, che la Lega dal Conte donata fosse stata di una figura circolare, con un diametro di quattro miglia, allo stante valendomi della proporzione trovata da Archimede di 7. a 22. tra il diametro, e il suo cerchio, già disopra avea calcolata l'intera sua circonferenza in miglia 12. e passi 571. $\frac{3}{7}$ (a).

Ma tutte queste idee astratte svaniron tosto, che volli applicarle alle concrete sulla *Pianta* formata *da Persona di conto, e assai versata nella scienza della Geometria*, perchè alla prima occhiata vi ravviso delineata la Lega non in figura circolare, ma di un poligono irregolarissimo, e dentro il suo corpo tra Mezzogiorno, e Occidente posta la Chiesa di *S.Maria* verso Settentrione poco più in dentro del suo confine situato il Casale di *Spatola*, e in uno degli estremi suoi punti verso Oriente piantato un *Castello*, che si dice *diruto* (b). Vi leggo in compruova della descrizione, che ne fa, stampate le parole della Carta di confinazione del 1093. ma tralasciatene alcune delle prime, colle quali sembra, che dal preteso *Conte Ruggiero* fiesi additata per circolare, e son le seguenti: *Locum... & omnia undique in circuitu adjacentia in spatium unius Leugæ* (c).

Scorgendo dunque improprio il più pensar a circoli, e diametri in una figura cotanto irregolare, e curioso di spiare, come e quanto colla Carta del *Vescovo* si accordasse la *Pianta* anzidetta, per non maltrattarne l'Originale, vi descrivo su col *Toccalapis* le linee, ch'escon dalla Chiesa di *S.Maria*, e vanno a terminare a diversi punti del perimetro della Lega, e misuratele sulla scala di due miglia

(a) *Vide sup. pag.* 237. *& ibi corrige* $\frac{4}{7}$.
(b) *Piant.Topogr.fol.*250. *Att.del* 1751. *Pro R.F.& Denunc.contr.Ven.Monaſ.Cartuſ.&c.*
(c) *Docum. Fiſ. num. XII. pag.XII. ad ſeq.Docum. per la Certoſ. pag.* 2. *Atti del* 1717. *tra i Cittadin. della Ser. e Certoſ. fol.* 333. *Manſr. Riſpoſ. Apolog. Criti. pag.* 79.

Digitized by Google

glia Italiane, ch' è nel piede di essa *Pianta*', le ritrovo qual più lunga, qual più breve di due miglia, e in quella di miglia 3. e passi 40. che va a terminare all' *Ancinale*, trovo il Casale di *Spatola*, di cui non parla la Carta del Vescovo, situato non già per due sole miglia, ma ben vero per altri passi 865. di più lungi dalla Chiesa: e indi passando a misurar qualcheduna delle altre linee tirate da punto a punto delle opposte parti del perimetro, trovo quella, che da Mezzogiorno, ove si dice *Piede del Monte*, va all' opposto punto Settentrionale denominato *Embachat* lunga miglia quattro, e passi 695. e l' altra, che *a parte Orientis* del Castello diruto, va a terminare nell' estremo opposto punto Occidentale, detto *Via di Arena*, lunga miglia 4. e passi 880. e vengo così ad accorgermi dell' eccesso, che vi è tra la Lega nella *Pianta* descritta, e l'altra nella Carta del *Vescovo* accennata. (a) Quì non mi fermo, ma lascio la Carta del Vescovo, e mi rivolgo a quella del Conte, in cui si fa punto principale della confinazione della Lega il *Castello diruto*, che dall' Autor della *Pianta Nuova* si è situato nello estremo del suo irregolarissimo perimetro, e sempre seguendo le idee del degnissimo Autor della *Difesa de' Privilegj Normannici*, che avea preteso esser la estension della Lega, non già di due, ma sibbene di quattro miglia (b), anche io di quattro considerandola, tiro da esso Castello varie rette linee a' punti principali della *Pianta*, e le trovo per lo più molto maggiori di quattro miglia. Laonde per aver tutta l'intera maggior lunghezza, e larghezza di questa Lega, tiro una linea dall' estreme più lontane parti del suo circuito, dal punto Orientale, ove sta situato il *Castello diruto*, fin dove all' opposto punto Occidentale si vede segnato il *Passo de' Cavalli*, e trovo una distanza di cinque miglia, e passi 350.ne tiro un'altra dal punto Meridionale, dove è il *Piede del Monte* fin all' estremo punto della opposta sua parte Settentrionale, dov' è l' *inforcatura del fiume Ancinale*, e vi ravviso una distanza di miglia cinque. Come questa linea passa per lo Casale di *Spatola*, e va poi a terminare alla vicina testè detta *inforcatura del fiume Ancinale*, estremo confine della Lega a Settentrione, misuro la distanza, che vi è tra questi due tra lor vicini luoghi, e la trovo di passi 175. e deducendo questi dalla intera linea di miglia cin-

(a) *Atti di Ricor. &c. dell' anno 1762. fol. 46. & vide sup. pag. 232. ad sequen.*
(b) *Difesa de' Privilegj Normannici pag. 44. Allegaz. Anon. del 1763. pag. LIII. ad seq.*

Digitized by Google

cinque, mi reſta dall'eſtremo punto Meridionale di *Piè del Monte* ſin a queſto Caſale, uno ſpazio di territorio di miglia quattro, e paſſi ottocento venticinque (*a*), di modo che viene a trovarſi per altretanti paſſi 825. e non già 900. come per error della ſtampa trovaſi detto diſopra (*b*), fuor della Lega ſuppoſta di quattro miglia.

Chi dopo una tale ſcoverta non avrebbe ſclamato: Queſta dunque *ſi è la Pianta con eſattiſſima diligenza formata da perſona di conto, e aſſai verſata nella ſcienza della Geometria*? Queſta dunque è *la Pianta Topografica formata con tutte le regole dell' Arte Geometrica, in cui ocularmente appariſce, che la Terra di* Spatola *ſia entro la periferia della Lega conceduta nel* 1090. *dal Conte* Ruggiero, *e da lui confinata nel* 1093. ? Si è ciò *formar Piante per quiete della Certoſa*, o piantar carote ad altrui danno? Adunque, diſſi io allora, non oſtante l'aver voluto io credere, che il Veſcovo nel 1090. non vi aveſſe veduto tutto il Caſale di *Spatola*, che vi vide il Conte nel 1093. non oſtante, che nel 1093. non vi aveſſe veduto il Conte quella Chieſa, che vi avea veduta il Veſcovo nel 1090. a cui dovean eſſere *omnia undique in circuitu adjacentia* le membra del perimetro della Lega, o *intra fines duorum milliariorum ab omni parte*, ovvero *undique in circuitu in ſpatium unius Leugæ*; pure ſe nulla curando della Carta del *Veſcovo*, che oggi ſi rigetta, come *apocrifa*, vorremo attenerci a quella del Conte, che ſi ha per ſacroſanta, con cui pretendeſi lunga quattro miglia, ſi vede, che prendendone le miſure dagli eſtremi ſuoi punti, il Caſale di *Spatola* in vece di trovarſi nel confine, trovaſi dentro una Lega, non già di due, come dice la Carta del *Veſcovo*, nè di quattro, come la pretendono gli Avvocati della Certoſa, ma ſibbene di cinque miglia, e paſſi 350. da Oriente a Occidente, e di miglia cinque da Mezzogiorno a Settentrione, che vale a dire, che vi ſi può trovare, qualora vi ſi cerchi dentro un eccesſo di territorio uſurpato, da Oriente a Occidente ſin alla quantità di un miglio e paſſi 350. e da Mezzogiorno a Settentrione ſino a un miglio.

L'aver ciò diſcoverto ſi è una vera meccanica bagattella, a ogni modo co-

(a) *Pianta Topograf. negli atti del* 1751. *pag.* 250. *e ſua copia negli Atti del* 1762. *di Ricorſi &c. fol.* 46.

(b) *Vedi ſup. pag.* 232. *ad ſequen.*

Digitized by Google

me ſi narra, che *Archimede*, quando dall'acqua uſcita dal bagno, in cui era entrato, conobbe aver quindi ricavato il modo di chiaramente additare, quanta parte di più vil metallo ſteſſe incorporata nella Corona, che per oro puriſſimo eraſi venduta a Gerone Re di Siracuſa, fu tale la ſua allegrezza, che tutto nudo com'era gridò, εὕρηκα, εὕρηκα, *inveni*, *inveni* (a): così confeſſo io non aver provato poco piacere, allorchè coll'eſame di queſta *Pianta* parvemi aver trovato un modo faciliſſimo, con cui i comuni noſtri Giudici ſenza grave incomodo, e ſpeſa per mandar Miniſtri, e Ingegnieri fino in Calabria a riconoſcerla, e ſenz'avere a far uſo di tutto il loro gran ſapere, ma ſtandoſi al tavolino agiatamente entro le loro ſtanze a ſedere, col ſolo applicarvi la mano, *circino*, & *regula* poteſſero conoſcer queſta verità, che ſe per l'addietro ſi erano laſciati buonamente ſorprendere i noſtri Maggiori per mezzo delle *Carte Vecchie* de'RR. PP. Certoſini di *S. Stefano*, lo ſteſſo con queſta *Pianta Nuova* arditamente a' giorni noſtri ſi era procurato far con eſſi, dando loro a comprendere, che aveſſero a fare con gente incapace di appropriarſi quel, che non ſe le debbe, o in terreno, o in Caſali, ſulla fiducia, che mai non ſi ſarebbono accorti, che fin dall'opera di queſta loro *Perſona di conto* poteaſi conoſcere nella da eſſi ſuppoſta Lega di quattro miglia l'uſurpazione da eſſi fatta dalla parte, che va da Mezzogiorno a Settentrione, del Caſale di *Spatola* con un tratto di territorio di un miglio, e da Oriente a Occidente di un altro tratto di territorio di un miglio, e paſſi 350.

Come delle rifleſſioni da me fatte, e quì enunciate alcune me le trovava già comunicate alle ſtampe, ed altre mi eran ſopravvenute dopo, non eſſendo noi più in quei tempi felici, ne' quali il Poeta *Statio* della noſtra Napoli, e de' ſuoi Abitatori, dicea:

Non illic Fori rabies, aut ſtrictæ jurgia Legis,
Morum jura Viris, ſolum & ſine faſcibus æquum:

penſai perciò, che ſe la Certoſa con *Piante Nuove* fatte non ſi ſa dove, nè da chi, *ſine die*, & *Conſule*, e con *Carte Vecchie* cavate fuori dal privato ſuo Archivio avea potuto pretendere, e felicemente ottenere ſotto il riſpettevol velo della *Cauſa Pia* più d'una volta il farſi credere; a me punto non conveniſſe im-

(a) *Veggaſi Vitruvio. Lib. IX. Cap. III. della bella, e dotta Ediz. Napolet. del Marcheſe Galiani del 1758. pag. 346.*

Digitized by Google

immaginarmi, non che promettermi ugual sorte nell' avanzarmi a far vedere, quanto inetta e ingannevole fosse l' opera di questa lor *Persona di conto*, *molto versata nella scienza della Geometria*, e che per lo meno avrei corso rischio di sentirmi dire il solito, *ne sutor ultra crepidam*, se non veniffi sostenuto dal giudizio di *Persone* veramente *di conto*, ben conosciute, e ben versate in sì fatte materie.

Punto io non dubitava, che quando trattasi di scritture, e documenti, che sieno negli atti, o perchè scritti sieno in lingua a noi straniera, o perchè trattino di cose, che riguardino mestieri meccanici, o perchè si aggirino intorno a materie di *mero fatto*, meritevoli di oculare ispezione, qual si è questa, al dir dello stesso Autor degnissimo della *Difesa de' Privilegi Normannici*; sempre, e in ogni tempo *ad eruendam veritatem* si può domandarne la spiegazione, affinchè i Giudici, e gli Avvocati non sien costretti *Andabatarum more* a contender tra di loro di ciò, che non son obbligati a sapere. Credetti perciò, che come *Platone*, e *Senofonte* proponean ne' loro Dialoghi, a modo di problemi, e dubbj, delle domande su di cose, della cui evidenza eran così persuasi, che punto non dubitavano di averne a ricever risposte necessariamente uniformi alle loro idee, così potessi io modestamente proporre, come dubbj da risolvere, gli assurdi da me ricavati mettendo a fronte della Carta, o Carte di *Teodoro Mesimerio* e delle altre *Normanniche*, la *Nuova Pianta*, che su di questo diceasi formata. Per cagion di esempio proposi, come un dubbio, se in un Cerchio vi possan esser due centri, perchè nelle Carte *Normanniche* del Vescovo, e del Conte, sembrar poteva, esserne due per la Lega donata additati; ma punto non dubitava, che mi si avesse a rispondere, che il senso comune a tutti insegna esser ciò impossibile. Proposi parimente come un dubbio, se vi potessero esser fiumi, che scorressero da sotto in su, come si legge nella Carta del 1093. perchè era sicuro, che mi si avesse a rispondere, esser ciò impossibile per Legge di Natura. Non vi volea però troppo a conoscere, che io in proponendo, come problemi da risolvere, gli strani assurdi, e contraddizioni da me ricavate tra queste Carte, e la *Pianta Topografica*, ciò facea per farne sentire tutto il ridicolo, e così aprirmi la strada da ridurre i miei Contraddittori alla dura necessità di averne a rigettar per *Apocrifa* qualcheduna, non essendo possibile il conciliarle tra loro, sia per la diversità della figura, sia per la diversità, ed eccessi nel-

ſi nelle dimenſioni , ſia pe' fiumi correnti da ſotto in su , che vi ſi deſcrivono . Quindi affinchè non da' miei detti dipendeſſe la dimoſtrazione di queſta verità , ma ben vero con autorità non privata, ma giudiziaria , e col ſentirſi le Parti intereſsate , non alla macchia , e di ſoppiatto , come ſi era fatto per parte de' divoti della Certoſa , poteſſi venir a capo del mio intento, con poſitiva mia iſtanza domandai allora Commeſſario della Cauſa, che a due , o tre Regj Camerali Ingegnieri ſi deſſe l'incarico (*a*) di riſolvere queſta ſorta di dubbj da me propoſti, ch'era lo ſteſſo , che far da eſſi rilevare gli aſſurdi da me oſſervati nelle Carte Certoſine , e nella *Pianta* .

Avendo ottenuto uniforme alle mie domande il decreto (*b*), fiſſo in queſta idea non fui punto ſorpreſo, che coloro, che ſpiritoſamente avean fatto diſfidare, o invitare l'Avvocato del Re *a far verificar la Pianta, ſe v' incontraſſe qualche difficoltà ;* allo ſtante di un tal giuſtiſſimo decreto ſi foſſero gravati (*c*). Non ſo invero ſe ad arte , o perchè così realmente la ſentiſſero , mi fecero l' onore di prender per equivoci della mia mente ciò , che riguardava le inezie delle Carte , che ſoſtenean per vere, onde fu, che a quel che io aveva ſcritto in men di un mezzo foglio di carta (*d*) , ſi preſero la pena di farvi una riſpoſta con ottantacinque pagine di ſtampa, nelle quali, mettendo da parte quel che vi ſi trova traſcritto di quanto prima ſi era già penſato dal dottiſſimo Autor della *Difeſa de' Privilegi Normannici* , due coſe trovai corriſpondenti a' dubbj da me propoſti, che mi riuſcirono di tutta ſoddisfazione, ed eccone la prima.

Cominciandoſi nella Carta della Confinazione del 1093. la deſcrizione del perimetro della Lega dal *Caſtello diruto* poſto ad Oriente, e quindi facendolo paſſare per Mezzogiorno a Occidente, quando ſi entra alla parte, ch'è poi tra Occidente, e Settentrione, vi ſi legge, che arrivandoſi alla vetta del *Monte Embachat* , indi ſi cala per *cavam ſicut* aqua decurrit per Spatulam *uſque ad flumen Enchinar, & inde aſcendit illud flumen uſque ad aliud flumen , quod vocatur Alba, & inde aſcendit idem flumen uſque ad magnam cavam , quam Græci vocant Bacchinache, & ſic aſcendit per eandem cavam , uſque ad*

(a) *Atti del 1762. Ricorſi fatti per parte del Reg. Fiſ. fol.* 4.
(b) *Ivi fol.* 5.
(c) *Ivi fol.* 6. *&* 7.
(d) *Ivi fol.* 4. *ad* 5.

Digitized by Google

ad Caſtellum, unde incepimus (a). Or nè ſi addita in quella Carta, nè ſi vede diſegnata nella parte del perimetro della *Pianta*, ch'è tra *Embachat*, e il fiume *Ancinale*, veruna altra acqua, *quæ decurrat per Spatulam*, ſe non quella, che viene da un de' due rami, in cui ſi deſcrive diviſo quel fiume, ſubito che dallo Stato di Soriano entra nella Lega, e poi ſcorre fra *Spatola*, e *Brognaturo*, e ſerpeggiando va per *S. Stefano*, al dintorno di *S. Maria*, mentre l'altro, ch'è al Ponte d'*Arvo* unitoſi all'altro fiume detto *Alba*, formando come un confine ſtabile, e naturale del rimanente perimetro, ſi portano colle loro acque, come chiaramente ſi legge nella detta Carta del 1093. da ſotto in ſu fino a ſopra il *Caſtello diruto* (b). Quì è dove l' *Anonimo* mio Contraddittore alla richieſta da me fatta, che gl' Ingegnieri Camerali mi diceſſero, come poteſſero i fiumi camminar da ſotto in ſu, ſi aſſume il peſo di riſpondermi col gentilmente avvertirmi, che io non abbia ben badato, in queſta Carta a' *Verbi*, *che reggono i nomi*, e abbia preſo abbaglio in chiamar *fiume* l' acqua, *quæ decurrit per Spatulam*, quando che con tali parole non ſi debbe altro intendere, ſe non che il Caſale di *Spatola* ſia ſituato *come acqua pende* (c). S' ei però più che alla ſconvolta ſua Gramatica aveſſe badato alla diletta ſua *Pianta*, ſi ſarebbe volto alla *Perſona di conto*, che formolla; per ſeco dolerſi, che avendo avuta tutta la libertà di deſcriverſela a ſuo modo; ciò non oſtante, punto non badando alle parole, colle quali eraſi eſpreſſamente dichiarato il Conte nella ſua Carta del 1093. di voler deſcrivere i ſoli termini della Lega donata: *prædictæ ſpacium Leugæ, his in circuitu terminis, diſtincte par noſmet ipſos deſignavimus, ac terminorum nomina, in memoriam futuris conſcribere juſſimus* (d); avea commeſſo un grand' errore, quando in vece di ſituare il Caſale di *Spatola* nel perimetro della Lega, come un termine della ſua confinazione, lo avea ſituato 175. paſſi più in dentro del ſuo confine, ſotto l' *inforcatura del fiume Ancinale*, per quindi portar un de' ſuoi rami a bagnarne colle ſue acque le mura, e il terreno.

Pur

(a) *Docum. Fiſcal. num. XII. pag. XII. Atti del 1717. &c. fol. 333. Docum. per la Certoſ. pag. 2. Manſr. Riſpoſta Apologetico-critic. pag. 73. Allegaz. Anon. del 1763. pag. XXXVII. & LVII.*

(b) *Pianta Topograf. preſſo gli Atti del 1751. &c. fol. 250. e preſſo gli atti del 1762. fol. 46.*

(c) *Allegaz. Anon. del 1763. pag. LXVI.*

(d) *Docum. Fiſc. num. XII. pag. XIII. col. 1. Docum. per la Certoſ. pag. 3. Atti del 1717. pag. 333. Manſr. Riſp. Apologet. Crit. pag. 73. Alleg. Anon. del 1763. pag. XXXVII.*

Digitized by Google

Pur ſia com'ei vuole, acqua pendente, cadente, corrente quella, *quæ decurrit per Spatulam*: abbia io errato in darle il nome di fiume, facendomi trarre in queſto errore dalla ſtima, che ho avuta per la *Perſona di conto*, che non avendo ben compreſa la forza delle parole della Carta di donazione, e di confinazione, in vece di ſituare nella ſua *Pianta* il Caſale di *Spatola* preciſamente in quel punto, ove il fiume *Ancinale* comincia a eſſer confine della Lega, lo ha ſituato per paſſi 175. più in dentro del ſuo corpo, ove altra acqua non vi paſſa accanto, ſe non quella, che viene da quella de'ſuoi rami, che ſi divide dall'altro, che ne chiude, e termina la confinazione. Laſcio dunque di più parlar di queſto ſuo ramo, che dal confine entra nella Lega a bagnar le mura, o a irrigar le campagne di *Spatola*, e attenendomi al corſo, che fa l'altro, con cui ſi forma il reſto del perimetro, o ſia linea di confinazione della medeſima Lega ſino al *Caſtello*, per fargli conoſcere la mia docilità in approfittarmi de'ſuoi lumi, confeſserò da oggi innanzi di aver fatto male a maravigliarmi, che vi foſſero de'fiumi, che poteſsero camminare da ſotto in ſu, perchè come a ſervizio della Certoſa ſi può ſconvolger la Gramatica inſegnando, che i *Verbi reggano i Nomi*, e non già che i *Nomi reggano i Verbi*; così ben anche ſi può ſconvolger la Natura, e in vece di far correre i fiumi da ſu in giù, farci intendere, che vadano da ſotto in ſu, come *illud flumen Enchinar aſcendit uſque ad aliud flumen, quod vocatur Alba, & inde aſcendit idem flumen uſque ad magnam cavam, & ſic aſcendit per eandem cavam uſque ad Caſtellum*. Vi è ragazzin della prima, che quì non ſappia ſcernere, che i pronomi *illud, aliud, & idem* accompagnati col nome *flumen* a diſpetto delle Leggi di Natura, ſi ſtraſcinano per Legge di buona comune Gramatica da ſotto in su col verbo *aſcendere* le ſue acque ſin ſopra al Caſtello? La coſa è così ingegnoſa, che n'avranno a ſtupire ſin coloro, che chiamano ſpirito di pedanteria l'entrare in Gramatica, quando ſi tratta di materie di più alta ſfera. Poveri e infelici che ſono! Senza le regole di vera, o falſa Gramatica, che *i Verbi reggano i nomi*, era da ſperare dalla Matematica, o dalla Diplomatica la bella ſcoverta, da far ſenza veruno aſſurdo, e ſenza violar le Leggi di Natura camminare i fiumi da ſotto in ſu? Mi ricordo aver letto nella *Poetica* dello *Scaligero*, ch' ei diceva *Grammaticorum judicia curta ſunt* (a); ma ei ne parlò così, perchè era uſo ad andar ſovente con eſſi in collora, ap-

(a) *Scalig. in Art. Poet. lib. IX. Cap. I.*

appunto per eſserne ſtato chiamato Gramatico (*a*), e pur gli avrebbe avuti a chiamare *Onnipotenti*, ſe aveſſe veduto ne' ſuoi giorni, come ſi vede ne' noſtri con quanta felicità la compoſizione di una Carta, che farebbe vergogna al più ignorantiſſimo Caſtaldo della Certoſa di *S. Stefano*; per virtù di Gramatical potere ſi è ſpogliata di ogni aſſurdo, e con ammirabile intrepidezza di un gran Maeſtro di nuova Gramatica ſi è ſoſtenuta per degna della illuminata mente dell'illuſtre Certoſino Benefattore, a cui ſe recò gloria l'aver fatto l'Agrimenſore di un territorio, che per la rarità de' ſuoi fiumi correnti da ſotto in su doveva eſſer la maraviglia dell' età futura, non ne avrà minore chi col grande, e da pochi conoſciuto arcano, de' *verbi che reggono i nomi*, portando al *non plus ultra* della credulità il favor della *Cauſa Pia*, arriverà a perſuaderci col miracolo de' Certoſini fiumi, poter anche eſſere una verità, e non già eſtro di favoloſa poetica fantaſia ciò, che diſſe un Greco:

Ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωρῆσι πηγαί.
Surſum verſus fluminum ſacrorum feruntur aquæ.

Ma tralaſciando di più trattenermi ſu queſte nobiliſſime *Priſcianevoli* ſcoverte, quanto proprie a dar materia al leggiadriſſimo *Luciano da Firenzuola*, finto Autor delle *Novelle Menippee* del *Bue Pedagogo*, altrettanto ſvenevoli per la ſerietà di un ſupremo Magiſtrato; paſſo alla ſeconda coſa di nuovo, e di meglio da me trovata nella *Riſpoſta* dell' *Anonimo*, e queſta ſi fu il rilevarvi il gran valore e forza, con cui vi aveva impugnata per *Apocrifa* la Carta di *Teodoro Meſimerio* del 1090. perchè irreconciliabile con quella del Conte del 1093. a tenor della quale diceſi formata la *Pianta nuova*. Laſcio penſare a chi legge quanto mi ſentii contento, e ſoddisfatto, che facendomi per queſta via felicemente riuſcire nel mio diſegno, veniva a medicar le lividure della Gramatical ſua sferza: baſta dire, che nella ſteſſa mattina, che dopo due anni finalmente deciſe il Tribunal della Regia Camera di doverſi aver ragione della mia iſtanza, quando ſi avrebbe a trattare della Cauſa principale, domandai, che ne' libri del ſuo Secretario ſi notaſſe, che io andava di accordo coll' *Anonimo* Avvocato della Certoſa a rigettar per *Apocrifa* una tal Carta, e che perciò ſe ne deſſe, come ne fu data, la notizia alla M. S. (*b*).

In-

(a) *Id. ibid. lib. I. Cap. I.*
(b) *Atti del 1762. fol. 38.*

Digitized by Google

Intanto affinchè all'uſcir al Pubblico queſta mia fatica reſtaſſe confermata la verità, e ſuſſiſtenza di quanto a impugnarla già mi trovava aver comunicato alle ſtampe, per non dar luogo a credere, che aveſſi parlato in aria, dopo che ſin dalla prima età erami ſempre rigidamente attenuto all' ammaeſtramento datomi dal giovane *Plinio* a eſser *magis de exiſtimatione, quam de cauſa ſolicitus* (a), ho ſcelto tre de' primi Ingegnieri, di cui alla giornata ſi vale ne' ſuoi più gravi affari il Tribunale della Regia Camera, ben conoſciuti perciò per nome, cognome, e patria, come ſono *D. Giuſeppe Pollio*, *D. Gaetano Levere*, *D. Giovanni Antonio Giuliani* (b), ed ho ottenuto dalla M. S. con ſuo Real Reſcritto de' 18. Gennajo del corrente anno al Rev. ſuo Regio Cappellan Maggiore diretto due de' più illuſtri Profeſſori di Fiſica Filoſofia, e Matematica in queſta Regia Pubblica Univerſità degli Studj, *D. Mario Lama*, e *D. Tommaſo Faſano* (c), perchè così e profeſſori di pratica, e profeſſori di Teoretica Geometria riſolveſſero i dubbj da me propoſti contra queſta *Topografica Pianta*, e verificaſſero le miſure delle linee, che ne avea ſu di eſſe deſignate. Com' i primi ſono troppo ben impiegati in affari di graviſſima importanza di ſervizio del Re noſtro Signore, e i ſecondi in addottrinar la noſtra Gioventù nelle più ſublimi ſcienze e facoltà, ho roſſore di aver recato lor l'incomodo, e la pena di ſprecare il lor tempo a dar giudizio ſu di bagattelle proprie a proporſi a Giovanetti,

—— *qui nondum ære lavantur:*

ma ho dovuto far così appunto, perchè con queſte, che a prima viſta ſembran bagattelle, ſi è cercato ſorprender la vigilanza di un Supremo Magiſtrato, per indurlo a credere ciò, che non ſarà mai per credere ſulle aſſertive di una ſconoſciuta *Perſona di Conto*.

Eſſi dunque riſpondendo a' miei dubbj han trovata queſta ſua *Pianta*, una *Pianta* fatta a capriccio, perchè punto non ſi adatta nè alle Carte di donazione, e conferma del 1090. nè a quella di confinazione del 1093. e a dimoſtrar queſta verità, dalla *Pianta* Originale manoſcritta, ch'è negli atti, ne han copiato colle regole della lor Arte eſattamente il perimetro colla ſcala delle due miglia, ch' è nel ſuo piede, e a' punti in eſſa additati tirando dalla Chieſa, e dal Ca-

(a) *Plin. in Paneg. ad Trajan.*
(b) *Atti di Ricorſi del 1762. &c. fol. 47. ad ſequ.*
(c) *Ivi fol. 43.*

Digitized by Google

Caſtello le corriſpondenti linee, ne han così verificate le miſure da me preſe in miglia, e paſſi, e l'eccesſo da me diſopra additato ſopra le quattro, non che ſulle due miglia di eſtenſione della preteſa Lega donata, di che potraſſi aſſicurare il Supremo Magiſtrato, a cui ſpetta il giudicarne, col far ſulla medeſima Original *Pianta* riſcontrar le miſure anzidette, che hanno eſſi additate nella Copia, che ne han fatta, che con ſerena fronte cogli onoratiſſimi lor nomi hanno ſoſcritta, per autenticare il lor parere (*a*), ben lungi dal naſconderſi dietro la portiera, come fanno le ſconoſciute *Perſone di conto*, che impieganſi per divozione all' ingrandimento de' RR. PP. della Certoſa di *S. Stefano*. Come per la intelligenza di chi vorrà legger queſti miei fogli, vi ho ancor io accompagnata in rame inciſa la Copia del perimetro della medeſima *Pianta* colle miſure delle ſue linee da eſsi riſcontrate, per darne così una figura oſtenſiva; debbo prevenirgli, che ſu di eſſa a' numeri additati delle miglia e paſsi, non troverrà appuntino corriſpondenti le miſure delle linee, a cui appartengono, ove voglia venirne alle pruove col compaſſo, come non ſi trovano nè tra loro, nè all' Original manoſcritto corriſpondenti le Copie in rame inciſe a ſervizio de' RR. PP. Certoſini: il che deriva dall' alterazione, che riceve la Carta or più, or meno riſtringendoſi, o dilatandoſi nel paſſar bagnata ſotto il torchio, e poi aſciugarſi, tirate che ſe ne ſono le Copie, ſull' Originale nel rame inciſo: ma come la differenza è in pochi paſsi, tanto ſempre reggerà la verità, che ſi è voluta dimoſtrare.

Credendo intanto aver per tal mezzo ben giuſtificate le rifleſſioni da me fatte, per dare a conoſcere quanto foſſe *Perſona di poco conto*, l'ignota *Perſona di conto*, che ha formata la lor *Pianta*, non accade più oltre impacciarmi in materie di Pratica, o Teoretica Geometria, perchè eſſendo avvenuto quel, che avea preveduto, e ſommamente deſiderato, debbo ſtudiarmi ora a far il buon uſo, che conviene de' vantaggi, che mi ha ſomminiſtrati la mente elevatiſſima dell' *Anonimo Avvocato*, che ultimamente contro al Fiſco ha intrapreſo a difendergli, impugnando per *Apocrifa* la Carta del Veſcovo *Teodoro Meſimerio*, che prima di lui ſi era avuta per vera da' ſuoi Clienti, e loro partigiani, e Avvocati.

Quando impreſi a ſcrivere in queſta Cauſa, nulla io ſapea di queſto, che ſi dice Veſcovo di Squillace, tanto che le prime notizie, che

(a) *Atti di Ricorſi del* 1762. *fol.* 47. *ad ſequen.*

Digitized by Google

n' ebbi, mi vennero dall' amariſſima anonima *Riſpoſta Apologetico-Critica* fatta dal Certoſino *Manfredi* contra l' Avvocato della Città di Stilo *D. Raimondo C.* . . . . . La ſeconda ſomminiſtrommela l' *Ughelli*, e per ultimo inſegnommi a meglio conoſcerlo il dottiſſimo Autore della *Difeſa de' Privilegj Normannici*, avendolo in più luoghi di eſſa adoperato per teſtimonio fedele de' ſuoi detti. Quivi io trovai, che coll' occaſione di voler dimoſtrare, che *S. Bruno* aveſſe avuto realmente, non già uno, ma due diſcepoli uno *Landuino*, l'altro *Lanuino* appellato, per una ſola lettera diverſi di nome, aveva ſcritto: *Queſta differenza* . . . . . *vien conteſtata da una Bolla di* Teodoro Meſimerio *Veſcovo di Squillace del* 1090. *confermata da Raingerio Metropolitano della Chieſa di Reggio, e meſſa in luce dall'* Ughelli Ital. Sacr. Tom. IX. pag. 590. *dall' Originale dell' Archivio della Certoſa di S. Stefano del Boſco* (a). Quivi altresì da lui appreſi, *che non contento il Conte* Ruggiero *di aver donato a* S. Bruno, *ed a' ſuoi compagni la già detta Lega di territorio; richieſe nello ſteſſo anno* 1090. *il Veſcovo di Squillace, nella cui dioceſi era eſſa Lega ſituata, ad eſentarla da qualſiſia tributo, decima, o altro, ſiccome in effetto il riferito Veſcovo, col conſenſo dell' Arciveſcovo di Reggio ſuo Metropolitano, con ſua Bolla ſcritta in una ſteſſa pergamena prima nel Greco idioma, ed al di ſotto nel Latino, concedè al detto Santo, ed a' ſuoi Compagni la domandata eſenzione* (b).

In veggendo io, che un Uomo così illuſtre facea tanto conto della Carta, o Carte di quel Veſcovo, e che pieno di quei lumi, e dottrina, che la ſola invidia può negargli, mai non ne avrebbe parlato così, come parlato ne avea, ſe da' ſuoi Clienti non ſe gli foſſe data a vedere, leggere, ed eſaminare; penſai valermene anche io contra di lui, per metterlo, come ſi ſuol dire, tra l'uſcio, e il muro, o di dichiararla *Apocrifa*, dopo averla adoperata per vera, o volendola ſoſtener per vera, dichiarar *Apocrifa* la Carta di Confinazione fatta dal Conte nel 1093. Imperocchè ſtando ſicuro di non poterſi l'una coll' altra accordare, avrei da ciò tratti giuſti argomenti da dimoſtrare *Apocrife*, e queſte, e tutte le altre, che vi han relazione, e che da lui eranſi ſoſtenute per vere. Son però in ciò reſtato ingannato, perchè mi ſi è tolta la gloria di aver più a contender con un Contrad-

(a) *Diſeſ. de' Privil. Normen. pag.* 127. *ad* 128.
(b) *Ivi pag.* 202.

Digitized by Google

traddittore per nome, e per dottrina chiarissimo. Egli è molto verisimile, che avendo ravvisate troppo vere, e sussistenti le difficoltà da me proposte, in rilevando le insanabili contraddizioni, che si trovano tra le Carte attribuite a *Teodoro Mesimerio*, la Carta del Conte, e la *Nuova Pianta* per Eremitica autorità formata *da Persona di conto*, come a tenor di ciò, che insegnano le Leggi, vi andava del suo onore, che *ipse sibi non resisteret*, & *quæ affirmaverat*, *non negaret* (*a*); abbia perciò stimato dinegar, come ha dinegata la continuazione del suo valevolissimo patrocinio a' RR. PP. suoi Clienti, donde è addivenuto di essermi stato posto a fronte un altro Avvocato, che con maschera di *Anonimo*, ripetendo quanto egli avea detto, altro di nuovo non avesse a fare, come ha già fatto, che impugnar senza ribrezzo per *Apocrifa* quella Carta del Vescovo *Teodoro Mesimerio*, che egli aveva ammessa per vera. Non ho io già voglia, nè tempo da confutar l'Allegazione di costui, perchè avrei da cominciar dal Titolo, che le ha dato di *Risposta in esclusione dell' ultima istanza Fiscale, con cui si pretende una nuova formazione di Pianta del Territorio donato dal Serenissimo Conte Ruggiero al glorioso S. Brunone*. Basteràmmi il dire esser ciò tanto vero, quanto è vero il sogno, che questo *Serenissimo suo Conte* ebbe del Santo nell' assediar Capua, perchè ciò anche basta a far conoscere, che il voler seco contendere su di quel ch' egli ha facilmente immaginato, e io non ho mai nè detto, nè scritto, nè pensato, sarebbe un volermi seco dividere quella gloria, che debbe esser tutta sua, e che non sarà punto inferiore a quella, che acquistaronsi già *Martino Schoockio*, *e Carlo Bovillo* trattando a minuto con molta serietà la importantissima materia del *Nulla*, o *Giovanni Passarazio* prendendola per oggetto delle belle sue Latine poesie (*b*).

Ma come tutti i miei sforzi nella istanza da me prodotta erano stati diretti a dimostrare, ch' eran tante, e tali le contraddizioni, che s'incontrano tra la Carta attribuita a *Teodoro Mesimerio*, Vescovo di Squillace del 1090. e quelle del Conte del 1090. e 1093. che bisognava conchiudere, che quella e questa fossero *Apocrife*; perciò qualunque possa esser la forza degli argomenti, che altrove ne

(a) *Novell. XLIX. Tit. IV. cap. II. De his qui ingrediuntur ad appellat.*

(b) *Martin. Schoockius Tract. Philosop. de Nihilo, cum libello Caroli Bovilli, atque Johannis Passerat. Poema. de Nihilo cum adnotationib. necess. Martini Schookii edit. Groninguæ an. 1661.*

Digitized by Google

ho prodotti, traendogli, come con ſomma verità dice il mio Anonimo Contraddittore, *dal torbido fonte della non Autografa Carta di Teodoro* (a); non ho verun riparo di accordargli, che gli creda, ſe così gli piaccia, di minor peſo degli altri da lui penſati, permettendomi, che ſu d'eſſi faccia qualche altra mia particolar rifleſſione.

Ei per parlarne col diſprezzo, che merita, dopo aver contra queſta medeſima Carta, o Carte detto, che *in una certa Allegazione iſtorica pubblicata anni addietro da Autore* non perito del Foro *ſi portano due Bolle del cennato Veſcovo, una Latina, il cui originale è Greco, e l' altra in Latino originale* (b): e raccogliendone i notabili errori, e contrarietà, che s' incontrano tra la ſua Carta, e quella del *Conte* del 1093. eſclama: *Come dunque tanti, e sì notabili errori, e varietà poſſono ſoſtenere una Carta mendicata, e contraria a' ſentimenti del Conte largitore* (c)? Quindi paſſando a rapportar due Bolle, che a *Urbano II.* attribuiſce degli anni 1092. e 1098. che ſecondo il ſuo ſentimento, ſono d' indubitata fede, con ſomma franchezza conchiude: *Non poſſon dunque eſſere di verun uſo le mentovate Bolle di Teodoro Meſimerio, Veſcovo di Squillace del* 1090. *ſe queſte* non ſono autografe, *e ſon contrarie al Diploma del Conte Ruggiero del* 1090. *e ſon contrarie alle Bolle Pontificie del* 1092. *e* 1098. *oltre le contraddizioni contenute in eſſe* (d).

Leggendo pertanto in queſte ſue parole, che ciò che aveva io principalmente preteſo ſpiegar nella mia iſtanza, lo abbia ei detto con miglior grazia, e più chiaro eloquente Italiano linguaggio; mi parrebbe incorrere nel brutto vizio della ingratitudine, ſe voleſſi aſſolutamente trattarlo, come un mio Contraddittore, e non già come un mio buon Amico, e Collega, che col ſuo ajuto, e ſoccorſo, ha ridotte le coſe a ſegno di non poterſi oggi metter più in dubbio, che ſia *Apocrifa* queſta *mendicata, non Autografa Carta di Teodoro Meſimerio*. Reſta perciò a eſaminare, chi tra noi due poſſa meritar con giuſtizia la cenſura di qualunque ſi voglia Giudice imparziale, che ſi dia la pena di bilanciar la noſtra maniera di penſare, ſe io, che da queſta, o ſimili *non Autografe Carte* ho tratti argomenti a impugnar per *Apocrife* altre *non Autografe Carte* da

(a) *Allegaz. Anon. del* 1763. *pag. VI.*
(b) *Ivi pag. XLVII. ad ſequen.*
(c) *Ivi pag. L.*
(d) *Ivi pag. LII.*

Digitized by Google

da un medesimo *torbido fonte* uscite, o ei piuttosto, che da *non Autografe Carte* ha tratti argomenti da difender per vere altre *non Autografe Carte* da un medesimo *torbido fonte* derivate.

Prima di ogni altra cosa perciò parmi opportuno, e necessario l'additar l'origine, e principio, donde mi è provenuta la notizia di esservi questo *torbido fonte*, che colle micidiali sue acque ha infettato il Mondo, non che i Tribunali di *non Autografe Carte*, tra le quali vi è quella di *Teodoro Mesimerio:* poichè ove si sappia, chi ne sieno stati i custodi, e dispensieri, come abbian cercato in esso soddisfare l'inestinguibil sete di nuovi stravaganti onori, e dignità, a cui han sempre anelato, la franchezza, colla quale, come in coppa di oro, ne han dato a bere a molta malaccorta gente dabbene, che vi hanno invitata a dissetarvisi; niuno mi rimprovererà, che io abbia procurato svelarne quelle mortifere qualità, ch' egli al meglio che ha saputo ha cercato occultarne. Nulla invero ei ne dice, forse geloso di propalarne il secreto: ma a contentare il giusto desiderio di chi ne voglia far la domanda, risponde per lui l'*Ughelli*, Scrittore amicissimo di quanti vollero somministrargli materiali da formare la grande Opera della sua *Italia Sacra*. Quivi ei per render glorioso al Mondo il nome della Certosa di *S. Stefano del Bosco*, fu per quanto sinora è a mia notizia il primo a pubblicar la Carta di *Teodoro Mesimerio*, e quivi disse, che da' Religiosi di quel Monistero gli fu a tal fine comunicata, e rapportandone il tenore, con queste parole ce ne assicura: *Concessio Græce, & Latine scripta, atque ab Raingerio confirmata sic se habet ab exemplari, quod extat in Archivio S. Stephani de Bosco Ordinis Cartusianorum* (a). L' Archivio dunque di quei RR. PP. si è quello, che farà perdere all' *Ughelli* il resto della già vacillante sua riputazione di efatto Antiquario, e di Autore, che sapesse qualche cosa di buono in Diplomatica, perchè troppo pieno di divota credulità a' loro detti è stato il primo a scovrire, ove stava nascosto quel *torbido fonte*, dalle cui acque fetide bevè egli, e diede a bere ad altri? L'Archivio di *S. Stefano* dunque è quello, che farà perdere la riputazione al Certosino *Manfredi*, che tal Carta rapporta (b), e si è l'*Autore non perito del Foro* di quella *Certa Allegazione Istorica pubblicata anni addietro, da cui si portano due Bolle del cennato Vescovo, una Latina, il cui originale è Greco, l' altra in Latino originale* (c)? Giu-

(a) *Ughell. Ital. Sac. Tom. IX. Scyllacen. Episcop. col.* 425.
(b) *Manfr. Risposta Apologetico critic. pag.* 73. *ad* 74.
(c) *Allegaz. Anon. del* 1763. *pag. XLVII. ad sequ.*

Digitized by Google

Giusto Cielo ! Quanti hanno scritto dopo lui a favor della sua Certosa , han tolto dalla sua *Risposta Apologetico-critica* , quanto han creduto trovarvi di meglio a sostenerne le pretensioni : e pur quantunque avesse per lunghi anni esercitata l' Avvogaderia prima di vestirne l'abito , vien oggi per guiderdone del troppo disordinato amore di promuoverne le chimere , vilipeso da un altro nuovo Anonimo Avvocato , come *un Autore non perito del Foro* ! L'Archivio dunque di *S. Stefano* si è ben anche quello , che farà perder la riputazione a chi nel 1758. pubblicò la nobilissima *Difesa de' Privilegj Normannici*? E qual mai grande non meritata disgrazia si è questa , che non ostante il glorioſissimo nome , che tra più illustri Avvocati del Foro Napoletano si ha guadagnato , e il rispetto , che gli si dovea , per aver promesso di *esaminare co' più saldi principj , e regole diplomatiche la verità de' Diplomi della Certosa* (a) : non ostante che dal Reverendo , e per molti titoli rinomatissimo *Padre Zaccaria negli Annali Letterarj d'Italia* fiesi detto di questa nobilissima sua *Difesa* , *ch' essendovi stato chi ha preteso rivocargli in dubbio* , *ne ha assicurata la verità in un Opera* , *che servirà di Modello* , *quando alcuno intraprender voleſſe una Diplomatica del Regno di Napoli* , *e particolarmente de' tempi* , *in che colà dominarono i Longobardi* , *ed i Normanni* (b) ; a ogni modo per inappellabil sentenza dell' *Anonimo* , che ardito quanto soglion esser le maschere , vestito de' suoi panni è sottentrato a difenderla , soffrir debbe con pazienza di essersegli spedita la irragionevolissima patente di *Autore non perito del Foro* , per essersi , senza conoscerne il demerito , accostato a bere al *torbido fonte* della *Carta non Autografa* di *Teodoro Mesimerio* , credendo ritrarne forza e vigore per più valorosamente sostenere le stravaganti pretensioni della Eremitica Famiglia di *S. Stefano* del Bosco ? Ma dopo ciò chi è , che non vegga , che il solo *Archivio* di *S. Stefano* è quello , che soprattutti debbe per giustizia perder ogni riputazione , ed empier di atti di vera contrizione i Religiosi suoi Custodi , che han chiuso nel suo seno quel *torbido fonte* , da cui , come se fosse acqua santa , e benedetta , facendo scaturire *non Autografe carte* , non solamente con esse hanno aombrata quella di un dotto per altro , Religioso del lor Ordine , de' loro più divoti Amici , de' loro più fervidi , e illustri Avvocati ,

ma

(a) *Ivi pag. LVII. ad seq.*
(b) *Annali Letterarj d'Italia Volum. III. Lib. II. Cap. VII. pag. 379.*

Digitized by Google

ma ben anche han fatto sì, che talora vi si sia tuffata la giustizia de' Magistrati, e annegata miseramente la libertà degli Abitatori di cinque ben popolati Casali divenuti *angarj e perangarj* della Monastica lor Carità?

—— *Et quisquam Junonis Numen adoret*
Præterea?

A torto dunque mi rimprovera l' Anonimo mio Contraddittore, che a questo ch'ei chiama, e con somma ragione *torbido fonte*, mi sia accostato a berne anche io qualche sorso, perchè anzi dovea dire, per rendermi giustizia, che avendolo conosciuto per una vera pozzanghera, se delle fetide sue acque ho preso talora qualche poco tra le punta delle dita, è stato unicamente col santo fine di spruzzarne il viso a risvegliare, chi nulla consapevole de' pernicios effetti, che ha prodotti, e può produrre, anche col solo cattivo odore, che n'esala, con profondo letargo vi si era addormentato accanto. Siamene testimonio egli stesso quinto degno Anonimo Avvocato della Certosa, che avendone bevuto anch' egli assai assai, appena se n'è sentito tocco, che subito ha gridato: Guarda, guarda che pute di luccio stantio, e rinvigorito di spirito a tutti ha fatto palese, *che non possono essere di verun uso le mentovate Bolle di* Teodoro Mesimerio, Vescovo di Squillace *del* 1090. *se queste non sono Autografe, e oltre delle contraddizioni contenute in esse, sono contrarie al Diploma del Conte Ruggiero del* 1090. *e contrarie alle Bolle Pontificie del* 1092. *e* 1098. (*a*).

Io però per render a lui quella giustizia, che a me ha negata, ammirando l' alto suo sapere, dico ch' ei così scrivendo, ha pensato, e scritto, come pensano, e scrivono coloro, che han trovato il fondo dell' Arte Diplomatica, e sono arrivati ai *finibus Terræ* della perizia del Foro, insegnando con giusta generalissima regola a chi finora non la sappia l' indubitabil massima, che non si debba prestar fede a *Carte Vecchie*, se non sieno *Autografe*, alla quale se avessero badato un poco più attentamente l'*Ughelli*, il *Manfredi*, e l'Autor dottissimo della *Difesa de' Privilegj Normannici*, non sarebbon incorsi nella disgrazia di essere da lui senza misericordia trattati, o da ignoranti de' belli Diplomatici studj, o da *Autori non periti del Foro*. Ma poichè diceva il leggiadrissimo Cigno di Sulmona tra le tenere espressioni di una sua Pistola:

Qui-

(a) *Allegat. Anon. del* 1763. *pag. LII.*

Digitized by Google

Quicunque Argolica de classe Capharea fugit,
Semper ab Euboicis vela retorquet aquis:

era da sperare di lui, che accortosi del mal, che si è cagionato ad altri, e poteasi cagionare ben anche a lui dall' aver bevuto al *torbido fonte*, donde *la Carta non Autografa di Teodoro Mesimerio* è uscita per le mani de' suoi Clienti, che ne sono i gelosi custodi, per mantenersi la riputazione di essere al disopra degli altri, si fosse sempre, com' era ragionevole, costantemente guardato dal non mai più accostarvi le labbra. Veggo però con mia maraviglia, che appena avendo cominciato a recer piccola porzione delle acque, che ne avea bevute, rigettando per *Apocrifa* la Carta di *Teodoro Mesimerio*, perchè non *Autografa*, non ha avuta tanta forza il suo stomaco, quanta gliene bisognava, per non farvi impantanare il resto, e perciò non si è punto avveduto, che non men di questa, meritavano in conseguenza dell' opera sua, e della sua indubitabil massima di non credere a *Carte non Autografe* lo stesso trattamento, anche sopra delle altre, quelle del 1090. e 1093. del Conte *Ruggiero*, e le altre due del 1092. e 1098. al Sommo Pontefice *Urbano II.* attribuite, per non ritenerle, come ha fatto, senz' alcuna pruova per *Autografe*. Temo però per la somma stima, che ho per lui, che dopo che avrò fatta palese questa verità, non trovandosi modo, come sfuggirne la forza, non mancheranno i RR. PP. Certosini di ricorrere all' altra volta usato lor rimedio di lasciar lui, e provvedersi di qualche altro Avvocato Anonimo, che negherà di volersi di tali Carte prevalere, e dirà, ch' egli abbia fatto male a metterle tanto in su, *perchè persona non perita del Foro, e delle materie Diplomatiche*, pagandolo della stessa moneta, ch' egli ha spesa, contra l'*Ughelli*, il *Manfredi*, e l'Autor degnissimo della *Difesa de' Privilegi Normannici*.

Ei risponde in sostegno di esse francamente la origine delle parzialità di quel Pontefice verso il Santo Fondator dell' Ordine Certosino alla *moltissima amistà, che professava col Santo, per essergli stato Maestro nelle Scienze, e Consultore negli ardui affari della Chiesa* (a). E io a queste parole fermandomi, vedendolo caduto *in foveam, quam fecit*, mi fo ardito domandargli in qual *limpido fonte*, in qual *Carta Autografa*, in qual Contemporaneo Scrittore ha lette sì belle pellegrine confidenziali notizie dell' amistà passata tra *S. Bruno*,

(a) *Allegaz. Anon. del 1763. pag. LI.*

Digitized by Google

no, e quel Pontefice? Ei si è questo un punto di troppo grande importanza, per fidarsene, senz'alcuna malleveria, alla sua sola parola, perchè ove non sia ben fondato, andrà in fumo la maggior parte di quanto si è pensato da chi ha voluto far di *S. Bruno* un gran Barone. Ma perchè nulla il valentissimo Uomo ne dice, mi ha obbligato a fargli la spia, e dopo qualche stento finalmente mi sono accorto, che ne parla sulla fede di quella *Certa Allegazione Istorica pubblicata anni addietro da persona non perita del Foro*, ch' è quanto dire dal Certosino *Manfredi* (*a*). Oh maraviglia! Dunque ei che armato dello scudo della sua indubitabil massima insegna a non credere, e fa molto bene, *a Carte non Autografe* dell'Archivio Certosino, vuol poi che da noi si creda per mezzo suo a quel *Manfredi*, che onora del titolo di *persona non perita del Foro*?

Egli è vero che circa l'essere stato *S. Bruno Maestro di quel Pontefice*, e *Consultore negli ardui affari della Chiesa* ne parlano Scrittori, che han vivuto cinque in sei secoli dopo la sua morte, ma egli è certo altresì, che di questa cosa tanto rimarchevole, e glorioſa per lo Santo nulla ne dice *Guiberto Abate di Nongent*, che meglio di ogni altro potea saperla, ed ebbe occasione da doverla dire, perchè Scrittore a lui contemporaneo, e da grande Ammiratore, e giusto e vero Panegirista delle sue virtù narra i più rimarchevoli fatti della sua vita, fino a che si mosse a partir da Granoble, non sapendone il perchè, per portarsi o in Calabria, o in Puglia (*b*): e al pari di lui nulla neppur ne dice *Pietro il Venerabile* parimente Scrittore a *S. Bruno* contemporaneo, e pieno di giusta stima e rispetto per lui, e per lo suo Istituto (*c*). So che potrebbe per avventura rispondermi, che ciò poco importa, dovendo bastare, che ne parli il *Codice Remense*, a cui si rimette il *Manfredi*. E dove mai vide, non che esaminò costui l' *Autografo* di un tal volante foglio, di cui mai non si è saputo l'Autore, e molto meno conoscitone il carattere, per confrontarlo a qualche altra indubitabil sua scrittura? Non lo ha certamente veduto, ma n'è stato a fede del Padre *Labbè* della Compagnia di Gesù (*d*). E il *Labbè* Collettor di Antichi Monumenti si è egli qualche Autor da credergli alla cieca? No, risponde il Padre *Giovanni Germonio*, quantunque della medesima Compagnia, il quale scriven-

(a) *Manfred. Risposta Apologetico-critic. pag.35. ad sequ.*
(b) *Vide supra pag.25. ad 26.*
(c) *Vide sup. pag. 27.*
(d) *Manfr. Rispos. Apologetico-critic. pag.39.*

Digitized by Google

do contra il *Mabillon*, dopo aver detto della Raccolta fatta dal *Labbè*, che *plurima, ut erat eruditus & diligens, ipse suspecta habuit, aut falsa judicavit*, rapportandone indi alcune Carte, che dal *Labbè* si ebbero per vere, ed ei dimostrò essere apocrife, conchiuse il suo discorso al *Mabillon* rivolto dicendo: *Has & alias plures, quas* Labbeus *retulit, non recensebis certe inter synceras & genuinas* (a). E altrove ho io fatto vedere quanto avesse dubitato della verità di un tal Codice il *Sirmondi*, Scrittore d' immortal memoria degno tra gli altri della Compagnia di Giesù, e quanto ne avesse diffidato fin anche il Padre *Severo* Priore della nostra Certosa di *S. Martino* (b). Sappiam però di certo, che *Urbano II. nell' arduo affare* di unir la Chiesa Greca alla Latina chiamò in ajuto, e a consiglio

Ex toto divisos Orbe Britannos

il famoso Arcivescovo di Cantorbery S. Anselmo nel Concilio, che tenne in Bari nel 1098. (c), e non dalla vicina Calabria quel *S. Bruno*, che le Carte Certosine tanto inzuccherate dal *Manfredi*, ci fan vedere, che in quel medesimo anno si stava colà a pittocar grandezze dal Conte *Ruggiero*, come pretendesi avesse fatto nell'anno 1090., e poi da *Urbano* nel 1092., e indi di nuovo dal Conte nel 1093. nel 1094. nel 1096. e fin dopo morto nel 1102. (d).

Ma poichè a torre la roba a uno, e darla a un altro presso tali guide infedeli cammina l'Anonimo, che vuol far mostra di rigidissimo nemico del *torbido fonte di non Autografe Carte*, creda pure a sua voglia *Maestro*, creda *Consultor* di quel Pontefice *S. Bruno negli ardui affari della Chiesa*, ma dicaci poi, qual si è il *limpido*, e non *torbido fonte*, delle cui acque bevendo, si è indotto a credere *Autografa* la Bolla del 1092. che pretende esser di *Urbano II.*? Ella non è certamente questa qualche *Carta Autografa*, a cui dovessimo indubitabilmente credere, perchè da lui veduta, ed esaminata, ma al più potrebbe essere qualche *Carta Apografa*, o sia Copia della Bolla di *Urbano*. Ma s' egli è così, e perchè vuole, che alla sua sola parola se ne stia, senza volerci neppur additare, ove se ne trovi l'Originale (e), o donde siasene estratta la Copia? E pur io per la seconda volta

(a) *Germ. De Veterib Reg. Francor. Diplomatib. Cap. II. pag. 32. ad 33.*
(b) *Vide sup. pag. 48. ad seq.*
(c) *Nell' Allegazion. Anon. del 1763. pag. 11. non si dice donde sieſi ricavata.*
(d) *Vide Pag. ad Annal. Baron. Tom. XVIII. pag. 81. col. 1. num. XI.*
(e) *Docum. Fiscal. num. VI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XIX.*

Digitized by Google

ta ho l'onore di far ſapere per lui a chi nol ſappia, ch' ei ne ha parimente tratta la notizia da quella *Certa Allegazione Iſtorica pubblicata anni addietro da Autore non perito del Foro*, cioè a dire dal Certoſino *Manfredi*. E donde ricavolla coſtui? da *Giorgio Soriano* (*a*). E chi era queſto altro? un Certoſino Fiammengo, oſpite per qualche tempo in *S. Stefano* del Boſco, che fornì di oſſervazioni la vita di *S. Bruno* verſo l'anno 1639. (*b*). E coſtui dove trovolla? non lo so, ma non ſarà cattivo indovino, chi dirà, che l'ebbe da quello ſteſſo Archivio di *S. Stefano*, donde ſono uſcite tutte le altre. E dell' altra Bolla del 1098. che il mio ſenſatiſſimo Anonimo crede pur di *Urbano II.* e dice relativa al *Diploma* del 1093. in cui ſi circoſcriſſe dal Conte la Lega donata, dove ne ha ei veduto l'*Autografo*? Oh, queſto poi l'ha veduto cogli occhi della buona anima dell' *Ughelli* (*c*). Va bene. E l'*Ughelli* dove ebbe la bella ſorte di vederlo? non lo vide, ma n' ebbe la Copia dall' Archivio di *S. Stefano* (*d*).

Or ſia il *Manfredi* quanto ſi voglia *Autor non perito del Foro*, e molto men di lui lo ſia *l'Ughelli*, ſono però due irrefragabili teſtimonj, che ci aſſicurano, che da quel medeſimo *torbido fonte* geloſamente cuſtodito nell' Archivio di *S. Stefano*, donde è uſcita la Carta del 1090. del Veſcovo *Teodoro Meſimerio*, ſieno anche uſcite e la prima Bolla del 1092. di quel Pontefice relativa alla prima Carta del 1090. attribuita al Conte, e la ſeconda Carta della confinazione fatta dal Conte nel 1093. a cui è relativa la ſeconda Bolla del 1098. del medeſimo Pontefice. A queſto paſſo uopo è, che io non ardiſca più darmi l'onore di chiamar Collega il mio Contraddittore, poichè facendo giuſtizia al ſuo merito ben mi accorgo, che a lui, come a Maeſtro in Diplomatica, ſi debbe unicamente ricorrere, perchè ſi degni co' vaſti ſuoi lumi dichiarare la maniera da far buon uſo delle ſue regole.

La principale tra eſſe ſi è *l'indubitabil Maſſima*, che non ſi debbe preſtar fede a *Carte non Autografe*. Io mi vi raſſegno, e prego Iddio, che a gloria, e ſoſtegno della verità faccia sì, che ne reſtino così ben perſuaſi i comuni noſtri Giudici, come perſuaſiſsimo me ne dichiaro io. Ma ſe vera e certa, anzi veriſſima e certiſſima ſi è queſta regola; ne ſiegue in conſeguenza un' altra niente meno, ſe

(a) *Manfr. Riſpoſta Apologetico-crit. pag.* 75.
(b) *Zanot. Stor. di S. Brun. nella Introduz. pag. XV.*
(c) *Allegaz. Anon. del* 1763. *pag. LII.*
(d) *Ughell. Ital. Sacr. Tom. IX. Squillacen. Epiſ. Col.* 427. *ad* 428.

Digitized by Google

non anche più veriſsima e certiſsima, che ſe le *Carte non Autografe* nulla vaglion a ſoſtener ſe ſteſſe, molto meno potran valere qualche coſa, ove ſe ne voglia far uſo a ſoſtener altre *Carte non Autografe*, appunto come moltiplicando zero per zero ſempre a zero ci troviamo. Come dunque potremo, o dovremo io, e altri bene approfittarci de' ſuoi ſavj ammaeſtramenti, ſe prima ei non ci ſpieghi, com' ei ſi valga di così belle e ſode regole a confondere i ſuoi Contraddittori, e poi in pratica ne faccia un uſo tutto contrario? Ei rigoroſamente diſapprova, che io abbia tratti argomenti *dal torbido fonte* di *Carte non Autografe*, qual ſi è quella del 1090. del Veſcovo *Teodoro Meſimerio*, la cui Copia è uſcita dall' Archivio Certoſino; e io convengo con lui nel fatto dico però, che ſi ſarebbe di ciò riſparmiata la pena, ſe aveſſi avuta la ſorte di farmi ben intender da lui: perchè avrebbe conoſciuto, che vedendo io, che i valenti Avvocati della Certoſa la difendean con Carte tutte *Apocrife*, come ſe foſſero *Autografe*, tutto il mio diſegno ſi fu allora, e lo è tuttavia, di metterle in contraſto tra loro, per dimoſtrar così, che non poteſſero eſſer vere, e ſe non m'inganno, non parmi eſſervi malamente riuſcito: almeno è certo, che per queſta via da me battuta egli ha forſe più di mala, che di buona voglia generoſamente moſtrato di eſſerſi veduto coſtretto a dichiarar *Apocrifa* la Carta di *Teodoro Meſimerio*, che l'inſigne e dottiſsimo ſuo Collega avea ſoſtenuta per vera. Ma qual è poi il ſuo privilegio, per cui sfornito di *Carte Autografe* pretende non impugnare, come ho io fatto, ma ſoſtenerne altre parimente non *Autografe*, quali ſon le Bolle di *Urbano II.* del 1092. e 1098. e le Carte del 1090. e 1093. al Conte attribuite, che pur ſono uſcite dal medeſimo Archivio Certoſino, adoperando vicendevolmente le une per appoggio e ſoſtegno delle altre? Dicaci ei, ſe può, da illuminatiſſimo regolator della Diplomatica, e peritiſſimo maeſtro delle materie del Foro, qual ſi è la differenza, per cui ſi debba reputare *Carta Apocrifa*, *mendicata*, *non Autografa* quella del 1090. del Veſcovo *Teodoro Meſimerio* uſcita dal *torbido fonte* dell' Archivio Certoſino, tutto che pubblicata da' Certoſini, da' buoni amici de' Certoſini, dagli Avvocati de' Certoſini, e per lo contrario debban tenerſi in conto di *Autografe*, e non *Apocrife*, e da *limpido*, e non da *torbido fonte* venute tutte le altre dal medeſimo Archivio uſcite del 1090. e 1093. a nome del Conte, e del 1092. e 1098. ſpedite a nome del Pontefice, e pur da' medeſimi Certoſini,

da'

da' medeſimi Amici de' Certoſini, dagli Avvocati de' Certoſini pubblicate? Dirà per avventura, che il Sommo Pontefice *Urbano II.* a riguardo del ſuo *Maeſtro*, del ſuo *Conſultor ne' gravi affari della Chieſa* comunicaſſe a' ſuoi ſucceſſori, a' loro Amici, a' loro Avvocati, al loro Archivio la fallibile infallibilità di dover eſſer creduti, e quando da eſsi, o per eſsi ſi diceſsero, o voleſsero coſe di lor vantaggio, e quando ſi pentiſsero di averle avanzate ſenz' aver conoſciuto, che ſi ſarebbero convertite in lor danno e ſvantaggio, e che perciò i Magiſtrati Supremi del Re debban chinar la teſta a quanto ſia in piacere di credere oggi, e diſcreder domani a' loro Avvocati, e facendo il naſo di cera alla verità rigettar per *Apocrife* oggi le Carte, che jeri ſi moſtraron loro per vere, e ammetter per *Autografe* ſulla ſola loro parola quelle, che da eſſi per tali mai non ſi ſono dimoſtrate?

In quanto a me avendo incontrate inſuperabili difficoltà in tutte le Carte uſcite dall' Archivio Certoſino, non avendo trovata ragione da ſceglier tra eſse piuttoſto una, che un altra per vera, ho procurato farle tutte conoſcer per *Apocrife*, ed ei tra tante *Carte non Autografe*, delle quali ſi è fatto uſo a favor de' Certoſini, va con meco di accordo, che ſi rigetti oggi per *Apocrifa* quella ſoltanto del 1090. attribuita al Veſcovo di Squillace, non oſtante che ſino a due in tre anni addietro ſi era avuta da' Certoſini, dagli amici de' Certoſini, dagli Avvocati de' Certoſini per vera. La più potente ragione, che adduce a trattarla da tale, ſi è, che dandoſi in eſſa alla Lega donata la eſtenſione di due miglia, e dicendoſi, che ſi aggira non già intorno a un Caſtello, ma ſibbene *in omni parte adjacente circa Eccleſiam in monte conſtitutam*, venga a contraddire alla Carta del Conte, e alla Bolla del Papa, e perchè in eſse di una tal eſtenſione non ſi parla, e perchè nella Carta del Conte di Chieſa non ſi fa menzione, ma ſibbene un Caſtello ſi mette per punto principale di eſſa Lega. Sia così, e abbiaſi pazienza Monſignore. Ma che direm poi, ſe troverremo, che tra lor mirabilmente ſi contraddicano quelle *Carte non Autografe*, ch' ei ſi ha ſcelte, e riſerbate per *Autografe*? Brevi rifleſſioni ci faran vedere la finezza della Loica, con cui dal noſtro Anonimo la Certoſa ſi difende.

Non è *Autografa*, e gli piace parlarne, come ſe foſse tale, la prima del Conte del 1090. in cui ſi dice donata la Lega *cum tota ſilva, & terra, & aqua, & monte in omni parte adjacenti*, e ſe gli aſſegna *Mule* co' ſuoi figli, per cuſtodirla, ſenza che vi ſi nomini nè Caſale,

nè

nè Chiesa, nè Castello, e contra ogni massima di Diritto Civile, e Canonico si dispone di roba, e diritti appartenenti alla diocesi del Vescovo di Squillace, come se appartenessero a quella di Mileto, e il Vescovo di Mileto *Goffredo*, e non già quello di Squillace *Teodoro Mesimerio*, per fargli più grave affronto, si chiama a confermarne l'atto, e ad avvalorarne con terribili scomuniche la soverchieria, che a questo si facea (*a*). Non è *Autografa*, e gli piace trascriverla, e parlarne, come se fosse tale la seconda, da cui appare, che non contento il Conte della Vescovile conferma, la volle anche dal Pontefice *Urbano II. che subito gliene spedì la Bolla nel* 1092. ma in essa, quantunque della estension della Lega nulla si dica, a ogni modo la conferma del dono fattone non già a *Gaufrido Vescovo di Mileto*, che non nomina, ma benvero a *Teodoro Vescovo di Squillace*, seguendo il Diritto Civile, e Canonico, il Pontefice attribuisce: *Locus a Rogerio Comite condonatus, & a confratre nostro Theodoro Squillacino Episcopo confirmatus* (*b*). Non è *Autografa*, e gli piace parlarne, come se fosse tale la terza del 1093. colla quale si pretende, che il Conte ne avesse descritti i confini, e quivi si legge: *Rogavimus insuper venerabilem virum, super hac donatione nostra Gaufridum Militensem Episcopum, Kartam confirmationis eum scribere, quam etiam sigillavimus*, e senza nulla dire di essersi di lui prevaluto a fulminare scomuniche nella Diocesi del Vescovo di Squillace, a questo, e al Papa soltanto le attribuisce soggiungendo: *Hanc autem donationem tam Dominus Noster Apostolicus Urbanus, quam Squillacinus Episcopus Theodorus*, in cujus Episcopatu ipse locus situs est, *laudaverunt, privilegiis confirmaverunt, & terribili Anathemate munierunt* (*c*): e comechè e il Vescovo, e il Papa nulla avessero detto di Casali, e Castelli, quivi Casali, e Castelli vi si nominano, e tanto in essa si mostrò lontano dall'aver creduto, che il Santo fosse in bisogno di Chiesa, per farvi orazione, o di *Mule* colla sua famiglia, per custodir la selva, che l'era dintorno, che anzi non avendovi parlato nè di Chiesa, nè di Custode, debbesi supporre, che avendo ravvisato in lui piuttosto spiriti guerrieri, ch'Eremitici, gli avesse spedita la patente di Castellano del Castello, donde diede principio alla confinazione della Lega donata, tantochè non so, come non siesi quindi preso argomento da dire, che oltra la *Giuridizione Cri-*

mi-

(a) *Docum. per la Certos. pag. I. Docum. Fiscal, num. VI. pag. IX. Manfred. Rispos. Apologetico-critic. pag.* 70.

(b) *Alleg. Anon. del* 1763. *pag. LI.*

(c) *Ivi pag. LII.*

Digitized by Google

minale, che fin d'allora *con clauſole pregnantiſſime* ſi pretende conferita a *S.Bruno*, ſe gli foſſe anche conferita quella di Capitano a Guerra ſopra la guarnigione, che vi doveva ſtare in tempo del dono fattogliene dal Conte, che non era *diruto*, come l'ha trovato la *Perſona di conto* a' giorni noſtri. Dunque ſe le Carte *non Autografe*, alle quali per effetto di ſua ſomma autorità fa l'onore di aver *per Autografe*, ſon tanto tra loro irriconciliabilmente contrarie, che quando anche ſe ne foſſero preſentati, come non ſe ne ſon preſentati gli Originali, non ſi potrebbon trovar tra loro di accordo; non vi è ragione alcuna da crederle meno *Apocrife* di quella del 1090. del Veſcovo *Teodoro Meſimerio*. Anzicchè avendo egl' impugnata queſta per *Apocrifa*, ne viene in conſeguenza, che parimente debbaſi rigettar per *Apocrifa* la *non Autografa Carta* del Conte del 1090. la *non Autografa* Bolla del 1092. di Urbano II. che la conferma, e l'altra *non Autografa Carta* del Conte, con cui confinolla nel 1093. perchè e l'uno, e l'altro appoggiarono i lor detti ſugli atti, che ſi contengon nella da lui confutata *non Autografa Carta* del 1090. del Veſcovo *Teodoro Meſimerio* relativa a quella del Conte del medeſimo anno 1090. e che ſerve di fondamento alla Bolla del Papa del 1092. e all' altra Carta del Conte del 1093. Ma via, per torci da queſto intricatiſſimo laberinto di nuova Loica tutta per altro *autografa*, ovvero originalmente inventata a favor de' Certoſini, venga a noſtro ſoccorſo *Urbano II. del quale per la grande amiſtà, ch'ebbe con* S.Bruno, *di cui era ſtato diſcepolo, e conſultore negli ardui affari della Chieſa*, di niuna maniera ſi può ſoſpicare, che aveſſe avuto l' animo iniquo e fello di mentire a danno de' ſuoi poſteri, e venendo approvata qualche ſua Carta non già da qualche *perſona non perita del Foro*, come il *Manfredi*, ma da chi vi può far da Maeſtro a fronte a chicchefsia, qual ſi è il mio Anonimo Contraddittore, ſarebbe un eſporſi alla ſua ferola, per poco, che ſe ne dubitaſſe. Ma chi potrebbe mai immaginarſi, che quel Pontefice con una ſua Bolla ammeſſa per vera da eſſo Anonimo getti per terra e doni, e ſcomuniche, e conferme, e confinazioni fatte dal Conte, da *Goffredo* Veſcovo di Mileto, da *Teodoro* Veſcovo di Squillaci, e da lui ſteſſo Veſcovo di tutto l' Orbe Cattolico? Come va ciò! Va così, perchè avendoci egli l'Anonimo inſegnata l'indubitabil maſſima di non doverſi bere al *torbido fonte di Carte non Autografe*, con quanta innocenza è ricorſo al *torbido fonte della non Autografa Bolla di Urbano II.* del 1098. che dice relativa alla Carta del Conte

te

te del 1093. che ha letta presso l' *Ughelli* (a), con altrettanta accortezza l' ha trascritta, tralasciandone soltanto alcune poche parole, colle quali va in rovina tutto il suo nobil sistema, come potrà assicurarsene chi la vorrà leggere quale dall'*Ughelli* si rapporta, e qual da lui si trascrive. Nulla io curo indagarne per ora la verità bastandomi, che sia uscita dall'Archivio di *S.Stefano*, e di là mandata all' *Ughelli*, per arricchirne la sua Opera. Quivi si fa dire da quel Sommo Pontefice a *S. Bruno*, e al suo compagno *Lanuino* di voler confermare i doni, che loro avea fatto il Conte, e si spiega così : *Confirmamus donationem Terrarum, quæ vobis datæ sunt in Squillacensi Territorio, & conscriptæ, & determinatæ, & designatæ per terminos certos a dilecto nostro Filio R. Comite, & Johanne Confratre nostro Squillacensi Episcopo concedente, & confirmante* (b): e queste son le parole, che dall'avvedutissimo Anonimo si tralasciano (c). Non fu dunque nè *Gaufrido* Vescovo di Mileto, nè *Teodoro Mesimerio* Vescovo di Squillace, che s' impacciarono il primo a usurpare gli altrui dritti, il secondo a soffrirne la violente rapina, pazientemente confermando i doni dal Conte fatti a *S.Bruno* nel 1090. ma sibbene questo altro Vescovo *Giovanni*. E costui quando fu fatto Vescovo di Squillace? L'*Ughelli* dice ciò avvenuto nell' anno 1096. e ce ne assicura colla Carta del Conte tratta dall' Archivio di quella Cattedrale, in cui si legge, che in quell'anno quel buon Signore *Squillacensis Ecclesiæ cæpit condolere casui, & ruinæ, tristis factus, & ingemiscens, quod in tam Nobili Civitate, ubi tot Christicolæ, ubi tanta vigebat Normannorum copia, Pontificalis, & Latina nondum extiterat Ecclesia, &c.* (d) onde per rilevarla da queste sue rovine, col darle questo primo Vescovo *Giovanni* di ricchi, generosi doni volle ampiamente dotarla.

Dunque relegata all' Isola delle Favole per opera del gentilissimo mio Anonimo Contraddittore la *Carta* di *Teodoro Mesimerio*, e innalzata al sacrario della verità la Bolla di *Urbano II.* del 1098. quanto si è detto avvenuto tra il Conte, e *S.Bruno* dall'anno 1090. fino all'anno 1096. tutto è una favola, apertamente con essa dimostrandosi non poter esser vero il dono fatto dal Conte a *S.Bruno* nel 1090. non poter esser vero, che l' avesse confermato o *Gaufrido* Vescovo di *Mileto*, che non avea giuridizione sulla Chiesa di Squillace, o *Teodoro*

(a) *Allegaz. Anon. del 1763. pag. LII.*
(b) *Ughell. Ital. Sac. Tom. IX. col. 427.*
(c) *Allegaz. Anon. del 1763. pag. LII.*
(d) *Ughelli ubi supra col. 425.*

Digitized by Google

ro *Meſimerio* Veſcovo di Squillace, la cui Chieſa era nel 1090. diſtrutta e priva di Veſcovi: non poter eſſer vero di aver *Urbano II.* colla Bolla, che l' Anonimo ne rapporta (*a*) riconfermata nel 1092. la conferma fattane da coteſto immaginario *Teodoro Meſimerio confratre ſuo*: non poter eſſer vera nè queſta Bolla, nè la Carta di confinazione attribuita al Conte nel 1093. non queſta perchè il Conte autentica le ſue liberalità, chiamandone in teſtimonio la Carta di *Teodoro Meſimerio* del 1090. (*b*) e non la Bolla, di *Urbano II.* del 1092. il quale coll'altra del 1098. ci fa vedere, che i doni del Conte a *S. Bruno* furon fatti in *territorio Squillacenſi*, dopo che nel 1096. *Giovanni* fu fatto Veſcovo di Squillaci, e che la deſcrizione, diterminazione, e confinazione per *terminos certos* ne fu fatta dal Conte, e dal Veſcovo *Giovanni*, *Johanne concedente, & confirmante* (*c*): non poter eſſer vera la Carta della dedicazione della Chieſa di S. Maria fatta dal Conte nel 1094. perchè all' atto ſolenne, che ſe n'è finto, vi ſi vede tra gli altri ſoſcritto *Teodoro Meſimerio* (*d*): non poter eſser vera la Carta di dotazione fattane col dono dell' *Arſafia* nel medeſimo anno, in cui pur vi ſi accenna queſto Veſcovo di Squillace, che ad autenticarla vi ſi dovea ſoſcriver da teſtimonio, e poi non vi ſi vede ſoſcritto (*e*): non poter eſſer vera neppur la Platea del 1533. e perchè vi ſi mette a conſacrar la Chieſa *Urbano II.* nel 1106. (*f*) tuttochè foſſe morto ſei in ſette anni prima (*g*), e ſe non vi ſi nomina *Teodoro Meſimerio*, contuttociò quanto ſi accoſta alla Carta di queſto immaginario Veſcovo, mettendo la Chieſa per punto principale della Lega donata, altrettanto ſi allontana dall' altra *Apocrifa* del Conte del 1093. punto non nominando il Caſtello, da cui ſi dà in eſſa principio alla confinazione della Lega. E finalmente come queſta Bolla di *Urbano II.* del 1098. contraddice a tutte le altre Carte, che la precedono, e ſin alla

(a) *Allegat. Anon. del 1763. pag. LI.*
(b) *Acta anni 1717. fol. 333. e tra' docum. ſtamp. a favor della Certoſa fol. 3. e ne' Doeum. Fiſc. num. XII. pag. XII. ad ſeq.*
(c) *Ughel. Ital. Sac. Tom. IX. col. 427.*
(d) *Id. ibid. col. 425. Manſr. Riſpoſ. Apologetico-crit. pag. 89. ad 90. Docum. Fiſcal. num. XIV. pag. XV.*
(e) *Docum. per la Certoſa pag. 5. Docum. Fiſc. n. XV. pag. XV. Manſr. Riſpoſ. Apologetico-crit. pag. 100.*
(f) *Atti del 1717. in Platea fol. 188.*
(g) *Art de Verifier les Dates pag. 382.*

Digitized by Google

ſteſſa ſua Bolla del 1092. non potendoſi aſſegnar veruna ragione, per cui piuttoſto debbaſi aver per vera queſta del 1098. che non tutti gli altri atti, che la precedono; ſarà ben giuſto, che per tutti alla rinfuſa ſi applichi da' ſavj e prudenti Magiſtrati ciò, che fondate ſul ſenſo comune con regola generale inſegnano le Leggi, che: *Scripturæ diverſæ fidem ſibi invicem derogantes ab una eademque parte prolatæ nihil firmitatis habere poterunt* (a). E rovinando in tal modo tutte le fondamenta delle Certoſine grandezze, cadranno altresì le conferme, che di tali Carte, e privilegj ſi pretendon fatte da *Guglielmo II.* nel 1173. dall' Imperator *Federico II.* nel 1212. e 1224. da *Carlo V.* nel 1530. e da *Carlo II.* nel 1666. perchè per moltiplicate, che ſi ſuppongano le conferme, mai non faranno, che diventin vere le Carte falſe, ſulle quali ſi appoggiano.

Chi a tali coſe ben rifletta, conoſcerà ben anche, quanto debba dichiararmi tenuto a nome del Regio Fiſco all' opera e valore dell' Anonimo nuovo Avvocato della Certoſa: poichè gentilmente eſſendoſi compiacciuto concorrer meco a dichiarar *Apocrifa* la Carta di *Teodoro Meſimerio*, vigoroſamente combattendola colla infallibiliſſima regola di non averſi mai a dar credito a *Carte non Autografe*; come ha dato a me campo da far vedere, quali buoni frutti abbia colla mia debolezza raccolti traendo argomenti dal *torbido fonte di non Autografe Carte*, per confutarne delle altre parimente non *Autografe*, così può ei reſtar contento e glorioſo, che com' Ercole con un ſol colpo dato a propoſito ſul collo dell' *Idra Lernea* ne reciſe tutte le formidabili ſue ſette teſte, ei nuovo Ercole della Diplomatica, col rigettar molto a propoſito la ſola Carta di *Teodoro Meſimerio*, ha tolto in un ſol colpo ogni fede e valore alle principali non *Autografe Carte* uſcite *dal torbido fonte* dell'Archivio della Certoſa di *S. Stefano*: ed io di buon animo confeſſo, che ſe prima aveſsi avuta la ſorte di averlo per Contraddittore col riceverne una così lodevole dichiarazione, con moltiſsima brevità, e chiarezza ſarei venuto a capo delle mie fatiche. Iddio ſia quegli, che lo rimeriti del grande, quantunque tardo favore, che con ciò mi ha fatto, e del ſervigio, che ha reſo agl' intereſſi del noſtro comun Sovrano, che tanto più ſi renderà conſiderevole, per quanto fermo, e non pentito del ben fatto, più ſaprà bene imprimere colla ſua eloquenza, e dottrina negli animi de' noſtri Giudici l' indubitabil maſſima di

(a) *L. Scripturæ XIV. Cod. De Fid. Inſtrumentor.*

Digitized by Google

di non creder mai più, come pur troppo è ſucceduto per l'addietro, nè a lui, nè a qualunque altro, che con argomenti tratti *dal torbido fonte di non Autografe Carte* tenti indurgli ad ammetter per vere altre *non Autografe Carte.*

Ma affinchè nella ſua gloria abbiano anche la lor parte i ſuoi RR. Clienti, uopo è, che io faccia vedere colla venerevoliſſima lor teſtimonianza, che nel loro Archivio di *S. Stefano* mai non vi ſieno ſtate *Carte Autografe*, o ſien proprie e originali di que' Conti, Duchi, Re, e Imperatori, a' quali ſi ſono attribuite quelle, che oggi fan la baſe delle vane lor pretenſioni. Eſſi nell' anno 1536. nel Tribunal della Regia Camera preſentarono la Carta del ſogno, che ſotto Capova ſi finge aver avuto il Conte *Ruggiero*, e la diſſero cotanto *Autografa*, che per dimoſtrarſene, come conveniva, geloſiſſimi di perderla, ſe la ripigliarono, laſciandone la copia negli atti (*a*). Eſſi nel 1717. nel medeſimo Tribunale preſentarono altresì di bel nuovo e queſta, e tutte le altre Carte, che vantano del Conte, e del Duca *Ruggiero*, e pur le diſſero *Autografe*, e pur colla ſteſſa geloſia ſe ne ritirarono gli Originali, e ne laſciaron le Copie negli atti (*b*). Unita a queſte, o perchè non l'avean letta eſſi, o perchè ſenza totalmente ingannarſi credettero, che per divozione niun altro vi ſarebbe mai ſtato, che l'aveſſe voluta leggere colla cattiva volontà di eſaminarla, preſentaronvene anche un' altra, che diſſero eſſere *Autografa* del Re *Guglielmo II.* del 1173. In eſſa da queſto Sovrano, dopo aver liberalmente confermate al *Maeſtro Benedetto* tutte le Carte, che faceano il teſoro della ſua Certoſa, per eſſerſene aſſicurato *per inſtrumenta, & alia legitima documenta nobis exhibita*, troviam detto, *quæ in Archivio noſtro juſſimus conſervari, volentes, ut de ipſis cautelam habeant præſenti privilegio declaratam, ad hoc quod a Majeſtate noſtra, ea ſe gaudeant accepiſſe* (*c*).

Per virtù dunque di queſta Carta, ch' è pur uſcita dal medeſimo *torbido fonte* dell'Archivio Certoſino per mezzo del *Manfredi*, non ci reſta dubbio, che tutte le altre anteriori all' anno 1173. reſtaron negli Archivj di Palermo. Adunque ſe queſta ſi vuol vera, il primo a eſſere ſtato ingannato con Carte di nuovo conio da' Monaci di quella Certoſa ſarebbe ſtato l'Imperator *Federico II.* poichè nel privilegio,

(a) *Atti dell' Anno* 1536. *tra il Princip. di Squill. e la Certoſ. fol.* 73. *ad* 76.

(b) *Atti del* 1717. *fol.* 334. *a t. ad* 336. *Docum. per la Certoſ. pag.* 9. *ad ſeq. Docum. Fiſcal. num. XVIII. pag. XXII. ad ſeq. Manſ. Riſpoſ. Apologet. pag.* 107.

(c) *Atti del* 1717. *fol.* 338. *Docum. per la Certoſ. pag.* 19. *Docum. Fiſcal. num. XXI. pag. XXVIII. Manſr. Riſpoſ. Apolog. pag.* 197. *& ſign. pag.* 201.

Digitized by Google

che di lui vantano del 1212. e nell'altro del 1224. si dice, che se gli erano portati Originalmente a confermare in Palermo (*a*), e in Brindisi (*b*) col privilegio di Re *Guglielmo II.* tutti gli altri de'Sereniſſimi ſuoi Predeceſſori, i quali ſe erano reſtati a conſervarſi ne' Regj Archivj di Palermo fin dall'anno 1173. non poteano nel 1212. e 1224. trovarſi nel loro Archivio di *Santo Stefano*. Dopo *Federico* di là a qualche tre ſecoli per la ſteſſa ragione dovette eſſere ingannato parimente il Tribunal della Regia Camera la prima volta, allorchè nel 1536. vi ſi preſentò per *Carta Autografa* in quell' Archivio eſiſtente la Carta del Sogno avuto in Capova dal Conte *Ruggiero* (*c*), e un' altra volta quando vi ſi preſentarono nel 1717. con queſta tutte le altre anteriori all'anno 1173. (*d*). E per ultimo con eſse ſono ſtati ingannati ſino i proprj Avvocati della Certoſa, a'quali ſulla lor fede ſi ſon fatte a'giorni noſtri preſentare iſtanze, colle quali ſi è voluto dare a credere al medeſimo Tribunale, che le ſteſſe ſei prime *Carte Normanniche* del 1090. 1093. 1094. 1096. 1099. 1102. che nel 1173. avea detto *Guglielmo II.* aver ritenute *Autografamente* ne' Regj ſuoi Archivj di Palermo, tuttavia *Autografamente* ſi conſervino nell' Archivio della Certoſa di *S. Stefano del Boſco* in Calabria (*e*), ch' è lo ſteſſo, che aver voluto dar loro a credere poſſibile l'impoſſibile.

Ella è perciò coſa evidente, che ſe dalla Certoſa ci ſi vuol far creder vera e *Autografa* la Carta del Re *Guglielmo II.* del 1173. dobbiam credere *Apocrife* tutte le altre, che altre volte, come *Autografe* ſono ſtate in ſuo nome prodotte, perchè ſe dovean eſsere fin d' allora nell' Archivio di Palermo, non poſſon eſſer ora nel *torbido fonte* dell'Archivio di *S. Stefano*. E ſe ci ſi vuol far credere, che *le Carte Autografe* de' Principi ſuoi predeceſsori ſieno tuttavia nel ſuo Archivio eſiſtenti, non può eſser vera la Carta di *Guglielmo II.* in cui ſi dice, che ſe le ritenne in Palermo. Dunque ſe, come altra volta ſi è detto, le Leggi inſegnano, che *Scripturæ diverſæ fidem ſibi invicem derogantes ab una eademque parte prolatæ nihil firmitatis habere poterunt* (*f*); niun peſo dovranno avere preſso i noſtri Magiſtrati non men le Confermate, che le Confirmanti Carte di un tale Archivio, e avrò giuſtamente detto, che

(a) *Atti del 1717. fol. 339.*
(b) *Ivi fol. 334.*
(c) *Atti del 1536. fol. 73. ad 76.*
(d) *Atti del 1717. fol. 333. ad 338.*
(e) *Ivi fol. 245.* (f) *Leg. Script. XIV. Cod. de Fid. Inſtrumen.*

Digitized by Google

che in esso vi sieno in abbandonanza Carte *Apocrife* di Autori di *Carte Vecchie*, ma non già, che vi sieno Carte *Autografe* di quei Principi, a cui si attribuiscono: perchè come hanno avuto que'RR. PP. la bella sorte d'incontrar certe anime pietose e gentili, che loro han somministrate *Carte Nuove*, per presentarle ne' Tribunali per *Carte Vecchie*, *Originali*, *e Autografe* de' Predecessori del Re *Guglielmo*; le anime stesse colla stessa gentilezza e pietà fatta a lor modo, credendo opportunamente provvedergli di una *Carta* più recente nella lor detestabile Cancellaria formata, per esibirla, come *Carta Vecchia*, *Originale*, *e Autografa* della Cancellaria del Re *Guglielmo II.* han rovinata tutta la macchina di Cartapesta delle lor Signorie, essendosi per lor disgrazia trovati più forniti di tristizia, che di giudizio.

Quindi ammiro la franchezza degli Avvocati della Certosa, i quali quantunque non vi sia Carta più distruttiva di tutte le altre, che di tratto in tratto sono uscite da quell'Archivio, quanto questa del Re *Guglielmo* II. pure con grande animo ne parlan così gloriosamente, come se fosse la miglior cosa del Mondo, tantochè dicono, che se non hanno a dispetto delle Istanze Fiscali, e de' Decreti del Tribunal della Regia Camera, in questa occasione esibite l'*Autografe* fondamentali *Carte* più antiche di quell' Archivio, basti loro averlo fatto *per æquipollens*, coll' aver *Autografamente* presentata non solamente questa del 1173. del Re *Guglielmo* II. ma ben anche un' altra dell' anno 1224. attribuita all' Imperator *Federico II.* le quali essendo state solennemente verificate colla ricognizione fattane da' Periti a ciò destinati dal Tribunal della Regia Camera, sia una temerità il volerne più contrastar la verità. E invero quando parlan così, anzi quando colle stampe *tertio quoque verbo* si spiegan così Uomini intendentissimi nell' Arte Diplomatica, e Peritissimi del Foro innanzi al Sovrano, con cui han l'onore di contendere, innanzi a' Supremi Magistrati, che ne hanno a giudicare, innanzi a tutto questo Pubblico, dove certamente non manca, anzi in abbondanza si trova gente, che con ammirabil esattezza sa scerner l'oro dall' orpello, chi sarà mai per immaginarsi, ch' essi la faccian da forti, quando stan per somma debolezza languendo? Se essi i RR.PP.Certosini, o chi gli ha difesi, coprendosi coll' astuta maniera, con cui fu conceputa la Carta di *Guglielmo II.* non avessero mai dopo quel tempo esibite le altre a lui antecedenti pretese Normanniche Carte,

scu-

Digitized by Google

ſcuſandoſi di non poterle eſibire, perchè da lui ritenute ne' ſuoi Archivj di Palermo; avrebbon potuto in qualche maniera render meno agevole la Difeſa delle ragioni Fiſcali: ma dopo aver dimoſtrato coll' eſibirle, e poi ripigliarſele, non eſſer vero, che foſſero ſtate colà ritenute da quel Sovrano; è un parlare a roveſcio della ragione, delle Leggi, e dell' Autorità delle coſe giudicate, il pretender, che ſi debba credere a una Carta Confermante, ſieſi per quanto ſi voglia da' Periti riconoſciuta per vera, qualora col fatto ſteſſo di chi la produce, ſi dimoſtra non meritar menoma fede. Ciò non oſtante prima, che mi metta a eſaminare coſa ſia queſta ricognizione de' Periti, della quale tanto ſi pregiano, ſiami lecito premettervi qualche notizia legale, per cui meglio ſe ne poſſa conoſcere il merito e il valore.

Antichiſsima è l'Arte d'imitar gli altrui caratteri. *Auguſto* poſe ſomma cura a iſtruire i ſuoi figli, a bene imitare il ſuo (*a*), e tra' ſingolari pregi dell' Imperator *Tito* fu annoverata la facilità, colla quale ſapeva imitare qualunque ne aveſſe veduto (*b*). A qual fine ciò faceſſero queſti due virtuoſi Principi, non ſo indovinarlo: ma ſe foſſe ben aſſodata la verità di quel che ſi narra nella Vita di *S. Giovanni Damaſceno* (*c*), troverremmo nella perſona di *Leone Iconoclaſta* l'orribile eſempio di eſſerſi machinata fin dall'Imperial ſuo ſoglio la rovina di quel Santo, facendone imitar la mano. Come a queſti giorni è già comune tra noi l' ultimo Tomo della *Nuova Arte Diplomatica*, ove nella cronologica deplorabile Storia de' Falſarj (*d*), ſi può oſſervare quanti, caduta queſta Arte imitatrice degli altrui caratteri in mano a gente di negletta e depreſſa condizione, perniciosiſſimi effetti ne derivarono, onde per apportarvi qualche rimedio venne ad aprirſi la ſtrada al popolar mezzo dal biſogno ſuggerito di valerſi della comparazione della mano, qualora ſi entraſſe in dubbio, ſe vera, o falſa foſſe una ſcrittura. Non mi è venuto fatto rinvenire, chi foſſe ſtato il primo a promulgar delle Leggi per ſoſtenerlo, ma per la più antica, in cui ſe ne faccia menzione, ſi può metter la Legge di *Coſtantino*, dove parlonne, come di coſa già a' ſuoi tempi introdot-

(a) *Sueton. Tranquill. in Vita Aug. Cap. LXIV. pag.* 430. *Tom.* 1. *Edit. Pitiſ. Trajecti ad Rhen. an.* 1690.
(b) *Id. in Vita Tit. Flau. Veſp. Cap. III. pag.* 524. *Tom. II.*
(c) *Nouveau Traitè de Diplomatique Tom. VI. pag.* 142.
(d) *La meme pag.* 112. *ad ſeq.*

Digitized by Google

dotta : *Ubi falsi crimen inciderit, tunc acerrima fiat indago argumentis, testibus*, scripturarum collatione, *aliisque vestigiis* (a). Ma quanto poco, si potesse star sicuro della verità di una scrittura colla sola comparazione de' caratteri, il diedero di là a poco a conoscere *Onorio*, *Teodosio*, *e Costanzo*, allorchè in una lor Legge differo: *Hoc toto jure cantatum est, ut scripturam prolator affirmet; quam tamen astrui, non sola* manus collatione *conveniet, quid enim aliud falsarius agit, quam ut similitudinem veritatis imitetur? sed aliis multiplicibus documentis* (b).

Niun però più dell' Imperàtor *Giustiniano* ci ha lasciato migliori documenti del poco, che dovressimo fidarcene, a maraviglia rilevando le difficoltà, per le quali debbesi considerar la comparazione de' caratteri, come un mezzo troppo incerto a renderci sicuri della verità di una Scrittura. Ei ben potea parlarne da Maestro, quando parlonne da Legislatore, perchè avea per fatto propio conosciuto, con qual e quanta destrezza fin d' allora per divozione si fabbricassero a favor delle Chiese *Carte Nuove*, per venderle poi per *Vecchie*. Gli Amministratori della Chiesa di Emesa riuscir on così bene a fargli ammetter per vere le false Carte, colle quali, per arricchirla, si eran valuti dell'opera di *Prisco* lor divoto concittadino, ch' ebbe occasione di pentirsi, e ritrattar le Leggi, che a favor delle Chiese avea fatte della centenaria prescrizione. *Procopio Scrittore* a lui contemporaneo a lungo ne narra la Storia col mettervi qualche poco del suo sale, per disonorar la memoria di quel da lui troppo malmenato Imperatore (c); e il Monaco *Suida* da taluno creduto Scrittore a lui contemporaneo (d), quantunque a dinotare la perfezione e maestria, colla quale avea *Prisco* sopraffinamente saputo imitare i caratteri de' più ricchi Cittadini di quel Paese, già da gran tempo morti, si fosse valuto di espressioni così vive, che forse difficilmente si troverrebbero le simili, per recarle con ugual forza dalla Greca alla Italiana favella, in fine, per dir tutto, usò della parola μιμησάμενος Δαιμονιῶς, per darci a intendere, che dal Diavolo in ciò fare gli venisse guidata la ma-

(a) *L. XXII. Cod. ad leg. Cornel. de Falsis & Leg. 2. Cod. Theod. eod. tit.*
(b) *L. 1. Cod. Teod. si certum petatur.*
(c) *Procop. Histor. Arcan. cap. 28. p. 80. dans le Nouveau Traité de Diplomatique Tom. IV. pag. 137.*
(d) *Vide Pope Blount. Censur. Celebr. Auth. pag. 259. edit. London, ann. 1690.*

Digitized by Google

mano. (a) Quindi per avventura fu, che a farci comprendere quel savio Legislatore, quanto fosse in voga a'suoi giorni questa arte maladetta di sorprendere i Magistrati con *Carte Nuove* imitatrici delle *Vecchie*, e quanto fosse facile ingannarsi nel rigettar per falsa una scrittura vera per gli accidenti, per cui vario si può rendere il carattere di una stessa persona, pieno di dolorosa maraviglia e sorpresa, ci lasciò scritto per l'uno, e l'altro caso: *Novimus nostras leges, quæ volunt* ex collatione literarum *fidem dari documentis, & quia quidam Imperatorum, superexcrescente jam malitia eorum, qui adulterantur documenta, hæc talia prohibuerunt, illud studium falsatoribus esse credentes, ut ad imitationem literarum semetipsos maxime exercerent, eo quod* nihil aliud est falsitas, nisi imitatio veritatis. *Quoniam igitur in his temporibus* innumeras *invenimus falsitates in judiciis multis, quorum fuimus Auditores, & quoddam inopinabile ex Armenia nobis exortum est, &c.* L'inopinabil cosa, che quì racconta, si fu, che per la comparazione della mano si eran rigettate per false delle Scritture, che per mezzo di testimonj, che le avean vedute scrivere, furon poi riconosciute per vere (b). Troviam perciò nella prima Legge da lui fatta nell'anno 530. che dopo aver detto: *Comparationes litterarum ex chirographis fieri, & aliis instrumentis, quæ non sunt publice confecta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dare, & in judiciis, & in contractibus satis manifestum est*; dispose, che siffatte comparazioni non si potessero ordinare, se non in confronto, o di altre Scritture da tre testimonj soscritte, verificata prima la lor soscrizione colla deposizione almeno di due di essi, ovvero *ex forensibus, vel publicis instrumentis* (c). Ma come questa sua Legge in vece di rimediare alle antiche, svegliò altre nuove difficoltà, ne promulgò un'altra nel 537. colla quale credette spiegare, e ampliar la prima (d). Non passò però troppo, che si vide immerso in nuove angustie, e dubbj circa i modi da lui stesso prescritti, onde l'anno appresso 538. pubbliconne un'altra divisa in nove ben lunghi capi, in cui credette aver date tutte quelle provvidenze, che gli parvero più opportune a migliorar l'uso introdotto d'indagare per mezzo delle comparazioni de' caratteri le falsità, che potean derivare, o dalla malizia di chi gli sapesse troppo bene

(a) *Vide Suid. Voce* Πρίσκ& Ἐμπορὸς, ὅστις ἀλλότρια γράμματα ὑπερφυῶς ἐξητίσατο, μιμεῖσθαι τεχνίτης ἦν περὶ τὸ κακὸν τοῦτο δεξι& ἀνὴρ, κ.τ.λ.

(b) *Novel. LXXIII. in præfat.*

(c) *L. Comparationes XX. Cod. de fide Instrumen.*

(d) *Novell. 49. Cap. II.*

Digitized by Google

bene imitare, o da varj accidenti, che aveſſero potuto render diverſo lo ſcrivere di una ſteſſa mano. Ma per molto, che ſogliamo eſſer innamorati delle produzioni del noſtro ſpirito, reſtò ſempre così perſuaſo, che la comparazione de' caratteri foſſe un mezzo troppo incerto e fallace a indagar la verità, che per dimoſtrare quanto a malincuore permetteſſe, che qualche volta ſecondo le da lui preſcritte cautele vi ſi doveſſe ricorrere, ordinò: *tunc competens eſt properare quidem ad comparationes, neque enim eas modis omnibus interdicimus, per omnem autem ſubtilitatem procedere, & omnino, ſi putaverit Judex, oportere eis credi, etiam juſjurandum injicere proferenti, &c.* (*a*).

In ſomma quante elle ſono tutte queſte ſue Leggi, ancorchè alla sfuggita ſi leggano, altro non iſpirano, ſe non che una continua diffidenza della pruova per Comparazione de' Caratteri: e ſe bene, o male vi foſſe riuſcito in applicandovi le varie cautele da lui penſate, per farle meritar qualche fede; ſi può dedurre dal giudizio, che il *Bellapertica* ne diede, allorchè riflettendo a una di eſſe, *credo*, diſſe, *quod Diaboli illam Authenticam poſuerint, modo enim voluit comparationem fidem facere, modo non* (*b*). Checcheneſia di ciò, il diſſe *Giuſtiniano*, e tutta la ſcuola Forenſe da quel tempo in poi l'ha ſanamente creduto, che la ſola comparazione della mano non ſia ſufficiente a far piena pruova della verità di una Scrittura accuſata per apocrifa per la ſomma difficoltà, che s'incontra a ſcoprir la finezza, colla quale ſi è ſaputo in ogni tempo imitar gli altrui caratteri, per iſtar ſempre in guardia nel giudicar della lor verità appoggiandoci ſoltanto ſulle fallaci ſimilitudini, che crediam ravviſarvi. Tralaſcio rapportar gli eſempli, che ne ſomminiſtra il *Mabillon*, (*c*) e mi baſta accennare, che a tempo di *S. Pio V.* vi fu chi ſeppe così ben contraffar le Scritture, che ſogliono uſcir dalla Dataria, che lo ſteſſo Sommo Pontefice, e il Cardinal Datario ſi trovaron confuſi a diterminare, ſe di eſſi foſſero, o da altri imitate le lor ſoſcrizioni, come poi ne fu ſcoverto, e colla morte punito l'Autore (*d*). Ed appena entrato io nella carica di Prefetto dell' Annona, vi è ſtato chi ha ſaputo contraffar così bene il

(a) *Novell. LXXIII. Cap. VII.*
(b) *Petr. de Bellapertica in L. Comparationes 20. Cod. de Fide Inſtrumen.*
(c) *Mabillon de Re Diplomat. Lib. I. Cap. 6. per tot. Voyez. le Nouveau Traite de Diplomat. Tom. II. pag. 442. ad ſequ.*
(d) *Vide Ludoviſ. Deciſ. Peruſ. VII.*

Digitized by Google

mio carattere, che al par di *S. Pio* ho dovuto ſtentare a ſcernere, ſe foſſe il mio, o da altri imitato. E dopo averne ſcoverto e l'Autore, e la fucina, dove l'indegno ſuo miſtiere ſi eſercitava, ho veduto, che con altrettanta perfezione avea contrafatto e quello di alcuni de' Signori Eletti della Città, e quello del Signor Marcheſe D. Angiolo Cavalcante, quando era nella ſteſſa carica, in cui oggi ſono io, ed ora glorioſamente preſiede nella Regia Camera da ſuo Luogotenente, e il delinquente ſi trova da me rimeſſo alla giuſtizia della G. Corte della Vicaria Criminale.

Da tali brevi notizie, che ho creduto neceſſario doverſi tener preſenti, con chiarezza ci s' inſegna, che per ritrarre qualche debol lume a ſcernere il vero dal falſo per lo fallace mezzo della comparazione della mano, ſempre vi debbano indiſpenſabilmente eſſere due Scritture per lo meno, cioè a dire, una della di cui verità non ſi dubiti, per confrontarla coll'altra, della cui verità non ſi ſtia ſicuro: e tra quanti queſta materia o di sfuggita, o di propoſito han trattata, ſcelgo le parole di chi colla ſeguente diffinizione ci volle inſegnar la pratica di acquiſtare queſta comunque ſi voglia ſemipiena pruova della verità di una Scrittura: *Comparatio literarum eſt collatio Scripturæ dubiæ, ac ratione ſcribentis incertæ cum ejuſdem Scriptoris ſcriptura certa ac indubitata, quæ ad inſtantiam partis omni medio plene probandi deſtituæ, a Judice per peritos legitime facienda decernitur, ad hoc ut ex inventa literarum ac elementorum ſimilitudine, is, cui ſcriptura dubia ac contentioſa adſcribitur, certus reddatur* (a). Veggiam ora come ſienſi guidati i noſtri Periti a iſtanza de' RR. PP. della Certoſa di *S. Stefano del Boſco*, ſcelti e deſtinati dal Tribunal della Regia Camera a dare il lor giudizio ſulla verità delle due Carte a loro nome prodotte, e attribuite al Re *Guglielmo II.* in data del 1173. e all' Imperator *Federico II.* in data del 1224.

Se aveſſimo, dicon eſſi, *nel noſtro grande Archivio, o in altro pubblico luogo rinvenuto qualche originale privilegio del* Re Guglielmo II. *o dell'* Imperador Federico II. *ſi ſarebbe da noi proceduto alla comparazione di eſſi con quelli di ſopra deſcritti, ed eſibiti per parte della Certoſa di S. Stefano del Boſco. Ma comechè* niun privilegio *de' ſuddetti Sereniſſimi Regnanti abbiam potuto rinvenire in queſta Metro-*

(a) *Vide Johan. Laurem. Zubrodus Tractat. de Comparat. Literar. edit. Stutgardiæ an. 1677. Cap. I. pag. 6.*

Digitized by Google

tropoli, con tutto che fatto ne aveſſimo le ricerche negli Archivj di non pochi antichi Moniſterj; però le forme de' caratteri, co' quali eſſi privilegj ſcritti ſono, le di loro arie, l' ortografia in quelli uſata, i pergameni, che i medeſimi contengono, e finalmente i titoli, che in tali privilegj ſi leggono uſati da' medeſimi Sovrani, le formole, gli anni del lor regnare, le indizioni, e gli Uffiziali, che in quelli ſi veggono intervenuti, ſono corriſpondenti così co' due privilegj del nominato Re Guglielmo II. ſegnati nel 1172. *uno ſpedito a favor della Chieſa di Girgenti in Sicilia, che vien rapportato dal* Pirri nella Sicilia Sacra *nel* tom. 1. fol. 699. e 700. *della edizione di Palermo del* 1733. *e l' altra della Cattedrale di Giovinazzo recato dall'* Ughelli *nella ſua* Italia Sacra *nel* tom. VII. fol. 728. *dell' ultima edizione: come ancora con due altri privilegj del nominato Imperador Federico II. ſpediti uno nel* 1220. *a favor del Moniſtero di Montecaſino recato dal* Gattola *nella ſua opera* Acceſſion. ad hiſtor. Abbat. Caſſinenſ. tom. I. fol. 200. & 291. *e l' altro nell'anno* 1222. *della Cattedrale di Teano, che ſi ha nel citato* Ughelli *in detta ſua opera* tom. VI. fol. 563. e 566. *ci fan giudicare, che li medeſimi due privilegj foſſero ſtati da' nominati Sovrani ſegnati: tanto più, perchè nel privilegio dell' Imperador Carlo V. di cui quì appreſſo dovremo far parola, da noi eſaminato, e verificato, vi è intieramente inſerito il già detto privilegio ſpedito dall' Imperador Federico II. nel* 1224. (*a*). Non traſcrivo a diſteſo il più che diſſero in giudicando vera la *Platea*, credendo opera inutile il farlo: poichè ſe vi ſarà Profeſſor di Giuriſprudenza, che poſſa perſuaderſi, come ſe ne ſon perſuaſi i noſtri Periti, che queſta Scrittura ſia realmente vera, ben antica, e verificata, ſoltanto perchè ſi è trovata fedelmente traſcritta dal preteſo originale nelle ſtampe, ſi ſtia pur nella ſua credenza, e raccomandiamolo a Dio, che l'illumini. Da quel tanto dunque, che ho traſcritto dal lor parere ſi vede, che trattandoſi di verificar Carte non già di privati, ma di Sovrani, eſſi conobbero beniſſimo, che a far ciò, come avvertì *Giuſtiniano*, avean preciſo biſogno di recarne le pruove *ex publicis inſtrumentis*, e perciò candidamente dichiararono di non aver potuto uſare dell' indiſpenſabil teſtè additato mezzo, con cui uopo è regolarſi nell'intraprender la comparazione de' caratteri, per non aver potuto rinvenir alcun' altra antica Carta nè del Re *Guglielmo* II. nè dell'

(a) *Atti del* 1751. *Pro. Reg. Fiſ. & Denun. cum. Ven. Monaſt. S. Steph. fol.* 273. *ad ſeq.*

Digitized by Google

Imperator *Federico II.* colle quali aveſſero potuto paragonare quelle, che di queſti due Sovrani ſi diceano: coſa invero che a riguardo di *Federico* non ſarebbe addivenuta, ſe i RR. PP. e coloro, che gli difendono aveſſero voluto cercar più la luce, che le tenebre. Imperocchè eſſi vantano averne in mano due altre Carte Originali, di cui altra volta han laſciate Copie negli atti, e l'hanno ſtampate tra' loro documenti, con una di eſſe pretendendo, che fin dall'anno 1212. (*a*) aveſſe tutti i privilegj della lor Certoſa confermati, coll'altra dando a credere al Mondo, che nell'anno 1222. mancò poco, che a morte crudeliſſima non aveſſe condannati gli Abitatori di quattro Caſali, per aver tentato contravvenire a' Privilegj Normannici, che aveva a favor ſuo ottenuti (*b*). Ma poichè la Certoſa ſi è guardata di ſomminiſtrar loro cotali Originali, che già tempo diſſe tenere, per ſollevargli in qualche modo nella pena e anguſtia, in cui erano, ed eſſi altrove non ne avean potuto rinvenire alcuno, avrebbon dato un giudizio degno di eſſi, ſe non ne aveſſero dato alcuno, contentandoſi dire non averlo potuto dare, per eſſer mancato loro l'unico e ſolo mezzo da poterlo legittimamente dare; a ogni modo poichè l'han voluto dare, prima che io paſſi a eſaminarlo, ſiami lecito valermi del ſeguente paragone.

Leggeſi, che il Grande *Aleſſandro* invaghito dell'eccellente pennello di *Apelle*

Edicto vetuit, ne quis ſe præter Apellem
Pingeret.

Fingaſi eſpoſto in vendita qualche ſuo ritratto ſu di una tela, alla quale con quell'arte, di cui anche a' noſtri giorni ſi è fatto uſo, ſieſi data un aria di antichità. Prima di comperarlo, e pagare il gran prezzo fiſſato a coſa cotanto rara, per aſſicurarci, ſe ſia parto della feconda immaginativa di qualche più recente pittore, ovvero della mano di *Apelle*, ſe ne ricerchi il parere de' più eccellenti noſtri pittori, e queſti candidamente confeſsino, che per molto che abbian procurato veder qualche ritratto di quel famoſo Conquiſtatore fatto da *Apelle*, mai non ne abbian potuto vedere alcuno, col quale lo aveſſero potuto paragonare, ciò però non

(a) *Atti del 1536. fol. 1717. fol. 339. Docum. per la Certoſ. pag. 22. Docum. Fiſcal. num. XXII. pag. XXXI.*

(b) *Atti del 1536. fol. 703. Atti del 1717. fol. 344. Docum. Fiſcal. num. XXIV. pag. XXXIX.*

Digitized by Google

non oſtante, giudicarlo di *Aleſſandro*, e fatto dalla mano di *Apelle*, per aver ciò conoſciuto al colorito, ai tratti, alle tele, o tavole uſate ne' ſuoi tempi, ed averne anche veduto degli ſtampati nel frontiſpizio della bella edizione della Storia di *Quinto Curzio* fatta in Leyden nell'anno 1696. Per quanto mai ſi aveſſero per grandi ed eccellenti nel lor meſtiere, non ſo fra qual gente ritroverrebbero, chi a queſto lor giudizio deſſe, o poteſſe dar tanta fede, che prodigo del ſuo danajo voleſſe comperarſelo per pittura di *Apelle*. Così per ſomma che ſia la ſtima, che ſi abbia de' noſtri Periti di *Carte vecchie*, non so dove ſi troverrà mai alcun altro fuor della Certoſa, così dolce di ſale, che trattandoſi di toglier la roba a uno, per darla a un altro, ſi poſſa indurre a farſi da eſſi perſuadere, ad ammettere per vera una Carta, che di queſto, o quel Principe ſi dica, ſempre che confeſſino, com'eſſi han fatto, non averne mai veduta, fuor delle ſtampe, altra Carta manoſcritta Originale d'indubitata fede, a cui l'aveſſero potuta confrontare. Io m'immagino, che ſe gli pongo qualche dito più ſotto dell'alto foglio di gloria, dove ſalſe il *Mabillon*, gran Maeſtro dell'Arte Diplomatica, non faccia loro alcun torto. Quel grande uomo dunque, comechè ſi dichiaraſſe non averla per anche ridotta a quella perfezione, a cui ſi luſingava poterla un giorno ridurre; a ogni modo dalla gran moltitudine delle antiche Carte, che con indefeſſo ſtudio aveva eſaminate, avviſoſſi, com' ei dicea, darne ſoltanto le prime regole, e principj (*a*). Chi però amichevolmente gliene volle contendere la ſuſſiſtenza, ecco come in breve ne riſtrinſe il ſiſtema, che ne avea formato: *Atque hinc concludis inſtituendæ artis partem præcipuam in eo eſſe debere, ut definiatur accurate quis ſingulis adhibitus in publicis inſtrumentis ſtilus, quæ ſcripturæ forma, quod chartæ genus, quis ſubſcribendi, & ſigilli apponendi ritus. Ea vero cognoſci non poſſe ex Apographis, ſed eſſe deducenda ex Autographis, ſi modo aliqua a priſcis illis temporibus, ad nos uſque integra pervenerunt: pervenisſe autem multa exiſtimas . . . . Ex quo conſequens eſt hanc tuam artem totam, niſi Autographorum fide, ſi nulla extarent Autographa antiqua, nulla potuiſſet a te inſtitui ars ſecernendi inſtrumenta vetera legitima a falſis* (*b*). Or io pur amichevolmente co' noſtri Periti trattando dico, che in queſta occaſione, *nulla poterat ab ipſis inſtitui ars ſecernendi inſtrumenta vetera legitima*

(a) *Mabillon De Re Dipl. Lib.* 1. *Cap.* 1. *num.* 111.
(b) *Germon. De Veterib. Reg. Francor. Diplomatib. pag.* 7.

Digitized by Google

ma a falsis, perchè essi stessi ci assicurano esser mancati loro i fondamenti di tal arte, perchè *a priscis illis temporibus* di Guglielmo II. e di Federico II. *nulla ad nos usque autographa ipsorum pervenerunt*, che si fossero da essi potuto almen vedere, se non considerare. Ond'egli è addivenuto, che confessando non aver potuta rinvenire Carta alcuna Originale di que' due Sovrani, contro le prime regole dell' Arte Diplomatica, che stabiliscono, che la verità de' Diplomi non si debbe dedurre *ex Apographis*, *sed ex Autographis*, essi l'han dedotta non già *ex Autographis*, ma benvero *ex Apographis*, cioè riscontrando le supposte *Autografe* Carte di *Guglielmo*, e *Federico* con altre, che han trovate stampate presso l'*Ughelli*, il *Pirri*, e il *Gattola*, dalle quali niun argomento potean ritrarre, per conoscere qual fosse *la forma de' Caratteri*, l'*aria*, la *Ortografia*, con cui si scriveano cinque in sei Secoli addietro le Carte a que' due Sovrani attribuite. Se noi nel bujo della notte dimandassimo a un nostro Servo, che tempo fa, e questi senz' aprir le finestre ci dicesse esser bello e tranquillo, per averlo conosciuto alla serenità dell' aria: e domandato poi di prenderci dal nostro studio il tal libro senz' accendere il lume, ce ne portasse uno col dirci, di aver conosciuto *alla forma de' caratteri*, *e alla sua ortografia*, esser dello Autore da noi domandato; credo che ci verrebbe a ridere, quando anche nessuna voglia ne avessimo: e poi farem perdere le Regalie al Sovrano, per investirne Eremiti, col giudizio di chi totalmente all' oscuro della *forma de' Caratteri*, *dell' aria*, e della *ortografia*, di cui usavasi a' tempi di *Guglielmo*, e *Federico*, senza la luce, che unicamente dovean ricevere dalle lor *Carte Autografe* d'indubitata fede, che mai non videro, ciò non ostante nella oscurità, in cui si dichiarano immersi, ci voglion dare a credere aver conosciuto ciò, che non era per essi possibile di conoscere?

Ma ei passano innanzi, e spiegano qualche altro lor motivo, per cui le hanno credute vere, e sono le *pergamene*, su delle quali le hanno trovate scritte. Io non so comprendere cosa abbian voluto con ciò dire, perchè se dal vederle scritte sulle pergamene, quindi avessero voluto dedurre argomenti di antichità, come se ne' tempi di *Guglielmo II. e Federico II.* soltanto sulle pergamene, e non sulla Carta bombacina si scrivesse; sarebbe stato un grande errore, essendone già introdotto l'uso anche prima di que' tempi (*a*). Che se per ventura dall'

(a) *Vide Mabil. de Re Dipl. Lib. I. Cap. VIII. in fin. & Const. Reg. Consuetud. De Instrum. Conficien.*

Digitized by Google

dall'aver trovato in queſte ſuppoſte *Autografe* pergamene que'ſegni, che ſi deſcrivon da coloro, *qui tales membranas, coria, pelles ſuis uſurparunt oculis, in quarum parte altera conſpicui pili, cruditatis indices* (a), dalla rozza loro ſtruttura, aveſſero creduto dedurre la maggiore, o minore loro antichità; avrebbon detta coſa meritevole di qualche rifleſſione: ma non dicendoci di aver fatta qualche particolare oſſervazione ſul materiale di eſſi, per diſtinguere i veri da' falſi, non ſi può tener verun conto del giudizio vantaggioſo, che ne han dato. Imperocchè ei ſi debbe riflettere, che tra i varj modi da *Innocenzo III.* annoverati, co' quali ſi falſificavan nel ſuo tempo le Bolle Pontificie, vi è il ſeſto, col quale ſopra antiche vere pergamene, a cui ſi applicavan Bolle, o Piombi anche veri, vi ſi ſcrivean coſe recenti, e falſe, *cum ſcriptura litterarum, quibus fuerat appoſita vera Bulla, cum aqua, vel vino univerſaliter abolita, ſeu deleta, eadem Charta cum calce, & aliis juxta conſuetum artificium dealbata de novo reſcribitur* (b).

E pure allora non era queſt' arte maladetta arrivata alla perniciosiſſima perfezione, con cui a giorni noſtri *juxta artificium* di nuova invenzione ſi è trovato il modo, come ſi poſſa all'intutto, *univerſaliter*, ovvero *particulariter* non tanto da una pergamena, coſa, come inſegnò quel gran Pontefice, molto facile, ma pur anche da un antica Carta bombacina, coſa incomparabilmente più difficile, farne tanto ſparir da mezzo, quanto baſti ad apporvi ciò, che all' Autor di *Carte Vecchie* torna a conto di frapporvi di nuovo, laſciandovi nel principio, e nel fine tutto quel che giovi al ſuo diſegno di non mutarvi, per non imbarazzarſi ne' Titoli colla Storia, che regolarmente i lor pari non ſanno, o colla Cronologia, che molto meno intendono.

Ma poichè eſſi ſenz'aver mai vedute *Carte Autografe* di queſti due Principi, credettero averle conoſciute per proprie di eſſi alla *forma* de' *caratteri*, *all'aria*, *all'ortografia*, ſarebbe pure ſtato ragionevole, che l'uno, e l'altro Sovrano, aſſicurandoci aver co'loro ſigilli la fede delle lor Carte avvalorata non ne aveſſero paſſato ſotto ſilenzio la mancanza, ſenza neppur dirci, ſe almeno aveſſero fatta qualche rifleſſione ſul luogo, dove ſi avrebbono avuti a trovare. Non è già perchè, ſe vi ſi foſſero trovati pendenti, come vi doveano eſſere, ſaremmo ſicuri della lor

(a) *Ludovig. in vita Juſtinian. pag.* 28. *not.* 1.
(b) *Cap. Licet ad regimen V. De Crim. Falſi Lib. Decret. III. Tit. XX.*

Digitized by Google

lor verità, dopo l'esempio, che si legge della bella applicazione di quella Signorina, *quæ falsis litteris in gratiam Roberti de Atebrato adversus Burgundiæ ducem confectis, falsitatem a se factam recognovit, & modum faciendi, ac placandi sigillum coram Rege ostendit, illamque ob id esse flammis traditam* (a); ma benvero perchè non potendosi negare, che sia assai più difficile l'imitare un sigillo per lo bisogno, che vi è dell' ajuto di diverse altre arti, che l'imitare l'altrui Carattere, al che fare basta una sola; sulla la lor mancanza avrebbon potuto entrare nel giusto dubbio della verità *delle Carte Vecchie* della Certosa, per dirci, che se i loro *Artefici* erano arrivati a far la cosa più facile di finger caratteri antichi, non eran arrivati alla perfezione di far la più difficile, che si è quella di coniar sigilli, e perciò essersene rinvenute di senza le Carte lor date a esaminare, adattandosi così agl' insegnamenti su di ciò datine dall'anzidetto *Innocenzo III.*

Comunque ciò sia, ricorrono a un altro argomento, per darle per vere, e si è quello, che i lor Titoli, e Note Cronologiche van di accordo con altre Carte stampate dall' *Ughelli*, e dal *Pirri*. Non parmi, che agli Artefici di *Carte Vecchie* potessi aprire via più ampia e spedita di questa, da far quel tanto disiderato, e mai non trovato *Lapis Philosophorum* da convertire in oro i più vili metalli per arricchirsi. Coll' impugnar che il *Conringio* fece la verità del famoso Diploma di *Lindau* (b), avendo mosso il prurito di esaminar più esattamente di quel, che prima si era fatto (c), le materie Diplomatiche, avvenne che sul medesimo Diploma avesse fatte anche il *Mabillon* alcune sue riflessioni, ed ecco come dal *Germonio* se gli rivolgan contro: *Si attendamus scripturæ, ac sigilli formam, qualem æri incidi curavit* Conringius, *nihil syncerius. Utrumque enim omnino convenit cum Ludovici Pii Diplomatibus. Favent etiam Chronologicæ notæ, si annum Incarnationis alia manu extra ordinem appositum excipias; favet Imperatorium monogramma; favet denique Hugonis Notarii ad vicem Herminmaris recognitio:* e come il *Baluzio* ne aveva al *Tenzelio* scritto sul medesimo tenore: *De rebus vero, & nominibus appositis in calce præcepti omnia optime cohærere . . . Has notas*, ecco l'arte degli Artefici di Carte Vecchie, *ex quodam vero*

Lu-

(a) *Mabill. De Re Diplom. Lib. 1. Cap. VI. §. VI. pag. 25.*
(b) *Conring. Oper. Tom. II. a pag. 567. ad sequen. Edit. Bruinsic. an. 1730.*
(c) *Vide Baring. in Præfat. Clavis Diplom. pag. 49. secun. Edit. Hanover. an. 1754.*

Digitized by Google

Ludovici Pii præcepto deſcripſit impoſtor, ut facilius fidem figmento ſuo conciliaret: indi conchiude: *Conſtat ergo Lindavienſe Diploma, quod tu, quod Conringius, quod Baluzius, quod Tenzelius, aliique eruditi viri falſum judicaſtis, habere tamen ſigillum, ſcripturæ formam, notas Chronologicas, Imperatorium Monogramma, Notarii recognitionem, in quibus nihil apparet falſi* (*a*). Or ſe i noſtri Periti da ciò aveſſero appreſo ſin dove può arrivar la finezza di un Artefice di *Carte Vecchie* in imitar bene l'altrui carattere, e fin anche talora i ſigilli, avrebbero anche conoſciuto quanto più facile gli rieſca il traſcriver da Carte vere le Note Cronologiche appartenenti a' tempi di queſto, e quel Sovrano co' proprj ſuoi titoli, per fargli trovar adoperati con tutta eſattezza nelle Carte, che di eſſi voglia fingere. Quindi quantunque non foſſe l'Arte Diplomatica due ſecoli addietro tanto in voga, quanto la è a' noſtri dì, pure a ciò riflettendo *Carlo Molineo* nel chioſar l'anzidetta determinazione d' *Innocenzo III.* poco curando degli argomenti, che ſi potean trarre dalla eſattezza delle Note Cronologiche, dicea di ſe: *Ego ſæpe tales impoſturas, & falſitates detexi ex fide hiſtoriæ* (*b*).

E per non cercar fuor delle Carte Certoſine più lontani gli eſempj, per dimoſtrare quanto agevol coſa ſia l'attaccare a Carte falſe e Titoli, e Note Cronologiche Vere, fermandomi alla ſola Carta del 1224. all' Imperator *Federico II.* attribuita; io ſon ſicuro, che non avrebbon mai i noſtri Periti dato il ſentimento, che han dato, ſe aveſſero avuto allora ſotto gli occhi l'antico voluminoſiſſimo proceſſo originale, che fu formato nella cauſa agitata dal 1536. ſino al 1542. tra la *Certoſa di S. Stefano*, e il *Principe di Squillace*, di cui nel 1758. nè eſſi, nè io, nè lo intero Tribunale avevamo menomiſſima cognizione. Quivi ne avrebbon oſſervate due copie totalmente di accordo tra loro ne' Titoli di quel Sovrano, di accordo negli anni del ſuo regnare, di accordo nelle Note Cronologiche degli anni del Mondo, e delle Indizioni, anzi di più cotanto tra lor uniformi, che ambedue han la *Data* del medeſimo anno, meſe, giorno, e luogo, il medeſimo oggetto di confermare tutti i privilegj de' Principi ſuoi Predeceſſori a favor della Certoſa ſpediti, e da un medeſimo Archivio uſcite,

(a) *Germon. De Veterib. Reg. Francor. Diplomatib. pag.* 47. *ad* 48.
(b) *Vide Carol. Molin. Tom. IV. ejus oper. pag.* 114. *col.* 1. *Edit. Pariſ. ann.* 1681.

Digitized by Google

da una medesima mano a favor di una medesima persona, in un medesimo Tribunale, presso il medesimo processo furon presentate (*a*). Non ostante però così bella consonanza, che han tra loro, per quel che riguarda il lor capo, e piedi, cioè a dire Titoli, Note Cronologiche, e *Data* del luogo, son poi nel rimanente del lor corpo in molte parti essenziali, che riguardano o le propie concessioni a quel Sovrano, o le altre a' suoi Predecessori attribuite, l'una dall' altra molto difformi, in guisa che necessariamente si debbe conchiudere, che quando anche se ne fossero prodotte le *Autografe*, o sieno Originali Carte, pur si avrebbon dovuto reputare *Apocrife*.

Per darne un saggio, e farmi meglio intendere, chiamerò di esse la *prima*, quella a cui i detti Periti confrontarono la pretesa Original Carta dell' Imperator *Federico II.* (*b*) e dirò *seconda* l' altra, che pur come tirata dall'Originale fu presentata unitamente colla *prima* in quell'antico processo del 1536. (*c*). Adunque per cagion di esempio nella *prima* si fa dire a quell' Imperatore voler confermare tutti i privilegj de' suoi Predecessori, e tra questi il *Conte Ruggiero*, e il Re *Tancredi* non vi si nominano; ma nella *seconda* il *Conte Ruggiero* vi si legge, e il Re *Tancredi* da suo Predecessore *piæ memoriæ* vi si dinota. Nella *prima* tra gli antichi doni de' Normanni, che si voglion da lui confermati, vi si parla della *Chiesa di tutti i Santi*, o sia *Grancia di Cammaroto*, della *Chiesa di S. Biaggio nel territorio di S. Catarina donata da Nida, che n' era Padrona, de cultura de Sbomatisia in tenimento Squillacii cum juribus falangagii, scalagii, anchoragii, & dohanæ, litoris maritimæ, tenimentis, & territoriis ipsius culturæ*: e di tutto ciò niuna menzione facendosi nella *seconda*, in contraccambio vi si annoverano altri doni, de' quali nulla si dice nella *prima*, e sono: *Cultura S. Pauli in loco dicto de Barbarufo*: *Cultura quæ dicitur Camlanca*: *Cultura S.Georgii in planitie S.Martini*: *Molendinum de Argari*: *Prædia, culturæ terræ in tenimento Messanæ*. Nella *prima* non vi è vestigio di cosa donata al Monistero con peso fiscale, che anzi espressamente se n' esentano tutte; ma nella *seconda* vi si legge la Cultura, *quæ dicitur Camlanca*, conceduta e confermata, *sal-*

(a) *Proceſſ. Reg. Cam. an.* 1536. *tra il Ven. Monaſt. di S. Steſ. e il Princ. di Squill. fol.* 700. *&* 703. *e ne' Documenti Fiſcal. nu. XXV.*

(b) *Proceſ. an.* 1536. *fol.*700. *e ne' Docum. Fiſcal. num. XXV. nel Carattere ritondo.*

(c) *Proceſ. an.* 1536. *fol.*707. *e ne' Docum. Fiſcal. num. XXX. nel Carattere corſivo.*

Digitized by Google

ſalvis tamen frumento , & pecunia noſtræ Curiæ debitis , ſicut aliæ noſtræ Culturæ ſolvere , & reddere ſolitæ ſunt , & debent . Nella *prima* vi ſi legge la Conceſſione eſpreſſa *del Banco della Giuſtizia*, ma nella *ſeconda* affatto non ſe ne parla. E quantunque tutte ſien nate a un medeſimo giorno, pur vedeſi la *prima* con continuata Scrittura copiata , e nella *ſeconda* vi ſi trova in qualche parte interrotta , come ſe il tempo aveſſe avuto tutto il riſpetto per l' original della prima , e niun riguardo per l' original della ſeconda. E quando ſi voleſſe ſupplire ciò, che ſi trova mancar in una, aggiugnendovi ciò, che vi ha di ſoverchio nell' altra , creſcerebbe ſempre più la loro difformità , perchè una ſi troverrebbe ſempre con roba di più , l' altra ſempre con roba di meno , come reſteranne perſuaſo chi con qualche mediocre attenzione leggendole , vorrà tra loro riſcontrarle.

Ma tralaſciando i deboliſſimi argomenti , ch' eſſi traſſero dall' *aria* , *ortografia* , *e pergamene* di Principi , di cui mai altre ſimili non videro , ſe voleſſi confutar ſoltanto quello , ch' eſſi han tratto dall' uniformità , che trovarono tra le Note Cronologiche delle Carte lor date a eſaminare , e le Carte ſtampate dall' *Ughelli* , e dal *Pirri* , mi potrebbe baſtare il farmi gloria di andare appreſſo il veneratiſſimo mio Anonimo Contraddittore , che ſopra di me fa più autorità , che cento *Mabilloni*. Imperocchè s'egl' in avendo avviſata qualche contraddizione nelle due Copie , che ſi hanno della Carta di *Teodoro Meſimerio* , con ſommo giudizio ha conchiuſo , che a *renderle ſoſpette* baſterebbe il vederſi *ambedue ſotto una medeſima data , e con due ſoſcrizioni di conferma del Metropolitano di Reggio* (a) ; così lo ſteſſo potrei ancor io dire di queſte due Copie del diploma di *Federico* del 1224. Ciò potrebbe baſtare , perchè ſtupiſca chiunque abbia qualche tintura delle materie forenſi , che l' Anonimo Giureconſulto mio Contraddittore , che per gli ammirabili ſuoi lumi può ſpedir patenti di *non perito del foro* a queſto , e a quello , abbia potuto ammetter per verificate le Carte del Re *Guglielmo II.* e dell'Imperator *Federico II.* tuttochè contra il ſenſo comune , non che contro le Legali Diſpoſizioni , ſienſi giudicate per vere ſenz'eſſerſi avuta altra loro Carta , a cui confrontarle . Ma paſſiamo a dimoſtrare *ex fide Hiſtoriæ* , che o provvengano da uno , o da due diverſi Originali queſte Carte , che a *Federico* ſi attribuiſcono ,

(a) *Allegaz. Anon. del* 1763. *pag. XLIX. in fin.*

ſempre, e Copie, e Originali, ſi debbano per *Apocrife* rigettare; o per motivi a tutte e due comuni, o per altri proprj e particolari a ciaſcheduna di eſſe.

A creder dell' Imperator *Federico II.* che foſſe ſtato cotanto benefico verſo i Frati di queſto Regno, che arrivaſse ſino ad arricchirgli di Feudi e Signorie, vuopo è trovarſi totalmente all' oſcuro de' memorandi fatti della ſua vita, delle ſue Leggi, degli atti ſtrepitoſiſſimi del General Concilio di Lione: perchè egli è certo, che colle ſue Leggi proibì, che i beni ſtabili, non che i Feudi e Signorie più di un anno poteſſero ſtare in mano agli Eccleſiaſtici (*a*): perchè egli è certo, che minacciato di perdere il Regno, per aver fatto ſempre male, e non mai bene alla Chieſa, mai non diſſe per ſua giuſtificazione di aver per eſſa, o almeno a favor de' Ciſtercienſi di *S. Stefano* ſpediti tutti que' generoſi liberaliſſimi privilegj, che di lui ſi vantano, e neppur il diſſe il favorito ſuo Miniſtro *Taddeo da Seſſa*, quando da' Ciſtercienſi pubblicamente accuſato di perſecutore, e non già lodato per benefattore di Preti, e Frati, *ſacro preſente Concilio*, fu condannato a perder Regno, e Impero (*b*). A ogni modo per andar ſeguendo le tracce degli Artefici di *Carte vecchie*, e di talun de' noſtri Scrittori, parmi ch' ei ſi abbian immaginato, che quel già noſtro Re, e Imperatore a riguardo de' privilegj conceduti a' ſuoi Vaſſalli foſſe ſtato ſenz'alcun mezzo un perfetto imitatore della condotta dell'aſtutiſsimo Imperator *Tiberio*, e niente di quella dell'Imperator *Tito Flavio Veſpaſiano* delizia del Genere Umano, de' quali narra il veraciſſimo Scrittor della lor vita, che *ex inſtituto Tiberii omnes debinc Cæſares beneficia a Superioribus conceſſa Principibus aliter rata non haberent, quam ſi eadem iiſdem & ipſi dediſſent:* e per lo contrario *Titus primus præterita omnia uno confirmavit edicto, nec a ſe peti paſsus eſt* (*c*). Imperocchè avendo eſſi letto nella *Cronaca di Riccardo da S. Germano*, ch' entrato appena nel Regno nel Dicembre del 1220. trasferitoſi a dirittura a Capova, *& regens ibi Curiam generalem pro bono ſtatu Regni ſuas aſſiſias promulgavit, quæ ſub viginti capitibus continentur* (*d*), tanto, e non più è lor baſtato, per francamente dedurne, che tra queſti venti capi

(a) *Conſtit. Regni Prædeceſſor.* (b) *Vide ſupra a pag.* 354. *ad ſeq.*
(c) *Sueton. Tranquil. in vita Titi Flav. Veſpaſ. Tom. II. Edit. Samuel. Pitiſci. Traject. ad Rhen. an.* 1690. *Cap. VIII. pag.* 356.
(d) *Chron. Riccar. a S. German. ad an.* 1220.

Digitized by Google

pi vi foſſe ſtato un General Editto *de Privilegiis Reſignandis*, con cui aveſſe ordinato, che indiſtintamente chiunque aveſſe privilegj, non doveſſe più uſarne, ſe prima non gli aveſſe in quella Curia preſentati, per ottenerne la conferma, e credono avvalorare queſta lor ſingolare invenzione colla Coſtituzione del Regno *Cum conceſſiones*, onde io per confutargli, comincerò le mie rifleſſioni da *Riccardo da S.Germano*, per indi farmi ſtrada a dimoſtrare, quanto fuor di propoſito a queſta Coſtituzione ſien ricorſi.

Non vi è dubbio, che la ſua teſtimonianza ſia di grande autorità preſſo tutti gli Scrittori, che ne conoſcono il merito, e molto più debbe eſſerla preſso di Noi, ſpezialmente ſe ſi vorrà riflettere a una notizia comunicatami dal Regio Archivario Dottor *D.Antonio Chiarito*, che preſso altri Autori, che di *Riccardo* parlano, non trovaſi rilevata. Quegli coll' occaſione di aver ſeco talora diſcorſo intorno un altrettanto curioſo, che utile Comento, a cui ſta travagliando per illuſtrar la noſtra Coſtituzione dall' Imperator *Federico II.* laſciataci ſotto il Titolo: *De Inſtrumentis conficiendis*, mi ha invitato a vedere al foglio 95. dell' unico e ſolo Regiſtro dell' anno 1239. che di lui ci reſta, che ſcrivendo a *Riccardo del Monte*, Giuſtiziere di Terra di Lavoro fra le altre coſe gli dice: *Laudamus etiam ſtudium tuum, quod diligenter inſiſtis ad recolligendum duo mille uncias, quas de mandato noſtro aſſignare debes* Riccardo de S. Germano *fideli noſtro pro noſtris, quæ ſibi commiſimus, ſervitiis exequendis:* parole invero, che ſe formano un bel monumento della ſomma ſtima, in cui fu preſſo di lui, e debbe eſſer preſſo di Noi, non ci debbon perciò render audaci a ſegno da ſomminiſtrargli le noſtre idee: onde nulla queſto inſigne noſtro Croniſta dicendoci delle coſe contenute ne' *venti capi di aſſiſe* da quel Sovrano pubblicate nel 1220. non ci vien permeſſo il far su queſte ſue parole da Indovini, col figurarci Noi quel ch'ei non ha detto, che *ex inſtituto Tiberii* tra queſti Capi vi foſſe ſtato un *Generale Editto in Curia Capuana factum: De Privilegiis Reſignandis*, in obbedienza del quale pretende la Certoſa eſſerſi a ſuo favore ſpedita la Carta del 1224. ſenz' accorgerſi, che colle altre, che la precedono, eſſa medeſima n' eſclude l' eſiſtenza. Imperciocchè quando anche realmente vi foſſe ſtato, come dimoſtrerò, che non vi fu, non era la Certoſa in circoſtanze da potervi obbedire, non eſſendo in iſtato di preſentare altre Carte, ſe non la finta del Re *Guglielmo II.* Imperocchè eſſen-

Digitized by Google

essendosi dichiarato quel Re di aversi ritenute tutte le antecedenti ne' Regj suoi Archivj della Sicilia fin dall'anno 1173. il dirsi nella Carta dell'Imperator *Federico II.* del 1224. che se gli erano presentate e quella di *Guglielmo*, e le altre de' Principi suoi Predecessori, tanto, e non più dovrebbe bastare, per farle rigettar tutte per *Apocrife*. Che se contra ogni verità si volesse fingere, che tuttavia le conservasse allora nel *torbido fonte* del suo Archivio di Calabria, pur sarebbe stata nella eccezion della regola prescritta in quel supposto *General Editto*, perchè le sarebbe dovuto bastare l'esibire soltanto l'altra Carta, che vanta dello stesso *Federico*, colla quale ha voluto darci a credere, che fin dall'anno 1212. le avea con tanta liberalità, e generosità confermati tutti i privilegj, che l' erano stati accordati da' suoi Predecessori Principi Normanni, che arrivò fino ad annoverarvene uno dell' *Illustre Re Tancredi* (a).

Ma quando ciò non ostante si voglia dire, che alla rinfusa cogli altri avesse avuta l'obbligazione di produrgli di nuovo, per ottenerne una nuova conferma, niuno avrebbe potuto esser a portata di più prontamente obbedire a questo *General Editto*, quanto i Monaci di *S. Stefano del Bosco*, come quelli, che avendo avuto vicinissimo al lor Monistero personalmente l' Imperador *Federico* pochi mesi dopo l' immaginaria pubblicazione, che se ne pretende fatta nel mese di Dicembre dell' anno 1220. molto agevolmente gliene avrebbon potuto porger le loro suppliche, assicurandoci lo stesso *Riccardo da S. Germano*, che verso la metà del seguente anno 1221. *Imperator, cæteris de Regno còlla flectentibus, per Apuliam, & Calabriam iter habens fæliciter in Siciliam transfretat* (b). Imperocchè s'egli è così, e fosse vera la conferma de' lor privilegj in virtù di un tal *General Editto*, dovremmo trovarne fatta menzione non già nell'anno 1224. che si è la data del privilegio, che ne vantano, ma sibbene negli Atti giudiziarj, e grazioſi, co'quali circa la loro interpetrazione, e osservanza pregiansi avere ottenuti memorandi, e singolari favori dalla benigna mano di quel Sovrano fin dagli anni 1221. e 1222.

Ei si dee pertanto sapere, che un Procurator Certosino non già consigliato da qualche dottoruzzo *non perito del Foro*, ma da un

così

(a) *Proc. an.* 1717. *fol.* 340. *Docum. per la Certos. pag.* 22. *ad seq. e Docum. Fiscal. num. XXII. pag. XXXI. ad seq.*

(b) *Riccar. de S. German. ad an.* 1221.

Digitized by Google

così illuſtre Avvocato, ch' è morto ornato della ſublime carica di Conſigliere della Real Camera di Santa Chiara, qual fu D. Vincenzo Quattromani, coll' occaſion della cauſa, che agitoſſi nel Tribunal della Regia Camera nell' anno 1717. tra le altre Carte, che produſſe in ſoſtegno delle pretenſioni della ſua Certoſa, ve ne fu una di tanto pregio e ſtima, tratta dal ſuo privilegiario fondaco, che ripiglioſſene l'originale, per laſciarne la copia negli atti, e con buona ragione dovea così fare, poſto che foſſe vera quella Sentenza, che vi ſi contiene, e ſi attribuiſce a *Ruggiero Attavo* Giuſtiziere per l' Imperator *Federico* II. in Calabria, colla quale ſi preteſe, che aveſſe ſottomeſſi alle piiſſime monaſtiche *angarie* della ſua Certoſa i Cittadini de'quattro Caſali di *Montauro*, *Gaſparrina*, *Arunco*, e *Olviano*. In eſſa ſi rapportan due Lettere dell'Imperator *Federico II.* ſcritte all'Abate di quel Moniſtero, una ſegnata in Meſſina: *Die tertia Julii nonæ Indictionis*, l'altra in Trapani: *Die vigeſima quinta Septembris decimæ Indictionis* (*a*). Ma come in ambedue mancan le Note Cronologiche degli anni, e vi ſi appongon ſoltanto quelle delle Indizioni, par che non poſſa preciſamente a prima viſta ſaperſi in qual anno quella lite aveſſe avuto principio. Danno però agevol modo a indagarlo e quelle, che ſi trovano appoſte dal ſuo Giuſtiziere in fronte alla ſua Sentenza, in cui leggonſi inſerite: *Anno ab Incarnatione Domini milleſimo ducenteſimo primo menſe Novembris decimæ Indictionis*, e le altre, che accompagnano il Diploma, con cui ſi vuole, che *Federico* l'aveſſe approvata nell'anno 1222. leggendoſi ſpedito: *Siracuſiis anno milleſimo ducenteſimo ſecundo Regnante Domino noſtro Friderico Dei gratia Romanorum Imperatore ſemper Auguſto & Sereniſſimo Rege Siciliæ Imperii ejus anno tertio Regni vero Siciliæ vigeſimo quinto menſe Decembris undecimæ Indictionis* (*b*). Imperocchè ſe da *Federico* ſi accompagna l'anno 1222. colla Indizione XI. e dal ſuo Giuſtiziere l'anno 1221. colla X. uopo è, che all'anno 1220. corriſponda l'Indizione IX. Dunque la ſua prima Lettera colla *Data* da Meſſina *die III. Julii IX. Indictionis* avrebbe dovuta eſſere ſcritta a' 3. *Luglio* 1220. e la ſeconda colla *Data* da *Trapani die XXV. Septem.* X. *Indict.* nel meſe di Settembre dell' anno 1221. Come queſto calcolo è chiaro, così è parimente chiaro, che ſe quella lite foſſe vera, avrebbe dovuta cominciare a' tre Luglio 1220.

(a) *Docum. Fiſcal. num. XXIV. pag. XXIX.*, *e negli Atti del 1717. fol. 344.*
(b) *Docum. Fiſcal. num. XXIII. pag. XXXVIII. e negli Atti del 1717. fol. 343.*

Digitized by Google

1220. ma in ciò s'incontrano due non piccole difficoltà, che dan motivo da non creder vera nè la lite, nè la sentenza, nè le Lettere di quello Imperatore. La prima si è, che a' 3. Luglio 1220. egli era in Germania, e perciò non poteva essere in Messina, non essendo entrato in questo Regno, se non dopo la Festa di S.Cecilia de' 22. Novembre, in cui fu coronato in Roma. La seconda si è, che mal intese il Giustiziere il calcolo delle Indizioni, perchè all'anno 1221. si appartiene l'Indizione IX. e non già la X. nè meglio di lui par che ne fosse istrutto l'Imperator *Federico*, allorchè nel suo Diploma all'anno. 1222. appose l'Indizione XI. in vece di accompagnarvi la X. (*a*).

Ma poichè in servizio della Certosa poco importa, che si sconvolga la Storia, non che le regole delle Indizioni, abbiansi per correttissime nelle lor Cronologiche Note, e la Sentenza del 1221. colla Indizione X. in vece della IX. e il Diploma di *Federico* del 1222. colla Indizione XI. in vece della X. sempre sarà vero, ch'essendosi allora conteso sulla giusta interpetrazione, e osservanza delle Carte a favor della Certosa spedite da' Principi Normanni; ciò non potea farsi senza delitto, se già a tenor dell'*Editto Generale*, che si pretende nel 1220. pubblicato *in Curia Capuana*, per le pene minacciate *utentibus privilegiis antiquis, & non renovatis*, non fossero state ivi presentate, ed ottenutane la conferma. Or egli è certo secondo queste lor Carte, che nel 1221. l'Abate allora di *S.Stefano* scrivendo all'Imperator *Federico*, questi a lui rispondendo, il Procurator del Monistero proponendo sua ragione in un giudizio contenziosissimo avanti il Giustiziere di Calabria *Ruggiero Attavo*, questi sentenziando contro a quattro Università, l'Imperator *Federico*, che in approvandone nel 1222. la Sentenza, con Imperial Diploma dichiarossi, che senza l'intercessione de' Prelati, e Signori, che gli facean Corte, avrebbe condannati a morte tutti i Cittadini di quei quattro Casali, perchè non aveano voluto osservare i privilegj Normannici, tutti su di essi si appoggiarono, ma niun di essi fece parola o della prima conferma, che ne aveva ottenuta la Certosa nel 1212. per grazia speciale di quel Sovrano, o della seconda, che avrebbe dovuto diggià ottenere, se, come ogni altro avrebbe dovuto fare, gli avesse presentati *juxta generale Edictum in Curia Capuana factum*, de

(a) *Art de Verifier les Dates pag.* 50.

Digitized by Google

de Privilegiis Resignandis, nel fine dell' anno 1220. o nel principio del seguente anno 1221.

Mi si dirà, che io ne pretenda un poco troppo col voler, che a capo a cinque secoli ci si renda ragione di un tal silenzio. L'Editto era allora troppo fresco: debbesi perciò supporre, che i suoi Monaci vi avessero obbedito, e come di cosa recentissima e notoria non si fosse creduto necessario rimembrarla negli atti susseguenti dell' anno 1221. e 1222. quando colla cennata Sentenza, colle cennate Imperiali Lettere, col cennato Imperial Diploma ottennero la vittoria, che si vanta, e poco men non divenne sanguinosissima contra i miseri Cittadini de' Casali di *Montauro*, *Gasparrina*, *Arungo*, e *Olviano*. Ma se non era necessario il più parlarsene negli Atti giudiziarj, e grazioli di quegli anni, molto meno vi doveva esser più o bisogno, ovvero obbligazione di presentar nel 1224. di nuovo quei privilegj, su de' quali dopo l' *Editto Generale* del 1220. si era già giudicato nel 1221. e con Imperial Diploma erasene la Sentenza approvata, e con formidabili pene inculcata la più esatta osservanza nel 1222. Dunque, s'egli è così, come va, che nell'anno 1224. si ebbero a presentare di bel nuovo, per ottenerne la conferma in virtù del *General Editto De Privilegiis Resignandis*, se immediatamente dopo la sua pretesa pubblicazione erasi nel 1221. su di essi giudicato, il che non potea farsi, se non fossero stati perancora presentati, e ottenutane la conferma? E se della Sentenza del 1221. e dell' Imperial Diploma del 1222. si son trovati esistenti i Monumenti nel loro Archivio, per presentarne le copie a' nostri giorni presso gli atti, potrà dirsi, che non lo erano nell' anno 1224? E se lo erano, e perchè nella Carta, che se ne dice allora spedita, si domanda la conferma de' privilegj degli antichi Principi Normanni, e non si fa motto alcuno degli atti grazioli degli anni 1212. e 1222. co' quali da quel Sovrano si eran confermati?

Parliam chiaro. Se per la Certosa vuolsi vero l'*Editto generale* del 1220. uopo è dire, che senza il documento di avervi obbedito, presentando i suoi privilegj Normannici, non avrebbe potuto indi ottener la Sentenza del 1221. le Imperiali Lettere, che la precedettero, e l'Imperial Diploma, che l'approvarono. E s'egli è così, non può esser vera la Carta del 1224. colla quale pretende, che in ubbidienza del *General Editto in Capova spedito* nel 1220. gli avesse nell' anno 1224. per la prima volta presentati, per ottenerne

la conferma. E se vuol che si abbia per vera la Carta del 1224. con cui dopo quattro anni, che si era pubblicato quel *general Editto*, pretende, che si fossero presentati, e confermati; non possono esser vere nè la Carta del 1173. al Re *Guglielmo II.* attribuita, con cui avea dichiarato aversegli tutti ritenuti, nè la Carta dell'Imperator *Federico*, colla quale dichiarò nel 1212. essergli stati presentati, e da lui confermati, nè le sue Lettere scritte all'Abate, nè la Sentenza del suo Giustiziere *Ruggiero Attavo*, nè la conferma da lui fattane nel 1222. Chi dunque per mediocre intelletto, che si abbia, non saprà conoscere allo stante, che le stesse Carte Certosine da per se stesse vicendevolmente si distruggano, e da se sole bastano a escludere la esistenza di questo sognato *Editto Generale* del 1220. e a scovrirci quanto sienesene mal serviti coloro, che ne furono i primi veri Artefici, per propagarne la strana invenzione?

Quì però io non mi fermo, e per non imitar coloro, che sull'autorità di *Riccardo da S.Germano* si son gettati a indovinare, che questo *General Editto* fusse compreso tra le *venti assise* dall'Imperator *Federico II.* pubblicate *pro bono statu Regni* nel 1220. metto da banda tutti questi ridevoli monumenti, che vengon fuori dal *torbido fonte* di Archivj di sospettissima fede, e dico, che se mai vi fosse stato nel 1220. un tal *Editto generale De Privilegiis Resignandis*, l'avremmo a trovare nel *limpido fonte* di un Archivio a tutti noi sempre aperto, e che possiam voltar e rivoltare a nostro piacere, della cui fede non si può dubitare senza temerità degna di gastigo, non che di riprensione. Il venerevolissimo Archivio, di cui intendo parlare, si è la Compilazione, che l'Imperator *Federico II.* ci ha lasciata delle Leggi da lui scelte tra quelle del Re *Ruggiero*, e di *Guglielmo II.* che piacquegli unire a tutte le altre da lui di tempo in tempo pubblicate, tra le quali indubitatamente dovendovisi trovare tutte le *venti assise pro bono statu Regni* pubblicate nel 1220. alle quali in varj luoghi della sua Cronaca si riferisce *Riccardo da S. Germano*; non potrebbe certamente mancarvi l'importantissimo *Editto generale De Privilegiis Resignandis*, se fosse vero, come si pretende, che in quel medesimo anno si fosse pubblicato.

Per molto però che io sia andato cercando e ricercando, non mi è venuto fatto trovare in tutto il Corpo delle sue Leggi quella, con cui con questo sognato *Editto Generale* avesse ordinato, che se gli presentassero

in-

indistintamente tutti i Privilegj de' Principi suoi Predecessori, per rinnovargli, come ne ho trovati tre di tutta altra natura, anzi contrarj, ed esclusivi di questo, che hanno immaginato gli Artefici di *Carte Vecchie*. Il primo di essi secondo la *somma*, che ne fecero gli antichi Chiosatori: *Cassat instrumenta facta per hostem, vel invasorem Regni* (a), tra'quali è troppo chiaro, che non intese *Federico* comprender veruno de'Principi Normanni da lui riconosciuti per legittimi suoi predecessori. Il secondo: *Mandat renovari privilegia concessa ab invasoribus, & instrumenta facta a judicibus creatis ab eis, & a tabellionibus* (b), e quì parimente non parla di Principi da lui riconosciuti per legittimi suoi Predecessori. Il terzo: *Imponit pœnam utentibus privilegiis non renovatis, sed antiquis concessis a parentibus suis, & a se ipso ante Curiam Capuanam* (c). Questa *somma*, che non ben corrisponde al Testo, si è stata a creder mio la base, su della quale sono state fabbricate quante *Carte Vecchie* si son prodotte, o si possono mai produrre, in cui si faccia menzione dell' *Editto Generale*: *De Privilegiis Resignandis*, che si vuol fatto *in Curia Capuana* nel 1220. per sostener privilegj da coprir le usurpazioni fatte alla Real Corona, e tirar nell' altrui malizia l'innocenza di qualche poco accurato recente nostro Scrittore (d). Imperocchè in esso non ordinò quel Sovrano di doversegli presentare gli antichi privilegj conceduti da'suoi Genitori, o da lui *ante Curiam Capuanam*, per rinnovargli a chi ne avesse voluto legittimamente usare, ma condizionatamente rivocò que'soli privilegj conceduti o da'suoi Augusti Genitori, o da lui *ante Curiam Capuanam*, che da lui non fossero stati confermati *post Curiam Capuanam*, e assolutamente abolì quelli, che fossero stati spediti da *Rainaldo* Duca di Spoleti. Checchenesia della poca accuratezza del Chiosator che sommollo, molto in ciò condonabile, avendone considerata inutile per gli suoi tempi, e per l'età future la disposizione; da tutti e tre però si ricava, che quel Principe nè fu così parco quanto *Tiberio*, nè così prodigo quanto *Tito* nel dispensar le sue grazie: perchè con molta prudenza e saviezza nelle prime due sue disposizioni, data ch'ebbe la pace al Regno, riguardò ciò, che vi si trovasse fatto d'i-

(a) *Constitut. Reg. Instrumenta, &c.*
(b) *Constitut. Regn. Privilegia, & Instrumenta, &c.*
(c) *Constitut. Regn. Cum Concessiones*
(d) *Veggasi il Giannone Storia Civ. del Reg. di Nap. Tom. II. Lib. XVI. pag. 371. Ediz. Nap. del 1723. e il Grimaldi Storia de' Magistr. Tom. II. Lib. VII. num. 38. pag. 27. Di sopra pag. 453. lit. c. per errore si è stampato Tom. IV. in vece di Tom. II.*

Digitized by Google

ſtrumenti, e privilegj ne' tempi, ch' era ſtato ſotto il dominio di que' Re, ch' egli ebbe in conto d' *invaſori*, di *nemici*, e *traditori*, e nella terza ebbe mira a ciò, che vi ſi trovava di conceſſioni, e privilegj ſpediti dagli Auguſti ſuoi Genitori, o da lui, o in ſuo nome da *Rainaldo* Duca di Spoleti. E invero tanto fu lontano di volere attentare checchesia ſu de' Privilegj ſpediti da altri Principi Normanni da lui riconoſciuti per ſuoi legittimi Predeceſſori prima de' ſuoi Auguſti Genitori, come lo han preteſo gli *Artefici di Carte vecchie*, e malamente lo ha creduto qualche noſtro Scrittore, preſſo al quale buonamente ſi è avviato il dottiſſimo *Difenſor de' Privilegj Normannici* della Certoſa, che anzi in tutto il Corpo di queſte ſue Leggi, quante volte parlò de' Principi *Normanni* ſino a *Guglielmo II.* parlonne ſempre con ſommo riſpetto, inculcando l' eſatta oſſervanza di quanto da eſſi ſi trovava ſtabilito. Ciò dovrebbe baſtare per chiunque non ſi voglia moſtrare affatto digiuno della noſtra Storia, e delle noſtre patrie Leggi, per burlarſi di queſto immaginario *Editto Generale*, a cui, a mio credere, in buona parte ha ſervito di fomento la *Data* appoſta nel fine della lor Compilazione qual va per le ſtampe, per non far conoſcere preſſo gli *Artefici* di *Carte Vecchie*, quanto ſconciamente all' anno 1220. aveſſero attribuite Leggi a quel Sovrano, che furon molti anni dopo da lui pubblicate. Queſto errore, che lor ha pur troppo ben ſervito a far danaro, lavorando colla lor malizia ſull' altrui dabbenaggine, ſi è quello, che ſi ha tirato dietro buonamente e chi a viſo ſcoverto, e chi maſcherato mi ha fatto l' onore di eſſer mio Contraddittore, coll' averſi creduto a diſpetto della chiarezza, con cui è conceputa la Coſtituzione, *Cum conceſsiones* di *Federico*, che in eſſa ſi contenga il ſognato *General Editto De Privileg. Reſignandis*, col quale aveſſe voluto tra' privilegj da lui, o dal *Duca Rainaldo* in ſuo nome, o da' ſuoi Auguſti Genitori, accordati comprender anche quei di tutti gli antecedenti Principi *Normanni*. A rilevarſi da un tale inganno non farà punto fuor di propoſito l' aſſicurarci prima della vera Epoca, in cui fu pubblicata la intera Compilazione di tutte le ſue Coſtituzioni, e poi cercarla di queſta particolare, per quindi dedurre, ſe nel 1224. ſe ne potea domandar l' oſſervanza, e farſene menzione nelle Carte, che portan la *Data* di quell'anno.

Se a ciaſcheduna delle ſue Coſtituzioni aveſſe appoſta l' Imperator

Fe-

Digitized by Google

Federico II. la *Data*; non avremmo a durar fatica, per designare il tempo preciso, in cui di mano in mano furono da lui emanate; ma nè in particolare in piè di alcuna di esse vi si legge, nè si leggerebbe nel fine della intera loro Compilazione, se chi si prese la cura di darla alle stampe, non ve l' avesse apposta del modo, che siegue. *Actum in solemni Concistorio Melphiensi anno Dominicæ Incarnationis MCCXXI. alias MCCXXII. mense Augusti. Indictionis IV. insinuatum vero mense Septembris sequentis V. Indictionis.* Ecco perchè chi si è riposato, o ha finto riposarsi sulla fede delle stampe, per servire a occhi chiusi alla Causa de' Certosini, avendola voluta credere, o realmente creduta fatta nell'anno 1221. o 1222. non ha incontrata veruna difficoltà di annoverare la Costituzione, *Cum Concessiones* tra le *venti assise*, che *Riccardo da S. Germano* dice pubblicate nell' anno 1220. . Ma così non avrebbe certamente fatto, se avesse più attentamente letta o la Cronaca di *Riccardo da S. Germano*, che una tal Compilazione mette nel 1231. (*a*) o le Opere di *Matteo degli Afflitti*, che disse lo stesso in tempo, nel quale era cotanto facile a trovarsene i manoscritti, com' ei fa fede di avergli avuti (*b*), quanto a' nostri giorni è stato per me impossibile il rinvenirne alcuno, perchè appena per cortesia del dottissimo Monsignor Assamanni, ho saputo ritrovarsene uno nella Biblioteca Vaticana num. 1437. Altrove ho diffusamente dimostrato, esser contra la vera Storia delle nostre Leggi il crederne fatta nell' anno 1221. o 1222. e non già nel 1231. la general Compilazione, e mi avanzai a dire, che per error delle stampe vi si era posto *Anno MCCXXI. alias MCCXXII.* in vece di mettervisi: *Anno MCCXXXI. alias MCCXXXII.* (*c*). Talun però, che per avventura s' immaginerà, Manoscritti, che queste parole realmente si trovassero apposte d'ordine dell' Imperador *Federico* ne' Manoscritti, che ne corsero da' suoi tempi in poi, e non già aggiuntevi da altra mano in tempi a noi più vicini, potrà accusarmi di troppo ardito in pretendendo di aver potuto vedere una scorrezione in questa *Data*, che non vi seppero vedere nè il *Lindebrogio*, nè il *Montfaucon* (*d*), che non mostraron ombra di dubbio nel fissare all'anno 1221. ovvero 1222. l' epoca della pubblicazione: tanto maggiormente, che il *Molineo* ch' era uso a dir di se, ciò che non avrà mai detto, nè dirà mai al-

(a) *Riccar. de S.German. ad an.* 1231.
(b) *Matthæus de Afflict. in Prælud. ad Const. Reg. q.* 1. *& ad Constitut. Capitaneorum lib.* 1. *Tit. XLIII.*
(c) *Vide sup. a pag.* 477. *ad* 481. (d) *Vid. Montfauc. Paleograph. pag.* 389.

Digitized by Google

altro Uomo al Mondo: *Ego qui nemini cedo, & a nemine doceri poſſum* (a)', à ogni modo pur diſſe, che *Federicus anno vel biennio poſt ejus coronationem Conſtitutiones Regni Neapolitani edidit* (b). Ma quel ch' è più, che tra noſtri Scrittori il *Giannone* (c), e il *Grimaldi* (d), tuttocchè aveſſero ben conoſciuto, che ſe ne dovea fiſſar la compilazione all' anno 1231. punto però non ſi avvidero dell' errore corſo nelle ſtampe, per indi farne il buon uſo, che conveniva, per ritrarne l'Epoca vera, in cui fu pubblicata la particolar Coſtituzione, *Cum Conceſſiones*, dond' è avvenuto, che ambedue caddero nel compaſſionevole *Anacroniſmo*, che da quì a poco ſarà da me rilevato.

Or ſe io ſono il primo a francamente dichiarar erronea la *Data* appoſta al Corpo delle noſtre Leggi, non debbo eſſerne perciò riputato ardito, ma ſibbene fortunato, perchè ho avuta la ſorte, ch' eſſi non hanno avuta, di eſſere andato a ſcuola de' RR. PP. della Certoſa di *S. Stefano*, i quali colle lor Carte mi hanno inſegnato a fare una ſcoverta, a cui i ſopra additati Valentuomini punto non curaron badare. Non ſon eſsi i RR. PP. che nella Sentenza del lor Giuſtiziere *Ruggiero Attavo* ci moſtrano accompagnata l'Indizione X. all'anno 1221? (e) Non ſon eſsi, che nel Diploma del lor *Federico* II. ci fan vedere, che coll'anno 1222. ſta congiunta l'Indizione XI? (f) Adunque io la diſcorro così. Se i Manoſcritti dell' Archivio Certoſino venerevoli cotanto, che han meritato l' onore di eſſer ſoſtenuti da' più valenti Avvocati del Foro, colla felice ſorte per eſſi di aver fatte perdere le più belle prerogative della Corona al Sovrano, e la prezioſa gemma di una giuſta e ragionevole libertà a' ſuoi Vaſſalli, non van di accordo colle ſtampe del Corpo delle noſtre Leggi, a chi ſi debbe preſtar più credenza, a un Imperial Giuſtiziere, che in una ſua Sentenza manoſcritta all' anno 1221. aſſegna l'Indizione X. e a un Imperatore, che all' anno 1222. in un ſuo Imperial Diploma vi congiugne l'XI. o a un miſero Stampatore, che all' anno 1221. accompagna l' Indizione IV. e al 1222. l' Indizione V? In tali dubbiezze dunque

(a) *Vide Vitam Caroli Molin. præfixam ejus operib. edit. Pariſ. an.* 1681. *pag. XIX.*
(b) *Car. Molin. Comment. in Conſuetud. Pariſ. Titul.* 1. *Des Fiefs. pag.* 19. *n.* 95. *Tom. V.*
(c) *Giannon. Stor. Civil. dal Regno di Napol. Tom. II. pag.* 374.
(d) *Grimald. Stor. de Magiſ. Tom. II. lib. VII. num.* 38. *pag.* 27.
(e) *Atti del* 1717. *fol.* 340. *a t. e ne' Docum. Fiſc. num. XXIII.*
(f) *Atti del* 1717. *fol.* 344. *e ne' Docum. Fiſc. num. XXIV. pag. XXXIX.*

Digitized by Google

que, in cui gettan le lor Carte, chi si mette a confrontarle colle stampe delle nostre Leggi, non è già spirito di presunzione, ma puro obbligo di giustizia, che imparzialmente giudicando, non avendo avuto alcun ribrezzo di dimostrare, come testè ho fatto, il poco che s'intendeano d'Indizioni i Giustizieri, e gl'Imperatori di Calabria colle lor manoscritte Carte, e diplomi (*a*), che si conservano nell'Archivio di *S. Stefano*, che a starne al giudizio dell'Anonimo mio Contraddittore, è per lui un *Limpido fonte di Carte Autografe*, e soltanto diviene *torbido*, quando se ne voglian trarre argomenti a favor del Fisco contro alla Certosa; molto meno il debba avere nel far palese, che niente meglio ne sieno stati istrutti i nostri Stampatori, o que' di Venezia.

La scorrezione dunque sinora non avvertita nella Compilazione, che sulle stampe di varie edizioni leggiamo delle Patrie nostre Leggi, si trova nella sconcordia, che vi è tra le Note Cronologiche degli anni con quelle delle Indizioni. Imperocchè essendo certo, che all'*Anno MCCXXI.* si appartiene l'Indizione IX. e non già la IV. e in conseguenza la X. e non già la V. all'anno MCCXXII. (*b*) come disopra ho dimostrate erronee le Note Cronologiche per questi due anni nelle Carte Certosine di *Federico*, e del suo Giustiziere *Ruggiero Attavo*, così lo stesso debbe dirsi delle stesse Note, che si trovano agli stessi anni accompagnate nel fine della Compilazione delle nostre Leggi. A chi non abbia pronti gli Autori, che qui sotto addito (*c*), basta che si metta in mano *Guglielmo Durando*, Scrittore di somma riputazione già tempo presso i più famosi Giureconsulti, che ne conobbero il merito, e ora si vende con somma ingiustizia a peso di carboni. Quivi per assicurarsi, che io dica il vero, da se potrà far la regola, di cui ei si serviva fin dal XIII. secolo per adattare alle Note Cronologiche degli anni quelle delle Indizioni, che va ristretta ne' seguenti due versi:

Si per quindenos Domini diviseris annos,
His tribus adjunctis, Indictio certa notatur (*d*).

e così troverrà, che nella stampa delle nostre Leggi all'anno 1221.

(a) *Vide sup. pag.* 682.
(b) *Art de Verifier. les Dat. pag.* 50.
(c) *Blondel. Histoir. du Calend. Rom. Troisf. Part. Chap.* III. *pag.* 346. *Du-Cange V. Indic. Covar. Variar. Resol. lib.* 1. *Cap. XII.*
(d) *Episcop. Durand. dictus Speculator. Par. II. Tit. De Instrumentor. Editione pag.* 636. *edit. Venet. Valgrisi an.* 1576.

Digitized by Google

1221. si avrebbe dovuta accompagnare l' Indizione IX. e al 1222. la X. Ma come non vi è veruno antico Scrittore, che abbia situata questa Compilazione all'anno 1221. o 1222. ma sibbene abbiamo, per nulla dire dell' evidentissime pruove altrove addottene, *Riccardo da S. Germano*, e poi *Matteo degli Afflitti*, che ci assicurano, che fu fatta nell'anno MCCXXXI. debbesi perciò la scorrezione della stampa cercar nelle Note Cronologiche degli Anni, e non in quelle delle Indizioni, essendo stato molto facile nel trascriver dal Manoscritto alle stampe travedere col mettere due volte in vece di tre la nota numerale X. ond'è poi addivenuto, che vi si legga MCCXXI. in vece di MCCXXXI. e MCCXXII. in vece di MCCXXXII. Laonde posta per vera una tal naturalissima, e niente sforzata correzione, troverremo coll' anzidetta cennata regola, che all' Anno MCCXXXI. acconciamente vi si accompagni l'Indizione IV. e all'Anno MCCXXXII. l'Indizione V. (*a*) che malamente si trovano nelle stampe accompagnate agli Anni 1221. e 1222. E come chi appose le Note Cronologiche al Manoscritto era uso a computar l'anno secondo l'Era Greca, in cui finisce in Agosto, e comincia in Settembre, punto più non ci maraviglieremo, se vi avesse scritto, *Actum anno MCCXXXI. alias MCCXXXII. mense Augusti Indict. IV. insinuatum vero mense Septembris sequentis V. Indict.* perchè non essendo all' oscuro de' costumi Diplomatici, volle mettere la dovuta distinzione, di cui frequenti sono gli esempli nelle Carte de' bassi secoli, tra l'*Actum*, & *Datum* (*b*), ovvero *Insinuatum*, per farci così con tutta precisione sapere, che la Compilazione delle nostre Leggi fu conchiusa nella solenne radunanza tenuta in Melfi nel mese di Agosto, come dice *Riccardo* da *S. Germano* (*c*), fine dell'Anno 1231. secondo l'Era Greca, in cui ancor correa l'Indizione IV. e pubblicata nel Settembre principio del seguente Anno nuovo 1232. in cui entrava l' Indizione V.

Assodata dunque per ogni verso l' Epoca vera della intera compilazione delle nostre Leggi nel mese di Settembre 1231. secondo l' Era Volgare, e 1232. secondo la Greca, mi resta ora a far vedere, che i tre anzidetti *Generali Editti*, e tra essi quello, a cui ricorrono gli Artefici di *Carte Vecchie*, per avvivarle con raggi di verità, si fossero pubblicati negli ultimi mesi dell' anno 1231. secondo

(a) *Art de Verifier les Dat. pag.* 50.
(b) *Vide Glossar. Du-Cange sub voc. Actum, & Datum.*
(c) *Riccar. de S. Germ. ad an.* 1231.

Digitized by Google

condo l' Era Volgare, o ne' primi dell' anno 1232. ſecondo il computo dell' Era Greca. Ricordianci, che i due primi furon diretti a ſtabilire, come ſi aveſſe a regolar queſto Regno circa gli atti pubblici, che ſi eran fatti in tempo, che vi ſignoreggiaron Principi, che *Federico* tenne talmente in conto di ſuoi Nemici, Traditori, e Invaſori, che cercò ſpegnerne ſin anche il nome, e per tali ei volle intendere *l' Imperator Ottone*, e il Re *Tancredi*. In pruova di ciò, a riguardo dell' Imperator *Ottone*, ho altrove rapportato un iſtrumento fatto nell'anno 1214. in Ravello, dove ſino a quel tempo ſi riconoſcea tuttavia per Re di queſto Regno, e rifatto col cancellarſene il nome, per ſoſtituirvi quello di *Federico* nel meſe di Maggio 1232. aſſegnandoſene la ragione, perchè *Edicto Imperialis Culminis per novas conſtitutiones manavit, ut inſtrumenta tempore hoſtium, & Invaſorum Regni confecta per publicam ſcripturam ſub ſuo felici nomine debeant innovari . . . amotis tempore, & nomine Invaſoris, &c.* parole preſſo a poco intieramente tratte dalle anzidette due Coſtituzioni (*a*). Un altro anche ne produſſi fatto nel 1192. in tempo del Re *Tancredi*, e parimente rifatto nel meſe di Maggio 1232. colle medeſime formole, per la medeſima teſtè accennata ragione cancellandoſene il ſuo nome, per ſoſtituirviſi quello di *Federico* (*b*). Ma come di queſto ſtrumento non potei avere l'Autentica Copia, che ne ſperava, per le calamità ſopravvenute nell' Archivio, dove ſe ne conſervava l'Originale, dopo eſſere andato molto innanzi nelle ſtampe, me ne venne in mano un altro eſtratto a mia richieſta dal propio antico ſuo Originale ſotto i miei occhi dal Rev. Archivario del Moniſtero di Loreto de' RR.PP. di Montevergine, mentre nel meſe di Maggio 1763. ivi fui gentilmente accolto per trattenermici due giorni, per dar ſeſto a coſe, per le quali di Sovrano Comando mi portai a riconoſcere il cammino, per cui da queſta Città ſi va alle Reali Cacce di Torre Guevara. Quì perciò ne traſcrivo il principio, per ſempre meglio perſuaderci, che toſto che l' Imperador *Federico II.* ebbe pubblicato nell' anno 1231. il Corpo delle ſue Coſtituzioni, ciaſcheduno penſando a mettere in eſecuzione quelle, che riguardavano gli atti pubblici fatti regnando *Tancredi*, fra gli altri vi fu il Priore delle Caſe de' Verginiani nelle

(a) *Vide ſup. pag.* 485. *ad* 486.
(b) *Vid. ſup. pag.* 486.

Digitized by Google

pertinenze di Capova, e degli Schiavi, ch' ebbe a rinnovare un contratto di cenſo di cinque tarì Amalfitani ſopra un pezzo di territorio colla ſua Caſa, ſtipulato in tempo del Re *Tancredi* nel meſe di Aprile 1191. Obbligato pertanto a doverne toglier il ſuo nome, e gli anni del ſuo regnare, per ſoſtituirvi il nome, e gli anni del regnare dell'Imperator *Federico* a tenor dell'*Editto Generale* da lui a queſto fine di recente allora pubblicato, ecco come funne conceputo l' atto: *In nomine Domini Jeſu Chriſti Anno Incarnationis ejuſdem milleſimo ducenteſimo trigeſimo ſecundo & duodecimo anno Imperii Domini noſtri Friderici Dei gratia Invictiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti Jeruſalem & Siciliæ Regis Menſe Junio quintæ inditionis Cum ſacris Imperialibus Conſtitutionibus ſit ſtatutum* ut Inſtrumenta omnia facta temporibus invaſorum Regni *debeant innovari & eorum demptis nominibus titulo Imperiali præſigniri . . . . . filius quondam . . . rogavit me Nicolaum Judicem hujus Capuanæ Civitatis ut quoddam Inſtrumentum ſuum prædicto tempore factum* ſublato nomine Invaſoris *retentis indictione & tempore ſibi factorum innovari cujus preces utpote juſtas admittentes ego prædictus judex inſtrumentum ipſum vidi & legi & erat ex omni ſui parte perfectum omnique omnino vitio & ſuſpicione carebat Cujus tenor talis eſt.*

In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti anno Incarnationis ejuſdem milleſimo centeſimo nonageſimo primo menſe Aprilis Indictionis nonæ Ego Frater Servatus Monachus Monaſterii Sanctæ Mariæ de Monte Virgine, &c. (a)

Come da queſta Carta ci ſi comprova l'anno 1231. per Epoca vera della pubblicazione, e poi il 1232. della eſecuzione data alle Leggi contenute nella Compilazione fattane da *Federico*, così ſcorgeſi quanto indegnamente abbiano abuſato della giuſtizia de' Magiſtrati, e dell'altrui bontà, e ſin anche della mente illuminatiſſima de' miei Contraddittori gli Artefici di *Carte Vecchie*, quando per dare a uno quel che ſi doveva a un altro, quantunque il Re *Tancredi* foſſe ſtato cotanto da *Federico* abominato, che in queſti due ſuoi *Generali Editti*, o ſien Leggi non volle fargli neppur l' onore di nominarlo, per dar così a intender alla poſterità, che lo aveva avuto per oggetto indegno da profferirſene il nome, e di ricordarne il tempo, in cui credea, che qui da intruſo aveſſe regna-

(a) *Atti del 1762. Ricorſi &c. fol. 44.*

Digitized by Google

gnato, ciò non oſtante non ſolamente nella Carta del 1212. (a), ma ben anche in una delle due Copie della Carta del 1224. attribuite a *Federico*, e preſentate nell'anno 1536. (b) da' Certoſini di *S. Stefano* nel Tribunal della Regia Camera, gli fan dire di *Tancredi*, or *Tancredus Illuſtris Prædeceſſor noſter*, or *Tancredus piæ memoriæ*. Sicchè quando anche di tali loro Scritture ſi foſſero preſentati, non uno, ma ambedue i preteſi Originali, la noſtra Storia, e le noſtre Leggi ci ammaeſtrerebbono a riconoſcerne per evidentemente *Apocrifi* non men gli Originali, che le Copie. E quindi per chi forſe non ſi voglia prender la pena, per intender bene le ſue Coſtituzioni, di ricorrere alla noſtra Storia, per leggervi, come *Tancredi* ſi foſſe antepoſto alla Imperatrice Coſtanza Madre di *Federico*, per involar loro la corona delle due Sicilie, come mercè il tradimento fattole da' Salernitani ne foſſe divenuta prigioniera, come foſſe ſtata da lui trattata, per indi dedurre con quale amorevolezza potea quel Principe eſſer corriſpoſto da *Federico*, come ſe ne parlava, e che ſe ne penſava poco dopo la total rovina della ſua Real Normannica Famiglia, può informarſene preſſo chi da teſtimon di veduta, in dedicando all' Imperator Errico Padre di *Federico* le ſue Poeſie, fra le altre coſe gli diſſe:

Nulla manent hodie veteris veſtigia fraudis,
Qua Tancredinus polluit error humum.
Ipſaque tranſibunt deriſi tempora Regis,
Nam meus Auguſtus, ſolus & unus erit (c).

Chi così cantando co' ſuoi per lo ſuo tempo baſtevolmente leggiadri verſi altra mira non ebbe, che mettere in ridicolo l' infelice *Tancredi*, neppur riſparmiandone la meſchina ſua figura (d), nel fine del ſuo Libro ſi ſoſcrive: *Ego Magiſter Petrus de Ebolo ſervus fidelis Imperatoris hunc librum ad honorem Auguſti compoſui* (e): e dobbiamo render le grazie a *Samuele Engel*, che nel 1746. pubblicone l'Opera colle ſtampe in Baſilea. Come ei fu in ſomma ſtima preſſo dell'Imperator *Errico*, così non minor grazia incontrò coll'Imperator *Federico II.* ſuo figlio per la teſtimonianza non avvertita dall' *Engel*, che me ne ſomminiſtra *Riccardo* da *S. Germano*, dove di

(a) *Atti del 1717. fol. 339. Docum. Fiſc. num. XXII. pag. XXXI. Docum. per la Certoſ. pag. 22. ad ſeq.*
(b) *Atti del 1536. fol. 700. ad 702. & fol. 705. ad 707. e ne' Docum. Fiſc. num. XXV. pag. XXXXI.*
(c) *Petr. de Ebol. pag. 147.* (d) *Ivi pag. 18.* (e) *Ivi pag. 159.*

Digitized by Google

di lui dice : *Menſe Auguſto mutuum ab Imperatore per totum Regnum exigitur , & tunc loco mutui collectæ ſunt de Terra Monaſterii Caſinenſis unciæ mille treſcentum per* Petrum Dominum Ebuli , *& Nicolaum Cicala tunc Juſtitiarium Terræ Laboris* (a). Laonde per gli RR.PP. Certoſini , e per gli degni loro Avvocati , preſſo a'quali ancor reſta qualche tenerezza per l' *Illuſtre Tancredi Predeceſſore di Federico di pia memoria* , debbo io volgermi , come fece *Pietro d' Ebolo* , colla ſeguente preghiera a Dio : *Fac mecum Domine ſignum novum , ut videant me Tancredini , & confundantur* (a) , ſe ſia poſſibile , per più non far uſo delle lor *Tancredine* Carte, e per bocca di quell' Imperador *Federico* , che l'ebbe in ſommo orrore , ceſſino di ricordar più a'Magiſtrati *deriſi tempora Regis* lor dipingendolo per ſuo *Illuſtre Predeceſſore di pia memoria* degno .

Ma paſſando all'Epoca particolare del Terzo de'cennati tre *Generali Editti* dell' Imperator *Federico II.* che ſi legge nella noſtra Coſtituzione, *Cum Conceſſiones* , che ſi è ſtata la materia prima , ſulla quale ſi ſon formate tutte le *Carte Vecchie* , che poi han dato al Mondo la fantaſima dell' *Editto Generale in Curia Capuana fatto* , *De Privilegiis Reſignandis* ; ogni ragione ci porta a credere , che l'aveſſe emanato o contemporaneamente cogli altri due , o poco dopo , punto non eſſendo veriſimile , che aveſſe voluto riformar prima i proprj ſuoi atti , e quei de' ſuoi Progenitori , e indi quei de'ſuoi Nemici , Invaſori del ſuo Regno. Contuttociò con quella ſteſſa evidenza, che ho fatto per gli altri due, mi ſarà molto facile il dimoſtrare eſſere ſtato queſto Terzo pubblicato undici anni dopo i *venti Capi di Aſſiſe* , di cui parla *Riccardo da S.Germano* all'anno 1220. Dice in eſſa *Coſtituzione* , o *Editto* il Sovrano ſuo Autore, avere ſpedito un ordine , con cui rivocando condizionatamente tutti i Privilegj de'ſuoi Auguſti Genitori , e da lui *ante Curiam Capuanam* accordati , che *poſt Curiam Capuanam* da lui non foſſero ſtati confermati , aſſolutamente aboliſce tutti gli altri , che in ſuo nome , o di *Rainaldo* Duca di Spoleti ſi trovaſſero ſpediti *proximæ turbationis tempore , poſt ejus transfretationem* , a graviſſima pena condannando chiunque gli aveſſe voluto ritenere , e non preſentargli per tutto il giorno della feſta della Purificazione . Adunque ſe potrem trovare il tempo preciſo , in cui fu ſpedito l'ordine , che in queſta *Coſtituzione* ſi accenna , avremo anche trovato l'anno , in cui fu pubblicata: e a conſeguir ciò può ſomminiſtrarcene lume chiariſſimo il ſovente-

men-

(a) *Petr. de Ebolo ubi ſup. pag. 150.*

Digitized by Google

mente nominato *Riccardo da S.Germano* col farci sapere chi fu *Rainaldo Duca di Spoleti*, quale *la trasfretazione*, quali i *prossimi sconvolgimenti* del Regno, quale la disgrazia di esso *Rainaldo*, che formano i quattro memorabilissimi accidenti, che da *Federico* vi si accennano, e ben inteſi, vagliono a rischiararla.

Ei dunque il nostro Cronista scrive, che dopo avere sul fine dell' anno 1227. convocata *Federico*, una seconda Curia, o sia General Parlamento in Capova, e quivi disposte le sovvenzioni da darsegli da' Baroni per la meditata conquista di Terra Santa, a cui avea destinato incamminarsi nel mese di Maggio del seguente anno, portossi perciò nell' Aprile del 1228. in Barletta, e quivi convocati di bel nuovo i Baroni, e Prelati del Regno, dichiaronne Balio *Rainaldo Duca di Spoleti*, durante il tempo, in cui ne starebbe lontano, con che vi si dovessero mantener le cose nel medesimo piede, in cui le avea lasciate il Re *Guglielmo II.* (a). Ciò può servire a destar dal sonno, chi ha sognato, che *Federico* in entrando nel Regno nel 1220. avesse posto mano a esaminare tutti i privilegj de' Principi Normanni, de' quali con giusto titolo vantavasi successore. Prosiegue a narrare, che nel mese di Giugno 1228. non fintamente, come diceasi aver fatto prima, ma effettivamente imbarcatosi in Brindisi *fœliciter ultra mare ad Crucis obsequium transfretavit* (b). Che lui partito non lasciando finir l'anno 1228. il Duca *Rainaldo* colle Truppe Imperiali invase da una parte lo Stato della Chiesa, e il Sommo Pontefice in risposta formando un Esercito di *Chiavisegnati* portossi a invadere per un' altra il Regno, cagionandovi tali e tanti sconvolgimenti, e disordini, che giuntane la notizia all' Imperatore in Soria, ratto si rimise in mare con due galee, per venirlo a soccorrere, come felicemente gli riuscì, respingendone i *Chiavisegnati*, e minacciando colle sue armi vittoriose, altre maggiori conquiste a danni della Romana Chiesa. Che i disordini, e i disturbi quindi derivati non finirono prima de' 23. del mese di Luglio del 1230. allorchè colla pace fatta col Papa si ristituì la tranquillità nel Regno (c), che si è quel pacifico tempo, che addita nel proemio della general compilazione delle sue Leggi.

Illuminata brevemente così tutta la Storia, che oscuramente si accenna nella nostra Costituzione, *Cum Concessiones*, subito conosciamo, che la sua *Data* non debbe cercarsi già tra i *venti capi delle Assise* pubbli-

(a) *Riccar. de S. German. ad an.* 1227. & 1228.
(b) *Id. ibid. ab an.* 1228. *ad an.* 1230.
(c) *Id. ibid. ab an.* 1228. *ad an.* 1230.

Digitized by Google

blicati nella prima Curia tenuta in Capova, de' quali parla *Riccardo da S. Germano* nell' anno 1220. ma sibbene tra le cose, che narra accadute dopo la seconda parimente in Capova tenuta dal 1227. in poi. Se non mancasse nel Testo Latino la parola *in Syriam*, che trovasi nel Greco, e dinota una delle più famose azioni di quante altre fece *Federico*, e di cui più abbian parlato, o per lodarla, o per biasimarla, quanti furono Scrittori a lui contemporanei; questa sola sarebbe stata a mio credere bastevole a risvegliar l'attenzione di ogni omicciattolo del nostro Foro, per non lasciarsi in ciò ingannare, come si sono ingannati uomini per altro dotti e rispettevoli, e molta fatica mi avrei risparmiata, se lo avessi avuto in mano, quando tempo addietro imprei a confutar ne' precedenti fogli l'errore di chi la nostra Costituzione fissò nell' anno 1220.

Avendo allora dal *Montfaucon* ricavata la notizia, che nella Regia Biblioteca Parigina eravi un antico, e venerevole manoscritto Greco della Compilazione delle nostre Leggi, come da' Titoli, ch' ei ne rapporta, avvanzai le mie conghietture, e assodai i miei argomenti, per siffarne l' Epoca nel 1231. (a) con somma curiosità, e disiderio mi si svegliò nell' animo di poter vedere qual ne fosse il Corpus. Ma essendo impossibile per le mie private diligenze, e forze il riuscirvi, mi feci animo di parlarne a S. E. il *Signor Marchese D. Bernardo Tanucci*, per disporlo a farne quì venire una copia. Non mi diè luogo di molto infervorarmi nel proporgli le mie suppliche, perchè con quella gentilezza e umanità, con cui sempre accoglie, ed ascolta chiunque ha l'onore di parlargli, per far uso di quel zelo, con cui sempre prontissimo si ritrova ad abbracciare ogni occasione, che possa contribuire alla gloria del Sovrano, nel favorire, e promuovere il Bene dello Stato, del Pubblico, e del Privato, ne dispose sollecitamente i mezzi opportuni, e diggià leggiadramente trascritta da diligente Copista, e indi collazionata dall' Abate Signor *D. Ferdinando Galiano* incaricato degli affari di S. M. nella Corte di Parigi, e dal Signor *Giovanni Capperoniero* Bibliotecario di S.M. Cristianissima, si ritrova quì venuta, e si conserva in questa Real Secreteria di suo carico, dove precedente il Real permesso, che si è servito procurarmene sotto il giorno 9. del mese di Gennajo del corrente anno (b), ho potuto su di essa in primo luogo assicurarmi, che non già per ordine dell' Imperator *Federico*, ma sibbene per privata istruzione del possessore

(a) *Vide sup. pag.* 478. *ad seq.*
(b) *Atti di Ricorsi &c. dell' anno* 1762. *fol.* 41.

Digitized by Google

fore del Manoſcritto della Latina Compilazione delle ſue Leggi, vi ſieno ſtate nel fine appoſte colle parole *Actum*, & *Inſinuatum* le ſcorrette Note Cronologiche, che mancano nel Manoſcritto Greco, e ſi trovano traſcritte nelle ſtampe Latine. In ſecondo luogo vi è da riflettere, che la vera ſua rubrica ſi è: *De Pœnis eorum, qui non produxerint ad Curiam ſua Privilegia*: e non già *de Privilegiis in Curia Capuana Reſignandis*, qual ſe l'hanno ideata gli Artefici di *Carte Vecchie*, nè quella, che va per le ſtampe: *De Privilegiis in Curia Capuana tempore turbationis indultis*, o l'altra: *De Privilegiis a Curia Capuana revocatis*, donde è per avventura nato l'error di coloro, che credettero formato in Capova un nuovo Tribunale. E per ultimo col traſcriverne il Teſto Greco, che quì a fronte del Latino ho ſtimato dare alle ſtampe, ciaſchedun potrà leggervi in diverſo carattere la parola, che manca nell'uno, e trovaſi nell'altro, colla piccola emendazione da farſi in un' altra del Teſto Latino, e il Pubblico ſaprà, a chi debbe render le grazie di queſto nuovo ornamento, di cui un giorno, o un altro potranno comparire accompagnate le Patrie noſtre Leggi.

Περὶ ποινῆς τῶν μὴ ἐμφανιζόντων τῇ κόρτῃ τὰ σίγιλλα αὐτῶν.

De Pœnis eorum, qui non produxerint ad Curiam ſua Privilegia.

105. Ἐπειδὴ τὰς χάρτας καὶ ἅπαντα τὰ ἡμέτερα βρεβελέγια παρὰ τῶν μακαρίων αὐγούστων τῶν προγόνων ἡμῶν γεγενημένα, καὶ παρ' ἡμῶν τὰ περχθέντα πρὸ τῆς καπουανῆς κόρτης· ἅπινα δὲ ἡμῶν μετὰ τὴν αὐτὴν κόρτην οὐκ ἐκυρώθησαν· οὐ μὴν δὲ ἄλλα καὶ τὰ γεγενημένα παρ' ἡμῶν, ἢ παρὰ Ῥαϊναλδου δουκὸς Σπολίτης ἐν τῇ πλησιαζούσῃ παραχῇ τοῦ καιροῦ μετὰ τὴν ἡμετέραν πρὸς Συρίαν ἀποπλευσιν μεχρὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ καθαρισμοῦ τῆς θεοτόκου, ὡρίσαμεν ἀκυροῦσθαι· τῷ δόγματι τοῦ παρόντος νόμου θεσπίζομεν, ἵνα τὰ τοιαῦτα ἐγγραφα καὶ χάρτες μηδεμίαν ἰσχὺν ἔχωσιν, ἀλλὰ τὴν κακίστην προαίρεσιν τῶν

Cum conceſſiones & privilegia omnia tam a Divis Auguſtis parentibus noſtris, quam a nobis ante Curiam Capuanam indulta, quæ per nos poſt eamdem Curiam confirmata non eſſent, nec non ea, quæ proximæ turbationis tempore poſt transfretationem noſtram (deeſt in Syriam) *uſque ad feſtum Purificationis B. Virginis a Nobis, aut a Rainaldo Duce Spoleti conceſſa fuerint, mandavimus revocari, Edicto præſentis legis edicimus, prædictis privilegiis & conceſſionibus nullam omnino fidem haberi, ſed malivolum eorum propoſitum, qui ipſa poſt prohibitionem noſtram re-*

τῶν κατεχόντων ταῦτα μετὰ τὴν ἡμετέραν κώλυσιν καταδιώκοντες ὁρίζομεν ἐν τοσαύτῃ διατιμήσει αὐτοὺς τιμωρεῖσθαι τῇ ἡμετέρᾳ κόρτῃ, ὅσον περιέχει τὸ παρ' αὐτῶν κατασχεθὲν ἔγγραφον.

retinent, prosequentes (corrige persequentes) *jubemus prædictos omnes in tanta æstimatione damnari nostræ Curiæ applicanda, quanta id quod concessum fuerat, dignoscitur extitisse.*

Quanto finora si è detto, è più che bastante a farci conoscere, che questa nostra Legge, o *General Editto* non fu pubblicato, se non dopo la pace del 1230. e pur di ciò non contento piacemi più precisamente designare il tempo in cui nella disgrazia dell' Imperator *Federico* incorse il Duca *Rainaldi*, che prese in esso di mira. *Riccardo da S. Germano* ci fa sapere, che questa si palesò verso il principio del mese di Gennajo del 1231. in cui per la sua reprensibil condotta durante il poco, che in sua mano fu il Baliato del Regno, sfogando l'Imperatore contro di lui il conceputo sdegno, spedì ordine a *Stefano di Anglona* Giustiziere di Terra di Lavoro di esattamente inquirere, *si quæ post transfretationem suam facta sint concessionum privilegia per* Rainaldum Ducem Spoleti, *sive suo, sive ipsius Ducis Sigillo signata aliquibus personis, ea Imperiali Curiæ usque ad festum Purificationis Beatæ Virginis præcipiat præsentari, &c.* (a) Adunque se presso a poco con queste medesime parole nella nostra Costituzione si fa memoria di quest' ordine da *Federico* spedito nel Gennajo del 1231. contra il disgraziato *Rainaldo Duca di Spoleti*, ella è cosa evidente, che non potè esser quella pubblicata, se non dopo il perentorio termine de' due del mese di Febbrajo 1231. imposto a raccogliere i privilegj *sive suo, sive ipsius Ducis sigillo* spediti.

Per la qual cosa per tutte queste ragioni invincibilmente costando la vera sua *Data* nell' anno 1231. come non credo, che vi possa esser più chi la voglia trovare nel 1220. così penso, che gli avvedutissimi Magistrati, che di questa causa hanno a giudicare, si rideranno di ambedue le copie del Privilegio, che a *Federico* si attribuiscono, ancorchè derivassero da due diversi Originali, appunto perchè il lor cattivo ignorantissimo Artefice ha finto, che prima del 1224. avesse pubblicato quell'*Editto Generale*, che si addita nelle due Copie della Carta del 1224. di cui tanto si pregia la Certosa, quandochè non pubblicollo, se non nell' Agosto dell'anno 1231. nella forma, che nella nostra

(a) *Riccard. a S. German. ad an.* 1231.

Digitized by Google

[illegible] Costituzione si legga concepito, al che se avesser badato il *Giannone*, il *Grimaldi*, gli Avvocati dottissimi di essa Certosa, non sarebbon caduti nel manifesto *Anacronismo* di crederla pubblicata nel 1220. tempo, in cui nè erano accaduti i *torbidi del Regno*, nè *la trasfretazione in Syriam* di Federico, nè il *Baliato*, e poi la disgrazia di *Rainaldo Duca di Spoleti*, che furon le quattro cose, che diedero motivo a quel Sovrano di formarla. E per sempre più meglio conoscere, quanto grossolanamente gli Artefici di *Carte Vecchie* abbian cercato ingannare i nostri Maggiori, chi vorrà prendersi la pena di riscontrare il luogo, che quì sotto addito della Cronaca di *Riccardo da S. Germano* (*a*), le due Imperiali Carte scritte da *Federico da Catania* nel mese di Marzo, una a favor della Chiesa di Reggio di Modena (*b*), l' altra conservata nell' Archivio del Vaticano all' Arcivescovo di Magdeburg (*c*), le Lettere, che il Sommo Pontefice *Onorio* III. scrisse all' Imperator *Federico II.* e quelle, con cui ei gli rispose, documenti tutti d'irrefragabile autorità di sopra a disteso da me rapportati (*d*), resterà pienamente persuaso, che nel mese di Marzo 1224. era cotanto imbarazzato quel Sovrano in Catania a debellare i Saraceni, che gli molestavano a soqquadro la Sicilia, che sebbene con solenne ambasceria del Maestro dell' Ordine Teutonico fosse stato sollecitato dal Pontefice, per andare da Capo de' Crocisegnati in Soria a scioglier il replicato più volte voto, che ne avea fatto, pur non potè in alcun modo disporsi a partirne, tanto fu lontano dal potersi portare in Brindisi a spedir quella Carta, che in *Data* di quel tempo, mese, ed anno di lui vantano i Monaci di *S. Ste-*

fano [illegible]

Tra tutte dunque le Carte Certosine non credo, che ve ne sia alcun'altra, dopo quella di *Guglielmo II.* che più evidentemente si mostri *Apocrifa*, quanto si è questa dell'Imperator *Federico II.* non ostante che i nostri Periti di *Carte Vecchie* buonamente l'abbian canonizzata per ve-

(a) *Riccar. de S. Germin. ad ann.* 1223. *ad* 1225.
(b) *Apud Ughell. Ital. Sacr. Tom. II. col.* 304. *de Regii Lepid. Episcop. & vide sup. pag.* 443.
(c) *Apud Rain. Continuat. ad Ann. Baron. Tom. XXI. ad ann.* 1231. *pag.* 40. *& vide sup. pag.* 443.
(d) *Apud Eund. ibid. Tom. XX. pag.* 530. *a n.* 8. *& pag.* 532. *n. XII. & vid. supra pag.* 443. *ad sequent.*

Digitized by Google

verà, e gli Avvocati della *Certoſa* ne vadano in ſucchio per contentezza: poichè quando non ſe ne aveſſero tutti gli argomenti, che ne ho rapportati a dimoſtrarla *Apocrifa*, baſterà per loro diſinganno riflettere ſoltanto, che quel Sovrano vi ſi mette a ſegnarla in Brindiſi, mentre egli era in Sicilia, e ſe gli fa nel 1224. parlar de' ſuoi Editti, come pubblicati nell'anno 1220. quando che non furon pubblicati, che undici anni dopo nel 1231. Quindi non avendo potuto eſſi dimoſtrarla vera, avendola a tal effetto prodotta *compilato termino*; e avendola io con ſodiſſimi argomenti dimoſtrata *Apcorifa*, non ſolamente abuſerei della pazienza de' Supremi Magiſtrati, che hanno di queſta Cauſa a giudicare, ſe voleſſi intrattenermi a diſcutere il merito delle conferme, che di queſto ridicolo privilegio di *Federico II.* ſi voglion fatte dall' Imperador *Carlo V.* ſe pur è vero, e dal Monarca delle Spagne *Carlo II.* che anzi ſarebbe una inſolentiſſima temerità volere a' ſublimi illuminatiſſimi Maeſtri della Giuriſprudenza ſuggerir ciò, che ſa ogni menomo Dottoruzzo, che non provata compilato il Termine la verità della Carta confermata, ovvero *reperta falſitate primi privilegii, corruit ipſo facto confirmatio*: perchè come *non tenet ſententia ex falſo inſtrumento lata, ita & privilegium ex falſa cauſa, aut falſo inſtrumento conceſsum* (a).

Se un ſolo barlume da me dato in due mie iſtanze del molto, che avrei col tempo potuto penſar, e dire contra tutte le Carte dell'Archivio della Certoſa di *S. Stefano*, ha fatto sì, che colla prima (*b*) un de' primi ſuoi Avvocati ſi foſſe dichiarato non volerſi punto più valere della Carta al noſtro Re *Ferdinando I. di Aragona* attribuita, e colla ſeconda (*c*) l'ultimo mio Contraddittore ſi è ridotto a impugnare contra le idee ſoſtenute dall' Autor dottiſſimo della *Difeſa de' Privilegi Normannici* per *Apocrifa* la Carta del Veſcovo di Squillace *Teodoro Meſimerio*, poco badando, che con ciò mi facilitava la ſtrada a dimoſtrare *Apocrife*, quante altre ſe ne ſono prodotte; debbo luſingarmi, che que' RR. PP. da se ſteſſi riconoſcendole per tali, ſi ſentiranno ſvegliar nel

cuo-

(a) *Abbas Panormitan. ex leg. 1. & 2. C. ſi ex Falſis inſtrum. in Capit. inter dilectos. De Fid. Inſtrum. ſup. ſecun. ſecun. Vid. Conring. ex Heidero Tom. II. Ejus Oper. in cenſ. Diplom. Ludovician. Cap. XIX. pag. 683. & paſſim apud omn. DD. utriuſq. juris.*

(b) *Atti del 1751. fol. 178. ad 182.*

(c) *Atti ſeguen. del 1762. Riſorſi &c. fol. 4.*

Digitized by Google

cuore una giusta indignazione contra coloro, che di tutte furono gl' indegni Artefici. E quale invero potean fare al venerevolissimo loro Istituto più atroce ingiuria, che dipingerci nelle finte lor Carte il santo, e glorioso suo Fondatore, quale la Gentilesca Storia ci ha dipinto un *Seneca*? Chè non disse costui, che non pensò ne' suoi libri, per istillare in chi gli leggesse disprezzo per le cose terrene, per innalzarci colla mente al desiderio delle celesti? Furon tanti, e così sodi, e così nobili i suoi sentimenti, e così proprj più per un Filosofo Cristiano, che Gentile, che non vi è mancato, chi raccogliendone i più belli quinci e quindi sparsi per le sue Opere, ne ha formato un libriccino diviso in 38. Capi da servir di modello della Cristiana perfezione, col titolo: *Seneca Christianus*, che per la sua eccellenza il veggo recato nell' Italiana favella da *Silverio Campagna*, e stampato in Roma nel 1624. nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica. Ma perchè le opere non corrispondeano alle sue parole, *P. Suillio* di lui dicea, che non intendea: *Qua sapientia, quibus Philosophorum præceptis intra quatriennium Regiæ Amicitiæ termillies sestertium paraviſſet* (a). E *Fenio Rufo*, e *Sofonio Tigellino* non lasciaron pur anche di morderne l'insaziabile ingordigia di accumular tesori, *tamquam ingentes, & ultra privatum modum evectas opes augeret, hortorumque amœnitate, & villarum magnificentia quasi Principem supergrederetur* (b). Chi legge la vera Storia di *S. Bruno*, e le due sue Lettere, che si è tutto quello, che di lui realmente abbiamo, troverrà, che *opere, & sermone* fu tra' deserti il modello di un vero imitatore del gran Precursore di Gesù Cristo *S. Giovanbattista*, senza miracoli disprezzatore invitto di ogni Ecclesiastica, non che Secolaresca dignità; ma chi poi si volge a quel, che di lui ci han voluto dare a credere gli Artefici di *Carte Vecchie*, s' immaginerà, che fu tutt' altro *Opere*, che non era stato *Sermone*: non potendosi intendere, *qua sapientia, quibus Evangeliorum præceptis* fra lo spazio di anni dieci *Regiæ Amicitiæ* passata col Conte *Ruggiero*, con una di quelle *trasfigurazioni*, di cui ad altro proposito parlò *Tertulliano* (c), *desiit esse, quod fuerat, & incepit esse, quod non erat*, altre memorie di sua santità non lasciando nell' Archivio di *S. Stefano* per nostra edificazione, e de'

(a) *Tacit. Annal. XIII.* 42. 5.
(b) *Apud eund. Annal. XIV.* 52. 2.
(c) *Tertull. Cont. Prax. Cap. XXVII.*

ſuoi ſucceſſori , ſe non quelle di averſene ſotto le ſembianze di umiliſsimo Eremita guadagnata la grazia , per contender di grandezza co' più potenti Baroni de' ſuoi tempi nelle Calabrie , ſino a volere oggi , niente affatto eremiticamente , imbrandir la ſpada vindice della giuſtizia *ad animadvertendum in facinoroſos homines.*

Qui finiſco il mio lavoro, che forſe a taluno ſembrerà più lungo e diffuſo, che non meritavano le Carte Certoſine, alle quali ſi può dare il giuſto vanto , che non mai altre più mal penſate ſieno uſcite dalle fucine degli *Artefici di Carte Vecchie* : ma non dirà così, chi vorrà riflettere, che con queſte Carte fu ingannato l'Imperator Carlo V. il Monarca delle Spagne Carlo II. il Tribunal della Regia Camera , il Sacro Conſiglio , e gli Avvocati di più chiaro nome paſſati, e preſenti nel Foro Napoletano , ſino a far perdere al Sovrano le più belle ſue Regalie e Prerogative Giuridizionali ſopra i ſuoi Vaſſalli, riducendogli alla deplorabiliſſima condizione di *angarj e perangarj*. Imploro, e ſpero compatimento a tutti qualunque ſieno per eſſere i miei errori in numero e qualità, avendo avuto a trattare in mille graviſſimi affari diſtratto una materia, che non può ſembrar facile, ſe non a chi mai non ne abbia maneggiate delle ſimili. Trattanto ſarà anche ben propio, che i RR. PP. della Certoſa di *S. Stefano del Boſco*, per far coſa degna della tenera lor coſcienza ricorrano al Trono della Real Clemenza, per implorar gli effetti dell'alta ſua pietà. Quivi confeſſino, che ingannati da Artefici di *Carte Vecchie* han creduto poter ſeco fervidamente contendere, per ritenere, come legittimamente concedute, tutte quelle Regalie, e Prerogative Giuridizionali, che alla ſua Real Corona hanno uſurpate. Quivi confeſſino, che pentiti di aver con eſse reſi *angarj, e perangarj* gl'infelici Abitatori di cinque Caſali, le di cui lacrime e ſoſpiri ſi ſono per lunga ſtagione inutilmente ſparſi, ſien pronti a reſtituir loro quegli annui ducati 200. vivo ſangue delle già eſauſte lor vene, co' quali da pochi anni in qua han lor venduta quella libertà , che loro avean tolta. Quivi confeſſino , che a diſpetto delle ſteſſe lor mal formate Cartacce, che tutte ſenza eccettuarne veruna gridan libertà a favor di que' Meſchini , per via di ſognati miracoli, con ſomma ingiuria di un gran Santo, gli han fatti diventar vittime innocenti a purgar l'error commeſſo da que' finti ribaldi Greci Soldati, che le ſteſſe lor Carte, non gli dicon già lor Concittadini, ma *quaſi omnes de tenimentis Squillacii, & Suberati* (a).

Se

(a) *Atti del 1717. fol. 337. Docum. per la Certoſ. pag. 15. Docum. Fiſcal. n. XIX. pag. XXIII.*

Digitized by Google

Se tal confessione faranno, ben potranno sperare dal magnanimo cuore della Maestà Sua, che voglia mitigar quelle Leggi, la di cui rigorosa esecuzione debbo io da Avvocato del suo Real Patrimonio nel suo Tribunal Supremo della Regia Camera domandare, come domando, per emendarsi la sentenza, che profferì nel 1758. Nella ipotesi dunque, che vere fossero le Carte del loro Archivio, potrebbe bastare ad emendarla, incorporare al Regio Erario una co' frutti ingiustamente ritrattine, così come si trova già fatto per tutte le altre minori Regalie (*a*), la *Giuridizion Criminale* sopra i cinque suoi Casali *Spatola*, *Serra*, *Montauro*, *Gasparrina*, e *Bivongi*, lasciandole soltanto l'infima *Bajulare*, contenuta nel *Banco della Giustizia*, di cui si fa menzione nella Carta del 1224. all'Imperator *Federico II.* attribuita. E come non già da qualche *Autor non perito del Foro*, ma da' suoi Religiosi si è fatta formar la Nuova *Pianta* della Lega donata, a lor nome si è presentata negli atti, e per mezzo del dottissimo loro Avvocato *Autor della Difesa de' Privilegj Normannici*, e dell' altro *Anonimo* a lui surrogato, se n' è fatto sostenere il merito, sarebbe cosa giustissima di ordinarsi, che s' incorporasse al Regio Erario, col Casale di *Spatola*, tutto quel vasto spazio di territorio, che nella Lega donata a tenor di una tal *Nuova Pianta* si vede usurpato da Oriente a Occidente, e da Mezzogiorno a Settentrione, per formarsene dal pietosissimo generoso animo della M. S. un demanio per quei miseri Cittadini in compenso di quanto per lunghi anni da *angarj e perangarj* han dovuto immeritevolmente soffrire. Ma dopo aver dimostrato, che *per illicitas præsumptiones* di *Apocrife Carte Vecchie* si sono usurpate alla Real Corona colle Minori la Maggiore di tutte le Giuridizioni, qual si è la *Criminale*, farà giustizia, che riformando intieramente quella sentenza abbia luogo l'espressa Legge del Regno, in cui sta ordinato: *Ea quæ ad speciale decus, & merum imperium Celsitudinis nostræ spectare noscuntur, per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur piæ Majestatis nostræ Edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus Prælatis Ecclesiarum, Comitibus, Baronibus, & Militibus, locorum Universitatibus, ne Justitiariatus Officium in suis Terris exercere audeant, vel gerendum alicui demandare. Sed Magi-*

(a) *Atti del* 1751. *fol.* 291.

Digitized by Google

giſtris Juſtitiariis, & Juſtitiariis ab Excellentia noſtra conſtitutis intendant. Contra præſentem autem prohibitionem noſtri Culminis ſatagentes, tam ſtatuentes Juſtitiarios, quam ſtatutos TOTIUS TERRÆ SUÆ PUBLICATIONE MULCTAMUS (a). E mentre ciò ſi faccia ſarà anche giuſtizia l'incorporarſi in beneficio del Regio Erario i Feudi di Montepavone, e Saginario, col condannarſi la Certoſa a reſtituirgliene i frutti, che malamente ne ha percepiti, per non aver potuto dimoſtrar eſiſtente la linea feudale di *Pietro Paolo Tucci*, eſſendo a tal uopo affatto inſufficienti le fedi di batteſimo, che ſi ſon prodotte (*b*).

(a) *Conſtit. Regni: Ea quæ &c. lib. I. Titul. XLIX. Quod nullus Prælatus, Comes, Baro officium Juſtitiarii ggrat.*
(b) *Atti del 1751. fol. 248.*

605 784

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DI ALCUNI DOCUMENTI

De' quali si trova fatto uso in varj tempi in giudizio e fuori

A FAVORE

DE' REV. PADRI DELLA CERTOSA

DI

S. STEFANO DEL BOSCO.

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Epiſtolæ Binæ B. Brunonis, quas ſcripſit ex Eremo Calabriæ, cum ex urbe Roma ad eam ſe ſolitudinem, (in qua & obiit), poſtliminio, ſe recepiſſet, Ad Radulphum Viridem, *Eccleſiæ Remenſis Præpoſitum, ad contemptum mundi, vitam Eremiticam, contemplativamque, optimam Mariæ partem, inſuper ad voti impletionem, exhortatoria: Tom. II. oper. Div. Brun. ex edit. Coloniæ Agrippinæ an. 1611. pag. 154. ad 157. Curant. Theodoro Petrejo. Epiſtola* I.

DOMINO SUO VENERANDO RADULPHO, REMENSI PRÆPOSITO, SINCERISSIMÆ CARITATIS CULTU OBSERVANDO, BRUNO SALUTEM. Veteris approbatæ amicitiæ fides eo præclarior, & laude ampliori dignior in te conſpicitur, quo rarior apud homines reperitur. Quamquam enim longo terrarum tractu, & prolixiore temporis ſpatio, corpora ab invicem ſejuncta ſint, animus tamen benevolentiæ tuæ, ab amico avelli non potuit. Quod quidem literis tuis ſuaviſſimis, in quibus mihi amice blanditus es, nec non beneficiis, non ſolum mihi, verum etiam Fratri Bernardo, cauſa noſtri longe impenſis, aliiſque indiciis nonnullis, ſatis oſtenſum eſt. Unde grates, non quidem meritis pares, ſed tamen ex puro fonte manantes, benignitati tuæ rependimus. Peregrinum quendam, in aliis legationibus ſatis fidelem, cum literis ad te dudum direximus, ſed hucuſque non comparet, dignum judicavimus, unum ex noſtris, caritati tuæ tranſmittere, qui omnia, quæ circa nos ſunt, quia minus ad hoc calamo, & atramento ſufficimus, copioſius viva voce proſequatur. Notificamus ergo, dignationi tuæ, quoniam id tibi non ingratum putamus, nos corpore, utinam ſic mente, valere, & quæ ad exteriora pertinent, ſatis eſſe pro voto, verum etiam opperior, ſupplicans divinæ miſericordiæ manum, quæ omnes inferiores ſanet infirmitates meas, & ſatiet in bonis deſiderium meum. In finibus autem Calabriæ cum fratribus religioſis, & aliquot bene eruditis, qui in excubiis perſiſtentes divinis, expectant reditum Domini ſui, ut cum pulſaverit confeſtim aperiant ei, Eremum incolo, ab hominum habitatione, ſatis undique remotam. De cujus amenitate aeriſque temperie, & ſoſpitate, vel planicie ampla, & grata, inter montes in longum porrecta, ubi ſunt virentia prata, & florida paſcua, quid dignum dicam? aut collium undique ſe leniter erigentium proſpectum, opacarumque vallium receſſum, cum amabili fluminum, rivorum, fontiumque copia, quis ſufficienter explicet? nec irrigui deſunt horti, diverſarumque arborum fertilitas. Verum quid his diutius immoror? alia quippe ſunt oblectamenta viri prudentis, gratiora, & utiliora valde, quia divina. Verumtamen arctiori diſciplina, ſtudiiſque ſpiritualibus, animus infirmior faticatus, ſæpius his relevatur ac reſpirat. Arcus enim ſi aſſidue ſit tenſus, remiſſior eſt, & minus ad officum aptus. Quid vero ſolitudo, Eremique ſilentium, amatoribus ſuis, utilitatis, jucunditatiſque conferat, norunt hi ſolum, qui experti ſunt. Hic namque viris ſtrenuis, tam redire in ſe licet, quam licet & habitare ſecum, virtutumque germina inſtanter excolere, atque de paradiſi feliciter fructibus uti. Hic oculus ille conquiritur, cujus ſereno intuitu, vulneratur ſponſus amore, quo mundo, & puro, conſpicitur Deus. Hic otium celebratur negotioſum, & inquieta pauſatur actione, hic pro certaminis labore, repenſat Deus, athletis ſuis, mercedem

cedem optatam, pacem videlicet, quam mundus ignorat, & gaudium in Spiritu Sancto. Hæc est illa Rachel formosa, pulchra aspectu, a Jacobo plus dilecta, licet minus filiorum ferax, quam Lia fæcundior, sed lippa. Pauciores enim sunt contemplationis, quam actionis filii. Verumtamen Joseph, & Beniamin, plus sunt cæteris fratribus a Patre dilecti: hæc pars illa optima, quam Maria elegit, quæ non auferetur. Hæc Sunamitis pulcherrima, sola in omnibus finibus Israel reperta, quæ David foveret senem, & calefaceret. Quam tu Frater Carissime, utinam unice diligeres, ut ejus amplexibus fotus, divino caleres amore. Cujus si caritas semel animo insederit, mox illecebrosa illa, & blanda deceptrix, gloria mundi, tibi sorderet, sollicitasque opes, menti sane onerosas, leviter abduceres, nec non voluptates fastidires prorsus, æque animo corporique nocivas. Novit namque prudentia tua, quis dicat, qui diligit mundum, & ea quæ sunt in mundo, quæ sunt voluptates carnis, concupiscentia oculorum, atque ambitio, sequuti, non est Caritas Patris in eo. Et item, qui est amicus mundi hujus, inimicus Dei constituitur. Quid ergo tam iniquum, quid sic insanæ, & præcipitatæ mentis, quid tam est pernicioſum, quidve infælicius, quam contra eum, cujus potentiæ resistere, cujusve ultionem justitiæ effugere, non vales, inimicitias exercere te velle? Numquid fortiores illo sumus? numquid, quia patientia pietatis suæ, nos modo ad pœnitentiam provocat, injurias, contemptus, tandem non ulciscetur? quid enim est perversius, quid tam rationem, justitiam, ipsamque naturam oppugnans, quam creaturam plus diligere, quam Factorem? quid ergo agendum censes Carissime? quid nisi divinis cedere consiliis, cedere veritati, quæ fallere non potest? Consuluit namque, in commune dicens: venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos. Nonne pessimus, & inutilis est labor, concupiscentia distendendi, sollicitudinibus, & anxietatibus, timore, & dolore, pro concupitis, incessanter affligi? quod vero onus est gravius, quam quod mentem a sublimi dignitatis suæ arce, in infima deprimit, quod est injustitia omnis? Fuge ergo, Frater mi, fuge has molestias, & miserias omnes, & transfer te a tempestate hujus mundi, *in tutam, & quietam portus stationem*. Novit etiam prudentia tua, quid nobis sapientia dicat. Nisi quis renunciaverit omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus. Quod quam pulchrum, quam sit utile, quamque jucundum, in schola ejus, sub disciplina Spiritus Sancti manere, divinam adipisci philosophiam, quæ sola dat beatitudinem veram, quis non videat? quapropter operæ pretium est, diligenti examinatione, prudentiam tuam ista perpendere. Quod si amor Dei, Te non invitat, tantorum præmiorum utilitas Te non provocat, saltem necessitas, & timor pœnarum, ad hoc compellere debet. Scis namque qua sponsione obligatus es, & quam omnipotens est, ac terribilis sit, cui temetipsum, munus gratum, & omnino acceptabile devovisti, cui nec mentiri licet, nec expedit, nec enim patitur inultè se irrideri. Reminiscitur quippe dilectio tua, quod cum ego, & tu, & Fulcius Monoculus, quadam die simul fuissemus in hortulo adjacenti domui Adæ, ubi tunc hospitabar, de falsis oblectationibus, & perituris mundi hujus divitiis, necnon de perennis gloriæ gaudiis, aliquandiu, ut opinor tractarem, unde divino amore ferventes, promisimus, ac vovimus Spiritui Sancto in proximo, fugitiva sæculi relinquere, & æterna captare, nec non Monasticum habitum recipere. Quod & in vicino peractum esset, nisi tunc Fulcius Romam abiisset, ad cujus reditum peragenda distulimus. Quo moram faciente, aliisque intervenientibus causis, divinus amor elanguit, refriguit animus, fervorque evanuit. Quid

ergo

ergo supereſt, Cariſſime, niſi a tanti debiti nexibus, te citius expedire, nec pro tam gravi, tamque diuturno mendacii crimine, iram incurras Potentiſſimi, ac propter hoc, cruciatus immanes? quis namque inultum relinqueret, ſe a quolibet ſibi ſubdito, defraudari munere promiſſo, maxime ſi id magnæ foret ſibi extimationis, aut pretii? quapropter crede, non mihi, ſed prophetæ, imo S. S. dicenti: vovete, & reddite Domino Deo veſtro, omnes qui in circulum ejus affertis munera, Terribili & ei qui aufert Spiritum Principum, Terribili apud Reges terræ. Cur hæc omnia inculcat Spiritus Dei, niſi ut te voventem urgeat, reddere quod voviſti? quid verò reddere gravaris, quod nullam bonorum tuorum facit jacturam, vel imminutionem, quodque, tua potius, quam illius, cui perſolveris, accumulat lucra? Quo circa, non te detineant divitiæ fallaces, quia inopiam expellere, nequeunt: nec Dignitas Præpoſituræ, quæ non ſine magno adminiſtrari poſſunt periculo animæ. Aliena namque, quorum Miniſter ſis, & non poſſeſſor, in proprios uſus convertere, ut pace tua dicam, tam eſt odioſum, quam iniquum. Quod ſi ſplendoris, & gloriæ appetens, multam volueris retinere familiam, nonne, cum tua, quæ ex juſto habes, non ſuppetunt, neceſſe eſt, ut quoquo pacto eripias aliis, quod largiaris? quod non eſt eſſe beneficum, aut liberalem: nihil enim eſt liberale, quod non idem juſtum. Verum & hoc dilectioni tuæ perſuaſum cupio, *ne pro Domini Archiepiſcopi neceſſitudine, qui plurimum conſiliis tuis credit, & nititur, quæ non omnia juſta vel utilia facile dantur*, a tam ſublimi declines ſponſione, divina revocetis caritate, quæ quanto eſt juſtior, tanto & utilior: quid autem tam juſtum, tamque utile, quidve naturæ humanæ, ſic inſitum, & congruum, quam diligere bonum? Et quid aliud tam bonum, quam Deus? immo quid aliud bonum, niſi ſolus Deus? Unde anima Sancta hujus boni incomparabilem decorem, ſplendorem, pulchritudinem ex parte ſentiens, amoris flamma ſuccenſa, dicit: ſitivit anima mea ad Deum fontem vivum: quando veniam, & apparebo ante faciem Dei? Utinam non aſperneris amicum monentem: Utinam non ſurda aure audias verba Spiritus Dei: Utinam deſiderio longevæ expectationis meæ ſatisfacias, Dilectiſſime, ne diutius crucietur pro te anima mea, curis, ſollicitudinibuſque, atque timore. Nam ſi evenerit, quod Deus avertat, te prius quam debiti votum ſolveris, ab hac recedere vita, me continua triſtitia, ſine aliqua ſpei conſolatione, tabeſcentem relinques. Quapropter, & te exoratum, & imprecatum cupio, ut vel *cauſa orationis ad Sanctum Nicolaum*, inde ad nos uſque venire digneris, quatenus videas eum, qui te unice diligit, & ſtatum rerum noſtrarum, ac religionis ordinem, nec non quæ ad communem utilitatem ſpectant, mutua viva voce tractare poſſimus. Et confido in Domino, quod non pœnitebit tanti itineris ſubiiſſe laborem. Epiſtolaris brevitatis, exceſſi modum, quia dum corpore te habere non poſſum, ſaltem diutius ſermocinando tecum morabor. Fraternitatem tuam diu incolumem, memorem conſilii noſtri, nec voti immemorem vigere, ſedulus exopto. Vitam S. Remigii nobis tranſmittas oro, quia nuſquam in partibus noſtris reperitur, vale.

II.

Epiſtola II. Ejuſdem Divi Brunonis, quam ex Calabriæ Eremo ad filios ſuos majoris Carthuſiæ Eremum, quæ in Delphinatu eſt circa Gratianopolim, incolentes miſit.

FRATRIBUS SUIS UNICE DILECTIS IN CHRISTO, FRATER BRU-

Digitized by Google

BRUNO SALUTEM IN DOMINO.

Cognito rationabilis & verè laudandæ disciplinæ vestræ *inflexibili rigore*, ex crebra ac dulci relatione beatissimi fratris nostri Laudovvini, nec non audito sancto amore vestro, & incessanti studio, erga ea quæ integritatis, & honestatis sunt, exultat spiritus meus in Domino. Verè enim exulto, & feror in laudem, & gratiarum actiones Domino, & tamen amarè suspiro. Exulto quidem, ut justum est, pro incremento frugum virtutum vestrarum; me autem doleo, & erubesco, inertem, & socordem, jacere in sorde peccatorum meorum. Gaudete ergo, Fratres mei Carissimi, pro sorte beatitudinis vestræ, & pro larga manu gratiæ Dei in vos. Gaudete, quia evasistis *fluctuantis mundi multimoda pericula, & naufragia* Gaudete, quia *quietam, & tutam stationem portus secretioris* obtinuistis, ad quem cum multi venire desiderent, multi quoque nonnullo conatu contendant, non perveniunt tamen. *Multi verò post quam potiti fuere, excluſi sunt*, quoniam nulli eorum desuper concessum est. Ideo Fratres mei, certum, ac probatum sit vobis, quod quicumque hoc optabili usus est bono, *si quocumque modo id amiserit, usque in finem dolebit, si quis respectus vel cura salutis animæ suæ sibi fuerit*. De vobis dilectissimis fratribus meis laicis dico. Magnificat anima mea Dominum, quia magnificentia misericordiæ suæ, super vos intueor, secundum intimationem Prioris vestri, & Patris amantissimi, qui multum gloriatur pro vobis, & gaudet. Gaudeamus, & nos, quoniam cum scientiæ literarum expertes sitis, potens Deus, digito suo inscribit in cordibus vestris, non solum amorem, sed & notitiam sanctæ legis suæ. Opere enim ostenditis, quid amatis, quidve nostis. Nam cum obedientiam veram, cum omni cautelæ studio observatis, quæ est executio mandatorum Dei, & clavis ac signaculum totius spiritualis disciplinæ, quæ nunquam est sine multa humilitate, & egregia patientia, quam semper comitatur castus amor Domini, & vera Caritas, manifestum est vos sapienter legere ipsum fructum suavissimum, & utilem scripturæ divinæ. Ergo, Fratres mei, permanete in eo ad quod perveniſtis, & morbidum gregem quorundam vanissimorum Laicorum, ut pestem vitate, qui Chartulas suas circumferunt mussitantes, quæ non intelligunt, nec amant, quibus verbis, & factis contradicunt. Qui otiosi, & girovagi, quotquot bonis, & religiosis detrahunt, & se in hoc laudabiles putant, si laudandos infamaverint, quibus obedientia, & omnis disciplina odio est. Fratrem verò Lauduvinum nobiscum detinere volui, *propter graves & crebras infirmitates nostras*, sed quia sibi nihil sanum, nihil jucundum, nihil vitale, & utile esse sine vobis reputat, non acquievit, protestans mihi in lachrymarum fonte, pro vobis emanante, & suspiriis multis, quanti apud eum sitis, & quam perfecta caritate vos omnes diligat. Unde coactionem nullam facere volui, ne læderem eum, aut vos, quos carissimos pro merito virtutum vestrarum habeo. Quapropter Fraternitatem vestram sedulo moneo, & submissè atque obnixè precor, ut caritatem quam corde gestatis, executione operis in ipsum, utpote in Priorem, & Patrem vestrum carissimum, ostendatis, benignè & providè subministrando, quæ sibi pro multimoda valetudine sua necessaria sunt. Quod si vobis in hoc humanitatis officio non consenserit, malens periclitari de salute & vita, quam aliquid de disciplinæ corporalis rigore omittere, quod prorsus improbandum est, forsitan erubescet, ut qui in primis in religione est, in hac parte posterior inveniatur, metuens ne occasione sui, aliquis ex vobis remissior, vel tepidior fiat, quod nullatenus formidandum puto. Ne hujus gratiæ ex-

per-

Digitized by Google

pertes ſitis, noſtram vicem, in hoc tantum veſtræ caritati concedimus, ut liceat vobis reverenter eum cogere, ad ea quæ ſaluti ſuæ commodaſtis. De me fratres ſcitote, quoniam mihi unicum poſt Deum eſt deſiderium veniendi ad vos, & videndi vos, Et quando potero, opere adimplebo, Deo adjuvante. Valete.

III.

1084.

Hugo Gratianopolitanæ Eccleſiæ vocatus Epiſcopus. Presbiteris, & Laicis in Gratianopolitano Epiſcopatu commorantibus, æternam in Domimino ſalutem. Quomodo Fratres noſtri Cartuſiæ Monachi Deo placere deſiderent, Mundus quem fugiunt, & loci, in quo habitant, aſperitas, & ſolitudo ſatis probant; quorum deſideriis, quoniam pax, & quies maximè neceſſariæ ſunt, *ſupra pontem, qui terminus poſſeſſionis eorum eſt*, ad removenda ea, quæ propoſito eorum contraria ſunt, domum ædificari conſuluimus, & præcepimus. Rogamus itaque dilectionem veſtram, & auctoritate Divina injungimus, ut fæminæ per terram eorum nullatenus tranſeant, neque viri arma portantes. Præterea infra terminos ipſorum poſſeſſionis, piſcationem, & venationem, & avium captionem, ovium, vel caprarum, atque omnium domeſticorum animalium paſcua, & tranſitum prohibemus. Obedientes monitis noſtris, Divina clementia, in gratia ſua multiplicet, & omnibus bonis, quæ idem a ſervis Dei geruntur, vel uſque in ſæculi finem gerenda ſunt, eandem, quam habere ipſi cupiunt, partem tribuat. Inobendientes vero, Divino judicio, reos relinquimus, & ſæculari poteſtate puniri faciemus. Datum menſe Julii anno MLXXXIV. (a)

IV.

1084. 1086.

GRATIA SANCTÆ ET INDIVIDUÆ TRINITATIS, miſericorditer noſtræ ſalutis admoniti, recordati ſumus humanæ ſtatum conditionis, & vitæ fragilis, lapſus inevitabiles, quam ſine termino, ducimus in peccatis. Itaque judicavimus, nos peccati ſervos, de manu mortis redimere, temporalia pro cœleſtibus mutare, æternam hereditatem pretio perituræ poſſeſſionis comparare, ne duplici contritione conteramur, & præſentis vitæ miſerias laborum & dolorum initium ſumamus. Itaque Magiſtro Brunoni, & his qui cum eo venerunt, Fratribus, ut Deo vacarent, ad inhabitandum, ſolitudinem, quærentibus, ipſis, eorumque ſucceſſoribus, in æternam poſſeſſionem, ſpatioſam Eremum conceſſimus, *Ego Humbertus de Miribel*, una cum Odone Fratre meo, & cæteris, qui juris aliquid habebant in prædicto loco, hi vero ſcilicet Hugo de Salnone, Anſelmus Garcinus, deinde Lucia, & filii ejus Roſtanus, Guigo, Anſelmus, Pontius, atque Boſo, precibus & interventu dictæ Matris eorum, Bernardus quoque Longobardus cum filiis ſuis; ſimiliter & Dominus Abbas Seguinus de Caſa Dei, cum ſuorum fratrum Conventu, quidquid juris ibi habere videbantur, ſupradictis conceſſerunt fratribus. Ipſa vero quam eis dedimus, Eremus, hos habet terminos: ſcilicet infra locum, qui vocatur Cluſa, & rupem claudentem vallem, & pertingentem uſque

(a) *Preſſo il Manſr. Riſpoſ. Apologetico-critic. pag.* 32.

Digitized by Google

que ad molarem claudentem, & dividentem Combam-caldam, & pervenientem usque ad rupem mediam, quæ est super Borghesos, deindè molarem alium, qui descendendo, perducitur per usque ad rupem a Bonviant. Exindè molarem alium, qui descendendo perducitur per crepidinem Plataneti, a Bonviant usque ad rupem, quæ est supra Furnum de la Follia. Similiter ab illo Monte, qui de eadem rupe porrigitur usque ad montem Aillinart, & a monte Aillinart descendendo, extenditur juxta Mortam, contra Occidentem usque ad rupem, quæ & supra Carreriam, & ab hac rupe porrigitur, usque ad rupem de Pertuso. Inde postremo protenditur descendendo usquad flumen, quod vocatur Guerusmortuus. Inde quoque ab eodem clauditur, usque ad Clusam. Si qua vero persona potens, aut impotens, hanc donationem infregerit, tanquam sacrilegii rea, ab Omnipotentis Dei gratia, & fidelium Consortio separata, Anathemate Maranatha feriatur, æterni ignis incendio, nisi dignè satisfecerit, cum Dathan & Abiron, & Juda proditore concremanda.

Præfata quidem Terra, his terminationibus concluſa, a Magistro Brunone, & ab his, qui cum eo erant, fratribus, cœpit inhabitari & construi, anno ab Incarnatione Domini milleſimo octogeſimoquarto: Episcopatus verò Domini Ugonis, Gratianopolitani Episcopi, quarto, qui videlicer laudat, & corroborat hoc donum, quod fecerunt supraſcriptæ perſonæ, cum omni Conventu Clericorum ſuorum, & quantum ad ſe pertinet, quidquid ſui juris eſſe videtur, omnino concedit. Teſtes Hugo Decanus, Johannes de Podio, & Roſtagnus, Guigo de Lanzo &c. (a). *Galterus Bueta, Petrus, & Gilbertus, Agelbertus & Adelelmus, Petrus & Ricchardus. Lecta eſt autem hæc Carta Gratianopoli in Eccleſia Beatæ & Glorioſæ ſemper Virginis Mariæ. Quarta Feria, ſecundæ Hebdomadæ Dominici Adventus, in præſentia prædicti Domini Hugonis Gratianopolis Epiſcopi, atque Canonicorum ſuorum, aliorumque multorum, tam Sacerdotum, quam cæterorum Ordinum Clericorum celebrantium Sanctam Synodum Quinto Idus Decembris* (b).

V.

1090.

Ego Frater *Seguinus* Abbas Caſæ Dei notum fieri volo preſentibus, & futuris, quod Frater Bruno a Domino Papa Urbano Romam evocatus, videns loci deſtitutionem Fratribus recedentibus, propter abſentiam ejus, dedit locum Carthuſiæ nobis, & Congregationi nobis Commiſſæ: poſtmodum vero, rogatu prædicti Patris noſtri Papæ Urbani, & precibus præmemorati Fratris Brunonis, eiſdem Fratribus, ut ibidem remanerent, a Patre eorum Brunone, plurimum confortatis, Fratri Lauduino, *quem Magiſter Bruno diſcedens, cæteris Fratribus* præpoſuit, ipſis, & cæteris Fratribus ſub eo degentibus, & eorum ſucceſſoribus, donum, quod nobis prædictus Bruno fecerat coram Congregatione nobis Commiſſa, in Capitulo noſtro, ſub præſentia Gratianopolitani Epiſcopi Hugonis, ego ipſe Frater *Seguinus* prædictæ Caſæ Dei Abbas, cum conſenſu fratrum noſtrorum, reliqui, & eis, & ſucceſſoribus eorum, locum prædictæ Carthuſiæ pro voluntate eorum, omnino liberum feci, & juri eorum omnino tradidi. Sed carta quam prædictus Bruno nobis fecerat, ideo non eſt reddita, quoniam

(a) *Sin quì preſſo il Manfredi Riſpoſ. Apolog. pag. 28. e preſſo il Pagi ad ann. 1086. Annal. Baron. Tom. XVII. pag. 576.*

(b) *Ita integra legitur apud P. Joh. Columb. Societ. Jeſ. Diſſert. de Cartuſianor. Initiis pag. 56. num. 106.*

Digitized by Google

niam a Fratribus noſtris in Capitulo ſub interdicto requiſita, non potuit inveniri; Et ſi unquam inventa fuerit, eorum, ipſa Carta, ſit juris. Factum eſt anno ab Incarnatione Domini 1090. XV. Kalendis Octobris Ego *Siguinus* Abbas ſubſcripſi; Et in præſentia Archiepiſcopi Hugonis, hanc Cartam ex integro confirmavi (a).

VI.

1090.

✠ ROGERIUS DEI GRATIA COMES CALABRIÆ ET SICILIÆ omnibus fidelibus ſuis, & Eccleſiæ Dei filiis tam præſentibus, quam futuris, in Domino ſalutem. Notum eſſe volumus Fraternitati Veſtræ, per Dei miſericordiam a Galliarum partibus, ad regionem iſtam Calabriæ, Sanctæ Religionis viros Brunonem videlicet, & Lanuinum, cum ſociis eorum perveniſſe. qui contempta mundialis gloriæ vanitate, ſoli Deo elegerunt militare. Horum itaque deſiderium ego cognoſcens, & ipſorum meritis, & precibus apud Deum adjuvari deſiderans, ab eorum Caritate, precibus multis obtinui, ut in terra mea locum ſibi habilem eligerent, in quo ad ſerviendum Deo, qualia vellent habitacula prepararent. Elegere, ſiquidem in terra mea, quendam ſolitudinis locum, ſitum inter locum qui dicitur Arena & oppidum quod appellatur Stilum. Hunc ego locum ad honorem Dei Omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & ad honorem Beatiſſimæ Mariæ ſemper Virginis Genitricis Chriſti Dei, & Domini noſtri, omniumque Sanctorum, donavi eis & eorum ſucceſſoribus, ibidem Deo ſervituris, cum tota ſilva, & terra, & aqua, & monte *in ſpacium unius legge in omni parte adjacenti*, concedens, & conſtituens quatenus locum iſtum, libere & quiete cum hac adjacentia ſua in perpetuum poſſideant, nec ex hoc mihi vel alicui perſonæ angariam aut ſervicium faciant. Conteſt (b) .... & contradico ex parte Dei Omnipotentis, & Sanctæ Mariæ perpetuæ Virginis & omnium Sanctorum & mea, ne ſit aliquis meorum [c] . . . . . ut videlicet, aut Vicecomes, ruſticus aut miles, ſervus ſive liber, qui in loco iſto, paſcue vel agriculture, ſeu etiam piſcationis aut lignorum occaſione, aut ex quacumque cauſa, ſervis Dei moleſtiam, aut injuriam faciat, ſed in eorum poreſtate ſit, prædictum locum cum tota adjacentia ſua, ſecundum voluntatem ſuam poſſidere, diſponere, ordinare, & erogare. Quod ſi quis deinceps, contra hujus paginæ conſtitutionem venire preſumpſerit, in primis niſi digne ſatisfecerit, iram Dei, & maledictionem incurrat, & conatu tali ad nihilum redacto, preſumptione tanta centum librarum auri penam in Curia noſtra ſuſtineat. Igitur, ut conſtitutio hec inviolabiliter, & omnino firma permaneat, concedente uxore mea Adelas Comitiſſa, & filio meo Gofrido, in preſentia bonorum hominum, donationem iſtam feci & ſigillo meo ſigillari precepi. Ego *Gofridus Melitenſis Eccleſie Epiſcopus*, licet indignus, Kartam hanc manu propria ſcripſi, rogatu Comitis Rogerii, Laudans & confirmans conſtitutionem hanc, anathemate vero & excommunicatione damnans eum, quicumque hanc infringere præſumpſerit, niſi ta-

(a) *Extat in Annal. Benedictin. Mabil. Tom. V. ad an.* 1090. *lib.* LXVII. *poſt num.* XCIJ. *e preſſo il Muſr. Riſpoſ. Apologet. pag.* 42. (b) Supple: *Conteſtor.* (c) *Supple. aut extraneorum, Stratigot.*

men digne reſipiſcens ſatisfecerit. Facta eſt hec anno ab Incarnatione Domini milleſimo nonageſimo. Inſuper donavi mule cum filiis ſuis ad cuſtodiendam Silvam.

Teſtes autem affuerunt hi, Stephanus presbyter = Giraldus presbyter = Petrus de Moritomo = Riccardus Maletus = Ragnultus elemoſinarius = Nicholaus Notarius, & alii plures (*a*).

VII. (*b*)

VIII. (*b*)

1090.

THEODORUS MESIMERIUS Dei miſericordia Epiſcopus *Caſtrorum* Scyllacii, Stili, & Taberne, & protoſyncellus. Petitione clariſſimi Comitis Domini noſtri Rogerii, qui me rogare dignatus eſt pro honoratiſſimis Monachis, & Eremitis ſcilicet Dominis Brunone, & Lanuino: non quidem ſumma, & tirannica authoritate mecum agens, ſed ut dixi me rogare dignatus eſt pro ſupraſcriptis Monachis, & Eremitis, locum, a Deo ſervatum, qui turris dicitur, incolentibus in veneranda admodum Eccleſia Glorioſiſſimæ Dominæ noſtræ Dei genitricis, ac Sancti Joannis Præcurſoris. Qui quidem in deſertis locis degentes per tempus ſatis longum, huc tranſmigrarunt ad partes Stili in mea Diœceſi; Et ſicut Dominus noſter Comes vobis donavit montem, campos, & molendina circa Eccleſiam uſque ad duo milliaria; ipſa in perpetuum poſſideatis vos Monachi, ſuperius laudati, & ſocii, & ſucceſſores veſtri, qui hunc locum inabitabunt uſque ad ſeculorum finem citra alicujus prohibitionem, aut moleſtiam. Tributum vero, aut decimam vel quamlibet vexationem vobis, cæteriſque ſociis, & ſucceſſoribus, nullus, nec ego ipſe, vel alii, qui poſt me in Epiſcopos eligentur, inferant. Si quis autem auſus fuerit hoc noſtrum ſigillum contemnere, habeat anathema a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, & a trecentis decem, & octo deiferis Patribus. Iſtudque ſigillum firmum & inviolabile ad ſæculorum finem permaneat. Etenim hoc præſens ſigillum bullatum pro ſupradictis Monachis feci, & bullans mea bulla plumbea ſignavi die ſeptima decembris Indict.

EGO THEODORUS MESIMERIUS *Dei gratia Epiſcopus de Squillacio, & de Stilo, & de Taberna, & protoſynquillus dono gratis, non coactus, ſed Comitis Rogerii precibus, & Conſilio plurimorum Procerum ſuorum acquieſcens, terram de turribus, ſcilicet duo miliaria circa Eccleſiam in Monte conſtitutam, ex omni parte, Domino Brunoni, & Landuino, ſociiſque, & eorum ſucceſſoribus, illum montem inhabitantibus, eo modo, & tenore ut in vita ſua libere habeant, & poſſideant, & poſt eorum diſceſſum, ſucceſſores eorum ſimiliter libere poſſideant montem, & terram, & Boſcum infra fines ſupradictorum duorum milliariorum ab omni parte circa Eccleſiam in prædicto monte conſtitutam. Non Epiſcopo Squillacii, nec Comiti, neque cuilibet perſonæ, aliquod ſervitium perſolventes. Et ſi ordinationem aliquam facere voluerint, aut conſecrationem, prout libuerit, agant. His autem quicunque contraire voluerit, cum Juda proditore* pe-

(a) *Si trova nella Riſpoſta Apologetica &c. pag. 70. e 71. e tra' Docum. ſtampati a favor della Certoſa di S. Stefano del Boſco, nella Diſeſa de' Privil. Normannici pag. 1.*

(b) *Trovanſi ambedue coteſte carte nella riſpoſta Apologetico critica. Per la Real Certoſa di S. Stefano, al fatto Iſtorico, e Cronologico di Raimondo C. . . . . a di Stilo &c. pag. 73. & 74.*

Digitized by Google

dict. VX. anno nonagesimo post millesimum. Ego *Rangerius* Dei Clementia *electus Archiepiscopus* Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Rhegii, presens sigillum confirmavi, prout omnino scriptum habetur, ut apud ipsos Dei servos, quorum supra mentio facta est, Brunonem, Landuinum, Cæterosque socios, sed & apud eos, qui successuri sunt, ratum, fixumque permaneat, & usque ad sæculorum finem validitatem obtineat (*a*).

IX.

1091.

URBANUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. Dilectis Filiis Brunoni, Landuino, & cæteris fratribus salutem & Apostolicam benedictionem. Scriptum est habitent in tabernaculo illius, socii ejus, gaudium, & lætitia inveniuntur in eo, gratiarum actio, & vox laudis, ea propter dilectissimi a Domino vocati ad tabernaculum, ab ipso vobis preparatum in Carthusiano monte, Gratianopolitanæ diœcesis inhabitandum, in eo gaudium, & lætitiam per contemplationem Cælestium rerum habeatis, ut continuè possitis corda vestra ad Deum levare, & Domino frui. Vox laudis, & gratiarum actio resonet in vobis, & quod aliquando eratis in Mundo tenebrosi, nunc autem per Dei misericordiam, lux in Domino sitis, unde nos petitionem vestrarum precum admittimus, & Religioni vestræ paterno affectu congratulamur, nam, & Eremus illa quam pro vestra quiete inhabitandam elegistis, sub tutela Apostolicæ Sedis specialiter permaneat. Quapropter agite Filii in Christo desideratissimi, & rememoramini quanta pro Dei amore reliquistis. Inde est quod electioni Prioris vestri Landuini, quem nuper creastis, benigno favore assentimur, & quæ ad honorem Dei, & Religionis incrementum statuendum fuerit approbamus. Datum Beneventi Anno 1091. Inditione XIV. Pontificatus autem Domini Urbani Papæ Secundi Anno IIII. (*b*).

X.

1091.

URBANUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. Dilecto Filio Brunoni Salutem, & Apostolicam benedictionem. Hos qui relictis divitiis, & gloria mundi hujus, in habitu, & spiritu paupertatis, se in sui Creatoris obsequium converterunt, non convenit nos habere infestos, sed potius favorabiles, ac benignos; sane dilecte Fili Brunone qui apud nos pereat, nisi ad satisfactionem, & emendationem Fratribus Ecclesiæ venerit. Ego Rhegi Electus nomine Rangerius *hanc cartulam confirmo, & laudo*.

(a) *Leggesi questa Carta con alcune diverse espressioni presso l'Ughelli Ital. Sac. Tom. IX. in Episc. Scyllacen. col. 425. Venet. Edit. an. 1721.*

(b) *Si trova presso il Tutini nella Storia Manoscritta della Sacra Religione Certosina, che si conserva nella Biblioteca di S. Angelo a Nido pag. 12.*

Digitized by Google

manens nobis significasti, quod prò religione, quam instituisti, debes in locis dumtaxat solitariis, & Eremitis habitare, & non in Castris nec in Villis morari permittitur. Volentes igitur utilitati tuæ paterna sollecitudine providere . . . . . ut solitarie, & in divinis colloquiis perseveres, authoritate presentium concedimus Fraternitati tuæ Ecclesiam, & titulum Sancti Ciriaci Martyris in thermis Diocletianis, ut in eo loco libere, & absque strepitu curiæ cum Guarino socio tuo possis in divinis obsequiis vacare, & cum venerit Dominus confestim aperias ei. Datum Beneventi Pontificatus autem Domini Urbani Papæ Secundi Anno IIII. (a).

XI.

1091.

URBANUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. Venerabilibus Fratribus Hugoni Archiepiscopo Lugdunensi, & Hugoni Episcopo Gratianapolitano Salutem & Apostolicam Benedictionem. Quanto affectionis debito ad novam Carthusianam plantationem, & ad ejus institutum protegendum . . . summopere debemus, ex præsenti rescripto, significatio manifestat, unde ad Pastorale Officium nostrum spectat defendere istam Sunamitidem puellam in istis perturbationibus repertam: Nuper a Magistro Brunone significatum est, quod mons Cartusianus, in quo plures annos a suis fratribus inhabitatum est, a *Seguino* Abbate Casæ Dei jam sit occupatus. Quo discretioni vestræ per apostolica scripta mandamus, ut rei veritate diligentius perquisita statim fratribus prædictis restituatur cum . . . .

Il rimanente di questo breve si è perduto, per essere scritto in un libro in pergameno, e la Carta susseguente non si ritrova. Questo libro si chiama la Cronica di F. Maraldo, MSS. originale, siccome appresso diremo (b).

XII.

1093.

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS ROGERIUS Divina favente clementia Comes Calabriæ, ac Siciliæ. Notum sit omnibus Christi Utriusque Sexus Fidelibus, tam futuris quam præsentibus, quoniam miseratio divina, Sanctæ Religionis viros, Brunonem videlicet, ac Lanuinum cum sociis suis ad nos usque transmisit, sancto suo proposito, aptum solitudinis locum querentes. Quorum nos desiderio congaudentes, meritisque talium ac precibus apud Deum adjuvari confidentes, multis eos exhortati sumus precibus, ut in terra nostra locum sibi habilem eligerent, in quo ad serviendum Deo, qualia vellent habitacula præpararent. Elegerunt itaque quemdam solitudinis locum situm inter locum qui dicitur Arena, & oppidum quod appellatur Stilum. Hunc er-

(a) *Extat apud Tutin. Stor. Manoscr. della S. Relig. Certus. pag.* 10. & 1.
(b) *Tutine ibid. pag.* 11. & 1.

Digitized by Google

ergo locum, & omnia undique in circuitu adjacentia, in ſpacium unius Leuge, Deo, & Beatæ Mariæ ac ipſis eorumque ſucceſſoribus in proprietatem, ſicut noſtra fuerunt, ſub omni immunitate atque libertate donavimus, cum omnibus rebus infra ſitis, terris, ſilvis, aquis, paſcuis ac ceteris omnibus cultis, vel incultis, mobilibus vel immobilibus. Rogavimus inſuper venerabilem virum *Militenſem Epiſcopum Gofridum* ſuper hac donatione noſtra, confirmationis Karam eum ſcribere, quam etiam ſigillavimus. Sed cum poſtea gratia commendandi nos ipſorum orationibus, ſupra dictos viſitaſſemus fratres, eorumque ſocietatem gratia Dei ſuſcepiſſemus, prædicte ſpacium Leuge, his in circuitu terminis, diſtincte per noſmet ipſos deſignavimus, ac terminorum nomina, in memoriam futuris, conſcribere juſſimus. De parte orientis caſtellum, qui locus eſt in cacumine montis de Stilo. Inde vadit per ſerram ejuſdem montis uſque ad mala repoſta ſcilicet ad ſuperiorem collem Montis, & inde per magnam cavam, que verſa eſt ad occidentem uſque ad pedem Montis deſcendit, in qua aqua decurrit, & inde tranſit duos ruſeletos, ac vallonem indirecto uſque ad jugum montis, quod eſt apud occidentem, ſicut prædicta cava reſpicit, & inde per jugum ejuſdem montis uſque brontiſmenon, & inde tranſit vallonem recte ad viam, que venit de arena, & vadit ad locum qui vocatur Sancta Crux, & inde indirecto uſque ſuper cacumen montis embachbat, & inde deſcendit per cavam ſicut aqua decurrit per *ſpatulam* uſque ad flumen enchinar, & inde *aſcendit illud flumen uſque ad aliud flumen* quod vocatur alba, *& inde aſcendit idem flumen* uſque ad magnam cavam, quam greci vocant bachinache, *& ſic aſcendit per eandem* cavam uſque ad caſtellum unde incepimus. Hanc autem donationem tam dominus noſter apoſtolicus Urbanus, quam Squillacinus Epiſcopus Theodorus in cujus Epiſcopatu ipſe locus ſitus eſt, laudaverunt, privilegiis confirmaverunt, atque terribili anathemate munierunt. Quapropter præcipiendo rogamus rogandoque præcipimus ex parte Dei Omnipotentis, & Beatæ Mariæ, quibus ipſum conceſſimus locum, & noſtra, ut nullus aliquando cujuſcumque dignitatis ſit, vel poteſtatis, noſter, aut extraneus, in toto prædicto ſpacio quicquam magnum, vel parvum ſibi vendicet, nec nos ipſi, nullus aliqua umquam occaſione vel cauſa, fratribus ibidem Deo ſervituris injuriam, aut moleſtiam irroget, vel ullam inquietudinem faciat, *& illi neque homines eorum aliquam angariam, aut ſervitium omnino faciant.* Nulli nec nobis ipſis, aliquam ibi culturam facere, nullum animal paſcere ligna incidere, venari, vel piſcari, aut quicquam omnino ſine fratrum, licentia liceat, ſed in eorum poteſtate ſit, quecumque intra prædictum continentur ſpacium, juxta voluntatem ſuam poſſidere, diſponere, ordinare, & erogare, tanquam Dei poſſeſſionem, & ſuam, immunem, atque liberam. Quod ſi quis aliquando hanc noſtram conſtitutionem in aliquo violare præſumpſerit, fratribus ibidem digne degentibus ſatisfaciat: quod ſi contempſerit, *Principi terræ qui fuerit*, centum libras auri perſolvat. Ut ergo conſtitutio hec inviolabiliter, & omnino firma permaneat, concedente uxore noſtra Adelai Comitiſſa, & filio noſtro Gofrido, in præſentia bonorum hominum donationem iſtam fecimus, & ſigillo proprio firmavimus. Inſuper donavi mule cum filiis ſuis ad cuſtodiendam Silvam. Data in pratis Squillatii, ubi tunc collecto morabamur exercitu. Anno ab Incarnatione Domini milleſimo nonageſimo tertio, indictione prima nonis Maji.

✠ RO-

Digitized by Google

✠ ROGERIUS COMES.
✠ GUILLELMUS DE ALTAVILLA.
✠ JOSBERTUS DE LUCIANO.

Gratis ſcriptum.

✠ ADELAIS COMITISSA.
✠ GUILLELMUS culchebret.
✠ ROGERIUS presbyter de ſtilo.
✠ GOFFREDUS Filius Comitis Rogerii
✠ ROGERIUS culchebret ✠ Baſtardus (a).

XIII.

1094.

ROGERIUS APULIÆ CALABRIÆ SICILIÆ DUX. Omnibus Fidelibus Chriſtianis præſentibus, & futuris in domino ſalutem. Notum eſſe volumus *Fraternitati veſtre* de duobus viris Brunone ſcilicet & Lanuino, qui ſancte Religionis ſtudio accenſi, cum ſociis ſuis in terram Calabrie a Galliarum partibus diſponente Deo venerunt, *& meo ductu* in terram, que predicta eſt, locum qui eorum proposito conveniret queſierunt. Quem cum ſibi idoneum penes me non inveniſſent, elegerunt manere inter locum qui dicitur Arena & oppidum quod appellatur Stilum. Locum autem illum ROGERIUS Comes Sicilie *patruus meus & Fidelis*, ipſorum precibus apud Deum deſiderans adjuvari, toto cordis affectu illis donavit. *De Comitatu enim ipſius per meam conceſſionem erat*, & a totius ſervitutis debito *& ab omni angaria in perpetuum liberavit*, ita ſiquidem ut aliquis ſuorum vel extraneorum Stratigotus, aut Vicecomes, Ruſticus aut miles, ſervus aut liber non ſit qui in eo loco paſcue aut agriculture, ſive piſcationis aut venationis vel lignorum occaſione, aut ex quacunque cauſa, ſervis Dei moleſtiam ſeu injuriam faciat. Sed in eorum poteſtate ſit omnino locus predictus, ut ſecundum que voluerint poſſideant, ordinent, diſponant. Talem ejus loci donationem & libertatis predicte conceſſionem, ego ROGERIUS dux laudo & corroboro. *Et quoniam terra illa, de meo ducatu eſt*, ut nullam in perpetuum patiatur calumpniam, modis omnibus contradico. Quod ſi quis contra ſententiam que data eſt, agere preſumpſerit, & noſtrum violaverit preceptum, certiſſimum habeat, *quia aut de cunctis finibus noſtris, in eternum exterminabitur, aut gladio meo, ſive ſucceſſorum meorum ferietur*. Ut omnia ergo ſuperius conceſſa firma & illibata permaneant, hanc Cartulam cuidam noſtro clerico Radulfo, Ego Rogerius dux & uxor mea Adela ſcribere precepimus & ſigillo noſtro ſignavimus, anno dominice incarnationis milleſimo nonageſimo quarto indictione prima (b).

IN

(a) *Atti tra la Univerſità e Cittadini della Terra della Serra, e i RR.PP. Certoſini Utili Poſſeſſori della medeſima Terra fol.* 333., *e ſi trova tra' documenti ultimamente ſtampati a favor della Certoſa nella:* Difeſa de' Privil. Norman. *&c. pag.* 2. *e preſſo il Manſr. Roſponſ. Apologet. pag.* 79.

(b) *Atti tra l' Univerſità e Cittadini della Univerſità della Terra della Serra e i PP. Certoſini Utili Poſſeſſori della medeſima fol.* 333. *a t. e de' privileg. Norman. tra Docum. pag.* 4.

Digitized by Google

XIV.

1094.

IN NOMINE DEI ÆTERNI SALVATORIS NOSTRI JESU CHRISTI. *Anno ab Incarn. Domini* 1093. *Indict.* 2. Cum ego Rogerius Comes Calabriæ, & Siciliæ pro Dei amore, et animæ meæ remedio, et pro salute animæ Roberti Guiscardi fratris mei glorioſiſſimi Ducis Apuleæ, et Calabriæ, et pro remedio fratrum meorum, atque omnium parentum, et uxorum mearum, vellem dedicari facere ad honorem Dei, et B. Mariæ, et B. Joannis Baptiſtæ Eccleſiam de Heremo, quæ ſita eſt inter Arenam, & oppidum, quod dicitur Stylum, ſuper territorio dicti oppidi Styli per venerabiles, et Sanctiſſimos Patres Panormitanenſem Archiepiſcopum, et Militenſem, Tropejenſem, Catanenſem, atque Squillacenſem Epiſcopos; Collaudantibus iiſdem Sanctis Patribus, dedi Beato Patri Brunoni A. Magiſtro ejuſdem Heremi ſibi, & ſucceſſoribus ſuis Monaſterium Sanctæ Mariæ de Arſafia cum omnibus pertinentiis ſuis. *Anno Domini Noſtri Jeſu Chriſti* 1094. *menſe Auguſti*, Feſto B. Mariæ Aſſumptæ.

Ego Alcherius Nic. . . . . Archiepiſcopus Panormitanus conſecravi Eccleſiam iſtam in nomine Dei, et B. Virginis Matris Mariæ, et Joannis Baptiſtæ in præſentia Melitenſis, Tropejenſis, Neocaſtrenſis, Catanenſis, Squillacenſis Epiſcoporum, una cum D. Rogerio Comite Calabriæ, Magiſtro Brunone, Lanvino B. et cæteris fratribus Eremitis aſſiſtentibus, et in præſentia bonorum hominum, qui omnibus vere pœnitentibus et confeſſis . . . . . quadraginta dies de vera indulgentia . . . . . pœnitentia relaxamus. Archiepiſcopatus ſui anno . . . . .

✠ Ego Alcherius Nic. . . . . Archiepiſcopus Panormitanus.

✠ Ego Triſtanus Tropejenſis Epiſc. interfui.

✠ Ego An. . . . Catanenſis Epiſc. interfui.

✠ Ego Theodorus Epiſc. Squillacenſis præſens f.

✠ Ego Goffridus Militenſis Epiſcopus interf.

✠ Ego Enricus Neocaſtren. Epiſc. interfui (*a*).

XV.

1094.

✠ IN NOMINE DEI ETERNI, & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti. Anno ab incarnatione Domini milleſimo nonageſimo quarto. Indictione ſecunda. Cum Ego Rogerius Calabrie, & Sicilie Comes pro Dei amore, & anime m . . . . remedio & pro ſalute anime Roberti Guiſcardi fratris mei glorioſiſſimi Ducis Apulie, & Calabrie, & pro remedio animarum fratrum meorum, atque omnium parentum, & uxorum mearum, vellem dedicari facere, ad honorem (*b*) . . , & beate Marie, & beati Joannis Baptiſte, Eccleſiam de heremo que ſita eſt inter Arenam & oppidum quod dicitur Stilum ſuper territorio dicti oppidi Stili, per venerabiles, & ſanctiſ-

(a) *Sic integra legitur apud Ughel. Ital. Sacr. Tom. IX. de Epiſcop. Scyllacenſ. col.* 425. *Ven. Edit. e preſſo il Manſr. Riſpoſ. Apologet. dimercata pag.* 89. (b) *Supple: Dei*

Digitized by Google

ctiſſimos patres, Panormitanum Archiepiſcopum, Melitenſem, Tropeenſem, Neocaſtrenſem, Catanenſem, atque Squillacenſem Epiſcopos, collaudantibus eiſdem ſanctiſſimis patribus, dedi beato patri Brunoni magiſtro ejuſdem heremi ſibi, & ſucceſſoribus ſuis, Monaſterium Sancte Marie de Arſafia cum omnibus pertinentiis ſuis ubicumque ſint, eximendo eamdem Eccleſiam, ſeu Monaſterium de Arſafia, ab hodierno die in antea in perpetuum de omni temporali ſervitio, & turri, ad que tenebatur oppido meo de Stilo. Ut Eccleſia de heremo, & fratres in perpetuum illam quiete habeant, ſine omni calumpnia, & ſine temporali ſervicio, omni remoto *tremari*, *& placari*, & omnibus remotis infeſtationibus, hec autem donaria Eccleſie predicte de Boſco & fratribus, ibi Deo ſervientibus, dotem dedi Adelayde conjuge mea conſiliante, & laudante, Et concedente Goffrido filio meo, & Malgerio filio meo. Quod Monaſterium Arſafie *cappella noſtra erat exempta ab Epiſcopali Juriſdictione* per Sacroſanctam Romanam Eccleſiam, quod conſtare feci predictis Archiepiſcopo, & Epiſcopis qui teſtes ſunt hujus donationis. Et teſtes ſunt Josbertus de Luciano. Paganus de gorgis. Rogerius bonellus. Fulgo cappellanus meus, qui hec ſcripſit. Hec autem dedi teſtimonio ſupraſcriptorum teſtium. Et hi termini, & limites Sancte Marie de Arſafia. Videlicet ab arbore quercus ubi eſt lapis intrinſecus, que eſt inter duo Caſalia, que dicuntur de Sancto Andrea, & per directum vadit ad vallonem, & inde aſcendit ad viam magnam uſque ad flumen Aſſus. Et deſcendit flumen uſque ad locum, qui dicitur Sylipa. Et inde accipit vallonem, & ſenterium groſſum, ad terram Cumerchi, ubi eſt lapis rotundus cruciatus recte ad pijaguum. Et per eundem ſenterium, ad caput vallonis Sylipa. Et inde declinat per Vallem ad viam que deſcendit ad ferulluſa, & ad Monaſterium Arſafie, Et inde per Senterium ad Vivonem, Et ferit ad ſerram de Monoſſillu, Et declinat ad Vallonem qui dicitur Monoſſillu, Et deſcendit per eundem Vallonem per antiquum Senterium uſque ad vallonem de ferulluſa; Et inde per ſenterium aſcendit ad ſerram, Et inde deſcendit ad flumen matrimone, *& inde aſcendit flumen*, & colligit ſenterium groſſum ad locum qui dicitur faſſi ad magnum vallonem, & inde circuit per ſenterium per caput criſte, & circuit, & deſcendit ad viam publicam, & ad vallonem qui deſcendit ad flumen Matrimone, & inde aſcendit per idem flumen, & per criſtam vadit ad terram Sancte Eufemie, & inde per ſenterium & per magnam criſtam. & deſcendit per Eccleſiam quam fieri fecit Rogerius bonellus, & vadit per ſenterium ad pluppa, & inde aſcendit per magnum vallonem, & per pedem montis Muturaldu, Et per caput collis Maroni deſcendit & circuit flumen quod dicitur ſtilitanus, & inde per idem flumen aſcendit per magnam vallem, Et deſcendit ad arborem unde inceptum eſt. Cum duobus Caſalibus intercluſis videlicet de *Sancto Andrea*, *& Roſeti*, liberis, exemptis ab omni communitate Caſalium meorum de dicto oppido Stili. Item locum qui dicitur Apoſtoli cum duobus Caſalibus *Bingi*, *& Bubungi*, ſimiliter liberis, & exemptis ab omni comunitate Caſalium meorum de dicto oppido meo Stili, Et hi termini dicti loci Apoſtoli, & hec ſunt notoria eorum. Videlicet a ſcala titani que incipit a Calabri, & tranſit recte ad magnum caſtellum. Et inde tendit ad ſtrictum condorohannis, & fontem Muſi. Et ad rupem albam, & tranſit recte, & pervenit ad porum de Arethe, & vadit ad Monaſterium S. Nicolai, & ad aquas calidas, & tranſit magnum

flu-

Digitized by Google

flumen, & exit ad locum qui dicitur finicas, & aſcendit ad affantum, & ad planum pomi, & tranſit ad veterem aream ad eruntheres, & vadit recte ad fontem pontianum, & ſic pergens magnam viam, pervenit ad ſcillaſtrum, & inde deſcendit ad vallonem magnum, & currit per ipſum vallonem uſque ad pretacclam. Et inde ſaliens, claudit lachinam. Sicque pertranſit magnum flumen veniens per ripam fluminis uſque ad pannarum, & inde per vallonem periſteronas aſcendit ſurſum ad tres aquas, & ad veteres muros. Et per dexteram catholici, conſcendit in cacumen ardui montis, & ita per pedem Caſtelli tranſcendit ipſam arduam rupem, & inde tendit criſtam, & tranſit uſque ad ſupradictam ſcalam, & concluditur. Item Eccleſiam Sancti Fantini exemptam ab Epiſcopali juriſdictione Gyracii, que ad eandem *Archiecclesiam* Arſafie pertinet, que poſita eſt *in pertinentiis Agrotterie in tenimento Giracii* cum omnibus rationibus, & pertinentiis ſuis que ſic dividitur. A Caſali marmorum per viam publicam que deſcendit ad flumen, & vadit ad aquam ſorelli; Et inde tranſit per ſinorum, qui dicitur muy, & aſcendit per vallem que dicitur mugalipu, & inde vadit uſque ad criſtam Marmorum; & inde deſcendit ad vallonem alium qui dicitur Riuſclona, per diviſas de Mandilona uſque ad magnum flumen prothorati, deinde per ipſum flumen aſcendit uſque ad arvium album, & aſcendit in montem qui dicitur Silovum; de quo monte girat, & deſcendit per vallem de caſtanea uſque ad magnum lapidem vivum, & rotundum qui eſt in flumine rubla, & inde per ipſum flumen ad vallonem de chirinu, & per ipſum vallonem ad terram rubram, & deſcendit per vallem uſque ad viam publicam dicti Caſalis Marmorum, unde inceptum eſt. Item Caſale *Arunghi* in pertinentiis Civitatis Squillatii cum omnibus rationibus, & pertinentiis ſuis, ſicut tenere, & habere eadem Eccleſia Arſafie conſuevit. Hec autem omnia prenotata loca dono, & concedo pro eadem Eccleſia in dotem domino patri Brunoni & ſucceſſoribus ejus cum omnibus rationibus, aquarum decurſibus molendinis. Hec .... bus & arboribus cultis & incultis, *minerris eris & ferri & omnium metallorum*. Paſcuis, & *omnibus juribus que Ego & Curia mea habere hactenus conſuevit*. Itaut nemo ibi aliquid niſi dicta Eccleſia heremi habeat, ſicut ex nunc ibi nemo aliquid juris habuit niſi Ego. Item concedo eidem Eccleſie heremi in reliqua terra mea uſum liberum *mineriarum eris & ferri* (a) . . . . . a. libera in eadem terra mea pro animalibus ejuſdem Eccleſiæ ac cuſtodum, necnon & eorum in dictis Caſalibus habitant. Concedo etiam ut dicta Eccleſia heremi commendatos (b) . . . . . ſit in ſupradictis caſalibus & locis que eidem Eccleſie dedi (c) . : ro in ſupradictis locis ſuo vel meo nomine aut heredum vel ſucceſſorum meorum preſumat ius al (d) . . . . . bere, nec Ego, ſed omnia conſerventur eidem Eccleſie ſolida & i (e) . . . cta. Quia parvum eſt pro Dei amore ſuis tribuere famulis, qui michi multa preſtitit l. (f) . . perſona aliqua filius meus aut aliquis heres ſeu ſucceſſor hoc meum quaſſaverit donum ſeu privilegium, michi vel poſteris meis, aut Eccleſie Roma . . . centum libras per ſolvat niſi ad condignam venerit ſatisfactionem fratrum ibi Deo ſervientium. & perpetue ſubjaceat dampnationi. Hec autem

C

(a) Supple: *Et paſcua*. (b) Supple: *habere poſſit*. (c) Supple: *Eos, qui voluerint ſe commendare nemo*. (d) Supple: *aliquod proſequi, vel habere*. (e) Supple: *intacta*. (f) Supple: *larga manu*.

Digitized by Google

tem acta sunt mense augusti Dominic. re (a) . . us essem de expeditione, quam feceram super Guillelmum, & ab obsidione Castreville. Et hoc meum privilegium ad perpetuam firmitatem, Jussi, & mandavi ac feci mea pendenti Bulla plumbea communiri.

✠ ROGERIUS COMES.

✠ ADELAIS Comitissa.
✠ Malgerius filius Comitis Rogerii.
✠ Paganus de Gorgis.
✠ Goffridus domini Comitis.
✠ Josbt. de Luciano.
✠ Rogerii Bonellus.
✠ Ego Fulgo domini Comitis Rogerii Cappellanus de mandato ejus hoc privilegium scripsi, & me subscripsi (b).

XVI.

1096.

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI millesimo nonagesimo sexto inditione quinta. Ego Rogerius Calabriæ Comes, & Siciliæ, Deo & Beatæ Mariæ semper Virgini, & Magistro Brunoni, & fratri Lanvino, & cæteris fratribus de Heremo, eorumque successoribus, ibi Deo famulantibus, concedo in perpetuum possidenda ea, quæ in superiori greca Carta posita sunt pro Dei amore, atque pro peccatorum meorum remedio, dono ad habendum Villanos in territorio Stili; *nomina vero Villanorum grecè suprascriptorum, quos fratribus supradictis dono hæc sunt Johannes Macrì . . . Presbyter Nicola Caramello . . . Pantaleo Galeanos. . .Presbyter Calò &c.* concedo etiam eis Advenas, qui se voluerint eis commendare. Quod actum est, teste & concedente Adelaide Conjuge mea, & Malgerio filio meo, Guillelmo de Altavilla, Josberto de Luciaco, Roberto Borrello, Pagano de Gorgis, Rogeria de Stilo, Joanne Protonotario de Traginis, Nicola de Mesa, Heraldo Cappellano meo, & Fulcone fratre ejus, Cappellano meo, Hugone de Melfia, Geremia de Sancto Egidio Cappellano meo. Hanc autem donationem meam si ego, aut Comitissa post mortem meam, aut aliquis hæres meus, aut quælibet alia persona violare, aut devertare tentaverit, nisi ad condignam satisfactionem venerit coram Heremitis, anathemate ferietur insanabili ✠ Ego Philippus Dei gratia Maturanensis Episcopus, viso, & perlecto autentico subscripsi, & sigillum imposui ✠ Ego Obizo Archiepiscopus Cusentinus viso & perlecto autentico subscripsi, & sigillum apposui, (c).

XVII.

1098. 1099.

IN NOMINE DEI ETERNI ET SALVATORIS NOSTRI IESU CHRISTI: *Anno ab Incarnatione ejusdem millesimo nonagesimo octavo. In-*

(a) Supple: *Resurrect. cum regressus. Vide integrum privilegium, ut hic supplevimus apud Manfred. Rispost. Apolog. Crit. a pag. 100. ad 104.*
(b) *Si trova nella Rispolta Apologerico critica a pag. 100. ad 104. e si trova altresì tra' documenti ultimam. Stampati nella difesa de privil. Norman. &c. pag. 5.*
(c) *Atti tra l'Università e Cittadini della Terra della Serra di S. Stefano del Bosco, e i RR. PP. Certosini Possessori della medesima fol. 334. Gli altri nomi, che quì si tralasciano, trovansi presso il Manfr. Rispos. Apologet. pag. 110.*

Digitized by Google

Indictione septima. Glorioſus Rex David, Spiritu Sancto preventus, narrabo, inquit, omnia mirabilia tua. Propter quod Ego Rogerius Divina Miſericordia Comes Calabrie, & Sicilie, Notum eſſe volo omnibus fidelibus Chriſtianis, beneficia que michi peccatori conceſſit Deus orationibus Reverendi viri fratris Brunonis piiſſimi patris fratrum qui habitant in Eccleſiis Sancte Marie de heremo, & *Sancti prothomartyris Stephani*, que ſite ſunt in terra mea inter oppidum quod dicitur Stilum, & Arenam. Cum eſſem *in obſidione Capue Kalendis Martii*, & prefeciſſem *Sergium natione grecum*, principem ſuper ducentos armigeros nationis ſue, & exercitus excubiarum magiſtrum. Qui ſatanica ſuaſione preventus, *Principis Capue* promittenti auri non modicam quantitatem, ad invadendum me meumque exercitum noctu, aditum eſt pollicitus ſe prebere. Nox proditionis advenit, & *Princeps Capue* ejuſque exercitus, juxta premiſſum, eſt paratus ad arma. Dumque me ſopori dediſſem, interjecto aliquanto noctis ſpacio, aſtitit cubiculo meo quidam ſenex reverendi vultus, veſtibus ſciſſis, non valens lacrimas continere. Cui cum in viſu dicerem, que cauſa ploratus, & lacrimarum eſſet? viſus eſt michi durius lacrimari. Iterato quærenti michi qui eſſet ploratus? ſic ait. fleo animas Chriſtianorum teque cum illis, ſed exurgens quantocius arma ſume, ſi liberare te Deus permiſerit, tuorumque animas pugnatorum. Hic per totum michi videbatur, velut ſi eſſet per omnia venerabilis pater Bruno. Expergefactus ſum cum terrore grandi pro viſione paveſcens. Illico ſumpſi arma, clamans, & militibus ut armati equos aſcenderent, viſionem, ſi vera eſſet, ſatagens comprobare. Ad quem ſtrepitum, & clangorem, fugientes impius Sergius ejuſque ſequaces, ſubſequti ſunt *Principem Capue* ſperantes in dictam Civitatem confugium habituros. Ceperunt autem Milites inter vulneratos, & ſanos, Centum ſexaginta duos. A quibus & viſionem fore veram probavimus, & rei geſte ſcivimus veritatem. Reverſus ſum Deo volente *viceſimo nono Julii Menſis* Squillacium, poſt habitam Capue Civitatem, ubi fui per quindenam continuam infirmatus. Venit vero ad me jam dictus Venerabilis pater Bruno, cum quatuor de fratribus ſuis, qui me ſanctis devotiſque colloquiis, conſolati ſunt, cui Reverendo viro, & viſionem retuli, & humiles egi gratias, quod de me etiam abſente, curam in ſuis orationibus habuiſſet. Qui ſe humilians aſſeruit, non ipſum fore quem credidi, ſed Dei angelum, qui ſtat pro principibus tempore belli. *Rogavi quoque ipſum humiliter ut propter Dei amorem in terra mea Squillacii, ſumere dignaretur largos reditus quos donabam. Renuens ipſe recipere dicebat, quod ad hoc domum ſui patris meamque dimiſerat, ut a mundi rebus extraneus, deſerviret libere Deo ſuo*. Hic fuerat in tota domo mea *quaſi primus, & magnus*. Tandem vix cum eo impetrare potui, ut gratis acquieſceret *ſumere modicum munus meum*. Donavi autem eidem patri Brunoni ejuſque ſucceſſoribus ad habendum in perpetuum abſque temporali ſervitio Monaſterium *Sancti Jacobi de Montauro* cum Caſtro quod eſt ſubtus dictum Monaſterium antiquitus conſtructum. Et Caſtrum ligneum ſitum in cacumine montis verſus mare, qui mons per directum fabricati caſtri deſcendit, quod caſtrum Belvidiri a loci incolis nuncupatur, & Caſale Sancte Marie quod eſt ad ripam dicti Montis, inter orientem, & meridiem. Domum etiam meam cum vinea que buctarium dicitur, cum buctis que de eadem domo ſunt, que fuerunt Roberti Guiſcardi fratris

Digitized by Google

tris mei , & dedit michi Rogerius Dux kariſſimus nepos meus . *Caſalia Mentabri , & Oliviani* , & *Gaſparinæ* ubi antiquitus Caſale fuerat cum omnibus pertinentiis eorumdem , ſicuti hic diviſa ſcribuntur , videlicet a terra Coxari que eſt prope crucem . . . . . & deſcendit inde ad tres fontes . & ſic deſcendit vallonus uſque Chachiſa , & inde aſcendit ad magnum terminum , & deſcendit ad Sanctum Nicolaum de arpedoni ubi eſt petra cruciata & adit ad aream condo prope Maroſazolim & ferit ad montem calione , & deſcendit inde , & vadit ad tribonam Sancti Georgii , qui eſt ſupra puzum , & inde vadit ad diviſam pentedattili , & vadit diviſa diviſa tandem includendo culturam uſque ad mare & extenditur in mari , Mille quincentis paſſibus . Item ſicut primo aſſumptum eſt ab eadem terra Coxari que eſt prope crucem Churiati , & venit via uſque ad crucem que eſt ſubtus Sanctum Heliam , & deſcendit inde , & ferit ad antiquni , & inde deſcendit & vadit ad diviſam groſſam uſque ad Sanctum Julianum , & inde ferit ad locum ubi ſunt duo mori propè fontem , qui eſt ſupra ſanctam Mariam , & vadit via magna uſque ſubtus Caſale Oliviani totum illud Caſale claudendo & inde deſcendit vallatam per mediam vineam que fuit Licaſti , & inde aſcendit ad magnum terminum & ferit ad buchiſſa ubi fuit quidam terminus , & vadit ad fontem qui eſt prope Monticellum & inde ad domum Zoccala , & vadit ad locum ubi domus Chelefu ſubtus Sanctam Veneram , & vadit per ſiccum vallonem uſque ad mare , & intrat in mari Mille quincentis paſſibus . Omnia enim quecumque infra hos ſunt terminos , tam vaſſallos qui in dictis Caſalibus habitant nunc , quam qui habitaturi ſunt , preter ſi perſonali ſervitio alicui Baroni meorum eorum aliquis teneatur , tui juris tuorumque fratrum tibi ſuccedentium , pater Bruno , eſſe concedo . Concedo etiam ut recommendatos habeas tu , & ſucceſſores tui tam de Comitatu meo Calabrie & Sicilie , *quam extra undecumque ſint* excepta cauſa ſuperius nominata . Habitationes Caſalium tibi ſucceſſoribuſque tuis , quandocumque volueritis , commutare licebit . & etiam ipſum Monaſterium Sancti Jacobi quod donavi , & omnia in eadem & de eadem terra facere , que Ego facere potui cum licebat . *Nemini infra has diviſas licebit aliquid ſuum proprium dicere vel habere , cum omnibus qui inibi poſſeſſiones habebant , voluntarium excambium dederam ſatis gratum , cui terras , cui denarios , quibuſdam vero quia villani erant , perpetuas libertates* , preter tenimentum tantum quod eſt matris Eccleſie Militenſis & eſt juxta Gaſparinam . multe infra has diviſas terre ſunt , que ad te pater Bruno ſpectant & ſucceſſores tuos quas cum Arſafia dedi majori eccleſie veſtre tempore dedicationis ipſius . Nullus infra has diviſas aviare venari aut in mari piſcari audeat ſine dictorum fratrum conſenſu , & de his omnibus dicti fratres habeant jura ſua , paſcua ſumere , ſive glandes , ligna incidere , aquas divertere , foreſtas habere , vel prata , nec quicquam omnino in hiis terris contra facere vel venire , occaſione alicujus conſuetudinis pretextu , nobilis vel Baro , aut ab eis , ſive vaſſallis & villanis eorum , tam eorum qui ſunt , quam quos habituri ſunt , aut recommendatis aliquid exigere ſervicii temporalis , nec eoſdem vaſſallos , & villanos cogere ut communitates habeant aliquas , cum terra Squillacii aut Seberati , vel caſalium eorumdem , ſed in ſolida libertate & ipſorum fratrum uſum & dominium preſerventur ad perpetuos habituros . Et in mari juxta terminos

Digitized by Google

nos quos taxavi, jus omne habebunt quod & ego habui temporibus retroactis. Ad petitionem fratris Lanuini hic jussi apponi terminos Casalis *Arunghi*, & tenimenti sui, quod ab antiquo pertinet ad Arsafiam, & he divise. a flumine Grizu, ex superiori parte molendini prioristi sicut ascendit serra usque ad locum qui dicitur erica, ubi est vinea spano & vadit ex transverso ad divisam Esditu, & descendit ad flumen *arunghi* & *sic ascendit illud flumen* Casalis, & ferit ad locum qui dicitur Selima & *ascendit* ad divisam grigiatucii & *ascendit* ad locum qui dicitur choneſmata, & *descendit* ad fontem qui dicitur Chalcon. & vadit via usque ad locum qui dicitur placa supra pantanum Chozari, & transit ad aquam frigidam que est in divisis Azolini, & culture Mentauri, & transit ad locum qui dicitur Chrima, & ferit ad locum qui dicitur Osifi, & vadit ad flumen grizu, & ascendit vallonus siccus usque ad divisam Bucchafurri, & vadit ex transverso ad culturam que dicitur de charia quam claudit, & vadit inde ac ferit ad culturam condam Logothet, & transit ad castanetum, quod dicitur Thamasto. & ferit sursum ad magnum terminum qui est supra petrici, & descendit ad locum, qui dicitur Chatarracti, & ad locum qui dicitur Terrata, & descendit vallonus & ferit ad flumen Grizu, & descendit flumen usque supra molendinum prioristi unde inceptum est. Dedi etiam eidem patri Brunoni, & successoribus suis viridarium Sancti Nicolai, quod perpetuum tenebam in manu mea. Dedi etiam eisdem hereditatem Calogerici villani mei, qui mortuus fuerat sine lingua & filiis, & vassallos & villanos in eodem Casali commorantes, & in eadem libertate & usu tranquillo quo sunt, & alia loca superius condonata, & per meam voluntatem liberata *ab omni jugo servili* tam ad dictos fratres quam ad vassallos recommendatos & villanos, *omnique libertate gaudebunt in isto loco qui Arungum dicitur, & omnibus locis qui conjungi valeant his divisis, quos Deo volente habituri sunt, seu villanos a dominis & fidelibus Christianis quam in locis scriptis superius gaudere ipsos provisi*. Dono quoque tibi patri Brunoni & successoribus tuis in perpetuum, meum molendinum & fullonem que sunt subtus Squillacium juxta fontem qui dicitur de alexi sub . . . libertate & immunitate, ut nemini teneamini pro eisdem nec michi aut successoribus meis. Ab ipsa mea flumaria, possitis totam aquam assumere, & positionem aqueductus molendini, & fullonis in ipsa terra mea, si volueritis in melius commutare, absque contra dictione aliqua hominis alicujus & mea vel successorum meorum, & de aquis que in terra nostra sunt, omne beneficium faciatis ad vestre arbitrium voluntatis. Dono etiam tibi patri Brunoni, & successoribus tuis *in servos perpetuos, & villanos Centum duodecim lineas servorum, & villanorum eorumque filios in perpetuum, ubicumque sint & morentur, cum omnibus bonis eorum, quos ad tui & tuorum successorum obsequia reservavi, qui inventi sunt apud obsidionem Capue in proditionis consortio Sergii pestilentis*. Hos morti obnoxios in reversione mea Squillacium servaveram, diversis mortibus puniendos, sed tuis postulationibus liberatos, filiosque eorum tibi, & successoribus tuis obbligo, *& filios filiorum in eternum servos perpetuos, & villanos, ac beate Marie, prothomartyris Stephani, personalem, & perpetuam servitutem*. Insuper concedo ad petitionem tuam frater Lanuine, quod animalia vestra, vestrorumque vassallorum recommendatorum & villanorum, per tenimenta

ter-

Digitized by Google

terrarum & locorum circumadjacentium libere pasci possint, *& per omnia mea nemora glandes habere*. Hoc privilegium scriptum est *secundo Augusti, anno ab Incarnatione domini millesimo nonagesimo nono. Indictione septima* per manus Fulconis Cappellani mei apud Squillacium in Cappella Sancti Matthei. presente, & confirmante venerabili, & santissimo patre *Johanne Squillacensis Sedis* Episcopo residente ibi juxta fores ecclesie, Et concedente Adelayde Comitissa conjuge mea, residentibus quoque mecum & testibus hujus donationis Rodulpho Comite de Lorotello nepote meo. Guillelmo de Altavilla. Odone bono Markisio. Josbert de Luciaco. Borrello. Malgerio filio meo. Malduit. Berengario. Niello de Ferlich. Riccardo de Treveris. Rodulpho painevin. *Huberto de Solena. Rinaldo de Chingamp. Roberto de Cuculo. Ermensredo Capellano de Sancto Matthco. Roberto de Lavna stratigoro vilie. Basilio prothopatario. Theodoro Manchino.* Nullus contra hanc voluntariam donationem meam & desideratam presumat in aliquo minimo vel magno aliquid facere vel dicere. Si quidem si fuerit rusticus vel Burgensis, curiam meam, si quid ipse habuerit, habituram credat de rebus mobilibus. Et nihilominus ipsis fratribus decem auri libras persolvet & eorum fratrum dampna, si qua perpessi fuerint, de illorum maleficorum bonis reficientur, Si accusatus fuerit & convictus. Quod si miles aut Baro, ducentas auri libras persolvet successorum eorum Curie sive mee. Quod si intantum non habuerit, ejus mobilia omnia mea erunt, & eisdem fratribus, nisi satisfecerit condigne, quinquaginta libras auri persolvet. Nec mihi aut successoribus meis de omnibus que libere per me data sunt, liceat in antea aliquid innovare facere vel contradicere in aliquo parvo vel magno. Quod si ego, quod absit, aliquando vel Successores mei contrarium faceremus in aliquo magno vel parvo in omnibus suprascriptis, Iram sempiterni Dei, & Beate Marie, & beati prothomartyris Stephani incurramus. Et idem pater Johannes Episcopus ad petitionem meam, contra tales, in majori ejus Ecclesia omni presente populo & istis qui supra dicti sunt testibus anathema gravissimum promulgavit. Conservantibus autem, comunionem Sanctorum, meritum bonum a Deo patre nostro & domino Jesu Christo. Amen. amen. amen.

✠ ROGERIUS COMES.
✠ Guillelmus de Altavilla.
✠ Odo bonus Markisius.
✠ Rodulphus pain evin.
✠ Malgerius filius Comitis Rogerii.
✠ ADELAIS Comitissa.
✠ Rodulphus Comes de Lorotello.
✠ Josbt. de Luciaco.
✠ Niellus de Ferlitis.
✠ Riccardus de Treveri.
✠ Ego Fulco domini Comitis Rogerii Cappellanus de mandato ejus hoc privilegium scripsi, & me subscripsi (a).

XVIII.

1099.

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI millesimo nonagesimo nono. Ego Rogerius Dux Apuliæ, Calabriæ, Siciliæ,

(a) *Atti tra l'Universita e Cittadini della Terra della Serra di S.Stefano del Bosco de'RR.PP.Certosini Possessori della medesima fol.334.a 1. ad 336.a 1. e nella difesa de'Privil.Norman.a pag.9. ad 15.*

Digitized by Google

liæ, cognoſcens quod quicquid uni ex minimis Domini ſervis, pro ipſius amore impenditur, ipſe Dominus, non ſervo, ſed ſibi factum, acceptumque proteſtetur: dicens, quod uni ex minimis meis feciſtis, mihi feciſtis; unde etiam Beato Martino apparens, ut eleemoſinam, quam pauperi Martinus tribuerat, ſe ipſum accepiſſe monſtraret, non in nitore gloriæ, ſed in eadem pauperrima veſte aſtitit dicens: Martinus adhuc Catecumenus hac me veſte contexit; ſimulque confidens me nullo modo perditurum, ſed in æterna retributione recepturum, ſi quid Eccleſiis donavero, maximè illis, in quibus Religioſorum fratrum Conventum, Deo placidè ſervientem, cognovero. Anno Ducatus mei quartodecimo dedi Eccleſiæ Sanctæ Mariæ, quæ in Hæremo ſita eſt, loco, qui ab incolis Turris dicitur, Villanos, quos apud Squillacium habebam, maximè pro Dei amore, & partim pro domini, ac Magiſtri Brunonis, *qui tunc Monaſterio præerat*, reverentia, dilectione, quod ut ad peccatorum meorum remiſſionem, ſimulque ad patris mei, matriſque meæ, & omnium parentum meorum ſalvationem proficeret, hanc inde ſcribere cartam feci, *& nomina ſingulorum Villanorum hic annotari præcepi*, hoc etiam preſente Archiepiſcopo Regitano, Rogerio filio meo, & ſubſcriptis teſtibus autorizari præcepi, & ego ipſe poſt ſubſcriptionem Archiepiſcopi Regitani ſubſcripſi ✠ Ego Rogerius Archiepiſcopus ſubſcripſi ✠ Ego Rogerius Dux ſubſcripſi ✠ Ego Saſſo Caſſanenſis Epiſcopus, & Papæ Vicarius ſubſcripſi ✠ Ego Arnulfus Conſentinus Archiepiſcopus interfui, & ſubſcripſi ✠ Ego Triſtanus Tropeanus Epiſcopus ſubſcripſi ✠ Ego Guido Roberti Ducis filius, hoc ſignum Crucis feci ✠ Signum Hugonis de Claromonte (*a*).

XIX.

1102.

HEC SUNT Nomina & linee Servorum & villanorum centum duodecim, qui inventi ſunt cum *Sergio* proditore in obſidione Civitatis Capue *Kalendis Martii Incarnationis domini Anno milleſimo nonageſimo octavo. Indictione ſeptima*. Quos Ego Rogerius Calabrie & Sicilie per Dei voluntatem Comes pro Miraculo, quod Deus dignatus eſt viſibiliter michi oſtendere, orationibus beati Brunonis ad ſalutem Fidelium Chriſtianorum, qui mecum erant & meam, donavi eidem patri Brunoni ejuſque ſucceſſoribus non ſolum ipſos ſed etiam *filios filiorum ſuorum uſque in ſempiternum in ſervos perpetuos & villanos* cum omnibus bonis eorum mobilibus & ſtabilibus habitis & habendis, ubique locorum ſiſtentibus, cujuſcunque ſint artis, ſive negotii, ſive marinarii, quos proditores, ex ſententia interfici diverſis generibus ſuppliciorum dampnaveram. Sed ad petitionem dicti patris Brunonis, tunc eis mortem pernicioſam peperci, & ad Eccleſiam beate Marie de heremo & beati prothomartyris Stephani, obligavi in perpetuas ſervitutes, & villanigia & inde fieri feci Chyrographum apud Squillacium, cum donatione quam feci de Monaſterio San-

(a) *Atti tra l'Univerſità e Cittadini della Terra della Serra di S.Stefano del Boſco e i RR.PP. Certoſini Poſſeſſori della medeſima fol.* 336. *a terg. &* 337.

Digitized by Google

Sancti Jacobi de Montauro, & tenimentis ſuis. Sed eorum nomina & linee non habentur in eodem Chyrographo. Ad petitionem autem fratris Lanuini prioris Eccleſie Sancti Stephani in iſto privilegio, juſſi poni in memoriam ſempiternam. Et hec nomina & linee dictorum ſervorum & villanorum. Petrus de Mauro cum duobus filiis. Nicolao, & Ioanne, & hic Iohannes dicitur de Spano. Arcudius dimi, cum Nicolao fratre ſuo. Petrus de Agathi cum cognato ſuo qui dicitur de Siruvo. Nicolaus Quruachi cum filio. Arcudius de Lacerana. Peratico Minici cum ſex filiis. Georgius Arpedoni cum filio. Iohannes milus cum Aſimo fratre ſuo qui de prothopapa dicitur. Nicolaus Menglaviti cum duobus filiis. Leo pelecarus cum fratre qui dicitur Nicolaus de Nichito. Iohannes Gataſtimenos. Calochirius de Fantino cum Baſilio cognato ſuo, qui dicitur de Iannachi. Arcudius de Cruxi. Arcudius Rufus. Nicolaus de Presbitera cum filio. & nepote qui dicitur bulgari. Nicolaus Peratico cum fratre. Gregorius *Maccaronus* cum fratre qui dicitur Capomalus. Leotta Pancallus. Baſilius Logara cum tribus filiis. Johannes Condogorgius ſive Condojorgius cum fratre. Aſtadius Calafati, cum cognato qui dicitur de Zoccalo. Iohannes Rogo cum nepote qui dicitut Caracaſco. Andreas bumo. Baſilius Burretta cum octo filiis. Nicolaus de Curarini cum filiis, quorum unus dicitur Politi. Iohannes Chudichinus. Theodorus Burchiniti cum tribus filiis. Iohannes Ieracari cum quinque filiis. Petrus de Gurdizi qui & dicitur grizatuci cumfilio. Baſilius Clauni, cum tribus filius & fratre, Petrus Imaginus, cum Nicola Nepote ſuo, qui dicitur Pirri. Arcudius Lampichi cum quatuor filiis & fratre. Aſtadius condo. cum filio, qui Cacoſtachi dicitur. Leo Caccavari. Petrus de Presbitero gregorio, qui & dicitur Morcari. Leotta Finocontari. Petrus Caloaleſtri. Leo Cardachii cum duobus filiis. Nicolaus Ruſcla. Rogerius Coxari. Perretta Gallinari. Iohannes Obſimachi cum filio. Iohannes Platogeni, & Nicolaus frater eius, qui & Sapirus dicitur. Michael Bergerius. Iacobus de Fachiolena. Iohannes Cannata. Nicolaus de Germa. Petrus de Rogerio. Leo de Luchia. Arcudius Mecopa, Petrus Pugia cum filio. Guillelmus de Amato. Petrus Gabarretta. Baſilius Girinu. Leo Tuſcanus. Andreas Muſcatus. Leo Chariſtus. Theodorus Curbeſerius. Stephanus Sichilo. Baſilius Aſi cum decem filiis. Michae Conſilius. Arcudius Pilili qui dicitur de Fantino. Iohannes de Martulo cum cognato ſuo qui dicitur Zarocagiſtru. Iohannes Gairrune, cum filio. Coſta Andionicus cum fratre qui dicitur de Arcontiſſa. Leo Politiano cum Theodoro fratre. Peregrinus Mandila cum nepote ſuo qui dicitur de Pancratio: Gregorius Tornatoras. Theodorus Placida cum Leone de Anchi privigno ſuo. Iohannes de Mallatera. Peregrinus Currillanus cum fratre. Petrus de Cumberna cum duobus filiis. Petrus Sculimbri cum fratre, qui dicitur de Archo. Baſilius Gunnari cum tribus filiis. Leo Micelotta cum nepote qui dicitur de Faxitana. Peregrinus Gaidarofaga. Leo de Columba cum fratre qui dicitur Capiſtanus. Iohannes Ectiſti. Leo Clerico cum octo filiis. Petrus Filodermus. Pancallus de Presbitero Arcudio qui dicitur de Argiro. Leo Spathea cum nepote qui dicitur Zoccala. Baſilius Tefilattu. Petrus Baranus. Anaſtaſius Archimandriti, qui & Gurruffus dicitur. Baſilius Macri. Notarius Sergius Lelba qui & Scutelli dicitur. Coſta Condo. Petrus de Papacoſta cum nepote qui dicitur Machoruffi. Nicolaus de Criſolio. Gregorius Miliſſachi. Theorodus

Digitized by Google

dus Ierachitanus. Petrus Romu. Basilius Copsampeli. Tefilus Grassus cum quatuor filiis. Iohannes Trifio. Nicolaus de Papaleone qui dicitur Castisanus. vel Castrisanus. Leo de Fistilla. Michael de Asimi. Basilius Condacari cum filio. Arcudius de Podacro. Ioannes Chumnachi. Christodolus Aspromallu. Costa de Melica. Petrus Pulichi. Nicolaus Calomenos. Arcudius Pirro. Nicolaus Copsoclasti. Leo de Bavusa. Calochurius de Combo. Basilius Musara cum nepote qui dicitur de Agracta. & Leo Cossina cum filio. Hec sunt centum duodecim linee servorum, & villanorum quos dedi patri Brunoni & successoribus eius cum omnibus bonis eorum, ubicumque sint in perpetuum & habitent ubicumque &

hi fuerunt quasi omnes de tenimento Squilacii & Suberati. hoc privilegium scriptum est quarto Iunii mensis, In Cappella Sancti Martini, que sita est in medio Civitatis Mileti, infirmo existente domino meo Comite, per manus mei Fulconis Cappellani dicti domini Comitis, & recitatum in Camera ubi idem dominus meus Comes infirmus jacebat. Presente domina mea Adelaide Comitissa & concedente Malgerio domini Comitis filio. Presentibus Petro de Moritonio. Roberto de Layna. Toraldo Carbonello. Raynaldo de Glimpeani. Uberto de Solona. Incarnationis Domini nostri Iesu Christi Anno millesimo centesimo secundo. Indictione decima. Amen.

✠ ROGERIUS COMES.
✠ Petrus de Moritonio.
✠ Robertus de Layna.
✠ Raynaldus de Climpeani.
✠ Adelais Comitissa.
✠ Malgerius filius Comitis Rogerii.
. . . . . us Carbonellus.
✠ Ubertus de Solona.
✠ Ego Fulco domini Comitis Rogerii Cappellanus de mandato ejus hoc privilegium scripsi. & me subscripsi (a).

XX.

1144.

In Nomine Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christi Rogerius Divina favente Clementia Rex Siciliæ, Ducatus Apulie & Principatus Capuæ. Ad nostram spectat sollicitudinem, cuncta in meliorem statum reducere, & præcipuè, quæ ad libertatem Ecclesiarum pertinent, libentius confirmare, & serenitate nostri temporis validiora reddere. Jussimus itaque, ut omnia Privilegia Ecclesiarum, & subjectorum Regni nostri antiquitus composita, a nostra clementia noviter essent elucidata, & robore nostri culminis communita. Residentibus autem Nobis in Palatio Urbis Messanæ, cum clarissimis filiis nostris, Rogerio Duce Apuliæ, & Wilelmo Principe, & cum Comitibus, & Magnatibus nostris, Frater Andreas Magister Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Eremitarum I. *attulit nobis sigillum latinum scriptum anno Incarnationis Dominicæ* 1093. *mense Madio; ind.* 1. factum a Rogerio Comite magno beatissimæ memoriæ Patre nostro, per quod dederat prædictæ Ecclesiæ S. Mariæ, & Magistro Brunoni, quendam locum solitudinis situm inter locum, qui dicitur Arena, & Oppidum, quod appellatur *An.* 1093. *Ind. I.*

D Sti-

(a) *Atti tra l'Università e Cittadini della Terra della Serra di S.Stefano del Bosco, e RR. PP. Certosini Possessori della medesima fol.* 337.: *e nella Difesa de' Privil. Norman. a car.* 15. *ad* 18.

Stilum, & omnia per circuitum adjacentia, ad ſpatium unius leugæ, ſcilicet Terras, cum omnibus rebus infra ſitis, terris, ſilvis, aquis, & paſcuis, & ceteris omnibus cultis, & incultis, mobilibus & immobilibus, & qualiter ipſemet deſignaverat prædictum locum in circuitu per ſpatium prædictæ leugæ per ſigna, & diviſas. II. *Oſtenditque aliud Privilegium latinum ſcriptum anno Dominicæ Incarnationis* 1094. *ind. ſecunda* per quod ipſe Dominus, & Pater noſter feliciſſimæ memoriæ dederat jam dictæ Eccleſiæ, & fratribus ibidem Domino ſervientibus, & Magiſtro Brunoni Eccleſiam S. Mariæ de Arſafia, cum omnibus pertinentiis ſuis, ubicumque ſint, abſque aliquo ſervitio temporali, cum eſſet ad dedicationem ipſius Eccleſiæ. III. *Et oſtendit aliud ſigillum Grecum & latinum ſcriptum anno Incarnat. Dom.* 1096. *Ind. quarta* factum a prædicto Patre noſtro beatiſſime memoriæ quo dederat, & conceſſerat prædictæ Eccleſiæ S. Mariæ Eremitarum, & Magiſtro Brunoni, & cæteris Fratribus, pro amore Dei, & remiſſione peccatorum ſuorum, in territorio Stili, *Villanos ſexaginta*, & in quo continebatur, qualiter idem Pater noſter SS. memoriæ conceſſerat Magiſtro Brunoni, & cæteris Fratribus de Eremo, Advenas, qui ſe voluiſſent eis commendare, ex quibus præfatus Andreas Magiſter prædictæ Eccleſiæ dixit, ſe ad præſens habere Advenas quatraginta, quos idem prædictæ Eccleſiæ, concedimus. IV. *Et attulit aliud ſigillum grecum ſcriptum ab initio Mund.* 6603. (a) *menſe ſeptembris indict. tertia* factum a prædicto Patre noſtro feliciſſimæ memoriæ, per quod dederat Magiſtro Brunoni, & cæteris Fratribus Eremi, Villanos decem in prædicto Stilo, & Molendinum unum, quod fuerat Gannæ Dei, & erat in pertinentiis Arſafiæ. V. *Attulit etiam aliud ſigillum grecum & latinum ſine annis, ſcriptum menſe Julii indict. nona*, per quod Dominus, & Pater noſter beat. memoriæ dederat Eccleſiæ S. Mariæ Eremitarum, terras in pertinentiis Arſafiæ cum diviſis, & tenimentis ſuis, videlicet, Terras de Barda, & terras de Diſuris, & Terras de Gallat, & de Sancto Paraſcevi, & terras de Ferici, & de Severato, & de Cariato, & de Carduſio, cum diviſis earum. VI. *Et attulit aliud ſigillum latinum ſcriptum anno Incarnationis Dominicæ* 1100. *Indict. octava* per quod prædictus Dominus, & Pater noſter SS. memoriæ dederat eidem prædictæ Eccleſiæ, dum iret Miletum ad celebrandum Feſtum Aſcenſionis Dominicæ, ubi, & Fratres Eremitæ convenerant, pro amore Dei, & remedio Animæ ſuæ, Vineam de Aromatheſia, quæ fuerat Roberti Guiſcardi Ducis Fratris ſui, & quam ei dederat Rogerius Dux Nepos ejus cariſſimus, & terram adjacentem, quæ ſufficeret quatuor paribus bovum, cum piſcatione maris, quantum vinea, & terra protendebantur & domum, & buttes. VII. *Et oſtendit aliud ſigillum latinum factum ab eodem Patre noſtro beatiſſimæ memoriæ, ſcriptum anno Incarnationis Dominicæ* 1101. *indictione nona*, per quod pro amore Dei, & remiſſione omnium peccatorum ſuorum, & omnium Parentum ſuorum, dederat jam dictæ Eccleſiæ Eremitarum, & Magiſtro Brunoni, & omnibus Eremitis, Molendinum, quod eſt ſubtus Squillacium, & appellatur Molendinum Alexi. VIII. *Et attulit Plateam grecam, plumbea Bulla ſigillatam, ſcriptam menſe Junii Ind. nona* per quam prædictus Pater noſter SS. memoriæ dederat fratribus Eremitis in territorio Squillacii Caſale quod di-

An. 1094. *Ind.* II.

An. 1096. *Ind.* IV.

An. 6603. *Ind.* III.

An. . . . *Ind.* IX.

An. 1100. *Ind.* VIII.

An. 1101. *Ind.* IX.

An. . . . *Ind.* IX.

ce-

(a) *Anni* O. C. 6603. *Æræ Salut.* 1095. *Vide Molf. Eurſ. Matbem. Tom. IV. pag.* 114. *edit. Genev. An.* 1743. *& apud Rocchum Pirri Sicil. Sacr. Tom. I. col.* 89. *edit. Panor. anni* 1733. *& paſſim apud Cronolog.*

Digitized by Google

cebatur *Arunchi* & Casale, quod dicebatur *Mentaurum*, cum omnibus suis pertinentiis, & Villanos in his duobus Casalibus. Et in eadem Platea continebatur, qualiter dederat eis prædictum Molendinum, quod dicebatur Alexi. IX. *Et ostendit aliud sigillum grecum, & latinum scriptum anno ab initio Mundi 6607.* (a) per quod prædictus Pater noster piissimæ memoriæ, tribuerat præfatæ Ecclesiæ S. Mariæ Eremitarum, & cæteris Fratribus, Villanos sexdecim in tenimento Squillacii, & totam decimam Vinearum omnium Villanorum, quæ edificatæ, vel edificandæ erant intra eorundem Confinium, & decimam omnium terrarum eorundum. X. *Et attulit aliud sigillum grecum scriptum mense Madii indict. quinta sine annis*, per quod prædictus Pater noster felicissimæ memoriæ, Fratribus Eremitis dederat Villanos duos, unum nomine Michaelem, & alium Nicolaum, cum fratribus suis. XI. *Et ostendit aliud Sigillum grecum cerea bulla sigillatum, scriptum anno ab initio Mundi 6603.* (b) *Indict. tertia* per quod prædictus Pater noster felicissimæ memoriæ, dederat prædictæ Ecclesiæ S. Mariæ, & cæteris Fratribus Eremi Villanum nomine Arcudium Plastra, qui fuerat de tenimento Radicis. XII. *Attulit quoque aliud sigillum latinum scriptum absque annis, & indictione*, per quod concesserat jam dictus Pater noster beatissimæ memoriæ Fratri Lanuino, ut faceret molendinum in pertinentiis Arsafiæ, quæ sunt ad Severat. XIII. *Attulit, & aliud sigillum latinum scriptum anno Incarnat. Dominicæ* 1098. *Indict. septima*, in quo continebatur, qualiter Rogerius magnificus Comes beatissimæ memoriæ Pater noster, veniens ab obsidione Capuæ, audivit proclamationem factam a quibusdam Squillacensibus Villanis super Eremitis, videlicet, Magistro Brunoni, & cæteris Fratribus, sicuti in ipso sigillo continetur, quam propterea injustam fuisse reperiit ex chartis eorumdem Eremitarum. Quatuor autem hominibus illius loci, qui aderant, Terram Oliviani, quæ pertinet ad Arsafiam, dividentibus per terminos, qui in illo sigillo continentur, cum aliis adstantibus, præfatus SS. Memoriæ Pater noster Causam Rusticorum nil juris obtinere videns, in præsentia Episcopi Squillacensis, & Conjugis suæ Adelaydæ beatissimæ memoriæ Matris nostræ, præsente filio suo Fratre nostro Simeone, Terram, sicuti in ipso Privilegio continetur, Fratribus Eremitis concessit, ita ut in suo dominatu tantum obtinerent, quantum octo paribus bovum sufficeret, & de reliquo justitiam suam reciperent. XIV. *Et ostendit aliud sigillum latinum scriptum, sine annis, & indictione*, in quo continebatur qualiter jam dictus Pater noster beatissimæ memoriæ dederat eisdem Fratribus Eremi Viridarium de S. Nicolao ad usus eorum in perpetuum, ipse quod propriè tenebat in manu sua, & hæreditatem Calogerii Villani sui, qui mortuus fuerat sine lingua, & filiis, & hæreditatem omnium Villanorum eorumdem, tam fugitivorum, quam mortuorum. XV. *Et attulit aliud sigillum grecum, & latinum, scriptum anno Incarnationis Dominicæ* 1099. per quod Rogerius Dux bonæ memoriæ, Consobrinus noster dederat Ecclesiæ prædictæ S. Mariæ, & Magistro Brunoni, & cæteris Fratribus Eremi, Villanos, quos apud Squillacium habebat viginti numero, sicut in ipso Privilegio continetur. Nos autem prædicta omnia Privilegia beatissimi Patris nostri, una cum præfato Privilegio Ducis Rogerii bonæ memoriæ Consobrini nostri, eidem Magistro Andreæ Venerabili,

An. 6607. Ind.

An. Ind. V.

An. 6603. Ind. III.

An. 1098. Ind. VII.

Sine annis & indictione.

An. 1099. Ind.

(a) *Anni O. C. 6607. Æræ 1099. Salut.* (b) *Anni O. C. 6603. Æræ 1095. Salut.*

Digitized by Google

& Confratribus, ejuſdemque ſucceſſoribus Canonicè promovendis, confirmantes, concedimus, & robore noſtræ Celſitudinis communimus, in omnibus, de quibus hodiè juſtè retinent, & inveſtiti ſunt, & quæ juſtè recuperare poterunt, ſi quid ex prædictis injuſtè amiſerunt. Confidentes de Religione, & Sanctitate eorum, ut juxta debitum proprium Ordinis ſic ſanctè, & honeſtè ducantur, quatenus Animæ Parentum noſtrorum, æterna requie perfrui mereantur, noſque ſuperſtites, digna a Domino merita conſequamur, ipſique de fidelibus fideliores in Regno efficiantur. Datum in urbe Meſſana, eo quod Rogerius noſter Cancellarius aberat, per manus majoris noſtri Silentiarii anno Dominicæ Incarnationis 1144. menſe Novem. die quinto Indictione VIII. Regni vero Domini Rogerii, Dei gratia famoſiſſimi & glorioſiſſimi Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ XIV. feliciter (*a*).

XXI.

1173.

IN NOMINE DOMINI DEI ETERNI, ET SALVATORIS NOSTRI IESU CHRISTI AMEN. Willielmus divina favente Clementia Rex Sicilie Ducatus Apulie & Principatus Capue. Inter cetera pietatis inſignia, Regalis munificentia precipue declaratur, cum Dei eccleſias, & loca divino cultui dedicata a preſſuris alleviando, & beneficiis ampliando ſancte Religionis materiam, pacis ſolatia & curis temporalium cauſam preſtiterit quieſcendi. Tanto enim earum utilitatibus attentiori cura convenit providere, ac juſtis votis annuere, quanto meritis, & orationibus illorum qui arctius ſunt divinis obſequiis mancipati, Regum potentia juvari cognoſcitur & muniri. De more itaque nobis feliciter reſidentibus in palatio noſtro felicis urbis Panormi, *Benedictus Venerabilis Magiſter Monaſterii Sancti Stephani de Boſco* una cum quibusdam fratribus ſuis in noſtri preſentia conſtitutis humiliter ſupplicavit, ut que ex munificentia clare liberalitatis donata fuerant Eccleſiis Sancte Marie de heremo & Sancti Stephani de Boſco a Comite Rogerio magno beatiſſime memorie proavo noſtro, hec forent noſtre claritatis clementia noviter confirmata, clariſſime recordationis Rogerii glorioſi Regis Sicilie avi noſtri felici more ſervato. Preſentavit enim ſex privilegia latina, bulla plumbea ſigillata, facta a dicto Comite Rogerio magno proavo noſtro. I. Quorum primum continebat, qualiter idem Comes libere dederat ſolitudinis locum per certa ſpacia ab eodem deſignata cum Caſali quod dicitur *ſpaſula* terris ſilvis aquis mobilibus, & immobilibus, ubi dicte Eccleſie ſunt conſtitute. II. Secundum vero continebat donationem quam idem Comes libere dederat in dedicatione Sacri templi conſecrati ad honorem *Sancte Marie & Sancti Johannis baptiſte*, *Monaſterium Sancte Marie de Arſafia* in pertinentijs Stili, cum omnibus Eccleſiis, prediis, grancijs, Caſalibus ubicumque eſſent propriis circumſcriptis nominibus & diviſis liber-

(a) *Si legge alla pag. 192. ad 197. della Riſpoſta Apologetico-Crit. per la Real Certoſa di S. Stefano &c. e ſi trova negli atti pro Reg. Fiſ. & denunc. contra Venerab. Monaſter. Certuſ. S. Stefan. fol. 22.*

Digitized by Google

bertatibus *minere eris & ferri*. III. Tertium quoque continet donationem Centum & decem Villanorum in pertinentiis Stili, & quod dicte ecclesie recomendatos habere possent in eorum Casalibus, Villanos propriis nominibus declarando. IV. Quartum continet concessionem qua frater Lanuinus posset facere Molendinum in pertinentiis Arsafie, in loco qui dicitur Severati. V. Quintum autem continet celebre miraculum, quo piis orationibus Sancti patris Brunonis, idem Comes ante Civitatem Capue ab insidiis proditoris Sergii extitit liberatus, per quod eisdem Ecclesiis & dicto patri Brunoni dederat Monasterium Sancti Jacobi de Montauro in pertinentiis Squillacii, libere cum omnibus Juribus & pertinentiis suis, quatuor Casalibus quorum unum pertinet ad Arsafiam cum ipsorum Casalium hominibus Vassallis & recomendatis quos habere concedit, Et centum duodecim lineas Villanorum. VI. Sextum continet nomina & cognomina supradictarum Centum duodecim linearum servorum quos, eisdem ecclesiis & eorum filios filiorum subjecit perpetua servitute. VII. VIII. Duo vero privilegia erant greca, facta ab eodem Comite proavo nostro, Unum plumbea bulla signatum, & alterum cerea, ubi continebatur donatio trium Villanorum nominibus & proprietatibus eorum. Presentavit etiam aliud IX. *privilegium confirmationis factum a predicto excelse memorie Rogerio glorioso Rege Sicilie avo nostro, quo omnia privilegia predicta confirmabat, & validiora reddebat in Messane palatio* tempore resignationis antiquorum privilegiorum sui nominis claritate. Presentavit etiam quandam donationem, qua Goffredus de Lorotello Comes Catanzarii restituit & dedit eidem Monasterio Ecclesias omnium Sanctorum, & Sancti Martini cum eorum divisis Villanis recomendatis & Vassallis & immunitatibus eorundem. Item aliam donationem factam eidem Monasterio per *Rogerium de Marturano* Comestabilem & fidelem nostrum qua dedit eidem Ecclesie ecclesiam Sancti Nicolai de Chipulla in pertinentiis Cutroni cum omnibus terris . . . xta proprios terminos, & divisas. Item aliam donationem qua Gullielmus Carbonelli dedit eidem Monasterio quasdam terras que sunt in tenimento Simmari propriis designatis divisis cum immunitatibus & libertatibus suis. Item aliam donationem factam eidem Monasterio per *Robertum de Terona* de terris que sunt in *Casali de Cuculo* de honore Civitatis Squillacii cum tenimentis divisis & immunitatibus suis. Que omnia privilegia digne memorie morem spectabilem prosequentes, dicti domini Regis Rogerii avi nostri, donationes prædictorum nostrorum fidelium claritate nostri nominis confirma (*a*) . . . Etiam idem Benedictus dicti Monasterii magister devotius (*b*) . . . . Majestatis nostre dicens exposuit, quod (*c*) . . . . . quond. glorioſissimo Rege avo nostro recolende memorie & domino Willielmo precellentissimo Rege olim patre nostro felicissime recordationis, nec non a nostra Majestate pro usibus & necessitatibus confratrum ibidem Deo serviencium, annua largitione concessa fuerunt & statuta fatigationem, & laborem maximum substinebat, & supplicavit ut pro jam dictis omnibus, eidem Monasterio provideremus aliquod speciale, quod fratribus ejusdem Monasterii necessaria quietius ministraret. Nos autem paci, & quieti confratrum ipsius Monasterii clementius providentes dedimus, & libere absque ullo temporali servicio, con-

(a) Supple: *Confirmamus*. (b) Supple: *Culmini*. (c) Supple: *quæ a Rogerio*.

Digitized by Google

concessimus in perpetuum eidem Monasterio in pertinentiis Squillacii, Casale quod dicitur de lo Conte absque alicujus loci communitate aliqua cum omnibus justis tenimentis, & pertinentiis suis, salvo servitio Galearum, quod Curia nostra ab ipso Casali habere consuevit & debet, quod integre & sine aliqua diminutione nobis & Fortunato Solio nostro justimus reservari, quibus Magistro & confratribus pro parte & nomine dicti Monasterii de spetiali gratia & certa scientia addidimus dedimus & in perpetuum concessimus atque confirmamus, omnia subscripta bona stabilia prout inferius sunt divisa que quondam presbiter Petrus in tenimento Policii eidem Manasterio dederat, qui presbiter Petrus ea habuerat ex largitione Comitis Guillielmi Burrelli eidem presbitero Petro, in dicto Monasterio ingresso, seque similiter cum suis omnibus mortificatis ibi domino famulatum, habitum religionis assumpsit, & post modum Illustris mulier domina Adecyde Neptis predicti gloriosissimi Regis Rogerii avi nostri, bona ipsa eidem Monasterio confirmavit, & de sua liberalitate concessit super fromaria policli tres Bactinderios habendos libere absque ullo servicio temporali. predictorum autem bonorum divise sunt tales. scilicet per mediam viam ante portam Sancti Petri, & a fonte Sancti Petri tendit ipsa divisa per viam que vadit ad petraliam usque ad locum ubi crux est posita, & inde tendit ad viam que descendit ad fontem Columbarum & deinde sicut aqua ejusdem fontis descendit ad flumen Kir & ad viam que tendit ad petram barbon, & de eodem flumine descendit usque ad terram . . . . . & exinde ascendit per terram Johannis posticat usque ad magnam petram, & deinde per serram usque ad caput terrarum Anselmi Carpenterii usque ad viam que tendit ad fontem qui vocatur de Ducessa, & exinde tendit sursum usque ad ecclesiam Sancti (a) . . . & sic concluduntur. Vinee autem a supradicto presbitero petro concesse, sunt subtus viam que ascendit de fonte ad Crucem, & vadit ad petraliam & ad terram Guillielmi de Clariana & sic concluduntur. *Quorum omnium largitio & divise constiterunt Curie nostre per instrumenta & alia legitima documenta nobis exhibita, que ab eisdem Magistro Benedicto & fratribus cepimus & in Archivio nostro jussimus conservari. Volentes ut de ipsis cautelam habeant, presenti privilegio declaratam, ad hoc quod a Majestat nostra ea se gaudeant accepisse.* Ipse vero Magister cum fratribus supradicti Monasterii per hanc largicionem & concessionem & Casale quod dicitur de lo Conte eis (b) . . . . state donata remiserunt (c) . . perpetua universa que sicut . . . . . idem Monasterium dono vel concessione predictorum felicissimorum Regum olim patris, & avi nostri (d). . . & digne memorie, necnon concessione nostra hactenus a Curia nostra solebat expectare & habere, presentis tamen confirmationis edicto omnibus hominibus (e) . . . . inhibemus ut nulla ecclesiastica secularisve persona, nullus Comitum vel Baronum, nullus Justitiariorum officialium vel bajulorum nostrorum, nulli quoque cujuscumque sit gradus status seu condicionis in his que a predecessorum parentum nostrorum liberalitate . . . probata & a predictorum fidelium nostrorum pia oblatione donata & a nostra Celsitudine confirmata in his quoque que in futurum prestante domi-

(a) Supple: *Sancti Petri*. (b) Supple: *Nostra Majestate*. (c) Supple: *Curiæ nostræ*.
(d) Supple: *Illustris*. (e) Supple. *generaliter*.

Digitized by Google

mino juſte poterunt adipiſci, parvo vel magno, preſumant facere vel in aliquo contraire, *aut eorum homines, & pariclas ad angariam trahere aut alicujus doni vel ſervicii exactione vel infeſtatione gravare*. Quod ſi quiſquam contra preſentis edicti mandatum preſumpſerit, poſt integram exactionem penarum que in eorum attentis privilegiis continetur, indignationem noſtre Celſitudinis edicimus incurriſſe. Ad hujus autem conceſſionis liberalitatis & munificentie noſtre memoriam & inviolabile firmamentum, preſens privilegium per manum Guillielmi noſtri Notarii ſcribi & bulla plumbea (*a*) . . . . impreſſa precepimus roborari anno menſe & indictione ſubſcriptis.

Datum in urbe felici Panormi per manus Gualterii dei gratia venerabilis Panormitani Archiepiſcopi, & Matthei Regii Vice Cancell. & Barthol . . . . Anno Dom. Incar. Milleſimo centeſimo ſeptuageſimo tertio. menſe Februarii Indictione ſeptima Regni vero domini noſtri W:. Dei gratia glorioſiſſimi Regis Sicilie Ducatus Apulie ec. (*b*).

XXII.

1212.

FREDERICUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA REX SICILIE, DUCATUS APULIE, ET PRINCIPATUS CAPUE. Etſi provida ſerenitatis noſtræ circumſpectio ad univerſa, quæ ſub noſtri culminis regimine gubernantur, debita curæ ſollicitudine non deſinit vigilare: eccleſiarum tamen paci, & quieti ſpeciali quodam favore tenetur intendere, & earum indemnitati pia ſollicitudine providere. Attendentes igitur religionis habitum, & ſedulum obſequium, quod in monaſterio Beati Prothomartyris Stephani de Boſco, quotidiana devotionis inſtantia Domino exhibetur, conſiderantes nihilominus fervorem devotionis, & fidei, quam tu *frater Bernarde, venerabilis Abbas* ipſius monaſterii, fidelis noſter, erga noſtram habere dignoſceris majeſtatem, ad tuæ ſupplicationis inſtantiam, ſuperne retributionis obtentu, de ſolita pietatis noſtræ clementia ipſum monaſterium cum omnibus bonis ſuis ſub noſtra protectione ſuſcipimus. Concedentes, & confirmantes tibi, & eidem monaſterio univerſa privilegia, conceſſiones, & libertates, ac omnia tenimenta, prædia, grancias, & loca quæcumque de munificentia prædeceſſorum noſtrorum, recolendæ memoriæ ubique per regnum noſtrum tenere dignoſcitur, & habere, vel in antea præſtante Domino juſte, & rationabiliter poterit adipiſci. Nec non & omnes bonos uſus, & bonas conſuetudines, quas retroactis temporibus uſque nunc habuit, & habere debet juſta continentiam privilegiorum ſuorum: videlicet magni Rogerii comitis, regis Rogerii, regis Guillelmi, quæ ab ipſis noſtris progenitoribus ſunt indulta, *Preſertim ſicut ea nominatim, & expreſſim privilegiis dicti patris noſtri divi Auguſti, recolendæ memoriæ continentur*: domini quoque Guillelmi, & domini Rogerii felicium Regum Siciliæ, & ſeriofius

(a) Supple: *noſtro tempore*.

(b) *Atti tra l'Univerſità e Cittadini della Terra della Serra di S. Stefano e i RR.PP. Certoſini Poſſeſſori della medeſima. fol. 338. & 339. e nella Diſeſa de' Privil. Norman. a pag. 18. ad 20.*

Digitized by Google

ſius declaratur. I. *Privilegium* ſcilicet Comitis Rogerii Magni, bulla plumbea ſignatum, quo fratri Brunoni primo heremi magiſtro, ejuſque ſucceſſoribus, ſolitudinis locum donavit *cum infraſcriptis libertatibus, & immunitatibus ſuis, & caſale Spatulæ*, & propriis taxationibus deſignavit. II. *Aliud etiam Privilegium* bulla plumbea ſignatum, quo ad dedicationem ſacri Templi ſanctæ Mariæ de Heremo conſecrati in honorem ejuſdem Beatæ Mariæ, & Beati Joannis Baptiſtæ, dedit monaſterium Arſafiæ in pertinentiis Stili cum omnibus bonis ſuis, mobilibus, & immobilibus ubicumque exiſtentibus. Eccleſiam quoque Apoſtolorum cum caſalibus Vingi, & Buungi, cum terris, ſilvis, aquis, *juribus*, *juſtitiis*, & pertinentiis ſuis, per proprios fines ſignatis, quæ ad eamdem Arſafiam pertinebant. Caſale ſancti Andreæ in ejuſdem pertinentiis Stili, cum terris contiguis eidem monaſterio Arſafiæ propriis finibus deſignatis. Eccleſiam ſancti Fantini in pertinentiis Mamolæ de honore Gyracii, cum omnibus juribus, rationibus, & pertinentiis ſuis. Caſale Arunchi in pertinentiis Squillacii, cum omnibus juribus, rationibus ſuis. III. *Tertium quoque ejuſdem magni Rogerii Comitis*, bulla plumbea ſignatum, quo eidem monaſterio dedit centum, & decem villanos in ejuſdem pertinentiis Stili, Ubi dictorum villanorum nomina, & cognomina continentur, recomendatos habere conceſſit. IV. *Quartum bulla plumbea ſignatum*, quo idem comes dedit eidem monaſterio in pertinentiis Squillacii terras, quæ dicuntur de carduuſis, de Severat, cum molendino, & de Sallat, quæ ad dictum monaſterium Arſafiæ, antiquitus pertinebant. V. *Quintum etiam bulla plumbea ſignatum*, quo idem Comes pro *ſacro miraculo*, quo a proditionis periculo ante Capue civitatem meritis Beati Brunonis meruit liberari, contulit eidem Beato Viro, eidemque monaſterio in pertinentiis Squillacii, monaſterium ſancti Jacobi de Montauro, cum caſalibus Mentabro, Oliviano, Gaſparina, & Arunco, quod ad Arſafiam memoratam pertinet, cum caſali antiquo, quod dicitur ſancta Maria, quod fuerat ad ripam Montis per meridiem; qui dicitur Belvidire, ubi fuerat caſtrum cum omnibus libertatibus, & immunitatibus maris, & terræ, quæ per diviſas deſcripſit, cum molendino, & fullone, quæ ſunt ſubtus Squillacium, ad fontem Alexi; & centum duodecim lineas ſervorum, & recomendatis, quos idem monaſterium in dictis pertinentiis habere conceſſit. VI. *Sextum ejuſdem Comitis*, bulla plumbea ſignatum, ubi continentur nomina, & cognomina dictarum centum duodecim linearum ſervorum, cum omnibus bonis eorum ubicumque eſſent, quos dederat cum donatione monaſterii ſancti Jacobi de Montauro. VII. *Septimum regis Rogerii* felicis regis Siciliæ, ſignatum bulla plumbea, hæc omnia privilegia confirmans tempore reſignationis privilegiorum in palatio Meſſanæ. VIII. *Octavum glorioſi regis Guillelmi*, bulla ſimiliter plumbea ſignatum, quo idem Rex ad petitionem *Benedicti*, magiſtri monaſterii prædicti, omnia ſimiliter ſupradicta privilegia confirmavit, & limitare fecit terras, quas idem monaſterium habet in pertinentis Policii, ex donatione præsbiteri Petri, ſanctæ religionis ibidem habitum aſſumentis. *Concedimus quoque*, & eidem monaſterio confirmamus eccleſiam omnium Sanctorum, & ſancti Martini in territorio Badulati, cum earum diviſis, villanis, recomendatis, & vaxallis, & immunitatibus ſuis, cum eccleſia omnium Sanctorum, quæ idem monaſterium tenet, & poſſidet, ex donatione comitis Goffredi de Loritello. Eccleſiam ſancti Nicolai de Cam-

Digitized by Google

Cammarota, cum casali, quod dicitur de Saracena, & ecclesiam sancti Sosti in pertinentiis Satriani, cum parte casali, sancti Sosti, cum terris, nemoribus, molendinis, aquarum decursibus, quæ monasterium ipsum habet ex donatione Malgeri de Altavilla, domini Satriani. Ecclesiam sancti Joannis de Cucullo, cum terris, & rationibus suis, quas idem monasterium habet ex donatione *Roberti de Tarona*, aliorumque plurium fidelium nostrorum. Oratorium sancti Theodori in pertinentiis Simeri, cum terris divisis, & immunitatibus suis: quas idem monasterium habet ex donatione Guillelmi Corbonelli, domini ejusdem terræ. Ecclesiam sancti Nicolai de Chipulia in tenimento Cutroni, cum omnibus terris juxta proprios fines, quas emit Rogerius Comestabilis de Marturano a Costa Calioti, & eidem monasterio dignoscitur contulisse. Locum, qui dicitur Capistrum, cum casali suo, villanis, & vaxallis in pertinentiis Arenarum, quæ monasterium ipsum habet ex commutatione, quam fecit Riccardo de Arenis pro ecclesia sancti Constantini in eisdem pertinentiis. Locum etiam, qui dicitur Mutari, cum casali, vaxallis, villanis, & recommandatis, molendinis, & divisis, immunitatibus, & libertatibus suis, quæ monasterium ipsum habet ex restitutione, & donatione Roberti de Say, comitis Lorotelli. Ecclesiam sancti Blasii, cum hominibus, et tenimentis suis, in territorio sanctæ Catherinæ, quæ habet idem monasterium ex donatione Niddæ, dominæ ejusdem terræ. Ecclesiam sancti Leoncii, cum casali suo, immunitatibus, et pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Fantini in pertinentiis Stili. Ecclesiam sancti Nicolai de Trivio in pertinentiis Rhegii, cum terris, juribus, & pertinentiis suis, *quas Tankredus illustris Rex Siciliæ, prædecessor noster* eidem monasterio concessit, pro excambio casalis Comitis. *In Apulea*, ecclesiam sancti Nicolai de Casella, *in territorio Bari*, cum terris, & libertatibus suis, quas idem monasterium habet ex donatione Gaufredi comitis Alexyæ. Possessionis vallis longæ cum pertinentiis suis in territorio Arenarum, quas monasterium ipsum habet ex donatione Joannis de Arenis. *Concedimus quoque* tibi præfato Abbati, & ipsi monasterio in perpetuum confirmamus tenimentum, quod dicitur ca tananchiæ in tenimentis Stili. Et aliud tenimentum, quod dicitur Mulcra, & tenimentum Sancti Georgii, quod in excambium cujusdam possessionis ipsius monasterii per venerabilem Squillacensem Episcopum, idem monasterium noscitur possidere. *Concedimus etiam*, & presenti pagina nostra sancimus, sicut id per jam dicti præsentis nostri, & aliorum supradictorum felicium progenitorum nostrorum privilegia, est indultum, ut nulla ecclesiastica, secularisve persona, nullus comitum, vel baronum, nullus justiciariorum, vel officialium nostrorum, homines dicti monasterii commorantes in supradictis eorum casalibus, sive locis, vel alibi ubicumque, aut eorum pariclas ad angariam trahat, vel eos servitium facere, aut exhibere compellat, neque tentet aliqua infestacione, vel exactione gravare; sed his consuetudinibus, libertatibus, & immunitatibus, idem monasterium cum dictis suis hominibus gaudeat, & utatur, quæ sibi a nostris progenitoribus sunt indulta, *& a temporibus regis Rogerii, regis Guillelmi*, inclitæ recordationis, usque ad hæc felicia tempora nostra, uti sine gravamine, contradictione ... contra hoc nostræ confirmationis edictum temere venire presumpserit, præter pœnarum ..... progenitores edictum sicut in eorum privilegiis plenius continetur, nostræ indignationis majestatis incurrere. Ad hujus autem

Digitized by Google

conceſſionis, & confirmationis noſtræ me..... firmamentum præſens inde privilegium per manus Aldoyni notarii.... noſtri ſcribi, & noſtræ majeſtatis ſigillo juſſimus communiri. Anno, menſe, Indictione ſubſcriptis.

Data in urbe felici Panormi, per manus Gualterii de Pahlot, venerabilis Cathanenſis epiſcopi, & regni Siciliæ cancellarii. Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo duodecimo, menſe aprilis, quintædecimæ indit. regni vero Domini noſtri Federici Dei gratia illuſtriſſimi regis Siciliæ, ducatus Apuleæ, & principatus Capuæ. Anno quatuordecimo feliciter Amen (*a*).

XXIII.

1221.

IN NOMINE SANCTÆ, ET INDIVIDUÆ TRINITATIS. AMEN. Anno ab Incarnatione Domini milleſimo ducenteſimo viceſimo primo, menſe Novembris, decimæ Indictionis, imperante Domino noſtro Federico Dei gratia illuſtriſſimo Romanorum Imperatore ſemper Auguſto, & Rege Siciliæ, anno Imperii ſui primo feliciter. Nos *Rogerius Attavus Imperialis Juſtitiarius* Calabriæ, per hujus ſcripti ſeriem declaramus, quod accedens ad præſentiam noſtram frater *Stephanus, Monacus, & generalis Procurator* Monaſterii S. Stephani de Nemore, dum eſſemus Neocaſtri, menſe ſcilicet Martio, nonæ Indictionis, & Officium juſticiariatus ibidem exerceremus pro quæſtionibus altercantium, ordine judiciario finiendis, nobis pro parte ipſius Monaſterii eſt conqueſtus de hominibus, ſeu Villanis de *Caſalibus Montabri, Arunchi, Gaſparinæ, & Oliviani* Monaſterii memorati, qui dum Imperialem Curiam adirent apud Rocham Nicaſtri, petitiones offerre nitebantur contra Monaſterium ſupradictum, Exponentes, quod dictum Monaſterium eoſdem homines, ſeu Villanos indebitis ſervitiis, & multis moleſtiis aggravaret, & dum hoc ad audientiam Domini Riccardi Imperialis Aulæ Camerarii perveniſſet, eoſdem homines, ſeu Villanos coram eo fecit adire, a quo revocati, ne contra dictum Monaſterium tales petitiones offerrent, idem dominus Riccardus Abbati, & Conventui dicti Monaſterii ſuas ſpeciales literas monitorias deſtinavit, ut idem Monaſterium ab ipſorum indebita moleſtatione ceſſaret, petens dictus Procurator, ut cum grave ſit Monaſterio ſupradicto, contra ipſum injuſtas taliter inferri querelas, & imperialis Curiæ aures impleri queſtibus falſitatis, dictos homines, ſeu Villanos Caſalium prædictorum in Curia ad noſtram præſentiam accerſiri, ut ſi quid homines, ſeu Villani ipſi indebite aggravati ab ipſo Monaſterio paterentur, coram nobis exponerent, & ſi forte oſtenderent rationabiliter in aliquo eſſe gravatos, promittebat dictus Procurator Monaſterii nominati, ſub ſatisdatione ſolemni, eis facere gravamina, ſive damna quælibet reſarciri, & de omnibus, quæ vellent contra præfatum Monaſterium proponere, per juſticiam reſpondere, & facere quod ratio poſtularet. *Qui homines*, ſeu Villani, propterea per nos vocati, & in noſtri præſentia conſtituti dixerunt. Nolumus cum dominis noſtris cauſam intrare, nec ſubire

(*a*) *Atti tra l'Univerſità e Cittadini della Serra di S. Steſano del Boſco, e i RR. PP. Certoſini Poſſeſſori della medeſima fol. 339. ad 340. e 1. e nella Diſeſa de' Privileg. Normam. a pag. 22. ad ſeq.*

Digitized by Google

bire judicium cum eiſdem, imo parati ſumus facere debitum ſervitium Eccleſiæ, & præfatis Abbati, & Conventui, tamquam noſtris dominis obedire. Abeuntes igitur a noſtri præſentia prædicti homines, ſeu Villani poſt huiuſmodi ſupplicationem, intervallo brevis temporis acto, cum Abbas prædicti Monaſterii foret Romæ, ſæpius requiſiti, ut debita, & conſueta ſervitia peragerent, Monaſterio ſuprafato facere, ac exhibere nolentes, imperiali celſitudini ſunt conqueſti, cum eſſet Meſſanæ, a cujus benignitate literas impetrarunt continentes hunc modum: *Fredericus &c. Religioſis Viris Abbati, & Conventui Monaſterii Sancti Stephani de nemore fidelibus ſuis &c. Ex parte hominum, quos in Caſalibus* Mentabri, Gaſparinæ, Arunchi, & Oliviani *Monaſterium veſtrum habet, gravem pridem querelam ſerenitas noſtra recepit; quod cum ipſi in certis ſervitiis vobis ſervire debeant, & certos redditus ſolvere annuatim, ſicut in veſtris inſtrumentis olim a* Comite Rogerio *bonæ memoriæ, qui homines ipſos dicto Monaſterio contulit, plenius continetur; quæ inſtrumenta, reditus, & ſervitia, quæ vobis tenentur exolvere, continent ſpeciatim. Vos eos his certis ſervitiis non contenti, pluribus, & intolerabilibus gravaminibus hactenus afflixiſtis, collectas, & exactiones eis multiplices imponendo, & alia gravamina irrogando. Quo circa fidelitati veſtræ mandamus, firmiter injungentes, ſi res ſe taliter habuerit, ſicut ſuperius continetur, vos ab hujuſmodi indebitis vexationibus, & inconſuetis moleſtiis, dictorum hominum deſiſtatis, & juſticiis, & rationibus veſtris, quas in eis habetis, contenti penitus exiſtentes, nihil ab eis ultra, tam graviter extorquere debeatis, quia non decet viros religioſos, & maximè Ordinis veſtri ab hominibus ſuis, qui vobis pietatis intuitu ſunt collati, præter juſtitias, & rationes debitas, aliud extorquere. Datum Meſſanæ tertio Julii nonæ indictionis.* Cum ergo literas ipſas præfati Abbas, & Conventus poſtmodum recepiſſent, prænominatum eorum, & dicti Monaſterii Procuratorem, miſerunt dicti Abbas, & Conventus ad venerabilem *Reginum Archie piſcopum per imperialem Clementiam in omnibus cauſis dicti Monaſterii Judicem delegatum*; & ad Nos cum eſſemus Siracuſiis pro negociis imperialis Curiæ exequendis, *de rebellione hominum Caſalium prædictorum facta contra Monaſterium memoratum*, & detentione conſueti ſervitii, de eiſdem hominibus conquerentem. Ad cujus Procuratoris inſtantiam ipſos citatos legitimè, & comparere nolentes, idem dominus Reginus Archiepiſcopus, & Nos damnavimus ad quinque millium tarenorum auri penam Imperiali Curiæ applicandam. Cumque tandem quidam ex ipſis hominibus, adveniſſent, prædictus Dominus Archiepiſcopus, & Nos cum eo, de quæſtione Procuratoris prædicti, & reſponſione hominum prædictorum ex ſententia, quam indè protulimus, Criſmum Monaſterio præfato fecimus taliter continentem. *Menſe Auguſti nonæ indictionis, viceſimo ſcilicet die. Nos Lando Dei gratia Reginus Archiepiſcopus Domini Imperatoris Conſiliarius, & familiaris, ac in omnibus Cauſis Monaſterii Sancti Stephani de Nemore per Imperialem Clementiam Judex delegatus. Et Rogerius Attavus Imperialis Juſticiarius Calabriæ, præſenti pagina declaramus, quod cum eſſemus Siracuſiis pro ſervitiis imperialibus exequendis, Venerabilis Abbas, & Conventus Sancti Stephani de Nemore, conqueſti ſunt in plena Curia, coram nobis per fratrem Stephanum Monachum, generalem procuratorem eorum de hominibus, ſeu Villanis eorum Monaſterii ſupradicti de Caſalibus* Mentabri, Gaſparinæ, Arunchi, & Oliviani, *quod vi, & auctoritate ſua ſe a dominio prædicti Monaſterii ſubtra-*

bentes, debitum servitium a mense Madii solvere recusarunt. Quin etiam contra prohibitionem Abbatis ejusdem Monasterii factam, sub pœna mille tarenorum auri, communiter in Casalibus dicti Monasterii, collectas, & adjutoria in præjudicium ipsius Monasterii posuerunt. Vocatis igitur Villanis, & hominibus dictorum Casalium, & in Curia præsentibus coram nobis, Nicolaus Asy eorum procurator, ut constitit, respondit, quod prohibitionem Abbatis receperant, & servaverant super Caput suum, licet primitus homines, qui venerant, & dictus eorum procurator respondissent, quod parati non venerant respondere. Instante tamen dicto procuratore Monasterii supradicti, & conquerente, quod dominium Monasterii denegassent, & debita servitia subtraxissent: dixerunt, quod dominium Monasterii non denegaverant, verumtamen servitia subtraxerant, pro eo quod gravqbantur ab eis, sed tamen nunquam se esse homines Monasterii negaverunt. Super quo decrevimus, quod si Procurator Monasterii probare posset, quod ipsi homines, seu Villani collectas generaliter posuissent, ad pœnam debitam Imperiali Curiæ tenerentur. De servitiis vero, quæ indebitè subtraxerant, quia confessi sunt se subtraxisse illa, dictum procuratorem, eorum nomine, & eosdem homines, seù Villanos, ut eadem servitia reddant præfato Monasterio; sententialiter condemnamus, ab illo tempore, quo illa per violentiam subtraxerunt, scilicet ab initio mensis Madii hujus nonæ indictionis. Nam pro eo, quod dicti homines, seu Villani, & procurator eorum exposuerat Imperiali Celsitudini, quod ipsum Monasterium eos gravaret indebite, collectas eis, & alia gravamina irrogando; ad hoc ut ostenderet dictus procurator Monasterii prælibati, quod falsa expositione fuerint Celsitudini Imperiali conquesti, præsentavit nobis in Curia Privilegium donationis bone memoriæ Rogerii Calabriæ, & Siciliæ Comitis, *ubi continetur, quod idem Comes pro* miraculo, *quo orationibus beati Viri Brunonis, exitit ante Civitatem Capuæ de manibus hostium suorum divinitus liberatus*, ubi hujusmodi homines, seu Villani, cum odiosissimo Sergio proditionem *nequissimè procurabant; propter quod idem Comes progenitores præfatorum hominum, seu Villanorum dictorum Casalium, participes nefandæ proditionis hujusmodi in suos, & hæredes eorum perpetuo dicto Monasterio tradidit, & etiam indissolubiliter obligavit.* Unde dicti Monasterii procurator petebat præfatos homines, seù Villanos, coactos per nos juxta ipsius Monasterii Privilegii tenorem, *cogi, atque compelli ad perpetuam servitutem.* Sicque procurator præfatorum hominum, seù Villanorum quoddam instrumentum remissionis, seù gratiæ factæ eisdem hominibus, seù Villanis per quondam Guillelmum Abbatem Monasterii prælibati, ejusdem Abbatis sigillo, & subscriptione, ac Monachorum dicti Monasterii subscriptionibus communitum, nobis ad eorum cautelam in Curia præsentavit, & quod ad alia servitia, præterquam ad illa in præfato instrumento contenta, quæ inferius designantur, præfato Monasterio minimè tenebantur. Quod instrumentum procurator Monasterii prælibati, coram nobis in Curia recognovit. *Unde visis, & intellectis rationibus dicti Monasterii per eosdem homines, seù Villanos nobis in Curia per ipsorum instrumentum ostensis, dictorum hominum procuratorem, eorum nomine, & eosdem homines, seù Villanos, ad infrascripta debita in dicto eorum gratiæ, seù remissionis instrumento contenta, sententialiter condemnamus: In primis videlicet, quod quilibet Villanus omni septimana per annum, duobus diebus, angariam Monasterio facere debeat, & duodecim dies faciat per annum pro perangaria, videlicet, qui pariclam habuit, octo tarenos auri solvat annatim eidem*

Mo-

Digitized by Google

Monaſterio , & cum paricla quatuor diebus , tempore ſeminum ſerviat eidem Monaſterio , quatuor ad areas , quatuor ad Vineas excolendas ; omnes alii, qui pariclam non habent , quatuor tarenos exolvant , & quatuor diebus ſertendum , quadrandum , quatuor ad me- Item ut debeant omnes excolendas. no ire ad Nemus pro faciendis , & portandis ab inde lignaminibus Granciæ , ſeù loco Mentabri neceſſariis . Item ſemel in anno eant ad faciendos in Nemore circulos , & ad dictum locum Mentabri ferendos . Item , & quicumque habet Aſinum , duodecim ſalmas victualium portet ab area , uſque ad horreum ejuſdem loci , & unam ſalmam tedæ debeat dare per annum . Item , ut quicumque oves habent , herbaticum donet ſecundum conſuetudinem terræ Squillacii . Item , ut quicumque habuerit porcos de eiſdem glandaturium , ſolvat Granciæ , ſeu loco prædicto . Item , ut omnes de muſto decimam tribuant , & agraria de terris , ſicut ſoliti ſunt , ſecundum inſtrumentum , quod eis Monaſterium fecit. Item ut de Olivis ſuis quintam ſolvant, & de hortis , & domibus , ſicut & alii forenſes , ſolvere debeant ſicut ſolent . Item , ut quicumque pariclam habuerit , lignum unum in Natali Domini ferat , dictum græcè buccila : *& de ſale , tam qui habet pariclam , quam qui habet Aſinum uno viagio de Salina ferat . Item , ut quicumque femotus a Patre ſuo uxorem trahuerit , & per ſe vixerit , integram teneatur Monaſterio angariam exhibere , & gallinam unam in Natali Domini , & Paſca reſurrectionis ova decem dare eorum quilibet teneatur . Liceat autem eiſdem hominibus , ſeù Villanis filias ſuas dare in uxores quibus voluerint ,* accepta tamen prius licentia , & ſalvis rationibus , quas Monaſterio proinde dare debent , ſecundum conſuetudinem Villanorum . *Item quia Villani militum præſtant eis adjutorium pro* Arfro *ad ſervitium domini Imperatoris , vel quando aliquis concedit filiuvi ſuum militem , vel dat filiam ſuam conjugio , quod iſti non faciunt , adjutorium Abbati dicti Monaſterii prebeant , juxta poſſe eorum , cum vocatus ad Sinodum fuerit a ſummo Pontifice , vel ire voluerit ad capitulum Ciſtercienſe . Præcipimus eis firmiter ex ſententia ſub pœna tarenorum auri grè , & [illegible] ut Monaſterio intepradicta ſervitia , & debita [illegible] congruis temporibus exhibere ; quin etiam ad mandatum noſtrum , ad majorem cautelam Monaſterii, gaudiam dedit Procurator eorum , & fidejuſſores poſuit ad recompenſanda Monaſterio integre dudum ſubtracta ſervitia , & ad reſpondendum plenarie de futuris : ad quæ ſervitia facienda , ſi quis , proceſſu temporis ,* rebellis *fuerit inventus , bonis ſuis omnibus ad manus dicti Monaſterii devolutis , mercedi Curiæ ſupponatur . Ad memoriam autem hujus Cauſæ proceſſus , & ſecuritatem perpetuam Monaſterii prælibati , aſſidente nobis judice Nicolao de Syracuſia judice , & Aſſeſſore Imperiali Juſtitiariatus ejuſdem, præſens ſcriptum ſcribi fecimus per manus notarii Philippi de Salerno actorum ejuſdem Juſticiariatus notarii , noſtris , prædictique judicis , & ſubſcriptorum teſtium ſignis , & ſubſcriptionibus roboratum . Scriptum , & actum Gyracii anno Domini milleſimo ducenteſimo vigeſimo primo , menſe , & indict. præmiſſis ; imperante domino noſtro Frederico Dei gratia illuſtriſſimo Romanorum imperatore ſemper auguſto , & rege Siciliæ , anno imperii ſui primo feliciter . Poſt hæc , dum eſſemus Tropeæ pro dicti noſtri Juſtitiariatus officio exercendo , præfatus procurator Monaſterii prælibati , comparuit querulus coram nobis exponens , quod homines ſeu Villani Caſalium prædictorum , necnon & fidejuſſores eorum requiſiti pro parte Monaſterii ſupradicti, de debitis , & ſervitiis præfato Monaſterio exolvendis , dicti homines*

Digitized by Google

mines, seu Villani, & fidejussores eorum prædicti, præfata debita, & servitia ipsi Monasterio tradere, & solvere recusarunt; cumque vellemus de his plenius informari, immediatè præfatos homines, seu Villanos, & fidejussores eorum mandavimus ad nostri præsentiam accersiri: quorum convenientes aliqui coram nobis, quarto die mensis Octobris de ine- indictionis [illegible] ibidem venera- [illegible] Tropiense Episcopo, & quibusdam aliis nobilibus, assignaverunt quasdam literas Abbati Monasterii prætaxati, continentes hunc modum: *Fridericus &c. Religiosis viris Abbati, & conventui Monasterii Sancti Stephani de nemore fidelibus suis &c. Querela pro parte hominum de Casalibus* Mentabri, Gasparinæ, Arunchi, & Oliviani *fidelium nostrorum iterato nostræ est celsitudini præsentata, quod cum ipsi, libenter velint vobis, & Monasterio vestro debita servitia facere, quæ tempore felicium Regum prædecessorum nostrorum facere consueverunt, & debent, vos modum, & consuetudinem excedentes, ut dicitur, eos non cessatis gravissime molestare, & cum super hoc vobis vice alia scripsissemus, mandatum nostrum, ut asserunt, clausis oculis transeuntes, eis studuistis graviores molestias irrogare; quod si verum est, gravè ferentes, fidelitati vestræ iterato præcipiendo mandamus, quatenus prafatos homines dictorum Casalium fideles nostros, ultra quam consueverunt, temporibus aliorum regum prædecessorum nostrorum, & de jure vobis & Monasterio vestro tenentur, de cætero debeatis indebitè minimè molestare, ut iterato de vobis majestati nostræ, juste conqueri non cogantur. Datum apud Trepanum vicesimo quinto Septembris decimæ indictionis.* Ad has literas devotè receptas, Abbas Monasterii prænominati conqueſtus est Curiæ nostræ dicens: peto rationem ab istis hominibus, qui domino Imperatori mentiti sunt, me contemptis primis literis suis, eis graviores molestias irrogasse. Tunc Curia interrogavit eos dicens: Vos omnes, an pars vestri mendacia domino Imperatori suggessistis ..... ait ad eos Curia: vultis vos, qui hic estis pro omnibus respondere, respondexerunt: pro nobis tamen petimus, ut omnibus respondeamus. Tunc dictus Procurator præfati Monasterii ostendit prædictum Crismum dicto eorum procuratore præsente: quo viso ..... quod ibi continetur, tam ab his, qui intererant, quam ab absentibus aliis hominibus, seu Villanis Casalium prædictorum adimpleri debeat, & firmiter observari. Dedit etiam præfati Monasterii procurator godiam, & fidejussoriam cautionem, ut si probaretur imperiale mandatum ..... in aliquo præteriisse, mercedi Curiæ subjaceret. Interrogatus ipsorum hominum, seu Villanorum procurator ad hæc, si probare id posset, respondit, quod non. Super hoc censuit Curia pœnam mercedis Curiæ eos incurrisse pro eo, quod Imperiali Celsitudini sunt mentiti, tam apud .... Curiam Imperialem, quam apud eosdem Abbatem, & Conventum. Demum injunximus utrique parti, ut septimo decimo die mensis Octobris coram nobis apud Nicoteram in Curia conveniret de his diffinitivam sententiam auditura. *Præsente igitur utraque parte in Curia in termino supradicto per diffinitivam sententiam, tam dictos fidejussores dictorum hominum, seù Villanorum Casalium prædictorum in suprafato Crismo notatos, pro eo, quod non adimpleverunt dictam fidejussionem eorum Gyracii factam cur .... subire mercedem, quam dictum procuratorem eorumdem hominum, seu Villanorum nomine eorum, & eosdem Villanos pro eo, quod juxta sententiam domini Regini Arcbiepiscopi, & nostram prælibato Monasterio exhibere, sive præstare servitia, & debita recusa-*

Digitized by Google

cusarunt, Ad quinquemillium tarenorum pœnam Imperiali Curiæ applicandam, & ad præstandum de cætero annis singulis præfato Monasterio prænominata servitia, & debita, quæ in prescripta sententia domini Regni Archiepiscopi, & nostra lata ex inde plenius continetur, condemnandos duximus sententialiter, & in scriptis. Lata est hæc nostra sententia in terra Nicoteræ præsente, & assistente nobis prædicto judice Nicolao de Siracusia judice, & assessore imperialis Curiæ nostræ, nec non notario Philippo de Salerno ejusdem Curiæ actorum Notario, prædicto die septimo decimo mensis Octobris decimæ indictionis. Ad cujus rei memoriam, & inviolabile firmamentum, & ad securitatem memorati Monasterii Sancti Stephani de Nemore, hoc præsens judiciale instrumentum per manus prædicti Notarii Philippi de Salerno scribi fecimus, nostris sigillo, & subscriptione, & aliorum subscriptorum testium signis, & subscriptionibus fecimus, & jussimus communiri. Anno, mense, & indictione præmissis ✠ Ego Rogerius Actavus imperialis justitiarius Calabriæ prædictæ confirmo ✠ Ego Nicolaus de Syracusiis Judex, & Assessor ✠ Ego Nicolaus de Flumaro testis sum ✠ Ego Aymericus interfui ✠ Ego Joannes Comertius testis sum ✠ Ego Goffredus de Bisiniano testor ✠ Ego Leo de Protopapa Bajulus Nicoteræ testor ✠ Ego Joannes Ruffus testis sum ✠ Ego Convitalis filius quondam Convitalis testis sum ✠ Signum manus Matthæi Notarii ✠ Ego Rogerius Bajulus Nicoteræ testor (a).

XXIV.

1222.

FRIDERICUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS ET REX SICILIÆ. Si quando Celsitudinis Imperialis clementia, quæ debito sui vigore præsidii, erga rectitudines indesinenter versatur, justitiæ querelis omnium inclinatur, tanto fert gravius, quæ mendacii obductionibus detreguntur, quanto contextas veritatis querelas prosequitur ultione. Præsens itaque coram nostri culminis majestate frater *Rogerius Abbas* Monasterii S. Stephani de Bosco fidelis noster, exposuit humili, petitioneque devota, quod nunquam contra sacri nostri mandati tenorem, non solum facere, verum etiam cogitare præsumpsit. Exhibens se nostræ claritatis judicio, si verum, non facto, sed nutu id valeret aliquis comprobare. Impetraverant enim a Curia Majestatis nostræ literas, homines dicti Monasterii de Casalibus *Mentahri*, *Gasparinæ*, *Arunchi*, *Oliviani* Casalium Monasterii prælibati de pertinentiis Squillacii, infamiam falsi criminis proferentes, quod idem Abbas, cum alias nostra Celsitudo scripsisset, ne ipsos gravaret indebitè, præter servitia debita, quibus dicti homines, ex donatione *Rogerii Comitis* eidem Monasterio tenebantur, iterato extremæ nequitiæ pallium protendentes, a nostra Curia eidem Abbati missas literas acceperunt, quod ferebamus graviter dictum Abbatem primas nostras literas, ut exponebant mendaciter, ipsos homines durius affligendo, clausis

(a) *Atti tra l'Università e Cittadini della Serra di S. Stefano del Bosco, e i RR. PP. Certosini possessori della medesima fol.* 340. *a ter. ad* 344.

Digitized by Google

fis oculis, petiisse. De quibus omnibus qualiter se rei gestæ veritas habuisset, sententiam inde factam per venerabilem Reginum Archiepiscopum dilectum, Consiliarium, & familiarem nostrum in omnibus factis ipsius Monasterii per nos datum Judicem Delegatum, una cum *Rogerio* Attavo Justiciario Calabriæ, & alteram sententiam per *Rogerium* eumdem præfatæ Justiciarium regionis, idem Abbas præsentando nostro culmini patefecit . . . . . prædictas sententias prædicti homines eidem Monasterio tenerentur, privilegia antiqua præofferens, donationis videlicet *magni Rogerii Comitis*, & concessionis, confirmationisve Regis Rogerii . . . . . felicissimorum Regum Siciliæ prædecessorum nostrorum, Divi quoque augusti nostri progenitoris, & Majestati nostræ claruit, *quod proditione nequam ante Civitatem Capuæ cum infelicissimo Sergio consprirata*, qua determinabant Rogerium Comitem magnum eorum dominum tradere manibus hostis sui, sed orationibus venerabilis, ac beati viri Brunonis, ut in Privilegio ejusdem magni Rogerii Comitis . . . . . extitit *per oraculum somni miraculosius liberatus*, eosdem homines servos perpetuos eidem Beato viro Brunoni, eidemque Monasterio tradidit, cum eorum filiis filiorum. Auditis quibus omnibus, sanèque perspectis, conversus noster animus in stuporem, *nequitiam patrum propagatam in filios perhorrescens, zelo censuit instigatus, nece, quam dirissimi patres meruerant, senuaces filii splecterentur*. Ad petitionem autem venerabilium virorum Regini Archiepiscopi, Cathanensis, Syracusani Episcoporum, aliorumque Procerum familiarium nostrorum, necnon . . . . dictique Abbatis, quod censueramus, dimisimus. Sed quinquemillia tarenorum auri quantitas pro pœna per dictum Reginum Archiepiscopum eisdem servis imposita, in integrum nostræ Curiæ volumus exolvatur; Eidemque Monasterio per eosdem, interesse quolibet satisfacto, Abatis Guillelmi *relaxationem debitorum, ingratis servis exhibitam, volumus non tenere*. Præterea præsentis Constitutionis edicto sancimus, quod quandocumque *ipsi servi generaliter omnes*, aut eorum aliqui in futurum attentare præsumpserint simile, aut dicti Monasterii Dominium denegare, vel servitia debita, quibus tenentur, distrahere, siquidem omnes si fuerint, quinquemillia tarenorum auri ex integro nostræ volumus solvi Curiæ per eosdem: quin aliqui eorum si fuerint, decernimus quantitatem quinquemillia tarenorum prædictam, quæ eos tangeret in communi nostræ Curiæ solvturos, dictis sententiis per prædictos nostros Officiales prolatis, quibus *dicti servi* mercedem nostræ Curiæ subire debebant, in earum robore duraturis, nullisque ipsis factis, & in antea relaxationibus faciendis sæpe dictis servis in aliquo valituris; sed eorum bonis omnibus mobilibus, immobilibusque ad jus, & proprietatem conversis Monasterii memorati, *nudæ, primæque mandamus servitati subjaceant, sicut donatio supradicti magni Rogerii Comitis protestatur*. Ipsum tamen Abbatem timore laudabili commendantes, gratiorem reddit nostræ magnitudinis benignitas consueta. Ad hujus autem nostræ decisionis confirmationis, & constitutionis edicti, futuram memoriam, & inviolabile monumentum, præsens Privilegium per manus Joannis de Capua Notarii, & fidelis nostri, scribi, & majestatis nostræ sigillo pendenti jussimus communiri. Anno, mense, & indictione subscriptis. Data Syracusis, anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo secundo. Regnante domino nostro Friderico Dei Gratia Romanorum Imperatore semper Augusto, & Se-

Digitized by Google

& Sereniſſimo Rege Siciliæ, Imperii ejus anno tertio: Regni vero Siciliæ vigeſimo quinto, menſe Decembris, undecimæ indictionis (a).

XXV.

1224.

FRIDERICUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, ET REX SICILIÆ. Impenſis a domino beneficiis reſpondemus, & ei gratiarum offerimus holocauſtum, cum ſacroſanctas eccleſias, & loca venerabilia favore noſtræ clementiæ intuentes, earum paci, & quieti miſericorditer providemus, & quæ ibi ab aliis collata ſunt, noſtra Imperialis Serenitas ratihabitione confirmat, & ea muneribus ſuæ liberalitatis augmentat. Attendentes itaque devotionem, & fidelitatem Petri venerabilis abbatis, & conventus monaſterii Glorioſæ Virginis Mariæ Heremitarum, & Sancti Stephani de Nemore, nec non quantæ devotionis ſtudio in eodem venerabili monaſterio, Creatori omnium famuletur, & quanta vigilantia in timore domini, ſancta ibi colatur religio, monaſterium ipſum cum univerſis obedientiis, hominibus, & pertinentiis ſuis, ſub clipeo noſtræ protectionis recepimus, & tenemus; confirmantes ei univerſa privilegia, conceſſiones, & libertates, quas ibi, tam a *Rege Rogerio, quam ab aliis regibus Guilielmo primo, & ſecundo piæ memoriæ, & divis Auguſtis domino Imperatore Henrico, & domina Imperatrice Conſtantia* parentibus noſtris eidem monaſterio ſunt indulta, ut eis ſine aliquo temporali ſervitio pacificè, ſicut eorum temporibus conſuevit, utatur. Quæ privilegia juxta generale edictum factum a nobis in *Curia Capuana de privilegiis reſignandis*, dictus Abbas, & Conventus nobis humiliter reſignarunt. Ipſorum itaque privilegiorum inſpecto tenore, ad humilem ſupplicationem eorumdem Abbatis, & Conventus, æternæ retributionis intuitu, & innata pietatis noſtræ gratia, & eadem eis reſtituimus, & omnia, quæ continentur in eis, eidem monaſterio ſpecialiter duximus confirmanda. CONCE-

FRIDERICUS. DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS ET REX SICILIÆ. *Impenſis a domino beneficiis reſpondemus, & ei gratiarum offerimus holocauſtum, cum ſacroſanctas eccleſias & loca venerabilia favore noſtre clementie intuentes, earum paci, & quieti miſericorditer providemus, & que ibi ab aliis collata ſunt, noſtra Imperialis Serenitas, rati habitione confirmat, & ea muneribus ſuæ liberalitatis augumentat. Attendentes namque devotionem & fidelitatem Petri venerabilis Abbatis, & Conventus Monaſterii Sancti Stefani de nemore, necnon & quante devotionis ſtudio in eodem Venerabili Monaſterio Creatori omnium famulatur, & quanta vigilantiæ in timore Domini ſancta ibi . . . . . colatur religio, Monaſterium ipſum cum univerſis obbedientiis hominibus & pertinentiis, ſicut jam pridem noſtræ Majeſtatis privilegio eidem Monaſterio conceſſo, ſub clipeo noſtræ protectionis ſuſcepimus, & tenemus, confirmantes ei univerſa privilegia conceſſiones, & libertates que ibi tam a Comite Rogerio, regibus Sicilie Rogerio, Gulielmo primo, & ſecundo, &*

(a) *Atti tra l'Univerſità e Cittadini della Serra, e i RR. PP. Certoſini poſſeſſori della medeſima fol.* 344. *& a ter.*

Digitized by Google

CEDIMUS ITAQUE, ET CONFIRMAMUS IPSI MONASTERIO IN PERPETUUM HEREMUM, IN QUO SITUM EST MONASTERIUM IPSUM, CUM OMNIBUS RATIONIBUS, TENIMENTIS, ET PERTINENTIIS SUIS, ET CASALE SPATULÆ, CUM CULTURA QUÆ DICITUR DE MURRUNI. ECCLESIAM SANCTI LEONTIS cum casali suo, hominibus, culturis, prædiis, pascuis, & massariis, & omnibus justis tenimentis, & pertinentiis suis. ECCLESIAM APOSTOLORUM, & Grangiam Arsafiæ, cum casalibus, hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio Stili. ECCLESIAM SANCTI FANTINI, & ecclesiam sancti Nicolai de Trivio, cum omnibus pertinentiis, & tenimentis earum. ECCLESIAM SANCTI JACOBI de Mentabro, cum casalibus suis, videlicet casale Mentabri, Gasparinæ, & Arunchi, cum omnibus pertinentiis, & tenimentis suis, *& cum universis villanis, quos habet dictum monasterium in prædictis casalibus: & cum villanis, quos monasterium ipsum habet in casali Stalacti, qui dicuntur de Affi, & aliis villanis, qui habitant per diversa loca in territorio Squillacii*. CONCEDIMUS ETIAM & confirmamus dicto monasterio ecclesiam omnium Sanctorum, quæ dicitur grangia de Camaroto: & ecclesiam sancti Solci, cum hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio Satriani, & Badulati. Quas ecclesias ipsum monasterium cum tenimentis suis habet, & possidet ex donatione comitum, & baronum. ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus ecclesiam sancti Blasii, cum hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio sanctæ Catherinæ, quam monasterium habet, & possidet ex donatione dominæ Nidæ, dominæ ejusdem Castri sanctæ Catherinæ: ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus grangiam de Capistris, cum casali, hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio terræ Arenarum, quam monasterium habet, & possidet ex donatione dominorum ipsius terræ Arenarum. ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus grangiam de Cuculo in territorio Squillacii. Grangiam sancti Theodori in territorio terræ Simeri, Ecclesiam sancti Nicolai de Cipulla in ter-

Trankredo pie memorie, *& augusto domino Imperatore Enrico, & domina Imperatrice Constantia parentibus nostris, eidem Monasterio sunt indulta: insuper concessiones donationes, & libertates, quas Comites baronesque aliique fideles dicti regni nostri, pro devotionis affectu eisdem Monasterio intulerunt . . . . . sine aliquo . . . . regum temporibus consuevit utatur. Que privilegia a jure generali . . . . a nobis in Curia Capuana de privilegiis designandis dictus Abbas, & Conventus . . . . . habuerunt . . . . . quedam alia humiliter resignarunt; ipsorumque itaque privilegiorum inspecto tenore ad humilem supplicationem eorumdem Abbatis n. . . . . nostra gratia ex certa nostra scientia eidem eadem . . . . restituimus sicut jam in altero factum est nostre majestati s privilegio, & omnia quæ continentur in eis eidem Monasterio specialiter duximus confirmanda ut tam eadem privilegia . . . . . habeat idem monasterium ex certa nostra scientia confirmata. Concedimus itaque & confirmamus ipsi Monasterio in perpetuum heremum in quo situm est Monasterium cum omnibus rationibus, tenimentis, & pertinentiis suis. Casale Spatule cum cultura que dicitur de murruni & ecclesiam Sancti Leontis cum Casali suo hominibus & omnibus justis tenimentis & pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Francini & ecclesiam Sancti Nicolai . . . . . & Ecclesiam A-*

po-

Digitized by Google

territorio Cutroni, cum hominibus, & omnibus tenimentis, & pertinentiis earumdem: libere ipſas eccleſias, homines, & villanos ſpectantes ad prædicta loca, ab omni exactione lignamimum, ſine temporali ſervitio poſſidendas: CONCEDIMUS QUOQUE, & confirmamus ipſi monaſterio Molendinum de Alexi, quod eſt ſubtus Squillacium. Item confirmamus Molendinum de ſancto Jacobo, & vineam de marina ſubtus Squillacium in loco qui dicitur de Pala, quæ monaſterium habet, & poſſidet ex donatione Comitis Amfuſii, domini terræ Squillacii: ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus eidem monaſterio *culturam de Sbomatiſia in territorio Squillacii, cum juribus ſalangagii, ſcalagii, angoragii, & dohanæ, litoris, maritimæ*, tenimentis, & territoriis ipſius culturæ. ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus grangiam Mutari, cum caſali, hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis ſuis, in territorio Mileti. ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus tenimentum ſancti Chriſtophori cum omnibus pertinentiis ſuis, quod habet monaſterium ex largitione fidelium in territorio Caſtri Novi. ITEM CONCEDIMUS, & confirmamus omnes poſſeſſiones quas habet monaſterium in territorio terræ Pollicii. DE SPECIALI QUOQUE GRATIA damus, concedimus, & confirmamus ipſi monaſterio tenimentum quoddam in territorio Stili in terris Caſemone, in perpetuum habendum, & poſſidendum. Quod tenimentum conceſſum fuerat prius ipſi monaſterio pro paſcuis animalium, & maſſariis per privilegium quondam Regis Guillelmi conſobrini noſtri recolendæ memoriæ. Sed quia per proprios fines ipſum tenimentum non fuerat terminatum; de mandato noſtro ipſius tenimenti diviſæ factæ fuerunt, & noſtro culmini præſentatæ. Quas diviſas in præſenti privilegio ad majorem gratiam, & favorem ipſius monaſterii juſſimus apponendas. In primis ab oriente terræ ſancti Pantaleonis ſicut deſcendit rivus verſus orientem, uſque ad ſanctum Pantaleonem, & aſcendit ſerra uſque ad lapidem cruce ſignatum, & ſcindit in medium montem, & ferit in viam Caſemone, & vadit diviſa ipſius tenimenti dividendo cum cultura ſancti Leontis, uſque ad arborem cruce ſignatam, & pervenit ad rivum, qui dicitur de

poſtolorum & granciam Arſaphie cum Caſalibus hominibus & omnibus juſtis pertinentiis, & tenimentis ſuis in territorio Stili. Item concedimus & confirmamus . . . . . hominibus, & omnibus tenimentis, & pertinentiis ſuis in Territorio ſancte Catherine, culturam de Sancto Paulo in loco dicto de Barbaruſo in tenimento Stili, que Monaſterium ipſum habet & poſſidet ex donatione domine . . . . . Item concedimus, & confirmamus culturam que dicitur Camlanca ſalvis tamen frumento & pecunia noſtre Curie debitis, ſicut, & alie noſtre culture ſolvere, & reddere ſolite ſunt, & debent. *Item Eccleſiam Sancti Jacobi de Montabro prope Squillacium cum Caſalibus ſuis videlicet Caſale Montabri, Gaſparine, & Arunchi, cum omnibus juſtis pertinentiis, & tenimentis ſuis, & cum univerſis villanis, & hominibus quos habet idem Monaſterium in prædictis Caſalibus. Item concedimus, & confirmamus, eidem Monaſterio tenimentum quoddam in Territorio Stili in terris Caſamone juxta proprios fines & diviſas, quas inſeri juſſimus conſcribi in altero noſtro Privilegio eidem Monaſterio . . . . . in dicto tenimento nullus habeat aut aliud opus facere audeat abſque voluntate abbatis, & fratrum Monaſterii ſupradicti cum ipſius tenimentis & commoditatibus alii gaudere non debeant, niſi illi ad quos . . . ipſum tenimentum de regia fuit . . . . . conceſſum, & nunc de noſtra imperiali gra-*

Digitized by Google

de Rigitano, & descendit divisa sancti Leontis cum eodem rivo usque ad mare, deinde vadit via publica usque ad magnum rivum, qui dicitur de Dorcari, & transito ipso rivo vadit, via publica usque ad parvum falsum rivum, qui est juxta culturam Stephanitii, *& ascendit rivus* usque ad cruce signatum lapidem in caput Primanipuci, & inde *ascendit* versus occidentem per latus ejusdem culturæ, dividendo cum prædictis terris Stephanitii usque ad veterem Arenam; deinde *ascendit* supra usque ad separationem culturæ alpestræ, ubi est lapis cruce signatus: Et deinde *descendit* recte occidentem usque ad cruce signatam pipiraginem, & juxta brunum, & deinde vadit recte ad palustrem umbrum, & *ascendit* inde per palustrem umbrum, & ferit ad rivum, qui *descendit* per malam rupem, & regalem viam, & vadit ipla via usque ad brunum sanctæ Agathæ, ubi est cruce signatus lapis, & vadit ipsa via regalis usque ad magnum rivum ubi sunt ficus, *& ascendit ipse rivus* usque ad divisam orientalem, & postea declinat ad viam, & ipsa via pervenit ad culturam arvi, & inde descendit versus orientem serra usque ad finem culturæ ipsius arvi in caput Vallonis, & descendit vallo usque ad rivum, *& ascendit rivus usque ad descendentem rivum* sancti Pantaleonis, & concluditur: Volumus insuper, & præcipimus ut in supradicto tenimento nullus, laborare, pascere, aut aliud opus facere audeat, absque voluntate, & licentia Abbatis, & fratrum monasterii supradicti: cum ipsius tenimenti commoditate, alii gaudere non debeant, nisi illi ad quorum usum ipsum tenimentum de regia fuit benignitate concessum, & nunc de nostra imperiali gratia donatum, & confirmatum. DE AMPLIORI AUTEM GRATIA BENIGNITATIS NOSTRÆ volumus, & mandamus, *ut animalia prædicti monasterii liberè sumanl pascua, & usum aquæ in omnibus territoriis, & tenimentis, atque locis ubique Regni nostri; Et fratres ipsius monasterii cum omnibus eorum equis, & aliis animalibus suis libere habeant passagium francum, & ab omni exactione passagii, plateacii. sive pedagii, tam per nostrum demanium; quam per alias terras, & loca Regni nostri, terra, vel mari, tam emendo, quam vendendo, cundo, tia confirmatum: item concedimus, & confirmamus Ecclesiam Sanctæ Mariæ, Culturas, & terras quas habet idem Monasterium in tenimento . . fidelium sibi facta: item concedimus, & confirmamus eidem monasterio culturas in tenimentis Sancti Georgii, & Planitie Sancti Martini cum libertatibus, & immunitatibus quas Richardus juxta . . . . . tenimento donavit & concessit Monasterio supradicto. Concedimus etiam, & confirmamus dicto Monasterio Ecclesiam omnium sanctorum, Ecclesiam Sancti Nicolai cum Casalibus Villanis, & molendinis, & Ecclesiam Sancti Sossi cum omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio Sarriani, & Badulati quas Ecclesias ipsum Monasterium cum tenimentis suis & libertatibus habet, & possidet ex donatione comitum, & Baronum. Item concedimus, & confirmamus granciam de Capistro cum Casali hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio Arenavum, quam Monasterium habet, & possidet ex donatione dominorum ipsius terræ Arenarum. Item concedimus, & confirmamus granciam de Cuculo in territorio Squillatii cum omnibus terris suis, & Molendino de argari eidem . . fidelium largitate: granciam Sancti Teodori in Territorio Terræ Graci ex donatione Dominorum ipsius Terræ Simali sibi facta: Ecclesiam Sancti Nicolai de Chipulla in territorio Cutroni cum hominibus, & omnibus tenimentis*

Digitized by Google

do, & redeundo perpetuo sint immunes: CONCEDIMUS ETIAM eisdem fratribus *ut in omnibus terris, & locis nostri demanii libere habeant declinationem, & ductum aquæ, & situm molendinorum, & fullonum: & etiam in omnibus tenimentis, & locis Regni nostri libere habeant venationes*: Et si in tenimentis, territoriis & locis ipsius monasterii aliquos *venari* contigerit, *liceat eisdem fratribus habere quarterium animalium silvestrium*. VOLUMUS, ET CONCEDIMUS eisdem fratribus pro usu eorum libere pischeram, mineram ferri, & salem habere: CONCEDIMUS INSUPER, ut homines, qui confratres fuerint monasterio supradicto, & de bonis eorum professionem, & donationem fecerint eidem monasterio, cum animalibus, & bonis eorum omnibus, *semper, & ubique gaudeant libertate, & sint ab omnibus exactionibus, & collectis servitio remporali, angariis, & perangariis liberi, & exempti*: CONCEDIMUS ETIAM ut custodes animalium dicti Monasterii dum fuerint in ipsa custodia, *animalia eorum insimul cum animalibus ejusdem monasterii libere snmant pascua in omnibus locis*, sicut animalia monasterii supradicti. CONCEDIMUS INSUPER omnibus grangiis, & obedientiis ipsius monasterii *de omnibus terris, & locis, ac territoriis, & tenimentis Regni nostri liberè sumere, & habere ligna, pro usu, & necessariis eorum*. CONCEDIMUS INSUPER EISDEM FRATRIBUS DE HOMINIBUS, ET VAXALLIS EORUM HABERE BANCHUM JUSTICIÆ IN OMNIBUS TERRIS, ET LOCIS, TAM NOSTRI DEMANII, QUAM ALIIS UBICUMQUE HABUERINT INCOLATUM: Volumus autem, ut nulla ecclesiastica, vel secularis persona, nullus comitum, vel baronum, nullus justiciariorum, vel bajulorum nostrorum, homines prædicti monasterii, aut pariclas eorum ad angariam, & perangariam, vel eos servitium aliquod facere, vel exhibere compellat, neque eos nitatur aliqua infestatione, vel exactione gravare: *sed sint ab omni servitio temporali, & molestia liberi, & securi*. IPSI ETIAM MONASTERIO ex liberalitate majestatis nostræ confirmamus in perpetuum omnes alias obedientias, grangias, & possessiones, & quæque alia tenimenta, quæ idem monasterium largitione Regum, & *& pertinentiis suis. Concedimus quoque & confirmamus ipsi monasterio molendinum de Alexi quod est subtus Squillatium. Item confirmamus molendinum de Sancto Jacobo subtus Squillatium in loco, qui dicitur de Scala quæ Monasterium habet, & possidet ex donationibus comitis Ansusii Domini terræ squillatii: Item concedimus & confirmamus granciam Mutari cum casali, & omnibus pertinentiis, & tenimentis suis in territorio Mileti: Item concedimus, & confirmamus tenimentum Sancti Christophori cum omnibus pertinentiis suis, quod habet Monasterium ex largitione fidelium in Territorio Castri novi. Item concedimus, & confirmamus possessiones quas habet Monasterium in territorio Polisii. Item concedimus, & confirmamus prædia culturas & terras, que idem monasterium habet ex largitione nostrorum fidelium* in tenimento Messanæ. *Ipsi etiam monasterio de ampliori gratia confirmamus in perpetuum Ecclesiam grancias prædia possessiones Culturas terras molendina tenimenta villanos homines spectantes ad dicta loca libertates, & immunitates quascunque ab Imperatoribus . . . . comitibus Baronibus, & aliis quibuscunque, ut idem monasterium ea habeat libera ab omni exactione regalium lignaminum vel servitute aliqua quocunque nomine . . . . . servitio . . . . . ut infrascriptis Privilegiis, & instrumentis dinoscitur contineri & sicut ea . . . . prædictorum regum Siciliæ . . . . . & licet in aliis privilegiis*

Re-

Digitized by Google

Principum, & aliorum oblatione fidelium juſtè, & rationabiliter tenet, & poſſidet, prout in ipſorum privilegiis, & inſtrumentis dignoſcitur, & vidimus contineri; & ea omnia temporibus Regis Guillelmi rationabiliter, & pacificè dignoſcitur tenuiſſe, & quæ etiam in futurum juſto titulo poterit adipiſci. Et licet in aliis privilegiis Regni noſtri, clauſula illa ſcilicet *de ſalvo mandato*, *& cetera* generaliter apponatur, in iſto tamen privilegio, de noſtra ſpeciali gratia juſſimus non apponi. Ad hujus autem noſtræ reſtitutionis, donationis, & confirmationis memoriam, & robur, perpetuo valituram, præſens privilegium per manus Petri de Salerno notarii, & fidelis noſtri ſcribi fecimus, & noſtræ majeſtatis ſigillo juſſimus communiri. Anno menſe, & indictione ſubſcriptis. Datum Brunduſii anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo vigeſimo quarto. Menſe Martii Indictione duodecima. Imperii Domini noſtri Friderici Dei Gratia, Glorioſiſſimi Imperatoris ſemper Auguſti & Regis Siciliæ anno quarto, Regni vero Siciliæ vigeſimo ſexto. Amen (*a*).

Regni noſtri . . . . mandato & cetera generaliter apponatur . . . . . noſtre reſtitutionis & confirmationis, memoriam, & robur perpetuo valituram præſens privilegium . . . . . Anno menſe, & inditione ſubſcriptis. Datum Brunduſii anno Dominice Incarnationis milleſimo ducenteſimo vigeſimo quarto menſe martii inditione XII. Imperii noſtri Friderici Dei gratia Glorioſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti, & Regis Sicilie anno quarto Regni vero Siciliæ viceſimo ſexto feliciter Amen &c. (*b*)

XXVI.

1484.

FERDINANDUS DE ARAGONIA, REGIUS FILIUS, ARENARUM, STILIQUE COMES, ET IN PROVINCIA CALABRIÆ, LOCUMTENENS GENERALIS &c. Univerſis, & ſingulis præſentium ſeriem inſpecturis, tam præſentibus, quam futuris: Certum habemus nihil in vita noſtra, quo mortales ſeſeque propinquiores Deo effici poſſint, quam eccleſias, loca pia divino dedicata cultui, & favore proſequi, & muneribus. Nos igitur cum ſuperioribus diebus miſiſſemus quoſdam ex noſtris officialibus ad capiendam poſſeſſionem totius noſtri ſtatus, quem præterito anno habueramus: cæperunt etiam quorundam falſorum ſuggeſtione poſſeſſionem juriſdictionis *cauſarum criminalium caſalium Spatulæ, Serræ, & Bivonci*, pertinentium ſacro monaſterio beatiſſimi Prothomartiris Stephani de nemore; eorumque hominum compulerunt ad præſtandum, noſtri ex parte, ligium homagium. Inſuperque adduxerunt, & aſſociaverunt noſtrum vexillum in nundinas, quæ fieri & exerceri ſolent apud dictum Caſale *Spatulæ*, contra jus, & juſtitiam dicti monaſterii, quodam ſub colore, quo olim Cola comes Are-

(a) *Atti della Regia Camera dell' anno 1530. tra i PP. Certoſini di S. Stefano del Boſco e il Principe di Squillaci fol. 700. ad 702. e ſi trova anche tra' documenti ultimamente ſtampati a favor della medeſima Certoſa nella diſeſa de' Privil. Nor. fol. 26. ad 31. e negli Atti tra l'Univer. e Cittadini della Terra della Serra con li RR. PP. Certoſ. di S. Stefan. utili Padroni della medeſima a fol. 344. a t. ad 346. a t.*

(b) *fol. 705. ad 707. Atti del 1530. della Reg. Cam. del 1530. conſervati nel Regio Archivio.*

Digitized by Google

Arenarum id facere tentaverat. Quamobrem venit ad nos reverendus Pandulfus præfati monaſterii Abbas, qui non mediocriter nobis de hujuſmodi novitatibus conqueſtus eſt: *Oſtendens per authentica documenta & ſcripturas antiquas, & modernas, ſupradicta per nos, neque per alios fieri non potuiſſe: Et omnem juriſdictionem civilem, & criminalem, merum, & mixtum imperium jam dictorum caſalium pertinere, & ſpectare pleno jure præfato monaſterio: Et de his omnibus ſemper fuiſſe jam diù monaſterium in poſſeſſione, ſeu quaſi omnium prædictorum. Et dicti homines, & vaſſalli aliis omnibus prælatis Monaſterii prædicti præſtitiſſe ligium homagium, & fidelitatem, & eorum juriſdictioni tantum omnibus modis ſubeſſe: ac teneri* ad certa ſervitia, perſonalia, & angariam: *maxime ad ſerendum, ſive portandum omnia victui ipſi monaſterio neceſſaria*: Decrevimus conſcientiam noſtram exonerando, conſulto, & deliberate ex certa noſtra ſcientia reſtituere jam dicto monaſterio gloriosiſſimi Prothomartiris Stephani *præfatam juriſdictionem cauſarum criminalium*, tamquam rem ipſi monaſterio ſpectantem, & pertinentem liberare, abſolvere, & relaxare jam dictos homines ex ligio homagio, & fidelitatis juramento nobis præſtito, ſive noſtris officialibus noſtri nomine, & amplius non ferre, aut portare, ſeu aſſociare, neque ferri, aut portari, ſeu aſſociari facere, vel permittere in dictas nundinas, noſtrum vexillum per nos, neque hæredes, & ſucceſſores noſtros, vel alios quoſcunque. Et ita ex nunc pro ut ex tunc, & ex tunc, pro ut ex nunc, per præſentes reſtituimus dictam iuriſdictionem eidem monaſterio: & liberamus, abſoluimus, & relaxamus prænominatos homines aligio homagio, & fidelitatis juramento ut ſupra præſtito. Et promittimus ſimiliter nullo unquam tempore, neque per Nos, hæredes, & ſucceſſores noſtros, vel alios quoſcunque intromittere aliquo modo circa delationem dicti vexilli, & ejus aſſociationem: ſed id dimittimus in poteſtate, & arbitrio prælati dicti monaſterii, dicta jura omnia à nobis hæredibus, & ſucceſſoribus noſtris in dictis comitatibus penitus abdicantes. Et ad majorem cautelam, & robur dicti monaſterii, ſi aliquo caſu, & quovis modo pertineret ad Nos, & noſtrum ſtatum dicta juriſdictio, & ligium homagium, & jus ferendi, & aſſociandi vexillum, ex mera, & certa noſtra ſcientia, concedimus, & gratioſe donamus irrevocabiliter inter vivos, pro anima noſtra, noſtrorumque omnium mortuorum eccleſiæ Beatæ Virginis Mariæ de Nemore, & monaſterio prædicto Sanctiſſimi prothomartiris Stephani ad habendum, tenendum, & poſsidendum in perpetuum pacifice, & quiete per ſuos rectores, abbates, & prælatos. Et ita per noſtrum anulum, quatenus opus eſſet, inveſtimus, & ponimus in poſſeſsionem ſupradictorum, prædictum reverendum Pandulfum Abbatem præfati monaſterii nomine ipſius monaſterii. Nulli ergo hominum, heredum, & ſucceſſorum noſtrorum, vel aliorum quorumcunque, liceat hoc noſtrum privilegium etiam in minimis violare: Et ſi aliquis contra prædicta aliquid tentare præſumpſerit, ejus attentatio ſit nullius roboris, vel momenti. Mandantes tenore præſentium de dicta certa noſtra ſcientia, & expreſsè omnibus, & quibuſvis officialibus noſtris, & ſubditis, majoribus, & minoribus, quocunque nomine nuncupatis, præſentibus, & futuris, aliiſque omnibus ad quos ſpectabit, & præſentes fuerint quomodolibet præſentatæ, quatenus forma præſentis noſtri privilegii, per eos, & quemlibet eorum diligenter inſpecta, illam ipſi, & quilibet ipſorum, eorum temporibus teneant firmiter, & obſervent, tenerique, &

ob-

obſervari faciant inviolabiliter per quoſcumque : & centrarium non faciant ſub pœna mille ducatorum. In cujus rei teſtimonium præſentes noſtra propria manu ſubſcriptas, & ſolito pendenti noſtro ſigillo munitas juſsimus expediri ſingulis vicibus præſentanti remanſuras. Datum in terra noſtra Stili, XVII. martii 1484. FERDINANDUS DE ARAGONA. Dominus Comes mandavit mihi Julio Franciſco. Reg. in Reg. 7. 2. n. 33. (a).

XXVII.

1491.

Cum per noſtros officiales fuiſſet capta poſſeſsio *juriſdictionis cauſarum criminalium, & civilium Caſalium Spatulæ, & Serræ, Bombugi, Monteauri, & Gaſparrinæ*, pertinentium ſacro monaſterio prothomartiris Stephani de Nemore, eorumque homines fuiſſent compulſi ad præſtandum noſtri ex parte ligium homagium; fuit propterea humiliter nobis expoſitum a reverendo Abbate præfati monaſterii, & oſtenſum per authentica documenta, & ſcripturas, ſupradicta per noſtros officiales, noſtramque Curiam fieri non potuiſſe, *& omnem juriſdictionem civilem, & criminalem primarum, & ſecundarum cauſarum, merum, & mixtum imperium antedictorum Caſalium pertinere, & ſpectare dicto monaſterio in allodium, & ſub natura burgenſaticorum abſque ullo onere, & regali ſervitio, & de his omnibus ſemper fuiſſe monaſterium in poſſeſſione, vel quaſi & dicti homines, & vaſſalli præfato monaſterio ligium homagium, & fidelitatem præſtitiſſe.*

Decrevimus conſcientiam noſtram exonerando conſulto, & deliberate ex certa noſtra ſcientia reſtituere jam dicto monaſterio beatiſsimi prothomartiris Stephani præfatam *juriſdictionem civilem, & criminalem, primarum, & ſecundarum cauſarum*, tamquam rem ipſi monaſterio ſpectantem, & pertinentem, liberare, & abſolvere, relaxare dictos vaſſallos a ligio homagio, & fidelitatis juramento noſtris officialibus noſtro nomine præſtito, & ita ex nunc pro tunc, & ex tunc prout ex nunc per præſentes *reſtituimus dictam juriſdictionem, civilem, & criminalem primarum, & ſecundarum cauſarum dictorum Caſalium eidem monaſterio uti rem ſibi in allodium, & ſub natura burgenſaticorum ſpectantem, & pertinentem abſque ullo onere, et ſervitio* : Et liberamus, abſolvimus, & relaxamus prænominatos homines, & vaſſallos a ligio homagio, & fidelitatis juramento, & promittimus ſimiliter non moleſtare, neque inquietare facere dictum monaſterium, & monachos per noſtros officiales, & ſucceſſores, & hæredes noſtros in dicta juriſdictione.

Et ad majorem cautelam, & robur dicti monaſterii, ex mera, & certa noſtra ſcientia concedimus, & gratioſe donamus in allodium, & ſub natura burgenſaticorum pro anima noſtra, noſtrorumque defunctorum eccleſiæ beatiſsimæ Virginis Mariæ de Nemore, & monaſterio prædicto Sancti prothomarriris Stephani *dictam juriſdictionem civilem, & criminalem, primarum, & ſecundarum cauſarum, merum, & mixtum imperium dictorum Caſalium Spatulæ, et Serræ, Bombugi, Montauri, et Gaſparrinæ*, ad habendum, tenendum, & poſsidendum in perpetuum pacifice, & quiete per ſuos Rectores, Abbates, & Prælatos in allodium, & ſub burgenſaticorum natura abſque aliquo onere, & regali ſervitio. Neap. 22. Maii 1491. (b).

(a) *Atti tra l'Univerſità, e Cittadini della Terra della Serra, e i RR. PP. Certoſini. Poſſeſſ. della medeſima fol. 226. & 346. a t. e ne' Docum. ſtampat. a favor della Certoſ. pag. 36.*

(b) *Ibid. fol. 369. e ſi trova preſſo il Manſredi Riſpoſta Apologetico-Criti. pag. 206.*

Digitized by Google

XXVIII.

KArolus Dei gratia Rex Siciliæ &c. Claris titulis Domini noſtri culmen extollimus, dum naturam perſonarum meritis coaptantes, quod debetur utrique provida diſpenſatione donamus. Sicque caritatis ordine que a ſuis inchoat, non omittimus erga noſtros ſanguinis nobis unione conjunctos, & largitatis virtutem, quam ad alios plures libenter extendimus obſervamus. Per preſens igitur privilegium notum facimus univerſis, tam preſentibus, quam futuris, quod nos conſiderantes dignum eſſe, & ſatis conſonum rationi, quod Karolum primogenitum noſtrum Kariſſimum pro quo & naturalis interpellat inſtinctus, & obſequiorum gratitudo continua intercedit, dignis muneribus proſequamur, & nove militie ſue promituros honores congruis Excellentie noſtre munificentiis decoramus. Donamus, tradimus, & concedimus ſibi, & heredibus ſuis utriuſque ſexus in perpetuum de liberalitate mera, & gratia ſpeciali Principatum Salerni cum ſubſcriptis tamen Terris, & Locis, que ſunt de Principatu ipſo, & Baronibus infraſcriptis, nec non Comitatum Aleſine, cum infraſcriptis ſimiliter tamen Terris, & Locis, & Baronibus que ſunt de Comitatu ipſo, ac honore Montis Sancti Angeli, cum infraſcriptis tamen Terris, & Locis, & Baronibus que ſunt de eodem honore. Et addimus etiam Terras alias infraſcriptas que non ſunt de predicto Principatu, nec Comitatu, neque de honore ipſo, cum hominibus, vaſſallis, poſſeſſionibus, vineis, terris, cultis, & incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, paſcuis, molendinis, aquis, aquarumque decurſibus, ſalinis, & juribus ferri, aczari, ſalis, & picis, aliis juribus, juriſdictionibus, & pertinentiis terrarum, & locorum ipſorum, prout ea omnia hodie Curia noſtra tenet, que de demanio videlicet in demanium, & que de ſervitio in ſervitium. Retento & reſervato nobis jure exiture victualium, & leguminum per mare de portubus, & maritima terrarum ipſarum, & que de ipſis portubus, & maritima per mare nulla victualia, et legumina ſine ſpeciali mandato, et licentia noſtri culminis extrahantur. Sal etiam, ferrum, aczarum, et pix emantur, et vendantur in omnibus, et ſingulis Terris ipſis, tam Principatus, quam Comitatus, et honoris, ac aliis Terris additis juxta Curie noſtre ſtatutum. *Retentis inſuper nobis cauſis criminalibus pro quibus corporalis pena mortis videlicet, vel amiſſionis membrorum, aut exilii debebit inferri, in omnibus, & ſingulis Terris & Locis ipſis, excepto in Salerno, quam Civitatem ſibi conceſſimus cum ſtratipotia Civitatis ipſius exercenda ibidem, pro ut exerceri hactenus conſuevit.* Collectis quoque quas Terrarum dictarum, et Locorum hominibus imponemus, que utique integraliter, et libere per noſtram Curiam exigentur. Moneta etiam generali que pro tempore de mandato Curie noſtre cudetur in Regno, quam, et non aliam univerſi de Terris, et Locis ipſis recipient, et expendent. Retentis nichilominus nobis, juramentis fidelitatis Prelatorum, Baronum, Pheudatariorum, qui ſunt ibidem, et univerſorum hominum Terrarum, et Locorum ipſorum, que nobis preciſe contra omnem hominem preſtabuntur. Quibus preſtitis predictus Karolus, et heredes ejus aſſecurabuntur ab ipſis Prelatis, Baronibus, Pheudatariis, et Hominibus juxta Regni conſuetudinem. Salvis ſemper nobis juramentis, et fidelitatibus ſupradictis, et ſervitiis etiam debitis ſecundum uſum, et conſuetudinem Regni noſtri, ac omnibus quibuslibet aliis, que Curie noſtre ratione majoris Domine debentur, prout habemus ea, et habere debemus in aliis ipſius Regni Terris, et Locis. Inveſtientes ipſum Karolum modo preſcripto per circulum aureum de Principatu predicto, et per vexillum noſtrum de Comitatu, ac per

Digitized by Google

annulum aureum de honore, et aliis Terris additis; ita quod tam ipſe quam predicti heredes ſui predicta omnia, a nobis in capite teneant, et poſſideant, nullumque exinde alium preter nos Superiorum, & Dominum recognoſcant. Pro quibus utique Principatu, Comitatu, Honore, & Terris ab eodem Karolo ligium homagium recepimus; & fidelitatis juramentum. Terre vero de predicto Principatu ſunt hec videlicet. Salernum, cum Stratigotia, Policaſtrum, Nucerie Chriſtianorum, Caſtrum maris de Stabia, Surrentum quoque cum Vico, & Caſalibus, in excambium Caſtri S. Severini, & Caſalium que tenebat qu. Princeps Salernitanus, in demanio Principatus predicti eidem Principatui duximus adjungendum. Barones autem ſunt hii videlicet Archiepiſcopus Salernitanus pro Terra, quam tenet Archiepiſcopatus Surrentinus, Abbas Cavenſis, Comes Camerarius pro Pheudo Cancellarie in Nuceria Chriſtianorum, Comes Rogerius de S. Severino pro Baronia ipſa S. Severini, Jacobus de Buſſone pro Terra quam habet in dicta Terra Nucerie; et pro parte Trentenarie, Rogerius de Petrafixa pro Petraſixa, et Salvia, Pandulfus de Faſanella pro parte Conturſii, nec non Poſtillione, Serritella, Cuntrono, Silvanigra, et Caſtellucio, Enricus de Cauraſia pro parte Conturſii, Andreas de Logotheta pro parte ſimiliter, quam habet in eadem Terra, Conradus de Trentenaria pro parte Trentenarie, Raynaldus de Pungellis pro Caſtro Burgentie, Rogerius Salvaticus pro Caſtellucio, Domini Platani pro Platane, Domini Baronie Montis fortis, et Mallani pro eadem Baronia, Adenaſius de Taraſcone pro Caſtris Acerni, et Caſtelli novi, due tenet pro parte uxoris ſue, Ricarqus de Marzano pro Caſtro novo, Guillelmus de Laviano pro Caſtro Laviano, Guido de Alemania pro Caſtro novo, Martinus de Dordario pro Altavilla de Principatu, et Guillelmus de Caccanvilla pro Caſtro Aulette. Quidem predicti Comitatus Aleſine ſunt hec. Aleſina, et Precina. Barones autem ipſius Comitatus ſunt hii videlicet. Abbas Monaſterii Turris Majoris pro Sancto Severo, et Hoſpitale Sancti Johannis Jeroſolimitani pro medietate Sancti Lotherii. Terre namque dicti honoris Montis Sancti Angeli ſunt iſte videlicet. Mons Sancti Angeli, Peſquicium Veſte, Rodium, Varianum cum Pantano, Sypontum quod nunc dicitur Manfridonia, cum Sale, Sanctus Quiricus, Caſale novum. cui etiam honori, licet non ſit de eodem honore duximus adjungendum, Terra Campi Marini. Barones vero ipſius honoris ſunt hii videlicet, heres Raimundi Yſardi pro Vico, Yſquitella, et Candeto, Berardus de Rajano pro Riniano, Stephanus de Battiniaco pro Caſali Sſilici, Berteraymus de Cantelmo pro Caniano, Margarita uxor quond. Raynaldi Burgundi pro Caſtro Caprilis. Heres qu. ipſius Raynaldi pro Caſtro pagano, et eo quod habet in Sancto Lotherio, Guillelmus de Saccanvilla predictus pro Candelario, Ranulfus de Colant pro Sancto Nicandro, Abbas Sancti Johannis in Lamis pro Sancto Johanne Rotundo, Sancto Marco in Lamis, et Facziolo, Domus Templi pro Verſentino, et Dominus Caſalium Pedemontis, et Carbonarie pro ipſis Caſalibus. Et Terre inſuper que adduntur ſunt hec vicelicet. Andria, Caſtrum Sancte Marie de Monte, cum foreſta ſita in Juſtitiariatu Terre Bari, Capuatium, Terra Gifonis cum Arce, et Terra Schifati, cum Arce in Principatu. Iſtam autem noſtram donationem, et conceſſionem facimus, retinentes nobis plenariam poteſtatem addendi, diminuendi, et permutandi, et pro ea excambium faciendi, vel etiam totaliter ad priſtinum ſtatum, ad manus noſtras revocandi quandocumque, et quotiefcumque nobis placuerit. Volentes quod dictus Princeps pro Principatu, Comitatu, et honore predictis ſit contentus Terris, et Locis ſuperius nominatis, nec volumus quod ratione antiquitatis alicujus, qua a quibuſcumque diceretur, ſeu poſſet dicti predictos Principatum, Comitatum, et honorem

alias

alias Terras, vel Locas, vel Baronias continuisse quandocumque, vel etiam hodie continere predictus Princeps aliquid possit, vel debeat reclamare, nisi in Terris, et Locis, Baroniis, et Baronibus superius nominatis, ut autem etc.

Extracta est presens copia, ordine Illustris Equitis Hyerosolimitani Domini D. Francisci Vargas Macciucca Presidis Regie Camere, & Advocati Regii Fisci, e reliquiis Regesti concessionum a Serenissimo Rege Carolo I. factarum anno 1269. fol. 106. et seq., que in Regali Archivio magnæ Curiæ Regiæ Sicle conservantur, cum quibus facta collatione concordat meliori semper salva; & ad fidem &c. Datum ex eodem Regali Archivio hac die 4. Januarii 1760.: U. J. D. Antonius Chiarito Regius Archivarius etc.

XXIX.

Ex Regesto Serenissimi Regis Caroli II. signato 1308. e 1309. C. fol. 40. & a t.

KArolus Secundus &c. Universis presentes literas inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Operam daturus . . . . . fas gesta sunt fructum obtinere non valeant, & que bene, recteque geruntur firmitatis robore fulciantur. Sane pro parte Principisse consortis Philippi filii nostri carissimi Achaye, ac Tarenti Principis, Romanie Despuri, & Regni Albanie Domini quoddam privilegium ipsius Principis ejus magno sigillo pendenti communitum fuit nostro culmini presentatum, quod erat per omnia continentie subsequentis. Philippus illustris Jerusalem, & Sicilie Regis filius, Princeps Achaye, & Tarenti, ac Romanie Despotus, & Regni Albanie Dominus. Universis presens privilegium inspecturis, tam presentibus, quam futuris Plasmator hominis Deus sic primiciale suum ex causis in prothoplastum, & viraginem matrimonialis doni ministerium edidit, ut similiter, & posteri hujusmodi sacramento respersi essent duo in carne ab invicem pari voto, ac qui si ratione hujusmodi. Nos cum Principissa consorte nostra, que nobis de Divina provisione per ipsum ministerium, & causas ejus legitime accessit in sociam scimus ad procreationem sobolis duo in carne una, cum quiete effectus aptum videtur nobis, & adjacens, ut ei cum qua sumus, ut premittitur identidem quamque, utpote de Divini muneris largitate secundam in sobole nobis ipsa etiam sumpta ex ea proles magis gratificat in collatorum nobis a Domino temporalium bonorum dominio participium, impendamus hujusmodi ergo considerationis instinctu, eidem Principisse consorti nostre ad vitam ejus tantum, Terram seu Castrum Genusium, ac Casalia Latertiam, Girosalcum, & Palagianum de Principatu nostro Tarenti, cum hominibus, vassallis, juribus, redditibus, terris cultis, & incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, passuis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, tenimentis, territoriis, aliisque pertinentiis eorum omnibus damus, donamus, & tradimus, ac ex causa donationis proprii motus instinctu de novo concedimus de liberalitate mera, certa nostra scientia, & gratia speciali, juxta usum & consuetudinem Regni hujus. Reservato in hujusmodi datione, donatione, traditione, & concessione beneplacito & assensu Domini Patris nostri, prout spectat ad eum majoris dominii ratione. Ita etiam quod si qui sunt quibus dictus Dominus Pater noster, vel nos aliqua bona, possessiones, & jura in dictis Terra, seu Castro, & Casalibus, vel intra eorum tenimenta concessimus, ipsa teneant prout eis concessa fore noscuntur, & quod animalia, & equitatura, aratiarum, Massariarum, & Marescallarum nostrarum pascua & aquam libere sumere valeant

leant in territoriis, tenimentis, & pertinentiis antedictis. Retentis nihilominus pro Domino Patre noſtro, & ejus heredibus, ac nobis, & heredibus noſtris juramentis fidelitatis univerſorum, tam Clericorum, quam hominum aliorum Terre, ſeu Caſtri, & Caſalium predictorum quibus preſtitis aſſecurabitur Principiſſa eadem a Clericis, & hominibus ipſis, juxta uſum, & conſuedinem dicti Regni. *Retentis etiam Curie noſtre in Terra, ſeu Caſtro, & Caſalibus antedictis cauſis criminalibus pro quibus corporalis pena mortis, videlicet vel amiſſionis membrorum, aut exilii debebit inferri. Defenſis inſuper que a quibuſcumquo perſonis ſub invocatione noſtri nominis hominibus ipſis impoſite fuerint, & contempte. quarum cognitio, & caſtigatio ad ſolam noſtram Curiam pertineret.* Salvis quoque nobis pro ipſis in ipſis, & de ipſis Terra, ſeu Caſtro, & Caſalibus illis omnibus, & ſingulis que preter dictum Dominum Genitorem noſtrum, & ejus heredes nobis competunt inibi majoris dominii ratione, prout illa de Regia paterna conceſſione habemus in Terris, & aliis Locis noſtris. Retentis etiam, & reſervatis Curie noſtre ibi ſubventionibus debitis preſtandis nobis in caſibus per homines antedictos uſibus, & conſuetudinibus dicti Regni. Retentionibus, & reſervationibus omnibus, & ſingulis, Domini Patris noſtri pro ſe, ac ejus heredum appoſitis in privilegio conceſſionum factarum nobis de Terra, ſeu Caſtro, & Caſalibus antedictis. Juribus quoque, tam Regiis, quam noſtris, & cujuslibet alterius ſemper ſalvis. In cujus rei fidem, & dicte Principiſſe ad vitam ejus cautelam preſens privilegium exinde fieri, & pendenti ſigillo noſtro juſſimus communiri. Actum, & datum Neapoli anno Domini MCCCVIII. die XV. menſis Septembris VII. Indictionis Regnorum dicti Domini Patris noſtri vigeſimo quarto. Principatuum vero noſtrorum Achaye, ſcilicet tertio, & Tarenti quinto decimo decimo annis feliciter amen. Itaque pro Principiſſa prefata fuit nobis actentius ſupplicatum, ut dationem, donationem, traditionem, & conceſſionem premiſſas ei per antefatum Principem factas de Terra, ſeu Caſtro, & Caſalibus memoratis ratas gerere, illiſque aſſentire, ac robur noſtre confirmationis adiicere de gratia dignaremur. Nos autem promptis amplectantes affectibus quidquid per prefatum filium noſtrum dicte conſortis ſue honoris confertur, & gratie, cum illud in ipſum Principem ex unitate carnis reciproce referatur. Supplicationi hujuſmodi delectabiliter inclinati, dationem, donationem & conceſſionem pertactas, prout alias provide facte ſunt ratas gerentes, & gratas, illis de certa noſtra ſcientia, & ſpeciali gratia benignum aſſenſum noſtrum impendimus, eaſque noſtre ratificationis, & confirmationis expreſſe munimine roboramus, feudali ſervitio pro dictis Terra, ſeu Caſtro, & Caſalibus prelibatis noſtre Curie debito, *noſtris* dicti Principis *aliis*, & cujuslibet alterius juribus ſemper ſalvis. In cujus rei teſtimonium preſentes literas fieri, & pendenti Majeſtatis nbſtre ſigillo juſſimus communiri.

Datum Neapoli per manus Bartholomei de Capua Militis Logothetæ & Prothonotarii Regni Sicilie anno Domini MCCCVIII. die IIII. Novembris VII. Indictionis Regnorum noſtrorum anno XXIIII.

Extracta eſt præſens copia a ſupradicto Regeſto, quod conſervatur in Regali Archivio nnagnæ Curiæ Regiæ Siclæ hujus inclytæ, ac fideliſſimæ Civitatis Neapolis, cum quo facta collatione concordat, meliori ſemper ſalva. Et ad fidem &c. Datum ex eodem Regali Archivio hac die 4. Januarii 1760. U.J.D. Antonius Chiarito Regius Archivarius.

Ur-

Digitized by Google

XXX.

URbanus Episcopus, servus servorum Dei. Dilectis in Christo Filiis Brunoni, & Lanuino salutem, & Apostolicam benedictionem. Piæ voluntatis affectus studio debet prosequenti compleri. Quia igitur nostri Officii interest Servorum Dei quieti, prout Dominus posse dederit, providere, petitionibus vestris, Filii in Christo Charissimi, & Reverendissimi, clementer annuimus. Per hujus ergo Apostolici Privilegii paginam, Apostolica authoritate statuimus, ut locus ille, quem habitationi vestræ, disponente Domino, elegistis a jugo, potestate, injuria, & molestia omnium hominum omnino liber, cum tota silva, & monte, terra, aqua, in spatium unius leugæ in omni parte adjacenti in vestra omnimodis, & Successorum vestrorum dispositione permaneat: sicut vobis a dilecto nostro Filio Rogerio Comite condonatus est, & a *Confrate nostro Theodoro Squillacino Episcopo confirmatus*. Nemini intra prædictum spatium liceat pascuæ, agriculturæ, seu piscationis, aut lignorum occasione, aut quacunque ex causa, vobis, aut vestris Successoribus, injuriam, aut molestiam irrogare; sed totum secundum voluntatem vestram possideatis, disponatis, ordinetis, & erogetis. Si quid præterea Episcopalis Officii indigueritis, ad quem potissimum vicinorum Antistitum volueritis, recurrendi, presenti decreto liberam licentiam indulgemus. Decimarum quoque usum ex vestris, vel puerorum vestrorum laboribus, vestri juris esse censemus. Quod si qua puerorum vestrorum offensa contigerit, in vestra tantum manu omnis eorum correctio maneat. Nec ullus de his, quæ ad vos pertinet, sine vestra voluntate, occasione aliqua intromittat. Quatenus Omnipotentis Dei speculationi liberis mentibus insistatis, & ad ejus faciei dulcedinem, ipso præstante, pervenire valeatis. Sane si quis in crastinum Archiepiscopus, aut Episcopus Imperator, aut Rex, Princeps, aut Dux, Comes, aut Vicecomes, Judex, aut persona quælibet, potens, aut impotens, hujus nostri Privilegii paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertioque commonitus si non satisfactione congrua emendaverit, eum honoris sui, & Officii periculo subjacere decernimus, & a Christi, atque Ecclesiæ corpore authoritate potestatis Apostolicæ segregamus. Conservantibus autem pax a Deo, & misericordia præsentibus, ac futuris sæculi conserventur. Amen. Amen. Amen. Datum per manum Joannis S.R.E. Diaconi Cardinalis, pridie Idus Octobris Anno Dominice Incarnationis millesimo nonagesimo secundo. Pontificatus autem Domini Urbani Papæ secundi, anno quinto Indictione prima (1).

XXXI.

URbanus Episcopus, Servus, Servorum Dei. Dilecto Lanuino Confratri nostro salutem, & Apostolicam benedictionem. Quam cito has literas tibi a me directas videris, mando tibi, ut absque ulla dilatione, literis meis obediendo, venias Salernum, ut tua prudentia utar, cujus a Dilecto Filio Rogerio, Comite Siciliæ, relatum habui. Poteris immorari apud Benedictum Presbiterum Cardinalem Tituli Sanctæ Susannæ, ad meum usque reditum, & ipse manifestabit tibi abscondita cordis, quidquid pro Ecclesia Dei facturus sis Reverendum Magistrum Brunonem, & cæteros Confratres tuos in Comino salutare. Datum Beneventi MLXXXXVII. Indict. V. (2).

(1) *Presso il Manfredi Rispostà Apologetico-critica. pag.* 75.
(2) *Ivi pag.* 87.

Digitized by Google

Digitized by Google

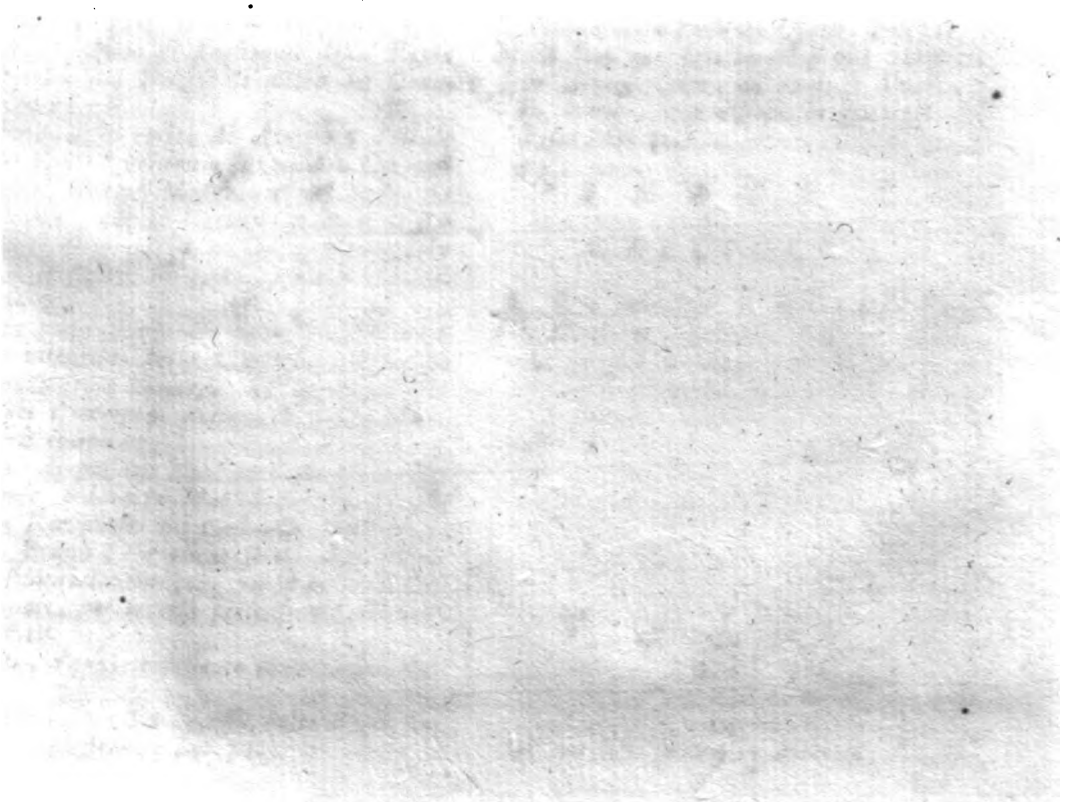

Digitized by Google

Digitized by Google

SOMMARIO.

INTRODUZIONE.

Dall'esserſi lo ſtudio, e l'Arte di eſaminare le antiche Carte, e Diplomi per diſcernere i Veri dagli Apocrifi tardi introdotta tra Noi, ſi deducono i motivi, per gli quali le Carte della Certoſa di S. Stefano del Boſco *abbiano per l'addietro incontrata fede, e libero corſo ne' noſtri Tribunali, riuſcendo difficile, e pericoloſo l'impugnarle.* fac. 4.

Chi fu il primo a impugnarne due nel 1736. *e cattivo trattamento, che n'ebbe da un Anonimo Avvocato Certoſino, che ſi fu il* P.D. Stefano Manfredi. fac. 6.

Da chi fu cominciata la preſente controverſia nel 1751. *contro a' RR. PP. Certoſini, e qual riuſcinne la prima relazione fattane al Tribunale della Regia Camera dal Razionale allora del Cedolario.* fac. 8.

Entrato nella carica di Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio il Cavalier D. Franceſco Vargas Macciucca *nel* 1753. *fa iſtanza, che la Certoſa produca le ſue Carte Originali, e ne ottiene decreto, che fra lo ſpazio di giorni venti l'eſibiſca.* fac. 9.

Se ne porta il rimedio della Reſtituzione in integrum *dalla Certoſa, e ſulle ſue eccezioni, e domande dell'Avvocato Fiſcale s'interpone decreto di Termine, e vien compilato.*

Prima di paſſarſi alla deciſione di queſta cauſa ordina la Maeſtà del Re al nuovo Razionale del Cedolario D. Giovanni Bruno, *che gliene formi una nuova diſtinta relazione, che poi rimette al Tribunale, per tenerla preſente nel decidere.* fac. 10.

Punti, a' quali riduſſe la controverſia. fac. 11.

Sentenza in viſta di eſſa dalla Regia Camera profferita. fac. 13.

Diſpaccio della Maeſtà del Re al Tribunal della Regia Camera, col quale, a ricorſo dell'Avvocato Fiſcale ne ordina la reviſione, e che ſi ricevan le nuove ſue Iſtanze, e per nuovamente eſaminarle, deſtina tre Miniſtri aggiunti. fac. 14.

Difficoltà, che s'incontrano nell'imprender l'eſame delle Carte Certoſine a cagion della lor moltitudine. fac. 16.

Allegazioni, alle quali l'Avvocato Fiſcale ſi propone riſpondere, e tra eſſe ſpecialmente a quella dell'Anonimo, a ſia P.D. Stefano Manfredi. ivi.

Varj periodi della Storia di S. Bruno, *de' quali i tre primi contengon coſe vere, il quarto coſe immaginarie.* fac. 20.

Diviſione della preſente Opera. fac. 21.

Modo, con cui facilmente ſi può ritrovare ne' diverſi Capi, ne' quali ſi divide, o in breve, o a diſteſo la giuſtizia del Fiſco. fac. 22.

PARTE I.

CAPITOLO I.

A bene intendere il merito delle Carte Certoſine, ſi debbe ricorrere a ciò, che narrano del Patriarca S. Bruno *coloro, che da vicino il conobbero.* fac. 23.

Egli è ben poco ciò, che da due Scrittori a lui contemporanei, ſi può ricavar di vero circa la ſua Storia. Il primo ſi è Guiberto *Abate del Monaſtero di Nogent.* fac. 25.

Il ſecondo Pietro il Venerabile. fac. 27.

Quali ſcarſe oſcure notizie ſi abbiano del paſſaggio del Santo da Granoble in Italia, e ſpecialmente nella Calabria, e della rinunzia da lui fatta quivi di un Veſcovato, e il gran torto che gli ſi fa da coloro, che il dipingono diverſo da quello, ch'era ſtato prima in Francia. fac. 28.

Col

Digitized by Google

Col ritratto, che fece di se stesso il Santo in una sua Lettera scritta a un suo Amico, e in un' altra scritta a un suo Discepolo, si fa vedere quali strane contraddizioni si troverrebbero, tra quel ch' egli insegnava, e poi non facea, se fosse vero quel che di lui contano le Carte della Certosa. fac. 31. ad 45.

CAPITOLO II.

A Fur conoscere Apocrife le fondamentali Carte Certosine cominciando da quella del 1090. *si entra a dimostrare, che* S. Bruno *non potè essere in Calabria, se non dopo quell' anno, e come coll' autorità del Cardinal* Baronio *circa il tempo del ritiro del Santo in Granoble, e sua venuta in Roma, impugnò un Avvocato Gentiluomo di* Stilo *due sole di esse degli anni* 1093. *e* 1094. fac. 45.

A ben assodar questa epoca bisogna prima stabilire il vero tempo della sua ritirata ne' monti di Granoble. fac. 46.

Il Certosino Surio, *che la fissò nel* 1084. *vien confutato dal* Baronio. fac. 47.

Il Padre Severo *Priore della Certosa di S. Martino di Napoli accusa di negligenza il* Baronio *difendendo la opinione del* Surio *in una Lettera scritta al Padre* Sirmondi *della Compagnia di Gesù, e come questi gli rispondesse rigettando i suoi argomenti.* fac. 48.

La maggior parte degli Autori più celebri, che su questa materia hanno interloquito, han fissata l' epoca della ritirata di S. Bruno in Granoble nel 1086. fac. 50.

Controversia insorta in Francia fra Giovanni Launojo, *e'l Padre* Rainaldi *della Compagnia di Gesù in ordine al risorgimento di un dannato Dottore della Sorbona. Seguaci dell'opinion della ritirata del Santo nel* 1084. *e di altri, che la mettono nel* 1086. *Questa del* 1086. *abbracciata dal Padre* Briezio, *e contraddetta dal Padre* Colombi *tutti e due della medesima Compagnia.* fac. 51.

Il Colombi *vien seguitato dagli* Annalisti Benedettini. *Riflessioni, che sulla lor Opera debbon farsi, per assicurarsi, se quel che vi si rapporta nel Tomo V. ove si fissa la ritirata di S. Bruno in Granoble nel* 1084. *sia realmente del* Mabillon, *o di altri, che si confutano.* fac. 52. ad 55.

Parole di un foglio volante, detto Codice Remense, *su del quale credesi, che il* Mabillon *si fondasse.* fac. 55.

Se ne rapporta l' intero tenore. fac. 56. ad 58.

Il Padre Severo *fu il primo a dubitar della sua fede, e quali furono i dubbj, che s' incontrò.* fac. 58. ad 59.

Nuovo dubbio, che si propone tratto dal racconto, che ci si fa di un gran miracolo avvenuto nella Certosa di Granoble in persona di un Monaco chiamato Arduino. fac. 63.

Lo stesso Mabillon, *ed i di lui Continuatori con ciò, che scrivono del tempo, in cui* Landuino *dilette discepolo del Santo fu imprigionato, smentiscono questo Codice.* fac. 68.

Insussistenza delle conghiettture dedotte da questo Codice, su delle quali si fonda la ritirata di S. Bruno nel 1084. fac. 70.

Qual prova soda, o debole si possa ricavare dall' Epitaffio di S. Bruno, che si legge presso i detti Annalisti. fac. 73.

Esame delle due Carte l' una del mese di Giugno, e l' altra di Luglio del 1084. *colle quali si è preteso dimostrare la ritirata del Santo in Granoble, di una delle quali dan notizia gli* Annalisti, *e dell' altra il* Colombi. fac. 75. Docum. Fiscal. num. III. e IV.

Si esamina quella, che rapporta il Colombi, *indi l' altra, che si legge presso gli* Annalisti fac. 76. e seq.

La Scuola Benedittina presso il Du-Cange, *e il* Padre Dionigi *di* Santa Marta *nella* Gallia Cristiana *dalla Carta conosciuta dal* Colombi *deducon l' epoca della ritirata di S. Bruno nel* 1086. *e non già nel* 1084. fac. 82.

Quanto infedelmente sia stata questa Carta rapportata dall' Anonimo Certosino, e sia dal Padre Manfredi. fac. 83.

Da quel che non ne trascrisse il Manfredi, *si ricava con chiarezza presso lo stesso* Colombi *l' anno* 1086. fac. 83.

Quanto gli Annalisti Benedettini *fiensi mostrati vacillanti su di quest' epoca.* fac. 91.

Si esamina l' autorità della Cronaca di Sigiberto Gemblacense *emendata in molti luoghi dal* Mabillon, *per essere stata ne' suoi ma-*

Digitized by Google

manoſcritti adulterato, e diverſità, che vi s'incontrano, ſecondo l'edizione del Piſtorio, e la più eſatta del Mireo per quel che riguarda la ritirata di S. Bruno. fac. 93. ad 98.

Da un ridicolo Anacroniſmo di queſta Cronaca toccante S. Ugone, e S. Bruno, ſi dimoſtra, non poterſi attribuire a Sigiberto, ma bensì a chi in tempi a lui poſteriori adulterolla. fac. 100.

L'autorità della Cronaca Belgica di dubbioſo peſo per l'una, e per l'altra opinione. fac. 103.

La Cronaca Lemovicenſe d'illibatiſſima fede mette la ritirata di S. Bruno nel 1086. fac. 104.

Quanto ſia neceſſario fiſſar bene l'Epoca del Concilio di Avignone, per bene aſſodare quella della ritirata di S. Bruno in Granoble, e a queſto fine ſi eſamina ciò, che ne diſſe il Padre Severo contro il Baronio. fac. 105. ad 113.

Accortezza del Padre Colombo, il quale nell'impugnare il Baronio non volle punto parlare dell'Epoca di queſto Concilio, come ben dovea fare. fac. 114.

Il Teſto di Guigone quinto Prior della Certoſa di Granoble, che mette la conſacrazione di S. Ugone in Veſcovo di Granoble nel 1081. invano ſi finge oſcuro. fac. 115.

Ardire del Padre Colombo nell'aſſerire di averlo mal inteſo il Baronio, e con eſſo i ſuoi più illuſtri confratelli, e ſpecialmente il Padre Sirmondo, e teſtimonianza, che del ſuo gran ſapere rende il Dalleo. fac. 117.

Il Padre Colombi confeſſa, che il Teſto di Guigone a prima viſta moſtra di dire ciò, che veramente dice. fac. 118.

Si ſpiega l'artifizio, di cui ei ſi ſerve, per interpetrarlo come oſcuro. fac. 119.

Per impugnar bene il Briezio nel Baronio, doveva ſtabilire il tempo della elezione di S. Ugone in Veſcovo di Granoble. fac. 121.

Come è ſtato dal Colombi trattato Francesco del Pozzo detto il Monaco de' Certoſini. fac. 123. ivi lin. 31. e' inſegnò: corrige: e' inſegnò.

La Carta della fondazione della Certoſa, che porta la data del 1084. non debbe riputarſi la vera interpetre di Guigone. fac. 124. Docum. Fiſcal. num. IV.

Si ſtabiliſce il tempo della partenza di S. Bruno da Granoble tra il 1090. e 1092. fac. 126.

Il Manfredi ſi sforza inutilmente ſituarla prima anche del 1090. fac. 127.

Abbaglio de' ſuoi calcoli. fac. 128. ivi lin. 20. avvaluto corrige valuto.

Quanto malamente a ſoſtener la ſua opinione ſi vaglia della teſtimonianza di Cammillo Tutini, e ſuoi Anacroniſmi di niun peſo per l'anno 1088. fac. 130.

Altro abbaglio del Manfredi in aſſerire, che S. Bruno foſſe ſtato con Papa Urbano II. in Regio, ed in Sicilia. fac. 132.

Il Malaterra non ſi è ſognato dire tal coſa. fac. 133.

Quanto ſconciamente il Manfredi chiami in ſuo ſoſtegno l'autorità dell'immaginario Libro del Bonardi, di cui ſi accenna la Storia. fac. 135.

Di qual peſo ſia su di queſto punto cronologico della vita di S. Bruno l'autorità del Fleury ſecondo la dichiarazione, ch'ei fece del modo da lui tenuto nella teſſitura della ſua Storia. fac. 137.

L'Autor della Diſeſa de' Privilegj Normannici, quantunque aveſſe promeſſo voler dimoſtrar vero queſto preteſo viaggio del Santo nel 1089. e ogni modo per non ne diſſe parola. ivi.

Il Canonico Zannotti Scrittor della Vita del Santo riprovò, come una opinione totalmente erronea la ſua venuta in Italia prima del 1090. e con ciò ſi paſſa a eſaminar le cinque diverſe opinioni, preſſo varj Autori ſi trovano intorno alla ſua elezione in Veſcovo. fac. 138.

Il Tutini addotto dal Manfredi per la opinione da lui ſoſtenuta gli è contrario, e il Codice Remenſe col Certoſino Dorlando tra lor non ſi accordano. fac. 140.

Errori nella Storia, ed equivoco preſo ſul nome di S. Bruno, da Certoſini Suriani, e Petrejo. fac. 143.

Il Breve di Urbano II. del 1097. ſcritto a Lanuino ſi dimoſtra apocrifo per gli Titoli, co' quali ſi finge averlo trattato. fac. 144. Docum. Fiſcal. Num. XXXI.

Dagli Annali Benedettini del Mabillon ſi pruova contro il Manfredi, che il Santo non fu in Italia prima del 1090. e [illegible] con altro [illegible] averſi predetti.

Digitized by Google

dotti. fac. 145. e seq.
Conseguenza, che se ne deduce di non essere stato fondato l'ordine Certosino nel 1084. *nè di essere stato S.* Bruno *in Calabria prima del* 1091. fac. 151.
Si esamina la Carta attribuita a Seguino *Abate del Monastero* Casadei, *e si risponde alla obbiezione, che se ne deduce.* ivi. Docum. Fiscal. n.V.
Il preteso privilegio del 1090. *attribuito al* Conte Ruggiero *è evidentemente apocrifo.* fac. 157. Docum. Fiscal. n.VI.
Colla testimonianza dello stesso S. Bruno *si fa vedere quanto sia lontano da ogni verisimilitudine non che dalla verità il dire, che avesse voluto cercare in uno ameniss. ritiro delle Calabrie le asprezze lasciate in quello di Granoble.* fac. 158.
Il Manfredi, *per sostenere la sua ipotesi, si oppone a tutti gli Scrittori, che non parlano a suo modo, ed alle stesse Lezioni del* Breviario Romano. fac. 160.
Dalla stessa condotta di S. Bruno, *e dagli affari, in cui si dice, che il Pontefice* Urbano II. *doveva impiegarlo, si deduce il contrario di quel che ne conta il* Manfredi. fac. 163.
Torto, che si fa a Urbano II. *col dire, che* S. Bruno *si fosse allontanato da lui a cagion de' disordini della sua Corte.* fac. 171.
Di quale Chiesa si può credere, che rinunziasse S. Bruno *la dignità Vescovile.* fac. 172.
Paragone della condotta tenuta dal Manfredi, *per dimostrare, che* S. Bruno *seppe da grande Eremita diventar gran Barone in Calabria, con quella tenuta dall' Autor di quest' Opera, per farlo conoscere sempre a se stesso uguale nel disprezzo di ogni temporale grandezza.* fac. 173.

PARTE II.

CAPITOLO I.

Effetti che produce il numero grande delle Carte Apocrife uscite dall' Archivio della Certosa di S. Stefano del Bosco. fac. 179.
Accortezza di chi circa la vita del Santo, ha voluto confondere la quistione del Diritto con quella del fatto. fac. 180.

Si dimostrano apocrife, e se ne comincia l'esame con un esempio preso dal Tutini. fac. 182.
Quanto diversi della vita di S. Bruno *dopo il suo viaggio da Roma in Calabria, è una finzione mal composta.* fac. 184.
Il Canonico Zannotti *immagina apparizioni di Angioli, per condurvelo.* fac. 185.
La Carta del 1090. *su la sognata scoperta di* S. Bruno *da' cani da caccia del* Conte Ruggiero *data fuori per la prima volta dal* Manfredi *è apocrifa, come pure otto altre, alle quali serve di fondamento.* fac. 186.
Strane formole usate dal finto Conte, e Duca Ruggiero *nelle due Carte, che lor si attribuiscono.* fac. 187.
Non si fa in esse menzione delle Lettere Formate, e Commendatizie, *delle quali doveva essere necessariamente* S. Bruno *provveduto, per saperssi, donde venisse, o chi fosse.* fac. 188.
Nè di alcuna sua qualità, o meriti colla S. Sede, o col Papa. fac. 190.
Come neppure se ne fa menzione alcuna nella Carta, che si vuole di Teodoro Mesimerio *Vescovo di Squillace.* fac. 192.
Nè il Conte, *nè il* Duca Ruggiero, *nè il* Vescovo *in queste pretese lor Carte trattano* Lanuino *da* Fratello *del* Conte Ruggiero, *come da questo venne trattato nella sua Carta del* 1096. *per la Chiesa di Squillace.* fac. 193.
Nella Carta del 1092. *che porta il nome di* Urbano II. *si nomina* Bruno, *ma pur senza nulla dirsi de' suoi meriti nè con lui, nè colla Chiesa contratti.* fac. 194. Docum. Fiscal. Num. XXX.
Esame particolare di ciò, che si contiene nella Carta del Conte *del* 1090. fac. 195. Docum. Fiscal. n.VI.
Ignoranza della Ragion Civile, che ci mostra chi ne fu l'Autore. fac. 195.
E della Ragion Canonica. fac. 196.
E della Storia della Calabria, dalle quale si ha, che nel 1090. *non ci era un Vescovo di Mileto per nome* Gaufrido, *e successione di essi Vescovi.* fac. 197.
Esame della Carta del finto Teodoro Mesimerio *Vescovo di Squillace.* fac. 199. Docum. Fiscal. n. VII. VIII. *quivi* pag. 11. lin.

Digitized by Google

lin. 1. Indic. VX. corrige XV.
Discordanze tra essa, e quella del Conte Ruggiero. fac. 200.
I Canoni vietavano a' Vescovi le alienazioni de' beni delle lor Chiese senza il consenso, e la soscrizione del Clero. fac. 202.
Ripugna a' Canoni, ed alla Disciplina della Chiesa Greca, come pure a quella della Latina il leggervisi prima del XII. secolo conceduta da quel Vescovo a S. Bruno *la facoltà di Ordinare, e Consecrare.* fac. 203.
Querela degli Uomini più illustri, e santi, e specialmente di S. Bernardo *sopra il rilasciamento della Ecclesiastica Disciplina contro quei Monaci, che pretendevano esentarsi dalla Giuridizione Vescovile.* fac. 204.
Quanto S. Bruno *fu lontanissimo dal conciliarsi una tal taccia.* fac. 206.
La soscrizione di Rangerio *Arcivescovo di Reggio alla Carta di* Teodoro Mesimerio *non è vera, e abbaglio dell'*Ughelli *riguardo a questo Arcivescovo di Reggio.* fac. 208.
Incostanza degli Annalisti Benedettini *circa questo* Rangerio *or Vescovo, or Arcivescovo nominandolo, e dubbj, che circa il suo Arcivescovato nascono dalla Bolla di* Urbano II. *della dedicazione della Chiesa della Cava.* fac. 211.
Qualora si volesse credere Rangerio *per vero Arcivescovo di Reggio, non potea nel* 1090. *soscrivere la Carta anzidetta.* fac. 215.
Si esamina se nel 1090. *vi fosse stato un Vescovo di Squillace chiamato* Teodoro Mesimerio. fac. 218.
*L'*Ughelli *ne rapporta, come vera, la Carta, del* 1090. *e pur confessa, non aver trovata memoria di alcun Vescovo di Squillace da' tempi di* S. Gregorio il Grande *fin all'anno* 1096. fac. 219.
*Qual conto debbesi tenere dell'Opera dell'*Ughelli *a giudizio del* Muratori. fac. 222.
Colla Carta della dotazione, e ristaurazione della distrutta Chiesa di Squillace fatta dal Conte *nel* 1096. *si dimostra, che fin' a quell'anno non vi furon Vescovi.* fac. 220.
La Bolla di Urbano II. *del* 1092. *ripugna alle due Carte del Vescovo, e del Conte.* fac. 223. Docum. Fiscal. Num. XXX.
Dagli atti del Capitolo Generale da' Certosini tenuto nella gran Certosa di Granoble nel 1679. *non a* Urbano II. *ma ad* Alessandro III. *si rifonde l'esenzione dell'Ordine Certosino dalla Giuridizion Vescovile.* fac. 225.
La concessione delle decime, che si legge nella Bolla di Urbano II. *del* 1092. *è una altra pruova di essere apocrisa.* fac. 227.
Si cerca chi mai potesse esser quel Vescovo Mesimerio, *di cui il Conte fece menzione nella sua Carta del* 1096. *per la Chiesa di Squillace.* fac. 228.
La Carta del 1093. *con cui si pretende confinata la Lega donata a* S. Bruno, *è apocrisa.* fac. 231. Docum. Fiscal. num. XII.
Contraddizione, che passa tra questa, e quella del Vescovo Mesimerio, *e la* Platea *fattane dalla Certosa.* ivi.
Si esamina la Carta Topografica *freschamente prodottane, e se ne dimostra la insussistenza.* fac. 232.
Abbracciandosi il sentimento degli Avvocati della Certosa, se non cinquanta miglia, almeno dodici miglia, e passi 571. $\frac{3}{7}$ *di terreno dovea comprendere la Lega donata a* S. Bruno. fac. 236. *ivi* lin. 12. 571. $\frac{4}{7}$ corrige: 571. $\frac{3}{7}$.
Apocrisa si dimostra pur anche la Carta del 1094. fac. 238. Docum. Fiscal. n. XIII.
Quanto ciò, che vi si legge di pene, e di minacce ripugni alla santità di S. Bruno, *e all'indole del* Conte Ruggiero. fac. 242.
Si esamina l'altra Carta del 1094., *che riguarda la Consecrazione della Chiesa, fatta per mezzo di* Alcherio *Arcivescovo di Palermo.* fac. 243. Docum. Fiscal. num. XIV.
Pruove, che la dimostrano apocrisa, come irreconciliabile colla Carta del 1090. fac. 245.
L'Arcivescovo di Palermo non avea facoltà nè di consecrar Chiese, nè di accordar Indulgenze nell'altrui Diocesi. fac. 247.
Non esser vero, che Alcherio *Arcivescovo di Palermo l'avesse consecrata, e quanto fece male il* Pirri *a starne a fede di una Cronaca, che dicesi di un Certosino chiamato* Fra Maraldo. fac. 250.

Come

Digitized by Google

Come poi lo stesso Pirri *nelle notizie della Chiesa di Siracusa pensito della fede dato a una tal* Cronaca *ritrattò ciò, che aveva scritto nella Cronologia de' Re di Sicilia.* fac.255.

*Giudizio, che ne diedero l'*Ughelli, *il* Pellegrini, *e il* Tansi, *ed a'nostri giorni il* Mazzocchi, *facendosi vedere qual poco conto si abbia a fare del* Tutini, *da cui ha uscì la prima notizia.* fac. 257. ad 258.

Nuovo argomento, che si ritrae contra l'anzidetta Carta dalla Data, che porta nell' Original Cronaca Maraldiana, *che dal* Tutini *si disse presso di se conservata.* fac. 259.

La stessa Platea *di S.* Stefano del Bosco *del* 1533. *dimostra quanto sia apocrisa la medesima Carta.* fac.260.

L'altra Carta del 1094., *che contiene la dotazione della Chiesa, apocrisa si appalesa per le stesse ragioni, per le quali tal si è dimostrata l'altra della confecrazione.* fac. 262. Quivi lin. 34. della dotazione, serve di base ec. corrige: della dotazione, che le serve di base. Docum. Fiscal. nu. XV.

Esame della Carta del 1098. *e* 1099. *in cui si narra un sogno, o visione, avuta dal* Conte *all' assedio di Capova.* fac. 263. Docum. Fiscal.n.XVII.

Ciò che si dice in essa non si accorda colle altre antecedenti. fac.264.

Cattiva distinzione inventata dal Manfredi, *per conciliarle tra loro.* fac.265.

Quali cose sienfi pensate dall' Autor della Difesa de' Privilegj Normannici, *per difendere per vera la visione, o sogno avuto dal* Conte Ruggiero. fac.266.

Perchè le illusioni son più frequenti, che le visioni, si adducon le Regole, che si trovan date da poter queste da quelle discernere. fac.267.

Il Certosino Pietro Dorlando *nel secolo XV. fu il primo a pubblicar la favola della visione del Conte, e come da lui si descriva.* fac.269.

L'essere apocrisa la Carta, in cui se ne parla, scorgesi dalla maniera, e dalle cose stesse, che vi si raccontano. fac.271.

Perchè si ritrova segnata con due diverse Date? fac.276.

Varie opinioni intorno all' anno dell' assedio di Capova. fac.278.

Quanto abbia vacillato l' Avvocato de' Certosini, per determinarne l' Epoca vera. fac.280.

Ragioni da fissarlo nell' anno 1098. fac.282.

Il Baronio, *come pure il* Paggi, *ma molto più il* Pellegrino *si avvidero, che bisognava emendare la Carta anzidetta in quanto a' mesi, e giorni, in cui un tale assedio dicesi avvenuto, per accordarla colla vera Storia, che se ne ha.* fac.285.

Coll' autorità del Manfredi, *e dell' Avvocato de'Certosini si dimostra, che nell'Originale, che dicon conservarsi di una tal Carta nel loro Archivio, vi sieno quegli stessi errori, ch' emendò il* Pellegrini *nelle Copie, che ne vide, e pur si trovano nella Copia presentatane in giudizio dagli stessi Monaci nel* 1536. fac.287.

Coll' autorità di Eadmero *Scrittor contemporaneo al* Conte *si dimostra il vero tempo dell' assedio di Capova.* fac.289.

Coll' autorità del Malaterra *Scrittor parimente contemporaneo si dimostra, che il Conte era in Sicilia nelle Calende di Marzo del* 1098. *e che prima della metà di Maggio non potè essere a quell' assedio.* fac.291.

Ricavasene la durata da Romoaldo Salernitano. fac.293.

Tre verità, che si deducono dalle testimonianze de'cennati Scrittori, e cinque menzogne del Compositore della Carta. fac. 294.

Si esaminano i due fatti strepitosi in essa rapportati, in quanto alla verità della Storia, e in quanto alla verità della Visione. fac. 296.

Forza, ed uso dell' argomento negativo. fac. 297.

Il silenzio degli Scrittori contemporanei all' assedio dimostra immaginario il tradimento, e la sognata visione, che dicesi averci avuta il Conte. fac.299.

Come il Malaterra *che di ordine del* Conte *scrisse la sua vita, ne narra cose, che non gli facean onore; e nulla dice delle grazie singolari, che a gloria del suo nome si fingon da lui ricevute dal Cielo.* fac.300.

Come detto Storico a minuto descriva tutte le particolarità, che precedettero, e addivennero nel tempo che durò, e finì quell' asse-

Digitized by Google

assedio, fac.301.
Come in quello assedio egli era in sfato, e non contro il Principe di Capoua, che gli era Nipote, e mitigamo nel Campo ad assediarlo, fac.304.
Come fu della Storia vera di due assedj patiti da quella Città, siesi formata la Storia Apocrifa immaginata a favore de' Certosini. fac.305.
Luca Camaldolese *rigetta, come apocrifa la visione, che si dice avuta da* S. Romoaldo, *per non averne parlato lo Storico della sua vita* S. Pietro Damiani. fac.306.
Il citato Eadmero, *che si trovò presente all' assedio di Capoua, nulla dice della visione avutavi dal* Conte. fac.307.
Quel che narra della morale del Conte Ruggiero nell'impedire a' Pagani il farsi Cristiani, mentre era in quell'assedio, fa vedere con quanto poco senno siesi immaginata cotal visione. fac.308.
Le altre due supposte Carte; una del 1099. *del Duca, e l'altra del* 1102. *del* Conte Ruggiero *sfolgorano la verità della visione, e sogno anzidetto*. fac.310. e 311. Docum. Fiscal. num. XVIII. e XIX.
Insussistenze, che in queste due Carte si ravvisano. fac.312.
Con due principali argomenti si dimostra la Carta di donazione del 1102. *Apocrifa*. fac.313.
L' Autore della istanza a favore de' Denunciantì fissa l' epoca della morte del Conte *a* 11. *di Luglio* 1101. fac. 314.
Questa epoca del 1101. *si dimostra vera, ed insieme falsificata a due Carte tratte dall'* Ughelli, *che fanno vivere il Conte dopo del* 1101. fac.315.
I. *perchè* [illegible] *vere*. fac.316.
II. *perchè* [illegible] *ammesse per vere, si fa vedere* [illegible] *Conte Ruggiero, da cui si pretende ottenuto, non fu il Conte padre, ma il Conte suo figlio, che poi intitolossi* [illegible] *Sicilia*. fac.318.
Quanto invano [illegible] *si ricorra alla diversità della* [illegible] *Volgare, e Greca, ed al vario* [illegible] *di esse fecero, per dimostrare, che il Conte Ruggiero potea far donazione* [illegible] *quantunque si dica morto fin* [illegible] fac.320.
Si dimostra vizioso [illegible] *queste due Ere, e* [illegible] *in cui morì il Conte* [illegible]
gere, non poteva esser lo stesso, che il dì [illegible] *di Giugno* 1102. *secondo quello de' Greci*. fac.323.
Autorità di Lupo Protospata, *nella quale rilevasi la morte del Conte nel Giugno del* 1101. fac.327.
Si esaminano, e si dimostrano apocrife la Carta del Re Ruggiero *del* 1144. *e quella del Re* Guglielmo *II. del* 1173. *nelle quali si parla di Priori Certosini*. fac.328. Docum. Fiscal. n. XX. e XXI.
Nel 1144. *non vi eran Certosini nel Monastero di S. Stefano in Calabria*. ivi.
Varie opinioni in ordine al tempo, in cui si vuole, che con Bolla di Celestino III. *i Cistercienfi vi subentrarono*. fac.329.
Particolarmente si esamina, e confuta quel che ne dice il Canonico Zannotti. fac. 331.
Gli antichi Autori Certosini non han fatta menzione di una tal Bolla. fac.335.
Come nè tempora Lione X. *nella sua Bolla, colla quale trasferì il Monistero di S. Stefano da' Cistercienfi a' Certosini*. fac. 336.
Non si truova nel Bullario, *nè presso il* Manrique, *l'* Ughelli, *il* Suriano, *il* Tutini, *il* Colombi, *il* Zannotti, *il* Mandosio. fac.338.
Ne' tempi, da' quali si tratta, fiorirono santi uomini nelle Case de' Certosini di Calabria, fra' quali [illegible] *bi, per uscir da un tal impaccio, finsero ad, che Pietro Signore Certosino assistes, che circa* [illegible] *anni dopo S. Bruno ivi erano stati i Certosini*. fac. 338.
Non si dimostra [illegible] *Certosini* [illegible] *S. Maria* [illegible] *S. Stefano* [illegible] *339.
Giusta il sentimento del P. Le Masson *General dell' Ordine Certosino, il rilasciamento nella Esemplare Disciplina de' Certosini*. [illegible] *pretende appoggiato* [illegible] *no III. per sostituire* [illegible] *una favola*. fac.342.
L'Helyot *gli credette tutti finti prima del* 1137. fac.343.
Degli Antichi [illegible] *tosini* Guigone [illegible] *no Certosini nella Calabria fin* [illegible] *sto*.

fac.344.
Niuna fede merita la Cronaca di Fra Maraldo *per la opinione contraria*. fac.345.
Dimostrasi quanto l' immaginario suo Autore ignorasse la vera Storia di questi Regni. fac.346.
L' autorità di S. Bernardo *smentisce ciecchè nella Cronaca si legge*. fac. 350.
La supposta Carta rapportata dal Manfredi *della conferma de' privilegj del* 1129. *contraddice a questa Cronaca*. fac. 353.
Conseguenza, che si deduce dal non aversi notizia delle Case Certosine di Calabria anche prima del 1130. fac.355.
Contraddizioni, che s'incontrano tra la Carta del Re Ruggiero *del* 1144. *e i privilegj, che conferma*. fac.356. *ad* 357. Nella fac.357. *si debbon correggere le parole, che trasportate si leggono dopo i cinque primi versi, nel modo, che siegue*. Onde la prima mercatanzia di cotal Magazzino privilegiario, si è la conferma della Carta del 1093. su della quale non mi trattengo a discorrere, perchè, ec.
Contraddizioni tra la Carta del 1173. *del* Re Guglielmo II. *e le antecedenti, che si pretendon da lui confermate* fac.361.
Fondamento su del quale si ha potuto fabbricare dagli Arrefici di queste Carte vecchie una Storia di S. Bruno Certosino *all'intutto immaginaria, attribuendogli cose vere di* S. Bruno Benedettino. fac.370.
Come si abbia potuto confondere un altro Bruno Cistercienſe *con* S. Bruno Certosino, *lavorando su quel che avvenne tra* S. Bernardo *col Re* Ruggiero *allorchè questi avendolo richiesto di mandargli de' suoi Religiosi Cistercienſi*, S. Bernardo *gliene mandò alcuni, a' quali diede per capo* Maestro Bruno. fac.373. e seq.

CARTE DE' PRINCIPI SVEVI.

Sutterfugio infelice del Manfredi, *per mettere a coverto le apocrise Carte de' suoi Certosini*. fac. 375.
Se vi è stata gente così ardita da far creder più volte risuscitato l' Imperador Federico II. *non fia maraviglia, che ve ne sia stata dell' altra, che non abbia punto temuto di attribuirgli Carte, e Diplomi, che mai non fece*. fac.377.
Carattere di Federico II. *Imperatore*. fac. 379. *& seq.*
Nelle note gare, che ebbe co' Pontefici per gli mali, di cui veniva accagionato di recare a' Preti, e Frati, nommai o egli, o i suoi Ministri fecero menzione di aver loro fatto del bene. fac.384. e seq.
Non è possibile, che Federico *avesse accordato a' Cistercienſi i Diplomi, che vantano, e perchè?* fac. 391.
Quanto i Cistercienſi il trattarono male, e quanto ne furono malissimamente trattati fac. 392.
Difficoltà di poter rispondere agli argomenti, che quindi, e dagli atti del Concilio di Lione *si deducono*. fac.397.
Si esamina la Carta, che da Federico *si dice segnata in Palermo nel mese di Aprile del* 1212. fac. 400. Docum. Fiscal. n.XXII.
Si avvalorano gli argomenti, che contro di essa propose il Gentiluomo Avvocato di Stile. fac. 401.
Federico II. *dalla Sicilia era passato in questo Regno fin dal mese di Marzo* 1212. *Si spiega su di ciò un luogo di* Riccardo da S. Germano. fac. 402.
Nommai da Federico *si fece uso dell' Era Pisana, nè tampoco ebbe luogo in Sicilia, giusta la testimonianza del* Carusi, *e del* Pirri. fac.405.
L' autorità del P. Francesco Paggi *mal intesa dal* Manfredi, *e peggio applicata*. fac. 407.
Esame del contesto della Carta anzidetta. fac.417.
Riflessione su di Tancredi *Re di Sicilia, per cui si dimostra, che* Federico *non ne potea parlare, come se gliene fa parlare nella Carta, che se gli attribuisce*: fac. 418. a 421. *ed ivi Heros corrige Eros*.
E molto meno confermare ciò che avea fatto. fac.423.
Veri sentimenti di Federico *riguardo a* Tancredi. fac.424.
Come gli avesse spiegati lo stesso Avvocato de' Certosini. fac.425.
Si dimostrano apocrise le altre due Carte del 1221. *e* 1222., *la prima al Giustiziere di Calabria, l' altra a* Federico *attribuita*.
Sciocchezza della sentenza contenuta nella prima. fac.426.
Menzogna con essa inventata, per far divenir

Digitized by Google

nir fervi gli Uomini liberi di quattro Casali : fac. 427.

Altre menſogne, che ſi fan dire da Federico *colla Carta del* 1222. fac.430.

Quanto ripugni queſta finta ſentenza alla Coſtituzione del Regno di eſſo Imperadore : De non opprimendis vaſſallis. fac.431.

La diſgrazia d'ingiuſta ſervitù ſopra gli Abitanti di quattro Caſali, ſi è poi dalla Certoſa contra ogni verità, e giuſtizia comunicata a' Cittadini de' Caſali della Serra, *e di* Spatola. fac.432.

La più decantata Carta del 1224. *a* Federico *attribuita, è più apocrifa di tutte le altre*. fac. 435. Docum. Fiſcal. num. XXV.

Giudizioſo ſentimento del Muratori *a queſto propoſito*. fac.436.

Nel 1536. *uſciron fuori dell' Archivio Certoſino due Copie di queſta Carta del* 1224. *inſieme colle due altre, cioè quella del ſogno di* Ruggiero, *e quella del* 1222. *pur allo ſteſſo* Federico *attribuita colla occaſione della lite moſſa da' Certoſini alla Caſa Borgia, e ſentenza favorevole per eſſi rapportata dal* Revertera, *e motivi, su de' quali appoggioſſi*. fac.437.

Le anzidette due Copie della Carta del 1224. *nello ſteſſo giorno preſentate da' Procuratori Certoſini nella R. Camera, quantunque ſien tra loro uniformi nella Data del Luogo, Anno, Meſe, e Giorno, ſon però differenti nella qualità, e numero delle coſe, che vi ſi dicon confermate, e concedute*. fac.438.

Non ebbero nel S. C. incontro totalmente felice nel 1552. fac.441.

Eſſa è queſta Carta conceputa con maniere disdicevoli alla ſapienza di Federico II. fac.442.

La Data del meſe di Marzo 1224. *che ci ſi accompagna, la moſtra apocrifa, non eſſendo allora* Federico *in queſto Regno, ma benvero in Sicilia*. ivi.

La Curia tenuta in Capova, di cui ſi fa menzione nella Coſtituzione del Regno, Cum Conceſſiones, *non ſi è quella del* 1220. *di cui parla* Riccardo *da S. Germano*. fac.445.

Nulla ſi può ricavare da' ſuoi Chioſatori di quel, che ivi allora ſi diſpoſe. fac. 446. 447. 448.

Quali ſcarſi lumi ci diano i Cronografi e Federico *Contemporanei degli ſtabilimenti da lui fatti nella prima Curia, che ſi tenne in Capova nel* 1220. fac.451.

Le particolarità, che ne narra il Giannone *circa la rivocazione de' privilegj, ſon tutte lavoro di ſua teſta*. fac.452.

Altra Curia da Federico *tenuta in Capova nel* 1227. *dopo la quale debbeſi fiſſar la pubblicazione della Coſtituzione,* Cum Conceſſiones. fac.455.

Ciò ſi dimoſtra co' fatti, che in queſta ſi additano, i quali come non ſi poſſono in alcun modo adattare all' anno 1220. *così ben ſi adattano ſoltanto a ciò che in queſto Regno avvenne dopo l'anno* 1227. fac. 456.

Per ben intenderla, ſi fa, per quanto tocca queſto punto, un epilogo della Storia di eſſo Imperadore. fac.457.

Quindi ſi deduce l'anno 1231. *per vero tempo della pubblicazione di quella Coſtituzione, e ſi ſcioglie la difficoltà, che può ritrarſi in contrario dalla* Data *del* 1221. *o* 1222. *che ſi trova nel fine delle ſtampe delle* Coſtituzioni *di queſto Regno*. fac.474.

Oltra l' autorità di Riccardo da S. Germano, *ſi conferma queſta Epoca colle Lettere, che vicendevolmente poco prima della loro pubblicazione ſi ſcriſſero l' Imperadore, e il Papa nel* 1231. fac.475.

Le autorità contrarie del Molineo, *del* Lindebrogio, *e del* Montfaucon *di nium momento su tal propoſito*. fac.476.

Diligenze invano praticate, per rinvenir Manoſcritta, o almeno la più antica edizione Napolitana della Compilazione delle Coſtituzioni *di queſto Regno*. fac.477.

I Titoli di Arelatenſe, *e di* Geroſolimitano, *che vi ſi diede* Federico *nel proemio, che vi ſi appoſe, dimoſtrano erronea la* Data *del* 1221. *o* 1222. *Confermaſi con ciò che ſe ne legge in un Manoſcritto Greco della Regia Biblioteca di Parigi preſſo il* Montfaucon. fac. 478. e ſeq.

L'autorità di Matteo degli Affijtti *debbeſi preferire, a quella del* Molineo, *del* Lindebrogio, *e del* Montfaucon. fac. 482.

Rintracciaſi la cagione, che ha promoſſo l' abbaglio nella Data *della compilazione delle noſtre Coſtituzioni, mettendoviſi* anno

Digitized by Google

no 1221. alias 1222. *in vece* di anno 1231. alias 1232. fac.483.
Tempo, in cui la rapportata particolar Costituzione Cum Concessiones *incominciò ad avere la sua esecuzione, e monumenti, che se ne adducono in prueva.* fac. 484.
Principj, e massime di Stato, eh' ebbe in mira Federico, *quando ordinò la rivocazione de' privilegj, de' quali parla questa sua Costituzione.* fac.487.
Sono apocrife tutte quelle Carte, in cui prima del 1231. *se ne fa menzione.* fac.492.
Invano con una Carta del Monistero di Monte Vergine *si è preteso pruovare la verità di questa, che vanta la Certosa, essendo egualmente ambedue apocrife.* fac.494.
*Tali anche dimostransi le Carte rapportate dall'*Ughelli, *dal* Pirri, *e dal* Gattola. fac.495.
Tale l' altra del Monistero di S.Giovanni in Fiore. fac.499.
Tale pur anche l' altra riferita da Fra Jacopo Greco. fac.500.
Tra tutte, quella di S. Stefano del Bosco *è la più sconciamente immaginata.* fac.501.
La Legge antica di questo Regno, De Rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis *rinnovata da* Federico, *è pinchè sufficiente a dimostrar apocrife tutte le Carte di Concessioni perpetue fatte a' Preti, e Frati, che a* Federico, *come a Re di questo Regno vengono attribuite.* fac. 503. ad seq.

CARTE DE' PRINCIPI ANGIOINI.

Lor numero, e contenenza. fac.508.
Tutte diametralmente contrarie alle pretese Carte Normanniche, e Sueve. fac. 510.

CARTE DE' PRINCIPI ARAGONESI.

Tra esse quella, che ha la Data del 1491. *fu fabbricata prima dell' altra, che ha la* Data *del* 1484. fac. 511. Docum.Fiscal. n.XXVII.
Notizie da premettersi, per indagarne la origine. Denuncia del 1702. *e fato di essa.* fac. 512. e 513.
Altra denuncia nel 1705. *per le Giuridizioni, e Regalie usurpate dalla Certosa, e come per sostenersele formossi l' anzidetta Carta del* 1491. *merè la quale ne ottenne un esito per essa favorevole.* fac.514. e 515.
Nuova lite introdotta contro la medesima da' Cittadini della Serra nel 1717. *per cui formossi, e contro di essi fu poi prodotta l' altra Carta, che ha la Data del* 1484. fac.516. Docum. Fiscal. n. XXVI.
Esame di queste due Carte del 1484. *e* 1491. fac.517.
Bugie contenute in quella del 1484. fac. 519.
L' altra del 1491. *benchè apocrifa, pure la smentisce.* fac.521.
Nel 1482. *le Giuridizioni Civile, e Criminale su i Casali di* Montauro, *e* Gasparrina *erano in mano del Re* Ferdinando I. *come si ricava dalla lite, che su di ciò s'introdusse da' Cistercienfi nell'allora Regia Curia di Squillace, in cui il bastardo suo figlio* Ferdinando *facea le parti di suo Luogotenente, e prueve, che quindi si deducono a dimostrare apocrifa la Carta del* 1491. fac. 522.
Il Principato di Squillace co' Casali di Montauro, *e* Gasparrina *fu nel* 1483. *dal Re* Ferdinando I. *donato a* Federico *suo Figlio, che divenuto Re di Napoli investinne* Goffredo Borgia. fac. 524.
Dal non essersi nella Carta del 1491. *fatta menzione della lite pendente fin dall'anno* 1482. *tra la Certosa, e la Regia Corte, nè del Figliuol Bastardo del Re, nè del Principato al legittimo suo figlio* Federico *donato nell' anno* 1483. *conferma ciò che si è detto di essere stata in tempi più recenti formata.* fac.526. che per errore trovasi segnata 522.
Quando la Certosa nel 1530. *domandò la conferma de' suoi Privilegj all' Imperador* Carlo V. *non nominò punto la Carta del* 1491. ivi.
Come neppur nominolla, quando nel 1536. *intentò nel S. C. il giudizio di spoglio contro al Principe di Squillace, nè dopo che dal S. C. passò nel Tribunale della R. C. dove fu decisa nel* 1542. *nè quando quivi nel* 1544. *contese col Fisco circa la natura de' beni, che possedea.* fac.527.
Neppur ne fece menzione alcuna quando nel 1666. *volle una nuova conferma de' pre-*

Digitized by Google

preteſi ſuoi privilegj dal Re delle Spagne Carlo II. *nè quando nel* 1702. *conteſe col Fiſco nella R. C.* fac. 529.

Dalle due Copie preſentate preſſo gli atti del 1717. *ſi rende incerto ſe la preteſa Carta del* 1491. *ſia di* Ferdinando I. *di Aragona, o di* Alfonſo II. *ſuo Figlio.* fac. 530.

Un degli Avvocati della Certoſa dichiarò non volerſene valere. fac. 531.

Un altro ha preteſo valerſene ſoſtenendo, che quantunque ſe ne dica diſperſo l' Originale, ciò non oſtante debbaſi aver per vera, dovendo baſtare, che il Razionale del Cedolario del 1705. *dica averla avuta originalmente in mano.* fac. 532.

Debolezza di queſto modo di argomentare. fac. 533.

Niun conto ſi è tenuto dalla Regia Camera nella ſua ſentenza del 1758. *della Relazione fatta da quel Razionale.* fac. 537.

A qual perfezione giungeſſero due Gentiluomini del ſecolo paſſato in formar Carte, e Diplomi a oggetto di divertirſi a ſpeſe del proſſimo. fac. 534. corrige 538. e così ſino alla fac. 540.

Vergognoſa maniera, colla quale ſi finge perduta originalmente queſta Carta del 1491. fac. 540.

Tentativo di freſco fatto, per ſoſtenerla, con altra nuova ſuppoſta Carta, come, e con quale occaſione ſcoverto, e giudizio, che ne pende. fac. 441.

Dopo le coſe di ſopra dimoſtrate, egli è inutile formar parola ſu i due Diplomi dell' Imperador Carlo V. *quando anche foſſe vero, e del Monarca delle Spagne* Carlo II. *come quelli, che altro non contengono, ſe non la conferma dell' apocrifa Carta di* Federico *del* 1224. fac. 543.

CAPITOLO II.

SI entra a dimoſtrare la giuſtizia del Ricorſo prodotto dall' Avvocato Fiſcale contra la ſentenza del 1758. *anche nella ipoteſi, che le Carte della Certoſa foſſero vere.* fac. 549.

Tra' Titoli prodotti da' Certoſini, per ſoſtenere le prerogative Giuridizionali da eſſi uſurpate, poſta anche per vera l'apocrifa Carta del 1491. *al Re* Ferdinando I. o Alfonſo II. di Aragona *attribuita, a nulla lor gioverebbe, perchè mai non confermata da chi dovea confermarla.* fac. 550. ad ſeq.

Qual ſia il vero ſtato, a cui debbeſi ridurre la preſente controverſia. fac. 554.

Invano dalla Certoſa ſi oppone al Fiſco la eccezione delle coſe giudicate, perchè gliene mancano i requiſiti, che vi debbono concorrere. fac. 555.

La Grazia della Centenaria accordata nel 1720. *al Baronaggio dall' Imperador* Carlo VI. *lungi dal giovarle, l'è contraria.* fac. 556.

Condotta tenuta dall' Avvocato della Certoſa circa l' eſibizione de' ſuoi Titoli. fac. 557. ivi linea 7. inſegna a coloro : *corrige :* a inſegnare a coloro.

Vanità dell' argomento, con cui il Manfredi *penſò ſulla Carta del* 1090. *attribuita al Veſcovo di Squillace* Teodoro Meſimerio *dedurre la Conceſſione fatta a* S. Bruno *della Giuridizione Temporale.* fac. 558. ivi linea 4. degna dalla : *corrige :* degna della.

L' ultimo Anonimo Avvocato della Certoſa rigetta per apocrifa queſta Carta di Teodoro Meſimerio, *che dall' Autor della* Difeſa de' Privilegj Normannici, *ſi era avuta per vera.* fac. 559.

Con breviſſimo Epilogo Cronologico de' Privilegj Ponteficj accordati all'Ordine Certoſino ſi fa vedere realmente apocrifa. fac. 560.

Quanto inutilmente a ſoſtener la conceſſione della Giuridizione Criminale fatta a S. Bruno *ſi ricorra alle clauſole generali, che ſi leggono nelle preteſe Carte Normanniche, e ſiſtema, che ſu tali clauſole ſi è formato dall' Autor della* Difeſa de' Privilegj Normannici, *per dimoſtrare, che colla conceſſione, che ſi vuol fatta da* Federico II. *del ſolo* Banco della Giuſtizia *al Miniſtero di* S. Stefano, *tanto baſti, per crederviſi compreſe tutte le Regalie, e Giuridizionali prerogative, che vanta la Certoſa.* fac. 561. ad ſeq.

Per decider rettamente di queſta Cauſa, non ſi debbe ricorrere a prenderne gli argomenti da' coſtumi del Settentrione, ma dalla Storia e Leggi di queſto Regno. fac. 567.

Quanto impropriamente ſi pretenda, che ne' tempi di S. Bruno *gli Eccleſiaſtici poteſſe-*

Digitized by Google

ressero ambire, non che ottenere l'esercizio della Giuridizion Criminale. fac.568.

Documenti, che si adducono a provare colla Storia Diplomatica di questi Regni, che i Principi Normanni mai non la concedettero, perchè la diceano lor da Dio riserbata, e per vigor de' Sacri Canoni dichiarati incapaci gli Ecclesiastici di esercitarla. fac.573.

Altri argomenti, che si deducono dalla dottrina del Vangelo, e dalla costante antica disciplina della Chiesa, a dimostrare, che non poteano i Cherici intricarsene. fac.579.

Bonifacio VIII. nella fine del secolo XIII. si fu il primo, che dispose, che a' Cherici tal facoltà si potesse attribuire. fac. 584.

Si esamina più precisamente se sia vero, che prima della concessione, che si pretende fatta alla Certosa da Federico II. *del* Banco della giustizia *ci fosse stato uso in questo Regno di esercitarsi da' Baroni, e dagli Ecclesiastici la Giuridizione Criminale, di guisa che altro* Federico *non avesse fatto di nuovo colla sua Carta del 1224. che, confermarne l'esercizio con parole più chiare a favor del Monistero di S. Stefano.* fac. 587.

Quanto a questa idea si opponga la Costituzione *del Regno da* Federico *emanata, colla quale si proibisce a' Cherici, ed a' Baroni l'esercizio del Giustizierato senza espressa concessione.* fac.591.

Quanto fosse stata questa sua Costituzione *rigorosamente osservata da' primi Principi Angioni, cominciando dal Re* Carlo I. *a riguardo del primogenito de' suoi Figli,* Docum. Fiscal. n. XXVIII. fac. 592.

Da Filippo *Figlio di Re* Carlo II. *Principe di Taranto.* ivi fac. 592. nella nota (c) supple fol. 313. *Atti del* 1717. *e* Docum. Fiscal. num. XXIX.

Da' Re Roberto, *e* Luigi III. fac. 594.

Dalla Regina Giovanna II. fac. 595.

Primo vano tentativo fatto dal Baronaggio nel 1442. *presso il Re* Alfonso I. *di Aragona, per ottenerne la concessione del* Mero, e Misto Impero, *e come poi a poco a poco vennesi loro a concedere.* fac. 596.

Testimonianze, che se ne hanno dagli Autori più illustri del nostro Foro. fac. 597.

Quanti essi sono, tutti ci assicurano essersi sempre tenuta presente la Costituzione *di* Federico *nel decidere le quistioni, che riguardano concessioni di Giuridizione, per non ammetter mai per conceduta la Criminale, ove non fiesene specialmente fatta menzione.* fac. 598.

Perchè a questo proposito la decisione della Regia Camera del 1542. *rapportata dal* Revertera *non possa giovare alla Certosa.* fac.605.

S'entra a farne quell'esame, che non se ne fece allora. fac.609.

Se le oppone una decisione del S.C. rapportata dall' Afflitto. fac. 614.

Un' altra rapportata dal de Franchis. fac. 619.

Un altra della stessa Regia Camera rapportata dallo stesso Revertera. fac.620.

Quindi si raccolgono in breve tutti i motivi, per gli quali sulla ipotesi della verità delle Carte Certosine si giustifica il Ricorso Fiscale del 1758. fac. 623.

La maniera, colla quale gli Avvocati della Certosa procurano, eludergli è impropria. fac.625.

Epilogo di quanto si è detto, per rigettare gli argomenti da essi pensati. fac.626.

Quindi si conchiude, che o si voglia badare alla Legge e Storia del Regno, o a' Sacri Canoni, si debbono emendare le gravezze inferite, al Fisco colla sentenza del 1758. *coll'incorporarsi alla Real Corona, come si è ordinato per le altre, anche la Giuridizione Criminale.* fac.628.

Molto più si debbe emendare, come fondata su di Carte non vere, e necessità di ritoccare l'esame, che se n'è fatto per gli nuovi motivi, che ne ha sommenistrati una quinta Allegazione fatta da un nuovo Anonimo *Avvocato della Certosa.* fac.629.

La Pianta Topografica *della Certosa formata, e negli atti presentata, punto non si accorda colle pretese fondamentali Carte della Lega del Conte* Ruggiero *a S. Bruno donata.* fac.630.

Se ne esamina la figura, e le dimensioni sulle parole delle tre Carte di donazione, confirma, e confinazione. fac.634.

Do-

Digitized by Google

Domanda fatta dall' Avvocato Fiſcale nel Tribunale della Regia Camera per deſcuterſi da Ingegnieri Camerali i dubbj da lui propoſti a rilevare gli aſſurdi, che nella Pianta, *e nelle Carte ſi veggono, e decreto favorevole, che ne ottiene.* fac.639.

Quanto gagliardamente con un' Allegazione ſtampata ci ſi ſia oppoſto il nuovo Anonimo *Avvocato della Certoſa, e quali ſieno le riſpoſte da lui date a due de' principali dubbj propoſti.* fac. 640.

Giudizio su di eſſi dato da tre Ingegnieri Camerali, e da due Profeſſori di Matematica della Regia Univerſità degli Studj. fac.643.

Vantaggio, che ſi ritrae dall' avere il nuovo Anonimo *Avvocato della Certoſa data per apocriſa la Carta di* Teodoro Meſimerio *ammeſſa per vera dal ſuo Collega.* fac.645.

Donde abbia tratte l' Avvocato Fiſcale le prime notizie di queſta Carta. fac. 646.

Cattiva maniera, con cui per eſſa vien trattato il P. Manfredi dall' Anonimo. fac. 648.

Eſſa è uſcita da quel medeſimo Archivio di S. Stefano del Boſco, donde ſono uſcite tutte le altre apocriſe Carte Certoſine. fac.649.

Quali obbligazioni debbano a queſto Anonimo *Avvocato gli altri Avvocati, e Scrittori amici della Certoſa, per aver ammeſſa per vera queſta Carta da lui ultimamente dichiarata apocriſa.* fac.650.

Da queſta ſua dichiarazione ſi deduce, che apocriſe ſien ben anche quelle del 1090. 1092. 1093. 1098. fac.652.

Su quali fallaci documenti ha creduto dimoſtrare l'amicizia paſſata tra S. Bruno, ed il Pontefice Urbano II. *e che ne foſſe ſtato Maeſtro.* fac. 654.

Dall'aver negata la verità della Carta attribuita a Teodoro Meſimerio, *ſi dimoſtrano partitamente apocriſe le due Bolle da lui ammeſſe per vere di* Urbano *II. del* 1092. *e* 1098. *che precedono i tempi del Re* Guglielmo II. 655.fac. ad 662.

Nuove ragioni per le quali ſi dimoſtra, ch' eſſendoſi prodotta dalla Certoſa per vera, e autografa la Carta del Re* Guglielmo *II. del* 1173. ***debbanſi aver per apocriſe tutte le altre, che la precedono. fac.663.

Gli Avvocati della Certoſa per troppo buonamente fidarſi al giudizio de' Periti, non ne hanno eſaminato il conteſto prima di produrla, per quindi accorgerſi delle conſeguenze, che ne derivano. fac.665.

Antichità di contraffare i caratteri. fac. 666.

Leggi promulgate, per riparare a' diſordini quindi derivati, e come ſpecialmente Giuſtiniano *per propria ſperienza imparò a conoſcere fin dove poteſſe arrivare la perizia degli Artefici di Carte vecchie.* fac. 667.

Incertezza ſomma, che di tutti i tempi ſi è incontrata a ſcerner le Carte vere dall' apocriſe, per mezzo della confrontazione della mano. fac. 669.

I Periti deſtinati dal Tribunal della Regia Camera a verificar il Diploma del Re Guglielmo *del* 1173. *e quello di* Federico *del* 1224. *poco, o nulla badaron nè a ciò ch' è preſcritto dalle Leggi, nè dalle Regole dell' Arte Diplomatica.* fac. 670.

Si dimoſtra coll' autorità del P. Germonio *contra il P.* Mabillon, *quel che avrebbon dovuto fare, e non fecero.* fac. 673.

Confeſſando eſſi, non aver potuto avere in mano alcun Autografa vera Carta nè del Re Guglielmo II. *nè di* Federico II. *mancò loro l' unico mezzo da giudicare, ſe foſſero vere, o no quelle, che lor ſi diedero a credere di queſti due Sovrani* 1674. fac.674.

Qual poca fede ſi poſſa avere alle pergamene, che ſi dicono antiche, per la facilità di adulterarle. ivi.

Nulla eſſi diſſero de' ſugelli, che mancano nelle Carte date lor ad eſaminare. fac. 675.

La verità de' Titoli, e delle Note Cronologiche nelle Carte, che ſi producono per antiche, non ſono pruove ſicure, e dimoſtrarle autografe. fac.676.

Eſempio, che ne ſomminiſtrano le ſteſſe Carte Certoſine. fac. 677.

Colla Storia dell' Imperador Federico II. *ſi dimoſtrano apocriſe le Carte della Certoſa a lui attribuite.* fac. 679.

Nuove pruove a dimoſtrar l' inganno di coloro, che han creduto, che nella Curia Capovana del 1220. *ſi foſſe fatto un Editto generale,* De Privilegiis reſignandis

Digitized by Google

dis. fac. 680.
Invano a queſto propoſito ſi adduce ciò che ne ſcrive Riccardo da S.Germano. fac. 681.
Nella ipoteſi, che tal'Editto foſſe ſtato nel 1220. *promulgato, non era in iſtato la Certoſa di eſibir a* Federico *altra Carta, ſe non l'apocrifa del Re* Guglielmo II. *per domandarne la conferma prima dell'anno* 1224. fac.682.
Coll'apocrifa Carta della ſentenza del 1221. *attribuita a* Ruggiero Attavo *Giuſtiziere dell'Imperador* Federico II. *e coll'altra dell'approvazione, che ſe ne dice da lui fatta nel* 1222. *e da' Certoſini preſentate nel* 1717. *ſi moſtra l'inſuſſiſtenza dell'immaginario Editto del* 1220. *e del Diploma di conferma del* 1224. fac.683.
Se un tal Editto ci foſſe ſtato, avrebbe la Certoſa dovuto chiedere ed ottenere la conferma de' ſuoi Privilegj nel 1220. *per poterne far uſo avanti il Giuſtiziero nel* 1221. *e non aſpettare a cercarla di nuovo nel* 1224. fac. 685.
Se ci foſſe ſtato un tal General Editto, ſi avrebbe a trovare nella Compilazione delle Leggi dell'Imperator Federico. fac. 686.
Quali coſe ſi contengano ne' tre Generali Editti, che vi ſi trovano riguardanti privilegj. fac.687.
Si cerca l'Epoca vera della intera Compilazione delle noſtre Leggi. fac.688.
Quanto abbia contribuito a farla ſconoſcere la ſcorrezione delle Note Cronologiche appoſte ſul fine di eſſa qual va per le ſtampe. fac. 689. quivi lin. 24. in princ. dele: delli Manoſcritti.
Emendazione, e ſpiegazione, che ci ſi fa, per dimoſtrare, che queſta Compilazion Generale cogli anzidetti tre Generali Editti, che ci ſi contengono, non fu pubblicata, ſe non negli ultimi meſi del 1231. fac. 692.
Alle pruove in conferma di ciò addotte ſe ne accoppian altre due, che ſono un iſtrumento fatto in Ravello nel 1214. *e una Carta del Monaſtero di Monte Vergine del* 1191. fac.693.
Nuove pruove, colle quali ſi dimoſtra quanto furon a riguardo del Re Tancredi *i veri ſentimenti dell'Imperador* Federico II. *difformi da quelli, che ſe gli ſi ſomminiſtrano dalle Carte Certoſine.* fac.695.
Epoca particolare del Terzo de' tre cennati Generali Editti, o ſia Coſtituzione del Regno, Cum Conceſſiones. fac. 696.
Si rapporta ciò che ſcrive Riccardo da S. Germano, *per illuſtrar la Storia di quei tempi attinente alla medeſima Coſtituzione, e ragioni, per cui la ſua Data non ſi debbe cercare tra i venti Capi delle aſſiſe pubblicate in Capova nel* 1220. *ma dopo la ſeconda, quivi tenuta nel* 1227. fac.697.
Per quali mezzi ſulla notizia ricavata dal Montfaucon *di eſſerci nella Regia Biblioteca di Parigi un Manoſcritto Greco della Compilazione delle noſtre Leggi, ne ſia quì venuta la copia.* fac.698.
Qual ſia in eſſa il vero Titolo, e tenore della Coſtituzione, Cum Conceſſiones, *di cui ſi rapporta il Teſto in Greco, ed in Latino.* fac.699.
Con eſſo rimane fiſſata l'Epoca della pubblicazione della Coſtituzione anzidetta nel 1231. fac. 700.
Quindi ſi deduce, che tra tutte le Carte Certoſine dopo quella di Guglielmo II *niuna più evidentemente ſi moſtri apocrifa, quanto queſta dell'Imperador* Federico *del* 1224. fac.701.
Ingiuria, che recano alla memoria di S. Bruno *le apocrife Carte Certoſine poſte a fronte delle ſue Lettere, e degli atti veri della ſanta umiliſſima ſua vita.* fac. 702.
Per la Legge del Regno, Ea quæ ad ſpeciale decus *ſi conchiude doverſi incorporare al Regio Erario quanto dalla Certoſa ſe gli truova uſurpato di Territorj, Caſali, e Giuridizioni.* fac.704.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

L. 1093.

ontis, et inde per magnam
s, quod est apud Occidentem,
ui, vocatur sancta Crux,
t inde ascendit
cant.

K.

lia Italiane Num.° 2.

miglia due Italiane ciascuno
iso in cinque parti.

Filippo de Grado. incisc.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

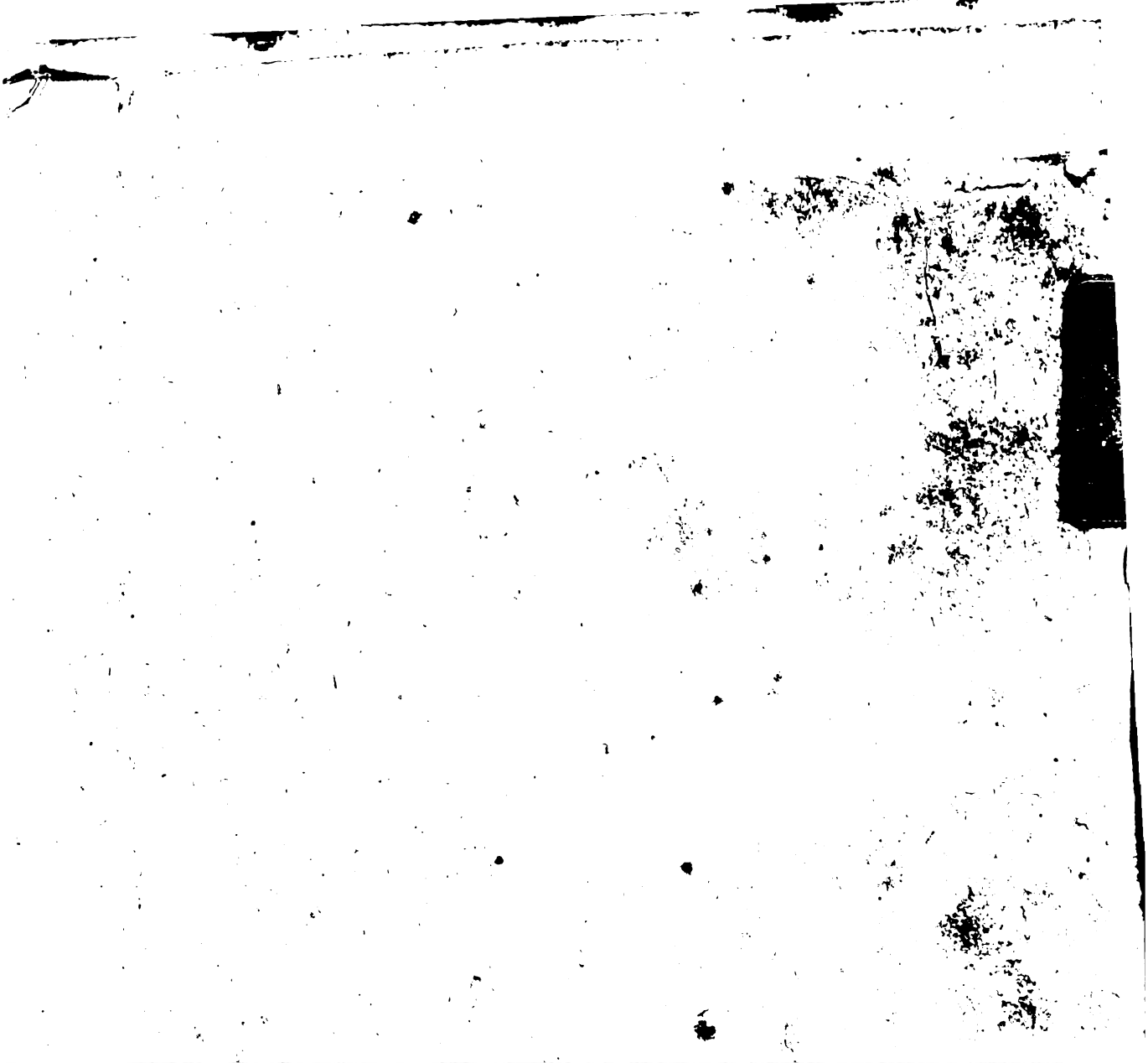

Digitized by Google

Digitized by Google